(a cura di)
Fabio Iadeluca

Stragismo in Italia

Parte seconda

Gli anni di piombo
Storie di sangue

Volume I - Tomo I

Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

Avvenimenti politici e violenza terroristica
1946-1973

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - https://www.pami.info - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

CC BY-NC-SA 4.0

ISBN 978-88-89681-55-8

© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione VII
Avvenimenti politici e violenza terroristica in Italia - 1946-1973 1
Gli anni difficili del dopoguerra: il contesto storico. Legislature di interesse per l'analisi cronologica degli avvenimenti 2
Cronologia degli avvenimenti del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 44
Cronologia degli avvenimenti dopo la proclamazione del risultato finale da parte della Corte di Cassazione del 18 giugno 1946 45
Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana 47
Assemblea Costituente. Seduta pomeridiana, lunedì 22 dicembre 1947 83
La Costituzione della Repubblica Italiana. 27 dicembre 1947 95
La Costituzione della Repubblica Italiana. Le modifiche apportare 115
La Prima Legislatura (1948-1953) 175
Gli anni della prima legislatura (1948-1953) 176
La Seconda Legislatura (1953-1958) 185
La Terza Legislatura (1958-1963) 191
La Quarta Legislatura (1963-1968) 195
La Quinta Legislatura (1968-1972) 199
La Sesta Legislatura (1972-1976) 203
La Settima Legislatura (1976-1979) 207
L'Ottava Legislatura (1979-1983) 211
La Nona Legislatura (1983-1987) 215
La Decima Legislatura (1987-1992) 219
L'elenco dei gruppi eversivi di sinistra e di destra negli anni di piombo 223
Elenco dei gruppi eversivi 224
Terrorismo di sinistra 224
Terrorismo di destra 228
Cronologia degli avvenimenti. 1961-1973 229
Le vittime della strage di Piazza Fontana 248
I processi della strage di Piazza Fontana 290
Estratti processi di Piazza Fontana 290
La strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969) I processi 439
La strage di Via Piazza Fontana. I processi 1389

Introduzione

Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo

Palazzo del Quirinale, 9 maggio 2009

Signor Presidente della Camera,

Signori rappresentanti del Senato e della Corte Costituzionale,

Signori Ministri,

Cari amici che siete qui in rappresentanza di tante famiglie ferite a cui lo Stato democratico deve sempre e in concreto restare vicino, questa seconda celebrazione del "Giorno della Memoria", istituito con legge del 4 maggio 2007, si pone in piena continuità con la celebrazione dello scorso anno, tendendo ad arricchirne, nello stesso spirito, il quadro di riferimento e la valenza storica. Il 9 maggio 2008 concentrammo l'attenzione sulla vicenda e sulle figure delle vittime del terrorismo italiano: e riprenderò anche oggi quel filone sempre così scottante e sensibile.

Ma in primo luogo saluto lo sforzo che si è fatto per integrare in una visione unitaria e pienamente comprensiva del "Giorno della Memoria" il ricordo degli italiani, militari e civili, caduti nelle missioni che hanno visto il nostro paese impegnato, in diverse aree di crisi, a sostegno della pace e contro il terrorismo internazionale. A ricordare quei caduti e ad onorarne la memoria ha dato un essenziale, esauriente contributo l'impegno, e in special modo la bella pubblicazione del Ministero della Difesa. Si parte dai precedenti più lontani, dagli anni '50 e '60 del secolo da poco conclusosi, per giungere alla lunga teoria dei sacrifici di vite italiane nelle maggiori missioni degli anni '90 e dei primi anni 2000 in Kossovo, in Irak, in Afghanistan. Quei volti, quelle medaglie ci raccontano storie di dedizione alla causa, di coraggio e di eroismo, che toccarono il culmine in quel tragico 12 novembre di oltre 5 anni fa a Nassirya, e che era giusto venissero tutte rievocate e onorate. Desidero ringraziare personalmente il ministro della Difesa per questo risultato, che concorre a rendere sempre più rappresentativa la celebrazione del "Giorno della Memoria".

Nello stesso tempo rivolgiamo oggi la nostra attenzione e il nostro omaggio alle vittime delle stragi di matrice terroristica. Già un anno fa, in questa sala, ricordai come a partire dalla fine degli anni '60 dello scorso secolo "si incrociarono in Italia diverse trame eversive, da un lato di destra neofascista e di impronta reazionaria, con connivenze anche in seno ad apparati dello Stato, dall'altro di sinistra estremista e rivoluzionaria", fino al "dilagare del terrorismo delle Brigate Rosse". Fu quest'ultimo, dominante fenomeno che mettemmo allora a fuoco, assumendo come emblematico il terribile momento dell'uccisione, dopo angosciosa prigionia, di Aldo Moro, alla cui personalità e al cui sacrificio indirizzo nuovamente il mio riconoscente pensiero, salutandone affettuosamente i famigliari. Nell'odierna celebrazione mettiamo invece a fuoco la prima di una serie di vicende devastanti : la strage di Piazza Fontana a Milano, di cui sta per ricorrere il quarantesimo anniversario.

Ricordare quella strage e con essa l'avvio di un'oscura strategia della tensione, come spesso fu chiamata, significa ricordare una lunga e tormentatissima vicenda di indagini e di processi, da cui non si è riusciti a far scaturire una esauriente verità giudiziaria. E ciò vale, lo sappiamo, anche per altri anelli di quella catena di stragi di matrice terroristica che colpì sanguinosamente città come Milano, Brescia, Bologna e altre, e di cui procedimenti giudiziari e inchieste parlamentari identificarono l'ispirazione politica ma non tutte le responsabilità di ideazione ed esecuzione. Se il fine venne indicato nella creazione di un clima di convulso allarme e disorientamento e quindi in una destabilizzazione del sistema democratico, fino a creare le condizioni per una svolta autoritaria nella direzione del paese, componenti non secondarie di quella trama - in particolare "l'attività depistatoria di una parte degli apparati dello Stato" (così definita nella relazione approvata nel 1994 dalla Commissione stragi del Parlamento) - rimasero spesso non determinate sul piano dei profili di responsabilità, individuali e non solo.

È ancora in corso il processo per la strage di Piazza della Loggia, e c'è da augurarsi che in tale sede si riesca a giungere a valide conclusioni di verità e di giustizia, e che anche in rapporto ad altre stragi siano possibili ulteriori sforzi per l'accertamento della verità. Desidero però dire che per quante ombre abbiano potuto pesare sulla ricerca condotta in sede giudiziaria e per quante riserve si possano nutrire sulle conclusioni da tempo raggiunte, non si possono gettare indiscriminati e ingiusti sospetti sull'operato di quanti indagarono e in particolare sull'operato della magistratura, esplicatosi in molteplici istanze e gradi di giudizio.

È parte - dobbiamo dirlo - è parte dolorosa della storia italiana della seconda metà del Novecento

anche quanto è rimasto incompiuto nel cammino della verità e della giustizia, in special modo nel perseguimento e nella sanzione delle responsabilità penali per fatti orribili di distruzione di vite umane. Il nostro Stato democratico, proprio perché è sempre rimasto uno Stato democratico e in esso abbiamo sempre vissuto, non in un fantomatico "doppio Stato", porta su di sé questo peso : voglio dirlo nel modo più responsabile e partecipe a quanti hanno sofferto non solo per atroci perdite personali e famigliari, ma per ogni ambiguità e insufficienza di risposte alle loro aspettative e ai loro appelli. È comunque importante che continui una riflessione collettiva, sullo stragismo come sul terrorismo, in uno con lo sforzo costante per coltivare e onorare la memoria delle vittime. E per entrambi gli aspetti non posso che esprimere gratitudine alle Associazioni e alle persone che garantiscono un così essenziale impegno civile e morale.

Nello stesso tempo, questo "Giorno della Memoria" ci offre l'occasione per accomunare nel rispetto e nell'omaggio che è loro dovuto i famigliari di tutte le vittime - come ha detto con nobili parole Gemma Calabresi - di una stagione di odio e di violenza. Rispetto ed omaggio dunque per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte, prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di un'improvvisa, assurda fine. Qui non si riapre o si rimette in questione un processo, la cui conclusione porta il nome di un magistrato di indiscutibile scrupolo e indipendenza: qui si compie un gesto politico e istituzionale, si rompe il silenzio su una ferita, non separabile da quella dei 17 che persero la vita a Piazza Fontana, e su un nome, su un uomo, di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo alla rimozione e all'oblio. Grazie signora Pinelli, grazie per aver accettato, lei e le sue figlie, di essere oggi con noi.

Dicemmo un anno fa che è importante - anche se difficile, penoso, duro - riuscire a guardare avanti, senza dimenticare quel che è accaduto ma superando ogni istintivo rancore: e a proposito dei famigliari delle vittime dell'intolleranza e della violenza politica, mi hanno colpito le parole libere da rancore che ho di recente ascoltato dai famigliari dei fratelli Mattei travolti nell'orrendo rogo doloso di Primavalle dell'aprile 1973.

Guardare avanti ma senza - lo ripeto - mai dimenticare o rimuovere quel che è accaduto: anche e soprattutto per sventare ogni rischio che tornino i fantasmi del passato. Fantasmi come quelli del terrorismo rosso, che sono ancora di recente apparsi alla sbarra nel processo in corso a Milano. Fantasmi che non possono essere facilmente esorcizzati, sapendo come gli impulsi alla predicazione ideologica estremista e all'azione violenta potrebbero essere alimentati strumentalizzando nuove tensioni sociali in un eventuale contesto di difficoltà economiche acute.

Occorre perciò sviluppare un impegno costante di trasmissione della memoria e di diffusione della cultura della tolleranza, della convivenza pacifica, dell'esercizio dei diritti civili e sociali nell'ambito della legalità costituzionale. E occorre coniugare tale impegno con il massimo di attenzione e di rigore verso ogni tendenza di segno opposto.

È per me motivo di soddisfazione constatare come il messaggio partito di qui un anno fa per il "Giorno della Memoria" abbia incoraggiato molti famigliari di vittime del terrorismo a riprendere la parola, a far sentire com'era giusto la loro voce, prendendo iniziative, o collaborando a iniziative, volte a ricordare e lumeggiare casi egualmente significativi e spesso caduti in ombra.

E si può forse osservare come nel contempo si sia attenuato - lo chiedemmo lo scorso anno - il rumore di esibizioni e discorsi di ben conosciuti, e anche sanzionati, attori di imprese sanguinose, dimentichi delle loro incancellabili, pesanti responsabilità morali. Ma in questo senso si sono ancora verificati episodi che non posso passare sotto silenzio. Ad esempio, è possibile che a serie e oneste ricostruzioni filmiche (abbiamo visto stamattina delle belle immagini) della genesi e dello sviluppo, fino alla sconfitta, del terrorismo "di sinistra", debbano affiancarsi ricostruzioni basate su memorie romanticheggianti e autogiustificative di personaggi che ebbero parte attiva in quella stagione sciagurata? Attenzione e rigore ho dovuto mostrare in tempi recenti, nell'esercizio delle mie funzioni, nei rapporti con i Capi di Stato della Francia e del Brasile, per trattamenti incomprensibilmente indulgenti riservati a terroristi condannati per fatti di sangue e da lungo tempo sottrattisi alla giustizia italiana. Ho dovuto farlo, tra l'altro, per difendere il prestigio del nostro sistema democratico che, in coerenza con i principi costituzionali, ha dato e dà tutte le garanzie dovute nell'amministrazione della giustizia e anche nella gestione delle sanzioni penali. Spero che la mia voce sia ascoltata, in spirito di amicizia. Perché non si può scambiare l'eversione, l'attacco criminale allo Stato e alle persone, per manifestazione di dissenso o contestazione politica. Per quelle scelte, per quei comportamenti, non c'è giustificazione o attenuante possibile: nemmeno per chi l'abbia nel passato cercata nel clima e nei fatti dello stragismo.

Non verrò meno, comunque, ai miei doveri costituzionali in questo campo, certo di poter contare su un

corrispondente impegno del governo, del Parlamento, di tutte le istituzioni democratiche, ed egualmente su uno stimolo e su un sostegno che vengano dal paese, da iniziative diffuse, da forme crescenti di consapevole partecipazione giovanile, di cui ci hanno dato una così bella testimonianza i ragazzi di "Sedie vuote" e il libro da loro composto.

Dobbiamo insomma aver cura che si rafforzino tutte le condizioni indispensabili per portare avanti, per portare a compimento un giusto sforzo di ricomposizione storica, nella chiarezza, e di rinnovata coesione umana, morale e civile della nazione.

Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo

Rivolgo un saluto ai Presidenti del Senato e della Camera, ai Ministri, a tutti i presenti e a coloro che ci seguono attraverso la tv.

Ringrazio Ezio Mauro per le parole che ci ha rivolto. Ci ha ricondotto con efficacia a tanti momenti ed eventi dolorosi e luttuosi. Ci ha rammentato impegni e doveri cui assolvere. Ci ha presentato prospettive della nostra comune convivenza.

Ringrazio molto Michela Bivacqua e Filippo Ursillo per averci presentato i risultati del loro lavoro: complimenti ragazzi!

Complimenti a coloro che hanno ricevuto un premio, e a quanti si sono impegnati nelle ricerche e nelle attività.

Un ringraziamento al magnifico coro del teatro dell'Opera.

Questa cerimonia austera, sobria - come è giusto - interpreta questo giorno che è di memoria e di solidarietà. Memoria di chi ha pagato con la vita la crudeltà del terrorismo, di chi ha servito le istituzioni e la nostra società, non cedendo al ricatto e alla paura, di chi ha tenuto alta la dignità, divenendo così testimone della libertà di ciascuno di noi.

Ed è proprio la memoria a suscitare solidarietà. Anzitutto nei confronti dei familiari delle vittime, la cui sofferenza, tante volte, è stata aggravata da difficoltà materiali e da quotidiani sacrifici. Ad essi desidero far sentire la mia personale vicinanza, e quella delle istituzioni, consapevole che i sentimenti, che tutti noi oggi esprimiamo, nascono da un senso profondo di umanità e dalla comune coscienza civile.

Questo Giorno vuol essere segno autentico di una comunità che ricorda gli eventi, lieti o dolorosi, che ne hanno attraversato la vita, che sa guardare al futuro proprio perché capace di collegarsi alle proprie radici e di condividere, attraverso momenti difficili e anche dolorosi, un'ideale di persona e di giustizia.

Il nostro Paese è stato insanguinato, dalla fine degli anni Sessanta, da aggressioni terroristiche di differente matrice, da strategie eversive messe in atto, talvolta, con la complicità di soggetti che tradivano il loro ruolo di appartenenti ad apparati dello Stato, da una violenza politica che traeva spinta da degenerazioni ideologiche, persino da contiguità e intrecci tra organizzazioni criminali e bande armate.

Tante, troppe persone sono state assassinate barbaramente e vilmente. Tanti nostri concittadini sono stati colpiti, feriti, hanno portato e portano ancora i segni di quella insensata brutalità. Donne e uomini delle forze dell'ordine, professori, studenti, magistrati, giornalisti, uomini politici, dirigenti d'azienda, commercianti, operai, sindacalisti, militari, amministratori pubblici. Sono divenuti bersaglio perché individuati come simboli, oppure perché l'odio ha preso la forma del desiderio di annientamento, del messaggio trasversale di morte. La logica criminale - e non poteva essere altrimenti - alla fine si è impossessata anche del più ideologico dei gruppi terroristici.

Non dimenticare significa anche fare i conti con questa storia che ha attraversato la vita della Repubblica e ha messo a dura prova quella costruzione democratica che il popolo italiano è riuscito a erigere dopo la Liberazione e che la Costituzione ha reso un patrimonio di valori, non soltanto di norme giuridiche.

Abbiamo appreso che la democrazia non può dirsi mai conquistata una volta per tutte. Abbiamo appreso che la democrazia vince quando non rinuncia a se stessa, ai principi di civiltà che la sostengono, alla libertà, al diritto e al rispetto dei diritti. Abbiamo appreso che ci sono momenti in cui l'unità nazionale deve prevalere sulle legittime differenze: è stata anzitutto l'unità del popolo italiano a sconfiggere la minaccia terroristica.

Si è compreso, di fronte a quell'emergenza, che vi sono momenti che richiamano a valori costituzionali. A

impegni comuni; perché non divisivi delle posizioni politiche ma riferiti a interessi fondamentali del Paese, in questo senso neutrali.

Diversi affluenti hanno riempito l'invaso di odio e di violenza. Oggi possiamo dire - e non soltanto per l'insopportabile sequela di vite spezzate - che si è trattato di progetti eversivi, finalizzati a destabilizzare le istituzioni e a disarticolare la nostra convivenza. La violenza, l'omicidio, l'assalto alla democrazia e alla legalità sono il contrario di ciò che persegue fini liberatori: sono sempre moltiplicatori di intolleranza, di sopraffazione, di crudeltà.

Velleità rivoluzionarie della sinistra estrema, manifestate dal brigatismo rosso, trame reazionarie e rigurgiti neo-fascisti, criminali strategie della tensione, hanno avvelenato anni della vita della Repubblica. Ma possiamo convenire su un giudizio storico: la nostra democrazia, aggredita e ferita, è riuscita a prevalere per la forza del suo radicamento nella coscienza del popolo italiano.

Cercare la verità è sempre un obiettivo primario della democrazia. La verità è inseparabile dalla libertà. Tante verità sono state ricostruite e conquistate, grazie anche all'impegno e al sacrificio di servitori dello Stato, mentre altre non sono ancora del tutto chiarite, o sono rimaste oscure. Non rinunceremo a cercarle con gli strumenti della legge, e con un impegno che deve essere corale. Questa ricerca deve accompagnarsi alla riflessione e al confronto sulle radici sociali, ideologiche del terrorismo. All'opposto dei regimi autoritari, la democrazia ha sempre bisogno di sapere, di coinvolgere, di scavare nella realtà, di portare alla luce e non di occultare. Di avere la verità. Tanta strada si è fatta. Nelle attività di indagini, nei processi giudiziari, nel lavoro giornalistico e pubblicistico, nell'approfondimento storico e culturale. In questa giornata, è giusto sottolineare che il percorso va proseguito insieme.

I familiari delle vittime hanno dato un grande contributo per avviare la nostra società a una ricostruzione che svelasse le responsabilità, le possibili connessioni con interessi esterni al nostro Paese, le complicità, i disegni e gli obiettivi criminali. La sofferenza dei familiari è stata tradotta, nelle Associazioni a cui hanno dato vita, nell'impegno civile che ha aiutato la crescita di una consapevolezza collettiva.

Quando la verità è riuscita a emergere, e si è accompagnata, da parte di alcuni terroristi, al riconoscimento delle proprie colpe e alla presa d'atto della mancanza di qualunque giustificazione della loro folle strategia, talvolta si sono anche aperti canali di dialogo personali, e spazi nei quali le coscienze si sono interrogate sul senso della riconciliazione. Sono spazi che la dimensione pubblica non può varcare: si può soltanto rispettare una così grande umanità, che ha fatto seguito a una così crudele disumanità.

Non pochi di coloro che hanno seminato morte e violenza hanno finito di scontare la loro pena, e dunque hanno avuto la possibilità di reinserirsi nella società. Le responsabilità morali e storiche tuttavia non si cancellano insieme a quelle penali, e ciò impone un senso di misura, di ritegno, che mai come a questo riguardo appare indispensabile.

Ci sono stati casi, purtroppo, in cui questa misura è stata superata, con dichiarazioni irrispettose e, talvolta, arroganti, che feriscono e che, insidiosamente, tentano di ribaltare il senso degli eventi, di fornire alibi di fronte alla storia. Questo non può essere consentito.

Bene ha fatto il presidente Giorgio Napolitano - a cui rivolgo un affettuoso saluto - a raccogliere e pubblicare, dieci anni fa, in un volume edito dall'Istituto Poligrafico, tutti i nomi e i volti delle vittime degli anni di piombo, affiancando quanti sono stati colpiti dalle varie sigle del terrorismo rosso a coloro sono rimasti vittime dei terroristi neri e delle stragi che hanno sconvolto il nostro Paese.

Quel documento non è il libro bianco di una democrazia fragile, ma un atto di coraggio dello Stato repubblicano che sa di aver sconfitto le trame eversive e i progetti di destabilizzazione, e che riconosce nei caduti una ragione di unità, un fondamento delle proprie basi morali.

Non dimenticheremo neppure un nome, neppure un volto, neppure una storia.

Quel libro fu pubblicato a cura della Presidenza della Repubblica dopo che il Parlamento decise di istituire questo Giorno della memoria, al fine di ricordare - così è scritto nella legge - "tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice".

Il giorno scelto dal legislatore è quello dell'omicidio di Aldo Moro. Si tratta di una scelta carica di significato. Il rapimento di Moro, lo spietato sterminio degli uomini che lo scortavano, il sequestro, a cui è stato sottoposto per cinquantaquattro giorni, rappresentano indubbiamente il punto più emblematico di quell'attacco che mirava a travolgere l'ordine costituzionale dello Stato.

Si vivevano, allora, tempi insanguinati nelle scuole, nelle strade, nelle fabbriche: la violenza politica si era fatta incombente e, nella nuova generazione, sembrava si dovesse convivere con una degenerazione del conflitto politico. Non tutti, anche nelle élite del Paese, compresero il pericolo e qualcuno evocò inverosimili neutralità

tra lo Stato democratico e i terroristi. Proprio nei ceti più popolari e tra i lavoratori, invece, le istituzioni democratiche vennero avvertite come espressione di tutti, del bene comune, e come misura del progresso possibile.

Aldo Moro aveva una straordinaria sensibilità per ciò che si muoveva all'interno della società. Per le nuove domande, per le speranze dei giovani, per i bisogni inediti che la modernità metteva in luce. Non gli sfuggiva la pericolosità di tanto "imbarbarimento" (è una sua espressione) della vita politica e civile. Ma al tempo stesso continuava a scrutare i "tempi nuovi che avanzano". Le stesse lettere dal carcere brigatista restano una prova della sua umanità, della sua intelligenza, della sua straordinaria tenacia di costruttore.

Oggi, a quarant'anni da quella tragedia, e da tempo, sentiamo il bisogno di liberare il pensiero e l'esperienza politica di Aldo Moro da quella prigione in cui gli aguzzini hanno spento la sua vita e pretendevano di rinchiuderne il ricordo.

Il Giorno della Memoria deve servire anche a questo: a restituirci l'opera, l'insegnamento, le speranze di chi è stato sradicato con la violenza e a mettere tutto questo a disposizione dei più giovani e di chi non rinuncia a costruire. Parlo di Aldo Moro, ma anche dei tanti martiri della democrazia che, come lui, possono tuttora dare molto al futuro della nostra comunità, di cui sono punti di riferimento. Per questo desidero ringraziare tutti gli storici, i ricercatori, gli intellettuali che, in questi decenni, hanno lavorato a liberare la Memoria e a restituirci la storia che ci appartiene, e che non può certo essere limitata al tragico rosario delle efferatezze dei terroristi.

Il corpo di Moro veniva ritrovato, nella Renault rossa, in via Caetani, il 9 maggio di quarant'anni fa. Lo stesso giorno la mafia uccideva Peppino Impastato. C'è un legame che unisce ogni violenza criminale contro la convivenza civile.

Anche nella giornata in cui la Repubblica invita a ripensare la specificità del pericolo terroristico, vogliamo tenere ben presente il nesso di libertà e di giustizia che sostiene l'impegno in ogni ambito per la legalità e il rispetto dei principi costituzionali. Le organizzazioni criminali, qualunque sia la loro origine, esprimono comunque un carattere di eversione che minaccia la nostra vita e restringe le opportunità di tutti. Fare memoria ci deve aiutare a contrastare ogni cedimento, ogni opportunismo, ogni connivenza, ogni zona grigia.

Il terrorismo e la violenza politica che giunsero negli anni '77 e '78 al culmine della loro macabra parabola, ebbero poi un rapido declino. Altre vite, purtroppo, furono colpite e stroncate. Altra violenza venne consumata. E apparve a tutti, via via, sempre più insensata, inspiegabile, crudele. Il terrorismo ha sempre cercato di aprire fratture, e di sconvolgere la normalità della vita per rendere deboli le istituzioni e vulnerabile lo Stato. Ma è stato sconfitto proprio dal tessuto sociale, da quell'elemento connettivo, che la democrazia produce, pur nelle sue imperfezioni.

Oggi la minaccia terroristica riveste nuove forme, e nuove modalità. Non sono meno pericolose di quarant'anni fa, colpendo all'improvviso nella società ormai globale e interdipendente. È il terrorismo internazionale, che reca anzitutto il segno del fondamentalismo islamista. Non è l'Islam il nemico, ma chi piega la fede religiosa per indurre all'odio e incitare alla guerra tra comunità religiose, tra popoli, tra persone.

Anche in questa stagione, la democrazia può e deve difendersi senza rinunciare ai propri valori, alla propria civiltà, all'idea di persona che fonda i diritti inviolabili. L'opera di prevenzione nel nostro Paese ha mostrato fin qui tutto il valore e la dedizione degli uomini e dei servizi che lavorano alla nostra comune sicurezza. Ma saremo ancora più forti se saremo capaci di far crescere la consapevolezza comune, e di assumerci la responsabilità, che come europei abbiamo, di favorire la pace e di costruire un equilibrio migliore nel pianeta.

Far memoria è parte di questa preziosa opera costruttiva. Far memoria anche di coloro che sono morti innocenti sotto i colpi di questo nuovo terrorismo cieco. Le cronache di questi mesi sono purtroppo piene di eventi spaventosi, di eccidi, di violenze in diverse regioni del mondo. Desidero ricordare, in questa giornata, le vittime italiane in alcune delle tragedie che più hanno sconvolto l'opinione pubblica mondiale.

Nostri concittadini hanno perso la vita nell'attentato del museo del Bardo, a Tunisi, nella strage di Dacca, in quella di Nizza, e ancora nelle Ramblas di Barcellona. Per ricordarli tutti rammento Valeria Solesin, stroncata con tanti altri giovani nel Bataclan, a Parigi, e Fabrizia Di Lorenzo, uccisa, a Berlino, a pochi giorni dal Natale. Le loro speranze devono continuare a vivere nel futuro della nostra comunità: lo dobbiamo a due giovani europee che non intendevano rinunciare alla vita e alle opportunità del tempo nuovo.

Questo è anche lo spirito del Giorno della Memoria, di questo giorno che celebriamo qui, oggi, al Quirinale. Che serve a rafforzare la democrazia, il migliore antidoto che conosciamo contro la violenza, la sopraffazione, e il migliore strumento di tutela della vita e della persona.

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica

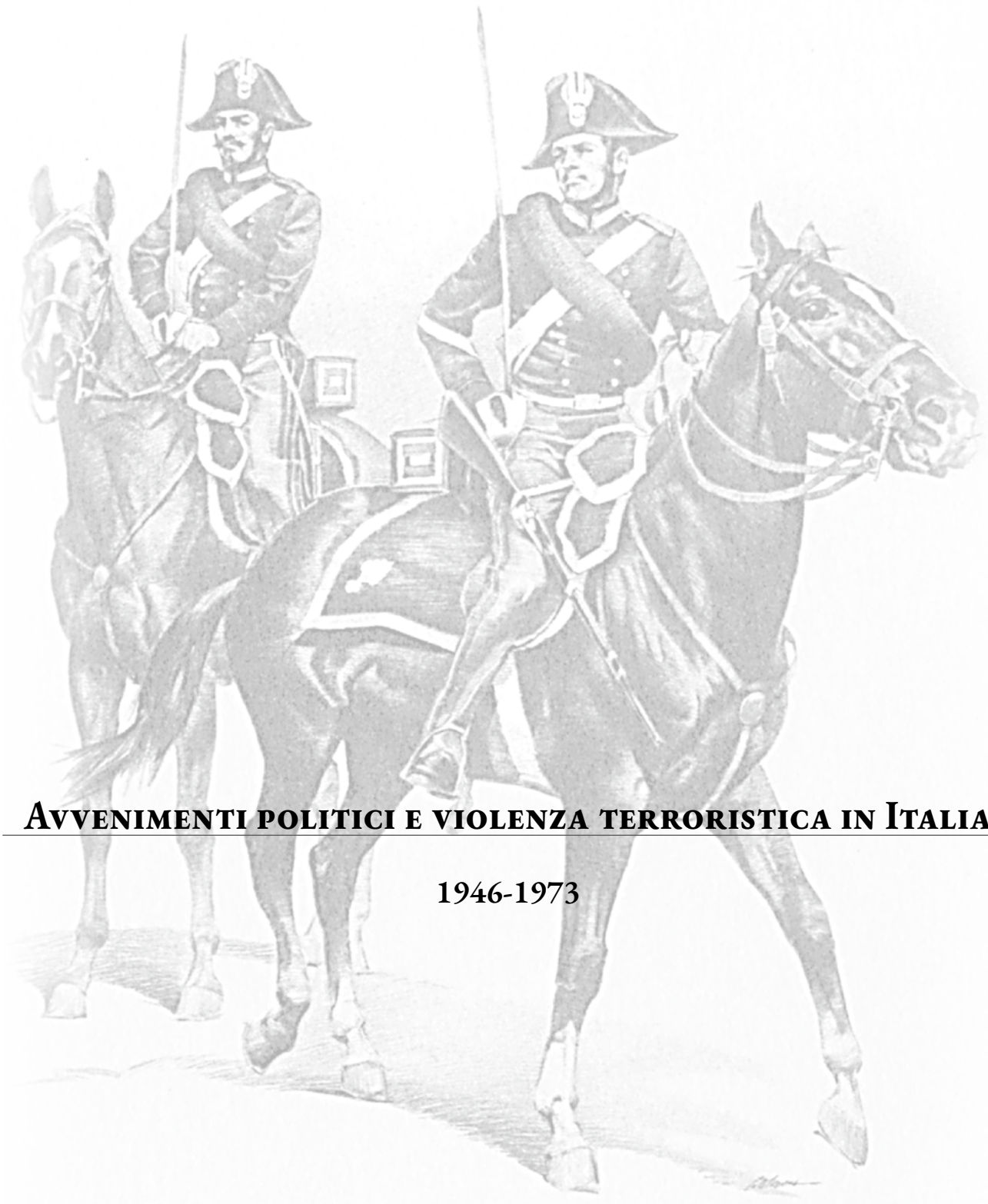

Avvenimenti politici e violenza terroristica in Italia

1946-1973

Gli anni difficili del dopoguerra: il contesto storico.
Legislature di interesse per l'analisi cronologica degli avvenimenti

Le forze politiche antifasciste che hanno il compito di costruire le fondamenta della struttura democratica delle nuove istituzioni, sulle ceneri della dittatura fascista- che ha caratterizzato l'apparato dello Stato per circa vent'anni - si trovano di fronte una società civile nel suo complesso ancora simile a quella del 1922, in piena crisi e con gravissimi problemi dal punto di vista economico, politico e sociale.

Alla nuova classe governativa spettava un compito difficilissimo e pieno di responsabilità, il quadro della situazione del paese è drammatico.

I criteri della ricostruzione sono dettati dalla situazione internazionale. L'Italia è assegnata alla sfera di influenza delle potenze liberaldemocratiche, Stati Uniti e Gran Bretagna. Di conseguenza, sono scarse le possibilità di scegliere un modello politico diverso da quello, perfezionato, che gli viene offerto dagli occupanti.

Poiché l'Italia non è stata liberata dall'Armata rossa, ma dalle truppe angloamericane, democrazia e libertà d'iniziativa economica ne risultano di conseguenza.

Il clima che regna è teso a causa degli aspri scontri sociali, aggravati dalla spaventosa disoccupazione, dalla perdita del potere d'acquisito e dalla miseria che coinvolgeva milioni di italiani.

L'industria, oltre alle devastazioni subite doveva fare i conti con la riconversione post-bellica; l'agricoltura era in grave difficoltà, sottosviluppata, ma ancora rappresentava - in un contesto sociale instabile - la fonte principale di lavoro e di reddito, rappresentando, peraltro, con la libertà la voglia di riscatto per milioni di contadini, mezzadri, piccoli coltivatori.

Infine, a completare la descrizione della reale situazione del paese vi era un commercio completamente paralizzato.

Per avere un quadro della situazione, tra il 1938 e il 1945 la popolazione del paese è passata dai 42 ai 45 milioni[1]; ci sono gravi difficoltà di approvvigionamento di alimenti, in quanto la produzione di carne è diminuita addirittura di due terzi, manca il grano, non c'è zucchero, il latte e l'olio.

Con un'economia molto precaria caratterizzata da numerosi problemi e con uno Stato da rifondare nel suo apparato, non si riesce ad assicurare il minimo della sopravvivenza e, questo, inciderà, in maniera pesante sul morale della gente provocando preoccupazione e paura.

La situazione dei trasporti è allarmante: le ferrovie, i ponti e le strade sono distrutte a seguito della guerra e quelle che non hanno subito i danni dai bombardamenti sono fatiscenti e completamente insufficienti per garantire lo sviluppo dei trasporti del paese e del commercio. Il reddito delle famiglie è crollato, la borsa nera è l'unica che riesce ad approfittare di questa situazione di enorme difficoltà.

Il costo della guerra è elevatissimo, questo va quantificato, al fine di potersi rendere conto del reale problema che affligge le finanze dello Stato, in tre volte il reddito nazionale annuo prima della guerra. Gran parte delle industrie sono distrutte, paralizzati i commerci, inesistenti i servizi di assistenza sociale.

In questa situazione difficile, il Paese è chiamato a decidere per darsi una nuova struttura istituzionale - che abbia la forza di risollevare un paese allo sbando- tra la Monarchia (per una soluzione di continuità) e la Repubblica, in quanto la monarchia viene giudicata da molti, responsabile delle vicissitudini che hanno portato il paese alla sconfitta e alla gravissima situazione post bellica.

È in questo clima che si avvia il confronto istituzionale e contemporaneamente, si formano i due schieramenti che dovranno decidere le sorti del Paese.

I Partiti di sinistra sono schierati a favore della Repubblica.

In particolare, la Democrazia cristiana è profondamente divisa tra le due anime del cattolicesimo, riformista e conservatore. Su questa formazione politica si stanno indirizzando le speranze di quanti nel paese temono cambiamenti sociali, e, ravvisano nei comunisti e nei socialisti le avanguardie interne del blocco sovietico, che in relazione alla vittoria militare contro la Germania nazista, si era spinto fino ai confini del nostro paese e, in considerazione delle precarie ed instabili strutture democratiche esistenti nel paese, molti temono per un probabile instaurarsi di un governo filosovietico.

Ma la strada sarà complessa e piena di insidie in quanto governare era impresa assai ardua.

[1] S. Zavoli, *C'era una volta la Prima Repubblica*, Milano, Arnoldo Mondatori, 1999, p. 18 e ss.

Nel 1945 il governo Bonomi[2], espressione politica del Comitato di Liberazione Nazionale[3] (Cln), che aveva gestito l'ultima fase della guerra e prima che venga stipulato il trattato di pace, viene sostituito dal governo presieduto da Ferruccio Parri[4] proveniente dal Partito d'Azione[5]. Fanno parte dell'esecutivo i sei partiti facenti parte del Cln: comunisti, socialisti, democristiani, azionisti, demolaburisti e liberali che ereditano un Paese completamene a pezzi politicamente, socialmente ed economicamente. Alla designazione di Ferruccio Parri si arriverà dopo una lunga trattativa, e i partiti che costituiscono il Cln sono costretti a mantenere in vigore l'accordo a sei, perlomeno fino all'elezione dell'Assemblea Costituente e al referendum istituzionale, che avrebbe dovuto costruire quella struttura democratica, espressione di quel dettato costituzionale, essenziale per un paese democratico invocato da milioni di italiani.

La coalizione governativa si muove con enormi difficoltà, e, questo è dovuto al fatto che i socialisti mirano a guidare l'esecutivo, ma tale orientamento è anche l'intento politico principale della Democrazia cristiana; sta di fatto che viene messo un veto incrociato sulle candidature di Nenni e di De Gasperi, che sommato al no scontato su Togliatti permette di avere un quadro definito della situazione politica del momento. Il Paese come precedentemente descritto è alla fame; la disoccupazione incomincia ad aggravare la situazione generale per dimensioni e conseguenze, prima che la smobilitazione delle Forze armate e il ritorno in Italia di migliaia di militari detenuti nei campi di prigionia. Le campagne mostrano i danni subiti dal passaggio degli eserciti, le città sono completamente distrutte dai bombardamenti; migliaia e migliaia di senza tetto, che vivono all'interno di rifugi di fortuna dove i servizi minimi per garantire le condizioni di vita appena dignitose per un uomo sono del tutto inesistenti. Si registra una società in piena crisi di valori, senza punti di riferimento.

Ad aggravare il quadro della situazione già particolarmente allarmante, è la delicatissima situazione rappresentata dall'ordine pubblico, che una criminalità nuova e diffusa sta portando su livelli di massima guardia. La mancanza di un apparato statale forte, fa registrare la nascita e lo sviluppo di bande criminali armate con i residui bellici della guerra, che va ad aggravare la politica dell'ordine pubblico cui si deve confrontare il governo.

Inoltre, la guerra civile ha lasciato degli strascichi non facilmente rimarginabili, che non si chiudono con il 25 aprile 1945 giorno della liberazione e della fucilazione di Benito Mussolini. Il Paese sarà tormentato da una serie di vendette, derivanti da un odio non dimenticato e, questi sentimenti di vendetta sono maggiormente presenti in quelle regioni dove la lotta partigiana è stata più dura contro i nazi-fascisti. Il disarmo ordinato dagli alleati non è completo; i settori della resistenza avallato formalmente dal Pci, non disarmano, e in pratica, nascondono le armi per essere prese in caso di una eventuale rivoluzione.

Comunque, vista la situazione, alcuni decidono di vendicarsi immediatamente dei torti subiti nei confronti del nemico fascista e, nella confusione che regna al momento non mancheranno soggetti che approfitteranno per soddisfare i loro scopi puramente delinquenziali.

Infatti, gli eccidi perpetrati durante la guerra civile, faranno evidenziare la presenza nei quadri partigiani di criminali senza scrupoli che riusciranno ad approfittare del particolare momento per porre in essere le loro azioni delittuose perpetrate con estrema efferatezza. In questo contesto la riconversione civile dei partigiani, diventa per il governo del Cln una questione delicatissima e fondamentale. Infatti, tutti i partiti del Cln sono d'accordo sull'urgenza di riportare immediatamente l'ordine, anche se si deve registrare una diversità di vedute per la soluzione del problema: Pci, Psiup e PdA, che fanno della resistenza la loro essenza, puntano in maniera decisa su un inserimento dei partigiani all'interno delle Forze di polizia, chiedendo nel contempo una rigida epurazione dei responsabili fascisti mediante la celebrazione di processi, così da placare la legittima ansia di rivincita delle vittime del fascismo e mettere fine a quella giustizia sommaria che aveva preso il sopravvento su quella ordinaria. Le destre invece, per contrastare il potere delle sinistre, approfittano di questi episodi oscuri per gettare fango sulle lotte di liberazione nazionale. Democristiani, liberali, demolaburisti nonché tutte le

---

2 S. Zavoli, *op.cit.*. p. 19.

3 Comitato di Liberazione Nazionale (Cln):

4 Ferruccio Parri, nome di battaglia Maurizio, capo del Corpo dei Volontari per la Libertà (CVL).

5 Partito d'Azione: fondato nel 1942 da un gruppo di antifascisti di area liberal-socialista repubblicana che hanno militato durante il regime nelle file di Giustizia e Libertà, il movimento creato da Carlo Roselli alla fine degli anni Venti. Il Partito d'Azione subirà di riflesso la crisi del Partito Socialista, e, delle difficoltà in cui si vengono a trovare tutte le forze politiche laiche. Dopo che si consumerà la scissione all'interno del Psi, la maggior parte degli esponenti della destra del Partito d'Azione scelgono di entrare nel Partito Repubblicano che ha piccole dimensioni. Ma un radicamento storico nel paese, in pochi invece aderiscono al partito liberale italiano. La sinistra del Partito d'Azione, ovvero l'anima più socialista del liberalsocialismo è attratta dal Partito Socialista.

forze della conservazione hanno tutto l'interesse a denigrare la lotta partigiana, tanto più se questa presa di posizione può impedire alle forze di sinistra l'accesso ai ranghi dello Stato del "*partigiano rosso*" e smorzare l'ondata di epurazione[6].

La tensione politica esistente nelle zone del Settentrione, volutamente letta e interpretata solo alla luce della criminalità comune dilagante in tutta Italia, permette di mettere sotto accusa l'orrore senza nome della guerra civile, senza più fare una distinzione tra le vittime e carnefici, tra violenza politica e criminalità comune. Il processo ai fascisti si sta trasformando in un processo alla resistenza.

Per la questione dell'epurazione di apre una crisi del governo Parri che provoca la sua caduta e la formazione nel 1945 di un nuovo esecutivo con a capo De Gasperi.

Questa volta non viene posto nessun veto e questo fatto viene letto in chiave di debolezza delle sinistre, sempre più consapevoli, delle difficoltà che porta il rinnovamento.

Dal punto di vista politico la nomina di De Gasperi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, inaugura un ciclo di egemonia del partito democristiano alla guida del governo che di protrarrà fino agli anni Ottanta.

In questo clima, si arriva così alle elezioni del 2 giugno del 1946, nelle quali l'impegno unitario di tutti i partiti permette di effettuare una campagna elettorale e le operazioni di voto in un clima di relativa tranquillità. L'affluenza alle urne è del 89,1% del corpo elettorale avente diritto al voto, questo dato tranquillizza i politici dopo le paure e le ansie in quanto si trattava delle prime elezioni politiche libere dopo vent'anni di dittatura fascista e, per la prima volta nella storia del paese, anche le donne possono votare[7]. Inoltre, molti partiti politici avevano paura di una massiccia astensione da parte dell'elettorato, tanto da giustificare l'obbligatorietà del voto mediante la iscrizione sul certificato penale di un diritto-dovere non assolto.

I risultati del referendum istituzionale[8] sanciscono la vittoria della Repubblica votata dal 54,3% degli elettori, contro il 45,7% della Monarchia.

Ma, la conferma dei timori nutriti alla vigilia si presenta puntualmente all'indomani della consultazione referendaria. Il clima si infuoca. Il Paese è teatro di manifestazioni degli opposti schieramenti.

Il ritardo con cui sono comunicati i risultati definitivi del referendum alimenta nei monarchici riluttanze, esitazioni ed anche vere e proprie manovre tese almeno a delegittimare il voto finale mettendo il sospetto di qualche "oscuro maneggio o imbroglio".

Il calcolo delle schede viene ultimato solamente il 18 giugno 1946[9]. A questo punto la Cassazione è in grado di rendere ufficiali i risultati della consultazione referendaria e di sancire la vittoria della Repubblica con 12.717.923 voti, mentre alla monarchia vengono assegnati 10.719.284; le schede nulle sono ben 1.498.154.[10].

---

[6] L'epurazione aveva la finalità di effettuare un ricambio della classe dirigente al fine di impedire che il funzionamento delle nuove istituzioni democratiche venga affidato a chi ha amministrato e diretto lo Stato fino a quel momento l'Italia fascista; l'epurazione comunque si dimostra inefficace in relazione al fine da raggiungere. Il processo posto in essere nei confronti dei fascisti, coinvolgeva milioni di italiani che volenti o nolenti, attivi o passivi hanno visto gli stessi indossare la camicia nera. Inoltre, questa situazione provocherà rabbia di fronte al fallimento dell'epurazione delle alte sfere che riescono a sottrarsi alla giustizia antifascista, molto più facilmente dei "pesci piccoli". Inoltre bisogna aggiungere la diffidenza verso i partiti di classe, chiaramente intenzioni a servirsi dei meccanismi epurativi nel mondo industriale al fine di colpire il capitalismo privato e porre le basi per il processo di stabilizzazione dell'economia che evoca lo spettro del socialismo di Stato. Quindi di fronte alla possibile protesta dell'impopolarità di tale provvedimento, Togliatti, Guardasigilli nel primo governo De Gasperi decreta lo scioglimento dell'Alto Commissariato per l'epurazione e firma nel 1946 il decreto di amnistia, in quanto nessun partito della coalizione ha interesse a mantenere una lacerazione distruttiva tra la popolazione nell'imminenza delle elezioni per la Costituente e del referendum istituzionale.

[7] Voto delle donne.

[8] Risultati referendum istituzionale: Repubblica 12.718.000, Monarchia 10.719.000.

[9] In precedenza, il 10 giugno 1946, la Corte di Cassazione procede al conteggio dei voti attribuiti con seguenti risultati: Repubblica 12.672.767; Monarchia 10.688.905.

[10] R. Chiarini, *Le origini dell'Italia Repubblicana (1943-1948)*, in *Storia d'Italia, la Repubblica. Le Istituzioni, i partiti, le scelte internazionali*, (a cura di) G. Sabattucci e V. Vidotto, Roma-Bari, Milano, Editori Laterza-Il sole 24 Ore, vol. IX, pp. 70 e ss.

RISULTATI DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE

Circoscrizioni	**Voti validi**						**Schede nulle e bianche, voti nulli e contestati e non attribuiti**							
	Repubblica		**Monarchia**		**Totale**		**Schede nulle**		**Schede bianche**		**Voti nulli e voti contestati non attribuibili**		**Totale**	**% Votanti**
	N.	% Voti Validi	N.	% Voti Validi	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti
						A) Collegi elettorali e province								
I. Collegio di Torino	**803.191**	**59,9**	**537.693**	**40,1**	**1.340.884**	**94,0**	**12.109**	**0,8**	**70.023**	**4,9**	**3.020**	**0,2**	**85.152**	**6,0**
Torino	489.482	58,2	350.883	41,8	840.173	94,2	8.013	0,9	40.601	4,6	2.735	0,3	51.349	5,8
Novara	162.482	63,6	92.959	36,4	255.441	92,9	2.376	0,9	17.077	6,2	187	-	19.640	7,1
Vercelli	151.419	61,7	93.851	38,3	245.270	94,5	1.720	0,7	12.345	4,8	98	-	14.163	5,5
II. Collegio di Cuneo	**412.666**	**51,9**	**381.977**	**48,1**	**794.643**	**91,6**	**9.855**	**1,1**	**62.734**	**7,2**	**713**	**0,1**	**73.302**	**8,4**
Cuneo	147.481	43,8	188.876	56,2	336.357	91,0	4.813	1,3	28.044	7,6	295	0,1	33.152	9,0
Alessandria	193.200	61,8	119.413	38,2	312.6134	92,9	2.881	0,9	20.901	6,2	237	-	24.019	7,1
Asti	71.985	49,4	73.688	50,6	145.673	90,0	2.161	1,3	13.789	8,5	181	0,1	16.131	10,0
III. Collegio di Genova	**633.821**	**69,0**	**284.116**	**31,0**	**917.937**	**95,6**	**5.740**	**0,6**	**36.163**	**3,8**	**374**	-	**42.277**	**4,4**
Genova	383.879	70,3	162.485	29,7	546.364	96,4	2.474	0,4	17.676	3,1	131	-	20.281	3,6
Imperia	53.841	56,1	42.071	43,9	95.912	93,4	1.045	1,0	5.579	5,4	126	0,2	6.750	6,6
La Spezia	96.767	74,4	33.262	25,6	130.029	95,0	1.185	0,9	5.568	4,1	40	-	6.793	5,0
Savona	99.334	68,2	46.298	31,8	145.632	94,5	1.036	0,7	7.340	4,8	77	-	8.453	5,5
IV. Collegio Milano	**1.152.832**	**68,0**	**542.141**	**32,0**	**1.694.973**	**95,4**	**16.727**	**0,9**	**62.688**	**3,5**	**2.056**	**0,1**	**81.471**	**4,6**
Milano	949.259	68,8	429.499	31,2	1.378.758	95,8	14.021	1,0	44.836	3,1	1.884	0,1	60.741	4,2
Pavia	203.573	64,4	112.642	35,6	316.215	93,8	2.706	0,8	17.852	5,3	172	-	20.730	6,2
V. Collegio di Como	**422.557**	**63,6**	**241.924**	**36,4**	**664.481**	**92,8**	**6.856**	**1,0**	**43.928**	**6,1**	**490**	**0,1**	**51.274**	**7,2**
Como	196.978	62,0	120.483	38,0	317.461	92,9	3.196	0,9	20.919	6,1	225	0,1	24.340	7,1
Sondrio	40.851	58,5	28.969	41,5	69.820	90,4	1.132	1,5	6.165	8,0	103	0,1	7.400	9,6
Varese	184.728	66,6	92.472	33,4	277.200	93,4	2.528	0,9	16.844	5,7	162	-	19.534	6,6
VI. Collegio di Brescia	**404.719**	**53,8**	**346.995**	96,2	**751.714**	**93,4**	**10.235**	**1,3**	**42.994**	**5,3**	**565**	**0,1**	**53.794**	**6,7**
Brescia	242.177	57,4	179.532	42,6	421.709	94,0	5.027	1,1	21.596	4,8	342	0,1	26.965	6,0
Bergamo	162.542	49,3	167.463	50,7	330.005	92,5	5.208	1,5	21.398	6,0	223	-	26.829	5,5
VII. Collegio di Mantova	**304.472**	**67,2**	**148.688**	**32,8**	**453.160**	**93,2**	**4.874**	**1,0**	**27.876**	**5,7**	**444**	**0,1**	**33.194**	**6,8**
Mantova	164.486	68,8	74.492	31,2	238.978	92,8	2.300	0,9	16.083	6,2	254	0,1	18.637	7,2
Cremona	139.986	65,4	74.196	34,6	214.182	93,6	2.574	1,2	11.793	5,2	190	0,1	14.557	6,4
VIII. Collegio di Trento	**192.123**	**85,0**	**33.903**	**15,0**	**226.026**	**94,9**	**2.389**	**1,0**	**9.641**	**4,0**	142	-	**12.172**	**5,1**
Trento	192.123	85,0	33.903	15,0	226.026	94,9	2.389	1,0	9.641	4,0	142	-	12.172	5,1
IX. Collegio di Verona	**648.137**	**56,2**	**504.405**	**43,8**	**1.152.542**	**91,6**	**14.777**	**1,1**	**90.585**	**7,2**	**936**	**0,1**	**106.298**	**8,4**
Verona	204.494	61,3	129.332	38,7	333.826	91,6	3.684	1,0	26.902	7,4	132	-	30.718	8,4
Padova	165.224	48,0	179.077	52,0	344.301	91,9	4.529	1,2	25.450	6,8	326	0,1	30.305	8,1
Vicenza	163.927	53,9	140.173	46,1	304.100	91,0	4.509	1,3	25.233	7,6	307	0,1	30.049	9,0
Rovigo	114.492	67,2	55.823	32,8	170.315	91,8	2.055	1,1	13.000	7,0	171	0,1	15.226	8,2

Circoscrizioni	RISULTATI DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE													
	Voti validi						Schede nulle e bianche, voti nulli e contestati e non attribuiti							
	Repubblica		**Monarchia**		**Totale**		**Schede nulle**		**Schede bianche**		**Voti nulli e voti contestati non attribuibili**		**Totale**	**% Votanti**
	N.	% Voti Validi	N.	% Voti Validi	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti
	A) Collegi elettorali e province													
X. Collegio di Venezia	**403.424**	**61,5**	**252.346**	**38,5**	**655.770**	**92,0**	**9.258**	**1,3**	**46.860**	**6,6**	587	**0,1**	**56.705**	**8,0**
Venezia	214.419	62,2	130.441	37,8	344.860	91,5	4.830	1,3	26.812	7,1	244	0,1	31.886	8,5
Treviso	189.005	60,8	121.905	39,2	310.910	92,6	4.428	1,3	20.048	6,0	343	0,1	24.819	7,4
XI. Collegio di Udine	**339.858**	**63,1**	**199.019**	**36,9**	**538.877**	**91,0**	**8.657**	**1,4**	**44.583**	**7,5**	**436**	**0,1**	**53.586**	**9,0**
Udine	265.434	63,3	153.760	36,7	419.194	91,3	6.486	1,4	33.295	7,2	339	-	40.120	8,7
Belluno	74.424	62,2	45.259	37,8	119.683	89,9	2.081	1,6	11.288	8,5	97	-	13.466	10,1
XII. Collegio di Bologna	**880.463**	**80,5**	**213.861**	**19,5**	**1.094.324**	**95,0**	**8.570**	**0,7**	**48.115**	**4,2**	**367**	-	**57.052**	**5,0**
Bologna	333.472	75,1	110.587	24,9	444.059	94,9	2.699	0,6	20.865	4,5	164	-	23.728	5,1
Ferrara	176.800	80,0	44.316	20,0	221.116	94,3	2.103	0,9	11.241	4,8	49	-	13.393	5,7
Ravenna	152.719	88,5	19.828	11,5	172.547	95,6	1.236	0,7	6.699	3,7	46	-	7.981	4,4
Forlì'	217.472	84,8	39.130	15,2	256.602	95,6	2.532	0,9	9.310	3,5	108	-	11.950	4,4
XIII. Collegio di Parma	**646.214**	**72,8**	**241.663**	**27,2**	**887.877**	**92,9**	**7,477**	**0,8**	**59.794**	**6,3**	**512**	-	**67.783**	**7,1**
Parma	160.951	71,8	63.285	28,2	224.236	92,4	1.983	0,8	16.399	6,8	132	-	18.514	7,6
Modena	206.032	75,2	67.981	24,8	274.013	93,5	2.181	0,7	16.833	5,7	142	-	19.156	6,5
Piacenza	98.844	60,1	65.578	39,9	164.422	91,2	2.033	1,1	13.629	7,6	106	-	15.768	8,8
Reggio nell'Em.	180.387	80,1	44.819	19,9	225.206	94,0	1.280	0,5	12.933	5,4	132	-	14.345	6,0
XIV. Collegio di Firenze	**487.039**	**71,6**	**193.414**	**28,4**	**680.453**	**94,1**	**5.450**	**0,7**	**36.421**	**5,0**	**704**	**0,1**	**42.575**	**5,9**
Firenze	391.305	71,4	156.907	28,6	548.212	94,4	4.303	0,7	27.465	4,7	659	0,1	32.427	5,6
Pistoia	95.734	72,4	36.507	27,6	132.241	92,9	1.147	0,8	8.956	6,3	45	-	10.148	7,1
XV. Collegio di Pisa	**456.005**	**70,1**	**194.299**	**29,9**	**650.304**	**92,5**	**7.768**	**1,1**	**44.494**	**6,3**	**450**	-	**52.712**	**7,5**
Pisa	149.782	73,8	53.073	26,2	202.855	92,3	1.443	0,7	15.439	7,0	128	-	17.010	7,7
Livorno	112.406	78,9	30.042	21,1	142.448	94,6	1.632	1,1	6.456	4,3	89	-	8.177	5,4
Lucca	115.903	57,7	85.094	42,3	200.997	91,4	3.108	1,4	15.644	7,1	157	0,1	18.999	8,6
Massa e Carrara	77.914	74,9	26.090	25,1	104.004	92,4	1.495	1,3	6.955	6,2	76	0,1	8.526	7,6
XVI. Collegio di Siena	**338.039**	**73,8**	**119.779**	**76,2**	**457.818**	**93,9**	**3.962**	**0,8**	**25.347**	**5,2**	**358**	**0,1**	**29.667**	**6,1**
Siena	127.325	76,1	40.075	23,9	167.400	95,7	1.099	0,6	6.351	3,6	119	0,1	7.569	4,3
Arezzo	117.481	67,4	56.834	32,6	174.315	91,3	1.861	1,0	14.495	7,6	177	0,1	16.533	8,7
Grosseto	93.233	80,3	22.870	19,7	116.103	95,4	1.002	0,8	4.501	3,7	62	-	5.565	4,6
XVII. Collegio di Ancona	**499.566**	**70,1**	**212.925**	**29,9**	**712.491**	**93,8**	**9.050**	**1,2**	**36.789**	**4,8**	**681**	**0,1**	**46.520**	**6,1**
Ancona	170.140	79,6	43.568	20,4	231.708	94,7	2.229	1,0	9.504	4,2	142	-	11.875	5,3
Pesaro	131.542	76,2	41.052	23,8	172.594	93,6	1.649	0,9	9.955	5,4	161	0,1	11.765	6,4
Macerata	104.600	65,1	56.072	34,9	160.672	93,5	2.208	1,3	8.7198	5,1	183	0,1	11.110	6,5
Ascoli Piceno	93.284	56,4	72.233	43,6	165.517	93,4	2.964	1,7	8.611	4,8	195	0,1	11.770	6,6

Circoscrizioni	RISULTATI DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE													
	Voti validi						Schede nulle e bianche, voti nulli e contestati e non attribuiti							
	Repubblica		**Monarchia**		**Totale**		**Schede nulle**		**Schede bianche**		**Voti nulli e voti contestati non attribuibili**		**Totale**	**% Votanti**
	N.	% Voti Validi	N.	% Voti Validi	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti
						A) Collegi elettorali e province								
XVIII. Collegio di Perugia	**336.641**	**66,7**	**168.103**	**33,3**	**504.744**	**93,8**	**7.549**	**1,4**	**25.190**	**4,7**	**653**	**0,1**	**33.392**	**6,2**
Perugia	215.336	71,7	84.785	28,3	300.121	93,7	4.270	1,3	15.371	4,8	368	0,1	20.009	6,3
Terni	82.860	72,4	31.536	27,6	114.396	93,8	1.670	1,4	5.715	4,7	139	0,1	7.524	6,2
Rieti	38.445	42,6	51.782	57,6	90.227	93,9	1.609	1,7	4.104	4,3	146	0,1	5.859	6,1
XIX. Collegio di Roma	**711.260**	**49,0**	**740.546**	**51,0**	**1.451.806**	**96,1**	**16.250**	**1,1**	**40.189**	**2,7**	**2.441**	**0,1**	**58.850**	**3,9**
Roma	487.634	48,7	513.755	51,3	1.001.389	97,2	7.926	0,8	19.632	1,9	1.743	0,1	29.361	2,8
Viterbo	74.888	55,1	61.044	44,9	135.932	94,9	1.436	1,0	5.837	4,1	72	-	7.345	5,1
Latina	59.673	54,9	49.031	45,1	108.704	94,1	2.070	1,8	4.542	3,9	215	0,2	6.827	5,9
Frosinone	89.065	43,3	116.716	56,7	205.781	93,1	4.818	2,2	10.118	4,6	381	0,1	15.317	6,9
XX. Collegio dell'Aquila	**286.291**	**46,8**	**325.701**	**53,2**	**611.992**	**94,3**	**12.003**	**1,8**	**23.489**	**3,6**	**1.439**	**0,3**	**36.940**	**5,7**
L'Aquila	84.611	46,7	96.487	53,3	181.098	93,7	3.933	2,0	7.804	4,0	495	0,3	12.232	6,3
Pescara	64.090	56,5	49.300	43,5	113.390	95,2	1.505	1,3	4.055	3,4	200	0,1	5.760	4,8
Chieti	71.995	37,6	119.610	62,4	191.605	94,5	4.195	2,1	6.627	3,2	435	0,2	11.257	5,5
Teramo	65.595	52,1	60.304	47,9	125.899	94,2	2.370	1,8	5.012	3,8	309	0,2	7.691	5,8
XXI. Collegio di Benevento	**103.900**	**30,1**	**241.768**	**69,9**	**345.668**	**93,5**	**8.703**	**2,4**	**14.799**	**4,0**	**466**	**0,1**	**23.948**	**6,5**
Benevento	42.541	28,2	108.220	71,8	150.761	93,6	4.062	2,5	5.988	3,7	224	0,1	10.274	6,4
Campobasso	61.359	31,5	133.548	68,5	194.907	93,4	4.611	2,2	8.791	4,2	242	0,1	13.674	6,6
XXII. Collegio di Napoli	**241.973**	**21,1**	**903.651**	**78,9**	**1.145.624**	**94,8**	**18.896**	**1,6**	**41.760**	**3,5**	**1.626**	**0,1**	**62.282**	**5,2**
Napoli	199.064	22,3	692.370	77,7	891.434	95,4	13.064	1,4	29.024	3,1	1.202	0,1	43.290	4,6
Caserta	42.909	16,9	211.281	83,1	254.190	93,0	5.832	2,1	12.736	4,7	424	0,1	18.992	7,0
XXIII. Collegio di Salerno	**153.978**	**27,1**	**414.521**	**72,9**	**568.499**	**93,6**	**13.699**	**2,2**	**24.174**	**4,0**	**1.158**	**0,2**	**39.031**	**6,4**
Salerno	87.453	24,8	264.721	75,2	352.174	93,7	7.870	2,1	14.864	4,0	829	0,2	23.563	6,3
Avellino	66.525	30,8	149.800	69,2	216.325	93,3	5.829	2,5	9.310	4,0	329	0,2	15.468	6,7
XXIV. Collegio di Bari	**320.405**	**38,5**	**511.596**	**61,5**	**832.001**	**96,1**	**12.899**	**1,5**	**20.186**	**2,3**	**865**	**0,1**	**33.950**	**3,9**
Bari	190.662	34,9	355.744	65,1	546.406	95,9	9.140	1,6	9.410	2,4	617	0,1	23.546	4,1
Foggia	129.743	45,4	155.852	54,6	285.595	96,5	3.489	1,2	6.667	2,2	248	0,1	10.404	3,5
XXV. Collegio di Lecce	**147.376**	**24,7**	**449.253**	**75,3**	**598.629**	**94,6**	**12.216**	**1,9**	**21.135**	**3,3**	**1.007**	**0,1**	**34.358**	**5,4**
Lecce	41.370	15,0	234.459	85,0	275.829	94,5	5.686	1,9	10.069	3,4	380	0,1	16.135	5,5
Brindisi	35.351	25,8	101.795	74,2	137.146	93,5	3.517	2,4	5.799	4,0	217	0,1	9.533	6,5
Taranto	70.655	38,5	112.999	61,5	183.654	95,5	3.013	1,6	5.267	2,7	410	0,2	8.690	4,5
XXVI. Collegio di Potenza	**108.289**	**40,6**	**158.345**	**59,4**	**266.634**	**93,0**	**6.413**	**2,2**	**13.198**	**4,6**	**330**	**0,1**	**19.941**	**7,0**
Potenza	75.633	39,9	114.161	60,1	189.824	92,9	4.514	2,2	9.762	4,8	252	0,1	14.528	7,1
Matera	32.626	42,5	44.184	57,5	76.810	93,4	1.809	2,3	3.436	4,2	78	0,1	5.413	6,6

Circoscrizioni	RISULTATI DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE													
	Voti validi						Schede nulle e bianche, voti nulli e contestati e non attribuiti							
	Repubblica		**Monarchia**		**Totale**		**Schede nulle**		**Schede bianche**		**Voti nulli e voti contestati non attribuibili**		**Totale**	**% Votanti**
	N.	% Voti Validi	N.	% Voti Validi	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti
						A) Collegi elettorali e province								
XXVII. Collegio di Catanzaro	**338.959**	**39,7**	**514.344**	**60,3**	**853.303**	**94,7**	**17.486**	**1,9**	**28.323**	**3,1**	**1.523**	**0,1**	**47.332**	**5,3**
Catanzaro	119.187	40,4	175.496	59,6	294.683	94,5	6.311	2,0	10.334	3,3	547	0,2	17.192	5,5
Cosenza	125.692	44,0	159.707	56,0	285.390	94,7	5.716	1,9	9.808	3,2	525	0,2	16.049	5,3
Reggio Calabria	94.080	34,4	179.141	65,6	273.221	95,1	5.459	1,9	8.181	2,8	451	0,1	14.091	4,9
XXVIII. Collegio di Catania	**329.874**	**31,8**	**708.874**	**68,2**	**1.038.748**	**93,8**	**27.153**	**2,4**	**39.376**	**3,6**	**2.247**	**0,2**	**68.776**	**6,2**
Catania	97.406	27,1	261.474	72,9	358.830	93,2	11.281	2,9	14.426	3,7	575	0,1	26.282	6,8
Messina	70.512	22,8	238.783	77,2	309.295	94,7	6.150	1,9	9.875	3,0	1.192	0,4	17.217	5,3
Siracusa	60.218	41,2	86.029	58,8	146.247	93,9	3.380	2,2	5.946	3,8	204	0,1	9.530	6,1
Ragusa	58.082	49,0	60.457	51,0	118.539	94,2	2.783	2,2	4.351	3,5	99	0,1	7.223	5,8
Enna	43.656	41,3	62.131	58,7	105.787	92,6	3.559	3,1	4.778	4,2	177	0,2	8.514	7,5
XXIX. Collegio di Palermo	**379.861**	**39,0**	**594.686**	**61,0**	**974.547**	**94,4**	**24.385**	**2,4**	**31.600**	**3,1**	**1.570**	**0,1**	**57.555**	**5,6**
Palermo	117.921	27,0	319.329	73,0	437.250	94,8	11.973	2,6	10.860	2,4	951	0,2	23.784	5,2
Trapani	102.072	52,9	90.974	47,1	193.046	93,8	4.821	2,3	7.543	3,7	300	0,1	12.664	6,2
Agrigento	106.974	49,6	108.706	50,4	215.680	94,3	4.355	1,9	8.443	3,7	165	0,1	12.963	5,7
Caltanissetta	52.894	41,1	75.677	58,9	128.571	94,0	3.236	2,4	4.754	3,5	154	0,1	8.144	6,0
XXX. Collegio di Cagliari	**206.192**	**39,1**	**321.555**	**60,9**	**527.747**	**92,7**	**9.216**	**1,6**	**31.891**	**5,6**	**720**	**0,1**	**41.827**	**7,3**
Cagliari	103.375	39,7	157.103	60,3	260.478	92,0	4.977	1,8	17.417	6,1	328	0,1	22.722	8,0
Sassari	54.990	34,9	102.501	65,1	157.491	94,8	2.098	1,3	6.309	3,8	216	0,1	8.623	5,2
Nuoro	47.827	43,6	61.951	56,4	109.778	91,3	2.141	1,8	8.165	6,8	176	0,1	10.482	8,7
XXXI. Collegio di V. d'Aosta	**28.516**	**63,5**	**16.411**	**36,5**	**44.927**	**88,2**	**3.373**	**6,6**	**2.395**	**4,7**	**251**	**0,5**	**6.019**	**11,8**
						B) Regioni								
Piemonte	**1.244.373**	**57,1**	**936.081**	**42,9**	**2.180.454**	**93,0**	**25.337**	**1,1**	**135.152**	**5,8**	**3.984**	**0,2**	**164.473**	**7,1**
Liguria	**633.821**	**69,0**	**284.116**	**31,0**	**917.937**	**95,6**	**5.740**	**0,6**	**36.163**	**3,8**	**374**	**-**	**42.277**	**4,4**
Lombardia	**2.284.590**	**64,1**	**1.279.748**	**35,9**	**3.564.328**	**94,2**	**38.692**	**1,0**	**177.486**	**4,7**	**3.555**	**0,1**	**219.733**	**5,8**
Venezia Tridentina	**192.123**	**85,0**	**33.903**	**15.0**	**226.026**	**94,9**	**2.389**	**1,0**	**9.641**	**4,0**	**142**	**-**	**12.172**	**5,1**
Veneto	**1.391.419**	**59,3**	**955.770**	**40,7**	**2.347.189**	**91,6**	**32.602**	**1,3**	**182.028**	**7,1**	**1.959**	**-**	**216.589**	**8,4**
Emilia	**1.526.677**	**77,0**	**455.524**	**23,0**	**1.982.201**	**94,1**	**16.047**	**0,8**	**107.909**	**5,1**	**879**	**-**	**124.835**	**5,9**
Toscana	**1.281.083**	**71,6**	**507.492**	**28,4**	**1.788.575**	**93,5**	**17.180**	**0,9**	**106.262**	**5,5**	**1.512**	**0,1**	**124.954**	**6,5**
Marche	**499.566**	**70,1**	**212.925**	**29,9**	**712,491**	**93,9**	**9.050**	**1,2**	**36.789**	**4,8**	**681**	**0,1**	**46.520**	**6,1**
Umbria	**298.196**	**71,9**	**116.321**	**28,1**	**414.517**	**93,8**	**5.940**	**1,3**	**21.086**	**4,8**	**507**	**0,1**	**27.533**	**6,2**
Lazio	**749.705**	**48,6**	**792.328**	**51,4**	**1.542.033**	**96,0**	**17.859**	**1,1**	**44.293**	**2,8**	**2.557**	**0,1**	**64.709**	**4,0**
Abruzzi	**347.650**	**43,1**	**459.249**	**56,9**	**806.899**	**94,1**	**16.644**	**1,9**	**32.289**	**3,8**	**1.681**	**0,2**	**50.614**	**5,9**
						B) Regioni								

Campania	**438.492**	**23,5**	**1.426.392**	**76,5**	**1.864.884**	**94,4**	**36.657**	**1,9**	**71.922**	**3,6**	**3.008**	**0,1**	**111.587**	**5,6**
Puglie	**467.781**	**32,7**	**960.849**	**67,3**	**1.428.630**	**95,4**	**25.115**	**1,7**	**41.321**	**2,8**	**1.872**	**0,1**	**68.308**	**4,6**
Lucania	**108.289**	**40,6**	**158.345**	**59,4**	**266.634**	**93,0**	**6.413**	**2,2**	**13.198**	**4,6**	**330**	**0,1**	**19.941**	**7,0**
Calabrie	**338.959**	**39,7**	**514.344**	**60,3**	**853.303**	**94,7**	**17.486**	**1,9**	**28.323**	**3,1**	**1.523**	**0,2**	**47.332**	**5,3**
Sicilia	**709.735**	**35,3**	**1.303.560**	**64,7**	**2.013.295**	**94,1**	**51.538**	**2,4**	**70.976**	**3,3**	**3.817**	**0,1**	**126.331**	**5,9**
Sardegna	**206.192**	**39,1**	**321.555**	**60,9**	**527.747**	**92,7**	**9.216**	**1,6**	**31.891**	**5,6**	**720**	**0,1**	**41.827**	**7,3**

RISULTATI DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE

Circoscrizioni	**Voti validi**						**Schede nulle e bianche, voti nulli e contestati e non attribuiti**							
	Repubblica		**Monarchia**		**Totale**		**Schede nulle**		**Schede bianche**		**Voti nulli e voti contestati non attribuibili**		**Totale**	**% Votanti**
	N.	% Voti Validi	N.	% Voti Validi	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti
C) Classi di Comuni per ripartizione geografica														
Italia Settentrionale	**7.272.993**	**64,8**	**3.945.142**	**35,2**	**11.218.135**	**93,5**	**120.807**	**1,0**	**648.379**	**5,4**	**10.893**	**0,1**	**780.079**	**6,5**
fino a 1000 ab.	137.978	55,4	111.017	44,6	248.985	91,2	3.888	1,4	19.849	7,3	247	0,1	23.984	8,8
» 1001 » 3000 »	1.091.152	59,6	739.883	40,4	1.830.985	91,5	23.159	1,3	142.500	7,1	1.972	0,1	169.631	8,5
» 3001 » 5000 »	1.032.142	61,8	637.145	38,2	1.669.287	91,9	21.732	1,1	124.853	6,9	1.221	0,1	147.806	8,1
» 5001 » 10.000 »	1.379.336	65,2	736.553	34,8	2.115.880	92,4	24.931	1,1	147.094	6,4	1.262	0,1	173.287	7,6
» 1001 » 30000 »	1.080.031	68,0	508.306	32,0	1.588.336	93,3	17.651	1,0	95.082	5,6	1.056	0,1	113.789	6,7
» 30001 » 100000 »	970.993	69,1	433.669	30,9	1.804.662	95,5	10.309	0,7	55.654	3,8	748	-	66.711	4,5
» 100001 » 250000 »	303.805	66,4	156.655	33,6	446.460	95,4	3.594	0,7	18.867	3,9	174	-	22.635	4,6
» 250001 » 500000 »	238.177	65,3	126.604	34,7	364.781	95,6	2.670	0,7	13.932	3,7	229	-	16.831	4,4
» 500001 e oltre	1.033.360	67,6	495.371	38,4	1.528.730	97,1	10.873	0,7	30.548	1,9	3.984	0,2	45.405	2,0
Italia Centrale	**2.828.550**	**63,5**	**1.629.066**	**36,5**	**4.457.616**	**94,4**	**50.029**	**1,1**	**208.430**	**4,4**	**5.257**	**0,1**	**263.716**	**5,6**
fino a 1000 ab.	7.828	39,8	11.858	60,2	19.686	94,0	308	1,5	917	4,4	30	0,1	1.255	6,0
» 1001 » 3000 »	201.818	54,2	170.254	45,8	372.068	92,9	5.902	1,5	21.890	5,5	543	0,1	28.335	7,1
» 3001 » 5000 »	289.844	64,2	161.876	35,8	451.716	93,1	6.034	1,3	26.709	5,5	477	0,1	33.220	6,9
» 5001 » 10.000 »	494.350	66,4	249.602	33,6	743.952	93,1	9.783	1,2	44.383	5,6	701	0,1	54.867	6,9
» 1001 » 30000 »	760.361	71,3	305.367	28,7	1.065.728	93,5	12.724	1,1	60.257	5,3	872	0,1	73.853	6,5
» 30001 » 100000 »	520.551	70,3	219.489	29,7	740.040	94,5	7.421	0,9	35.420	4,5	505	0,1	43.346	5,5
» 100001 » 250000 »	51.324	80,5	12.432	19,5	63.756	95,6	750	1,1	2.133	3,2	29	0,1	2.912	4,4
» 250001 » 500000 »	148.763	63,4	85.753	36,6	234.516	96,6	1.663	0,7	6.021	2,5	550	0,2	8.234	3,4
» 500001 e oltre	353.715	46,2	412.439	53,8	766.154	97,7	5.444	0,7	10.700	1,4	1.550	0,2	17.694	2,3

RISULTATI DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE

Circoscrizioni	Voti validi						Schede nulle e bianche, voti nulli e contestati e non attribuiti							
	Repubblica		Monarchia		Totale		Schede nulle		Schede bianche		Voti nulli e voti contestati non attribuibili		Totale	% Votanti
	N.	% Voti Validi	N.	% Voti Validi	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti
C) Classi di Comuni per ripartizione geografica														
Italia Meridionale	**1.701.171**	**32,6**	**3.519.179**	**67,4**	**220.350**	**94,6**	**102.315**	**1,9**	**187.053**	**3,4**	**8.414**	**0,1**	**297.782**	**5,4**
fino a 1000 ab.	7.619	29,2	18.496	70,8	26.115	94,3	492	1,8	1.051	3,8	37	0,1	1.580	5,7
» 1001 » 3000 »	236.201	31,8	505.620	68,2	741.821	93,4	18.209	2,3	32.783	4,1	1.556	0,2	52.548	6,6
» 3001 » 5000 »	245.511	32,6	596.828	67,4	752.339	94,0	16.888	2,1	29.955	3,8	1.071	0,1	47.860	6,0
» 5001 » 10.000 »	337.731	33,3	675.225	66,7	1.012.955	94,2	21.562	2,0	39.746	3,7	1.428	0,1	62.736	5,8
» 1001 » 30000 »	452.481	34,7	852.546	65,3	1.305.027	94,6	25.695	1,9	46.788	3,4	2.462	0,1	74.855	5,4
» 30001 » 100000 »	249.724	35,8	447.862	64,2	697.586	95,4	11.176	1,5	21.441	2,9	1.301	0,2	33.918	4,6
» 100001 » 250000 »	84.457	34,0	164.173	66,0	248.630	96,6	3.624	1,4	4.680	1,8	395	0,2	8.699	3,4
» 250001 » 500000 »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
» 500001 e oltre	87.448	20,1	348.429	79,9	435.877	96,5	4.759	1,1	10.639	2,3	218	0,1	15.586	3,5
Italia Sicilia	**709.735**	**35,3**	**1.303.560**	**64,7**	**2.013.295**	**94,1**	**51.538**	**2,4**	**70.976**	**3,3**	**3.817**	**0,2**	**126.331**	**5,9**
fino a 1000 ab.	296	14,2	1.787	85,8	2.083	94,9	45	2,1	66	3,0	2	-	113	5,1
» 1001 » 3000 »	20.848	28,2	53.173	71,8	74.021	94,3	1.821	2,3	2.576	3,3	104	0,1	4.501	5,7
» 3001 » 5000 »	51.240	34,3	98.206	65,7	149.446	93,4	3.887	2,4	6.476	4,0	192	0,2	10.555	6,6
» 5001 » 10.000 »	131.562	36,7	227.325	63,3	358.887	93,4	9.902	2,6	14.674	3,8	604	0,1	25.180	6,6
» 1001 » 30000 »	309.278	44,0	392.800	56,0	702.168	93,7	17.944	2,4	28.183	3,8	991	0,1	47.118	6,3
» 30001 » 100000 »	130.364	40,4	192.389	59,6	322.753	93,6	9.249	2,7	12.327	3,6	446	0,1	22.022	6,4
» 100001 » 250000 »	36.055	16,9	177.604	83,1	213.659	95,9	4.174	1,9	4.089	1,8	802	0,4	9.065	4,1
» 250001 » 500000 »	30.092	15,8	160.186	84,2	190.278	96,1	4.516	2,3	2.585	1,3	676	0,3	7.777	3,9
» 500001 e oltre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italia Sardegna	**206.192**	**39,1**	**321.555**	**60,9**	**527.747**	**92,7**	**9.216**	**1,6**	**31.891**	**5,6**	**720**	**0,1**	**41.827**	**7,3**
fino a 1000 ab.	7.179	33,9	14.008	66,1	21.187	91,3	479	2,1	1.509	6,5	40	0,1	2.028	8,7
» 1001 » 3000 »	58.666	39,8	88.819	60,2	147.425	91,6	3.028	1,9	10.309	6,4	227	0,1	13.564	8,4
» 3001 » 5000 »	50.015	43,6	64.732	56,4	114.747	91,1	2.238	1,8	8.770	7,0	173	0,1	11.181	8,9
» 5001 » 10.000 »	41.339	43,3	54.197	56,7	95.536	93,4	1.364	1,3	5.329	5,2	81	0,1	6.774	6,6
» 1001 » 30000 »	25.660	39,3	39.596	60,7	65.256	93,8	896	1,3	3.282	4,8	108	0,1	4.286	6,2
» 30001 » 100000 »	8.184	28,3	20.725	71,7	28.909	96,3	374	1,3	730	2,4	-	-	1.104	3,7
» 100001 » 250000 »	15.209	27,8	39.478	72,2	54.687	95,0	837	1,5	1.962	3,4	91	0,1	2.890	5,0
» 250001 » 500000 »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
» 500001 e oltre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISULTATI DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE

Circoscrizioni	Voti validi						Schede nulle e bianche, voti nulli e contestati e non attribuiti							
	Repubblica		Monarchia		Totale		Schede nulle		Schede bianche		Voti nulli e voti contestati non attribuibili		Totale	% Votanti
	N.	% Voti Validi	N.	% Voti Validi	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti	N.	% Votanti
C) Classi di Comuni per ripartizione geografica														
Complesso	**12.718.641**	**54,3**	**10.718.502**	**45,7**	**23.437.143**	**93,9**	**333.905**	**1,3**	**1.146.729**	**4,7**	**29.101**	**0,1**	**1.509.735**	**6,1**
fino a 1000 ab.	169.900	50,6	157.156	49,4	318.056	91,7	5.212	1,5	23.392	6,7	356	0,1	28.960	8,3
» 1001 » 3000 »	1.608.625	50,	1.557.695	49,2	3.166.320	92,2	54.119	1,6	210.058	6,1	4.402	0,1	268.579	7,8
» 3001 » 5000 »	1.668.748	53,2	1.468.787	46,8	3.137.535	92,6	50.779	1,5	196.763	5,8	3.080	0,1	250.622	7,4
» 5001 » 10.000 »	2.384.317	55,1	1.942.942	44,9	4.327.219	93,1	67.542	1,5	251.226	5,4	4.076	-	322.844	6,9
» 1001 » 30000 »	2.627.810	55,6	2.089.705	44,4	4.726.515	93,8	74.820	1,5	233.592	4,6	5.489	0,1	313.901	6,2
» 30001 » 100000 »	1.879.816	58,9	1.314.134	41,1	3.193.950	95,0	38.529	1,1	125.572	3,7	3.000	0,1	167.101	5,0
» 100001 » 250000 »	496.830	47,4	559.342	52,6	1.047.192	95,8	12.979	1,2	31.731	2,9	1.491	0,1	46.021	4,2
» 250001 » 500000 »	417.032	52,8	372.543	47,2	789.575	96,0	8.849	1,1	22.538	2,7	1.455	0,2	32.842	4,0
» 500001 e oltre	1.474.543	54,0	1.256.238	46,0	2.370.781	97,2	21.076	0,8	51.857	1,9	5.752	0,1	78.685	2,8

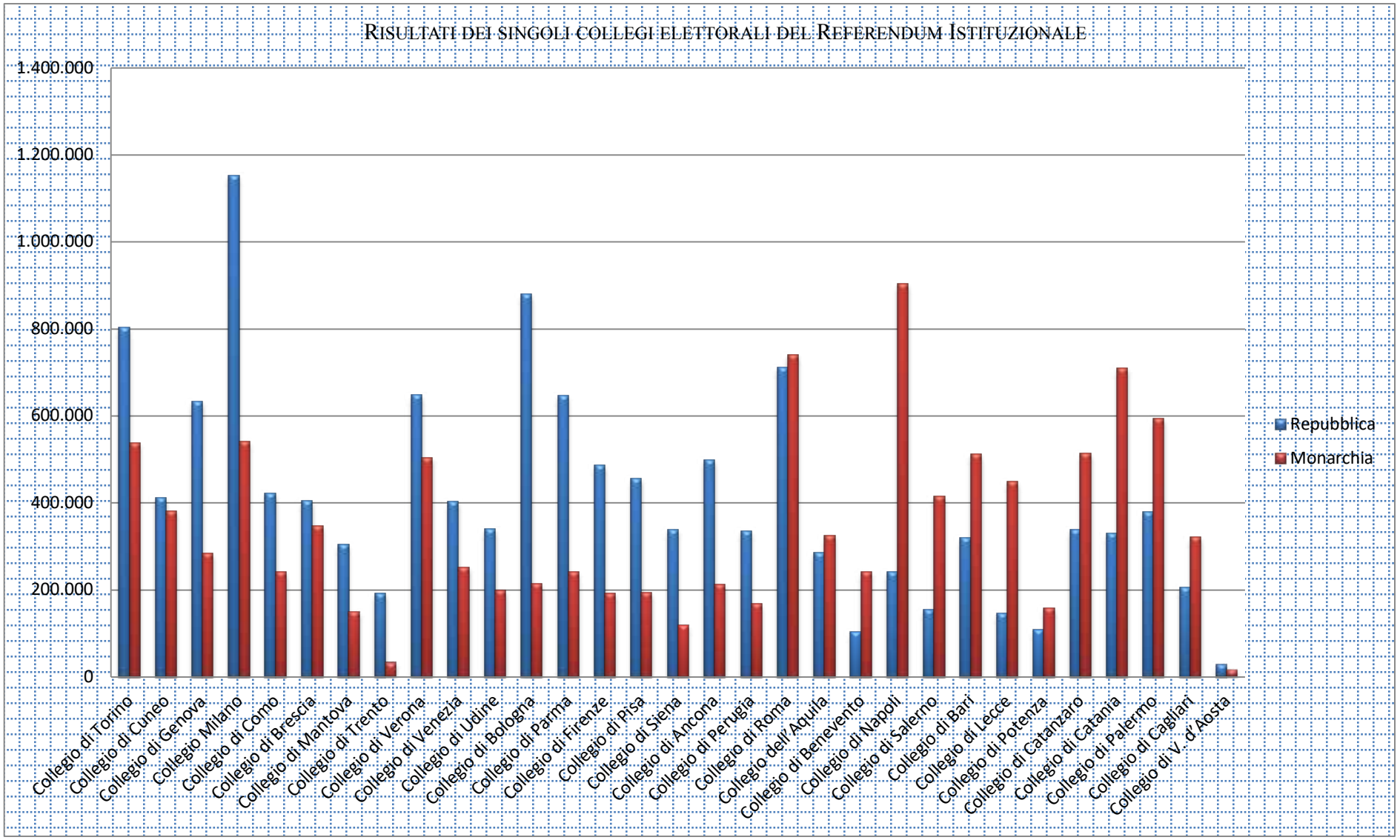

Fonte: *Ministero dell'interno-ISTAT.* Risultati dei singoli collegi elettorali del Referendum Istituzionale.

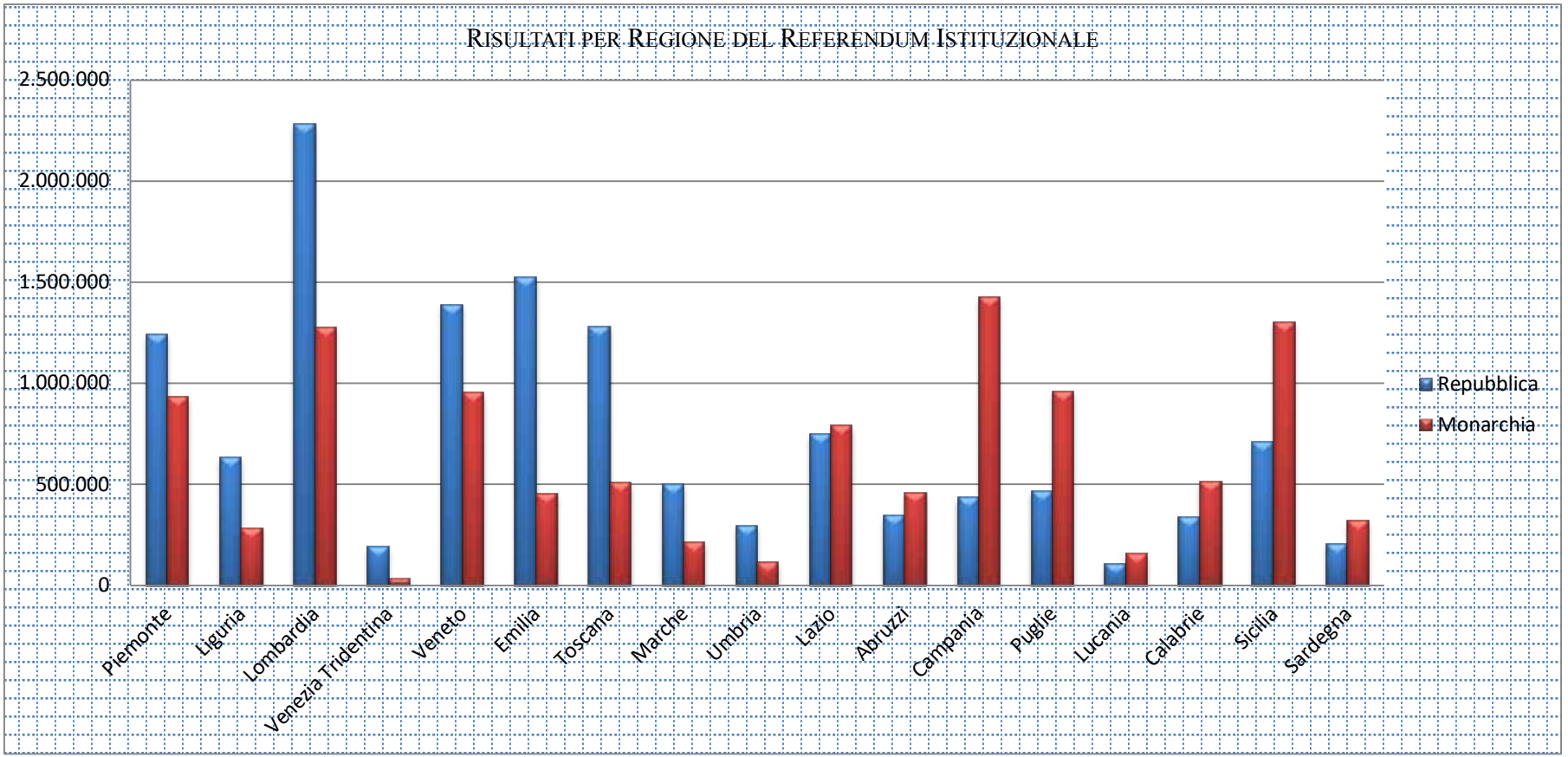

Fonte: *Ministero dell'interno-ISTAT.* Risultati per Regione del Referendum Istituzionale.

Circoscrizioni	Voti validi			Circoscrizioni	Voti validi			Circoscrizioni	Voti validi		
	Repubblica	Monarchia	Totale		Repubblica	Monarchia	Totale		Repubblica	Monarchia	Totale
D) Comuni capoluoghi di provincia				D) Comuni capoluoghi di provincia				D) Comuni capoluoghi di provincia			
Tot.	**3.568.054**	**3.44.850**	**6.612.904**	**Piacenza**	26.094	145.944	42.038	**Foggia**	11.101	21.576	32.677
Alessandria	35.709	15.852	51.561	**Ravenna**	48.825	4.720	53.545	**Taranto**	36.641	38.714	75.355
Aosta	8.941	5.163	14.019	**Reggio nell'Emilia**	50.289	12.865	63.154	**Lecce**	6.186	23.285	29.471
Asti	18.503	14.473	32.976	**Arezzo**	21.459	11.867	33.326	**Matera**	5.789	7.067	12.856
Cuneo	12.457	10.631	23.088	**Firenze**	148.763	85.753	234.516	**Potenza**	3.956	9.112	13.068
Novara	28.545	16.594	45.139	**Grosseto**	14.507	3.426	17.933	**Catanzaro**	7.383	15.391	22.774
Torino	252.001	158.363	410.360	**Livorno**	51.324	12.432	63.756	**Cosenza**	8.841	14.993	23.834
Vercelli	15.924	12.025	27.949	**Lucca**	28.801	22.850	51.651	**Reggio di Calabria**	19.490	41.349	60.839
Genova	294.254	105.291	399.545	**Massa**	15.403	6.613	22.016	**Agrigento**	3.067	14.356	17.423
Imperia	12.164	6.126	18.290	**Pisa**	30.896	12.487	43.383	**Caltanissetta**	7.425	17.265	24.600
La Spezia	45.567	14.143	59.710	**Pistoia**	34.864	12.039	46.923	**Catania**	22.609	99.261	121.870
Savona	33.387	10.737	44.124	**Siena**	19.490	13.456	32.946	**Enna**	4.698	7.067	11.765
Bergamo	29.433	25.512	55.945	**Ancona**	39.289	11.216	50505	**Messina**	13.446	78.343	91.789
Brescia	49.720	29.706	79.426	**Ascoli Piceno**	10.011	11.872	21.883	**Palermo**	30.092	160.186	190.278
Como	23.934	19.933	43.867	**Macerata**	10.157	6.333	16.490	**Ragusa**	11.641	13.718	25.359
Cremona	29.852	12.645	42.497	**Pesaro**	21.165	6.912	28.077	**Siracusa**	10.638	19.303	29.941
Mantova	20.063	10.970	31.038	**Perugia**	34.455	16.449	50.904	**Trapani**	10.341	24.127	34.468
Milano	487.125	231.711	718.836	**Terni**	34.397	9.523	43.920	**Cagliari**	15.209	39.478	54.687
Pavia	24.310	15.034	39.344	**Frosinone**	4.043	5.804	9.847	**Nuoro**	2.813	3.899	6.712
Sondrio	3.826	3.369	7.195	**Latina**	6.641	4.747	11.388	**Sassari**	8.184	20.725	28.909
Varese	20.802	15.002	35.804	**Rieti**	9.989	7.451	17.440				
Trento	29.519	7.606	37.125	**Roma**	353.715	412.489	766.154				
Belluno	10.333	5.677	16.010	**Viterbo**	12.174	9.539	21.713				
Padova	42.943	40.171	83.114	**Campobasso**	3.073	13.292	16.355				
Rovigo	14.600	7.728	22.328	**Chieti**	3,973	14.248	18.221				
Treviso	20.905	11.10	31.915	**L'Aquila**	13.281	15.156	28.437				
Udine	22.176	17.652	39.828	**Pescara**	17.424	14.690	21.114				
Venezia	101.084	61.245	162.329	**Teramo**	8.914	8.908	17.822				
Verona	64.751	34.590	99.341	**Avellino**	4.625	11.975	16.600				
Vicenza	26.184	15.999	42.183	**Benevento**	4.197	15.023	19.220				
Bologna	137.093	65.359	202.452	**Caserta**	5.978	21.140	27.118				
Ferrara	54.883	19.019	73.852	**Napoli**	87.448	348.429	435.877				
Forlì	39.266	5.203	44.469	**Salerno**	9.017	30.152	39.169				
Modena	45.886	19.051	64.937	**Bari**	28.326	84.110	112.436				
Parma	51.991	19.026	71.017	**Brindisi**	7.391	18.159	25.550				

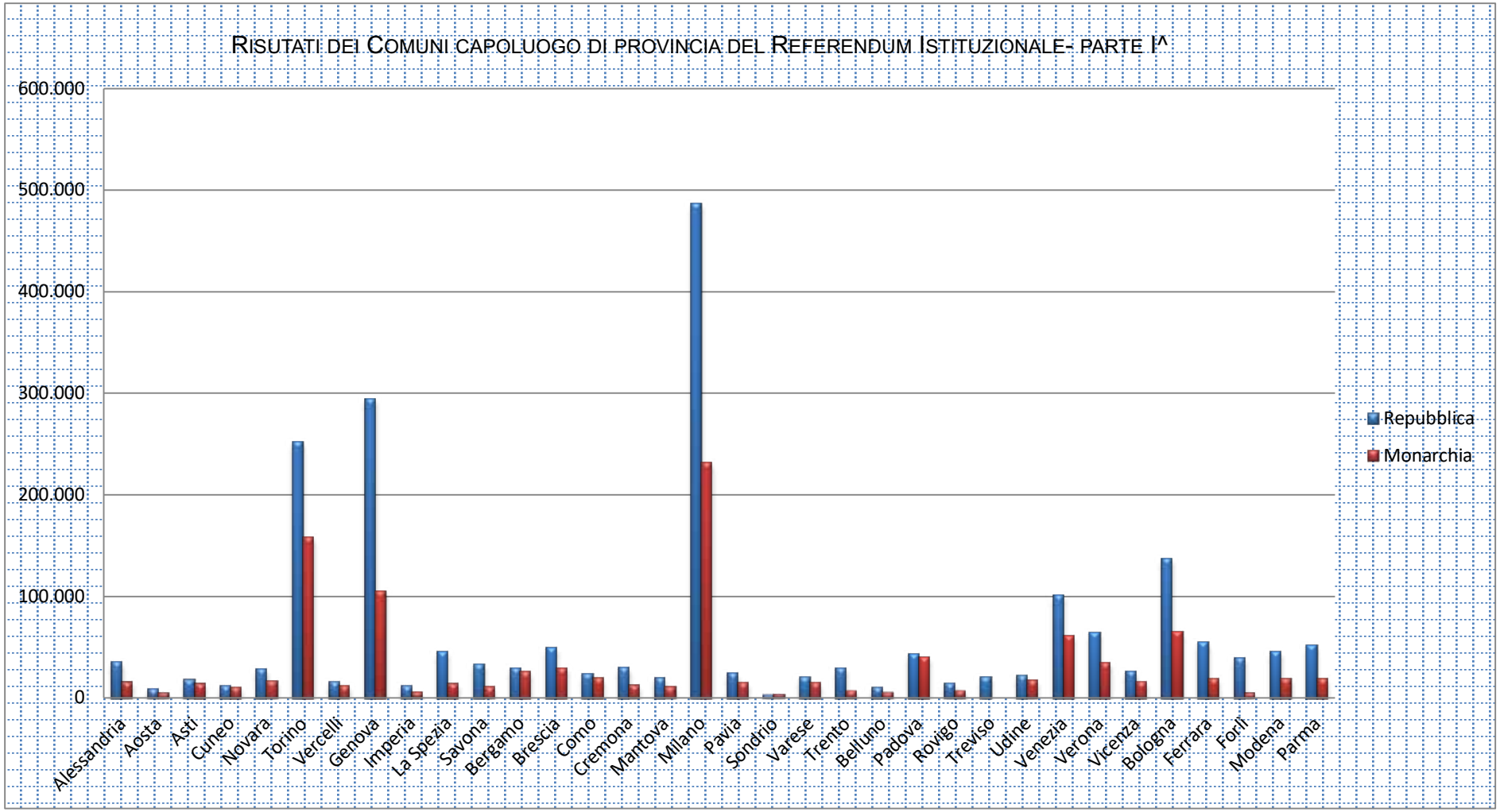

Fonte: *Ministero dell'interno-ISTAT.* Risultati dei Comuni capoluogo del Referendum Istituzionale - parte I^.

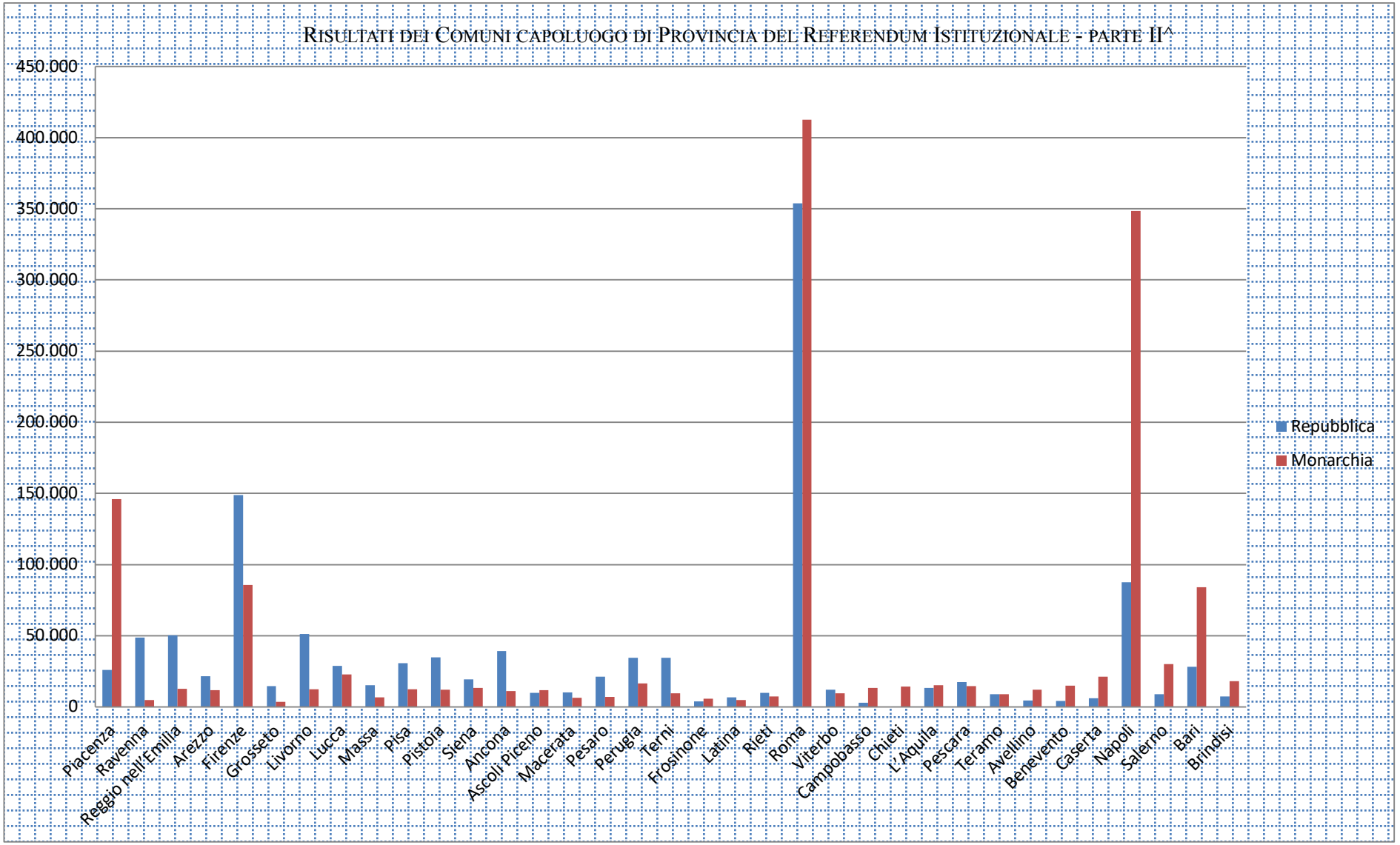

Fonte: *Ministero dell'interno-ISTAT.* Risultati dei Comuni capoluogo del Referendum Istituzionale - parte II^.

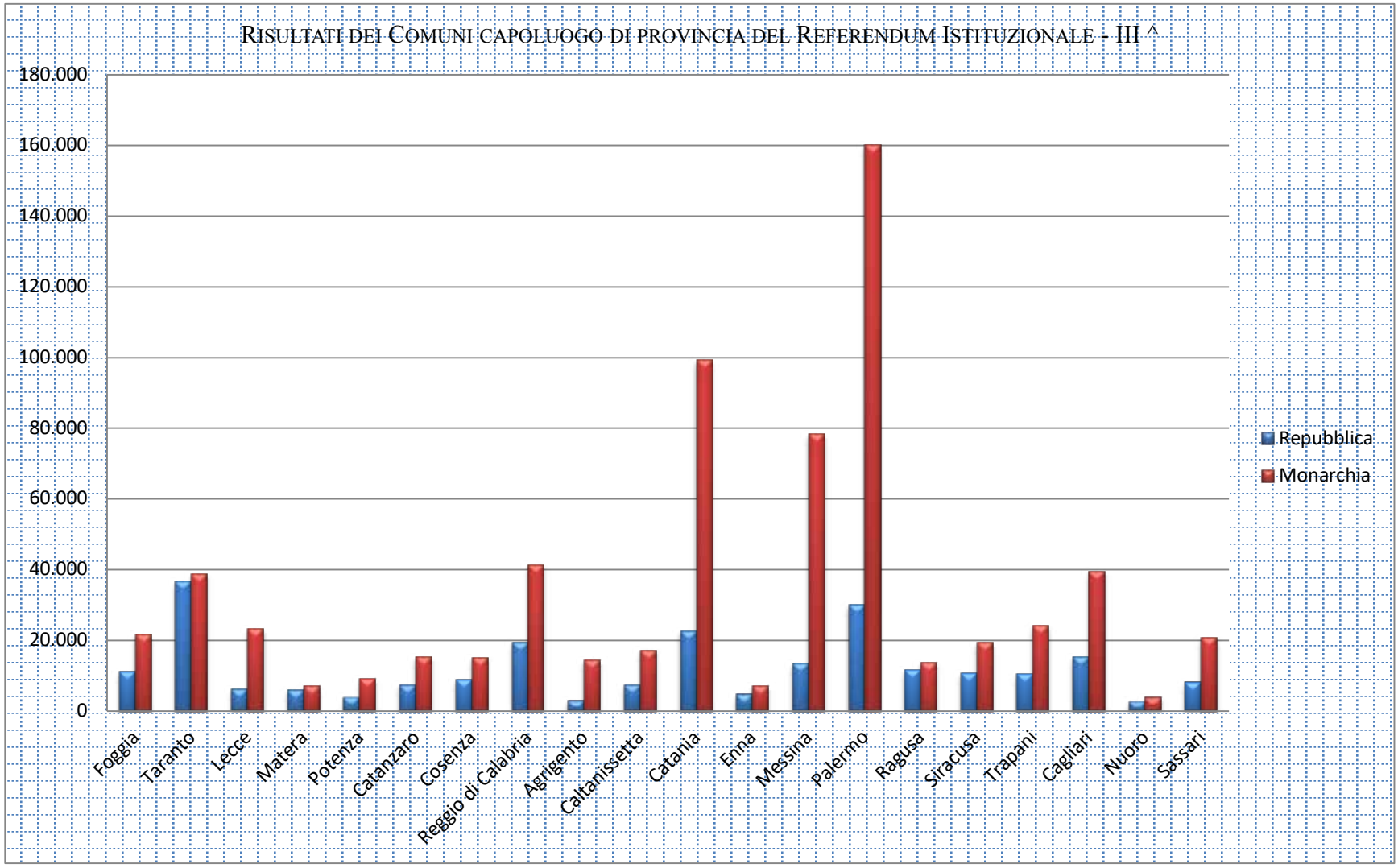

Fonte: *Ministero dell'interno-ISTAT.* Risultati dei Comuni capoluogo del Referendum Istituzionale - parte III^.

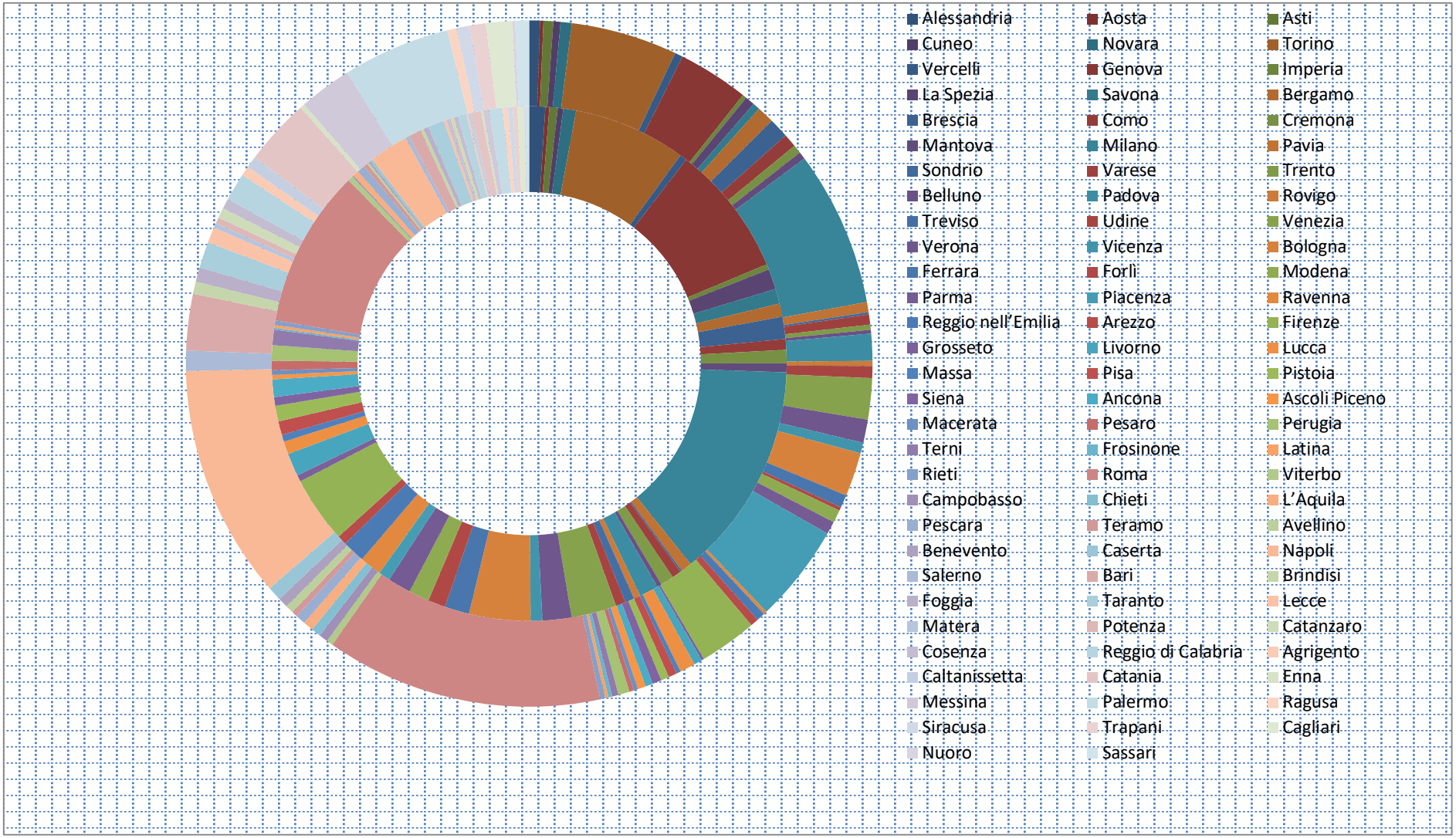

Fonte: *Ministero dell'interno-ISTAT*. Elenco dei Comuni capoluogo del Referendum Istituzionale. Riepilogo.

Circoscrizioni	Voti validi			Circoscrizioni	Voti validi		
	Repubblica	Monarchia	Totale		Repubblica	Monarchia	Totale
E) Comuni capoluoghi con 30.000 e più abitanti				E) Comuni capoluoghi con 30.000 e più abitanti			
Tot.	**795.753**	**541.459**	**1.337.212**	**Torre del Greco**	3.800	23.152	26.952
Casale Monferrato	14.5519	9.922	24.441	**Cava dei Tirreni**	5.191	11.207	16.398
Biella	15.917	11.212	27.129	**Altamura**	7.253	10.1875	17.438
San Remo	9.898	10.289	20.187	**Andria**	16.904	14.385	31.289
Lecco	18.406	7.271	25.677	**Barletta**	10.242	16.527	26.769
Legnano	14.427	7.502	21.929	**Bisceglie**	6.308	10.354	16.752
Lodi	12.055	8.895	20.950	**Bitonto**	6.517	10.095	16.612
Monza	28.434	15.050	43.484	**Corato**	11.869	12.019	23.888
Sesto S. Giovanni	20.679	3.603	24.282	**Molfetta**	8.489	17.542	26.031
Vigevano	20.450	7.516	27.966	**Trani**	4.697	11.426	16.123
Voghera	13.892	5.835	19.727	**Cerignola**	13.658	8.504	22.162
Busto Arsizio	18.948	9.826	28.774	**San Severo**	11.782	10.171	21.953
Adria	10.600	5.371	15.971	**Martina Franca**	2.308	14.207	16.516
Chioggia	12.586	8.133	20.719	**Licata**	5.763	9.545	15.308
Imola	20.663	4.801	25.464	**Gela**	5.112	10.605	15.717
Cesena	34.577	3.300	37.877	**Acireale**	2.595	15.708	18.303
Rimini	30.273	6.431	36.704	**Caltagirone**	6.575	12.482	19.057
Carpi	17.497	3.447	20.944	**Paternò**	5.070	10.109	15.179
Faenza	24.029	4.540	28.569	**Modica**	10.300	9.163	19.463
Lugo	16.475	2.539	19.014	**Vittoria**	10.460	10.057	20.517
Carrara	29.631	3.792	33.423	**Alcamo**	7.670	11.213	18.883
Cortona	11.649	5.788	17.437	**Erice**	11.608	4.707	16.405
Prato	34.650	10.622	45.272	**Marsala**	22.099	9.941	32.040
Capannori	15.710	8.176	23.886				
Viareggio	16.148	6.117	22.265				
Fano	14.857	4.578	19.435				
Città di Castello	13.673	4.244	17.917				
Foligno	18.083	6.529	24.612				
Gubbio	14.846	2.882	17.728				
Spoleto	15.201	4.069	19.270				
Civitavecchia	13.145	6.004	19.140				
Velletri	10.545	4.414	14.959				
Aversa	2.615	15.740	18.355				
S. M. Capua Vetere	3.799	15.943	19.742				
Castellammare di Stabia	12.564	12.867	25.431				
Resina	4.856	10.635	15.491				
Torre Annunziata	13.096	10.182	23.278				

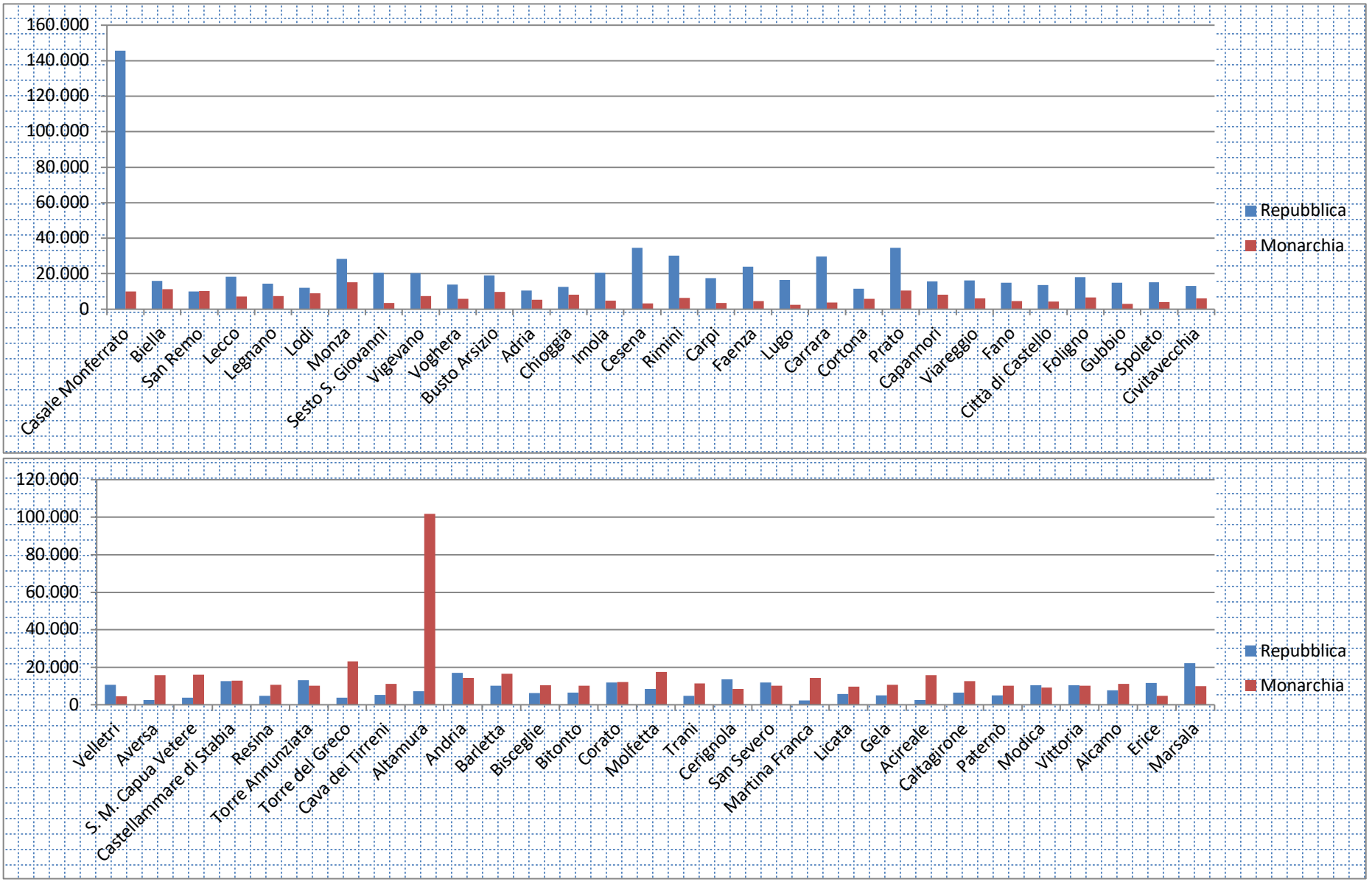

Fonte: *Ministero dell'interno-ISTAT.* Comuni capoluoghi con 30.000 e più abitanti. Referendum Istituzionale.

CAMERA DEI DEPUTATI - ELETTORI, VOTANTI E VOTI DI LISTA VALIDI
NELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI - A) DATI ASSOLUTI - I^ PARTE

Circoscrizioni	Elettori Iscritti	Votanti	VOTI ATTRIBUITI ALLE LISTE COLLEGATE CON LE CORRISPONDENTI DEL COLLEGIO UNICO NAZIONALE											
			DEMOCRAZIA CRISTIANA	FRONTE DEMOCRATICO POPOLARE	UNITA' SOCIALISTA	BLOCCO NAZIONALE	PARTITO NAZIONALE MONARCHICO	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO	Altre	Totale	Non colleg. col C.U.N.	In complesso
I - Torino-Novara-Vercelli	1.602.276	1.493.776	668.726	529.579	175.775	32.734	11.153	6.511	12.820	25.633	1.462.931	3.789	1.466.720
II - Cuneo-Alessandria-Asti	952.798	881.319	447.592	217.069	91.818	29.453	5.642	2.920	5.560	56.588	856.642	6.757	863.399
Piemonte	**2.555.074**	**2.375.095**	**1.116.318**	**746.648**	**267.593**	**62.187**	**16.795**	**9.431**	**18.380**	**82.221**	**2.319.573**	**10.546**	**2.330.119**
III - Genova-Imperia-La Spezia-Savona (Liguria)	**1.108.119**	**1.009.354**	**456.415**	**388.904**	**97.210**	**0.801**	**5.532**	**25.281**	**8.043**	**792**	**992.978**	**2.154**	**995.132**
IV - Milano-Pavia	2.033.439	1.906.547	883.077	710.979	199.371	17.539	11.974	22.475	19.149	11.185	1.875.749	14..188	1.889.937
V - Como-Sondrio-Varese	783.004	734.612	413.015	185.363	79.463	8.697	5.698	6.639	8.192	6.722	713.789	3.844	717.633
VI - Brescia-Bergamo	912.835	853.990	558.015	183.428	55.846	11.418	7.773	5.374	10.495	1.702	834.051	1.763	835.814
VII – Mantova-Cremona	533.328	513.202	217.154	234.669	38.574	4.030	2.298	2.421	3.050	-	502.196	-	502.196
Lombardia	**4.262.606**	**4.008.351**	**2.071.261**	**1.314.439**	**373.254**	**41.684**	**27.743**	**36.909**	**40.886**	**19.609**	**3.925.785**	**19.795**	**3.945.580**
VIII - Trento-Bolzano (Trentino Alto Adige)	**440.591**	**411.508**	**203.493**	**38.578**	**31.744**	**5.644**	**-**	**-**	**-**	**-**	**279.459**	**124.231**	**403.690**
IX - Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	1.420.031	819.603	819.603	314.326	118.017	23.212	5.998	5.859	15.440	5.300	1.307.755	7.914	1.315.669
X - Venezia-Treviso	821.168	427.399	427.399	190.955	82.794	11.334	5.041	10.714	8.072	8.782	745.961	-	745.961
(Veneto escluso Belluno)	**2.241.199**	**1.247.002**	**1.247.002**	**505.281**	**200.811**	**34.546**	**11.039**	**16.573**	**24.412**	**14.052**	**2.053.716**	**7.914**	**2.061.630**
XI - Udine-Gorizia-(Friuli Venezia Giulia) - Belluno	**772.341**	**704.882**	**397.467**	**144.679**	**97.182**	**15.614**	**4.749**	**6.898**	**8.916**	**11.616**	**687.121**	**790**	**687.911**
XII - Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	1.285.313	1.227.771	356.024	627.570	101.062	10.670	4.168	985.035	11.431	-	1.205.960	-	1.205.960
XIII - Parma-Modena-Piacenza-Reggio nell'Emilia	1.064.093	1.010.969	368.462	498.880	95.658	6.855	-	8.094	5.012	5.293	988.254	2.837	991.091
Emilia Romagna	**2.349.406**	**2.238.740**	**724.486**	**1.126.450**	**196.720**	**17.525**	**4.168**	**103.129**	**16.443**	**5.293**	**2.194.214**	**2.837**	**2.197.051**
XIV- Firenze-Pistoia	785.447	753.155	296.477	363.688	45.771	9.057	2.426	9.820	7.032	3.835	738.606	-	738.606
XV - Pisa-Livorno-Lucca-Massa e Carrara	800.524	754.978	313.008	305.211	40.152	6.658	2.967	40.069	9.771	8.825	726..661	-	726.661
XVI - Siena-Arezzo-Grosseto	542.487	515.035	157.876	277.552	26.798**1**	5.054	1.920	21.625	5.399	7.097	593.321	-	503.321
Toscana	**2.128.458**	**2.093.168**	**948.451**	**946.451**	**2.721**	**21.219**	**7.313**	**71.514**	**22.252**	**19.757**	**1.968.588**	-	**1.968.588**
XVII - Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno (Marche)	**860.897**	**810.718**	**370.816**	**271.397**	**48.934**	**11.148**	**3.579**	**71.135**	**9.881**	**7.061**	**793.951**	**-**	**793.951**
XVIII - Perugia-Terni (Umbria)-Rieti	**619.572**	**578.594**	**219.378**	**246.767**	**30.229**	**9.651**	**4.340**	**32.060**	**15.571**	**3.021**	**561.197**	**1.387**	**562.584**
XIX – Roma-Viterbo-Latina-Frosinone (Lazio escluso Rieti)	**1.868.802**	**1.679.582**	**859.102**	**450.490**	**66.354**	**40.462**	**36.135**	**108.542**	**73.250**	**13.094**	**1.647.429**	**8.862**	**1.656.291**
XX - L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	765.621	693.304	364.355	181.846	36.857	35.129	8.992	27.442	17.603	6.493	678.717	-	678.717
XXI - Campobasso	241.338	220.604	120.526	27.915	5.779	30.740	14.774	3.272	6.620	5.173	214.799	-	214.799
Abruzzo e Molise	**1.006.959**	**913.908**	**484.881**	**209.761**	**42.636**	**65.869**	**23.766**	**30.714**	**24.223**	**11.666**	**893.516**	-	**893.516**

CAMERA DEI DEPUTATI - ELETTORI, VOTANTI E VOTI DI LISTA VALIDI
NELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI - A) DATI ASSOLUTI - II^ PARTE

Circoscrizioni	Elettori Iscritti	Votanti	VOTI ATTRIBUITI ALLE LISTE COLLEGATE CON LE CORRISPONDENTI DEL COLLEGIO UNICO NAZIONALE										
			DEMOCRAZIA CRISTIANA	FRONTE DEMOCRATICO POPOLARE	UNITA' SOCIALISTA	BLOCCO NAZIONALE	PARTITO NAZIONALE MONARCHICO	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO	Altre	Totale	Non colleg. col C.U.N.	In complesso
XXII - Napoli-Caserta	1.496.077	1.297.252	654.188	263.581	41.502	64.605	167.182	11.963	59.659	11.043	1.273.723	13.710	1.286.893
XXIII - Benevento-Avellino-Salerno	912.735	822.551	399.359	128.409	18.900	101.154	93.860	10.843	21.655	25.318	799.498	2.125	801.623
Campania	**2.408.812**	**2.119.803**	**1.053.547**	**391.990**	**60.402**	**165.759**	**261.042**	**22.806**	**81.314**	**36.361**	**2.073.221**	**15.295**	**2.088.516**
XXIV - Bari-Foggia	984.816	**919.321**	433.627	273.467	29.922	84.070	44.302	8.009	17.113	8.914	899.124	3.147	902.271
XXV - Lecce-Brindisi-Taranto	731.391	685.301	329.541	143.993	25.326	91.845	40.620	5.316	21.899	8.125	666.665	598	667.263
Puglia	**1.716.207**	**1.604.622**	**763.168**	**417.460**	**54.948**	**175.915**	**84.922**	**13.325**	**39.012**	**17.039**	**1.565.789**	**3.745**	**1.569.534**
XXVI - Potenza-Matera (Basilicata)	**334.700**	**307.250**	**142.941**	**75.532**	**24.621**	**23.110**	**16.571**	**3.100**	**6.974**	**2.448**	**295.297**	**-**	**295.297**
XXVII - Catanzaro-Cosenza-R. di Calabria (Calabria)	**1.093.613**	**964.907**	**456.734**	**275.946**	**19.304**	**75.489**	**14.208**	**30.544**	**50.632**	**11.586**	**934.443**	**2.101**	**936.544**
XXVIII - Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	1.340.804	1.178.909	568.539	220.012	76.498	94.998	100.620	19.960	32.033	7.474	1.120.134	31.635	1.151.769
XXIX - Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta	1.249.969	1.101.415	495.793	243.864	32.709	79.972	96.585	45.669	38.031	8722	1.041.345	28.940	1.070.285
Sicilia	**2.590.773**	**2.280.324**	**1.064.332**	**463.876**	**109.207**	**174.970**	**197.205**	**65.629**	**70.064**	**16.196**	**2.161.479**	**60.575**	**2.222.054**
XXX - Cagliari-Sassari-Nuoro (Sardegna)	**687.388.**	**617.372**	**309.561**	**122.819**	**22.417**	**52.439**	**9.874**	**3.804**	**16.786**	**1.079**	**538.779**	**66.054**	**604.833**
Italia Settentrionale	**13.729.336**	**12.849.688**	**6.216.442**	**4.264.979**	**1.264.514**	**188.001**	**70.026**	**198.221**	**117.080**	**133.583**	**12.452.846**	**168.267**	**12.621.113**
Italia Centrale	**5.477.729**	**5.092.032**	**2.216.657**	**1.915.105**	**258.238**	**82.480**	**51.367**	**283.251**	**120.954**	**43.113**	**4.971.165**	**10.249**	**4.981.414**
Italia Meridionale	**6.560.291**	**5.910.490**	**2.901.271**	**1.370.689**	**201.911**	**506.142**	**400.509**	**100.489**	**202.155**	**79.100**	**5.762.266**	**21.141**	**5.783.407**
Italia Insulare	**3.278.161**	**2.897.696**	**1.373.893**	**586.695**	**131.624**	**227.409**	**207.079**	**69.433**	**86.850**	**17.275**	**2.700.258**	**126.629**	**2.826.887**
Totale	**29.045.517**	**26.749.906**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXI - Valle d'Aosta	61.130	51.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italia	**29.106.647**	**26.801.572**	**12.708.263**	**8.137.468**	**1.856.287**	**1.004.032**	**728.981**	**651.394**	**527.039**	**273.071**	**25.886.535**	**326.286**	**26.212.821**

Circoscrizioni	Elettori Iscritti	Votanti	VOTI ATTRIBUITI ALLE LISTE COLLEGATE CON LE CORRISPONDENTI DEL COLLEGIO UNICO NAZIONALE										
			DEMOCRAZIA CRISTIANA	FRONTE DEMOCRATICO POPOLARE	UNITA' SOCIALISTA	BLOCCO NAZIONALE	PARTITO NAZIONALE MONARCHICO	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO	Altre	Totale	Non colleg. col C.U.N.	In complesso
I - Torino-Novara-Vercelli	72,7	93,2	45,6	36,1	12,9	2,2	0,8	0,4	0,9	1,7	99,7	0,3	100,0
II - Cuneo-Alessandria-Asti	71,5	92,5	51,8	25,1	10,6	3,4	0,7	0,3	0,7	6,6	99,2	0,8	100,0
Piemonte	**72,3**	**93,0**	**47,9**	**32,0**	**11,5**	**2,7**	**0,7**	**0,4**	**0,8**	**3,5**	**99,5**	**0,5**	**100,0**
III - Genova-Imperia-La Spezia-Savona (Liguria)	**72,4**	**91,1**	**45,9**	**39,1**	**9,8**	**1,1**	**0,5**	**2,5**	**0,8**	**0,1**	**99,8**	**0,2**	**100,0**
IV - Milano-Pavia	69,0	93,8	46,7	37,6	10,6	0,9	0,6	1,2	1,0	0,6	99,2	0,8	100,0
V - Como-Sondrio-Varese	68,4	93,8	57,6	25,8	11,1	1,2	0,8	0,9	1,2	0,9	99,5	0,5	100,0
VI - Brescia-Bergamo	59,8	93,6	66,8	21,9	6,7	1,4	0,9	0,6	1,3	0,2	99,8	0,2	100,0
VII – Mantova-Cremona	66,2	96,2	43,2	46,7	7,7	0,8	0,5	0,5	0,6	-	100,0	-	100,0
Lombardia	**66,4**	**94,0**	**52,5**	**33,3**	**9,5**	**1,1**	**0,7**	**0,9**	**1,0**	**0,5**	**99,5**	**0,5**	**100,0**
VIII - Trento-Bolzano (Trentino Alto Adige)	**62,4**	**93,4**	**50,4**	**9,5**	**7,9**	**1,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69,2**	**30,8**	**100,0**
IX - Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	60,5	93,6	62,3	23,9	9,0	1,8	0,4	0,4	0,4	1,2	0,4	99,4	100,0
X - Venezia-Treviso	60,5	92,4	57,3	25,6	11,1	1,5	0,7	1,4	1,4	1,2	1,2	100,0	100,0
(Veneto escluso Belluno)	**60,5**	**93,8**	**60,5**	**24,5**	**9,7**	**1,7**	**0,5**	**0,8**	**0,8**	**1,2**	**0,7**	**99,6**	**100,0**
XI - Udine-Gorizia-(Friuli Venezia Giulia) - Belluno	**65,6**	**91,3**	**57,8**	**21,0**	**14,1**	**2,3**	**0,7**	**1,0**	**1,3**	**1,7**	**99.9**	**0,1**	**100,0**
XII - Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	66,0	95,5	29,5	52,0	8,4	0,9	0,3	7,9	1,0	-	100,0	-	100,0
XIII - Parma-Modena-Piacenza-Reggio nell'Emilia	66,3	95,0	37,2	50,3	9,7	0,7	-	0,8	0,5	0,5	99,7	0,3	100,0
Emilia Romagna	**66,2**	**95,3**	**33,0**	**51,3**	**9,0**	**0,8**	**0,2**	**4,7**	**0,7**	**0,2**	**99,9**	0,1	**100,0**
XIV- Firenze-Pistoia	69,4	95,9	40,2	49,2	6,2	1,3	0,3	1,3	1,0	0,5	100,0	-	100,0
XV - Pisa-Livorno-Lucca-Massa e Carrara	66,5	94,3	43,1	42,0	5,5	0,9	0,4	5,5	1,4	1,2	100,0	-	100,0
XVI - Siena-Arezzo-Grosseto	66,0	94,9	31,4	55,1	5,3	1,0	0,4	4,3	1,1	1,4	100,0	-	100,0
Toscana	**67,4**	**95,1**	**39,0**	**48,1**	**5,7**	**1,1**	**0,4**	**3,6**	**1,1**	**1,0**	**100,0**	-	**100,0**
XVII - Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno (Marche)	**62,5**	**94,2**	**46,7**	**34,2**	**6,2**	**1,4**	**0,4**	**9,0**	**1,2**	**0,9**	**100,0**	**-**	**100,0**
XVIII - Perugia-Terni (Umbria)-Rieti	**63,2**	**93,4**	**39,0**	**43,8**	**5,4**	**1,7**	**0,8**	**5,7**	**2,8**	**0,6**	**99,8**	**0,2**	**100,0**
XIX – Roma-Viterbo-Latina-Frosinone (Lazio escluso Rieti)	**60,8**	**89,9**	**51,9**	**27,2**	**4,0**	**2,4**	**2,2**	**6,6**	**4,4**	**0,8**	**99,5**	**0,5**	**100,0**
XX - L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	58,8	90,6	53,7	26,8	5,4	5,2	1,3	4,0	2,6	1,0	100,0	-	100,0
XXI - Campobasso	57,7	91,4	56,1	13,0	2,7	14,3	6,9	1,5	3,1	2,4	100,0	-	100,0
Abruzzo e Molise	**58,5**	**90,8**	**54,3**	**23,5**	**4,8**	**7,4**	**2,6**	**3,4**	**2,7**	**1,3**	**100,0**	-	**100,0**

CAMERA DEI DEPUTATI - ELETTORI, VOTANTI E VOTI DI LISTA VALIDI. NELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI - B) DATI RELATIVI- II^ PARTE

Circoscrizioni	Elettori Iscritti	Votanti	VOTI ATTRIBUITI ALLE LISTE COLLEGATE CON LE CORRISPONDENTI DEL COLLEGIO UNICO NAZIONALE										
			DEMOCRAZIA CRISTIANA	FRONTE DEMOCRATICO POPOLARE	UNITA' SOCIALISTA	BLOCCO NAZIONALE	PARTITO NAZIONALE MONARCHICO	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO	Altre	Totale	Non colleg. col C.U.N.	In complesso
XXII - Napoli-Caserta	56,8	86,7	50,8	20,5	3,2	5,0	13,0	0,9	4,7	0,9	99,0	1,0	100,0
XXIII - Benevento-Avellino-Salerno	54,9	90,1	49,8	16,0	2,4	12,6	11,7	1,3	2,7	3,2	99,7	0,3	100,0
Campania	56,1	88,0	50,5	18,8	2,9	7,9	12,5	1,1	3,9	1,7	99,3	0,7	100,0
XXIV - Bari-Foggia	54,6	93,4	48,1	30,3	3,3	9,3	4,9	0,9	1,9	1,0	99,7	0,3	100,0
XXV - Lecce-Brindisi-Taranto	55,6	93,8	49,4	21,6	3,8	13,7	6,1	0,8	3,3	1,2	99,9	0,1	100,0
Puglia	55,0	93,5	48,6	26,6	3,5	11,2	5,4	0,9	2,5	1,1	99,8	0,2	100,0
XXVI - Potenza-Matera (Basilicata)	**54,8**	**91,8**	**48,4**	**25,6**	**8,3**	**7,8**	**5,6**	**1,1**	**2,4**	**0,8**	**100,0**	**-**	**100,0**
XXVII - Catanzaro-Cosenza-R. di Calabria (Calabria)	**53,1**	**88,2**	**48,8**	**29,5**	**2,1**	**8,0**	**1,5**	**3,3**	**5,4**	**1,2**	**99,8**	**0,2**	**100,0**
XXVIII - Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	58,7	87,9	49,4	19,1	3,1	8,3	8,7	1,7	2,8	0,7	97,3	2,7	100,0
XXIX - Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta	57,2	88,1	46,3	22,8	4,9	7,5	9,0	4,3	3,5	0,8	97,3	2,7	100,0
Sicilia	58,0	88,0	47,9	20,9	3,7	7,9	8,9	3,0	3,1	0,7	97,3	2,7	100,0
XXX - Cagliari-Sassari-Nuoro (Sardegna	**55,7**	**89,8**	**51,2**	**20,3**	**4,9**	**7,9**	**8,9**	**3,0**	**3,1**	**0,7**	**97,3**	**2,7**	**100,0**
Italia Settentrionale	**66,6**	**93,6**	**49,3**	**33,8**	**10,0**	**1,5**	**0,5**	**1,6**	**0,9**	**1,1**	**98,7**	**1,3**	**100,0**
Italia Centrale	**63,8**	**93,0**	**44,5**	**38,4**	**5,2**	**1,7**	**1,0**	**5,7**	**2,4**	**0,9**	**99,8**	**0,2**	**100,0**
Italia Meridionale	**55,7**	**90,1**	**50,2**	**23,7**	**3,5**	**8,7**	**6,9**	**1,7**	**3,5**	**1,4**	**99,6**	**0,4**	**100,0**
Italia Insulare	**57,5**	**88,4**	**48,6**	**20,7**	**4,7**	**8,0**	**7,3**	**2,5**	**3,1**	**0,6**	**95,5**	**4,5**	**100,0**
Totale	**62,2**	**92,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
XXXI - Valle d'Aosta	**65,8**	**84,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Italia	**62,2**	**92,1**	**48,5**	**31,0**	**7,1**	**3,8**	**2,8**	**2,5**	**2,0**	**1,1**	**98,8**	**1,2**	**100,0**

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA

PIEMONTE (SEGGI N.17)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ALLARA (Blocco Naz. con Indip)		Gruppo ALLEGRA (Dem. Cristiana)		Gruppo BELTHAND (Unità socialista)		Gruppo BERRUTO (P.N.M. con Indip)		Gruppo BOCCASSI (Fronte Dem. Pop.)		Gruppo BOSIA (Contadini d'Italia)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Alessandria-Tortona	127.641	68,8	119.5217	93,6	4.966	3,89	48.158	37.72	12.310	9.64	-	-	44.919	35.19	3.102	2.43	113.455
2	Casale Monferrato-Chivasso	129.776	71,7	123.406	95.6	17.125	13.19	53.476	41.20	-	-	-	-	43.933	33.85	-	-	114.534
3	Acqui-Novi Ligure	124.407	66,3	115.615	92.9	9.320	7.49	48.585	39.05	9.943	7.99	-	-	40.357	32.43	-	-	108.205
4	Asti	143.713	67.9	135.111	94.0	5.267	3.66	57.915	40.29	13.693	9.52	-	-	29.929	20.82	21.122	14.09	127.926
5	Cuneo-Saluzzo	135.751	61.2	120.649	88.9	10.877	8.01	64.564	47.56	19.975	14.71	-	-	15.495	11.41	3.108	2.28	114.019
6	Alba	117.343	61.0	109.344	93,2	6.506	5.54	63.525	54.13	9.693	8.21	-	-	11.795	10.15	12.223	10.41	103.685
7	Mondovì	119.574	60.8	109.003	91.2	19.994	16.72	55.022	46.01	-	-	2.819	2.35	12.022	10.05	11.191	9.356	101.048
8	Novara	150.350	67.7	144.584	96.2	3.253	2.16	60.896	40.50	12.245	8.14	-	-	59.821	39.78	1.553	1.03	137.768
9	Verbano-Cusio-Ossola	125.630	64.5	114.756	91.3	1.976	1.57	52.810	42.03	13.207	10.51	-	-	40.354	32.12	-	-	108.347
10	Ivrea	142.776	66.0	131.996	92.4	8.696	6.09	60.766	42.56	17.388	12.17	-	-	33.130	23.20	4.978	3.48	124.958
11	Susa	142.337	64.5	132.167	92.9	2.-278	1.60	58.357	40.99	15.693	11.02	2.820	1.92	28.117	19.20	2.296	1.56	132.315
12	Pinerolo	146.437	65.6	138.393	94.5	15.007	10.24	68.136	46.52	15.939	10.88	2.820	1.92	28.117	19.20	2.296	1.56	132.315
13	Torino Centro	163.828		145.187		12.875	7.85	69.749	42.57	23.139	14.12	392	0.23	34.529	21.07	-	-	140.684
14	Torino Fiat Aeritalia Ferriere	170.241	68.1	156.140	91.7	6.322	3.71	61.275	35.99	23.866	14.01	-	-	59.800	35.12	-	-	151.263
15	Torino Dora Oltre Stura Collina	149.437		137.061		3.589	2.40	48.137	32.21	18.459	12.35	-	-	62.114	41.56	-	-	132.299
16	Vercelli	131.483	68.1	125.838	95.7	14.733	11.20	53.424	40.63	-	-	-	-	50.094	38.09	-	-	118.251
17	Biella	125.084	69.5	117.609	94.0	4.667	3.64	41.380	33.08	15.434	12.33	-	-	50.820	40.62	-	-	112.301
18	**Totale**	**2.345.808**	**66.3**	**2.176.376**	**92.8**	**147.451**		**966.175**		**220.927**		**6.031**		**665.454**		**61.149**		**2.067.187**
19	**Cifra elettorale**					**147.451**		**966.175**		**220.927**		**6.031**		**665.454**		**61.149**		
20	**Seggi assegnati**					1		8		1		-		6		-		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA

VALLE D'AOSTA(SEGGI N.1)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		PAGE (Dem. Cristiana)		DE LA PIERRE (Fronte Dem. Prog. Rep.)		BORDON (Unione Soc.Indipen)		GERBORE (Cons. Rur. E Ind. V. D'Aosta)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Aosta	56.402	60.6	46.799	83.0	24.607	45.58	13.479	254.97	2.833	5.24	2.868	5.\1	43.787
2	**Seggi assegnati**					1		-		-		-		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
LOMBARDIA (SEGGI N.31)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ALBERGANTI (Fronte Dem. Popolare)		Gruppo AZZIMONTI (Unità Soc. e P.R.I.)		Gruppo BEREGGI (D.C.)		Gruppo B BATTAGGION (Blocco Naz. e Indip.)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Bergamo	119.670	56.5	107.549	89.9	11.155	-	10.682	-	74.987	-	5.059	-	101.863
2	Clusone	117.058	50.5	107.293	91.7	10.991	-	6.243	-	81.911	-	1.922	-	101.067
3	Treviglio	109.731	50.7	105.293	96.0	20.553	-	4.506	-	71.780	-	1.847	-	98.686
4	Breno	102.418	50.8	96.466	94.2	20.839	20.34	4.465	4.35	61.406	59.95	3.283	3.20	89.993
5	Brescia	127.510	55.8	121.176	95.0	37.081	29.08	8.722	6.84	63.963	50.16	4.842	3.79	114.608
6	Chiari	101.227	49.0	97.940	96.8	26.616	26.29	-	-	60.367	59.63	4.952	4.89	91.935
7	Salò	111.700	54.2	105.696	94.6	30.380	27.19	-	-	63.020	56.41	4.733	4.23	98.133
8	Como	120.088	63.1	111.821	93.0	23.729	19.75	18.263	15.20	63.525	52.89	-	-	105.517
9	Lecco	116.332	59.4	111.219	95.6	25.282	21.73	7.478	6.42	69.734	59.94	2.667	2.29	105.161
10	Cantù	121.128	62.6	115.946	95.7	28.926	23.88	9.460	7.80	65.785	54.31	4.977	4.10	109.148
11	Cremona	118.136	61.6	114.042	96.5	52.790	44.68	8.041	6.80	46.385	39.26	2.031	1.71	109.247
12	Crema	104.351	55.2	100.752	96.6	34.574	33.13	8.623	8.25	50.388	48.28	2.480	2.37	96.065
13	Mantova	129.665	60.4	124.334	95.9	51.599	39.79	12.624	9.73	52.950	40.83	-	-	117.173
14	Ostiglia	123.007	58.7	119.338	97.0	63.803	51.86	10.104	8.21	38.386	21.20	-	-	112.293
15	Milano I	135.023		116.229	86.1	26.758	19.81	20.477	15.16	64.994	48.13	-	-	112.229
16	Milano II	145.845		128.895	88.4	30.735	21.07	26.294	18.02	68.184	46.75	-	-	125.213
17	Milano II	138.849		125.011	90.0	42.606	30.68	23.679	17.05	55.007	39.61	-	-	121.292
18	Milano IV	142.908	66.9	128.084	89.6	38.800	27.15	24.878	17.40	60.435	42.28	-	-	124.113
19	Milano V	145.693		134.149	92.1	55.382	38.01	19.305	13.25	51.063	35.04	3.878	2.66	129.628
20	Milano VI	145.363		134.539	92.6	66.739	45.91	18.187	12.51	44.034	70.29	-	-	128.960
21	Abbiategrasso	140.835	61.0	136.054	96.6	52.654	37.38	8.632	6.12	66.683	47.34	1.771	1.25	129.740
22	Rho	125.794	57.9	121.913	96.9	42.029	33.41	8.659	6.88	62.136	49.35	3.153	2.50	115.977
23	Monza	132.937	60.4	128.852	96.9	43.911	33.03	10.781	8.10	66.626	50.11	2.211	1.66	123.529
24	Vimercate	127.741	56.1	124.146	97.2	39.594	30.99	6.115	4.78	71.894	56.28	1.459	1.14	119.062
25	Lodi	130.594	56.1	126.184	96.6	52.604	40.28	6.479	4.96	57.561	40.07	4.071	3.11	120.715
26	Voghera	110.764	66.9	104.212	94.1	37.959	34.27	16.683	15.06	43.626	35.38	-	-	98.268
27	Vigevano	125.685	68.5	122.026	97.1	59.000	46.94	6.441	5.12	45.103	35.88	5.734	4.56	116.278
28	Pavia	113.963	64.2	109.699	96.3	45.434	39.86	13.055	11.45	44.163	38.75	2.041	1.79	104.693
29	Sondrio	83.669	53.5	73.533	87.9	10.797	12.90	10.795	12.90	46.452	55.51	1.135	1.35	69.179
30	Varese	150.874	68.1	139.808	92.7	41.308	27.37	18.023	11.94	74.541	49.40	-	-	133.872
31	Busto Arstizio	136.774	61.6	131.919	96.5	41.292	30.18	16.917	12.36	67.338	49.23	-	-	125.547
	Totale	**3.855.332**	**60.0**	**3.624.118**	**94.0**	**1.165.221**		**364.611**		**1.854.407**		**64.246**		**3.449.184**
	Cifra elettorale					**1.123.221**		**343.180**		**1.625.749**		**55.418**		
	Seggi assegnati					10		3		18				
	di cui in base al quorum del 65%					-		-		3				

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
TRENTINO ALTO ADIGE (SEGGI N.6)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo BENEDETTI (Dem. Cristiana)		Gruppo BRAITENBERG (Indipendenti)		Gruppo DISERTORI (Part. Rep. Italiano)		Gruppo FIORIO (Blocco Naz. Indip.)		Gruppo GROFF (Fronte Dem. Pop.)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Trento	58.874	57.8	54.863	37.937	-	-	-	-	6.655	-	-	-	7.191	-	51.783
2	Rovereto	60.493	56.1	56.492	35.965	59.45	-	-	-	4.369	7.22	2.932	4.84	10.010	16.54	53.276
3	Pergine	53.229	59.5	49.028	-	-	34.912	-	-	4.334	-	1.531	-	4.337	-	45.144
4	Mezzolombardo	53.469	57.4	50.363	40.418	-	-	-	-	2.682	-	1.072	-	3.350	-	4.522
5	Bolzano	86.901	55.6	78.303	21.509	24.75	36.305	41.77	41.77	4.081	4.69	3.541	4.07	8.888	10.22	74.324
6	Bressanone	77.573	49.0	74.021	8.798	-	59.038	-	-	1.736	-	-	-	1.692	-	71.264
	Totale	**390.539**	**55.3**	**363.070**	**144.627**		**130.285**			**28.857**		**9.076**		**35.468**		343.313
	Cifra elettorale				**57.474**		**36.305**			**8.450**		**6.473**		**18.898**		
	Seggi assegnati					3		3		-		-		-		
	di cui in base al quorum del 65%					2		2		-		-		-		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
FRIULI VENEZIA GIULIA (SEGGI N.6)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ALLATERE (Unità Soc. e P.R.I.)		Gruppo BLESSI (Blocco Naz. Indip)		Gruppo CULOT (Dem. Cristiana)		Gruppo FERUGLIO (Fronte Dem. Pop.)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Tolmezzo	96.282	59.2	84.472	87.7	11.457	11.90	3.249	3.37	52.956	55.00	12.896	13.39	80.558
2	Udine	96.771	60.6	89.508	92.5	11.490	11.87	4.703	4.85	53.047	54.82	15.864	16.39	85.104
3	Cividale	90.118	55.6	84.445	93.7	7.370	8.18	3.434	3.81	47.614	52.84	21.749	24.13	80.167
4	San Vito al Tagliamento	89.632	56.3	79.849	89.1	10.995	12.27	2.745	3.06	47.803	53.33	14.066	15.69	75.609
5	Pordenone	95.335	57.5	84.765	88.9	15.640	16.41	-	-	47.116	49.42	16.851	17.68	79.607
6	Gorizia	75.555	59.0	69.870	92.5	5.512	7.30	1.957	2.59	39.690	52.53	20.403	27.00	67.562
	Totale	**513.693**	**57.9**	**492.909**	**90.7**	**62.464**		**16.088**		**288.226**		**101.829**		**468.607**
	Cifra elettorale					**62.464**		**16.083**		**288.226**		**101.829**		
	Seggi assegnati					1		-		4		1		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
VENETO (SEGGI N.19)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ALBERTI (Dem. Cristiana)		Gruppo BALOTTA (Fronte Dem. Pop.)		Gruppo BARONI (Blocco Naz. Indip.)		Gruppo BELLINI (Indipendenti)		Gruppo CARAZZOLO (U. Soc. e U.S. e P.R.I.)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Belluno	122.166	59.6	105.570	86.4	58.665	48.02	15.121	12.37	7.895	6.46	-	-	17.152	14.03	98.833
2	Padova	121.509	54.7	114.344	94.1	64.153	52.79	26.125	21.49	7.235	5.95	-	-	11.990	9.86	109.503
3	Este	111.557	49.6	307.057	96.0	62.685	56.19	29.222	26.19	3.030	2.71	-	-	7.408	6.64	102.345
4	Cittadella	110.946	50.2	106.204	95.7	78.011	-	12.679	-	2.489	-	-	-	8.721	-	101.900
5	Rovigo	105.016	53.4	100.703	95.9	39.674	37.77	41.965	39.96	2.793	2.65	-	-	9.702	9.23	94.134
6	Adria	89.267	47.8	85.892	96.2	27.991	31.35	40.331	45.18	3.144	3.52	-	-	9.067	10.15	80.533
7	Conegliano Oderzo	95.424	50.8	87.893	92.1	52.115	54.61	12.925	13.54	4.519	4.73	-	-	12.054	12.63	81.613
8	Treviso	105.355	52.8	99.273	94.2	65.617	-	13.264	-	3.544	-	-	-	12.048	-	94.473
9	Vittorio Ven. Montebelluna	117.274	54.8	107.305	94.2	72.307	-	14.211	-	3.153	-	-	-	11.621	-	101.292
10	Venezia	133.700	60.3	121.610	91.0	66.071	49.41	34.113	25.51	4.581	3.42	-	-	12.587	9.41	117.352
11	Mirano	94.370	49.4	90.376	95.8	55.986	59.32	22.439	23.77	1.305	1.38	1.238	1.31	5.324	5.64	86.292
12	San Donà di Piave	88.835	44.7	83.632	94.1	44.160	49.71	23.234	26.15	1.825	2.05	1.497	1.68	9.580	10.78	80.296
13	Chioggia	99.490	52.1	94.503	95.0	38.752	38.95	40.923	41.13	2.665	2.67	1.248	1.25	6.515	6.54	90.103
14	Verona I	133.395	60.5	122.824	92.1	70.458	52.81	26.370	19.76	5.146	3.85	-	-	15.990	11.98	117.964
15	Verona Collina	117.072	53.5	110.557	94.4	76.891	-	16.013	-	3.241	-	-	-	9.208	-	105.356
16	Verona Pianura	115.129	55.2	110.990	96.5	59.770	51.91	30.521	25.51	3.313	2.87	-	-	11.671	10.13	105.275
17	Vicenza	120.427	53.4	114.188	94.6	71.677	59.51	16.515	13.71	8.793	7.30	-	-	11.911	9.89	108.896
18	Schio	112.398	52.9	106.335	94.8	75.393	-	20.195	-	4.908	-	-	-	-	-	100.501
19	Bassano del Grappa	105.926	52.8	95.850	90.5	73.777	-	10.192	-	5.791	-	-	-	-	-	89.760
	Totale	**2.099.256**	**53.3**	**1.965.106**	**93.4**	**1.154.161**		**446.358**		**79.370**		**3.983**		**182.549**		**1.866.421**
	Cifra elettorale					**712.157**		**359.804**		**56.244**		**3.983**		**140.951**		
	Seggi assegnati					14		4		-		-		1		
	di cui in base al quorum del 65%					6		-		-		-		-		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
EMILIA ROMAGNA (SEGGI N.17)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ALBINI (Blocco Nazionale.)		Gruppo BORGATTI (P.R.I..)		Gruppo CASTELLUCCI (Dem. Cristiana)		Gruppo CAVALLINI (U. Socialista)		Gruppo FAGGI (Front. Dem. Popol.)		Gruppo MASSARENTI (Indipendente)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuasle	
1	Bologna I	158.519		148.390	93.6	-	-	3.619	2.28	57.176	36.06	14.688	9.26	56.414	35.58	11.078	6.98	11.078
2	Bologna II	140.541	65.8	134.712	95.9	24.674	17.55	4.217	3.00	-	-	14.930	10.62	72.758	51.76	10.675	7.59	127.254
3	Bologna III – Imola	136.291	56.6	129.277	94.7	-	-	1.-914	1.40	36.562	26.79	8.918	6.53	74.418	54.53	-	-	121.812
4	Ferrara	131.291	58.2	125.377	95.5	2.952	2.24	3.891	2.91	32.527	24.77	13.721	10.45	65.401	49.81	-	-	118.432
5	Portomaggiore	127.665	54.3	123.268	96.6	1.544	1.20	1.509	1.18	21.756	17.04	10.493	8.21	73.619	57.66	8.268	6.47	117.189
6	Rimini	92.298	53.8	87.554	94.9	1.071	1.16	6.944	7.52	31.515	34.14	4.433	4.80	40.428	43.80	-	-	84.391
7	Cesena	104.812	53.5	99.680	95.1	-	-	18.950	18.08	30.447	29.04	3.590	3.42	43.367	41.37	-	-	96.354
8	Forlì-Faenza	126.513	62.4	121.238	95.8	1.271	1.00	21.611	17.08	40.014	31.62	5.767	4.55	47.566	37.59	-	-	116.229
9	Modena	147.479	58.4	139.148	94.4	-	-	1.637	1.10	54.037	36.64	12.389	8.40	63.844	43.29	-	-	131.907
10	Carpi	117.525	56.9	114.415	97.4	-	-	-	-	26.514	22.68	10.476	8.91	72.642	61.80	-	-	109.632
11	Parma	115.075	62.4	110.745	96.2	1.745	1.51	2.595	2.25	34.160	29.68	15.630	13.58	52.367	45.50	-	-	106.497
12	Borgotaro-Salsomaggiore	99.943	58.9	92.184	92.2	-	-	-	-	45.383	45.40	10.738	10.74	30.785	30.80	-	-	86.906
13	Piacenza	112.883	59.4	107.190	95.0	-	-	-	-	46.074	40.81	10.668	9.45	45.516	40.32	-	-	102.258
14	Fiorenzuala d'Arda Fidenza	108.711	60.1	102.768	94.6	2.543	2.33	-	-	45.351	41.71	12.967	11.93	36.185	33.28	-	-	97.046
15	Ravenna	129.799	58.9	125.569	96.7	1.084	0.83	29.901	23.03	25.393	19.56	5.058	3.89	60.062	46.27	-	-	121.408
16	Reggio nell'Emilia	149.895	60.9	144.043	96.1	-	-	726	0.48	40.082	26.74	12.476	8.32	85.837	57.26	-	-	139.121
17	Castelnuovo né Monti-Sassuolo	95.429	54.9	90.073	94.4	-	-	-	-	36.497	38.24	6.858	7.18	41.973	43.98	-	-	85.328
	Totale	**2.094.830**	**59.0**	**1.995.631**	**95.5**	**36.884**		**97.454**		**603.488**		**173.800**		**963.182**		**30.021**		**1.901.829**
	Cifra elettorale					**36.884**		**97.454**		**603.488**		**173.800**		**963.182**		30.021		
	Seggi assegnati					-		1		6		1		9		-		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
LIGURIA (SEGGI N.8)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ACQUARONE (Unità Soc. e P.R.I.)		Gruppo AGOSTI (Blocco Nazionale)		Gruppo BALDUZZI (Fronte Dem. Pop.)		Gruppo BO (Dem. Cristiana)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Imperia	132.451	68.3	118.306	89.3	21.474	16.21	2.885	2.17	27.891	21.05	60.357	45.56	112.607
2	Savona	134.973	65.6	125.845	93.2	14.912	11.04	2.286	1.69	49.933	36.99	53.141	39.37	120.272
3	Genova I	136.442		125.010	91.6	11.665	8.54	1.136	0.83	67.159	49.22	41.071	30.10	121.031
4	Genova II	119.020		109.399	91.6	10.541	8,85	1.340	1.13	51.022	42.86	41.705	35.04	104.614
5	Genova III	121.679	67.7	111.055	91.3	15.080	12.39	1.875	1.54	45.801	37.64	43.548	35.78	106.304
6	Genova IV	128.537		115.447	89.8	17.503	13.61	3.713	2.88	24.888	19.36	66.085	51.41	112.189
7	Chiavari	109.077	68.0	98.387	90.2	13.518	12.39	2.213	2.02	23.347	21.40	55.410	50.79	94.488
8	La Spezia	136.356	61.1	125.536	92.1	9.427	6.91	1.847	1.35	61.111	44.81	47.159	34.58	119.544
	Totale	**1.018.535**	**66.6**	**928.985**	**91.2**	**114.120**		**17.301**		**351.152**		**408.476**		**891.049**
	Cifra elettorale					**114.120**		**17.301**		**351.152**		**408.476**		
	Seggi assegnati					1		-		3		4		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
UMBRIA (SEGGI N.6)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ABATINI (Par. Rep.It. con Ind.)		Gruppo ALUNNI (Fronte Dem. Pop. Con Ind.)		Gruppo CAMPELLO (Blocco Naz. Con Ind.)		Gruppo FRATINI (Dem. Cristiana)		Gruppo LUPATTELLI (Unità Socialista)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifrai individuale	
1	Perugia I	79.207		74.882	94.5	5.763	7.27	26.276	33.17	1.644	2.07	30.628	38.66	6.064	7.65	70.375
2	Perugia II	81.322	58.4	77.788	95.7	-	-	32.491	39.95	3.838	4.71	27.166	33.40	7.7.58	9.53	71.253
3	Foligno-Spoleto	80.250	555.3	75.543	94.1	5.936	7.39	29.637	36.93	7.119	8.87	28.483	35.49	-	-	71.175
4	Città di Castello	67.027	52.9	62.156	92.7	6.029	8.99	30.311	45.22	-	-	20.432	30.48	-	-	56.772
5	Terni	71.215	58.5	66.758	93.9	8.521	11.96	32.179	45.18	1.946	2.73	17.457	24.51	2.571	3.61	62.674
6	Orvieto	65.722	55.9	62.668	95.4	3.202	4.87	27.149	41.30	10.136	15.42	15.539	23.64	2.779	4.22	58.805
	Totale	**444.743**	**55.9**	**419.795**	**94.4**	**29.451**		**178.043**		**24.683**		**139.705**		**19.172**		**391.054**
	Cifra elettorale					**29.441**		**178.043**		**24.683**		**139.705**		**19.172**		
	Seggi assegnati					-		3		-		3		-		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
MARCHE (SEGGI N.7)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ANDRENELLI (Blocco Nazionale)		Gruppo CAPPELLINI (Fronte Dem. Pop.)		Gruppo CARELLI (Dem. Cristiana)		Gruppo FERRETTI (Part. Rep. Italiano)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Ancona	103.971	56.9	98.976	95.2	2.496	2.40	33.030	31.76	38.856	37.37	19.237	18.50	93.619
2	Iesi-Senigallia	105.337	54.9	101.238	96.1	1.301	1.23	39.803	37.78	37.261	35.37	17.101	16.23	95.466
3	Pesaro-Fano	106.146	55.8	101.648	95.8	3.118	2.93	39.427	37.14	44.732	42.14	8.098	7.62	95.375
4	Urbinio	90.417	52.5	84.598	93.6	1.618	1.78	39.029	43.16	33.485	37.03	5.195	5.74	79.327
5	Macerata	120.379	55.1	113.711	94.5	4.767	3.95	25.492	21.17	56.819	47.20	19.953	16.57	107.031
6	Fermo	120.037	56.6	113.631	94.7	4.055	3.37	29.442	24.52	56.607	47.15	17.184	14.31	107.288
7	Ascoli Piceno	110.648	52.6	102.842	92.9	5.919	6.25	24.577	22.21	58.489	52.86	7.765	7.01	96.750
	Totale	**758.935**	**55.0**	**716.644**	**94.7**	**23.274**		**230.800**		**326.249**		**94.533**		**674.856**
	Cifra elettorale					**23.274**		**230.800**		**326.249**		**94.533**		
	Seggi assegnati					-		2		4		1		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
ABRUZZO (SEGGI N.6)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo BASSINO (Blocco Nazionale)		Gruppo BUTTICCI (Fronte Dem. Pop.)		Gruppo CAPORALI (Dem. Cristiana)		Gruppo D'ANGELO (Un. Social. E P.R.I.)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Chieti	113.331	50.9	104.450	92.2	16.994	14.99	14.372	12.68	55.587	49.05	12.130	10.70	99.083
2	Lanciano – Vasto	99.638	50.6	93.097	93.4	6.629	-	19.062	-	63.851	-	-	-	89.542
3	L'Aquila- Sulmona	115.415	51.7	102.843	89.1	6.117	5.30	31.039	26.89	49.142	42.57	10.523	9.11	96.821
4	Avezzano	95.056	52.2	87.169	91.7	5.763	6.06	16.826	17.70	53.259	56.02	7.297	7.67	83.145
5	Pescara	119.863	51.4	110.129	91.9	8.330	6.94	34.176	28.51	51.429	42.90	10.784	8.99	104.719
6	Teramo	124.008	50.8	114.388	92.2	8.089	6.52	41.989	33.85	58.207	46.93	-	-	108.285
	Totale	**667.291**	**51.2**	**612.076**	**91.7**	**51.922**		**157.464**		**331.475**		**40.734**		**581.595**
	Cifra elettorale					**45.293**		**138.402**		**267.624**		**40.734**		
	Seggi assegnati					-		2		4		-		
	di cui in base al quorum del 65%					-		-		1		-		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
TOSCANA (SEGGI N.15)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ANGELINI (Dem. Cristiana)		Gruppo ARTOM (Blocco Nazionale)		Gruppo BARONTINI (Fronte Dem. Pop.)		Gruppo CALAMANDREI (Unità Socialista)		Gruppo CIAMPOLINI (Par. Rep.Italiano)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifrai individuale	
1	Arezzo	121.354	55.8	113.119	93.2	42.151	34.73	1.895	1.56	52.858	43.55	7.622	6.28	2.367	1.95	106.893
2	Montevarchi	107.602	59.0	103.845	96.5	43.541	40.46	-	-	55.437	51.52	-	-	-	-	98.978
3	Firenze I	134.712	63.8	127.113	94.4	68.499	50.84	2.711	2.01	35.927	26.66	12.395	9.20	3.923	2.91	123.455
4	Firenze II	143.892		138.910	96.5	47.187	32.79	1.626	1.13	74.316	51.64	7.685	5.34	1.409	0.97	132.223
5	Firenze III	140.178		135.665	96.8	49.252	35.13	1.738	1.23	70.104	50.01	8.118	5.79	-	-	129.212
6	Prato	132.337	62.7	127.628	96.4	46.824	35.38	-	-	67.159	50.74	5.355	4.04	1.889	1.42	121.227
7	Grosseto	122.979	58.5	115.538	93.9	30.168	24.53	2.066	1.67	54.656	44.44	6.283	5.10	16.909	13.74	110.082
8	Livorno	148.081	58.0	141.290	95.5	38.215	25.80	4.030	2.72	78.067	52.71	6.020	4.06	9.074	6.13	135.406
9	Lucca	122.229	61.9	111.194	91.0	63.667	52.08	-	-	15.090	12.34	5.158	4.21	20.476	16.75	104.391
10	Viareggio	103.817	58.3	95.304	91.8	55.900	53.84	2.961	2.85	24.232	23.34	-	-	6.412	6.17	89.505
11	Massa-Carrara	118.850	57.7	105.157	88.4	40.896	34.40	8.620	7.24	-	-	10.622	8.93	18.211	15.30	78.349
12	Pisa	118.100	63.6	112.544	95.0	36.567	30.96	1.887	1.59	55.432	46.93	7.813	6.61	5.374	4.55	107.073
13	Volterra	128.743	60.4	124.187	96.5	40.829	31.71	1.914	1.48	68.044	52.85	6.612	5.13	-	-	117.399
14	Pistoia	137.414	61.9	130.242	94.8	50.191	36.52	1.710	1.24	57.819	42.07	11.616	8.45	2.624	1.91	123.960
15	Siena	137.284	61.8	132.280	96.5	39.814	29.00	1.228	0.93	77.622	56.54	5.805	4.22	2.692	1.96	127.221
	Totale	**1.917.572**	**60.7**	**1.814.016**	**94.6**	**693.701**		**32.446**		**786.763**		**101.104**		**91.360**		**1.705.374**
	Cifra elettorale					**693.701**		**32.446**		**786.763**		**101.104**		**91.360**		
	Seggi assegnati					7		-		7		1				

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
LAZIO (SEGGI N.16)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ADDAMIANO (Indipendenti)		Gruppo ALBERTI (Fronte Dem. Pop)		Gruppo AMBROSINI (M.S.I. con Indipend.)		Gruppo AMOROSO (Blocco naz. con Ind.)		Gruppo ANDREONI (Unità Socialista)	
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifrai individuale
1	Frosinone	110.960	47.7	102.187	92.1	-	-	19.617	17.67	-	-	3.5905	3.23	3.274	2.95
2	Sora-Cassino	119.185	49.4	106.019	89.0	-	-	14.039	11.77	-	-	9.355	7.84	-	-
3	Latina	113.555	46.2	102.507	90.3	-	-	22.053	19.42	4.177	3.67	4.333	3.81	-	-
4	Rieti	100.351	54.3	91.679	91.4	-	-	24.167	24.08	-	-	9.779	9.74	5.597	5.57
5	Roma I	108.460		92.133	84.9	-	-	14.689	13.54	3.341	3.08	5.443	5.01	4.511	4.15
6	Roma II	114.411		98.440	86.0	429	0.37	16.995	14.85	6.042	5.28	3.334	2.91	5.330	4.65
7	Roma III	105.742		92.396	87.4	-	-	25.313	23.03	5.020	4.74	2.791	2.63	-	-
8	Roma IV	120.852		106.899	88.5	-	-	41.173	34.06	5.363	4.43	2.123	1.75	-	-
9	Roma V	111,583	57.2	97.166	87.1	-	-	21.380	19.16	5.991	5.36	2.100	1.88	4.182	3.74
10	Roma VI	116.224		102.005	87.8	337	0.28	36.441	31.35	5.218	4.48	1.902	1.63	-	-
11	Roma VII	117.097		103.271	88.2	-	-	33.970	29.01	5.152	4.39	1.929	1.64	-	-
12	Roma VIII	121.203		106.811	88.1	250	0.20	18.332	15.12	6.704	5.53	2.747	2.26	4.900	4.04
13	Velletri	112.187	50.2	102.805	91.6	-	-	32.636	29.09	-	-	1.455	1.29	4.090	3.64
14	Tivoli	92.551	51.8	87.747	94.8	-	-	22.627	24.44	2.802	3.02	4.413	4.76	1.824	1.97
15	Civitavecchia	95.343	54.5	90.873	95.3	-	-	31.982	33.54	4.072	4.27	1.697	1.77	3.406	3.57
16	Viterbo	98.839	55.3	95.235	96.4	-	-	31.551	31.92	-	-	6.509	6.58	-	-
	Totale	**1.758.543**	**53.9**	**1.578.173**	**89.6**	**1.016**		**406.965**		**53.882**		**63.505**		**37.114**	
	Cifra elettorale					**1.016**		**406.965**		**53.882**		**63.505**		**37.114**	
	Seggi assegnati					-		5		-		-		-	

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
LAZIO (SEGGI N.16)
SEGUE

Numero d' ordine	Collegi	Gruppo ANGELONI (P.R.I.)		Gruppo BATTISTA (Dem. Cristiana)		Gruppo BORROMEO (Dem. Cristiana)		Gruppo LIBERATI (Part. Naz. Mon. con Ind.)		Totale dei voti
		Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Frosinone	7.495	6.75	58.371	52.60	-	-	4.053	3.65	96.405
2	Sora-Cassino	7.776	6.52	58.780	49.31	-	-	7.951	6.67	97.901
3	Latina	11.157	9.82	53.382	47.00	-	-	1.356	1.19	96.458
4	Rieti	3.693	3.68	42.308	42.16	-	-	-	-	85.544
5	Roma I	5.747	5.29	-	-	55.830	51.47	-	-	89.561
6	Roma II	5.384	4.70	-	-	54.827	47.92	3.848	3.36	96.180
7	Roma III	6.743	6.37	-	-	49.399	46.71	-	-	89.266
8	Roma IV	7.708	6.37	47.008	38.89	-	-	-	-	103.375
9	Roma V	6.288	5.63	-	-	50.677	45.41	3.941	3.53	94.559
10	Roma VI	8.318	7.15	-	-	46.182	39.73	-	-	98.398
11	Roma VII	8.030	6.85	-	-	50.550	43.16	-	-	99.631
12	Roma VIII	5.552	4.58	-	-	60.893	50.24	4.956	4.08	104.334
13	Velletri	15.175	13.52	44.547	39.70	-	-	-	-	97.903
14	Tivoli	7.775	8.40	42.464	45.88	-	-	1.919	2.07	83.824
15	Civitavecchia	4.822	5.05	40.165	42.12	-	-	-	-	86.144
16	Viterbo	8.802	8.90	43.229	43.73	-	-	-	-	90.091
	Totale	**120.465**		**430.254**		**368.358**		**28.024**		**1.509.583**
	Cifra elettorale	**120.465**		**430.254**		**368.358**		**28.024**		
	Seggi assegnati	1		5		5		-		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
CAMPANIA (SEGGI N.21)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ABBRUZZINI (M.S.I. con Indipend.)		Gruppo ADINOLFI (Fronte Dem. Pop)		Gruppo ALAGIA (Part. Naz. Monar. con Ind.)		Gruppo ALBINI (P.R.I. con Indipenti)		Gruppo ANGIULLI (Indipendenti)	
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifrai individuale
1	Avellino	100.428	46.7	91.169	90.8	-	-	13.963	13.90	10.437	10.39	5.049	5.02	1.044	1.03
2	Sant'Angelo dei Lombardi	92.348	44.6	85.041	92.1	3.848	4.16	15.337	16.90	10.378	11.23	2.940	3.18	-	-
3	Benevento-Ariano Irpino	100.863	48.5	91.642	90.8	23.576	23.37	12.909	12.79	-	-	-	-	-	-
4	Cerreto Sannita	104.449	49.6	96.642	92.5	3.686	3.53	8.997	8.61	-	-	-	-	-	-
5	Caerta	87.939	48.5	80.436	91.5	-	-	13.161	14.96	16.467	18.72	-	-	-	-
6	S.Maria Capua Vetere-Aversa	96.346	48.2	88.115	91.5	-	-	17.388	18.04	21.938	22.76	-	-	-	-
7	Piedimonte d'Alife Sessa Aurunca	95.569	48.6	87.649	91.7	-	-	8.699	9.10	-	-	-	-	-	-
8	Napoli I	115.158	51.6	101.632	88.3	4.396	3.81	22.656	19.67	9.501	8.25	775	0.67	4.061	3.52
9	Napoli II	84.601		71.704	84.8	6.846	8.09	9.845	11.63	11.022	13.02	-	-	1.668	1.97
10	Napoli III	122.845		102.809	83.7	9.530	7.75	11.610	9.45	15.406	12.54	848	0.69	780	0.63
11	Napoli IV	110.426		91.465	82.6	11.706	10.60	14.798	13.40	19.633	17.77	-	-	-	-
12	Napoli V	100.701		86.230	85.6	6.624	6.57	18.732	18.60	6.180	6.13	-	-	-	-
13	Napoli VI	103.091		91.206	88.5	4.149	4.02	28.144	27.30	15.711	15.23	-	-	-	-
14	Castellammare di Stabia	91.518	48.4	84.302	92.1	-	-	19.048	20.81	11.212	12.25	-	-	-	-
15	Nola	98.340	46.7	89.105	90.6	-	-	12.200	12.60	13.787	14.02	971	1.15	6.975	7.09
16	Torre del Greco	108.206	49.6	95.790	88.5	-	-	29.980	27.70	7.342	6.78	4.162	3.84	785	0.72
17	Afragola	96.063	47.2	89.613	93.3	4.548	4.73	21.506	22.38	-	-	-	-	-	-
18	Salerno	100.156	48.9	90.597	90.5	3.652	3.64	18.750	18.72	-	-	-	-	-	-
19	Nocera Inferiore	94.946	47.2	87.503	92.2	-	-	16.662	17.54	5.312	5.59	2.173	2.28	-	-
20	Eboli	88.741	45.1	80.495	90.7	-	-	14.371	16.19	-	-	-	-	-	-
21	Sala Consilina-Vallo della Lucania	102.984	47.0	93.717	91.00	-	-	7.371	7.15	8.116	7.88	4.389	4.26	10.095	19.80
	Totale	**2.095.718**	**48.8**	**1.876.838**	**89.3**	**82.561**		**336.127**		**182.442**		**21.307**		**25.408**	
	Cifra elettorale					**82.561**		**336.127**		**182.442**		**21.307**		**25.408**	
	Seggi assegnati					1		4		2		-		-	

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
CAMPANIA (SEGGI N.21)
SEGUE

Numero d' ordine	Collegi	Gruppo BALDI (Blocco Naz. con Indip.)		Gruppo CASO (Dem. Cristiana)		Gruppo CATTANEO (U. Sociali. con Ind.)		Gruppo CUTOLO (Indipendenti)		Gruppo FRESA (M.N.D.S.)		Totale dei voti
		Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Voti validi	Cifra individuale	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Avellino	14.331	14.26	37.200	37.04	3.327	3.31	-	-	-	-	85.451
2	Sant'Angelo dei Lombardi	11.287	12.22	33.550	36.32	1.669	1.80	-	-	-	-	79.009
3	Benevento-Ariano Irpino	21.548	21.36	25.742	25.52	-	-	1.504	1.49	-	-	85.279
4	Cerreto Sannita	27.035	25.88	45.392	43.45	5.662	5.38	-	-	-	-	90.732
5	Caerta	9.118	10.36	34.442	39.16	2.817	3.20	-	-	-	-	76.005
6	S.Maria Capua Vetere-Aversa	10.621	11.02	27.918	28.97	5.095	5.28	-		-	-	82.960
7	Piedimonte d'Alife Sessa Aurunca	17.424	18.23	54.461	56.98	-	-	-	-	-	-	80.584
8	Napoli I	3.427	2.97	48.612	42.21	3.009	2.61	-	-	-	-	96.437
9	Napoli II	4.295	5.07	33.991	40.17	-	-	-	-	-	-	67.667
10	Napoli III	5.655	4.60	45.760	37.25	7.889	6.42	450	0.36	-	-	97.928
11	Napoli IV	3.267	2.95	35.581	32.22	-	-	-	-	-	-	84.985
12	Napoli V	7.633	7.58	41.328	41.04	-	-	-	-	-	-	80.497
13	Napoli VI	2.618	2.54	32.785	31.80	2.769	2.68	-	-	-	-	86.176
14	Castellammare di Stabia	5.157	5.63	44.877	49.03	-	-	-	-	-	-	80.294
15	Nola	8.677	8.78	34.556	35.13	7.050	7.16		-	-	-	84.176
16	Torre del Greco	4.214	3.89	44.661	41.27	-	-	-	-	-	-	91.144
17	Afragola	24.038	25.02	34.418	35.82	-	-	-	-	-	-	84.510
18	Salerno	18.768	18.73	40.903	40.83	-	-	-	-	2.283	2.27	84.356
19	Nocera Inferiore	7.919	8.34	44.274	46.63	3.626	3.81	-	-	2.792	2.94	82.758
20	Eboli	19.571	22.05	36.450	44.07	-	-	-	-	4.425	4.98	74.817
21	Sala Consilina-Vallo della Lucania	8.794	8.53	41.359	4.016	4.15	4.67	2.444	2.37	-	-	87.383
	Totale	**235.357**		**818.260**		**47.688**		**4.398**		**9.500**		**1.763.048**
	Cifra elettorale	**235.357**		**818.260**		**47.688**		**4.398**		**9.500**		
	Seggi assegnati	3		11		-		-		-		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
PUGLIA (SEGGI N.15)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ANGELINI (Dem. Cristiana)		Gruppo ANGIOLILLO (Blocco Naz. con Indip.)		Gruppo CALO' (P.R.I. con Indipenti)	
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale
1	Bari	103.211	47.3	93.513	90.6	-	-	45.726	44.30	5.762	5.58
2	Barletta-Trani	95.294	47.0	89.369	93.8	40.170	42.15	510	0.53	8.668	9.09
3	Molfetta	103.685	50.0	97.105	93.7	46.900	45.23	9.420	9.08	853	0.82
4	Bitonto	93.712	47.3	87.798	94.3	55.133	58.83	-	-	-	-
5	Altamura	94.246	48.6	91.586	97.2	55.684	59.08	-	-	-	-
6	Monopoli	95.731	49.0	89.688	93.7	44.198	46.16	8.764	9.15	1.277	1.33
7	Brindisi	111.622	50.4	102.571	91.9	33.918	30.38	21.692	19.43	11.169	10.00
8	Foggia-San Severo	103.582	46.9	95.771	92.5	36.300	35.04	8.675	8.37	1.276	1.22
9	Lucera	97.670	48.2	94.164	96.4	36.928	37.80	10.526	10.77	3.990	4.08
10	Cerignola	92.129	46.0	87.441	94.9	33.207	36.04	6.103	6.62	600	0.65
11	Taranto	91.337	47.9	82.023	89.8	28.596	31.30	14.197	15.54	2.117	2.31
12	Martina Franca	102.499	46.6	98.031	95.6	37.800	36.88	18.370	17.92	8.363	8.15
13	Lecce	119.146	50.3	112.371	94.3	54.505	45.74	26.132	21.93	1.392	1.16
14	Gallipoli	99.025	48.8	93.342	94.3	45.508	45.95	19.088	19.27	-	-
15	Tricase	97.413	47.2	92.932	95.4	55.835	57.31	10.465	10.74	-	-
	Totale	**1.500.302**	**48.1**	**1.407.705**	**93.8**	**604.691**		**199.668**		**45.465**	
	Cifra elettorale					**604.691**		**199.668**		**45.665**	
	Seggi assegnati					8		2		-	

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
PUGLIA (SEGGI N.15)
SEGUE

Numero d' ordine	Collegi	Gruppo CAZZATO (Fronte Dem. Pop)		Gruppo COLELLA (U. Sociali. e Ind.)		Gruppo D'ALTILIA (M.S.I. e Par. Naz. Monar.)		Gruppo FILIPPONIO (Indipendenti)		Totale dei voti
		Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Bari	22.248	21.55	3.907	3.78	11.291	10.93	-	-	88.934
2	Barletta-Trani	27.110	28.44	1.849	1.94	-	-	7.295	7.65	85.602
3	Molfetta	31.533	30.41	4.569	4.40	-	-	-	-	98.275
4	Bitonto	14.935	16.93	4.354	4.64	-	-	10.073	10.74	84.495
5	Altamura	25.986	27.57	3.248	3.44	2.472	2.62	-	-	87.390
6	Monopoli	15.077	15.74	3.465	3.61	-	-	12.942	13.51	85.723
7	Brindisi	24.775	22.19	2.425	2.17	3.206	2.87	-	-	97.185
8	Foggia-San Severo	32.848	31.71	-	-	10.175 2.840	9.82 2.74	-	-	92.114
9	Lucera	34.363	35.18	-	-	4.774	4.88	-	-	90.581
10	Cerignola	33.339	36.18	1.786	193	5.305 1.878	5.75 2.03	-1.613	1.75	83.831
11	Taranto	32.740	35.84	-	-	-	-	-	-	77.650
12	Martina Franca	24.640	24.03	1.119	1.09	-	-	-	-	90.301
13	Lecce	15.743	13.21	6.412	5.38	-	-	-	-	104.184
14	Gallipoli	11.859	11.97	11.028	11.13	-	-	-	-	87.483
15	Tricase	9.048	9.28	2.357	2.41	9.187	9.43	-	-	86.892
	Totale	**356.244**		**46.519**		**51.128**		**31.923**		**1.335.640**
	Cifra elettorale	**356.244**		**46.519**		**51.128**		**31.923**		
	Seggi assegnati	5		-		-		-		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
BASILICATA (SEGGI N.6)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo BISCOTTI (Fronte Dem. Pop.)		Gruppo BRUNI (Blocco Naz. con Ind.)		Gruppo CAIAZZO (Par. Naz. Mon. e Ind.)		Gruppo CIASCA (Dem. Cristiana)		Gruppo DE RUGGERI (Unità Socialista)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifrai individuale	
1	Matera	41.160	47.5	38.937	94.6	13.339	32.40	3.242	7.87	2.474	6.01	14.691	35.69	3.080	7.68	36.826
2	Tricarico	45.868	46.8	43.629	95.1	11.955	26.06	2.243	4.8	2.118	4.61	20.160	43.95	4.536	9.88	41.012
3	Potenza	56.446	46.6	51.641	91.5	9.134	16.18	-	-	6.682	11.83	26.505	46.95	5.274	9.34	47.595
4	Corleto Perticara	44.653	47.6	40.995	91.8	5.452	12.20	4.393	9.83	3.632	8.13	17.826	39.92	6.436	14.41	37.739
5	Lagonegro	46.985	49.3	40.440	86.1	4.186	8.90	8.630	18.36	-	-	117.439	37.11	7.424	15.80	37.679
6	Melfi	54.712	47.1	51.991	95.0	19.333	35.33	-	-	-	-	26.343	48.14	4.470	8.17	50.146
	Totale	**289.824**	**47.5**	**267.633**	**92.3**	**63.399**		**18.508**		**14.906**		**122.964**		**31.220**		**250.997**
	Cifra elettorale					**63.399**		**18.508**		**14.906**		**122.964**		**31.220**		
	Seggi assegnati					2		-		-		3		1		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
CALABRIA (SEGGI N.10)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo CALIGIURI (Dem. Cristiana)		Gruppo CAMINITI (Blocco Nazionale)		Gruppo CORREALE (Fronte Dem. Pop.)		Gruppo EVOLI (P.R.I.-U. Soc. e Ind.)		Gruppo LABOCCETTA (M.N.D.S. con Ind.))		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifrai individuale	
1	Catanzaro	88.962	46.6	79.685	89.6	32.215	36.20	15.362	17.26	18.159	20.40	8.487	9.53	421	0.47	74.644
2	Vibo Valentia	91.510	47.2	83.025	90.7	41.010	44.81	7.203	7.87	10.393	11.35	17.596	19.22	1.898	2.07	78.100
3	Crotone	83.746	43.1	76.171	91.0	-	-	34.182	40.81	38.205	45.62	-	-	-	-	72.387
4	Nicastro	82.449	45.8	69.683	84.5	30.029	36.42	4.462	5.41	20.721	25.13	3.760	4.56	8.448	10.24	67.420
5	Cosenza	102.245	45.7	91.034	89.0	41.096	40.19	13.963	13.65	31.034	30.35	-	-	-	-	86.093
6	Castrovillari-Paola	108.898	46.8	97.128	89.2	55.995	51.41	13.440	12.34	22.105	20.29	-	-	-	-	91.540
7	Rossano	82.933	44.7	74.896	90.3	33.281	40.12	8.032	9.74	23.909	28.82	5.481	6.60	-	-	70.753
8	Palmi	97.622	44.9	88.742	90.9	52.379	53.65	7.413	7.59	23.089	23.65	1.052	1.07	1.047	1.07	84.980
9	Reggio Calabria	112.926	48.1	97.581	86.4	42.596	37.72	9.888	8.75	31.380	27.78	1.957	1.73	6.512	5.76	92.333
10	Locri	95.266	45.9	82.161	86.2	23.329	24.48	7.534	7.90	21.052	22.00	14.343	15.05	8.478	8.89	74.736
	Totale	**946.577**	**45.9**	**840.106**	**89.0**	**351.930**		**121.529**		**240.047**		**52.676**		**26.804**		**792.986**
	Cifra elettorale					**351.930**		**121.529**		**240.047**		**52.676**		**26.804**		
	Seggi assegnati					5		2		3		-		-		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
SICILIA (SEGGI N.22)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ADELFIO (Fronte Dem. Pop.)		Gruppo AGUGLIA (Unità Socialista)		Gruppo BARATTA (Par. Naz. Mon. e Ind.)	
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale
1	Agrigento	127.091	49.3	115.681	91.0	37.623	29.60	-	-	2.483	1.95
2	Sciacca	99.213	49.9	91.495	92.2	32.830	33.09	-	-	-	-
3	Caltanissetta	82.858	48.4	74.831	90.3	15.753	19.01	-	-	7.864	9.49
4	Piazza Armenia	86.174	46.4	79.147	91.8	26.365	30.59	-	-	5.116	5.93
5	Acireale	101.726	52.4	92.535	91.0	8.038	-	11.915	-	-	-
6	Catania I	120.069		103.280	86.0	13.363	11.12	10.609	8.83	21.582	17.97
7	Catania II	107.323	53.1	95.461	88.9	17.433	16.24	9.806	9.13	14.421	13.43
8	Caltagirone	85.917	50.7	77.281	89.9	13.738	15.98	6.690	7.78	9.392	10.93
9	Enna	93.407	49.2	84.268	90.2	20.689	22.14	4.459	4.77	-	-
10	Messina	119.889	54.9	93.934	78.4	10.342	8.62	2.645	2.20	23.060	19.23
11	Barcellona Pozzo di Gotto	120.183	53.8	106.565	88.7	10.915	9.08	5.246	4.36	17.156	14.-27
12	Patti	123.594	51.5	106.926	86.5	13.654	11.04	3.268	2.64	11.378	9.20
13	Partinico-Monreale	93.610		82.968	88.6	8.580	9.16	2.227	2.37	-	-
14	Palermo I	123.186	49.7	102.654	83.3	11.457	9.30	5.859	4.75	25.317	20.55
15	Palermo II	91.034		77.982	85.7	7.394	8.12	2.808	3.08	17.763	19.57
16	Corleone-Bagheria	93.519	50.0	85.321	91.0	10.342	11.05	3.234	3.45	10.265	10.97
17	Termini Imerese-Cefalù	97.931	50.8	88.019	89.9	14.085	14.38	2.936	2.99	5.707	5.82
18	Ragusa	111.509	52.3	103.634	92.9	33.232	29.08	7.841	7.03	6.793	6.09
19	Siracusa	91.645	49.7	83.869	91.5	19.787	21.59	8.347	9.10	4.319	4.71
20	Noto	86.305	49.7	78.327	90.8	19.654	22.-77	5.301	6.14	4.764	5.51
21	Trapani	115.132	55.4	96.038	83.4	23.726	20.60	12.844	11.15	15.440	13.41
22	Alcamo	111.517	52.3	100.343	90.0	21.809	19.55	4.158	3.72	3.997	3.58
	Totale	**2.282.832**	**51.0**	**2.020.559**	**-**	**390.809**		**110.193**		**206.817**	
	Cifra elettorale					**390.809**		**98.278**		**206.817**	
	Seggi assegnati					5		1		2	
	di cui in base al quorum del 65%					-		-		-	

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
SICILIA (SEGGI N.22)
SEGUE

Numero d' ordine	Collegi	Gruppo BONFANTI (Blocco Naz. con Indip.)		Gruppo BRUNO (Mov. Fed. con 1 del Blocco Nazionale)		Gruppo CARISTIA (Dem. Cristiana)		Gruppo CASTIGLIA (Blocco Naz. con Indip.)		Gruppo D'AMATO (M.S.I)		Totale dei voti
		Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Voti validi	Cifra individuale	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	
1	Agrigento	-	-	-	-	65.884	51.80	2.200	1.73	3.695	2.90	111.845
2	Sciacca	4.153	4.18	-	-	46.272	46.63	-	-	5.098	5.13	88.353
3	Caltanissetta	5.467	6.59	-	-	37.581	45.35	2.343	2.82	2.680	3.23	71.688
4	Piazza Armenia	-	-	5.365	6.22	33.760	39.17	-	-	5.438	6.31	76.044
5	Acireale	2.200	-	-	-	60.888	-	5.179	-	-	-	88.220
6	Catania I	1.174	0.97	4.345	3.61	42.168	35.11	-	-	3.145	2.65	96.386
7	Catania II	-	-	3.596	3.35	43.288	40.33	-	-	2.315	2.15	90.859
8	Caltagirone	951	1.10	3.095	3.60	40.177	46.76	-	-	-	-	74.043
9	Enna	6.829	7.31	-	-	41.551	44.48	4.578	4.90	2.677	2.86	80.783
10	Messina	3.182	2.65	1.745	1.45	30.758	25.05	15.999	13.34	-	-	87.731
11	Barcellona Pozzo di Gotto	8.880	7.38	2.894	2.40	38.503	32.03	17.145	14.26	-	-	100.739
12	Patti	-	-	2.477	2.00	51.091	41.33	10.049	8.13	9.567	7.74	101.484
13	Partinico-Monreale	4.361	4.65	3.204	3.42	41.482	44.31	14.670	15.67	3.004	3.20	77.528
14	Palermo I	2.882	2.33	-	-	44.410	36.05	-	4.00-	5.628	4.56	95.553
15	Palermo II	1.699	1.86	3.035	3.33	32.944	36.18	3.645	12.55	3.560	3.91	72.848
16	Corleone-Bagheria	4.873	5.21	7.588	8.11	33.104	35.39	11.743	11.48	-	-	81.149
17	Termini Imerese-Cefalù	2.325	2.37	-	-	44.066	44.09	11.248	4.04	3.621	3.70	83.988
18	Ragusa	-	-	-	-	41.502	37.21	4.508	14.64	4.759	4.26	98.635
19	Siracusa	1.489	1.62	-	-	32.300	35.24	13.424	-	-	-	79.666
20	Noto	-	-	10.687	12.38	34.611	40.10	-	3.89	-	-	75.017
21	Trapani	12.037	10.45	-	-	18.098	15.71	4.481	5.09	3.163	2.74	89.789
22	Alcamo	13.506	12.11	5.929	5.31	40.876	36.65	5.087		-	-	95.962
	Totale	**76.008**		**53.960**		**895.274**		**126.899**		**58.350**		**1.918.310**
	Cifra elettorale	**73.808**		**53.960**		**834.386**		**121.720**		**58.350**		
	Seggi assegnati	1		-		12		1		-		
	di cui in base al quorum del 65%	-		-		1		-		-		

SENATO - ELETTORI, VOTANTI, VOTI VALIDI E CIFRA INDIVIDUALE RELATIVA
SARDEGNA (SEGGI N.6)

Numero d' ordine	Collegi	Elettori iscritti		Votanti		Gruppo ABOZZI (Blocco Naz. con Ind.)		Gruppo AMICARELLI (Dem. Cristiana)		Gruppo BUSINCO (Par. Sardo d'Azione.)		Gruppo CASSITTA (Fronte Dem. Pop.)		Gruppo CORSI (Unità Socialista)		Totale dei voti
		N.	Per 100 abitanti	N.	Per 100 elettori	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifra individuale	Voti validi	Cifrai individuale	
1	Cagliari	106.443	47.1	97.241	91.4	23.490	22.06	37.727	35.44	10.685	10.03	18.098	17.00	2.423	2.27	92.423
2	Oristano	101.401	50.7	95.196	93.9	10.635	10.48	49.147	48.46	13.537	13.34	13.933	13.74	2.464	2.42	89.716
3	Iglesias	95.042	45.0	84.947	89.4	6.418	6.75	30.616	32.21	7.159	7.53	29.728	31.27	5.537	5.82	79.458
4	Nuoro	116.926	48.7	106.446	91.0	6.762	5.78	51.303	43.87	24.853	21.25	13.789	11.79	3.632	3.10	100.339
5	Sassari	98.579	52.5	86.090	87.3	13.504	13.69	44.333	44.97	5.656	5.73	13.284	13.47	5.365	5.44	82.142
6	Tempio-Ozieri	85.380	50.4	76.447	89.5	5.493	6.43	44.246	51.82	3.869	4.53	14.826	17.36	3.953	4.62	72.387
	Totale	**603.771**	**48.9**	**546.367**	**90.5**	**66.302**		**257.372**		**65.759**		**103.658**		**23.374**		**516.465**
	Cifra elettorale					**66.302**		**257.372**		**65.759**		**103.658**		**23.374**		
	Seggi assegnati					1		3		1		1		-		

Fonte: *Ministero dell'interno-ISTAT.* Risultati dei singoli collegi elettorali del Referendum Istituzionale.

ELEZIONI ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 2 GIUGNO 1946

Partiti	Voti	%	Seggi
Democrazia Cristiana (DC)	8.101.004	35.21	207
Part. Soc. Ita. Di Unit. Prol. (PSIUP)	4.758.129	20.68	115
Partito Comunista Italiano (PCI)	4.356.686	18.93	104
Unione Democratica Nazionale (UDN) (liberali)	1.560.638	6.78	41
Fronte dell'Uomo Qualunque UQ)	1.211.956	5.27	30
Partito Repubblica Italiano (PRI)	1.003.007	4.36	23
Blocco Nazionale della Libertà (BNL) (monarchici)	637.328	2.77	16
Partito d'Azione (Pd'A)	334.748	1.45	7
Mov. Per l'indipendenza della Sicilia (MIS)	171.201	0.74	4
Partito dei Contadini d'Italia	102.393	0.44	1
Concentrazione Democratica Repubblicana	97.690	0.42	2
Partito Sardo d'Azione (PSd'Az)	78.554	0.34	2
Movimento Unionista Italiano	71.021	0.31	1
Partito Cristiano Sociale	51.088	0.22	1
Partito Democratico del Lavoro (PDL)	40.633	0.18	1
Fronte Democratico Progressista Repubblicano	21.853	0.09	1
Altri	412.550	1.79	0
Tot.	23.010.479	100.00	556

Fonte. F. Gennaccari, M. Maffei, *Al Voto, Al Voto, L'Italia delle elezioni 1946-2008*, Roma, Armando Curcio Editore, 2008, p.20.

I Governo De Gasperi (10 dicembre 1945 al 13 luglio 1946)
II Governo De Gasperi (dal 13 luglio 1946 al 2 febbraio 1947)
III Governo De Gasperi (dal 2 febbraio 1947 al 31 maggio 1947)
IV Governo De Gasperi (dal 31 maggio 1947 al 23 maggio 1948)

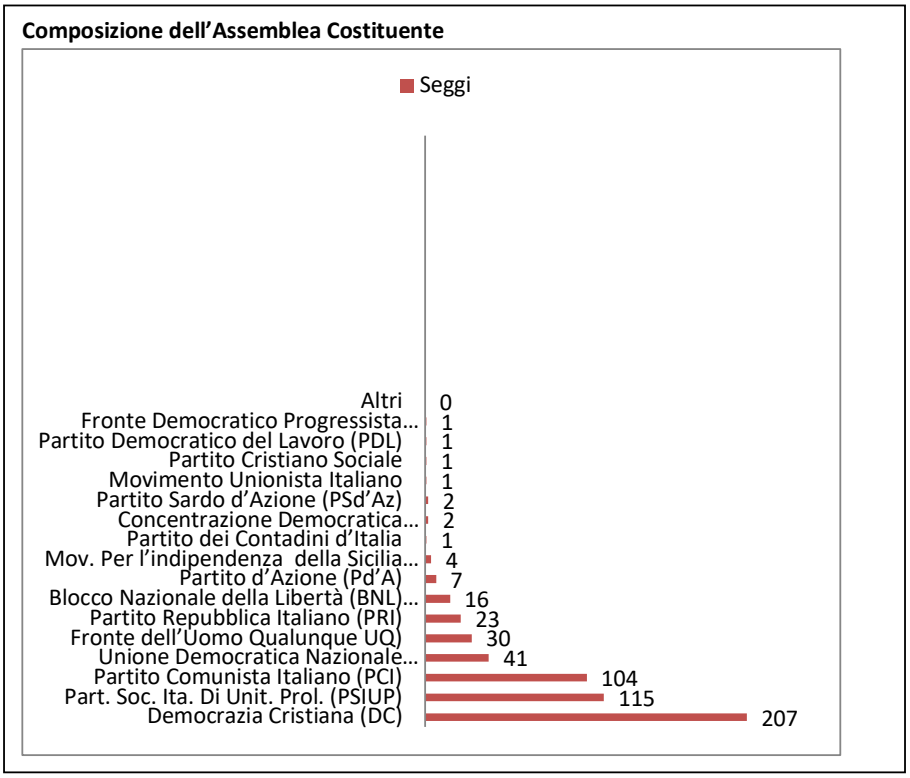

Per quanto riguarda invece l'elezione dell'Assemblea Costituente, alla Democrazia cristiana va il 35,2%, ai socialisti 20,7% e ai comunisti 19%. Il restante 25% si divide tra i partiti minori e i movimenti con netta prevalenza di destra, ovvero l'Unione democratica nazionale (un cartello tra Pli e Democrazia del lavoro) ottiene il 6,8%; l'Uomo Qualunque il 5,3%; il Blocco nazionale per la libertà (monarchici) il 2,8%. Per quanto riguarda i partiti minori di centro-sinistra ottengono il 4,4% il Pri e l'1,8% il PdA; il residuo 4,1% si disperde in varie piccole liste.

Dei 556 Costituenti, 207 erano democristiani, 115 socialisti, 104 comunisti, 41 dell'Unione democratica nazionale, 30 qualunquisti, 23 repubblicani, poi liste minori.

Con l'elezione della Costituente, il centro del potere passa dal Comitato di liberazione nazionale all'assemblea elettiva, e la composizione del governo deve necessariamente tener conto della reale rappresentatività di ogni partito.

Dall'elezioni svolte, facendo un'analisi dei risultati emerge un dato incontrovertibile: nessun partito può governare da solo, la coalizione deve essere intesa come una strada obbligatoria. Ma epicentro dell'attività politica del nuovo sistema politico è il partito di De Gasperi, allo stesso spetta la guida del governo.

Cronologia degli avvenimenti del referendum istituzionale del 2 giugno 1946

*9 maggio 1946***:** Vittorio Emanuele III abdica in favore del figlio che sale al trono come Umberto II, e si ritira in Egitto.

2 giugno 1946: si vota per il referendum istituzionale per scegliere tra monarchia e repubblica. Al voto non possono partecipare milioni di cittadini italiani come gli abitanti di Trieste e della Venezia Giulia, quelli dei territori amministrati dal governo alleato; io prigionieri detenuti nei campi di concentramento inglesi e americani; gli ex fascisti privati del diritto di voto a seguito di decreto governativo.

4 giugno 1946: De Gasperi invia un telegramma al ministro della Real Casa, Falcone Lucifero con i primi dati: la Repubblica vince al Nord, ma la Monarchia tiene e con i voti del Sud può ribaltare il risultato.

5 giugno 1946: diffusione dei dati con la vittoria della repubblica per quasi due milioni di voti (12.717.923 contro i 10.7719.284 della Monarchia), non vengono resi noti i voti nulli e le schede bianche. Immediate sono le proteste dei monarchici che ipotizzano dei brogli.

6 giugno 1946: partono dall'Italia la regina Maria Josè e i principini. Durante le manifestazioni dei monarchici sui verificano scontri e feriti. A Napoli una bomba lanciata contro i monarchici provoca sette feriti e un morto, Ciro Martino. Il governo invia nella città partenopea il sottosegretario comunista Giorgio Amendola.

7 giugno 1946: il segretario liberale Giovanni Cassandro e il ministro leone Cattani si recano da De Gasperi, chiedendo di conoscere il numero delle schede bianche e dei voti nulli poiché la legge prevede e per il referendum la vittoria per l'opzione espressa dalla maggioranza dei votanti. Vengono presentati ricorsi in Cassazione da parte del segretario del PdI Selvaggi. A Napoli si verificano due morti: un soldato Alfonso Proto per un tragico errore e un quattordicenne monarchico, Carlo Russo.

8 giugno 1946: il presidente dell'Unione monarchica italiana, Tullio Benedetti, eletto alla Costituente invia al presidente della commissione alleata, ammiraglio Stone una lettera con la quale si denunciano i brogli elettorali, chiedendo, oltretutto, alle autorità alleate di procedere a una verifica delle schede, dei verbali e dei reclami, disponendo la revisione di tutto il materiale elettorale depositato presso la Cassazione.

9 giugno 1946: si verificano incidenti dopo i funerali di Carlo Russo: tredici sono i feriti (fra cui 8 agenti) e un morto, il giovane anarchico Gaetano D'Alessandro.

10 giugno 1946: la Cassazione comunica i risultati del referendum relativi ai voti espressi per la Repubblica (12.672.767) e la Monarchia (10.688.905) rinviando ad altra seduta da tenersi entro il 18 giugno il giudizio delle contestazioni, l'integrazione dei risultati delle sezioni ancora mancanti e il numero complessivo degli elettori votanti e dei voti nulli. Il Consiglio dei ministri proclama per l'indomani una giornata di festa nazionale per la vittoria delle Repubblica.

11 giugno 1946: manifestazioni in tutta Italia. I repubblicani festeggiano la vittoria, mentre i monarchici protestano l'esito della votazione.

Si verificano violenti scontri in diverse città: a Taranto si registrano 30 feriti, a Reggio Calabria sette feriti a seguito dello scoppio di una bomba. A Napoli gravissimi incidenti: i monarchici assaltano la sede del PCI in via medina che espone il tricolore senza lo stemma sabaudo, e comunisti e gli ausiliari di polizia (molti ex partigiani del nord) sparano. Il bilancio è sei morti, fra cui il diciannovenne Ida cavalieri, e decine di feriti (per lo storico Giovanni Artieri in tutta la città i morti sarebbero stati 47 e i feriti 114).

12 giugno 1946: Umberto II scrive a De Gasperi evidenziano di rispettare il responso del popolo espresso dagli elettori votanti, quale risulterà dagli accertamenti e dal giudizio finale della Corte Suprema di cassazione. Il Consiglio dei ministri decide di non aspettare ed approva il comunicato (vota contro solo il liberale Cattani) in cui considera come definitivo il risultato espresso il 10 e quindi proclama un regime transitorio, affidando le funzioni di capo dello Stato al presidente del consiglio, Acilde De

Gasperi.

13 giugno 1946: Umberto II decide di partire subito per il Portogallo lasciando agli italiani un proclama di addio in cui spiega il suo gesto.

18 giugno 1946: la Cassazione comunica il risultato definitivo: 12.717.923 voti per la Repubblica e 10.719.284 per la Monarchia. Quelli non validi sono 1.498.136, inoltre stabilisce che la frase "maggioranza degli elettori votanti" deve essere interpretata come "maggioranza dei voti validi". Viene proclamata la Repubblica.

Cronologia degli avvenimenti dopo la proclamazione del risultato finale da parte della Corte di Cassazione del 18 giugno 1946

22 giugno 1946: viene concessa, su proposta del guardasigilli Togliatti, un'amnistia generale per i reati politici in segno di pacificazione nazionale.

25 giugno 1946: si riunisce a Roma l'Assemblea Costituente. Giuseppe Saragat viene eletto Presidente dell'Assemblea; i vicepresidenti sono Umberto Terracini (Pci), Giovanni Conti (Pri), Giuseppe Micheli (Dc) e Fausto Pecorari (Dc).

28 giugno 1946: l'Assemblea elegge l'indipendente Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato.

1° luglio 1946: De Gasperi presenta a De Nicola le dimissioni.

15 luglio 1946: De Nicola da l'incarico di formare il nuovo governo a De Gasperi. Il nuovo governo è composto da esponenti della Dc, del Pci, del Pri e del Psiup.

19 luglio 1946: Saragat nomina la commissione dei settantacinque, incaricata di redigere il progetto della Costituzione da sottoporre alla votazione dell'Assemblea Costituente. Presiede la Commissione Meuccio Ruini.

Nello stesso giorno apre a Parigi la conferenza di pace. I lavori dureranno fino al 15 ottobre 1946. La Delegazione italiana è formata da De Gasperi, Bonomi e Saragat.

5 settembre 1946: a Parigi De Gasperi e il cancelliere austriaco Karl Gruber raggiungono un accordo per l'Alto Adige. L'accoro in essere prevede la concessione, da parte italiana, della più ampia autonomia amministrativa, culturale, ed economica alle minoranze di lingua tedesca.

18 settembre 1946: De Gasperi lascia la segreteria della Dc.

19 settembre 1946: a Roma un corteo di disoccupati attacca il palazzo del Viminale, sede del governo e del ministero dell'Interno. I disordini di ripetono il mese seguente. Alla fine degli scontri si registrano tre morti e 150 feriti.

11 ottobre 1946: il governo lancia il "prestito della ricostruzione".

7 novembre 1946: Togliatti a seguito dell'incontro avuto con Tito, annuncia la disponibilità del governo di Belgrado di riconoscere la sovranità italiana su Trieste in cambio della concessione di Gorizia. Il governo italiano rifiuta la proposta.

9 novembre 1946: si svolgono le elezioni amministrative in alcune grandi città del paese. La Dc perde ovunque, mentre il Pci e il Psi si presentano separati; i comunisti superano i socialisti.

26 novembre 1946: a Roma Giorgio Almirante, Pino Romualdi, Arturo Michelini ed altri reduci della Repubblica di Salò danno vita al Movimento sociale italiano.

5/15 gennaio 1947: De Gasperi è negli Stati Uniti. Durante la visita lo statista italiano riesce ad ottenere consistenti aiuti finanziari.

9 gennaio 1947: si aprono a Roma i lavori del XXV congresso del Psiup. L'11 Saragat annuncia la scissione di palazzo Barberini. La nuova formazione prende il nome di Partito socialista dei lavoratori italiani (Psli), mentre il Psiup torna alla vecchia denominazione del Partito socialista italiano.

13 gennaio 1947: Saragat lascia la presidenza della Costituente, dove verrà sostituito da Umberto Terracini.

17 gennaio 1947: Nenni rassegna le dimissioni da ministro degli Esteri

20 gennaio 1947: De Gasperi rassegna le dimissioni.

21 gennaio 1947: Il Presidente De Nicola assegna nuovamente l'incarico di formare il nuovo governo a De Gasperi.

31 gennaio 1947: cessa la sua funzione la Commissione alleata di controllo. Le truppe di occupazione lasciano definitivamente l'Italia.

2 febbraio 1947: entra in carica il III governo De Gasperi.

10 febbraio 1947: a Parigi vengono firmati i trattati di pace tra le potenze vincitrici e i paesi alleati della Germania. L' Italia cede alla Jugoslavia parte della Venezia giulia, l'Istria, Fiume e Zara, alla Grecia Rodi e il Dodecaneso, alla Francia Briga e Tenda. Viene riconosciuta l'indipendenza della Libia, Etiopia, Albania mentre all'Italia è concessa l'amministrazione fiduciaria della Somalia fino al 1960.Trieste viene divisa in due zone: una sotto il controllo militare alleato, l'altra in mano agli jugoslavi (solo nel 1954 tornerà all'Italia).

Un fiume di trecentomila profughi comincia a riversarsi in Italia dall'Istria e dalla Dalmazia, aggiungendosi a quelli provenienti dalle colonie e a un milione e trecentomila prigionieri di guerra di ritorno dai campi di prigionia. E una massa di persone accolte senza cordialità, spaesate in un paese già così diverso da quello che ricordavano, o immaginavano.

4 marzo 1947: la Costituente inizia l'esame del progetto costituzionale elaborato dalla commissione dei settantacinque.

12 marzo 1947: il presidente americano Truman denuncia al Congresso la grave ed incombete minaccia comunista che grava sull'Europa occidentale e impegna gli USA ad intervenire ovunque la libertà sarà compromessa.

15 marzo 1947: l'Assemblea costituente approva l'adesione dell'Italia agli accordi economici di Bretton Woods.

25 marzo 1947: la Costituente approva l'inserimento dei Patti Lateranensi nell'ordinamento costituzionale con il voto decisivo del Pci.

20 aprile 1947: si svolgono in Sicilia le prime elezioni regionali. I partiti di sinistra raccolti nel Blocco del popolo, ottengono un grande successo, mentre la Dc perde il 13% rispetto ai voti ottenuti nell'elezione dell'Assemblea Costituente.

1°maggio 1947: a Portella della Ginestra, presso Palermo, durante la celebrazione della manifestazione di lavoratori, viene attaccata a colpi d'arma da fuoco dalla banda di Salvatore Giuliano, un bandito che aveva appoggiato il movimento separatista e che risulta legato con la mafia. Vengono uccise otto persone mentre decine sono i feriti.

5 maggio 1947: De Gasperi annuncia a Togliatti e a Nenni che è arrivato ormai il momento di cambiare la formula con cui si regge il governo.

13 maggio 1947: De Gasperi rassegna le dimissioni al Capo dello Stato De Nicola. Da Washington la costituzione del nuovo governo senza i comunisti è ben vista dall'amministrazione USA.

24 maggio 1947: a seguito del fallimento dei tentativi di Nitti ed Orlando di formare un nuovo governo, De Gasperi riceve l'incarico di formare il nuovo esecutivo. Il IV governo De Gasperi, definito "della rinascita e della salvezza", entra in carica una settimana più tardi.

5 giugno 1947: il segretario di Stato americano George Marshall annuncia un piano di assistenza economica a favore dei paesi europei che vorranno aderirvi.

23 luglio 1947: la Costituente inizia la discussione per ratificare il trattato di pace.

31 luglio 1947: viene ratificato il trattato di pace.

29 luglio 1947: quello che rimane del partito d'azione confluisce nel Partito socialista.

21 novembre 1947: si apre a Roma il II congresso dell'Uomo qualunque. Giannini attacca formalmente il governo De Gasperi.

27 settembre 1947: viene istituito il Cominform (Ufficio informazione dei partiti comunisti e operai), che raccoglie i rappresentanti di 9 partiti comunisti. Il Pci aderisce ad ottobre.

27/28 novembre 1947: a Milano si verifica un grande scontro politico. In risposta alla sostituzione del prefetto Ettore Troilo, nominato dal Cln, con un funzionario di carriera, viene proclamato lo sciopero generale e la prefettura viene occupata da ex partigiani guidati da Gian Carlo Pajietta.la protesta rientra grazie all'intervento personale di Togliatti e di De Gasperi.

30 novembre/3 dicembre 1947: a Napoli si celebra il IV congresso del Pli.

15 dicembre 1947: De Gasperi allarga la componente governativa con l'entrata del Psdi e Pri.

22 dicembre 1947: l'Assemblea costituente approva la Costituzione. I voti favorevoli sono 453, i contrari 62. La nuova carta costituzionale entrerà in vigore dal 1° gennaio 1948.

28 dicembre 1947: muore ad Alessandria d'Egitto Vittorio Emanuele III.

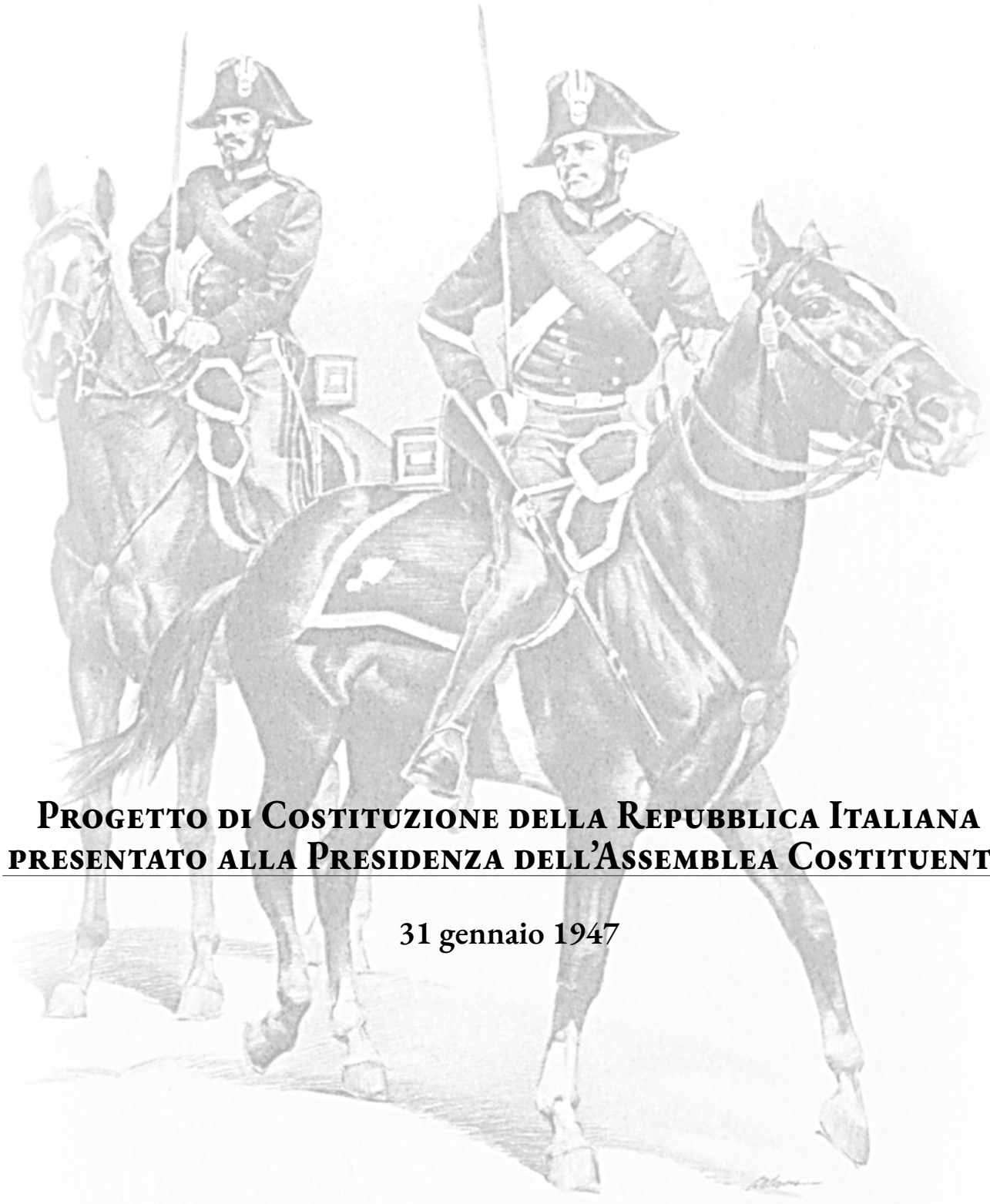

Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana presentato alla Presidenza dell'Assemblea Costituente

31 gennaio 1947

Fonte: Camera dei Deputati.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI (Articoli 1-7) . . . . . *Pag.* 3

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I. — RAPPORTI CIVILI (Articoli 8-22) . . . . . » 4
TITOLO II. — RAPPORTI ETICO-SOCIALI (Articoli 23-29). . . . . » 7
TITOLO III. — RAPPORTI ECONOMICI (Articoli 30-44) . . . . . » 9
TITOLO IV. — RAPPORTI POLITICI (Articoli 45-51) . . . . . » 11

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I. — IL PARLAMENTO:
Sezione I. – *Le due Camere* (Articoli 52-66) . . . . . » 13
Sezione II. – *La formazione delle leggi* (Articoli 67-78) . . . . . » 16
TITOLO II. — IL CAPO DELLO STATO (Articoli 79-85) . . . . . » 19
TITOLO III. — IL GOVERNO:
Sezione I. – *Il Consiglio dei Ministri* (Articoli 86-90) . . . . . » 21
Sezione II. – *La Pubblica Amministrazione* (Articoli 91-93) . . . . . » 22
TITOLO IV. — LA MAGISTRATURA:
Sezione I. – *Ordinamento giudiziario* (Articoli 94-100) . . . . . » 23
Sezione II. – *Norme sulla giurisdizione* (Articoli 101-105) . . . . . » 25
TITOLO V. — LE REGIONI E I COMUNI (Articoli 106-125) . . . . . » 26
TITOLO VI. — GARANZIE COSTITUZIONALI:
Sezione I. – *Corte costituzionale* (Articoli 126-129) . . . . . » 32
Sezione II. – *Revisione della Costituzione* (Articoli 130-131) . . . . . » 33
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (I-IX) . . . . . » 34

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

COMPOSTA DEI DEPUTATI:

RUINI, *Presidente;* TUPINI, GHIDINI, TERRACINI, *Vice Presidenti;* PERASSI, GRASSI, MARINARO, *Segretari;* AMADEI, AMBROSINI, BASSO, BOCCONI, BORDON, BOZZI, BULLONI, CALAMANDREI, CANEVARI, CANNIZZO, CAPPI, CASTIGLIA, CEVOLOTTO, CODACCI PISANELLI, COLITTO, CONTI, CORSANEGO, DE MICHELE, DE VITA, DI GIOVANNI, DI VITTORIO, DOMINEDÒ, DOSSETTI, EINAUDI, FABBRI, FANFANI, FARINI, FEDERICI MARIA, FINOCCHIARO APRILE, FROGGIO, FUSCHINI, GIUA, GOTELLI ANGELA, GRIECO, IOTTI LEONILDE, LACONI, LAMI STARNUTI, LA PIRA, LA ROCCA, LEONE GIOVANNI, LOMBARDO, LUCIFERO, LUSSU, MANCINI, MANNIRONI, MARCHESI, MASTROJANNI, MERLIN LINA, MERLIN UMBERTO, MOLÈ, MORO, MORTATI, NOBILE, NOCE TERESA, PARATORE, PESENTI, PICCIONI, PORZIO, RAPELLI, RAVAGNAN, ROSSI PAOLO, TARGETTI, TAVIANI, TOGLIATTI, TOGNI, TOSATO, UBERTI, ZUCCARINI

PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Presentato alla Presidenza dell'Assemblea Costituente
il 31 gennaio 1947

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA MCMXLVII

La Commissione ha proceduto nei suoi lavori suddividendosi nel modo seguente:

PRIMA SOTTOCOMMISSIONE

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Presidente: TUPINI
Segretario: GRASSI

AMADEI
BASSO
CEVOLOTTO
CORSANEGO
DE VITA
DOSSETTI
GOTELLI ANGELA
IOTTI LEONILDE
LA PIRA
LUCIFERO
MANCINI
MARCHESI
MASTROJANNI
MERLIN UMBERTO
MORO
TOGLIATTI

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA

Presidente: TERRACINI
Segretario: PERASSI

AMBROSINI
BOCCONI
BORDON
BOZZI
BULLONI
CALAMANDREI
CANNIZZO
CAPPI
CASTIGLIA
CODACCI PISANELLI
CONTI
DE MICHELE
DI GIOVANNI
EINAUDI
FABBRI
FARINI
FINOCCHIARO APRILE
FROGGIO
FUSCHINI
GRIECO
LACONI
LAMI STARNUTI
LA ROCCA
LEONE GIOVANNI
LUSSU
MANNIRONI
MORTATI
NOBILE
PICCIONI
PORZIO
RAVAGNAN
ROSSI PAOLO
TARGETTI
TOSATO
UBERTI
ZUCCARINI

Prima Sezione: *POTERE ESECUTIVO*

TERRACINI, *Presidente*

PERASSI
BORDON
CASTIGLIA
CODACCI PISANELLI
DE MICHELE
EINAUDI
FABBRI
FINOCCHIARO APRILE
FUSCHINI
GRIECO
LAMI STARNUTI
LA ROCCA
LUSSU
MORTATI
NOBILE
PICCIONI
ROSSI PAOLO
TOSATO
ZUCCARINI

Seconda Sezione: *POTERE GIUDIZIARIO*

CONTI, *Presidente*

AMBROSINI
BOCCONI
BOZZI
BULLONI
CALAMANDREI
CANNIZZO
CAPPI
DI GIOVANNI
FARINI
LACONI
LEONE GIOVANNI
MANNIRONI
PORZIO
RAVAGNAN
TARGETTI
UBERTI

TERZA SOTTOCOMMISSIONE

DIRITTI E DOVERI ECONOMICO-SOCIALI

Presidente: GHIDINI
Segretario: MARINARO

CANEVARI
COLITTO
DI VITTORIO
DOMINEDO'
FANFANI
FEDERICI MARIA
GIUA
LOMBARDO
MERLIN LINA
MOLÈ
NOCE TERESA
PARATORE
PESENTI
RAPELLI
TAVIANI
TOGNI

COMITATO DI REDAZIONE

RUINI, *Presidente*

TUPINI
GHIDINI
TERRACINI
PERASSI
GRASSI
MARINARO
AMBROSINI
CALAMANDREI
CANEVARI
CEVOLOTTO
DOSSETTI
FANFANI
FUSCHINI
GRIECO
MORO
ROSSI PAOLO
TOGLIATTI

N. B. — Hanno pure fatto parte della Commissione i deputati: AMENDOLA, ASSENNATO, CARISTIA, CORBI, LOMBARDI GIOVANNI, MAFFI, PATRICOLO e VANONI.

PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica.

La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La sovranità emana dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi.

ART. 2.

La bandiera d'Italia è il «tricolore»: verde, bianco e rosso, a bande verticali di uguali dimensioni.

ART. 3.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

ART. 4.

L'Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizione di reciprocità e di eguaglianza, le limitazioni di sovranità necessarie ad una organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli.

ART. 5.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Qualsiasi modificazione dei Patti, bilateralmente accettata, non richiede procedimento di revisione costituzionale.

Le altre confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese, ove siano richieste, con le rispettive rappresentanze.

ART. 6.

Per tutelare i principî inviolabili e sacri di autonomia e dignità della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali agli individui ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 7.

I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono eguali di fronte alla legge.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana.

PARTE I.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I.

RAPPORTI CIVILI

ART. 8.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria. Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Art. 9.

La libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge.

ART. 10.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche.

Ogni cittadino ha diritto di emigrare, salvo gli obblighi di legge.

La Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero.

ART. 11.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero al quale siano negate nel proprio paese le libertà garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio italiano.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

ART. 12.

Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

ART. 13.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 14.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto, purché non si tratti di principî o riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

ART. 15.

Il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, per la sua capacità giuridica, per ogni sua forma di attività.

ART. 16.

Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere al sequestro soltanto per atto dell'autorità giudiziaria nei casi di reati e di violazioni di norme amministrative per i quali la legge sulla stampa dispone il sequestro.

Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, chiedere la convalida dei loro atti all'autorità giudiziaria.

La legge può stabilire controlli per l'accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina misure adeguate.

ART. 17.

Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 18.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge.

ART. 19.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

ART. 20.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale che gli è precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al reo.

ART. 21.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Non è ammessa la pena di morte. Possono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra.

ART. 22.

I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

TITOLO II.

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 23.

La famiglia è una società naturale: la Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l'adempimento della sua missione e per la saldezza morale e la prosperità della nazione.

La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose.

ART. 24.

Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione a fine di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia.

ART. 25.

È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti.

I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali.

La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari a tale scopo.

ART. 26.

La Repubblica tutela la salute, promuove l'igiene e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessun trattamento sanitario può essere reso obbligatorio se non per legge. Sono vietate le pratiche sanitarie lesive della dignità umana.

ART. 27.

L'arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facoltà di formare scuole ed istituti d'educazione.

Le scuole che non chiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica.

La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni.

Per un imparziale controllo ed a garanzia della collettività è prescritto l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.

ART. 28.

La scuola è aperta al popolo.

L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.

La Repubblica assicura l'esercizio di questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso agli alunni di scuole statali e parificate.

ART. 29.

I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio.

TITOLO III.

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 30.

La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Promuove e favorisce gli accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro.

ART. 31.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta.

L'adempimento di questo dovere è condizione per l'esercizio dei diritti politici.

ART. 32.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di un'esistenza libera e dignitosa per sè e per la famiglia.

Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite.

ART. 33.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

ART. 34.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.

I lavoratori in ragione del lavoro che prestano, hanno diritto che siano loro assicurati

mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

All'assistenza ed alla previdenza provvedono istituti ed organi predisposti ed integrati dallo Stato.

ART. 35.

L'organizzazione sindacale è libera.

Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso uffici locali e centrali, secondo le norme di legge.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica.

Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 36.

Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero.

ART. 37.

Ogni attività economica privata o pubblica deve tendere a provvedere i mezzi necessari ai bisogni individuali ed al benessere collettivo.

La legge determina le norme ed i controlli necessari perché le attività economiche possano essere armonizzate e coordinate a fini sociali.

ART. 38.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti od a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita. La legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurare la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Sono per legge stabilite le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sulle eredità.

La legge autorizza, per motivi d'interesse generale, l'espropriazione della proprietà privata salvo indennizzo.

ART. 39.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

ART. 40.

Per coordinare le attività economiche la legge riserva originariamente o trasferisce con espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, agli enti pubblici od a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed hanno carattere di preminente interesse generale.

ART. 41.

Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo o di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ne fissa i limiti di estensione od abolisce il latifondo, promuove la bonifica delle terre e l'elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media proprietà.

ART. 42.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione; ne favorisce l'incremento e la sottopone alla vigilanza, stabilita con legge, per assicurarne i caratteri e le finalità.

ART. 43.

I lavoratori hanno diritto di partecipare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera.

ART. 44.

La Repubblica tutela il risparmio; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

TITOLO IV.

RAPPORTI POLITICI

ART. 45.

Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico e morale.

Non può essere stabilita nessuna eccezione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale,

Sono eleggibili, in condizioni di eguaglianza, tutti gli elettori che hanno i requisiti di legge.

ART. 46.

Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità d'ordine generale.

ART. 47.

Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 48.

Tutti i cittadini d'ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni d'eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite da legge.

Per l'adempimento delle funzioni pubbliche ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 49.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento dell'esercito si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana.

ART. 50.

Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate.

Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino.

ART. 51.

Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Presidenti delle Deputazioni regionali, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate, prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica.

PARTE II.

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

IL PARLAMENTO

SEZIONE I

Le Camere.

ART. 52.

Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e della Camera dei Senatori.

Le Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale, nei casi preveduti dalla Costituzione.

ART. 53.

La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un Deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

ART. 54.

Sono eleggibili a Deputati tutti gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età al momento delle elezioni.

ART. 55.

La Camera dei Senatori è eletta a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito, oltre ad un numero fisso di cinque Senatori, un Senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. La Valle d'Aosta ha un solo Senatore. Nessuna Regione può avere un numero di Senatori maggiore di quello dei Deputati che manda all'altra Camera.

I Senatori sono eletti per un terzo dai membri del Consiglio regionale e per due terzi a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

ART. 56.

Sono eleggibili a Senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno

compiuto trentacinque anni d'età, e sono o sono stati:

decorati al valore nella guerra di liberazione 1943-1945, capi di formazioni regolari o partigiane con grado non inferiore a comandante di divisione;

Presidenti della Repubblica, Ministri o Sottosegretari di Stato, Deputati all'Assemblea Costituente o alla Camera dei Deputati, membri non dichiarati decaduti del disciolto Senato;

membri per quattro anni complessivi di Consigli regionali o comunali;

professori ordinari di università e di istituti superiori, membri dell'Accademia dei Lincei e di corpi assimilati;

magistrati e funzionari dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni di gradi non inferiori o equiparati a quelli di consigliere di cassazione o direttore generale;

membri elettivi per quattro anni di consigli superiori presso le amministrazioni centrali; di consigli di ordini professionali; di consigli di Camere di commercio, industria ed agricoltura; di consigli direttivi nazionali, regionali o provinciali di organizzazioni sindacali;

membri per quattro anni di consigli di amministrazione o di gestione di aziende private o cooperative con almeno cento dipendenti o soci; imprenditori individuali, proprietari conduttori, dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende di eguale importanza.

ART. 57.

Il numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera è stabilito con legge in base all'ultimo censimento generale della popolazione.

ART. 58.

Le due Camere sono elette per cinque anni.

I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere.

La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso o di imminente pericolo di guerra.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

ART. 59.

Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei membri della Camera.

Quando si riunisce una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 60.

Ciascuna Camera elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

La Presidenza dell'Assemblea Nazionale è assunta per la durata di un anno, alternativamente, dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente della Camera dei Senatori.

ART. 61.

Ciascuna Camera e l'Assemblea Nazionale adottano il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei loro membri.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia le Camere e l'Assemblea possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto.

Le deliberazioni delle Camere e dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Debbono essere intesi ogni volta che lo richiedano.

ART. 62.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere.

ART. 63.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri membri.

ART. 64.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 65.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Nessun membro del Parlamento può, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, essere sottoposto a procedimento penale, né arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione domiciliare, salvo il caso di flagrante delitto, per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

ART. 66.

I membri del Parlamento ricevono una indennità fissata dalla legge.

SEZIONE II.

La formazione delle leggi.

ART. 67.

La funzione legislativa è collettivamente esercitata dalle due Camere.

ART. 68.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo ha sempre l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un disegno redatto in articoli.

ART. 69.

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo regolamento; e deve essere approvato dalle Camere, articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l'urgenza.

Su richiesta del Governo o del proponente, ciascuna Camera può deliberare che l'esame di un disegno di legge sia deferito ad una Commissione composta in modo da rispettare la proporzione dei gruppi alla Camera, e che su relazione della Commissione si proceda alla votazione senza discutere, salve le dichiarazioni di voto.

Tale procedimento non è applicabile ai disegni di legge concernenti l'approvazione dei bilanci e l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

ART. 70.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra, che deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno che li ha ricevuti. Il termine può essere variato per accordo delle Camere.

Quando una Camera non si pronuncia entro il termine stabilito sopra un disegno di legge approvato dall'altra, o quando lo rigetta, il Presidente della Repubblica può chiedere che la Camera stessa si pronunci o riesamini il disegno. Se non si pronuncia o se con la nuova deliberazione conferma la precedente, il Presidente della Repubblica ha facoltà di indire il *referendum* popolare sul disegno non approvato.

ART. 71.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere ne dichiarano l'urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge è promulgata nel termine fissato dalle Camere stesse.

Le leggi entrano in vigore non prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere abbiano come sopra dichiarato l'urgenza.

ART. 72.

L'entrata in vigore d'una legge non dichiarata urgente a maggioranza assoluta, o non approvata da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi, è sospesa quando, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, cinquantamila elettori o tre Consigli regionali domandano che sia sottoposta a *referendum* popolare. Il *referendum* ha luogo se nei due mesi dalla pubblicazione della legge l'iniziativa ottiene l'adesione, complessivamente, di cinquecentomila elettori o di sette Consigli regionali.

Si procede altresì a *referendum* quando cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali domandano che sia abrogata una legge vigente da almeno due anni.

In nessun caso è ammesso *referendum* per le leggi tributarie, di approvazione dei bilanci e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

ART. 73.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se hanno partecipato alla votazione i due quinti degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 74.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non previa determinazione di principî e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Per i decreti legislativi valgono le norme stabilite per le leggi in ordine al *referendum* popolare ed alla Corte costituzionale.

ART. 75.

Spetta all'Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l'entrata in guerra.

L'amnistia e l'indulto sono deliberati dall'Assemblea Nazionale.

ART. 76.

Le due Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di natura politica o d'arbitrato e regolamento giudiziario, e di quelli che importano variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 77.

Le Camere approvano ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso che per legge, una sola volta, e per un periodo non superiore a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

In ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese devono essere indicati i mezzi per farvi fronte.

ART. 78.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

La Commissione d'inchiesta è nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera e svolge la sua attività procedendo agli esami e alle indagini con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II.

IL CAPO DELLO STATO

ART. 79.

Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale, con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli regionali e di un consigliere designato da ciascuno dei Consigli stessi a maggioranza assoluta.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi, e dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta dei membri che compongono l'Assemblea a questo fine.

ART. 80.

Sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto quarantacinque anni d'età e godono dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 81.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca l'Assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla costituzione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 82.

Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Se l'impedimento è permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precédente.

ART. 83.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.

Nomina, ai gradi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa; dichiara la guerra deliberata dall'Assemblea Nazionale.

Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

ART. 84.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.

ART. 85.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.

In tali casi può essere messo in istato di accusa dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

TITOLO III.

IL GOVERNO

Sezione I.

Il Consiglio dei Ministri.

Art. 86.

Il Governo della Repubblica è composto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, e dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 87.

Primo Ministro e Ministri debbono avere la fiducia del Parlamento.

Entro otto giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta all'Assemblea Nazionale per chiederne la fiducia.

La fiducia è accordata su mozione motivata, con voto nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Art. 88.

Un voto contrario dell'una o dell'altra Camera su una proposta del Governo non importa dimissioni.

Una mozione di sfiducia non può essere presentata ad una Camera se non è motivata e firmata da un quarto dei componenti, né può essere posta in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Dopo il voto di sfiducia di una delle Camere il Governo, se non intende dimettersi, deve convocare l'Assemblea Nazionale che si pronuncia su una mozione motivata.

Art. 89.

Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro Dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

ART. 90.

Il Primo Ministro ed i Ministri possono essere messi in istato d'accusa dalle due Camere per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

ART. 91.

I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

ART. 92.

Il Consiglio economico nazionale, composto nei modi stabiliti dalla legge, è organo di consulenza del Parlamento e del Governo in materia economica; ed esercita le altre funzioni che gli sono dalla legge attribuite.

ART. 93.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e quello anche successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo dello Stato sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente al Parlamento sul risultato del riscontro effettuato.

La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza degli istituti suddetti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV.

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I.

Ordinamento giudiziario.

ART. 94.

La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.

ART. 95.

La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.

Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi per determinate materie sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.

Non possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopra indicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale.

I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.

ART. 96.

Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituto della giuria nei processi di Corte d'assise.

ART. 97.

La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica,

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

ART. 101.

L'azione penale è pubblica. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla e non la può mai sospendere o ritardare.

Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

ART. 102.

Contro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso per cassazione secondo le norme di legge.

ART. 103.

La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione è disposta in via generale dalla legge e non può essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti.

ART. 104.

Le sentenze non più soggette ad impugnazione di qualsiasi specie non possono essere annullate o modificate neppure per atto legislativo, salvo i casi di legge penale abrogativa o di amnistia, grazia ed indulto.

L'esecuzione di una sentenza irrevocabile non può essere sospesa se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 105.

L'Avvocatura dello Stato provvede alla consulenza legale ed alla difesa in giudizio dello Stato e degli altri enti indicati dalla legge.

Agli avvocati e procuratori dello Stato competono garanzie adeguate per l'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO V.

LE REGIONI E I COMUNI

ART. 106.

La Repubblica italiana, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali.

Attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, un ampio decentramento amministrativo.

Adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 107.

La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.

Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale.

ART. 108.

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali. (1)

ART. 109.

La Regione ha potestà di emanare per le seguenti materie norme legislative che siano in armonia con la Costituzione e con i principî generali dell'ordinamento dello Stato, e rispettino gli obblighi internazionali e gli interessi della Nazione e delle altre Regioni:

ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali;

modificazioni delle circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica;

scuola artigiana;

urbanistica;

(1) *La Commissione si riserva di decidere sulla aggiunta della Regione del Friuli-Venezia Giulia alle quattro cui è attribuita un'autonomia speciale.*

strade, acquedotti e lavori pubblici di esclusivo interesse regionale;
porti lacuali;
pesca nelle acque interne di carattere regionale;
torbiere.

ART. 110.

La Regione ha potestà di emanare, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti del precedente articolo, e con l'osservanza dei principii e delle direttive che la Repubblica ritenga stabilire con legge allo scopo di una loro disciplina uniforme:
assistenza ospedaliera;
istruzione tecnico-professionale;
biblioteche di enti locali;
turismo e industria alberghiera;
agricoltura e foreste;
cave;
caccia;
acque pubbliche ed energia elettrica, in quanto il loro regolamento non incida sull'interesse nazionale e su quello di altre Regioni;
acque minerali e termali;
tramvie;
linee automobilistiche regionali.

ART. 111.

La Regione ha potestà di emanare norme legislative di integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali, in materia di:
igiene e sanità pubblica;
istruzione elementare e media;
antichità e belle arti;
disciplina del credito, dell'assicurazione e del risparmio;
industria e commercio;
miniere;
navigazione interna;
e in tutte le materie indicate da leggi speciali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari per la loro esecuzione.

ART. 112.

La Regione provvede all'amministrazione nelle materie indicate negli articoli 109 e 110 e nelle altre delle quali lo Stato le delega la gestione.

ART. 113.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi costituzionali che la coordinano con la finanza dello Stato e dei Comuni.

Alle Regioni sono assegnati tributi propri e quote di tributi erariali. Il gettito complessivo dei tributi erariali è ripartito in modo che le Regioni meno provviste di mezzi possano provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni essenziali.

Allo stesso scopo possono essere istituiti fondi per fini speciali in base a leggi della Repubblica che determinano i contributi dello Stato e delle Regioni, e la gestione o la ripartizione dei fondi.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

Non possono istituirsi dazi d'importazione ed esportazione, o di transito fra l'una e l'altra Regione; né prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose.

ART. 114.

Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.

Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei Deputati.

Il Presidente ed i membri della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale, che elegge pure nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza per i proprii lavori.

I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 115.

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione e quella regolamentare delegata dallo Stato. Può proporre disegni di legge al Parlamento nazionale. Adempie le altre funzioni conferite dalle leggi.

La Deputazione regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione.

ART. 116.

Il Presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Un Commissario del Governo residente nel capoluogo della Regione vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell'amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all'esercizio di quelle riservate allo Stato.

ART. 117.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari all'unità nazionale o altre gravi violazioni di legge; e quando, non ostante la segnalazione fatta dal Governo, non procede alla sostituzione della Deputazione o del Presidente della Deputazione, che hanno compiuto analoghi atti e violazioni.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri o deliberazione conforme della Camera dei senatori, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, con l'astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre membri, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La Commissione indice le elezioni del Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento ed intanto provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione ed alle misure improrogabili, da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio.

ART. 118.

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Governo centrale, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni.

Ove il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di inte-

ressi, davanti all'Assemblea Nazionale. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o l'Assemblea.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione e promulgate dal Presidente della Deputazione regionale.

ART. 119.

Gli statuti regionali regolano l'esercizio dei diritti d'iniziativa e di *referendum* popolare in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione per le leggi della Repubblica.

Gli statuti regionali regolano altresì il *referendum* su determinati provvedimenti amministrativi.

ART. 120.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.

Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica.

ART. 121.

Il Comune è autonomo nell'ambito dei principii fissati dalle leggi generali della Repubblica.

Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni, o modificate le circoscrizioni esistenti.

ART. 122.

Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità da un organo centrale composto in maggioranza di elementi elettivi secondo l'ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica.

Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato dalle Regioni per mezzo di organi in maggioranza elettivi nei modi e limiti stabiliti con leggi della Repubblica. Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l'autorità deliberante può essere invitata a riesaminare il merito della deliberazione.

Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento da stabilire con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 123.

Le Regioni sono così costituite:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli e Venezia Giulia;
Liguria;
Emiliana lunense;
Emilia e Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Salento;
Lucania;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

I confini ed i capoluoghi delle Regioni sono stabiliti con legge della Repubblica. (1)

ART. 124.

Lo statuto di ogni Regione è stabilito in armonia alle norme costituzionali, con legge regionale deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri e a due terzi dei presenti; e deve essere approvato con legge della Repubblica.

ART. 125.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni con un minimo di 500 mila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno

---

(1) *Su questo testo, proposto dalla seconda Sottocommissione, la Commissione, in seduta plenaria, ha sospeso ogni decisione, in attesa che siano raccolti gli elementi di giudizio, mediante l'inchiesta in corso presso gli organi locali delle Regioni di nuova istituzione.*

un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesso.

Si può, con *referendum* e legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, i quali ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati a un'altra.

TITOLO VI.

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I.

Corte costituzionale.

ART. 126.

La Corte costituzionale giudica della costituzionalità di tutte le leggi.

Risolve i conflitti d'attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni.

Giudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione.

ART. 127.

La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l'età di almeno quarant'anni.

I giudici della Corte sono nominati dall'Assemblea Nazionale. Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto, la nomina ha luogo su designazione, in numero triplo di nomi, rispettivamente da parte delle magistrature ordinaria ed amministrative, del Consiglio superiore forense, e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Università.

La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.

ART. 128.

Quando, nel corso di un giudizio, la questione d'incostituzionalità di una norma legislativa è rilevata d'ufficio o quando è eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene

manifestamente infondata, la questione è rimessa per la decisione alla Corte costituzionale.

La dichiarazione d'incostituzionalità può essere promossa in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da non meno di diecimila elettori o da altro ente ed organo a ciò autorizzato dalla legge sulla Corte costituzionale.

Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali.

ART. 129.

La legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione e la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale.

SEZIONE II.

Revisione della Costituzione.

ART. 130.

La iniziativa della revisione costituzionale appartiene al Governo ed alle Camere.

La legge di revisione costituzionale è adottata da ciascuna delle Camere in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.

La legge di revisione costituzionale è sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali.

Non si fa luogo a *referendum*, se la legge è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

ART. 131.

La forma repubblicana è definitiva per l'Italia e non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

I.

È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

La disposizione dell'articolo 56 della Costituzione per l'eleggibilità a senatore non è applicabile ai ministri, sottosegretari di Stato, deputati e consiglieri nazionali fascisti.

Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste.

II.

I discendenti delle Case già regnanti in Italia non sono elettori né eleggibili a cariche pubbliche.

I membri di Casa Savoia non possono soggiornare nel territorio della Repubblica Italiana.

III.

La legge dispone l'avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia.

IV.

Non sono riconosciuti i titoli nobiliari.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

L'Ordine mauriziano è mantenuto come ente ospedaliero.

V.

Se al momento delle prime elezioni della Camera dei senatori non sono costituiti tutti i Consigli regionali, si procede, anche per il terzo che essi dovrebbero eleggere, con il sistema adottato per gli altri due terzi.

La prima elezione del Presidente della Repubblica, ove non siano già costituiti tutti i Consigli regionali, ha luogo soltanto da parte dei membri dell'Assemblea Nazionale.

VI.

Si applica all'Assemblea Costituente la disposizione del secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione.

VII.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali militari.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare e alla devoluzione della sua competenza alla Cassazione.

VIII.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni e quello di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento.

Alla Regione sono trasferiti, nei modi da stabilire con leggi della Repubblica, il patrimonio, i servizi ed il personale delle Provincie.

IX.

La presente Costituzione sarà promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente.

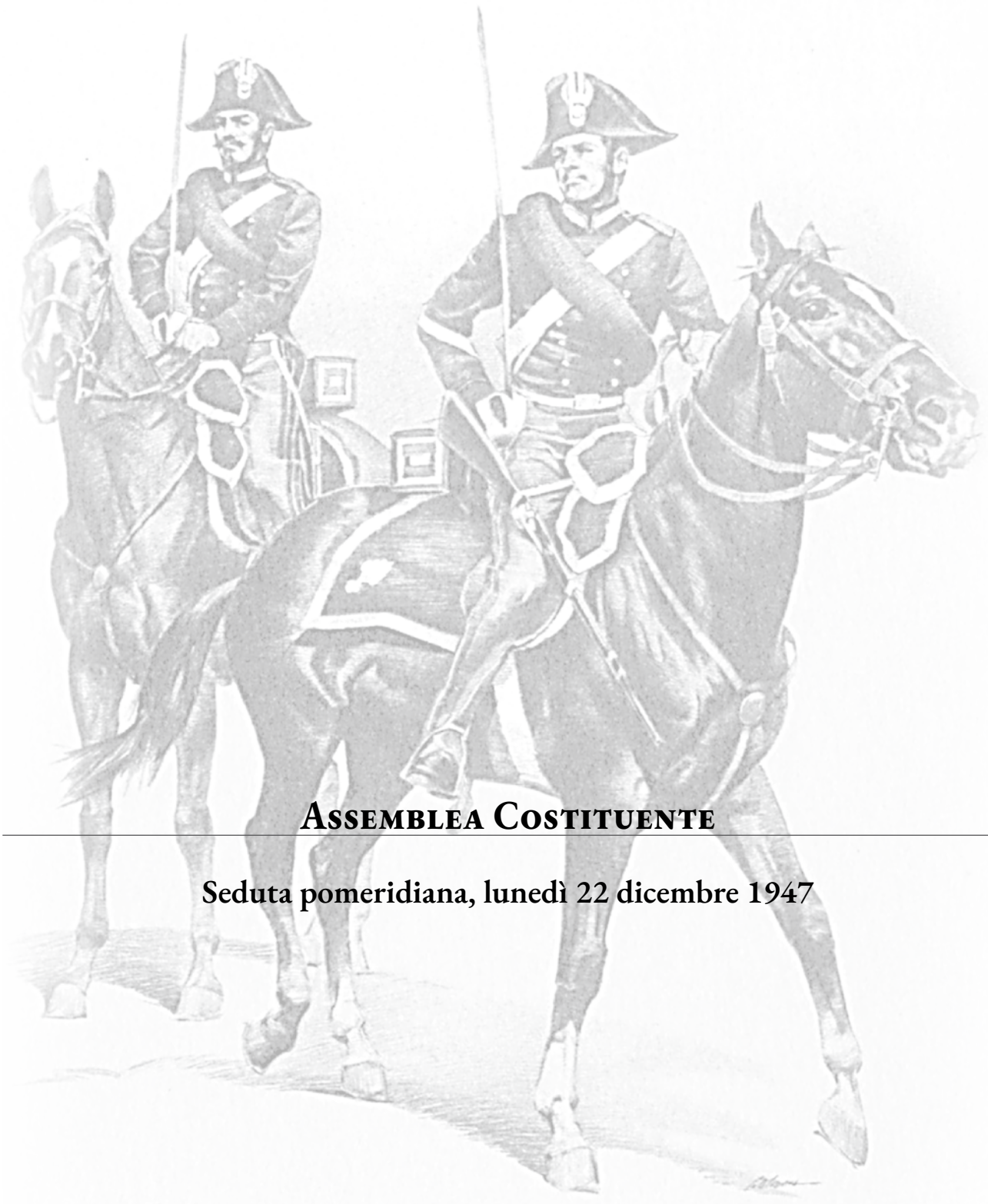

Assemblea Costituente

Seduta pomeridiana, lunedì 22 dicembre 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCCXLVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI LUNEDÌ 22 DICEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TERRACINI**

INDICE

Pag.

Votazione finale a scrutinio segreto della Costituzione della Repubblica italiana:

PRESIDENTE 3591, 3593, 3595
RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione* 3591
DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri* 3598
ORLANDO VITTORIO EMANUELE 3598

Approvazione del processo verbale della seduta:

PRESIDENTE 3601

La seduta comincia alle 17.

MATTEI TERESA, *Segretaria*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

(*È approvato*).

Votazione finale a scrutinio segreto della Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione finale a scrutinio segreto della Costituzione della Repubblica italiana.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. Onorevoli colleghi, con la seduta di poche ore fa il compito dell'Assemblea Costituente può dirsi adempiuto. Ecco il testo definitivo della Costituzione, che mi appresto a consegnare al Presidente dell'Assemblea.

Era un compito difficile e faticoso. Il Comitato di redazione è apparso molte volte quasi una mitica unità; i suoi membri si sono divisi ed hanno combattuto fra loro; ma dopo tutto vi è stato, e si rivela oggi, uno spirito comune, uno sforzo di unità sostanziale; ed oggi il Comitato compatto sente la responsabilità e la solidarietà del suo lavoro, ed è orgoglioso di averlo portato a termine. Questo io devo dichiarare, a suo nome, all'Assemblea e ringraziarla di aver sanzionato l'opera nostra.

Questa è un'ora nella quale chi è adusato alle prove parlamentari, chi è stato in trincea, chi ha conosciuto il carcere politico, è preso da una nuova e profonda emozione. È la prima volta, nel corso millenario della storia d'Italia, che l'Italia unita si dà una libera Costituzione. Un bagliore soltanto vi fu, cento anni fa, nella Roma repubblicana di Mazzini. Mai tanta ala di storia è passata sopra di noi.

E ciò avviene in una congiuntura non ancora definita, in un processo di trasformazione ancora in cammino, in cui alcuni istituti vecchi non sono ancor morti, ed altri nuovi non sono ancora interamente vivi. Esistono due crepuscoli tra il giorno e la notte: questo che ora scorgiamo sarà per la nostra Italia crepuscolo di aurora e non di tramonto.

Dobbiamo darci la nostra Costituzione in una situazione tragica; dopo la disfatta; dopo l'onta di un regime funesto. Dobbiamo cercare di costruire qualche cosa di saldo e di durevole, mentre viviamo in piena crisi politica, economica, sociale. Ebbene, vi siamo riusciti. L'Italia darà un'altra prova di ciò che è stato il segno della sua storia e la rende inconfondibile con le altre nazioni: l'Italia è la sola che abbia saputo e saprà, risorgendo, rinnovare e vivere fasi successive ed altissime di nuove civiltà.

Questa Carta che stiamo per darci è, essa stessa, un inno di speranza e di fede. Infon-

dato è ogni timore che sarà facilmente divelta, sommersa, e che sparirà presto. No; abbiamo la certezza che durerà a lungo, e forse non finirà mai, ma si verrà completando ed adattando alle esigenze dell'esperienza storica. Pur dando alla nostra Costituzione un carattere rigido, come richiede la tutela delle libertà democratiche, abbiamo consentito un processo di revisione, che richiede meditata riflessione, ma che non la cristallizza in una statica immobilità. Vi è modo di modificare e di correggere con sufficiente libertà di movimento. E così avverrà; la Costituzione sarà gradualmente perfezionata; e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. Noi stessi – ed i nostri figli – rimedieremo alle lacune ed ai difetti, che esistono, e sono inevitabili.

Critiche sono venute anche da questo banco; ma non ci dobbiamo abbandonare ad un abito di auto-denigrazione, che sembra talvolta un triste retaggio italiano. Nessuna Costituzione è perfetta. Tutte le volte che se n'è fatta una, sono risuonati lamenti e deprecazioni fra i costituenti. Ciò è avvenuto anche subito dopo che a Filadelfia fu votata, un secolo e mezzo fa, la Costituzione nord-americana; che ora è giudicata la migliore di tutte!

Un giudizio pacato sui pregi e sui difetti della nostra Carta non può essere dato oggi, con esauriente completezza. Difetti ve ne sono; vi sono lacune e più ancora esuberanze; vi sono incertezze in dati punti; ma mi giungono ormai voci di grandi competenti dall'estero, e riconoscono che questa Carta merita di essere favorevolmente apprezzata, ed ha un buon posto, forse il primo, fra le Costituzioni dell'attuale dopoguerra. Noi, prima di tutti, ne riconosciamo le imperfezioni; ma dobbiamo anche rilevare alcuni risultati acquisiti.

I «principî fondamentali» che sono sanciti nell'introduzione, e che possono sembrare vaghi e nebulosi, corrispondono a realtà ed esigenze di questo momento storico, che sono nello stesso tempo posizioni eterne dello spirito, e manifestano un anelito che unisce insieme le correnti democratiche degli «immortali principî», quelle anteriori e cristiane del sermone della montagna, e le più recenti del manifesto dei comunisti, nell'affermazione di qualcosa di comune e di superiore alle loro particolari aspirazioni e fedi.

Nella enunciazione dei diritti e doveri dei cittadini, se la Francia, che ha una tradizione superba di tali dichiarazioni, ha potuto rimettersi ad esse, noi, che non l'abbiamo, siamo tenuti a formulare noi, per la prima volta, questi diritti e doveri. Lo abbiamo fatto non senza vantaggi e passi avanti; e qui le esigenze etico-politiche hanno ceduto il posto alla tecnica più precisa e concreta. Nessuna altra Carta costituzionale contiene un sistema così completo e definito di garanzie di libertà, ed alcuni istituti non sono privi di novità; mi hanno segnalato appunto la nullità delle misure di polizia non comunicate e convalidate subito dalla Magistratura, ed il diritto di associazione, inteso nel senso che chi ha diritto di svolgere singolarmente un'attività può farlo anche in forma costituzionale. Per il suo tecnicismo giuridico – costituzionale (e per la struttura e l'architettonica dell'intera Costituzione) la nostra Carta è una cosa seria.

Nessuno si deve scandalizzare se nei testi costituzionali è entrata – ormai da tempo – la nota dei rapporti economici. Le direttive che noi abbiamo formulato aprono, con la maggior adeguatezza possibile, la via a progressive riforme verso quella che deve essere ormai, lo abbiamo detto nel primo articolo, la democrazia basata sul lavoro; e nel tempo stesso escludono, proprio per lo sforzo di tracciare concreti istituti, i metodi rivoluzionari e violenti.

La seconda parte della Costituzione – ordinamento della Repubblica – ha presentato gravi difficoltà. Si tenga presente che nell'edificare la nostra Repubblica non abbiamo trovato, come in altri paesi, continuità di tradizione. Avevamo tutto da fare. Non abbiamo risoluto con piena sodisfazione tutti i problemi istituzionali. Ad esempio, per la composizione delle due Camere ed il loro sistema elettorale, rimesso del resto alla legge ordinaria. Ma in complesso si è seguita una linea media ed equidistante dai due estremi. Da un lato, dalle suggestioni, talvolta inconsapevoli, in cui cadono certuni che hanno sempre davanti agli occhi i congegni del passato, e non si sono ancora persuasi che il potere del re è per sempre caduto. Dallo opposto lato, dalle visioni degli estremisti che idealizzano un governo di assemblea e di convenzione, di cui tutti gli altri poteri sarebbero semplici commessi ed appendici. Ne ho parlato qui più volte; anche oggi confermo che le soluzioni adottate erano, dopotutto, le sole possibili, in attesa che l'esperienza indichi ulteriori processi ed adattamenti. Certo è che – pur non entrando nella via, almeno parziale, di alcuni poteri riservati al Capo dello Stato senza correlativa responsabilità ministeriale – il Presidente della Repubblica italiana è tutt'altro che un fantoccio. Certo è che, mantenendo la indeclina-

bile condizione della fiducia delle Camere, si è cercato di evitare le sorprese e la soverchia instabilità dei governi. E certo è – per ritornare alla parte tecnica – che più di ogni altra Costituzione la nostra definisce e precisa gli istituti del decreto legge, del decreto legislativo, della formazione e della gerarchia delle leggi.

Per quanto concerne la magistratura, vi possono essere rilievi e riserve; ma in sostanza si è fatto un passo decisivo, il solo possibile, non ancora raggiunto in molti altri paesi, verso la unicità della giurisdizione, con l'obbligo di trasformare in sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari le attuali giurisdizioni speciali, esclusi soltanto per necessità imprescindibili delle loro funzioni il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti.

La nostra Costituzione affronta lo spinoso problema dell'ordinamento regionale. Molti sono i dubbii; e vi possono essere inconvenienti; ma non si poteva non andare incontro ad una irresistibile tendenza; vi sono riforme storiche che non si possono evitare; e si sono di fatto predisposti i nuovi istituti in modo che la prova concreta e l'adattamento della esperienza consentirà di dare ad essi maggiore o minore ampiezza, salvaguardando in ogni caso la necessità suprema della unità ed indivisibilità della patria.

Perdonatemi se ho creduto necessario rivendicare non solo le ombre, ma le luci della Costituzione. Si è fatto il possibile: nessuna altra Carta ebbe una più minuta preparazione; nessuna fu più a lungo discussa; per nessuna si è fatto con maggior completezza il punto, e si è condotto quasi un esame di coscienza di tutti i problemi più gravi del momento. È un eccesso? Sì; ma non è senza significato che un popolo, nell'accingersi ad un rinnovamento, abbia voluto compiere quest'esame di coscienza.

La formulazione della nostra Costituzione non poteva che svolgersi con metodi democratici. Noi abbiamo assistito – foggiandolo noi stessi – a ciò che è un processo di formazione democratica e cioè collettiva. Una Costituzione non può più essere l'opera di uno solo, o di pochissimi. Deve risultare dalla volontà di tutti i rappresentanti del popolo; e i rappresentanti del popolo non si conducono con la violenza; l'unico modo, in democrazia, di vincere è di convincere gli altri. Che cinquecentocinquanta individui prendano parte (e tutti credono di aver eguale competenza) nella formulazione degli articoli di una Costituzione, ha fortissimi inconvenienti; non si fa così per i codici; ma come si fa a delegare la stesura della Costituzione? Con molta pazienza la tecnica riesce a farsi comunque strada; ed a rimediare, se non a tutti, a molti inconvenienti. Ciò avverrà sempre più, con l'autolimitazione volontaria e la maggior educazione politica di domani. Intanto vi è anche un vantaggio: che tutti i rappresentanti del popolo, tutte le correnti del popolo da essi rappresentate possono dire: questa Costituzione è mia, perché l'ho discussa e vi ho messo qualcosa.

Onorevoli colleghi, l'esigenza dell'opera collettiva, della collaborazione di tutti, in democrazia è l'inevitabile, ed è la forza stessa della democrazia. E vi è un'altra cosa inevitabile, una conseguenza di questa stessa esigenza: la Costituzione, come ogni opera collettiva, non può che essere, come si dice in senso deteriore, un «compromesso». Preferisco dire con il purissimo Cattaneo che non può essere se non «una transazione», come è tutta la storia. Ed è «equilibrio»; questa è la caratteristica della nostra Costituzione; un equilibrio realizzato, come era possibile, fra le idee e le correnti diverse. Mi si dica in quale altro modo – forse con una prevalenza forzata, forse con un totalitarismo costituzionale – si sarebbe potuto fare una Costituzione democratica. Anche le altre Costituzioni storiche, che oggi ci sembrano monolitiche, furono sempre il risultato di transazioni e di equilibri.

Quando oggi voteremo, il largo suffragio che daremo alla nostra Costituzione attesterà che, malgrado i dissensi e le lacerazioni, è scaturita dalle viscere profonde della nostra storia, la convergenza di tutti in una comune certezza; il sicuro avvenire della Repubblica italiana. (*Vivissimi, generali applausi*).

Con queste dichiarazioni mi onoro consegnare al Presidente dell'Assemblea Costituente il testo definitivo della Carta costituzionale. (*L'Assemblea sorge in piedi — Vivissimi, generali, prolungati applausi — Da una tribuna un gruppo di garibaldini intona l'Inno di Mameli, ripreso dall'Assemblea e dal pubblico delle tribune — Rinnovati, vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ruini della consegna del testo definitivo della Costituzione, al cui perfezionamento di forma e di sostanza egli ha dato opera diuturna ed appassionata fino, possiamo ben dirlo, a poche ore fa. Ancora stamane noi lo abbiamo udito mentre forniva a noi tutti gli ultimi chiarimenti che ci erano necessari per metterci in condizioni di procedere ora al voto definitivo.

Credo che non ci fossimo resi conto tutti, in un primo momento, della gravità e dell'importanza del compito che avevamo affidato al Presidente della Commissione dei Settantacinque. È certo che molti di noi forse ancora non conoscono la somma di fatiche che il suo assolvimento ha imposto all'onorevole Ruini.

Voglio esprimere la mia riconoscenza personale all'onorevole Ruini, senza la cui valida collaborazione io stesso non avrei potuto rispondere alla fiducia riposta in me dall'Assemblea. E credo che se esprimo all'onorevole Ruini anche il ringraziamento dell'intera Assemblea, questa darà alle mie parole plauso e consenso. (*Vivissimi generali applausi*).

Indico la votazione a scrutinio segreto sulla Costituzione della Repubblica italiana.

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto con appello nominale. Pertanto ogni singolo deputato, il cui nome sarà chiamato, verrà a deporre nell'urna il suo voto.

Si faccia la chiama per ordine alfabetico, cominciando dalla lettera A.

MOLINELLI, *Segretario*, fa la chiama.

(*Segue la votazione — Quando il Presidente Terracini si reca a votare l'Assemblea sorge in piedi — Vivissimi, prolungati, generali applausi cui si associano i giornalisti delle tribune della stampa*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito gli onorevoli Segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti	515
Maggioranza	258
Voti favorevoli . . .	453
Voti contrari	62

(*L'Assemblea approva — L'Assemblea si leva in piedi — Vivissimi, generali, prolungati applausi cui si associano i giornalisti delle tribune della stampa — Si grida:* Viva la Repubblica ! — *Nuovi, prolungati applausi*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alberti — Aldisio — Allegato — Amadei — Ambrosini — Amendola — Andreotti — Angelini — Angelucci — Arata — Arcaini — Arcangeli — Assennato — Avanzini — Ayroldi — Azzi.

Bacciconi — Badini Confalonieri — Baldassari — Balduzzi — Baracco — Barbareschi — Bardini — Bargagna — Barontini Anelito — Barontini Ilio — Bartalini — Basile — Basso — Bastianetto — Bazoli — Bei Adele — Bellato — Bellavista — Bellusci — Belotti — Bencivenga — Benedetti — Benedettini — Bennani — Benvenuti — Bernabei — Bernamonti — Bernini Ferdinando — Bertini Giovanni — Bertola — Bertone — Bettiol — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchi Bruno — Bianchini Laura — Bibolotti — Binni — Bitossi — Bocconi — Boldrini — Bolognesi — Bonino — Bonomelli — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bordon — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bosi — Bovetti — Bozzi — Braschi — Bruni — Brusasca — Bubbio — Bucci — Buffoni Francesco — Bulloni Pietro — Buonocore — Burato.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Cairo — Calamandrei — Caldera — Calosso — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Candela — Canevari — Cannizzo — Caporali — Cappa Paolo — Cappelletti — Cappi Giuseppe — Cappugi — Capua — Carbonari — Carboni Angelo — Carboni Enrico — Carignani — Caroleo — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caso — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio — Castiglia — Cavalli — Cavallotti — Cerreti — Cevolotto — Chatrian — Chiaramello — Chieffi — Chiostergi — Ciampitti — Cianca — Ciccolungo — Cicerone — Cifaldi — Cimenti — Cingolani Mario — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Codignola — Colitto — Colombi Arturo — Colombo Emilio — Colonna di Paliano — Colonnetti — Conci Elisabetta — Condorelli — Conti — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Corbino — Corsanego — Corsi — Corsini — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Costa — Costantini — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Crispo.

Damiani — D'Amico — D'Aragona — De Caro Gerardo — De Falco — De Gasperi — Del Curto — Della Seta — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino — De Mercurio — De Michele Luigi — De Michelis Paolo — De Palma — De Unterrichter Maria — De Vita — Di Fausto — Di Giovanni — Di Gloria — Di Vittorio — Dominedò — Donati — D'Onofrio — Dossetti — Dozza — Dugoni.

Einaudi — Ermini.

Fabbri — Fabriani — Facchinetti — Faccio — Fanfani — Fantoni — Fantuzzi — Faralli — Farina Giovanni — Farini Carlo — Fedeli Aldo — Fedeli Armando — Federici Maria — Ferrarese — Ferrari Giacomo — Ferrario Celestino — Ferreri — Fietta — Filippini — Finocchiaro Aprile — Fiore —

Fiorentino — Fioritto — Firrao — Flecchia — Foa — Fogagnolo — Foresi — Fornara — Franceschini — Fresa — Froggio — Fuschini — Fusco.

Gabrieli — Galati — Galioto — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gasparotto — Gatta — Gavina — Germano — Gervasi — Geuna — Ghidetti — Ghidini — Ghislandi — Giacchero — Giacometti — Giannini — Giolitti — Giordani — Giua — Gonella — Gorreri — Gortani — Gotelli Angela — Grassi — Grazi Enrico — Grieco — Grilli — Gronchi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela — Gullo Fausto — Gullo Rocco.

Imperiale — Iotti Leonilde.

Jacometti — Jervolino.

Labriola — Laconi — La Gravinese Nicola — La Malfa — Lami Starnuti — Landi — La Pira — La Rocca — Lazzati — Leone Francesco — Leone Giovanni — Lettieri — Li Causi — Lizier — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Lopardi — Lozza — Lucifero — Luisetti — Lussu.

Macrelli — Maffi — Magnani — Magrassi — Magrini — Malagugini — Maltagliati — Malvestiti — Mancini — Mannironi — Manzini — Marazza — Marchesi — Marconi — Mariani Enrico — Marina Mario — Marinaro — Marinelli — Martinelli — Martino Gaetano — Marzarotto — Massini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino Pietro — Mastrojanni — Mattarella — Mattei Teresa — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Mazza — Mazzei — Mazzoni — Meda Luigi — Medi Enrico — Mentasti — Merighi — Merlin Angelina — Mezzadra — Miccolis — Micheli — Minella Angiola — Minio — Molè — Molinelli — Momigliano — Montagnana Mario — Montagnana Rita — Montalbano — Montemartini — Monterisi — Monticelli — Montini — Morandi — Moranino — Morelli Luigi — Morelli Renato — Morini — Moro — Mortati — Moscatelli — Motolese — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Nasi — Negarville — Negro — Nenni — Nicotra Maria — Nitti — Nobile Umberto — Nobili Tito Oro — Noce Teresa — Notarianni — Novella — Numeroso.

Orlando Camillo — Orlando Vittorio Emanuele.

Pacciardi — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pallastrelli — Paolucci — Paratore — Paris — Parri — Pastore Giulio — Pastore Raffaele — Pat — Patricolo — Patrissi — Pecorari — Pella — Pellegrini — Pera — Perassi — Perlingieri — Perrone Capano — Persico — Pertini Sandro — Perugi — Pesenti — Petrilli — Piccioni — Piemonte — Pieri Gino — Pignatari — Pignedoli — Pistoia — Platone — Pollastrini Elettra — Ponti — Porzio — Pratolongo — Pressinotti — Preti — Priolo — Proia — Pucci — Puoti.

Quarello — Quintieri Adolfo.

Raimondi — Rapelli — Reale Eugenio — Reale Vito — Recca — Rescigno — Restagno — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Rivera — Rodi — Rodinò Mario — Rodinò Ugo — Rognoni — Romano — Romita — Roselli — Rossi Giuseppe — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Rubilli — Ruggeri Luigi — Ruini — Rumor — Russo Perez.

Saccenti — Saggin — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sampietro — Sansone — Santi — Sapienza — Saragat — Sardiello — Sartor — Scalfaro — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Scoca — Scoccimarro — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secchia — Segala — Segni — Selvaggi — Sereni — Sforza — Sicignano — Siles — Silipo — Silone — Simonini — Spallicci — Spataro — Stampacchia — Stella — Storchi — Sullo Fiorentino.

Tambroni Armaroli — Targetti — Taviani — Tega — Terracini — Terranova — Tieri Vincenzo — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tomba — Tonello — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Tripepi — Tupini — Turco.

Uberti.

Valenti — Valiani — Vallone — Valmarana — Varvaro — Venditti — Veroni — Viale — Vicentini — Vigna — Vigo — Vigorelli — Vilardi — Villabruna — Villani — Vinciguerra — Vischioni — Volpe.

Zaccagnini — Zanardi — Zannerini — Zappelli — Zerbi — Zotta — Zuccarini.

Sono in congedo:

Arata.
Canepa — Carmagnola — Cavallari.
Jacini.
Merlin Umberto.
Preziosi.
Ravagnan.
Trulli.
Vanoni — Vernocchi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! È con un senso di nuova profonda commozione che ho pronunciato or ora la formula abituale con la quale, da questo seggio, nei mesi passati ho, cento e cento volte, annunciato all'Assemblea il risultato delle sue votazioni. Di

tutte queste, delle più combattute e delle più tranquille, di quelle che videro riuniti in un solo consenso tutti i settori e delle altre in cui il margine di maggioranza oscillò sull'unità; di tutti questi atti di volontà che, giorno per giorno, vennero svolgendosi, con un legame non sempre immediatamente conseguente – in riflesso di situazioni mutevoli non solo nell'Aula, ma anche nel Paese – quest'ultimo ha riassunto il significato e gli intenti, affermandoli definitivamente e senza eccezione come legge fondamentale di tutto il popolo italiano.

Ed io credo di potere avvertire attorno a noi, oggi, di questo popolo l'interesse fervido ed il plauso consapevole e sodisfatto. Si può ora dirlo; vi è stato un momento, dopo i primi accesi entusiasmi, nutriti forse di attese non commisurate alle condizioni storicamente maturate ed in loro reazione, vi è stato un momento nel quale come una parete di indifferenza minacciava di levarsi fra questo consesso e le masse popolari. E uomini e gruppi, già ricacciati al margine della nostra società nazionale dalla prorompente libertà – detriti del regime crollato o torbidi avventurieri di ogni congiuntura (*Applausi*) — alacremente, e forse godendo troppa impunità, si erano dati ad approfondire il distacco, ricoprendo di contumelie, di calunnie, di accuse e di sospetti questo istituto, emblema e cuore della restaurata democrazia. (*Vivi applausi*).

Onorevoli deputati, è col nostro lavoro, intenso e ordinato, è con lo spettacolo ad ogni giorno da noi offertogli della nostra metodica, instancabile applicazione al compito affidatoci, che noi ci siamo in fine conquistati la simpatia e la fiducia del popolo italiano. Il quale, nelle sue distrette come nelle sue gioie, sempre più è venuto volgendosi all'Assemblea Costituente come a naturale delegata ed interprete e realizzatrice del suo pensiero e delle sue aspirazioni. E le centinaia, le migliaia di messaggi di protesta, di approvazione, di denuncia, di richieste giunti alla Presidenza nel corso dei diciotto mesi di vita della Costituente, testimoniano del crescente spontaneo affermarsi della sua autorità, come Assemblea rappresentativa. È questo un prezioso retaggio morale che noi lasciamo alle future Camere legislative della Repubblica.

Ho parlato di lavoro instancabile. Ne fanno fede le 347 sedute a cui ci convocammo, delle quali 170 esclusivamente costituzionali; i 1663 emendamenti che furono presentati sui 140 articoli del progetto di Costituzione, dei quali 292 approvati, 314 respinti, 1057 ritirati od assorbiti; i 1090 interventi in discussione da parte di 275 oratori; i 44 appelli nominali ed i 109 scrutini segreti; i 40 ordini del giorno votati; gli 828 schemi di provvedimenti legislativi trasmessi dal Governo all'esame delle Commissioni permanenti ed i 61 disegni di legge deferiti all'Assemblea; le 23 mozioni presentate, delle quali 7 svolte; le 166 interpellanze di cui 22 discusse; le 1409 interrogazioni, 492 delle quali trattate in seduta, più le 2161 con domanda di risposta scritta, che furono sodisfatte per oltre tre quarti dai rispettivi Dicasteri.

Lavoro instancabile; sta bene. Ma anche lavoro completo? Alla stregua del mandato conferitoci dalla nostra legge istitutiva, sì. Noi consegniamo oggi, a chi ci elesse il 2 giugno, la Costituzione; noi abbiamo assolto il compito amarissimo di dare avallo ai patti di pace che hanno chiuso ufficialmente l'ultimo tragico e rovinoso capitolo del ventennio di umiliazioni e di colpe (*Applausi*); e, con le leggi elettorali, stiamo apprestando il ponte di passaggio, da questo periodo ancora anormale, ad una normalità di reggimento politico del Paese nel quale competa ad ogni organo costituzionale il compito che gli è proprio ed esclusivo: di fare le leggi, al Parlamento; al Governo di applicarle; ed alla Magistratura di controllarne la retta osservanza.

Ma, con la Costituzione, questa Assemblea ha inserito nella struttura dello Stato repubblicano altri organi, ignoti al passato sistema, suggeriti a noi dall'esperienza dolorosa o dettati dalla evoluzione della vita sociale ed economica del Paese. Tale la Corte delle garanzie costituzionali, sancita a difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, ma non a preclusione di progressi ulteriori del popolo italiano verso una sempre maggiore dignità dell'uomo, del cittadino, del lavoratore. Tale il Consiglio nazionale della economia e del lavoro, che – rimuovendo gli ostacoli dovuti a incomprensione o ad ignoranza delle altrui esigenze — eviterà le battaglie non giustificate, diisperditrici di preziose energie, dando alle altre, necessarie invece ed irreprimibili in ogni corpo sociale che abbia vita fervida e sana, consapevolezza di intenti e idoneità di mezzi.

Ma forse, sì, non taciamolo, onorevoli colleghi, molta parte del popolo italiano avrebbe voluto dall'Assemblea Costituente qualcos'altro ancora. I più miseri, coloro che conoscono la vana attesa estenuante di un lavoro in cui prodigare le proprie forze creatrici e da cui trarre i mezzi di vita; coloro che, avendo lavo-

rato per un'intera vita, fatti inabili dall'età, dalla fatica, dalle privazioni ancora inutilmente aspettano dalla solidarietà nazionale una modesta garanzia contro il bisogno; coloro che frustano i loro giorni in una fatica senza prospettiva, chiudendo ad ogni sera un bilancio senza residui, utensili pensanti e dotati d'anima di un qualche gelido mostruoso apparato meccanico, o forze brute di lavoro su terre estranee e perciò stesso ostili: essi si attendevano tutti, che l'Assemblea esaudisse le loro ardenti aspirazioni, memori come erano di parole proclamate e riecheggiate. (*Approvazioni*).

Noi lo sappiamo, oggi, che ciò avrebbe superato le nostre possibilità. Ma noi sappiamo di avere posto, nella Costituzione, altre parole che impegnano inderogabilmente la Repubblica a non ignorare più quelle attese, ad applicarsi risolutamente all'apprestamento degli strumenti giuridici atti a sodisfarle. La Costituzione postula, senza equivoci, le riforme che il popolo italiano, in composta fiducia, rivendica. Mancare all'impegno sarebbe nello stesso tempo violare la Costituzione e compromettere, forse definitivamente, l'avvenire della Nazione italiana. (*Vivissimi, generali applausi*).

Onorevoli colleghi, ieri sera, quasi a suggello simbolico apposto alla Carta costituzionale, voi avete votato un ordine del giorno col quale raccomandate e sollecitate dal Presidente della Repubblica un atto generoso di clemenza e di perdono.

Già al suo primo sorgere, la Repubblica volle stendere le sue mani indulgenti e volgere il suo sguardo benigno e sereno verso tanti, che pure non avevano esitato a straziare la Patria italiana, ad allearsi con i suoi nemici, a colpirne i figli più eroici. Il rinnovato gesto di amistà, del quale vi siete fatti promotori, vuole oggi esprimere lo spirito che ha informato i nostri lavori, in ognuno di noi, su qualunque banco si sedesse, a qualunque ideologia ci si richiami. L'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa lo affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. (*Approvazioni*). E noi stessi, onorevoli deputati, colleghi cari e fedeli di lunghe e degne fatiche, conclusa la nostra maggiore opera, dopo avere fatta la legge, diveniamone i più fedeli e rigidi servitori. (*Approvazioni*). Cittadini fra i cittadini, sia pure per breve tempo, traduciamo nelle nostre azioni, le maggiori e le più modeste, quegli ideali che, interpretando il voto delle larghe masse popolari e lavoratrici, abbiamo voluto incidere nella legge fondamentale della Repubblica.

Con voi m'inchino reverente alla memoria di quelli che, cadendo nella lotta contro il fascismo e contro i tedeschi, pagarono per tutto il popolo italiano il tragico e generoso prezzo di sangue per la nostra libertà e per la nostra indipendenza (*Vivissimi, generali applausi*); con voi inneggio ai tempi nuovi cui, col nostro voto, abbiamo aperto la strada per un loro legittimo affermarsi.

Viva la Repubblica democratica italiana, libera, pacifica ed indipendente! (*Vivissimi, generali, prolungati applausi — Si grida:* Viva la Repubblica! — Viva il Presidente Terracini! — *Nuovi vivissimi, generali applausi*).

In quest'ora così solenne della nostra storia non poteva mancare a noi ed al popolo italiano la parola alta, serena, saggia del Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, il quale ha seguito ed illuminato la nostra fatica, vigile ad ogni passo lungo la strada che condurrà la Repubblica dall'abisso in cui sorse fino alla posizione che le compete di Stato libero, e rispettato nel mondo.

Do lettura del messaggio di Enrico De Nicola:

Roma, 22 dicembre 1947 - ore 18,30.

« La ringrazio vivamente, illustre Presidente, di avermi comunicato con cortese sollecitudine l'approvazione della Costituzione della Repubblica italiana.

« Il mio pensiero, reverente e devoto, si rivolge, in questo momento di sincera commozione, all'Assemblea Costituente, che — sotto la Sua incomparabile e indimenticabile Presidenza — ha compiuto un lavoro di cui gli storici daranno certamente un giudizio sereno, che onorerà il nostro Paese, per la profondità delle indagini compiute, per l'altezza dei dibattiti svoltisi, per lo zelo coscienzioso costantemente osservato nella ricerca delle soluzioni più democratiche e nella formulazione rigorosamente tecnica dei principî fondamentali e delle specifiche norme costituzionali — e all'Italia nostra, amata e martoriata, che dalle sventure sofferte e dai sacrifizii affrontati, saprà trarre ancora una volta, nella concordia degli intenti e delle opere dei suoi figli, le energie necessarie per il suo sicuro avvenire, offrendo al mondo un nuovo esempio di eroiche virtù civili e un nuovo incitamento al progresso sociale ».

(*Vivissimi, generali, prolungati applausi, cui si associa il pubblico delle tribune*).

Giunga il nostro riverente affettuoso pensiero ad Enrico De Nicola, che oggi acclamiamo primo Presidente della Repubblica Italiana. (*Nuovi, vivissimi, generali applausi*).

Si dia lettura di un telegramma giunto in questo momento dal Sindaco della città di Venezia.

MATTEI TERESA, *Segretaria*, legge:

« Alla odierna solenne seduta della Assemblea Costituente convocata per l'approvazione della nuova Carta costituzionale che sancisce i diritti del popolo e la Repubblica, sogno di tanti martiri del primo Risorgimento italiano, meta raggiunta a prezzo di tanti sacrifici e di sangue in questo secondo Risorgimento, dopo che la monarchia, con la sua guerra antinazionale e col suo tradimento delle libertà popolari, ha dimostrato anche ai più increduli la legittimità di quel sogno di veggenti, l'amministrazione comunale di Venezia, che si prepara a ricordare con cerimonie che resteranno memorabili la seconda Repubblica di San Marco, vuole far pervenire la sua voce di plauso per la Repubblica italiana e per la nuova Carta costituzionale, augurando chè da essa procedano leggi innovatrici del diritto e del costume, affinché il popolo italiano prostrato da tanti lutti, risorga davvero arbitro del proprio destino. — *Il Sindaco* GIANQUINTO ».

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. (*Vivi applausi al centro*).

Iniziando questa mia brevissima dichiarazione, sento il dovere di associarmi al ringraziamento espresso dal Presidente dell'Assemblea e alle parole di ammirazione da lui usate per Enrico De Nicola, per l'opera sua di vigile tutela e di collaborazione, che con la sua saggezza giuridica e l'esperienza parlamentare, ha dato non solo all'elaborazione della Costituzione, e, in genere, ai lavori legislativi, ma anche al Governo, con i suoi illuminati consigli.

Il Governo si associa all'augurio che il primo Presidente della Repubblica italiana possa continuare la sua opera per un lungo periodo ancora, e a lui noi tutti del Governo tributiamo sempre quell'ossequio e quell'obbedienza che sono la base fondamentale dell'autorità repubblicana.

Aggiungo il mio ringraziamento all'Assemblea, e in modo particolare alla Presidenza, per la collaborazione, che non era espressamente riservata alla sua attribuzione dalle leggi, ma con la quale pure ha recato un contributo prezioso alle iniziative del Governo, attuandole o modificandole con opportuni emendamenti.

Non fu senza un certo senso di invidia che noi vedemmo i nostri colleghi delle Commissioni legislative occuparsi dei grandi problemi della Costituzione, direi, gettando le grandi arcate della Costituzione, mentre noi, dalle esigenze di tutti i giorni, eravamo costretti ad occuparci dei piccoli particolari.

Io vi rinnovo l'espressione di ringraziamento profondo per questa vostra collaborazione. Questi nostri ringraziamenti vanno soprattutto ai membri della Commissione per la Costituzione e in modo particolare al suo Presidente, onorevole Ruini, che con tanto zelo ha diretto i lavori della Commissione stessa.

Il Governo ora, fatta la Costituzione, ha l'obbligo di attuarla e di farla applicare: ne prendiamo solenne impegno. Noi tutti però sappiamo, egregi colleghi, che le leggi non sono applicabili se, accanto alla forza strumentale che è in mano al Governo, non vi è la coscienza morale praticata nel costume. A distanza di cento anni, mi giunge all'orecchio come l'eco del programma mazziniano, che suonava:

« La Costituente nazionale, raccolta a Roma, metropoli e città sacra della Nazione, dirà all'Italia e all'Europa il pensiero del popolo e Dio benedirà il suo lavoro ».

Valga tale auspicio anche per questa Assemblea del nuovo Risorgimento; il soffio dello spirito animatore della nostra storia e della nostra civiltà cristiana passi su questa nostra faticosa opera, debole perché umana, ma grande nelle sue aspirazioni ideali, e consacri nel cuore del popolo questa legge fondamentale di fraternità e di giustizia, sicché l'Europa e il mondo riconoscano nell'Italia nuova, nella nuova Repubblica, assisa sulla libertà e sulla democrazia, la degna erede e continuatrice della sua civiltà millenaria e universale. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orlando Vittorio Emanuele. (*L'Assemblea in piedi applaude lungamente*).

ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Onorevoli colleghi, non so a che cosa io debba questo onore e questa responsabilità di essere chiamato a parlare, quasi direi di ufficio; d'ufficio, perché non l'ho chiesto, e non l'ho chiesto per una duplice ragione: l'una, contingente, della persistente deficienza dei mezzi miei di comunicazione verbale; l'altra, sostan-

ziale, della immensa gravità, della solennità eccezionale dell'ora. Perdonatemi, quindi, in anticipo, se, per l'una e per l'altra ragione, io sarò (e non è artifizio retorico od oratorio) inferiore a quello che dovrebbe essere il mio compito ed alla vostra aspettazione.

Mi correggo. Ho detto di non sapere a che cosa debba questo onore: indubbiamente lo debbo al titolo della mia maggior vecchiezza. Ma, forse, nel caso presente più che il computo numerico degli anni, può valere a conferirmi questo titolo l'essere io rappresentante estremo delle tre generazioni, che hanno fatto l'Italia. Qui, dunque, vi parlo meno come un collega che come un antenato. E quando, a questo medesimo titolo, inaugurai i lavori dell'Assemblea Costituente, credetti di poter riassumere tutto il mio animo solidale con voi in un augurio, che era anche una benedizione del vecchio. Ora, parlo per concludere, come allora parlai per cominciare. Oggi, noi siamo al vertice dell'opera raggiunta; onde possiamo, guardando sotto di noi, considerare la strada che abbiamo percorsa, e in un certo senso quest'Assemblea può esser fiera del lavoro compiuto, pur attraverso contrasti, pur rasentando precipizi – e l'avvenire dirà se li abbiamo sempre felicemente evitati –, pur trovandoci di fronte a bivii e l'avvenire dirà se sempre abbiamo saputo scegliere la buona strada, ed io auguro che si possa dire che si è scelta la buona.

Per merito di chi? Di tutti: attraverso i dissensi, malgrado i contrasti, ognuno di noi ha contribuito a quest'opera. E vi è solidarietà, unità, anche fra coloro che hanno sostenuto le tesi più diverse e più opposte, perché in ciò sta la bellezza della libertà parlamentare (*Approvazioni*): nella discussione, che è il mezzo più razionale e più elevato per raggiungere quella verità relativa, che agli uomini può essere consentita. Un po' di merito l'abbiamo, dunque, tutti. Ma io non posso insistere su questo punto, perché sarebbe come lodarci da noi stessi. È vero che è cosa che gli uomini politici fanno ed è tollerata; ma, in un'occasione così eccezionale, è meglio prescinderne.

Non posso insistere sui meriti nostri come Assemblea; ma forse è bene, parlando in nome dell'Assemblea, ricordare e additare alla gratitudine nostra coloro che sono stati – direi – il simbolo di questo lavoro, e due al di sopra di tutti.

In primo luogo, quell'uomo a cui ben spetta – e non l'ha chiesto – di trasformare il titolo che gli ricordava la provvisorietà (come, in certi ordini monastici, v'è chi ricorda che si deve morire) il titolo – dico – della provvisorietà in quello effettivo e definitivo di Presidente, il primo Presidente della Repubblica italiana (*Vivissimi, generali applausi*); ed egli è tal uomo da augurare con la più profonda sincerità, con il più sereno ottimismo patriottico che coloro che gli succederanno siano sempre degni di succedergli. (*Applausi*).

Enrico De Nicola appartiene a quella categoria di uomini politici, che ha per sè la vera grandezza, cioè servire per dovere. Alieno (e dalla mentalità parlamentare leggermente degenerata gliene si faceva rimprovero come di un difetto !), alieno dall'aspirare ai poteri, desideroso di mettersi a disposizione se ricercato, modesto sempre, di giusto giudizio, la cooperazione di lui nella formazione di questo atto costituzionale non è nota, ma credo che tutti noi, più che saperla, la sentiamo essere stata assidua, alacre, feconda.

Ad Enrico De Nicola, dunque, innanzi tutto esprimerò i nostri ringraziamenti; e poi a questo nostro Presidente (*L'Assemblea si leva in piedi — Vivissimi, prolungati applausi*) a questo nostro Presidente, che mi ha dato la grande consolazione di infliggermi una solenne smentita. Per sopravalutare questa classe parlamentare cui appartengo – è naturale: io sono l'*homo parlamentaris* per eccellenza ! (*Si ride*) – per sopravalutare, dunque, questa classe cui appartengo (e me ne vanto !) io pensavo ed affermavo: badate, se Cicerone dice che *poeta nascitur, orator fit*, per il parlamentare occorrono entrambe queste condizioni: bisogna nascerci, avere la vocazione; ma bisogna poi aver vissuto la vita, avere acquistato l'esperienza. Orbene, questo nostro Presidente mi ha mortificato nel dimostrare che una delle due condizioni non è necessaria: in lui v'è una vocazione formidabile, la quale ha sostituito l'esperienza, perché negli ultimi anni della fortunosa e mirabile sua vita egli non ha potuto più frequentare aule universitarie, non ha più potuto studiare precisamente quei regolamenti e quelle fonti di diritto, da cui si formano poi gli atti costituzionali. (*Applausi generali*).

Egli si è dimostrato veramente straordinario ! E quando un momento fa sfilavano le diecine e le centinaia di emendamenti (altro che la « selva selvaggia ed aspra e forte ! »), egli ci si muoveva con una padronanza assoluta, aveva presente tutto, sapeva conciliare la fermezza di un'autorità che s'impone con la bonarietà di un collega che trova l'arguzia per comporre un dissenso, un contrasto, che ad altri sarebbe, forse, apparso addirittura insormontabile ! Egli è stato veramente

un gran Presidente e – direi – un Presidente nato perfetto ! (*Vivissimi, generali applausi*).

E così dunque, sotto questi auspici, si è compiuta quest'opera.

Che cosa vale ?

Io, tutte le volte che ho parlato, ho dichiarato così frequentemente e così manifestamente una mia diversità di pensare e di sentire a proposito di una legge costituzionale che sarebbe ipocrisia, se ora ad un tratto volessi usare della spugna di Leibnitz e cancellare quelle che erano e sono le mie idee. La verità è che qui sono venute di fronte due diverse maniere di concepire l'intervento del legislatore nel fissare l'ordinamento giuridico di un popolo. Io potrei, per deferenza a voi, dire che il mio punto di vista era quello antico e che il vostro era quello moderno. No, la verità è che così l'uno come l'altro sono antichi quanto l'uomo, antichi quanto il legislatore. Da un lato, si ha l'imposizione di una regola attraverso una volontà consapevole: io comando – dice il legislatore, soprattutto se è dell'ordine costituzionale –, questa mia volontà io la esamino, la concreto diligentemente, me ne rendo conto, metto dalla mia parte tutte le ragioni per cui si possa presumere che si legifera bene; ma, dopo tutto, questa è la mia volontà. Una tale tendenza è antica quanto l'uomo, ed i primi legislatori la loro volontà la fecero passare addirittura per quella di Dio. Dall'altro lato, invece, il diritto viene concepito non come una imposizione dall'esterno, ma come una qualche cosa di organico, che si sviluppa da sè: pianta, che mette nella terra le sue profonde radici, che alimenta il suo tronco, i suoi rami, le sue foglie, anche le più alte, raccogliendo dall'aria, dalla luce, dalla profondità dell'*humus* le ragioni della sua esistenza.

Ecco i due punti di vista in contrasto: concezioni, che non restano nell'astrattezza della teoria, ma si scontrano, si urtano, si contendono nella viva e ardente realtà. Io ho sempre seguito la seconda di queste concezioni, donde il dissenso abbastanza profondo con l'altra parte. Ma, badate, in questo momento, io ben posso di tutto cuore accompagnare quest'atto, che deve reggere la vita collettiva del popolo italiano, con un augurio fiducioso, con un augurio pieno: e ciò, appunto perché quella scuola giuridica, cui appartengo, riconosce che alle leggi si applica larghissimamente il motto che dice che la soma si accomoda per via. E, difatti, è quella stessa forza spontanea, quella forza organica, direi, in certo senso naturale, da cui dipende lo sviluppo delle istituzioni, che opera, se occorre, anche indipendentemente da un testo scritto e lo viene adattando a quelli che sono i veri bisogni storici. Quindi, non mi metto in contraddizione con me stesso, se esprimo questo augurio, pur restando fermo al mio punto di vista. Dopo di che ? Ebbene, dopo di che, se già l'ho lodato, torno a lodare il dissenso, il contrasto come il mezzo più idoneo per scoprire la verità o per avvicinarci ad essa il più che sia possibile: verità, come ho detto poc'anzi, naturalmente di un valore del tutto relativo.

Ma da questo momento tutto ciò è finito. Ora, la Costituzione ha avuto la sua consacrazione laica. Essa è al di sopra delle sue discussioni. Noi dobbiamo ad essa obbedienza assoluta, perché io non so concepire nessuna democrazia e nessuna libertà se non sotto forma di obbedienza alle leggi, che un popolo libero si è date. (*Applausi*).

E un auspicio si può trarre, oggi, dalla coincidenza, per cui la Costituzione entra in vigore il primo dell'anno, che compie il centenario del 1848. Vedete se era retorica la mia quando vi dicevo or ora di sentirmi di tanto inferiore al compito, perché in questo momento occorrerebbe – come si dice che avvenga agli asfittici, i quali, nell'attimo che passa fra la preagonia e la morte, vedrebbero sfilare rapidamente tutta la loro vita – occorrerebbe vedere sfilare qui, in una visione complessiva, totale, sintetica, un secolo intero. Il sorgere di questo secolo vide l'Italia divisa ed il tramonto di esso è sembrato che dovesse ancora vederla divisa; ma il popolo italiano ha resistito alla immane bufera, ed abbiamo superato questo punto. Vedete, questo nuovo centenario comincia con un'affermazione superba. L'Italia ha ormai passato la sua prova. L'Italia, a cui si poteva rimproverare, e non per colpa sua, la brevità della sua vita nazionale, ora ha attraversato le più tremende vicende; e se le ha superate, è stato perché da sé sola, con le proprie intime forze, ha rimediato a tutti i guai ed a tutte le ingiustizie sofferte. (*Applausi*).

Un nuovo centenario comincia. Voi comprendete il fervore dell'augurio di questo vecchio. Che cosa ci riserba l'avvenire ? Che cosa ci riserba il mondo ? Io sono convinto – nel campo scientifico, non politico – (e non lo dico ora; l'ho già detto in scritti precedenti) che questa rivoluzione non è – mi si permetta la espressione – una rivoluzione di ordinaria amministrazione; non è una semplice rivoluzione, per cui una Repubblica succeda ad una monarchia od una monarchia

succeda ad una Repubblica; non è la formazione di uno Stato o la separazione di uno Stato da un altro o il dissolvimento di uno Stato in una pluralità di Stati: insomma, non è una delle tante rivoluzioni, attraverso cui l'umanità è progredita. No, qui è un'era che succede ad un'altra; è un tipo di Stato che si sovrappone ad un altro. Fino ad oggi abbiamo innanzi agli occhi lo Stato nazionale, originato nel secolo XVI, subito dopo il medio evo, sulla base della sovranità esclusiva, dei rapporti interni, dei rapporti internazionali: abbiamo, dunque, una comunità di Stati senza che fra essi esista un vero e proprio coordinamento giuridico. Ora, per effetto di questa tremenda rivoluzione che stiamo attraversando, questo tipo di Stato va a tramontare; e vi si sostituirà una forma di superstato. Quale? Non si fa l'indovino nella storia. Tante incognite pendono: a crearlo sarà la forza o sarà l'accordo o sarà qualche cosa tra l'uno e l'altra? E sarà esso in un senso continentale o sarà in un senso razziale? Chi potrebbe dirlo? Misteri della storia futura!

Di fronte a questo nuovo tipo di Stato che sorge l'Italia è preparata a tutti i sacrifici, anche a quello della orgogliosa affermazione della sovranità assoluta; ma – sia detto ben alto! – ad una sola condizione: alla condizione, cioè, che questi limiti debbano valere pure per gli altri, per tutti gli altri. Ed allora, che sarà di questo nostro attaccamento a questo Paese nostro? A me ha potuto bastare di amare l'Italia; forse a voi occorrerà un'altra forma di attaccamento. V'è già chi dice: « Io mi sento europeo »; un altro: « mi sento africano »; un altro: « mi sento asiatico »; un altro: « mi sento slavo, anglosassone, germanico ». Qualcuno arriva perfino a dire: « mi sento cittadino del mondo ». Ma tutto ciò è prematuro.

Orbene, anche quando questi destini che oggi si annunciano si compiranno, il nuovo sentimento, che potrà nascere, non sopprimerà l'antico; ed è questo il lato, direi, mistico di questa evoluzione creatrice dell'umanità. Della umanità la prima cellula fu la famiglia; ma lo sviluppo dell'evoluzione, che ha ridotto la famiglia ad una cellula contenuta in una forma associativa, quale lo Stato, tanto più diffusa, tanto più complessa, incomparabilmente più estesa, ha forse soppresso l'attaccamento alla famiglia? Si può dire che il sentimento, l'affetto come padre o come fratello sia oggi minore di quello che sentivano gli antichi romani, che mandavano a morte i loro figli e ne traevano anche vanto? Allorché la famiglia si estese e si complicò in forma di comunione, di villaggio, l'attaccamento ad essa forse venne meno? E quando si arrivò alla città, si attenuò questo sentimento? E quando lo sviluppo dello Stato feudale, riunendo in un tutto campagne e città, creò la terra che ora si chiama regione, forse quell'attaccamento nostro si spense? Ed, oggi, il mio attaccamento per la Sicilia si frappone, forse, a quello per l'Italia, o non piuttosto lo ingigantisce? Questo ho voluto dire, perché, quali che siano gli eventi futuri, l'amore e la devozione verso la Madre di ogni vita, questa antica, gloriosa, veneranda Italia, questi sentimenti non verranno mai meno; e dagli stessi contrasti potranno, anzi, esser resi più intensi. Onde, se io, vecchio, posso morire col nome di Italia sulle labbra, voi, giovani, – ce ne siete qui tanti – potrete, un giorno, avvertire altri sentimenti di adesione, di attaccamento, di amore per una qualche assai più ampia forma di vita statale; ma anche allora, voi vi sentirete italiani, come questo vecchio, anche allora amerete questa Madre comune, e sarete appassionatamente, fieramente italiani. Ed è in questo pensiero che io concludo, rivolgendo un appello, che, al di sopra dei dissensi e dei conflitti quotidiani, tutti ci congiunga in un sentimento ed in un nome: Viva l'Italia! Dio salvi l'Italia! (*Vivissimi, generali, prolungati applausi*).

Approvazione del processo verbale della seduta.

PRESIDENTE. A conclusione di questa seduta, che ha avuto contenuto e significato del tutto particolari, diamo immediatamente lettura, per la sua approvazione, del relativo processo verbale.

MATTEI TERESA, *Segretaria*, legge il processo verbale della seduta.

ZAGARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAGARI. Poiché, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, non ho potuto partecipare alla votazione finale della Costituzione, dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato a favore.

(*Il processo verbale è approvato — Vivissimi, prolungati applausi*).

PRESIDENTE. L'Assemblea sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 19.30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

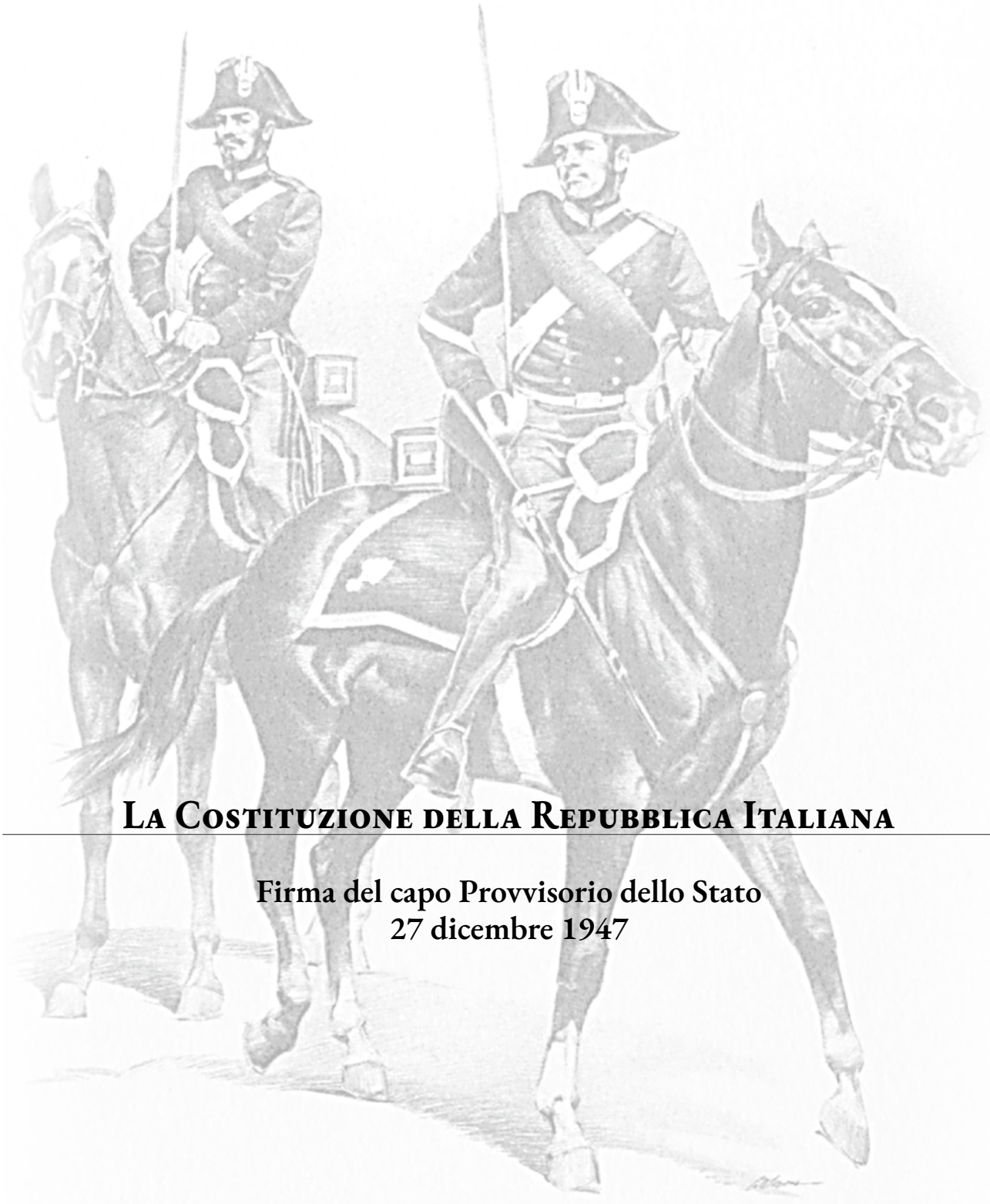

La Costituzione della Repubblica Italiana

Firma del capo Provvisorio dello Stato
27 dicembre 1947

ORIGINALE
DA DEPOSITARSI
NEGLI ARCHIVI

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPÎ FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

ART. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

ART. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti o le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici o fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislativo né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ART. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 26.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

ART. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

ART. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

ART. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

ART. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti

alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

ART. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

ART. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

ART. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I.

Le Camere.

ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

ART. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

ART. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

ART. 60.

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68.

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

ART. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II.

La formazione delle leggi.

ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

ART. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge o per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I.

Il Consiglio dei Ministri.

ART. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

ART. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III.

Gli organi ausiliari.

ART. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I.

Ordinamento giurisdizionale.

ART. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

ART. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento

giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

ART. 111.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

ART. 114.

La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.

ART. 115.

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.

ART. 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

ART. 117.

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

Circoscrizioni comunali;

Polizia locale urbana e rurale;

Fiere e mercati;

Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

Musei e biblioteche di enti locali;

Urbanistica;

Turismo ed industria alberghiera;

Tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

Navigazione e porti lacuali;

Acque minerali e termali;

Cave e torbiere;

Caccia;

Pesca nelle acque interne;

Agricoltura e foreste;

Artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 118.

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

ART. 119.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

ART. 120.

La Regione non può istituire dazî d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

ART. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

ART. 122.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei con-

siglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

ART. 123.

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

ART. 124.

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

ART. 125.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

ART. 127.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

ART. 128.

Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

ART. 129.

Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

ART. 130.

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

ART. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

ART. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

ART. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I.

La Corte costituzionale.

ART. 134.

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

ART. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme

stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

ART. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

ART. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II.

Revisione della Costituzione – Leggi costituzionali.

ART. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sè stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII.

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso o il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

CONTROFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli:

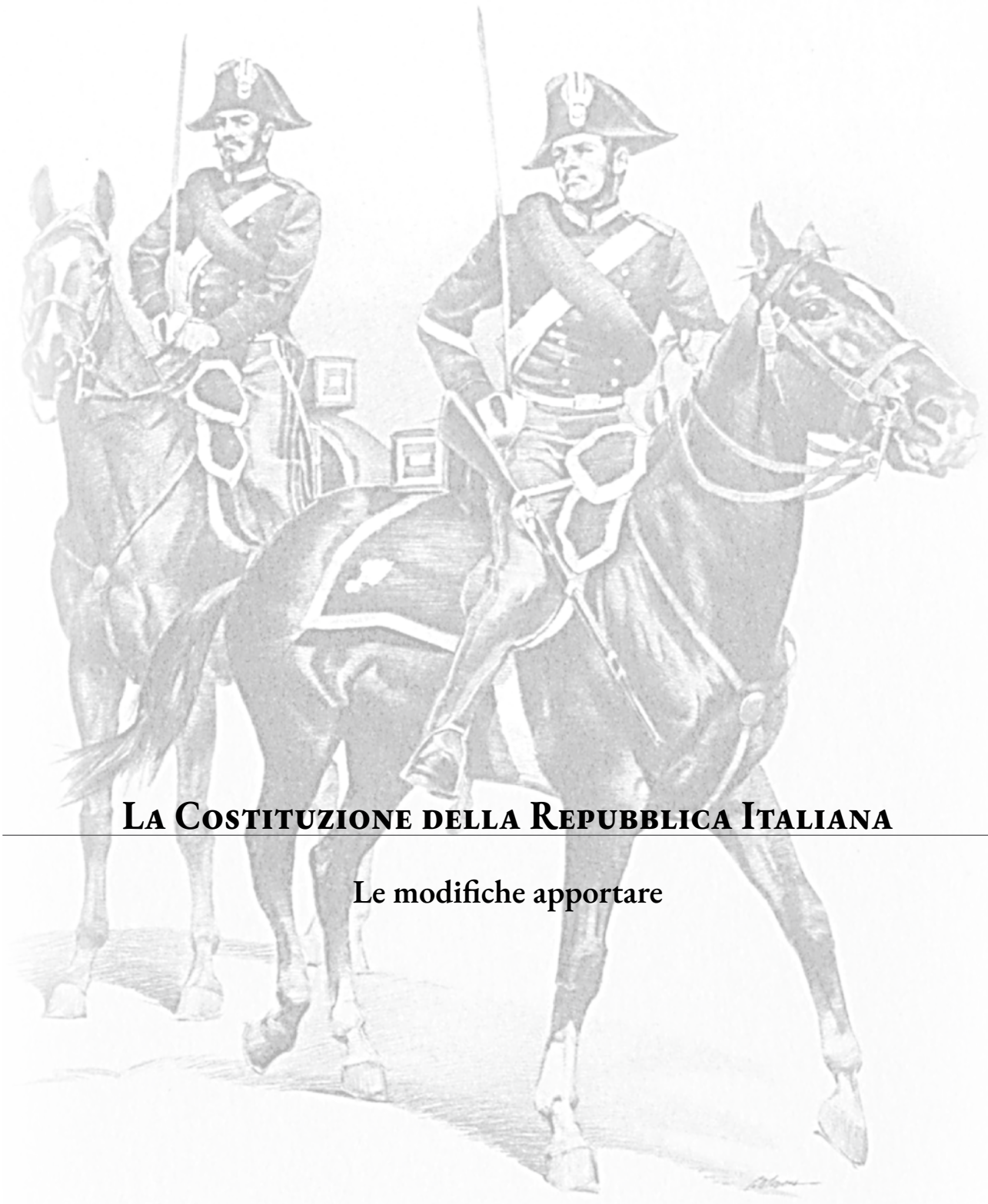

La Costituzione della Repubblica Italiana

Le modifiche apportare

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA(*)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

(*) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, ediz. straord., del 27 dicembre 1947 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1948, e aggiornata con le modificazioni introdotte con le seguenti leggi costituzionali:

9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1963);

27 dicembre 1963, n. 3 «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1964);

22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 novembre 1967);

16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1989);

4 novembre 1991, n. 1 «Modifica all'articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1991);

6 marzo 1992, n. 1 «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992);

29 ottobre 1993, n. 3 «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1993);

22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999);

23 novembre 1999, n. 2 «Inserimento dei princìpi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999);

17 gennaio 2000, n. 1 «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2000);

23 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001);

18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001);

30 maggio 2003, n. 1 «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2003);

2 ottobre 2007, n. 1 «Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abrogazione della pena di morte» (*Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007);

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

20 aprile 2012, n.1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2012). Ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale le sue disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014;

19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020). L'articolo 4 della legge costituzionale così dispone: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore»;

18 ottobre 2021, n. 1 «Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica» (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 20 ottobre 2021);

11 febbraio 2022, n. 1 «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente» (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2022). L'articolo 3 della legge costituzionale così dispone: «1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti»;

7 novembre 2022, n. 2 «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità» (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2022).

ART. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9 (*)

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

ART. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (**).

(*) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

(**) L'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, stabilisce: «L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

ART. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

ART. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare

denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ART. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (*).

ART. 27 (**)

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

ART. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

(*) V. nota all'articolo 10.

(**) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, che alla fine del quarto comma ha soppresso le parole «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

ART. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

ART. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41 (*)

L'iniziativa economica privata è libera.

(*) Così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

ART. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge im-

pone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

ART. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

ART. 48 (*)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

ART. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51 (**)

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in

(*) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

(**) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

SEZIONE I
Le Camere

ART. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56 (*)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento gene-

(*) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, successivamente modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e da ultimo dall'articolo 1 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

rale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 57 (*)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 58 (**)

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59 (***)

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

(*) Così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, successivamente modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e da ultimo dall'articolo 2 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

(**) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1.

(***) Così modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

ART. 60 (*)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

(*) Così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68 (*)

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

ART. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II

La formazione delle leggi

ART. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

(*) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

ART. 72

Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79 (*)

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

ART. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

(*) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

ART. 81 (*)

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale. (**)

(*) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

(**) L'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012 così dispone:

«1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera *b)* del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera *c)* del presente comma sulla base di un piano di rientro;

ART. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera *d)* del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo

Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88 (*)

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

(*) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

ART. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III
IL GOVERNO

SEZIONE I
Il Consiglio dei ministri

ART. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96 (*)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione

ART. 97 (**)

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari

(*) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

(**) Così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale

ART. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

ART. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di

università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II
Norme sulla giurisdizione

ART. 111 (*)

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

(*) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

ART. 114 (*)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

(*) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

ART. 115 (*)

ART. 116 (**)

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

ART. 117 (***)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vin-

(*) Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(**) Così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(***) Così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e successivamente modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

coli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normati-

vi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

ART. 118 (*)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di

(*) Così sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

ART. 119 (*)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle

(*) Così sostituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e dall'articolo 1 della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2.

Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

ART. 120 (*)

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati inter-

(*) Così sostituito dall'articolo 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

nazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

ART. 121 (*)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

ART. 122 (**)

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali

(*) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

(**) Così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

ART. 123 (*)

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

(*) Così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e successivamente modificato dall'articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

ART. 124 (*)

ART. 125 (**)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126 (***)

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (****).

(*) Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(**) Così modificato per effetto dell'abrogazione del primo comma disposta dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(***) Così sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

(****) Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

ART. 127 (*)

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione

possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

(*) Così sostituito dall'articolo 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

ART. 128 (*)

ART. 129 (**)

ART. 130 (***)

ART. 131 (****)

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;

(*) Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(**) Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(***) Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(****) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.

Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

ART. 132 (*)

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

ART. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

(*) Così modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I
La Corte costituzionale

ART. 134 (*)

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

ART. 135 (**)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

(*) Così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

(**) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

ART. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

ART. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

ART. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII (*)

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indet-

(*) Così modificata per effetto dell'abrogazione dell'ultimo comma disposta dall'articolo 7, primo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

te entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare

altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate (*).

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (**).

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

(*) La legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 1963.

(**) L'articolo 1 della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 2002), entrata in vigore il 10 novembre 2002, stabilisce quanto segue:

«1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i

disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO

Il Presidente
dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
ALCIDE DE GASPERI

V. *Il Guardasigilli*
GRASSI

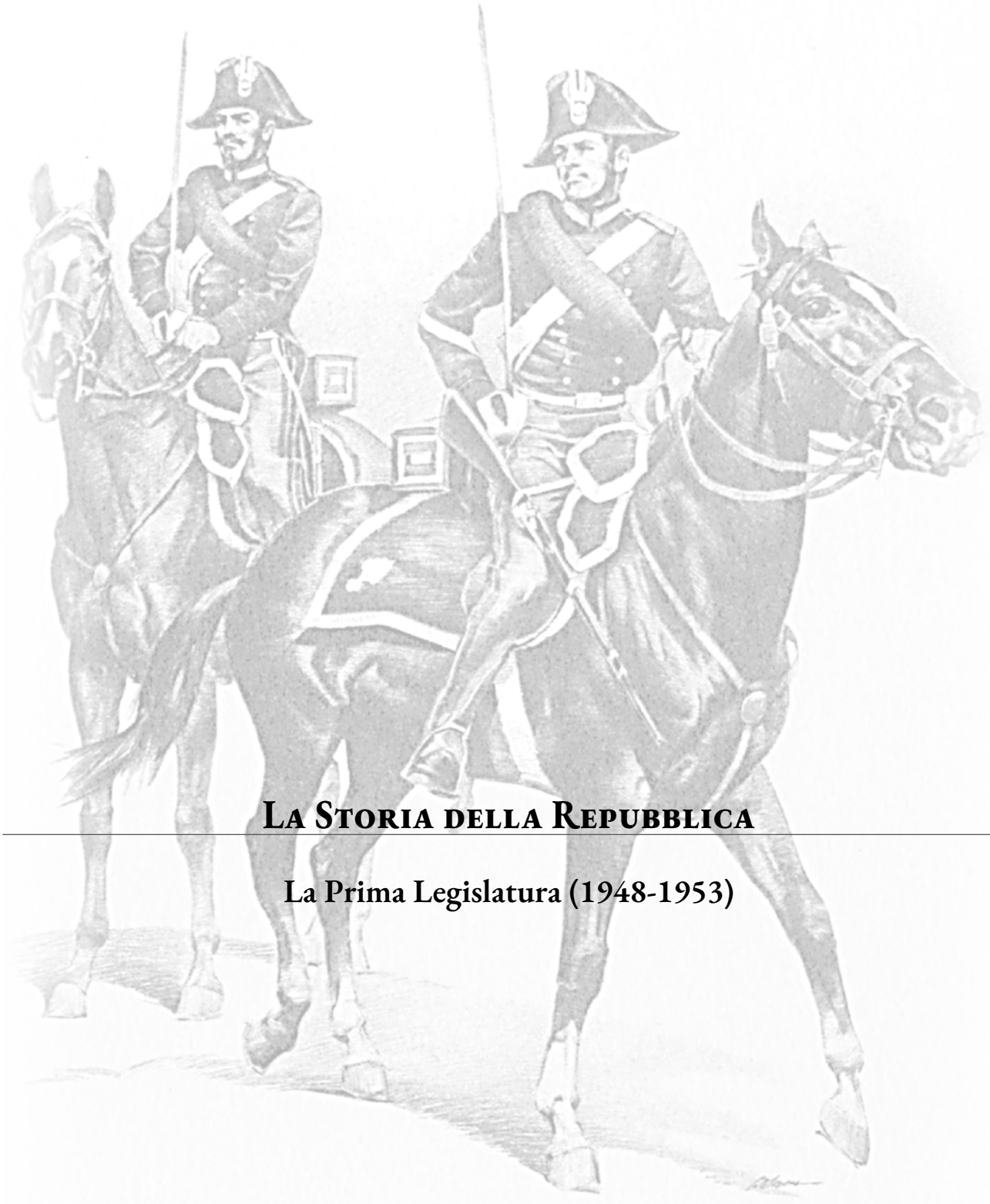

La Storia della Repubblica

La Prima Legislatura (1948-1953)

4/7 gennaio 1948: a Milano si tiene il IV congresso del Pci.
10 gennaio 1948: Pli e Uomo qualunque decidono per una formazione di una lista comune denominata Blocco nazionale.
11 gennaio 1948: eccidio di Mogadiscio. Una manifestazione della Lega dei giovani somali degenera in una feroce caccia all'uomo contro i residenti italiani.
16 gennaio 1948: a Napoli si celebra il XX congresso del Pri.
19 gennaio 1948: il Psi inaugura a Roma il XXVI congresso.
1° febbraio 1948: a Napoli si svolge il primo congresso del Psli.
8 febbraio 1948: giorno di inizio della campagna elettorale, papa Pio XII riconosce ufficialmente 18.000 Comitati civici impegnati a sostegno della Dc.
20 marzo 1948: George Marshall minaccia l'interruzione degli aiuti all'Italia se le elezioni saranno vinte dalle sinistre.

Si arriva così al *18 aprile del 1948* giorno delle elezioni politiche.

Il clima che accompagna le consultazioni elettorali è incandescente, i partiti vivono questo momento come una vera e propria resa dei conti. La Dc afferma senza mezzi termini che il paese si trova ad un bivio: se consegnare il paese al comunismo dell'Est che è sinonimo di dittatura e miseria o mantenerlo ancorato all'Occidente capitalistico che rappresenta democrazia e benessere. Scendono a fianco della Democrazia cristiana, sia il Dipartimento americano che capisce che questo è un momento fondamentale, in quanto l'allontanamento dal governo di socialisti e comunisti dà ampie garanzie a Washington, da dove parte un messaggio inequivocabile: se vince la Dc verranno consegnati grossi aiuti, in caso contrario al popolo italiano non sarà concesso nessun aiuto, sia la Chiesa con la sua grande macchina organizzativa. In ogni parrocchia, il clero alto e basso, chiama i fedeli a votare per il partito cattolico, evocando nei loro discorsi gli orrori passati e presenti dei comunisti.

Anche le sinistre nella loro campagna elettorale non usano mezzi termini nel classificare l'anticomunismo come oppressione dei poveri, dei deboli, delle masse affamate, del privilegio di classe e dell'ingiustizia.

Affermano senza mezzi termini che nella storia i pontefici, i monarchi, i ricchi, e tutte le persone facenti parte della borghesia hanno sempre comandato sui buoni, ovvero sui lavoratori, gli operai, i contadini, i disoccupati, e questo tradotto in termini elettorali significa che queste categorie hanno la possibilità di farsi giustizia indirizzando il loro voto verso i partiti di sinistra.

La dittatura del proletariato mette paura ai borghesi che vedono, in caso di una loro affermazione, la fine dei loro ingiusto privilegi. Infine, per giustificare il pericolo di un'aggressione sovietica, questa e solo un'invenzione americana, i partiti della sinistra indicano che questa e solo un'invenzione americana, che l'intento nascondere il vero obiettivo statunitense ovvero quello di avere un ruolo egemonico nei confronti dei paesi liberi dell'Est.

Le elezioni dell'aprile del 1948 registrano un dato molto importante ossia il 92% degli italiani ha votato, questo a conferma dell'importanza delle consultazioni politiche (la percentuale per l'elezione dell'Assemblea Costituente e del referendum istituzionale era stata del 89,1%). Il risultato delle votazioni è inequivocabile: la netta vittoria dei democristiani e la sconfitta dei socialcomunisti. Al partito di De Gasperi è andato oltre il 48% dei voti, contro il 35,2 del voto per la Costituente; al Fronte popolare democratico il 31,0% contro il 39,7% di due anni prima. I socialdemocratici avevano ottenuto con il 7,1% un risultato importante. Le altre formazioni politiche erano uscite tutte ridimensionate da queste consultazioni elettorali. Quasi dimezzati i repubblicani (dal 4,4 al 2,5%), mentre l'unione liberal-qualunquista esce sconfitta nettamente.

Gli anni della prima legislatura (1948-1953)

La situazione internazionale è molto difficile, infatti le continue trattative tra gli Stati del blocco occidentale per arrivare ad un'alleanza militare contro l'Unione Sovietica rendono la pace un'autentica utopia. La seconda guerra mondiale ha segnato profondamente i paesi europei dal punto di vista politico-economico-sociale, risultando adesso troppo deboli per resistere ad una eventuale aggressione dell'URSS che tutti sentono incombere minacciosa. La difesa dell'Europa, sancita dal Patto Atlantico[11] firmato nel 1948, cui vede l'adesione dei

[11] Patto Atlantico: l'8 marzo 1949, dopo lunghe esitazioni di De Gasperi, il Consiglio dei Ministri deliberò di accettare l'invito di

Prima Legislatura
(08.5.1948 – 24.6.1953)

Risultati delle elezioni del 1948. Camera Dei Deputati

Partiti	Voti	%	Seggi
DC	12.740.042	48.51	306
FR. DEM.POPOLARE	8.136.637	30.98	183
UN. SOCIALISTA	1.858.116	7.07	33
BLOCCO NAZIONALE	1.003.727	3.82	18
P. NAZ.MONAR. ALL. D.LAV	729.078	2.78	14
PRI	651.875	2.48	9
MSI	526.882	2.01	6
PPST-PPTT	124.243	0.47	3
P. CONTADINI D'IT.	95.914	0.37	1
CRISTIANO SOCIALE	72.854	0.28	0
PS D'AZ.	61.928	0.24	1
MOV.NAZ.DEM.SOC.	56.096	0.21	0
UN.MOV.FEDERALISTI	52.655	0.20	0
BLOCCO POP.UNIONISTA	35.899	0.14	0
PC.INTERNAZIONALISTA	20.736	0.08	0
FR.DEM.PROG.REPUB.	14.482	0.06	0
CONC.NAZ.COMBAT.UNIT.	11.396	0.04	0
ALTRE LISTE	10.545	0-04	0
P.DEMOCRATICO IT.	10.002	0.04	0
P.DEM.IND.PENS.	8.125	0.03	0
P.INDIP.CONTADINI	6.733	0.03	0
FR.DEGLI ITALIANI	5.481	0.02	0
GR.POL.LA DESTRA	4.300	0.01	0
AS.NAZ.CONG.DIS.GUER.	3.707	0.01	0
P.PATRIA E LIBERTA'	3.178	0.01	0
CONC.RUB.IND.AOSTA	2.906	0.01	0
FR.ANTIBOLSCEVICO IT	2.756	0.01	0
UN.SOCIAL.INDIP.	2.637	0.01	0
RAGGRUP.POP.ITAL.	2.191	0.01	0
FR.UN.ANTICOM.RIS.N.	2.091	0.01	0
MAGLIO	1.642	0.01	0
CONF.IT.LIBERI SIND.	1.531	0.01	0
M.NAZ.SIN.DAN.GUERRA	1.179	0.00	0
LEGA SARDA	1.117	0.00	0
M.CAT.IND.PAX JUSTIT	961	0.00	0
P.ESISTENZIALISTA IT	816	0.00	0

Fonte. F. Gennaccari, M. Maffei, *Al Voto, Al Voto, L'Italia delle elezioni 1946-2008*, Roma, Armando Curcio Editore, 2008, p.40

I^ Legislatura - Camera dei Deputati
Elezioni del 18 aprile 1948

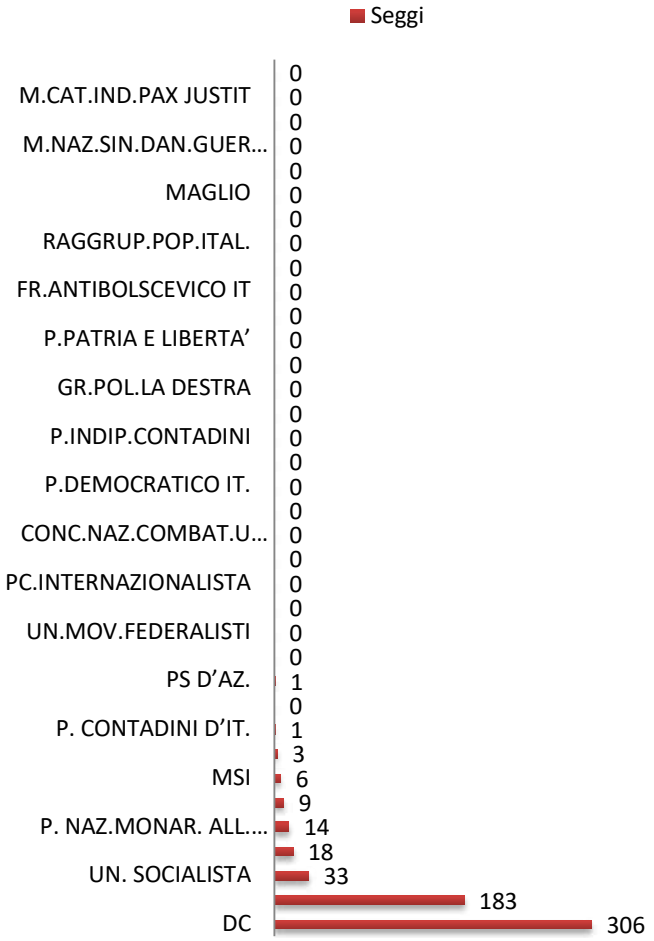

RISULTATI DELLE ELEZIONI DEL 1948. SENATO DELLA REPUBBLICA

Partiti	Voti	%	Seggi
DC	10.864.698	48.14	130
FR. DEM.POPOLARE	7.015.092	31.08	72
BLOCCO NAZIONALE	1.400.249	6.20	10
UNITA' SOC.-PRI	816.546	3.62	6
UN. SOCIALISTI	811.014	3.59	6
PRI	605.192	2.68	4
P. NAZ.MONAR.	451.192	2.00	4
MSI	200.241	0.89	1
DC-PPST	130.348	0.58	3
P. CONTADINI D'IT.	65.925	0.29	0
PS D'AZ.	65.743	0.29	1
PART.NAZ.MON-MSI	51.144	0.23	0
UN.MOV.FEDERALISTI	43.117	0.19	0
MOV.NAZ.DEM.SOC	27.417	0.12	0
FR.DEM.PROG.REPUB.	13.434	0.06	0
P.NAZ.MON.ALL.D.LAV	3.210	0.01	0
CONC.RUR.IND.AOSTA	2.881	0.01	0
UN.SOCIAL.INDIP.	2.820	0.01	0

Fonte. F. Gennaccari, M. Maffei, *Al Voto, Al Voto, L'Italia delle elezioni 1946-2008*, Roma, Armando Curcio Editore, 2008, p.40.

I^ Legislatura - Senato della Repubblica
Elezioni del 18 aprile 1948

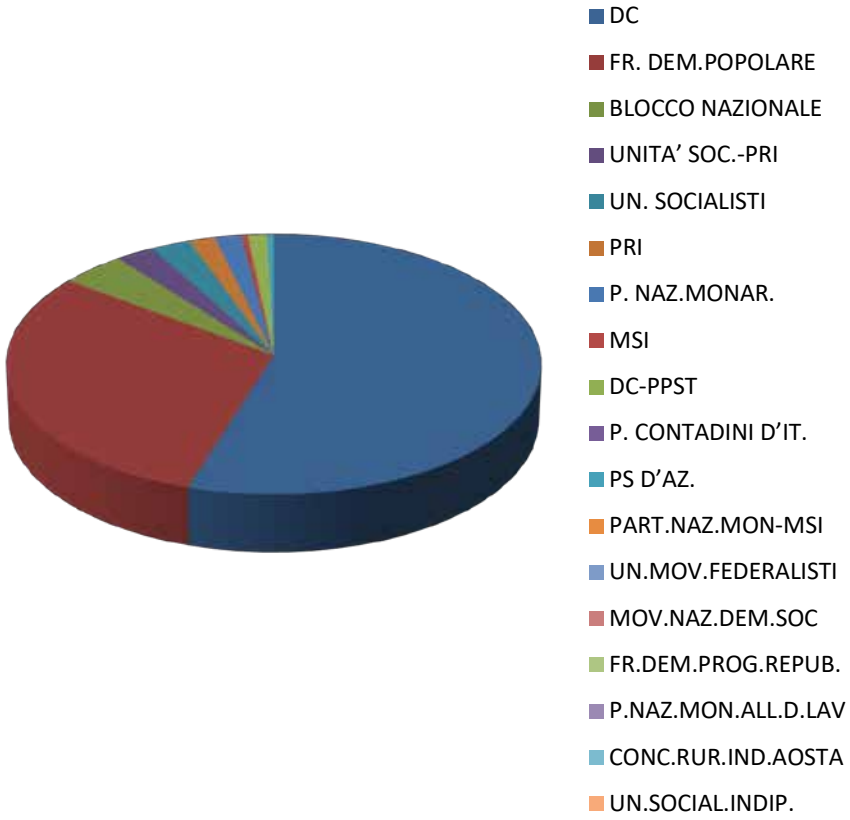

maggiori Stati dell'Occidente - in Italia il trattato sarà ratificato dal Parlamento nel 1949 - pesa in grande parte sugli Stati Uniti.

Sono passati appena cinque anni dalla catastrofe della seconda guerra mondiale, che il mondo si sente minacciato da un nuovo e imminente conflitto di proporzioni apocalittiche, in particolar modo nel 1950, dove in Corea dove i cannoni hanno preso il posto della diplomazia.

Di riflesso questa situazione mette in stato di agitazione l'Europa dove la questione tedesca può essere considerata la fotocopia del conflitto innescato tra la Core a del Sud e la Corea del nord. La guerra coreana viene vista dai paesi europei come una spada di Damocle e, neppure tre anni di trattative per la risoluzione del conflitto, riesce a rendere gli animi più sereni.

A rendere il clima preoccupante e la possibilità di un probabile conflitto atomico mondiale non un'utopia ma una realtà concreata, è la fine dell'ostilità in Corea e con il conseguente annuncio che anche l'Unione Sovietica ha la bomba atomica. Il confronto tra le due superpotenze, è duro in quanto entrambe possono esercitare pressioni e incutere timore essendo dotate entrambe della bomba atomica e di un apparato bellico spaventoso.

Tali riflessi si ripercuotono anche nel sistema politico italiano.

Il nuovo Parlamento, eletto dal popolo il 18 aprile 1948, non può non tenere conto dei riflessi derivanti dalla situazione internazionale, oltre della difficile realtà nazionale. Il nuovo Stato va ricostruito sulla base del dettato Costituzionale indicato dalla nuova Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Il partito cattolico, a seguito della schiacciante vittoria dei democristiani, si garantisce con la formula del centrismo, il centro del governo in cui vede il Pli da un lato e il Pri e il Psli dall'altra, rispettivamente in funzione di ponte con le opposizioni di destra e sinistra.

De Gasperi non vuole stravincere. È in atto una mediazione politica dalla quale deve uscire il nome del nuovo Presidente della Repubblica da un esponente non democristiano, il liberale Luigi Einaudi, economista di prestigio internazionale, che ha già ricoperto dei ruoli negli esecutivi guidati da De Gasperi nel passato.

La sua elezione ha un significato importante nel nuovo quadro politico imperniato su principi democratici. La spartizione delle due più alte cariche dello Stato, a Palazzo Chigi un democristiano, al Quirinale in liberale, rappresenta la volontà di cercare un punto di equilibrio del nuovo sistema politico, in quanto una parte del paese guarda con preoccupazione l'egemonia democristiana.

L'esecutivo di De Gasperi copre l'intera legislatura, anche se i rapporti all'interno della maggioranza sono difficili, dovuti dalle successive defezioni dei socialdemocratici e liberali.

Il dibattito politico, nel paese, prosegue con toni molto duri. Alla Camera dei deputati c'è la discussione per l'eventuale l'adesione del l'Italia al programma di aiuti economici all'Europa, denominato "piano Marshall", dal nome del segretario di Stato americano che l'ha presentato all'università di Harvard e lo ha fatto adottare dal Congresso degli Stati Uniti. Punto nodale di questo piano non è soltanto la volontà di aiutare materialmente paesi in gravissime difficoltà economiche, bensì, anche quella politica, di costituire una difesa della democrazia contro il comunismo, con "l'aggregazione" di questi paesi.

L'Unione Sovietica, non si limitò ad non accettare il piano, in quanto considerato uno strumento della guerra fredda, ma obbligò gli Stati satelliti dell'Europa orientale a fare altrettanto.

Proprio per rendersi conto della delicata discussione che rappresenta l'accettazione o non del piano, significativo è quanto dichiarato contro l'accettazione del piano da Togliatti il 10 luglio 1948[12]:

> [...] Vi sarà il tentativo di trascinare direttamente l'Italia in guerra, oppure - il che è forse più probabile - si farà di tutto per trasformare il nostro Paese in base di guerra di un imperialismo straniero. Oggi non sappiamo ancora come le cose andranno, ma tutte le prospettive sono esiziali; sono tragiche, sono, per l'Italia e per il popolo italiano, prospettive di catastrofe [...].

Conclude minacciando:

---

entrare nel Patto dell'Atlantico del Nord conosciuto con la sigla NATO corrispondente alla dizione inglese di *North Atlantic Treaty Organisation*. La discussione in sede parlamentare fu molto accesa. Il 18 marzo 1949 dopo una lunghissima seduta, l'adesione al Patto Atlantico fu approvata con 342 sì, 170 no, 19 astensioni. Il 4 aprile 1949 il Patto fu solennemente formato a Washington.

[12] S. Zavoli, *op. cit.*, cap. II, p. 71 e ss.

> [...] Se il nostro Paese dovesse essere trascinato davvero per la strada che lo porterà alla guerra, anche in questo caso noi sappiamo qual è il nostro dovere. Alla guerra imperialista si risponde oggi con la rivolta, con l'insurrezione per la difesa della pace, dell'indipendenza, dell'avvenire del proprio Paese [...].

La replica fu ancora più accesa, come dichiarato da Nilde Iotti[13]

> [...] Togliatti aveva fatto un discorso in cui, tra l'altro, sosteneva che il governo avesse portato il nostro Paese alla guerra noi avremmo chiamato il popolo alla ricolta. Questa frase venne ripresa da Androni, sull' "Umanità", in un editoriale nel quale si diceva che, in tal caso, si sarebbe dovuto mettere Togliatti al muro non solo metaforicamente [...].

Ma intanto la situazione dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica diventa sempre più difficile, il Paese si avvia verso il preludio di una guerra civile.

Il primo segnale viene dall'attentato perpetrato il 14 luglio 1948 contro il leader comunista Togliatti, il quale mentre usciva da Montecitorio veniva colpito da alcuni colpi di pistola alla testa e al petto, sparatigli a bruciapelo da un giovane catanese, di nome Antonio Pallante[14].

È un susseguirsi di avvenimenti drammatici.

Si fermano fabbriche, trasporti, cortei e manifestazioni provocano scontri con le forze dell'ordine. Questo, comunque non avverrà per il pronto e fermo intervento dei vertici del partito comunista che getta acqua sul fuoco imponendo a tutte le federazioni di esercitare un controllo su tutti i militanti, in particolar modo i soggetti più indocili e animosi, in attesa di decisioni.

Tali decisioni vennero proprio dallo stesso Togliatti; in un primo momento concertando con i massimi livelli dirigenziali una linea basata sulla pacatezza e prudenza, poi ribadendola in una dichiarazione distensiva alla radio e dai cinegiornali. Nel frattempo la situazione era sempre più critica.

Venivano tirate fuori le armi rimaste nascoste, in alcune città come Milano e Genova la folla era in tumulto, violenze esplodevano in varie parti del paese, dove si registravano dei morti e dei feriti tra le forze dell'ordine e tra i manifestanti.

La polizia interviene in modo risoluto, potendo contare tra l'altro sulla linea non rivoluzionaria adottata dalla direzione del Pci verso i suoi militanti. Ma questa linea cosiddetta "*morbida*" e "*rassenerante*" viene pagata con la rottura dell'unità sindacale che si consuma in questa estate violenta, in concomitanza con la proclamazione dello sciopero generale di protesta per il ferimento del leader comunista e tale lacerazione sindacale avrà delle ripercussioni su tutto il mondo del lavoro: i lavoratori comunisti e socialisti, ma anche quelli cattolici, vivono un momento di grande difficoltà e di sbandamento.

A rendere più pesante questa situazione è la politica economica attuata dal governo, nella quale le sue direttrici seguono un indirizzo liberista secondo linee già tracciate dai ministri liberali, Corbino e Einaudi, nei precedenti governi del 1948. Anche se gli aiuti americani hanno scongiurato l'incubo della fame e posto le basi della ricostruzione, c'è la necessità di rimettere in piedi un apparato industriale che dovrà essere il propulsore della ripresa economica.

Il governo decide che i finanziamenti provenienti dal piano Marshall[15] devono affluire nelle casse del Tesoro

---

[13] *Ibidem*, p. 71 e ss.

[14] Antonio Pallante è uno studente di venticinque anni, senza partito né idee, ancora frastornato dal clamore della campagna elettorale. È posseduto da un'ossessione: eliminare Palmiro Togliatti, ai suoi considerato il più funesto nemico dell'Italia. È la mattina del 14 luglio 1948. Il leader comunista era uscito dalla Camera, con Nilde Iotti, dalla porta secondaria di via della Missione. Colpito in pieno, si accascia sul suolo. Sono le 11 e 42. Un'autoambulanza lo porta in condizioni gravissime al Policlinico, dove è subito operato. La notizia si diffonde rapidamente. La reazione è di rabbia violenta, per un verso, e di paura dall'altra. Viene proclamato, in moltissimi casi lo si decide spontaneamente lo sciopero generale; per alcune ore l'Italia sembra sull'orlo dell'insurrezione. S. Zavoli, *op. cit*., cap. II, pag. 72 e segg.

[15] George Mashall era un generale americano che aveva avuto un ruolo molto importante nell'ultima fase della guerra: divenuto segretario di Stato dopo essere stato ministro della difesa, egli con un memorabile discorso il 5 giugno 1947 all'Università di Harward lanciò l'iniziativa del piano di assistenza per i Paesi europei che prese il suo nome e che fu offerto sia ai Paesi occidentali sia a quelli dell'Europa centrale e orientale, che però furono dissuasi dall'Urss dall'accettare il piano americano per timore che essi ne subissero l'influenza, giudicandolo uno strumento della guerra fredda. Alla Cecoslovacchia, disponibile ad accogliere l'iniziativa, fu impedito

e questa scelta sarà molto criticata in quanto negli altri Stati dell'Europa occidentale si privilegia un diverso uso dei finanziamenti, investiti direttamente per la ricostruzione delle imprese.

In questo modo lo Stato lascia le sorti della ripresa economica alla libera, dura legge del mercato. Ne consegue che i costi di questa politica risultano essere molto onerosi per le fasce più deboli dell'imprenditoria, destinata e scomparire, con ripercussioni sulla classe operaia mal pagata e oppressa dalla disoccupazione.

Questa politica se da una parte permette di uscire nel giro di pochi anni da una situazione difficile e porre in essere le condizioni per il futuro sviluppo, dall'altra parte però l'assenza di investimenti di una certa entità, del controllo dello Stato nel processo ricostruttivo comporterà gli imprenditori a ridurre al minimo il costo del lavoro, a tagliare i rami secchi e a concentrare gli sforzi solo nei settori industriali più competitivi, ovvero a livello dei paesi più avanzati in Occidente capitalistico dove l'Italia si è collegata grazie alle sue alleanze internazionali.

Per l'attuazione di questa scelta governativa De Gasperi ha l'appoggio del Pli e della Confindustria e del suo presidente Costa. Ma di contro questa politica economica lascia le mani libere agli industriali per diventare sovrani assoluti delle imprese.

Infatti, in questi pochi mesi le conquiste sindacali che i lavoratori erano riusciti ad ottenere con enormi sacrifici, conquistare sono rimesse tutte in discussione. I pesanti interventi attuati dalla polizia contro gli insorti spiana la strada a massicci licenziamenti, offrendo un alibi negli anni successivi per l'attuazione di una politica di sistematica repressione dei movimenti sociali che, accusati di porre in essere una politica rivoluzionaria, vengono immediatamente criminalizzati e posti sotto stretta osservazione da parte delle forze dell'ordine.

Inoltre la disoccupazione raggiunge percentuali spaventose, che viste in quadro generale diventa un vero e proprio problema sociale, in quanto la ripresa è difficilissima, dovendo il paese ancora risollevarsi dai danni provocati dalla guerra. Le manifestazioni e i continui scioperi tendenti al miglioramento delle condizioni lavorative, vengono interpretate come veri e propri atti sovversivi.

Alla guida delle lotte ci sono i militanti comunisti agli ordini di Mosca, che si serve del Pci come una pedina della sua strategia, ovvero quella di cercare di destabilizzare i paesi alleati degli Stati Uniti.

Al governo, comunque, vengono lanciate da parte di comunisti e socialisti critiche verso quella politica economica che stà provocando gravi disagi alla popolazione ridotta sull'orlo della fame e messa a tacere con metodi polizieschi paragonabili a quelli utilizzati dal regime fascista. Ad aggravare la situazione dell'ordine pubblico è quando nel 1950 la polizia spara contro un corteo di disoccupati, che erano scesi in piazza per invocare un posto di lavoro.

Il piano Marshall se da una parte ha portato innegabili aiuti economici che ha permesso all'Italia di uscire da una situazione disperata e far entrare il paese nel blocco occidentale con i vantaggi del caso, dall'altra ha portato gli italiani a farsi carico degli oneri militari conseguenti all'accordo militare internazionale, dove in relazione alla conflittualità Est-Ovest, questa deve essere vista come un'alleanza di guerra.

Non c'è nessun ripensamento nel governo circa la fattibilità dell'alleanza, ma le resistenze nei confronti del Patto Atlantico vanno ricercate nella paura nella gente che un nuovo conflitto può provocare, visto le ferite profonde lasciate da una guerra appena conclusa. Eppure la scelta del governo è obbligata.

De Gasperi firma il patto atlantico, nonostante le obiezioni della sinistra democristiana e l'astensione in Parlamento di una parte del Psli. La destra con l'eccezione del Msi, è tutta a favore della Nato che in previsione di un eventuale pericolo comunista che possa incombere sul nostro paese, questa alleanza costituisce un punto di fondamentale importanza con cui scongiurare una tale ipotesi.

Nel campo economico, si registra che il progetto di legge di riforma agraria presentato dal governo e convertito in legge nel 1949, dà attuazione all'esproprio da parte dello Stato degli immensi fondi incolti da dividere a sua volta in una serie di piccole e piccolissime proprietà, che avrebbero dovuta rappresentare per l'esecutivo un risanamento dell'economia agraria del Sud. Inoltre, nei piani del governo l'istituzione della Cassa del Mezzogiorno (1950), dava luogo alla costituzione di quelle infrastrutture indispensabili per favorire lo sviluppo agricolo e i futuri insediamenti industriali, che in una visione demagogica doveva rappresentare la fine del divario tra Nord e Sud.

Ma i risultati saranno modesti. L'eccessivo frazionamento dei fondi appare eccessivo, in quanto nella moderna economia agricola si privilegiava il raggruppamento di piccole unità in aziende medio-grandi; inoltre a rendere modesti i risultati raggiunti sono le disastrose condizioni dei terreni, che scoraggiano i nuovi pro-

di farlo da parte dell'Unione sovietica.

prietari che, stanchi di aspettare un contributo pubblico, vendono alla prima offerta il terreno conquistato. Conseguenza di tale politica economica che il divario tra Nord e Sud è destinato ad aumentare.

Dal punto strettamente politico la riforma agraria produce effetti di ulteriore divisione nella maggioranza centrista, che deve registrare l'allontanamento del Pli.

L'uscita del Pli e l'annuncio di una protesta generalizzata ad opera della destra, esplode nel momento dei due turni di elezioni amministrative del 1951 e 1952.

Alla base di questa protesta, è che la Dc baluardo anticomunista ha deluso le aspettative dei reazionari, che invocavano una politica più forte contro il pericolo rosso, oltre al fatto che il partito cattolico aveva colpito gli interessi economici agrari del Sud, garanzia inalterata del potere dei notabili.

La Dc sente il pericolo portato dalla destra democristiana in uno scenario politico futuro e per tale motivo si rende conto della necessità di dar luogo a una riforma elettorale che la possa mettere al riparo da eventuali e probabili insidie, lanciato all'indomani delle consultazioni amministrative. C'è il crollo della Dc che scende al 39%, che in parte vengono acquisiti dalle sinistre e dalle destre e questa perdita di 10 punti percentuali ha un effetto dirompente sia all'interno del partito democristiano sia sul sistema politico nazionale che si base sul ruolo egemone dei democristiani, maggioranza assoluta in Parlamento.

Facendo un'analisi della situazione politica del paese, queste elezioni amministrative costituiscono il campanello d'allarme e fanno capire agli esponenti della Dc che alle prossime elezioni politiche non potranno fare leva sulla lotta al comunismo, in quanto nel panorama internazionale ci sono dei segnali distensivi già alla fine del 1952, che di fatto stanno allontanando il pericolo del terzo conflitto mondiale.

Quindi, la Dc vede allontanare impotente i settori reazionari e conservatori confluiti nel frattempo nelle liste monarchiche e missine. Comunque è enorme il vantaggio acquisito sugli altri partiti nelle elezioni del 1948 da farla stare abbastanza tranquilla.

La Dc sa benissimo che però in queste condizioni perderà la maggioranza assoluta in Parlamento, quindi non potrà governare da sola e per tale motivo si ritroverà a doversi coalizzare necessariamente con altri partiti al fine di garantire un esecutivo nel paese. Nel panorama politico italiano c'è l'ipotesi di centro-destra, che alla vigilia delle elezioni sembra possa essere la soluzione migliore di quella di centro con Psdi e Pri, che sono usciti ridimensionati alle ultime elezioni amministrative. Questa ultima prospettiva però non piace affatto a De Gasperi timoroso di uno spostamento a destra nella Dc e nel paese.

Quindi bisogna procedere ad una riforma elettorale che garantisca una larga base parlamentare ai governi centristi. La proposta è quella dell'introduzione del sistema maggioritario che stabilisca per il partito o la coalizione di partiti, capaci di raggiungere il 50% più uno dei voti, un premio di maggioranza consistente nel 65% dei seggi in Parlamento.

Tale proposta viene accompagnata con l'offerta di un cartello elettorale ai partner del centrismo Pli, Psdi e Pri, i quali hanno anch'essi interesse a questa formula in considerazione degli ultimi risultati delle amministrative e del possibile ulteriore ridimensionamento in vista delle elezioni politiche.

Il cammino alla Camera della nuova legge è difficile. Passata faticosamente dopo durissime battaglie al Parlamento la "legge truffa" come ormai viene definita nel paese - che le sinistre paragonano alla famosa legge "acerbo" del periodo del regime fascista[16]-, resta inapplicata in quanto alle urne la coalizione dei partiti non raggiungono il fatidico 50,01% dei voti.

Le Camere vengono sciolte e le elezioni, con la nuova legge vengono indette per il 7 giugno1953. La campagna elettorale viene condotta con particolare efficacia dalle opposizioni e non può non risentire delle durissime battaglie svoltesi in Parlamento per la votazione della nuova legge elettorale. Per pochi voti comunque, il premio di maggioranza non è scattato alla Camera, mentre il cartello elettorale Dc, Pli, Psdi e Pri supera il 50,1% al Senato dove però tale premio non si applica.

La Dc è al 40,01% con un crollo di 8 punti percentuali rispetto alle elezioni politiche del 1948 e un aumento rispetto alle amministrative. Tale dato mette in discussione la politica di De Gasperi; oltretutto i risultati dei suoi alleati di governo anche se subiscono un calo elettorale minore, escono da queste consultazioni elettorali tutti ridimensionati.

Il partito che subisce un calo più vistoso è quello del Psdi che dal 7,1% del '48 passa al 4,5%; i voti dei socialdemocratici confluiscono nel Psi di Nenni che va al 12,7% con un incremento di 3 punti percentuali.

[16] Legge elettorale (1923) secondo la quale la lista che avesse riportato la maggioranza relativa avrebbe ottenuto i 2/3 dei seggi, mentre l'altro terzo sarebbe stato ripartito proporzionalmente tra le altre.

Calano i repubblicani dell'1% e dell'0,8% i liberali.

I vincitori delle votazioni sono le estreme: il Pnm (Partito nazionale monarchico) ottiene un eccellente risultato che lo porta dal 2,8% del '48 al 6,9%; quasi altrettanto fa il Msi che passa dal 2% al 5,8%.

Per quanto riguarda le sinistre si registra un aumento netto, se si considera che la somma dei voti del Pci (22,6%) e del Psi (12,7%) supera di 4 punti percentuali il 31% della tornata elettorale precedente.

In finale la destra dispone più del 12% dell'elettorato, la sinistra del 35% ed il centro del 50% il resto è distribuito nelle varie liste.

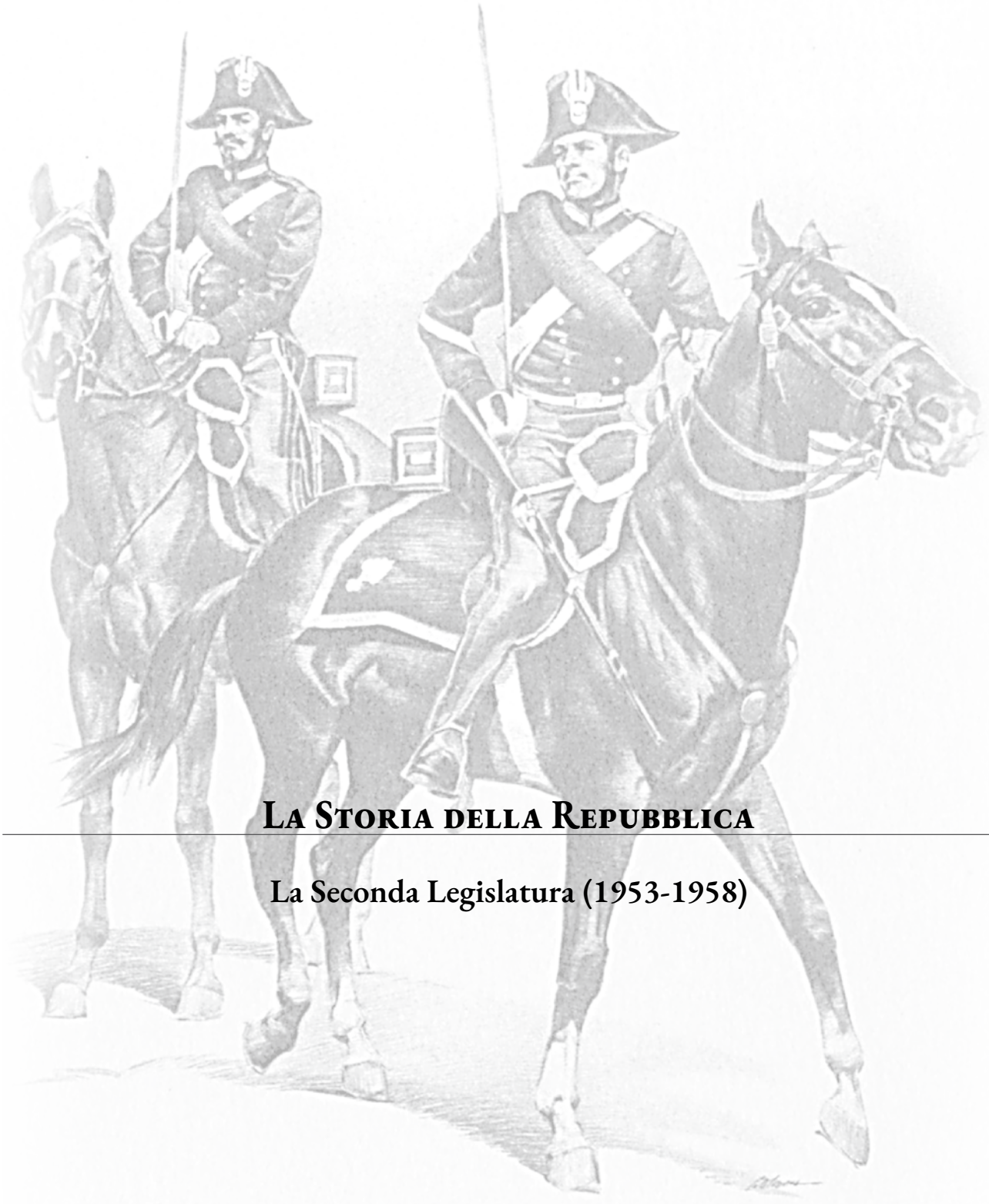

La Storia della Repubblica

La Seconda Legislatura (1953-1958)

SECONDA LEGISLATURA
(25.6.1953 – 11.6.1958)

RISULTATI DELLE ELEZIONI DEL 7 GIUGNO 1953. CAMERA DEI DEPUTATI

Partiti	Voti	%	Seggi
Democrazia Cristiana (DC)	10.863.032	40.1	262
Partito Comunista Italiano (PCI)	6.121.551	31.0	143
Partito Socialista Italiano (PSI)	3.441.388	12.7	75
Partito Nazionale Monarchico (PNM)	1.855.807	6.9	40
Movimento Sociale Italiano (MSI)	1.582.727	5.9	29
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)	1.223.209	4.5	19
Partito Liberale Italiano (PLI)	817.404	3.0	14
Partito Repubblicano Italiano (PRI)	438.027	1.6	5
Partito Popolare Sud-Tirolese (PPST)	122.474	0.5	3
Altri	605.372	2.1	0

RISULTATI DELLE ELEZIONI DEL 1953. SENATO DELLA REPUBBLICA

Partiti	Voti	%	Seggi
DC	9.886.651	40.69	116
PCI	4.910.077	20.21	51
PSI	2.891.605	11.90	26
PART.NAZ.MONARCHICO	1.698.536	6.99	16
MSI	1.473.645	6.07	9
PSDI	1.046.301	4.31	4
PLI	695.816	2.86	3
UNITA' POPOLARE	628.174	2.59	9
ALTRI	597.353	2.46	1
PRI	261.713	1.08	0
EDELWEIS	107.139	0.44	2
PLI-PRI-PSDI	62.863	0.26	0
AUT.AOSTA-PACE	16.873	0.07	0
PSDI-PRI	15.120	0.06	0
LISTA MONARCHICA	4.411	0.02	0

Fonte. F. Gennaccari, M. Maffei, *Al Voto, Al Voto, L'Italia delle elezioni 1946-2008*, Roma, Armando Curcio Editore, 2008, p.67.

II^ LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
Elezioni del 7 giugno 1953

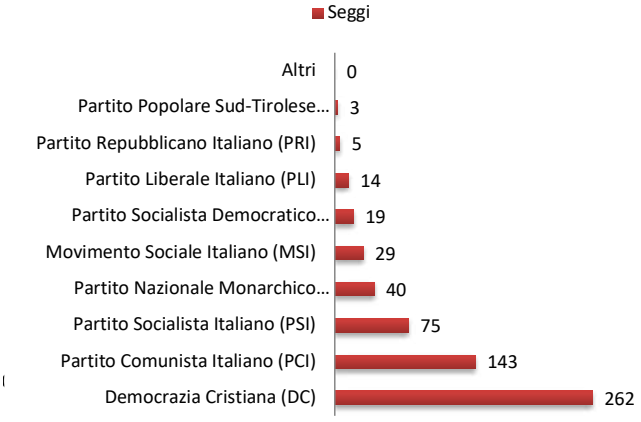

II^ LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA
Elezioni del 7 giugno 1953

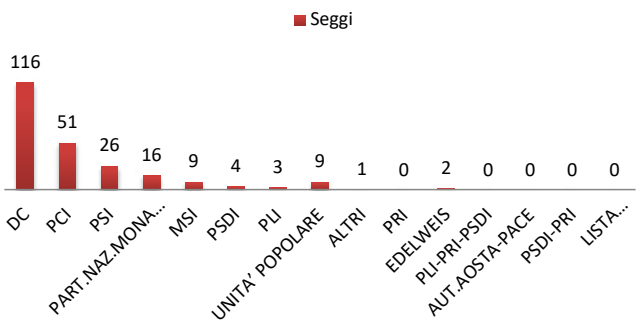

Le elezioni del 1953 hanno segnato la sconfitta della politica di De Gasperi, il richiamo alla lotta contro il comunismo non aveva dato i stessi risultati eclatanti del '48, che aveva visto primeggiare in senso assoluto il partito della Democrazia cristiana di fronte al pericolo dell'affermarsi del comunismo. Il panorama internazionale registra un clima più rassicurante con la fine del conflitto in Corea, la terza guerra mondiale è più lontana.

Nella primavera del 1953 si deve registrare anche la morte del leader sovietico Stalin che contribuisce a far accrescere questo clima di ottimismo. Con la morte dello statista sovietico, scompare dalla scena del panorama politico mondiale uno degli uomini che per trent'anni è stato uno dei protagonisti assoluti dividendo il giudizio della gente: per milioni di persone era stato un leader incontrastato, per altri invece uno dei dittatori più feroci che la storia ha avuto.

In un primo momento dopo la morte di Stalin Mosca adotta una politica di maggiore cautela verso l'esterno; incomincia così un certo dialogo che vede il culmine nel '55 quando per la prima volta dopo quasi dieci anni, le quattro potenze vincitrici dell'ultimo conflitto mondiale si ritrovano intorno ad un tavolo per trattare la pace in Europa, anche se la divisione della Germania rimane una ferita aperta, si risolvono le questioni di Trieste e si dà via libera all'ingresso all'Onu[17] di quelle nazioni che fino a quel momento erano state escluse, Italia inclusa.

Questo nuovo clima di dialogo si rafforza nel '56 quando al Congresso del Pcus, Kruscev che aveva preso il posto di Stalin, nella sua relazione denuncia l'ex leader russo.

L'operato di Stalin a partire dal 1934, veniva letteralmente demolito da una pesante raffica di accuse, da cui usciva il ritratto di un dittatore sanguinario e crudele, che colpiva indifferentemente nemici e amici sotto la più totale illegalità, accentrando nelle sue mani tutto il potere che gestiva senza rendere conto a nessuno.

Persino la condotta durante la guerra era stata contraddistinta da pesanti errori causa non ultima l'inutile sacrificio di molti combattenti. Questo sembra aprire nuovi orizzonti internazionali, che danno del regime comunista una nuova visione.

Purtroppo, questo clima di fiducia dura poco. Nel 1956 i carri armati sovietici reprimono nel sangue i sogni di libertà del popolo ungherese. Contemporaneamente, la situazione diventa incandescente in Medio Oriente con la guerra del canale di Suez che rischia di avere delle devastanti ripercussioni circa un possibile e sempre più imminente conflitto generale.

Il mondo non corre il pericolo di una guerra come nel '50, in quanto l'equilibrio determinato una minaccia bilaterale di un conflitto mondiale nucleare fa da freno ad ogni tentativo di alterarlo. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sono costretti loro malgrado, a praticare una continua trattativa per la risoluzione di problemi nelle loro sfere di influenza.

Lo scontro comunisti-anticomunisti nel nostro paese si fa meno esasperato, infatti il clima che ha inquinato gli ultimi cinque anni è migliorato. Segnali di questo cambiamento è la ripresa del dialogo tra Dc e Psi o, specificatamente almeno nella fase iniziale, fra le correnti della sinistra democristiana e i socialisti. Questi contatti, che andranno ad intensificarsi fino a coinvolgere i vertici dei due partiti, sono da considerare la base della politica di "apertura verso sinistra" che caratterizza questa seconda legislatura.

Naturalmente questi contatti sono possibili per il riflesso della nuova politica internazionale che ha caratterizzato questi ultimi cinque anni.

Intanto il nostro paese comincia a far registrare una ripresa economica. La grande industria ricomincia a produrre a ritmi sempre più elevati, riaprono le fabbriche, lo spettro della disoccupazione si affievolisce per milioni di italiani. Tutto questo porta ad un netto miglioramento delle condizioni di vita degli italiani: ora milioni di persone hanno un salario, possono acquistare i generi di prima necessità, per molti di loro è la fine della fame, per altri anche per divertirsi e muoversi.

---

[17] Organizzazioni delle Nazioni Unite fu creata nella conferenza di San Francisco (aprile-giugno 1945), al posto della vecchia e superata Società delle Nazioni, con l'obiettivo di "salvare le generazioni future del flagello della guerra". E di impiegare strumenti "internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli. Ispirato ai principi della Carta Atlantica. I principi dell'universalità sono rispecchiati nell'Assemblea generale degli Stati membri, che si riunisce annualmente e ha il potere di adottare, a maggioranza semplice, risoluzioni che però non sono vincolanti (hanno solo il valore di raccomandazioni). Il meccanismo del direttorio è riflesso invece nel Consiglio di sicurezza, organo permanente che, in caso di crisi internazionale, ha il potere di prendere vincolanti per gli Stati e di adottare misure che possono giungere fino all'intervento armato. Il Consiglio di compone di quindici membri: le cinque maggiori potenze vincitrici - Usa, URSS (dal 1992 Russia), Gran Bretagna, Francia e Cina - sono membri permanenti di diritto, mentre gli altri dieci vengono eletti a turno fra tutti gli Stati. Ciascuno dei membri permanenti gode del diritto di veto con il quale può paralizzare l'azione del Consiglio quando la ritenga contraria ai propri interessi o convincimenti. Altri organi dell'Onu sono il Consiglio economico e sociale e la Corte internazionale di giustizia.

Migliorano le condizioni sociali del paese, essendo maggiori i servizi resi alla collettività.

Il massiccio investimento pubblico per lo sviluppo della rete stradale costituirà un ulteriore volano per la crescita del settore automobilistico. In questo periodo si assiste al fenomeno dello spostamento di centinaia di migliaia di persone dalle campagne ai centri industriali delle città del Nord; la "lunga marcia" degli abitanti delle campagne attratti dal lavoro e dalle migliori condizioni di vita delle città, senza che però lo Stato e le amministrazioni locali riescono per tempo ad accorgersi degli immensi problemi sociali che questi trasferimenti di massa comportano e di conseguenza a prendere i necessari accorgimenti.

L'Italia acquista i connotati di un moderno Stato industriale.

Si assiste da una parte ad un netto miglioramento della situazione economica che genera benessere per le famiglie, dall'altro però si assiste ad un irrigidimento degli imprenditori che sembrano sempre più determinati a reprimere le più piccole scintille del dissenso tra gli operai. Quest'ultimi vengono schedati, quelli politicamente inaffidabili licenziati, viene adottata una disciplina ferrea sulle masse di operai simpatizzanti della politica delle sinistre, che del resto il padronato non esita a licenziare avendo a disposizione migliaia di lavoratori del meridione che aspettano solamente una chiamata.

In questo clima, molto difficile e il compito di formare un governo. Nonostante la critica della destra, il centrismo di De Gasperi rimane l'unica soluzione per il momento da percorrere per la maggioranza delle Dc e per gli stessi partiti laici. Comunque, e questo è un dato riscontrabile dall'analisi degli ultimi risultati elettorali, i governi facenti parte la formazione centrista nelle ultime lezioni sono riusciti molto ridimensionati evidenziando peraltro una lacerazione al suo interno, tale da dar vita in Parlamento ad un continuo e duro scontro, dove il gioco dei franchi tiratori fa comodo alle sinistre, ma anche alla destra.

E questa situazione si ripercuoterà sugli esecutivi che si succedono per un periodo sempre più breve, ormai in balia di monarchici e missini, che alla luce delle ultime elezioni politiche sono diventati determinanti per la tenuta del governo, riuscendo quindi a realizzare quel centro-destra, che è stato negato al principio dalla Dc e dai suoi alleati.

Il governo Pella (molto gradito dal presidente Einaudi) incomincia la legislatura e quello di Zoli la finisce, entrambi tenuti in vita grazie ai voti del Msi e dei monarchici.

Il governo Pella, un monocolore democristiano, che ha l'appoggio esterno dei liberali, dei repubblicani e socialdemocratici, si trova a dover affrontare delle situazioni molto delicata fra tutte la questione di Trieste e della Venezia Giulia, che ancora rappresentano un problema rimasto in sospeso e che la distensione in atto tra i due blocchi può favorire per una sua favorevole conclusione.

Pella lancia l'idea di un plebiscito nelle due zone A e B in cui era stato diviso il territorio della città di Trieste dopo la guerra. Gli anglo-americani non vedova l'ora di liberarsi di un onere per loro molto pesante sia dal punto di vista politico-militare sia da quello amministrativo-finanziario. L'assenso di massima degli alleati per il passaggio all'Italia della città, scatena una reazione della Jugoslavia che questo porta a far risalire la tensione alle stesse per tutta la Venezia Giulia e offre all'estrema destra, la possibilità di effettuare su un problema di carattere patriottico nazionale, una dura campagna propagandistica.

Ad aggravare la situazione, inoltre, dopo i fatti di sangue avvenuti del 5 e 6 novembre 1953 che si sono verificati a Trieste, dove il comando inglese ha aperto il fuoco contro una folla di manifestanti causando dei morti, è la decisione di Pella, sostenuto e incitato dal Pnm, dal Pmp e dal Msi, di mobilitare due divisioni dell'esercito, cosa che viene fatta anche da Tito. Pella inoltre minacciò di uscire dall'Alleanza Atlantica.

Questo suo atteggiamento suscitò molti consensi, tanto da far diventare il governo da amministrativo a politicamente molto qualificato. Questa sua presa di posizione porta allo stesso, molti consensi provenienti anche dalla parte dei comunisti e socialisti, e soprattutto dell'opinione pubblica, molto sensibile alla questione di Trieste.

L'iniziativa di Pella crea delle divisioni all'interno della Dc. De Gasperi critica le velate minacce agli alleati presenti nel discorso tenuto da Pella al Campidoglio, dopo la brusca dichiarazione della agenzia di stampa jugoslava Jugopress nell'ottobre del 1953.

Alla fine del '54 per Trieste si raggiunge una soluzione, anche se non totalmente soddisfacente e formalmente provvisoria. La città passa sotto l'amministrazione italiana, mentre la zona B resta sotto il controllo della Jugoslavia.

Il monocolore democristiano agli occhi della maggioranza democristiana non può continuare a governare, è condannato, Pella si sta avviando sulla strada vietata del centro-destra e, per tale motivo va subito fermato. Con la caduta di Pella riaffiora la strada alla ricostituzione della formula governativa centrista, che serve da barriera alle mire egemoniche delle destre.

A questa situazione monarchici e missini non si danno per vinti, in quanto i successivi governi di coalizione guidati da Scelba e Segni, anche se ripropongono la formula del centrismo - senza però il Pri che per tutta la legislatura rifiuta incarichi ministeriali- evidenziano segni di logoramento di questa formula governativa. I due governi Zoli di fine legislatura, sono un monocolore Dc, ma, come quelli di Pella - senza il consenso del Presidente del Consiglio- sono preda delle destre che finiscono con il sostenerli in Parlamento con una maggioranza di centro-destra. E quanto è successo al primo succede al secondo, a far mancare il sostegno parlamentare al governo di fine legislatura è ancora una volta la Dc che costringe Zoli alle dimissioni.

Molto importante ai fini della politica portata avanti dalla destra è la posizione della Chiesa.

Quest'ultima è fermamente decisa a non perdere la sua presa nel paese dove lo sviluppo economico oramai imminente, sta innescando un processo di laicizzazione portatore di uno stravolgimento, con ripercussioni nel costume e nella morale degli italiani

Oramai la classe politica è consapevole della trasformazione in atto del paese, come dell'inadeguatezza delle coalizioni governative, che sono chiamate a gestire una situazione di grande crescita. La Camera perde così la centralità politica che espressamente viene sancita dal dettato Costituzionale, mentre si gettano le radici per un potere partitico, destinato a trasformarsi in partitocrazia.

Anche in questo caso il ruolo trainante spetta alla Dc, che inizia con la seconda legislatura l'occupazione dei settori pubblici con l'insediamento ai posti di comando di personale democristiano, per poi passare a tutti gli altri posti dell'apparato statale.

Dal punto di vista strettamente politico le destre anche se molto attive non riescono ad impedire il progressivo spostamento a sinistra degli equilibri politici. Quanto non è data realizzarsi all'interno del Parlamento è in atto tra i partiti, a cominciare dal confronto tra democristiani e socialisti che caratterizza questa seconda legislatura.

Questa seconda legislatura, vede con l'assenso delle sinistre e dei laici la ripresa dell'attività legislativa per l'attuazione delle Costituzione, rimasta congelata nella prima legislatura. In virtù dell'attuazione del dettato Costituzionale vedono la realizzazione: la Corte costituzionale, Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Anche se c'è molto ancora da fare, la macchina oramai è stata messa in moto e questo anche per l'opera del nuovo presidente della Repubblica Giovanni Gronchi[18], uno dei più autorevoli esponenti della sinistra democristiana, eletto nel 1955 con i voti dei socialisti e perfino dei comunisti.

Per quanto concerne la politica internazionale, la tempesta del '56 provocata dal nuovo leader sovietico Kruscev fa crollare il mito indiscusso fino a quel momento di Stalin, e per riflesso sembra favorire la scalata del Psi verso il governo ormai autonomo dal Pc. Ma la situazione è destinata a cambiare quando l'armata rossa invade l'Ungheria, dove il popolo in rivolta si è illuso di aver conquistato l'indipendenza e questo scatena una violenta campagna contro l'Urss, il Pci quinta colonna di Mosca e il Psi fino a ieri alleato dei comunisti. Questa situazione ha come effetto immediato quello di bloccare lo scivolamento del sistema verso sinistra.

Il fattore "*K*" come viene definita la questione sovietica viene assunta ad alibi per bloccare il processo democratico in Italia, dove l'estrema destra tenta di riportare sotto un giogo dittatoriale o quantomeno chiudere nella morsa di un regime dittatoriale.

I riflessi internazionali dell'invasione dell'Ungheria e della crisi del canale di Suez, anche se in un primo momento lascia il mondo nel '56 con la paura un possibile conflitto mondiale, non sono alterati, in quanto gli Stati Uniti non ostacolano l'Urss nel ruolo di "supervisore" nei paesi di sua influenza; Washington riconosce a Mosca un ruolo di potenza mondiale e cerca nel contempo una soluzione per la questione del Medio Oriente.

In Italia, questa situazione serve da freno verso quelle forze politiche reazionarie che avevano fatto della possibile paura di un conflitto mondiale, un caposaldo della loro politica. Tale forze politiche quando gli italiani alla fine della legislatura sono chiamati alle urne non sono premiate.

Si arriva così alla fine della legislatura che era stata caratterizzata dalla fragilità degli esecutivi che si sono succeduti, ben sei Presidenti del Consiglio rimasti in carica per poco tempo, alcuni addirittura per pochi giorni -il più longevo è stato Segni con una durata di un anno e mezzo-, evidenziano la crisi irreversibile cui versa la formazione politica centrista che, tra l'altro le consultazioni elettorali del 1953 avevano preannunciato.

Dalle elezioni del 1958 escono due vincitori: la Dc di Fanfani e il Psi di Nenni, anche se però le vittorie hanno un significato diverso.

[18] Il 29 aprile 1955 Giovanni Gronchi viene eletto Presidente della Repubblica con una maggioranza eccezionale: 658 schede a favore, contro 70 andate a Einaudi, 92 rimaste bianche e 13 disperse.

Il messaggio per il leader socialista è quello della conferma delle direttive politiche da lui attuate che hanno portato alla fine del frontismo e alla prospettiva di una partecipazione governativa. Invece, per Fanfani il significato è un altro; i numerosi voti confluiti nel suo partito danno adito alla destra del partito di rinfacciargli l'apertura verso i socialisti e che la stessa deve essere subito interrotta; mentre le correnti della sinistra del partito, non vogliono cedere a questo, hanno paura della di un possibile cedimento del segretario, anche in virtù del fatto che ultimamente si è dimostrato un po' tiepido nell'apertura politica verso il Psi. E sarà proprio vittoria elettorale a dividere ancora di più le diverse correnti all'interno del partito, che riescono ad accordarsi solamente per far fuori il segretario democristiano.

Inoltre, i risultati elettorali evidenziano un aumento percentuale del centrismo; infatti alla crescita della Dc, c'è un lieve aumento del Pli, stante l'invariato andamento del Pri e Psdi, e questo non è poco se si considera che i governi centristi disponevano facendo la somma di tutti del 49,2%, adesso invece dispongono del 51,9%[19].

[19] S. Colarizi, *op. cit.* 1996, p. 217.

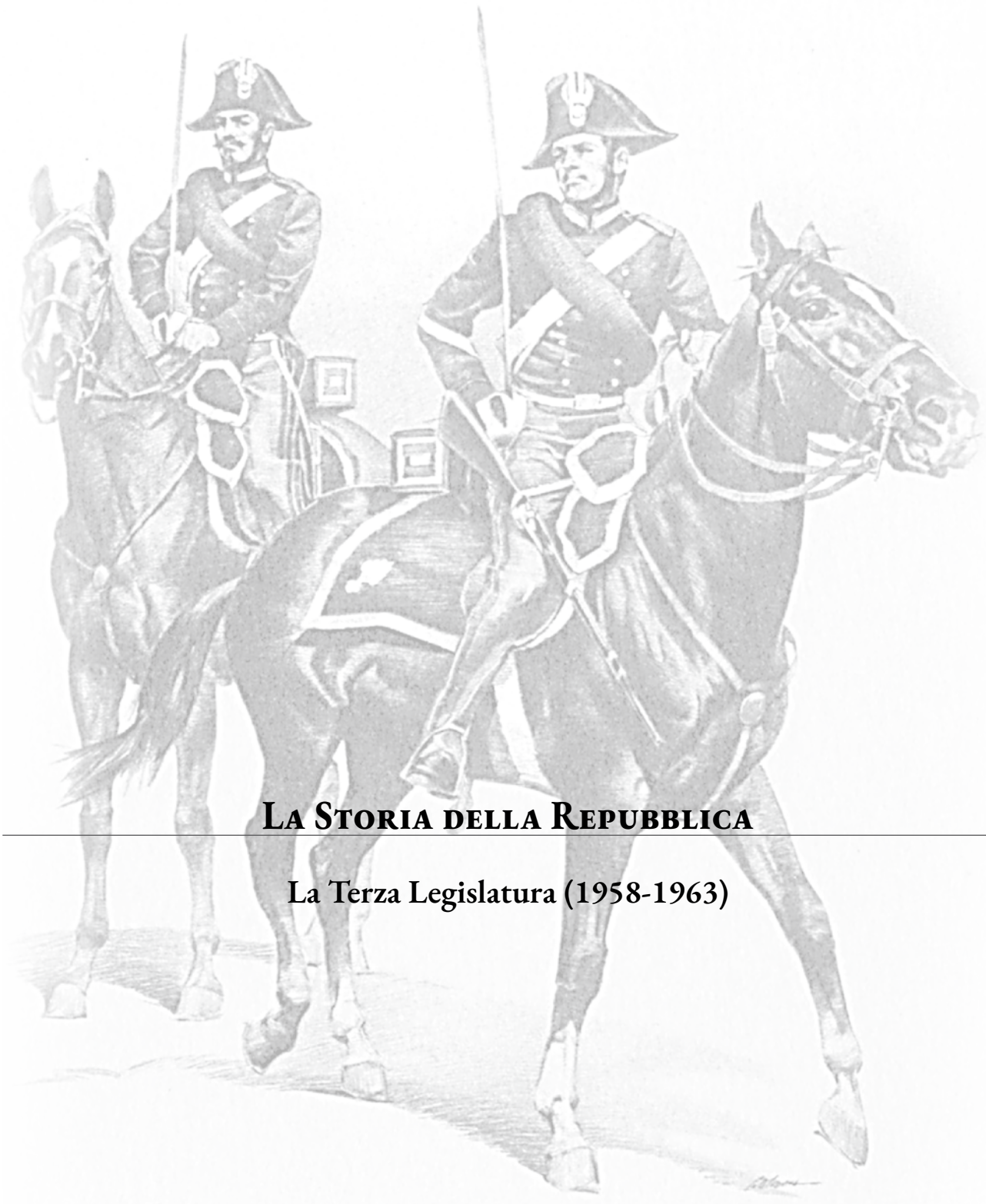

La Storia della Repubblica

La Terza Legislatura (1958-1963)

TERZA LEGISLATURA
(12.06.1958 - 15 maggio 1963)

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 25.5.1958

Partiti	Voti	%	Seggi
DC	10.780.954	41.23	123
PCI	5.700.962	21.80	59
PSI	3.687.708	14.10.	35
PSDI	1.136.803	14.10	5
MSI	1.122.037	4.29	8
PLI	1.024.150	3.92	4
P. MONARCHICO POP.	783.509	3.00	5
P.NAZ.MONARCHICO	566.666	2.17	2
PRI-P.RAD	367.340	1.40	0
PART.NAZ.MON-MSI	334.030	1.28	0
PCI-PSI	213.698	0.82	2
COMUN.	142.897	0.55	0
SVP	120.068	0.46	2
M.AUT.REG.PIEMONTESE	61.088	0.23	0
PSI-PSDI-IND.SIN.	58.662	0.22	0
PSDI-PS. D'AZ.	45.952	0.18	0
P.NAZIONALE LAVORO	3.588	0.01	0
IND.SIN.	0	0.00	1

Fonte. F. Gennaccari, M. Maffei, *Al Voto, Al Voto, L'Italia delle elezioni 1946-2008*, Roma, Armando Curcio Editore, 2008, p.91.

III^ LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA
Elezioni del 25 maggio 1958

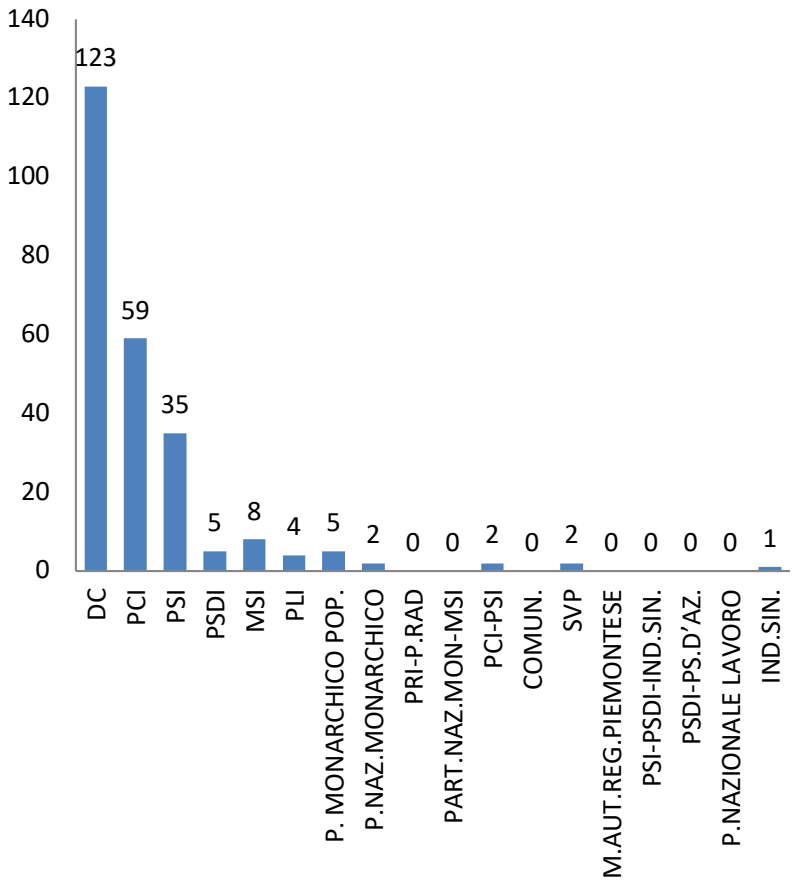

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 28.5.1958

Partiti	Voti	%	Seggi
Democrazia Cristiana (DC)	12.494.391	42.3	273
Partito Comunista Italiano (PCI)	6.704.706	22.7	140
Partito Socialista Italiano (PSI)	4.208.111	14.2	84
Movimento Sociale Italiano (MSI)	1.406.358	4.7	24
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)	1.345.750	4.6	22
Partito Liberale Italiano (PLI)	1.046.939	3.5	17
Partito Monarchico Popolare (PMP)	776.942	2.6	14
Partito Nazionale Monarchico (PNM)	659.865	2.2	11
Partito Repubblicano Italiano (PRI)	405.572	1.4	6
Comunità	173.257	0.6	1
Partito Popolare Sud-Tirolese (PPST)	135.495	0.5	3
Mov. Aut. Reg. - Union Valdotaine	30.596	0.1	1
Altri partiti e gruppi politici	175.649	0.6	0

Fonte. Camera dei Deputati.

I GOVERNI DELLA III^ LEGISLATURA
I Governo Zoli (19 maggio 1957 – 1° luglio 1958)
II Governo Fanfani (1° luglio 1958 - 15 febbraio 1959)
II Governo Segni (15 febbraio 1959 - 25 marzo 1960)
I Governo Tambroni (25 marzo 1960 - 26 luglio 1960)
III Governo Fanfani (26 luglio 1960 - 21 febbraio 1962)
IV Governo Fanfani (21 febbraio 1962 - 21 giugno 1963)

Fonte. Camera dei Deputati.

III^ LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
Elezioni del 25 maggio 1958

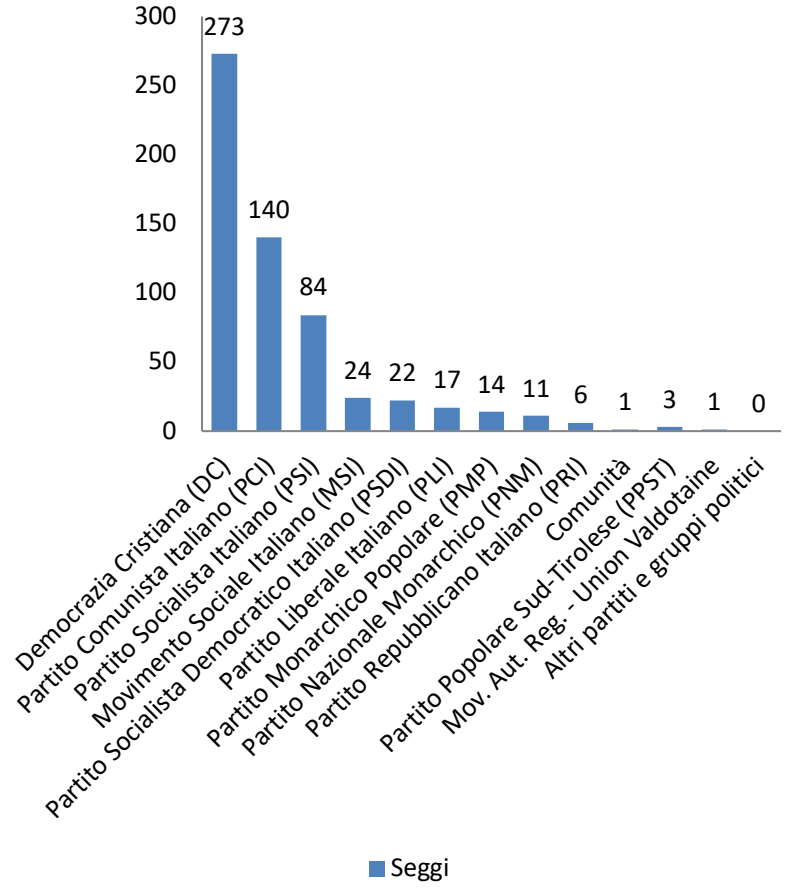

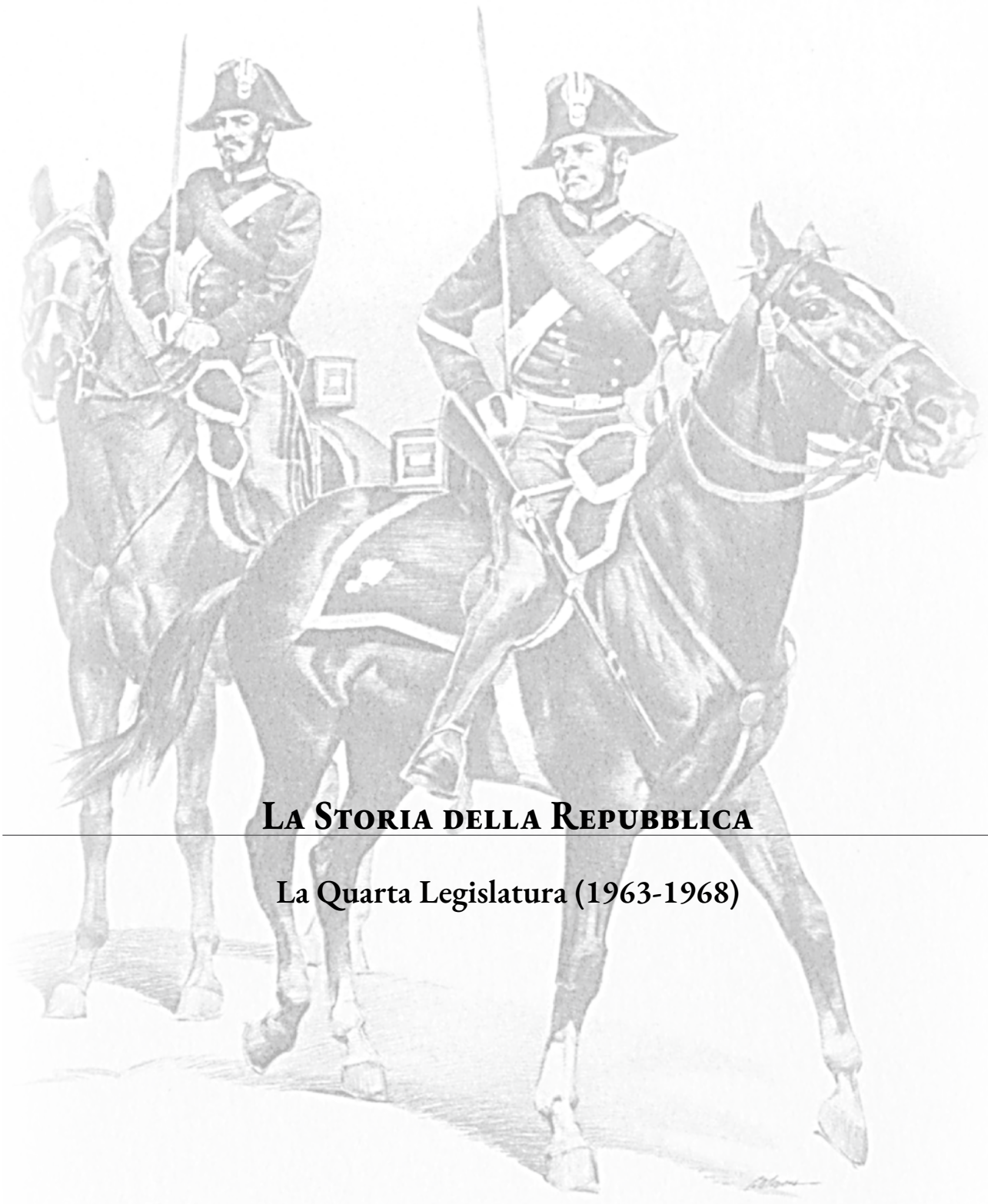

La Storia della Repubblica

La Quarta Legislatura (1963-1968)

QUARTA LEGISLATURA
(16 maggio 1963 - 04.06.1968)

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 28.4.1963

Partiti	Voti	%	Seggi
DC	9.579.158	34.87	126
PCI	6.461.616	23.52	78
PSI	3.849.440	14.01	44
PLI	2.065.887	7.52	19
PSDI	1.743.837	6.35	14
MSI	1.414.754	5.15	14
DC-PRI	638.699	2.33	7
PCI-P.AUT.CRIST.SOC.	502.938	1.83	7
PDIUM	429.342	1.56	2
MSI-PDIUM-ID	260.336	0.95	1
PRI	231.599	0.84	0
SVP	112.023	0.41	2
CONC.UNITA' RURALE	37.262	0.14	0
PS. DIAZ.	34.954	0.13	0
CUR-USCS	33.989	0.12	0
UV	29.510	0.11	1
IND.DESTRA	24.772	0.09	0
PCI-SIN.IND	19.059	0.07	0

Fonte. F. Gennaccari, M. Maffei, *Al Voto, Al Voto, L'Italia delle elezioni 1946-2008*, Roma, Armando Curcio Editore, 2008, p.113.

IV^ LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA
Elezioni del 28.4.1963

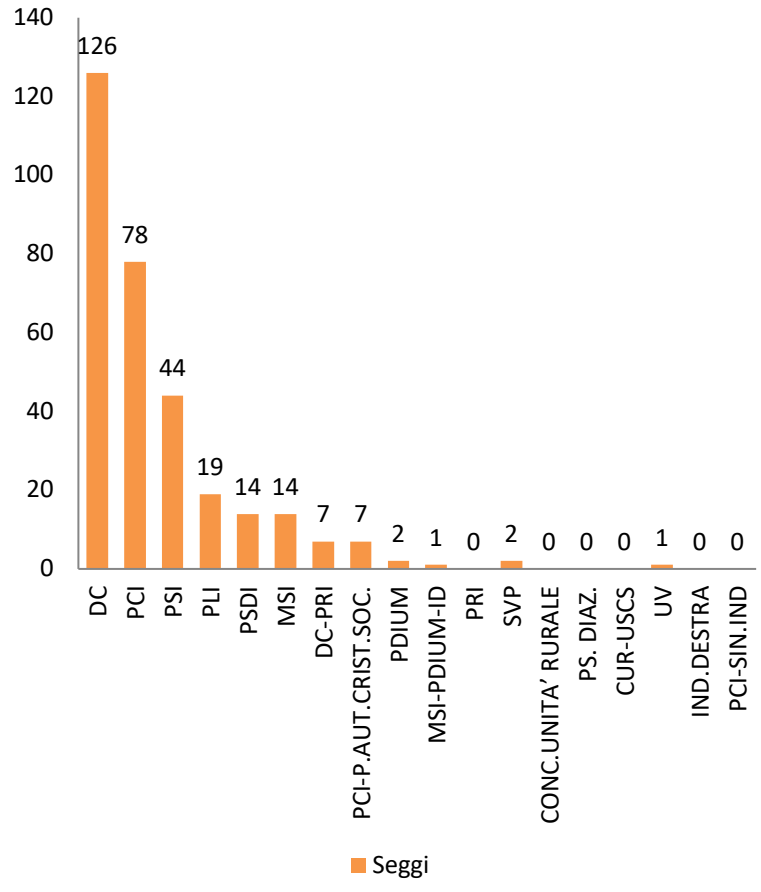

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28.4.1963

Partiti	Voti	%	Seggi
Democrazia Cristiana (DC)	11.745.262	38.2	260
Partito Comunista Italiano (PCI)	7.768.228	25.3	166
Partito Socialista Italiano (PSI)	4.257.300	13.8	87
Partito Liberale Italiano (PLI)	2.163.954	7.0	40
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)	1.876.409	6.1	32
Movimento Sociale Italiano (MSI)	1.086.234	5.1	27
P. Democr. Ita. Di Unità Monarchica (PDIUM)	526.991	1.7	8
Partito Repubblicano Italiano (PRI)	420.419	1.4	6
Partito Popolare Sud-Tirolese (PPST)	135.458	0.4	3
Union Valdotaine	31.844	0.1	1
Altri partiti e gruppi politici	272.351	0.4	0

Fonte. Camera dei Deputati.

I GOVERNI DELLA IV^ LEGISLATURA
IV Governo Fanfani (21 febbraio 1962 - 21 giugno 1963)
I Governo Leone (21 giugno 1963 - 4 dicembre 1963)
I Governo Moro (4 dicembre 1963 - 22 luglio 1964)
II Governo Moro (22 luglio 1964 - 23 febbraio 1966)
III Governo Moro (23 febbraio 1966 - 24 giugno 1968)

IV^ LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
Elezioni del 28 aprile 1963

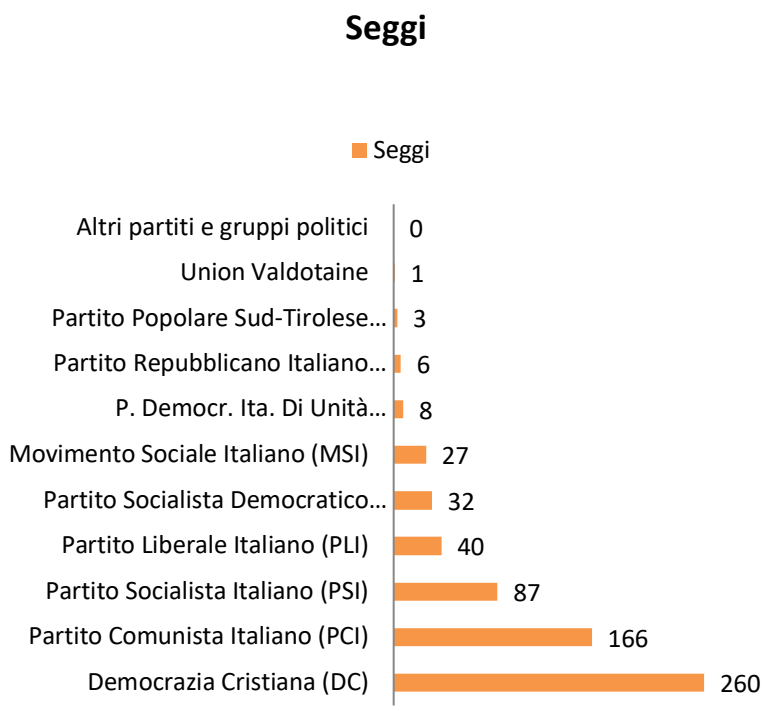

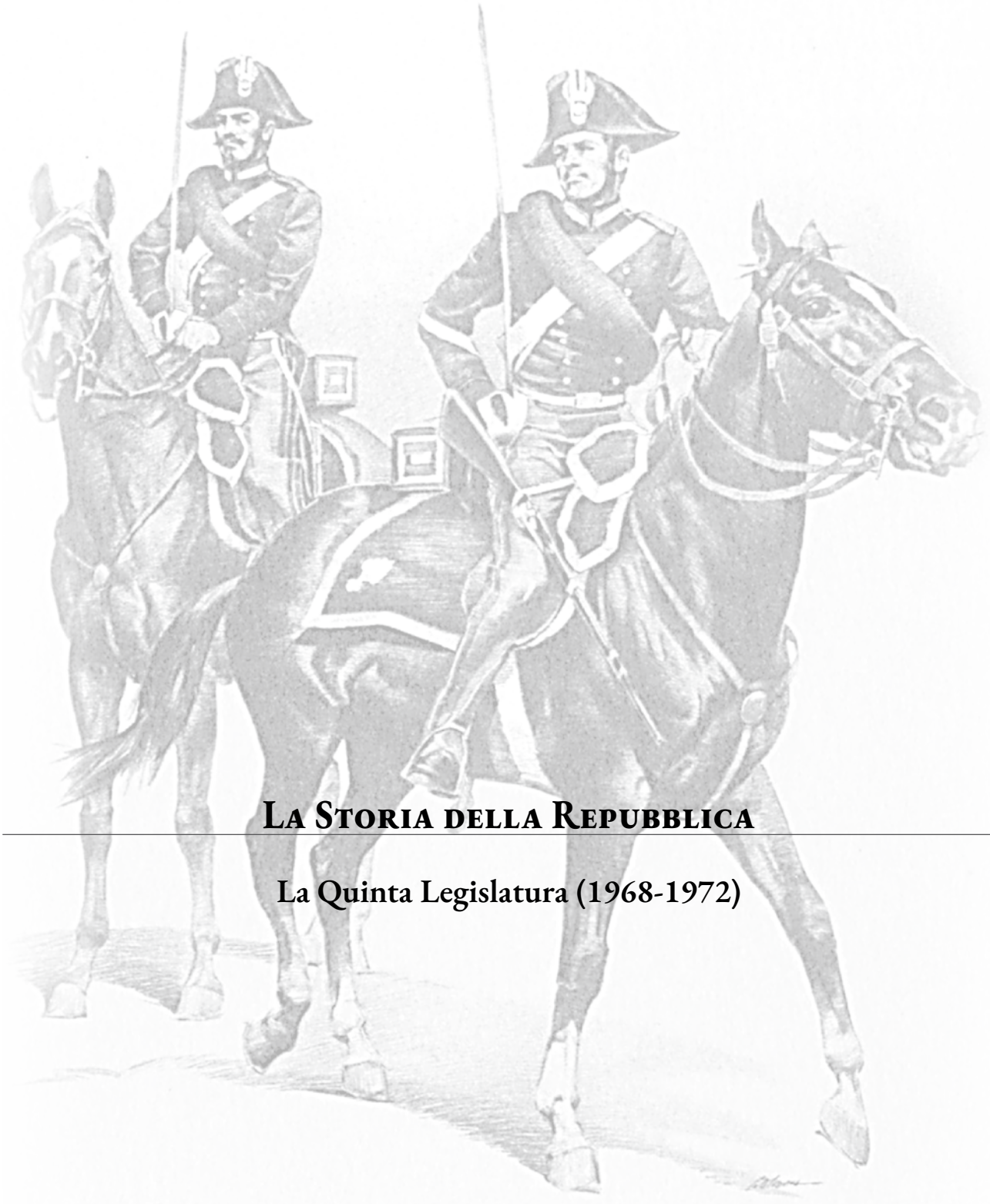

La Storia della Repubblica

La Quinta Legislatura (1968-1972)

QUINTA LEGISLATURA
(05.06.1968 - 24.05.1972)

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 19.5.1968

Partiti	Voti	%	Seggi
DC	10.963.320	38.35	135
PCI-PSIUP	8.577.473	30.00	101
PSU	4.353.804	15.23	46
PLI	1.936.761	6.77	16
MSI	1.304.913	4.56	11
PRI	622.420	2.18	2
PDIUM	312.621	1.09	2
MSI-PDIUM	291.967	1.02	0
SVP	131.071	0.46	2
SOCIAL.	35.872	0.13	0
U.V.	28.414	0.10	0
PS D'AZ.	26.391	0.09	0
PST.PROG.SOC.	5.870	0.02	0

Fonte. F. Gennaccari, M. Maffei, *Al Voto, Al Voto, L'Italia delle elezioni 1946-2008*, Roma, Armando Curcio Editore, 2008, p.137.

V^ LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA
Elezioni del 19.5.1968

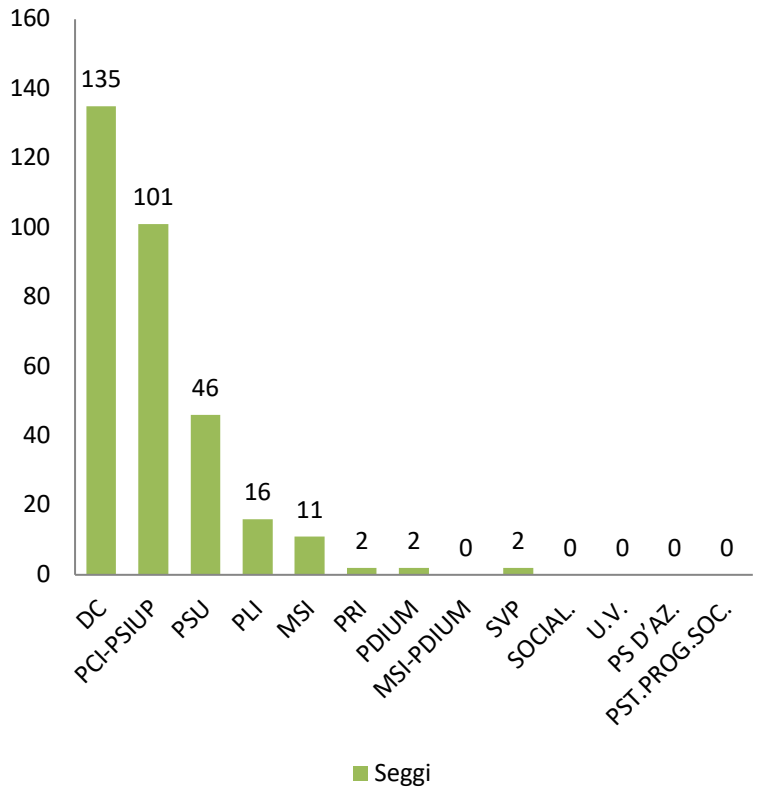

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 19.5.1968

Partiti	Voti	%	Seggi
Democrazia Cristiana (DC)	12.437.848	39.1	266
Partito Comunista Italiano (PCI)	8.551.347	26.9	177
Partito Socialista Unificato (PSU)	4.603.192	14.5	91
Partito Liberale Italiano (PLI)	1.850.650	5.8	31
Par. Socialista Ita. Unità Proletaria (PSIUP)	1.414.697	4.5	24
Movimento Sociale Italiano (MSI)	1.414.697	4.4	23
Partito Repubblicano Italiano (PRI)	626.533	2.0	9
Partito Democratico Italiano (PDI)	414.507	1.3	6
Partito Popolare Sud-Tirolese (PPST)	152.991	0.5	3
Altre liste che non ottennero seggi	324.627	1.0	0

Fonte. Camera dei Deputati.

I Governi della V^ legislatura
III Governo Moro (23 febbraio 1966 - 24 giugno 1968)
II Governo Leone (24 giugno 1968 - 12 dicembre 1968)
I Governo Rumor (12 dicembre 1968 - 5 agosto 1969)
II Governo Rumor (5 agosto 1969 - 27 marzo 1970)
III Governo Rumor (27 marzo 1970 - 6 agosto 1970)
I Governo Colombo (6 agosto 1970 - 17 febbraio 1972)
I Governo Andreotti (17 febbraio 1972 - 26 giugno 1972)

Fonte. Camera dei Deputati.

V^ LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
Elezioni del 19.5.1968

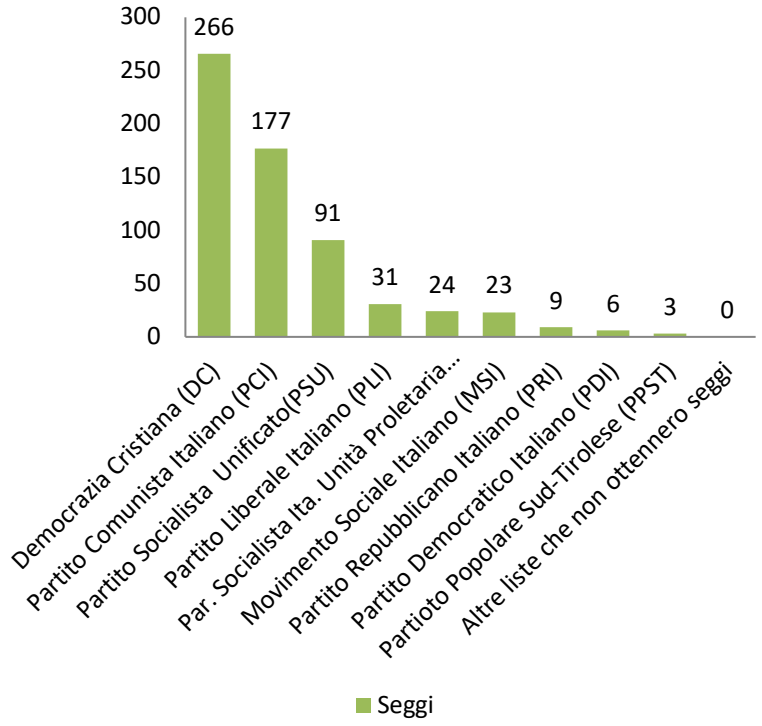

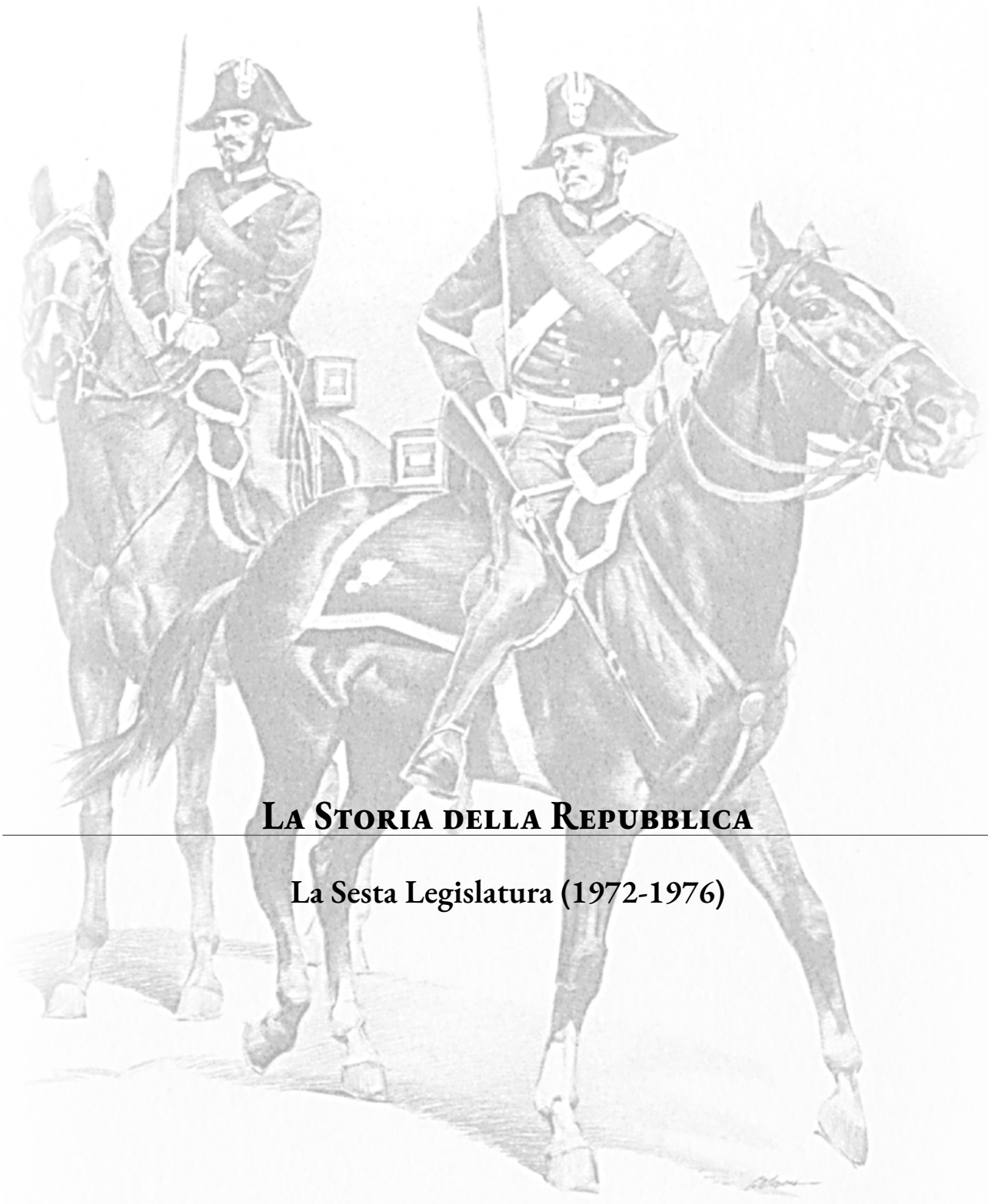

La Storia della Repubblica

La Sesta Legislatura (1972-1976)

SESTA LEGISLATURA
(25.05.1972 - 04.07.1976)

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 07.5.1972

Partiti	Voti	%	Seggi
DC	11.463.435	38.07	135
PCI-PSIUP	8.311.821	27.61	91
PSI	3.225.471	10.71	33
MSI	2.766.795	9.19	26
PSDI	1.614.273	5.36	11
PLI	1.319.032	4.38	8
PRI	918.397	3.05	5
PCI-PSIUP-PS.D'AZ.	189.534	0.63	3
PPST-PPTT	110.066	0.37	2
PCI-PSIUP-PSI	41.833	0.14	0
PSDI-PRI	31.953	0.11	0
DC-UV-RV-PSDI	31.114	0.10	1
PC(MARX-LEN)IT	27.876	0.09	0
TIROL	27.762	0.09	0
DEM.POP.	26.372	0.09	0
AZ.CR.POP.	2.713	0.01	0

Fonte. F. Gennaccari, M. Maffei, *Al Voto, Al Voto, L'Italia delle elezioni 1946-2008*, Roma, Armando Curcio Editore, 2008, p.165.

VI^ LEGISLATURA - SENATO DELLA REPUBBLICA
Elezioni del 07.5.1972

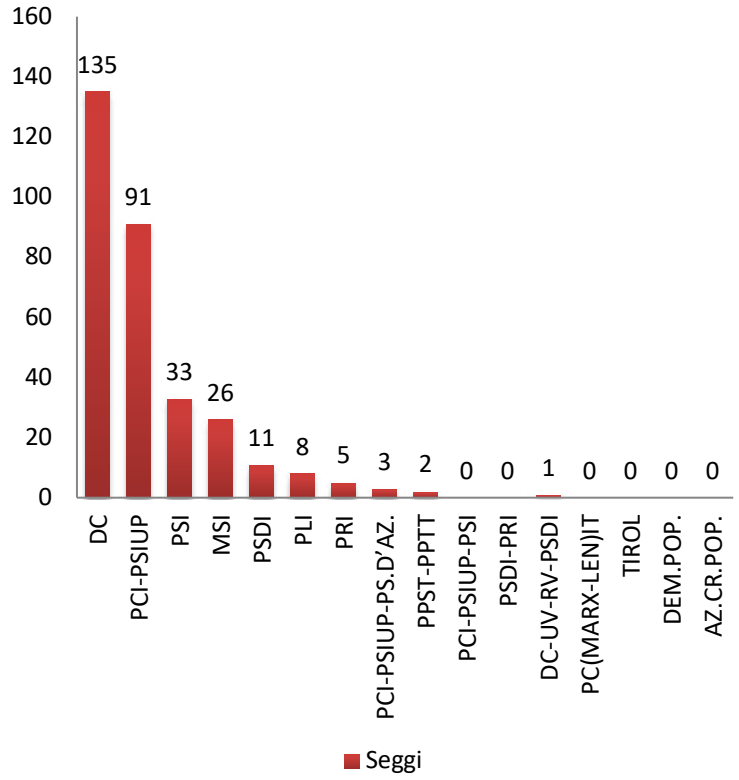

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 07.5.1972

Partiti	Voti	%	Seggi
Democrazia Cristiana (DC)	12.919.270	38.7	266
Partito Comunista Italiano (PCI)	9.072.454	27.1	179
Partito Socialista Italiano(PSI)	3.210.000	9.6	61
Mov. Soc. Italiano e Part. Dem. Di Unità Monarchica (MSI-PDUM)	2.896.762	8.7	56
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)	1.717.539	5.1	29
Partito Liberale Italiano (PLI)	1.297.105	3.9	20
Partito Repubblicano Italiano (PRI)	954.597	2.9	15
Part. Social. Ita. Di Unità Proletaria (PSIUP)	648.763	1.9	0
Altre liste che ottennero seggi	185.608	0.51	4
Altre liste che non ottennero seggi	511.906	1.5	0

Fonte. Camera dei Deputati.

I Governi della VI^ legislatura
I Governo Andreotti (17 febbraio 1972 - 26 giugno 1972)
II Governo Andreotti (26 giugno 1972 - 7 luglio 1973)
V Governo Rumor (7 luglio 1973 - 14 marzo 1974)
V Governo Rumor (14 marzo 1974 - 23 novembre 1974)
IV Governo Moro (23 novembre 1974 - 12 febbraio 1976)
V Governo Moro (12 febbraio 1976 - 29 luglio 1976)

Fonte. Camera dei Deputati.

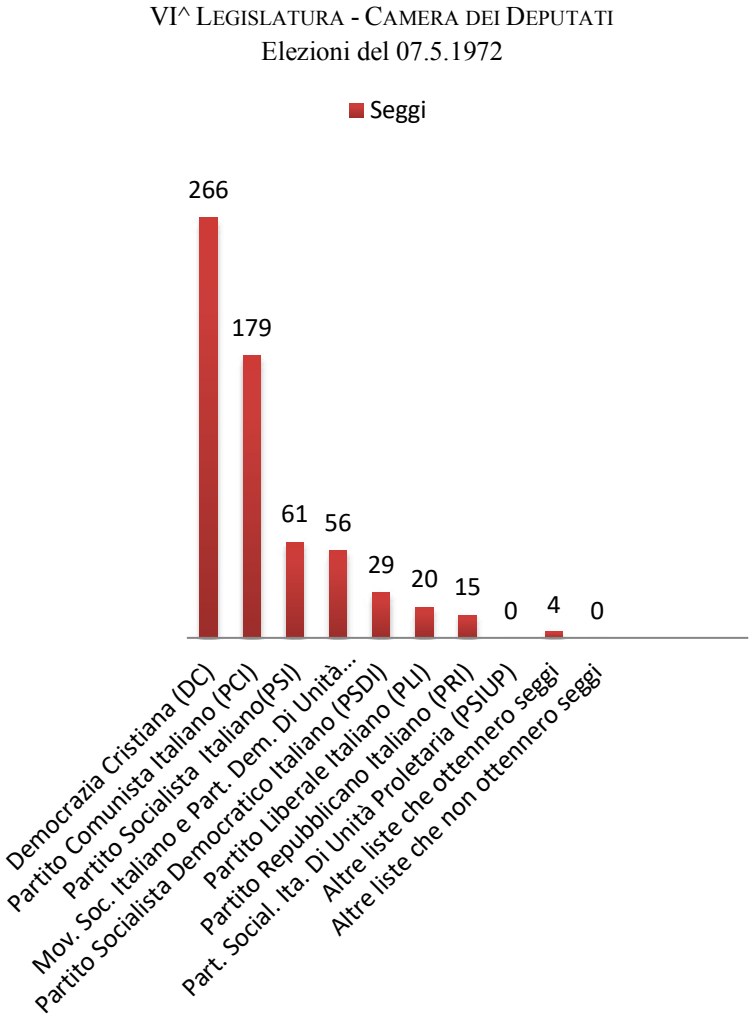

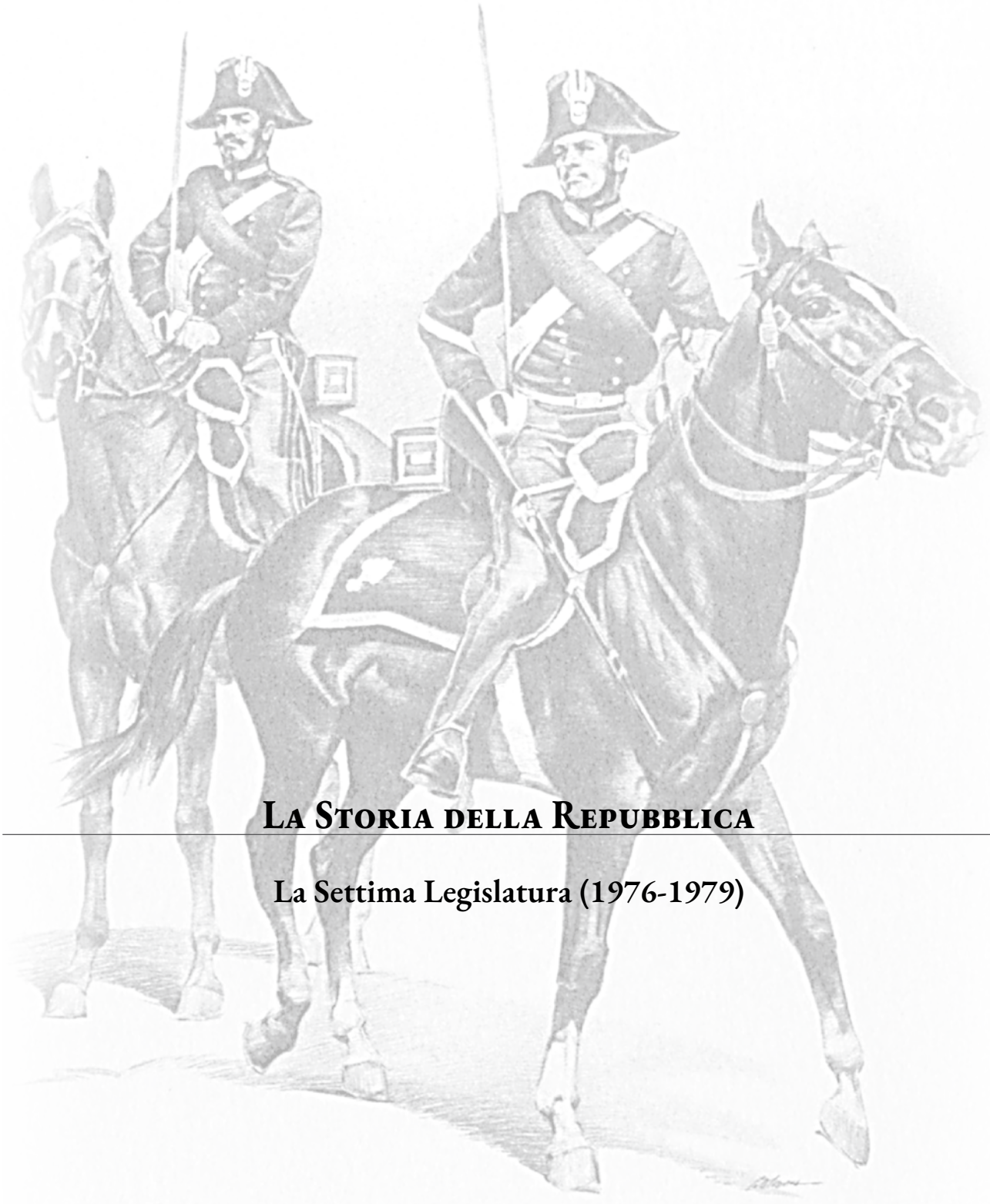

La Storia della Repubblica

La Settima Legislatura (1976-1979)

Settima Legislatura
(05.07.1976 - 19.06.1979)

Elezioni del Senato della Repubblica 20.6.1976

Partiti	Voti	%	Seggi
DC	12.227.353	38.88	135
PCI	10.637.772	33.83	116
PSI	3.208.164	10.20	29
MSI-DN	2.086.430	6.63	15
PSDI	974.940	3.10	6
PRI	846.415	2.69	6
PLI	438.265	1.39	2
PLI-PRI-PSDI	334.898	1.06	2
P.RAD	265.947	0.85	0
SVP	158.584	0.50	2
DEM.PROL.	78.170	0.25	0
PCI-PSI	52.922	0.17	1
PLI-PRI	51.353	0.16	0
DC-RV-UV-UVP-PRI	22.917	0.07	1
PCI-PSI-PDUP	21.072	0.07	0
DEM.POP-UVP M.REG	17.699	0.06	0
UNIONE SLOVENA	9.023	0.03	0
TIROL	7.193	0.02	0
NPP	4.827	0.02	0
P.DEM.	3.074	0.01	0
GR. MARGH.	1.892	0.01	0
GR.AVE	521	0.00	0

Fonte. F. Gennaccari, M. Maffei, *Al Voto, Al Voto, L'Italia delle elezioni 1946-2008*, Roma, Armando Curcio Editore, 2008, p.191.

VII^ Legislatura - Senato della Repubblica
Elezioni del 20.6.1976

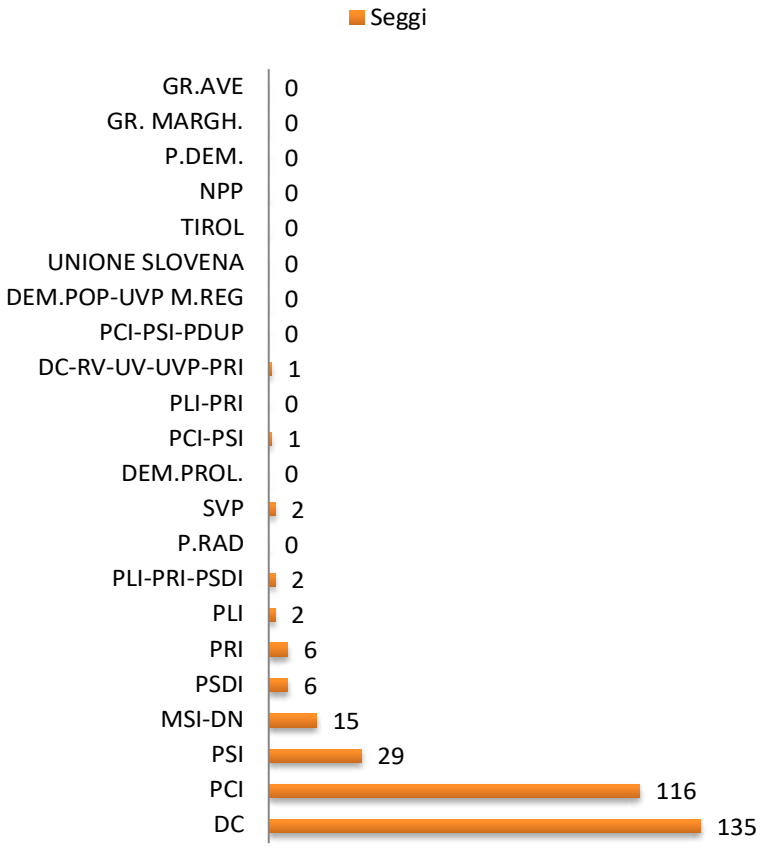

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 20.6.1976

Partiti	Voti	%	Seggi
Democrazia Cristiana (DC)	14.209.519	38.7	262
Partito Comunista Italiano (PCI)	12.614.650	34.4	228
Partito Socialista Italiano (PSI)	3.540.309	9.6	57
Movimento Sociale Italiano (MSI-DN)	2.238.339	6.1	35
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)	1.239.492	3.4	15
Partito Repubblicano Italiano (PRI)	1.135.546	3.1	14
Democrazia Proletaria (DM)	557.025	1.5	6
Partito Liberale Italiano (PLI)	480.122	1.3	5
Partito Radicale (PR)	394.439	1.1	4
Altre liste che ottennero seggi	211.123	0.6	4
Altre liste che non ottennero seggi	87.014	0.2	0

Fonte. Camera dei Deputati.

I Governi della VII^ legislatura
V Governo Moro (12 febbraio 1976 - 29 luglio 1976)
III Governo Andreotti (29 luglio 1976 - 11 marzo 1978)
IV Governo Andreotti (11 marzo 1978 - 20 marzo 1979)
V Governo Andreotti (20 marzo 1979 - 4 agosto 1979)

Fonte. Camera dei Deputati.

VII^ LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
Elezioni del 20.6.1976

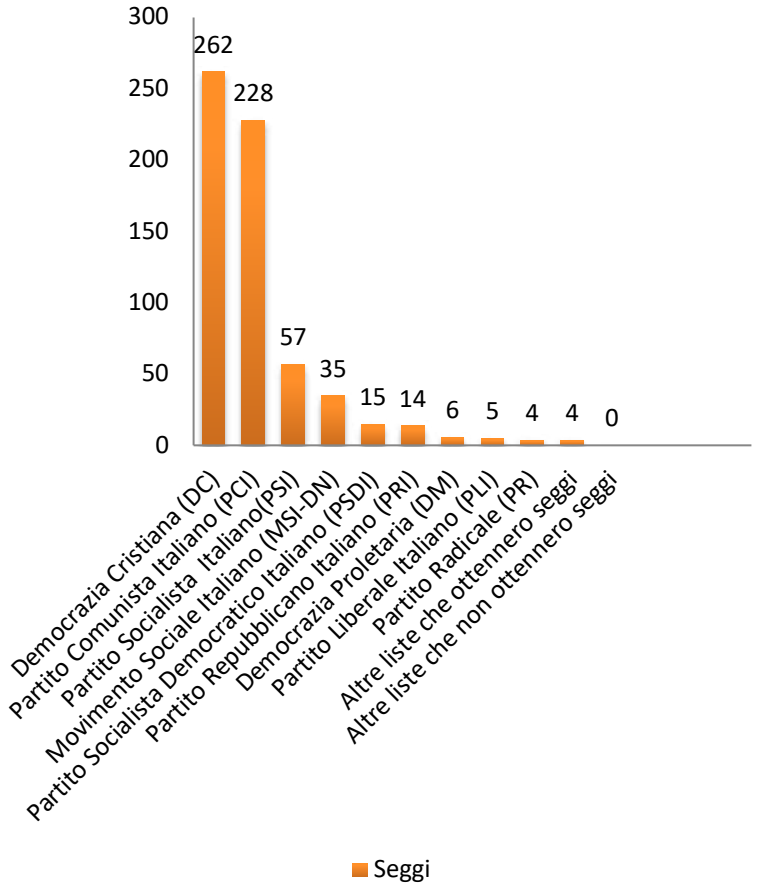

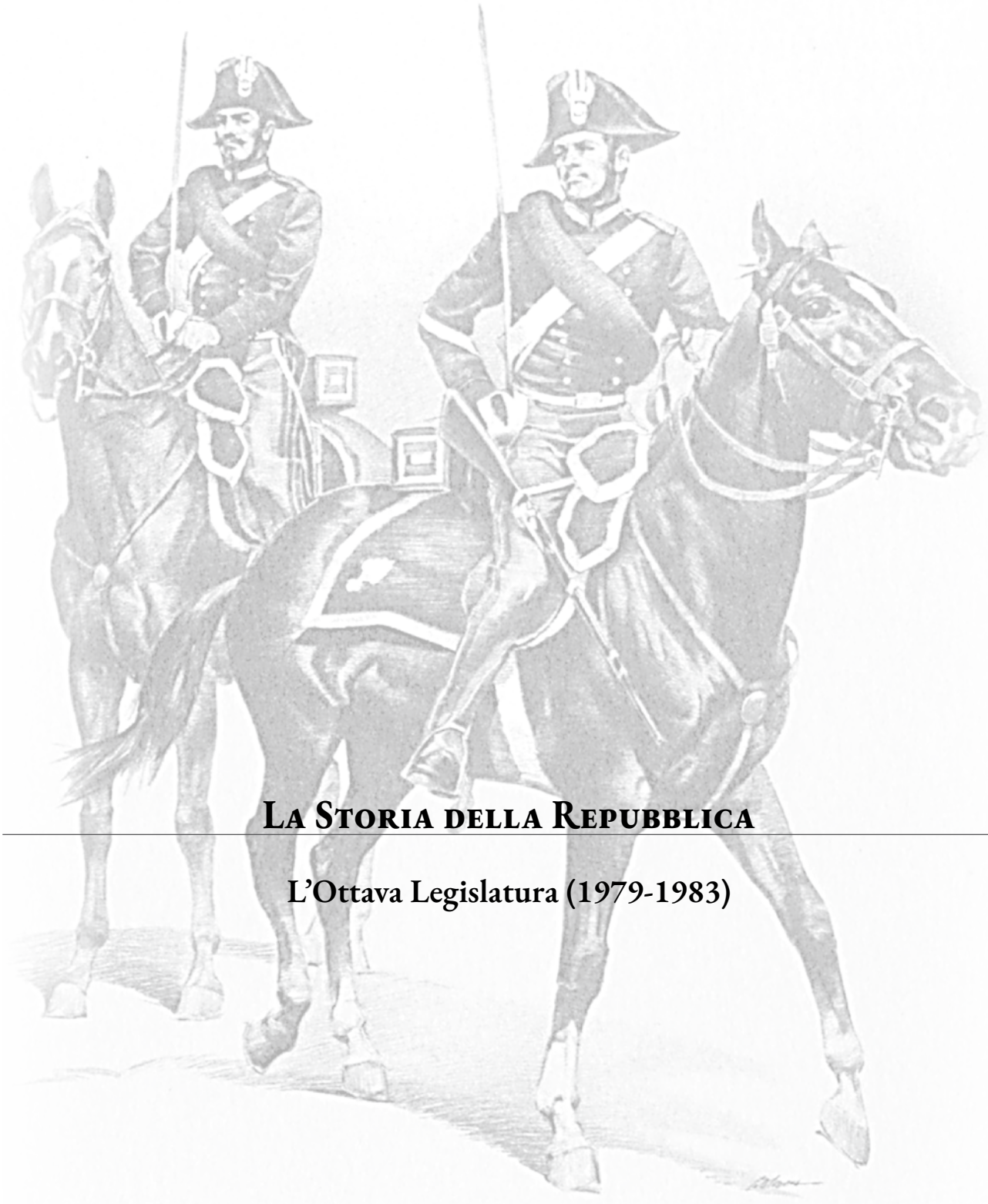

La Storia della Repubblica

L'Ottava Legislatura (1979-1983)

OTTAVA LEGISLATURA
(20.06.1979 - 11.07.1983)

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 03.6.1979

Partiti	Voti	%	Seggi
DC	12.010.716	38.34	138
PCI	9.855.951	31.46	109
PSI	3.252.410	10.38	32
MSI-DN	1.780.950	5.68	13
PSDI	1.320.729	4.22	9
PRI	1.053.251	3.36	6
PLI	691.718	2.21	2
P.RAD.	413.444	1.32	2
P.RAD.-NSIN.UN.	365.954	1.17	0
DN-CD	176.966	0.56	0
SVP	172.582	0.55	3
ASS. PER TRIESTE E PROV.	61.911	0.20	0
NUOVA SIN.UNITA	44.094	0.14	0
UNI.VALD. DEMPROL-PLI	37.082	0.12	1
MOVIMENTO FIULI	31.490	0.10	0
UNITA' DELLA SINISTRA	19.814	0.06	0
PS D'AZ.	15.766	0.05	0
PRI-PST-PROGR.SOC.	9.115	0.03	0
NUOVA SIN. SARDA	5.512	0.02	0
PART. POP. CALABRIA	4.009	0.01	0
P.DEM.	3.748	0.01	0
FIORE MARGHERITA	2.056	0.01	0
PART. BEN. CIV.	1.072	0.00	0
MOV.AVE	455	0.00	0

Fonte. F. Gennaccari, M. Maffei, *Al Voto, Al Voto, L'Italia delle elezioni 1946-2008*, Roma, Armando Curcio Editore, 2008, p.223.

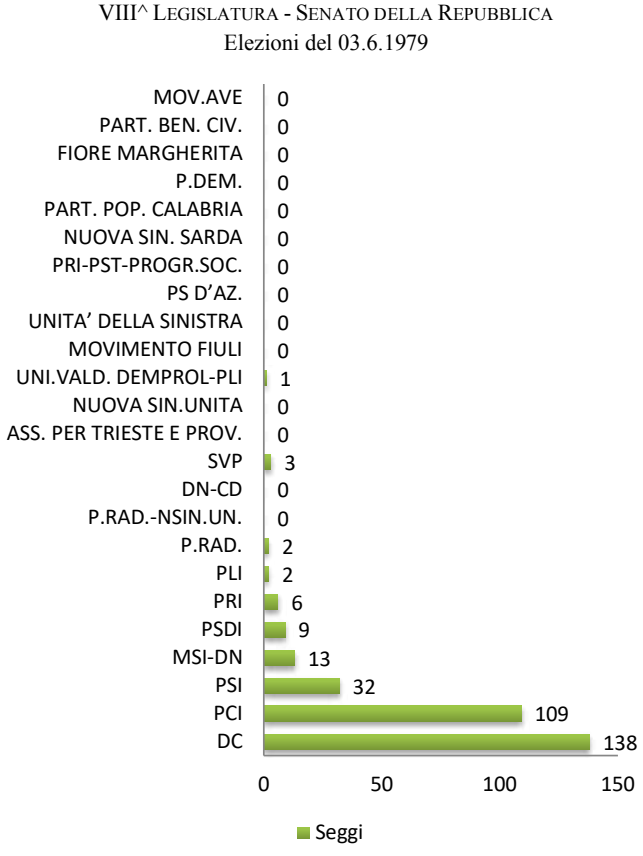

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 03.6.1979

Partiti	Voti	%	Seggi
Democrazia Cristiana (DC)	14.046.290	38.3	262
Partito Comunista Italiano (PCI)	11.139.231	30.4	201
Partito Socialista Italiano(PSI)	3.596.802	9.8	62
Movimento Sociale Italiano (MSI-DN)	1.930.639	5.3	30
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)	1.407.535	3.8	20
Partito radicale (PR)	1.264.870	3.5	18
Partito Repubblicano Italiano (PRI)	1.110.209	3.0	16
Lista Verde	0	0	0
Partito Liberale Italiano (PLI)	712.646	1.9	9
Partito di Unità Proletaria (PdUP)	502.247	1.4	6
Partito Popolare Sud. Tirolese (PPST)	204.899	0.6	4
Associazione per Trieste	65.505	0.2	1
Unione Valdostana	33.250	0.1	1
Partito Sardo D'Azione (PS D'Az.)	17.673	0	0
Democrazia Proletaria (DP)	0	0	0
Lega Lombarda	0	0	0
Liga Veneta	0	0	0
Altre liste che non ottennero seggi	639.512	1.7	0

Fonte. Camera dei Deputati.

I Governi della VIII^ legislatura
V Governo Andreotti (20 marzo 1979 - 4 agosto 1979)
I Governo Cossiga (4 agosto 1979 - 4 aprile 1980)
II Governo Cossiga (4 aprile 1980 - 18 ottobre 1980)
I Governo Forlani (18 ottobre 1980 - 28 giugno 1981)
I Governo Spadolini (28 giugno 1981 - 23 agosto 1982)
II Governo Spadolini (23 agosto 1982 - 1° dicembre 1982)
V Governo Fanfani (1°dicembre 1982 - 4 agosto 1983)

Fonte. Camera dei Deputati.

VIII^ LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
Elezioni del 03.6.1979

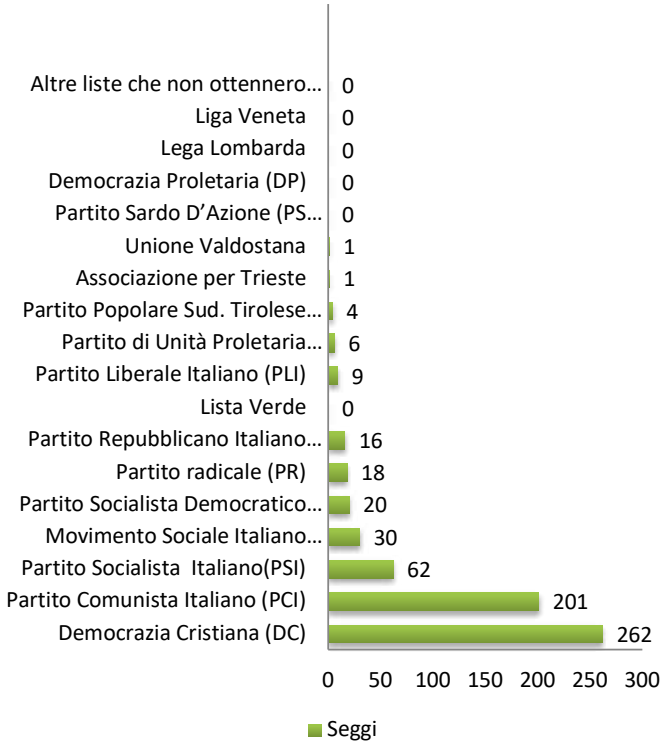

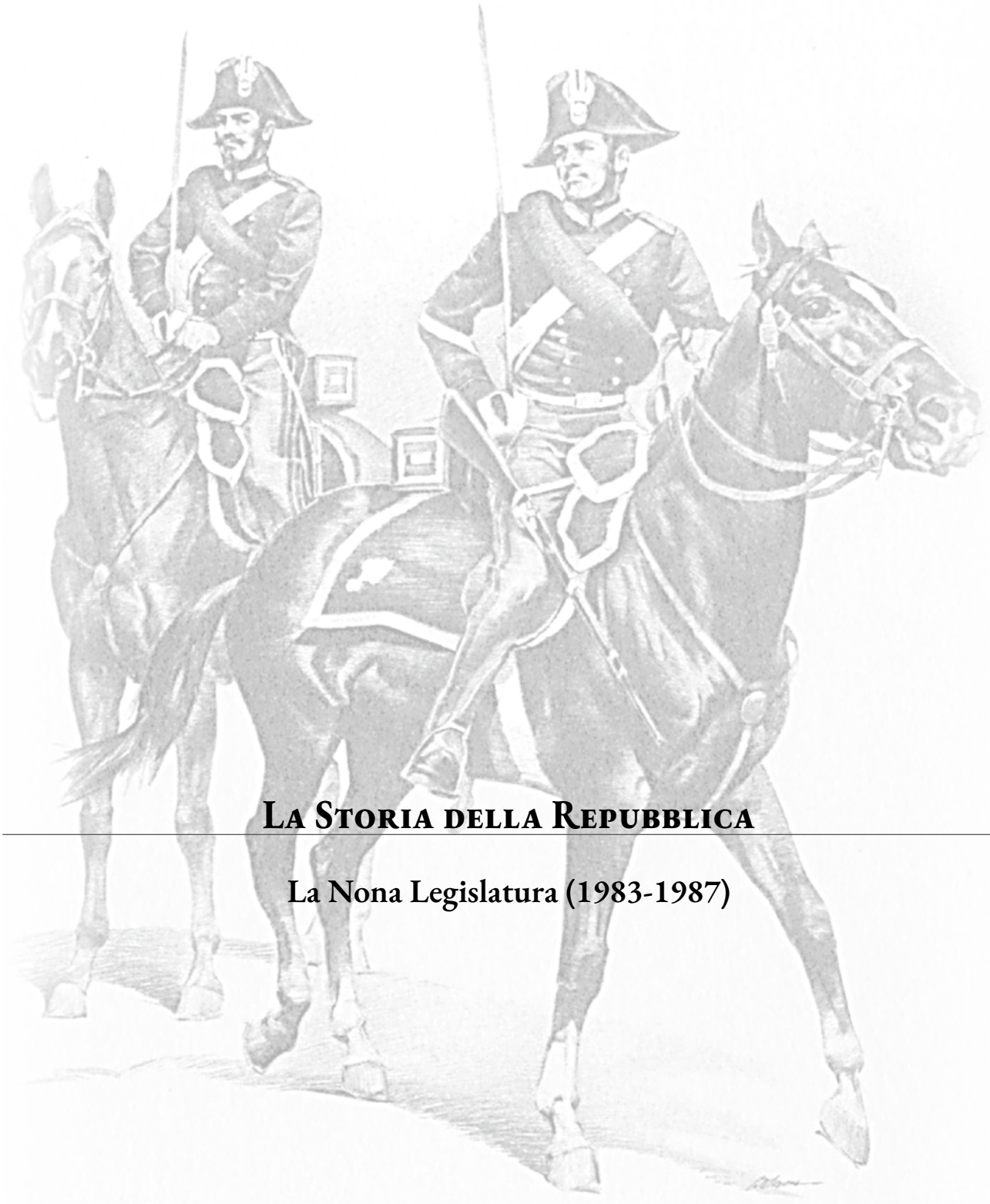

La Storia della Repubblica

La Nona Legislatura (1983-1987)

NONA LEGISLATURA
(12.07.1983 - 01.07.1987)

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 26.6.1983

Partiti	Voti	%	Seggi
DC	10.077.204	32.14	120
PCI	9.577.071	30.81	107
PSI	3.539.593	11.39	38
MSI-DN	2.283.524	7.35	18
PRI	1.452.279	4.67	10
PSDI	1.184.936	3.81	8
PLI	834.771	2.69	6
P.RAD.	548.229	1.76	1
PART.NAZ.PENS	370.756	1.19	0
DEM.PROL.	327.750	1.05	0
SVP	157.444	0.51	3
PLI-PRI	127.504	0.41	1
PLI-PRI.PSDI	100.218	0.32	0
LIGA VENETA	91.171	0.29	1
LISTA PER TRIESTE	85542	0.28	0
PS D'AZ.	76.797	0.25	1
PLI-PSDI	72.298	0.23	0
RINN.-MOLISE	33.525	0.11	0
LISTA TS-PPIU	27.940	0.09	0
UV-UVP-D.POP	26.547	0.09	1
MOV. FRIULI	23.847	0.08	0
PPTT	17.354	0.06	0
PART.CRIST.AZ.SOC.	12.588	0.04	0
UN.PEN.PENS.IT	10.895	0.04	0
UNIONE SLOVENA	8.904	0.03	0
FR.NAZ.SIC.	8.243	0.03	0
LISTA DI LOTTA	6.403	0.02	0
LISTA TS-UDP	5.678	0.02	0

Fonte. F. Gennaccari, M. Maffei, *Al Voto, Al Voto, L'Italia delle elezioni 1946-2008*, Roma, Armando Curcio Editore, 2008, p.251.

IX^ LEGISLATURA - SENATO DELLA REPUBBLICA
Elezioni del 26.6.1983

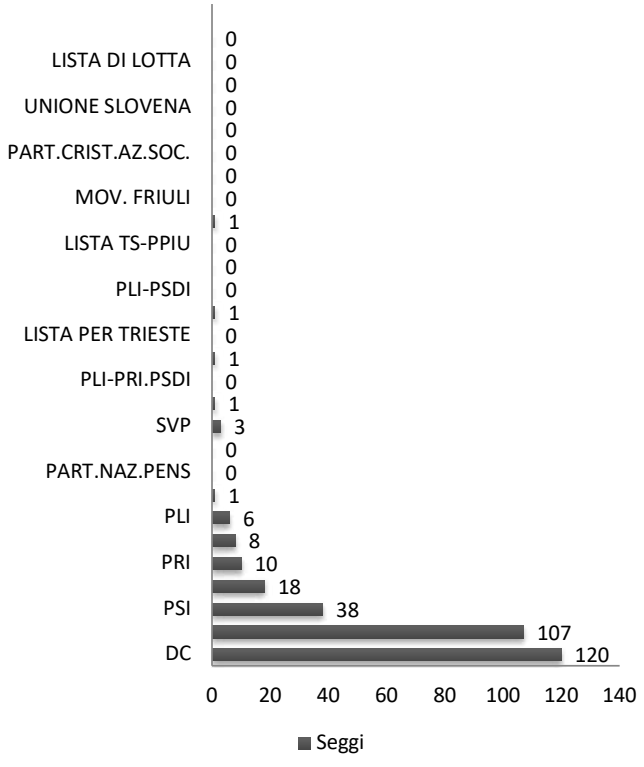

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26.6.1983

Partiti	Voti	%	Seggi
Democrazia Cristiana (DC)	12.153.081	32.9	225
Partito Comunista Italiano (PCI)	11.032.318	29.9	198
Partito Socialista Italiano(PSI)	4.223.362	11.4	73
Movimento Sociale Italiano (MSI-DN)	2.511.487	6.8	42
Partito Repubblicano Italiano (PRI)	1.874.512	5.1	29
Partito Social Democratico Italiano (PSDI)	1.508.234	4.1	2.3
Partito Liberale Italiano (PLI)	1.066.980	2.9	16
Partito Radicale (PR)	809.810	2.2	11
Democrazia Proletaria (DP)	542.039	1.5	7
Partito Popolare Sud. Tirolese (PPST)	204.899	0.6	4
Liga Veneta	125.311	0.3	1
Associazione per Trieste	92.101	0.3	1
Partito Sardo D'Azione (PS D'Az.)	91.923	0.3	0
Lista Verde	0	0	0
Partito di Unità Proletaria (PdUP)	0	0	0
Lega Lombarda	0	0	0
Altre liste che non ottennero seggi	661.821	1.7	0

Fonte. Camera dei Deputati.

I Governi della IX^ legislatura
V Governo Fanfani (1°dicembre 1982 - 4 agosto 1983)
I Governo Craxi (4 agosto 1983 – 1°agosto 1986)
II Governo Craxi (1°agosto 1986 - 17 aprile 1987)
VI Governo Fanfani (17 aprile 1987 - 28 luglio 1987)

Fonte. Camera dei Deputati.

IX^ LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
Elezioni del 26.6.1983

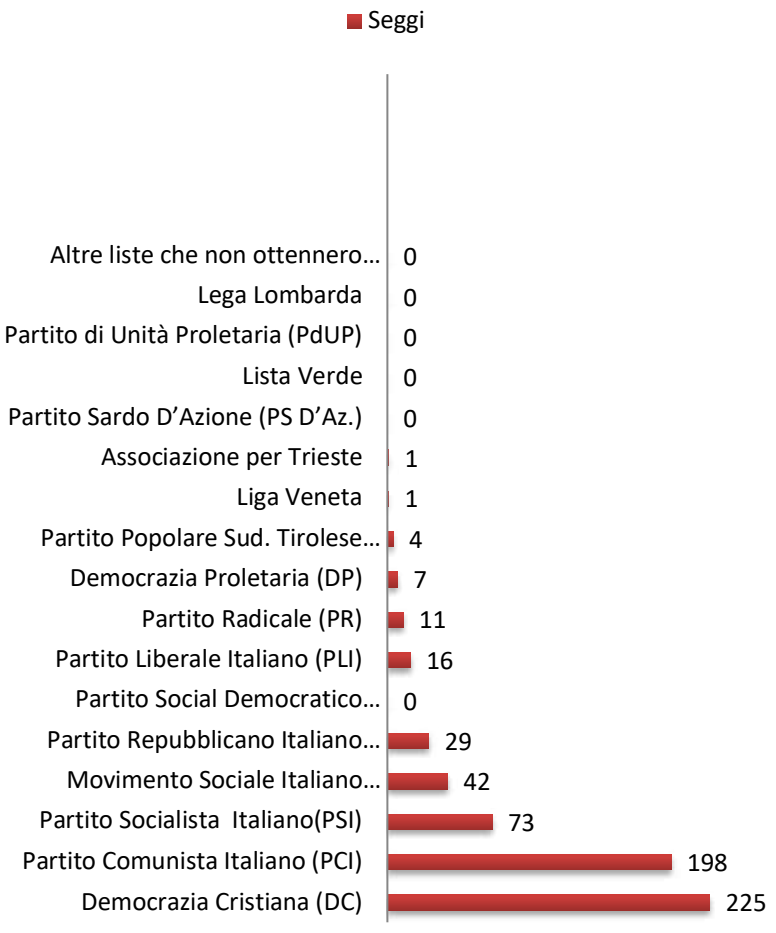

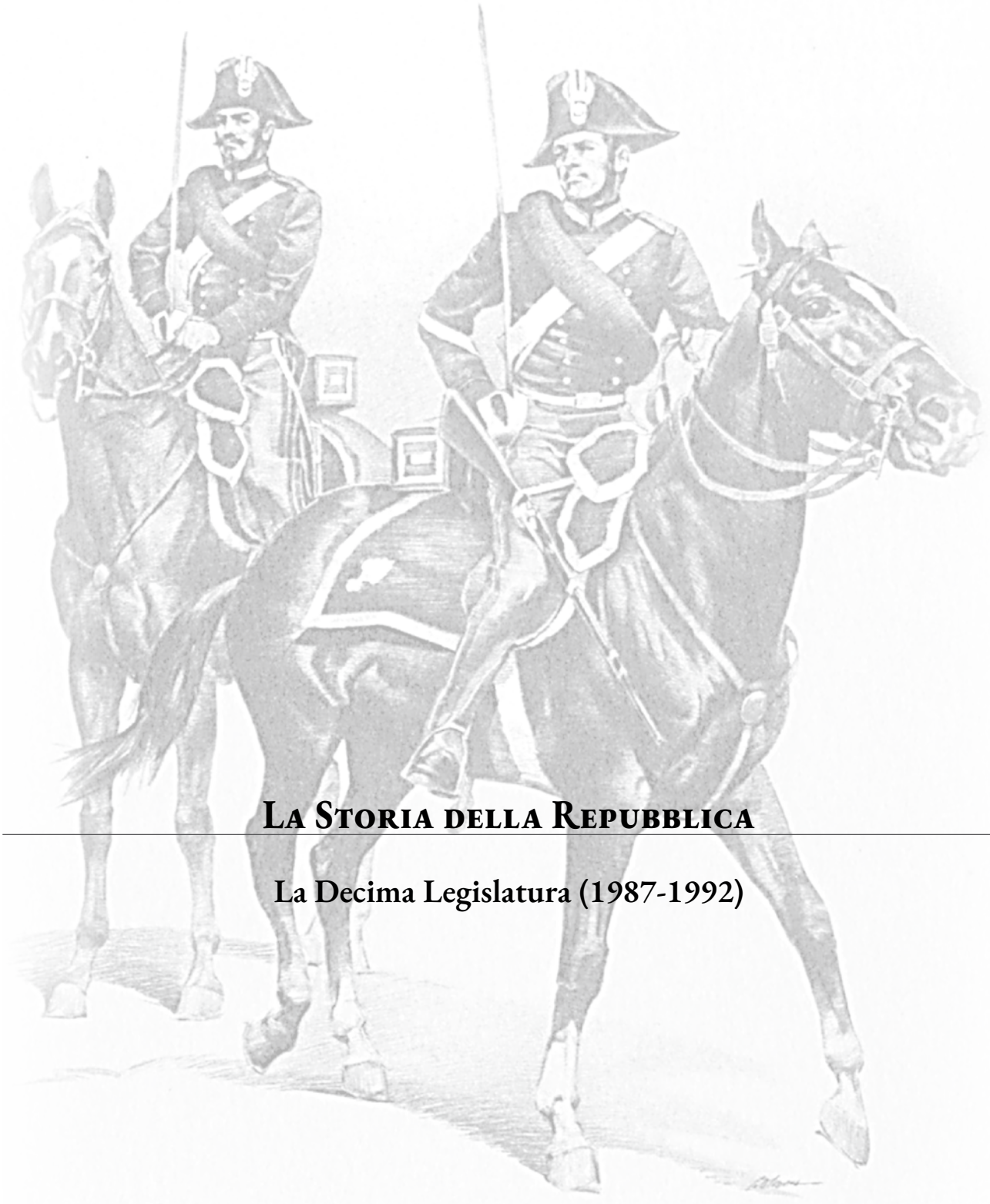

La Storia della Repubblica

La Decima Legislatura (1987-1992)

DECIMA LEGISLATURA
(02.07.1987 - 22.07.1992)

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 14.6.1987

Partiti	Voti	%	Seggi
DC	10.897.036	33.62	125
PCI	9.181.579	28.33	101
PSI	3.535.457	10.91	36
MSI-DN	2.121.026	6.54	16
PRI	1.248.641	3.85	8
PSI-PSDI-PR	962.215	2.97	9
PSDI	764.092	2.36	5
PLI	700.330	2.16	3
LISTA VERDE	634.182	1.96	1
P.RAD.	572.461	1.77	3
DEM.PROL.	493.667	1.52	1
LIGA VENETA-PU	298.552	0.92	0
SVP	171.539	0.53	2
LEGA LOMBARDA	137.276	0.42	1
PS D'AZ.	124.266	0.38	1
ALL. LAICA SOC.	84.883	0.26	1
PIEMONT-AUT-REG.	60.742	0.19	0
PSI-PSDI-PR-VERDI	58.501	0.18	1
ALL.POP.PENS.	51.790	0.16	0
PIEMONT	51.340	0.16	0
ALL. DEM. MOL.	49.297	0.15	0
CPA	41.135	0.13	0
UV-ADP-PRI	35.830	0.11	1
DC-PCI-PSI-PSDI-PLI	25.426	0.08	0
P.VERDE I.VER.E.	22.006	0.07	0
VERDI IT.-P.ECOL.	19.127	0.06	0
MONV. FRIULI	17.528	0.05	0
MOV. LIB.FISCALE	13.915	0.04	0
PARTIDU INDIP.	11.818	0.04	0
PART. SUD. TIROL	8.551	0.03	0
RINASCITA SIC.	5.258	0.02	0
PS DIAZ.-ALL.F.	4.812	0.00	0
PART.NAZ.INQ.	4.103	0.01	0
MOV. NAZ. IT. CACC.	2.695	0.01	0
NPP	2.507	0.01	0

Fonte. F. Gennaccari, M. Maffei, *Al Voto, Al Voto, L'Italia delle elezioni 1946-2008*, Roma, Armando Curcio Editore, 2008, p.277.

X^ LEGISLATURA - SENATO DELLA REPUBBLICA
Elezioni del 14.6.1987

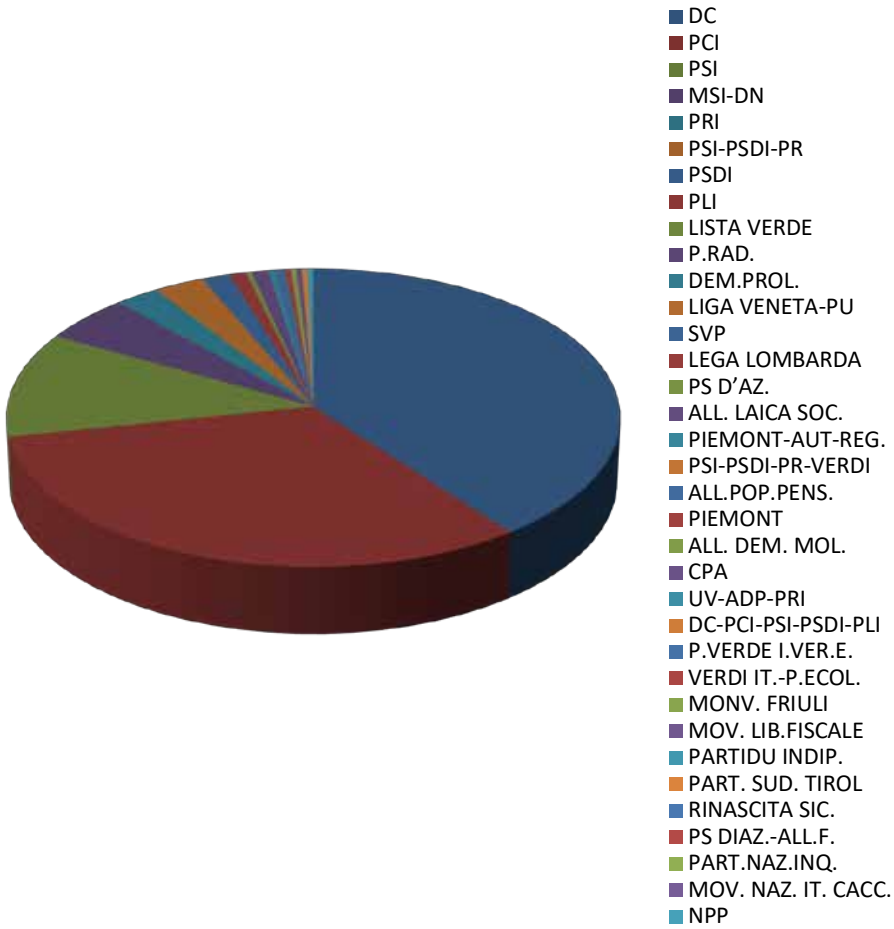

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 14.6.1987

Partiti	Voti	%	Seggi
Democrazia Cristiana (DC)	13.241.188	34.3	234
Partito Comunista Italiano (PCI)	10.254.981	26.6	177
Partito Socialista Italiano (PSI)	5.505.630	14.3	94
Movimento Sociale Italiano (MSI-DN)	2.282.256	5.9	35
Partito Repubblicano Italiano (PRI)	1.429.628	3.7	21
Partito Social Democratico Italiano (PSDI)	1.140.910	2.9	17
Partito Radicale (PR)	988.180	2.6	13
Lista Verde	969.330	2.5	13
Partito Liberale Italiano (PLI)	810.216	2.1	11
Democrazia Proletaria (DP)	642.161	1.7	8
Partito Popolare Sud. Tirolese (PPST)	202.022	0.5	3
Lega Lombarda	186.255	0.5	1
Partito Sardo D'Azione (PS D'Az.)	170.040	0.4	2
Liga Veneta	298.506	0.8	0
Unione Valdostana	41.707	0.1	1
Partito di Unità Proletaria (PdUP)	0	0	0
Associazione per Trieste	0	0	0
Altre liste che non ottennero seggi	429.703	1.1	0

Fonte. Camera dei Deputati.

I Governi della X^ legislatura
VI Governo Fanfani (17 aprile 1987 - 28 luglio 1987)
I Governo Goria (28 luglio 1987 - 13 aprile 1988)
I Governo De Mita (13 aprile 1988 - 22 luglio 1989)
VI Governo Andreotti (22 luglio 1989 - 12 aprile 1991)
VII Governo Andreotti (14 aprile 1991 - 28 giugno 1992)

Fonte. Camera dei Deputati.

X^ LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
Elezioni del 14.6.1987

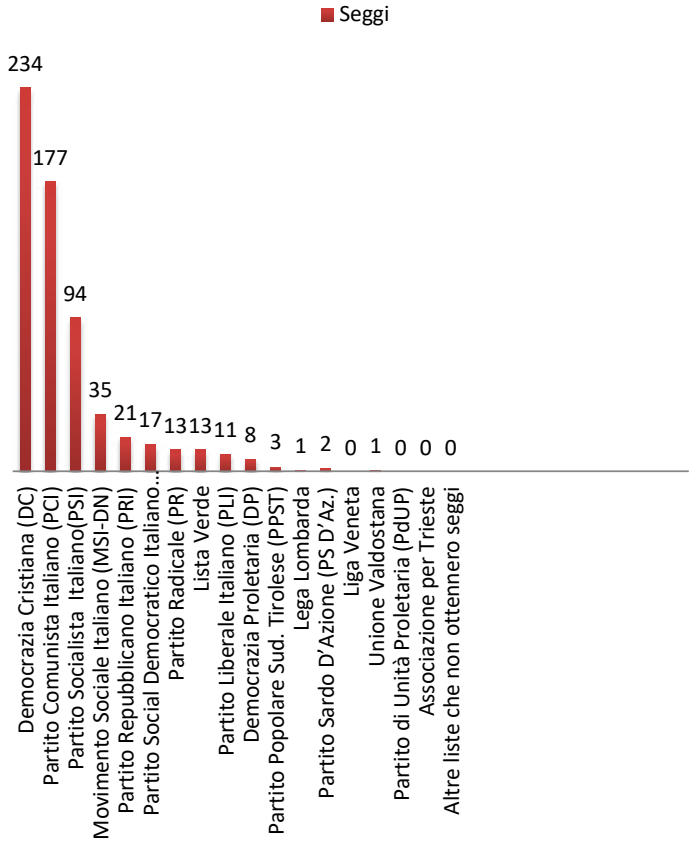

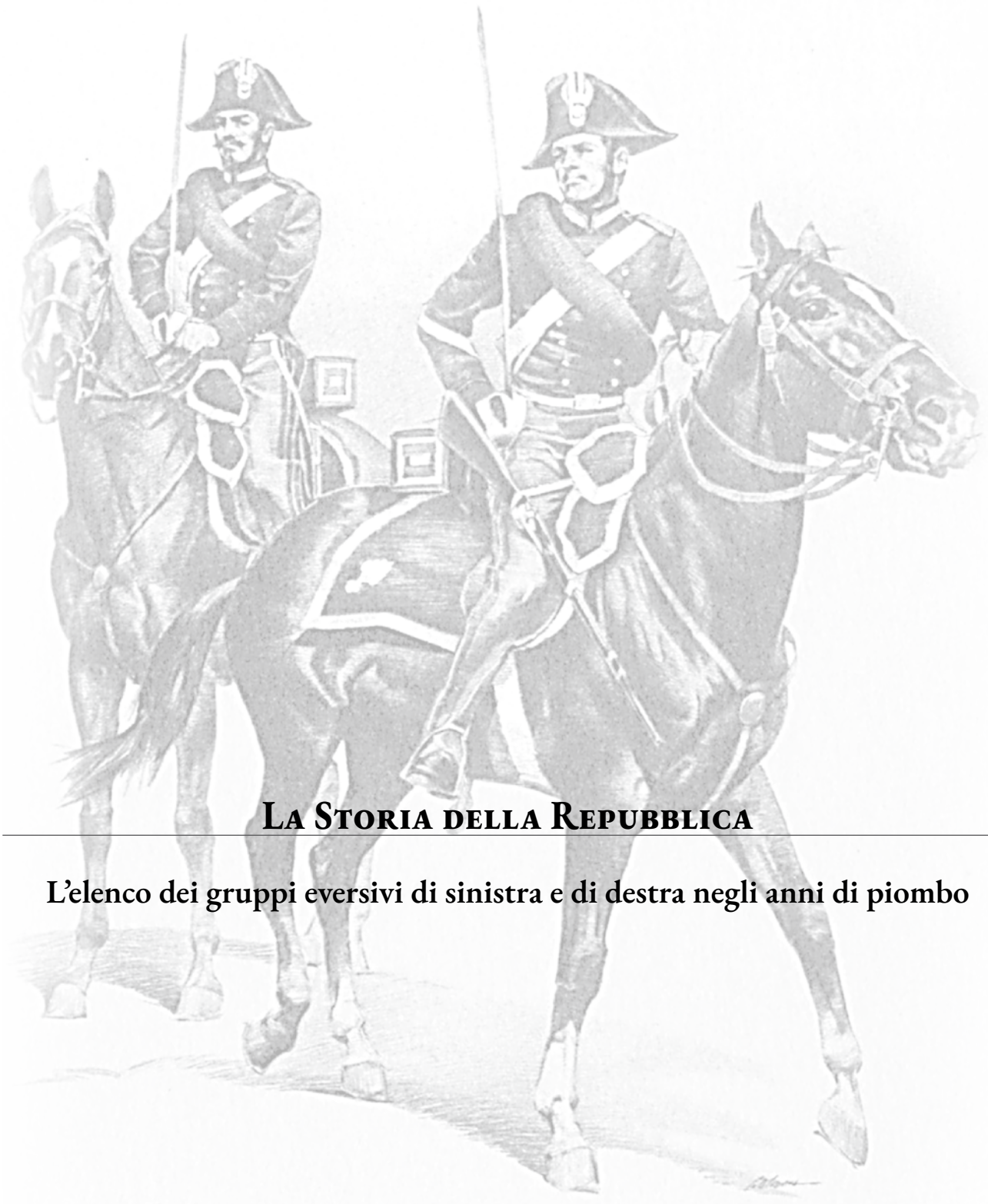

La Storia della Repubblica

L'elenco dei gruppi eversivi di sinistra e di destra negli anni di piombo

Nota: Quelle di seguito riportate costituiscono le sigle dei "gruppuscoli" terroristici con le quali sono state rivendicate le azioni illegali poste in essere nel nostro paese nei c.d. "anni di Piombo".

Di questi gruppi eversivi, taluni hanno breve durata (si esauriscono con l'azione condotta) mentre altri, rappresentano spesso sigle di copertura o per le organizzazioni "maggiori" o per mascherare atti criminali comuni.

Elenco dei gruppi eversivi

Elenco dei gruppi eversivi di destra e di sinistra fatta dal Cesis (13 marzo 1983), in uno studio riguardante il terrorismo in Italia e consegnato alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani sul sequestro e l'assassinio ndi Aldo Moro e sul terrorismo in Italia[20].

Terrorismo di sinistra

Le principali organizzazioni

Brigate Rosse
Prima Linea

tra le altre organizzazioni si ricordano:

Antifascismo militante
Associazione Ferrovieri Armati
Attacco Proletario
Autonomia Operaia
Autonomia Operaia per il Comunismo
Avanguardia del proletariato trecatese
Azione Controffensiva Rivoluzionaria anticapitalistica
Azione Proletaria
Azione Rivoluzionaria
Azione Rivoluzionaria Autonoma Femminile
Barbagia Rossa
Brigata D'assalto "Dante di Nanni"
Brigata Internazionale "che Guevara"
Brigata Proletaria "Alberto Santucci"
Brigate Combattenti
Brigate Comuniste
Brigate Rosse Alfa Romeo
Brigate Rosse Ferrovie
Brigate Terroriste del Terrore
Brigate verdi "Nucleo Gasparotto"
Cellula Avanguardia Operaia
Cellula Proletaria Combattente
Cellule Comuniste Combattenti
Collettivo Autonomo "Prospero Gallinari"
Collettivo Autonomo Comunista
Collettivo Spontaneo Alice
Collettivo Streghe Trentine
Colonna Sicula Brigate Rosse
Comandi Armati Comunisti
Comando Generale Difesa Forze Proletarie
Comando Rivoluzionario

[20] Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, p. 708 e ss.

Combattenti Comunisti
Combattenti per il Comunismo D'Italia
Comitato Collettivo Operaio Varese
Comitato Comunista Lavoratori Brigate Rosse
Comitato Italiano Prezzi proletari
Comitato nuovi proletari
Comitato proletario "Fabrizio Caruso"
Comitato Proletario Giustizia Proletaria
Comitato Segreto D'azione
Comitato Territoriale Regionale
Comitato Unitario Base C.U.B.
Comitato Unitario Disoccupati
Commandi armati comunisti
Commando 10 luglio
Comontisti
Contropotere Operaio
Coordinamento Soldati Democratici
Democrazia Proletaria
Direzione Logistica Militare Comunista per la Liberazione Totale del capitalismo e dallo Stato di Polizia
Donne Combattenti
Formazione Proletaria Armata
Formazioni Comuniste Armate
Formazioni Comunisti Armati - Cellula Giuseppe Stalin
Formazioni Operai Comunisti
Fronte Armato Comunista
Fronte Armato Rivoluzionario Operaio
Fronte Comunista Combattente
Fronte Popolare Comunista Armato
Gioventù Proletaria
Giustizia Operaia
Giustizia Proletaria N.S.C.
Gruppi Armati Operai
Gruppi Armati per il Comunismo
Gruppi Armati Proletari
Gruppi Armati rivoluzionari
Gruppi Comunisti
Gruppi d'Azione Partigiana
Gruppi Guerrigliero "Mara Cagol"
Gruppi Operai Lebole
Gruppi Proletari Operai
Gruppi Simpatizzanti Brigate Rosse
Gruppo Anarchico Proletario
Gruppo Antimilitarista
Gruppo Armato Anticapitalista
Gruppo Armato Proletari per il Comunismo
Gruppo Azione Rossa
Gruppo Combattenti per il Comunismo
Gruppo Comunista per la Resa dei Conti
Gruppo D'Assalto "Margherita Cagol"
Gruppo di Aritzo
Gruppo di Azione Rivoluzionaria Montedisnon
Gruppo Donne Organizate per il Comunismo
Gruppo Toscano
Guardia Proletaria Territoriale

Ideologia Nappista Popolo di Prato
Lega Socialista Rivoluzionaria
Lotta aperta per il Comunismo
Lotta Armata nei Quartieri
Lotta armata per il comunismo "Dante di Nanni"
Lotta Armata per il Potere
Lotta Armata per il Potere Operaio
Lotta Armata per il Proletariato Comunista
Lotta Comunista
Militanti Comunisti
Militari Democratici Caserma Cavour
Militari Organizzati per la Democrazia
Movimento Armato Operaio "Gruppo Joseph Stalin"
Movimento di Guerriglia Proletaria
Movimento Operaio
Movimento Proletario Armato
Movimento Proletario di Resistenza Offensiva
Nuclei Armati Comunisti
Nuclei Armati Femministi
Nuclei Armati per il Contropotere Operaio
Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale
Nuclei Armati per il Potere Operaio
Nuclei Armati per la Rivolta
Nuclei Armati Proletari Italiani
Nuclei Armati Rivoluzionari
Nuclei Armati Siciliani
Nuclei Combattenti Comunisti
Nuclei Combattenti per il Potere Proletario
Nuclei Combattenti Walter Rossi
Nuclei comunisti rivoluzionari
Nuclei di Compagni
Nuclei Proletari Armati
Nuclei Proletari Organizzati
Nuclei Proletari Rivoluzionari
Nuclei Territoriasli per il Contropotere Proletario
Nucleo "8 Ottobre per il Comunismo"
Nucleo Antieroina
Nucleo Armato "Severino di Giovanni"
Nucleo Armato Combattente per il Comunismo
Nucleo Armato Luglio 60
Nucleo Armato Proletario "Bruno Valli"
Nucleo Armato Proletario "Mario Salvi"
Nucleo Autonomo Socialisti rivoluzionari
Nucleo Combattebnte Armato F. Lorusso
Nucleo Comunista
Nucleo Comunista Combattente 5 Giugno
Nucleo Comunista di Contropotere
Nucleo di Attacco Diretto di Azioni Rivoluzionarie
Nucleo iniziativa armata per il comunismo
Nucleo operaio di appoggio alle Brigate Rosse
Nucleo Proletario Armato "Sergio Romeo e Lucia Mantini
Nuove Brigate Rosse
Nuove Forze Garibaldine
Nuovi Nuclei Armati proletari

Nuovi Partigiani
Nuovo Movimento Politicio di Liberazione
Operai Combattenti per il Comunismo
Operai in Armi Per il Comunismo
Organizzazione Armata per il Comunismo
Organizzazione Operaia per il Comunismo
Organizzazioni Combattenti Comuniste
Partigiani Rossi
Potere Operaio
Potere Proletario Armato
Primo Reparto Comunista Combattente per il Fronte Operazione Studi Infomatica Militare
Proletari Armati per il Comunismo
Proletari Comunisti Organizzati
Proletari Comunisti per il contropotere
Proletari in Armi per il Comunismo
Proletari Operai Soldati Uniti
RAC – Rivoluzioanri Antiperialisti Comunisti
Reparti Comunisti Combattenti
Ronde Armate di Giovani Proletari
Ronde Comunsite per il Contropotere Territoriale
Ronde Proletarie
Ronde Proletarie contro il Potere
Squadra Armata Rossa
Squadra di Azione per il Comunismo
Squadre armate comuniste
Squadre Armate Comuniste di Combattimento
Squadre armate operaie
Squadre Armate per il Contropotere Territoriale
Squadre Combattenti Comuniste
Squadre Comuniste per il Contropotere
Squadre Comuniste Territoriali
Squadre donne comuniste combattenti
Squadre Operai Combattenti
Squadre Operaie Armate
Squadre Operaie e Proletarie di Combattimento
Squadre proletarie armate
Squadre proletarie comuniste
Squadre proletarie di combattimento
Squadre Proletarie Territoriali
Stella Rossa
Studenti Proletari Comunisti
Talpe Rosse Organizzate
Unione Combattenti Comunisti
Unità Armata Comunista
Unità Combattente Comunista
Unità Combattenti per il Potere Operaio
Unità Operaia
Unità Rivoluzionaria
Unità Rivoluzionaria Armata
Utap E.N.P. Unite per il Comunismo
Volante Rossa

Terrorismo di destra

Le principali organizzazioni[21]

Avanguardia Nazionale
Ordine Nuovo

tra le altre organizzazioni si ricordano:

Alternativa Studentesca
Aquila Libera
Brigata Azionaria Nazifascista
Combattenti Nazionali Europeisti
Comitato di Salute Pubblica
Comitato Patriottico per la Difesa dei Detenuti Politici di Destra
Esercito Combattente anticomunista
Falco Nero
Fronte di Liberazione Nazionale
Fronte Nazionale
Fronte Nazionale Rivoluzionario
Fronte Unitario di Lotta al Sistema
Giustizieri D'Italia
Gruppi Arditi – Fronte della Gioventù
Gruppo Mario Tuti-Sezione Bologna
Gruppo Unito Ordine Nero /Ordine Nuovo
La Fenice
Lega Nera
Lotta di Popolo
Lotta Popolare
Lupi di Guerra
Mar: Movimento Azione Rivoluzionaria
Mikis Mantakas
Movimento Tradizionale Romano
Nuclei Fascisti Proletari
Nuova Fenice
Nuovi Nazisti Cellula Nera
Ordine Nero
Potere Nero
Rosa dei venti
Sam: Squadre Armate Mussolini
Squadra D'azione "Sergio Ramelli"
Squadra D'azione Nazista

[21] Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, pp. 704-706.

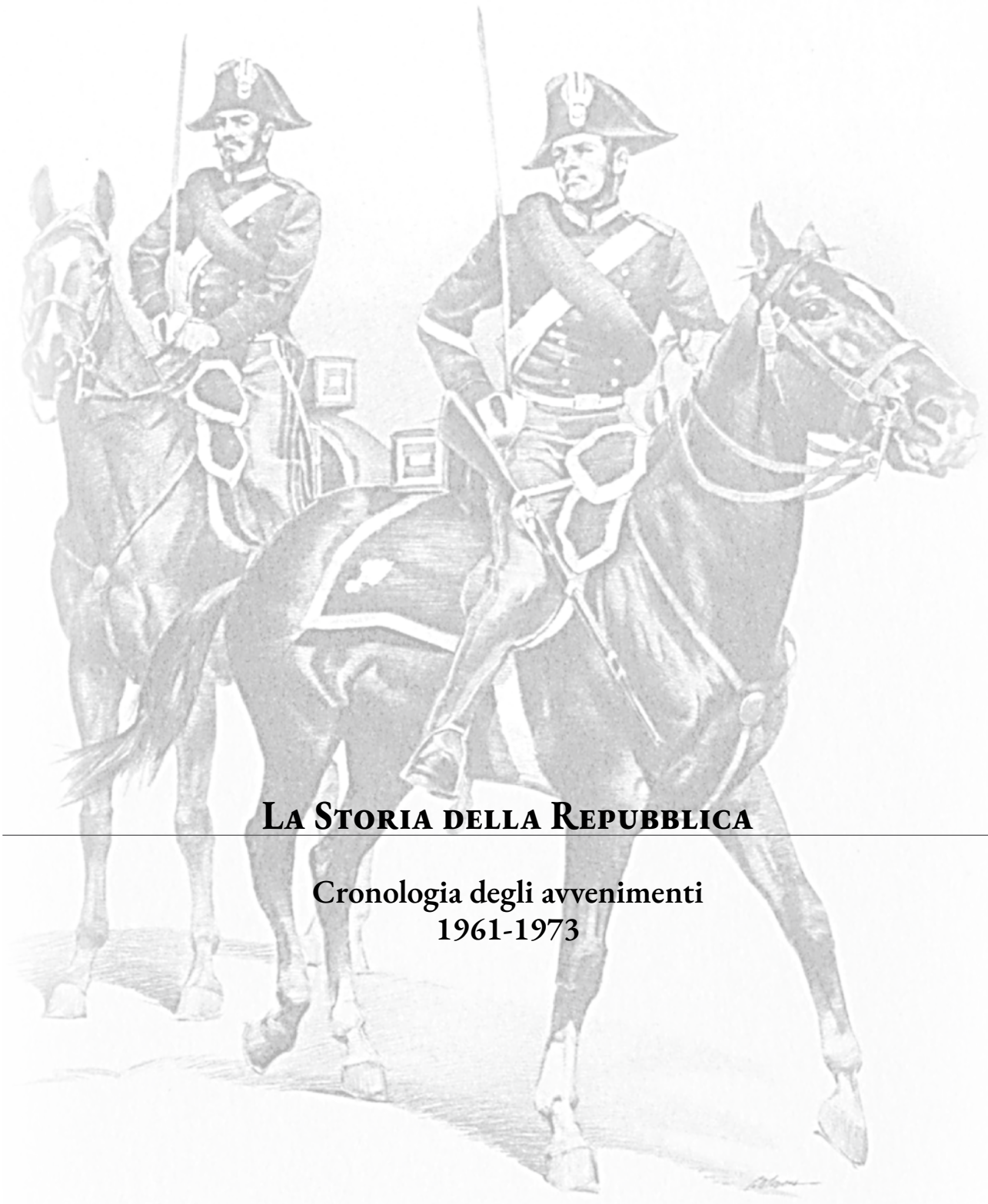

La Storia della Repubblica

Cronologia degli avvenimenti
1961-1973

1961

12 GIUGNO 1961

Salorno - BZ. La mattina del 12 giugno 1961 Giovanni Postal, cantoniere dell'ANAS, in servizio lungo la statale 12, all'altezza del km. 401, nel comune da Salorno, vicino al confine tra le provincie di Trento e Bolzano, rimaneva ucciso nel tentativo di rimuovere un ordigno collocato su un albero a lato della strada da terroristi del Comitato per la liberazione del Sudtirolo (BAS) in occasione degli attentati della "notte dei fuochi", dove si verificarono nella notte tra l'11 e il 12 giugno 1961 ad opera di un gruppo di terroristi sudtirolesi, aderenti al *Befreiungsausschuss Südtirol*, numerosi attentati dinamitardi. In Alto Adige, durante tale notte vengono solitamente accesi i cosiddetti *fuochi del Sacro Cuore* in ricordo della vittoria di Andreas Hofer contro le truppe francesi napoleoniche.

Durante i tradizionali falò della "Notte dei Fuochi" per celebrare la festività del Sacro Cuore, vengono consumati più di 40 attentati contro i tralicci elettrici ad opera di terroristi che hanno come progetto politico quello di rivendicare l'autonomia regionale del Sud Tirolo, provocando la morte di una persona, nei dintorni di Bolzano, oltre che recare danni ai tralicci di alcuni collegamenti telefonici. Durante la notte successiva vengono consumati altri tre attentati ai tralicci. Ferma è la condanna del governo austriaco a questa serie di attentati e atti di violenza. Il 19 giugno due giovani altoatesini vengono uccisi a Sarentino e Malles da militari di guardia di una centrale in costruzione e agli alloggi ufficiali.
Il 10 luglio si verificano altri attentati ai tralicci ferroviari del Piemonte, Lombardia e Veneto, interrompono le ferrovie del Gottardo, del Sempione e del Brennero, successivamente rivendicati con volantini in lingua tedesca a firma "Sud Tirol".

1962

20 OTTOBRE 1962

Verona. Gaspare Erzen rimane vittima di un attentato dinamitardo - attribuito a terroristi sud-tirolesi - verificatosi al deposito bagagli della Stazione di Verona Porta Nuova. L'attentato causò anche il ferimento di diciannove persone.

1964

3 SETTEMBRE 1964

Selva dei Molini -BZ. Alle 21.30 del 3 settembre 1964, alcuni terroristi appartenenti a una organizzazione separatista sud-tirolese attirarono con un pretesto all'esterno della Caserma il Carabiniere Vittorio Tiralongo, unico militare presente in sede, uccidendolo con un colpo di fucile. L'omicidio di Tiralongo rimarrà tuttavia irrisolto.

Vittorio Tiralongo. Foto n. 1: Archivio fotografico del Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri.

1965

26 AGOSTO 1965

Sesto Pusteria - BZ. Verso le ore 21.00 del 26 agosto 1965, alcuni terroristi appartenenti a una organizzazione separatista sud-tirolese - presumibilmente la stessa che il 3 settembre 1964 aveva ucciso il carabiniere Vittorio Tiralongo - esplosero, attraverso una finestra posta al pianterreno della Stazione Carabinieri di Sesto Pusteria, alcune raffiche di mitra : la prima sul carabiniere Palmerio Ariu, visibile dall'esterno della finestra, mentre era intento a leggere un giornale; la seconda sul carabiniere Luigi Di Gennaro, nel preciso istante in cui accorreva per soccorrere il commilitone.

Palmerio Ariu, Luigi De Gennaro. Foto nn. 2,3: Archivio fotografico del Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri.

1966

23 MAGGIO 1966

Passo Vizze - BZ. Il 23 maggio del 1966, una pattuglia composta dal Vice Brigadiere Fiorenzo De Santis, dai finanzieri Raimondo Serenella e Bruno Bolognesi, unitamente a quattro guardie di Pubblica Sicurezza in servizio di perlustrazione, appena giunta nei pressi del Distaccamento di Passo Vizze, nel tentativo di aprirne la porta d'ingresso il finanziere Bolognesi, viene colpito in pieno e sbalzato ad una trentina di metri di distanza dall'esplosione di una carica di dinamite, probabilmente collegata ad un congegno di accensione a strappo. L'attentato, causa anche il crollo della casermetta, risulta essere opera dell'organizzazione separatista sudtirolese *Befreiungsausschuss Südtirol* (BAS), in italiano, "Comitato di liberazione del Sud Tirolo".

Bruno Bolognesi. Foto n. 4: Museo Storico della Guardia di Finanza.

24 LUGLIO 1966

(S. Martino di Casiez - BZ). Il 24 luglio del 1966, verso le ore 23,45, tre finanzieri della Brigata di San Martino in Casies stavano per rientrare in caserma dopo aver trascorso la libera uscita in una vicina locanda. Con la medesima tecnica usata per l'assassinio di due carabinieri, avvenuto a Sesto Pusteria il 26 agosto dell'anno prima, entrarono in azione i terroristi.

Appostati dietro uno steccato, i terroristi fecero fuoco contro i militari, esplodendo, da due punti diversi, una cinquantina di colpi d'arma da fuoco automatica. Cadde sul posto il finanziere Salvatore Cabitta, colpito al capo ed al torace, mentre rimasero feriti gli altri due commilitoni, lo stesso finanziere Giuseppe D'Ignoti, che tentò di soccorrere disperatamente l'amico Cabitta, e Cosimo Guzzo, il quale, benché ferito ad una gamba, si salvò miracolosamente lanciandosi in un vicino fossato.

Trasportato immediatamente all'ospedale di San Candido, il finanziere Giuseppe D'Ignoti vi perì il 1° agosto successivo, a causa di sopravvenute complicazioni. L'attentato risultò essere opera dell'organizzazione separatista sudtirolese *Befreiungsausschuss Südtirol* (BAS), in italiano, Comitato di liberazione del Sud Tirolo.

Giuseppe D'Ignoti, Salvatore Cabitta. Foto nn. 5,6: Museo Storico della Guardia di Finanza.

9 SETTEMBRE 1966

Franco Petrucci, Martino Cossu, Eriberto Vogger. Foto nn. 7, 8, 9: Museo Storico della Guardia di Finanza.

(Malga Sasso - BZ). Il 9 settembre del 1966, il tenente Franco Petrucci si trovava in giro d'ispezione presso il Distaccamento della Guardia di Finanza di Malga Sasso. Alle ore 11.15, mentre si trovava nell'ufficio del comandante del piccolo reparto, l'ufficiale rimaneva gravemente ferito in seguito ad una violentissima esplosione di una bomba ad alto potenziale collocata fraudolentemente nei locali della casermetta. Lo scoppio causava la morte sul colpo del vicebrigadiere Eriberto Volgger, comandante del reparto e del finanziere Martino Cossu, mentre rimasero feriti più o meno gravemente altri militari in forza al Distaccamento.

Trasportato presso l'ospedale di Vipiteno in condizioni disperate, il tenente Petrucci cessò di vivere il successivo 23 settembre, in seguito alle gravissime ferite riportate. L'attentato risultò essere opera dell'organizzazione separatista sudtirolese *Befreiungsausschuss Südtirol* (BAS), in italiano, Comitato di liberazione del Sud Tirolo.

1967

25 giugno 1967

S. Nicolò di Comelico – BZ. Il 25 giugno 1967 terroristi sud-tirolesi minarono un traliccio della linea elettrica e lo abbatterono dopo aver collocato diverse mine antiuomo sulla obbligata via d'accesso.

Allo scopo di accertare la causa della deflagrazione si dispose l'invio di una pattuglia composta da alpini, artificieri e finanzieri, che alle ore 5,30 partì dalla sede del presidio a bordo di autovetture da ricognizione.

Giunti a circa 600 metri dal traliccio che appariva danneggiato, i militari, non potendo proseguire oltre con gli automezzi per la presenza di cumuli di neve, procedettero a piedi.

La pattuglia era guidata dal capitano degli Alpini Alamari e dal tenente della Guardia di Finanza Marinetti seguiti dagli altri. Improvvisamente, a circa 70 metri dal manufatto, si verificò l'esplosione di un ordigno collocato sotto un mucchio di ghiaia. L'esplosione investì in pieno l'alpino radiofonista Armando Piva, nato a Pederobba (TV) il 2 dicembre 1945 e residente a Valdobbiadene (TV) nella frazione di Bigolino, effettivo al battaglione "Val Cismon". Trasportato all'Ospedale di San Candido (BZ) morì alle ore 23 dello stesso giorno, dopo agonia dovuta alle mutilazioni subite nell'esplosione.

A bordo di un AB 204 del IV Reparto Elicotteri di Uso Generale decollato dall'Aeroporto di San Giacomo fu inviata a Sega Digon una squadra della Compagnia Speciale Antiterrorismo, con il compito di raccogliere indizi utili all'indagine e per identificare gli autori dell'attentato. La squadra era composta da:

- Francesco Gentile, classe 1930, di Fano (PS), capitano del Battaglione Carabinieri paracadutisti
- Mario Di Lecce, classe 1936, di Lecce, sottotenente del Battaglione sabotatori paracadutisti
- Marcello Fagnani, classe 1940, di Roma, sergente maggiore artificiere del Battaglione sabotatori paracadutisti
- Olivo Dordi, classe 1943, di Gromo (BG), sergente artificiere del Battaglione sabotatori paracadutisti.

Assolto il loro compito, i quattro si avviarono incolonnati sulla via del ritorno lungo lo stesso itinerario percorso all'andata e in direzione dell'elicottero rimasto in attesa, quando, inavvertitamente, uno di loro attivò una trappola esplosiva piazzata a circa 400 metri dal luogo dell'attentato e lungo l'unico sentiero disponibile. A seguito dell'esplosione il sottotenente Di Lecce, il capitano Gentile e il sergente Dordi morirono sul colpo. Il sergente Fagnani, colpito da oltre 40 schegge, rimase gravemente ferito.

Cap. Francesco Gentile. Foto n. 10. Archivio fotografico del Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri.
S.Ten. Mario Di Lecce, Serg. Olivo Dordi, Caporale Armando Piva. Foto nn. 11, 12, 13: PDR, "Il giorno della Memoria", 2008.

30 SETTEMBRE 1967

Trento. Giunti a circa 600 metri dal traliccio che appariva danneggiato, i militari, non potendo proseguire oltre con gli automezzi per la presenza di cumuli di neve, procedettero a piedi. La pattuglia era guidata dal capitano degli Alpini Alamari e dal tenente della Guardia di Finanza Marinetti seguiti dagli altri. Improvvisamente, a circa 70 metri dal manufatto, si verificò l'esplosione di un ordigno collocato sotto un mucchio di ghiaia.
L'esplosione investì in pieno l'alpino radiofonista Armando Piva, nato a Pederobba (TV) il 2 dicembre 1945 e residente a Valdobbiadene (TV) nella frazione di Bigolino, effettivo al battaglione "Val Cismon". Trasportato all'Ospedale di San Candido (BZ) morì alle ore 23 dello stesso giorno, dopo agonia dovuta alle mutilazioni subite nell'esplosione.

Brig. PS Filippo Foti, Agente S. PS Edoardo Martini. Foto nn. 14, 15. PDR, "Il giorno della Memoria", 2008.

1969

1° GENNAIO 1969

Viareggio (Lucca). Un gruppo di giovani di sinistra contesta con lancio di uova, ortaggi e vernice il capodanno dei "ricchi" convenuti al locale notturno "La Bussola". Interviene la polizia e lo studente Soriano Ceccanti rimane gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco alla spina dorsale, mentre fugge. Il giorno seguente una pistola Smith e W esso n verrà rinvenuta in un prato nei pressi dei luoghi degli incidenti. n rinvenimento tuttavia avviene dopo che la polizia ha già perlustrato i luoghi. Molti giornali riferiscono il sospetto che l'arma sia stata abbandonata da ignoti per fuorviare le indagini. La polizia nega di aver sparato. L'istruttoria non approderà a nulla.

3 GENNAIO 1969

Palermo. Neofascisti aggrediscono gli studenti del liceo occupato "Cannizzaro" nel tentativo dì "liberarlo". Usano bombe carta, manganelli, fionde e pallettoni. La polizia, che secondo il quotidiano.

4 GENNAIO 1969

Torino. Ignoti tentano di dare alle fiamme la sede del PSIUP in via Garibaldi.
L'incendio, di dimensioni modeste, viene domato dai vigili del fuoco.

5 GENNAIO 1969

Siracusa. Una carica viene fatta esplodere a Noto dinanzi alla sede del Partito Marxista-Leninista d'Italia e semina il panico nel paese.

Genova. Una bottiglia incendiaria viene lanciata nel giardino del Consolato dell'URSS in via De Gasperi. Lievi i danni.

Palermo. Per la seconda volta in due giorni, giovani di estrema destra assalgono, nottetempo, il liceo occupato "Cannizzaro". Gli aggressori lanciano bottiglie molato v provocando un incendio. Usano spranghe di ferro ed elmetti. La polizia opera quattro fermi.

10 GENNAIO 1969

Livorno. Quattro aderenti al Movimento Sociale vengono ricercati per aver esploso,

11 GENNAIO 1969

Collegno (Torino). Numerosi colpi di pistola vengono esplosi verso il portone d'ingresso alla sezione del PCI nella frazione Regina Margherita.

Torino. Un ordigno viene fatto esplodere dinanzi alla caserma dci carabinieri di Rivoli.

12 GENNAIO 1969

Rimini (Forlì). Una bomba esplode dinanzi alla locale caserma dei carabinieri.
Un'ora dopo, a pochi chilometri di distanza, numerosi colpi di pistola vengono esplosi nella direzione della sezione del PCI, in via Bendini.

15 GENNAIO 1969

Messina. Una rudimentale bomba esplode contro una galleria d'arte, in via dei Mille, che ospita una mostra sul "Black power". Le caratteristiche dell'ordigno sono identiche a quelle di altri due ordigni collocati nei giorni precedenti al Palazzo di Giustizia e sul portone principale della cattedrale.

18 GENNAIO 1969

Ravenna. Una bottiglia incendiaria viene scagliata contro il portone di un edificio che ospita le sedi dell'Anpi e del PSI.

23 GENNAIO 1969

Roma. Aggredito e malmenato da tre simpatizzanti della "Giovane Italia" il Prof. Marcello Ralli, iscritto al PSI.

Napoli. Gravi incidenti alla facoltà di Giurisprudenza. Studenti di destra appartenenti a "Università Europea" lanciano una molotov sulla porta di un'aula. Poco dopo i neofascisti aggrediscono i simpatizzanti del Movimento studentesco dando fuoco alle aule adiacenti la biblioteca. Quattordici i feriti.

Sanremo (Imperia). Una carica di tritolo viene fatta esplodere presso la sede del giornale l'Eco della Riviera.

24 GENNAIO 1969

Roma. Durante disordini dinanzi all'ambasciata dell'URSS studenti missini scagliano sassi e bottiglie molotov contro le forze dell'ordine.

Firenze. Il segretario regionale della Camera del Lavoro Rodolfo Conti viene aggredito e percosso da due missini in piazza dell'Olio.

25 gennaio 1969

Firenze. Il segretario regionale della Camera del Lavoro viene picchiato da alcuni missini che a bordo di un'auto munita di altoparlante stanno annunciando una manifestazione per i fatti della Cecoslovacchia.

26 GENNAIO 1969

Milano. Due bombe a mano vengono lanciate contro la sezione del PCI "Aldo Sala".
Si tratta di ordigni SRCM in dotazione dell'esercito. Ingenti i danni.

Padova. Una bomba al tritolo esplode dinanzi all'ingresso principale del palazzo di Giustizia.

28 GENNAIO 1969

Milano. Due bombe a mano del tipo SRCM vengono lanciate contro la sezione del PCI "Paternoster". Rilevanti i danni. La polizia ferma sette missini e perquisisce le loro abitazioni.

31 GENNAIO 1969

Roma. Un migliaio di missini manifesta contro i l trattato per l a non proliferazione delle armi nucleari. I neofascisti tentano di penetrare nella libreria Feltrinelli e nella sede RAI di via del Babuino.

Brescia. Alcune decine di neofascisti aggrediscono un gruppo di studenti di sinistra che "contestano" all'ingresso del teatro lirico.

01 FEBBRAIO 1969

Milano. Ignoti collocano una bomba dinanzi ad un negozio di dischi della RCA.

06 FEBBRAIO 1969

Genova. Un militante ventenne della "Giovane Italia" perde la mano sinistra mentre prepara un attentato contro una sezione del PCI in via Banderali.

11 febbraio 1969

Roma. La porta d'ingresso dell'Anpi in via degli Scipioni viene data alle fiamme. Su un muro gli attentatori scrivono "Parri boia".

12 febbraio 1969

Panna. Due bottiglie incendiarie vengono scagliate contro la sede dell'Associazione Partigiani Cristiani. Il giorno 20treneofascisti verranno identificati, quali autori degli attentati.

17 febbraio 1969

Roma. Bomba contro l'istituto di Genetica occupato dagli studenti di sinistra.

21 febbraio 1969

Salerno. Gravi incidenti s i verificano dinanzi alla sede del Consiglio comunale tra operai disoccupati e forze dell'ordine. Nei giorni precedenti i consiglieri comunisti avevano occupato l'aula consiliare per protestare contro la passività della DC nei confronti dei problemi dell'occupazione.

27 febbraio 1969

Visita ufficiale del Presidente degli Stati Uniti Nixon a Roma. Durante il soggiorno di Nixon la vita della capitale è turbata da numerosi e gravi incidenti.

Roma. Gravissimi incidenti con scontri violenti tra polizia e giovani che manifestano contro la presenza di Nixon a Roma. In questo clima i neofascisti tentano ancora una volta di "liberare" il Magistero occupato. Durante gli incidenti lo studente Domenico Congedo, 23 anni, scivola da un cornicione e muore.

28 febbraio 1969

Roma. Una grossa bomba viene lanciata contro un ingresso secondario del Senato, in via della Dogana Vecchia. L'esplosione danneggia due auto e reca danni ad un portone.

1° marzo 1969

Roma. Al termine di una manifestazione indetta dal FUAN alcuni dimostranti tentano di assalire la direzione del PCI in via delle Botteghe Oscure. Vengono respinti dalla polizia.

Milano. Nottata di attentati in città. ln fiamme per una molotov la sezione del Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista). Una grossa bomba carta esplode contro la tipografia de l'Unità in via Fulvio Testi. Bomba molotov contro una camionetta della polizia in servizio nei pressi dell'Università. Il primo degli attentati viene rivendicato dalle "Squadre di Azione Mussolini" (Sam).

Modena. Una bomba esplode dinanzi all'Università occupata seminando il panico nel quartiere.

Brescia. Un ordigno alla polvere nera viene rinvenuto con la miccia quasi interamente combusta nel Palazzo dei Congressi poco prima che inizi un convegno promosso dalla CGIL-CISL-UIL.

2 marzo 1969

Torino. Un potente ordigno esplode contro la sede dell'Unione Industriali, in via Vincenzo Vela, facendo crollare un muro e abbattendo un albero.

3 marzo 1969

Cosenza. Aderenti al MSI irrompono nel circolo politico "Mondo Nuovo", di ispirazione socialproletaria, e lo devastano. Poco dopo numerosi militanti di sinistra reagiscono provocando gravi incidenti nel centro della città.

Modena. Una bomba collocata sul portone d'ingresso dell'Università provoca gravi danni. Si ritiene che l'attentato fosse rivolto contro il Movimento studentesco, che occupa alcune facoltà.

Palermo. Due neofascisti aggrediscono e feriscono, colpendolo violentemente alla testa il figlio dell'onorevole comunista Macaluso.

4 marzo 1969

Colorno (Parma). Neofascisti armati di spranghe fanno irruzione nell'ospedale occupato da studenti ed operai che protestano per le disumane condizioni di vita dei pazienti. Feriscono due occupanti. Gravi

danni alle attrezzature.

Brescia. Un potente ordigno esplode contro la chiesa di Pieve Concesio, il paese natale di Paolo VI. Altri due attentati sono stati compiuti contro la casa della famiglia del Papa nei giorni precedenti.

12 MARZO 1969

Montemurlo (Firenze). La sezione del PCI in piazza del Comune viene distrutta da un incendio doloso, un tentativo di incendio viene fatto anche nella vicina sezione del PSI.

13 MARZO 1969

Reggio Calabria. Tre ordigni esplodono quasi contemporaneamente durante la notte nella provincia. A Reggio, dinanzi ai magazzini Standa. A Bagnara, contro la locale caserma dei carabinieri. Infine a San Lorenzo Marino, dinanzi al portone d'ingresso di una chiesa.

14 MARZO 1969

Genova. Durante il passaggio di un corteo comunista una bomba carta viene lanciata dalla sede del MSI in via XX Settembre.

Roma. Una grave incendio doloso alla Casa dello Studente occupata viene provocato da alcuni neofascisti. Trenta studenti di sinistra vengono tratti in salvo dai vigili del fuoco, molti di essi restano intossicati. L'obbiettivo dell'attentato era l'ORUR, organo rappresentativo studentesco nel l 'Università.

16 MARZO 1969

Milano. Al termine di un comizio tenuto al cinema Ambasciatori dal senatore Nencioni, numerosi aderenti alla ''Giovane Italia" causano gravi incidenti nel centro scontrandosi con la polizia.

25 MARZO 1969

Reggio Calabria. Incidenti si verificano nelle vie del centro in seguito alla proibizione da parte della Questura di un comizio missino. Le forze dell'ordine operano numerosi fermi e denunciano alcuni missini che verranno tutti assolti in sede processuale.

27 MARZO 1969

Roma. Bomba ad alto potenziale contro il ministero della Pubblica Istruzione, in viale Trastevere. Si tratta di un ordigno identico a quello usato recentemente per l'attentato al Senato.

29 MARZO 1969

Padova. Due ordigni esplodono a poche ore di distanza l'una dall'altra, la prima sul terrazzo della sede del MSI in via Zabarella, senza provocare danni, e l'altra nella sede del PSIUP, in via Santa Sofia.

31 MARZO 1969

Roma. Venti auto rimangono danneggiate ed un pesante cancello viene divelto da una bomba ad alto potenziale collocata dinanzi al Palazzo di Giustizia.

2 APRILE 1969

Desio (Milano). Un ordigno ad alto potenziale rinvenuto da un ragazzo nella locale stazione esplode causando un ferito gravissimo e gravi danni.

3 APRILE 1969

Torino. Due bombe alla dinamite esplodono alla base del monumento al carabiniere.

4 APRILE 1969

Genova. Bomba alla dinamite esplode nell'azienda per la fornitura di gas. L 'attentato causa gravi danni e rischia di provocare una catastrofe.

7 APRILE 1969

Milano. Durante la notte viene compiuto un attentato incendiario alla sezione dei PCI "Arrighini", in via

Ercole Ferrario.
Milano. Tre colpi di pistola vengono esplosi contro il circolo "Rinascimento", in via D avanzati 28.
La Spezia. Nel corso del volantinaggio che alcune decine di militanti di sinistra hanno organizzato nel porto per divulgare tra i militari i problemi dell'obiezione di coscienza, si verificano violenti tafferugli tra attivisti e marinai

8 APRILE 1969

La Spezia. Una bomba, collocata contro un ufficio del genio militare, esplode danneggiandolo.

9 APRILE 1969

Battipaglia (Salerno). Una grave rivolta esplode nel grosso centro campano dove la popolazione, furibonda per l'annunciata chiusura di due stabilimenti che danno occupazione a ottocento operai, assalta e dà alle fiamme il Municipio. Le comunicazioni tra la citta e l'esterno si interrompono. !l locale commissariato di polizia è assediato. In serata intervengono reparti di polizia inviati dalla Capitale, i quali sparano in aria e ad altezza d'uomo uccidendo Teresa Ricciardi, colpita mentre osserva gli scontri dal balcone di casa, e Carmine Citro in strada. Molti feriti e ingenti danni completano il tragico bilancio degli scontri. La rivolta di Battipaglia provocherà nei giorni successivi, manifestazioni di protesta per il comportamento della polizia, di solidarietà per la popolazione in tutta la penisola.

10 APRILE 1969

Roma. Missini protestano in via Teulada contro la trasmissione "La resa dei conti".
Sassi e molotov contro la polizia e la RAI.
Battipaglia (Salerno). Proseguono gli scontri: la caserma dei carabinieri viene assaltata e data alle fiamme.

11 APRILE 1969

Milano. Un ordigno viene fatto esplodere dinanzi alla Borsa Valori.
Vibo Valentia (Catanzaro). Una carica di dinamite viene fatta esplodere contro la caserma della polizia. Il portone d'ingresso rimane distrutto.
Trento. Attentati contro gli uffici dell'INPS e il palazzo della Regione.

12 APRILE 1969

Napoli. Attentato con candelotti di dinamite contro la sede della federazione comunista. Viene rivendicato dal "Gruppo anonimo nazionalista".
Vibo Valentia (Catanzaro). Attentato dinamitardo ai danni dell'istituto commerciale per segretarie d'azienda.

13 APRILE 1969

Torino. Duemila agenti riconducono alla normalità le carceri 11Nuove" al termine di lunghi e duri scontri con i detenuti. Lo stabilimento penitenziario rimane gravemente danneggiato. Nello stesso giorno analoghe devastazioni sì verificano nelle carceri di Genova e di Milano, in seguito alle proteste dei detenuti per i ritardi della riforma carceraria.
Torino. Lanciate da un'auto in corsa due bottiglie incendiarie contro la redazione de "La Stampa".

15 APRILE 1969

Palermo. Un ordigno esplosivo viene collocato contro la chiesa Regina Pacis, in piazza Matteotti.

16 APRILE 1969

Padova. Una bomba distrugge lo studio del Rettore dell'Università, Enrico Opocher, ex partigiano, causando gravi danni anche al patrimonio bibliografico. L'indomani gruppi di neofascisti giunti anche da fuori Padova e guidati dal un consigliere missino tentano di dare l'assalto al comune mentre il consiglio è in seduta.

17 APRILE 1969

Catania. Lo studente missino Rosario Spina rimane accidentalmente ferito nell'Ateneo dall'esplosione di

un ordigno che sta tentando di innescare.

19 APRILE 1969

Roma. Mancato attentato dinamitardo contro l'abitazione del ministro degli Interni, on. Restivo. Un appuntato scaglia lontano l'ordigno prima che esploda.

20 APRILE 1969

Reggio Calabria. Due attentati vengono compiuti contro le sezioni della DC e del PLI.
A Locri viene incendiata la sezione del MSI.
Cagliari. Sommossa nel carcere del capoluogo sardo. Gravi i danni.
Messina. Una bomba a mano viene lanciata contro la redazione de "La Gazzetta del Sud".

22 APRILE 1969

Napoli. Due bombe danneggiano il monumento allo scugnizzo, in memoria del suo sacrificio nelle quattro giornate di Napoli.
Bologna. Grave rivolta nel carcere del capoluogo emiliano.
Verona. Una carica di dinamite collocata dinanzi al palazzo dell'Agricoltura scardina il portone d'ingresso e causa il crollo di un soffitto.

23 APRILE 1969

Catanzaro. Un ordigno al plastico ad alto potenziale esplode contro la caserma dell'esercito "Florestano Pepe". Ferito un soldato e scardinato il portone d'ingresso.

24 APRILE 1969

Como. Fallito attentato contro la locale Questura. L "ordigno, composto di nove candelotti di dinamite viene reso inoffensivo dagli agenti.

25 APRILE 1969

Milano. Due bombe esplodono allo stand della Fiat alla Fiera e all'Ufficio Cambi della Stazione Centrale. La prima provoca il ferimento di venti persone, di cui due gravemente.
La seconda provoca danni e alcuni feriti lievi. Le indagini sono affidate al commissario Calabresi e al giudice Amati:
Brescia. Le celebrazioni per la ricorrenza del 25 aprile danno luogo a reazioni neofasciste. Viene devastata la sede dell'Anpi, e fatta saltare con una carica di dinamite una lapide al partigiano posta in piazza della Loggia. Numerosi ex partigiani al termine di manifestazioni e celebrazioni vengono aggrediti.

26 APRILE 1969

Brescia. Bombe molotov vengono lanciate contro una sezione del PCI.
Palermo. Un ordigno esplode sui binari della linea Palermo-Trapani.

3 MAGGIO 1969

Roma. Una troupe di giornalisti della RAI viene aggredita dai manifestanti durante un comizio del MSI a piazza Esedra.

19 MAGGIO 1969

Sassari. Rinvenute e rimosse dalla polizia due bombe collocate sui binari della linea Sassari-Porto Torres.

21 MAGGIO 1969

Roma. Nei corridoi del Palazzo di Giustizia viene rinvenuta una bomba confezionata con quattrocento grammi di tritolo. È munita di un detonatore a strappo.

22 MAGGIO 1969

Palermo. Una bomba esplode dinanzi al palazzo dell'Assessorato all'Agricoltura, provocando rilevanti danni. Poco dopo ignoti tentano di collocare un ordigno presso il Consolato USA.

26 maggio 1969
Perugia. Gravi incidenti nelle carceri locali, duecento detenuti che protestano contro il regolamento interno sequestrano il personale del centro medico. L'intervento della polizia da luogo a violenti scontri.

27 maggio 1969
Roma. Aggressione ai danni della sezione del PCI al quartiere Trionfale, in via Pietro Giannotta. Rimangono feriti alcuni militanti della sinistra. Poco dopo una bomba-carta e alcuni petardi vengono fatti esplodere contro una sezione del PCI della borgata San Basilio.
Nuoro. Una bomba esplode sotto l'auto del sindaco di Osini, Livio Mura, del Partito Sardo d'Azione.

2 giugno 1969
Ventimiglia (Imperia). Una carica di dinamite esplode contro la caserma dei carabinieri di Bevera.

5 giugno 1969
Napoli. Bomba carta contro la sezione del PCI in via Cirillo 53.

6 giugno 1969
La Spezia. Un attentato dinamitardo viene compiuto nell'eliporto militare di Luni, dove salta una torre di controllo che attende di essere attrezzata. Gravissimi i danni.

9 giugno 1969
Milano. Un ordigno esplode contro la sede del PCI in via Cadore 13. L'attentato è firmato dalle Sam.

14 giugno 1969
Ispra (Varese). Una bottiglia incendiaria esplode nell'ufficio del capo del personale del Centro Euratom, i cui locali sono occupati dalle maestranze.

18 giugno 1969
Bologna. Gravi scontri all'Università tra simpatizzanti del FUAN e militanti del Movimento studentesco. Fermati dalla polizia quarantadue neofascisti.

24 giugno1969
Napoli. Una grossa bomba carta esplode dinanzi ad un ambulatorio in via Castellammare. Rilevanti i danni.

2 luglio 1969
Napoli. Attentato sulla metropolitana nel tratto Cavalleggeri Aosta-Bagnoli: un ordigno, confezionato con polvere da sparo, esplode sorto il sedile di una carrozza senza causare vittime.

3 luglio 1969
Torino. Violenti scontri tra operai della Fiat e forze dell'ordine. È la battaglia di viale Traiano con centinaia di arresti. Ha inizio "l'autunno caldo": occupazione di fabbriche e aziende, sabotaggi alla produzione.

4 luglio 1969
Napoli. Due bottiglie molotov vengono scagliate contro la sezione del PSI "Arnaldo Tucci", in via Settembrini.

13 luglio 1969
Milano. Attentato alla stazione Centrale. Un rudimentale ordigno confezionato con polvere da sparo viene rinvenuto inesploso in una carrozza ferroviaria affollata da pendolari.

16 luglio 1969
Croce del Lagno (Napoli). Da un'auto in corsa viene lanciata una bomba contro la locale sezione del PCI.

17 LUGLIO 969
Milano. Una bomba allo zolfo esplode contro la sede dell'ENPAS in via Circo 14.

24 LUGLIO 1969
Milano. Un congegno esplosivo, simile a quelli collocati a Roma e Torino il 12 maggio, è rinvenuto inesploso al Palazzo di Giustizia.

25-25 LUGLIO 1969
Torino. Si svolge il convegno nazionale delle avanguardie rivoluzionarie contro la repressione. Emergono le due anime dell'operaismo che porteranno alla costituzione di Lotta Continua e di Potere Operaio.

9 AGOSTO 1969
Si consumano otto attentati ai treni in Veneto, Trentino, Abruzzo e Campania, i quali provocano 12 feriti.

14 AGOSTO 1969
Napoli. Un rudimentale ordigno confezionato con polvere pirica esplode nella basilica di San Vincenzo, nel centro storico.

17 AGOSTO 1969
Siracusa. Grave rivolta nel carcere di Noto.

20 AGOSTO 1969
DIV Roma. Rinvenuta al palazzo di Giustizia una bomba ad orologeria. È in perfetta efficienza e non esplode per un caso fortuito.

25 AGOSTO 1969
Roma. Violenti scontri tra manifestanti e polizia durante un comizio del missino Caradonna per i fatti di Cecoslovacchia. Le forze dell'ordine operano sette arresti e ventiquattro fermi. Un agente viene ridotto in gravi condizioni.

26 AGOSTO 1969
Riesi (Caltanissetta). Grave attentato dinamitardo ai danni del brigadiere Paolo Bordonaro la cui abitazione rimane lesionata.

29 AGOSTO 1969
Milano. Un ordigno esplode contro Palazzo Marino, sede del comune, provocando gravi danni.

8 SETTEMBRE 1969
Milano. Viene fondato, in relazione alle lotte operaie, il Collettivo politico metropolitano (Cmp) allo scopo di coordinare l'azione dei Cub (Comitato unitario di base) e dei gruppi di studio anche fuori della fabbrica, al fine di propaganda e di trasformazione delle singole lotte in uno scontro più ampio. In particolare, il Cpm è formato da militanti del Cub della Pirelli, dei gruppi di studio della Sit-Siemens e della Ibm, dei gruppi autonomi dell'Alfa Romeo, della Magneti, dei collettivi lavoratori-studenti e del Movimento Studentesco. A questi aderiscono il Collettivo di Reggio Emilia, composto da giovani comunisti che avevano militato all'interno della Federazione giovanile comunista, dalla quale si erano allontanati a partire dal gennaio 1969, quando Alberto Franceschini, membro della direzione, ne era uscito insieme a una ventina di compagni, mentre il giovanissimo Prospero Gallinari ne era stato espulso.
Tra i suoi esponenti: Renato Curcio, Corrado Simioni, Mario Moretti e Alberto Franceschini.
In particolare, Renato Curcio già elemento di spicco nel movimento studentesco di Trento, si era trasferito nella città di Milano insieme a Margherita Cagol.

11 SETTEMBRE 1969
Con lo sciopero dei metalmeccanici ha inizio il cosiddetto "autunno caldo".

Successivamente tocca a edili, cementieri, chimici e ferrovieri.
I contratti da rinnovare sono 50 e coinvolgono circa 5.000.000 di lavoratori.
Torino. Una bomba molotov viene lanciata contro lo stabilimento Fiat "Ferriere", in corso Mortara.
Caserta. Due rudimentali bombe confezionate con polvere pirica esplodono sulla linea ferroviaria Caserta-Cassino. Gli inquirenti ritengono che l 'attentato vada collegato agli episodi dei giorni precedenti.

18 SETTEMBRE 1969
Esce il primo numero del settimanale "Potere Operaio" (Toni Negri, Franco Piperno, Emilio Vesce, Francesco Tolin e Giairo Daghin).

19 SETTEMBRE 1969
Incidenti a Milano e Torino.

20 SETTEMBRE 1969
Roma. Rinvenuta una bomba a mano inesplosa nella sezione del PSI "Garbatella", in via Ferrari.

23 SETTEMBRE 1969
Milano. La Pirelli è costretta a chiudere temporaneamente. La tensione sale alle stelle.

2 OTTOBRE 1969
Torino. Scontri tra polizia ed attivisti di sinistra che picchettano gli ingressi della Mirafiori e della Michelin.
Milano. L'abitazione dell'ex Rettore del Politecnico, Prof. Bruno Finzi, viene fatta segno a colpi di pistola.

4 OTTOBRE 1969
Trieste. Una potente carica di esplosivo è collocata sul davanzale di una finestra della scuola elementare slovena; la carica è predisposta per esplodere alle 12, ora di uscita dei bambini. Non esplode per motivi tecnici, e una strage viene così evitata per caso.
Brescia. Una bomba carta esplode, in piazzale Arnaldo, dinanzi alla sezione comunista i cui aderenti nei giorni precedenti hanno duramente protestato in seguito all'annuncio di due manifestazioni missine.

7 OTTOBRE 1969
Milano. Cinquantamila metalmeccanici in sciopero danno vita ad un 'imponente manifestazione che paralizza la metropoli lombarda. Le proteste per le recenti serrate si inseriscono nella lotta sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro.

10 OTTOBRE 1969
Torino. Gravissimi scontri fra manifestanti e Forze dell'ordine: 118 feriti, 30 macchine distrutte alla Fiat.

19 OTTOBRE 1969
Torino. Un ordigno esplosivo danneggia seriamente il monumento agli Arditi d'Italia, al parco della Rimembranza.

22 OTTOBRE 1969
Genova. Si costituisce il gruppo "XXII Ottobre".
Esso rappresenta la prima espressione in Liguria del terrorismo organizzato. In esse sono confluiti elementi che - staccatisi dal PCI - avevano militato in formazioni (come il Partito comunista d'Italia - Marxista leninista e il Partito rivoluzionario marxista leninista), che proclamano teorie politiche rivoluzionarie, auspicavano l'avvento della dittatura assoluta del proletariato e propagandavano la guerriglia urbana come l'unico metodo inizialmente idoneo alla conquista del potere.
Il Gruppo XXII ottobre si avvale di tecniche che saranno proprie delle organizzazioni terroristiche successive: la propaganda politica (realizzata mediante le interferenze della radio del gruppo - radio Gap - nella rete televisiva nazionale), la rivendicazione circa la paternità degli attentati (sempre tramite radio Gap), il sequestro di persona a scopo di finanziamento rapimento Gadolla), luoghi e sistemi di raduno e comunicazione sempre diversi, esercitazioni riguardanti la preparazione alla guerriglia (si ricordi che

a Mario Rossi, capo del gruppo, venne sequestrato in originale il manuale della guerriglia urbana di Carlos Marighella - diffuso dalla organizzazione internazionale Castro-Gueravista in Italia e Svizzera - e altre pubblicazioni di analogo contenuto), il collegamento con altri gruppi politici (soprattutto di Azione partigiana esistenti altrove, specie quello milanese), infine l'attività, in vario modo esplicata, tendente ad impedire o annullare le confessioni degli arrestati (nei confronti di Astara Gianfranco, per esempio).

Dal punto di vista strutturale, nel XXII ottobre si individuano due gruppi principali: quello degli organizzatori (formato dai vari Gibelli G.B Silvio, Porcù Giuseppe, Marchelli Agostino, Naldi Graziano e Rondelli Romano) e quello degli uomini d'azione (Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Fiorani Rinaldo e Viel Augusto);

23 OTTOBRE 1969

Milano. La polizia carica duramente gli operai che protestano dinanzi alla palazzina degli uffici Montedison per la mancata adesione degli impiegati ad uno sciopero.

27 OTTOBRE 1969

Pisa. Durante violenti scontri tra estremisti di sinistra e poliziotti al termine di una manifestazione antifascista, un candelotto lacrimogeno lanciato dalla polizia uccide lo studente Cesare Pardini.

28 OTTOBRE 1969

Latina. Data alle fiamme la sede dell'Unione dei comunisti italiani Marxisti-Leninisti da giovani neofascisti. Poco dopo questi aggrediscono alcuni giovani comunisti nei pressi della federazione del PCI. Nove missini vengono arrestati per il ferimento di sette militanti di sinistra.

29 OTTOBRE 1969

Napoli. Una bomba carta esplode dinanzi alla sezione del PCI in via Luca Giordano al Vomero. Durante lo sciopero generale contro il carovita vengono lanciati numerosi sassi contro negozi ed edifici pubblici.

30 OTTOBRE 1969

Su Potere Operaio esce un articolo dal titolo "Si alla violenza operaia".

31 OTTOBRE 1969

Trento. Una bomba molotov viene lanciata contro la porta d'ingresso dell'istituto di Scienze Sociali.

1° NOVEMBRE 1969

Roma. Una bomba ad orologeria viene rinvenuta poco prima che esploda al cinema Brancaccio durante una rappresentazione teatrale sull'eccidio delle fosse Ardeatine.

Piacenza. Un ordigno esplosivo lesiona un muro del palazzo che ospita la Camera del Lavoro e una sezione del PCI in via 24 Maggio.

Treviso. Uno sconosciuto che fa perdere le proprie tracce viene sorpreso mentre compie un attentato alla linea ferroviaria usando alcune bombe a mano Breda prive di sicura.

Costituita Lotta Continua.

Esce il primo numero dell'omonimo settimanale.

1-4 NOVEMBRE 1969

Chiavari (GE). Dal 1° al 4 novembre 1969, in Chiavari, nell'albergo "Stella del Mare", gestito dalla Curia Vescovile di quella città, presero alloggio e tennero un "collettivo politico" una settantina di giovani di ambo i sessi, capeggiati da certo Troiano Franco, nato a Lanciano (Chieti) il 17.5.1944 e residente a Milano, via Esculapio n. 3, facenti capo a movimenti di estrema sinistra e particolarmente al "Movimento Studentesco" ed a "Potere Operaio".

Gli stessi, che si erano presentati all'albergo a piccoli gruppi qualificandosi "cattolici del dissenso" costituirono successivamente gruppi di studio di circa dieci persone che in sale private dello stesso albergo discussero i loro problemi di intervento e di inserimento nell'allora lotta politica, economica e sindacale.

I giovani, nella quasi totalità provenienti dal Nord Italia, particolarmente da Milano, nel corso delle

riunioni esaminarono e discussero i seguenti problemi:

- situazione di alcuni tra i più grandi complessi industriali del Nord (Pirelli - Carlo Erba - I.B.M. - Siemens) analizzando le condizioni politiche, economiche e sindacali, nonchè la possibilità di ulteriori e più efficaci interventi del movimento nell'ambito delle imprese stesse;
- forme di intervento da attuare escludendo la settorialità di azioni fino allora usate ed orientandosi sui interventi collettivi di massa tendenti ad eliminare l'azione dei sindacati e delle commissioni interne;
- rapporti tra "Potere Operaio" e "Movimento Studentesco" nel senso di reciprocità di intervento e mutuo scambio nelle agitazioni riguardanti i rispettivi problemi;
- illegalità con sistema di lotta ("Avendo il partito comunista rilevato una staticità, affinchè le masse possano conquistare il potere, devono usare l'intera organizzazione statuale con metodi rivoluzionari fondanti sulla illegalità).

In un primo momento il vero motivo del convegno non fu accertato anche perché i partecipanti avevano messo in atto un drastico ermetismo tale da non fare trapelare alcuni notizia; le riunioni avvenivano in sale private dell'albergo, a piccoli gruppi, senza che fosse tollerata la presenza di estranei.

La sera del 3 novembre, con il ritrovamento di un volantino ciclostilato smarrito nel bar dell'albergo da un giovane, si venne a conoscenza che il gruppo di giovani era costituito da elementi aderenti a movimenti dell'ultra sinistra.

Va anche detto che l'albergo "Stella del Mare", era gestito direttamente dalla Curia Vescovile, e spesse volte meta di comitive turistiche per cui il gruppo dei giovani congressisti potè facilmente mascherare per due giorni, sotto la parvenza turistica, il vero scopo del convegno.

Lo stesso Vescovo di Chiavari, infine, sino alla sera del giorno 3 novembre ignorò la vera "etichetta" dei congressisti e grande fu la sua meraviglia per l'errore fatto dalla direzione, nel concedere i locali ad elementi tanto in antitesi con la fede religiosa.

2 novembre 1969

Torino. Esplode una carica di tritolo dinanzi al monumento degli Arditi, sul Colle della Maddalena. Gli attentatori tracciano nei pressi del monumento alcune svastiche.

14 novembre 1969

Bologna. Gravi scontri tra polizia e studenti di sinistra che manifestano per protestare contro l'arresto di due colleghi.

19 novembre 1969

Milano. Nel pomeriggio si svolge uno sciopero contro il caro – affitto indetto dai Sindacati CGIL, CISL e UIL e, contemporaneamente, due cortei: uno dei marxisti leninisti ed uno degli anarchici. La manifestazione sindacale si teneva in via Larga, al Teatro Lirico di Milano, con la partecipazione del Segretario Nazionale Luciano Lama e di molti lavoratori. Il Reparto della Mobile, per prevenire incidenti, era schierato tra via Larga e via Rastrelli e fece partire improvvise cariche per disperdere i presenti con l'uso di lacrimogeni e camionette.

Antonio Annarumma, Agente S. Pubblica Sicurezza. Foto n.16: www.casamemoriamilano.eu

Antonio Annarumma, era in servizio, come Guardia di Pubblica Sicurezza, che dalla Caserma di Piazza S. Ambrogio, si era spostato in via Larga per svolgere il servizio d'ordine, come autista, a bordo della sua camionetta. Il Movimento Studentesca, dalla vicina Università Statale, si unisce negli scontri di piazza. I giovani di estrema sinistra raccolsero, da un vicino cantiere, dei tubolari d'acciaio e li lanciano contro la polizia. Un tubo colpisce l'agente Annarumma, che perforandogli il cranio; perde il controllo del mezzo che stava guidando, con a bordo tre colleghi; e conseguentemente si schianta contro un altro mezzo della polizia. Prontamente soccorso fu trasportato in Ospedale, dove viene ricoverato d'urgenza. Muore due giorni dopo, lasciando nello sconcerto i colleghi. L'inchiesta della Magistratura identificò le cause della morte, ma non poté dare un nome ai responsabili dell'assassinio. Il suo omicidio rimase impunito.

Milano 19.11.1969. Scontro al Teatro Lirico. Foto n.17, Uliano Lucas, in G. Bocca, *Gli anni del terrorismo in Italia*, Roma, Armando Curcio Editore, 1989, p. 92.

Fondi (Latina). Durante un comizio sindacale un gruppo di attivisti dell'estrema sinistra interrompe ripetutamente l'oratore e, dopo aver incitato la popolazione alla rivolta, assale ed incendia, appoggiato da quest'ultima, la sede del comune. Un carabiniere resta gravemente ferito. Viene emesso ordine di cattura per sette militanti dell'Unione Marxisti-Leninisti.

20.11.1969

Firenze. Una bomba carta viene fatta esplodere contro un circolo ricreativo del PCI in via Dorso 8.

Roma. Un gruppo di giovani missini, al grido di "Assassini, assassini", tenta di fare irruzione in Parlamento ma viene respinto dalla polizia.

23 NOVEMBRE 1969

Milano. Un gruppo di neofascisti irrompe nella Galleria Vittorio Emanuele mentre si svolge una riunione dei Partigiani Cristiani ferendone alcuni.

Cosenza. Gravi incidenti al termine di un comizio missino tra militanti dell'Unione dei Marxisti-Leninisti e neofascisti. Viene arrestato un giovane di destra che ha esploso alcuni colpi di pistola all'indirizzo degli avversari.

Trento. Una bomba alla polvere nera esplode dinanzi alla sezione dell'Unione dei Marxisti-Leninisti, in via Marchetti 17.

Roma. Una bomba esplode dinanzi alla lapide al partigiano, in via Giulia.

Roma. Un ordigno viene fatto esplodere nottetempo ai piedi del muro di cinta della caserma dei carabinieri, in piazza del Popolo. Gravi i danni.

24 NOVEMBRE 1969

Vigevano (Pavia). Una bomba esplode nei locali della sezione del PCI Campeggi. Gravi i danni.

25 NOVEMBRE 1969

Milano. Due bombe molotov vengono lanciate contro la sezione del PCI Aldo Sala da un'auto in corsa.

28 NOVEMBRE 1969

Reggio Calabria. Durante un comizio del missino Almirante due esplosioni devastano la SIP in via Reggio Campi e i locali del Genio Civile, in via Vittorio Emanuele.

Pinerolo (Torino). Una bomba viene lanciata da un'auto in corsa contro l'ingresso principale della caserma "Berardi".

2 DICEMBRE 1969

Vanzago (Milano). L 'industriale-sindaco Ulisse Cantoni esplode alcuni colpi di fucile da caccia sugli operai della sua fabbrica in sciopero. Numerosi feriti.

Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro). Un rudimentale ordigno esplode dinanzi al Municipio.

Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro). Un rudimentale ordigno esplode dinanzi al Municipio.

7 DICEMBRE 1969

Milano. Gravi incidenti tra polizia e militanti di sinistra che si preparano a "contestare" la serata inaugurale della Scala. Sessanta tre manifestanti rimangono feriti.

8 DICEMBRE 1969

Reggio Calabria. Un potente ordigno esplode dinanzi alla Questura in via Tommaso Galli.

9 DICEMBRE 1969

Notte delle bombe sui treni: 3 su treni partiti da Roma, 4 su treni partiti da Venezia e uno su un treno fermo a Pescara. Il bilancio è di 2 feriti a orvieto, 5 feriti a Caserta.

10 DICEMBRE 1969

Roma. Una bottiglia incendiaria viene lanciata contro l'ingresso dell'Archivio di Stato all'Eur.

12 DICEMBRE 1969

Gli attentati di Milano e Roma

I cinque attentati del pomeriggio del 12 dicembre 1969, segnarono l'inizio di quel periodo della vita del Paese che va sotto il nome di "strategia della tensione". Per la sua gravità e la sua rilevanza politica, la strage di Piazza Fontana divenne il momento più alto di un progetto eversivo preparato attraverso gli altri attentati di quello stesso anno e diretto - come emerge dalle sentenze - a utilizzare il disordine e la paura per sbocchi di tipo autoritario, in ciò sostenuti - come è scritto nella Relazione della Commissione Stragi - da "accordi collusivi con apparati istituzionali".

Erano le ore 16,30 circa di venerdì 12 dicembre 1969. Tutte le banche hanno chiuso gli sportelli alle 13.30; soltanto quella dell'Agricoltura è aperta, e sotto il tetto a cupola della sala, almeno duecento persone discutono animatamente. Attorno al grande tavolo sistemato al centro del salone, sono in parecchi intenti a compilare moduli per versamenti; altri fanno la fila agli sportelli; altri ancora discutono animatamente. Di solito, ogni venerdì, si va avanti nella trattazione degli affari fino alle 19.00-19.30 magari, ricorrendo in caso di necessità, alla mediazione di alcune esperti funzionari della banca. È in questo contesto che matura una delle più feroci e macabre stragi che ha insanguinato il nostro Paese. La strage provocò la morte di 17 persone e 88 feriti.

Ha inizio la strategia della tensione.

Foto n. 18: interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura, Publifoto, in G. Bocca, *Gli anni del terrorismo in Italia*, Roma, Armando Curcio Editore, 1989, p. 95.

[...] Nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano si stavano svolgendo per antica consuetudine le contrattazioni dei fittavoli, dei coltivatori diretti e dei vari imprenditori agricoli ivi convenuti dalla provincia per discutere i loro affari commerciali ed attendere al compimento delle operazioni bancarie presso gli sportelli, allorché improvvisamente vi echeggiava il fragore dell'esplosione di un ordigno di elevata potenza.
Ai primi accorsi da Piazza Fontana, che dà accesso al salone, l'interno della Banca offriva subito dopo un raccapricciante spettacolo: sul pavimento del salone, che recava al centro un ampio squarcio, giacevano, fra calcinacci e resti di suppellettili, vari corpi senza vita ed orrendamente mutilati, mentre persone sanguinanti urlavano il loro terrore.
Le constatazioni delle ore successive davano i seguenti risultati.
Quattordici erano i morti (poi diventati 16 il 2 gennaio 1970 con il sopravvenuto decesso dei feriti SCAGLIA Angelo e GALATIOTI Calogero a seguito delle gravi lesioni riportate), tutti clienti dell'Istituto bancario: ARNOLDI Giovanni, CHINA Giulio, CORSINI Eugenio, DENDENA Pietro, GAIANI Carlo, CARAVAGLIA Carlo, GERLI Paolo, MELONI Luigi, PAPETTI Gerolamo, PASI Mario, PEREGO Carlo Luigi, SANGALLI Oreste, SILVA Carlo, VALE' ATTILIO.
Gravemente feriti restavano nell1interno della sede bancaria altri quarantacinque clienti: ARIOLI Carlo Antonio, ARIOLI Giuseppe, BARBIERI Luigi, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, BERGO Vittorio, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CARIA Ezio, CARINI Riccardo, CATTANEO Mario, CERABOLINI Bruno, CIPOLLA Domenico, CODECA' Luigi, COLOMBO Carlo, CUGINI Franco, DE FRANCESCHI Renato, FALAPPI Adelfino, FALAPPI Giulio, GRIONI Francesco, LESMO Agostino, MACENES Primo, MARTINETTI Luigi, MESSA Giacomo, MIGLIAVACCA Battista, MOCCHI Raffaele, MOCCHI Vittorio, MORSTABILINI Giovanni Maria, NAVA Felice, NEGRI Giuseppe, PAPETTI Giocondo, PAPETTI Pietro, PIROLA Giuseppe, BIZZAMIGLIO Enrico, EIZZAMIGLIO Patrizia, PIZZOCARO Stefano, RADAELLI Giovanni, ROSSI Felice, SALA Bernardo, SCOTTI Angelo, TAVEGGIA Antonio, UBER TONE Angelo, VAIANI Francesco, VALTORTA Felice, VILLA Serafino.
Vari feriti contava anche il personale della banca: tredici elementi che lavoravano al pianterreno nel salone (ANCONA Dario, BODINA Carlo, ROFFI Arnaldo, CALDARA Luigi, FORNARA Attilio, FOTI Pasquale, GAVARDI Pietro, MAIOCCHI Francesco, PAR^CHINI Roberto, POZZI Giuseppe, TRONI Pietro, VILLA Quirino, ZUMAGLINO Edgardo), quattordici al primo piano (BELLEMO Sergio, BOCCOLA Gianfranco, BODINI Gabriella, BUCHETTI Adino, CATTANEO Guglielmo, CEI Guido, DELPRIMO Pietro, DE MAURO
Corrado, GALIMBERTI Alberto, LANCELLOTTI Franco, NOBILI Loris, PINCHIROLI Egidio, PRINA Roberto, RIVA Carlo), cinque al secondo piano (BARATER Giuseppe, CODECASA Erminio, LABOMBARDA.
Raffaele, SERRA Francesco, TORELLA Osvaldo) ed uno al terzo (VOLO Pietro).
Gli effetti dell'esplosione riguardavano anche l'esterno dell'Istituto. Riportavano, infatti, lesioni personali sette persone che si trovavano sul marciapiede di Piazza Fontana (AGNELLI Guglielmo, AIELLO Salvatore, GHIRARDI Enrico, MERONI Dino, ORTELLI Tarcisio, PERILLI Massimo, PERILLI Virgilio) e due (BENIGNI Mario e FIOCCHI Gianfranco) nell'interno del ristorante "L'Angelo" sito dietro l'edificio bancario.
Verso le 16,25 dello stesso giorno nella sede centrale di Milano della Banca Commerciale Italiana, sita in Piazza della Scala, era stata intanto rinvenuta dal personale di servizio una borsa di similpelle contenente una cassetta metallica.
Si sarebbe accertato più tardi, come vedremo, che essa conteneva un ordigno esplosivo.
Lo stesso 12 dicembre in Roma, dopo breve tempo esplodevano altri tre ordigni: il primo scoppiava alle ore 16,55 nel sottopassaggio esistente nell'interno della Banca Nazionale del Lavoro,, sita in Via S. Basilio, e provocava lesioni persona li a quattordici dipendenti di- tale Istituto (BUSATTA Bartolo, CONTI Luciana, CUNSOLO Nicola, DIOLETTA Ferdinando, ESPOSITO Maria Antonietta, FRANZINI Duilio, GIGLI Giovanni, GIRARDI Iseo, LUGNINI Umberto, MARTINI Francesco, MISIANI Lucia, MORICHELLI Elena, TALONE Luisa, TIBERIA Giovanni), nonchè crolli di pareti e danni all'impianto termico e

ad altri servizi;
il secondo ed il terzo sull'Altare della Patria in Piazza Venezia, rispettivamente alle ore 17,22 alla base del pennone alza-bandiera del monumento ed alle 17,30 sui gradini della porta di accesso al Museo del Risorgimento sito nella parte posteriore del monumento medesimo. Queste due ultime esplosioni, oltre ai danni materiali arrecati alle strutture del pennone, alla porta di accesso del museo, al travertino dell'Altare, alle vetrate della vicina Chiesa dell'Ara Coeli e ad alcuni autoveicoli in sosta nelle vicinanze, producevano, con la proiezione di schegge, varie ferite alle seguenti persone: al Carabiniere INGEMI Antonine), accorso sul posto nel periodo di tempo fra il primo ed il secondo scoppio, a LEPORI Angelo, TRANI Giuseppina e VITELLI Arnaldo che stavano transitando a bordo di un'autovettura per via dei Fori Imperiali.
Le sanguinose conseguenze delle bombe esplose quel giorno, fra Roma e Milano, si riassumevano complessivamente in sedici morti e centocinque feriti [...].

Fonte: Corte d'Assise di Catanzaro, sentenza emessa in data 23 febbraio 1979, nel procedimento penale a carico di Valpreda Pietro+33.

Testimonianza:

Tra la folla che ora preme contro i cordoni creati da polizia, carabinieri, e vigili urbani, si fa avanti un giovane prete. Entra nel salone devastato e cade in ginocchio coprendosi il volto con le mani. Poi si rialza e va a benedire i morti, a confortare i feriti. Più tardi, quando esce è irriconoscibile. Sulla tonaca, resa quasi bianca dalla polvere, spiccano chiazze di sangue: "*Non dimenticherà mai...Mio Dio che orrore...Ho benedetto tutti...*" *sussurra mentre una telecamera lo inquadra. Piange scosso da un tremito convulso. E lui "L'apocalisse...Non lo so, ma ci sono tanti morti e tanti tanti feriti...". Fa una pausa e aggiunge: "Erano le 16,30...L'orologio dentro la banca è fermo a quell'ora..." Insiste il telecronista: "Padre, che cosa ha visto?". E il prete, asciugandosi le lacrime: "Sangue, tanto sangue..., un ragazzo senza una gamba..., un uomo mi è morto fra le braccia invocando i figli..., una donna con il braccio dilaniato...*".
Il sacerdote se ne va. Minuto più, minuto meno, sono le 17.30.

Fonte: Processo per la strage di Piazza Fontana, in *I Processi del secolo* (a cura di) G. Guido e G. Rosselli, Palermo, Edizioni Cardiff, 1984, p. 226.

Le vittime della strage di Piazza Fontana

Giovanni Arnoldi
Commerciante (42 anni)

Giulio China
Commerciante (57 anni)

Eugenio Corsini
(71 anni)

Pietro Dendena
Commerciante (45 anni)

Carlo Gaiani
Perito agrario (57 anni)

Calogero Galatioto (71 anni)

Carlo Garavaglia (67 anni)

Paolo Gerli
Imprenditore agricolo
(77 anni)

Luigi Meloni
Commerciante (57 anni)

Vittorio Mocchi
Imprenditore agricolo
(33 anni)

Gerolamo Papetti
Imprenditore agricolo
(79 anni)

Mario Pasi
(50 anni)

Carlo Perego
Pensionato (74 anni)

Oreste Sangalli
Imprenditore agricolo
(49 anni)

Angelo Scaglia
Imprenditore agricolo (61 anni)

Carlo Silva
Rapp.di commercio
Impr. agricolo (71 anni)

Attilio Valè
Imprenditore agricolo (52 anni)

Foto nn. 19–36:
www.casamemoriamilano.eu e
PDR, "Il giorno della Memoria", 2008.

Camera dei deputati, seduta di Sabato 13 dicembre 1969, Presidenza del Presidente Pertini, Vicepresidente Zaccagnini, n.234. Discussione parlamentare

234.

SEDUTA DI SABATO 13 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Deferimento a Commissione*) 13939

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (1807);

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (1342) 13924

PRESIDENTE 13924

ALMIRANTE 13925

Proposta di legge (*Deferimento a Commissione*) 13939

Interrogazioni (*Annunzio*) 13940

PAG.

Interrogazioni urgenti sugli attentati dinamitardi di Milano e di Roma (*Svolgimento*):

PRESIDENTE 13903, 13916, 13918

ALMIRANTE 13915, 13923

COVELLI 13918

GIOLITTI 13916

INGRAO 13913

LA MALFA 13920

LIBERTINI 13910

MALAGODI 13905

MATTALIA 13922

ORLANDI 13911

PAZZAGLIA 13907

RESTIVO, *Ministro dell'interno* . . . 13904

STORCHI 13909

Ordine del giorno della prossima seduta . . 13940

La seduta comincia alle 9.

PIGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(*È approvato*).

Svolgimento di interrogazioni urgenti sugli attentati dinamitardi di Milano e di Roma.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno, a lui dirette, delle quali il Governo riconosce l'urgenza:

« Apprendendo con dolore e sdegno profondo di italiani e di democratici i gravissimi fatti di Milano e di Roma, per sapere di quali informazioni disponga e quali misure abbia già preso e intenda prendere al riguardo.

(3-02566) « MALAGODI, BOZZI, COTTONE, BARZINI, BASLINI, GIOMO, ALESSANDRINI, CANTALUPO, MONACO »;

« Per conoscere le ultime risultanze in ordine ai gravi delittuosi attentati dinamitardi compiuti nella giornata odierna a Milano e a Roma ed esattamente:

a Milano nella sede della Banca della agricoltura con gravi conseguenze per le persone (risulterebbero uccise otto o nove persone e ferite una quarantina);

a Roma presso la Banca nazionale del lavoro – via Bissolati, in via San Basilio, e all'Altare della Patria.

« Gli interroganti chiedono in particolare di conoscere se tale serie di attentati non sia evidentemente una dimostrazione della esistenza di organizzazioni criminali e se il Ministro di fronte a tali episodi non ritenga di dover modificare i giudizi del tutto superficiali ed inadeguati alla situazione espressi nel recente dibattito sull'ordine pubblico e non intenda quindi adottare le misure già sollecitate dal gruppo del MSI attraverso la mozione sulla base della quale si è svolto il richiamato dibattito.

(3-02567) « ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA, FRANCHI, ALFANO, ABELLI, SERVELLO, ROMEO, CARADONNA, TURCHI, ROMUALDI, SANTAGATI »;

« Per avere notizie sui gravissimi fatti verificatisi oggi a Milano e a Roma che hanno causato la morte di numerosi cittadini e sulle indagini in corso per individuare i responsabili di atti che suscitano profonda indignazione in tutta la popolazione civile.

(3-02568) « STORCHI, ANDREOTTI, DI GIANNANTONIO, BUFFONE »;

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, « sui tragici avvenimenti di oggi a Milano e a Roma. Essi esprimono la più severa condanna per gli attentati criminali, e manifestano la più viva preoccupazione per il significato che essi assumono nella presente situazione, nella quale l'arma indegna della provocazione viene usata per creare artificiosamente situazioni torbide e creare ostacoli allo sviluppo del civile movimento di avanzata democratica e di potere dei lavoratori.

(3-02569) « LIBERTINI, PIGNI, LATTANZI, ALINI, CERAVOLO DOMENICO, PASSONI ».

« Per avere notizie – con l'urgenza che la gravità dei fatti comporta – sulle esplosioni che con un sincronismo sconcertante si sono registrate a Milano e a Roma e sulle loro conseguenze, e per conoscere quali accertamenti di responsabilità siano stati effettuati e quali misure il Governo intenda adottare al fine di prevenire il ripetersi di simili atti delittuosi nella consapevolezza che occorre operare non solo per garantire l'incolumità dei cittadini ma per spezzare la spirale di una violenza criminale ed assurda, che sconvolge la vita del paese nel momento in cui le tensioni sociali sono avviate ad uno sbocco positivo, e rischia di travolgere le stesse istituzioni democratiche.

(3-02570) « ORLANDI »;

« Per avere notizie sulla strage perpetrata a Milano nel pomeriggio del 12 dicembre 1969 e sugli analoghi e quasi simultanei attentati in Roma, per conoscere i giudizi e i propositi del Governo al riguardo.

(3-02571) « GIOLITTI »;

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, « perché riferiscano sui delittuosi atti terroristici perpetrati con-

temporaneamente a Milano e a Roma e che hanno portato alla morte e al ferimento di tanti innocenti;

e perché informino subito il Parlamento delle misure adottate per individuare e colpire gli autori dei crimini, che sono chiaramente diretti a creare un clima di allarme e di confusione e che favoriscono manovre reazionarie interne ed esterne tese a colpire il regime democratico del paese.

(3-02573) « LONGO LUIGI, INGRAO, BERLINGUER, AMENDOLA, NAPOLITANO, MACALUSO, PAJETTA GIAN CARLO, IOTTI LEONILDE, BARCA, RAUCCI, MALAGUGINI »;

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, « sui tragici fatti di oggi a Milano e a Roma e per conoscere le responsabili valutazioni del Governo in ordine al sempre più massiccio manifestarsi del terrorismo criminale e quali provvedimenti si intende adottare per rassicurare l'opinione pubblica profondamente e giustamente preoccupata e allarmata.

(3-02577) « COVELLI ».

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, « per conoscere le circostanze del gravissimo attentato alla sede della Banca nazionale dell'agricoltura a Milano, che ha provocato tante vittime innocenti, e quali iniziative siano state prese per individuarne i criminali autori.

« Tale attentato palesemente collegato con quelli di Roma, che pure hanno provocato feriti fra i cittadini, non può che essere considerato come parte di un più ampio disegno politico diretto a sovvertire le istituzioni democratiche repubblicane. Di fronte a siffatto tentativo gli interroganti chiedono quali iniziative politiche e di ordine pubblico il Governo intenda assumere.

(3-02578) « LA MALFA, REALE ORONZO, GUNNELLA, MAMMÌ, TERRANA, BUCALOSSI, BIASINI, COMPAGNA, MONTANTI »;

« Perché informi la Camera sugli atti terroristici perpetrati a Roma e a Milano nella giornata di ieri, e sui provvedimenti che, in un quadro politico ben chiaro, si intendono prendere per definire le responsabilità di quanto è avvenuto ed evitare ogni sfruttamento di questa tragedia da parte delle forze reazionarie e antidemocratiche del paese.

(3-02579) « ORILIA ».

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere la parola per riferire alla Camera sui tragici fatti accaduti ieri a Milano e a Roma, desidero innanzitutto a nome del Governo rinnovare il profondo cordoglio per le vittime, l'amarezza e il dolore per tutti coloro che sono stati oggetto di violenza, e il commosso pensiero di solidarietà alle famiglie così assurdamente e duramente colpite.

I fatti ieri accaduti hanno suscitato nel paese, e il Governo in questa sede ritiene di essere il fedele interprete dei sentimenti di tutti i cittadini, una unanime ondata di sdegno, quale forse fino ad ora non si era mai riscontrata per la ignobile, proditoria e criminale violenza con la quale sono stati commessi.

La democrazia italiana, nella sua storia, ha certamente conosciuto momenti di grave turbamento in occasione di tensioni e di duri contrasti, e abbiamo avuto anche uomini che sono caduti in conflitti sociali o colpiti nell'adempimento del loro dovere. Nelle diverse circostanze, e sovente nella diversità della valutazione dei fatti, noi abbiamo sempre espresso con il nostro cordoglio il sentimento del profondo rispetto. Ma oggi lo Stato democratico è offeso da un attentato criminale contro le sue istituzioni, da un delitto commesso con fredda, bestiale determinazione, che ha causato morte e dolore tra cittadini inermi e innocenti.

Di fronte a così grave manifestazione delittuosa che ferisce la coscienza della nazione, la condanna che io pronuncio da questo banco esprime pertanto lo sgomento e lo sdegno di tutti gli italiani.

Ed ecco i fatti secondo le prime risultanze: ieri, alle 16,40, nella sede della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, sita in piazza Fontana, si è verificata una violentissima deflagrazione. Gli sportelli della banca erano stati chiusi alle ore 16, ma numerosi clienti, in maggior parte agricoltori, si erano attardati nel salone centrale come avviene ogni venerdì, giornata di mercato. Costoro erano attorno a un grande tavolo ottagonale sito nel salone stesso, sotto il quale un ignoto aveva deposto un ordigno ad alto potenziale. La tremenda esplosione, dovuta secondo gli esperti ad una carica di circa 10 chilogrammi di esplosivo, ha devastato completamente la sala centrale dell'istituto e gli uffici provocando una strage. Ben 14 sono state le vittime del tragico evento, 8 persone sono dece-

dute sul colpo e altre 6 in seguito alle gravissime ferite riportate. Vi sono inoltre 90 feriti, dei quali 8 con prognosi riservata. Immediatamente sono affluiti sul posto i mezzi di soccorso e gli organi di polizia. Dai primi rilievi tecnici è risultato trattarsi di un ordigno con miccia a lenta combustione, contenuto in un recipiente di alluminio dello spezzore di circa due millimetri. Si trattava di un ordigno simile a quello rinvenuto inesploso, sempre a Milano, alle ore 16 circa, nella sede centrale della Banca commerciale sita in piazza della Scala. In questa banca, un impiegato rinveniva proprio alle ore 16, nell'ascensore lasciato aperto, una borsa nera di vilpelle chiusa a chiave e, supponendo che la borsa fosse stata dimenticata da un cliente, la portava negli uffici. Sparsasi la notizia del tragico scoppio alla Banca nazionale dell'agricoltura, sorgeva nell'impiegato il sospetto che la borsa contenesse un ordigno esplosivo. Veniva chiamata la polizia, che rinveniva nella borsa una pesante cassetta metallica. Dopo i rilievi fotografici, la cassetta veniva fatta deflagrare nel cortile della banca stessa dagli artificieri e risultava contenere almeno sei chilogrammi di esplosivo che avrebbe potuto provocare un'altra tragedia.

A Roma intanto, quasi alla stessa ora, alle 16,55, in via San Basilio, nel sottopassaggio che unisce i due stabili occupati dalla Banca nazionale del lavoro, esplodeva un altro ordigno di notevole potenza. Si calcola che contenesse circa un chilogrammo di esplosivo. Nell'esplosione rimanevano feriti 14 impiegati della banca, dei quali 13 guaribili entro i 10 giorni e uno in 40 giorni.

Verso le ore 17,30 altre due esplosioni si verificavano all'Altare della Patria: la prima alla base di un pennone situato all'ultimo piano del monumento, l'altra sulla soglia del Museo risorgimentale. Gli ordigni, del potenziale di circa un chilogrammo di esplosivo, provocavano il ferimento di due passanti e di un carabiniere, tutti guaribili entro i 10 giorni. I danni materiali al monumento e alla vicina chiesa dell'Aracoeli non sono gravi.

Le forze di polizia, pubblica sicurezza e carabinieri hanno avviato immediate indagini, con il massimo impegno, in tutte le possibili direzioni. Già subito dopo i tragici fatti e nella nottata sono stati operati oltre 100 fermi tra Milano e Roma e viene rigorosamente vagliata la posizione di tutte le persone comunque indiziate in relazione a precedenti azioni terroristiche o già note per la partecipazione ad atti di violenza o per l'adesione a gruppi o associazioni che teorizzano e praticano la violenza. Sono state eseguite perquisizioni domiciliari e nei locali appartenenti a gruppi o associazioni cui risultano far capo elementi di provata pericolosità per l'ordine pubblico.

Onorevoli colleghi, in questa tragica circostanza noi ci sentiamo oggi spiritualmente uniti nel sentimento e nella volontà. Quello che ci unisce è la convinzione profonda che la legge deve affermarsi contro il delitto e che i colpevoli debbono essere perseguiti con ogni rigore. È una convinzione che viene dal nostro credo nella libertà: un credo che ci unisce in questo momento e che unisce nella legge tutti i cittadini.

L'azione immediatamente intrapresa, con i fermi e le perquisizioni necessarie per individuare i colpevoli, sono una prima garanzia dell'impegno che ci anima. Tutto sarà fatto per individuare e colpire i criminali assassini. E saremo inflessibili nei confronti di tutti coloro che direttamente o indirettamente abbiano concorso alla preparazione e all'esecuzione di così efferato delitto.

È un impegno che solennemente il Governo ha assunto facendo proprio l'appello al paese pronunciato ieri dal Presidente del Consiglio, Rumor. La nostra ferma convinzione è che le forze politiche, i sindacati, i cittadini tutti sono a fianco delle autorità perché gli infami siano isolati e la legge sia applicata in tutto il suo rigore.

Nel recente dibattito svoltosi sull'ordine pubblico ho avuto occasione di dire che il Governo è impegnato in una azione di ferma tutela dell'ordine contro la violenza da qualsiasi parte provenga. Ma il nostro compito è tanto più arduo quanto più l'azione delittuosa nasca da violenza senza ideali e senza obiettivi che non siano quelli del rifiuto e della negazione di una società operosa e civile. Le azioni delittuose che tale assurda violenza stimola o promuove sono esse stesse assurde.

Per questo la nostra azione, che è di repressione e di prevenzione, sarà tanto più efficace quanto più potrà contare in piena lealtà di intenti su tutte le forze del paese.

È un auspicio ma è anche un impegno che solennemente assumiamo, mentre rinnoviamo il nostro commosso, reverente pensiero alle vittime e i sentimenti della più viva solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti negli affetti più cari.

PRESIDENTE. L'onorevole Malagodi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito innanzi tutto di parlare per un momento come deputato eletto

a Milano e di esprimere il profondo dolore del nostro gruppo, e mio personale, dinanzi a quello che nella nostra città è avvenuto. Ci si dice che si sia verificato anche un episodio di aggressione ad un parlamentare. Indipendentemente dalla parte politica, anche questo accresce il nostro dolore e le nostre profonde preoccupazioni dinanzi agli effetti di quello che è avvenuto sullo stato d'animo dei milanesi, degli italiani.

Mi sia qui concesso anche un altro riferimento personale: sono tra i non molti in quest'aula che ricordano direttamente la politica di prima del '22 e non posso non ricordare – non può non ricordare anche lei, signor Presidente – quello che avvenne nel '21 a Milano con la strage del Diana, tristemente simile a quella che è avvenuta ieri e tristemente, allora, germe di avvenimenti tragici per la libertà del nostro paese e per tutto il suo avvenire.

Noi tutti, in questo Parlamento, abbiamo dato dimostrazione pratica, ciascuno dal suo punto di vista, di essere ben consci del fatto che la crescita impetuosa del nostro paese richiede da parte della classe politica una presa di coscienza e un'azione di ammodernamento, di riforme, di libertà e di giustizia. Non dobbiamo dimenticarlo neanche per un momento di fronte a quello che è avvenuto: anzi dobbiamo rafforzare questa coscienza.

Ma questa coscienza non si deve identificare né con la faciloneria, né con la leggerezza, né con la tolleranza colpevole dinanzi a cose che renderebbero, purtroppo, di nuovo impossibile, chissà per quanto tempo, ogni seria azione di progresso nel nostro paese.

Non sono un magistrato, in questo momento, né lo sono mai stato; sono un parlamentare ed un cittadino italiano, che non sa da dove sia venuto quell'esplosivo, chi lo abbia collocato, con quali scopi, che non oso chiamare politici, perché sono criminali e non politici, distruttivi e non costruttivi, come devono essere gli scopi politici. Non formulo sospetti in alcuna direzione; giustamente – ha detto il ministro – la polizia ed i carabinieri stanno indagando in tutte le direzioni. Devo però ricordare, come parlamentare italiano, che troppo, troppo a lungo si è tollerata in Italia non tanto una predica teorica della violenza, quanto l'educazione concreta alla violenza.

Abbiamo letto tutti sui giornali, senza che ci fossero smentite, le notizie relative a corsi di educazione alla guerriglia; abbiamo letto di ritrovamenti di armi; abbiamo letto di sospetti su altre armi e su altre organizzazioni. Perché tutto questo è stato tollerato? Perché tutto questo è stato condonato, quasi giustificato, anche nelle parole di uomini politici eminenti? Non si può continuare in questo modo; è nell'interesse di tutto il popolo italiano – e particolarmente di coloro che più hanno bisogno di pace, perché la pace dia libertà e progresso – che tutto questo, in questa forma, non sia tollerato.

È in parte responsabilità della magistratura, potere autonomo dello Stato. Ma è responsabilità della classe politica, della classe di governo, di coloro che hanno le maggiori responsabilità di governo, rendere chiaro al paese, non solo con parole sincere e commosse nel momento delle stragi, degli attentati o dei delitti, ma anche nel normale corso delle cose, che quel tipo di predicazione attiva, pratica della violenza è inconciliabile con l'avvenire del paese come paese civile, è inconciliabile con il sistema democratico libero.

Tutto questo non può essere tollerato; la legge dà, e quindi impone di usare, tutti i mezzi necessari perché ciò non avvenga. C'è quella comune coscienza, in tutti noi, di una responsabilità verso il paese, per il suo progresso umano e per il suo progresso sociale. Ci deve esser una eguale responsabilità, una eguale coscienza della nostra responsabilità anche nei riguardi del clima che nel nostro paese ha reso possibile un « crescendo » di episodi di questa natura. Dico un « crescendo », non per fare dell'allarmismo – è del tutto lontano dal carattere mio e dei miei amici – ma semplicemente constatando che ci sono stati in Italia, anche recentemente, episodi molto gravi che sono passati quasi inosservati, perché per fortuna qualcuno è giunto in tempo a prevenirli. Mi riferisco agli esplosivi posti, ancora poco tempo fa, su alcune linee ferroviarie, che non hanno fatto saltare in aria interi treni solo perché, per fortunata coincidenza, qualcuno li ha trovati tempestivamente; alla carica di esplosivo posta sulla via Olimpica, qui a Roma; all'esplosivo messo all'inizio dell'autostrada qui a Roma. C'è evidentemente qualcosa, non dico di grosso, ma di diffuso, di radicato, per cui si crede di poter agire con impunità, perché si pensa che nel clima attuale del paese nessuno abbia il coraggio di dire apertamente che tutto ciò deve finire. Si pensa che coloro che hanno la responsabilità di governo non hanno la forza, forse la volontà di agire perché questi episodi abbiano fine.

È lontanissima da me, in questo momento, che è di profondo dolore e di ancora più

profonda preoccupazione per il dolore che può attendere il nostro paese, in presenza e come conseguenza di questo clima e di queste cose, l'intenzione di fare una polemica politica. Rifletto solo su responsabilità che sono di tutti noi.

Il ministro, nelle sue nobili parole, ha ricordato il dibattito che ha avuto luogo qui l'altro giorno sull'ordine pubblico, ha ricordato le cose che egli ha detto l'altro giorno. Ma crede egli forse (e certo da vecchio ed esperto uomo politico, quale è, non lo crede...) che il fatto che quel dibattito si sia concluso senza un voto, senza che la maggioranza che appoggia questo Governo si sia impegnata in un voto, sia sfuggito a coloro che pensano di poter impunemente, uccidendo cittadini innocenti, rovesciare la libertà nel nostro paese, sbarrare il cammino al progresso delle masse nel nostro paese ?

La mancanza di un voto a conclusione di quel dibattito è colpa di tutti noi; è anche colpa nostra, poiché avevamo presentato una mozione per avere un voto e vi abbiamo rinunziato perché ci è stato detto che, se non vi avessimo rinunziato, il Governo non si sarebbe presentato alla Camera in quanto non voleva un voto perché sapeva di non poterlo ottenere dalla sua cosiddetta maggioranza.

Ora è mai possibile che su problemi di questo genere le forze democratiche, tutti coloro (di qualunque nome e colore) che hanno a cuore la democrazia non siano in grado di unirsi su alcune cose fondamentali e semplici che sono alla base della possibilità di discutere, di lavorare, di operare per il progresso democratico del nostro paese ? Certo, la mancanza del voto dell'altro giorno non è la causa immediata di quanto è avvenuto, ma rappresenta un episodio estremamente tipico e rivelatore. La colpa, ripeto, è anche del mio gruppo, che aveva presentato una mozione e ha rinunziato al voto; ma è anche dei gruppi della maggioranza che non sono stati in grado di confluire su un voto.

Noi siamo all'opposizione: lo sa tutta la Camera; ci siamo e facciamo il nostro dovere di oppositori. Siamo minoranza, ma vorremmo vedere dinnanzi a noi non il vuoto ma una vera maggioranza politica democratica, perché l'assenza di questa vera maggioranza crea, o contribuisce a creare, nel paese una situazione di cui approfittano coloro che non vogliono né giustizia sociale, né libertà, né democrazia, ma unicamente il caos, immaginando forse che il nome del caos sia libertà e non sapendo che il nome del caos è tirannide !

Perciò, onorevole ministro, non posso dichiarare (e mi duole profondamente, oggi, il dirlo) di essere sodisfatto della sua risposta. Chi non condivide le parole che ella ha pronunziato ? Ma quale forza politica vi è dietro quelle parole ?

Ella oggi ha parlato come ministro dell'interno, avendo accanto a sé il Presidente del Consiglio e il ministro del lavoro: tipica, giusta disposizione di responsabilità e di persone; ma bisogna che vi siano in Italia, non solo in apparenza, un Governo, una maggioranza, un'unione spirituale di coloro che credono nella democrazia, al di là delle divisioni di maggioranza e di minoranza, se vogliamo che il clima cambi.

Il Presidente della nostra Assemblea ha pronunziato ieri parole piene di nobiltà ma anche cariche di dolore e di preoccupazione. Questi sono i sentimenti che rimangono in noi, e più ancora stamane, dopo aver ascoltato le parole del ministro dell'interno.

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte ad eventi tanto drammatici non vi sono parole adatte ad esprimere la commozione profonda e lo sdegno immenso che si provano. Io tenterò di farlo col dire che soltanto uomini cinici, barbari, incapaci di un qualunque sentimento di umanità, o folli, possono compiere nefandezze, crimini, atti di barbarie come quelli di ieri, che hanno commosso e sdegnato tutta l'Italia.

Non vi sono giudici, non vi è giustizia in questa terra che possa punire stragi o tentativi di strage come quelli di ieri. Non vi è parola di cordoglio o di conforto che possa lenire il dolore dei parenti delle vittime, al cui lutto il nostro gruppo partecipa con fraterno senso di solidarietà.

Il pensiero riverente, che alle vittime innocenti di questa barbarie tutto il nostro partito ha rivolto e rinnova a mio mezzo oggi, è espressione unanime di sdegno e di commozione.

Desidererei vivamente, in questo clima e in questo momento, concludere il mio discorso con queste parole. Gli italiani guardano oggi al dramma, agli avvenimenti, ai lutti, (con terrore ed insieme con la speranza che essi non debbano ripetersi) e guardano – assai meno che ai lutti ed agli avvenimenti – alle questioni politiche, anche a quelle più alte.

Esse però esistono, si impongono alla nostra attenzione, non possono essere taciute. Dagli italiani, dai loro sentimenti, dal loro dolore viene a tutti noi il monito a guardare a fondo nella realtà di oggi e l'invito ad una azione che alla fermezza ed al coraggio sia effettivamente improntata.

Non bastano le parole: di fermezza e coraggio non solo oggi abbiamo sentito parlare dal Governo. Responsabilità politica impone di ripetere al Governo un discorso ancora inascoltato. All'impegno assunto dall'onorevole Rumor l'8 agosto scorso – un impegno di inflessibile azione nella tutela del vero ordine, che riposa sul rispetto della legge da parte di tutti – replicammo chiedendo che tale fermezza fosse veramente attuata, nel dubbio che questo Governo fosse, per la sua composizione, più debole dei precedenti. I nostri dubbi sono stati dimostrati fondati da tanti eventi.

Riprendemmo il tema in ogni occasione; e nello scorso novembre, di fronte al dilagare dei gravi disordini in tutto il territorio nazionale, chiedemmo precise misure a difesa dei diritti dei cittadini e dell'ordine pubblico, e tra queste lo scioglimento dei gruppi che praticano la violenza e la esaltano come mezzo di lotta politica, nonché l'arresto dei dirigenti. Indicammo altresì l'esigenza di una più sollecita azione della magistratura. Le parole ieri pronunciate dal Presidente della Repubblica rivelano l'esistenza di numerose denunce per istigazione a delinquere, confermano l'esattezza della nostra richiesta, e condannano coloro che proprio nei giorni scorsi, in questa aula, hanno difeso istigatori alla violenza condannati dalla giustizia italiana.

Il Governo rispose a queste nostre richieste senza assumere alcun impegno, con generali indicazioni sulle etichette del teppismo, bene attento a non dire una volta i nomi e le etichette di quelle forze politiche che al teppismo di sinistra danno solidarietà,

Il discorso del ministro Restivo fu precisa espressione della mancata volontà del Governo di far fronte ai gravi problemi di tutela dell'ordine pubblico e di difesa dei cittadini. Preoccupante e deludente fu, infatti, definito dalla nostra parte quel discorso. Le nostre preoccupazioni, onorevoli colleghi, hanno trovato drammatica conferma nelle tragedie di Milano e di Roma, che non possono essersi verificate nello stesso giorno ed in più luoghi per occasionale coincidenza, ma che sono certamente opera di una organizzazione pericolosa quanto efficiente, cinicamente meditate, eseguite da barbari e freddi criminali.

La verità è che non facemmo, né nell'agosto di quest'anno, né in novembre, né nel corso dell'ultima discussione, opera di allarmismo o di speculazione politica: esprimemmo serenamente e fermamente la nostra volontà di veder cessare la violenza, di vedere tutelati e difesi i cittadini dalla dilagante sovversione di sinistra. Lo dicemmo noi, perché forse più capaci di avvertire lo scollamento generale che travaglia il paese, certamente perché vigilanti e decisi contro il comunismo nelle sue varie espressioni e contro i suoi strumenti, e, altrettanto certamente, perché non ci fa velo la paura.

Anche oggi, di fronte a tanto dramma, non può sfiorare la nostra mente la volontà di speculazioni politiche. Il rispetto della vita del prossimo, il rispetto di quei valori che sono patrimonio della nazione e che l'Altare della patria simboleggia, non esistono più per molti individui e per alcune pericolose organizzazioni, da essi composte. La mancanza di tale rispetto indica che la provenienza di tali misfatti è di origine sovversiva: contro la nazione, contro la libertà dei cittadini e della persona umana, contro i diritti inalienabili e irrinunziabili dell'uomo si colloca sempre la sovversione, mai chi crede in tali valori.

Emerge da queste drammatiche realtà anche un'altra constatazione: la carenza tecnica al vertice della polizia, impegnata troppo dai governi in direzione politica, scelta soltanto per ragioni politiche.

Non sarebbe possibile ad organizzazioni criminali operare, se la prevenzione fosse adeguatamente svolta e diretta. Anche ciò è però riconducibile alla responsabilità politica del Governo, se non altro, per le scelte che esso ha fatto. Se vuole respingerla, il Governo ha il dovere di sostituire il capo della polizia, la cui responsabilità tecnica è stata messa in evidenza da tanti fatti e da tanti episodi. La promessa di inflessibile repressione annunziata dal Governo l'8 agosto non è stata mantenuta: gli eventi lo hanno dimostrato.

Non vi è giornale di oggi (anche i giornali più vicini al Governo) che non dichiari e non precisi che il Governo si è dimostrato debole in questi mesi nei confronti della sovversione. Lo stesso malcontento che nelle forze dell'ordine serpeggia ogni giorno di più, perché costrette a subire le disposizioni del Governo di non reagire alla piazza di sinistra, è la prova di tale debolezza; di quella debolezza che alimenta la sovversione perché impunita, di quella debolezza che da tempo im-

pedisce di adottare ogni misura di prevenzione e di repressione.

Dobbiamo oggi concludere dicendo che, quando a debolezza segue violenza e strage, a chi è debole altro non resta che riconoscere la propria incapacità e dimettersi. Dobbiamo concludere dicendo che, se una verifica è oggi necessaria per stabilire se esiste una maggioranza, verifica ancora più urgente è quella che il Governo deve compiere per riconoscere che ad eventi eccezionali quali quelli che il dilagare del sovversivismo di sinistra ha determinato, esso non è stato in grado di rispondere con misure adeguate, con energica e inflessibile azione.

Nessuno può seriamente contestare la validità di questi argomenti e di queste richieste.

Vogliamo infine concludere, onorevoli colleghi, rigettando nella gola di chi specula sull'equivoco e sulla menzogna, cercando di gettare la responsabilità di atti criminali sovversivi su quelle parti che, sole, combattono, per costume, per tradizione e per coraggio contro il sovversivismo, con un augurio, una speranza che nasce dal nostro senso civile e dal nostro senso dello Stato, della libertà e dell'autorità della legge, e che vuole essere il migliore pensiero ed augurio che inviamo alle vittime di questi scellerati criminali: possano le forze dell'ordine, la magistratura, lo Stato, insomma, attraverso i suoi organi preposti alla tutela dei diritti dei cittadini, prevalere finalmente su quei criminali che ogni mezzo cinicamente e barbaramente usano per portare nella nazione caos, disordine, terrore. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Storchi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

STORCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le notizie che ieri sera improvvisamente ci sono pervenute alla Camera e che hanno trovato nelle parole commosse del nostro Presidente la prima ed immediata manifestazione del nostro sdegno e del nostro dolore, ci sono state purtroppo confermate ora, nella loro estrema gravità, nelle dichiarazioni rese al Parlamento dal ministro dell'interno.

In questo momento il nostro primo pensiero non può che andare alle vittime di questi nefandi attentati. Cittadini inermi, pacifici ed indifesi, intenti alle loro attività di vita civile, sono stati stroncati dalla violenza cieca e brutale di chi per finalità inconfessabili ha gettato nel lutto e nel dolore non solo le loro famiglie ma l'intera nazione.

È un bilancio che ci sconvolge nel profondo del nostro animo, che ci colpisce nella nostra coscienza di cittadini e di democratici. È una pagina di dolore che deve trovare pronta e solidale la reazione del paese, perché non è questa la via segnata dalla nostra civiltà, dalle nostre migliori tradizioni democratiche, dal nostro impegno di libertà e di rispetto per la vita di ogni uomo e di tutti gli uomini.

Per questo, a nome del gruppo della democrazia cristiana, desidero anzitutto esprimere il dolore che ci ha colpiti e dire alle vittime innocenti ed alle loro famiglie le parole umane della solidarietà e quelle cristiane della preghiera, insieme con l'augurio più vivo, per i feriti, di un pronto e completo ristabilimento.

Ma se questo, onorevoli colleghi, è l'aspetto umano al quale certamente da ogni parte e con pari sensibiltà, in circostanze tanto gravi e dolorose quali quelle ora presenti al nostro spirito, ci si sente legati ed uniti, non è certo possibile sfuggire al dovere che incombe su ciascuno di noi, quali uomini politici investiti di precise responsabilità nella difesa e nella tutela delle nostre istituzioni democratiche, di pronunciare la nostra parola di denuncia e di condanna, la più ferma e la più decisa, per i responsabili dei fatti di ieri.

Dobbiamo – come ha detto il Presidente del Consiglio nel suo messaggio – isolare gli assassini. Dobbiamo indagare con tutti i mezzi – e le dichiarazioni rese poc'anzi dal ministro dell'interno ce ne danno la certezza – perché siano individuati e scoperti esecutori e mandanti e perché una giustizia ferma e rapida colpisca, nel nome della legge, chi ha tentato di sovvertire il nostro ordinamento e di travolgere le nostre istituzioni.

È qui, su questo punto, che deve ancora una volta manifestarsi la piena solidarietà delle forze democratiche. Noi ancora non sappiamo chi siano gli autori della violenza perpetrata a Milano e a Roma. Ma dinanzi alle vittime innocenti dobbiamo pur dire, ancora una volta, che la violenza non può e non deve intervenire a sconvolgere la vita pacifica del nostro paese e che azioni come queste non possono trovare né attenuanti né giustificazioni per non aprire una tremenda spirale che finirebbe per coinvolgere e compromettere tutto quanto di democratico, di civile e di libero è stato faticosamente costruito in questi anni dalla nostra democrazia.

Per questo non esitiamo a dire che da qualunque parte essa provenga, in un ordi-

namento democratico, ogni esaltazione della violenza, ogni suo uso, costituisce sempre un atto che ferisce profondamente la stessa vita civile nel suo progressivo e continuo ascendere verso mete sempre più alte di progresso e di giustizia per tutti i cittadini. Per questo diciamo anche che la repressione di atti criminali, quali quelli di ieri, qualunque sia l'ideologia, se tale è, che li ispira, non solo è diritto, ma dovere dello Stato democratico, che deve trovare in quest'opera, certo faticosa ed ingrata, il sostegno, l'appoggio, la piena solidarietà di ogni cittadino.

Giustamente la giunta esecutiva della democrazia cristiana ha parlato nel suo comunicato di ieri di « follia criminale di gruppi eversivi, impotenti a collegarsi con il paese che li respinge, che si rivolge con furore sui cittadini, sui lavoratori, sulla società democratica, rendendo assurda e mostruosa qualunque motivazione politica; questo è il risultato di una predicazione della violenza come metodo e come fine dei rapporti sociali ». È qui, in questa direzione, che la società deve agire e deve reagire.

Ella, signor ministro, ha già espresso questi concetti nei giorni scorsi alla Camera chiudendo il dibattito sull'ordine pubblico. Ha detto cioè che il Governo sente come suo imprescindibile dovere quello di opporsi fermamente ad ogni forma di violenza da qualunque settore essa provenga e qualunque sia la circostanza che la determina.

Oggi ella ha ribadito tale impegno, a nome del Governo, di fronte alla esplosione di criminalità che ieri ha colpito il paese, assicurando che nulla sarà lasciato di intentato per raggiungerne gli autori e garantire a tutti i cittadini l'esercizio delle loro libertà.

Il gruppo della democrazia cristiana si associa alle sue parole e la sosterrà nella sua azione, nell'auspicio che l'opera del Governo abbia a raggiungere i risultati che si è proposta a difesa e a tutela delle nostre istituzioni democratiche e a garanzia delle libertà sancite dalla Costituzione. E poiché è questo il vero e profondo interesse del nostro paese, della sua pace e della sua libertà, il gruppo democratico cristiano rivolge vivo appello a tutti i cittadini veramente liberi e democratici affinché abbiano a dare all'opera dello Stato, delle forze dell'ordine e della magistratura, con una valutazione morale di decisa condanna di tali fatti così come della violenza, di ogni violenza, che è incompatibile col nostro vivere civile, l'espressione concreta della loro convinzione, del loro appoggio e della loro solidarietà.

PRESIDENTE. L'onorevole Libertini ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

LIBERTINI. Signor Presidente, i socialisti di unità proletaria esprimono il loro sdegno e la loro condanna per gli assassini che ieri hanno colpito così tragicamente a Milano ed hanno tentato di colpire a Roma. Esprimono, insieme a questa condanna, il loro cordoglio per le vittime, la loro solidarietà alle famiglie così tragicamente segnate.

Ci auguriamo ardentemente che le forze di polizia e la magistratura sappiano rapidamente identificare e colpire con il massimo rigore i criminali responsabili degli avvenimenti di ieri, non fermandosi di fronte a nessuna remora, a nessun ostacolo: gli assassini che hanno colpito devono essere isolati e puniti nel modo più esemplare.

Ma, signor Presidente, al di là degli accertamenti, che noi non possiamo davvero qui anticipare, perché non è corretto da parte di nessuno – sottolineo, di nessuno – anticipare i procedimenti giudiziari e le loro conclusioni; al di là di questo noi abbiamo il dovere di dire che in quello che ella, signor Presidente, ha chiamato ieri sera giustamente « un vento di follia » esiste pure il filo di una tragica e terribile logica.

In Italia, in questi mesi – nessuno lo può negare – al di là degli avvenimenti singoli, al di là di quelli che il ministro dell'interno ha chiamato « conflitti sociali », è in corso un vasto moto unitario di rinnovamento della società. Non si tratta soltanto di conflitti rivendicativi e sindacali: si tratta di una vasta presa di coscienza civile che riguarda milioni di lavoratori del nostro paese, i quali vogliono unirsi ed andare avanti per cambiare in meglio questa società, per consolidare e sviluppare la democrazia reale nel paese. Di questo si tratta.

E chi ha interesse a creare un regime di terrore, a questo punto? Chi ha interesse a provocare avvenimenti tragici e drammatici? Chi?

Io debbo constatare che già nelle prime ore, dichiarazioni che vengono da più parti, dal ministro del lavoro Donat-Cattin, dai compagni del partito socialista italiano, dai compagni comunisti, da noi stessi e dalle tre confederazioni del lavoro, i tre grandi sindacati che unitariamente conducono un'azione civile di rinnovamento del paese, da tutti è stato dato un giudizio che resta scolpito: solo i nemici dei lavoratori potevano avere interesse ad un tragico gesto.

Né si tratta della prima volta nella storia, signor Presidente. Guardiamo indietro negli ultimi 50 anni.

L'onorevole Malagodi parlava del Diana, ma si potrebbe dir meglio: il *Reichstag*, per esempio. Quante volte la teppa fascista, la canaglia reazionaria ha colpito, nascosta sotto l'anonimo, nel tentativo di addossare al movimento operaio metodi di lotta che non sono i suoi, nel tentativo di coprire di fango quelle bandiere che sono le bandiere della civiltà e del progresso umano! Anche negli attentati di ieri c'è un particolare che reca una firma: le bombe messe all'altare del soldato sconosciuto. Solo la barbara stupidità fascista può pensare che un attentato di questo genere possa essere addossato alla sinistra.

SPONZIELLO. Non immiserisca la discussione!

PRESIDENTE. Onorevole Sponziello!

LIBERTINI. Solo essi possono non sapere che il movimento operaio, il quale odia e detesta le guerre e combatte i loro promotori, onora le vittime della guerra. Solo un estremismo barbaro di destra può non comprendere che quel soldato che giace sotto quell'altare è probabilmente un operaio, un contadino, uno dei tanti che sono stati mandati a morire da coloro che hanno sfruttato e sfruttano il nostro paese.

E allora, per questi motivi, proprio perché noi abbiamo il dovere e la possibilità di dare questo sereno giudizio politico, nello stesso momento nel quale chiediamo, come ho detto all'inizio, che si applichino le leggi che esistono in questo paese, che sia difeso quel limite democratico che è stato raggiunto dalla Resistenza, dall'antifascismo, e che è consacrato nella Costituzione, e che gli assassini siano dunque identificati e puniti, dobbiamo affermare, in quest'ora tragica per tutti, che la democrazia non si difende lasciando le cose come stanno: la democrazia si difende andando avanti, rinnovando il paese, eliminando i resti tragici del passato, spezzando la sottile trama delle complicità tra gruppi di destra in Italia ed una più vasta congiura che proprio in questi giorni è stata denunciata su scala europea. (*Interruzione del deputato Caradonna*).

Noi ci affidiamo certamente, per l'identificazione dei responsabili di questi crimini, alle risultanze dei processi giudiziari e delle indagini delle forze di polizia. Ma intendiamo in questo momento ricordare, a noi stessi prima di tutto, al movimento operaio, alle forze democratiche, ai compagni socialisti, ai compagni comunisti, ai lavoratori cattolici, che nella storia d'Europa degli ultimi cinquanta anni, la barbarie fascista, la violenza della destra, è potuta andare avanti e colpire quando è stata debole o inesistente l'unità delle forze operaie, l'unità delle forze democratiche, l'unità delle forze di sinistra. Quando le forze di sinistra, quando il movimento operaio, sono stati uniti e compatti, essi hanno costituito la vera barriera contro la quale la barbarie e il terrore fascista si sono infranti.

È questa, io credo, un'assunzione di responsabilità che spetta a tutti noi, in un così grave momento.

PRESIDENTE. L'onorevole Orlandi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

ORLANDI. Siamo tutti turbati in questa aula, commossi, sdegnati, ma anche sgomenti. Le nobili parole e l'ammonimento del Presidente della nostra Assemblea – « un vento di follia sconvolge tutto il paese » –, investono anche noi, tutti quanti noi. Parimenti non possiamo non condividere, e ritengo venga condiviso da tutto il Parlamento, l'appello di ieri del Presidente del Consiglio e del Capo dello Stato che hanno interpretato uno sdegno che è unanime, di tutto il paese.

Non possiamo non prendere atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno; non possiamo non condividere il cordoglio, l'amarezza, la solidarietà che egli ha espresso formulando l'augurio che attraverso l'impegno manifestato possa essere assicurata la punizione dei responsabili oltre che la rottura di questa sanguinosa spirale di violenza dalla quale la democrazia italiana rischia di essere travolta.

Certo è che tutta la nazione, come ella ha detto, onorevole ministro dell'interno, è percorsa da un'ondata di sdegno per questa attività criminosa e proditoria allo stesso tempo. Certo è che lo Stato democratico è offeso. Tutti ci sentiamo offesi e umiliati e ci rendiamo, tutti, conto dell'esigenza di dover operare per rompere la spirale della violenza che rischia di travolgere lo stesso sistema democratico del nostro paese. La violenza chiama la violenza ed il suo spiegarsi ed accentuarsi non è compatibile con la preservazione del sistema democratico. Il paese, il suo assetto, le sue istituzioni sono sconvolti.

I suoi impegni, le sue dichiarazioni, onorevole ministro, sono pienamente condivisi da noi, ma dovremmo, tutti, approfondire un

esame di coscienza per cercare di capire come mai questa spirale di violenza sia scattata e come non si riesca a bloccarla. Certo è che la violenza è facilitata quando si ha l'impressione che esista nel paese un vuoto di potere; certo è che la violenza è incoraggiata quando si ha l'impressione che il Parlamento sia esautorato, che il Governo non abbia dietro di sé una maggioranza, che la piazza si sostituisca alle istituzioni democratiche elettive.

Ella, onorevole ministro, ritornando indietro con il pensiero alla storia di questi venti anni, ha cercato di trovare un qualche esempio, una qualche manifestazione analoga a quella che oggi ci turba. Dobbiamo riconoscere che nel corso di questi venti anni, da che l'Italia ha riconquistato la sua democrazia, una strage di questo genere non si era mai verificata nel nostro paese. Il pensiero allora ritorna più indietro, ad un'epoca più lontana: l'evocazione che balza alla mente di tutti noi è quella della strage del « Diana » del 1921.

Sentiamo ripetere che grave è il rischio che, nel nostro paese, la democrazia sia travolta; sentiamo affermare che si è alle soglie di un nuovo 1922, ma non dobbiamo, non possiamo limitarci ad un atto di coscienza platonico non conseguente. Abbiamo sentito grida d'allarme, da tante parti. Abbiamo letto un mese fa una intervista lucida, accorata, consapevolmente allarmata, dell'onorevole Nenni attraverso cui si evocava il 1922 e si riconosceva e si denunziava in certe circostanze di oggi, nella debolezza della situazione attuale, gli stessi sintomi, le stesse preoccupazioni che egli aveva vissuto nel 1922 e che ora si preoccupa di disperdere e di dissipare.

Ma – dicevo – noi non possiamo limitarci ad un esame di coscienza: occorre determinare le condizioni perché si abbia nel paese la consapevolezza che, effettivamente, la teppaglia dinamitarda, da qualunque parte venga, che attenta proditoriamente alla vita e alla libertà dei cittadini, è moralmente isolata nel paese: isolata da tutti. Bene ha fatto l'onorevole ministro dell'interno a riconoscere che tutti hanno fatto il loro dovere: il Governo, i sindacati, i cittadini. I sindacati hanno dato, incontestabilmente, una prova di consapevolezza, di maturità: i contrasti di classe, i contrasti e le contrapposizioni sociali sono cosa diversa e ben più nobile nei confronti di questi attentati eversivi e proditori che distruggono le basi stesse dell'ordinamento democratico. La lotta di classe è un atto di civiltà. È una lotta per lo spostamento di redditi dalla categoria di coloro che hanno di più alla categoria di coloro che hanno di meno, ma che deve essere mantenuta nell'ambito del sistema democratico che, solo, ne garantisce l'estrinsecazione.

Una circostanza che ci sorprende e che sottolineiamo è che questi atti proditori che ci umiliano e che tanto ci allarmano si sono verificati in un contesto particolare: si sono verificati non quando le tensioni sindacali erano al massimo, ma quando le tensioni sindacali si andavano spegnendo, quando si stava passando dalla fase dell'autunno caldo alla fase di un autunno che si andava raggelando attraverso la composizione di una serie di vertenze sindacali. Nel momento in cui tanti accordi erano già intervenuti e si andava profilando un nuovo equilibrio, un nuovo assetto sociale, avvenimenti come questi che si sono verificati scaturiscono dall'intendimento di turbare un'evoluzione civile e sociale che rafforza il sistema democratico: un sistema democratico che tutti abbiamo il diritto ed il dovere di concorrere a difendere.

Non possiamo non aggiungere il nostro sdegno e la nostra preoccupazione per un'altra manifestazione che si è verificata a Milano e che qui il collega Malagodi ha denunciato. Il fatto che un rappresentante parlamentare – il quale, a qualunque parte politica appartenga, è sempre un rappresentante del popolo italiano – in una situazione di tensione come quella verificatasi a Milano sia stato umiliato, offeso, denuncia l'esistenza nel paese di uno stato di preoccupazione, ma anche del rischio di svilimento del sistema democratico.

Il Parlamento è il depositario della sovranità popolare e la garanzia della democrazia. In una situazione tragica come è quella attuale, in cui vediamo le libertà fondamentali del nostro paese minacciate, offuscate, vorrei che il grido di « Viva il Parlamento » venisse espresso qui dentro e, idealmente, venisse pronunciato da tutta la popolazione, nella consapevolezza che è nel Parlamento che si difendono i diritti, le libertà di tutti. È nel Parlamento che si assicurano le condizioni per l'evoluzione democratica del paese, per la preservazione delle istituzioni di libertà e per il cambiamento delle condizioni sociali della libertà, cioè il passaggio da una libertà che riconosce i diritti spesso astratti ad un'altra che, oltre a tale riconoscimento, garantisca anche e sempre più una maggiore eguaglianza sociale.

È con questo stato d'animo, è con l'augurio che il Governo veramente faccia tutto il possibile per cercare di rompere questa spirale di violenza che è incompatibile con la de-

mocrazia, con l'augurio che i responsabili di questi delitti efferati siano individuati e possano essere esemplarmente puniti, con l'augurio che tutti quanti gli organi dello Stato, anche la magistratura – che non è, come è stato qui detto, un potere sovrano ma un ordine autonomo ed indipendente e che deve però eseguire le leggi dello Stato democratico, le leggi che il Parlamento ha votato –, è con questo augurio, dicevo, che noi rinnoviamo il nostro cordoglio ed auspichiamo che veramente questa spirale di violenza sia spezzata e che si verifichi e si registri sempre di più l'isolamento morale nel paese, in tutto il paese, in tutte le categorie sociali, di coloro che sono i responsabili di queste forme inaudite, subdole e proditorie di violenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Ingrao ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

INGRAO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a giudizio nostro questo dibattito non è lo stesso dibattito che noi abbiamo fatto altre volte. Certo, altre volte, troppe volte, noi ci siamo dovuti soffermare in quest'aula su episodi gravi, su lutti, su scontri e su repressioni. Ma questa volta, è diverso il fatto. E lo sentiamo anche nella discussione che stiamo facendo, nel modo stesso in cui dalle diverse parti si è parlato fino ad ora.

È diverso indubbiamente il dibattito prima di tutto perché tutti sentiamo la novità di questa strage, lo sdegno e la costernazione che essa suscita per il numero delle vittime, per il sangue versato, per il cinismo con cui si sono voluti questi morti e questo sangue. L'orrore che sentiamo non è legato soltanto alle terribili, tragiche conseguenze degli attentati criminosi, ma anche ad una precisa sensazione che attraverso quelle bombe, quegli attentati e quelle vittime si è voluto suscitare un allarme, uno smarrimento, una esasperazione che portasse ad una crisi e a un crollo delle istituzioni democratiche. Sentiamo che chi ha messo quelle bombe, che chi ha calcolato freddamente e cinicamente quelle perdite, quel sangue, quelle vittime, voleva, onorevoli colleghi, seminare sfiducia nella libertà, voleva alimentare una sfiducia nella capacità di vivere e di trasformare questo paese nella libertà e nella tolleranza e, con ciò, mettere in dubbio questo punto fondamentale. E mi sembra anche che gli autori di quegli attentati volevano seminare questa sfiducia, gettare questo dubbio, provocare questo smarrimento, nelle persone più semplici, nell'uomo della strada, forse in coloro che sono i più lontani dalla milizia politica, ma che, tuttavia, sono importanti, decisivi per la difesa della libertà nel nostro paese. Perciò noi intravediamo e sentiamo sdegno e orrore nel cogliere che quelle bombe, quegli attentati, rappresentano, diciamocelo, signor Presidente, un attacco al regime che ci siamo conquistati in Italia dopo una lunga, pesante tragedia, che tutti quanti abbiamo nell'animo nostro. E nel momento in cui stiamo cercando, abbiamo cercato in questi anni, di aprire al nostro paese e alla classe operaia vie nuove di avanzata e di progresso.

È giusto, dunque, parlare di una ferita alla coscienza democratica e al corpo nazionale.

Onorevole ministro dell'interno, sempre – ella lo sa – di fronte a lutti, a prove, a repressioni e a vittime, dai nostri banchi abbiamo chiesto prima di tutto una cosa semplice ma decisiva: che fossero individuati e colpiti gli autori, i responsabili. Così facemmo settimane or sono per la tragedia di Milano in cui morì Annarumma, così facemmo per Avola, per Viareggio, per gli attentati che riguardavano l'Alto Adige, per il lungo elenco di delitti che hanno colpito tante volte il nostro paese e prima di tutto il movimento operaio, e sempre, onorevole ministro – ce ne deve dare atto – noi abbiamo chiesto la verità fino in fondo, tutta la verità.

Questa è la nostra richiesta oggi e, ancora una volta, chiediamo che si proceda con rapidità e con rigore fino in fondo perché siano colpiti dalla legge repubblicana gli autori, chiunque essi siano; dico, onorevole ministro: chiunque essi siano! Ma la nostra richiesta questa volta è assai più perentoria del passato perché, come dicevo, diversa è la qualità delle cose che ci troviamo di fronte. Onorevoli colleghi, questo ce lo dobbiamo dire con calma, con saggezza, con senso di responsabilità, ma anche con chiarezza.

Dalle cose che ella ci ha detto, onorevole ministro, dai fatti, dalle notizie che abbiamo, già sembra evidente che ci troviamo di fronte non a un gesto di un folle o di qualche piccolo manipolo, ma ad una organizzazione specializzata nel terrorismo, capace di costruire questo tipo di attentati, ramificata nel paese, organizzata in modo tale da riuscire a mettere in piedi, a premeditare e ad avviare vere e proprie stragi. Una organizzazione, dunque, che mira a qualcosa di grosso e di importante, mira a colpire beni che per noi sono beni fondamentali, beni supremi. Perciò, onorevole ministro, ci sembra che si tratti di forme ed armi di lotta, di strumenti, di

metodi e – mi permetto di dire – di fini, che sono diversi da quelli di altri casi del passato.

Dobbiamo essere consapevoli dunque, come parlamentari, membri di questa Camera, eletti del popolo, che ci troviamo di fronte ad un pericolo preciso. Onorevole ministro, dal 1° gennaio 1969 ad oggi, a Milano sono stati compiuti 19 attentati. Non mi interessa in questo momento sottolineare che la maggior parte degli attentati suddetti si è rivolta verso militanti, sezioni e organizzazioni della nostra parte; mi interessa piuttosto sottolineare la presenza di una catena di fatti e di precedenti.

L'altro elemento che vogliamo sottolineare è il momento in cui si colloca la strage di Milano. Altri hanno già ricordato tutto questo ed io posso essere breve. Sappiamo tutti che questi attentati si sono verificati in un momento di eccezionale importanza per la vita del nostro paese, mentre è in atto un grande moto di rinnovamento che vede gli operai, ma non solo gli operai, bensì anche altre forze popolari oppresse e subalterne, compiere uno sforzo e lottare per mutare le condizioni di vita, strappare determinate conquiste, e compiere dei passi avanti nel loro lungo e faticoso cammino.

Sappiamo, ed è stato riconosciuto anche in questa Camera, che il generale moto di rinnovamento sta avvenendo attraverso una prova di grande maturità data dalle organizzazioni sindacali e di classe, dalle masse, mediante forme nuove di autodisciplina, attraverso la testimonianza di decisioni originatesi nel profondo della vita delle masse.

È cosa significativa, interessante, che in questo momento – l'onorevole ministro del lavoro lo sa – i rappresentanti delle organizzazioni sindacali impegnati in una lunga e difficile trattativa sentano il dovere e la necessità di tornare alla base, alle loro organizzazioni, e di ascoltare e di conoscere il loro parere sulle proposte di soluzione.

Ho detto altre volte e sottolineo qui che si tratta di conquiste non appartenenti esclusivamente alle sinistre. Si tratta di un patrimonio in cui sono impegnate forze fondamentali e decisive rappresentate in questo parlamento. Si tratta di qualcosa per cui tanti di noi, pur nella diversità delle posizioni politiche, abbiamo insieme lavorato; è un patrimonio comune che preme intensamente a tutti noi.

Certo onorevoli colleghi, non possiamo ignorare, non lo nascondiamo tanto meno in quest'ora, che il generale moto di rinnovamento crea tensioni ed apre problemi profondi che non abbiamo mai nascosto. Ma sentiamo che la grande questione che va maturando nella vita del nostro paese, sta nella possibilità e nella capacità di realizzare uno sviluppo della nostra nazione, una crescita ed una emancipazione delle classi subalterne, un mutamento nei rapporti di potere che si compiano nella democrazia, nella libertà e nella tolleranza.

Questa è l'impresa cui noi siamo impegnati, questo è il momento che sta vivendo il nostro paese, questa è la grande questione che è aperta dinanzi a noi. È in questo momento, è in questa fase, di fronte a questo problema storico, che ci riguarda tutti quanti, che abbiamo visto scatenarsi una campagna sfrenata perché questa crescita democratica non andasse avanti, perché questo moto di rinnovamento fosse spezzato e colpito, perché fossero respinte le aspirazioni delle grandi masse popolari e il paese, tutto intero il paese, non potesse avanzare su questa via di cui io parlavo.

Basta vedere i fogli dell'estrema destra, la campagna che viene scatenata, la sobillazione che viene suscitata, di cui si vedono già i frutti velenosi. Stanotte, signor Presidente, c'è stato un attacco fascista alla sezione comunista di Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni è un simbolo e non riguarda solo noi: Sesto San Giovanni è la classe operaia, Sesto San Giovanni è uno dei grandi centri operai del nostro paese. È grave che avvengano di questi fatti, è grave che vi sia stata l'aggressione ad un parlamentare, ad un membro del nostro Parlamento.

Devo sottolineare queste cose, devo chiedere alla Presidenza dell'Assemblea, ai massimi esponenti del Parlamento, di denunciare questo fatto come un fatto grave, non perché questo parlamentare è della nostra parte comunista, ma perché tutti noi che l'abbiamo vissuto ricordiamo che cosa è stata, che cosa ha significato nella vita del nostro paese l'aggressione ai membri del Parlamento, l'attacco alle istituzioni democratiche.

Do atto all'onorevole Malagodi e all'onorevole Orlandi, da cui ci dividono profondamente tutta una serie di posizioni, di aver sottolineato il significato che assume questo episodio nella sua gravità; perché, onorevoli colleghi, si tratta di azioni organizzate, di squadre che agiscono secondo un piano criminoso.

Ecco una rivista tedesca, lo *Stern*, che porta notizie, con fotografie e dati, di una serie di organizzazioni che si muovono nel nostro paese, preparando l'azione violenta, sotto

simboli e segni che sono di triste ricordo per tutti. E dobbiamo parlare qui in questa sede di un'altra rivista tedesca che ha dato notizia di dichiarazioni e di interviste. Io mi aspettavo che stamane, in quest'aula, di fronte a ciò che era avvenuto, il segretario del Movimento sociale italiano, l'onorevole Almirante, venisse qui a parlare delle gravi dichiarazioni che gli sono state attribuite dallo *Spiegel*, in cui si dice apertamente che le organizzazioni giovanili fasciste si preparano alla guerra civile.

Una voce a destra. Ma quali ?

INGRAO. Io mi aspettavo che il segretario del Movimento sociale per lo meno venisse a smentire qui queste dichiarazioni, ed è grave che questo non sia stato fatto. Ed è grave ... (*Vivaci proteste a destra*).

ROBERTI. Bugiardo ! Lei è un impudente provocatore ! Si guardi le mani !

PRESIDENTE. Onorevole Roberti !

DELFINO. È una provocazione !

INGRAO. Ed è grave che questo non sia avvenuto.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Le darò la parola nel prosieguo della seduta.

INGRAO. Ci troviamo di fronte a qualche cosa che va oltre ... (*Vive proteste a destra — Richiami del Presidente*).

Noi siamo qui a denunciare precisi fatti politici, signor Presidente, e lo faremo sino in fondo, in assoluta calma, dicendo in questa ora delicata tutto ciò che va detto !

ROBERTI. L'onorevole Ingrao è un impudente !

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, l'onorevole Almirante ha chiesto di parlare per fatto personale e lo farà tra poco.

INGRAO. Ciò che è grave è che noi sentiamo che la democrazia italiana e lo sviluppo del nostro regime democratico disturbano profondamente forze e gruppi non solo interni, ma esterni, che vogliono una svolta reazionaria nell'occidente europeo e certamente vogliono un mutamento profondo nella situazione del Mediterraneo.

Noi non possiamo dimenticare che gli attentati sono avvenuti ieri mentre, al Consiglio d'Europa, la Grecia dei colonnelli si vedeva messa sotto accusa, colpita e attaccata; e dopo che noi abbiamo avuto rivelazioni gravissime sull'attività svolta dall'ambasciata greca e dal regime dei colonnelli nei confronti del nostro paese; rivelazioni fatte da fogli che non sono di estrema sinistra, che non sono italiani, onorevole ministro, e che indicano dati, documenti e prove i quali parlano di trame molto precise e di un collegamento con forze reazionarie italiane.

Abbiamo detto – e ripetiamo qui – che non vogliamo anticipare i risultati dell'inchiesta e non vogliamo stabilire nessi meccanici. Sentiamo, però, che, al di là del fatto grave di Milano, occorre rispondere ad una domanda: il Governo è consapevole pienamente che oggi vi sono non solo organizzazioni interne ma gruppi e Stati stranieri che sono interessati a mutare nel profondo il regime democratico del nostro paese, a cambiare la collocazione dell'Italia, perché tali gruppi sentono che un cammino, un'avanzata della democrazia italiana, del regime democratico italiano, di questa Italia repubblicana che noi abbiamo costruito, è per loro di importanza decisiva di fronte allo scontro, di fronte ai problemi che si aprono in Europa ?

Ecco il motivo per cui noi riteniamo che questo dibattito sia diverso dai dibattiti che vi sono stati altre volte; ecco il motivo per cui noi sentiamo che vi è un nodo politico che sta di fronte a noi.

Come si risponde a questo nodo politico ? Noi chiediamo in questo momento una linea politica e atti che dicano alle forze reazionarie interne ed esterne che noi difenderemo e porteremo avanti il regime democratico, che è un profondo patrimonio nazionale cui non vogliamo rinunciare, e non rinunceremo. Vogliamo che sia detto non solo a tutti coloro che sono preoccupati ed allarmati ma anche a chi trama all'interno e all'esterno che noi vogliamo camminare, progredire, strappare nuove conquiste nella democrazia, nella libertà e nella tolleranza.

E perciò noi sentiamo che vi è una responsabilità pesante del gruppo socialdemocratico e non comprendiamo il modo con cui questo si è mosso, onorevole Orlandi, nelle settimane passate.

Al di là della divisione politica tra di noi, al di là delle divergenze profonde che noi abbiamo su determinate questioni, vorremmo

che fosse avvertito anche dal gruppo socialdemocratico quanto può essere grave, oggi, in questo momento, una qualsiasi spinta al blocco d'ordine, ed in ogni caso la creazione di un vuoto di potere e di presenza politica che potrebbe rappresentare una via aperta a forze reazionarie, a forze che possono spingere la vita del nostro paese verso esiti difficili.

Una politica che tenda a mettere in discussione, ad esempio, la sorte di questo Parlamento è una politica sbagliata. Mi permetta di dire, onorevole Orlandi, che una tale politica non può avere il consenso di nessuno che ritenga e che creda, come ella ha detto qui, che il bene del regime democratico e della democrazia deve essere difeso.

Sentiamo perciò l'importanza del ruolo che hanno in questo momento le istituzioni democratiche nel nostro paese, l'importanza che ha la presenza, l'azione, l'attività, il lavoro di questo Parlamento, e tutto ciò che qui dentro facciamo, nella diversità delle posizioni, nel libero confronto delle idee, per dare una risposta positiva ai grandi problemi che esistono nel paese.

La risposta più forte e più viva ai gruppi reazionari è nella nostra capacità di fare, di agire, di costruire e di dimostrare che non c'è l'assenza e la rinuncia delle istituzioni democratiche, ma c'è la capacità del Parlamento, delle forze politiche democratiche di intervenire, di parlare, di dare una risposta reale alle domande che sorgono nel paese.

Sentiamo perciò quanto sia importante, in questo momento, la capacità di saper fare avanzare una unità democratica ed antifascista sul concreto dei problemi, e non solo con degli appelli e con delle frasi, ma con ricerca e con lavoro positivo. Il punto fondamentale, decisivo per la difesa della libertà, sta nell'unità della classe operaia e delle classi popolari, sta nella capacità delle forze democratiche e popolari di essere presenti in modo attivo, di intervenire sui problemi, di portare avanti in modo democratico le esigenze delle forze lavoratrici, di non cedere al ricatto reazionario e al tentativo di seminare la sfiducia e la disperazione nel paese. Riteniamo, signor Presidente, che il miglior omaggio, reale e di fondo, che noi possiamo rivolgere alle vittime di Milano – che salutiamo in questo momento – di fronte a tutto il paese, sia quello, come partito comunista, come forza decisiva della sinistra, di lavorare positivamente perché il regime democratico vada avanti, perché la libertà non sia colpita, perché in questo paese continuino a camminare le conquiste della classe operaia e di tutte le forze vitali della nazione su una via di libertà. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, solo dall'accenno fatto prima dall'onorevole Malagodi, e poi dall'onorevole Ingrao, ho appreso dell'aggressione di cui è stato vittima un parlamentare. Si tratta del senatore Franco Maris, membro dell'altro ramo del Parlamento. Credo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea manifestando al collega senatore Franco Maris, vittima di questo atto di violenza, i sensi della nostra più viva solidarietà.

L'onorevole Giolitti ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

GIOLITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, a nome del gruppo dei deputati del partito socialista italiano, devo anzitutto ribadire, fermamente e solennemente, in quest'aula, i sentimenti, i giudizi ed i propositi espressi all'unanimità dalla direzione del partito socialista italiano nella sua deliberazione di ieri. Sono sentimenti di profonda costernazione e di indignazione per l'efferatezza della strage che è stata perpetrata ieri a Milano, e per gli altri attentati che si sono verificati anche a Roma. Sono sentimenti di cordoglio profondo e sincero per le vittime innocenti di questi atti delittuosi. La nostra è una condanna risoluta e fermissima dell'impiego della violenza, da qualunque parte esso venga.

Noi giudichiamo sodisfacenti le dichiarazioni che abbiamo udito dal ministro dell'interno, per l'obiettività con cui esse sono state rese sul terreno dell'informazione e per il senso di responsabilità cui esse sono state improntate. Proprio perché esprimiamo questo chiaro e preciso apprezzamento positivo per le sue dichiarazioni, onorevole ministro, riteniamo che ella sarà d'accordo con noi nel giudicare deplorevole che ci debba accadere di leggere sui giornali di stamane, riportate fra virgolette, frasi attribuite ad un funzionario dell'ufficio politico della questura di Milano e nelle quali dobbiamo riscontrare tutt'altro spirito.

Noi, lo dico chiaramente, non intendiamo anticipare giudizi. Ci atteniamo a quello che responsabilmente ci ha detto il ministro dell'interno. Bisogna però che stiamo tutti al rispetto di questa regola e non possiamo dunque accettare che un funzionario che dovrebbe presiedere alle indagini (che esigiamo siano fatte con il massimo rigore e con la

massima obiettività), pronunzi frasi – riportate, ripeto, fra virgolette – (spero che quelle parole possano essere smentite, ma intanto ho l'obbligo di citarle) nelle quali si afferma che « si è di fronte all'opera di estremisti di sinistra » e che « su ciò non possono esistere dubbi ».

Noi crediamo, come del resto si è impegnato responsabilmente a fare il ministro dell'interno, che le indagini debbano essere orientate in tutte le direzioni. Non possiamo ammettere una tendenzialità pregiudiziale nella ricerca rigorosa, nell'identificazione, nella denunzia e nella punizione esemplare dei responsabili, da qualunque parte essi possano provenire, quali che siano i loro mandanti.

Mentre esprimo questo apprezzamento positivo per le dichiarazioni del ministro dell'interno mi associo pienamente, signor Presidente, a nome del mio gruppo, alla deplorazione per l'atto di aggressione verificatosi a Milano nei confronti del senatore Maris e alle espressioni di solidarietà rivolte al collega colpito.

La concatenazione, la simultaneità, la sincronizzazione dei fatti che deploriamo, condanniamo, esecriamo ci mettono di fronte ad un fenomeno che dobbiamo qualificare con il termine di provocazione.

Ora, di fronte ad una provocazione, la riflessione politica si esprime prima di tutto in due domande: a chi giova la provocazione? Come reagire ad essa?

Dobbiamo preliminarmente osservare che alla difesa fermissima, cui ci sentiamo impegnati, delle istituzioni democratiche non giova certo una drammatizzazione, un ingigantimento sproporzionato della portata di questi fatti; ma certo, da qualunque parte possano provenire i responsabili di questo efferato delitto – e ciò, ripeto, senza anticipare giudizi – la direzione verso la quale mira questa provocazione è una sola, è l'indebolimento del nostro sistema democratico, delle istituzioni che ci siamo dati con la lotta antifascista e con la resistenza. Di questo si tratta, come ella, onorevole Presidente, molto prontamente ed acutamente ieri sera ebbe a dichiarare davanti a quest'Assemblea.

Cogliamo, dicevo, tutta la gravità dei fatti, tutto il senso univoco di questa provocazione per quanto riguarda il bersaglio delle istituzioni democratiche e della Costituzione repubblicana; ma, al tempo stesso, non ci lasciamo prendere dal panico, pur nello sgomento e nell'angoscia che fatti di questa eccezionale gravità suscitano in ognuno di noi. Cogliamo, sì, com'è stato giustamente fatto specialmente da coloro che certe passate esperienze le hanno più direttamente e più drammaticamente vissute, anche certe analogie con il periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale; ma, onorevoli colleghi, cogliamo anche le profonde differenze esistenti tra la situazione di allora e la situazione di oggi.

Lo si è giustamente osservato, e noi condividiamo questo giudizio: questi attentati provocatori si inseriscono in una situazione politica e sociale del paese che era, ed è, avviata, nonostante queste provocazioni, a sbocchi democratici positivi. E la garanzia di questi sbocchi democratici positivi, ordinati e legali, alle tensioni sociali in atto è certamente data, in primo luogo, dal senso di responsabilità di tutte le forze politiche che si sentono impegnate al rispetto della Costituzione; ma è anche data dall'alto senso di responsabilità e di autodisciplina che i lavoratori, sindacalmente e politicamente organizzati, hanno dimostrato nel corso delle recenti lotte sindacali, che hanno sviluppato un movimento di ampiezza inusitata da molti anni nel nostro paese; un'ampiezza alla quale ha corrisposto un perfetto senso di autodisciplina di cui tutti noi, onorevoli colleghi, abbiamo avuto visiva testimonianza nella grande manifestazione dei metalmeccanici, svoltasi recentemente a Roma.

Di fronte a questo tipo di situazione che ci sembra di poter diagnosticare così, nelle sue linee generalissime, crediamo che una prima immediata conclusione debba essere da noi ricavata: e cioè che il sacrificio degli innocenti deve rendere più vivo il senso di responsabilità di tutte le forze politiche rappresentate in questo Parlamento, che si trovano schierate sul terreno della Costituzione repubblicana, a sostegno delle istituzioni democratiche del paese.

Stiamo perciò bene attenti – come mi pare che diversi oratori che mi hanno preceduto si siano dati ben cura di fare – a non strumentalizzare una situazione così grave e drammatica, che ci richiama tutti a questo massimo senso di responsabilità; stiamo attenti a non strumentalizzarla per manovre politiche. Guai! Questo sarebbe il peggior atto di irresponsabilità che, a nostro giudizio, potrebbe compiersi da parte della classe politica nel suo insieme, se si determinasse un vuoto, o anche solo un indebolimento, nella autorità di Governo o, peggio ancora, addirittura un vuoto nell'autorità del Parlamento, nell'esercizio

pieno della funzione del Parlamento eletto per la presente legislatura.

Ed allora, per non essere retorici, occorre a nostro avviso che gli appelli alla unità si traducano in questo momento nella solidarietà con il Governo in carica per la difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane, difesa per la quale, a nostro giudizio, il Governo in carica offre tutte le garanzie necessarie.

Dichiaro perciò che il gruppo dei deputati del partito socialista italiano è pienamente solidale con il Governo nella condanna delle azioni criminose, nella denuncia, nonché nel richiedere la ricerca e la punizione degli autori e dei mandanti di questi atti delittuosi di provocazione.

PRESIDENTE. L'onorevole La Malfa ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

COVELLI. Scusi, signor Presidente, ma ci sono prima io !

PRESIDENTE. Sì, è vero, onorevole Covelli. Non è stata colpa mia, poiché l'errore, involontario, era nell'elenco degli oratori replicanti che mi è stato trasmesso. L'onorevole Covelli ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

COVELLI. Vorrei dire all'onorevole La Malfa che avrei volentieri ceduto a lui la parola, se non fossi costretto a fermare una certa tendenza, certamente indipendente dalla volontà di chi riceve le iscrizioni a parlare, a stabilire un certo ordine di interventi non secondo l'ordine di iscrizione.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, onorevole Covelli, ma le faccio osservare che in sede di svolgimento di interrogazioni, dopo la risposta del Governo, si segue – né si potrebbe osservare altro criterio – per le repliche degli interroganti l'ordine di numerazione delle interrogazioni. La sua, onorevole Covelli, precede numericamente quella dell'onorevole La Malfa e quindi ella ha la precedenza nell'ordine delle repliche.

COVELLI. Signor Presidente, le dò atto della sua lealtà di sempre. Approfitto dell'occasione per pregarla di disporre perché sia sempre rispettato l'ordine delle iscrizioni. Quindi, nel rinnovare le mie scuse all'onorevole La Malfa e al signor Presidente per questo preambolo, passo a dichiararmi insodisfatto delle affermazioni del ministro dell'interno.

Se non avessimo ascoltato in analoghe occasioni gli stessi propositi, quasi le stesse parole, avremmo – senza quelle circonlocuzioni che qualcuno anche oggi ha largamente impiegato – dato la nostra adesione e la nostra solidarietà alle dichiarazioni del ministro.

Onorevoli rappresentanti del Governo, credo che molte altre volte l'Italia del centro-sinistra si sia prospettata la necessità di difendere ad ogni costo le istituzioni democratiche, la libertà, l'incolumità, la sicurezza dei cittadini. Tutte le volte noi abbiamo manifestata la nostra speranza che ai propositi seguissero – se non tutti, almeno in parte – i fatti. Ahimè, onorevole ministro dell'interno e onorevole Presidente del Consiglio, al di là delle belle parole – ma solo parole – si sono invece verificati dei fatti in cui la tolleranza unidirezionale è stata l'unica prova fornita da questo Governo.

Onorevole ministro dell'interno, noi ci conosciamo bene, per antica dimestichezza di rapporti, anche sul piano politico, quando insieme abbiamo difeso la democrazia e la libertà attraverso il governo regionale siciliano. Le confesso che stento a riconoscerla in questo discorso: stento a ritrovare la sua ben nota e tradizionale onestà politica. Ella avrebbe dovuto sentire il dovere, in questa occasione, di aggiungere alla citazione delle organizzazioni di cui ha fatto cenno i nomi qualificanti, i nomi che sono noti a tutta Italia. Non si può continuare a giocare all'equivoco: non si può continuare a dire che sono stati fermati elementi di organizzazioni ben note al fine di accertare le responsabilità, senza specificare il nome, l'origine, la ispirazione di queste organizzazioni. Questa volta ella è stato inspiegabilmente più elusivo, a proposito di queste organizzazioni, di quanto non lo sia stato nel precedente dibattito nel quale non ha esitato ad attribuire questi conati di sovversione, se ricordo bene ciò che ella ha detto, ad elementi appartenenti « a gruppi anarcoidi, a gruppi filocinesi, a movimenti tendenzialmente orientati a sinistra ».

Qualche riferimento, dunque, era stato fatto nel precedente dibattito. Oggi non è stato detto neanche quello, per cui ben può meritare, onorevole ministro dell'interno, la solidarietà dei gruppi che qui dentro, nel Parlamento, assumono un atteggiamento, e sulla loro stampa lo contraddicono e lo negano, lievitando sospetti e odî che suscitano reazioni istintive e pericolose.

Onorevoli signori del Governo, non certamente da destra sono venuti gli inviti appassionati ai Marcuse e ai Cohn Bendit perché ve-

nissero a predicare in mezzo ai nostri giovani la teoria della violenza, del nullismo cinico e brutale, della negazione di tutto e del contrario di tutto: Non siedono certo su questi banchi i protettori o gli epigoni di certi spudorati magnati della editoria italiana che hanno inventato la macchina dei milioni, o dei miliardi, con la stampa e la ristampa di tutto ciò che è la esaltazione e l'osanna della violenza. Non è da questi banchi, non è dalla stampa che si interessa di questi settori, onorevole Presidente del Consiglio che, nei giorni scorsi, a proposito di un giusto provvedimento del magistrato Occorsio che faceva finalmente assicurare alla giustizia un istigatore alla violenza, è stato gridato allo scandalo. Non è certo da questi banchi che è stata lesinata solidarietà a tutti i governi che si erano dichiarati disposti a porre fine ad ogni tolleranza irresponsabile e colpevole, quella che, del resto, è alla base di ciò che sta avvenendo in questi ultimi tempi. Ritenevamo che almeno in questa occasione non si fosse abusato della demagogia, della ipocrisia, dell'inganno, perché dinanzi alla morte non c'è posto per demagogia, per ipocrisia, per inganno. Invece anche oggi ci siamo sentiti dare lezione di stile e di democrazia da chi notoriamente ha alimentato in tutto questo tempo i sovversivi che vanno seminando morte e lutti. Abbiamo udito fare gli elogi delle grandi organizzazioni sindacali, quelle, è bene ricordare, che hanno aspramente criticato il ministro del lavoro per un suo telegramma contro il teppismo di Milano, quello stesso ministro che ha solidarizzato ufficialmente con la violenza in occasione delle recenti manifestazione rivendicative dei sindacati. Persino il ministro dell'interno si è lasciato andare oggi ad apprezzamenti positivi nei confronti delle tre grandi organizzazioni sindacali le quali, non dimenticatelo signori del Governo, hanno percorso le strade di Milano e di Torino e son venute da ogni parte qui a Roma a proporre i loro temi rivendicativi facendo sfilare in testa ai loro cortei i filocinesi, i maoisti, i marxisti-leninisti, quelli cioè ai quali il ministro dell'interno avrebbe dovuto attribuire, per essere stati già in parte arrestati, fino a più precise denunzie di responsabilità, almeno l'ispirazione dei delitti che hanno seminato ieri sangue e lutto a Milano e a Roma.

Ci siamo sentiti dare lezione, cioè, da coloro i quali sanno benissimo che quello che sta avvenendo avviene solo in virtù del disordine e del caos che essi hanno contribuito a determinare, solo in virtù della debolezza di un Governo che essi hanno contribuito a rendere sempre più precario al punto da consentirgli solo il margine per una impostazione, come quella di oggi, fatta di termini evasivi in ordine al terribile dovere, veramente terribile dovere, di difendere la libertà, la sicurezza, l'incolumità del cittadino.

Ci siamo sentiti dare lezione, insomma, da quelli che predicano la rivoluzione per la rivoluzione, che interpretano la democrazia come il sistema per uccidere o addormentare la vera democrazia; quelli cioè che predicano tutto quanto è alla base dei delitti, degli attentati di cui l'Italia è vittima in questi giorni.

Ebbene, onorevole Presidente del Consiglio e onorevole ministro dell'interno, è alla vostra politica che noi attribuiamo gran parte di responsabilità di quanto avviene nel nostro paese; è alla vostra politica di debolezza, di tolleranza, di confusione, una politica fatta di squallidi tentativi, intesi soltanto e comunque a resistere su posizioni che ormai sono in netto contrasto con le esigenze imperiose di un paese, di un popolo, di una nazione che – ne prenda atto qualcuno qui dentro – comincia a dare segni evidenti di essere stanco del disordine, della violenza, della contraffazione delle idee.

È giunto il momento di rinnovare, onorevoli colleghi della maggioranza, la impostazione, lo stile di una politica. È giunto il momento di dare coraggio a chi deve difendere le nostre istituzioni, la nostra libertà, la nostra incolumità, dichiarando che non si è disposti più a seguire coloro i quali, dall'interno della maggioranza, continuano a predicare il disarmo morale prima che il disarmo materiale delle forze dell'ordine. Si cerchi di pulire le mura delle città e delle contrade del nostro paese dagli inviti che vengono da tutti i manifesti pubblicitari, alla pornografia ed alla violenza. Si cerchi finalmente di porre le mani sui delinquenti comuni assoldati qua e là da partiti politici che vogliono comunque trovare il pretesto per alimentare il disordine. Si cerchi di fare tutto questo, e probabilmente non avremo, come dobbiamo fare oggi, da discutere ancora di propositi, quando le salme di 14 pacifici cittadini stanno a testimoniare gli errori, la debolezza, l'ipocrisia e la viltà di chi avrebbe dovuto fronteggiarli. Qualcuno afferma che in questi frangenti si dà la solidarietà al Governo. Ma a quale Governo ? A questo ? Certamente no. Un Governo debole che sa di essere insidiato persino nella sua compagine, un Governo che fa delle affermazioni in Parlamento in netto contrasto con quello che scri-

vono contemporaneamente i giornali dei partiti che ne costituiscono la maggioranza, un Governo che tollera nel suo seno chi, solidarizzando con la violenza dei nemici della libertà, continua a seminare discredito in ordine alle possibilità dello stesso Governo di garantire a tutti la tranquillità e l'incolumità, non può essere il governo al quale noi siamo tenuti ad esprimere la solidarietà.

Esprimiamo l'augurio alla democrazia cristiana di fare subito, di fare presto la verifica; non abbia più ad impiegare e a sciupare altro tempo prezioso ! Ormai la verifica non è più sui grandi problemi di struttura ma tra l'ordine e il disordine, tra la vita e la morte della libertà.

Ho udito anche oggi fare qui discorsi di grandi, storiche svolte. Noi saremmo, secondo questi discorsi, alla vigilia finalmente del trionfo di queste svolte. Fino ad ora abbiamo assistito soltanto al trionfo di tutto ciò che è non desiderabile per un paese civile, abbiamo assistito al trionfo della divisione e della frantumazione di tutte le unità, da quella morale, a quella familiare, a quella spirituale, perfino a quella cattolica. Stiamo assistendo allo spappolamento dello Stato, ora per ora, giorno per giorno. Stiamo assistendo alla derisione delle istituzioni democratiche e dell'autorità dello Stato. Vogliamo aspettare oltre ?

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, voi che vi siete assunti la responsabilità da venti anni a questa parte di voler essere la guida, l'ala marciante di questo rinnovamento, avete da rinnovare una sola cosa. avete da rinnovare lo spirito all'interno del vostro partito. Meno frazionismo e più solidarietà sui grandi problemi di costume, di libertà e di democrazia. Se a questi doveri non vi adopererete, non assolverete, voi avrete tradito per venti e più anni un popolo che aveva dato prove non dubbie di coraggio e di abnegazione nel riprendere la strada del suo migliore progresso, senza chiedere niente in prestito a Marx, anzi combattendo tutte le deviazioni che i predicatori di Marx hanno cercato di inserire nello sviluppo democratico e civile del nostro paese.

Pertanto, alle parole acconce, garbate e belle che il Presidente del Consiglio ha rivolto agli italiani che non hanno riserve mentali, noi diamo la nostra solidarietà, come pure ai propositi che il ministro dell'interno ha manifestato e non alle lacunose dichiarazioni relative agli incidenti e ai provvedimenti da adottare. Io sono stato pertinente, onorevoli colleghi, perché nella mia interrogazione ho chiesto quali provvedimenti il Governo intendesse adottare. E al posto delle indicazioni sui provvedimenti abbiamo dovuto registrare non disinteressate lacune, significativi oblii o silenzi sulla marcatura qualificante e sulle ispirazioni di questi delitti. Nessuna solidarietà, quindi, alla politica di questo Governo.

La nostra solidarietà va a tutti coloro che in Italia intendono dire basta alla ipocrisia, al cinismo, alla viltà, a tutte le frastornazioni che nascondono i veri propositi, quelli cioè che sono alla base delle speranze delle forze eversive che si annidano nel nostro paese. Con questo impegno, che è morale prima che politico, noi preghiamo ancora una volta il Presidente della Camera e il Presidente del Consiglio di esprimere, nelle forme migliori e le più solenni, la solidarietà del libero Parlamento del nostro paese alle vittime innocenti della violenza e della viltà. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole La Malfa ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

LA MALFA. Noi ci associamo al cordoglio che il Parlamento tutto esprime per le vittime innocenti della strage di Milano e per i feriti degli attentati di Roma, e alle commosse condoglianze per le loro famiglie. Siamo sicuri che il Governo, attraverso i suoi organi esecutivi, e la magistratura, faranno tutto il loro dovere per assicurare alla giustizia gli autori di questi infami attentati.

Ma inganneremmo noi stessi, onorevoli colleghi, se ci limitassimo ad esprimere questa solidarietà e a prendere atto dei propositi del Governo. Almeno per quanto ci riguarda, il problema è molto più vasto, è – se può dirsi – molto più angoscioso di quello che deriva dal vivere questo momento drammatico della nostra vita nazionale.

Impegnati, da molti anni a questa parte, nel vedere accolta, realizzata l'ansia di rinnovamento, di progresso che anima il popolo italiano e soprattutto le sue classi lavoratrici, impegnati a vedere questa opera di rinnovamento come opera salda, non effimera, costruita su forti basi di avanzamento continuo, noi, in tutti questi anni, in tutti questi mesi, abbiamo visto aumentare le nostre preoccupazioni e la nostra angoscia.

Ansia di rinnovamento, ho detto. Ma le forze politiche sono capaci di costruire tale rinnovamento su basi solide, su basi coerenti su basi non effimere ? Sono capaci di sottrarsi alle improvvisazioni, alle tentazioni di ogni giorno, alle invenzioni di ogni giorno ? Ecco

il problema che da anni, come forza di minoranza, noi poniamo al Parlamento, a tutte le forze politiche.

La nostra angoscia, la nostra preoccupazione non è andata diminuendo: è andata estendendosi ed aumentando. Dalla preoccupazione sulla condizione finanziaria del nostro paese, sul carattere delle sue strutture pubbliche, noi abbiamo visto allargarsi questa preoccupazione all'avvenire del nostro sistema economico: proprio di quel sistema economico che deve servire permanentemente e sempre più efficientemente al progresso delle classi lavoratrici.

Dalle preoccupazioni finanziarie, dalle preoccupazioni economiche eccoci a preoccupazioni di carattere politico assai più vaste.

Onorevole Ingrao, non è un fatto nuovo, non è un fatto diverso quello che drammaticamente si è svolto ieri nel nostro paese: è l'allargamento di una situazione che pone sempre più gravi problemi alla nostra coscienza di forze politiche, che allarga sempre di più le nostre responsabilità che non sono di oggi; sono anche le responsabilità di domani, dell'avvenire che noi sapremo preparare al popolo italiano, alla sua energia creativa, alla sua capacità di lavoro, alla sua ansia di vita democratica.

Questo è il compito delle forze politiche; non di sbarazzarsi giorno per giorno di qualche problema. Ed ecco perché le preoccupazioni si allargano. Se ieri, prima degli attentati, potevamo essere in un certo stato d'animo, oggi siamo in uno stato d'animo profondamente diverso, oserei dire ancora più angosciato.

Si è parlato in questa Camera di vuoto di potere. Ebbene, lo dobbiamo confessare: c'è un vuoto di potere, nello Stato e nella società nazionale. Questo non tocca il Governo, perché faremmo opera ipocrita se credessimo che il vuoto politico riguarda il Governo: il Governo è il risultato e l'espresisone della maniera di essere delle forze politiche.

E proprio alla luce di quello che sta avvenendo nel nostro paese – e quello che sta avvenendo diventa sempre più grave – vorrei chiedere a molti colleghi della maggioranza: ma che significato hanno avuto le crisi che nell'ambito della maggioranza si sono svolte fino ad ora? Quale significato costruttivo possono avere avuto queste crisi? Quale giustificazione possono avere queste crisi di fronte a quello che avviene nel paese?

È dalla costituzione dell'ultimo Governo di centro-sinistra organico che noi abbiamo detto (forse perché essere forze di minoranza ci rende più acuti nel percepire i pericoli della situazione): « stiamo attenti a quello che si fa ». Questo nostro grido di allarme, questo nostro appello non è stato ascoltato.

Ma, dicevo, in quale quadro si colloca la crisi che ha colpito, all'interno dei partiti e all'esterno, le forze di maggioranza? Quale giustificazione essa trova *a posteriori*? Onorevoli colleghi, le responsabilità stanno venendo fuori.

E non si faccia professione di ottimismo. Ad ogni tappa drammatica ho visto fare professione di ottimismo e dire, in crescendo: « questa è una tappa che possiamo dimenticare ». No, onorevoli colleghi, non si governano gli Stati e le società senza legare le proprie responsabilità passate e presenti a quelle future.

C'è il vuoto di potere; c'è veramente il vuoto di una maggioranza, onorevole Malagodi, onorevoli colleghi dell'opposizione di sinistra; c'è una maggioranza che si nasconde di fronte alla realtà grave dei problemi che travagliano il nostro paese.

Questa è la nostra condizione, che si farà sempre più grave se non stiamo più attenti. C'è vuoto di potere e c'è vuoto di maggioranza, e questo si riflette sul Governo e sul lavoro parlamentare e quindi si riflette al di fuori di noi.

Perché alcune cose avvengono oggi e non sono avvenute ieri? Perché avvertiamo lo scricchiolamento di cose sulle quali noi siamo stati sempre tranquilli, nonostante le alterne vicende della nostra vita nazionale, in tutti questi anni? Vogliamo nasconderci che la situazione non è più quella di ieri e dell'altro ieri, che abbiamo problemi gravi, seri, che impegnano la responsabilità di tutte le forze politiche, della maggioranza e dell'opposizione? Vogliamo nasconderci che se non stiamo attenti, possiamo mettere in forse quei valori di libertà, di democrazia, di progresso ai quali tutti ci appelliamo?

Non basta appellarsi a quei valori. Occorre anche saperli difendere, con la propria azione di ogni giorno. Occorre sapere che cosa si deve fare da parte dell'opposizione e da parte della maggioranza, perché i valori della democrazia, della libertà, del progresso economico e sociale del paese non siano messi in forse.

Questo è il problema che il tragico caso di Milano pone alla nostra coscienza di uomini politici. E, ripeto, il problema non riguarda il Governo. Questa consuetudine per la quale scarichiamo tutto sul Governo che senso ha? Bisogna chiedersi: quali sono le

condizioni del Governo ? Noi possiamo essere grati all'onorevole Rumor, ai suoi colleghi, che, nelle condizioni in cui è la maggioranza di centro-sinistra – alla quale abbiamo creduto – continuano in un'azione piena di estreme difficoltà, in un'azione che per se stessa è debole, perché siamo deboli noi come maggioranza.

Noi possiamo essere grati; non chiudiamo però gli occhi, onorevoli colleghi, al Governo. Ma per quanto tempo questa ipocrisia può durare ? Questo giocare al rimpiattino per quanto tempo può reggere senza che noi tradiamo il paese e tradiamo soprattutto coloro che più hanno bisogno della nostra azione e della nostra vigilanza ? Per quanto tempo possiamo andare avanti così ?

Questo è il problema che viene dai drammatici eventi di Milano. Non è un problema di polizia soltanto, di scoprire gli assassini, di mobilitare la magistratura. A monte di questi problemi c'è la nostra responsabilità politica di come guidiamo lo Stato e la società, di come rispettiamo la Costituzione, di come la interpretiamo.

Il senso del nostro intervento vuole essere solo questo. Forse perché la nostra storia è troppo antica, noi ricordiamo come si fanno, con quale eroismo, con quale sacrificio si costruiscono gli Stati e con quanta dissennatezza si possono distruggere nei loro fondamenti storici, nei loro fondamenti costituzionali, nei loro fondamenti culturali e morali.

Credo che questa sia l'occasione per richiamarci tutti alle nostre responsabilità, la occasione, onorevoli colleghi, di una meditazione di fondo. La nostra condizione è reciproca e rispettiva. Abbiamo tutti fretta, abbiamo tutti giuochi da fare, di fronte ad una realtà al di fuori di noi che ha bisogno di essere attentamente guidata e controllata.

Onorevoli colleghi, fatti come quelli di Milano non si ripeteranno se noi, appunto, prenderemo coscienza dei nostri doveri reciproci, delle nostre responsabilità. Altrimenti, non illudiamoci, ci riuniremo cento volte a deprecare fatti più gravi di quelli che sono avvenuti; e, se non si tratterà di questi fatti, ci riuniremo più volte per constatare situazioni economiche e sociali che ci daranno molto filo da torcere nell'avvenire.

Onorevole ministro, prima di cessare questo discorso, vorrei pregarla di sospendere domani, in segno di lutto per la nazione, tutte le manifestazioni politiche. Noi avevamo per domani una manifestazione pubblica a Milano e l'abbiamo sospesa. Credo che sia dovere di tutte le forze politiche, sia dovere del Governo, in una situazione così grave e drammatica del nostro paese far sì che nessuna forza politica dia luogo a manifestazioni pubbliche.

PRESIDENTE. L'onorevole Mattalia ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

MATTALIA. Grazie, signor Presidente. Anche a nome dei colleghi del movimento dei socialisti autonomi e degli indipendenti di sinistra del gruppo misto non ritengo di potermi dichiarare sodisfatto, soprattutto per il vuoto politico che ha caratterizzato il contesto del discorso dell'onorevole ministro. Ma poi mi colloco senza riserve al suo fianco, nel campo di quello che possiamo chiamare l'« universale » civico ed umano: da una parte, cioè, la sua dichiarazione di impegnata volontà di ricercare, individuare e far giustamente punire i responsabili; dall'altra le sue espressioni di indignazione e di giusto cordoglio alle quali, a nome dei colleghi del gruppo, mi associo.

Sta di fatto, tuttavia, che un attentato è un atto politico e mi pare giusta, anche se dolorosa, integrazione dei discorsi qui fatti (si tratta di argomento del resto, già delibato in altri interventi), tentare di arrivare a una caratterizzazione politica di questi attentati terroristici, in via per lo meno induttiva e non - sia detto per precisione – di positiva affermazione.

Alcune riflessioni si pongono, direi, con suggestiva forza di pressione. In primo luogo: attentati terroristici del genere di quelli di ieri, rivelano un preciso calcolo politico in rapporto a determinate finalità politiche. Quindi, a mio sommesso parere, se l'onorevole Presidente del Consiglio me lo consente, essi non sono globalmente e prontamente collocabili sotto la rubrica della « ventata di follia », almeno non senza le debite distinzioni.

In secondo luogo: attentati del genere sono totalmente estranei alla impostazione generale delle lotte sindacali ed anche direi – di norma – allo spirito dello svolgimento delle manifestazioni sindacali nelle quali asprezze di tensioni, o anche atti di violenza, hanno in genere carattere episodico e sono di tipo « spontaneistico ».

Correlativamente: questi attentati, in quanto attuati in un periodo di grandi ed organizzate lotte sindacali, è sospettabile che mirino a diffondere nell'opinione pubblica l'idea di un diretto rapporto tra le agitazioni e lotte sindacali e la messa a repentaglio delle libertà civili e dell'ordine democratico. Per ciò stesso

appaiono, nelle intenzioni o negli effetti, allineati ai motivi dell'inesistente polemica che i settori di destra conducono contro i partiti di estrema sinistra, accusati di eversivismo di marca totalitaria, e comunque strettamente collegati alle lotte del movimento sindacale.

Gli attentati di ieri – e parlo come deputato di Milano – si collegano a loro modo al doloroso ed ufficialmente non ancora ben chiarito episodio di violenza in cui di recente, a Milano, ha perduto la vita il giovane agente di polizia Annarumma: episodio con il quale si è voluto probabilmente tracciare un sanguinoso nesso tra manifestazioni sindacali e violenza esercitata contro le forze alle quali è, istituzionalmente, affidata la difesa dell'ordine pubblico.

È sospettabile, infine, che questi attentati mirino ad una sollecitazione esasperativa dell'opinione pubblica, da utilizzare come strumento di affiancamento al rifiuto o blocco pregiudiziale che i gruppi politici di centro-destra pongono alla ventilata ipotesi di un'apertura collaborativa dei partiti al Governo con i partiti di netta o estrema sinistra, e da utilizzare ancora come strumento di pressione sullo stesso Governo in vista di soluzioni politiche di tipo autoritario-repressivo che vanno sotto la denominazione corrente di « blocco d'ordine ».

E chiudo, signor Presidente, esprimendo come deputato, genericamente, la mia dolorante compartecipazione e comprensione ai feriti di Roma e Milano; ma, come deputato del collegio di Milano, voglio esprimere, con fiamma, non solo la mia indignazione, ma il mio profondissimo cordoglio ai familiari delle 14 vittime milanesi, alla memoria delle quali i colleghi del gruppo misto e chi parla intendono, nelle mie parole, rendere onore ed inchinarsi.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poco fa, mentre ero occasionalmente fuori dall'aula (e ne chiedo scusa), l'onorevole Ingrao si è occupato di me. Ho il testo stenografico. Per correttezza desidero leggerlo, in modo da poter rispondere in maniera pertinente:

« Noi sappiamo ed abbiamo memoria e dobbiamo parlare qui, in questa sede, di un'altra rivista tedesca che ha dato notizia di dichiarazioni e di interviste. Io mi aspettavo che stamane in quest'aula, di fronte a ciò che era avvenuto, il segretario del Movimento sociale italiano, l'onorevole Almirante, venisse a parlare, come doveva fare, delle gravi dichiarazioni che gli sono state attribuite dallo *Spiegel*, in cui si dice apertamente che le organizzazioni giovanili fasciste si preparano alla guerra civile.

Una voce a destra. Ma quali ?

INGRAO. Io mi aspettavo che il segretario del Movimento sociale per lo meno venisse a smentire qui queste dichiarazioni, ed è grave che questo non sia stato fatto ».

Onorevole Ingrao, io credo di poterle dire, con quella educazione che penso mi distingua, che ella è stato piuttosto imprudente nel sollevare un fatto personale nei miei confronti o nel mettermi in condizione di sollevare, a mia volta, un fatto personale.

Il nostro fatto personale, onorevole Ingrao, risale a molti anni fa, quando ci conoscemmo, fummo amici, lavorammo insieme, combattemmo – sia pure per un breve periodo – per le stesse idee. Molti anni fa le nostre strade si sono divise. Ella ha ritenuto di seguire la strada che l'ha portata qui sui banchi del partito comunista; io ho ritenuto di seguire una strada – mi permetto di dire – da venti anni a questa parte assai meno comoda; la strada, comunque, verso la quale mi ha indirizzato la coerenza nei confronti delle tradizioni e degli ideali che insieme abbiamo servito, onorevole Ingrao.

Oggi ella solleva nei miei confronti un fatto personale con – mi si consenta – una qualche imprudenza ed anche una qualche meschinità, se non altro per il fatto che il richiamo si riferisce ad una pubblicazione della Germania occidentale, che, in altri tempi, proprio i colleghi del gruppo e del partito comunista hanno avuto molte volte occasione – forse giustamente – di dichiarare, di considerare come una pubblicazione dedita alla diffamazione e alla propalazione di false notizie.

Effettivamente io sono stato intervistato una ventina di giorni or sono, qui nella sede del gruppo parlamentare del Movimento sociale, da un redattore dello *Spiegel*. Non ho rilasciato alcuna dichiarazione scritta e non ho, fino a questo momento, potuto prender visione del testo che lo *Spiegel* ha pubblicato e mi ha attribuito.

Ho preso visione di una corrispondenza apparsa su *l'Unità* in cui si riferisce di tale

intervista: se lo *Spiegel* ha pubblicato quanto *l'Unità* ha pubblicato, è evidente, onorevole Ingrao, che lo *Spiegel* ha pubblicato grossolane falsificazioni; ed è soprattutto evidente che lo *Spiegel* ha pubblicato delle sciocchezze, mi ha attribuito delle sciocchezze.

Onorevole Ingrao, proprio perché da tanti anni ci conosciamo, ella vorrà attribuirmi, spero, un'intelligenza politica sufficiente a consentirmi di non permettere a me stesso di dire cose che, come segretario di un partito politico quale il Movimento sociale italiano, non avrei ragione di dire e soprattutto non avrei alcuna convenienza a dire.

Perché non ho smentito *l'Unità*? Da vent'anni io dovrei smentire *l'Unità* ogni mattina! Non appena avrò preso visione del testo dello *Spiegel* (e mi premurerò di farlo), qualora *l'Unità* abbia riferito esattamente – e mi stupirebbe, perché non è consuetudine di tale quotidiano –, mi premurerò di smentire lo *Spiegel*.

Se il signor Presidente mi consente, vorrei fare una piccola chiosa: poiché io sono stato accusato non dallo *Spiegel* ma da *l'Unità* e dall'onorevole Ingrao di tenere ai giovani un determinato linguaggio, di spingere i giovani ad una attività rivoluzionaria, di voler portare le organizzazioni giovanili del Movimento sociale italiano verso un'attività rivoluzionaria, rispondo all'onorevole Ingrao dicendo che io effettivamente sto parlando ai giovani del Movimento sociale italiano. Parlerò a loro anche domani in quella che non sarà una « adunata », ma un incontro lecito, io penso, ad un segretario di partito, doveroso anzi, specie in un momento come questo. Io parlerò ai giovani senza nascondere la verità, onorevole Ingrao; anzi avrò cura di dire ai giovani che converranno domani a Roma la verità, parlando il linguaggio che ho imparato da lei, onorevole Ingrao, tanti anni or sono. Ricorderò il « coro dei mietitori delle paludi pontine e il coro di una gioventù avviata verso il lavoro, verso il progresso, verso il combattimento in nome dell'ideale ». (*Interruzione del deputato Ingrao*).

È il linguaggio, onorevole Ingrao, che risponde non solo e non tanto ai sentimenti e alle tradizioni di un uomo come me e anche come lei che giovane o giovanissimo certamente non può più dirsi. È il linguaggio serio e sereno e responsabile con il quale io mi onoro di parlare alla gioventù che, a sua volta, mi fa l'onore di seguire il Movimento sociale italiano e di accorrere nelle file del Movimento sociale italiano. (*Interruzione del deputato Ingrao*).

Sono 25 anni, onorevole Ingrao, che io assolvo modestamente, o come segretario o come esponente di questo partito, insieme con i colleghi che sono qui accanto a me e ai camerati di tante altre parti d'Italia, un compito che si esprime in un distintivo che vado portando da solo in ogni parte d'Italia, senza scorte, senza mai andare a provocare o a disturbare manifestazioni altrui, essendo io il capo del solo partito politico che subisce ancora pesanti discriminazioni di legge e soprattutto pesanti discriminazioni politiche; essendo il solo capo di partito politico che ha l'onore di parlare a voi, non nel nome della legge eguale per tutti, ma nel nome della legge diseguale soltanto per noi e nel nome delle misure e delle persecuzioni e delle intese, onorevole La Malfa, e dei fronti che soltanto contro di noi, onorevole La Malfa, ella lo sa bene...

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, adesso lei sta svolgendo un fatto personale con l'onorevole La Malfa. La prego di concludere!

ALMIRANTE. Signor Presidente, concludo infatti dicendo che la smentita l'ho data nella maniera più precisa (*Interruzione del deputato Ingrao*), più tassativa e più chiara e che non potevo non dare una interpretazione al fatto che proprio oggi, in questa occasione, il collega Ingrao volesse lanciare contro di me un'accusa provocatoria. Ho risposto alla falsa notizia, ho risposto alla provocazione, ho risposto responsabilmente in nome del gruppo e del partito del Movimento sociale italiano e in nome dei giovani che fanno capo al Movimento sociale italiano. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per qualche minuto.

(*La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 11,40*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (1807) e della proposta di legge Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (1342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle

regioni a statuto ordinario, e della proposta di legge Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario.

È iscritto a parlare l'onorevole Almirante. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero che la Presidenza mi vorrà perdonare se prendo la parola in una circostanza come questa, nella quale sarebbe stato indubbiamente più opportuno sospendere la seduta e rinviare i lavori. La Presidenza sa – ed io non ne faccio addebito alla Presidenza, ma desidero che questo resti perlomeno a verbale – che personalmente sarei stato dispostissimo a rinviare ad altra seduta questo mio intervento; sennonché, si dà il caso che questo sia l'ultimo intervento della discussione generale, si dà il caso che non sia negli intendimenti della Presidenza consentire che la discussione generale si chiuda nella prima seduta utile – e questo non è certamente per colpa mia, o nostra – e si dà il caso che io rappresenti qui, come segretario del partito, uno dei gruppi che hanno assunto una posizione radicalmente contraria nei confronti di questo disegno di legge, sicché la mia rinuncia a parlare assumerebbe, perlomeno ai miei stessi occhi, ed agli occhi del mio partito, un significato politico che non posso permettere venga dato.

Ecco perché, malgrado tutto, intervengo in un momento nel quale, ripeto, preferirei non parlare, o nel quale sarebbe più opportuno parlare di altri argomenti. Sarebbe più opportuno parlare di altri argomenti, anche perché noi abbiamo la fondata impressione, non voglio dire la speranza, ma la fondata impressione che alla ripresa non se ne parlerà, e le fatiche dell'onorevole relatore per la maggioranza, e dell'onorevole relatore di minoranza – mi si permetta di ringraziarlo, come segretario del partito, per la sua fatica – risulteranno un'altra volta vane.

Ci siamo abituati; faccio parte della Camera da cinque legislature, e da cinque legislature noi conduciamo un ostruzionismo ed un'opposizione nei confronti dei disegni di legge per l'istituzione delle regioni a statuto ordinario. I nostri avversari, di sinistra e di centro, dichiarano ogni volta che il nostro ostruzionismo non è costituzionale; l'onorevole Raucci, per il partito comunista, ha ieri trionfalisticamente dichiarato che il nostro ostruzionismo è stato battuto. Poi accade che il nostro ostruzionismo, considerato incostituzionale e definito battuto, nella realtà politica del paese e del Parlamento, ottenga la vittoria, e per fortuna non se ne faccia nulla.

Abbiamo l'impressione, piuttosto fondata – ne parlano tutti i giornali – che non se ne farà nulla neppure questa volta; anche questa volta, tuttavia, adempiamo fino in fondo al nostro dovere.

Venendo all'argomento, signor Presidente, devo premettere qualcosa che riguarda i lavori della I Commissione (Affari costituzionali) in sede di parere. Devo premettere queste cose, perché io faccio parte della Commissione affari costituzionali e perché in quella Commissione inizialmente assunsi una determinata posizione, che mi permetterò ora di ricordare; poi, per cause di malattia, fui assente abbastanza a lungo dai lavori, e venni a sapere che la posizione da me presa, e che fu in quella occasione suffragata da un parere completamente concorde del relatore per la maggioranza, onorevole Ballardini, era stata disattesa.

Di che si tratta ? Le mie parole, signor Presidente, hanno il significato sostanziale di un richiamo al regolamento, anche se non chiederò certamente un voto in questa sede e pur se, per brevità, non ho voluto impostare la questione in termini strettamente procedurali.

In sostanza, riferendomi agli articoli 30, 31 e 40 del nostro regolamento, devo prendere atto che la Commissione affari costituzionali ha fra le sue competenze primarie ed esclusive la materia delle regioni; devo prendere atto che, quando una legge importi aumenti o variazioni di spesa, essa deve essere esaminata obbligatoriamente per il parere dalla Commissione bilancio, che pertanto avrebbe dovuto essere investita in sede di parere della questione; devo prendere atto che l'articolo 40 del nostro regolamento stabilisce (stranamente, a mio avviso, in quanto si tratta di una delle norme che secondo me dovrebbero essere modificate) che il parere della Commissione affari costituzionali non è vincolante per la materia costituzionale, in quanto tale, ma è vincolante per le altre materie che possono rientrare nella competenza della stessa Commissione.

Questo mio avviso, molto ovvio, io mi permisi di esporre alla Commissione affari costituzionali, esattamente nella seduta del 1° ottobre 1969. In quell'occasione il relatore onorevole Ballardini, come risulta anche dal *Resoconto sommario*, disse di ritenere fondati i rilievi da me avanzati e si associò alla mia richiesta di riconoscimento della competenza primaria della Commissione affari costituzionali nell'esame del disegno di legge sulla finanza regionale, ma formulò una contropro-

posta in alternativa; propose, cioè, che le due Commissioni, come spésso avviene, si riunissero congiuntamente.

È invece accaduto che non solo non è stata accolta la mia proposta di riconoscimento della competenza primaria della I Commissione, suffragata in maniera incontrovertibile dal nostro regolamento, come ho appena ricordato; ma non è stata accolta nemmeno la proposta subordinata fatta dal relatore che le Commissioni I e V si riunissero congiuntamente per esaminare insieme un provvedimento di questa importanza.

Ho ricordato questi fatti, signor Presidente, perché mi riservo di risollevare tale problema allorché arriveremo, se vi giungeremo, all'esame degli articoli del disegno di legge. Potrò allora richiamarmi ad un precedente di un certo rilievo che riguarda proprio la Commissione affari costituzionali. Quando venne in discussione una proposta di inchiesta parlamentare, fu fatto osservare in aula che la Commissione affari costituzionali non aveva preventivamente potuto esprimere il proprio parere. Ebbene, la discussione del provvedimento fu interrotta e la Commissione affari costituzionali fu invitata ad esprimere il suo parere e dovette pronunciarsi sulla questione.

Ritengo di poter affermare, senza recare offesa ad un eminente collega come l'onorevole Ballardini, che la Commissione affari costituzionali non ha compiuto nella presente occasione il suo dovere di ufficio e che questo fatto ha influito, ed in maniera piuttosto pesante, anche sui dibattiti che si sono svolti in aula e, precedentemente, in Commissione.

È infatti avvenuto (lo stesso relatore per la maggioranza potrà darmene ampiamente atto) che un disegno di legge che secondo la sua primitiva impostazione avrebbe dovuto riguardare soltanto la finanza regionale, è divenuto strada facendo, almeno in parte, un disegno di legge di modifica della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed ha assunto la fisionomia di un disegno di legge di parziale riordinamento legislativo in ordine alle disposizioni per il funzionamento delle regioni a statuto ordinario. Sicché, se la competenza primaria della Commissione affari costituzionali era evidente prima che si cominciasse a discutere il disegno di legge, oggi è ancora più chiaro che essa avrebbe dovuto essere la Commissione competente o per lo meno avrebbe dovuto poter discutere il provvedimento congiuntamente con la Commissione bilancio. Ciò avrebbe consentito, onorevole relatore, di dare ragione ad alcune fra le osservazioni sue e di altri colleghi, i quali si sono lamentati che materie molto importanti, come ad esempio l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, siano state trattate quasi di straforo, mentre avrebbero dovuto essere esaminate in un contesto molto più serio e pertinente.

Mentre preparavo questo mio intervento, dopo avere svolto in quest'aula per oltre 20 anni tanti interventi, ed anche lunghi, in materia di regioni, mi sono posto un problema personale e politico al tempo stesso: quello di tentare di dar luogo ad un intervento che non ripetesse praticamente i miei precedenti; anche perché ho sentito dire da colleghi regionalisti che la nostra parte, da molti anni, non farebbe altro che ripetere (non è vero, e lo dimostrerò) le solite tesi stantìe, o addirittura le solite manifestazioni di retorico nazionalismo unitario, in contrasto con argomentazioni concrete e tesi valide, che sarebbero invece sostenute appunto dai regionalisti.

Allora, per tentare di superare questa difficoltà anche personale, ho pensato di dedicare il mio ragionamento ad una replica agli oratori regionalisti che sono intervenuti, non senza rilevare che se è certamente vero – lo abbiamo detto con estrema lealtà – che siamo impegnati in una battaglia che giungerà, ove si giunga agli articoli, fino all'ostruzionismo; che anche se questo nostro impegno potrà essere discusso, potrà essere ritenuto addirittura fuori dell'orbita costituzionale, come qualcuno si permette di dire, sbagliando, comunque il nostro è un intervento chiaro, leale, deciso, da parte di chi coerentemente la pensa e la dice, da sempre, in un determinato modo.

Molto meno apprezzabile ci sembra essere stato l'atteggiamento di quei gruppi che non sono intervenuti affatto qui in aula, ma lo hanno fatto pesantemente, con importanti argomentazioni politiche – e non soltanto politiche – partecipando al dibattito sulle regioni, proprio in queste ultime settimane, in questi giorni, questa mattina stessa, ma in altre sedi, e in particolare sui giornali. Si tratta, per avventura, del gruppo del partito repubblicano e del gruppo del partito socialdemocratico. Io sono andato a compulsare i resoconti stenografici, per vedere se per caso mi sbagliassi: nessuno di quei due gruppi è intervenuto. E sarebbe stato molto importante che lo avessero fatto, non perché non sappiamo cosa essi pensino – in quanto lo hanno detto attraverso i giornali – ma perché penso che un parlamentare, che fa il proprio dovere di parlamentare, abbia il diritto di sapere da altri parlamentari, che facciano il proprio dovere di parlamentari (perché senza

cadere nella volgarità, siamo pagati per questo), quello che pensano su un problema di fondo come quello regionale. E ciò tanto più perché si tratta di gruppi parlamentari che qualcosa da dire sembra ce l'abbiano, giacché lo dicono sui giornali.

Poiché si tratta di due gruppi che sono impegnati nella verifica, prima di verificare la volontà politica e parlamentare degli altri dovrebbero avere il coraggio di verificare la loro volontà politica e parlamentare, e di venire a verificarla, correttamente, qui dentro.

Chiedo dunque scusa se, rispondendo agli oratori dei gruppi regionalisti intervenuti, non potrò evidentemente rispondere a chi non ha parlato, perché in questa sede io ho il dovere e il diritto di tener conto solo di quello che, in questa sede, lealmente e correttamente, è stato detto.

Non mi lamento, per altro, per l'assenza dei colleghi di tutti gli altri gruppi, perché sono io che chiedo scusa se in questa occasione mi permetto di parlare su questi argomenti. Ad ogni modo rimane consacrato a verbale quanto ho detto in merito precedentemente, e che mi permetto di ribadire ancora una volta.

Per il partito comunista sono intervenuti qui quattro colleghi: gli onorevoli Ferri, Finelli, Caruso e Raucci. Ho inserito (lo segnalo alla Presidenza, perché non è una mia scorrettezza) tra i colleghi intervenuti per il partito comunista anche l'onorevole Finelli, che fa parte del gruppo misto. Ma questa è una piacevolezza alla quale i comunisti ci hanno esposto durante questa legislatura, con il consenso della Presidenza e malgrado le nostre segnalazioni: abbiamo un gruppo misto che comprende sei iscritti al partito comunista e tre membri della *Volkspartei*, oltre ad un valdostano. Si chiama gruppo misto, ma è presieduto da un comunista e partecipa alle riunioni dei presidenti di gruppo con un presidente comunista. Sono forme di mascheramento – non voglio dire di doppio gioco – che ai comunisti sono consentite. Strano che la democrazia cristiana non ci abbia pensato, perché credo che l'onorevole Andreotti, con l'alto numero di deputati di cui dispone, avrebbe potuto costituire tre o quattro sottogruppi: sarebbe stata una mossa abile, che mi permetto anzi di suggerirgli.

Entrando nel merito di quanto hanno detto i colleghi del gruppo comunista, io penso che l'intervento più consistente e più ampio sia stato svolto dall'onorevole Giancarlo Ferri (da non confondersi con quel Mauro Ferri che da qualche giorno è diventato il bersaglio delle polemiche dell'estrema sinistra, e che avrebbe fatto bene a venire qui a precisare i suoi punti di vista, proprio in ordine a tali fondamentali questioni). L'onorevole Giancarlo Ferri, che non ho la fortuna di conoscere personalmente, se non come collega, e di lontano, deve essere – malgrado sia strumentalizzato dal partito comunista – un uomo schietto e sincero, uno di quelli ai quali piace dire le cose « papale papale », anche se non convengono alla tattica politica del proprio gruppo e del proprio partito. Egli ha, infatti, dichiarato testualmente (cito dagli *Atti parlamentari*) che « se si facessero le elezioni regionali a primavera, la regione si realizzerebbe in concidenza con la fine dell'ultima coalizione moderata e conservatrice, e anche repressiva, di governo. Il centro-sinistra è un'intesa politica vecchia, superata dalla lotta popolare. Salta il centro-sinistra, nasce la regione ».

L'onorevole Giancarlo Ferri, sempre con la stessa sincerità, aggiunge che « guai invece se dovessero svolgersi in primavera le elezioni politiche, perché avrebbe la meglio allora un coacervo di interessi economici capitalistici, di conservazione di poteri di vecchi e nuovi gruppi, di spinte repressive, di burocrazia asfissiante ». Quindi, abbiamo imparato ufficialmente in quest'aula dal partito comunista che i comunisti ritengono che, se si svolgessero le elezioni politiche, essi perderebbero la partita, e se si svolgessero le elezioni regionali, essi vincerebbero la partita. È un loro parere, dirà il collega di maggioranza. Siamo del tutto d'accordo: è un loro parere. Ma ci sembra un parere abbastanza interessante e abbastanza autorevole. Ci sembra un parere del quale si debba tenere conto per valutare in termini politici cosa significhi, nella primavera del 1970, dare luogo ai parlamenti regionali. Significa senza alcun dubbio una soluzione che il partito comunista gradisce, mentre l'altra – la soluzione di eventuali elezioni politiche anticipate – è, senza alcun dubbio, una soluzione politica che il partito comunista non gradisce.

L'onorevole Giancarlo Ferri è poi entrato nel merito, e ha detto, onorevole Tarabini, qualcosa che dovrebbe preoccuparvi, se sono – come io debbo ritenere – serie e sincere talune preoccupazioni che emergono dalla sua relazione e da certi interventi svolti dalla democrazia cristiana (ultimo, e più interessante di tutti da questo punto di vista, quello di ieri dell'onorevole Lucifredi in quest'aula).

L'onorevole Giancarlo Ferri ha detto, a nome del gruppo comunista, che le regioni

nascono da una acuta tensione sociale e vivranno la loro alba in costituenti regionali. Su questo concetto delle « costituenti regionali », debbo fermarmi un istante. Prima di tutto debbo ricordare (perché l'onorevole Tarabini ha seguito la discussione con una diligenza maggiore della mia) che la tesi « nascono le regioni, o piuttosto nascono i consigli regionali come costituenti regionali » non è stata sostenuta soltanto dal gruppo comunista, ma anche dal gruppo socialista demartiniano, nonché – anzi, direi soprattutto in talune punte avanzate (vedi l'onorevole Marchetti) – da colleghi della democrazia cristiana.

Esiste la massima incertezza giuridica e di interpretazione costituzionale, come l'onorevole Tarabini ben sa, a proposito delle costituende regioni a statuto ordinario. Ma quando si afferma e da parte del gruppo comunista e da parte di colleghi socialisti e addirittura democristiani che i consigli regionali nasceranno come « costituenti », si va al di là delle più avanzate e oltranzistiche, delle più federalistiche interpretazioni della Carta costituzionale che sin qui siano state date. Si potrà anche sostenere, secondo verità, che i consigli regionali avranno importanti poteri legislativi; si potrà anche sostenere, contro verità, a mio parere, che i consigli regionali a statuto ordinario avranno dei poteri legislativi non concorrenti, non secondari, non integrativi, ma addirittura primari; si potrà sostenere, contro verità a mio parere, che i poteri legislativi dei consigli regionali a statuto ordinario siano primari ed esclusivi; si potrà addirittura cancellare, non l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, ma il primo capoverso dell'articolo 117 della Costituzione; si potrà ritenere che le regioni possano legiferare indipendentemente dagli interessi delle altre regioni, dagli interessi nazionali e dai principî generali contenuti nelle leggi dello Stato, ma anche se si arrivasse a questo – ed ho detto una serie di assurdità non dal mio punto di vista, ma da un punto di vista che almeno in parte il relatore per la maggioranza condivide – le regioni non avrebbero ugualmente poteri costituenti, perché poteri costituenti significa poteri sovrani e se si parla di poteri sovrani si va al di là dello stesso federalismo, quale è concepito ed attuato nei grandi stati federali moderni.

Io penso che espressioni simili, finché vengono manifestate (non voglio dire da uno qualunque, per carità) da un rispettabile anche se sconosciuto deputato del partito comunista, possono avere un peso propagandistico e strumentale; ma quando vengono raccolte da colleghi socialisti e addirittura democristiani, allora viene alla mente il patto costituzionale di cui da parecchio tempo parlano apertamente, qualche volta anche qui dentro, la sinistra della democrazia cristiana, i socialisti e i comunisti.

Il nuovo patto costituzionale passa dunque attraverso le regioni, che ne costituiscono la prima attuazione; cioè quella certa intesa che sembra esistere tra comunisti, democristiani di sinistra e socialisti sbocca nella attribuzione alle regioni di poteri costituenti, che sono dirompenti non della generica, retorica o romantica unità nazionale – alla quale in ogni modo ci si permetterà di essere molto legati anche in termini generici, romantici e, se si vuole, retorici – ma dell'unità dello Stato, della certezza del diritto, della Costituzione.

Questi sono i primi lineamenti di quel veramente astratto, generico e impreciso nuovo patto costituzionale di cui si parla ? Ci interessa saperlo e bisognerebbe avere la cortesia di dircelo, perché se siamo contrari alle regioni e alla effettuazione in primavera delle elezioni regionali, e siamo rispettosi della legge e di quella che potrà essere la volontà delle maggioranze che si andranno costituendo, abbiamo però il diritto di poter precisare ai nostri elettori – e voi avete il dovere di precisare ai vostri elettori – prima che i consigli regionali vengano eletti, si costituiscano e funzionino, che razza di istituto sta per nascere. Perché, se sta per nascere – e ne riparlerò – un istituto conforme a talune interpretazioni del dettato costituzionale, è un conto; se sta per nascere un istituto conforme a talune altre interpretazioni, si dice più avanzate (non so se siano più avanzate o più arretrate, perché mi pare che si riportino a concezioni addirittura atomistiche dell'organizzazione statale), o comunque si vuole arrivare alle regioni attraverso altre interpretazioni del dettato costituzionale, è un altro conto; se si vuole addirittura lacerare la Costituzione in omaggio alla sua attuazione per quel che concerne il titolo V, è un terzo conto: siamo veramente a una situazione prerivoluzionaria, nel senso peggiore del termine, se si pensa di arrivare alle regioni come costituenti regionali. Prendiamo atto ad ogni modo che ciò è stato detto. Ed è stato detto subito dopo dallo stesso onorevole Giancarlo Ferri qualcosa, di meno da un certo punto di vista e di peggio da un altro punto di vista, perché dalla premessa della costituzionalità o anticostituzionalità di questa impostazione, l'onorevole Giancarlo Ferri, che indubbiamente un costituzionalista e un giurista non è, è pas-

sato subito, con quella chiarezza e lealtà di cui gli ho dato prima atto, ad una conseguenza politica dicendo che: « le regioni nuove dovranno essere le possibili interpreti di nuove scelte democratiche nella direzione politica e sedi di nuovi interventi dell'amministrazione pubblica nelle scelte economiche e sociali ». Lasciamo stare « i nuovi interventi dell'amministrazione pubblica nelle scelte economiche e sociali » (ne parlerò più avanti), ma, quando il partito comunista dice che « le nuove costituenti regionali saranno le interpreti di nuove scelte democratiche nella direzione politica » (direzione politica, badate bene, non regionale, ma nazionale), esso configura e giustamente dal punto di vista del partito comunista stesso, i nuovi consigli e le nuove giunte regionali come elementi di rottura di ogni equilibrio politico interno ed elementi di determinazione di nuove scelte politiche nazionali. Il partito comunista, cioè, ci dà francamente della sua volontà regionalistica e della volontà regionalistica di altri gruppi che con il partito comunista, in quest'aula, vanno perfettamente d'accordo, la stessa identica interpretazione che da tanti anni noi diamo, quella interpretazione alla quale e i comunisti e i gruppi con i comunisti più o meno apertamente collegati, reagiscono dicendo che noi diamo al Parlamento soltanto aria fritta, che si tratta di luoghi comuni o della caccia alle streghe. Qui le streghe parlano il linguaggio delle streghe; e ringrazio i colleghi comunisti per aver parlato il linguaggio delle streghe in quest'aula, cioè per aver detto con chiarezza quali siano le loro intenzioni.

Nei confronti delle possibili intenzioni dei comunisti, qualora alle regioni si arrivi nella prossima primavera o più in là, debbo ricordare a me stesso (tra i tanti appunti che ho su questo problema) una vecchia citazione che si riferisce al periodo della Costituente, precisamente ai lavori della II Sottocommissione, poiché si tratta di un problema al quale ho l'impressione non si sia posto mente.

State dunque attenti – mi rivolgo alla consapevole attenzione degli unici ascoltatori che ho la fortuna di avere, per quanto riguarda i regionalisti, e quindi all'onorevole sottosegretario e all'onorevole relatore per la maggioranza – perché la Costituzione non prevede espressamente, ma non contesta alle regioni il diritto di consorziarsi: lo rilevò il più competente in materia fra i costituzionalisti, l'onorevole Mortati, democristiano, esattamente il 29 novembre 1946; e non solo lo rilevò, ma lo propose, ed il relatore Ambrosini gli rispose che non era necessaria l'introduzione di tale norma, perché egli la riteneva implicita nella economia del progetto.

Successivamente il presidente della Sottocommissione faceva la stessa dichiarazione, vale a dire che era implicita nel progetto, e quindi nel testo della Costituzione, l'autorizzazione per la costituzione di consorzi tra le regioni.

Di conseguenza non è astratta, retorica, fumosa, la nostra ipotesi, tante volte avanzata, che fra regioni governate probabilmente, sulla base dei dati elettorali precedenti, dalla estrema sinistra – si parla della Toscana, dell'Umbria, dell'Emilia-Romagna – potranno stabilirsi delle intese politiche. È logico cioè pensare non solo che intese si stabiliranno: intese politiche, politico-legislative, politico-legislative-costituenti; ma addirittura che un gruppo di regioni, eventualmente dirette e manovrate dall'estrema sinistra, potrebbe consorziarsi. La Costituzione non lo vieta, anche se gli eminenti colleghi giuristi e costituzionalisti che siedono in quest'aula se ne sono dimenticati, e se n'è finora dimenticato, forse per motivi tattici, il partito comunista.

Dove si fanno molto meno chiare, molto meno reali e molto più confuse le posizioni dei comunisti in genere e del collega Giancarlo Ferri in particolare, è sui problemi sociali connessi con l'istituzione delle regioni e soprattutto sulla *vexata quaestio* (ne parleremo più avanti) della redistribuzione degli oneri, dei redditi, delle tasse e dei proventi tra regioni cosiddette povere e regioni cosiddette ricche.

Al riguardo l'onorevole Ferri è molto generico. Egli dice che bisogna superare le ristrette visioni che, a proposito della perequazione delle condizioni regionali, sono emerse in maniera non sodisfacente dalle proposte del Governo e in particolare del Ministero delle finanze; e aggiunge che il problema è risolvibile se impostato all'interno del sistema economico e sociale. Io non so se un problema possa essere risolto impostandolo all'esterno: penso che i problemi si risolvono solo impostandoli all'interno di un determinato sistema.

I comunisti in genere – e ne spiegherò più avanti il perché – su questi temi non si sono pronunziati o si sono pronunziati molto vagamente e genericamente durante il dibattito in aula.

Infine, l'onorevole Ferri ha versato un granello di incenso (non poteva non farlo come comunista) sull'altare dell'unità dello Stato (un marxista non può prescindere da determinate impostazioni) e ha detto: « Noi

non disconosciamo la validità di un tale principio » (cioè del principio di una direzione statale unitaria) « anzi riteniamo che la direzione unitaria dello Stato sia un'esigenza decisiva per la vita della nazione ».

E allora, per concludere su questo primo intervento comunista, colleghiamo i diversi punti: bisogna che le regioni nascano al più presto, perché le elezioni regionali fanno comodo al partito comunista e anche perché sono un'alternativa ad eventuali elezioni politiche che non fanno comodo al partito comunista; quando le regioni nasceranno, sarà l'alba di nuove costituenti e quindi sarà lacerata la Costituzione e si darà luogo o si tenterà di dare luogo ad un nuovo « patto costituzionale », anzi non soltanto ad un « nuovo patto costituzionale », ma ad una nuova direzione politica che dal basso dovrà giungere fino al vertice del paese.

A questo punto, il partito comunista si ricorderà della esigenza della direzione statale unitaria, si ricorderà di essere il partito, per natura, per origini, per tradizioni, per collegamenti internazionali, per logica statalista, più accentratore e più statalista. Lo si vede dalla sua dinamica interna: è il partito che caccia via coloro che non ubbidiscono al centralismo autoritario e totalitario che in esso domina, l'unico partito che in questo momento caccia via i suoi dissidenti.

Esaurite le fasi precedenti ed arrivati dalle elezioni alle regioni, dalle regioni alle costituenti, dalle costituenti alla spinta politica unitaria dalla base, si arriverà alla direzione unitaria e politica dal vertice. Allora addio regionalismo dei regionalisti che ancora hanno l'ingenuità di credervi.

Questo è il rapido commento ad un primo intervento comunista.

Per il gruppo misto, ma a nome del partito comunista, è intervenuto l'onorevole Finelli, il quale ha esordito con una specie di iniziale barzelletta, piuttosto divertente. Ne sono state dette tante e una l'ha detta l'onorevole Finelli quando ha suggerito qualcosa di importante, dicendo: « È forse questo il primo esempio, in un sistema legislativo qual è il nostro, più propenso al momento deduttivo, di un modo di legiferare empirico induttivo ». Oh, quant'è bello ! Legiferare empiricamente: siamo d'accordo. Non si può legiferare che empiricamente in un Parlamento composito, senza una maggioranza unitaria, senza programmi, senza visioni unitarie né dello Stato né delle regioni. Ma legiferare empiricamente con metodo induttivo, cioè partendo « dallo particolare » come dicevano gli antichi, pr arrivare « allo universale », è veramente piacevole e simpatico.

Se si dovesse dare retta al parere di questo eccelso giurista, non dovremmo far luogo alla legge finanziaria sull'ordinamento regionale, ma dovremmo fare una legge finanziaria per l'ordinamento della Lombardia (e forse al relatore onorevole Tarabini piacerebbe, perché gli toglierebbe tutte quelle preoccupazioni che sono emerse nel suo parere di maggioranza), un'altra « leggina » per il Lazio e via di seguito. Ma non basterebbe, perché io penso che, a questo punto per ogni provincia, per ogni comune, per ogni frazione, addirittura casa per casa, secondo il metodo empirico induttivo, dovremmo legiferare.

Queste amene cose ci vengono a raccontare i comunisti, sia pure tramite gli oratori del gruppo misto.

L'onorevole Finelli è poi passato ad altro argomento: si vede che prevedeva quello che sarebbe successo in questi giorni. Per carità, non lo accuso di niente. L'onorevole Finelli è passato a ben più seri, anzi drammatici argomenti, onorevole Presidente: debbo segnalarlo. L'onorevole Finelli ha detto che le modifiche apportate alla legge finanziaria in Commissione, per merito delle sinistre, costituiscono « una sorta di bomba posta sotto l'edificio finanziario costruito con il testo originario del disegno di legge governativo ». Quindi, l'onorevole Finelli è una specie di terrorista empirico, induttivo e metagiuridico: non so come definirlo. Ha messo la bomba e attraverso la bomba ritiene (e purtroppo dice in parte il vero) che le sinistre siano riuscite a dilacerare e a modificare profondamente l'oggetto dell'iniziale disegno di legge, il quale avrebbe dovuto avere una portata molto più empirica e molto più modesta, e invece, attraverso le aggiunte e le modificazioni imposte dalle sinistre, è diventato una specie di bomba.

Dopo di che l'onorevole Finelli dice invece una cosa molto seria alla quale bisogna rispondere dandogli ragione. Egli dice: « Il metodo giusto da seguire per esprimere un giudizio sul disegno di legge nel suo insieme ci pare sia quello di avere presenti le finalità che intende perseguire il tipo di regione che prospetta ».

Ecco, a questo punto, se non fossimo in questa situazione ed io avessi voglia di parlare più a lungo, intavolerei davvero il discorso di fondo. Noi abbiamo il diritto – e abbiamo il diritto di saperlo dai regionalisti, non sono i regionalisti che se lo possono at-

tendere da noi – alla fine del 1969, dopo ventun anni di Costituzione non attuata (e a noi ha fatto piacere; ma non è certo colpa o merito nostro se la Costituzione non è stata attuata per questa parte, perché non siamo mai stati più di 29 in quest'Aula) noi, dicevo, abbiamo il diritto di sapere, per quanto concerne il titolo V, quale tipo di regione si voglia costruire. E l'onorevole relatore avrà la bontà di riconoscere che non lo sappiamo, perché non esiste una compatta e concorde maggioranza regionalista sul problema dei contenuti, di cui ora sto parlando, neppure all'interno della democrazia cristiana. L'onorevole Lucifredi – e mi fa piacere perché io sono più vicino alle sue posizioni che non a quelle di altri – prospetta un tipo di regione che come regione a noi non piace, ma che ci sembra comunque il meno pericoloso tra i vari tipi oggi ipotizzabili. Cioè nella tenacia con cui l'onorevole Lucifredi, anche in disaccordo con larga parte del suo gruppo, sostiene che l'articolo 9 della legge del '62 deve rimanere in piedi, noi vediamo l'affermazione di un principio di salvaguardia della unità dello Stato pur nella volontà di dare luogo all'ordinamento regionale. Altri colleghi della democrazia cristiana impostano invece il problema regionale in altre guise che essi definiscono più avanzate: più avanzate, noi riteniamo, verso il baratro; e altri colleghi ancora, regionalisti, interpretano le regioni in altri modi. Fra tutti questi modi diversi le scelte non si fanno: non si fanno perché non si vogliono fare.

L'onorevole Lucifredi diceva ieri, forse con qualche ottimismo – ma io penso seriamente, perché egli è uno studioso – che se gli si desse modo di sedersi intorno ad un tavolo con un gruppo di tecnici, di giuristi, di competenti, nel giro di due settimane risolverebbe il problema se non altro della impostazione delle leggi-quadro occorrenti per dare vita, in materia ragionevole ed adeguata, ai consigli regionali. Può darsi, come accennavo, che l'onorevole Lucifredi sia un'ottimista; ma sta di fatto che non esiste da parte della maggioranza, del Governo, dei regionalisti (a cominciare dagli stessi comunisti che anzi chiedono esattamente il contrario: che non ci si sieda intorno ad un tavolo per discutere) il più pallido tentativo, la più piccola volontà politica in questo senso. Anzi, siamo di fronte allo spettacolo, a mio avviso non decoroso – e lo dico senza riflessi morali, ma con riflessi giuridici e legislativi – di un vicesegretario nazionale della democrazia cristiana il quale si presenta ad un convegno di studi sulle regioni a Napoli, e dichiara: non ce ne dobbiamo occupare, voi professori universitari, voi giuristi non ve ne dovete preoccupare proprio: le regioni saranno quello che esse stesse vorranno e sapranno essere. Ora, io non credo che il Parlamento nella sua sovranità, che lo Stato, possa spogliarsi delle sue funzioni di ordinamento e di orientamento, proprio nel momento in cui si rimprovera a noi di volerlo spogliare di tali funzioni perché non vogliamo che un certo titolo della Costituzione venga tradotto in una legge che non ci piace; avendo noi, d'altra parte, correttamente proposto, come ella sa, onorevole relatore – ce ne hanno dato atto perfino i comunisti –, una alternativa in termini costituzionali, cioè l'attuazione di un altro articolo della Costituzione, il 139.

Quindi, l'onorevole Finelli ha ragione quando dice che invece di discutere sul costo delle regioni bisognerebbe discutere sul contenuto delle regioni, e che, una volta messisi d'accordo sul contenuto delle regioni, se ne potrebbero determinare i costi: si tratterebbe in tal caso di previsioni esatte, non avventate per difetto o per eccesso.

Ma se sul contenuto delle regioni non si ritiene di discutere, o per lo meno se sul contenuto delle regioni non si ritiene di potere andare d'accordo, non si può certo aspettare che saremo noi a suggerire quale possa essere tale contenuto che, d'altra parte, verrebbe respinto. Del resto, andando *ultra petita*, attraverso questo mio intervento critico, attraverso gli interventi che lo hanno preceduto e le relazioni dell'onorevole Delfino, uno sforzo di guardare ai contenuti lo stiamo facendo proprio noi, che pure non possiamo farlo se non in sede critica e polemica. Se un tale sforzo non faranno anche le forze regionaliste questa legge, come qualsivoglia altra legge finanziaria, sarà destinata ad essere travolta da una realtà che in questo momento forse si crede di poter controllare, ma che qualcuno, il vero padrone di casa, cioè il partito comunista, dice già apertamente in quest'aula come sarà il solo a poter controllare fra qualche mese o fra qualche anno – speriamo mai.

L'onorevole Finelli ha dato luogo poi a qualche « piacevolezza », la quale dovrebbe indicare quali siano i pericoli reali incontro ai quali si va con la creazione delle regioni, quando ha dichiarato che « la maggioranza attuale di Governo si vuole sottrarre alla domanda di cogestione della manovra tributaria ». Ora è strano – cioè non è strano perché avviene tutti i giorni, ma dovrebbe esserlo se fossimo una « cosa seria » – che parlamen-

tari, che sono qui da tanti anni ed hanno il dovere elementare di conoscere il nostro « abc », il nostro catechismo, il testo della Costituzione, dicano delle enormità in fatto di attuazione e di interpretazione, di lettura vorrei dire, della Costituzione, nel momento in cui discutono temi costituzionali e accusano noi di ostruzionismo anticostituzionale. Come si può parlare di « cogestione tributaria », ignorando l'articolo 119 della Costituzione che, come ella, onorevole Tarabini, mi insegna, ha voluto creare una serie di sbarramenti, attraverso le riserve di legge in esso disposte con una chiarezza che invece manca purtroppo, lo debbo riconoscere, lo hanno riconosciuto tutti, nell'articolo 117? Cioè, se per avventura il costituente fu un poco lassista o un po' distratto, non sappiamo, quanto alla potestà legislativa delle regioni, non volle invece essere né lassista né distratto in ordine alla potestà tributaria delle regioni; il costituente può non aver tutelato a sufficienza la certezza del diritto, ma la certezza della unitarietà ed eguaglianza del peso tributario sul contribuente l'ha voluta tutelare attraverso le esplicite riserve di legge di cui all'articolo 119 della Costituzione. E alla Costituente queste cose furono dette con estrema chiarezza e fu chiarito che non è possibile nell'ambito dello Stato imporre contributi diversi, pesi diversi, gravami diversi per gli stessi titoli a contribuenti che, pur vivendo in diverse parti d'Italia, sono sempre contribuenti italiani, cittadini italiani. Quando qui si parla da parte dei comunisti di « cogestione tributaria », che dovrebbe essere affidata alle regioni nei confronti dello Stato, se ne parla evidentemente per poter attribuire a eventuali governi regionali di estrema sinistra la possibilità di compiere manovre, quali quelle che, per esempio, per quanto attiene all'imposta di famiglia, vanno conducendo alcuni comuni retti dall'estrema sinistra: anche comuni retti dalla democrazia cristiana o da altre maggioranze, per la verità, ma soprattutto, se sono bene informato, comuni retti da giunte di estrema sinistra. Quando i comunisti dicono queste cose, si collocano fuori dal dettato costituzionale, e lasciano emergere, se ce ne fosse la necessità, un altro degli aspetti preoccupanti di questa situazione.

Sempre richiamandomi – e ho concluso con lui – all'intervento dell'onorevole Finelli, devo osservare che egli ha detto – e non l'ha detto soltanto lui, dato che si tratta di una tesi sostenuta anche da molti colleghi della democrazia cristiana e del partito socialista – che la vera « tara » che ci troviamo addosso è rappresentata dalla inefficienza dello Stato accentrato o centralizzatore ereditato dal Risorgimento e poi dal fascismo, inefficienza rivelata anche dalla burocratizzazione dello Stato unitario e dai suoi altissimi costi.

Ora, è vero che la organizzazione dello Stato è, come disse l'onorevole Nenni due anni fa, elefantiaca ed impotente; è vero che siamo ancora in attesa, onorevole sottosegretario, di riforme di fondo, se non altro della legge sulle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, che dovrebbe finalmente dirci se sia lecito ad ogni Presidente del Consiglio aumentare o diminuire ad organetto, a seconda delle richieste dei gruppi e delle correnti, il numero dei ministri e dei sottosegretari (sia detto senza offesa, per carità, anzi io tendo un ponte ai pontieri per vedere se per caso almeno su questo ponte si possa camminare insieme: sul ponte del diritto; il signor Presidente del Consiglio e il signor ministro dell'interno ci hanno richiamati solennemente alla legge uguale per tutti: uguale per tutti tranne che per il Presidente del Consiglio, il quale d'altra parte non può essere rispettoso di una legge che non c'è – non è colpa sua – in ordine alla Presidenza del Consiglio e ai ministeri); dicevo: siamo in attesa di tutte le leggi di fondo che dovrebbero riordinare, riorganizzare e decentrare lo Stato (l'onorevole Lucifredi ieri giustamente si vantava di avere emesso, durante il periodo in cui gestì quel ramo della pubblica amministrazione, i sedici, unici, decreti delegati per il decentramento che da venti anni in qua siano stati emessi). È perfettamente vero che lo Stato non funziona, ma non per questo ci si può venire a raccontare, come fanno i comunisti, e come in quest'aula hanno fatto anche i colleghi di altre parti politiche, che l'alternativa allo Stato non funzionante, allo Stato burocratizzato, allo Stato appesantito dalle impalcature burocratiche, allo Stato che costa molto perché è burocratizzato, debba essere rappresentata dalla istituzione di altre quindici regioni e comunque debba essere rappresentata dagli enti locali, i quali funzionerebbero meglio perché più vicini dello Stato accentrato alla base popolare; sono lieto che ci sia l'onorevole Sarti di cui, con bella sua fotografia, *La Nazione* ha pubblicato (l'hanno pubblicata tutti i giornali, ma in questo caso, prima pagina e fotografia) recenti dichiarazioni rese secondo verità e con onestà, da cui risulta quello che purtroppo sappiamo, che cioè il numero degli enti locali deficitari è salito a 3.842, che il volume dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi è stato nel 1968 di 625 miliardi e supererà i

750 miliardi alla fine di quest'anno, ecc., E risulta che l'onorevole Sarti ha aggiunto, onestamente, che l'espansione dei servizi e la crescita delle esigenze delle collettività locali giustificano solo parzialmente il fenomeno, che ha nell'aumento del personale – 700 mila dipendenti, con un aumento del 50 per cento in cinque anni – il suo aspetto più appariscente.

Ora, onorevole sottosegretario, ella sa che se invece che ai comuni e alle province, si fosse fatto riferimento alle cinque regioni a statuto speciale, in percentuale si sarebbero dovuti enunciare dei dati forse ancora più drammatici di questi, specialmente per la Sicilia e la Sardegna; ella sa che di questo problema si è parlato infinite volte, sa che se ne è parlato e in relazione alle regioni a statuto speciale e in relazione ai comuni e alle province e sa, come so io (possiamo familiarmente parlare essendo in due in questa occasione), che le colpe, le responsabilità non possono onestamente essere addebitate agli uomini, ai partiti politici, alle correnti, ma debbano essere addebitate a un sistema entro il quale ci siamo acconciati a vivere ed entro il quale – diciamolo con franchezza – fa comodo vivere a coloro che ne possono trarre vantaggi (senza allusioni a isole acquistate in Sardegna dal segretario delfino del partito comunista, il quale non potrebbe rispondermi per fatto personale se per caso sapesse di questa mia allusione, dato che non ha risposto ai giornali che hanno parlato dei suoi recenti acquisti a 8 mila lire e tante: un problema di cui il Ministero dell'interno potrebbe forse occuparsi se avesse giurisdizione anche in Sardegna, ma non so se lei possa arrivare in Sardegna in questo o in altri casi). Invece di parlare di elefantiasi dello Stato (e se ne parla con esattezza) si risalga alle origini, alla vera ragione, nel quadro di un sistema partitocratico, cioè di un sistema attraverso il quale i partiti politici riconosciuti nella Costituzione, ma non codificati e regolamentati da leggi (il che avviene d'altra parte anche per i sindacati), usurpano tutti gli altri poteri e si dividono la torta, e quando la torta non è sufficiente ne creano una nuova, tanto non pagano di persona i danni che producono.

La irresponsabilità della partitocrazia nei confronti dello Stato e al tempo stesso la impotenza sistematica dello Stato nei confronti della partitocrazia, sono i mali, i peccati originali di questo sistema, ai quali ci si deve riferire quando si considerano questi problemi, per tentare di risolverli.

Non si è mai visto che una malattia possa essere curata inoculando ulteriori bacilli di quella stessa malattia, e per giunta in fase virulenta. Non è questo il metodo per vaccinare lo Stato italiano, creando nuovi organismi partitocratici quali sarebbero senza alcun dubbio (malgrado la buona volontà che voglio attribuire a tutti) le regioni a statuto ordinario: altri quindici centri di potere, di accumulazione burocratica di personale, la cui istituzione avrà una portata del tutto contraria a quella che dovrebbe avere per riparare alla crisi in cui versano le istituzioni.

Per il partito comunista è intervenuto lo onorevole Caruso, da non confondere con lo omonimo tenore, e nemmeno con un costituzionalista. Mi permetto una punta di polemica perché egli poco correttamente ha detto: « Naturalmente non risponderemo alle obiezioni del gruppo del Movimento sociale italiano. Ai deputati del Movimento sociale italiano possiamo solo dare atto della loro vocazione anticostituzionale ». Allora l'onorevole Caruso dovrebbe essere un costituzionalista, ma questo egregio costituzionalista, che accusa noi di vocazione anticostituzionale, è incorso in due perle che mi sono permesso di raccogliere e che desidero citare. Ha detto: « Noi comunisti consideriamo ancora *oggi* la legge finanziaria regionale l'ultimo ostacolo volutamente eretto sul travagliato cammino dell'applicazione della Costituzione relativamente all'attuazione dell'ordinamento regionale ».

Abbia cura di spiegare all'onorevole Caruso, onorevole relatore, che l'ordinamento regionale, *ex* Costituzione, non può essere attuato senza una legge finanziaria regionale, perché l'articolo 119 della Costituzione la prevede espressamente. Quando un collega che accusa noi di violare la Costituzione la conosce al punto da definire ostacolo quella che è una norma di attuazione resa necessaria da un articolo della Costituzione, quel collega dovrebbe avere la cortesia di ascoltare chi può dargli lezioni anche di stile.

Debbo dire che il collega Caruso non solo non conosce l'articolo 119, ma nemmeno l'articolo 117, perché ha aggiunto nel suo intervento: « Significativa al riguardo era la norma contenuta nell'articolo 15 del testo governativo che nelle materie attribuite alla competenza regionale, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, faceva salve le competenze statali che si collegano ad esigenze di carattere nazionale o che riguardano interessi di più regioni, proposito che è stato nettamente respinto dalla maggioranza della Commissione affari costituzionali ». Non mi risulta che la

Commissione affari costituzionali abbia modificato il primo comma dell'articolo 117 che per l'appunto mette in relazione la potestà legislativa delle regioni con gli interessi di altre regioni, con gli interessi nazionali, e con i princìpi generali della legislazione. Quindi l'onorevole Caruso deve andare a scuola prima di pretendere di dare lezioni ai deputati del Movimento sociale italiano.

Per il partito socialproletario è intervenuto un solo collega, l'onorevole Boiardi del cui intervento, sia detto senza alcuno sgarbo personale, posso sbrigarmi rapidamente, con sollievo dei colleghi, perché, da buon deputato del partito socialproletario, egli ha ripetuto alla lettera le tesi sostenute dai colleghi comunisti di cui mi sono ora occupato, a cominciare dalla tesi del potere costituente da attribuirsi alle regioni. « Si è detto, ma non da tutti con eguale convinzione » (ha sottolineato l'onorevole Boiardi) », che i consigli regionali risulteranno di fatto un potere costituente ». Io desidero sottolineare questo « risulteranno di fatto »: perché o si è un potere costituente, secondo un'attuazione anche avanzata, azzardata, della Costituzione, oppure, quando si ritiene che le regioni possono essere « di fatto » un potere costituente, si dimostra di sapere per lo meno che di diritto non lo potrebbero essere. Ora, a livello dell'ordinamento costituzionale chi vuole sostituire il fatto al diritto è un sovversivo. Mi pare che in tal modo l'onorevole Boiardi abbia dato a se stesso, al suo partito, alle posizioni proprie del partito socialproletario, quella patente di sovversivismo che noi già gli avevamo dato, anche in relazione a recenti avvenimenti di ben altro genere.

È curioso poi il fatto che l'onorevole Boiardi, da buon rivoluzionario aspirante al Governo, si è battuto contro la delega prevista nella legge così come la Commissione l'ha modificata, ma si è battuto contro la delega volendo riportare i poteri, che la delega in questo caso attribuisce (ovviamente secondo la Costituzione) al Governo, ai futuri consigli regionali. Io penso che chi si batte qui – giustamente, come ci battiamo anche noi – contro la concessione della delega in un caso e in una condizione che non consideriamo né di necessità né di urgenza, e che non realizza quindi gli estremi che la Costituzione stabilisce per la concessione della delega stessa, dovrebbe chiedere che sia il Parlamento, con legge, ad occuparsi del problema. Invece, ai socialproletari e ai comunisti questa tesi non fa comodo perché essi temono che si perda tempo; e allora vorrebbero che il Parlamento non concedesse delega al Governo, ma che fosse in tutto ciò implicita una specie di futura delega da concedere alle regioni per materie di cui le regioni non sono costituzionalmente delegate ad occuparsi. E se la mia esposizione è stata un poco pasticciata, onorevole relatore, non è colpa mia, ma è colpa degli orrendi pasticci che lor signori fanno pur di sostenere a tutti i costi delle tesi che, a nostro avviso, sono improponibili.

Anche per il partito socialista italiano ha preso la parola un solo parlamentare (ma un Principe, e, quindi ossequio al principe). Lo onorevole Principe, per il partito socialista italiano, ha cominciato in maniera che io debbo definire onesta e convincente; ha cominciato con un'autocritica, dicendo che: « Si mancherebbe ad un imprescindibile dovere di obiettività storica » (i princìpi sono nella storia, i Mancini sembra non ci riescano più) « se non si rilevasse oggi che alla mancata tempestiva attuazione dell'ordinamento regionale hanno contribuito in parte anche l'indecisione e la limitata consapevolezza da parte delle forze di sinistra ».

Ho detto « onesta autocritica ». Ma l'ho detto apposta. In realtà non ci credo, perché non si è trattato di « limitata consapevolezza da parte delle forze di sinistra ». No: si è trattato, da parte delle forze di sinistra, di una nuova consapevolezza. Le forze di sinistra hanno come loro caratterizzazione quella di essere sempre consapevoli soltanto del proprio interesse politico, di una propria visuale politica. Prima delle elezioni politiche del 1948, che le forze di sinistra credevano di vincere a tamburo battente con cortei che richiamano alla memoria gli attuali « pacifici » cortei delle masse lavoratrici (ed è per questo che hanno paura anche ora delle elezioni politiche), tali forze erano consapevoli del danno che le regioni avrebbero apportato, non alla unità dello Stato, ma alla unità centralizzata, centralizzatissima, del potere che dal centro esse pensavano di poter esercitare, dopo il loro successo elettorale. Successivamente invece le forze di sinistra sono diventate consapevoli della validità strumentale (e non soltanto strumentale; oggi finalistica addirittura) che la istituzione delle regioni avrebbe potuto avere ai loro fini. Di qui una autocritica che – lo ripeto – può convincere solo chi non colga i veri motivi del voltafaccia dell'estrema sinistra.

L'onorevole Principe si è occupato poi di un problema di fondo di cui si occupa anche abbastanza ampiamente l'onorevole relatore, cioè dell'apporto delle regioni alla formulazio-

ne e attuazione della programmazione economica. Ed ha avuto l'imprudenza di dire che tale apporto è stato evidenziato dal disegno di legge, in corso di esame al Senato, sulle procedure del piano. Onorevole relatore, sappiamo tutti che quel disegno di legge è insabbiato al Senato, sappiamo tutti che quel disegno di legge non va innanzi perché non esiste una volontà concorde da parte del Governo e della maggioranza per portarlo avanti; sappiamo tutti perfettamente che essendo insabbiato il disegno di legge sulle procedure, è insabbiata la programmazione; sappiamo tutti che se era un « libro dei sogni » secondo l'attuale Presidente del Senato, il volume che ci fu distribuito a suo tempo sulla programmazione, è già diventato una specie di « abracadabra » il piano 80 di cui si parla ormai soltanto nelle divertite cronache di qualche giornalista in cerca di argomenti sconclusionati; sappiamo tutti che l'onorevole La Malfa, pochi giorni or sono, ha scritto su un assai diffuso settimanale che la programmazione è fallita. Quindi, dire che le regioni saranno un valido strumento per mettere in opera ciò che viene già considerato fallito e per metterlo in opera secondo leggi che sono insabbiate e non possono andare innanzi, significa non avere alcun contatto reale con la verità dei fatti.

L'onorevole Principe ci ha poi divertiti, se è possibile divertirsi in così tediose materie, quando ha detto che ai partiti che traggono motivo della loro esistenza dal clientelismo e dal notabilato, la creazione di nuovi centri di potere democratico quali sono le regioni, non può certo riuscire di gradimento. Quindi le regioni sarebbero dei centri anticlientelari.

Quando ho letto questa frase dell'onorevole Principe mi sono ricordato di un non breve discorso tenuto anni or sono dall'onorevole Santagati sull'istituzione delle regioni, quando l'onorevole Santagati, raccontandoci le vicende della sua Sicilia, ci spiegò che è possibile stabilire in quale anno siano stati assunti i vari funzionari dalla regione a seconda della loro provenienza da questo o quel capoluogo di provincia e dell'appartenenza a questo o quel capoluogo di provincia dell'assessore che era in carica nei rispettivi assessorati dell'epoca. Cioè l'onorevole Santagati ci fornì la geologia clientelare dell'isola siciliana, ci permise di risalire all'epoca terziaria, quaternaria, stabilendo come le clientele si fossero via via sommate (perché esse non si elidono) e come fossero d'accordo i vari gruppi clientelari, che vanno d'accordo come di solito vanno d'accordo le mafie, le « cosche », senza spargimento di sangue e soltanto con la dilapidazione di quel sangue del contribuente che è poi la povera lira italiana.

Ora arriva l'onorevole Mancini (anzi volevo dire l'onorevole Principe, ma forse ho sbagliato apposta dato che essi sono così amici) il quale vive in una terra, anzi in un partito che in fatto di clientele e forse anche di « cosche », ha certamente qualche competenza, e ci racconta che bisogna fare le regioni perché così, attraverso l'esercizio del potere democratico, scompariranno le clientele !

Veramente penso che nessuno dovrebbe permettersi nemmeno di dire a se stesso cose di questo genere. L'onorevole Principe, da buon deputato calabrese, ha impostato – e non poteva non farlo: mi dispiace per lei onorevole relatore che è un ottimo deputato lombardo – il suo discorso in chiara polemica con il relatore di maggioranza, facendo la sua brava puntata meridionalistica. Io sono deputato di Roma e quindi posso assidermi arbitro in questa contesa tra nordisti e sudisti, nella speranza che non si determini una guerra civile in occasione di quella bella realizzazione che stanno per essere o dovrebbero essere le regioni. Quindi mi permetto abilmente di non entrare nel merito. Ma è veramente interessante il fatto che, nel momento stesso in cui si afferma da parte di tutti i regionalisti che sono fole le nostre affermazioni, secondo cui l'istituzione delle regioni darebbe luogo ad un'ulteriore spinta municipalistica, ad ulteriori rivalità, e ad ulteriori divisioni, a pericolose divisioni e fratture nel nostro paese, si dia luogo poi – ed il relatore lo sa, perché è stato protagonista di una polemica di tal genere nei confronti di una parte fondamentale del progetto governativo – a polemiche che pongono gli interessi del nord in antitesi con gli interessi del sud, e prospettano le cosiddette norme perequative di questa legge in guise opposte. E badate che attraverso questa legge, come era del resto inevitabile, non avete accontentato né i nordisti, né i sudisti (anche questo il relatore lo sa), perché i nordisti chiedono la modifica o l'abolizione di certi parametri che ritengono ingiusti e dicono che, se si deve pensare alle terre da cui si emigra, si deve pensare anche alle terre in cui si immigra (e possono avere ragione), mentre i sudisti, a loro volta, reclamano e ritengono invece, come l'onorevole Principe (ve n'è un esempio che taccio per non tediare gli onorevoli colleghi con una citazione troppo lunga, tanto più che si può consultare il resoconto stenografico), che la legge è troppo poco favorevole, troppo poco attenta agli interessi del Mezzogiorno, e chie-

dono modifiche sostanziali per giungere alla tutela di quegli interessi meridionalistici che nella legge sarebbero disattesi in pieno. Sicché, è da prevedere – perché se siamo legislatori ed uomini politici, dobbiamo pur prevedere le conseguenze degli atti che andiamo a compiere – che se tra regionalisti, e tra regionalisti di uno stesso partito politico, si accendono in questa sede pesanti polemiche (e se si arriverà agli emendamenti ci sarà una dura battaglia al riguardo, e non potrà non esserci, tra nordisti e sudisti) gravi contrasti emergeranno quando i problemi verranno trasferiti alla competenza dei consigli regionali. È chiaro che i consigli regionali dell'Italia settentrionale, e direi all'unanimità, compresi i rappresentanti della nostra parte, lo dico con franchezza, per il fatto di essere organi democratici, eletti dagli abitanti, dai contribuenti, dai lavoratori, dagli imprenditori locali, dovranno sostenere, e non potranno non sostenere, gli interessi legittimi e prioritari di quelle parti d'Italia. Ed è altrettanto chiaro che lo stesso faranno, in opposta tesi, i consigli regionali dell'Italia meridionale. Al centro che cosa succederà? Un Governo impotente come l'attuale, anzi un Governo non impotente, come l'attuale, per la mancanza, che potrebbe anche essere occasionale, di una maggioranza o per l'esistenza ed il prolungarsi, che potrebbe anche essere occasionale, di una verifica, ma sistematicamente impotente per la regionalizzazione dello Stato, un Governo, che oggi non riesce ad essere arbitro, tra i parlamentari della sua stessa maggioranza e del partito che lo esprime, come potrà domani divenire arbitro, come istituto, tra regioni con contrastanti interessi, che, come istituto, si contrapporrebbero all'istituto Governo, o addirittura all'istituto Stato? È verso l'assurdo e la rovina che, a nostro avviso, in questo modo, ci si avvia.

Per la democrazia cristiana – ne devo dare atto all'onorevole Andreotti – sono intervenuti parecchi colleghi, gli onorevoli Verga, Marchetti, Bodrato, Erminero, Riccio, Arnaud, Beccaria e, ieri, l'onorevole Lucifredi. Mi si perdonerà, ed anzi si sarà lietissimi, se io sarò il più sintetico possibile nel riferirmi a questi interventi, per potermi avviare in un tempo non lungo alla conclusione del mio già lungo discorso. L'onorevole Verga ha cominciato con un'affermazione assai pericolosa, relativa ad un problema che finora non ha avuto occasione neppure di sfiorare, e del quale non si è occupata la Commissione: il problema degli statuti regionali. Chi ha studiato la materia sa che del problema degli statuti regionali si è occupata e, credo di esprimere un parere quasi unanime di tutta l'Assemblea, in maniera non sodisfacente, la legge n. 62 del 1953, la quale ha voluto e dovuto attuare per quella parte l'articolo 123 della Costituzione, norma che per altro è estremamente generica a proposito del contenuto degli statuti regionali. L'articolo 123, infatti, si limita a introdurre obbligatoriamente alcune norme, ma del resto non parla.

I colleghi e lo stesso relatore sanno bene, d'altra parte, che quando nel 1964 la democrazia cristiana, soprattutto attraverso l'onorevole Cossiga che assolse con l'occasione il ruolo di tecnico della materia per il suo partito, si occupò di tale questione, si fece promotrice di un disegno di legge profondamente innovativo nei confronti della legge n. 62 del 1953; nei primi articoli di quel disegno di legge si affrontava in modo particolare il problema degli statuti regionali.

Quali sono i termini del problema? L'articolo 123 della Costituzione si limita ad affermare che « ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione ». La Costituzione non entra nel merito dello statuto, salvo stabilire l'obbligo di regolare « l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* ». Sempre in base alla citata norma costituzionale, lo statuto « è approvato con legge della Repubblica » e su di esso deve dunque pronunziarsi il Parlamento nazionale.

I costituenti non si sono accorti (mi si consenta questo rilievo critico: se ne fanno tanti...) che in tal guisa essi hanno legiferato in modo tale da attribuire alle regioni a statuto ordinario poteri maggiori di quelli attribuiti alle regioni a statuto speciale, per quanto riguarda lo statuto. Per le regioni a statuto speciale, infatti, occorre per l'approvazione dello statuto una legge costituzionale: e difatti, quando si è trattato del Friuli-Venezia Giulia, ci sono voluti mesi e mesi, anche per il nostro ostruzionismo ma non solo per esso, prima che lo statuto venisse approvato; per le regioni a statuto ordinario, invece, è sufficiente una legge ordinaria. E se lo statuto regionale è, come hanno sostenuto alcuni oratori, una sorta di camicia di Nesso che il Parlamento vorrebbe fare indossare alle regioni, non vi è regione di mettere una camicia di Nesso più stretta e più sanguigna al Friuli-Venezia Giulia. Invece, per le regioni a statuto ordinario, il costituente stabilisce che ogni regione approva per conto suo, a maggioranza, il pro-

prio statuto, senza precisare nulla circa il contenuto dello statuto stesso, salvo, ripeto, qualche cenno assai generico.

Ora, lo statuto deve essere approvato dal Parlamento nazionale: a questo proposito mi guarderò bene dal citare il parere dei giuristi e dei costituzionalisti che da vent'anni discutono sul senso da attribuire all'articolo 123 della Costituzione. Che valore ha l'approvazione degli statuti da parte del Parlamento nazionale? I giuristi sono quasi tutti d'accordo (ritengo di poterlo affermare in tutta tranquillità, avendo studiato a fondo la materia, anche se risparmio all'Assemblea una lunga serie di citazioni) nel ritenere che gli statuti regionali siano approvati con legge formale, non sostanziale. Il Parlamento, cioè, dovrebbe comportarsi nei confronti degli statuti regionali grosso modo come si comporta nei confronti della ratifica di un trattato internazionale.

Ma vi è di più. La maggior parte dei giuristi ritengono che il Parlamento possa soltanto approvare o respingere lo statuto e non possa invece modificarlo, appunto perché si tratta di una legge formale, analoga a quella di approvazione dei trattati internazionali. La alternativa, dunque, è soltanto tra approvazione o reiezione globale, come avviene appunto per i trattati internazionali.

Se il Parlamento nazionale li approverà globalmente, avremo quindici statuti diversi l'uno dall'altro, redatti a seconda della colorítura politica e degli intendimenti programmatici (e adesso, sentiamo, anche costituzionali...) delle maggioranze che in ogni regione si formeranno.

Se poi il Parlamento nazionale dovesse respingere con legge formale lo statuto (è un suo diritto e una sua prerogativa e nessun giurista potrà contestarne l'esercizio al Parlamento), allora il consiglio regionale dovrebbe riesaminare lo statuto stesso; ma in nove casi su dieci il consiglio approverebbe lo statuto nello stesso testo già inviato in precedenza al Parlamento nazionale.

A questo punto, che cosa accadrebbe? Si arriverebbe allo scioglimento del consiglio regionale che non adempisse a rilevanti atti di natura costituzionale? Si giungerebbe ad un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, giudizio che fra l'altro non è previsto in questo caso dalla Costituzione? Si arriverebbe ad un conflitto meramente politico, e quindi ad una contrattazione politica sotto banco – o sopra banco – che si risolverebbe in una guisa o nell'altra, a seconda dei rapporti tra la maggioranza dominante in quella regione e la maggioranza occasionalmente dominante al centro?

Vi siete occupati di tutto questo? Assolutamente no.

Ed io mi permetto di dire che è prova di incoscienza non occuparsi di questi problemi; o peggio, che è prova di mala volontà, di prava volontà, occuparsene, come ha fatto lo onorevole Verga, per dare un'interpretazione che certi settori della democrazia cristiana – quelli del patto costituzionale con le sinistre – possono anche sperare che passi e si faccia strada. Se l'onorevole Verga appartiene alla corrente fanfaniana, allora bisogna che il papà lo richiami all'ordine (*si ride*), perché il Presidente del Senato non approverebbe certo posizioni insidiose di questo genere.

Dice l'onorevole Verga che « i consigli regionali dovranno essere messi in condizione di darsi in piena autonomia i propri statuti, in conformità alle esigenze delle diverse società regionali, e in piena aderenza al dettato della Costituzione ». Ora, il dettato dell'articolo 123 della Costituzione è di diverso tenore. L'onorevole Verga dice cosa inesatta – e lo sa – quando dice « in piena conformità al dettato della Costituzione », perché una piena autonomia conforme al dettato di una Costituzione che fissa precise norme in materia non è una piena autonomia; ma se per caso questa è una tendenza – o una tendenziosità – della democrazia cristiana, anche fanfaniana, allora il nostro allarme è maggiore.

L'onorevole Verga, nel suo abbastanza ampio intervento, ha fatto tutta una serie di ammissioni, che io sottopongo all'attenzione del relatore: ha ammesso che manca in questa legge il coordinamento con la finanza degli enti locali; ha ammesso che il problema della programmazione è sostanzialmente accantonato; ha ammesso che c'è il pericolo di ancora maggiori squilibri tra regioni povere e regioni ricche; ha ammesso che la vera volontà del costituente del 1946 era molto diversa da quella di settori avanzati, i cosiddetti democratici attuali; ha ammesso che quella del trasferimento delle spese è una favola, perché le spese finiranno per essere tutte quante e pesantemente aggiuntive; ha ammesso che si giungerà ad una fatale dilatazione delle spese; ha ammesso che manca ogni collegamento con la riforma tributaria; ed ha dichiarato che voterà in favore della legge, conformemente alla disciplina di partito, che ora apprendo essere anche la disciplina di una corrente piuttosto autorevole.

Per la democrazia cristiana l'intervento più interessante, più rivelatore, perché più polemico (ma io me ne occuperò rapidissimamente perché desidero giungere alla conclusione del mio intervento) è stato quello dell'onorevole Marchetti.

A quale corrente appartiene, per favore, l'onorevole Marchetti ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È « basista ».

ALMIRANTE. Allora avevo indovinato: mi sembrava che dovesse essere un « basista ». L'onorevole Marchetti che è un « basista », ed è un « basista » lombardo, varesotto, se non sbaglio, ha annunziato francamente che avrebbe preso una posizione estremamente critica nei confronti della legge; ed ha continuato così per tre quarti del suo intervento. Nell'ultimo quarto è venuta fuori la critica; e si è scoperto che quella dell'onorevole Marchetti è la sua stessa critica, onorevole Tarabini, ed ha le stesse identiche origini nordiste. Questa legge non vi piace, ed avete perfettamente ragione, dal vostro punto di vista: è un punto di vista che potrebbe anche essere il mio, se, per avventura, fossi anche io deputato della sua regione. Questa legge non vi piace perché, a vostro avviso, quei tali parametri o criteri di cosiddetta perequazione, metteranno – o potrebbero mettere – le vostre province in particolari difficoltà. Ella, onorevole relatore, lo ha detto con maggiore equilibrio, sbilanciandosi meno, per la sua stessa posizione di relatore, che io rispetto e comprendo. L'onorevole Marchetti lo ha detto più duramente, attaccando molti aspetti del disegno di legge in discussione e mettendo in luce che da una montagna immensa di studi, promesse e parole salta fuori un topolino ridicolo e spaurito. Poi si è rivolto (ecco perché facevo la domanda: è di sinistra ?) alla sinistra della democrazia cristiana e ha detto: « La presenza di una forte delegazione della sinistra democristiana al Governo aveva aperto l'animo all'ultima speranza: oserà l'inosabile ? Non ha osato ».

Io dedico all'onorevole Moro e all'onorevole Donat-Cattin questo squarcio lirico del deluso onorevole Marchetti, il quale accusa – e giustamente, dal suo punto di vista (si vede che avevano degli impegni fra loro) – la sinistra della democrazia cristiana di non aver osato incidere sul disegno di legge.

Un intervento molto più ampio e, debbo dire, più serio ha svolto l'onorevole Bodrato, il quale si è occupato in particolare del problema della programmazione e delle regioni, manifestando a questo riguardo un ottimismo panglossiano che, come ho già detto, e per le ragioni che ho esposto, io non mi sento di condividere. Egli è arrivato addirittura a dichiarare (altro argomento che io avrei sviluppato ampiamente, se ce ne fosse il tempo e se fosse il momento adatto) che chi sostiene la necessità delle leggi-quadro si pone contro e fuori la Costituzione, ed è un nemico delle regioni. Io dedico questo argomento dell'onorevole Bodrato all'onorevole Lucifredi, il quale – penso, più autorevolmente e più saggiamente, e comunque dallo stesso pulpito di partito – ha detto ieri sera esattamente le cose opposte; al solito, debbo pregare non la maggioranza ma la democrazia cristiana di mettersi d'accordo con sé medesima.

Interventi di minore rilievo per la loro ampiezza hanno svolto l'onorevole Erminero e l'onorevole Arnaud, che ha fatto un abile discorso propagandistico. L'onorevole Arnaud è bravo nei discorsi di propaganda, e ha tentato di trasformare in tesi propagandistiche quelle che in questo caso debbono essere serie tesi politiche. Egli ha detto: lo Stato non funziona; facciamo la regione. Cioè, ha tentato di porre programmaticamente e propagandisticamente in alternativa lo Stato che non funzione ad una regione che funzionerà. Ora, l'alternativa non è questa, che è fittizia. L'alternativa è: ad uno Stato che non funziona, uno Stato che funzioni attraverso sistemi che lo facciano funzionare e che non lo disgreghino. La propaganda dell'onorevole Arnaud ha le gambe corte, il che, data la sua statura, non ci stupisce eccessivamente.

L'onorevole Riccio ha svolto un discorso mezzo regionalista e mezzo no, come è nel temperamento partenopeo dell'onorevole Riccio, il quale non crede alla regione – come ha fatto chiaramente capire – e soprattutto non crede, da buon napoletano, ai vantaggi della regione. Penso che egli abbia assistito ai lavori di un convegno di studi svoltosi a Napoli non sulle regioni, ma contro le regioni. Io non ho il tempo (e non desidero annoiarvi con la lettura delle relazioni che mi sono procurato). Ma è un dato di fatto (e chi ha seguito il problema lo sa) che tutti gli illustri docenti che hanno parlato, nel convegno di studi di Napoli, pochi giorni or sono, sulle regioni hanno parlato contro le regioni, e che il regionalista a oltranza, onorevole De Mita, è stato praticamente messo fuori, proprio perché era regionalista a oltranza.

L'onorevole Riccio evidentemente ha partecipato a questo convegno, e quindi ha ten-

tato una difesa dell'istituto della regione ammettendo però i pericoli politici e accennando a concezioni vagamente corporative, che una volta – fino al 1946-1947 – erano della democrazia cristiana, e anche di personaggi molto autorevoli, come l'onorevole Piccioni all'Assemblea costituente, e come lo stesso La Pira; erano concezioni di tutta, o quasi, la democrazia cristiana. L'onorevole Riccio, dunque, ha ammesso i pericoli politici, ha espresso le sue preoccupazioni per il Mezzogiorno e alla fine ha detto « voterò », come ha detto ieri disciplinatamente l'onorevole Lucifredi, pur facendo un discorso oppositorio, che, sotto taluni aspetti e con maggiore autorità, è stato più oppositorio di quello che potrei fare io, se continuassi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho deciso di omettere tutto il resto e di concludere perché più importanti serie cure purtroppo mi attendono, come segretario di un partito, nei confronti del quale c'è la congiura degli attuali assenti. Non voglio però togliere a me stesso il gusto di una citazione finale, che ho scovato non so dove e che affido alla vostra sensibilità: un discorso tenuto il 29 maggio 1947 dall'onorevole Lussu. Lussu ha scritto delle cose divertenti come: *Marcia su Roma e dintorni* ed è un uomo interessante.

Allora, egli, invece di occuparsi di problemi interni, si occupava più volentieri di problemi internazionali e la sua attenzione e, direi, la sua ammirazione estatica erano dirette, da buon regionalista, verso un obiettivo: la Cecoslovacchia.

Sentite che cosa disse l'onorevole Lussu alla Costituente nella seduta del 29 maggio 1947: « L'esempio che ci offre la civiltà della Repubblica federale cecoslovacca è significativo per tutti. Là la grande maggioranza è comunista; in Slovacchia i comunisti sono in minoranza, perché è in maggioranza la democrazia cristiana » (chi ne avesse notizie di quella democrazia cristiana sparita...), « ma la grande maggioranza della Boemia e dello Stato federale è comunista; il partito socialista è una grande minoranza; il Presidente del Consiglio è comunista. Lo Stato è organizzato federalisticamente e su basi di grandi autonomie: eppure c'è stata la riforma industriale, per cui tutte le grandi industrie sono state nazionalizzate, e dal 1946 in poi sono state autorizzate le imprese e le industrie private. V'è quindi un'economia su due settori. I comitati di liberazione nazionale, affermatisi durante il periodo dell'insurrezione liberatrice, si sono innestati nello Stato e funzionano come organi di decentramento locale.

« Ebbene, in quel paese a maggioranza comunista, malgrado ci siano minoranze forti, credete che non ci sia libertà ? C'è una libertà perfetta, quanta ce n'è in Inghilterra. Tanto può, sostenuta dal consenso e dalla coscienza dei cittadini e di tutti i partiti politici, una organizzazione autonomistica dello Stato.

« Noi, di marce su Roma, sia pure con varianti ed adattamenti, non desideriamo più conoscerne. Anche questo modesto ordinamento autonomistico è una grande garanzia di libertà per l'Italia ».

Io dedico agli ingenui questa citazione dell'onorevole Lussu, non ai maliziosi. Io temo che la maggioranza regionalistica sia composta in larga parte di maliziosi, e solo in minima parte di ingenui, anche perché l'ingenuità confinerebbe con l'imbecillagine dopo venti anni che il problema è discusso. Ma se qualche ingenuo c'è ancora, mediti su questa dichiarazione, che è diventata una specie di profezia al contrario dell'ingenuo onorevole Lussu, e ne tragga le conseguenze. Noi le abbiamo tratte da sempre. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla XI Commissione permanente (Agricoltura), in sede legislativa, con il parere della I Commissione:

« Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, relativo all'aumento degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato da collocare fuori ruolo per conto e nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2100).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla VIII Commissione permanente (Istruzio-

ne), in sede legislativa, con parere della I e della V Commissione:

Senatori CODIGNOLA ed altri: « Nuovi provvedimenti per l'Università » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2109).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di interrogazioni.

PIGNI, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di lunedì 15 dicembre 1969, alle 15:

1. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dal Senato*) (1987);

— *Relatori:* La Loggia, *per l'entrata;* Scotti, *per la spesa;*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1968 (*Approvato dal Senato*) (1988);

— *Relatore:* Giordano;

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-1960 (*Approvato dal Senato*) (1225);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-1961 (*Approvato dal Senato*) (1226);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1961-1962 (*Approvato dal Senato*) (1227);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-1963 (*Approvato dal Senato*) (1228);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1963-1964 (*Approvato dal Senato*) (1229);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dal Senato*) (1230);

— *Relatore:* Fabbri.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

e della proposta di legge:

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

— *Relatori:* Tarabini, *per la maggioranza;* Delfino, *di minoranza.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione del fondo di solidarietà nazionale (1661);

e delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

ROMITA ed altri: Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

MONTANTI ed altri: Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

— *Relatore:* De Leonardis.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se il Governo non ritenga urgente, necessario e strettamente doveroso – di fronte al moltiplicarsi di manifestazioni di violenza che raggiungono ormai forme e dimensioni veramente folli e strettamente e puramente delinquenziali, come quelle che nella giornata di venerdì 12 dicembre 1969 hanno colpito a morte più di dieci persone e gravemente ferite oltre 100 persone, con un terrorismo freddo, preordinato, cieco, anonimo e senza possibili motivazioni – dare severissime disposizioni perché si proceda ormai in questi casi, ed andando oltre gli untorelli esecutori e mandanti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, nella quale si dice che si ha « riorganizzazione del disciolto partito fascista » (e con la quale si applicano sanzioni penali molto severe per chiunque sia promotore ed organizzatore o dirigente o partecipante di ricostituzioni in tal senso), quando « una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica ».

L'interrogante chiede urgente risposta a questa precisa domanda in quanto, evidentissimamente, un'altissima parte degli incidenti, delle violenze, del sangue e dei morti provocati in Italia in questi ultimi tempi sono da riferire – a prescindere dalle altre precise responsabilità penali – alla continua, quotidiana « esaltazione, minaccia ed uso della violenza quale metodo di lotta politica », operate, talvolta addirittura sotto l'etichetta proprio dell'antifascismo, da organi di stampa, gruppi, associazioni notissime anche al grosso pubblico e di cui tutti parlano. (4-09695)

FLAMIGNI, JACAZZI E MAULINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi dopo che la rivista tedesca *Stern* nel numero 47 del 16 novembre 1969, ha pubblicato, con abbondanza di fotografie, un servizio a firma Jürgen Vordemann sull'esistenza di una organizzazione di terroristi fascisti che hanno tenuto un campo di esercitazioni militari in una zona della Sabina, tra le province di Rieti e l'Aquila, muniti di divise ed armi sotto l'insegna di simboli neo nazisti. (4-09696)

FLAMIGNI, JACAZZI E MAULINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi a carico dei responsabili dei gravi episodi di sedizione, insubordinazione e rivolta svoltisi il 19 novembre 1969 tra le forze di polizia di stanza nella caserma Sant'Ambrogio di Milano. (4-09697)

FLAMIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere – considerata l'urgente necessità della costruzione di nuove case popolari anche per i cittadini di Predappio Alta (Forlì) – se la località « Villetta » debba considerarsi compresa nella zona ritenuta franosa e pericolante;

per conoscere in base a quali motivi tecnici reali i decreti-legge 9 giugno 1925, n. 1029 e 10 febbraio 1927, n. 220, disponevano il trasferimento del centro abitato di Predappio Alta, se tali motivi tecnici sono tuttora validi ed in tal caso quale piano concreto di risanamento si intenda adottare;

infine, poiché diffusa è l'opinione che i suddetti decreti siano stati adottati da Mussolini per ingrandire il suo paese natale, la frazione di Dovia, oggi Predappio Nuova, per sapere se non ritenga urgente disporre un serio studio geologico della zona al fine di accertare e delimitare le località effettivamente pericolanti, individuare quelle dove invece possono essere concessi permessi di costruzione e garantire comunque l'incolumità e la tranquillità dei cittadini che abitano nella zona. (4-09698)

JACAZZI, D'ANGELO E RAUCCI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per conoscere i motivi che inducono gli appositi organi del Ministero dei trasporti a non revocare, come richiesto dalle amministrazioni comunali interessate e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le concessioni all'esercizio di linee di trasporti automobilistici rilasciate alla ditta Ferrazza Roberto di Piedimonte d'Alife (Caserta).

In proposito gli interroganti segnalano:

a) le numerose ispezioni del parco automezzi della ditta suddetta effettuate negli ultimi mesi dall'ispettorato compartimentale

della motorizzazione civile di Napoli, ispezioni che hanno ampliamente rilevato gravi inadempienze circa la sicurezza per il personale, i viaggiatori e la circolazione;

b) la recente determinazione di disponibilità assunta dalla Società tranvie provinciali di Napoli (di proprietà del comune di Napoli) di gestire in proprio il servizio, nel quadro degli indirizzi perseguiti dalla stessa per l'unificazione, il coordinamento e il potenziamento della rete di trasporti pubblici interprovinciali cui la società medesima è interessata;

c) la decisa e ampia azione sindacale e popolare – dai lavoratori dipendenti agli utenti del servizio, agli studenti, alle amministrazioni locali – per ottenere un servizio moderno, sicuro ed adeguato alle accresciute esigenze delle zone interessate.

Per conoscere in particolare:

quali provvedimenti intenda promuovere nei confronti dei responsabili ministeriali del settore, che, di fronte alle gravi e riscontrate irregolarità, si sono limitati a formali ed inutili diffide, e che nella relazione inviata al Ministero circa l'ispezione per il collaudo dei 14 automezzi del parco effettuata il 28 novembre 1969, hanno asserito la efficienza di 8 automezzi, mentre in realtà fu riscontrata alla presenza dei lavoratori, la idoneità di solo due di essi. come dimostrato dal fatto che solo questi due automezzi furono autorizzati per il servizio, impiegando poche unità lavorative e rendendo « disponibili » la gran parte dei lavoratori;

i motivi che hanno indotto la prefettura di Caserta ad assumere un atteggiamento passivo, se non negativo, nei confronti delle pubbliche esigenze prospettate dalle istanze inoltrate dai sindacati, dai cittadini e dalle amministrazioni comunali interessate, nonché le iniziative assunte dalla stessa per porre un deciso freno agli abusi ed alle illegalità di cui la ditta Ferrazza ha fatto ampio uso e data chiara dimostrazione. (4-09699)

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le circostanze dell'attentato alla sede della sezione comunista di Montalbano Jonico in provincia di Matera avvenuto la notte scorsa, e le misure che sono state adottate per individuare e punire i responsabili attentatori che vanno ricercati tra gli elementi dell'estrema destra. (3-02580) « CATALDO, SCUTARI, RAUCCI ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

I processi della strage di Piazza Fontana

Approfondimento

Come emerse dalle sentenze (e come poi riportato negli atti della Commissione Stragi), quello di piazza Fontana, e gli altri atti terroristici che seguirono, furono il fulcro di un progetto eversivo diretto ad utilizzare il disordine e la paura per sbocchi di tipo autoritario sostenuti da «accordi collusivi con apparati istituzionali».

Le indagini che si susseguirono, dopo un iniziale interesse per la cosiddetta pista anarchica, si concentrarono su alcuni esponenti del gruppo padovano della organizzazione di estrema destra Ordine nuovo e coinvolsero esponenti di spicco dei servizi segreti.

Tuttavia alla fine dei vari processi che si sono negli anni susseguiti, tutti gli accusati sono stati sempre assolti in sede giudiziaria.

Il processo a carico dei responsabili della strage si svolse tra polemiche originate dalla decisione della Corte di Cassazione di trasferirne la trattazione da Milano a Catanzaro, per motivi di ordine pubblico e di legittima suspicione.

Nel gennaio del 1987, la Corte di Cassazione rese definitiva la sentenza che assolveva per insufficienza di prove gli imputati di strage.

Anche gli altri processi instaurati negli anni '90, in seguito alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia si sono sempre conclusi con sentenze di assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove

Iter processuale:

- la sentenza della Corte d'assise di Catanzaro del 23 febbraio 1979 che condanna per strage Franco Freda e Giovanni Ventura il giornalista e informatore del Sid Guido Giannetti e assolve Pietro Valpreda (condannato insieme ad altri per associazione a delinquere per la partecipazione al gruppo anarchico 22 marzo);
- la sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 20 aprile 1981 che ribalta la sentenza di primo grado assolvendo Freda, Ventura e Giannettini per insufficienza di prove. Gli stessi vengono ritenuti responsabili e condannati per associazione sovversiva per gli altri attentati del 1969 (escluso quelli piazza fontana);
- la sentenza della Corte di cassazione del 10 giugno 1982 che rinvia a nuovo giudizio per il reato di strage continuata Freda, Ventura e Valpreda;
- la sentenza della Corte d'assise di Bari del 1° agosto 1985 che nuovamente assolve per insufficienza di prove Freda, Ventura e Valpreda;
- la sentenza della Corte di Cassazione del 27 gennaio 1987 che conferma la pronuncia della Corte d'assise di appello di Bari;
- le sentenze emesse nel cd. processo Catanzaro bis (Corte assise Catanzaro 20 febbraio 1989 e quella della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 5 luglio 1991);
- le sentenze del cd. processo milanese, istruito dal giudice Guido Salvini, che grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, iscrive nel registro degli indagati alcuni appartenenti al gruppo eversivo di estrema desta "Ordine Nuovo" come Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi. il Tribunale di Milano condannerà il 30 giugno del 2001 Maggi, Zorzi e Rognoni che saranno poi assolti dal reato di strage dalla Corte d'assise d'appello di Milano il 12 marzo del 2004. Le assoluzioni verranno confermate dalla Cassazione il 3 maggio 2005 (Fonte (CSM).

Estratti processi di Piazza Fontana

CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

133

SENTENZA

EMESSA IN DATA 23 FEBBRAIO 1979

NEL PROCEDIMENTO PENALE

A CARICO DI:

VALPREDA PIETRO + 33

P. Q. M.

LA CORTE

Visti gli artt.483-488-489 c.p.p.

Dichiara VALPREDA Pietro, GARGAMELLI Roberto e DI COLA Enrico colpevoli del delitto di associazione per delinquere come loro contestato al capo 1) della rubrica; inoltre MERLINO Mario Michele e BAGNOLI Emilio colpevoli del delitto di associazione per delinquere continuata - così unificati i reati loro ascritti ai capi 1) e 9) dell'epigrafe - ed ancora DELLA SAVIA Olivo colpevole del delitto di porto di esplosivo continuato, così unificati i capi 10 e 11) della rubrica;

dichiara FREDA Franco, VENTURA GIOVANNI e GIANNETTINI Guido colpevoli del delitto di strage continuata, così unificati i delitti rispettivamente ascritti a FREDA e a VENTURA Giovanni ai capi A), C), C-1), C-2), C-3), D), D-1), D-2), D-3), D-5 sub 2), E), E-1), E-2), E-3), F), F-1), F-2), F-3), G), G-1), G-2), G-3), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), G-6), H), I), I-1), I-2), I-3), M), P), T-1), T-2), T-3), T-4), T-5), T-6) ed a GIANNETTINI ai capi A), B), D), E-2), G), H), I), L), M), N),O limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), P), Q), T), U);

dichiara VENTURA Angelo colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i capi T-1), T-2), T-3), T-4), T-5), T-6); MARCHESIN Giancarlo colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i delitti di cui ai capi T-3), T-4); COMACCHIO Franco e ZANON Ida colpevoli del delitto di porto abusivo di armi continua-

to, così unificati i delitti di cui ai capi T-3), T-4), T-5), T-6); PAN Ruggero colpevole del delitto di porto abusivo di armi, continuato, così unificati i delitti ascrittigli ai capi T-3), T-4), T-5); LEMKE Udo Werner colpevole del delitto di calunnia continuato, così unificati gli episodi delittuosi a lui ascritti al capo BB);

dichiara TANZILLI Gaetano colpevole del delitto di falsa testimonianza a lui ascritto al capo BB); MALETTI Gian Adelio e LABRUNA Antonio colpevoli del delitto di concorso in falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici aggravato e continuato, così unificati i delitti loro contestati ai capi DD), EE), FF), GG) - degradata questa ultima ipotesi delittuosa in quella prevista dagli artt. 61 nn.2 e 9 - 485 C.P.).

Condanna FREDA Franco, VENTURA Giovanni e GIANNETTINI Guido alla pena dell'ergastolo e, visti gli artt.29, 32 e 36 c.p. e 484 c.p.p., infligge ai medesimi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, li dichiara in stato di interdizione legale con perdita della patria potestà e della capacità di testare; ordina che estratto della presente sentenza sia pubblicato, mediante affissione, nei comuni di Catanzaro, Milano, Padova, Castelfranco Veneto e Roma, nonchè per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della Sera" di Milano, "Il Gazzettino" di Venezia, "Il Tempo" di Roma e sul periodico "La Toga Calabrese" di Catanzaro, a spese dei tre suddetti condannati;

condanna VALPREDA Pietro - con la contestata recidiva reiterata - e MERLINO Mario Michele alla pena di anni quattro

e mesi sei di reclusione ciascuno ed infligge agli stessi la interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;

condanna, inoltre, DELLA SAVIA Olivo con la recidiva infraquinquennale - così modificata quella contestata - alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e L.250.000 di multa; BAGNOLI Emilio alla pena di anni due di reclusione; GARGAMELLI Roberto e DI COLA Enrico alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno; VENTURA Angelo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L.500.000 di multa; MARCHESIN Carlo - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e L. 200.000 di multa; COMACCHIO Franco e ZANON Ida - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e L.250.000 di multa ciascuno; PAN Ruggero - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione e L.200.000 di multa; LEMKE Udo WERNER - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni due di reclusione; MALETTI Gian Adelio alla pena di anni quattro di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque; LABRUNA Antonio - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni due di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per anni due; e TANZILLI Gaetano alla pena di anni uno di reclusione;

condanna, ancora, tutti i suddetti imputati al pagamento delle spese processuali cui hanno dato causa e di quelle della rispettiva custodia preventiva;

condanna, inoltre, i suddetti FREDA, VENTURA Giovanni e

GIANNETTINI in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonchè alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili avvocati Gaetano Pecorella, Marcello Gentile, Giuseppe Seta (quali procuratori speciali di Ancona Dario, Parachini Roberto e Caldara Luigi); avvocato Vincenzo Azzariti Bova (quale procuratore speciale di Pizzamiglio Dino Angelo, Patrizia ed Enrico); avvocato Alessandro Garlatti (quale procuratore speciale di Salfa Giulio); condanna ancora i suddetti FREDA e VENTURA in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonchè alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili avvocato Odoardo Ascari (in qualità di procuratore speciale di AGNELLI Agostino, ARIOLI Giuseppe, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CELLA DALLA NEGRA Maria Luisa, CHINA Silvana in Martelli, CHINA Gabriella in Pesenti, BALOSSINI Annunciata vedova China, CIPOLLA Domenico, COLOMBO Carlo, CORBELLINI Luigina vedova Dendena, DE GUBERNATIS Carla vedova Corsini, FERRARI Costantina vedova Arnoldi, GARAVAGLIA Eugenia, AGOSTEO Angela M. vedova Gerli, GERLI Carla Maria, GERLI Cleme, GERLI Vittoria, GRIONI Francesco,GUIDA Locatelli vedova Sangalli, LESMO Agostino,MAGENES Primo, MARTINETTI Luigi, MASSA Maria vedova Meloni, MERONI Dino, MIGLIAVACCA Battista, MESSA Giacomo, MOCCHI Raffaele, MOCCHI Vittorio, NAVA Carlo, NAVA Franca, NAVA Olga, NEGRI Giuseppe, PAPETTI Giocondo, PIROLA Giuseppe, RADAELLI Giovanni, ROSSI Felice, SALA Bernardo, SCAGLIA Orsola Emilia in Metelli, GARZETTI Maddalena vedova Scaglia, SCAGLIA Rita, SCOTTI Angelo, MOR STABILINI Giovanni Maria, TAVEGGIA France-

sco, RADAELLI Rosa vedova Taveggia, UBERTONE Angelo, VALE' Artura, VALE' Lucia, VALTORTA Felice, VAIANI Francesco, VILLA Serafino); avvocato Luigi Francesco Gigliotti (in qualità di procuratore speciale di GAIANI VIRGINIA e PEREGO Policarpo); avvocato Claudio Gargiulo (in qualità di procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura, nonchè di BARATER Giuseppe, BELLEMO Sergio, BOCCOLA Gianfranco, BODINA Carlo, BUCHETTI Adino Bruno, CATTANEO Guglielmo, CODECASA Erminio, DEL PRINO Pietro, DE MAURO Corrado, FORNARA Attilio, FOTI Pasquale, LABOMBARDA Raffaele, LANCELLOTTI Franco, PINCHIROLI Egidio, POZZI Giuseppe, ROFFI Arnaldo, SERRA Francesco, TORELLA Osvaldo, TRONI Pietro, VOLO Pietro); avvocato Luigi Li Gotti (in qualità di procuratore speciale, unitamente all'avvocato Rinaldo Taddei, di COTTINI Olga vedova Silva); avvocato Rinaldo Taddei (in qualità di procuratore speciale di AGOSTEO Angela Maria vedova Gerli, GERLI Vittoria in Valsecchi, GERLI Clementina in Croci, GERLI Carla in Bonelli, GAIANI Giovanni, VILLA Anna vedova Perego, PEREGO Alessandro, GIOVESI Nives vedova Pasi, SILVA Paolo, COTTINI Olga vedova Silva); avvocato Alfredo Biondi (in qualità di procuratore speciale di PAPETTI Pietro e CHINA Silvana); avvocato Prospero Morra (in qualità di procuratore speciale di CONSULO Nicola, FRANZIN Duilio, MARTINI Francesco, CONTI Luciana, MAZZERIOLI Maura, GIRARDI Iseo, TIBERIA Giovanni, MISIANI Lucia, BUSATTA Bartolo, LUGNINI Umberto, TALONE Luisa, GIGLI Giovanni, BERARDUCCI Rocco, DIOLETTA Fernando, MO-

RICHELLI Elena, ESPOSITO Maria Antonietta); avvocato Enrico Contieri (in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro).

Liquida le spese, in favore dei suddetti procuratori speciali, nel modo seguente:
L.4.000.000, di cui L.2.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Gaetano Pecorella; L.4.000.000, di cui L. 2.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Marcello Gentile; L.400.000, per onorario di difesa, in favore dello avv. Giuseppe Seta; L.6.500.000, di cui L.3.500.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Vincenzo Azzariti Bova; L.1.000.000, di cui L.400.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Alessandro Garlatti; L.41.500.000, di cui L. 15.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Odoardo Ascari; L.5.000.000, di cui L.2.500.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Luigi Francesco Gigliotti; L.51.000.000, di cui L.15.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Claudio Gargiulo; L.1.000.000 per onorario di difesa in favore dell'avv.Luigi Li Gotti; L.15.000.000, di cui L.5.000.000 per onorario di difesa, in favore dello avv.Rinaldo Taddei; L.1.000.000, di cui L.400.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Alfredo Biondi; L.6.540.000, di cui L.3.600.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Prospero Morra e L.1.000.000, di cui L.700.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Enrico Contieri.

Dispone la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore dell'avv.Luigi Francesco Gigliotti dell'onorario e delle spese, come sopra a lui liquidati. Assegna all'avv.Alessandro

Scarlatti, nell'anzidetta qualità, la somma di L.500.000 a titolo di provvisionale e dichiara questo capo della sentenza provvisoriamente esecutivo, ai sensi dello art.489 bis p.p. C.P.P.

Esclude la responsabilità civile del Ministero della Difesa per i reati commessi da Giannettini Guido.

Visti gli artt.163 e 175 C.P. e 487 C.P.P. ordina che la esecuzione delle pene come sopra inflitte a BAGNOLI Emilio, GARGAMELLI Roberto, DI COLA Enrico, MARCHESIN Giancarlo, COMACCHIO Franco, ZANON Ida, PAN Ruggero, LABRUNA Antonio e TANZILLI Gaetano rimanga sospesa per anni cinque sotto le comminatorie di legge e che della condanna irrogata a BAGNOLI, DI COLA, MARCHESIN, COMACCHIO, ZANON, PAN, LABRUNA e TANZILLI non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati;

Visto l'art.480 C.P.P. dichiara la falsità della dichiarazione sostitutiva di certificati datata Roma 13.1.1973, con le due firme "Zanella Mario", autenticata dal Comandante del Distaccamento del rep. "D" del Servizio Informazioni Difesa e ne ordina la totale cancellazione.

Visti i D.P.R. 22.5.970 n.283 e 4.8.978 n.413 dichiara condonati, delle pene principali come sopra inflitte, anni tre di reclusione nei confronti di VALPREDA, anni tre di reclusione nei confronti di MERLINO, anni due di reclusione e l'intera multa nei confronti di DELLA SAVIA, anni due di reclusione nei confronti di LEMKE ed anni due di reclusione nei confronti di MALETTI. Dichiara inoltre interamente condonate le pene

accessorie inflitte a VALPREDA, MERLINO, MALETTI e LABRUNA.

Visti gli artt.150-151-157 C.P. e 479 C.P.P. dichiara non doversi procedere:

contro TORRI Olimpia, in ordine al reato a lei ascritto, perchè estinto per morte del reo;

contro FREDA Franco, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C-4), D-4), D-5 sub 1), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite nel termine di 40 giorni), I-4),I-5), R), perchè estinti per amnistia, nonchè in ordine ai reati ascrittigli ai capi T-7), T-8), perchè estinti per prescrizione;

contro VENTURA Giovanni, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C-4), D-4), D-5 sub 1), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite nel 40° giorno), I-4), I-5), L),0), perchè estinti per amnistia, nonchè in ordine ai reati ascrittigli ai capi T-7), T-8), S- previa concessione per quest'ultimo reato dell'attenuante di cui all'art.5 L.2.10.1967 n.895-), perchè estinti per prescrizione;

contro GIANNETTINI Guido, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C), E-1), F), O- limitatamente alle lesioni personali guarite nel 40° giorno), R), S), perchè estinti per amnistia;

contro BORGHESE Emilio, in ordine al reato ascrittogli al capo 1- previa concessione della diminuente del vizio parziale di mente prevista dall'art.89 C.P. - perchè estinto per prescrizione;

contro DI COLA Enrico, in ordine al reato previsto dallo art.260 p.p. n.3 C.P. - così modificata l'originaria imputa-

zione a lui ascritta al capo 8 dell'epigrafe - e con la diminuente di cui all'art.311 C.P. - perchè estinto per prescrizione;

contro VENTURA ANGELO, in ordine ai reati ascrittigli ai capi B), T-7), T-8), S- previa concessione per quest'ultimo reato dell'attenuante di cui all'art.5 L.2.10.1967 n.895), perchè estinti per prescrizione;

contro VENTURA Luigi, in ordine al reato a lui ascritto,previa concessione dell'attenuante di cui all'art.5 L.2.10.1967 n.895, perchè estinto per prescrizione;

contro POZZAN Marco, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C-4), D-4), D-5 sub 1), G-4) G-5) limitatamente alle lesioni personali guarite nel termine di 40 giorni), I-4), I-5), perchè estinti per amnistia, nonchè in ordine al reato previsto dall'art.270 comma 3 C.P. - così degradata l'originaria imputazione ascrittagli al capo A - perchè estinto per prescrizione;

contro MASSARI Antonio, in ordine al reato ascrittogli al capo G-5 limitatamente alle lesioni guarite nel 40° giorno), perchè estinto per amnistia; ed in ordine al reato al medesimo ascritto al capo B), perchè estinto per prescrizione;

contro MARCHESIN Giancarlo, COMACCHIO Franco, ZANON Ida. e PAN Ruggero, in ordine ai reati loro ascritti ai capi T-7), T-8), perchè estinti per prescrizione;

contro TORRI Rachele, LOVATI Ele, VALPREDA Maddalena,DELLE CHIAIE Stefano, FACHINI Massimiliano e LOREDAN Pietro, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe, perchè estinti per prescrizione;

contro MUTTI Claudio e SERPIERI Stefano, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe, perchè estinti per amnistia.

Visto l'art.479 C.P.P.

Assolve VALPREDA Pietro e MERLINO Mario Michele dai reati loro ascritti ai capi 2-A), 6), 7); POZZAN Marco dai reati a lui ascritti ai capi C), C-1), C-2), C-3), D, D-1), D-2),D-3), D-5 sub.2), E), E-1, E-2), E-3), F), F-1), F-2), F-3), G), G-1), G-2), G-3), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), G-6), H), I), I-1), I-2), I-3) e MASSARI Antonio dai reati ascrittigli ai capi G), G-1),G-2), G-3), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), G-6), per insufficienza di prove;

assolve GIANNETTINI Guido, MALETTI Gian Adelio e LABRUNA Antonio dal delitto loro ascritto al capo CC), trattandosi di persone non punibili perchè il fatto non costituisce reato;

assolve VALPREDA Pietro e MERLINO Mario Michele dai reati loro ascritti ai capi 2-B), 3), 4), 5); BORGHESE Emilio e GAMELLI Roberto dai reati loro ascritti ai capi 2), 3), 4),5), 6), 7); ORSI Claudio, BIONDO Giovanni, BRANCATO Giuseppe dai reati loro rispettivamente ascritti; e PAN Ruggero dal reato ascrittogli al capo T-6), per non aver commesso il fatto.

Revoca i mandati di cattura emessi nel presente procedimento a carico di DI COLA Enrico, DELLE CHIAIE Stefano e BIONDO Giovanni ed ordina la immediata scarcerazione di POZZAN Marco, se non detenuto per altra causa.

Visto l'art.272 u.p.C.P.P. ordina la cattura di FREDA Franco, VENTURA Giovanni e GIANNETTINI Guido.

Visto l'art.240 C.P. ordina la confisca delle cose in sequestro.

Così deciso in Catanzaro il 23 Febbraio 1979

IL GIUDICE ESTENSORE
(Dr.Vittorio Antonini)

IL PRESIDENTE
(Dr. Pietro Scuteri)

Depositata in Cancelleria
il giorno 8 agosto 1979
IL CANCELLIERE
Il PRIMO DIRIGENTE
(dott. Pasquale Lucchese)

CORTE DI ASSISE di Catanzaro

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO

SENTENZA

EMESSA IN DATA 20 MARZO 1981

NEL PROCEDIMENTO PENALE

A CARICO DI:

VALPREDA PIETRO + 25

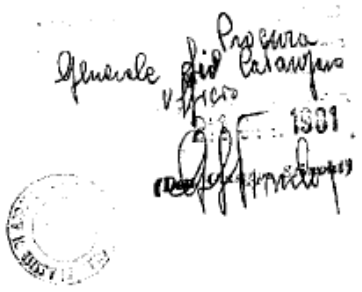

REDATTA SCHEDA
addì_____

N._____CAMPIONE PENALE
N. 27/79 R.G.
N. 7/81 Reg.Sent.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentottantuno il giorno venti del mese di marzo in Catanzaro ;

La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro

composta dai Signori:

1°)- Dott. Gian Giuseppe GAMBARDELLA - Presidente -
2°)- Dott. Giuseppe CAPARELLO - Consigliere-Rel.-
3°)- Sig. Francesca PRIMERANO - Giudice Popolare -
4°)- Sig. Carla AMATRUDA - " "
5°)- Sig. Salvatore ZACCARO - " "
6°)- Sig. Giuseppe ALBAMONTE - " "
7°)- Sig. Pietro BONGARZONE - " "
8°)- Sig. Attilio BURZA - " "

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.Domenico PORCELLI e con l'assistenza del Segretario Signor Dott.Antonio VERO, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

1°) VALPREDA Pietro nato a Milano il 29.9.1932 ed ivi domiciliato in C.so Garibaldi,36. Arrestato il 15.12.1969;escarcerato il 29.12.1972- libero - contumace.

2°) MERLINO	Mario Michele	nato a Roma il 2.6.1944 ed ivi domiciliato in via Monte Bianco,114. Arrestato il 12.12.1969;escarcerato il 29.12.1972 - libero - contumace.
3°) BORGHESE	Emilio	nato a Milano il 30.3.1951 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.Pietro D'Ovidio in Via S.Tommaso d'Aquino,75 Roma-Arrestato il 14.12.1969; scarcerato il 29.12.1972 - libero contumace.
4°) BAGNOLI	Emilio	nato a Firenze il 27.2.1945 e domiciliato in Roma in Via Giulio Bonasoni,61-Libero-contumace-
5°) GARGAMELLI	Roberto	nato a Roma il 27.5.1950 e domiciliato a Genzano (Roma) in Via XXV Aprile presso Gimini.Arrestato il 15.12.1969;escarcerato il 29.12.1972-libero-contumace.
6a) DI COLA	Enrico	nato a Roma il 24.9.1951 ed ivi domiciliato in Via Pescara,2 Scala A int.16.-Mandato di cattura emesso il 7.1.1970-libero-contumace.
7a) DELLA SAVIA	Olivo	nato a Valvasone il 25.3.1945 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Dominuco in Via Campini Mansone,1 Monza.Arrestato il 19.1.1973;in lib. provv.l'8.8.1973-libero-contumace.
8°) TORRI	Rachele	nata a Cannero il 13.6.1903 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.Marco Ianni, Via Durini,15 -Milano-libera-contumace.
9°) LOVATI	Ele	nata a Cannero il 31.5.1913 ed elettivamente domiciliata presso

		lo studio dell'Avv.Francesco Penghi in C.so Garibaldi,127 Milano - libera - contumace.
10°) VALPREDA	Maddalena	nata a Milano l'8.6.1935 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Penghi in C.so Garibaldi,127 Milano-libera contumace.
11°) FREDA	Franco	nato l'11.2.1914 - in atto detenuto a CATANZARO Arrestato il 10.4.1971-Riarr. 4.12.1971-esc.27.8.1976 con obbligo sogg.obbl.Isola del Giglio-riarr.24.8.1979-DETENUTO PRESENTE -
12°) VENTURA	Giovanni	nato a Piombino Dese il 2.11. 1944 -Arr.10.4.1971-In Lib. provv.il 12.7.1971.Riarr.4.12. 1971-Esc.17.8.1976 con obbligo sogg.Isola del Giglio-Contumace ex art.173 C.P.P.
13°) VENTURA	Angelo	nato a Piombino Dese il 12.6. 1946 residente a Castelfranco Veneto in Via Cimarosa 12-dimorante in Riese Pio X Fraz. Vallà Quartiere Carrozza-Arr. 5.12.1971-Lib.Provv.12.12.1971 -LIBERO CONTUMACE -
14°) MARCHESIN	Giancarlo	nato a Castelfranco Veneto il 23.7.1938 ivi res.-Piazza Giorgione 48-Arr.5.12.1971-Lib.provv.5.11.1971-Riarr. 5.12.1971-Lib.provv.12.12. 1971 - LIBERO CONTUMACE -
15°) POZZAN	Marco	nato in S.Santorso il 23.4. 1926 e domiciliato a Limena Via Rosselli 14- Arr.5.2.1972-Lib.provv.17.3.1972-Riarr.in

Spagna 30.1.1977-Estradato 30.4. 1977-Esc.in aula 23.2.1979 - -LIBERO CONTUMACE -

16°) COMACCHIO Franco nato il 18.8.1941 a Castelfranco Veneto e ivi res.in Via Montegrappa 36 - Arr.~~x~~ 5.12.1971-Lib.provv.23.12.1971 - LIBERO CONTUMACE -

17°) ZANON Ida in Comacchio nata il 6.8.1944 a Castelfranco Veneto e ivi residente in via Montegrappa 36 - LIBERA -CONTUMACE

18°) PAN Ruggiero nato il 19.1.1948 a Rossano Veneto e ivi residente in Via Montegrappa 1 - Arr.5.12.1971-Lib.provv. 12.1.1972 - LIBERO CONTUMACE

19°) MASSARI Antonio nato il 27.4.1929 in Torre Maggiore residente a Roma in Via Passeggiata di Ripetta 19 - Arr. 27.10.1973 - Lib.Provv.1.12.1973 - LIBERO CONTUMACE -

20°) GIANNETTINI Guido nato il 22.8.1930 a Taranto-residente a Roma via Delle Fornaci 64 - Arr. 14.8.1974-Esc.14.8.1978 con obbligo sogg.Catanzaro-Riarr. 23.2.1979 - -DETENUTO PRESENTE -

21°) FACHINI Massimiliano nato a Tirana (Albania) il 6.8. 1942 residente a Padova in Via Annibale da Bassano, 30 - LIBERO CONTUMACE -

22°) LOREDAN Pietro nato il 27.2.1924 a Venezia -residente a Venegazzù - LIBERO CONTUMACE -

23°) MUTTI Claduio nato il 23.5.1946 a Parma - elet. dom.presso lo studio dell'Avv.to Franco Alberini in S.Marco Calle Stagneri Venezia - Arr.4.6.1974 Scar.19.8.1974-LIBERO CONTUMACE-

24°) TANZILLI Gaetano nato il 8.1.1915 a Roccasecca-res. a Roma in via Genodassio, 55 - LIBERO PRESENTE -

25°) MALETTI Gianadelio nato il 30.9.1921 a Milano res.a Roma in Via Valpadana 125 elett. dom.presso lo studio dell'Avv. Pietro Lia in Via Della Conciliazione 44 - Arr.28.3.1976 - Lib. provv.21.4.1976 - - LIBERO CONTUMACE -

26°) LABRUNA Antonio nato il 10.4.1927 a Napoli-residente a Roma in Via Montebruno,32 Arr.28.3.1976 -Lib.provv.21.4.976 - LIBERO PRESENTE -

APPELLANTE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA C/:MASSARI Antonio

IL PROCURATORE GENERALE C/: VALPREDA Pietro - MERLINO M.Michele - BORGHESE Emilio GARGAMELLI Roberto - POZZAN Marco - MASSARI Antonio

E GLI IMPUTATI

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Catanzaro pronunziata il 23.2.1979 con la quale:

VALPREDA Pietro venne ritenuto colpevole del delitto di associazione per delinquere e condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, con la contestata recidiva reiterata, alla interdizione dai pp.uu.per anni cinque. Vennero condonati anni tre di reclusione e l'intera pena accessoria. Venne assolto dalle imputazioni di concorso in strage pluriaggravata continuata,dal concorso in esplosioni in luogo pubblico pluriaggravato continuato, concorso in danneggiamento pluriggravato,concorso in lesioni aggravate continuato, per non aver commesso il fatto.Ascritti

D I S P O S I T I V O

- P. Q. M. -

LA CORTE

Visti gli artt.523-209-213 C.P.P.

In riforma della Sentenza 23/2/1979 della Corte di Assise di Catanzaro, appellata dal P.G. nonchè da VALPREDA Pietro, MERLINO Mario Michele, BORGHESE Emilio, BAGNOLI Emilio, GARGAMELLI Roberto, DI COLA Enrico, DELLA SAVIA Olivo, TORRI Rachele, LOVATI Ele, VALPREDA Maddalena, FREDA Franco, VENTURA Giovanni, VENTURA Angelo, MARCHESIN Giancarlo, POZZAN Marco, COMACCHIO Franco, ZANON Ida, PAN Ruggero, MASSARI Antonio, GIANNETTINI Guido, FACHINI Massimiliano, LORENDAN Pietro, MUTTI Claudio, TANZILLI Gaetano, MALETTI Gianadelio e LABRUNA Antonio

dichiara FREDA Franco e VENTURA Giovanni colpevoli del reato di associazione sovversiva continuata in tale senso unificate le imputazioni di cui ai capi "A" - "C" - "C/1" - "C/2" - "C/3" - "D" - "D/1" - "D/2" - "D/3" - "D/4" sub. 2) - "E" - "E/1" - E/2" - "E/3" - "F" - "F/1" - "F/2" - "F/3" - "G" - "G/1" - "G/2" - "G/3" - "G/5" (limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno) - "G/6" - "M" - "P" - "T/1" - "T/2" - "T/3" - "T/4" - "T/5" "T/6" e li condanna alla pena di anni quindici (15) di reclusione, ciascuno; infligge agli stessi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici disponendo che vengano sottoposti alla libertà vigilata per la durata di anni tre;

assolve gli stessi dalle imputazioni di cui ai capi "H" - "I" - "I/1" - "I/2" - "I/3" per insufficienza di prove;

concede a VENTURA Angelo le attenuanti generiche e dichiara non doversi procedere a carico dello stesso in ordine ai reati di cui ai capi "T/1" - "T/3" -"T/5" perchè estinti per prescrizione; lo dichiara colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato,così unificati i restanti reati rubricati ai capi "T/2"- "T/4" - "T/6" e determina la pena a suo carico in anni uno e mesi dieci di reclusione e L.250.000 di multa; ordina che la esecuzione di tale pena rimanga sospesa sotto le comminatorie di legge;

dichiara estinti per prescrizione i reati di cui alle lettere "T/3" e "T/5", così come ascritti a MARCHESIN Giancarlo, COMACCHIO Franco, ZANON Ida e PAN Ruggero, determinando la pena: nei confronti del MARCHESIN, per il reato di cui al capo "T/4", in anni uno e mesi quattro di reclusione e L.140.000 di multa; nei confronti del COMACCHIO e della ZANON, per i reati di cui ai capi "T/4" e "T/6",unificati ai sensi dell'art.81 C.P., in anni uno mesi otto di reclusione e L.200.000 di multa ciascuno; e nei confronti del PAN, in ordine al reato di cui al capo "T/4", in anni uno mesi sei di reclusione e L.150.000 di multa;fermi restando per tutti i benefici già concessi;

assolve MASSARI Antonio da tutte le imputazioni a lui ascritte per non avere commesso il fatto, e TANZILLI Gaetano dalla imputazione a lui ascritta per insufficienza di prove;

assolve GIANNETTINI Guido dalla imputazione di cui al capo "CC" perchè il fatto non sussiste e dalla imputazione di

strage continuata, come ritenuta nella impugnata sentenza per insufficienza di prove;

assolve MALETTI Gianadelio e LABRUNA Antonio dalle imputazioni di cui ai capi "GG" e "DD" perchè il fatto non sussiste; concede allo stesso MALETTI le attenuanti generiche, che ritiene equivalenti alle aggravanti di cui allo art.61 n.2 e n.9 C.P. relativamente alle imputazioni ascritte ai capi "EE" - "GG" ed "FF", dichiarando estinti per prescrizione i primi due reati e determinando la pena per il terzo in anni due di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due. Fermo restando il condono di tale pena accessoria, concede al MALETTI il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;

ritenuta l'equivalenza delle già concesse attenuanti generiche con le circostanze aggravanti di cui all'art.61 n. 2 e n.9 C.P. relativamente ai predetti reati di cui ai capi "EE" - "GG" ed "FF", dichiara non doversi procedere contro LABRUNA Antonio in ordine ai primi due reati perchè estinti per prescrizione, e determina la pena in ordine al terzo reato in anni uno e mesi due di reclusione oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata, fermi restando il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonchè ,la declaratoria di condono della pena accessoria;

assolve MERLINO Mario Michele dalle imputazioni di cui

ai capi "2/B" e "3" per insufficienza di prove e dichiara non doversi procedere contro lo stesso in ordine alle imputazioni di cui ai capi "4" e "5" perchè estinti i reati per amnistia; conferma nei suoi confronti per il resto l'appellata sentenza;

dichiara inammissibili per mancata presentazione dei motivi gli appelli proposti da FACHINI Massimiliano e da LOREDAN Pietro e conferma la impugnata sentenza nei confronti di VALPREDA Pietro, BORGHESE Emilio, BAGNOLI Emilio, GARGAMELLI Roberto, DI COLA Enrico, DELLA SAVIA Olivo, TORRI Rachele, LOVATI Ele, VALPREDA Maddalena, POZZAN Marco e MUTTI Claudio, condannando tutti i predetti imputati, nonchè il MERLINO Mario Michele, al pagamento delle spese processuali del presente grado;

condanna in solido FREDA Franco e VENTURA Giovanni, al pagamento delle maggiori spese di parte civile in favore dello Avv. Alessandro GARLATTI, difensore di SALFA Giulio, liquidandole in L. 1.173.800 di cui L. 800.000 per onorario;

visti i D.P.R. 22.5.1970 n.283 e 4.8.1978 n. 413, dichiara condonati anni tre della pena detentiva inflitta a FREDA Franco e VENTURA Giovanni;

ordina l'immediata scarcerazione di GIANNETTINI Guido, se non detenuto per altra causa.

Così deciso in Catanzaro il 20.3.1981

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Giuseppe Caparello)

IL PRESIDENTE
(Dr. Gian[illegible])

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria oggi 5 AGO 1981

IL CANCELLIERE

Oggi cinque Agosto 1981

Notificati estratti sentenza contumaciale agl'imputati: il 25.3.1981 a Ventura Giovanni, latitante, ai sensi art.173 C.P.P. e notificati avvisi ai suoi difensori: il 26.3.1981 all'Avv. Roberto Manfredi da Catanzaro, il 30.3.1981 all'Avv. Ivo Reina da Roma ed il 15.6.1981 all'Avv. Nicola Sapia da Catanzaro ai sensi detto articolo; il 27.3.1981 a Ventura Angelo e Pozzan Marco; il 28.3.1981 a Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Pan Ruggiero, Loredan Pietro, Mutti Claudio; il 30.3.1981 a Valpreda Pietro, Merlino Mario Michele, Torri Rachela, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Marchesin Giancarlo, Comacchio Franco, Pozzan Ida in Comacchio, Massari Antonio, Maletti Gianadelio; il 3.4.1981 a Della Savia Olivo; il 4.4.1981 a Bagnoli Emilio; il 21.4.1981 a Fachini Massimiliano; il 22.4.1981 a Di Cola Enrico irreperibile, ai sensi art. 170 C.P.P. e notificati avvisi ai suoi difensori: il 24.4.1981 all'Avv. Domenico Torchia; il 16.6.1981 all'Avv. Leo Cirisco, entrambi da Catanzaro, e 1°1.7.1981 all'Avv. Edoardo M. Di Giovanni da Roma.

IL CANCELLIERE

F.TO STINCHI

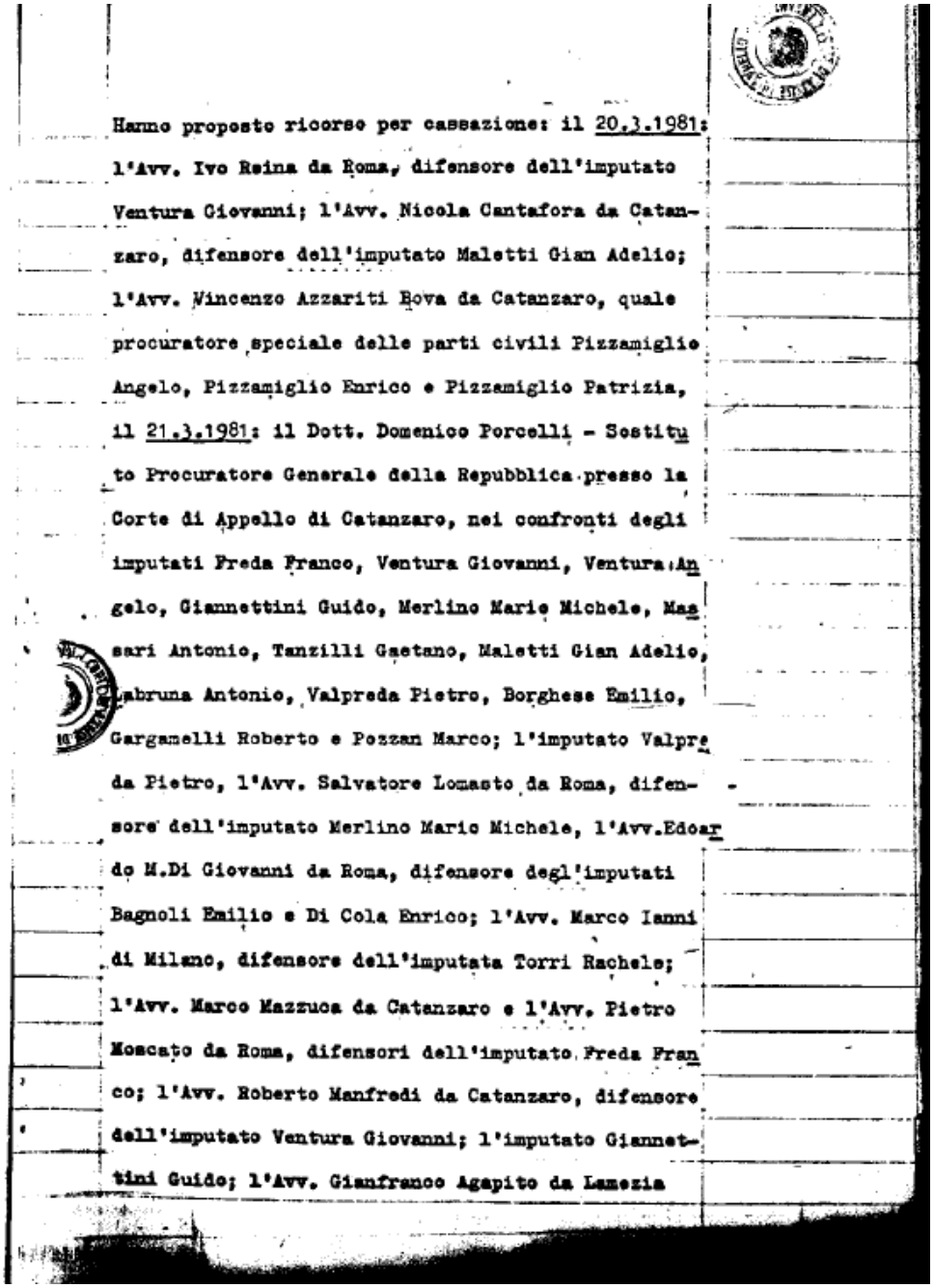

Hanno proposto ricorso per cassazione: il 20.3.1981: l'Avv. Ivo Reina da Roma, difensore dell'imputato Ventura Giovanni; l'Avv. Nicola Cantafora da Catanzaro, difensore dell'imputato Maletti Gian Adelio; l'Avv. Vincenzo Azzariti Bova da Catanzaro, quale procuratore speciale delle parti civili Pizzamiglio Angelo, Pizzamiglio Enrico e Pizzamiglio Patrizia, il 21.3.1981: il Dott. Domenico Porcelli - Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, nei confronti degli imputati Freda Franco, Ventura Giovanni, Ventura Angelo, Giannettini Guido, Merlino Mario Michele, Massari Antonio, Tanzilli Gaetano, Maletti Gian Adelio, Labruna Antonio, Valpreda Pietro, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto e Pozzan Marco; l'imputato Valpreda Pietro, l'Avv. Salvatore Lomasto da Roma, difensore dell'imputato Merlino Mario Michele, l'Avv. Edoardo M.Di Giovanni da Roma, difensore degl'imputati Bagnoli Emilio e Di Cola Enrico; l'Avv. Marco Ianni di Milano, difensore dell'imputata Torri Rachele; l'Avv. Marco Mazzuca da Catanzaro e l'Avv. Pietro Moscato da Roma, difensori dell'imputato Freda Franco; l'Avv. Roberto Manfredi da Catanzaro, difensore dell'imputato Ventura Giovanni; l'imputato Giannettini Guido; l'Avv. Gianfranco Agapito da Lamezia

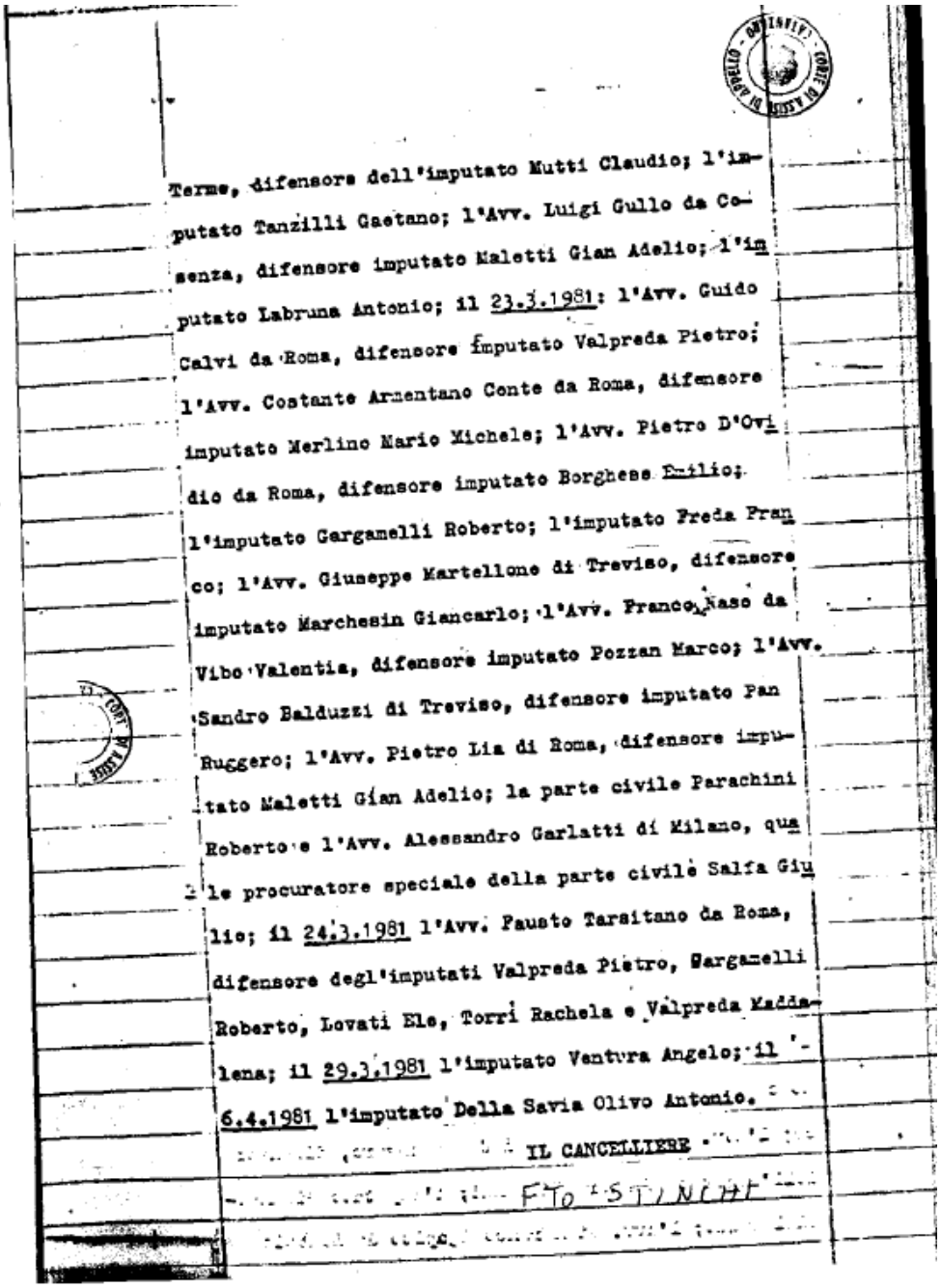

Terme, difensore dell'imputato Mutti Claudio; l'imputato Tanzilli Gaetano; l'Avv. Luigi Gullo da Cosenza, difensore imputato Maletti Gian Adelio; l'imputato Labruna Antonio; il 23.3.1981: l'Avv. Guido Calvi da Roma, difensore imputato Valpreda Pietro; l'Avv. Costante Armentano Conte da Roma, difensore imputato Merlino Mario Michele; l'Avv. Pietro D'Ovidio da Roma, difensore imputato Borghese Emilio; l'imputato Gargamelli Roberto; l'imputato Freda Franco; l'Avv. Giuseppe Martellone di Treviso, difensore imputato Marchesin Giancarlo; l'Avv. Franco Nasso da Vibo Valentia, difensore imputato Pozzan Marco; l'Avv. Sandro Balduzzi di Treviso, difensore imputato Pan Ruggero; l'Avv. Pietro Lia di Roma, difensore imputato Maletti Gian Adelio; la parte civile Parachini Roberto e l'Avv. Alessandro Garlatti di Milano, quale procuratore speciale della parte civile Salfa Giulio; il 24.3.1981 l'Avv. Fausto Tarsitano da Roma, difensore degl'imputati Valpreda Pietro, Gargamelli Roberto, Lovati Ele, Torri Rachela e Valpreda Maddalena; il 29.3.1981 l'imputato Ventura Angelo; il 6.4.1981 l'imputato Della Savia Olivo Antonio.

IL CANCELLIERE

F.TO ESTINCHI

dichiara inammissibili i ricorsi di Pan Ruggero, di Marchesin Giancarlo, della parte civile Salfa Giulio nei confronti di Ventura Giovanni e Freda Franco;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maletti Gian-Adelio e di Labruna Antonio in ordine al delitto di favoreggiamento personale di cui al capo FF della rubrica che dichiara estinto per prescrizione, nonchè nei confronti di Valpreda Pietro e di Merlino Mario Michele in ordine ai reati di danneggiamento e di lesioni personali di cui ai capi 4 e 5 della rubrica che dichiara estinti per ~~[illegible]~~ prescrizione;

in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore Generale nei confronti di Freda Franco, di Ventura Giovanni, di Valpreda Pietro, di Merlino Mario Michele, di Maletti Gian-Adelio, di Labruna Antonio e di Tanzilli Gaetano, nonchè in accoglimento del ricorso della parte civile Parachini Roberto nei confronti del Ventura e del Freda e del quinto motivo del ricorso delle parti civili Pizzamiglio Enrico, Angelo e Patrizia,

annulla la sentenza impugnata in ordine:

a)-ai reati di strage continuata, di fabbricazione, detenzione e porto di materie esplodenti ascritti al Freda e al Ventura ai capi d'imputazione ~~[illegible]~~ H, I, I-1, I-2, I-3 e al Valpreda e al Merlino ai capi 2-A, 2-B, 3, 6 e 7;

b)-al reato di falsità ideologica in atto pubblico ascritto al Maletti e al Labruna al capo DD della rubrica;

c)-al reato di falsa testimonianza ascritto al Tanzilli al capo BB della rubrica e rinvia gli atti per nuovo esame alla Corte di Assise d'Appello di Bari;

-ri at[illegible]nel resto il ricorso del P.G. nei confronti di Freda, di Ventura, di Maletti e di Labruna e rigetta il ricorso dello stesso P.G. proposti contro Ventura Angelo, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Giannettini Guido e Massari Antonio, e Pozzan Marco.

Rigetta i ricorsi proposti dagli imputati Bagnoli Emilio, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Della Savia Olivo, Torri Rachele, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Freda Franco, Ventura Giovanni, Giannettini Guido,

Ventura Angelo,Mutti Claudio,Maletti GianAdelio,Labruna Antonio,Merlino Mario Michele,Tanzilli Gaetano,Valpreda Pietro,Pozzan Marco nonchè dalla parte civile Salfa Giulio nei confronti del Giannettini e condanna tutti gli imputati suddetti (ad eccezione di Maletti GinAdelio e Labruna Antonio)e inoltre gli imputati Pan Ruggero e Marchesin Giancarlo al pagamento in solido delle spse processuali e ciascuno inoltre al versamento della somma di lire 200 000 alla Cassa delle Ammende;

condanna altresì la parte civile Salfa Giulio al pagamento delle spese processuali derivanti dalla proposizione del suo ricorso e al versamento dell somma di lire 200 000 alla Cassa delle Ammende;

rigetta i primi quattro motivi del ricorso proposto dalle parti civili Pizzamiglio Enrico,Angelo e Patrizia.

Condanna altresì gli imputati Freda Franco,Ventura Giovanni,Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele alla rifusione in solido delle spese sostenute dalle parti civili:

Agnelli Agostino,Arioli Giuseppe,Bellaviti Antonio,Bellaviti Felice, Canepari Egidio,Cantoni Giuseppe,Cella Dalla Negra Maria Luisa,China Silvana in Martelli,China Gabriella in Pesenti,Balassini Annunciata ved.China, Cipolla Domenico,Colombo Carlo,Corbellini Luigina ved.Dendena,De Gubernatis Carla ved.Corsini,Ferrari Costantina ved.Arnoldi,Garavaglia Eugenia,Gerli Carla Maria,Gerli Clemente,Gerli Vittoria,Grioni Francesco,Guida Locatelli ved.Sangalli,Lesmo Agostino,Magenes Primo,Martinetti Luigi,Massa Maria ved.Meloni,Meroni Dino,Migliavacca Battista,Messa Giacomo,Mocchi Raffaele,Mocchi Vittorio,Nava Carlo,Nava Franco,Nava Olga,Negri Giuseppe,Papetti Secondo,Pirola Giuseppe,Radaelli Giovanni,Rossi Felice,Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli,Garzetti Maddalena ved.Scaglia,Scaglia [illegible]ta,Scotti Angelo,Mor Stabilini Giovanni Maria,Traveggia Fracesco,Radaelli Rosa ved.Traveggia,Ubertone Angelo,Valè Artura,Valè Lucia,Valtorta Felice,Baiani Francesco,Villa Serafino, rappresentate e difese dall'avvocato Odoardo Ascari;

Baiani Virginia e Perego Policarpo rappresentate e difese dall'avvocato [illegible]gi Francesco Gigliotti;

Presidente del Consiglio d'Amministrazione della B.Nazionale dell'Agricoltura,Barater Giuseppe,Bellemo Sergio,Boccola Gianfranco,Bodini Carlo, Buchetti Adino Bruno,Cattaneo Guglielmo,Codecasa Erminio,Del Prino Pietro, De Mauro Corrado,Fornara Attilio,Foti Pasquale,Labombarda Raffaele,Lancel-

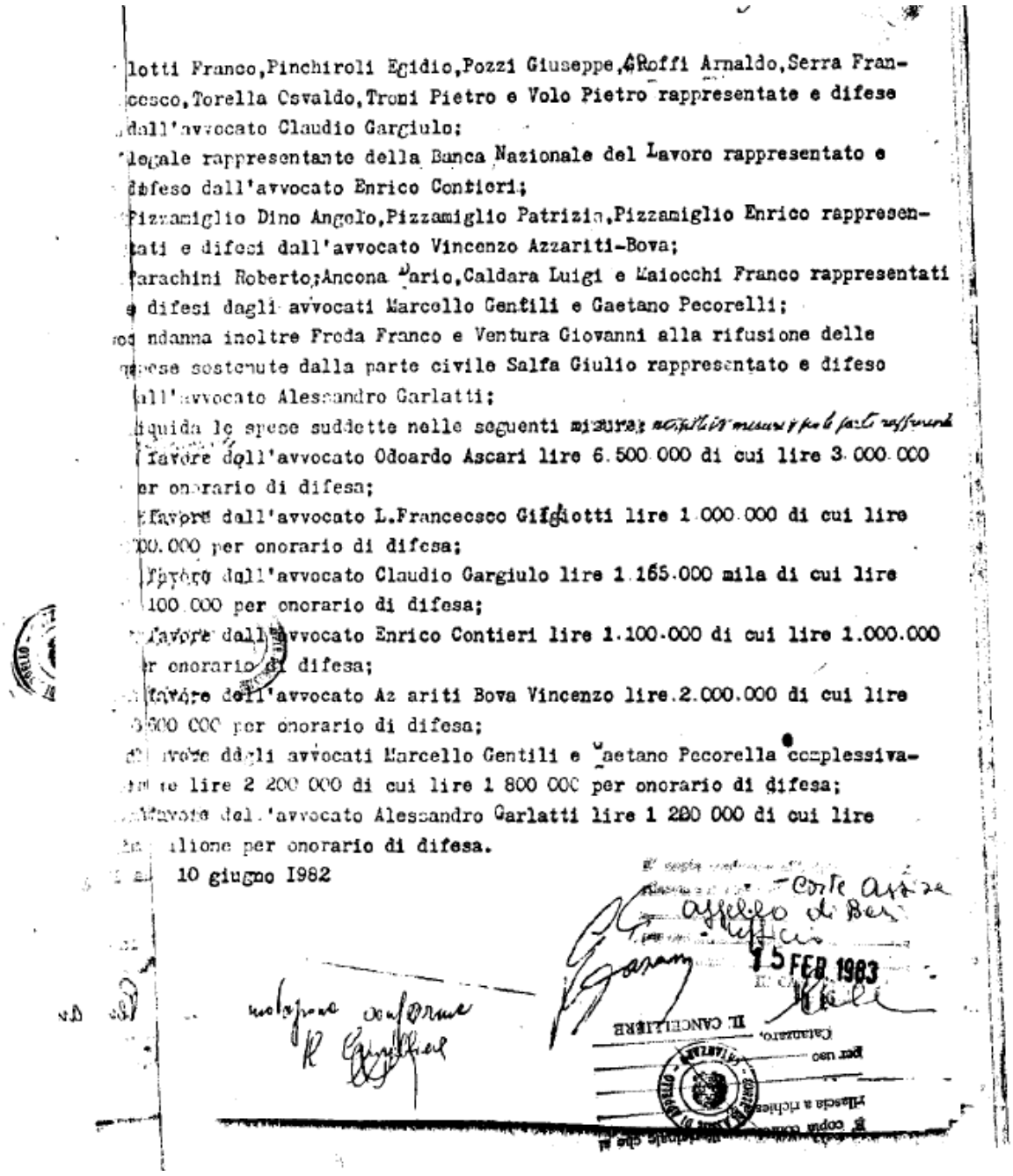

lotti Franco, Pinchiroli Egidio, Pozzi Giuseppe, Groffi Arnaldo, Serra Francesco, Torella Osvaldo, Troni Pietro e Volo Pietro rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Gargiulo;

legale rappresentante della Banca Nazionale del Lavoro rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Contieri;

Pizzamiglio Dino Angelo, Pizzamiglio Patrizia, Pizzamiglio Enrico rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Azzariti-Bova;

Parachini Roberto; Ancona Dario, Caldara Luigi e Maiocchi Franco rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Gentili e Gaetano Pecorelli;

condanna inoltre Freda Franco e Ventura Giovanni alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Salfa Giulio rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Garlatti;

liquida le spese suddette nelle seguenti misure: [illegible]

favore dell'avvocato Odoardo Ascari lire 6.500.000 di cui lire 3.000.000 per onorario di difesa;

favore dell'avvocato L.Francesco Gigliotti lire 1.000.000 di cui lire 00.000 per onorario di difesa;

favore dell'avvocato Claudio Gargiulo lire 1.165.000 mila di cui lire 100.000 per onorario di difesa;

favore dell'avvocato Enrico Contieri lire 1.100.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa;

favore dell'avvocato Azzariti Bova Vincenzo lire 2.000.000 di cui lire 3.000.000 per onorario di difesa;

favore degli avvocati Marcello Gentili e Gaetano Pecorella complessivamente lire 2.200.000 di cui lire 1.800.000 per onorario di difesa;

favore dell'avvocato Alessandro Garlatti lire 1.280.000 di cui lire milione per onorario di difesa.

10 giugno 1982

Corte Assise Appello di Bari

15 FEB 1983

IL CANCELLIERE

Catanzaro, per uso

Rilascia a richiesta

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 10.6.1982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

N. 1209

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Gennaro	FASANI	Presidente	
1. Dott.	Marco	DI MARCO	Consigliere	REGISTRO GENERA
2. "	Mario	PIANURA	"	N. 31730/81
3. "	Giovanni	TRANFO	"	
4. "	Giorgio	BUOGO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

PARTI CIVILI

1) PIZZAMIGLIO Angelo - Enrico e Patrizia

2) PARACHINI Roberto

3) SALFA Giulio

IMPUTATI

4) BAGNOLI Emilio	n. 27.2.1945
5) DI COLA Enrico	n. 24.9.1951
6) DELLA SAVIA Olivo-Antonio	n. 25.3.1945
7) TORRI Rachele	n. 13.6.1903
8) LOVATI Ele	n. 31.5.1913
9) VALPREDA Maddalena	n. 8.6.1935
10) MARCHESIN Giancarlo	n. 23.7.1938
11) MUTTI Claudio	n. 23.5.1946
12) PAN Ruggiero	n. 19.1.1948

era stato ritenuto più che sufficiente, per eventuali notizie, la già avvenuta acquisizione delle copie dei relativi verbali. Or tale soluzione non può non ritenersi corretta, evidente essendo la insussistenza, in tale situazione, della "assoluta impossibilità di decidere allo stato degli atti", richiesta dall'art. 520 c.p.p., perchè il giudice di appello possa disporre la rinnovazione del dibattimento per l'assunzione di nuove prove.

Rileva, infine, il Collegio che il quinto motivo relativo alla censura per l'assoluzione del Freda, del Ventura, del Merlino e del Valpreda, per insufficienza di prove, rimane assorbito nello accoglimento dell'analogo ricorso del P. Generale. Concludendo il ricorso delle parti civili Pizzamiglio merita accoglimento in ordine a tale ultimo motivo, mentre va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Dichiara innammissibili i ricorsi di Pan Ruggero, di Marchesin Giancarlo, e quello della parte civile Salfa Giulio nei confronti di Ventura Giovanni e Freda Franco;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maletti Gian Adelio e di Labruna Antonio in ordine al delitto di favoreggiamento personale di cui al capo FF) della rubrica che dichiara estinto per prescrizione, nonchè nei confronti di Valpreda Pietro e di Merlino Mario Michele in ordine ai reati di danneggiamento e di lesioni personali di cui ai capi 4 e 5 della rubrica che dichiara estinti per prescrizione;

- in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore Generale nei confronti di Freda Franco, di Ventura Giovanni, di Valpreda Pietro, di Merlino Mario Michele, di Maletti Gian Adelio, di Labruna Antonio e di Tanzilli Gaetano, nonchè in accoglimento del ricorso della parte civile Parachini Roberto nei confronti del Ventura e del Freda e del quinto motivo del ricorso delle parti civili

Pizzamiglio Enrico, Angelo e Patrizia, annulla la sentenza impugnata in ordine:

a) - ai reati di strage continuata, di fabbricazione, detenzione e porto di materie esplodenti ascritti al Freda e al Ventura ai capi d'imputazione H,I,I-1, I-2, I-3 e al Valpreda e al Merlino ai capi 2-A, 2-B, 3,6 e 7;

b) - al reato di falsità ideologica in atto pubblico ascritto al Maletti e al Labruna al capo DD) della rubrica;

c) - al reato di falsa testimonianza ascritto al Tanzilli al capo BB) della rubrica e rinvia gli atti per nuovo esame alla Corte di Assise d'Appello di Bari;

- rigetta nel resto il ricorso del P.G. nei confronti di Freda, di Ventura, di Maletti e di Labruna e rigetta i ricorsi dallo stesso P.G. proposti contro Ventura Angelo, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Giannettini Guido, Massari Antonio, e Pozzan Marco.

Rigetta i ricorsi proposti dagli imputati Bagnoli Emilio, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Della Savia Olivo, Torri Rachele, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Freda Franco, Ventura Giovanni, Giannettini Guido, Ventura Angelo, Mutti Claudio, Maletti Gian Adelio, Labruna Antonio, Merlino Mario Michele, Tanzilli Gaetano, Valpreda Pietro, Pozzan Marco nonchè dalla parte civile Salfa Giulio nei confronti del Gainnettini e condanna tutti gli imputati suddetti (ad eccezione di Maletti Gian Adelio e Labruna Antonio) e inoltre gli imputati Pan Ruggero e Marchesin Giancarlo al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno inoltre al versamento della somma di lire 200.000 alla Cassa delle Ammende;

condanna altresì la parte civile Salfa Giulio al pagamento delle spese processuali derivanti dalla proposizione del suo ricorso e al versamento della somma di lire 200.000 alla Cassa delle Ammende;

rigetta i primi quattro motivi del ricorso proposto dalle parti civili Pizzamiglio Enrico, Angelo e Patrizia;

condanna altresì gli imputati Freda Franco, Ventura Giovanni, Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele alla rifusione in solido delle spese sostenute dalle parti civili:

Agnelli Agostino, Arioli Giuseppe, Bellaviti Antonio, Bellaviti Felice, Canepari Egido, Cantoni Giuseppe, Cella Dalla Negra Maria Luisa, China Silvana in Martelli, China Gabriella in Pesenti, Balossini Annunciata ved. China, Cipolla Domenico, Colombo Carlo, Corbellini Luigina ved. Dendena, De Gubernatis Carla ved. Corsini, Ferrari Costantina ved. Arnoldi, Garavaglia Eugenia, Gerli Carla Maria, Gerli Clementina, Gerli Vittoria, Grioni Francesco, Guida Locatelli ved. Sangalli, Lesmo Agostino, Magenes Primo, Martinetti Luigi, Massa Maria ved. Meloni, Meroni Dino, Migliavacca Battista, Messa Giacomo, Mocchi Raffaele, Mocchi Vittorio, Nava Carlo, Nava Franco, Nava Olga, Negri Giuseppe, Papetti Giocondo, Pirola Giuseppe, Radaelli Giovanni, Rossi Felice, Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli, Garzetti Maddalena ved. Scaglia, Scaglia Rita, Scotti Angelo, Mor Stabilini Giovanni Maria, Taveggia Francesco, Radaelli Rosa ved. Taneggia, Ubertone Angelo, Valè Artura, Valè Lucia, Valtorta Felice, Baiani Francesco, Villa Serafino, rappresentate e difese dall'avvocato Odoardo Ascari;

Gaiani Virginia e Perego Policarpo rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Francesco Gigliotti;

Presidente del Consiglio d'Amministrazione della B. Nazionale dell'Agricoltura, Barater Giuseppe, Bellemo Sergio, Boccola Gianfranco, Bodina Carlo, Buchetti Adino Bruno, Cattaneo Guglielmo, Codecasa Erminio, Del Prino Pietro, De Mauro Corrado, Fornara Attilio, Foti Pasquale, Labombarda Raffaele,

Lancelotti Franco, Pinchiroli Egidio, Pozzi Giuseppe, Roffi Arnaldo, Serra Francesco, Torella Osvaldo, Troni Pietro e Volo Pietro rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Gargiulo;

legale rappresentante della Banca Nazionale del Lavoro rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Contieri;

Pizzamiglio Dino Angelo, Pizzamiglio Patrizia, Pizzamiglio Enrico, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Azzariti-Bova;

Parachini Roberto, Ancona Dario, Caldara Luigi e Maiocchi Franco rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Gentili e Gaetano Pecorelli;

condanna inoltre Freda Franco e Ventura Giovanni alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Salfa Giulio rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Garlatti;

liquida le spese suddette nelle seguenti misure per le parti rappresentate rispettivamente:

dall'avvocato Ascari lire 6.500.000 di cui lire 3.000.000 per onorario di difesa;

dall'avvocato L. Francesco Gigliotti lire 1.000.000 di cui lire 800.000 per onorario di difesa; dall'avvocato Claudio Gargiulo lire 1.165.000 di cui lire 1.100.000 per onorario di difesa;

dall'avvocato Enrico Contieri lire 1.100.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa;

dall'avvocato Azzariti Bova Vincenzo lire 2.000.000 di cui lire 1.600.000 per onorario di difesa;

dagli avvocati Marcello Gentili e Gaetano Pecorella complessivamente lire 2.200.000 di cui lire 1.800.000 per onorario di difesa;

dall'avvocato Alessandro Garlatti lire 1.200.000 di cui lire 1.000.000 per ono-

rario di difesa.

Roma 10 giugno 1982

Il Presidente
F.to Gennaro Fasani

Il Consigliere Estensore
F.to Marco Di Marco

Il Cancelliere
F.to Mario de Cato

Depositata in Cancelleria il 23 - XI - 1982

Il Cancelliere
F.to Mario de Cato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1978 del 4-X-1982, ha disposto la correzione dell'errore materiale incorso nel dispositivo della suestesa sentenza nel senso che:

1) - dopo le parole: «Luigi Francesco Gigliotti» (rigo 62) vanno aggiunte le parole: «Agosteo Angela Maria, Gerli Vittoria in Valenti, Gerli Clementina in Croci, Gerli Carla in Bonelli, Gaiani Giovanni, Villa Arena vedova Perego, Silva Paolo e Cottini Olga, rappresentate e difese dall'avv. Rinaldo Taddei»;

2) - dopo le parole: «dall'avv. L. Francesco Gigliotti» (rigo 83) vanno aggiunte le parole: «e dall'avv. Rinaldo Taddei»;

3) - dopo la parola: «difesa» (rigo 84) va aggiunta la parola: «complessiva-

mente».

Roma lì 23 - XI - 1982

Il Cancelliere

F.to Mario de Cato

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI

I SEZIONE

01649

N°24/82 REG.GEN. N°13/85 REG.SENT.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentottantacinque il giorno uno del mese di agosto in Bari.

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI

composta dai Signori:

1) Dottor	Fortunato D'Auria	) Presidente
2) Dottor	Vito Rubino	) Consigliere estensore
3) Ins.	Angela Lella	)
4) Dottor	Guglielmo Mecca	)
5) Prof.	Giovanna Porta	) Giudici Popolari
6) Prof.	Rocco Berardi	)
7) Prof.	Giuseppe Centrone	)
8) Ins.	Teresa Gesmundo	)

In esito a pubblico dibattimento tenutosi con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dottor Umberto Toscani, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello e con l'assistenza del segretario sig. Giuseppe Di Molfetta, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

contro:

1) VALPREDA Pietro di Emilio Angiolo e di Lovati Ebe Luigia, nato a Milano il 29 agosto 1932 ed ivi residente al Corso Garibaldi n°36
- libero - contumace -
(arr.15.12.1969;in lib.provv.da Roma Regina Coeli il 29.12.1972) -
- difeso di fiducia dagli avvocati Guido Calvi da Roma e Mario Russo Frattasi da Bari -

2) MERLINO Mario Michele di Aldo e di Telesio Vanda, nato a Roma il 02 giugno 1944 ed ivi residente alla via Liberiana n°17 -
- libero - contumace -
(arr.12.12.1969;in lib.provv.da Roma Regina Coeli il 29.12.1972) -
- difeso di fiducia dagli avvocati Costante Armentano e Salvatore Lo Masto da Roma -

3) FREDA Franco di Michelangelo e di Silvestrin Assunta, nato a Padova l'11 febbraio 1941, attualmente detenuto in Brindisi -
- detenuto - presente -
(arr.10.04.1971;in lib.provv.da Treviso il 12.07.1971;riarr.il 04.12.1971;scarc.da Brindisi il 28.08.1976;riarr.il 24.08.1979; interr.dal 28.08.1979 al 29.08.1980) -
- difeso di fiducia dagli avvocati Pietro Moscato da Roma e Antonio Lisi da Lecce -

4) VENTURA Giovanni fu Domenico e di Greggio Maria, nato a Piombino Dese il 02 novembre 1944, residente in Castelfranco Veneto alla via Cimarosa n°12 -
- latitante - contumace -
(arr.10.04.1971;in lib.provv.da Treviso il 12.07.1971;riarr.il 05.12.1971;scarc.da Bari il 28.08.1976;emesso mandato di cattura n°24/82 il 23.08.1982 dalla Corte di Appello di Bari - Sezione Feriale - revocato con la presente sentenza)
- difeso di fiducia dagli avvocati Ivo Reina da Roma e Roberto Manfredi da Catanzaro ;

5) TANZILLI Gaetano fu Fortunato e fu Tanzilli Lucia, nato a Roccasecca l'8 gennaio 1915 ed ivi residente alla via Campo del Medico n°25 -
- libero - assente -
- difeso di fiducia dall'avv.Michele De Pascale da Bari -

6) MALETTI Gianadelio di Pietro e di Boniforti Carlotta, nato a Milano il 30 settembre 1921 e residente in Roma alla via Valpadana n°125, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv.Pietro Lia(via Della Conciliazione n°44) -
- libero - contumace -
(arr.28.03.1976;in lib.provv.da Catanzaro

il 21.04.1976) -
- difeso di ufficio dall'avv.Michele Carella da Bari -

7) LABRUNA Antonio di Pasquale e di Scardapane Luisa, nato a Napoli il 16 aprile 1927, residente in Roma alla via Riccardo Moretti n°35 P.A. p.4° int.9 -
- libero - contumace -
(arr.28.03.1976;in lib.provv.da Catanzaro il 21.04.1976) -
- difeso di fiducia dagli avvocati Michele De Pascale da Bari e Giuseppe Giansi da Roma -

PARTI CIVILI

1) Avv.Gaetano PECORELLA da Milano
Avv.Marcello GENTILI da Milano
Avv.Giuseppe SETA da Catanzaro

nella qualità di procuratori speciali e difensori di: Ancona Dario - Caldara Luigi - Maiocchi Franco -

2) Avv.Gaetano PECORELLA da Milano
Avv.Marcello GENTILI da Milano

condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale, avuto riguardo alle condizioni indicate nell'art.133 c.p., nonché quello del condono della pena accessoria.

P. Q. M.

Visto l'art.544 C.P.P.,

decidendo in sede di rinvio sui punti oggetto di annullamento della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro in data 20.3.1981, in riforma della sentenza 23.2.1979 della Corte di Assise di Catanzaro, così provvede:

- dichiara di non doversi procedere nei confronti di Freda Franco e Ventura Giovanni in ordine ai delitti di esplosione continuata di ordigni all'Altare della Patria e di detenzione continuata di ordigni esplosivi (capi I e I/2 della imputazione) perchè estinti per prescrizione;
- dichiara di non doversi procedere nei confronti di Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele in ordine ai delitti di detenzione e porto di esplosivo e di altri congegni micidiali(capi 6 e 7 della imputazione) perchè estinti per prescrizione;
- concede a Maletti Gian Adelio, in ordine al delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale

01935

in atti pubblici (capo DD della imputazione) le atte=
nuanti generiche che dichiara equivalenti alle aggra=
vanti contestate e determina in un anno di reclusione
la pena principale e nella durata di un anno la pena
accessoria della interdizione dai pubblici uffici;
ordina che la pena come sopra inflitta rimanga sospe=
sa per anni cinque alle condizioni di legge e che del
la condanna non sia fatta menzione nel certificato del
casellario giudiziario a richiesta di privati;
dichiara interamente condonata la pena accessoria del=
la interdizione dai pubblici uffici;
- dichiara prevalenti sulle aggravanti contestate le
attenuanti generiche già concesse dai primi giudici a
Labruna Antonio in ordine al delitto di falsità ideo=
logica commessa da pubblico ufficiale e riduce a mesi
dieci di reclusione la pena inflitta e ad un anno la
pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici;
conferma nei confronti del Labruna i benefici della so
spensione condizionale della pena, della non menzione
della condanna e del condono della pena accessoria;
- assolve Tanzilli Gaetano dal delitto di falsa testi=
monianza di cui al capo BB della rubrica per non aver
commesso il fatto;
- conferma nei confronti di Valpreda Pietro e Merlino
Mario Michele l'assoluzione per non aver commesso il
fatto dai delitti di strage alla Banca Nazionale del
Lavoro di Roma e di esplosione continuata all'Altare
della Patria di Roma(capi 2B e 3 della imputazione)

01936

e la assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage alla Banca Nazionale della Agricoltura di Milano (capo 2/A della imputazione);
- assolve Freda Franco e Ventura Giovanni dai delitti di strage continuata, fabbricazione e porto di ordigni esplosivi loro ascritti ai capi H, I/1, I/3 della imputazione per insufficienza di prove;
revoca nei confronti degli stessi i mandati di cattura emessi da questa Corte in data 23.8.1982 e 9.9.1982.
Bari, lì 1 agosto 1985

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dr.Vito Rubino)
f.to

IL PRESIDENTE
(dr.Fortunato D'Auria)
f.to

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(rag.Giuseppe Maiorano)
f.to

Depositata in Cancelleria
il 10 febbraio 1986

Il Direttore di Sezione
(rag.Giuseppe Maiorano)
f.to

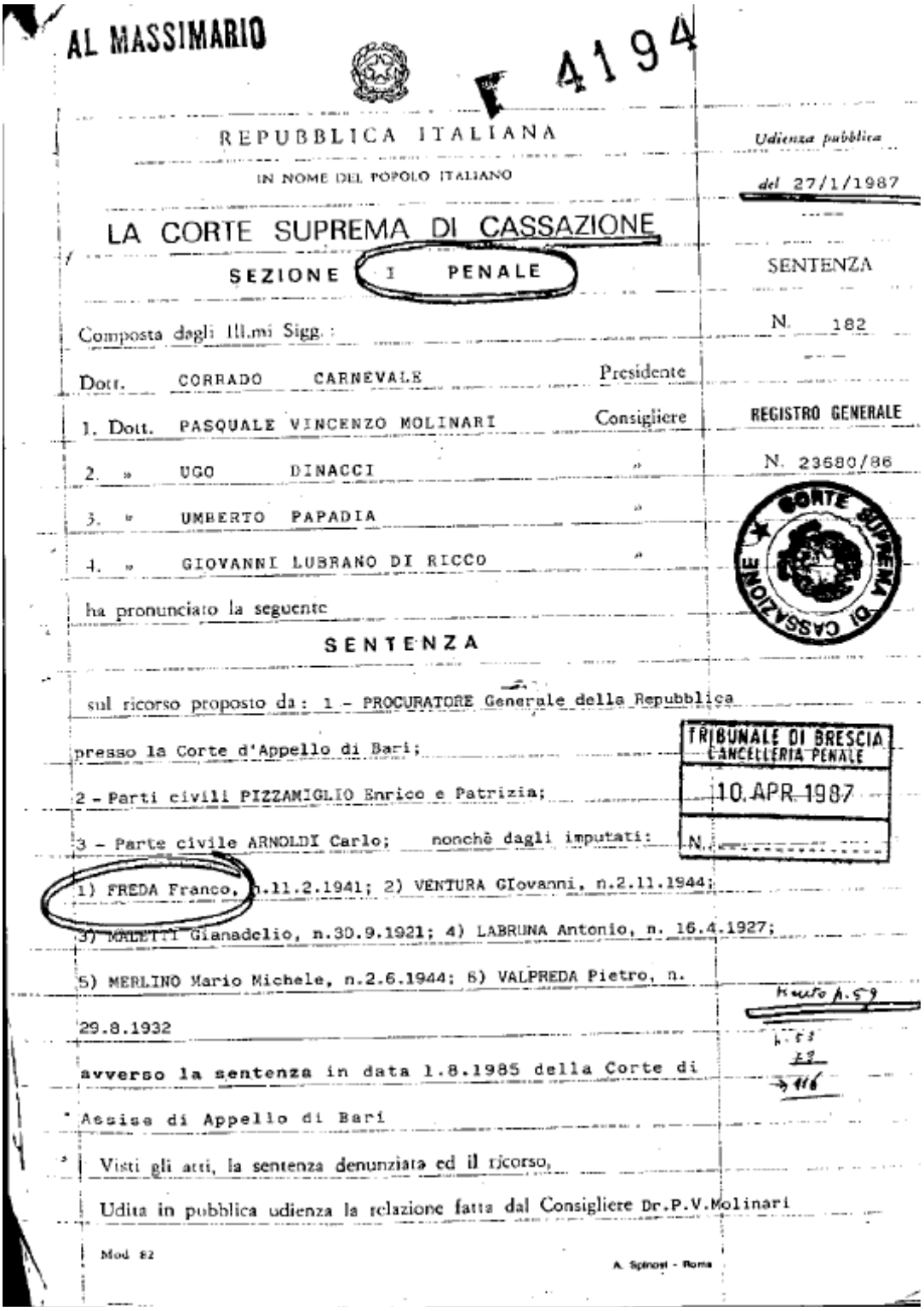

AL MASSIMARIO

F 4194

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica del 27/1/1987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA N. 182

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. CORRADO CARNEVALE Presidente

1. Dott. PASQUALE VINCENZO MOLINARI Consigliere

2. » UGO DINACCI »

3. » UMBERTO PAPADIA »

4. » GIOVANNI LUBRANO DI RICCO »

REGISTRO GENERALE N. 23680/86

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: 1 - PROCURATORE Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari;

2 - Parti civili PIZZAMIGLIO Enrico e Patrizia;

3 - Parte civile ARNOLDI Carlo; nonchè dagli imputati:

TRIBUNALE DI BRESCIA CANCELLERIA PENALE 10 APR 1987 N. ...

1) FREDA Franco, n.11.2.1941; 2) VENTURA GIovanni, n.2.11.1944;

3) MALETTI Gianadelio, n.30.9.1921; 4) LABRUNA Antonio, n. 16.4.1927;

5) MERLINO Mario Michele, n.2.6.1944; 6) VALPREDA Pietro, n. 29.8.1932

avverso la sentenza in data 1.8.1985 della Corte di Assise di Appello di Bari

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.P.V.Molinari

Mod. 82

A. Spinosi - Roma

Udito, per la parte civile, l'avv. Claudio Gargiulo, Odoardo Ascari, Enrico Contieri, Vincenzo Azzariti, Rinaldo Taddei, Marcello Gentili

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.Cecere

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso P.G. contro Valpreda e per l'inammissibilità ricorso P.G. contro Maletti e Labruna per rinunzia; rigetto ricorsi di Maletti e Labruna; inammissibilità ricorsi degli imputati Freda, Ventura, Merlino Mario Michele e di Valpreda Pietro. In accoglimento del ricorso del P.G. contro Freda, Ventura e Merlino, rinvia ad altra Corte d'Assise d'Appello per nuovo esame.

Uditi i difensori Avv. Nicola Cantafora, Ivo Reina, Roberto Manfredi, Guido Calvi, Carlo Taormina, Giuseppe Gianzi, Salvatore Lo Masto, Costante Armentano-Conte, Pietro Moscato, Antonio Lisi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

-In seguito alla sentenza 10.6.1982 di questa Corte Suprema, che, in accoglimento di una parte del ricorso del P.G., ha parzialmente annullato la sentenza 20.3.1981 della Corte d'Assise di Appello

dizi residui, dopo che ai più rilevanti elementi è stata tolta certezza, correttamente il giudice di rinvio è pervenuto alla conclusione che fosse giustificata soltanto l'assoluzione con formula dubitativa.

6. - Tutte le parti private ricorrenti sono rimaste soccombenti. Quindi sono tenute in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuna va inoltre condannata ad una sanzione pecuniaria, equamente determinata in lire duecentomila.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

Visti gli artt.524, 537 e 549 c.p.p.

Dichiara inammissibili i ricorsi del P.G. nei confronti del Maletti, del Labruna e del Valpreda; i ricorsi delle parti civili Pizzamiglio Enrico e Patrizia ed Arnoldi Carlo; i ricorsi del Freda, del Ventura, del Merlino e del Valpreda.

Rigetta i ricorsi del P.G. nei confronti del Freda, del Ventura e del Merlino, nonchè i ricorsi del Maletti e del Labruna.

Condanna tutte le parti private ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuna al versamento della somma di lire ducento mila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 27 gennaio 1987

IL PRESIDENTE

Ecc.Dott. CARNEVALE CORRADO

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. MOLINARI PASQUALE VINCENZO

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Carlo Navacci)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 4 APR 1987
IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del Sig. Corte di Assise di Brescia in forma legale.
Roma, li 8 APR. 1987

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(F. Filippi Scarpino)

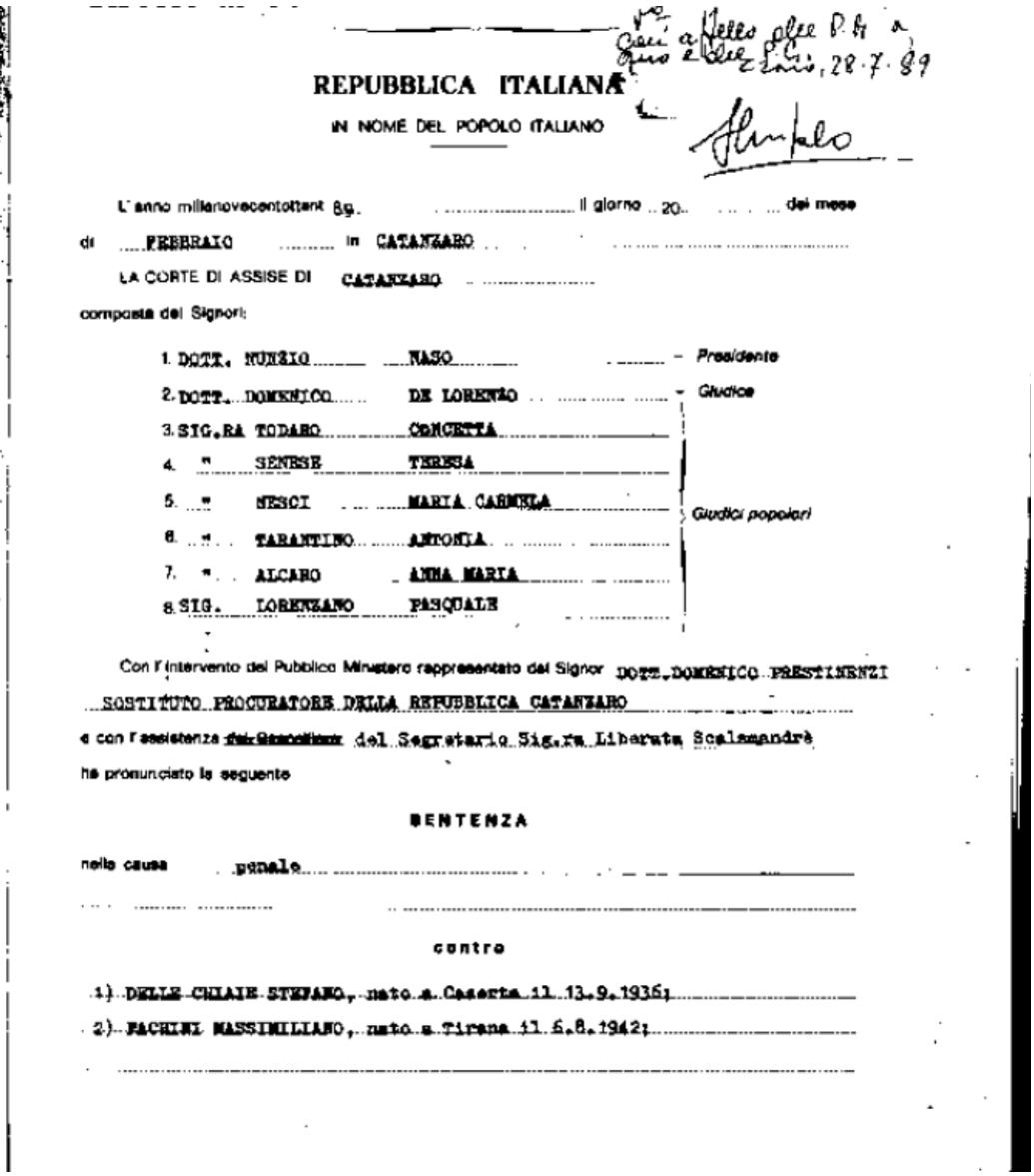

Catanzaro, 28.7.89

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentottant 8 9 il giorno 20 del mese di FEBBRAIO in CATANZARO

LA CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

composta dei Signori:

1. DOTT. NUNZIO NASO — Presidente
2. DOTT. DOMENICO DE LORENZO — Giudice
3. SIG.RA TODARO CONCETTA — Giudici popolari
4. " SENESE TERESA
5. " NESCI MARIA CARMELA
6. " TARANTINO ANTONIA
7. " ALCARO ANNA MARIA
8. SIG. LORENZANO PASQUALE

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor DOTT. DOMENICO PRESTINENZI SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA CATANZARO

e con l'assistenza del Segretario Sig.ra Liberata Scalamandrè

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

1) DELLE CHIAIE STEFANO, nato a Caserta il 13.9.1936;

2) FACHINI MASSIMILIANO, nato a Tirana il 6.8.1942;

come in precedenza, anche all'esito del presente procedimento, è risultato che i fatti in contestazione non sono loro addebitabili.

Anche sotto il profilo della configurazione giuridica degli illeciti la ricostruzione prospettata va ricondotta alle precedenti conclusioni del giudicato per la riconosciuta impossibilità di ritenere l'unitarietà della imputazione di strage nei diversi episodi criminosi contenuti nella contestazione.

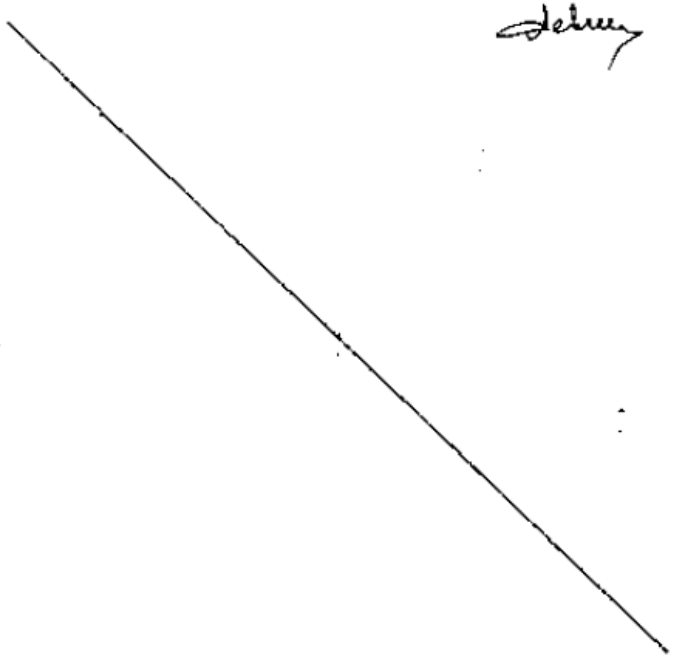

Viste l'art.479 c.p.p. assolve

Delle Chiaie Stefano e Fachini Massimiliano dai reati loro ascritti -

qualificati,previa modifica e scissione delle originarie imputazioni:

1) i fatti contestati ai capi B) n.2; B) n.6 lett.a,b,c,d,e, f,g,h; B) n.IO; A 1) lett.b); A 1) lett.f) nn.1,2,3,4,5,6,7,8 ed A 1) lett.l,come delitti di esplosioni di ordigni p. e p. dall'art.6 legge 2/IO/I967 n.895, danneggiamento aggravato p. e p. dall'art.635 cpv. n.3 c.p. e lesioni personali volontarie p. e p. dagli artt. 582,585,583 c.p.;

2) i fatti contestati ai capi B) n.1; B) n.3; A 1) lett.a ed A 1) lett. c) come delitti di esplosioni di ordigni p. e p. dall'art.6 legge 2.IO.I967 n.895 e danneggiamento aggravato p. e p. dall'art.635 cpv. n. 3 c.p.;

3)i fatti contestati ai capi B) n.4; B) n.5; B) n.6 lett.i, ed l; A 1) lett.d; A 1) lett.e) ed A 1) lett.f) nn.9 e IO, come delitto di esplosioni tentate di ordigni p. e p. dagli artt. 56 c.p. e 6 legge 2/10/1967 n.895-

per non aver commesso il fatto.

Ordina l'immediata liberazione di Delle Chiaie Stefano se non detenuto per altra causa.

Catanzaro,li 20/2/I989

Depositata in Cancelleria
oggi 25/7/1989
Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La II° CORTE d' ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

1° Dr. Luigi MARTINO	Presidente
2° Dr. Ilio MANNUCCI PACINI	Giudice est.
3° Sig. Carlo CAPRILE	Giud. Pop.
4° Sig. Alessandro PORCU	" "
5° Sig. Claudio BORGHI	" "
6° Sig. Guido Graziano CASTOLDI	" "
7° Sig.ra Antonella CUCCHIANI	" "
8° Sig.ra Carmela PUOPOLO	" "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di :

1) MAGGI Carlo Maria, nato il 29/12/1934 a Villanova del Ghebbio (RO); domicilio dichiarato in Calle della Fornace nr. 296/b GIUDECCA-VENEZIA; attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in Venezia.

LIBERO-PRESENTE

2) ZORZI Delfo, nato il 3/7/1947 ad Arzignano (VI); dichiarato latitante 17.6.1997 – O.C.C. nr.3059/95 GIP di Milano, dr.ssa Forleo in data 12.6.1997 - elettivamente domiciliato c/o studio avv. Gaetano Pecorella via Podgora, 11 Milano.

LATITANTE-CONTUMACE

N. 6071/95 R.G. Not. Reato

N. 15/2001 R.G. Sentenze

N. 40+41/99 Reg. Gen.

N. _____ Camp. Pen.

UDIENZA
del giorno

30 giugno 2001

CAUSA
a carico di

MAGGI Carlo Maria + 4

Spediti estratti esecutivi

a _____

_____

il _____

Redatte schede

il _____

Il Cancelliere

3) **ROGNONI Giancarlo**, nato a Milano il 27/8/1945, ivi residente via Brusuglio 45; domicilio eletto presso studio avv. Benedetto Tusa, c.so Buenos Aires, 10 MILANO

LIBERO-PRESENTE

4) **TRINGALI Stefano**, nato a Udine il 26/12/1953; domicilio dichiarato via dei Tulipani, 1 MOGLIANO VENETO

LIBERO-ASSENTE

5) **DIGILIO Carlo**, nato a Roma il 7/5/1937; domicilio c/o Servizio Centrale Protezione – ROMA

LIBERO-ASSENTE

I M P U T A T I
(decreto GIP che dispone il giudizio in data 8.6.99 e in data 28.6.1999)

ZORZI Delfo, MAGGI Carlo Maria, ROGNONI Giancarlo e DIGILIO Carlo:

A) del reato p. e p. dagli artt. 81, II comma, 110, 112 n. 1, 422, I e II comma C.P., in quanto, in concorso tra loro e con Franco FREDA, Giovanni VENTURA e altre persone rimaste ignote, in numero almeno pari a cinque, in esecuzione di un unico disegno criminoso, hanno commesso, al fine di uccidere, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e precisamente:

1) hanno collocato un ordigno esplosivo con dispositivo a tempo nel pomeriggio del 12.12.1969 all' interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, sede di Piazza Fontana, ordigno che è esploso alle ore 16.30 circa ed ha provocato la morte di:
ARNOLDI Giovanni, CHINA Giulio, CORSINI Eugenio, DENDENA Pietro, GAIANI Carlo, GALATIOTO Calogero, GARAVAGLIA Carlo, GERLI Paolo, MELONI Luigi, MOCCHI Vittorio, PAPETTI Girolamo, PASI Mario, PEREGO Carlo Luigi, SANGALLI Oreste, SCAGLIA Angelo, SILVA Carlo e VALE' Attilio;
nonché lesioni personali a:
AGNELLI Guglielmo, AIELLO Salvatore, ARIOLI Carlo Antonio, ARIOLI Giuseppe, BARBIERI Luigi, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, BENIGNI Mario, BERGO Vittorio, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CARIA Ezio, CARINI Riccardo, CATTANEO Mario, CERABOLINI Bruno, CIPOLLA

p.q.m.

Visti gli articoli 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo, ROGNONI Giancarlo colpevoli del reato continuato loro ascritto e li

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di tre anni;

DICHIARA

TRINGALI Stefano colpevole del reato ascrittogli, esclusa l'aggravante contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni tre di reclusione;

CONDANNA

i predetti imputati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali;

visti gli articoli 29 e 32 codice penale

DICHIARA

MAGGI, ZORZI e ROGNONI perpetuamente interdetti dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

TRINGALI interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visto l'articolo 36 codice penale

ORDINA

la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei Comuni di Milano, di Roma e di Venezia e, per una sola volta e per estratto, nei quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, il Messaggero, Il Gazzettino di Venezia;

visti gli articoli 538, 539, 540 cpv. c.p.p.

CONDANNA

MAGGI, ZORZI e ROGNONI in via tra di loro solidale a risarcire alla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri il danno liquidato in lire 1000 e a risarcire alla parte civile Ministero degli Interni il danno da liquidare in separata sede, nonché a rimborsare alle predette parti civili le spese processuali che liquida in lire 5.375.000;

a risarcire alle parti civili Luigi Passera, Eugenia Garavaglia, Clementina Gerli, Annamaria Scaglia, Lucia Valè, Francesca Dendena, Paolo Dendena, Alessandro Perego, Annamaria Maiocchi, Paolo Silva, Giorgio Silva, Giovanni Gaiani, Mario Meloni, Giuseppina Arnoldi, Carlo Alfredo Maria Arnoldi il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 1.000.000.000 per ciascuna parte civile, nonché a rimborsare le spese processuali che liquida in lire 120.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alla parte civile Provincia di Milano il danno che liquida in complessive lire 500.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 120.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alla parte civile Provincia di Lodi il danno che liquida in complessive lire 200.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alle parti civili Gabriella China e Silvana China il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 500.000.000 per ciascuna parte civile, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire al Comune di Milano il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 1.000.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

visto l'articolo 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di DIGILIO Carlo perché, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, il reato è estinto per prescrizione;

visto l'articolo 544 comma 3 c.p.p.,

in considerazione della particolare complessità della motivazione,

INDICA

il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Milano, 30 giugno 2001

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

in considerazione della particolare complessità della motivazione,

INDICA

il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Milano, 30 giugno 2001

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

1. MAGGI Carlo Maria, nato il 29/12/1934 a Villanova del Ghebbio, residente in Calle della Fornace n. 296/b Giudecca, Venezia;

arrestato il 14.6.1997 – scarcerato il 2.3.1998
obbligo di dimora e dal 2.3.1998 al 12.3.2004
divieto di espatrio dal 2.3.1998 al 24.3.2004

difeso di fiducia dall'avv. Mauro Ronco del foro di Torino

LIBERO - PRESENTE

2. ZORZI Delfo, nato il 3/7/1947 ad Arzignano, elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Franchini del foro di Venezia

Difeso di fiducia dagli avv.ti Antonio Franchini del foro di Venezia e Giovanni Aricò del foro di Roma

CONTUMACE

3. ROGNONI Giancarlo, nato a Milano il 27/8/1945, ivi residente via Brusuglio 45, selettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Benedetto Tusa del foro di Milano

Difeso di fiducia dagli avv.ti Benedetto Tusa del foro di Milano ed Enzo Fragalà del foro di Palermo

LIBERO - PRESENTE

4. TRINGALI Stefano, nato a Udine il 26/12/1953, residente in via dei Tulipani n. 1 Mogliano Veneto

Difeso dagli avv.ti Caroleo Grimaldi del foro di Roma e Renato Alberini del foro di Venezia

LIBERO - PRESENTE

I M P U T A T I

ZORZI, MAGGI, e ROGNONI:

A. del reato p. e p. dagli artt. 81, II comma, 110, 112 n. 1, 422, I e II comma CP, in quanto, in concorso tra loro e con Digilio Carlo, Freda Franco, Ventura

Giovanni ed altre persone rimaste ignote, in numero almeno pari a cinque, in esecuzione di un unico disegno criminoso, hanno commesso, al fine di uccidere, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e precisamente:

1. hanno collocato un ordigno esplosivo con dispositivo a tempo nel pomeriggio del 12.12.1969 all' interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, sede di Piazza Fontana, ordigno che è esploso alle ore 16.30 circa ed ha provocato:
   - la morte di ARNOLDI Giovanni, CHINA Giulio, CORSINI Eugenio, DENDENA Pietro, GAIANI Carlo, GALATIOTO Calogero, GARAVAGLIA Carlo, GERLI Paolo, MELONI Luigi, MOCCHI Vittorio, PAPETTI Girolamo, PASI Mario, PEREGO Carlo Luigi, SANGALLI Oreste, SCAGLIA Angelo, SILVA Carlo e VALE' Attilio;
   - nonché lesioni personali a AGNELLI Guglielmo, AIELLO Salvatore, ARIOLI Carlo Antonio, ARIOLI Giuseppe, BARBIERI Luigi, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, BENIGNI Mario, BERGO Vittorio, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CARIA Ezio, CARINI Riccardo, CATTANEO Mario, CERABOLINI Bruno, CIPOLLA Domenico, CODECA' Luigi, COLOMBO Carlo, CUGINI Franco, DE FRANCESCHI Renato, FALAPPI Adelfino, FALAPPI Giulio, FIOCCHI Gianfranco, GHIRARDI Enrico, GRIONI Francesco, LESMO Agostino, MAGENES Primo, MARTINETTI Luigi, MERONI Dino, MESSA Giacomo, MIGLIAVACCA Battista, MOCCHI Raffaele, MORSTABILINI Giovanni Maria, NAVA Felice, NEGRI Giuseppe, ORTELLI Taricio, PAPETTI Giocondo, PAPETTI Piero, PIROLA Giuseppe, PIZZAMIGLIO Enrico, PIZZAMIGLIO Patrizia, PIZZOCARO Stefano, RADAELLI Giovanni, ROSSI Felice, SALA Bernardo, SCOTTI Angelo, TAVEGGIA Antonio, UBERTONE Angelo, VAIANI Francesco, VALTORTA Felice, VILLA Serafino, ANCONA Dario, BARATER Giuseppe, BELLEMO Sergio, BOCCOLA Gianfranco, BODINI Carlo, BODINI Gabriella, BUCHETTI Adino Bruno, CALDARA Luigi, CATTANEO Guglielmo, CEI Guido, CODECASA Erminio, DELPRIMO Pietro, DE MAURO Corrado, FORNARA Attilio, FOTI Pasquale, GALIMBERTI Alberto, GAVARDI Pietro, LABOMBARDA Raffaele, LANCELLOTTI Franco, MAIOCCHI Francesco, NOBILI Loris, PARACHINI Roberto, PINCHIROLI Egidio, POZZI Giuseppe, PRINA Roberto, RIVA

Carlo, ROFFI Arnaldo, SERRA Francesco, TORELLA Osvaldo, TRONI Pietro, VILLA Quirino, VOLO Pietro e ZUMAGLINO Edgardo

Commesso in Milano il 12/12/1969.

2. hanno collocato il 12.12.1969 un ordigno esplosivo analogo al precedente all'interno della Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, via San Basilio n. 45, ordigno che è esploso alle ore 16.55 circa del medesimo giorno e ha provocato lesioni personali a BUSATTA Bartolo, CONTI Luciano, CUNSOLO Nicola, DIOLETTA Ferdinando, ESPOSITO Maria Antonietta, FRANZIN Duilio, GIGLI Giovanni, GIARARDI Iseo, LUGNINI Umberto, MARTINI Francesco, MISIANI Lucia, MORICHELLI Elena, TALONE Luisa e TIBERIA Giovanni.

   Commesso in Roma il 12/12/1969.

3. hanno collocato il 12.12.1969 un ordigno esplosivo analogo ai precedenti all'interno della Banca Commerciale Italiana, sede di Milano, Piazza della Scala, ordigno che non è esploso per cause non dipendenti dalla volontà degli autori ed è stato fatto brillare dagli artificieri alle ore 21 del medesimo giorno.

   Commesso in Milano il 12/12/1969.

TRINGALI:

B. del reato p. e p. dagli artt. 81, 378 c. p. e 1 legge 15/80, in quanto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che è stato commesso il reato di cui al capo A), senza essere concorso nel medesimo, ha aiutato ZORZI Delfo ad eludere le investigazioni delle autorità, in particolare:
   - ha contattato direttamente e/o tramite terzi ZORZI Delfo al fine di informarlo nei dettagli sull'andamento delle indagini che lo riguardavano e al fine di discutere con lui le possibilità di "controllare" i comportamenti davanti agli investigatori, di persone ritenute in grado di fornire elementi accusatori a carico dello stesso ZORZI;
   - ha discusso, per i fini sopra indicati, in modo sistematico e continuativo, con persone legate a ZORZI Delfo sul piano dell'amicizia o della comune

appartenenza, all'epoca dei fatti, alla struttura occulta d'Ordine Nuovo di Venezia Mestre, delle scelte processuali da adottare, a seguito dell'evoluzione delle indagini;

- si è occupato di limitare i "danni", creati dall'ambiente, oggetto delle indagini, dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti e in particolare di ROSSI Paola;
- ha impartito istruzioni, sia direttamente, sia attraverso MONTAGNER Piercarlo, alle persone citate davanti alle Autorità Giudiziarie circa il comportamento da tenere, nel caso fossero state loro effettuate domande attinenti alla strage di Piazza Fontana e ad episodi ad essa collegati.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 1 legge 15/80, per aver commesso il fatto con finalità di terrorismo ed eversione.

Commesso in Venezia Mestre dal novembre-dicembre 1995 al luglio 1996.

PARTI CIVILI

Passera Luigi, nato a Genova il 4/8/1926
genero di Garavaglia Carlo
residente in via XX Settembre, 19 Corsico (MI)
Garavaglia Eugenia, nata a Calvignasco (MI) il 29/5/1932
figlia di Garavaglia Carlo
residente in via XX Settembre, 19 Corsico (MI)
Gerli Clementina, nata a Trezzano sul Naviglio (MI) il 24/2/1918
sorella di Gerli Paolo
residente in via Soperga, 23 Milano
Scaglia Anna Maria, nata a Roccafranca (BS) il 22/2/1948
figlia di Scaglia Angelo
residente in Cascina Guastalla, Noviglio (MI)
Valè Lucia, nata a Noviglio (MI) il 19/9/1926
sorella di Valè Attilio
residente in piazza Roma, 3 Noviglio (MI)
Dendena Francesca, nata a Crespiatica (LO) il 23/8/1952
figlia di Dendena Pietro
residente in via Dante Alighieri, 57 Crespiatica (LO)

P. Q. M.

La Corte di Assise di Appello di Milano -Sezione Seconda-;

Visto l'art. 605 CPP;

In riforma della sentenza emessa in data 30.6.2001 dalla Corte di Assise di Milano appellata dagli imputati Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Rognoni Giancarlo e Tringali Stefano:

- Assolve Maggi e Zorzi dall'imputazione loro ascritta, per non aver commesso il fatto ex art. 530, 2 comma, CPP;
- Assolve Rognoni dall'imputazione ascrittagli, per non aver commesso il fatto;
- Riduce la pena inflitta a Tringali ad anni uno di reclusione;

Revoca l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di Zorzi Delfo in ordine al reato di strage commesso in Milano il 12.12.1969;

Revoca la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata a Maggi Carlo Maria con ordinanza n. 3059/95 in data 2.3.1998 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;

Visto l'art. 544 CPP;

Indica, quale termine per il deposito della sentenza, quello di giorni 30,

Milano, 12.3.2004

IL PRESIDENTE EST.

21998/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 03/05/2005

SENTENZA

N. 4701

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. MORELLI FRANCESCO	PRESIDENTE	
1.Dott.SIRENA PIETRO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.MORGIGNI ANTONIO	"	N. 031660/2004
3.Dott.CASUCCI GIULIANO	"	
4.Dott.MACCHIA ALBERTO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) TRINGALI STEFANO	N. IL 26/12/1953
2) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	N. IL 00/00/0000
3) MINISTERO DELL'INTERNO	N. IL 00/00/0000
4) CHINA GABRIELLA	N. IL 20/03/1945
5) CHINA SILVANA	N. IL 19/03/1947
6) PASSERA LUIGI	N. IL 04/08/1926
7) GARAVAGLIA EUGENIA	N. IL 29/05/1932
8) GERLI CLEMENTINA	N. IL 24/02/1918
9) SCAGLIA ANNA MARIA	N. IL 22/02/1948
10) VALE' LUCIA	N. IL 19/09/1926
11) DENDENA FRANCESCA	N. IL 23/08/1952
12) PEREGO ALESSANDRO	N. IL 16/09/1930

13) MAIOCCHI ANNA MARIA N. IL 15/04/1941

14) SILVA PAOLO N. IL 06/05/1942

15) SILVA GIORGIO N. IL 23/02/1941

16) GAIANI GIOVANNI N. IL 28/10/1938

17) MELONI MARIO N. IL 25/02/1951

18) ARNOLDI GIUSEPPINA N. IL 09/07/1961

19) ARNOLDI CARLO ALFREDO MARIA N. IL 07/08/1954

20) GUERINI LORENZO N. IL 21/11/1966

21) COLLI OMBRETTA N. IL 21/09/1943

22) COMUNE DI MILANO N. IL 00/00/0000

23) MAGGI CARLO MARIA N. IL 29/12/1934

24) ZORZI DELFO N. IL 03/07/1947

25) ROGNONI GIANCARLO N. IL 27/08/1945

avverso SENTENZA del 12/03/2004

CORTE ASSISE APPELLO di MILANO

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

MACCHIA ALBERTO

applicazione della diminuente di cui all'art. 438 cod. proc. pen., nessuna motivazione era dovuta se non quella relativa alla tardività della richiesta di giudizio abbreviato. Del pari infondata è la censura concernete il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici del merito congruamente dato conto in sentenza delle regioni in forza delle quali hanno ritenuto di non poter concedere il richiesto beneficio. Così come ugualmente non fondato è il motivo relativo alla prescrizione che si sarebbe maturata prima della sentenza di appello, in quanto, attesi i periodi di sospensione e l'epoca dei fatti, come contestata e ritenuta in sentenza, il reato a quella data non era prescritto. Allo stesso modo non fondati sono anche gli ultimi due motivi, giacchè la sentenza impugnata, con ampia ed articolata motivazione, ineccepibilmente ha scandagliato la condotta di "inquinamento" ascritta al TRINGALI , puntualmente evidenziando i presupposti soggettivi ed oggettivi per ritenere nella specie integrato il contestato delitto di favoreggiamento personale, ed escludendo al tempo stesso – con rilievi del tutto corretti sul piano giuridico – la sussistenza dei presupposti per la applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, cod. pen., nuovamente sollecitata nel sesto ed ultimo motivo di ricorso. Tuttavia, non potendosi dichiarare inammissibile il ricorso e non sussistendo, al tempo stesso, i presupposti per la declaratoria di proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato ascritto al TRINGALI deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Devono pertanto essere respinti i ricorsi del procuratore generale e delle parti civili, le quali ultime vanno *ex lege* condannate, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TRINGALI Stefano perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale e i ricorsi delle parti civili: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, Comune di Milano, Provincia di Lodi, Provincia di Milano, nonchè China Gabriella, China Silvana, Passera Luigi, Garavaglia Eugenia, Gerli Clementina, Scaglia Anna Maria, Valè Lucia, Dendena Francesca, Perego Alessandro, Maiocchi Anna Maria, Silva Paolo, Silva Giorgio, Gaiani Giovanni, Meloni Mario, Arnoldi Giuseppina, Arnoldi Carlo Alfredo Maria; ricorsi proposti nei confronti di MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo e ROGNONI Giancarlo.

Condanna tutte le predette parti civili ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2005

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 GIU. 2005
IL CANCELLIERE
Angelo Maria Cangemi

15 dicembre 1969

Milano. Per la strage di Piazza Fontana viene arrestato l'anarchico Pietro Valpreda. Gli inquirenti seguono la pista anarchica. Valpreda è stato riconosciuto da un tassista, Cornelio Rolandi che lo avrebbe portato a Piazza Fontana prima dell'attentato. Valpreda sarà poi assolto per insufficienza di prove. Nelle indagini entreranno di scena alcuni esponenti di estrema destra, come Freda e Ventura. Anche quest'ultimi saranno assolti.

16 dicembre 1969

Muore l'anarchico Giuseppe Pinelli, dopo esser caduto da una finestra della questura dove era stato portato nei giorni precedenti perché sospettato per la strage di Piazza fontana.

Per la sinistra extraparlamentare si è trattato di un vero e proprio omicidio e la responsabilità, quantomeno morale, viene addossata al commissario Luigi Calabresi.

Da questo momento in poi inizierà una campagna denigratoria ed intimidatoria nei confronti del commissario che porterà al suo omicidio nel 1972.

La magistratura apre due procedimenti penali, il primo con l'accusa di omicidio volontario a carico dei poliziotti e del capitano dei carabinieri, tutti presenti al momento della morte di Pinelli. Contro il commissario Calabresi, che non si trovava nella stanza, il procuratore procede per omicidio colposo.

Il 27 ottobre 1975 il giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio proscioglie tutti gli imputati, agenti e funzionari di polizia, per "il fatto non sussiste".

17 dicembre 1969

Treviso. Il professar Guido Lorenzon dichiara al Sostituto Procuratore della Repubblica che un suo amico, l'editore Giovanni Ventura, gli avrebbe raccontato di aver finanziato gli attentati ai treni e di sapere molte cose sulla strage del 12 dicembre.

20 dicembre 1969

Treviso. La polizia perquisisce l'abitazione di Giovanni Ventura. Vengono sequestrate anni e munizioni.

21 dicembre 1969

Verona. Un ordigno al tritolo esplode dinanzi al liceo "Messedaglia" provocando gravi danni.

22 dicembre 1969

La magistratura milanese viene esclusa dalla indagine sulla strage di piazza Fontana.

La consegna definitiva dei fascicoli avverrà il 26 dicembre.

25 dicembre 1969

Torino. Un ordigno esplosivo viene lanciato nella sede della scuola Fiat, in via Correggio 15.

31 dicembre 1969

Massa Carrara. Una bomba molotov viene scagliata contro la sezione del PSIUP.

1970

3 gennaio 1970

Torino. Alcuni candelotti di dinamite vengono fatti esplodere sul davanzale di una finestra della Banca d'America e d'Italia, in corso Valdocco. I danni all'edificio sono gravi.

8 gennaio 1970

Roma. Primo interrogatorio in carcere degli accusati per la strage di Milano.

17 gennaio 1970

Treviso. Il Sostituto Procuratore della Repubblica, Pietro Calogero, inizia gli interrogatori del Prof. Guido Lorenzon. Due giorni dopo il magistrato trasmetterà al giudice Cudillo di Roma gli atti relativi all'inchiesta su Giovanni Ventura.

24 GENNAIO 1970
Torino. Bottiglie molotov vengono scagliate contro uno stabilimento della Fiat e la Caserma dei Carabinieri "Monte Grappa11, in corso 4 Novembre.

26 GENNAIO 1970
Catanzaro. Centinaia di studenti bloccano la linea ferroviaria e si scontrano con la polizia: protestano per la mancata istituzione della nuova Università in Calabria.

26 GENNAIO 1970
Catanzaro. Centinaia di studenti bloccano la linea ferroviaria e si scontrano con la polizia: protestano per la mancata istituzione della nuova Università in Calabria.

5 FEBBRAIO 1970
Pisa. Si verificano gravi scontri tra polizia e militanti della sinistra che protestano in seguito alle dure condanne inflitte dal Tribunale per i disordini del 27 ottobre 1969, nel corso dei quali lo studente Cesare Pardini restò ucciso da un candelotto lacrimogeno.
Roma. Durante una manifestazione promossa in occasione di uno sciopero generale di due ore contro la repressione, gruppi di neofascisti lanciano oggetti d'ogni genere sugli operai e urlano *slogan* nostalgici. La polizia trasmette alla magistratura denunce per apologia del fascismo.
Bergamo. Neofascisti della sezione missina di via Locatelli lanciano petardi, sassi e altri oggetti su un corteo di studenti che transita nella via sottostante. Durante i gravi incidenti che ne derivano la polizia ferma quarantasei missini, quattro studenti di sinistra rimangono feriti.

10 FEBBRAIO 1970
Roma. Un gruppo di neofascisti in abiti carnevaleschi irrompe nella sezione del PCI "Balduina" al grido di "Ordine Nuovo rompe le teste". Un militante del PCI rimane gravemente ferito.

12 FEBBRAIO 1970
Roma. Numerosi neo fascisti di A v an guardia nazionale si scontrano nelle vie del centro con la polizia. Quest'ultima trasmette diciotto denunce per manifestazione sediziosa.

20 FEBBRAIO 1970
Lecce. Gruppi di neo fascisti aggrediscono gli studenti che manifestano contro la repressione. La sezione del PCI "Santa Rosa" viene incendiata.

24 FEBBRAIO 1970
Catania. Un'esplosione danneggia il portone d'ingresso dell'istituto "Sommaluga".

27 FEBBRAIO 1970
Milano. Estremisti di destra si scagliano in via della Signoria contro i militanti di sinistra che protestano per una precedente aggressione neofascista all'Università. Un analogo episodio si verifica ai danni dei giovani di sinistra che protestano per una condanna giudiziaria inflitta al direttore di Lotta Continua, Bellocchio. Nella tarda serata vengono esplosi alcuni colpi di pistola contro l'ingresso della Casa dello Studente. Dieci giorni dopo la polizia denuncia per questi episodi dodici neofascisti.

1° MARZO 1970
Vibo Valentia (Catanzaro). Un attentato dinamitardo provoca gravi lesioni all'edificio che ospita la scuola d'arte "Domenico Colao".

3 MARZO1970
Torino. Due bottiglie incendiarie vengono scagliate contro la sede della CISL in via Duomo.
Bari. Viene data alle fiamme la sede della federazione provinciale del PSIUP.

6 marzo 1970

Roma. Neofascisti armati di spranghe e bastoni aggrediscono gli studenti di sinistra che in corteo percorrono il lungotevere Arnaldo da Brescia.

Bologna. Viene data alle fiamme la sezione del PSIUP di via San Vitale. Rilevanti i danni alla struttura.

Napoli. La polizia carica duramente i manifestanti che protestano per gli annunciati licenziamenti dalla base NATO di Bagnoli.

8 marzo 1970

Brescia. Numerosi missini armati di spranghe e bastoni danno l'assalto alla sezione del PCI in piazza Garibaldi. Nello stesso edificio vi sono una sede del PSIUP ed una dell'Anpi.
La polizia opera ventiquattro arresti.

9 marzo 1970

Foggia. Gravi incidenti tra polizia e agricoltori che organizzano blocchi stradali e ferroviari per protestare contro la mancata corresponsione dei ·sussidi comunitari al prezzo del grano e dell'olio. Numerosi feriti tra dimostranti e forze dell'ordine.

11 marzo 1970

Schio (Vicenza). Padre e figlio industriali di notoria fede nostalgica sparano a pallettoni sugli operai della propria industria tessile mentre questi sostano in sciopero dinanzi all'azienda. Un sindacalista perde l'uso di un occhio. L'episodio suscita grande fermento nel mondo operaio.

Brescia. Un ordigno esplosivo viene lanciato contro il forno dei fratelli Verzetti, in via Pusteria. Completamente distrutto il locale.

16 marzo 1970

Roma. Decine di feriti sono il bilancio dei gravi incidenti tra liceali di opposte fazioni che si verificano dinanzi al liceo "Mameli", nel quartiere Parioli. Interviene la polizia che opera sei arresti.

11 aprile 1970

Trento. Incidenti tra militanti di Avanguardia nazionale e simpatizzanti del Movimento studentesco. La sede di Avanguardia nazionale viene devastata.

13 aprile 1970

Bormio (Sondrio). Un attentato dinamitardo viene compiuto contro un traliccio della linea elettrica.
L'attentato fa seguito ad altri analoghi episodi avvenuti nelle settimane precedenti in Valtellina. Responsabile degli attentati è il MAR ("Movimento di azione rivoluzionaria"), guidato da Carlo Fumagalli, già partigiano autonomo durante la Resistenza, fin da allora in contatto con i servizi segreti americani e inglesi. Per questi attentati il 24 aprile vengono arrestati il braccio destro di Fumagalli, Gaetano Orlando ex sindaco socialdemocratico di Lovero Valtellina, e altre quattro persone.
Il processo si svolgerà a Lucca e terminerà nel settembre 1972 con una generale assoluzione.

14 aprile 1970

La Spezia. Viene devastata nottetempo la sezione del PSI di Deiva Marina.

15 aprile 1970

Torino. Quattro cariche esplosive vengono collocate sotto un traliccio dell'alta tensione che alimenta la zona industriale di Rivalta e gli stabilimenti Fiat. Per un difetto delle micce solo una carica esplode.

16 aprile 1970

Prima interferenza di radio Gap durante la trasmissione del telegiornale della sera sul I° canale TV; coprendo parzialmente l'audio, voce anonima si esprime contro il comizio dell'On. Almirante in programma per l'apertura della campagna propagandistica del MSI per le elezioni dell'epoca.

17 aprile 1970
Agrigento. Un grave attentato viene compiuto ai danni della caserma dei carabinieri di Ribera. L'ordigno confezionato con cinque chili di dinamite non esplode perché la miccia si spegne.

18 aprile 1970
Milano. Violenti scontri nel centro cittadino e nei pressi dell'Università in seguito al divieto di una manifestazione contro la repressione promossa dal Movimento studentesco. Negli scontri tra studenti e forze dell'ordine vengono lanciati sassi, bottiglie molotov e tegole. La polizia reagisce energicamente.

24 aprile 1970
Rinvenimento di un candelotto di dinamite esplosivo tipo "GD1 MD", con detonatore innescato, presso la sezione del Partito socialista unificato di Ge-Quarto.

29 aprile 1970
Sondrio. In una grotta nei pressi di Vervio vengono scoperti venti candelotti di dinamite, micce, detonatori, mitra e munizioni. Gli inquirenti ritengono si tratti di un deposito del MAR.

30 aprile 1970
Trento. Per un casuale difetto tecnico non esplodono i nove candelotti di dinamite che avrebbero dovuto distruggere il monumento a De Gasperi, in piazza Venezia.

3 maggio 1970
Deposizione di candelotti di dinamite "Titan A", con detonatore e miccia innescata, in Vicolo Brignole Sale fiancheggiante il Consolato americano; l'esplosione non avviene per l'intervento fortuito di un carabiniere;

7 maggio 1970
Roma. A conclusione di un comizio missino in piazza del Popolo i manifestanti tentano di fare irruzione nella direzione del PSI in via del Corso. Vengono respinti dalla polizia.

9 maggio 1970
Monza (Milano). Durante un comizio comunista in piazza Trento e Trieste cinque giovani neofascisti piombano con un 'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Evitata per puro caso una strage. Il conducente dell'auto viene picchiato dai manifestanti e quindi arrestato dalla polizia.
Pisa. La polizia carica sul Lungamo le famiglie che occupano abusivamente alloggi non affittati. Agli scontri prendono parte gruppi dell'estrema sinistra che hanno solidarizzato con gli occupanti.

24 maggio 1970
Milano. Gravissimi incidenti e devastazioni vengono causate da missini che al termine di un comizio in piazza del Duomo danno luogo ad un corteo non autorizzato. Durante i violenti scontri con le forze dell'ordine viene devastato l'ingresso dell'Anpi, in via Mascagni, e sfondata la porta d'ingresso della tipografia del Giorno. La polizia opera sei arresti e tredici fermi. Numerosi i feriti e i contusi. Altri nove arresti verranno operati in seguito ad indagini il 24 giugno.
Pavia. La polizia carica e disperde alcune centinaia di militanti della sinistra che tentano di interrompere un comizio di Almirante in piazza Vittoria.

26 maggio 1970
Roma. Gravi incidenti tra militanti della sinistra extraparlamentare che manifestano contro i lavori del Consiglio Atlantico al Palazzo dei Congressi e la polizia. Contro quest'ultima vengono lanciati sassi e bottiglie. Due giorni dopo l'ufficio politico della Questura invierà centoventisei denunce.

19 maggio 1970
Taranto. Gravi incidenti sì verificano dinanzi all'arsenale militare tra operai in sciopero e colleghi che intendono recarsi a lavorare. Al termine degli scontri due operai vengono ricoverati in ospedale con pro

gnosi riservata.

22 maggio 1970
Pisa. La polizia carica sul Lungamo le famiglie che occupano abusivamente alloggi non affittati. Agli scontri prendono parte gruppi dell'estrema sinistra che hanno solidarizzato con gli occupanti.

30 maggio 1970
Napoli. Al termine di un comizio del missino Cara donna numerosi neofascisti danno l'assalto alla sede di una associazione di estrema sinistra in via Speranzella 56: lanciano oggetti contundenti e feriscono un agente di PS.

31 maggio 1970
Palermo. Il deputato missino Nicosia viene accoltellato da uno sconosciuto in via Sciutti. Il parlamentare rimane gravemente ferito.

1° giugno 1970
Civitavecchia (Roma). Un rudimentale ordigno confezionato con polvere nera esplode ai piedi del muro di cinta del carcere, in via Granari.

2 giugno 1970
Roma. Una bottiglia molotov viene lanciata contro la sezione del PCI in via Appia Nuova 361.

3 giugno 1970
Milano. Una bottiglia incendiaria viene scagliata contro la chiesa Santa Maria della Passione.

5 giugno 1970
Cicciano (Napoli). Numerosi missini reagiscono violentemente con coltelli e catene nei confronti dei cittadini che commentano ad alta voce i discorsi degli oratori neofascisti. Undici feriti. La polizia opera tre arresti.

10 giugno 1970
Milano. Assaltata e incendiata da neofascisti la sede dell'Associazione Italia-Cina, in via Buenos Aires 12. I danni sono rilevanti.
Milano. Alcuni neofascisti aggrediscono in piazza Cavour un gruppo di militanti dell'estrema sinistra riducendone due in gravi condizioni a colpi di spranghe.

14 giugno 1970
Milano. Militanti dell'estrema destra organizzano una spedizione punitiva contro i dipendenti della Rinascente in sciopero e ne feriscono tre a martellate.

19 giugno 1970
Milano. Numerosi militanti dell'estrema destra provocano gravi incidenti inserendosi in una manifestazione antifascista promossa dal Movimento studentesco e lanciando cubetti di porfido e razzi contro le forze dell'ordine.
Napoli. Un ordigno esplosivo danneggia i magazzini della filiale napoletana dell'Unione militare, in via Santa Brigida.

7 luglio 1970
Busto Arsizio (Milano). Viene data alle fiamme e completamente distrutta la chiesa rurale di Sant'Anna.

14 luglio 1970
Beinasco (Torino). Tre bombe ad orologeria vengono rinvenute ai piedi di un traliccio dell'Enel che fornisce energia elettrica alla Fiat Rivalta e ad altre industrie. La potenza degli ordigni e la pericolosità del meccanismo d'innesco inducono la polizia ad evacuare una vasta zona prima del disinnesco.

Si ipotizza che l'attentato sia stato compiuto dai GAP di Giangiacomo Feltrinelli per interferire nella difficile tregua sindacale alla Fiat.

Reggio Calabria. Esplode una violenta rivolta popolare, destinata a durare a lungo, in un susseguirsi di violenze che sembrano sfidare apertamente lo Stato.

A scatenarla, era stata la scelta di Catanzaro come capoluogo di regione: scelta derivante dal fatto che la legge stabiliva un collegamento tra la sede della Regione e la sede della Corte d'Appello. Reggio si era sollevata contro questa decisione, che considerava una umiliazione.

Reggio rivendica con forza il diritto della città a rivendicare il titolo di capoluogo della regione. Il 5 luglio 1970 in Piazza Duomo a Reggio Calabria, il sindaco democristiano Pietro Battaglia, pronuncia durante il comizio un vero e proprio rapporto alla città. Battaglia incita i presenti *"a tenersi pronti a sostenere con forza il diritto di Reggio alla guida della regione"*, invocando nel contempo la volontà di proclamare lo sciopero generale della città.

La protesta comincia subito dopo il *"rapporto"* del sindaco. Il 14 luglio un corteo di alcune *"migliaia di persone"* percorse le vie della città.

Iniziarono le azioni che portarono ad occupare la stazione centrale e bloccare la ferrovia. In serata la polizia disperse con *"cariche selvagge e senza preavviso"*, la folla che stazionava dinanzi alla prefettura.

Questa imprevedibile e violenta reazione delle forze dell'ordine sarà all'origine delle manifestazioni popolari dei giorni successivi".

Il giorno dopo vengono innalzate le prime barricate all'imbocco delle vie di accesso alla città e si conterà la prima vittima, il ferroviere Bruno Labate.

La rivolta di Reggio va avanti fino all'anno successivo in un'*escalation* di violenze e di scontri tra polizia e popolazione. Durante l'arco di tempo in cui si doveva decidere il capoluogo, la città vive dei momenti drammatici. I mass media, unitamente ai telegiornali raccontavano della straordinaria partecipazione della popolazione, della mobilitazione di tutti i ceti sociali - nessuno escluso - e della presenza nei moti di folle di giovani e soprattutto di donne di ogni età. Raccontano di uomini politici calabresi che vengono messi sul banco degli imputati perché considerati nemici di Reggio, a cominciare dai cosentini Giacomo Mancini e Riccardo Misasi fatti bruciare, solamente simbolicamente, attraverso fantocci di pezza, nella piazza di Reggio e dal catanzarese Ernesto Pucci.

I feriti saranno quasi 2.000, tra cui 427 poliziotti e 207 carabinieri. Le persone denunciate saranno 1.231, di cui 446 arrestate.

Reggio Calabria (autunno 1970). Foto n.38, Ansa, in G. Bocca, *Gli anni del terrorismo in Italia*, Roma, Armando Curcio editore, 1989, p. 34.

16 LUGLIO 1970

Reggio Calabria. Alla notizia della decisione che conferma Catanzaro capoluogo, decine di barricate vengono erette nelle strade; tutte le comunicazioni rimangono interrotte; innumerevoli le aggressioni nei confronti della polizia. Numerosi testimoni affermano di aver visto militanti di Avanguardia nazionale, accorsi nella cittadina, lanciare molotov contro le forze dell'ordine per indurle alla reazione. Nel corso degli scontri perde la vita il ferroviere Bruno Labate. Nella nottata vengono assaltate le sedi del PCI e del MSI. Gli scontri continueranno gravissimi anche l'indomani, quando i dimostranti daranno alle fiamme la stazione e il palazzo della provincia. A Roma il ministro dell'Interno, on. Restivo, esprime rammarico per l'atteggiamento del sindaco democristiano e degli esponenti socialdemocratici, che si sono mostrati indulgenti verso i rivoltosi.

Padula (Salerno). Un attentato dinamitardo ai danni dell'abitazione del neoeletto sindaco DC Pietro Di Bianco causa tre feriti. Analoga esplosione si verifica nell'abitazione di un assessore comunale DC.

21 LUGLIO 1970

RC Reggio Calabria. Si avvia una lunga spirale di attentati che durerà per molti giorni.
La linea ferroviaria rimane danneggiata per l'esplosione di un ordigno collocato sul ponte di Cannitello.
Un attentato provoca ingenti danni alla filiale Fiat dinanzi al ponte della Libertà.
Un ordigno esplode contro l'Ispettorato generale della Pubblica Sicurezza semi-distruggendolo.

Castagneto (Imperia). Un ordigno viene rinvenuto inesploso sotto un traliccio nei pressi della strada per Colle di Nava

22 LUGLIO 1970

Foto: n. 39: www.it.wikipedia.org

Gioia Tauro. Verso le 17.00 del 22 luglio 1970, nei pressi della stazione di Gioia Tauro, si verificò il deragliamento di numerose vetture del treno Freccia del Sud diretto da Palermo a Torino. Il disastro provocò la morte di sei persone - che si stavano recando a Lourdes - e il ferimento di altre settanta circa. Nella prima fase delle indagini, si ritenne che il fatto fosse stato dovuto al cedimento strutturale di un carrello del treno; più tardi, alla negligenza del personale che era alla sua guida. Solo molti anni dopo sentenze definitive accerteranno che si era invece trattato di un attentato dinamitardo, compiuto collocando esplosivo sui binari ferroviari e accettando "il rischio del deragliamento e delle sue conseguenze mortali". Accerteranno anche che il fatto era stato organizzato nell'ambito dei moti verificatisi a Reggio Calabria a causa della designazione di Catanzaro a capoluogo della regione, e nel corso dei quali elementi della criminalità organizzata collegati a frange dell'estremismo di destra avevano ideato e organizzato azioni dirette a colpire le vie di comunicazione e gli elettrodotti realizzando oltre quaranta attentati a tralicci, rotaie e stazioni ferroviarie. Due di questi interessarono anche la linea ferroviaria Gioia Tauro -Villa San Giovanni, appena qualche mese dopo la strage sulla Freccia del Sud. Anche per ragioni strettamente procedurali o per la morte di alcuni imputati, i processi celebrati in relazione all'attentato del 22 luglio 1970 non hanno condotto alla condanna degli esecutori materiali e dei presunti mandanti.
Le persone decedute sono: Rita Cacicia, Rosa Fassari, Andrea Gangemi, Nicoletta Mazzocchio, Leticia Concetta Palumbo, Adriana Maria Vasallo.

Rita Cacicia
Insegnante

Rosa Fassari
Casalinga

Adriana Maria Vassallo
Insegnante

Letizia Concetta
Palumbo
Sarta

Nicoletta Mazzocchio
Casalinga

Foto nn. 40–44: PDR, "Il giorno della memoria", 2008.

30 luglio 1970

Trento. Un gruppo di sindacalisti neo fascisti reagisce brutalmente nei confronti degli operai che si oppongono ad una riunione della CISNAL ritenendola una provocazione. Rientrati in fabbrica con alcuni squadristi, i neofascisti accoltellano due operai di sinistra. La reazione al grave episodio è immediata. Il segretario della CISNAL e un consigliere missino vengono sequestrati e costretti a percorrere le vie del centro con il cartello: 11Siamo fascisti, abbiamo accoltellato due operai della Ignis".

2 agosto 1970

Riccione (Forli). Un violento incendio doloso distrugge la sezione del PCI in viale Ceccarini.

3 agosto 1970

Mestre (Venezia). La polizia carica brutalmente i numerosi operai che da molte ore occupano per motivi sindacali un cavalcavia.

Agosto 1970

Pecorile (Reggio Emilia). La Sinistra Proletaria tenne una specie di convegno a Pecorile, località appenninica in provincia di Reggio Emilia.
La relazione introduttiva viene fatta da Renato Curcio e Corrado Simioni. Un centinaio sono i partecipanti. Le giornate di Pecorile (o come dicono altri, Costaferrata, frazione di Pecorile) devono essere considerate a tutti gli effetti il momento di fondazione delle Brigate Rosse. A Pecorile viene stabilito di formare in alcune fabbriche piccoli nuclei, chiamati appunto Brigate Rosse, incaricati di abbinare propaganda politica e azioni di lotta armata.

17 agosto 1970

Gioia Tauro (Reggio Calabria). Un grave attentato dinamitardo viene compiuto ai danni dell'abitazione del consigliere socialista Rosario Sette.

25 agosto 1970

Forte dei Marmi (Lucca). Un ordigno esplode dinanzi alla stazione dei carabinieri.

Fine agosto 1970

Milano. Alla fine di agosto, durante un'agitazione per il rinnovo contrattuale, le Br distribuiscono volantini alla Sit-Siemens di piazza Zavattari. Il volantino attacca i "dirigenti bastardi" e "capi reparto, aguzzini da mettere fuori gioco". Una settimana dopo, alla Sit-Siemens di Settimo Milanese, le Br diffondono un lungo elenco di "crumiri e capi legati ai padroni" che "devono essere colpiti dalla vendetta proletaria".

1° settembre 1970

Varese. Un gruppo di neofascisti ferisce gravemente tre militanti del Movimento studentesco che hanno reagito verbalmente a un insulto.

2 SETTEMBRE 1970

L'italiana Maria Elena Angeloni, e il cipriota Giorgio Tsecuris studente di Milano, muoiono nell'esplosione dell'ordigno che stavano innescando si un'auto parcheggiata davanti all'ambasciata americana per protestare contro gli USA, accusati di complicità con "il regime dei colonnelli".

L'esito disastroso dell'operazione rese insostenibile la posizione di Simioni, il quale uscì dalle Brigate Rosse insieme a Duccio Berio, Franco Troiano e altri. Costoro rimasero sempre più isolati tanto, come proferito da Curcio "per circa un anno fecero solo chiacchiere" e poi si sciolsero. La maggioranza dei fuoriusciti, tra cui Simioni stesso, abbandona le velleità terroristiche per poi espatriare in Francia. Una minoranza di essi, invece, dopo una fase di incertezza torna nelle Brigate Rosse.

6 SETTEMBRE 1970

Reggio Calabria. La protesta dei reggini assume toni drammatici in seguito ad una giornata di attentati. Una potente carica esplosiva distrugge l'auto del consigliere democristiano Ludovico Ligato. Un altro ordigno esplode dinanzi all'abitazione dell'ex assessore socialista Paolo Latella. Resta invece inesplosa una bomba collocata dinanzi all'abitazione del sottosegretario ai trasporti, il democristiano Vincelli. Fallito anche un attentato ai danni dell'auto di un maresciallo.

7 SETTEMBRE 1970

Ventimiglia (Imperia). Un potente ordigno esplosivo danneggia i binari e la massicciata della linea ferroviaria.

9 SETTEMBRE 1970

Reggio Calabria. A conclusione di una giornata di scontri tra dimostranti e forze dell'ordine viene compiuto un attentato dinamitardo ai danni della linea ferroviaria in località San Gregorio.

10 SETTEMBRE 1970

Trento. Attentato dinamitardo alla ferrovia Trento-Verona. Due ordigni confezionati con due chili e mezzo di dinamite esplodono danneggiando due traversine pochi minuti dopo il passaggio di un convoglio merci. Nei pressi del luogo dell'attentato viene rinvenuta la scritta: "Movimento di azione rivoluzionaria - Via Sociologia o Trento brucerà".

13 SETTEMBRE 1970

Vicenza. Una grossa bomba molotov viene lanciata contro il portone di legno del Duomo, danneggiandolo seriamente.

14 SETTEMBRE 1970

Reggio Calabria. Durante gli incidenti tra polizia e dimostranti, che si sono verificati nella giornata di sciopero generale, rimangono ferite venticinque persone; venti gli arresti.

15 SETTEMBREI970

Reggio Calabria. Si aggravano gli scontri. Le barricate vengono erette in tutti i punti nevralgici della città. Sono dati alle fiamme la sede del PSI in via Torrione, l'esattoria comunale e l'edificio delle poste. Gli incidenti che hanno ormai assunto i connotati dì una vera e propria disperata battaglia continueranno anche il giorno dopo.

16 SETTEMBRE 1970

Napoli. La polizia carica e disperde centinaia di disoccupati che lanciano sassi contro l'ufficio Regionale del lavoro in via Vespucci per protestare contro le assunzioni dei profughi dalla Libia.

17 SETTEMBRE 1970

Milano. Viene incendiata l'auto di Giuseppe Leoni, dirigente della Sit-Siemens.

L'azione viene firmata con due strisce di carta incollata sulla saracinesca del garage con la scritta "Brigate rosse". Un altro dirigente della stessa azienda, Giorgio Villa, trova un foglio di carta sul vetro anteriore della sua Ferrari. Il messaggio dice: "Fino a quando durerà la Ferrarina! Fino a quando noi decideremo che è ora di finirla con i teppisti. Brigate rosse".

Reggio Calabria. Nuovi violentissimi scontri tra polizia e dimostranti. Particolarmente gravi gli incidenti nei pressi della stazione ferroviaria, dopo che i manifestanti hanno dato fuoco ad un deposito di legname. Tre agenti rimangono isolati e aprono il fuoco. Resta ucciso l'operaio Angelo Campanella, mentre il carabiniere Giuseppe Morabito è gravemente ferito da colpi di arma da fuoco sparati dai manifestanti. In mattinata altri gravi scontri si erano avuti in piazza Duomo e nei pressi della cattedrale. Il brigadiere dei carabinieri Vincenzo Cutigliano muore per collasso in seguito allo schiacciamento di alcune costole.

18 SETTEMBRE 1970

Reggio Calabria. Nella città sconvolta dagli scontri viene incendiato e completamente distratto l'edificio del Genio Civile. Alcuni dimostranti sparano, approfittando dell'oscurità e del fumo dei lacrimogeni, contro le forze dell'ordine.

Varese. Sette bottiglie incendiarie danno alle fiamme la chiesa campestre della Madonna del Lago.

19 SETTEMBRE 1970

Reggio Calabria. Proseguono gli scontri in un clima di grave tensione. Dimostranti attaccano la scuola "Vittorino da Feltre" che è stata adibita ad alloggio della polizia. Numerosi colpi d'arma da fuoco vengono esplosi contro le forze dell'ordine schierate. Queste ultime replicano con lancio di lacrimogeni e con caroselli.

20 SETTEMBRE 1970

Brescia. Un ordigno esplosivo danneggia un rullo compressore adibito alla manutenzione della ferrovia che porta al passo della Maniva.

22 SETTEMBRE 1970

Gioia Tauro (Reggio Calabria). Un potentissimo ordigno collocato non lontano dalla stazione fa saltare cinquanta metri della linea ferroviaria. Un altro ordigno a basso potenziale viene fatto esplodere nella stazione di Santa Caterina. Si ritiene che gli attentati siano opera dei rivoltosi di Reggio.

Milano. Tre attentati incendiari vengono compiuti ai danni di altrettanti luoghi di culto: Santa Maria delle Grazie, San Simpliciano e un ex tempio ora adibito a museo in via Giulini. Nei pressi del luogo del primo attentato viene rinvenuto il volantino: "Nè Dio, né Stato, nè servi, nè padroni. La chiesa benedice lo sfruttamento. Anonima anarchici".

Milano. Due cantieri del centro (Porta Ticinese e viale Forlanini) che eseguono opere pubbliche, vengono colpiti con bottiglie molotov.

Bolzano. Una bomba carta viene carta esplodere nella tipografia nella quale si stampa la pagina locale del Giorno.

26 SETTEMBRE 1970

Seconda interferenza di Radio Gap, contro il viaggio del Presidente americano Nixon in Europa;

27 SETTEMBRE 1970

Roma. Durante la visita di Nixon a Roma vengono date alle fiamme dodici auto con targa americana e vengono lanciate bottiglie molotov contro alcune compagnie aeree in via San Nicola da Tolentino e in via Bissolati. Negli scontri nelle vie del centro la polizia, presente con dodicimila uomini effettua 464 fermi.

2 OTTOBRE 1970

Milano. Una bomba incendiaria viene scagliata contro la Casa dello Studente occupata, in viale Romagna.

3 OTTOBRE 1970

Milano. Un ordigno confezionato con polvere nera esplode dinanzi alla chiesa di San Nazzaro in Brolo, nel vicolo di Santa Caterina

4 OTTOBRE 1970

Trento. Tre attentati contemporanei in tre cinema della città, il Roma, il Sociale e il Vittoria. Una ragazza rimane ferita.

5 ottobre 1970
Sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Gadolla Sergio, liberato quattro giorni dopo previo pagamento di 200 milioni di lire;

11 ottobre 1970
Napoli. Due bottiglie incendiarie vengono scagliate contro la sezione del PCI di Fuorigrotta.

12 ottobre 1970
Reggio Calabria. Una grossa quantità di combustibile viene versata sulla linea ferroviaria nei pressi di Palmi ed incendiata. Cinquanta traversine restano distrutte; il traffico ferroviario resta a lungo bloccato.
Reggio Calabria. Si aggrava sensibilmente la situazione dell'ordine pubblico: in piazza della Libertà tre agenti cadono sotto i colpi di un cecchino che spara con una pistola sulla polizia schierata. Un agente rimane ferito gravemente. Il blocco dei servizi, delle comunicazioni e di ogni altra attività è totale. La folla inferocita da alle fiamme! l'ufficio postale della stazione.
Messina. Un pericoloso ordigno confezionato con polvere da sparo esplode nel cinema Lux, nel quale si proietta "La Confessione" di Costa Gravas; il film narra la vicenda di una condanna inflitta da un tribunale stalinista.

15 ottobre 1970
Trento. Un ordigno ad alto potenziale esplode nei servizi igienici del palazzo Thun, sede del comune. Nessun danno alle persone. Le strutture dell'edificio vengono seriamente danneggiate.
Reggio Calabria. Durante gli scontri, ormai quotidiani, vengono esplosi contro le forze dell'ordine almeno trenta colpi di pistola. L'agente Aldo Petronalla, colpito al petto, resta gravemente ferito. Un dimostrante, Marino Donato, perde la mano destra mentre tenta di lanciare un ordigno su una jeep che trasporta poliziotti.
Napoli. La polizia carica gli operai dell'Enel in sciopero in piazza Municipio.
Milano. Nell'aula che ospita il processo per diffamazione contro Lotta Continua si verificano alcuni incidenti, quando il commissario Calabresi afferma: "Ero amico di Pinelli".
Poco più tardi, dinanzi al tribunale la polizia carica duramente i militanti dell'estrema sinistra che manifestano contro il commissario Calabresi. Decine di arresti.

20 ottobre 1970
Un foglio di lotta, supplemento di sinistra Proletaria, giornale del gruppo omonimo, intitolato "L'autunno rosso è già comunicato" annuncia la costituzione delle Brigate Rosse.

21 ottobre 1970
Lamezia Terme (Catanzaro). Un attentato dinamitardo contro la linea ferroviaria blocca per alcune ore numerosi convogli. Poco dopo un analogo attentato viene compiuto ai danni della sezione democristiana della frazione "Bella".

23 ottobre 1970
Duri scontri a Vibo Valentia tra studenti di sinistra che manifestano contro la presenza dell'esercito a Reggio e neo fascisti del M SI. Questi ultimi aggrediscono gli studenti lanciando una bomba carta sul loro corteo; quindi si asserragliano ne1la sezione missina.

26 ottobre 1970
Pattada (Sassari). Un candelotto di dinamite viene lanciato da un· auto in corsa contro la locale caserma dei carabinieri.

Novembre 1970
Milano. Viene diffuso alla Pirelli Bicocca un volantino delle Brigate Rosse, con un elenco di capi e crumiri da punire.

6 NOVEMBRE 1970
Reggio Calabria. Cinque colpi di pistola vengono esplosi contro la caserma dei carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica.

14 NOVEMBRE 1970
Reggio Calabria. La polizia opera sei arresti per alcuni recenti tentativi di assalto alla stazione ferroviaria e alla sede del P SI.

19 NOVEMBRE 1970
Lovere (Bergamo). Un ordigno esplosivo danneggia un ingresso secondario della locale caserma dei carabinieri.

21 NOVEMBRE 1970
Roma. Studenti di Avanguardia nazionale si scontrano con le forze dell'ordine nel tentativo di assaltare e 11liberare" le facoltà "rosse". Durante gli scontri lanciano sassi e petardi contro la polizia.

23 NOVEMBRE 1970
Roma. La polizia carica i neofascisti del "Fronte delta" che tentano di occupare la facoltà di Giurisprudenza. Nel corso degli scontri vengono lanciati sassi, bulloni e bottiglie molotov contro le forze dell'ordine.

24 NOVEMBRE 1970
Torino. Un gruppo di neofascisti aggredisce gli studenti del liceo "Segre", in corso Alberto Picco, usando spranghe e catene.

27 NOVEMBRE
Milano. Viene bruciata l'auto di Ermanno Pellegrini, capo dei servizi di vigilanza della Bicocca.

1° DICEMBRE 1970
Napoli. Tre neofascisti si introducono nella sezione del PSI di Montecalvatio e le appiccano fuoco dopo averne irrorato i locali di benzina. Rilevanti i danni.

4 DICEMBRE 1970
Milano. Decine di neofascisti provenienti dall'Università Cattolica assaltano il liceo "Manzoni" occupato dagli studenti di sinistra e lanciano numerose bottiglie molotov. La polizia arresta per l'episodio quattro neofascisti e denuncia il consigliere comunale missino Petronio.

7 DICEMBRE 1970
Roma. Gravissimi scontri tra militanti della sinistra extraparlamentare che manifestano contro la repressione franchista e polizia.
Per la prima volta nella capitale si fa larghissimo uso, nello scontro di piazza, di bottiglie molotov, alcune delle quali vengono lanciate contro la direzione del PCI, in via delle Botteghe Oscure. Le forze dell'ordine operano nove arresti ed inviano quarantacinque denunce.

7-8 DICEMBRE 1970
Tentato golpe Borghese.

Può ritenersi ormai certo che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970 si attivò in Roma un tentativo di vero e proprio colpo di Stato, che tuttavia durò soltanto poche ore e fu subito interrotto ben prima che si raggiungesse uno stato insurrezionale.
In merito può ormai ritenersi sufficientemente accertato che:
a) Un gran numero di uomini era stato raccolto e organizzato da Junio Valerio Borghese sotto la sigla Fronte Nazionale in stretto collegamento con Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale.
b) Sin dal 1969 il Fronte Nazionale aveva costituito gruppi clandestini armati e aveva stretto relazioni con settori delle Forze Armate.

c) Borghese stesso, con la collaborazione di altri dirigenti del Fronte Nazionale e di numerosi alti Ufficiali delle Forze Armate e funzionari di diversi Ministeri, aveva predisposto un piano, che prevedeva l'intervento di gruppi armati su diversi obiettivi di alta importanza strategica; sin dal 4 luglio 1970 era stata costituita una "Giunta nazionale".
Avrebbero dovuto essere occupati il Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa, la sede della televisione e gli impianti telefonici e di radiocomunicazione; gli oppositori (e cioè gli esponenti politici dei diversi partiti rappresentanti in Parlamento), avrebbero dovuto essere arrestati e deportati.
Il Principe Borghese avrebbe quindi letto in televisione un proclama, cui sarebbe seguito l'intervento delle Forze Armate a definitivo sostegno dell'insurrezione.
d) Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970 il piano comincia ad essere attuato, con la concentrazione a Roma di alcune centinaia di congiurati e con iniziative analoghe in diverse città:
1) Militanti di Avanguardia Nazionale, comandati da Stefano Delle Chiaie e con la complicità di funzionari, entrano nel Ministero degli Interni e si impossessano di armi e munizioni che vengono distribuite ai congiurati.
2) Un secondo gruppo di militanti si riunisce in una palestra, in via Eleniana, ove attende la distribuzione delle armi, che dovrà avvenire a seguito dell'ordine di Sandro Saccucci (un tenete dei paracadutisti stretto collaboratore di Borghese) e a opera del Generale Ricci tra le persone radunate, in parte già in armi, vi sono anche ufficiali dei Carabinieri.
3) Lo stesso Saccucci (che avrebbe dovuto assumere il comando del SID) dirige personalmente un altro gruppo di congiurati, con il compito di arrestare uomini politici.
4) Il Generale Casero e il Colonnello Lo Vecchio (i quali garantiscono di avere l'appoggio del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Fanali) dovrebbero invece occupare il Ministero della Difesa.
5) Il Maggiore Berti, già condannato per apologia di collaborazionismo e ciò nonostante giunto ad alti gradi del Corpo forestale dello Stato, conduce una colonna di allievi della Guardia forestale, proveniente da Città ducale presso Rieti, che attraversa Roma e va ad attestarsi non lontano dagli studi RAI-TV di via Teulada.
6) Il Colonnello Spiazzi (di cui si è già chiarito il ruolo nei Nuclei per la difesa dello Stato) muove con il suo reparto verso i sobborghi di Milano, con l'obiettivo di occupare Sesto San Giovanni, in esecuzione di un piano di mobilitazione reso operativo da una parola d'ordine.
7) L'insurrezione, già in fase di avanzata esecuzione, fu improvvisamente interrotta.
Fu Borghese in persona a impartire il contrordine; ne sono tuttora ignote le ragioni, giacché Borghese rifiutò di spiegarle persino ai suoi più fidati collaboratori.
Sono questi fatti noti, di cui acquisizioni anche recenti hanno consentito una più ampia ricostruzione e una più approfondita lettura.
E tuttavia gli stessi, anche per come percepiti nella immediatezza degli accadimenti, appaiono alla Commissione tali da non giustificarne la valutazione minimizzante che hanno avuto in sede giudiziaria (sentenza Corte d'Assise di Roma 14 novembre 1978 e Corte di Assise di Appello del 14 novembre 1984 che condussero al noto esito globalmente assolutorio) ed anche da gran parte dell'opinione pubblica, apparsa spesso orientata da aspetti velleitari dell'operazione e dallo scarso spessore di molti dei suoi protagonisti, a definire l'episodio come un "golpe da operetta". Per ciò che concerne la valutazione giudiziaria, scarsamente condivisibili appaiono alla Commissione innanzitutto le motivazioni con cui già in sede istruttoria furono prosciolti molti di coloro che si erano radunati, agli ordini del Fronte Nazionale; il proscioglimento fu infatti così motivato: "molte persone aderirono al Fronte Nazionale perché illuse e confuse da ingannevole pubblicità... Nei loro confronti non sono state avanzate istanze punitive nella presunzione che l'iscrizione, il gesto isolato e sporadico, il sostegno 'esterno', la convergenza spirituale di per sé rilevano, piuttosto che un permanente legame, un atteggiamento psicologico non incidente sulla 'condizione' processuale degli interessati". Indipendentemente dalla fondatezza giuridica di tale dichiarata presunzione, va rilevato che tra le posizioni così archiviate ve ne erano alcune riferibili a soggetti che negli anni successivi compariranno in momenti di rilievo dell'eversione di destra, quali Carmine Palladino, Giulio Crescenzi, Stefano Serpieri, Gianfranco Bertoli (autore della strage di via Fatebenefratelli a Milano), Giancarlo Rognoni, Mauro Marzorati, Carlo Fumagalli, Nico Azzi (autore della tentata strage del 7 aprile 1973 di cui si è già detto).
Analogamente alcuni dati di fatto - pur non contestati - furono incomprensibilmente svalutati nella decisione della Corte di Assise di primo grado, che accettò le più ridicole giustificazioni di condotte

che apparivano *ictu oculi* di straordinaria gravità (come quella del Generale Berti nell'avere condotto un'intera colonna di militari armati di tutto punto e muniti di manette, acquistate senza autorizzazione ministeriale appena pochi giorni prima, fino a poche centinaia di metri dalla sede della radiotelevisione).
Esito di tale complessiva lettura minimizzate può ritenersi la finale ricostruzione della vicenda, cui approda la Corte di Assise di Appello romana nella già ricordata sentenza, affermando: "che i 'clamorosi' eventi della notte in argomento si siano concretati nel conciliabolo di quattro o cinque sessantenni nello studio di commercialista dell'imputato Mario Rosa, nella adunata semipubblica di qualche decina di persone nei locali della sede centrale del Fronte Nazionale (adunata cui potettero presenziare anche estranei al movimento, e cioè attivisti dell'M.S.I., incaricati dal loro partito di sorvegliare, senza neppure tanta discrezione, le attività di J. V. Borghese e dei suoi seguaci), nel dislocamento di uno sparuto gruppo di giovinastri in una zona periferica e strategicamente insignificante dell'agglomerato urbano, nel concentramento di un imprecisato numero di individui, alcuni certamente armati ma i più sicuramente non molto determinati, nella zona di Montesacro , in un cantiere impiantato dall'impresa di Remo Orlandini, e, da ultimo, nella riunione di cento o duecento persone, fra uomini e donne, senza armi in una palestra gestita dall'associazione paracadutisti nella via Eleniana di Roma".
Così come analogamente minimizzate appare la valutazione che nella medesima sede viene operata del Fronte Nazionale e del suo oraganizzatore: "La formazione creata e capeggiata da J. V. Borghese, con l'apporto determinante soprattutto di elementi legati, se non politicamente ed ideologicamente, almeno sentimentalmente al fascismo, ed al fascismo più deteriore, quello repubblichino, accolse nel suo seno esaltati, se non mentecatti, di ogni risma pronti a conclamare in ogni occasione la propria viscerale avversione al sistema della democrazia liberale, avversione condivisa dal loro capo, nonché ad alimentare deliranti segni di rivalsa e speranze e propositi illusori di rovesciare il regime creato dalle forze andate al potere dopo la disfatta del fascismo: conseguentemente è indubbio e risulta documentato in atti, che all'organizzazione del Fronte Nazionale apppartennero individui che, in assenza di qualsiasi elemento che potesse conferire caratteri di concretezza ai loro discorsi, presero a farneticare di imminenti colpi di Stato, nei quali essi stessi e il movimento cui si erano affiliati avrebbero dovuto avere un ruolo determinante, o almeno significativo, a spingere le proprie sfrenate fantasie, apparse subito comiche alla generalità dei compari, un po' meno sprovveduti di loro, sino al punto di vagheggiare spartizioni di cariche per sé e per i propri amici e conoscenti nell'aministrazione centrale e periferica dello Stato, a predisporre proclami da rivolgere al popolo dopo la auspicata instaurazione del fantasticato "ordine nuovo", ad immaginare come imminenti sovvertimenti istituzionali....".
Sorprendente appare alla Commissione che a valutazioni siffatte si sia potuto giungere nel 1984, cioè al termine del terribile quindicennio che ha insanguinato la Repubblica; e cioè dopo che una serie di eventi, con la tragicità della loro evidenza, avevano dimostrato la estrema pericolosità dei fenomeni, in cui la vicenda della notte dell'Immacolata veniva ad inserirsi, preannunciando in qualche modo episodi successivi, di cui molti degli aderenti al Fronte Nazionale furono, come già segnalato, i negativi protagonisti.
Vuol dirsi cioè che una valutazione giudiziaria così minimizzante dell'episodio avrebbe avuto senso se lo stesso fosse venuto ad inserirsi in un contesto storico sociale assolutamente pacifico; e cioè affatto diverso da quello che caratterizzò il Paese per l'intero decennio degli anni '70.
In quel contesto la vicenda della notte dell'Immacolata non può meritare una così intensa sottovalutazione che stride, fino alla inverosimiglianza, con la stessa personalità del suo protagonista, (il Comandante Borghese), quale già all'epoca nota e quale meglio è venuta a precisarsi a seguito di più recenti acquisizioni: un coraggioso uomo d'armi, avvezzo a responsabilità di elevato comando, esperto di guerra e di guerriglia, conoscitore degli aspetti e dei profili occulti del potere, sia in ambito nazionale che internazionale.
Appare francamente inverosimile che personalità siffatta si sia posta alla testa di un gruppo di "mentecatti" o di "giovinastri" quali alla autorità giudiziaria sono apparsi gli affiliati al Fronte Nazionale, per assumere i rischi di pesanti responsabilità senza alcun tornaconto personale ovvero senza alcuna concreta possibilità di successo.
Peraltro è estremamente probabile che anche gli esiti giudiziari della vicenda sarebbero stati diversi se intense e molteplici non fossero state le condotte di occultamento della verità anche da parte degli apparati.
Le varie fasi del tentativo insurrezionale furono infatti costellate da contatti tra uomini del Fronte

Nazionale e pubblici funzionari, in cui è difficile distinguere le condotte partecipative di questi ultimi da quelle di mero favoreggiamento successivo.
Con nota del 13 agosto 1971, infatti, il SID comunicò all'autorità giudiziaria che le notizie in possesso del Servizio "portavano all'esclusione di collusioni, connivenze o partecipazioni di ambienti o persone militari in attività di servizio".
Sin dal 1974 emerse, invece, che il SID aveva occultato rilevanti elementi di prova sugli avvenimenti della notte dell'Immacolata.
Erano infatti state raccolte, nell'immediatezza dei fatti (e per alcuni versi persino prima che essi accadessero), informazioni assai particolareggiate sulla organizzazione del colpo di Stato e sulla identificazione di coloro che - a diverso titolo - vi avevano avuto parte.
Tra queste informazioni ve ne erano di provenienza non meramente confidenziale, come le registrazioni dei colloqui avvenuti tra il Capitano del SID Antonio Labruna e uno dei congiurati, Remo Orlandini, nonché registrazioni di conversazioni telefoniche raccolte sin dal giorno successivo al fallimento dell'iniziativa.
Nel settembre 1974 il Ministro della Difesa, Giulio Andreotti, impose al SID (e per esso al nuovo direttore Casardi e a quello del Reparto D, Gian Adelio Maletti) di comunicare all'autorità giudiziaria le informazioni in possesso del servizio.
Furono quindi inviate tre distinte memorie, che riguardavano rispettivamente il Golpe Borghese, la "Rosa dei Venti" e ulteriori fatti di cospirazione dell'estate 1974, a seguito delle quali fu infine esibito il materiale (che all'epoca si ritenne integrale) raccolto dl Reparto D.
Già da questo materiale risultò evidente che il Servizio aveva seguito sin dalla nascita il Fronte Nazionale; risultano accuratamente descritti i contatti con i dirigenti di Ordine Nuovo (tra cui Pino Rauti) e di Avanguardia Nazionale (tra cui Stefano Delle Chiaie, definito "un tecnico della agitazione di massa e della cospirazione"); l'addestramento all'uso delle armi individuali; la preparazioni del colpo di Stato; la disponibilità di armi e i collegamenti con settori delle Forze Armate (ivi compreso il ricorso alle caserme per l'approvvigionamento delle armi e munizioni in caso di necessità).
Nessuna contromisura risultò però essere stata predisposta e il disvelamento della condotta del Servizio al suo interno portò all'allontanamento del suo Direttore generale Miceli e al rafforzamento di Casardi e Maletti.
Fu però soltanto a seguito dell'assassinio del giornalista Mino Pecorelli (avvenuto in Roma il 21 marzo 1979) che si accertò come solo una parte delle informazioni fosse stata effettivamente posta a disposizione degli inquirenti: quelle concernenti il coinvolgimento di alti ufficiali delle Forze Armate e dello stesso Servizio di informazione erano state in realtà in larga parte soppresse.
Nel colorito linguaggio del settimanale OP - che appare sempre di più un singolarissimo crocevia, un luogo fitto di intrecci di svariati "fiumi carsici" che attraversarono la vita del Paese - ciò verrà sintetizzato nella espressione "malloppone e mallopponi" a segnalare che da un originario, grande rapporto erano state ricavate più modeste, purgate informative.
I contenuti di OP, decrittati alla luce delle acquisizioni di cui oggi si è in possesso, convincono che tra le responsabilità da occultare vi fu anche con ogni probabilità quella di Lucio Gelli il cui ruolo sarebbe stato quello di consegnare la persona del Presidente della Repubblica in mano al Fronte Nazionale, avvantaggiato in ciò dai rapporti diretti con il Generale Miceli che davano a Gelli libero accesso al Quirinale.
Questo è il ruolo che a Gelli sarebbe stato assegnato nel colpo di Stato del 1970 in danno del Presidente Saragat; analogo ruolo Gelli avrebbe dovuto svolgere in danno del Presidente Leone secondo un altro progetto eversivo del '73-'74, di cui in seguito più ampiamente si dirà.
In più recenti indagini giudiziarie (159), sulla base di nuovi apporti collaborativi di Spiazzi e Labruna, meritevoli indubbiamente di ulteriori verifiche, è in particolare emerso:
1. L'attività informativa svolta sul Golpe Borghese e sulla Rosa dei Venti, contattando soprattutto Remo Orlandini, e la successiva espunzione e manipolazione dei nastri operata dai responsabili del Reparto D, affinché non divenisse pubblico il coinvolgimento in tali progetti di alcuni alti ufficiali, di Licio Gelli e di parte della massoneria, nonché la piena conoscenza del progetto Borghese e di quelli successivi da parte degli ambienti militari americani.
2. La consegna allo stesso Labruna ad opera del giornalista Guido Paglia, divenuto alla fine del 1972 informatore del SID, di una dettagliata relazione sul ruolo svolto da Avanguardia nazionale nel golpe

Borghese e sugli avvenimenti della notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970, relazione poi trasmessa al Generale Maletti e mai inviata da questi all'autorità giudiziaria, rimanendo praticamente inutilizzata.
3. La consegna da parte di Guido Giannettini sempre a Labruna di un'analoga relazione sul golpe Borghese, dalla quale i responsabili del Reparto D avevano soppresso la nota relativa all'ammiraglio Giovanni Torrisi affinché non ne emergesse il coinvolgimento nei fatti del 1970.
Vengono in tal modo ad aprirsi nuove prospettive di indagine, di cui non è qui il caso di dar compiutamente conto, ma che se utilmente percorse porterebbero in luce più ampie connessioni di apparati istituzionali e con il golpe tentato del '70 e con un successivo progetto eversivo del '73-'74, che avrebbe dovuto perseguire, sempre con modalità sostanzialmente insurrezionali, la realizzazione di un progetto di revisione costituzionale, che portasse all'instaurazione di una Repubblica presidenziale, caratterizzata da programmi socialmente avanzati, ma da forti limitazioni dei diritti sindacali, concentrazione dei mezzi di informazione e da una forte scelta atlantista; un progetto di "stabilizzazione" quindi da realizzarsi attraverso mezzi destabilizzanti (attentati sui treni e in luoghi pubblici, eliminazione di avversari politici, scontri di piazza) la cui responsabilità sarebbe stata apparentemente attribuibile alla sovversione di sinistra, sì da determinare una forte domanda d'ordine e quindi giustificare l'intervento delle Forze Armate.
In particolare, con specifico riferimento al tentativo insurrezionale del '70, recenti acquisizioni processuali, soprattutto dell'autorità giudiziaria di Milano e di Bologna, consentono una lettura dell'episodio che ne aggrava la rilevanza, avuto riguardo ad una più precisa individuazione di quanto si sarebbe dovuto verificare.
Ad agire in supporto degli insorti non avrebbero dovuto essere solo manipoli di congiurati, raccolti intorno a ufficiali infedeli.
In realtà la notte del 7 dicembre sarebbe stato impartito (come afferma lo stesso Spiazzi) l'ordine di mobilitazione delle strutture costituite nell'ambito degli uffici dell'Esercito con funzione di contrasto di moti comunisti.
Si sarebbe trattato dunque della mobilitazione delle strutture miste, costituite da civili e militari, denominate Nuclei di difesa dello Stato, e di cui si è detto in altra parte della relazione.
Ciò sembra confermato dalle dichiarazioni di uno dei componenti di questa struttura, direttamente dipendente dallo Spiazzi (Enzo Ferro) e da quelle rese sin dal 1974 da altro componente (con ruoli di maggior rilievo) Roberto Cavallaro.
L'ordine, come riferito da Spiazzi, sarebbe stato impartito per radio, attraverso i codici del piano di mobilitazione; Spiazzi afferma che ricevendo, ne chiese conferma, ottenendola, e quindi si mosse; ricevette poi il contrordine, quando ormai aveva raggiunto le porte di Milano e fece ritorno in caserma.
Se queste furono le modalità di comunicazione dell'ordine di mobilitazione, è da presumere che anche gli altri Nuclei siano stati attivati, anche se la loro stessa esistenza e poi rimasta coperta dal segreto per oltre vent'anni.
E in effetti plurime fonti di recente acquisizione indicherebbero che la mobilitazione ebbe luogo:
1. a Venezia, di civili e militari, d'innanzi al comando della Marina militare;
2. a Verona di civili e militari;
3. in Toscana e Umbria, dove i militanti erano stati dotati ciascuno di un'arma lunga e di una corta e gli obiettivi assegnati;
4. a Reggio Calabria, ove avrebbe dovuto aver luogo la distribuzione di divise dei Carabinieri.
Si è in presenza, giova ribadirlo ancora, di nuove acquisizioni processuali non ancora sottoposte al necessario vaglio dibattimentale.
E tuttavia le stessa appaiono idonee a rafforzare il convincimento della Commissione, nell'ambito delle competenze sue proprie, in ordine alla sottovalutazione già sottolineata che gli avvenimenti della notte dell'Immacolata ebbero nelle segnalate sentenze delle Corti di Assise romane e anche in sede pubblicistica.
Ad una riflessione più meditata che tenga conto, come è alla Commissione possibile per la specificità dell'angolo prospettico che ne caratterizza l'indagine, gli avvenimenti oggetto di esame appaiono non già un "golpe da operetta", quanto il punto di emersione di un ampio intreccio di forze, cospirative che furono occultamente attive per un lungo periodo; e che, analizzato nelle sue diverse componenti, rende leggibili una pluralità di avvenimenti anteriori e successivi, che altrimenti sarebbero destinati a restare oscuri e quindi inconoscibili nelle loro nascoste ragioni.

Va peraltro riconosciuto che anche in tale più ampia ricostruzione resta irrisolto quello che sin dall'inizio apparve come uno dei nodi principali posti in sede analitica dagli avvenimenti del dicembre 1970; e che attiene alle ragioni per cui il tentativo insurrezionale, che oggi può ritenersi il frutto di un'ampia cospirazione, rientrò quasi immediatamente dopo l'iniziale attivazione.
Si è già detto che il contrordine venne dato dallo stesso Borghese che non ne ha mai voluto spiegare le ragioni nemmeno ai suoi più fidati collaboratori.
In merito resta aperta l'alternativa tra due ipotesi.
La prima suppone che all'ultimo momento solidarietà promesse o sperate sarebbero venute meno, determinando in Borghese il convincimento che il tentativo insurrezionale diveniva a quel punto velleitario e senza possibilità di successo.
Sicché lo stesso fu rapidamente abbandonato, fidando nella probabile impunità assicurata dalle "coperture", che poi puntualmente scattarono.
Una seconda lettura più articolata ipotizzerebbe invece in Borghese o in suoi inspiratori l'intenzione, sin dall'origine, di non portare a termine il tentativo insurrezionale.
Quest'ultimo anche nella sua iniziale attivazione sarebbe stato concepito soltanto come un greve messaggio ammonitore inviato ad amici e nemici, all'interno e all'esterno, con finalità dichiaratamente stabilizzanti.
Si sarebbe trattato in altri termini di un ulteriore avanzamento della logica della minaccia autoritaria, già sperimentata con il "tintinnare di sciabole", che come si è visto fortemente condizionò la crisi politica dell'estate del 1964.
Paolo Aleandri riferì alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P2 l'interpretazione che ne era stata data da uno dei protagonisti, Fabio De Felice, a Gelli molto vicino.
Il contrordine, secondo il De Felice, sarebbe giunto proprio da Gelli, essendo venuta meno la disponibilità dell'Arma dei Carabinieri e non essendo stato assicurato l'appoggio finale degli U.S.A.; Alfredo De Felice, poi, aveva aggiunto che la mobilitazione non aveva una reale possibilità di riuscita e il fantasma di una svolta autoritaria era stato utilizzato da Licio Gelli come una sorta d'arma di ricatto [...].

(Fonte**:** Senato della Repubblica-Camera dei Deputati XII Legislatura, "Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, Il Terrorismo, le stragi ed il contesto storico-politico proposta di relazione redatta dal Presidente della Commissione, senatore Giovanni Pellegrino, Cap. VI-Sez. I, p.. 83 e ss.).

8 DICEMBRE 1970

Milano. Viene bruciata l'auto di Enrico Loriga, capo del personale alla Bicocca, ritenuto responsabile del licenziamento di un operaio. Nel loro comunicato, riferendosi al Loriga, le Br lo descrivono "nuovo «duro» delle trattative".

Trieste. Durante una manifestazione missina contro la visita di Tito a Roma un ordigno esplode nel Bar della Stazione, in piazza della Libertà. Il locale è un noto ritrovo di slavi. Questi ultimi vengono aggrediti isolatamente da gruppi di neofascisti e picchiati. Viene anche presa d'assalto la federazione del PSI.

10 DICEMBRE 1970

Bari. Nei pressi della facoltà di Giurisprudenza gruppi di neofascisti attendono all'uscita i partecipanti ad un 'assemblea del Movimento studentesco e li picchiano duramente. Poco dopo alcune centinaia di studenti di sinistra tentano di assaltare l'edificio che ospita sezioni del MSI, della "Giovane Italia" e del FUAN.

12 DICEMBRE 1970

Milano. Incidenti tra polizia ed estremisti di sinistra. Muore lo studente Saverio Saltarelli, colpito da un candelotto lacrimogeno. Decine sono i feriti.

13 DICEMBRE 1970

Roma. Attentato incendiario contro lo studio del principe J. Valeria Borghese.

24 DICEMBRE 1970

Quarta interferenza di radio Gap, contro il perdurare del conflitto nel Vietnam. Collocamento di un ordigno esplosivo costituito da 4 candelotti di dinamite "Titan A", con detonatore e miccia innescata, sotto un autocarro dei carabinieri in via Moresco, ma l'esplosione non avviene.

27 DICEMBRE 1970

Taranto. Un potente ordigno esplode dinanzi alla Questura in via Anfiteatro.

29 DICEMBRE 1970

Roma. La polizia carica energicamente un corteo antifranchista quando da questo parte una bottiglia molotov contro il Consolato spagnolo. Le forze dell'ordine operano tre arresti. Numerosi contusi.

30 DICEMBRE 1970

Quinta interferenza di Radio Gap.

1971

1° GENNAIO 1971

Palermo. Quattro gravi attentati vengono compiuti nella notte di Capodanno contro il Municipio, l'Ente minerario, l'Assessorato al lavoro e alla sanità e l'Assessorato all'agricoltura. Gli ordigni, confezionati con quattordici chili di gelignite, si avvalgono turni della stessa tecnica e sono predisposti ad esplodere contemporaneamente a mezzanotte in punto. Due degli attentati vengono sventati casualmente da cittadini insospettiti; altri due ordigni non esplodono per motivi tecnici. Alle indagini vengono interessati il SID e il gen. Dalla Chiesa.

12 GENNAIO 1970

Reggio Calabria. Alcuni giovani lanciano numerosi sassi contro il convoglio ferroviario che riporta in sede un reparto della celere inviato da Padova. Il diciannovenne Antonio Bellotti agente PS, viene violentemente colpito al capo da un sasso che infrange un finestrino. Ricoverato in ospedale, decederà dopo sedici giorni di coma. Il 20 gennaio verranno arrestati quattro giovani ritenuti responsabili della sassaiola in seguito alle denunce di alcuni testimoni oculari. Tra questi Giuseppe Liconti che, secondo quanto afferma il quotidiano di Palermo l'Ora, sarebbe un elemento politicamente vicino a Borghese.

Messina. Un ordigno esplode dinanzi alla Questura centrale danneggiando il portone d'ingresso.

15 GENNAIO 1971

Milano. Tre militanti del PC! vengono aggrediti e feriti da un gruppo di neofascisti in via Mancini.

Milano. Gravi incidenti si verificano tra polizia c militanti della sinistra extraparlamentare che occupano l'istituto tecnico 11Feltrinelli" in piazza Tito Lucrezio Caro.

16 GENNAIO 1971

Roma. Violenti scontri si verificano nei pressi della sezione del PCI "Nomentano".

Alcuni neofascisti si erano presentati in atteggiamento provocatorio per affiggere i propri manifesti accanto all'ingresso della sezione del PC!; alle proteste dei militanti comunisti, reagiscono usando spranghe e catene.

Roma. Una grossa bomba carta viene fatta esplodere dinanzi agli uffici del rettorato dell' 'Università. La polizia arresta l'autore dell'attentato: è un militante dell'estrema destra.

17 GENNAIO 1971

Trento. Due ordigni esplosivi al plastico danneggiano gravemente l'ingresso al Collegio universitario in corso Buonarroti, da tempo luogo di incontro degli studenti di sinistra.

Un altro ordigno confezionato con la medesima tecnica distrugge l'auto del sindacalista dei metalmeccanici Giuseppe Mattei.

Bari. La sede dell'Unione dei Marxisti-Leninisti rimane completamente distrutta in seguito a un attentato incendiario.

18 GENNAIO 1971

Trento. Una bomba a pendolo di oltre mezzo chilo di dinamite viene trovata inesplosa davanti al palazzo di Giustizia dove si sarebbe dovuto svolgere il processo - poi all'ultimo momento rinviato - ad alcuni extraparlamentari di sinistra. Se il processo si fosse svolto i giardini antistanti il Tribunale sarebbero stati gremiti di studenti e la bomba sarebbe esplosa non appena qualcuno avesse urtato o spostato l'involucro.

19 GENNAIO 1971

Trento. Un ordigno confezionato con dieci chili di esplosivo viene collocato all'interno del palazzo che ospita gli uffici della SIP: viene reso inoffensivo dagli artificieri.

Reggio Calabria. Sciopero generale per Reggio capoluogo.

Palermo. Un incendio sicuramente doloso distrugge quasi completamente una carrozza passeggeri del convoglio proveniente da Roma.

22 GENNAIO 1971

Reggio Calabria. La tensione politica sale. I dimostranti si scontrano con la polizia che cerca di difendere le sedi del PSI e del PC! minacciate dalla folla. Una fitta sassaiola si verifica contro le forze dell'ordine. Gli incidenti proseguiranno anche nei giorni successivi.

23 GENNAIO 1971

Milano. Al termine di un comizio organizzato dall' estrema destra, centinaia di giovani neofascisti si scontrano nelle vie del centro con le forze dell'ordine che vogliono impedire il corteo perché non autorizzato. Gli scontri più duri si verificano in via Savini, dove vengono lanciati sassi, biglie e bastoni contro la polizia e contro la vicina sede della UIL. Il sindacalista Silverio Pirraglia, sorpreso dai manifestanti, viene aggredito e ferito. Al termine degli scontri, gli arresti sono quarantacinque e alcune decine di fermati. La gravità degli scontri è in parte attribuibile alle infuocate affermazioni del missino Servello che, tra l'altro aveva affermato: "Abbiamo molti conti da regolare con la magistratura di Milano e con le autorità di polizia".

24 GENNAIO 1971

Pachino (Siracusa). Un potente ordigno esplosivo, collocato dinanzi alla porta della sezione del PCI, ferisce due militanti che si trovano all'interno.

Reggio Calabria. Nella terza giornata di sciopero generale decine di bottiglie molotov vengono lanciate contro uffici pubblici, contro la sede del PCI e contro le forze dell'ordine.
Queste ultime si limitano a controllare la situazione senza intervenire.

25 GENNAIO 1971

Reggio Calabria. Continuano i gravi scontri che paralizzano ormai la vita civile e politica della città. Un attentato dinamitardo danneggia un locomotore in manovra nella stazione centrale. Numerose bottiglie molotov vengono lanciate contro la Banca di Calabria. Un agente in borghese sorpreso ad aggirarsi nelle vie del quartiere Sbarre viene sequestrato e picchiato.

26 GENNAIO 1971

L'Italia scopre le Brigate rosse (prima le vicende delle BR erano note solo all'interno delle fabbriche Pirelli e Sit - Siemens), la stella a cinque punte, il 26 gennaio 1971.
I giornali danno ampio risalto all'azione terroristica.
Nella notte fra la domenica e il lunedì una squadra di terroristi ha fatto esplodere otto bottiglioni di plastica pieni di benzina sulla pista di Lainate, vicino l'autostrada Milano-Laghi, dove la Pirelli prova i suoi pneumatici.
Attentato alla Pirelli di Linate.
Tre autocarri OM vengono distrutti, gli altri cinque ordigni non esplodono per errori di innesco o per umidità. Prima di allontanarsi nel buio i terroristi hanno affisso all'ingresso della posta un foglio su cui è scritto" Della Torre - contratto - tagli della paga - Mac-Mahon - Brigate Rosse".
Della Torre è un operaio comunista della Pirelli, un ex partigiano, un capo sindacale licenziato dall'azien-

da e adottato dal gruppo terroristico come personaggio simbolo, legame sia con la rivoluzione comunista che con la Resistenza rossa. Il contratto e i tagli delle paghe si riferiscono alla lotta in corso nell'azienda che ristruttura la produzione e trasferisce gli operai. MacMahon è il nome della via milanese in cui il gruppo ha partecipato alle prime occupazioni di case; in estrema sintesi la storia delle nascenti Brigate rosse o BR come saranno chiamate.

Foto n. 45, Corriere della Sera, in G. Bocca, *Gli anni del terrorismo in Italia*, Roma, Armando Curcio Editore, 1989, p. 8.

27 GENNAIO 1971

Reggio Calabria. I mezzi blindati dell'esercito presidiano gli uffici pubblici.

29 GENNAIO 1971

Milano. Alcuni neofascisti esplodono razzi contro un gruppo di militanti del Movimento studentesco in corso di Porta Vittoria. Gli aggressori sono inseguiti e picchiati in un bar che rimane completamente distrutto nella furibonda rissa.

Reggio Calabria. Sette attentati dinamitardi vengono compiuti ai danni della linea ferroviaria nei pressi della località Marinella. Nel corso di una battaglia durata tre ore ingaggiata contro la polizia vengono lanciate numerose molotov contro la sede della federazione del PC!. Due esplosioni si verificano a Santa Caterina e San Brunello; una carica di tritolo distrugge l'auto del consigliere e assessore regionale DC Nicolò.

30 GENNAIO 1971

Roma. Decine di neofascisti armati di spranghe e catene tentano l'assalto della facoltà di Scienze Politiche presidiata dagli studenti di sinistra. Negli scontri numerosi studenti restano contusi.

Reggio Calabria. Decine di molotov vengono scagliate contro una colonna della polizia che fa rientro in caserma. Un attentato dinamitardo danneggia la linea ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro. Gruppi di dimostranti tentato l'assalto alla federazione del PCI poco dopo quattro colpi di pistola vengono esplosi da un'auto in corsa contro un gruppo di dirigenti comunisti. Due attentati dinamitardi danneggiano la sezione del PC! a Santa Caterina e l'ufficio tecnico erariale.

31 GENNAIO 1971

Milano. Un gruppo di neofascisti assale e devasta il bar Magenta, ritrovo degli studenti di sinistra.

Varese. Un gruppo di neofascisti organizza una sassaiola notturna contro la sede della CISL e una sezione del PCI.

1° FEBBRAIO 1971

Milano. Un potente ordigno confezionato con oltre due chili di materiale al plastico esplode in uno degli scantinati dell'Università provocando gravi danni. Gli inquirenti ritengono che l'attentato fosse rivolto contro il Movimento studentesco.

Modena. Un commando neofascista penetra nella sede della federazione del PCI in via Ganaceto e le appicca il fuoco dopo averla irrorata di benzina. I danni sono gravissimi.

2 FEBBRAIO 1971

Roma. Un ordigno esplode contro la sede del primo distretto di polizia in via del Collegio Romano.

Roma. Gravissimi incidenti all'Università. Alla fine degli scontri i feriti saranno oltre 60, di cui 30 agenti.

Il giornale Sinistra Proletaria cessa le pubblicazioni.

3 FEBBRAIO 1971

Reggio Calabria. Il dentista Angelo Pugliatti viene ridotto in fin di vita in seguito alle ferite procurategli da un candelotto lacrimogeno esplosogli a distanza ravvicinata. Nel corso di furibondi scontri con la polizia un manifestante rimane gravemente ferito ed un altro perde un braccio per l'esplosione di un

ordigno che stava per lanciare.
La CGIL rende nota una lettera di protesta per il duro atteggiamento delle forze di polizia. In piazza Italia vengono arrestati il ventunenne Annunziato Turro, in possesso di due bombe a mano, e l'avvocato Bolignano, che ha fornito al Turro una scatola di munizioni; ambedue militano nel Comitato d'Azione per Reggio capoluogo.

4 FEBBRAIO 1971

Catanzaro. In seguito ad un attentato compiuto durante la notte ai danni del palazzo che ospita la Regione viene indetta dai partiti di sinistra una manifestazione antifascista, per protestare contro le strumentalizzazioni che il MSI avrebbe fatto della lotta per Reggio capoluogo. In seguito al divieto imposto dalla Questura alla manifestazione, e motivato con ragioni di sicurezza, alcune centinaia di persone si soffermano dinanzi alla vicina sezione del MSI dalla quale provengono slogans fascisti. Da un vicolo vengono lanciate quattro bombe a mano. Giuseppe Malacaria muore e quattordici militanti di sinistra rimangono a terra dopo la tragica esplosione. Tra questi alcuni versano in gravi condizioni.

5 FEBBRAIO 1971

Roma. Un gruppo di neofascisti ferisce al volto uno studente di sinistra del liceo "Mamiani", Paolo Ricci.

Brescia. Due bottiglie molotov vengono scagliate contro l'abitazione del sindaco Boni; questi, poche ore prima, si era rifiutato di concedere una sala comunale per una conferenza del direttore del settimanale neofascista Candido.

Roma. Duri scontri nelle vie del centro e nella zona di Trastevere. La polizia carica duramente un corteo, traendo spunto dall'intenzione manifestata da alcune centinaia di extraparlamentari di sinistra di aggregarsi ai militanti dei partiti dell'arco costituzionale. Durante gli scontri, che si protraggono per alcune ore, vengono infrante numerose vetrine e lanciate decine di molotov contro la polizia. Due bottiglie molotov sono lanciate contro il portone d'ingresso della palazzina nella quale abita il ministro dell'Interno Restivo. La sua guardia del corpo viene picchiata dai manifestanti.

6 FEBBRAIO 1971

Incendio del deposito della Ignis a Sestri Ponente, mediante collocamento di bidoni di benzina innescati con miccia; tutto il materiale esistente viene distrutto.

Sesta interferenza di radio Gap, rivendicante l'incendio suddetto.

Attentato al deposito di carburante "Garrone" di Arquata Scrivia (AL), mediante carica esplosiva e sistema di accensione ad orologeria; i danni sono ingenti.

7 FEBBRAIO 1971

Cirò Marina (Catanzaro). Un incendio doloso danneggia i locali che ospitano la locale sezione della Camera del Lavoro.

8 FEBBRAIO 1971

Genova. Un ordigno ad alto potenziale esplode danneggiando gravemente la sala nella quale i portuali di Genova attendono le chiamate d'imbarco delle compagnie marittime.

13 FEBBRAIO 1971

Marina di Pisa. Lo studente Giovanni Persoglio muore per l'esplosione di una bomba davanti alla macelleria di un simpatizzante di destra. Persoglio che stava passando in auto con la moglie, era sceso in quanto aveva notato del fumo fuoriuscire dal negozio.

Bari. In via Sparano un gruppo di neofascisti aggredisce a colpi di mazze e di catene tre dirigenti sindacali che transitano in auto. Successivamente alcuni colpì di pistola vengono esplosi nella direzione dell'auto che ospita i sindacalisti.

Reggio Calabria. Un ordigno ad alto potenziale esplode nei pressi delle carceri giudiziarie.

Pinerolo (Torino). In seguito a gravi scontri provocati da neofascisti contro militanti del Movimento studentesco, la popolazione reagisce assalendo la sezione del MSI, nella quale durante una perquisizione di polizia vengono rinvenute anni, bastoni e mazze ferrate.

14 febbraio 1971

Pinerolo (Torino). Centinaia di manifestanti si recano dinanzi alla caserma nella quale sono stati condotti alcuni neofascisti autori di atti di violenza contro militanti della sinistra. La folla, dopo un lungo assedio, minaccia d'assaltare la caserma.

15 febbraio 1971

Reggio Calabria. Mentre si avvicina la data alla quale è stata rimandata ogni decisione sul capoluogo calabro, infuria la battaglia a Reggio. Nel corso degli scontri con la polizia vengono esplosi da parte dei manifestanti, decine di colpi d'arma da fuoco, vengono lanciati oggetti contundenti d'ogni genere e centinaia di bottiglie molotov. La polizia replica lanciando centinaia di candelotti lacrimogeni ed usando getti d'acqua colorata. Un candelotto colpisce al viso uno studente che viene ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

19 febbraio 1971

Genova. La sezione del PCI "Villa" rimane completamente distrutta in seguito a un attentato incendiario.

Catania. Un gruppo di neofascisti aggredisce studenti e docenti che, riuniti in un'aula, discutono sui problemi universitari. Tre di essi rimangono feriti da randellate e colpi di catene.

20 febbraio 1971

Reggio Emilia. Un ordigno danneggia la sezione del PCI "Gramsci" in via Toschi.

23 febbraio 1971

Roma. Attacco alla sezione Quadraro-Cinecittà del MSI.

24 febbraio 1971

Foggia. Il bracciante Domenico Centola rimane ucciso nel corso di incidenti provocati da fascisti e da elementi dei Centri d'azione agraria.

Milano. Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni della sezione del PCI "Carminelli", in via Archimede.

25 febbraio 1971

Reggio Calabria. Attentati dinamitardi nella cittadina calabra. Una bomba esplode nei pressi della federazione del PSI, un 'altra danneggia un traliccio dell'Enel a Santa Lucia. Infine una bomba carta viene lanciata contro il palazzo del Municipio.

9 febbraio 1971

Settima interferenza di Radio Gap, rivendicante il suddetto attentato.

06 marzo 1971

Foggia- La polizia interviene con dure ed indiscriminate cariche per allontanare alcune centinaia di contadini che protestano per la mancata corresponsione dei sussidi promessi dal governo dopo l'eccezionale gelata invernale.

9 marzo 1971

Torino. Una molotov danneggia irreparabilmente il portone seicentesco della chiesa dei Santi Damiano e Brigida, nella borgata Lucento.

Palermo. Un attentato contro la sezione del PCI "Giacomo Matteotti" viene casualmente sventato da un netturbino che rinviene un involucro contenente un ordigno confezionato con tre chili di polvere da mina.

24 marzo1971

Milano. Un ordigno esplosivo di notevole potenza danneggia l'ingresso del Consolato jugoslavo in via Pirandello 3.

26 MARZO 1971

Alessandro Floris
Portavalori

Genova. Due persone tentano una rapina per autofinanziare il proprio gruppo terroristico e a tal fine aggrediscono Alessandro Floris - fattorino portavalori dell'Istituto Autonomo Case Popolari - dopo che lo stesso aveva prelevato in banca una ingente somma di denaro per conto dell'Ente. L'uomo cerca di bloccare i rapinatori in fuga aggrappandosi alla caviglia di uno di essi, ma viene ucciso con un colpo di pistola. Grazie alla foto scattata da un passante, gli autori del fatto e un loro complice vengono arrestati e, in seguito, condannati. Emerge che trattarsi di esponenti di spicco del gruppo terroristico "XXII Ottobre" che si era costituito a Genova nel 1969 e che qui era stato attivo fino al 1971, quando - a causa delle indagini sulla rapina ai danni di Floris e della conseguente individuazione di gran parte dei suoi militanti o fiancheggiatori - aveva finito per dissolversi aderendo ai "Gruppi di Azione Partigiana" (GAP) e più tardi alle "Brigate Rosse". Per evidenziare il rilievo che l'omicidio di Floris rappresenta per le organizzazioni terroristiche di estrema sinistra e l'importanza rivestita a causa degli arresti scaturiti, è sufficiente ricordare che nel 1978 e nel 1974 le "Brigate Rosse" chiedono il rilascio degli arrestati come "parte" del "prezzo" per la liberazione dell'on. Aldo Moro e del magistrato Mario Sossi. Quest'ultimo peraltro era stato rapito dalle BR il 18 aprile 1974, "colpevole" di aver sostenuto l'accusa nel processo contro il gruppo "XXII Ottobre". L'8 giugno 1976, il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova, dott. Francesco Coco, viene assassinato insieme agli uomini della sua scorta, dalla Brigate rosse colpevole secondo loro "di essersi opposto" alla liberazione degli arrestati.

28 MARZO 1971

Vicenza. Un grave attentato dinamitardo viene compiuto sulla linea ferroviaria Genova-Venezia poco dopo la stazione di Lerino. Due ordigni esplodono quasi contemporaneamente facendo saltare circa settanta centimetri di rotaie. Un treno passeggeri che sopraggiunge poco dopo alla velocità di 120 Km orari supera fortunosamente il tratto danneggiato senza deragliare.

31 MARZO 1971

Roma. Durissimi scontri tra occupanti abusivi di appartamenti appena costruiti e forze di polizia che intervengono per effettuare lo sgombero. Gli occupanti sono attivamente appoggiati da militanti di Potere Operaio.

4 APRILE 1971

Reggio Calabria. In occasione della cerimonia per l'approvazione dello Statuto regionale la popolazione accoglie ostinatamente uomini politici e consiglieri regionali. Negli incidenti che ne derivano il giovane Rocco Vigliante resta gravemente ferito da un candelotto lacrimogeno esplosogli sul volto da distanza ravvicinata. Numerosi pullman targati Catanzaro vengono dati alle fiamme e alcuni comunisti vengono insultati e picchiati dai manifestati.

5 APRILE 1971

Trento. Un folto gruppo di neo fascisti in camicia nera tenta l" assalto della Casa dello Studente e viene respinto. Poco dopo gli automezzi di due militanti dell'estrema destra vengono dati alle fiamme.

Roma. Gravi incidenti al quartiere Centocelle dove la polizia intende sgomberare degli edifici occupati abusivamente. Un gruppo di extraparlamentari di sinistra, lancia sulle forze dell'ordine rudimentali ordigni confezionati con polvere nera. Venti arresti.

7 APRILE 1971

Roma. Dinanzi alla Fanne un gruppo di giovani neofascisti esplode alcuni colpi di lanciarazzi sugli operai in sciopero che attendono dinanzi all' azienda.

San Ginesio (Macerata). La sezione del PSI rimane completamente devastata da un attentato dinamitardo.

Milano. Un grave attentato dinamitardo, compiuto ai danni dell'Istituto Autonomo Case Popolari in viale Romagna 26, fallisce per il casuale spegnimento della miccia che avrebbe dovuto far esplodere sei candelotti di dinamite.

9 APRILE 1971

Este (Padova). La sezione del PCI rimane completamente distrutta da un attentato

12 APRILE 1971

Torino. Una grave rivolta divampa nelle carceri Nuove. I detenuti rivoltosi danno fuoco agli arredi delle celle e devastano numerosi locali. Solo all'indomani la rivolta verrà domata.

14 APRILE 1971

Novara. Si estende a macchia d'olio la protesta nelle carceri. Anche a Novara si verificano gravi devastazioni e una rivolta dei detenuti.

16 APRILE 1971

Viene reso di pubblico dominio da un giornale della sera romano il cosiddetto "rapporto Mazza", la relazione che il prefetto di Milano inviò al ministero degli Interni dopo gli incidenti del 12 dicembre 1970che costarono la vita dello studente Saltare l/i. Secondo quanto affermato da Mazza esisterebbero nel capoluogo lombardo oltre ventimila estremisti riuniti informazioni paramilitari equipaggiati ad armati per la guerriglia. La notizia del rapporto ha una vasta eco nel Parlamento e riapre il dibattito sugli opposti estremismi. I socialisti protestano duramente perché il rapporto darebbe una immagine esagerata della violenza di sinistra minimizzando invece quella neofascista.

Milano. Un grave attentato dinamitardo viene compiuto ai danni della federazione provinciale del PSI in viale Lunigiana. La federazione rimane completamente devastata

19 APRILE 1971

Roma. Un attentato incendiario viene compiuto contro la sezione del PCI "Cecchignola".

22 APRILE 1971

Milano. Distrutte le auto d i Franco Mojana, esponente della "Giovane Italia", e di un altro neofascista. Un comunicato delle Br avverte: "Per ora colpiamo e continueremo a colpire «cose>>, ma quando passeremo alle loro disgustose persone non sarà certo solo per <<massaggiare> i muscoli e le ossa ... Le loro disgustose biografie sono sotto i nostri occhi e ogni giorno vengono aggiornate con estrema cura". Il comunicato delle Br va segnalato perché preannuncia un mutamento di strategia, dall'attacco alle cose all'attacco alle persone - cambiamento che si concretizzerà il 3 marzo 1972, un anno dopo, con il sequestro Macchiarini.

Milano. Quattro attentati vengono compiuti contemporaneamente nel capoluogo lombardo. In via Pordenone una bottiglia incendiaria viene scagliata contro una tenda eretta dagli operai della Brion in sciopero. Un attentato dinamitardo danneggia gravemente la sezione del PCI in via Asmara. Un ordigno confezionato con dinamite viene fatto esplodere contro una costruzione che ospita sezioni del PCI, del PSI e dell'Anpi. Infine una carica esplosiva danneggia la sezione del PSDI "Filippo Turati", a Porta Volta.

25 APRILE 1971

Latina. Un gruppo di neofascisti assalta la federazione comunista, la cui sede è adiacente al comando dei carabinieri.

Como. Alcune decine di neofascisti accorsi dalle vicine province tentano di provocare incidenti durante la cerimonia per la celebrazione de1 25 aprile urlando slogans nostalgici.
Vengono dispersi dalla polizia.

Teramo. Una bomba ad orologeria esplode dinanzi al Palazzo di Giustizia, mentre, poco lontano, il PCI) tiene un comizio in occasione del 25 aprile.

27 APRILE 1971

Bari. Mentre gli studenti di sinistra riuniti in assemblea commemorano Paolo Rossi, morto a Roma il 27 aprile 1966 durante scontri con neofascisti all'interno dell'Università, un gruppo di militanti dell'estrema destra abbatte una porta e, intonando canti nostalgici, lancia una fitta sassaiola contro i simpatizzanti del Movimento studentesco.

28 APRILE 1971

Forli. Gravi incidenti in occasione dell'anniversario della morte di Mussolini.

Alcune decine di neofascisti aggrediscono e picchiano tre noti militanti di sinistra. Gravi incidenti si verificano tra simpatizzanti di sinistra e neofascisti, che nella chiesa di San Francesco, hanno partecipato ad un rito funebre in memoria del duce. A Predappio operai e studenti di sinistra organizzano un blocco stradale per impedire ai neo fascisti di recarsi in visita alla tomba di Mussolini.

Alà dei Sardi (Sassari). Una bomba a mano viene scagliata contro la caserma dei carabinieri.

2 MAGGIO 1971

Forli. Un ordigno esplode dinanzi alla sede di Lotta Continua in via Sant'Anna. Gravi i danni.

7 MAGGIO 1971

Milano. Tre militanti di sinistra vengono aggrediti nei pressi di piazza Accursio da una ventina di neofascisti armati di randelli e catene.

Milano. Un operaio intento a distribuire volantini sindacali in corso 12 Marzo viene aggredito da un gruppo di missini dinanzi agli occhi di tre carabinieri che non intervengono. Un militante della sinistra extraparlamentare che era accorso in aiuto del compagno brandendo un coltello viene arrestato.

12 MAGGIO 1971

Bologna. Gravi incidenti si verificano tra militanti della sinistra extraparlamentare e forze di polizia. I primi protestavano per una grave aggressione compiuta da neofascisti ai danni di un militante di sinistra in un bar del centro.

Trento. Un grosso ordigno esplosivo semina il panico nella popolazione del quartier Piedicastello. L'esplosione avviene ai danni del ponte San Lorenzo che subisce darmi irrilevanti.

15 MAGGIO 1971

Roma. Incidenti dinanzi alla filiale Fiat di viale Manzoni tra polizia e militanti della sinistra extraparlamentare. Le stesse organizzazioni sindacali rendono noto un comunicato nel quale si deplora la violenza poliziesca nei confronti dei militanti di sinistra che si limitavano a stazionare dinanzi allo stabilimento.

Pinerolo (Torino). Un ordigno viene fatto esplodere dinanzi alla caserma dei carabinieri "Nizza Cavalleria".

Roma. Un ordigno esplosivo danneggia la porta d'ingresso del Commissariato Ponte Milvio.

17 MAGGIO 1971

Milano. Tre militanti della sinistra vengono aggrediti e picchiati da venti neofascisti in piazza delle 5 Giornate.

21 MAGGIO 1971

Vercelli. In uno scontro tra alcune decine di militanti della sinistra extraparlamentare e un gruppo di neofascisti rimane completamente distrutto un bar in piazza Cavour.

23 MAGGIO 1971

Milano. Alcuni ordigni di notevole potenza esplodono nel corso della notte nel capoluogo lombardo. Gli obiettivi colpiti sono la redazione del Giorno in via Fava, la scuola-convitto "Rinascita" dell'Anpi, la sezione " Arrighini" del PCI e il monumento della Resistenza nell'omonima piazza. Particolarmente gravi sono i danni nella scuola "Rinascita".

In un volantino le Sam rivendicano la paternità degli attentati.

Parma. Un gruppo di neofascisti aggredisce tre comunisti all'uscita di un bar del centro picchiandoli selvaggiamente. Poco dopo la reazione comunista: decine di giovani si radunano minacciosamente dinanzi alla sezione missina dalla quale parte un nutrito lancio di sassi ed oggetti contundenti. Interviene la polizia che carica duramente i militanti della sinistra.

28 MAGGIO 1971

Milano. Il "Comando unificato" delle Br diffonde un comunicato per smentire le notizie pubblicate dalla stampa che attribuiscono alle Br attentati compiuti nell'ultima decade di maggio contro fabbriche e ca-

serme a Trecate di Novara, Corsico (Milano), Pavia, Rieti, L'Aquila, Lamezia Terme e Vibo Valentia. Si tratta di attentati al tritolo o alla dinamite, accompagnati da volantini firmati Br o inneggianti al gruppo. Il comunicato definisce gli attentati '1azioni terroristiche di chiara impronta fascista e di altrettanto chiara ispirazione poliziesca" dirette ad alimentare l'ipotesi che le Br siano organizzazioni provocatorie, a creare un clima di 110pposti estremismi" che prepari il terreno a provocazioni ancora più gravi che verrebbero attribuite alle Br, ecc ...

29 MAGGIO 1971

Torino. Gravissimi incidenti nel centro storico, nei pressi di piazza Castello tra militanti di Lotta Continua e di Potere Operaio, che protestano per la proibizione di una manifestazione contro la repressione in fabbrica, e forze di polizia. Negli scontri un commissario di polizia rimane ferito, le forze dell'ordine effettuano ventinove arresti. Centodieci feriti tra manifestanti e poliziotti.

31 MAGGIO 1971

Palermo. Una trentina di estremisti di destra mascherati e armati di manganello e sassi aggrediscono, nella facoltà di Chimica, alcuni studenti di sinistra reduci da una manifestazione antifascista. Nel corso degli scontri le aule di due istituti rimangono devastate.

Monteporzio Catone (Roma). Gravi tafferugli si verificano durante il comizio del missino Signorelli, candidato al comune. I neofascisti reagiscono violentemente quando si accorgono della presenza di un gruppo di militanti di sinistra.

2 GIUGNO 1971

Taranto. Lo studente di sinistra Vincenzo Capuano viene aggredito e picchiato da un gruppo di neofascisti che con una lametta gli incidono una svastica sul braccio.

6 GIUGNO 1971

Roma. Il dirigente socialdemocratico Giuseppe Giambarresi viene aggredito e malmenato nel quartiere Montesacro da un gruppo di missini nei confronti dei quali aveva protestato; i neofascisti usavano gli spazi elettorali riservati al PSDI.

Milano. Gravi incidenti si verificano tra militanti del Movimento studentesco che appoggiano l'occupazione di alcuni locali da parte di decine di senzatetto e forze di polizia che intervengono per effettuare lo sgombero. Durante gli incidenti vengono lanciate numerose molotov. Venti arresti.

7 GIUGNO 1971

Monteporzio Catone (Roma). Il segretario della sezione del PCI, Mauro Fiorelli distintosi nei giorni precedenti nell'azione di protesta contro la violenza neo fascista. viene aggredito e accoltellato da un gruppo di missini.

9 GIUGNO 1971

Milano. La polizia fa irruzione con grande spiegamento di forze nel Politecnico, per sgomberare la facoltà di Architettura da alcuni giorni occupata da militanti di sinistra extraparlamentare e baraccati che protestano per la grave crisi degli alloggi. Tutti gli occupanti vengono fatti uscire con le mani alzate sotto la minaccia delle armi; lo stesso trattamento viene riservato al preside della facoltà Prof. Paolo Portoghesi, che solidarizza con gli studenti. Il Portoghesi sarà, nei giorni successivi, posto sotto inchiesta dal ministro della Pubblica Istruzione, Misasi.

10 GIUGNO 1971

Roma. Gravi incidenti alla Magliana tra polizia e baraccati che occupano abusivamente un complesso edile.

Milano. Gravi scontri si verificano nel centro a conclusione dì un comizio del missino Servello contestato da alcune centinaia di militanti della sinistra extraparlamentare. Un neofascista viene "sequestrato" e sottoposto a giudizio popolare è costretto a confessare una serie dì aggressioni compiute negli ultimi giorni.

23 giugno 1971
Crugnola (Varese). L'operaio-sindacalista Enrico Rampini viene fatto segno a colpi di pistola, e rimane ferito da due pallottole, mentre rincasa dopo aver partecipato a uno sciopero.

24 giugno 1971
Roma. La vedova dio Giuseppe Pinelli (Licia Pinelli) denuncia Calabresi e tutti gli uomini presenti quella sera nella stanza in cui mori il marito, per omicidio volontario, sequestro di persona, violenza privata, abuso di autorità.

1° luglio 1971
Napoli. La polizia carica duramente gli operai della Ignis Sud in sciopero provocando gravi scontri.

3 luglio 1971
Fiumicino (Roma). Un attentato dinamitardo compiuto con quattro diverse cariche esplosive danneggia l'oleodotto Fina di Fiumicino.

5 luglio 1971
Desio (Milano). Il consigliere comunale del PSIUP Domenico Scalfari viene aggredito sulla soglia di casa da un gruppo di neofascisti. Rimangono feriti anche i familiari del consigliere, accorsi in suo aiuto.

6 luglio 1971
Milano. Gravi incidenti si verificano al velodromo "Vigorelli" nel quale alcune migliaia di giovani attendono di assistere allo spettacolo "Il Cantagiro". Alcune centinaia di militanti della sinistra extraparlamentare, che manifestano contro la strumentalizzazione capitalistica degli spettacoli musicali, si scontrano con la polizia. Un agente rimane ferito gravemente e decine di manifestanti restano contusi.

8 luglio 1971
Roma. Un gruppo di neofascisti assalta la Casa dello Studente in via Cesare De Lollis, da tempo divenuta la roccaforte del Movimento studentesco. Quattro studenti di sinistra rimangono feriti durante gli scontri.

14 luglio 1971
Reggio Calabria. Nel primo anniversario della rivolta d i Reggio tornano a d infervorarsi gli animi. Le sedi della CGIL e del PSI vengono devastate ed assaltate. Un ragazzo quindicenne rimane ferito da nn proiettile esploso dalla polizia.

16 luglio 1971
Milano. Il tassista Rolandi, l'uomo che aveva "riconosciuto" Valpreda, muore.

17 luglio 1971
Reggio Calabria. Un attentato dinamitardo danneggia la sezione del PC! nel quartiere Archi.
Milano. Gravi incidenti scoppiano tra militanti della sinistra e forze dell'ordine che intendono impedire l'occupazione del parco privato della "Ghirlanda". Negli scontri decine di persone rimangono ferite. Ventisette sono gli arresti e alcune decine i fermi.
Cinisello Balsamo (Milano). Alcune centinaia di militanti della sinistra extraparlamentare tentato di occupare la sede della CISNAL e si scontrano duramente con le forze de li" ordine.
Milano. Due bottiglie molotov vengono lanciate contro la sezione "Bassi" del PCI in via Bodoni 3 da un'auto in corsa. Un militante comunista che si trova all'interno della sezione rimane ustionato.

03 agosto 1971
Rimini (Forli). Un grave attentato viene compiuto ai danni del posto estivo di polizia di Bellavista. Un ordigno confezionato con tre chili di tritolo viene notato casualmente da un agente mentre la miccia brucia e viene trascinato sulla vicina spiaggia, dove esplode.

31 AGOSTO 1971

Roma. Al termine di un inseguimento tra polizia ed un'auto sospetta, si scatena una furibonda battaglia a San Basilio tra forze dell'ordine e abitanti del popolare quartiere periferico.

1° SETTEMBRE 1971

Parma. Due bottiglie incendiarie vengono lanciate contro la chiesa Ognissanti nel quartiere Volturno.

3 SETTEMBRE 1971

Reggio Calabria. Il comizio annunciato dal direttore del Candido, Pisanò, degenera in gravi scontro con la polizia. Le forze dell'ordine effettuano dieci arresti.

4 SETTEMBRE 1971

Campomarino (Campobasso). Una carica esplosiva danneggia i binari della linea ferroviaria nei pressi del paese.

9 SETTEMBRE 1971

Roma. L'on. Giorgio Amendola viene aggredito, all'uscita dalla direzione del PCI, da un gruppo di neo fascisti appostati in piazza del Gesù. L'esponente comunista viene difeso da alcuni passanti.

11 SETTEMBRE 1971

Imola. Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni del padiglione che ospita il festival dell'Avanti.

12 SETTEMBRE 1971

Bolzano. Neofascisti lanciano una molotov contro la tenda eretta da u n gruppo di studenti di sinistra che protestano contro le bocciature "politiche". Uno studente rimane ustionato.

14 SETTEMBRE 1971

Reggio Emilia. Il neo fascista Roberto Leoni viene sorpreso dalla polizia mentre sta per innescare un ordigno esplosivo ai danni della sezione missina. Alcuni giorni prima il Leoni era stato allontanato dal partito neofascista perché aveva manifestato idee estremiste, incompatibili con la sua carica di segretario provinciale.

17 SETTEMBRE 1971

Reggio Calabria. Il cameriere Carmelo Jaconis rimane ucciso da un colpo d'arma da fuoco nel corso di alcuni incidenti tra dimostranti e forze dell'ordine. Secondo la versione della polizia il manifestante sarebbe rimasto ucciso da alcuni colpi sparati dai manifestanti.

Desio (Milano). Uno dei proprietari della Descarn, irritato per le recenti agitazioni sindacali nell'azienda travolge con la propria auto alcuni operai in sciopero dinanzi all'azienda e viene sottratto al linciaggio dalle forze di polizia.

19 SETTEMBRE 1971

Reggio Calabria. Si riacuisce la tensione in occasione del funerale del cameriere Jaconis. La folla si scontro con la polizia e distrugge la sede dell'INAIL dopo averla assaltata.

25 SETTEMBRE 1971

Roma. Due bombe a mano del tipo SRCM, in dotazione dell'esercito, vengono lanciate contro il Palazzo dei Congressi all'Eur nel quale si tiene il congresso nazionale di Potere Operaio.

Roma. Rinvenute nei pressi della Bufalotta cinquanta bombe molotov pronte ali 'uso.

La tecnica costruttiva è particolarmente raffinata, al punto che i fabbricanti banno aggiunto al liquido infiammabile una speciale resina sintetica che impedisce alle fiamme di essere spente.

1° OTTOBRE 1971

Gottolengo (Brescia). La polizia carica duramente un gruppo di operai in sciopero ad una fabbrica manifatturiera per il licenziamento di alcuni colleghi.

2 ottobre 1971

Cremona. Diego Ratti, militante del gruppo di estrema destra "Gli amici dell'orologio", esplode alcuni colpi di fucile contro un gruppo di militanti della sinistra ferendone tre.

Locri (Reggio Calabria). Un ordigno esplosivo danneggia l'abitazione del direttore delle locali carceri giudiziarie.

9 ottobre 1971

Bolzano. Un attentato dinamitardo fa saltare una cabina telefonica.

14 ottobre 1971

Milano. Un ordigno esplosivo viene collocato sul davanzale di una finestra della sezione del PC! "Grimau", in via Tortona 12. I danni sono gravi. Poco dopo un analogo attentato viene compiuto contro l'Università cattolica.

19 ottobre 1971

Reggio Calabria. Un folto gruppo di neofascisti del MSI tenta di assaltare la sede del PCI ed esplode numerosi colpi di pistola verso i militanti comunisti affacciati alle finestre.

3 novembre 1971

Castellammare di Stabia (Napoli). Durante una manifestazione di protesta promossa da alcune centinaia di disoccupati, la polizia carica i manifestanti che sostano dinanzi al comune dando luogo a gravi scontri. Il bilancio è di dieci feriti. Un pullman viene dato alle fiamme.

4 novembre 1971

Partanna (Trapani). Un attentato dinamitardo distrugge completamente la sede del Centro Studi Valle del Belice, che si occupa dei problemi dei terremotati.

5 novembre 1971

Milano. Un gruppo di neofascisti da alle fiamme una corona di alloro recentemente deposta ai piedi del monumento ai caduti in piazza Mercanti.

Roma. Un ordigno esplosivo danneggia la sede della Legazione britannica presso la Santa Sede. Secondo gli inquirenti l'attentato andrebbe attribuito all'IRA.

7 novembre 1971

Napoli. Lo scrittore Giovanni Amedeo viene aggredito e picchiato duramente nei pressi della sua abitazione da un gruppo di neofascisti.

9 novembre 1971

Roma. La polizia carica e pesta gli studenti del liceo "Tasso" che intendono svolgere ai!' interno della propria scuola una manifestazione antifascista.

14 novembre 1971

Reggio Calabria. Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni dell'abitazione di Antonio Nesci, segretario provinciale della DC. L'auto del suo collega Licandro, anch'egli democristiano, viene incendiata e distrutta. Entrambi erano stati accusati di "connivenza" con i socialisti.

15 novembre 1971

Palermo. Il neofascista Lorenzo Giammona, ritenuto autore di innumerevoli aggressioni e da tempo ricercato dalla polizia, viene arrestato.

Torino. La Fiat denuncia alla polizia due episodi di sabotaggio: il primo su una catena di montaggio che sarebbe rimasta a lungo bloccata, il secondo ai danni di un forno per la verniciatura delle scocche. Quest'ultimo attentato avrebbe messo in grave pericolo l'incolumità di decine di operai.

18 novembre 1971
Reggio Calabria. Scontri tra polizia e dimostranti che chiedono le dimissioni collettive ed immediate di tutti i componenti il Consiglio comunale. La polizia effettua otto arresti.

19 novembre 1971
Reggio Calabria. In località Palizzi Marina una costruzione di proprietà del segretario provinciale della DC, Antonio Nesci, viene incendiati da manifestanti che intendono protestare per il mancato appoggio del Nesci alla rivolta reggina.

22 novembre 1971
Milano. Giornata di tensione e di scontri nei licei milanesi. In numerose scuole la polizia interviene per sedare incidenti causati da neofascisti che vogliono impedire le assemblee del Movimento studentesco. Gli scontri più gravi si verificano dinanzi alla facoltà di Architettura.

28 novembre 1971
Livorno. Un gruppo di neofascisti provoca incidenti al cinema Astra durante una manifestazione antifascista promossa dai partiti di sinistra.

1° dicembre 1971
Cagliari. Due studenti di sinistra vengono accoltellati all'Università da neofascisti per aver protestato dinanzi alle scritte apologetiche da essi tracciate.

3 dicembre 1971
Milano. Un ordigno ad alto potenziale distrugge la sezione del PCI Palmiro Togliatti, nei pressi di Porta Garibaldi. I danni sono gravi.
Vibo Valentia (Catanzaro). Al termine di una manifestazione promossa dalla sinistra un gruppo di neofascisti aggredisce alcuni simpatizzanti comunisti che si allontanano; uno di essi, Pasquale De Caria, viene accoltellato ad un braccio.

5 dicembre 1971
Bologna. Un ordigno esplosivo viene rinvenuto in uno stabilimento tipografico che stampa Il Resto del Carlino. L'attentato viene telefonicamente rivendicato da un fantomatico "Comitato clandestino".

7 dicembre 1971
Milano. Un ordigno esplosivo danneggia l'ingresso del palazzo nel quale abita il Procuratore Generale della Repubblica Luigi Bianchi d'Espinosa in via d'Orsenigo. L'attento viene rivendicato dalle Sam.

14 dicembre 1971
Marina di Pisa. Lo studente universitario Giovanni Persoglio Gamalero viene investito dalla esplosione di un ordigno posto in un negozio cui si era avvicinato in quanto aveva notato del fumo fuoriuscire dalla saracinesca. La indagini di polizia giudiziaria poste in essere per la ricerca degli autori della condotta in essere faceva emergere che la stessa era da attribuire agli anarchici che volevano compiere un gesto dimostrativo n ei confronti dell'esercente del negozio, in quanto reo di non aver partecipato a uno sciopero do solidarietà in favore degli operai della Fiat.

17 dicembre 1971
Milano. Un attentato incendiario danneggia l'aula magna del liceo "Vittorio Veneto" a San Siro, poche ore prima che vi si svolga una manifestazione del Movimento studentesco.

1972

1° gennaio 1972
Trenno (Milano). Una bottiglia incendiaria danneggia la porta d'ingresso della sezione del PCI in via Luigi Ratti.

3 gennaio 1971
Palermo. Una bottiglia molotov viene scagliata contro un ingresso secondario della redazione del quotidiano l'Ora.

4 gennaio 1971
Varese. Tre neofascisti del MSI vengono aggrediti da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare:

5 gennaio 1972
Tempio Pausania (Sassari). Un ordigno viene fatto esplodere nottetempo dinanzi all'abitazione di un consigliere comunale comunista, provocando gravi danni all'edificio. DIV Ascoli. Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni di un ripetitore della Rai, sul colle San Marco. I danni materiali sono elevati.

8 gennaio 1972
Milano. Una bomba molotov viene lanciata contro la sezione del PC! "Sergio Bassi", in via Bodoni 3. Lievi i danni.

9 gennaio 1972
Palmi (Reggio Calabria). Un ordigno esplosivo danneggia l'ingresso del Duomo.

11 gennaio 1972
Milano. Lo studente Roberto Pecoraio, militante del PCI, rimane gravemente ferito in seguito alle numerose coltellate vibrategli allo stomaco da un neofascista di Ordine Nuovo.

14 gennaio 1972
Roma. Gravi scontri si verificano tra neofascisti e militanti del Movimento studentesco. I primi avevano tentato di affiggere manifesti inneggianti al duce dinanzi alle facoltà occupate dagli studenti di sinistra.

19 gennaio 1972
Roma. Un ordigno incendiario danneggia la porta d'ingresso della chiesa greco-ortodossa in via Veneto. L'attentato viene compiuto, come spiega un volantino, per protestare contro il regime dei colonnelli.

20 gennaio 1972
Milano. Vengono incendiate le auto di Ignazio La Russa, aderente al Fronte della Gioventù, e di Attilio Carelli, consigliere di zona del MSI. Un comunicato firmato "Brigate rosse/Comando di zona Lorentaggio", afferma che la dittatura borghese frena le lotte proletarie con il progetto armato della "destra nazionale" e che il compito principale è organizzarsi e armarsi per schiacciare tutti i nemici del popolo.

21 gennaio 1972
Bologna. Gravi incidenti si verificano dinanzi all'istituto tecnico "Pacinotti" tra militanti della sinistra extraparlamentare e forze di polizia. Un agente rimane ferito. Gravi i danni alla scuola.
Milano. Tafferugli si verificano dinanzi allo stabilimento Snam di San Donato tra operai in sciopero e forze dell'ordine intervenute per disperderli. Le organizzazioni sindacali protestano duramente.

22 gennaio 1972
Roma. Gravi scontri si verificano nel quartiere Pari oli tra manifestanti di sinistra e forze di polizia, intervenute per presidiare le adiacenze dell'ambasciata greca. Undici dimostranti rimangono feriti. Le forze dell'ordine effettuano e inoltrano duecentoventicinque denunce all'autorità giudiziaria.

27 gennaio 1972
Catania. Violenti scontri si verificano dinanzi all'ospedale civile Vittorio Emanuele tra dipendenti che intendono occuparlo e forze di polizia accorse a presidiarlo.

29 GENNAIO 1972

Milano. Gravi scontri si verificano in via Larga tra forze dell'ordine e militanti di sinistra, in seguito all'arresto del leader studentesco Mario Capanna. Gli studenti assaltano alcuni mezzi della polizia facendo uso di sassi, molotov e spranghe. Sette feriti e sette arresti.

1° FEBBRAIO 1972

Ponte Nossa (Bergamo). Un attentato dinamitardo danneggia gravemente il palazzo che ospita il Consiglio comunale. Nella cassetta postale del municipio viene rinvenuto un volantino nel quale si legge: "Rispondiamo con le bombe agli inquinamenti".

Genova. Alcuni incidenti si verificano dinanzi alla facoltà di Ingegneria tra studenti che la occupano e forze di polizia.

3 FEBBRAIO 1972

Milano. Un ordigno ad alto potenziale devasta la sezione del PC! "Aldo Sala", in via Santarosa. Sul luogo dell'attentato vengono rinvenuti alcuni volantini firmati dalle "Squadre di azione Mussolini" e rivolti contro il MSI i cui militanti sono definiti "falsi fascisti che chiedono voti per andare a sedere nella palude di Montecitorio".

Bergamo. Violenti tafferugli si verificano dinanzi alla sezione della "Giovane Italia" tra neofascisti e militanti della sinistra che protestano contro alcune recenti aggressioni. Vengono lanciate numerose bottiglie molotov.

Roma. Due giovani mascherati lanciano da una moto in corsa due bottiglie molotov contro l'auto del Prof. Michelangelo Simoni, preside dell'istituto magistrale "Oriani". L'episodio suscita notevole indignazione.

5 FEBBRAIOI972

Desio (Milano). Una trentina di neofascisti armati di spranghe e bastoni aggrediscono militanti del PCI che escono dalla Casa del Popolo in via della Conciliazione. Due giovani comunisti rimangono feriti.

Roma. Due bottiglie molotov vengono lanciate da un'auto in corsa contro la sede dell'ambasciata inglese in via Palestro. Si ritiene che gli attentati siano connessi coll'aggravarsi della situazione nell'Irlanda settentrionale.

6 FEBBRAIO 1972

Bologna. Due ordigni incendiari vengono scagliati nottetempo contro le sedi del MSI e del PSIUP in via Sciavonia ed in via Posteria.

Massa Carrara. Tre ordigni esplosivi distruggono nella stessa notte le auto di altrettanti dirigenti politici di Lotta Continua, della DC del PSDI.

Brescia. Tafferugli si verificano tra militanti di Lotta Continua e carabinieri intervenuti per impedire una manifestazione non autorizzata.

7 FEBBRAIO 1972

Massa Carrara. Gravi indicenti si verificano tra forze dell'ordine e militanti di Lotta Continua che, al termine di una manifestazione di protesta contro le aggressioni neofasciste, tentano di dare l'assalto alla sezione del M SI. La polizia effettua nove arresti per resistenza ed oltraggio. Analoghi incidenti si verificheranno anche il giorno dopo.

8 FEBBRAIO 1972

Roma. Incidenti si verificano tra missini e comunisti in piazza della Balduina.

Rovigo. Cinque missini aggrediscono alcuni simpatizzanti di sinistra e tentano di far ingerire loro dell'olio di ricino. Vengono identificati ed arrestati dalla polizia.

Mandello Del Lario (Como). Incidenti con decine di contusi si verificano tra operai della Seimm-Moto Guzzi in sciopero ed impiegati; questi ultimi si erano rifiutati di aderire allo sciopero.

Roma. Incidenti si verificano dinanzi al Campidoglio tra baraccati che avevano occupato la sede del comune e polizia urbana. Due dimostranti e l'assessore Pala rimangono feriti.

9 febbraio 1972

Milano. Attentati contro la tipografia dell'Unità, una lapide alla Resistenza in via Mercanti, e il monumento ai partigiani fucilati in piazzale Loreto. Tutti e tre gli attentati sono firmati Sam, "Squadre di azione Mussolini". Due giorni dopo vengono arrestati alcuni iscritti ed ex iscritti al MSI sotto l'imputazione di far parte delle Sam. Tra essi figura Angelo Angeli, che confessa e documenta alcuni campeggi paramilitari organizzati dal MSI. Altro imputato per le Sam è Giancarlo Esposti, che viene trovato in possesso di esplosivo.

Esposti verrà ucciso il 29 maggio 1974, all'indomani della strage di Brescia, in un oscuro scontro a fuoco con sottufficiali dei carabinieri probabilmente appartenenti al SID, a Pian del Rascino, in provincia di Rieti. Tra gli imputati per le Sam sono anche Nestore Crocesi e Gian Luigi Radice, i cui nomi torneranno alla ribalta nell'aprile 1973 in occasione dell'assassinio dell'agente Marino.

Roma. Alcune decine di militanti della sinistra extraparlamentare devastano con bottiglie molotov la sede del Movimento Sociale in via Bricci 36. La polizia arresta quattro giovani.

Palermo. Un gruppo di neofascisti mascherati ed armati di spranghe aggredisce dinanzi al liceo scientifico "Cannizzaro" tre studenti di sinistra. La magistratura ordina, in seguito all'episodio, la perquisizione di alcune sezioni del MSI.

11 febbraio 1972

Milano. Ignoti sabotatori divelgono diciotto metri del raccordo ferroviario che collega lo stabilimento Alfa-Arese con lo scalo di Galbagnate.

13 febbraio 1972

Milano. Scoppia una bomba nel cinema Lux. Il cinema doveva ospitare, il giorno dopo, un comizio neofascista.

Verona. Il sen. Adelio Albarello e il segretario provinciale Giorgio Gabanizza, entrambi del PSIUP, vengono aggrediti e feriti in via Mazzini da alcuni neofascisti reduci da un comizio del missino Nicosia.

Cuneo. Un rudimentale ordigno esplosivo danneggia la sezione del PCI in via Galimberti.

16 febbraio 1972

Albano (Roma). La locale sezione del MSI viene attaccata e devastata da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare.

17 febbraio 1972

Milano. Una bottiglia molotov viene scagliata contro il monumento al partigiano, alla Loggia dei Mercanti. L'attentato viene rivendicato dalle Sam.

18 febbraio 1972

Torino. Un'esplosione danneggia gravemente, nel pieno della notte, gli uffici del sindacato italiano dell'automobile (SIDA), di ispirazione padronale.

Urbino. Nel corso di violenti tafferugli tra neofascisti e militanti di sinistra viene appiccato il fuoco all'ufficio del Prof. Petrucciani, direttore dell'istituto di Filosofia. Gravi i danni materiali.

19 febbraio 1972

Quarto Oggiaro (Milano). Vengono incendiate le auto di Remo Casa grande, segretario del MSI di Quarto Oggiaro, di Mario Liparoti, accusato nel comunicato delle Br di essere complice del Casagrande nelle aggressioni ai compagni del quartiere e di ospitare nella sua casa fascisti ricercati, e di Guttuso Natale, operaio disoccupato, accompagnatore e autista di Giorgio Almirante quando il leader missino è a Milano.

Nel loro comunicato, le Br affermano che il Casagrande è membro delle Sam e lo accusano di aver aggredito, con altri venti fascisti, dei "compagni del PCI" di Desio. Il riferimento a militanti del PC! come "compagni" è a dir poco insolito e va segnalato per questo.

Roma. Un rudimentale ordigno esplosivo danneggia la sezione del PCI in via Montespaccato.

Bari. Due militanti dell'estrema sinistra, Cosimo Gadaleta e Giorgio Divotto, vengono accoltellati da un neofascista militante di Avanguardia nazionale dinanzi al liceo classico "Fiacco".

Roma. Gravi incidenti si verificano a Centocelle in seguito ad una manifestazione promossa dai partiti di sinistra in favore di Valpreda. La sezione del MSI di Centocelle viene assaltata con sassi e molotov.

20 febbraio 1972

Marigliano (Napoli). Alcuni militanti della sinistra extraparlamentare interrompono un comizio del deputato missino Caradonna e danno luogo ad incidenti.

Trento. L'insegnante missino Giuseppe Alfano viene aggredito e duramente percosso da un gruppo di militanti di sinistra.

Roma. Una bottiglia molotov viene scagliata contro la sezione del MSI in via Svampa.
Poco dopo un analogo attentato viene compiuto contro la sezione missina di via delle Ninfee.

Milano. Un ordigno ad alto potenziale viene fatto esplodere nel cortile dell'abitazione del giudice Emilio Alessandrini, che conduce una vasta inchiesta sul neofascismo in Lombardia. L'attentato viene rivendicato dalle Sam.

Bari. Continua la tensione nel capoluogo pugliese (vedi 1 9febbraio). Dopo l'accoltellamento di due giovani di sinistra, i neofascisti del MSI aggrediscono e feriscono due militanti del PCl in via Giuma.

Roma. Una bottiglia molotov viene scagliata contro la sezione del PCI della borgata Montespaccato.

22 febbraio 1972

Roma. Uno studente di sinistra viene aggredito e picchiato dinanzi al liceo " Augusto" da un gruppo di neofascisti.

Ferrara. Una bottiglia molotov danneggia lievemente la sezione del PSDI.

Lecce. Incidenti si verificano al termine di una manifestazione pro-Valpreda tra i militanti del "Circolo Lenin di Puglia" ed un gruppo di neofascisti.

23 febbraio 1972

Roma. Inizia il processo contro Pietro Valpreda per la strage di piazza Fontana.
Il 6 marzo verrà bloccato perché la Corte d'Assise dichiara la propria "incompetenza per territorio". Il trasferimento a Milano però non avrà luogo perché una pronuncia della Cassazione trasferirà tutta l'inchiesta a Catanzaro.

Pisa. Tensione e scontri si verificano nelle vie del centro tra militari paracadutisti di stanza nella città e simpatizzanti della sinistra extraparlamentare.

Pavia. Un ordigno incendiario danneggia l'ingresso della redazione del quotidiano La Provincia Pavese.

24 febbraio 1972

Bolzano. Antonio Talarico, ventenne, militante della sinistra extraparlamentare, viene ferito a colpi di pistola in un bar in via Milano e ridotto in gravissime condizioni.

Messina. Nel corso di una manifestazione promossa in occasione dello sciopero generale per le riforme e l'occupazione, un gruppo di neofascisti aggredisce un corteo di studenti dinanzi al liceo "La Farina". Un militante di sinistra rimane ferito.

25 febbraio 1972

Milano. Un gruppo di neofascisti penetra nottetempo nel cimitero di Musocco e danneggia numerose lapidi poste alla memoria dei caduti nella Resistenza.

26 febbraio 1972

Roma. Due militanti della sinistra extraparlamentare vengono sorpresi dalla polizia mentre tentano di dare alle fiamme la sezione del MSI in via Caprara.

Roma. Centinaia di simpatizzanti di sinistra si recano dinanzi alla sede del Fronte della Gioventù per protestare contro alcune recenti aggressioni. I neo fascisti replicano lanciando molotov, sassi e razzi. La polizia opera otto arresti.

27 febbraio 1972

Poirino (Torino). Irruzione nella villa di Aldo Maina, vicesegretario provinciale del MSI e consigliere comunale di Torino. Il commando Br cosparge i mobili di benzina e li incendia. Prima di ritirarsi, le Br fanno

incetta dell'argenteria. L'indomani l'azione viene rivendicata in un comunicato dal titolo "Contro i fascisti guerra di classe". Questa azione deve essere considerata la prima apparizione delle Brigate Rosse in provincia di Torino.

Napoli. Enrico Bonucci, militante della sinistra extraparlamentare, viene aggredito ed accoltellato in via Tito da Camaiano. Le sue condizioni sono gravi. Il giorno dopo la polizia arresta alcuni missini responsabili del tentato omicidio.

Bergamo. Duri scontri si verificano tra forze dell'ordine e militanti della sinistra che intendevano impedire un comizio missino. Numerosi contusi, un arresto e dieci denunce sono il bilancio degli incidenti.

29 febbraio 1972

Napoli. Massimo Tesse, militante della sinistra extraparlamentare viene aggredito e ferito in via Alessandro Manzoni da un gruppo di neofascisti.

Firenze. Le forze dell'ordine reprimono con brutali cariche una manifestazione di protesta organizzata dagli studenti in seguito all'arresto di due colleghi. Nei pressi di piazza Beccaria alcuni manifestanti reagiscono alle cariche lanciando sassi e molotov. La polizia opera quattro arresti.

Marzo

Ascoli Piceno. Attentati fascisti e ritrovamenti di armi nei dintorni di Ascoli.

1° marzo 1972

Bergamo. Dianora Baldi, figlia del questore viene aggredita e picchiata da un gruppo di sconosciuti dinanzi alla scuola. In precedenza il padre della ragazza aveva ricevuto numerose lettere minatorie.

2 marzo 1972

Palmi (Reggio Calabria). Alcuni colpi di pistola vengono esplosi contro una sezione del PCI al cui interno un gruppo di militanti tengono una riunione elettorale. Due di essi rimangono feriti dai proiettili.

Brescia. Scontri si verificano tra militanti del MSI e simpatizzanti del Movimento studentesco. Due giovani rimangono feriti.

3 marzo 1972

Uscito dalla sua abitazione, il professionista era stato afferrato da due persone, percosso al viso e trascinato all'interno di un furgone. Dopo un viaggio di breve durata, gli aggressori avevano legato al Macchiarini le gambe, gli avevano appeso al collo un cartello con la scritta "Brigate Rosse" e, tenendogli due pistole puntate alla tempia, lo avevano fotografato, prima di abbandonarlo.

Durante le violenze patite, il Macchiarini aveva perduto l'orologio che portava al polso. Dopo qualche giorno l'oggetto veniva fatto recapitare alla direzione de "Il giorno", con un pacchetto contenente anche un messaggio nel quale si affermava che il Macchiarini era "stato arrestato, processato e rimesso in libertà provvisoria dalle B.R.".

In relazione a tale episodio sin poteva subito accertare che il furgone utilizzato per il sequestro era stato sottratto in Milano a tale Mancuso Francesco e che le targhe originali del mezzo erano sostituite con quelle annotate ad altra vettura.

Roma. L'on. Luigi Turchi del MSI, viene accolto con un fitto lancio di molotov e sassi nella borgata Tiburtino Terzo, nella quale aveva organizzato un comizio. La polizia carica i dimostranti di sinistra.

4 marzo 1972

Roma. Il neofascista Pino Rauti, redattore del quotidiano Il Tempo e membro della direzione del Movimento Sociale Italiano, è arrestato su mandato del giudice istruttore di Treviso. Giancarlo Stiz, che sta concludendo la sua indagine sugli attentati del 1969 e si appresta a passare gli atti, per competenza, alla magistratura di Milano. Verrà posto in libertà il 25 aprile.

Milano. Militanti della sinistra extraparlamentare aggrediscono un gruppo di missini intenti alla distribuzione di volantini dinanzi al liceo "Volta". Nel corso della conseguente colluttazione lo studente di destra Marco Fino viene ridotto in gravi condizioni a colpi di chiave inglese.

Genova. Gravi e reiterati scontri si verificano tra forze dell'ordine e militanti della sinistra extraparlamentare che intendevano dar luogo ad una manifestazione non autorizzata in favore di Valpreda. I dimostranti

accolgono la polizia con fitte sassaiole e lancio di molotov.
Decine di feriti e contusi tra manifestanti e forze dell'ordine. Queste ultime effettuano otto arresti.

7 MARZO1972

Roma. Un militante dell'estrema destra, Giorgio Mazuzzi, viene aggredito e malmenato in piazza Santa Maria della Pietà.

9 MARZO1972

Padova. Gravi scontri si verificano tra studenti di sinistra e forze dell'ordine in seguito al divieto opposto dalla Questura ad una manifestazione contro la repressione.
Numerosi automezzi della polizia vengono dati alle fiamme. Quindici militanti della sinistra vengono fermati e denunciati.

Siracusa. Duri scontri si verificano tra operai che protestano contro la crisi dell'occupazione forze dell'ordine che intendono impedire l'accesso al Municipio. Otto dimostranti rimangono feriti.

10 MARZO 1972

Roma. Un ordigno esplosivo viene lanciato contro il muro di cinta del carcere di Regina Coeli. Lievi i danni.

11 MARZO 1972

Milano. Il questore vieta una manifestazione della sinistra extraparlamentare contro una adunata annunciata dalla "Maggioranza silenziosa" alla quale parteciperà Almirante. Ma migliaia di giovani scendono ugualmente in piazza. Violenti scontri si verificano tra i giovani e la polizia, composta prevalentemente di uomini appartenenti al II celere di Padova. Nel corso degli scontri un candelotto lacrimogeno colpisce al viso il pensionato Giuseppe T a vecchio, di 60 anni, che morirà tre giorni dopo senza riprendere conoscenza.

Roma. Un attentato incendiario danneggia la sezione della DC in via Valle Aurelia.

13 MARZO 1972

Cesano Boscone (Milano). Poco dopo le 22, quattro uomini e una donna irrompono nella sede del MSI di Cesano Boscone. Il fiduciario, Bartolomeo Di Mino, unica persona presente nella sede al momento dell'irruzione, viene colpito con pugni e calci e ammanettato.
Le Br gli sigillano la bocca con del nastro adesivo e gli legano le caviglie con una catena, dopodiché lo fotografano. Prima di andarsene, il commando delle Br si impadronisce di alcuni documenti e di una macchina da scrivere e scrive su una parete con vernice rossa: "Niente resterà impunito. Brigate rosse".
Due giorni dopo l'attentato viene rivendicato anche con un volantino, recapitato al Corriere della Sera, intitolato 11Guerra ai fascisti".
Nel volantino, le Br proclamano tra l'altro: "Il voto non paga! Prendiamo il fucile!", parlando di "controrivoluzione armata dei padroni". Già nel comunicato sugli attentati del 20 gennaio le Br avevano parlato di "progetto armato" della "Destra nazione" e nel volantino di rivendicazione del sequestro Macchiarini di "controrivoluzione antioperaia di "guerra" e di "repressione armata della borghesia". Di qui la implicita giustificazione della strategia delle Br, che nei volantini viene definita "guerriglia proletaria" e "giustizia proletaria".
Questo tema, della risposta armata da dare alla borghesia armata, era già preminente nel primo documento teorico delle Br, pubblicato nel settembre 1971.

Madonna Del Sasso (Novara). Viene data alle fiamme la villa del direttore del settimanale Candido, Giorgio Pisanò.

Cesano Boscone (Milano). Il segretario della locale sezione del MSI viene aggredito da ignoti penetrati nella sede del partito.

Catania. Tre bottiglie molotov vengono scagliate contro la sezione "Gramsci" dell'Unione comunisti d'Italia. Esplosi cinque colpi di pistola contro il portone d'ingresso.

Siracusa. Una bomba a mano viene lanciata attraverso una finestra aperta negli uffici della CGIL in via Aristotele nei quali sono presenti alcune decine di lavoratori per una riunione. L'ordigno devasta una stanza casualmente deserta. Notevoli i danni materiali.

15 MARZO 1972

Segrate (Milano). Ai piedi di un traliccio dell'alta tensione, all'alba, viene rinvenuto il corpo di un uomo dilaniato da una carica esplosiva. Dalla carta di identità trovatagli indosso, risulterebbe essere tale Vincenzo Maggioni. Ventiquattr'ore dopo il rinvenimento del cadavere gli inquirenti sono in grado di stabilire che si tratta invece del!' editore Giangiacomo Feltrinelli.

18 MARZO 1972

Roma. Dario Vacca, giovane missino venuto da Napoli per assistere ad un comizio di Almirante, viene ferito gravemente da un colpo di pistola sparato da un militante di sinistra con il quale era venuto da diverbio.

19 MARZO 1972

Roma. Militanti del PCI, intenti a distribuire l'Unità nelle vie del centro, vengono aggrediti e picchiati.

Tortoli (Nuoro). Un ordigno esplosivo danneggia l'abitazione dell'avvocato Virgilio Macia, noto esponente locale della DC.

21 MARZO 1972

Reggio Calabria. Incidenti si verificano in piazza Duomo in seguito al tentativo di circa duecento neofascisti di interrompere un comizio sindacale per il miglioramento delle condizioni del lavoro bracciantile. La polizia ferma numerosi simpatizzanti di destra e successivamente li rilascia.

23 MARZO 1972

Milano. Le forze dell'ordine caricano duramente gli operai della Pierre i in sciopero per il licenziamento di diciassette colleghi. Tre lavoratori rimangono feriti.

25 MARZO 1972

Napoli. Un ordigno esplosivo danneggia la sezione del MSI in via Gennaro Serra.

26 MARZO 1972

Milano. Quattro bottiglie molotov vengono lanciate contro la sezione del MSI in via Giurati 15.

28 MARZO 1972

Milano. Due bottiglie molotov vengono lanciate contro la sezione del PSI in via Ornato.

1° APRILE 1972

Poirino (Torino). Appartenenti alle Brigate Rosse incendiano l'autovettura del Consigliere Comunale e del MSI Giorgio Bedendo.

5 APRILE 1972

Pavia. Claudio Zanetti, candidato alla Camera nelle liste del MSI, viene aggredito e ferito da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare.

Teramo. L'esplosione di un ordigno ad elevato potenziale danneggia gravemente il palazzo di Giustizia. I muri dell'Ufficio Istruzione crollano e numerose pratiche restano distrutte.

6 APRILE 1972

Pavia. Scontri prolungati si verificano tra forze dell'ordine e militanti della sinistra extraparlamentare decisi ad impedire un comizio del deputato missino Nencioni. Due ordigni rudimentali vengono lanciati contro le sedi della CIS NAL e del MSI.

7 APRILE1972

Milano. Una rivolta divampa nel carcere di San Vittore, dove decine di celle vengono incendiate e danneggiate. Nei giorni seguenti i detenuti si impadroniscono di un intero braccio del carcere dando vita ad una furibonda battaglia con le forze dell'ordine.

9 APRILE 1972

Valledolmo (Palermo). Un ordigno confezionato con centoquaranta candelotti di dinamite viene collocato sotto una casa di campagna di proprietà del psiuppino Rosario Campo. Per puro caso l'ordigno non esplode.

Reggio Calabria. Incidenti si verificano durante un comizio del comunista Ingrao in seguito ai ripetuti tentativi di interruzione fatti da un gruppo di militanti di destra.

Montù Beccaria (Pavia). Violenti scontri si verificano tra militanti della sinistra extraparlamentare e missini che assistono ad un comizio di Servello.

Senago (Milano). Alcune bottiglie molotov vengono scagliate contro la sezione della DC.

Palazzolo Milanese (Milano). La sezione della DC viene danneggiata da alcune bottiglie molotov.

10 APRILE 1972

Genova. Alcuni incidenti si verificano durante un comizio del missino Almirante in seguito all'intervento di alcune decine di militanti di sinistra.

Roma. Alcune centinaia di militanti della sinistra extraparlamentare tentano di impedire un comizio m issino in piazza Ca pece latro e si scontrano con le forze dell'ordine, che operano sei arresti.

Genova. Alcune bottiglie molotov vengono scagliate contro la caserma dei carabinieri in corso Europa e contro il distretto di polizia in piazza Matteotti.

Roma. Due bottiglie molotov vengono scagliate contro la sede delle Aerlinas Argentinas in via Veneto. L'attentato viene rivendicato dall' "Esercito rivoluzionario popolare".

11 APRILE1972

Firenze. Gravi incidenti si verificano nel centro storico tra forze dell'ordine, missini e militanti della sinistra extraparlamentare. Questi ultimi intendevano impedire un comizio dei missini Ahnirante e Birindelli. Decine di feriti e di arresti.

Napoli. Violenti scontri si verificano dinanzi al liceo "Righi", a Fuorigrotta, tra studenti e polizia. Al termine degli scontri questa ultima opera due arresti e venti fermi. Quaranta studenti rimangono feriti o contusi.

13 APRILE1972

Pistoia. Le forze dell'ordine intervengono per allontanare un gruppo di militanti di sinistra decisi ad impedire lo svolgimento di un comizio del deputato missino Birindelli, ed effettuano undici arresti e decine di fermi. Analoghi incidenti si verificano a Roma e a Padova.

14 APRILE 1972

Desio (Milano). Una bottiglia molotov danneggia la locale sezione del MSI.

Monza. Un attentato compiuto con un ordigno al trito lo devasta la sede della CISNAL in via Pavoni 7.

Milano. Un ordigno esplosivo devasta la sezione del MSI in via Jacopo Palna 16. Poco dopo un altro attentato viene compiuto contro la sezione missina di via Giurati.

15 APRILE 1972

Napoli. Un ordigno esplosivo danneggia la sezione del MSI in piazza Nardella.

Reggio Calabria. Alcune centinaia di neo fascisti reduci da un comizio del MSI fanno irruzione in piazza Duomo e aggrediscono gli spettatori di un comizio del deputato socialista Cingari. Le forze dell'ordine effettuano trentasette fermi e sette arresti.

Brescia. Gravi e prolungati scontri si verificano nelle vie del centro tra missini e militanti della sinistra extraparlamentare in seguito al tentativo, fatto da questi ultimi di 272 Violenza politica in Italia 1969-1988impedire un comizio di Almirante.

18 APRILE 1972

Roma. Una bottiglia molotov viene scagliata contro l'auto del deputato democristiano Simonacci.

21 APRILE1972

Roma. Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni dell'ambasciata americana in via Veneto. Due

militanti dell'estrema sinistra vengono indicati dalla polizia come autori dell'attentato.
Bolzano. Una bottiglia molotov viene scagliata contro la locale sezione del Fronte della Gioventù.

22 APRILE 1972

Roma. Un grave attentato dinamitardo danneggia la sede del Secolo d'Italia, organo del MSI. L''ordigno, fa crollare l'intero soffitto di una sala. Poco dopo un ordigno incendiario viene collocato dinanzi alla sezione del MSI in via Val d'Ossola. Un vigile urbano, intervenuto per lanciarlo lontano, rimane ustionato. Un terzo attentato viene compiuto ai danni della sede di Avanguardia nazionale in via Tuscolana 99, che rimane gravemente danneggiata.
Viareggio (Lucca). Gravi incidenti si verificano in piazza Margherita in seguito all'interruzione di un comizio del missino Plebe da parte di militanti della sinistra extraparlamentare.
Un giovane rimane ferito al volto da un candelotto lacrimogeno. Un anziano passante, coinvolto negli scontri, muore d'infarto. Diciotto i feriti.

25 APRILEI972

Messina. L'auto del sindacalista della UIL Gaetano Zingales rimane distrutta in seguito ad un attentato dinamitardo.
Pavia. Due bottiglie molotov vengono scagliate contro la caserma dei carabinieri in via Sacchi.
Bari. Un attentato incendiario viene compiuto ai danni del circolo di destra "Forze civili". Lievi i danni.
Napoli. Una carica esplosiva danneggia l'ingresso di una sezione del partito monarchico, in via Santa Teresa.

26 APRILEI972

Gaeta (Latina). Un attentato dinamitardo danneggia gli impianti dell'Industria Petroli, di proprietà di Attilio Monti.

29 APRILEI972

Taranto. Incidenti si verificano in piazza della Vittoria tra militanti del Movimento studentesco e neofascisti. Due commissari, intervenuti per sedare i tumulti, rimangono feriti. Analoghi incidenti si verificano a Molfetta.

30 APRILE 1972

Bologna. Incidenti si verificano nei pressi di piazza Maggiore tra militanti di sinistra e forze dell'ordine al termine di un comizio dell'on. Pintor del Manifesto.
Desio (Milano). Forze de !l'ordine e militanti della sinistra extraparlamentare si scontrano nelle vie del centro mentre è in corso un comizio missino contestato da sinistra.
Alessandria. Disordini si verificano in seguito al tentativo di impedire un comizio di Almirante in piazza della Libertà. Nella stessa piazza durante la Resistenza, quattro partigiani furono fucilati dai tedeschi. La polizia interviene con dure cariche per disperdere i militanti di sinistra che fischiano ali 'indirizzo dell'oratore neofascista.

2 MAGGIOI972

Milano. In un appartamento in via Boiardo 33, fornito tra l'altro di una cella sotterranea con le pareti imbottite, viene arrestato Marco Pisetta.

3 MAGGIOI972

Roma. Ignoti danno alle fiamme nottetempo il portone d 'ingresso della chiesa della Natività in via Gallia.

4 MAGGIOI972

Roma. Alcune decine di neofascisti tentano di impedire un comizio del socialista
Ruggero Orlando lanciando razzi sulla folla. Vengono dispersi dalla polizia.
Lamezia Terme (Catanzaro). Scontri si verificano tra forze dell'ordine e militanti della sinistra extraparlamentare in seguito al tentativo di impedire due comizi dei missini Tripodi e Niccolai.

5 MAGGIO 1972

Monza. Una bottiglia molotov viene scagliata contro l'abitazione dell'esponente missino Moreno Bertarelli.

Milano. Un gruppo di militanti di sinistra assale un'auto del MSI adibita al servizio di propaganda elettorale. Il conducente rimane ferito.

Bergamo. Gravi scontri si verificano nelle vie del centro in seguito al tentativo della sinistra extraparlamentare di impedire un comizio del missino Tremaglia. Quindici giovani rimangono feriti.

6 MAGGIO 1972

Pavia. Gravissimi incidenti che provocano numerosi feriti, si verificano tra forze dell'ordine e neofascisti accorsi per assistere ad un comizio dei missini Romeo e Servello. Decine di bottiglie incendiarie vengono lanciate contro la polizia.

Latina. La polizia seda a stento i violenti scontri verificatesi tra missini e militanti della sinistra extraparlamentare.

San Donato (Lecce). Un potente ordigno esplosivo danneggia gravemente la villa del sindaco democristiano Benito Perrone.

Cinisello Balsamo (Milano). Una bottiglia incendiaria viene lanciata contro la sezione locale del PRI. Sul luogo dell'attentato vengono rinvenuti volantini inneggianti alle Br.

10 MAGGIO 1972

Cosenza. Nel corso di violenti scontri verificatesi tra missini e militanti della sinistra extraparlamentare due giovani rimangono gravemente feriti da colpi di spranghe.

12 MAGGIO1972

Roma. Un gruppo di militanti dell'estrema sinistra assalta e devasta la sezione del MSI di via Ruggero D'Altavilla. Nel corso dell'incursione vengono lanciate alcune bottiglie molotov.

16 MAGGIO 1972

Roma. Un gruppo motorizzato di neofascisti aggredisce in via Giacinto Carini alcuni giovani di sinistra che si intrattengono dinanzi ad una gelateria. Quattro militanti di sinistra restano feriti da coltellate, uno dei quali gravemente.

17 MAGGIO 1972

Alle 9.15 del 17 maggio 1972, il dott. Luigi Calabresi -Commissario Capo di Pubblica Sicurezza e addetto all'Ufficio politico della Questura di Milano – viene assassinato davanti alla sua abitazione mentre sta raggiungendo la sua auto. A sparare fu un giovane a volto scoperto che subito dopo il fatto si allontanò su una vettura guidata da un complice.

Il Commissario di Pubblica Sicurezza Luigi Calabresi
Foto n. 47: www.casamemoriamilano.eu

Il delitto determina a causa della campagna di denigrazione della quale il dott. Calabresi era stato fatto oggetto in quegli anni, dopo che il 15 dicembre 1969 Giuseppe Pinelli - esponente dei movimenti anarchici milanesi - era rimasto ucciso precipitando dalla finestra dell'ufficio della Questura di Milano ove era sottoposto a interrogatorio nell'ambito delle indagini sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969: strage, in relazione alla quale le indagini avevano originariamente privilegiato la "pista anarchica".

Nonostante l'inchiesta della magistratura avesse accertato che il commissario Calabresi non si trovava nella stanza al momento dell'accaduto e che della morte di Pinelli non erano responsabili gli altri appartenenti alle forze di Polizia che lo stavano interrogando, da più parti si continua a ritenere che Pinelli fosse stato deliberatamente ucciso, o comunque indotto alla morte dai metodi usati nel corso dell'interrogatorio; anche le indagini successive, intervenute a seguito della riapertura del caso, hanno escluso responsabilità di terzi. Malgrado ciò le accuse rivolte al dott. Calabresi diventano sempre più martellanti, calunniose e minacciose. In questo periodo, il movimento extraparlamentare di sinistra "Lotta Continua" si distinse per una campagna di stampa dai toni violenti. È in questo clima che ma-

tura l'omicidio del commissario Calabresi.

Iter giudiziario del Processo Calabresi

28 luglio 1988
Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bompressi sono arrestati all'alba. Leonardo Marino, ex operaio Fiat ed ex militante di Lotta continua, accusa Sofri e Pietrostefani di essere i mandanti dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi (Milano, 17 maggio 1972) e Ovidio Bompressi di essere l'esecutore materiale. Leonardo Marino si autoaccusa in quanto autista dell'agguato. Altri ex dirigenti di Lotta Continua ricevono comunicazioni giudiziarie per concorso in omicidio.
Processo di primo grado
Milano, 2 maggio 1990
Sentenza di primo grado: Sofri, Bompressi e Pietrostefani vengono condannati a 22 anni di reclusione. Marino è condannato a 11 anni, in base agli sconti di pena previsti dalla legge sui pentiti.
Primo processo d'Appello
Milano, 12 luglio 1991
La corte d'Assise d'Appello conferma le condanne del primo grado.
Prima sentenza della Cassazione
Roma, 23 ottobre 1992
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione annullano la sentenza di secondo grado e rinviano gli atti alla corte d'Assise d'Appello.
Prima sentenza della Cassazione
Roma, 23 ottobre 1992
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione annullano la sentenza di secondo grado e rinviano gli atti alla corte d'Assise d'Appello.
Secondo processo d'Appello
Milano, 21 dicembre 1993
I giudici del nuovo processo d'Appello assolvono tutti gli imputati. Nel maggio 1994 vengono depositate le motivazioni della sentenza, definita "suicida", cioè costruita apposta per essere annullata dalla Cassazione.
Seconda sentenza della Cassazione
Roma, 27 ottobre 1994
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere per la seconda volta, annulla la sentenza di assoluzione richiamandosi alle incongruenze delle motivazioni, e ordina un nuovo processo.
Terzo processo d'Appello
Milano, 11 novembre 1995
Il terzo processo d'Appello riconferma le condanne a 22 anni di carcere. Per Marino, in nome della legge sui pentiti, il reato è considerato estinto.
Terza sentenza di Cassazione
22 gennaio 1997
La quinta Sezione della Corte di Cassazione conferma la sentenza di condanna a 22 anni di carcere per Sofri, Bompressi e Pietrostefani e la prescrizione del reato per Marino. Il 24 gennaio Adriano Sofri e Ovidio Bompressi entrano in carcere a Pisa. Il 29 gennaio Giorgio Pietrostefani fa ritorno in Italia e si costituisce. Il 15 dicembre 1997 viene presentata alla corte d'Appello di Milano l'istanza di revisione del processo.
Terza sentenza di Cassazione
Roma, 22 gennaio 1997
La quinta Sezione della Corte di Cassazione conferma la sentenza di condanna a 22 anni di carcere per Sofri, Bompressi e Pietrostefani e la prescrizione del reato per Marino. Il 24 gennaio Adriano Sofri e Ovidio Bompressi entrano in carcere a Pisa. Il 29 gennaio Giorgio Pietrostefani fa ritorno in Italia e si costituisce. Il 15 dicembre 1997 viene presentata alla corte d'Appello di Milano l'istanza di revisione del processo.
Terzo processo d'Appello
Milano, 18 marzo 1998

La corte d'Appello di Milano dichiara inammissibile l'istanza di revisione. Il 20 aprile Ovidio Bompresso viene liberato per motivi di salute. Si tratta di una sospensione della pena, che il 18 agosto viene trasformata in arresti domiciliari.

Quarta sentenza della Cassazione

Roma, 6 ottobre 1998

La prima Sezione penale della Corte di Cassazione annulla la decisione della corte d'Appello di Milano e riapre il caso Sofri. L'11 novembre 1998 il Parlamento approva una legge sulla revisione dei processi. Il provvedimento influisce direttamente sul caso Sofri: adesso, a esprimersi sulle richieste dei tre condannati per l'omicidio Calabresi, sarà la corte d'Appello di Brescia.

Quarto processo d'Appello

Brescia, 1° marzo 1999

La corte d'Appello di Brescia dice no alla revisione del processo. Il 4 marzo la difesa di Sofri, Bompressi e Pietrostefani presenta ai giudici di Brescia un'istanza di revoca dell'ordinanza di inammissibilità sostenendo che uno degli argomenti principali utilizzati dai giudici, relativo alla autenticità e alla datazione di un diario tenuto dalla compagna di Leonardo Marino, era viziato dal fatto che la corte d'Appello aveva visionato una fotocopia e non gli originali.

Quinto processo d'Appello

Brescia, 16 marzo 1999

La corte d'Appello di Brescia respinge la richiesta di revoca dell'ordinanza.

Quinta sentenza della Cassazione

Roma, 28 aprile 1999

Il Procuratore generale della Cassazione esprime parere favorevole al ricorso presentato dagli imputati contro il rifiuto di Brescia alla revisione del processo, proponendo una nuova valutazione da parte della corte d'appello di Venezia.

Sesta sentenza della Cassazione

Roma, 27 maggio 1999

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dai legali di Sofri, Bompressi e Pietrostefani e annulla con rinvio l'ordinanza con cui la corte d'Appello di Brescia aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione del processo. Sarà la Corte d'Appello di Venezia a valutare nuovamente se la richiesta di revisione, fondata sulla presentazione di nuove prove, è ammissibile e se dunque può essere riaperto il processo.

Venezia, 24 agosto 1999

La Corte d'Appello di Venezia accoglie la richiesta di revisione presentata dagli avvocati di Sofri, Bompressi e Pietrostefani e dispone la scarcerazione degli imputati. La data fissata per la prima udienza del nuovo processo Calabresi è il 20 ottobre.

Venezia, 24 gennaio 2000

La corte d'Appello di Venezia rigetta la revisione e conferma la condanna a 22 anni.

Roma, 24 gennaio 2000

I giudici della quarta sezione della Corte d'Appello di Venezia rigettano la richiesta di revisione del processo e ordina "il ripristino dell'esecuzione della pena". Lo stesso giorno Adriano Sofri si presenta nel carcere di Pisa.

Ovidio Bompressi - che a differenza degli altri due non presenta ricorso in Cassazione - si costituisce il 7 marzo, ma il 29 dello stesso mese viene scarcerato. Non si presenta invece Giorgio Pietrostefani che diventa a tutti gli effetti latitante.

20 MAGGIO 1972

Milano. Atmosfera di linciaggio e tensione gravano sulla città durante i funerali del commissario Calabresi. Alcuni giovani vengono arrestati dalla polizia perché sorpresi a sputare da una finestra sul corteo funebre.

Firenze. Gravi incidenti si verificano nella centrale via Cavour tra militanti della sinistra e neofascisti. Due giovani, di opposte tendenze politiche, rimangono feriti da armi da taglio.

22 MAGGIO 1972

Venezia. Il carcere di Santa Maria Maggiore viene devastato in seguito ad una rivolta dei detenuti. Numerose

guardie vengono prese come ostaggio dai rivoltosi. Gravi danni materiali.

23 MAGGIO1972

Rozzano (Milano). Un giovane militante di sinistra, Domenico Bassanisi, viene accoltellato e ferito gravemente dinanzi ad una sezione del PC! da un gruppo di neofascisti.

26 MAGGIO1972

Roma. Un ordigno esplosivo viene lanciato da un'auto in corsa contro la redazione del Daily American, in via Due Macelli.

27 MAGGIO 1972

Roma. Nel corso di una manifestazione di protesta contro la guerra in Vietnam un gruppo di dimostranti lancia numerose bottiglie molotov contro la stazione dei carabinieri di San Lorenzo. Un militare rimane ferito.

30 MAGGIO 1972

Roma. Un gruppo di neofascisti assalta il liceo "Tasso" nel quale sono asserragliati gli studenti di sinistra. La polizia interviene operando sette fermi e due arresti.

31 MAGGIO 1972

La sera del 31 maggio 1972 una Fiat 500 imbottita di esplosivo viene abbandonata in un bosco vicino a Peteano (Comune di Sagrado), in provincia di Gorizia. Una telefonata anonima, segnalava la presenza di un'autovettura sospetta con due fori di proiettile sul parabrezza, richiamando sul posto una pattuglia dei Carabinieri. Quando i militari aprono il cofano, l'ordigno esplode, uccidendone il Brigadiere Antonio Ferraro, e i Carabinieri Donato Poveromo e Franco Dongiovanni, e il ferimento del Tenente Angelo Tagliari e del Brigadiere Giuseppe Zazzaro. Si tratta di un agguato premeditato.
Per identificarne gli autori, gli inquirenti battono la pista investigativa della destra eversiva e, in particolare, di soggetti già militanti nella organizzazione "Ordine Nuovo". Un estremista confessa il fatto, fornendo riscontri alle sue dichiarazioni. I riscontri forniti portano alla pronuncia di condanne divenute definitive.

Franco Dongiovanni
Carabiniere

Antonio Ferraro
Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri

Donato Poveromo
Carabiniere

Foto nn.47, 48, 49, 50: Archivio fotografico del Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri.

Per la strage di Peteano sono stati condannati all'ergastolo con sentenza definitiva i neofascisti Vincenzo Vinciguerra esponente di Avanguardia Nazionale (che dal 1984 si è assunto la paternità dell'attentato) e Carlo Cicuttini (sentenza della Corte d'Assise di Venezia del luglio 1987 e sentenza della Corte d'Assise di Appello di Venezia del maggio 1991). Per le attività di depistaggio sono stati condannati con sentenza definitiva il generale Dino Mingarelli e il colonnello Antonino Chirico.

Interrogatorio di Vincenzo Vinciguerra del 28 giugno 1984 in relazione alla strage di Peteano:

> [...] Mi assumo la responsabilità piena, completa e totale della ideazione, della organizzazione e della esecuzione materiale dell'attentato di Peteano, che si inquadra in una logica di rottura con la strategia che veniva allora seguita da forze che ritenevo rivoluzionarie, cosiddette di destra, e che invece seguivano una strategia dettata da centri di potere nazionali e internazionali collocati ai vertici dello Stato. Dopo essermi reso conto gradualmente che tutta la attività politica svolta fino a quel momento da me (comprese le operazioni di sabotaggio) avevano assecondato i fini di forza a noi estranee ideologicamente e spiritualmente, decisi una azione di rottura che segnasse un'inversione di tendenza che segnalasse a quanti ritenevano inaccettabile il proseguimento di una lotta politica strumentalizzata, la necessità di dare il via una battaglia politica indipendente contro il regime politico imperante e contro tutte le forze che questo regime appoggiavano e sostenevano al di là dei contrasti che erano solo apparenti e non sostanziali.
> L'episodio di ronchi dei legionari prosegue la logica di Peteano dovendo fornire quel supporto finanziario necessario per poter essere realmente indipendenti e permettere una presa di contatto con ambienti italiani e stranieri. E ciò per verificare quanti altri erano giunti alle mie conclusioni.
> L'attentato di Peteano e l'episodio di Ronchi dei Legionari sono da considerarsi due episodi di un unico tentativo, per quanto isolato e disperato, di spezzare la logica perversa di cui avevo amaramente e faticosamente preso coscienza dal febbraio 1971 all'ottobre 1972.
> Fu da me personalmente scelto quel posto per l'attentato di Peteano perché volevo evitare in tutti i modi il coinvolgimento di civili, uomini, donne o bambini. Questo perché non ho mai avuto a che fare con la concezione stragista come metodo di lotta politica. Obiettivo primario dell'ordigno esplosivo era una qualsiasi forza di polizia impegnata direttamente a difesa del regime. Per questo, obiettivo non poteva essere l'esercito in sé, tanto più che sarebbero stati colpiti dei soldati di leva. Fu deciso di telefonare ai carabinieri perchè trattava di un posto di periferia normalmente nella competenza territoriale dei carabinieri.
> L'esplosivo fu procurato da me. Non si trattava di T4. Si trattava di un composto di due esplosivi tra cui anche un esplosivo di plastico. Il composto fu preparato da me. L'altro esplosivo era un esplosivo da cava. Al momento non mi ricordo esattamente il tipo dei due esplosivi. Il congegno era a strappo e fu collegato da me. L'esplosivo era contenuto in un sacchetto di stoffa o di plastica. Si trattava di una quantità notevole, sicuramente più di un chilo. Escludo che l'esplosivo fosse contenuto nei tubetti o conetti tipici dei cotonifici...
> Ribadisco la logica di evitare vittime civili specie tra ragazzi nella effettuazione della telefonata anonima. Preciso però che la telefonata fu una necessità dovuta alla preoccupazione di evitare vittime tra i civili. Non intendo dire quanti giorni prima della esplosione la Fiat 500 fu portata sul posto dell'attentato.
> Non desidero fornire altri elementi che possano eventualmente andare a carico di altre persone. La telefonata non fu fatta da un appartamento privato. Escludo la partecipazione di Carlo Cicuttini alla esecuzione materiale dell'attentato. Per esecuzione materiale intendo dire sia la parte organizzativa che il collegamento dell'esplosivo sulla macchina e il collocamento della macchina sul posto dello scoppio. Per il momento non ho altro da aggiungere salvo futuri interrogatori [...].

(La strategia delle stragi, dalla sentenza della Corte d'Assise di Venezia per la strage di Peteano, Roma, Editori Riuniti, 1989, pp. 238 e 239).

Dall'Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Jucci presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi:

> [...] PRESIDENTE. Signor generale, noi vogliamo ricostruire proprio i fatti di Peteano, quindi proceda pure.

Jucci. 31 maggio 1972, alle ore 22,35, un anonimo informa telefonicamente il gruppo carabinieri di Gorizia della presenza di una macchina sospetta lungo la strada pedemontana Sagrado-Savogno. Il personale dell'Arma intervenuto nel corso del controllo dell'autovettura attiva involontariamente un ordigno occultato nel suo interno, la cui esplosione causa la morte del brigadiere Ferraro e dei carabinieri Poveroma e Dongiovanni, nonchè il ferimento del tenente Tagliari.
Siamo al 31 maggio 1972, poco dopo le 23. L'attività investigativa svolta sotto la direzione personale dell'allora colonnello Mingarelli, comandante della legione di Udine, dai nuclei investigativi di Udine e Gorizia, consente l'inoltro all'autorità giudiziaria di alcuni rapporti giudiziari. In quello dell'S novembre 1972 il colonnello Mingarelli precisa di aver preso in considerazione, quali possibili ipotesi investigative, una pista rossa, una pista nera ed una locale.
In data 16 febbraio 1973, l'ufficiale denuncia 6 persone: Resen Romano, Mezzorana Maria e Giovanni, La Rocca Furia, Budicin Giorgio e Badin Enzo, tutti appartenenti alla malavita locale, ritenuti responsabili della strage. In tale rapporto viene concentrata l'attenzione sulla cosiddetta pista locale, successivamente ribadita con rapporto del 13 marzo 1973 dalle rivelazioni del pregiudicato Di Baggio Walter, all' epoca dei fatti detenuto.
Questo per quanto riguarda i fatti. Per quanto concerne invece le vicende giudiziarie, il 21 marzo 1973, a seguito dell'emissione di ordine di cattura, le persone denunciate vengono tratte in arresto. A conclusione dell'attività istruttoria, gli imputati Resen, Mezzorana Maria e Giovanni, Budicin, La Rocca e Badin vengono tratti a giudizio davanti alla corte di assise di Trieste che, con sentenza del 7 giugno 1974, li assolve per insufficienza di prove.
Il 3 marzo 1976 la corte di appello di Trieste conferma, la sentenza di primo grado nei confronti degli imputati Resen, La Rocca e Mezzorana Giovanni ed assolve con formula piena Badin e Mezzorana Maria. Il 23 giugno 1978 la Corte di cassazione annulla la sentenza della corte di Trieste e rinvia a giudizio, per un nuovo esame, alla corte di assise di appello di Venezia che il 25 giugno 1978 assolve con formula piena tutti gli imputati.
Nelle more del procedimento principale concernente direttamente la strage, i sei imputati e i loro difensori presentano diverse denunce nei confronti degli inquirenti, degli ufficiali di polizia giudizi aria e dei magistrati per deviazioni e manipolazioni delle indagini.
Il 24 novembre 1975 viene presentata alla Procura della Repubblica di Verona una nuova denuncia nei confronti di sei magistrati della Corte di appello di Trieste, di tre ufficiali dei carabinieri, Mingarelli, Chirico e Farro e di due testimoni per calunnia, omissione di atti di ufficio, frode processuale e subornazione di testi. Contemporaneamente viene presentata istanza di rimessione per motivi di legittima suspicione del procedimento penale instaurato per la strage.
Il 24 marzo 1976 la Corte di cassazione, nel rigettare le istanze di ricusazione e rimessione, indica la competenza dell'autorità giudiziaria di Venezia a giudicare sulle accuse contro i carabinieri ed i magistrati.
Il 16 ottobre 1976 il giudice istruttore di Venezia, su conforme parere del pubblico ministero, dichiara la impromovibilità dell'azione penale nei confronti di tutti gli indiziati in ordine alla denuncia presentata presso la procura di Verona e rimette gli atti alla procura per la prosecuzione dell'istruttoria a carico di Mingarelli, Chirico e Farro e del procuratore della Repubblica Pascoli. A termine di tale istruttoria il 7 giugno 1978 il giudice istruttore ordina il rinvio a giudizio di Pascoli per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, falsità materiale e usurpazione di funzioni pubbliche; Mingarelli e Chirico per falso ideologico in un rapporto a firma Chirico relativo ad indagini svolte in territorio elvetico e per aver omesso di verbalizzare le dichiarazioni ricevute dal teste Di Baggio; Mingarelli e Farro per falso ideologico in ordine al rapporto sulle indagini compiute da quest'ultimo in territorio elvetico; Farro per falsa testimonianza; Mingarelli per abuso d'ufficio in casi non preveduti specificatamente dalla legge per aver proseguito le indagini sui fatti di Peteano quando il relativo processo si trovava in appello, interrogando la giornalista Canta Alessi; Mingarelli per falsità ideologica in relazione alle dichiarazioni della giornalista; Resen, Padula, Di Baggio e Bernod per calunnia.
Il 19 marzo 1979 il tribunale di Venezia condanna Mingarelli per abuso di ufficio e falso ideologico in relazione alla vicenda della giornalista; assolve il Pascoli, per insufficienza di prove, dal reato di soppressione dei documenti e perchè il fatto non sussiste dall'abuso d'ufficio; il

Mingarelli ed il Chirico, per insufficienza di prove, per i reati di falso ed omissione; il Mingarelli ed il Farro perchè il fatto non costituisce reato dal falso ideologico; il Farro, per insufficienza di prove, dalla falsa testimonianza; il Mingarelli e il Chirico, per prescrizione, dal reato di omissione di atti di ufficio.
Il 27 aprile 1979 ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica di Venezia per l'istruttoria in ordine al reato di strage ed altro.
Nel luglio 1980 il procedimento penale viene formalizzato ed il 4 agosto 1986 il giudice istruttore emette sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti: di Cicuttini Carlo, Vinciguerra Vincenzo e Flaugnacco Giancarlo per strage; di Cicuttini, Vinciguerra, Flaugnacco, Vinciguerra Gaetano, Turco Cesare, Maggi Carlo Maria, D'igilio Carlo e Zorzi Delfo per ricostituzione del partito fascista; Almirante Giorgio e Pascoli Ena per favoreggiamento personale; di Trinco Aldo per concorso in sequestro di persona e tentato omicidio; di Mingarelli Dina, Chirico Antonino e Napoli Giuseppe per falsità materiale, falsità ideologica, soppressione di atti e peculato e per gli stessi dichiara di non doversi procedere per prescrizione dei reati di omissione di atti di ufficio e favoreggiamento personale; di Pascoli Bruno per falsità materiale e per lo stesso dispone di non doversi procedere, perchè il fatto non sussiste, per il reato di soppressione di documenti veri, per non aver commesso il fatto in ordine alla omissione di atti di ufficio e per insufficienza di prove circa il peculato; di Santoro Michele e Pignatelli Angelo per falsità materiale ed altro.
Il 12 luglio 1980 la Corte di appello di Venezia, a parziale riforma della sentenza di primo grado, assolve: Mingarelli, perchè i fatti non sussistono, dai delitti di abuso d'ufficio e falso; Mingarelli e Chirico, rispettivamente per non aver commesso il fatto e perchè il fatto non sussiste, dai delitti di falso ideologico in relazione al rapporto Chirico, e perchè il fatto non sussiste in relazione alla falsità ideologica commessa 'per aver omesso di verbalizzare le dichiarazioni del Di Baggio; Mingarelli e Farro perchè il fatto non sussiste, dal delitto di falso ideologico; il Farro, perchè il fatto non sussiste, dal delitto di falsa testimonianza; Mingarelli e Chirico, perchè il fatto non sussiste, dal delitto di omessa denuncia di reato.
Il 19 gennaio 1981 il tribunale di Venezia assolve Resen, perchè il fatto non costituisce reato, dalla calunnia nei confronti degli inquirenti.
Il 23 aprile 1981 la Corte di cassazione dichiara inammissibili e rigetta i ricorsi del procuratore generale e della parte civile.
Il 25 luglio 1987 la Corte di Assise di Venezia condanna Cicuttini, latitante, e Vinciguerra Vincenzo, detenuto, all'ergastolo per la strage di Peteano; gli stessi ed altri imputati (Turco, D'igilio, Zorzi, latitante, e Maggi, in stato di libertà, per partecipazione al sodalizio criminoso denominato «Ordine nuovo»); gli ufficiali ed i sottufficiali dell' Arma Mingarelli, Chirico e Napoli per i delitti di falso e peculato; il Santoro per il delitto di falsità materiale in atti pubblici.
Il 3 gennaio 1988 il giudice istruttore di Venezia deposita la sentenza~ordinanza di rinvio a giudizio per il cosiddetto procedimento penale *Peteano~bis*.
Il 9 gennaio 1989, a seguito di impugnazione del pubblico ministero e di tutti gli imputati, escluso Vinciguerra, inizia il dibattimento di secondo grado presso la Corte di Assise di appello di Venezia [...].

(Cfr. Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, X Legislatura, Atti Parlamentari, Resoconti stenografici delle sedute della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, 8^ seduta, mercoledì 1° febbraio 1989, Presidente Gualtieri, Audizione del Generale Roberto Jucci, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, sulle vicende connesse alla strage avvenuta a Peteano il 31 maggio 1972, vol. I, (dalla 1^ alla 18^ seduta - 28 luglio 1988-23 maggio 1989).

1° GIUGNO 1972

Napoli. Duemila detenuti in rivolta devastano le carceri di Poggioreale. La polizia interviene in forze facendo ampio ricorso alle armi. Un detenuto, colpito alla gola da un proiettile, è ridotto in fin di vita.

3 GIUGNO 1972

Milano. Cinque ordigni vengono fatti esplodere nel corso della notte a Milano e provincia contro le sedi di

società americane. Sono la Honywell, in via Vittor Pisani e in via Pregnana, la IBM, in via Melchiorre Gioia, la Banca d'America in piazza Cantore. Gli attentati, tutti compiuti con la stessa tecnica, causano gravi danni e vengono rivendicati da un gruppo che si firma "Lotta per il popolo vietnamita".

5 GIUGNO 1972

Roma. Un attentato incendiario viene compiuto con alcune bottiglie contenenti benzina ai danni della sezione missina in via Gela. Otto neofascisti rimangono ustionati e i locali della sezione completamente distrutti.

6 GIUGNO 1972

Sacile (Pordenone). Un ordigno esplosivo confezionato con cinque candelotti di dinamite viene rinvenuto all'interno della caserma Folgore.

Pistoia. Ignoti devastano la sezione del PSI in via Gramsci dopo esservi penetrati nottetempo.

9 GIUGNO 1972

Bordighera (Imperia). Due quintali di esplosivi vengono rinvenuti dai carabinieri in località Gozzo Superiore. Nella stessa zona erano stati segnalati alcuni campeggi organizzati dal MSI.

11 GIUGNO 1972

Roma. Una grave rissa si verifica tra militanti di Lotta Continua e neofascisti di "Lotta dì popolo" nel quartiere Centocelle. Due giovani aderenti a Lotta Continua rimangono accoltellati. La polizia interviene operando sette arresti.

12 GIUGNO 1972

Catania. Due ordigni inesplosi vengono rinvenuti dinanzi all'ingresso della sezione del PCI in via Carbone.

15 GIUGNO 1972

Reggio Calabria. Un attentato viene compiuto ai danni del magistrato Guido Cento.
Dieci candelotti di dinamite vengono predisposti sulla sua auto perché esplodano all'avviamento del motore. L'attentato fallisce per un difetto del meccanismo d'innesco. 1 6.06. 1 972

21 GIUGNO 1972

Bordighera (Imperia). Centoventitrè chili di esplosivo e mille metri di miccia vengono rinvenuti dalla polizia in una grotta.

22 GIUGNO1972

Roma. Due bottiglie molotov vengono scagliate nel cottile dell'ambasciata egiziana in via Salaria.

7 LUGLIO 1972

Milano. Un circolo di Avanguardia Operaia, in via Vetere 3, viene devastato da un attentato dinamitardo rivendicato dalle Sam. L'esplosione è tanto violenta che le mura dell'intero edificio rimangono lesionate.
Salerno. Al termine di una giornata di scontri e dopo una settimana di provocazioni fasciste, l'attivista del MSI Carlo Falvella resta ucciso da una coltellata.

10 LUGLIO 1972

Tivoli (Roma). Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni dell'auto del missino Carlo Todini, che rimane ferito dall'esplosione.

11 LUGLIO 1972

Verona. Due attentati incendiari vengono compiuti ai danni di altrettante sezioni del PCI in borgo Veronetta e in Borgo Roma. Limitati i danni.

13 LUGLIO 1972

Milano. Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni del centro meccanografico del cotonifi-

cio Alceste Veneziano in via Solferino. Viene rivendicato da un "Nucleo armata rossa" non meglio identificato.

Milano. Il giovane neofascista Marco Falchetti, segretario del comitato anticomunista, viene aggredito e picchiato in via Larga da un gruppo di militanti di sinistra.

Sesto San Giovanni (Milano). Giancarlo Magri, responsabile sindacale della ClSNAL-Pirelli, viene aggredito e percosso da alcuni militanti della sinistra extraparlamentare.

18 LUGLIO 1972

Roma. Una carica esplosiva danneggia la sezione del PC! in via Pietro Giannone.

28 LUGLIO 1972

Desio (Milano). Un ordigno esplosivo danneggia la sede della sezione del MSI in via dei Mille. L'attentato viene rivendicato dalle "Nuove armate rosse" (o "Nucleo armata rossa").

5 AGOSTO 1972

Trieste. Una potente carica di esplosivo provoca l'incendio di vari depositi di carburanti a Muggia. Per molte ore la stessa città è minacciata dall'estendersi dell'incendio.
L'attentato è rivendicato dal gruppo estremista palestinese "Settembre nero".

16 AGOSTOI972

Sassari. Una rivolta esplode nel carcere locale. Una sessantina di detenuti si scontrano con le guardie carcerarie ferendone alcune. Gravi i danni materiali.

20 AGOSTOI972

Trieste. In seguito alla punizione di un giovane recluso esplode una violenta ribellione nelle carceri di Coroneo. In segno di protesta numerosi detenuti danno alle fiamme materassi ed altre suppellettili che sono all'interno delle celle. Due giovani Giorgio Brosolo e Ivano Gelaini, entrambi 17enni muoiono asfissiati dal fumo. Decine gli ustionati.

23 AGOSTO 1972

Sondrio. Attentato dinamitardo ai danni della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Castione. Un convoglio carico di passeggeri che sopraggiunge pochi istanti dopo riesce a stento a superare il tratto di ferrovia danneggiato dall'esplosione.

30 AGOSTO 1972

Sesto San Giovanni (Milano). Numerosi missini armati di spranghe e bastoni danno l'assalto alla sede di Lotta Continua in via Carducci 16. Un simpatizzante di sinistra rimane ferito.

2 SETTEMBRE 1972

Milano. Un gravissimo attentato dinamitardo distrugge completamente la tipografia nella quale si stampa il settimanale di estrema destra Candido, in via Bellarmino 19. L'intero stabile, nel quale si trova la tipografia, rimane incendiato e distrutto.

Milano. Una violentissima esplosione devasta la sezione del MSI in via Antonio Mancini 8, danneggiando l'edificio e causando quattro feriti.

3 SETTEMBRE 1972

Roma. La sezione del PSI in via Titano 2 1 rimane gravemente danneggiata inseguito ad un attentato incendiario. Il giovane missino Vincenzo Bartella rimane ustionato mentre innesca l'ordigno incendiario.

8 SETTEMBRE 1972

Legnano (Milano). Tre giovani militanti della sinistra extraparlamentare vengono sorpresi mentre preparano un attentato incendiario ai danni della sezione del MSI in via Pietro Micca.

Padova. Una squadra di neofascisti tenta di incendiare la sinagoga dopo aver scritto sui muri *slogans* inneggianti a Preda. Il portone di ingresso della sinagoga rimane distrutto.

9 SETTEMBRE 1972
Pavia. L'auto del missino Giuseppe Scola viene fatta saltare con una carica di dinamite.

20 SETTEMBRE 1972
Torino. Incidenti si verificano dinanzi alla Fiat Mirafiori in occasione dello sciopero generale promosso dai sindacati per l'occupazione nel Mezzogiorno. Alcuni guardiani vengono malmenati. Circa trecento automobili danneggiate.

22 SETTEMBRE 1972
Trento. Tre militanti della sinistra extraparlamentare, Roberto Calliari, Mauro Paissan e Rolando Filippi vengono arrestati perché trovati in possesso di un ingente quantitativo di esplosivo rubato in una cava.
Milano. Incidenti si verificano dinanzi alla Fannitalia tra forze dell'ordine e operai che picchettano gli ingressi alla fabbrica.

28 SETTEMBRE 1972
Milano. La sezione del MSI in via Murillo viene assaltata e devastata da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare.
Monza. Due studenti missini vengono aggrediti nelle vie del centro e picchiati.

29 SETTEMBRE 1972
Catania. Un potente ordigno esplosivo danneggia un ristorante in via Sant'Euplio gestito da una cooperativa del PCI.

1° OTTOBRE 1972
Napoli. Incidenti si verificano in piazza San Cirio in seguito al tentativo di alcuni militanti di Lotta Continua di impedire un comizio del missino Rauti.

3 OTTOBRE 1972
Milano. Tre bombe a mano del tipo SRCM vengono lanciate da un'auto in corsa contro la sede del gruppo filo-cinese "Servire il popolo", in via Fersaglia 4.

7 OTTOBRE 1972
Lecce. Un attentato incendiario danneggia gravemente la sede del "Circolo Lenin di Puglia".

10 OTTOBRE 1972
Reggio Calabria. Una rudimentale carica esplosiva viene collocata dinanzi alla sede del Partito Comunista d'Italia Marxista-leninista. Lievi i danni.

11 OTTOBRE 1972
Sondrio. Un attentato dinamitardo viene compiuto nottetempo ai danni della linea ferroviaria Milano-Sondrio nei pressi di Sassello. l binari sono stati divelti per un metro.

13 OTTOBRE 1972
Roma. Tre ordigni esplosivi vengono lanciati nottetempo contro la stazione dei Carabinieri in piazza Farnese. Lievi i danni.

15 OTTOBRE 1972
Reggio Calabria. Tre attentati dinamitardi vengono compiuti nel corso della notte da un commando di estrema destra. Gli obbiettivi colpiti sono: una sezione del PSI nel quartiere Santa Caterina, una sede della UIL, una sezione del PC! nel quartiere Gebbione.

16 OTTOBRE 1972
Bologna. Un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare fa irruzione nella sede del Fronte della Gioventù devastandola.

17 OTTOBRE 1972

Reggio Calabria. Un ordigno viene fatto esplodere dinanzi alla biblioteca comunale, nella quale si dovrà svolgere una conferenza dei sindacati.

20 OTTOBRE 1972

Messina. Un gruppo di neofascisti aggredisce nella sala d'attesa della stazione il segretario della Federbraccianti Carmelo Biondo, che viene accoltellato all'addome. Due colleghi del sindacalista vengono malmenati.

21 OTTOBRE 1972

Reggio Calabria. Un ordigno esplosivo viene collocato sul treno speciale che dal Nord porta un migliaio di metalmeccanici a Reggio Calabria dove è in programma la conferenza generale per il Mezzogiorno promossa dai sindacati. L'ordigno, ad alto potenziale, sfonda il pavimento di una carrozza in corsa e ferisce cinque persone. Nella stessa notte ben dieci ordigni esplosivi danneggiano la linea ferroviaria per Reggio. Ore 22,25: un ordigno asporta settanta centimetri di binari nei pressi della stazione di Cisterna. Ore 0,10: una carica esplosiva danneggia gravemente i binari tra Valmontone e Colleferro. Ore 22,30: un ordigno esplode nei pressi di Reggio. Ore 2: un ordigno al plastico esplode nella stazione di Palmi. Ore 3,40: sessanta centimetri di binari vengono asportati da un'esplosione presso la stazione di San Pietro. Ore 3,55: quattro cariche al plastico vengono rinvenute nei pressi di Gioia Tauro. Altri ordigni sono rinvenuti anche su altre linee dirette al Sud.

22 OTTOBRE 1972

Riace (Reggio Calabria). Due ordigni esplosivi danneggiano la linea telefonica della ferrovia tra Reggio Calabria e Metaponto.

24 OTTOBRE 1 972

Potenza. Domenico Cordasco, dirigente locale del MSI viene aggredito e picchiato nel corso di una manifestazione operaia contro gli attentati di Reggio.

Reggio Calabria. Giovanni Stillitano, esponente del Fronte della Gioventù, viene accoltellato in via Osanna. Poco prima un giovane socialista era stato aggredito da un gruppo i neofascisti.

27 OTTOBRE 1972

Reggio Calabria. Una carica esplosiva confezionata con polvere nera danneggia la sezione del MSI "Luglio 1970". Poco dopo un netturbino rinviene in via San Francesco di Paola dodici chili di gelignite, trentasei detonatori e cento metti di miccia.

1° NOVEMBRE 1972

Milano. Quattro bombe a mano del tipo SRCM vengono scagliate nottetempo contro una sezione del PCI in via Affari e contro una sede di un gruppo extraparlamentare di sinistra a Lambrate. I danni sono rilevanti.

12 NOVEMBRE 1972

Sanremo (Imperia). In seguito all'attacco contro l'Unione della Gioventù comunista d'Italia (vedi sotto), una sezione del MSI in corso Matteotti viene assaltata e devastata da militanti della sinistra extraparlamentare.

Sanremo (Imperia). La sede dell'Unione della gioventù comunista d'Italia, in via Cavour 34, viene devastata da un ordigno esplosivo. Gravi i danni.

14 NOVEMBRE 1972

Torino. Incidenti si verificano dinanzi allo stabilimento Fiat tra operai in sciopero e polizia intervenuta per impedire alcuni picchetti. Quattro arresti ed un ferito.

18 NOVEMBRE 1972

Milano. Violentissimi scontri si verificano in piazza San Babila tra militanti della sinistra extraparlamentare e neofascisti. Nel corso degli incidenti vengono esplosi alcuni colpi di pistola.

19 NOVEMBRE 1972

Bari. Un attentato dinamitardo danneggia la sezione del PCI di Torre a Mare.

23 NOVEMBRE 1 972

Milano. Cinque automobili appartenenti a dirigenti sindacali della CISNAL vengono incendiate in diversi punti della città nel corso della notte.

Milano. Tiziano Olderighi, militante nel Movimento studentesco, viene accoltellato in via Torino da un gruppo di neofascisti e ridotto in gravi condizioni. Poco dopo nelle vicinanze un militante di Avanguardia nazionale viene aggredito.

La Spezia. Gravi scontri si verificano nelle vie del centro tra militanti della sinistra extraparlamentare e missini convenuti per un comizio di Almirante.

25 NOVEMBRE 1972

Milano. Due giovani militanti del MSI vengono aggrediti e feriti a randellate in via Torino.

Torino. Gravi incidenti si verificano in piazza Castello tra forze dell'ordine e militanti della sinistra in seguito ad una manifestazione promossa contro il fermo di polizia. Undici feriti e trenta fermi.

Venezia. Un ordigno esplosivo viene rinvenuto sotto la poltrona di una carrozza del treno Roma-Venezia. Segnalato da una telefonata anonima, l'ordigno viene trasportato all'aperto e fatto esplodere dagli artificieri.

26 NOVEMBRE 1972

Torino. Dopo lo sciopero del 25 e le manifestazioni della sinistra extraparlamentare, duramente repressi dalle forze dell'ordine, all'alba del 26 la Br incendiano nove automobili di altrettanti impiegati della Fiat, sindacalisti della CISNAL. A Rivalta, il giorno successivo, viene rinvenuto un volantino che tra l'altro afferma: "Schiacciamo i fascisti a Mirafiori e Rivalta! Cacciamoli dalle nostre fabbriche e dai nostri quartieri!".

1° DICEMBRE 1972

Pavia. Un attentato dinamitardo danneggia gravemente la sede della CISNAL in corso Mazzini. Poco prima un'auto appartenente ad un simpatizzante di estrema destra era stata data alle fiamme.

5 DICEMBRE 1972

Pavia. Nel corso di un violento scontro tra militanti della sinistra e neofascisti lo studente Carlo Leva, di Lotta Continua, viene ferito ad un braccio da un colpo d'arma da fuoco.

Roma. L'automobile del Prof. Francesco Casorati, preside del liceo "Mamiani", viene data alle fiamme in viale Mazzini.

7 DICEMBRE 1972

Torino. Due capisquadra della Fiat vengono aggrediti da individui col volto coperto e duramente picchiati.

11 DICEMBRE 1972

Roma. Gravi incidenti si verificano tra polizia e studenti nei pressi dell'istituto tecnico "Genovesi. Secondo alcuni testimoni un carabiniere avrebbe esploso due colpi di moschetto. In precedenza gli studenti avevano lanciato bottiglie molotov contro un pullman dei carabinieri.

Alcamo (Trapani). Due grosse cariche di dinamite esplodono contro la villa del senatore Ludovico Corrao, eletto come indipendente nelle liste del PCI. Gravi i danni materiali.

12 DICEMBRE 1972

Napoli. Nel corso di una manifestazione unitaria antifascista indetta dai partiti della sinistra, una bomba ad alto potenziale esplode sotto il palco nella piazza San Vitale a Fuorigrotta mentre il corteo dei lavoratori e degli studenti si sta avvicinando al luogo del comizio. I danni alle auto e ai negozi sono molto gravi: se il corteo fosse giunto un quarto d'ora prima sarebbe stata una strage. Oratore della serata era il senatore Luigi Anderlini della Sinistra Indipendente.

Milano. Gravi incidenti si verificano nelle vie del centro in occasione dell'anniversario della strage di piazza Fontana. Alcune migliaia di militanti della sinistra extraparlamentare, i cui cortei erano stati proibiti dalla Questura, si scontrano con la polizia usando bastoni, sassi e bottiglie molotov. Due giovani tentano di lanciare ordigni incendiari contro il commissariato di via Pantelleria e la caserma "Santa Barbara". Decine di feriti e tredici arresti.

Roma. Duri scontri si verificano nelle vie del centro tra forze dell'ordine e militanti ella sinistra extraparlamentare, che usano come armi anche cubetti di porfido disselciati dalle strade. Due bottiglie molotov vengono scagliate contro la tipografia del Popolo. Un ordigno esplode contro la scuola superiore della Criminalpol all'Eur. Quaranta feriti e trentotto arresti.

Palermo. Due ordigni esplosivi danneggiano altrettanti commissariati di polizia. Rilevanti i danni.

13 DICEMBRE 1972

Milano. Attentati incendiari vengono compiuti durante la notte, contro un supermercato ed un'agenzia dell'Istituto di Credito San Paolo.

14 DICEMBRE 1972

Roma. Gravi scontri si verificano dinanzi all'istituto nautico "Marcantonio Colonna" in seguito ad un'aggressione effettuata da alcuni neofascisti. Numerosi operai di una vicina fabbrica accorrono in soccorso degli studenti di sinistra. La polizia arresta alcuni neofascisti.

16 DICEMBRE1972

Perugia. Gravi scontri si verificano nella città universitaria in seguito alle proteste degli studenti di sinistra per la presenza di numerosi neofascisti. Cinque i feriti. DIV Napoli. Un ordigno esplosivo viene lanciato contro le carceri di Poggioreale. DIV Agrigento. Una bomba carta di notevoli proporzioni viene fatta esplodere sul davanzale della Questura.

17 dicembre 1972

Torino. In un'azione analoga a quella del 26 novembre, le Br distruggono le auto di sei sindacalisti del SIDA. Un volantino diffuso l'indomani afferma, tra l'altro: "Compagni, se vogliamo usare ancora la forza di massa dei cortei, dei picchetti e degli scioperi, per impedire la restaurazione dei vecchi livelli di sfruttamento e di un «clima vallettiano» ... i nemici dell'unità operaia dobbiamo ridur li al silenzio, dobbiamo colpirli duramente, con metodo, nelle persone e nelle loro cose, dobbiamo cacciarli dalle fabbriche e inseguirli nei quartieri, non dobbiamo concedergli un minuto di tregua!".

20 DICEMBRE 1972

Napoli. I missini provocano gravi incidenti durante la seduta del Consiglio comunale al cui ordine del giorno figura la questione della violenza neofascista. Il missino Massimo Abbatangelo viene arrestato per lesioni personali.

26 DICEMBRE 1972

Napoli. Un attentato dinamitardo danneggia la sede della federazione del MSI in piazzetta Augusteo.

30 DICEMBRE 1972

Napoli. L'elettricista Eduardo Fiore, militante nel MSI, viene fatto segno a colpi di pistola dinanzi alla sua abitazione a Portici e ridotto in gravi condizioni.

30/31 DICEMBRE 1972

Napoli. Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 1972 un potente ordigno esplode sotto la sede del quotidiano Il Mattino. Tre operai rimangono seriamente feriti e molti altri contusi.
Gravi i danni materiali. Già in passato il giornale aveva subito attentati neofascisti. In un comunicato stampa il direttore del giornale, Giacomo Ghirardo, ricorda come recentemente Il Mattino abbia stigmatizzato alcuni episodi di violenza missina.

1973

1° GENNAIO 1973

Firenze. Una lettera esplosiva viene fatta pervenire alla redazione de La Nazione.
Un impiegato, insospettito, ne evita l'esplosione.
L'invio di lettere esplosive è un tipo di attentato cui tradizionalmente ricorrono gruppi eversivi di estrema destra.

9 GENNAIO 1973

Roma. Alcune bottiglie molotov vengono scagliate nottetempo contro l'Accademia Americana in via Angelo Masina. Un attentato contro la redazione del Readers Digest fallisce per un difetto tecnico.

11 GENNAIO 1973

Torino. L'auto del sindacalista della CISNAL, Francesco Marenco, viene distrutta da un attentato incendiario. Alle 9, sei uomini armati e mascherati fanno irruzione nella sede della CISNAL a via Mercantini 6 e, dopo aver picchiato alcuni impiegati presenti, devastato i locali e distruggono materiale informativo. Il gruppo dì assalitori dirama un volantino nel quale si afferma: "L'iniziativa di questa mattina è una prosecuzione coerente dell'attività antifascista delle masse. I cortei in fabbrica fanno giustizia dei capi, dei crumiri, dei fascisti ed esprimono la volontà di togliere qualsiasi spazio ai nemici di classe. No al congresso fascista a Roma! No al governo Andreotti!".
Il comunicato è firmato "Per il Comunismo".

12 GENNAIO 1973

Roma. L'auto di due giovani militanti del PCI, parcheggiata dinanzi alla sezione del MSI di San Giovanni, viene fracassata a colpi di spranghe.

Milano. Incidenti tra militanti di sinistra e polizia dinanzi al liceo "Carducci".

13 GENNAIO 1973

Roma. Un attentato compiuto con due ordigni alla dinamite danneggia la sezione missina di Colle Oppio.

Roma. Neofascisti del MSI aggrediscono un gruppo di militanti del PC! Impegnati nella raccolta di firme in solidarietà con il popolo vietnamita, in piazza Roberto Malatesta.

Milano. Una manifestazione pro-Vietnam, promossa dal PC! ed appoggiata da tutte le forze di sinistra, viene turbata dalla presenza di squadre di neofascisti che aggrediscono isolatamente i manifestanti. L'operaio Giampiero Grippa, casualmente presente sul luogo della manifestazione viene ridotto in fin di vita a calci e pugni.

Milano. Gravi scontri nel centro cittadino al termine di una manifestazione per il Vietnam non autorizzata. Due sott'ufficiali e numerosi dimostranti restano feriti.

14 GENNAIO 1973

Roma. La sezione missina di Monte Mario, in via Assarotti, viene devastata da un ordigno confezionato con polvere dì mina. Rilevanti i danni.

15 GENNAIO 1973

Milano. Alle 19,30, tre uomini mascherati ed armati fanno irruzione nella sede dell'UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti di Azienda). Vengono "requisite" le schede personali dell'archivio degli iscritti, una agenda di indirizzi e altri documenti. II segretario, Giulio Barana, unico presente nella sede al momento dell'irruzione, viene incatenato nel gabinetto. Il commando traccia sui muri scritte inneggianti alle Br e lascia sul posto un volantino. Altri volantini vengono diffusi alla Pia t Mirafiori, e un "Bilancio della perquisizione" viene inviata ai quotidiani. Il volantino, firmato "Per il Comunismo. BRIGATE ROSSE", attacca l'UCID definendola "associazione collaterale della DC che organizza i dirigenti e gli imprenditori democristiani delle fabbriche di Milano", i "fascisti in camicia bianca" delle fabbriche, il governo Andreotti ("i prezzi aumentano e la disoccupazione cresce sempre più"), la polizia che "attacca sempre più ferocemente i picchetti e scioglie con la forza le assemblee operaie".

Milano. Quattro attentati dinamitardi vengono compiuti nel corso della notte ai danni di circoli e di luoghi di ritrovo e di militanti di destra. Gli obiettivi colpiti sono: il centro di Avanguardia nazionale, in via Adige 4; la sezione missina di Limbiate; il bar Motta, in piazza San Babila; la CISNAL di via Bovisio Masciago, rimasta indenne per la mancata esplosione dell'ordigno.

Siena. Due buste esplodono al momento della timbratura nell'ufficio postale. Erano destinate al Corriere della Sera e alla agenzia pubblicitaria Publiknmpass.

16 GENNAIO 1973

Firenze. Lapo T archi, dirigente del MSI, viene aggredito e picchiato insieme ad un collega di partito in via Giovanni Battista Vico da un gruppo di giovani armati di spranghe e bastoni.

17 GENNAIO1973

Milano. L'avvocato Adamo Degli Occhi viene aggredito e ferito a colpi di spranga nei pressi di piazza San Babila. Degli Occhi si era recentemente fatto promotore di alcune manifestazioni della cosiddetta "Maggioranza silenziosa".

18 GENNAIO 1973

Roma. Gravi scontri si verificano ali 'Eur tra militanti della sinistra che protestano contro il congresso del MSI e forze dell'ordine. Un ordigno inesploso viene rinvenuto nella sala apparati elettrici del Palazzo dei Congressi, dove sono riuniti i delegati missini. Incidenti, che si protraggono fino a tarda notte, si verificano anche a Trastevere, dove la polizia carica indiscriminatamente il corteo di protesta indetto dalla sinistra extraparlamentare. Numerosi arresti.

19 GENNAIO 1973

Torino. Il Prof. Carlo Mari etti, docente universitario e simpatizzante di sinistra viene aggredito e pestato dinanzi all'ateneo da un gruppo di giovani.

Roma. Il capogruppo socialdemocratico del Consiglio regionale, Franco Galluppi, viene aggredito e percosso da tre neofascisti nei pressi dell'Isola Tiberina. Galluppi era di ritorno da un corteo di protesta per il congresso missino dell'Eur.

Torino. Nel corso di uno sciopero di categoria, gli operai della Lancia assaltano gli uffici e picchiano numerosi impiegati che si rifiutano di aderire allo sciopero. In seguito all'intervento della polizia si verificano numerosi scontri con feriti e arresti. Gli episodi di violenza continueranno anche nei giorni successivi.

20 GENNAIO 1973

Roma. Un plico esplosivo viene recapitato per posta all'on. Loris Fortuna. L'ordigno, spedito da Napoli non esplode per un difetto tecnico.

21 GENNAIO 1973

Roma. L'auto del segretario della sezione missina di Monteverde viene incendiata con una bottiglia molotov.

Milano. Tre bottiglie molotov vengono scagliate contro la sede del Partito Comunista d'Italia Marxista-Leninista in via Farsaglia 4.

22 GENNAIO 1973

Torino. Incidenti si verificano dinanzi agli stabilimenti Lancia. Le forze dell'ordine si scontrano con alcune centinaia di operai che impediscono ai colleghi impiegati di accedere al lavoro. Cinque feriti.

24 GENNAIO 1973

Milano. Manifestazioni della sinistra per i luttuosi fatti del giorno precedente.

Mentre la città è percorsa dai cortei la polizia rimane consegnata in caserma. Nei pressi di Porta Ticinese un giovane inglese viene scambiato erroneamente per un estremista dì destra e ridotto in gravi condizioni a colpi di spranga. Decine di sassi e bottiglie molotov vengono scagliate contro la sede della CISNAL in via Torino.

26 GENNAIO 1973
Genova. Un gruppo di neofascisti penetra nella sede dell'Anpi in via San Lorenzo e la devasta.

27 GENNAIO 1973
Milano. Alcune decine di neofascisti si scagliano contro i dipendenti della Standa in sciopero in piazza Pattari. Numerosi i contusi.

28 GENNAIO 1973
Torino. Gravi incidenti nei pressi di corso Francia in seguito ad un attacco da parte di militanti di Lotta Continua ad una sezione missina. Due pantere della polizia, accorse sul posto, vengono bersagliate con numerose molotov; sei agenti, rimasti ustionati, aprono il fuoco contro i dimostranti ferendone due.
Genova. Attentato incendiario contro la biblioteca della facoltà di Lettere. Limitati i danni.

29 GENNAIO 1973
Reggio Calabria. Alcune centinaia di senza tetto, la cui condizione si è aggravata in seguito alle recenti alluvioni, assaltano il municipio in piazza d'Italia danneggiandolo. Gli agenti di PS intervengono con lancio di lacrimogeni. Numerosi i contusi.

30 GENNAIO 1973
Verona. Luigi Bellazzi, militanti dell'estrema destra, ferisce a colpi di lanciarazzi due agenti intervenuti per prestare aiuto ad un militante di sinistra aggredito dal Bellazzi.
Entrambi gli agenti riportano ustioni al volto.

31 GENNAIO 1973
Milano. Un attentato dinamitardo danneggia gravemente la sezione del PSI in via Borsieri 5. Poco dopo un secondo ordigno esplode contro un bar in viale Marche 9 1 .
Quest'ultimo attentato viene rivendicato dalle Sam.
Reggio Calabria. Nove attentati vengono compiuti contro edifici pubblici. Si tratta degli uffici dell'INPS, del palazzo della Sanità, della posta centrale, del Tribunale e della Pretura, di un edificio delle Ferrovie dello Stato. Vengono inoltre danneggiate alcune auto appartenenti a funzionari pubblici. Rilevanti i danni complessivi.

2 FEBBRAIO 1973
Milano. Un ordigno esplosivo danneggia l'ingresso dell'istituto tecnico "Cattaneo".
L'attentato viene rivendicato dalle Sam.
Roma. Una busta esplosiva viene fatta pervenire al Cogidas, l'associazione dei genitori democratici. Rimane inesplosa.
L'Aquila. Nel corso di una riunione del consiglio d'amministrazione dell'ospedale San Salvatore una bottiglia molotov viene scagliata nella sala attraverso una finestra aperta.
Il consigliere Ornar Scotti rimane ustionato.

3 FEBBRAIO 1973
Milano. Nel clima di tensione nel quale si svolgono i funerali dello studente Roberto Franceschi si verificano incidenti e scontri tra neofascisti e militanti della sinistra. Particolarmente gravi gli scontri che si verificano dinanzi all'Harris bar, frequentato da noti picchiatori di destra. Da entrambe le partì vengono esplosi colpi d'arma da fuoco; un proiettile raggiunge un agente alla coscia. Completamente devastato il bar.

4 FEBBRAIO 1973
Brescia. Una potentissima carica di tritolo distrugge nottetempo un palazzo di due piani che ospita la federazione del PSI in largo Torrelunga. La deflagrazione è di tale violenza che solo le mura perimetrali dello stabile rimangono in piedi. Poche ore dopo vengono arrestati gli autori dell'attentato; sono tutti militanti di Avanguardia nazionale.

6 febbraio 1973

Torino. Numerosi studenti del liceo "Alfieri" rimangono feriti o contusi in seguito ad una aggressione compiuta da un gruppo di neofascisti.

7 febbraio 1973

Milano. Il dott. Luigi Bruti Liberati, assistente dell'Università statale, viene aggredito e picchiato in viale Europa da un gruppo di neofascisti.

Milano. Gravi incidenti si verificano dinanzi all'istituto professionale "Santa Caterina da Siena" tra studenti che picchettano gli ingressi alla scuola e forze dell'ordine.

9 febbraio 1973

Genova. Un ordigno esplode dinanzi al palazzo che ospita le redazioni dell'Ansa, del Corriere Mercantile e del Secolo XIX. Limitati i danni.

12 febbraio 1973

Torino. Verso le 9.15 del 12.2.1973 Bruno Labate, uscito dalla propria abitazione per recarsi presso la sede del sindacato, veniva aggredito in strada da un gruppo di persone, percosso alla testa e spinto con violenza su un furgone. All'interno del furgone il Labate veniva bendato, incappucciato, perquisito, incatenato, infilato in un sacco e tenuto sotto costante minaccia di una pistola puntata alla gola. Al Labate veniva inoltre sottratta dagli aggressori la borsa, che gli era presumibilmente caduta nel vano tentativo da lui posto in essere di opporsi ai rapinatori.

Dopo un breve tragitto, il sequestrato veniva caricato su un altro automezzo, che raggiungeva il luogo di rifugio dopo circa 15 minuti. A questo punto il Labate veniva parzialmente liberato dalle catene e privato di alcuni indumenti per essere poi interrogato da una persona che al sequestrato parve un "intellettuale".

L'interrogatorio (che sarà riprodotto dalle B.R. alcuni giorni dopo in un volantino dal titolo "Guerra ai fascisti nelle fabbriche torinesi) riguardava la consistenza numerica della Cisnal alla Fiat, sulle collusioni fra tale sindacato e la dirigenza dell'azienda, su eventuali assunzioni preferenziali segnalati dalla Cisnal e, in generale, sulla violenza fascista nello stabilimento.

Al termine dell'interrogatorio, il Labate veniva rapato e poi fotografato con un cartello appeso al collo; dopo, veniva caricato su un'auto, sempre bendato e con la bocca chiusa da un nastro adesivo, veniva bendato, legato a un palo per illuminazione, in corso Tazzoli dell'abitato, davanti ai cancelli della Fiat.

Sul posto venivano lasciati dai sequestratori numerosi volantini nei quali, nel rivendicare la paternità dell'episodio, le B.R. ne indicavano i motivi, e tracciavano un'analisi della situazione politica italiana, insistendo sulla necessità di "organizzare la resistenza proletaria sul terreno della lotta armata".

14 febbraio 1973

Roma. Numerosi esponenti politici di sinistra, tra i quali Sandra Pertini e Pietro Nenni ricevono lettere minatorie contenenti un proiettile. Sono firmate "I giustizieri d'Italia Dux".

Milano. Nel corso dello sciopero dei grafici per il rinnovo contrattuale l'imprenditore Armando Girotta esplode un colpo di fucile al volto di un sindacalista che svolge attività propagandista dinanzi alla sua azienda. L'episodio suscita grande indignazione nel mondo sindacale.

15 febbraio 1973

Milano. Lotta Continua pubblica estratti di un opuscolo delle Br, datato dicembre 1972 e intitolato "Guerra ai fascisti". Nell'opuscolo le Br ribadiscono l'importanza di denunciare, con azioni esemplari, il "fascismo in camicia bianca di Andreotti".

19 febbraio 1973

Roma. Un gruppo di neofascisti aggredisce alcuni militanti di sinistra nei pressi dell'Università e ferisce seriamente a colpì di spranghe lo studente Rodolfo D' Agostini. Gli squadristi esplodono numerosi colpì di lanciarazzi.

20 FEBBRAIO 1973

Arcore (Milano). Un attentato dinamitardo danneggia gravemente la locale caserma dei carabinieri.

21 FEBBRAIO 1973

Roma. Una lettera esplosiva viene fatta pervenire al ministro per la Riforma della Pubblica Amministrazione Gava. Il suo segretario rimane ferito ad una mano.

23 FEBBRAIO 1973

Milano. Incidenti sì verificano dinanzi alla sede del Fronte della Gioventù in via Burlamacchi tra militanti della sinistra e neofascistì. Un agente, accorso per sedare gli scontri, viene ferito a colpì dì chiave inglese.

Roma. Un incendio doloso devasta l'abitazione del Sostituto Procuratore della Repubblica Paolina dell'Anno.

24 FEBBRAIO 1973

Napoli. Tafferugli si verificano dinanzi al liceo " Antonio Genovesi", in piazza del Gesù, in seguito ad una aggressione compiuta da squadristi dì destra.

25 FEBBRAIO 1973

Parma. Un militante neofascista, Pier Luigi Ferrari, di 2 3 anni, viene ferito da un colpo dì pistola sparatogli da un militante dell'estrema sinistra.

Città della Pieve (Perugia). Due rudimentali ordigni esplosivi vengono lanciati su un gruppo di missini reduci da una manifestazione. Sul luogo vengono rinvenuti alcuni volantini ìnneggianti alle Brigate rosse.

Roma. Sei bottiglie incendiarie vengono lanciate contro un garage della polizia in via Gregorio VII. Limitati i danni.

28 FEBBRAIO 1973

Milano. Estremisti di destra penetrano nottetempo nei locali del Movimento studentesco della facoltà di Chimica e vi appiccano il fuoco.

2 MARZO 1973

Imola (Bologna). Sei operai di sinistra vengono arrestati per aver scagliato una bottiglia molotov contro l'auto del neofascista Paolo Ventura.

Parma. Tre auto appartenenti a militanti della destra vengono incendiate e distrutte nel corso della notte.

Pavia. Ignoti teppisti distruggono una lapide in memoria dei partigiani caduti a Redavalle.

Napoli. Duemila metalmeccanici della zona industriale flegrea, minacciati di licenziamento, invadono la sede della Rai in viale Marconi ed impongono alla direzione la trasmissione di una serie di interviste sui loro problemi. Gli operai abbandonano la Rai solo dopo l'avvenuta trasmissione.

Reggio Calabria. Gravi incidenti si verificano nei pressi di corso Garibaldi in seguito ad una manifestazione promossa dal "Comitato d'azione per Reggio capoluogo". I manifestanti tentano di assaltare le sedi del PC! e del PSI al termine di un comizio del missino Ciccia Franco.

3 MARZO 1973

Milano. Un attentato dinamitardo danneggia la sezione del PSI di Crescenzago. Viene rivendicato con un volantino dalle Sam.

Ancona. Aggressioni e tafferugli si verificano nel corso di un corteo non autorizzato al quale partecipano militanti del Fronte della Gioventù e di Ordine Nuovo. Numerosi cittadini che si rifiutano di accettare volantini vengono picchiati. La polizia interviene facendo uso di anni.

5 MARZO 1973

Napoli. Un ordigno esplosivo danneggia il cinema Arlecchino durante la proiezione del film "Il grande dittatore", la parodia di Chaplin sul nazismo. Due spettatori rimangono feriti e numerosi contusi.

9 MARZO 1973

Varese. Due giovani militanti nel gruppo neofascista "Squadre di azione Gavirate", Antonio Valmaggia

e Luigi Paga, vengono arrestati perché trovati in possesso di sessanta candelotti di dinamite, quattro pistole, cento detonatori e miccia a lenta combustione.

Lecco. Un gruppo di neofascisti di Avanguardia nazionale fa irruzione in un bar di via XX Settembre, ritrovo tradizionale dei militanti di sinistra e lo devasta. Feriti numerosi clienti.

Messina. Decine di colpi di pistola vengono esplosi da un gruppo di neofascisti contro la Casa dello Studente.

10 marzo 1973

Milano. L'attrice Franca Rame viene fatta salire a forza in un furgoncino chiuso nel pieno centro della città. Viene tenuta sequestrata per qualche ora, poi lasciata andare dopo essere stata percossa e violentata.

11 marzo 1973

Napoli. Gravi incidenti si verificano nel corso di un comizio di Almirante. Centinaia di militanti di destra si scagliano contro alcuni simpatizzanti di sinistra che fischiavano all'indirizzo del parlamentare missino. Interviene la polizia che opera settantasette arresti, tutti tra i militanti della sinistra.

12 marzo 1973

Palermo. Una trentina di squadristi neofascisti fanno irruzione nell'aula magna dell'Università mentre si tiene l'incontro tra docenti e militanti del Movimento studentesco sui maggiori problemi dell'ateneo. L'aggressione provoca una furibonda battaglia nella quale rimangono feriti e contusi decine di studenti.

15 marzo 1973

Roma. Una carica esplosiva ad alto potenziale danneggia gravemente un negozio di souvenir sacri in via Tunisi, nei pressi del Vaticano. Il negozio appartiene ai fratelli Savelli, proprietari dell'omonima casa editrice.

21 marzo 1973

Parma. L 'auto di un simpatizzante di estrema destra, parcheggiata in Strada Nuova, viene data alle fiamme e distrutta.

Reggio Calabria. Gravi incidenti si verificano nelle vie del centro tra manifestanti che protestano contro la mancata elevazione di Reggio a capoluogo e forze dell'ordine. Decine di barricate vengono opposte agli automezzi militari che accorrono per impedire assalti alle sedi del PSI e del PCL Gli scontri si aggraveranno il giorno dopo con il ferimento di un agente. La polizia opera ventitré arresti.

22 marzo 1973

Roma. Il Prof. Antonio Porcu, insegnante di sinistra dell'istituto tecnico "Enrico Fermi" viene aggredito e selvaggiamente picchiato da un gruppo di militanti del M SI.

24 marzo 1973

Milano. Un gruppo di militanti del Comitato Anticomunista aggredisce gli studenti di sinistra del liceo "Dante Alighieri", ferendone due.

Reggio Calabria. Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni del palazzo che ospita l'Ispettorato dell'agricoltura. Poco dopo un gruppo di neofascisti tenta l'assalto alla redazione del Giornale di Calabria e si scontra con la polizia. Il giorno dopo un secondo attentato viene compiuto ai danni dell'Intendenza di Finanza.

27 marzo 1973

Palermo. Un gruppo di studenti di sinistra viene attaccato da alcuni neo fascisti armati di spranghe e catene. Tre degli aggrediti vengono ricoverati in ospedale.

29 marzo 1973

Roma. Un incendio doloso distrugge la tipografia della casa editrice Samonà e Savelli. I danni sono gravissimi.

San Donà di Piave (Venezia). Un ordigno al trito lo danneggia l'edificio dove ha sede il liceo scientifico "Galileo Galilei".

Pinerolo (Torino). Un ordigno esplosivo ad alto potenziale danneggia gravemente la casa canonica annessa alla parrocchia.

Reggio Calabria. Grave attentato dinamitardo ai danni dell'esattoria comunale. Dopo lo scoppio di un primo ordigno ignoti avvertono gli uomini della Questura; questi ultimi, accorsi sul luogo della deflagrazione, vengono investiti da una seconda esplosione. Gli inquirenti ritengono che l'attentato sia stato compiuto per protestare contro le recenti condanne a carico dei neofascisti che animarono la rivolta di Reggio.

3 aprile 1973

Roma. Tafferugli dinanzi al liceo "Ennio Quirino Visconti" tra neofascisti e militanti del Movimento studentesco.

4 aprile 1973

Bergamo. Nel corso di una zuffa tra militanti di sinistra e neofascisti, uno di questi ultimi estrae una pistola e ferisce il ventiduenne Gabriele Grimaldi.

6 aprile 1973

Roma. Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni del circolo dei marines USA in via Tommaso Salvini. L'esplosione, violentissima, provoca il crollo di alcuni muri ed il ferimento di numerosi militari.

Roma. Alcuni candelotti di dinamite vengono lanciati nel cottile dell'ambasciata del Vietnam del Sud. I danni sono limitati. Poco dopo un incendio doloso, appiccato nell'abitazione di un diplomatico sudvie1namita in via Scarlatti, provoca rilevanti danni.

9 aprile 1973

Roma. Due giovani armati immobilizzano un appuntato di PS e lanciano alcune bottiglie molotov contro un ufficio della NATO, in via della Conciliazione.

11 aprile 1973

Milano. Gravi incidenti si verificano tra militanti del Movimento studentesco e forze dell'ordine nei pressi dell'Università statale occupata. La polizia carica duramente i dimostranti usando armi da fuoco. Il giovane diciassettenne Andrea Carbon rimane ferito da un proiettile ed una professoressa in stato interessante viene colpita da un candelotto esploso a distanza ravvicinata. I manifestanti ingaggiano una vera e propria battaglia contro i missini della sezione di via Burlamacchi.

12 aprile 1973

Milano. Nel corso di una manifestazione di piazza non autorizzata due giovani di estrema destra, appartenenti al gruppo de "La Fenice" e che partecipano alla manifestazione, lanciano 5 bombe a mano contro la polizia, tre esplodono e due no. Una bomba a mano di tipo SRCM colpisce in pieno petto l'agente Antonio Marino, uccidendolo sul colpo.

L'uccisione del poliziotto, di solo 22 anni, suscita un vastissimo sdegno a livello milanese e nazionale. L'immagine di legalità e di forza d'ordine del Movimento Sociale Italiano è irrimediabilmente incrinata e la sua rispettabilità compromessa. La costernazione, per la morte del poliziotto, porta il partito missino a volere dimostrare la sua estraneità alle violenze e denuncia i due autori dell'attentato, Vittorio Loi e Maurizio Morelli, grazie alla delazione di Gianlugi Radice, segretario provinciale del Fronte della Gioventù.

Antonio Marino
Guardia di P.S.
Foto n.51:
www.casamemoriamilano.it

16 aprile 1973

Roma. Nella notte tra il 15 ed il 16 aprile del '73, Mario Mattei, segretario della sezione missina di Primavalle, 48 anni, netturbino, dormiva con la moglie e sei figli, Virgilio, Lucia, Silvia, Antonella, Stefano e Giampaolo, al terzo piano di una palazzina popolare in via Bibbiena. Verso le tre di notte del 16 aprile 1973 alcune persone, poi individuate in Achille Lollo, Manlio Grillo e Marino Clavo, versarono benzina davanti alla porta di casa e diedero fuoco. La donna, che aveva con sé i figli più

piccoli, Giampaolo e Antonella, riuscì a mettersi in salvo, Mattei rimase in casa riuscendo a salvarsi e a calare da una finestra Silvia e Lucia. Virgilio, di 22 anni, e Stefano, di 8, non riuscirono a gettarsi dalla finestra e morirono bruciati. Il dramma avvenne davanti ad una folla che si era accumulata nei pressi dell'abitazione, e che assistette alla progressiva morte di Virgilio, rimasto appoggiato al davanzale, e di Stefano, scivolato all'indietro dopo che il fratello maggiore che lo teneva con sé, perse le forze.

Nell'aprile del '73 le indagini, affidate al sostituto procuratore Domenico Sica, si indirizzarono subito verso i 'duri' di Potere Operaio. Il 7 maggio il Pubblico Ministero, chiuse l'inchiesta individuando in Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo gli assassini. Il processo in Corte d'Assise si concluse il 15 giugno 1975 con l'assoluzione per insufficienza di prove. Lollo, Clavo e Grillo, liberi, subito si trasferirono all'estero: il primo in Angola dove rimase dieci anni; Grillo in Svezia e poi in Nicaragua.

Il 30 giugno 1981 la Corte d' Assise d' appello dichiarò nullo il processo, ma il 28 maggio 1984 la Suprema Corte di Cassazione stabilì che il processo di primo grado era valido: annullò la sentenza dell'81 e ordinò un nuovo processo che si svolse nel dicembre del 1986 davanti alla seconda Corte d' Assise d' Appello. Si concluse con la condanna dei tre a 18 anni per omicidio preterintenzionale e incendio colposo. Condanna divenuta definitiva il 13 ottobre 1987.

Virgilio Mattei

Stefano Mattei

Foto nn. 52–53.
PDR, "*Il giorno della Memoria*", 2008.

17 APRILE 1973

Roma. Maurizio Raparelli, 26 anni, simpatizzante di sinistra, viene aggredito e ferito in via Alessandria.

Roma. Incidenti dinanzi al liceo "Virgilio" tra militanti di sinistra e neofascisti decisi a "vendicare il rogo di Primavalle".

19 APRILE 1973

Milano. Un ordigno ad alto potenziale esplode contro il Palazzo di Giustizia in via Luciano Manara provocando gravi danni. L'attentato viene rivendicato dalle Sam.

24 APRILE 1973

Domus De Maria (Cagliari). Un ordigno esplosivo danneggia la locale caserma dei carabinieri.

25 APRILE 1973

Milano. Tre attentati si verificano in città nel giro di poche ore. Gli obbiettivi colpiti sono: un edificio in via mar Ionio che ospita sedi dell'Anpi, del PCI e del PSI; la federazione del PSI in viale Lunigiana 39; una sezione del PCI a Sesto San Giovanni. Tutti gli attentati vengono rivendicati dalle Sam.

Napoli. La sede del MSI di Portici rimane semidistrutta in seguito ad un attentato incendiario.

Catania. Un gruppo di neofascisti irrompe in piazza dell'Università, nella quale si tiene un comizio dell'Anpi e dà luogo ad incidenti.

Milano. Un ignoto cecchino esplode alcuni colpi di fucile contro un automezzo della polizia che rientra nella caserma "Annarumma". Alcuni proiettili di grosso calibro sfiorano il conducente.

27 APRILE 1973

Milano. Una grossa bomba-catta viene fatta esplodere durante una manifestazione promossa dalla sinistra extraparlamentare. Alcuni automezzi restano danneggiati. L'attentato viene rivendicato dalle Sam.

Serrone (Frosinone). Un commando distrugge un pilone dell'alta tensione che alimenta la rete elettrica di numerosi paesi. Ignoti i motivi dell'attentato.

4 MAGGIO 1973

Milano. Uno studente, Matino, militante del Movimento studentesco, viene accoltellato mentre distribuisce volantini dinanzi all"VIII" istituto tecnico industriale. Le sue condizioni sono disperate. Secondo alcune testimonianze gli autori del gesto criminoso sarebbero noti neofascisti di Avanguardia nazionale.

5 maggio 1973

Milano. Una cassa con trenta bombe a mano del tipo SRCM viene rinvenuta in campagna nei pressi di Affori. Secondo fonti di polizia gli ordigni sarebbero stati abbandonati da elementi di destra in seguito alle pressanti indagini compiute dopo il ferimento dell'agente Marino.

Milano. Tensione nel capoluogo lombardo dopo l'accoltellamento di uno studente Dinanzi alla Casa dello Studente si verificano incidenti tra giovani di sinistra e militanti di Avanguardia nazionale. Numerosi i contusi.

9 maggio 1973

Roma. Un gruppo di militanti del FUAN esplode alcuni colpi di pistola su Franco Nieddu e Roberto Lancioni, sorpresi a strappare alcuni manifesti di estrema destra in via Appia. Le condizioni delle due vittime sono gravi. Il giorno dopo la polizia arresta i responsabili dell'atto criminoso.

L'Aquila. Una potentissima carica esplosiva distrugge un'auto parcheggiata dinanzi all'ospedale San Salvatore.

12 maggio 1973

Bologna. Il preside del liceo "Galvani", Prof. Davide Giordano, e lo studente Paolo Pifferi, entrambi iscritti al Fronte della Gioventù, vengono aggrediti e picchiati nei pressi della scuola.

14 maggio 1973

Padova. Un ordigno esplode su una finestra dell'abitazione di Eugenio Rizzato, ex Repubblichino

15 maggio 1973

Reggio Calabria. Al termine di un dibattito sul presalario universitario, svoltosi all'istituto superiore di Architettura, si verifica una violenta zuffa tra militanti della sinistra e simpatizzanti di Avanguardia nazionale. Questi ultimi estraggono i coltelli e feriscono sette giovani del Movimento studentesco, dei quali tre in modo grave.

16 maggio 1973

Bologna. Due studenti del liceo "Minghetti" vengono aggrediti e feriti da un gruppo di neofascisti dopo essersi rifiutati di accettare un loro volantino.

Mestre (Venezia). Un ordigno esplosivo non ancora innescato viene rinvenuto nella toilette di un treno fermo nella stazione ferroviaria.

17 maggio 1973

Milano. Alla conclusione della cerimonia in ricordo dell'uccisione del Commissario Luigi Calabresi, l'anarchico Gianfranco Bertoli, getta una bomba davanti al portone della Questura, tra la folla che ha assistito allo scoprimento di un busto del commissario. L'azione criminosa provoca la morte di 4 persone il ferimento di altre 52. Bertoli viene immediatamente arrestato. Affermò di aver agito da solo perché mosso dalla propria scelta ideologica di «anarchico individualista». Tempo dopo si accerterà che l'attentato era stato voluto e realizzato dal gruppo di estrema destra denominato "Ordine nuovo". Gli intenti erano quello di "punire" Mariano Rumor per avere promosso lo scioglimento della organizzazione in applicazione della "legge Scelba" (che vietava la riorganizzazione del disciolto partito fascista) e quello di «determinare - come effetto mediato - uno stato di caos e di tensione che avrebbe reso possibili una svolta autoritaria nel governo della Nazione e la emanazione di leggi di emergenza». Alla condanna dell'attentatore colto in flagranza non seguiranno, all'esito dei numerosi processi, anche le condanne degli esponenti di Ordine nuovo, che l'accusa e alcune sentenze di merito avevano individuato come autori della strage. Nel 2005, la Corte di cassazione dirà: «Deve ritenersi dato storico, oltre che processuale, ormai incontestabilmente accertato, la "provenienza" dell'attentato [...] da esponenti di Ordine nuovo che avevano utilizzato chi fu arrestato in flagranza, legato a loro da vincoli antichi di vario tipo, al fine di mimetizzare la vera matrice dell'attentato e di accreditare la tesi della matrice anarchica che era insita nella strategia della tensione voluta da Ordine nuovo». La Corte di cassazione aggiungerà peraltro che la posizione "eminente" ricoperta dagli accusati all'interno della organizzazione Ordine nuovo non poteva costituire elemento di prova sufficiente per la condanna, ma solo un «indizio di

partenza bisognoso di ulteriori riscontri, nella specie non emersi». Secondo la Corte, le indagini non avevano chiarito, in particolare, il tipo di procedura che Ordine nuovo adottava per le sue decisioni; non poteva quindi affermarsi che gli imputati avevano concretamente agevolato la realizzazione del gravissimo crimine.

Gabriella Bortolon (23 anni)

Federico Masarin (30 anni)

Giuseppe Panzino (64 anni)
Felicia Bortolazzi (61 anni)

Fonte: Strage Questura Milano.png – Wikipedia
Foto nn. 54, 55, 56. PDR, "*Il giorno della Memoria*", 2008.

132.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

PAG.

Missioni 7503

Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa 7504

Disegni di legge:

(*Autorizzazione di relazione orale*) . . 7503

(*Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa*) 7504

(*Trasmissione dal Senato*) 7503

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme per il finanziamento dell'attività agricola (1182);

BONOMI ed altri: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da destinare per l'esercizio 1972 alle regioni per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura (264);

PAG.

ESPOSTO ed altri: Contributo speciale pluriennale alle regioni per investimenti pubblici in agricoltura (381);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Finanziamento alle regioni per interventi pubblici in agricoltura (419);

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (1022);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1023);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: Finanziamenti alle regioni per interventi e investimenti in agricoltura (1103);

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Finanziamento alle regioni per interventi in agricoltura (1108);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Finanziamento alle regioni per interventi pubblici in agricoltura (1149);

PAG.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1246);

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: Finanziamento delle regioni in materia di agricoltura (1312) 7505

PRESIDENTE 7505, 7519
BARDELLI 7508, 7511, 7512
BERNINI 7512
BONIFAZI 7515
D'ALEMA 7520
DE MARZIO 7513, 7515, 7516
FRASCA 7513
GEROLIMETTO 7519
MIRATE 7512, 7516
NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . 7507, 7513, 7515, 7516, 7517
PEGORARO 7513
PREARO 7512, 7515, 7516
SALVATORE 7512, 7515
STELLA 7513
STRAZZI 7518
TARABINI, *Relatore* 7506, 7513, 7514 7516, 7517
TASSI 7512, 7522
TRUZZI 7523

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento (*Approvato dal Senato*) (1788) 7524

PRESIDENTE 7524
NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 7528
PREARO, *Relatore* 7528
VALORI 7525, 7528

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica (2007) 7537

PRESIDENTE 7537
GIOVANARDI 7542
GULLOTTI, *Ministro dei lavori pubblici* 7540 7544
PEZZATI, *Relatore di minoranza* . 7539, 7544
TODROS, *Relatore per la maggioranza* . 7537 7544

Proposte di legge:

(*Annunzio*) 7503
(*Approvazione in Commissione*) . . . 7544

PAG.

(*Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa*) 7504
(*Trasmissione dal Senato*) 7503

Interrogazioni e interpellanza (*Annunzio*) . . 7560

Interrogazioni urgenti sull'attentato terroristico di oggi a Milano:

PRESIDENTE 7549
ACHILLI 7554
CARIGLIA 7557
DEL PENNINO 7558
DE MARZIO 7558
GIOMO 7552
NATTA 7553
PICCOLI 7555
PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 7551

Per l'attentato terroristico di oggi a Milano:

PRESIDENTE 7548

Votazione segreta 7509

Votazione segreta dei disegni di legge:

Norme per il finanziamento dell'attività agricola (1182);

Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento (*Approvato dal Senato*) (1788);

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica (2007);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali adottati a Port Louis il 12 maggio 1972:

1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;

2) Accordo che modifica l'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969 (1937);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria concernente modifica dell'articolo 27 lettera *a*) della Convenzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971 (957) 7544

Ordine del giorno della seduta di domani . . 7560

Dulbecco
Esposto
Fabbri Seroni Adriana
Faenzi
Ferretti
Fibbi Giulietta
Finelli
Fioriello
Foscarini
Fracchia
Furia
Galluzzi
Gambolato
Garbi
Gastone
Giadresco
Giannantoni
Giannini
Giovannini
Giudiceandrea
Gramegna
Ingrao
Iotti Leonilde
Iperico
Jacazzi
Korach
La Bella
Lamanna
La Marca
La Torre
Lavagnoli
Lizzero
Lodi Faustini Fustini Adriana
Macaluso Emanuele
Mancuso
Marras
Martelli
Maschiella
Mendola Giuseppa
Menichino
Miceli
Mignani
Mirate
Monti Renato
Nahoum
Napolitano
Natta
Niccoli
Noberasco
Pani
Peggio
Pegoraro
Pellegatta Maria
Pellicani Giovanni
Pellizzari
Perantuono
Picciotto
Piccone
Pistillo
Pochetti
Raffaelli
Raicich
Raucci
Reichlin
Riela
Riga Grazia
Sandomenico
Sandri
Sbriziolo De Felice Eirene
Scipioni
Scutari
Sgarbi Bompani Luciana
Skerk
Spagnoli
Stefanelli
Strazzi
Talassi Giorgi Renata
Tamini
Tedeschi
Terraroli
Tesi
Tessari
Todros
Traina
Tripodi Girolamo
Triva
Trombadori
Vagli Rosalia
Valori
Venegoni
Venturoli
Vespignani
Vetere
Vetrano
Vitali
Zoppetti

Sono in missione:

Malfatti
Miotti Carli Amalia
Rizzi
Vetrone

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

Per l'attentato terroristico di oggi a Milano.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, gli atti di violenza si susseguono con tale frequenza nel nostro paese da restare allibiti sino a spegnere, talvolta, sulle nostre labbra ogni parola di protesta e di cordoglio.

L'animo nostro si chiede costernato come questo possa accadere.

Chi e che cosa spinge sciagurati individui a considerare la vita altrui con tanto dispregio?

Per quali bassi interessi mandanti nascosti vogliono sia turbata la vita nel nostro paese?

Qui non siamo più nel campo della lotta politica, ove ogni idea nobilmente espressa può essere ascoltata anche se non accettata: qui siamo ormai in piena giungla, dove prevalgono non la ragione e il sentimento, ma gli istinti più bestiali.

Nessuna giustificazione ideologica possono trovare gli attentati che, come quello di stamane a Milano, sono stati in questi anni delittuosamente consumati in Italia.

Orrendo l'attentato di stamane, come orrendi sono stati gli altri attentati e gli altri atti di violenza.

Qualcuno si preoccupa delle critiche che ci vengono in proposito mosse dall'estero. No, dobbiamo preoccuparci di quanto ci dice la nostra coscienza solo che sappiamo ascoltarla.

Basta con questa violenza, che spegne cinicamente vite umane; basta con questa violenza che fa prevalere la bestia sull'uomo.

Tutti dobbiamo adoperarci a spezzare questa spirale e a individuare e a colpire chi nascosto nell'ombra la ordisce.

Questo dobbiamo proporci, onorevoli colleghi, preoccupati solo del bene del nostro popolo; perché non sia più turbata la sua vita operosa e perché la lotta politica si svolga civilmente e sia rispettata la vita d'ogni creatura umana, non importa da quale fede politica sia essa animata.

Onorevoli colleghi, abbiamo lottato tutta la nostra esistenza non solo per una società più libera, ma anche per una società più umana e civile.

Non può appartenere a questa società chi si trasforma in una belva e chi per ignobili fini di questa belva si serve.

Costoro debbono essere banditi dal consorzio umano e li deve colpire il disprezzo e la condanna di tutti noi e di tutti gli italiani. (*Vivi, generali applausi*).

Svolgimento di interrogazioni urgenti sull'attentato terroristico di oggi a Milano.

PRESIDENTE. Il Governo ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno, dirette all'onorevole ministro dell'interno, delle quali riconosce l'urgenza:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le informazioni in suo possesso in merito all'orrendo delitto di Milano compiuto da militanti della sinistra extraparlamentare e per conoscere i collegamenti del gruppo di appartenenza degli attentatori con altre organizzazioni politiche.

(3-01317) « DE MARZIO, PAZZAGLIA, SERVELLO, DELFINO, FRANCHI, COTECCHIA, DE MICHIELI VITTURI, ALFANO, ROMEO, PETRONIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere la meccanica del grave episodio di sangue avvenuto questa mattina davanti alla questura di Milano, dove ancora una volta la violenza bestiale ha sfidato l'autorità, la pacifica convivenza dei cittadini e ha offeso lo spirito di una laboriosa città come Milano che è stufa e mortificata di essere alla mercé di pochi violenti brutali. Gli interroganti chiedono un drastico e definitivo intervento del Governo perché una volta per sempre questi gruppi siano allontanati dalla società civile e siano messi in condizioni di non nuocere alla comunità.

(3-01318) « GIOMO, QUILLERI, ALTISSIMO, BASLINI, SERRENTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere notizie e valutazioni del Governo in merito al gravissimo episodio delittuoso verificatosi oggi a Milano e per conoscere quali misure si intendano adottare per colpire le sempre più frequenti manifestazioni criminose rivolte a creare una situazione di disordine e di eversione.

(3-01319) « NATTA, GALLUZZI, D'ALEMA, TORTORELLA ALDO, MALAGUGINI, POCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i particolari della grave strage avvenuta stamane in Milano in occasione dell'inaugurazione della lapide alla memoria del commissario di pubblica sicurezza Calabresi barbaramente assassinato. Per conoscere altresì se, di fronte ad ulteriori attentati da parte dell'organizzazione terroristica di sinistra da troppo tempo operante in Italia, il Governo non ritenga indilazionabile riferire al Parlamento la reale estensione di detta organizzazione, le sue fonti di finanziamento italiane e straniere, le complicità palesi ed occulte di cui si avvale sia a livello politico sia nell'interno degli stessi organi dello Stato preposti all'amministrazione della giustizia, complicità che con la loro copertura rendono possibile una strategia del terrore mirante a fiaccare ogni residuo spirito di libertà in Italia.

« In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda senza indugio rivelare al Parlamento ed alla pubblica opinione i nomi dei circa cinquecento terroristi addestrati all'estero che, secondo quanto risulta dagli atti ufficiali dell'inchiesta parlamentare sul SIFAR, sono stati individuati dai servizi di sicurezza italiani, ed a quali partiti o a quali organizzazioni sindacali costoro abbiano appartenuto od appartengano.

« L'interrogante chiede infine se il ministro dell'interno intenda finalmente insignire della medaglia d'oro alla memoria il commissario capo Calabresi, assassinato dall'organizzazione terroristica dopo una violenta campagna diffamatoria e di odio promossa dai complici politici del terrorismo stesso.

(3-01320) « CARADONNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, per conoscere in quali circostanze si sia verificato a Milano il sanguinoso gesto di criminale violenza che ha provocato vittime sia tra i cittadini sia tra le forze dell'ordine e che suscita sentimenti di orrore e di sdegno. Gli interroganti, constatando che questo, come gli altri luttuosi episodi, si inserisce in un clima politico profondamente deteriorato dove la città di Milano continua a rappresentare l'epicentro degli attacchi alla convivenza civile e democratica e che appare diretto ad alimentare disegni eversivi, chiedono che ogni energia sia impegnata per fare luce sulle responsabilità, colpire gli esecutori ed i mandanti al fine di sven-

tare ogni attentato alle istituzioni democratiche.

(3-01321) « BERTOLDI, ACHILLI, FERRI MARIO, DELLA BRIOTTA, ARTALI, COLUCCI, CRAXI, LOMBARDI RICCARDO, MOSCA ».

« I sottoscritti, interpreti del generale sentimento di indignazione dinanzi al gravissimo episodio di feroce violenza, che si inserisce nella catena degli attentati contro le istituzioni democratiche, dirigendosi, questa volta, contro alte autorità dello Stato, mentre esprimono la loro solidarietà al ministro dell'interno, alle autorità pubbliche che insieme col medesimo sono state oggetto della vile aggressione, alle vittime innocenti che vi sono state coinvolte ed alle loro famiglie, chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno per conoscere, previa una dettagliata esposizione di quanto avvenuto, quali iniziative intendano assumere per stroncare la pericolosa spirale di violenza che sconvolge la coscienza civile del popolo italiano.

(3-01322) « PICCOLI, FORLANI, LA LOGGIA, ROGNONI, FUSARO, LUCCHESI, DALL'ARMELLINA, SPITELLA, COLOMBO VITTORINO, GRANELLI, SANGALLI, MARZOTTO CAOTORTA, BERTÈ, CARENINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, ANDREONI, BECCARIA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, VAGHI, VERGA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere:

se ritiene che il lancio della bomba, avvenuto questa mattina in concomitanza di una significativa cerimonia pubblica svoltasi negli uffici della questura di Milano con la presenza del ministro dell'interno, dei rappresentanti della regione lombarda e del comune di Milano, debba essere considerato un isolato atto criminoso, oppure debba essere messo in relazione con un più vasto piano terroristico mirante a colpire le istituzioni democratiche ed influenzare, così, il corso degli eventi politici del paese;

se ritenga, conseguentemente, che gruppi eversivi delle più diverse matrici ideologiche debbano essere individuati e perseguiti a norma delle vigenti leggi, per dare ai cittadini la certezza dell'efficienza dello Stato nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Costituzione repubblicana;

infine, quali iniziative intenda adottare il Governo per arrestare la spirale della violenza che sempre più suscita apprensione e disorientamento nella pubblica opinione del paese.

(3-01323) « CARIGLIA, CECCHERINI, BELLUSCIO, CIAMPAGLIA, REGGIANI, LIGORI, MAGLIANO, IPPOLITI, CETRULLO, RUSSO QUIRINO, RIZZI, PRETI, DI GIESI, ORLANDI, PANDOLFO, POLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere l'esatto svolgimento del grave attentato compiuto nella giornata odierna a Milano che ha provocato nuove vittime in quella città.

(3-01324) « BUCALOSSI, DEL PENNINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga di adottare – a seguito della strage compiuta a Milano nell'anniversario dell'assassinio del commissario Calabresi per mano anarco-sovversiva – misure straordinarie, in applicazione della legge comune, al fine di perseguire le centrali del terrorismo, i sostenitori materiali e morali, riesumando dalle sabbie mobili di complicità o di incredibili debolezze le indagini sulle " brigate rosse " e sui gruppi d'ispirazione feltrinelliana o, comunque, collegabili ad un disegno di violenza con ramificazioni internazionali; per sapere se il Governo intenda rimuovere il questore di Milano, responsabile dell'ordine pubblico, sotto la cui guida la città ha avuto fin troppi morti e atti di teppismo organizzato o individuale, senza che il dottor Allitto abbia dimostrato la benché minima capacità di prevenzione o di repressione, considerato, altresì che anche nell'odierna giornata non aveva mancato di autorizzare un corteo e un comizio dei gruppi extraparlamentari di sinistra, prova ulteriore di insensibilità dinanzi ad una situazione già tesa e, comunque, meritevole di un momento di riflessione nel ricordo di una vittima i cui assassini rimangono in libertà.

(3-01325) « SERVELLO, ROMEO, PETRONIO, MENICACCI, DE MARZIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere, in riferimento all'agghiacciante strage di Milano, compiuta dall'anarchico Gianfranco Bertoli che si è avvalso di complicità interne ed in-

ternazionali sorte nell'ambiente comunista: 1) quale opera di vigilanza era stata compiuta nei riguardi del Bertoli, già ricercato per i suoi collegamenti con Feltrinelli e per vari gravi reati commessi; 2) se è vero che per parecchi anni il Bertoli abbia usato di un passaporto rilasciato dalla questura di Bergamo al nominativo di Magri Massimo, che risulta esponente e candidato nelle ultime elezioni politiche del 1972 del partito comunista marxista-leninista italiano per il collegio Brescia-Bergamo e frequentatore di gruppi anarchici; se il ministro è a conoscenza che detto passaporto porta la data del 1964 e ne venne denunciato lo smarrimento nel 1969. I sottoscritti chiedono al ministro dell'interno quali accertamenti egli abbia promossi e intenda promuovere e quali responsabilità siano emerse dai fatti sopra indicati; in particolare, si chiede di spiegare come sia possibile circolare indisturbati e passare la frontiera continuamente con un passaporto che è segnalato a tutti i posti di confine dal 1969 come smarrito e per tanto inutilizzabile e comunque illegittimo; se il ministro dell'interno intenda finalmente seguire la pista " sinistra " che porta assai spesso a Bergamo tra i gruppi dell'estrema sinistra e in specie di " Lotta continua " più volte inutilmente segnalati dagli interroganti alle autorità competenti in relazione alle violenze che da diversi anni si manifestano con crescente pericolosità e intensità nella provincia di Bergamo.

(3-01326) « TREMAGLIA, BORROMEO D'ADDA ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi consenta, signor Presidente, di associarmi a nome del Governo alle espressioni così nobili e ferme che ella ha saputo trovare per manifestare al Parlamento ed al paese sentimenti e intendimenti che sono certo nel cuore di tutti gli italiani in questa nuova circostanza orrenda ed angosciosa. Il ministro Rumor mi ha incaricato di comunicare immediatamente alla Camera le prime informazioni in nostro possesso, essendosi egli trattenuto a Milano ancora per qualche ora per recare ai colpiti ricoverati negli ospedali milanesi e ai loro congiunti l'espressione del cordoglio e della solidarietà del Governo e per seguire di persona il primo avvio delle indagini.

Dalle prime e non definitive notizie pervenute al Viminale, il tragico bilancio del folle attentato sarebbe, fino a questo momento, di un morto e di circa cinquanta feriti: di cui diciannove civili e ventuno militari. Dei militari undici sono ufficiali e agenti della pubblica sicurezza, nove ufficiali e militari dell'arma dei carabinieri ed un vigile urbano; mentre altri dieci civili si sono fatti medicare presso gli ospedali cittadini.

La vittima è una ragazza di ventitré anni, Gabriella Bortolon, deceduta dopo il suo ricovero all'ospedale.

La dinamica del gravissimo episodio è stata la seguente. Stamane era prevista la cerimonia dello scoprimento di un busto in memoria del commissario Calabresi presso la questura di Milano, nell'anniversario della sua morte. Nella circostanza, oltre alla vedova del commissario ed alle autorità cittadine, erano convenuti a Milano il ministro dell'interno ed il capo della polizia. La cerimonia ha avuto inizio alle 10,35; si è svolta nel cortile della questura nella forma austera e semplice suggerita dalla severità dei ricordi e dal significato della commemorazione di un funzionario dell'ordine caduto nell'adempimento del proprio dovere. Ha parlato brevemente il ministro, che ha proceduto allo scoprimento del busto, mentre i presenti osservavano un minuto di raccoglimento.

Alle 11 la cerimonia era finita. Il ministro ed il capo della polizia hanno lasciato la questura, avviandosi verso la prefettura, mentre la folla dei presenti ha cominciato a defluire dall'ingresso di via Fatebenefratelli. È stato a questo punto, alle ore 11,5, che un individuo, appostato sul marciapiede prospiciente l'edificio della questura, lanciava un ordigno esplosivo in direzione dell'ingresso della questura stessa. La bomba, di notevole potenziale esplosivo, cadeva a pochi metri dall'ingresso, colpendo indiscriminatamente quanti uscivano al termine della cerimonia ed un gruppo di persone che sostavano in attesa di poter entrare in questura. L'esplosione dell'ordigno – pare si tratti di tipo militare, utilizzato come bomba anticarro – provocava il ferimento (come ho detto) di 50 persone, delle quali 5 in modo grave.

L'attentatore, sorpreso da un appuntato di pubblica sicurezza mentre lanciava l'ordigno, veniva immediatamente immobilizzato da altre guardie, che a stento lo sottraevano al linciaggio della folla. L'individuo, identificato per Bertoli Gianfranco, nato a Venezia il 30 gennaio 1933, veniva immediatamente messo a disposizione di alcuni magistrati presenti alla cerimonia e trattenuto in un primo tempo nei locali della questura, per essere successivamente tradotto alle carceri di san Vittore.

È stato trovato in possesso di un passaporto intestato a certo Magri Massimo, sul quale era stata apposta la fotografia del Bertoli. L'attentatore, pregiudicato per numerosi reati comuni, risulta espatriato da alcuni anni; da ultimo, egli ha soggiornato in Israele in un *kibbuz* presso Gaza. Dalle prime informazioni, risulta che il Bertoli, sempre con passaporto falso, ha lasciato Israele diretto a Marsiglia e da qui ha raggiunto in treno Milano il 15 del corrente mese, dove ha alloggiato in una locale pensione. Stamane ha portato una valigia all'ufficio depositi della stazione centrale, raggiungendo quindi la questura. Prima dell'attentato, aveva cercato di introdursi nel cortile della questura nel corso della cerimonia, ma ne è stato impedito dal personale di servizio, che aveva avuto disposizioni di far accedere soltanto gli invitati fino al termine della cerimonia. Al momento dell'arresto, si è autodefinito anarchico individualista. Le indagini sono dirette dal procuratore aggiunto Alberici e sono affidate a vari magistrati.

Onorevoli colleghi, se una riflessione è consentita a poche ore dal nuovo tragico episodio milanese, e in presenza di notizie necessariamente frammentarie, essa riguarda la gravità della vicenda, la sfida che ancora una volta è stata lanciata dal crimine contro la convivenza dei cittadini, l'oltraggio che ne deriva alla coscienza di una civilissima città ed alla intera nazione, in spregio al valore essenziale della vita umana.

Dalle indagini della magistratura che sono state subito avviate, con la piena collaborazione delle forze dell'ordine, dovranno emergere i moventi precisi, le ispirazioni e le eventuali implicazioni dell'atto criminoso. È evidente, infatti, che non ci si può sottrarre ad alcuni interrogativi, cui non è possibile dare una risposta immediata, e cioè quali fossero i veri obiettivi dell'attentato e se esso possa addebitarsi ad una responsabilità personalmente circoscritta oppure si inserisca in una trama più vasta di complicità e di organizzazione.

Allo stato dei fatti, dunque, non disponiamo di elementi e di notizie ulteriori, tali da portare ad affermazioni o a dinieghi più precisi. L'impegno che assumiamo è, perciò, di dare al Parlamento, signor Presidente, via via che le informazioni perverranno, ogni doverosa notizia. Siamo ben consapevoli di trovarci di fronte ad una delle più gravi manifestazioni di violenza criminale, ad un delitto di strage effettuato con determinazione abietta e precisa. Il Governo interpreta il sentimento di angoscia, di riprovazione e di dolore che attraversa il paese, rinnovando l'impegno a svolgere ogni azione affinché piena luce sia fatta sul delitto, nella certezza che la coscienza civile del paese reclami il più risoluto intervento contro ogni criminale attentato alla vita e alla sicurezza dei cittadini.

PRESIDENTE. L'onorevole Giomo ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto per la sua interrogazione n. 3-01318.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso nascondere il mio imbarazzo nel riprendere in questa fine di seduta la parola per quanto accaduto oggi a Milano. Sembra quasi che stia per divenire un fatto quotidiano la mesta cerimonia della esecrazione che in quest'aula da un certo tempo pronunciamo per fatti di sangue che turbano la vita operosa delle nostre popolazioni e creano sempre più uno stato di sfiducia nelle nostre istituzioni.

Siamo ad una esplosione spaventosa di follia, alla violenza, alla brutalità, alla irrazionale bestialità dell'uomo che uccide un altro uomo senza conoscerlo, solo per cieco odio di parte. Qui ormai non si tratta più di trovare nuove accezioni o nuove preposizioni per documentare la nostra esecrazione. Ormai siamo di fronte a una specie di strisciante guerriglia urbana, che ogni giorno trova alimento e matrice negli opposti estremismi, ieri Reggio Calabria oggi Milano.

Le nostre parole non hanno più alcun significato se non sapremo rompere questa spirale di odio e di follia. Qui si tratta di uscire dalla retorica, anche la più nobile, delle parole, per arrivare ai fatti, per scrollarci di dosso questa maledizione della violenza che sembra quasi voglia divenire ricorrente persino nelle date.

Un anno fa, in questo giorno maledetto per la mia Milano, veniva assassinato il commissario Calabresi. Oggi una giovane vita innocente è stato stroncata nella sfida tracotante di chi, fuori della legge di Dio e degli uomini, arriva ad uccidere persino sulla porta della questura.

A noi non resta che rivolgere un appello affinché la più stretta solidarietà delle forze democratiche possa dar vita ad un definitivo « basta » alla violenza. Le forze democratiche, in questa ora grave della vita del paese, devono interpretare lo stato d'animo del nostro popolo, che è stufo di guerre, che non vuole la guerra civile, che vuole lavorare in pace e in serenità, secondo le sue tradizioni più nobili.

Questo appello alla responsabilità e alla ragione deve essere da noi indirizzato a tutti

i componenti del corpo della nazione: dagli intellettuali ai lavoratori, dai vecchi ai giovani, affinché la pedagogia della ragione e della convivenza democratica possa vincere il demone della malvagità, dell'odio e della inciviltà.

Riconfermando la nostra piena solidarietà alle forze dell'ordine, agli innocenti colpiti dall'ira cieca e folle, noi pensiamo che ormai siamo davanti a un problema che investe la responsabilità di tutti gli uomini liberi, affinché le forze del male non prevalgano nel nostro paese, che ha già troppo sofferto, troppo patito e non merita altre sofferenze ed altri patimenti.

È con questo spirito di mortificazione profonda che noi uomini di parte liberale, manifestando il nostro cordoglio per chi è caduto e la nostra piena solidarietà per chi sta soffrendo, chiediamo giustizia e pace per il nostro popolo.

Chiediamo una presa di coscienza da parte di tutti sulla gravità del momento, sul nostro dovere di provvedere senza esitazione affinché l'Italia delle faide, della follia bestiale lasci il posto all'Italia perbene, che lavora, che vuole pace, giustizia e libertà.

È in questo spirito – che è spirito di democrazia – che riconfermiamo la nostra fiducia nelle istituzioni, per le quali abbiamo combattuto e delle quali abbiamo fatto nella nostra gioventù i nostri grandi ideali.

Che possa la volontà degli uomini di buona volontà vincere la maledizione di Caino, che quasi sembra travolgerci in quest'ora triste.

È con questa profonda commozione del nostro animo che noi confermiamo la nostra fiducia al Governo e inviamo la nostra solidarietà ai concittadini vittime innocenti di questa furia omicida. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. L'onorevole Natta ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto per la sua interrogazione n. 3-01319.

NATTA. Noi raccogliamo e consentiamo, signor Presidente, con le parole di commozione, di sdegno, di condanna dura e netta che ella ha pronunciato per il nuovo sanguinoso atto di violenza e di terrorismo che ha sconvolto Milano e l'intero paese: un gesto inaudito per le circostanze, per il luogo, per le persone (chi sa a quali, forse, si mirava?) e orribile per la volontà di strage e per le conseguenze che esso ha avuto.

Noi esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia della giovane ragazza innocente che è morta. Esprimiamo la nostra solidarietà piena ai feriti, agli agenti di polizia, ai carabinieri, ai civili che sono stati coinvolti. Noi prendiamo atto dell'impegno che è stato assunto ancora una volta dal Governo affinché si vada a fondo rapidamente nell'accertamento della verità e ci sia l'uso esemplare della legge nei confronti di chi, in questo caso, ha eseguito un gesto orribile e dei suoi eventuali complici o mandanti.

Qualche immediata considerazione vorremmo fare anche noi. È un fatto, onorevoli colleghi, che l'opinione pubblica del nostro paese, da un crimine bestiale come questo, che viene ad aggiungersi ai troppi episodi di violenza reazionaria, fascista (abbiamo avuto altri episodi di questi giorni) e da atti di terrorismo, di terrorismo indiscriminato...

CARADONNA. Ci parli di Valpreda.

Una voce a sinistra. Zitto, provocatore!

NATTA. ...di terrorismo indiscriminato – dicevo – contro innocenti – quelli che sono stati portati ad effetto e quelli che fortunatamente non sono andati a segno – si ripropone in modo sempre più pressante ed acuto l'interrogativo, la domanda circa il senso, il fine che può avere questa catena, questa spirale di atti barbari, di violenza, di tentativi di strage, di terrorismo, e se non si deve pensare – tutti lo pensiamo ormai – che è evidente che siamo di fronte ad un intrigo complesso, a una trama che tende a suscitare nel nostro paese un clima di tensione, di paura, di smarrimento, di sfiducia tra la gente e, ormai, anche tra le forze dell'ordine, tra gli organi di sicurezza del nostro paese; a creare questa atmosfera, questa tensione per colpire poi, in definitiva, le istituzioni e il regime democratico.

Ci sono troppi elementi, anche in questo caso tragico e grave, che caratterizzano – possiamo già dirlo fin da questo momento – questo ultimo gesto di terrore: per l'occasione – quella del ricordo della morte (rimasta oscura ed impunita) del commissario Calabresi –, per le presenze – il ministro dell'interno, il capo della polizia, credo le autorità cittadine di Milano –; per il momento, che è già quello di uno stato grave di tensione; per la figura del criminale che ha compiuto questo atto, al quale io credo sarà ben difficile dar credito dell'autodichiarazione di anarchico individua-

lista, dato che indubbiamente appare già come un pregiudicato per reati comuni. (*Si ride a destra*).

BAGHINO. Anarchico o comunista ? (*Commenti del deputato Caradonna — Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

NATTA. Onorevoli colleghi, pare a noi che, per troppi elementi, che caratterizzano anche quest'ultimo grave episodio di terrorismo, sia difficile pensare all'esplosione della follia pura, della violenza gratuita di qualche disperato, di qualche sbandato, e io dirò perfino, onorevole Giomo, al cieco odio di parte, che spinge a compiere gesti di queste proporzioni. Tutti abbiamo la sensazione allarmante che nel nostro paese siano presenti e operanti delle centrali, italiane e straniere, che perseguono un obiettivo ben preciso, quello dell'eversione, della provocazione, e che senza scrupoli, con determinata spietatezza non esitano ad utilizzare chiunque sia disponibile, da gruppi e formazioni ben caratterizzate come reazionarie, fino agli ambienti in cui si possono trovare avventurieri, agenti provocatori, o sicari, quali che siano poi le maschere, le insegne, le parole d'ordine con cui costoro agiscono o i falsi scopi che indicano quando vengono colti dalla giustizia.

ABELLI. Le piste nere... !

NATTA. Noi ribadiamo comunque con fermezza ciò che purtroppo siamo stati costretti più volte ad affermare in quest'aula, anche la scorsa settimana, anche ieri: e cioè che non si può tollerare oltre; che il nostro primo e fondamentale dovere in questo momento è la difesa della Repubblica, dei beni essenziali della libertà, della giustizia, della possibilità di progresso del nostro paese.

Noi ripetiamo che bisogna spezzare questa trama, che bisogna dissipare questa atmosfera avvelenata, che bisogna rompere la spirale della violenza reazionaria e del terrorismo, colpendo tutte le centrali che promuovono ed attuano forme di terrorismo nel nostro paese. È chiaro che i fatti gravi e sanguinosi (e non mi riferisco solo a quelli verificatisi negli ultimi tempi, ma a tutti quelli accaduti in questi anni), la serie fitta, ormai quasi quotidiana, di violenza nel nostro paese si rivolgono poi in effetti contro il regime democratico, contro la possibilità del confronto, della lotta politica anche acuta, ma mantenuta nel quadro della democrazia, e, in definitiva, contro il movimento dei lavoratori e la loro azione avanzata per il progresso della nostra società.

Sembra a noi indubitabile che ciò sia avvenuto, non a caso, nei momenti in cui queste esplosioni sono state più acute. C'è nel nostro paese – anche noi lo affermiamo – una profonda aspirazione, una domanda perentoria, una volontà di vita serena, di giustizia, di lavoro, di convivenza civile ed umana; c'è la volontà che siano affermati i valori, il metodo e la forza della democrazia.

Tutto ciò ci riconduce ad una conclusione politica, che ora non voglio, ancora una volta, sottolineare dinanzi a questa Assemblea. Certo, vi è in questo momento, nel nostro paese, l'esigenza di muoversi in modo tale da consentire al più presto la formazione di un Governo che raccolga il più ampio consenso popolare, che goda di un rapporto di ampia fiducia con le grandi masse dei lavoratori e del popolo, e che abbia la volontà di seguire un preciso indirizzo democratico ed antifascista. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Achilli ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto per l'interrogazione Bertoldi n. 3-01321, di cui è cofirmatario.

ACHILLI. Signor Presidente, anche il gruppo del partito socialista italiano si associa alle sue nobili parole di cordoglio e di solidarietà per le famiglie delle vittime dell'orrendo crimine, per i feriti, per le autorità, per tutti i cittadini, per i partecipanti alla manifestazione tenutasi presso la questura di Milano.

Credo, però, che non si possa esprimere soltanto un senso di solidarietà e di cordoglio, senza ricordare che anche questo episodio è un anello di una tragica catena di violenze che hanno il solo scopo di perpetuare e di consolidare il clima di tensione e di paura che da troppo tempo la città di Milano e tutto il paese stanno vivendo.

Per le dimensioni e per la cieca brutalità questo episodio ricorda l'attentato alla Banca dell'agricoltura di Milano. Chi era a Milano in quel giorno e chi ha vissuto oggi questo triste momento ricorda il senso di smarrimento, di paura, l'inspiegabile vuoto provato all'atto della notizia; ma è subentrata subito dopo la riflessione sulle cause che hanno potuto provocare episodi di questo genere.

A Milano quattro anni or sono, proprio di questi giorni, alla Fiera campionaria si ebbe un attentato di queste stesse dimensioni come potenzialità: non ci furono vittime solo per un puro caso. È da quattro anni, quindi, che Milano sta soffrendo di questi attentati.

La riflessione è dunque necessaria, perché, se dovessimo guardare ai fatti di casa altrui, vedremmo come ad Atene, prima del colpo di Stato dei colonnelli greci, avvenne tutta una serie di attentati, di esplosioni, fin troppo simili a quelle che stiamo vivendo in questi giorni. Perciò non possiamo, nemmeno noi, credere alla teoria del pazzo isolato, dell'anarchico sconsiderato, del crimine individuale. Troppi sono i collegamenti con una serie di altri fatti che abbiamo denunciato recentemente proprio qui alla Camera, in occasione dello svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sul neofascismo.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un fatto difficile da spiegare, se non collegandolo ad una siffatta trama di tensione: la figura dell'assassino, i suoi precedenti penali lo individuano e lo classificano come un delinquente comune e, certo, non come un militante politico. Non ci pare, quindi, che questo attentato possa essere giudicato guardando alla figura dell'esecutore materiale, ma che vadano invece analizzate quelle forze che, facendo leva sulla strategia della tensione, hanno portato avanti un loro disegno e a cui sicuramente questo attentato giova.

Proprio nel momento in cui il fascismo viene messo alle corde, ecco che si verifica improvvisamente un episodio come questo, che tende a confondere le acque e a ribaltare ancora di nuovo un discorso che aveva preso coscienza nell'opinione pubblica. (*Vivissime proteste a destra*).

ABELLI. Come a Primavalle !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

ACHILLI. L'opinione pubblica e i partiti democratici tutti, tutte le forze dell'arco costituzionale avevano chiaramente detto quella sera... (*Proteste a destra*).

DELFINO. È una provocazione !

PRESIDENTE. Onorevole Delfino !

ACHILLI. Signor Presidente, gesti criminali come quello di questa mattina non solo vanno condannati da tutte le forze democratiche e da tutto il movimento operaio, da tutto quell'ampio arco di forze che si riconoscono nella democrazia e nella libertà. Il gruppo del partito socialista italiano chiede che venga fatta luce sulle responsabilità e sui mandanti che evidentemente stanno dietro a questo gesto, affinché questa serie di delitti e di provocazioni non diventi un modo per piegare soluzioni politiche ed economiche ai disegni delle forze eversive.

L'Italia non può diventare né la Grecia dei colonnelli né una repubblica sudamericana, dove appunto tali gesti, tali violenze provocatorie sono fatte per impedire il dibattito politico...

CARADONNA. Nemmeno una Repubblica sovietica !

ACHILLI. ...e il libero svolgimento della dialettica democratica.

Anche noi diciamo che, per dare questa dimostrazione di concordia, di forza, di volontà politica, occorre un Governo che sia basato su una grande solidarietà democratica, che sia liberato e sganciato da ipoteche conservatrici e profondamente legato alla partecipazione delle masse popolari.

Questo è l'auspicio che i socialisti formulano in questo momento di fronte alla furia bestiale di attentati, che non hanno veramente alcuna giustificazione, se non collegati con i disegni eversivi che abbiamo più volte denunciato. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. L'onorevole Piccoli ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto per la sua interrogazione n. 3-01322.

PICCOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente della Camera ha già interpretato con tanta autorità, con vigore spirituale il nostro animo e gli siamo grati per l'espressione di dignità e di forza morale con cui ha parlato a nome dell'Assemblea. Noi ci raccogliamo con sentimento di deferente rispetto intorno alle vittime dell'efferato delitto di Milano ed esprimiamo la nostra piena solidarietà alle loro famiglie. Un sentimento di solidarietà rivolgiamo al ministro Rumor, quasi direttamente coinvolto nell'attentato, e alle forze dell'ordine che ancora una volta hanno duramente pagato per il loro sacrificato servizio.

Il nostro animo vive un'ora di grande amarezza. Il sentimento di una grande preoccupazione ci invade in questo momento, perché non possiamo non dire che se non fermiamo subito questa spirale di violenza, saremo noi stessi, come democratici, a dover presto riconoscere una nostra grave carenza nei nostri più severi doveri di difesa del paese e dei nostri concittadini. Questa volta l'*escalation* della violenza ha mirato in alto, ha cercato di colpire lo Stato, le sue più qualificate espressioni, ha sfidato nella persona del ministro e di altre autorità il quadro legittimo degli organi dello Stato e ha colpito inesorabilmente, insieme con alti funzionari e uomini preposti all'ordine pubblico, cittadini inermi, devoti unicamente alle loro famiglie, al loro lavoro, seminando l'angoscia nella città di Milano e in tutto il paese.

È ancora Milano a segnalarsi nella graduatoria dell'intolleranza cruenta; una città operosa, una comunità guida per il paese, un punto di riferimento obbligato per il progresso dell'intera società nazionale, ma forse anche il luogo e il momento di coagulo di profonde contraddizioni. Sarebbe però assurdo, a questo punto, stabilire una geografia della violenza. Milano si intreccia con Roma e con Reggio Calabria in un denominatore allucinato di rifiuto d'ordine, di legalità, di democrazia. È il rigetto diversamente motivato di uno schema di sviluppo che abbia a fondamento la legge, il rispetto delle opinioni, l'umana e sociale solidarietà, la prospettiva e l'impegno per una società equilibrata ed equa. Motivazioni diverse, ma nessuna delle quali può vantare un'ombra di giustificazione o farsi velo di una qualche ragione o idea men che disonorevole e repellente, sia che affondino le radici in folli disegni di risurrezione di un sepolto passato, sia che vaneggino eventi per società autoritarie, sia che assumano dottrina e schemi di comunità basate sulla sopraffazione, sull'arbitrio e sul dissolutorio anarchismo. Si tratta sempre di motivazioni che, in uno Stato che voglia per sincera vocazione di popolo fregiarsi dell'appellativo di libero e moderno, non hanno alcun diritto d'asilo. Non c'è spazio oggi fra noi ad una protesta che sia meno che addolorata, irata, profonda e assoluta.

La violenza ha trovato terreni di germinazioni impensabili: stroncarla – dobbiamo dirlo stasera tra noi – con atteggiamenti puramente pensosi o pretestuosamente moralizzanti non ha più senso, come non avrebbe senso finendo per colorarsi di deteriore machiavellismo, il « distinguo » sulla violenza. Ciò che dolorosamente colpisce è l'occasione, il momento, la circostanza del criminoso attentato. È l'oltraggio alla legge, a chi la tutela, a chi la preserva. Siamo in termini di una incredibile sfida; ed arrogante è l'ostentazione del dispregio dell'ordine, delle istituzioni, delle norme che ci governano. È la rivendicazione, come deterrente della ragione politica.

È a questo disegno che dobbiamo dire il nostro « no » a viso aperto, e con la giusta tonalità affinché l'eco non si spenga tra le pareti di quest'aula, ma raggiunga le piazze, il nostro popolo e i nostri giovani, affinché sia di monito, di sollecitazione e di sprone: di monito, per le avventurose e malate menti ideatrici; di sprone per un recupero di fiducia e di fede nella giustizia e nella democrazia.

Non sono passati molti giorni da quando, accompagnando il nostro proposito di rinvigorire gli istituti di questo nostro Stato rinato in una grande sollecitazione di libertà, di cambiamento e di rinnovamento, parlammo qui di discriminante fra ciò che è e ciò che non è democrazia, fra ciò che è e non può essere ordinato e solidale sviluppo. Oggi, pur nel dolore e nello sbigottimento della nuova prova, questa linea di demarcazione ci appare ancora più netta e marcata; e segnarla con più vigore è l'eco di questa ennesima violenza, che si ritorce contro gli esecutori e i mandanti. Nello stesso intervento, chiedevamo al Presidente del Consiglio e al ministro dell'interno – e chiediamo oggi – di affondare il bisturi della ricerca in un ambiente di collegamenti e di progetti eversivi, che riguardano solo indirettamente la nostra vita interna, per disegni in cui io temo trovino il loro peso lotte e contrasti internazionali, su un più vasto piano, nel cui quadro si cerca di coinvolgere il pacifico svolgimento della vita democratica del nostro paese.

Ripetiamo oggi quell'invito, in presenza di un evento che rende più urgente la nostra richiesta. L'ansia degli italiani per una vita migliore, per una qualità diversa, umana e giusta del nostro vivere... (*Interruzione del deputato Caradonna — Vive proteste al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

PICCOLI. L'ansia degli italiani per una vita migliore, per una qualità diversa, più umana e giusta del nostro vivere di comunità, non concede né può concedere alcunché alle ipotesi di avventura o alla strategia della vio-

lenza: sono piani diversi, distinti, senza occasione di incontro. La via del progresso e della pace per il nostro popolo passa per il rispetto delle istituzioni e per i valori inalienabili della democrazia, con la forza che viene dal convincimento e dallo smisurato amore per la libertà.

Onorevoli colleghi, le parole si ripetono e ormai diventano stanche; le espressioni di ripulsa e di sdegno non incidono più e non trasmettono il nostro sentimento: occorre un impegno politico, ai più alti livelli di coscienza e di responsabilità. Occorre la predisposizione di strumenti adeguati, occorre che ognuno faccia meglio la propria parte, Parlamento, Governo e magistratura, prima che l'irrazionale vinca sulla volontà, sulla rettitudine e sulla spinta ideale e sociale delle forze democratiche, sulla presenza generosa di un popolo che merita ben altro rispetto, che ha titolo per un presente e per un avvenire di grande respiro democratico, di serenità e di libertà. (*Vivissimi applausi al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cariglia ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto per la sua interrogazione n. 3-01323.

CARIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che le circostanze impongano, come giustamente ella ha fatto osservare, quel tanto di umiltà da parte di noi tutti, per dare credibilità alle affermazioni che andiamo facendo. L'episodio di Milano, l'ultimo episodio di Milano, può trovare a nostro avviso una sola matrice: quella di chi persegue l'obiettivo di accrescere nel nostro paese la paura, la confusione e lo stato di incertezza. A questo punto non basta solo andare alla ricerca di questo o di quel mandante, anche perché, sulla scorta delle esperienze passate, dobbiamo riconoscere che, nonostante i lodevoli sforzi che si sono fatti da parte di tutti, non è stato facile precisare le responsabilità e giungere a identificazioni. Quello che è certo, signor Presidente, è che quest'ultimo tragico episodio, che ha visto una innocente ragazza perdere la vita e decine di famiglie precipitare nell'angoscia, si aggiunge ad una lunga sequenza di atti di violenza, i cui materiali esecutori ed ispiratori hanno goduto fino ad ora di una sostanziale impunità. Se il corso futuro degli eventi avrà questa stessa caratteristica possiamo essere certi che la violenza assumerà aspetti sempre più gravi.

Normalmente in casi del genere si chiede fermezza da parte degli organi preposti all'ordine pubblico; questa fermezza, che è stata invocata testé dalle parti più diverse di questa Camera, non può certo essere trascurata da noi. Ma non basta la fermezza, signor Presidente. Ritengo che il nocciolo del problema non sia questo, ma si rinvenga, soprattutto, nella condizione generale in cui vengono a trovarsi oggi tutti i poteri dello Stato (Governo, magistratura e noi medesimi).

È stato fatto osservare che episodi analoghi hanno preceduto la perdita della libertà in un paese a noi vicino. Se vogliamo andare più lontano, queste sono le caratteristiche tipiche che si rinvengono in una società in cui la libertà perde la sua chiarezza, la sua lucentezza e diventa sempre più opaca. Ora noi dobbiamo evitare che questo accada nel nostro paese, ma per evitare ciò non possiamo indugiare molto in cerimonie commemorative. Il nostro è un corpo politico e, come tale, deve assumersi le sue responsabilità e deve agire. Le parole, per quanto solenni, per quanto possano scaturire dal cuore e dalla nostra coscienza, non servono certamente a placare l'ira e il risentimento, che, in casi del genere, sono legittimi.

Ritengo perciò inammissibile che l'assetto costituzionale che ci siamo dati venga ogni giorno sottoposto a continui tentativi di prevaricazione da ogni parte con il risultato, come ho avuto occasione di dire alcuni giorni fa, che lo Stato democratico perde ogni giorno di più credibilità di fronte alla coscienza dei cittadini. Si pone quindi, signor Presidente, per ogni sincero democratico, il problema di evitare che venga a crearsi una situazione di vuoto di potere. Noi ci siamo dati liberamente un ordinamento repubblicano, abbiamo uno Stato organizzato, uno Stato che deve essere efficiente. Se vogliamo che esso sia considerato ancora valido non può ammettersi che permanga nel paese un clima di violenza quale è dato oggi riscontrare. Questo clima deve cambiare e può cambiare solo dimostrando che non si è disposti a tollerare, in ogni circostanza, che gli interessi generali cedano il passo davanti agli interessi particolari.

L'episodio di Milano può essere l'occasione per una ulteriore riflessione sulla situazione in cui versa il paese, situazione che sollecita, come non abbiamo mai mancato di denunciare in questi anni, maggioranze stabili, chiarezza di propositi politici ed efficienza dell'apparato pubblico. Invochiamo in poche parole, signor Presidente, di fronte alla cosiddetta *escalation* della violenza, una *escalation* del senso di responsabilità, come del resto stiamo chiedendo da qualche tempo nel nostro libero

Parlamento. Ma un senso di responsabilità che sia conseguente e che, senza dar luogo ad una « caccia alle streghe », senza creare limiti invalicabili in qualsiasi direzione, consenta al Parlamento di compiere in modo chiaro e preciso il suo indeclinabile dovere: il dovere di difendere la Costituzione repubblicana, di difendere le nostre istituzioni. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI e al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Del Pennino ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto per l'interrogazione Bucalossi n. 3-01324, di cui è cofirmatario.

DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta del sangue è stato sparso a Milano, a causa di un gesto orrendo e bestiale, che appare incomprensibile all'intelletto comune, al civile sentire, e suscita il nostro sgomento. Un gesto che suona sfida all'impegno civile di Milano, al contributo che quella città ha dato ordinatamente, per anni, al paese, e che quasi si vuole negare con la spirale di violenza che si è abbattuta su di essa negli ultimi tempi. Il gesto suscita il nostro sgomento, ma lo sgomento non può essere l'unico sentimento che proviamo. Sentiamo in questo momento soprattutto un'esigenza di giustizia verso l'esecutore e verso i suoi eventuali mandanti. Si tratti del gesto di un folle o di un preciso piano criminoso, crediamo che la figura dell'esecutore, i suoi precedenti penali, qualifichino già sufficientemente chi si è servito di questo strumento. Sappiamo come dobbiamo collocarci quali uomini civili di fronte a chi non ha avuto tremore dinanzi a un atto così ignobile.

Dobbiamo colpire con durezza esecutori e mandanti, perché essi rappresentano la negazione di ciò che noi stessi siamo, della nostra stessa dignità di uomini. Dobbiamo fermare queste mani eversive prima che riescano a mettere in pericolo le istituzioni in cui crediamo. La democrazia ha il dovere di difendersi, dispone degli organi che devono intervenire per garantire il rispetto delle leggi che presidiano la nostra civile convivenza. Il Governo, la magistratura, il Parlamento, devono fare luce su questi fatti, e devono così consentire che ritorni nel nostro paese il dominio della ragione, di quella ragione che è nella storia d'Europa, nella storia in cui noi ci riconosciamo. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. L'onorevole De Marzio ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto per la sua interrogazione n. 3-01317.

DE MARZIO. Signor Presidente, a nome del gruppo Movimento sociale italiano-destra nazionale mi associo alle parole di condanna da lei pronunciate nei confronti dell'esecrando delitto commesso oggi a Milano. Pur rendendoci conto delle ragioni che trattengono oggi l'onorevole Rumor a Milano, deploriamo che si sia dovuto svolgere questo dibattito in assenza del ministro dell'interno.

Il rappresentante del Governo ci ha dato una testimonianza di stampo cronistico del delittuoso evento di Milano. Ha assunto il generico impegno di far luce sul fatto delittuoso; generico impegno che ascoltammo già altre volte: in occasione della strage di piazza Fontana, in occasione dell'assassinio di Annarumma, in occasione dell'assassinio di Venturini, in occasione dell'assassinio di Calabresi.

Riteniamo che il Governo questa sera avrebbe dovuto esprimere il proposito di individuare e combattere le centrali terroristiche esistenti nel nostro paese. Avrebbe dovuto fornirci assicurazioni sulla presentazione in Parlamento di un disegno di legge, recante norme penali uguali per tutti e adeguate alla gravità della situazione esistente.

Non sono sodisfatto, però, della sua risposta alla nostra interrogazione, onorevole Pucci, anche per altre ragioni. Quando la violenza non si può, per prove certe o per insinuazioni, definire « nera », diventa incolore. Ella, onorevole sottosegretario, ha illuminato con breve accenno la figura politica dell'assassino. Ha omesso di dire che il Bertoli fu fondatore di un circolo anarchico a Venezia. Ha omesso di dire che frequentava ambienti anarchici e comunisti; ha omesso di dire che era fornito di passaporto falso, intestato a Magri Massimo, il quale fu candidato nella lista del partito comunista marxista leninista italiano nelle elezioni politiche del 1972. Il Magri denunziò lo smarrimento del passaporto nel 1969. Come mai, onorevole sottosegretario per l'interno, un criminale – criminale per precedenti penali, chiari e numerosi – ha potuto attraversare e riattraversare tante volte la frontiera con un passaporto segnalato come smarrito?

Questa sera si sono voluti mettere in evidenza i precedenti penali del Bertoli per reati comuni. Si è quindi detto che non si tratta di un militante politico. Voglio ricordare, però, che anche Valpreda aveva analoghi precedenti penali, per rapina, eppure i socialcomunisti

sono riusciti ad imporre alla maggioranza una legge creata apposta (è stata discussa in Parlamento, forzando anche il regolamento della Camera) per scarcerare in occasione del Natale il militante Valpreda, fornito di abbondanti precedenti per reati comuni.

Anche Loi e Murelli hanno precedenti per reati comuni. Questo non è stato detto. Non lo è stato, perché bisognava mettere, in quella circostanza, in evidenza la caratteristica di criminali politici.

Onorevole sottosegretario, il delitto verificatosi oggi a Milano non è un atto isolato, esplosione del farneticante istinto omicida di un folle. Esso nasce dall'*humus* di violenza dei gruppi della sinistra extraparlamentare, violenza predicata e praticata per tanti anni nel nostro paese. Questo delitto deve essere collegato... (*Interruzione dell'onorevole Buzzi*). Sì, onorevole Buzzi parliamo anche dell'altra violenza! La violenza è da condannarsi – come l'abbiamo condannata noi e come, questa sera, tardivamente, l'ha condannata l'onorevole Piccoli – indipendentemente dal colore politico, indipendentemente dalle motivazioni ideologiche. (*Applausi a destra*).

Il delitto verificatosi oggi a Milano è da collegarsi alla campagna di odio che è stata per anni condotta dai giornali comunisti, socialisti e radicali, una campagna che, contro il commissario Calabresi, ha toccato le vette dell'istigazione all'omicidio. È da collegarsi, tale delitto, alla violenza che dal 1969, ed anche prima, persiste nelle scuole, nelle fabbriche, nelle piazze. Ella ignora, onorevole sottosegretario, che nelle scuole italiane l'autorità dei docenti è ormai puramente fittizia. Ignora che in certe scuole gli studenti che osano reagire alla sopraffazione marxista sono esposti al linciaggio morale e fisico.

Queste sono le responsabilità del Governo e della classe dirigente. Oggi il partito comunista condanna la violenza dei gruppi extraparlamentari di sinistra, ma fino a poco tempo fa li ha tutelati ed utilizzati. Ancora oggi, se qualche volta la polizia tenta di opporsi ad iniziative sediziose dei gruppi extraparlamentari di sinistra, vengono presentate interrogazioni dai parlamentari comunisti, i quali accusano la polizia di indulgere a metodi autoritari e di essere portatrice di una pratica sopraffattrice. Non più di dieci giorni fa, l'onorevole Tortorella ha presentato un'interrogazione del genere, come risulta dagli atti parlamentari.

Tutto ciò chiama in causa la responsabilità del Governo, la responsabilità della classe politica, la responsabilità dei partiti della maggioranza. E il partito socialista? L'ha detto il Presidente del Consiglio tempo fa che il solo partito politico italiano – e questo l'onorevole Piccoli non l'ha ricordato una settimana fa quando è intervenuto nel dibattito sulla violenza – che non ha preso le distanze dai gruppi extraparlamentari di sinistra è stato il partito socialista. Per quanto riguarda la responsabilità del Governo, c'è da dire che, dopo il delitto Feltrinelli, le indagini sulle « brigate rosse » hanno portato all'individuazione di un'organizzazione con finalità eversive che aveva definito piani di guerriglia, che aveva dei ricoveri, degli ospedali, che aveva dei depositi di armi. A questo proposito il Governo, ci sa dire qual è stato il seguito dato alle indagini fatte in occasione del rapimento del sindacalista della CISNAL a Torino, indagini che individuarono l'esistenza tra alcuni individui di un fatto associativo criminoso? Come si fa ad invocare l'applicazione di leggi eccezionali per una certa violenza quando non si applica la legge ordinaria, e cioè la legge uguale per tutti, nei confronti dei gravi delitti che sono stati commessi nel corso di questi anni?

Ma la responsabilità di questa classe dirigente è ancora più a monte. È ancora più a monte perché il Governo, la maggioranza, ogni volta che hanno potuto, hanno tentato di avallare le insinuazioni della sinistra, sostenendo, cioè, che per trovare la paternità di ogni crimine bisognava seguire una « pista nera » che conduceva ad un centro di organizzazione di tutto il processo eversivo nel nostro paese.

Questa sera l'onorevole Achilli – solo un socialista poteva dire le cose che egli ha detto – è stato così ridicolmente spudorato che, di fronte a un fatto come quello di Milano, ha parlato di una strategia della tensione da imputarsi a gruppi non ben definiti. È vero che esiste una strategia della tensione nel nostro paese, ma in relazione ai tentativi che in questi anni sono stati compiuti per spostare più a sinistra l'asse politico nel nostro paese. (*Applausi a destra*). Il partito comunista, quando vuole richiamare la democrazia cristiana a certi obblighi di sudditanza, specula su certe violenze che hanno creato un determinato clima, fa certi discorsi, e la democrazia cristiana in questi casi fa eco al partito comunista. Queste sono le responsabilità della classe politica e del Governo.

A proposito della violenza, si è abbondantemente distinto fra la violenza di un colore e la violenza di un altro colore. La violenza di un certo colore, cioè la violenza degli extrapar-

lamentari di sinistra, è l'alibi che si invoca per dimostrare la democraticità dei partiti di sinistra rappresentati in Parlamento, mentre, al contrario, la violenza degli extraparlamentari di destra è la prova della connessione tra questa violenza e quella della destra nazionale, cioè del gruppo politico di destra rappresentato in Parlamento.

Ma voi ritenete che il paese non abbia percepito questo vostro gioco? Ma voi credete che il paese ritenga attendibile una lotta per la libertà e contro la violenza che sia guidata dai comunisti? L'opinione pubblica del nostro paese respinge una lotta del genere. Ma io non voglio fare stasera un discorso di rivalsa nei confronti di quelli che ho inteso pronunziare nel dibattito della scorsa settimana alla Camera. L'onorevole Natta, applaudito da una parte dei democristiani (non so fino a che punto sia legittimo chiamarli ancora democristiani), disse che la violenza è sempre nera. L'onorevole Piccoli, applaudito da tutti i comunisti (e quell'applauso, onorevole Piccoli – lo dico a sua vergogna – se lo è meritato, mentre quello di stasera non se lo è meritato, ma è stato un applauso di pura manovra), mise in dubbio la sincerità della nostra condanna dell'uccisione dell'agente di pubblica sicurezza Antonio Marino.

Come dicevo, facilmente questa sera potrei fare un discorso di rivalsa. Ma non lo faccio; anzi, mi servo di questa occasione per confermare la nostra condanna – la più sincera – di tutte le violenze, quali che siano i segni politici e le motivazioni ideologiche di cui si ammantano. E per tutte le violenze invochiamo la stessa legge; per tutte invochiamo l'azione preventiva e repressiva dello Stato. Questo non è il discorso di chi vuol compiere il goffo tentativo di disarmare la mano del persecutore; questo è il discorso di un gruppo parlamentare consapevole che il paese è angosciato per il crescere dell'ondata di violenza, consapevole che i cittadini italiani ormai temono per la loro incolumità e per quella dei loro cari, che i cittadini italiani temono per la sorte delle libere istituzioni. È il discorso di un gruppo parlamentare che sente come responsabilità prioritaria quella di contribuire alla salvaguardia delle ragioni fondamentali della convivenza nazionale. (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. S'intende che gli altri interroganti abbiano rinunciato alla replica.

È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti sull'attentato terroristico di Milano.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 18 maggio 1973, alle 10,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata (1404);

— *Relatore:* Mazzarrino.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali – GEPI – società per azioni (953);

— *Relatore:* Gava.

3. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

17 maggio 1973

Roma. Tre auto appartenenti a militanti di sinistra vengono date alle fiamme dinanzi alla Casa dello Studente. L'attentato rivendicato dai "Giustizieri d'Italia".

21 maggio 1973

Roma. Salvatore Giardina, 41 anni, militante del MSI, viene arrestato perché sorpreso ad incendiare la porta della redazione del settimanale Rinascita.

Torino. Una bottiglia molotov viene scagliata contro la porta d'ingresso della chiesa di Santa Margherita. Lievi i danni.

26 maggio 1973

Bologna. Due militanti dell'estrema destra vengono arrestati perché autori di un'aggressione nei confronti di Valeria Vitali, militante nel PCI, e Gualtiero Ferretti, sindacalista della CGIL.

29 maggio 1973

Torino. La sezione della DC in via Verzuolo rimane gravemente danneggiata in seguito ad un attentato incendiario.

1° giugno 1973

Milano. Lo studente Giuseppe Grifo, simpatizzante di estrema destra, viene aggredito e selvaggiamente picchiato dinanzi al "settimo" liceo scientifico.

9 giugno 1973

Milano. Duri scontri si verificano nei pressi di Porta Vittoria tra militanti del MSI intenti a raccogliere firme di solidarietà per Almirante sottoposto a processo e simpatizzanti della sinistra extraparlamentare intervenuti per impedirglielo. Due missini ed un agente di PS rimango feriti.

10 giugno 1973

Milano. In seguito all'aggressione subita in mattinata da alcuni militanti del PCI (vedi sopra), una cinquantina di giovani di Lotta Continua tentano di assaltare la sede del MSI in via Cattaneo e feriscono un neofascista.

Milano. Un gruppo di giovani militanti del PC! viene aggredito nelle vie del centro da alcuni neofascisti.

12 giugno 1973

Monza. Un potente ordigno esplosivo danneggia una villetta in via Quintino Sella nella quale si tiene una riunione di militanti del Movimento studentesco.

17 giugno 1973

Milano. Una bottiglia molotov viene lanciata contro la porta d'ingresso della sezione del PCI in via Archimede. Poco dopo nella stessa strada viene data alle fiamme l'auto di un sindacalista della FIM-CISL.

Genova. Trecentocinquanta detenuti del carcere di Marassi si rifiutano di rientrare nelle celle e salgono sui tetti del penitenziario reclamando l'attuazione della riforma carceraria.

La protesta rientra senza gravi incidenti. Analoghe manifestazioni si svolgono a Roma e a Torino.

Roma. Due giovani siriani rimangono seriamente feriti dall'esplosione di un ordigno che cercavano d'innescare a bordo della propria auto, parcheggiata in piazza Barberini. Ignoti gli obbiettivi del mancato attentato.

18 giugno 1973

Cagliari. Diciotto agenti e numerosi reclusi rimangono feriti nel corso degli incidenti che si verificano all'interno del carcere di Buoncammino. I detenuti protestavano per la mancata attuazione della riforma carceraria.

20 giugno 1973

Bologna. Un folto gruppo di militanti del MSI irrompe nell'Autogrill di Cantagallo, sull'autostrada del

Sole, e picchia alcuni camerieri dopo aver ferito due poliziotti. Alcuni giorni prima il personale dello stesso Autogrill si era rifiutato di servire un pasto a Giorgio Almirante.

22 GIUGNO 1973

Firenze. Due attentati dinamitardi vengono compiuti nottetempo contro l'abitazione del presidente del Tribunale penale, in via Bartolomeo 48, e contro la caserma di PS "Fadini".

25 GIUGNO 1973

Milano. Un sindacalista della CISNAL, Giancarlo Magri, viene aggredito a Sesto San Giovanni da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare. Riporta numerose fratture.

27 GIUGNO 1973

Milano. Alcune bottiglie molotov vengono scagliate contro la sezione del MSI "Greco-Turro". Rilevanti i danni.

Monza (Milano). Un attentato dinamitardo danneggia la villetta dell'industriale Ambrogio Biassoni, in via Messa 5.

28 GIUGNO 1973

Milano. Le Brigate Rosse rapiscono - utilizzando la stessa tecnica per Idalgo Macchiarini - l'ing. Michele Mincuzzi, dirigente dell'Alfa Romeo. Quest'ultimo viene interrogato a lungo e tenuto prigioniero all'interno di un furgone. Mincuzzi viene rilasciato con addosso un cartello recante la scritta "Dirigente Fascista dell'Alfa Romeo - Processato dalle Brigate Rosse. Niente resterà impunito - Compiscine uno per educarne cento - Tutto il potere al partito armato. Un successivo volantino riprende la definizione di "gerarca in camicia bianca della stirpe dei Macchiarini".

Foto n. 57: Sequestro Mincuzzi, Publifoto, , in G. Bocca, *Gli anni del terrorismo in Italia*, Roma, Armando Curcio Editore, 1989, p. 57.

1° LUGLIO 1973

Orvieto (Terni). Rivolta nelle locali carceri. I detenuti, nel corso di una protesta contro i ritardi della riforma carceraria arrecano gravi danni al penitenziario.

3 LUGLIO 1973

Roma. Un gruppo di neofascisti assale dinanzi al liceo "Giulio Cesare" alcuni simpatizzanti di sinistra.

4 LUGLIO 1973

Milano. Una dura azione di protesta viene messa in atto dai detenuti del carcere di San Vittore, che per quarantotto ore restano asserragliati sui tetti. La polizia attribuisce la rivolta alla mancata attuazione della riforma carceraria. Nei giorni successivi si verrà a sapere che in realtà la rivolta era stata provocata dal pestaggio di cinque detenuti da parte di alcuni agenti di custodia.

5 LUGLIO 1973

Monza (Milano). Tre militanti di sinistra che tentano di aggredire il neofascista Moreno Bertarelli, vengono da questi messi in fuga a colpi di pistola. Sull'auto del neofascista la polizia rinviene spranghe e passamontagna.

7 LUGLIO 1973

Brescia. Alcune decine di neofascisti, provenienti dal capoluogo lombardo, seminano il panico nella centrale via Milano e aggrediscono numerosi passanti. La "spedizione" era stata organizzata per una recente condanna inflitta dal Tribunale di Brescia ad esponenti di destra per un attentato alla federazione socialista. La polizia opera sei arresti.

18 luglio 1973

Napoli. In seguito ad uno sciopero dei panifici, numerosi forni vengono assaltati dalla popolazione, mentre il pane viene venduto a prezzi vertiginosi al mercato nero. Gli incidenti si protraggono anche il giorno dopo.

21 luglio 1973

Monza (Milano). Moreno Bertarelli, noto esponente di Ordine Nuovo, viene aggredito da un gruppo di militanti della sinistra all'istituto tecnico "Bianchi". Insieme al Bertarelli rimangono ferite due persone accorse in sua difesa.

23 luglio 1973

SIN Camaiore (Lucca). Una grossa bomba carta danneggia il bar Versilia, noto ritrovo degli ambienti di destra.

26 luglio 1973

Milano. Il neofascista Pietro Battiston e Anna Maria Cavagnoli, moglie di Giancarlo Rognoni, rimangono gravemente feriti in seguito all'irruzione di un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare nella boutique che la Cavagnoli gestisce. Pietro Battiston viene ridotto in condizioni disperate per lo sfondamento della scatola cranica.

27.07.1973

Milano. Un potente ordigno esplosivo danneggia l'agenzia Mondadori in via San Martino 20. Poco dopo un analogo attentato viene compiuto ai danni della casa editrice Sapere, in via Mulino delle Armi. Entrambi gli attentati vengono rivendicati dalle Sam.

28 luglio 1973

Roma. Una violentissima rivolta esplode nelle carceri d i Regina Coeli. Le guardie carcerarie, sopraffatte dai detenuti, sono costrette ad abbandonare il carcere, che viene sistematicamente distrutto dai reclusi. Solo il giorno seguente duemila agenti di PS fanno irruzione nel penitenziario costringendo i rivoltosi alla resa. I danni materiali ammontano a diversi miliardi di lire. Analoghi episodi, anche se meno drammatici, si verificano in altri penitenziari della penisola.

29 luglio 1973

Velletri (Roma). Una rivolta nel carcere cittadino viene repressa dalla polizia con l'uso delle anni. Un detenuto rimane ferito.

1° agosto 1973

Reggio Calabria. Nel corso di un comizio del PCI alcuni militanti missini danno luogo a contestazioni verbali subito degenerate in tafferugli. Il missino Giuseppe Santostefano, 50 anni, trovato privo di sensi sul luogo degli incidenti, muore poche ore dopo il ricovero in ospedale. Un sindacalista della CGIL viene fermato dalla polizia perché sospettato di aver spintonato il Santostefano.

2 agosto 1973

Reggio Calabria. Gravi incidenti a conclusione di un comizio del missino Almirante tenuto in occasione dei funerali di Giuseppe Santostefano (vedi l° agosto). Alcune centinaia di missini tentato di assaltare le federazioni del PSI e del PCI e si scontrano con la polizia.

4 agosto 1973

Fregene (Roma) . Un ordigno esplode dinanzi alla villa dello scrittore Alberto Mora via. I danni sono limitati.

Verona. Due bottiglie molotov vengono scagliate nottetempo contro il cimitero israelita.

5 agosto 1973

Peschiera del Garda (Verona). Le forze dell'ordine accolgono con dure cariche un gruppo di dimostranti

che intendeva manifestare la propria solidarietà ai detenuti del carcere militare.

6 AGOSTO 1973

Domusnovas (Cagliari). Un ordigno ad alto potenziale danneggia la locale caserma dei carabinieri.

19 AGOSTO 1973

Persiceto (Bologna). Un attentato incendiario, compiuto ai danni di una sezione del PCI, devasta un intero edificio.

26 AGOSTO 1973

Camaiore (Lucca). Il diciottenne Franco Paletti, operaio militante del PCI è accoltellato da un gruppo di neonazisti di Avanguardia Nazionale e ridotto in fm di vita. Al momento dell'aggressione il Poletti vendeva l'Unità sul lungomare Pistelli.

27 AGOSTO 1973

Camaiore (Lucca). Gravi incidenti si verificano nel corso di una manifestazione della sinistra extraparlamentare contro la violenza neofascista. Il bar Versilia, noto ritrovo dei militanti di Avanguardia nazionale, viene completamente devastato.

2 SETTEMBRE 1973

Milano. Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni del circolo di sinistra "XXV aprile", in via Cherubini. L 'attentato viene rivendicato dalle Sam.

9 SETTEMBRE 1973

Milano. Due bombe a mano del tipo SRCM vengono lanciate contro una villetta appartenente a Mario Chioffi, militante del Movimento studentesco.

11 SETTEMBRE 1973

Milano. Attentato incendiario ai danni degli uffici della compagnia aerea Panamerican, in piazza Velasca. Viene rivendicato da un gruppo che si definisce "Fronte di solidarietà internazionale militante contro il capitalismo Usa".

19 SETTEMBRE 1973

Lucca. Un militante de l'estrema destra, Salvatore Forti, viene aggredito nelle vie del centro e ferito con un colpo di pistola.

Locate Triulzi (Milano). Un grave attentato viene compiuto ai danni del rapido Milano-Ventimiglia; un cuneo metallico opportunamente collocato lungo i binari causa il deragliamento del convoglio lanciato a 150 Km orari. La motrice resta tuttavia in bilico sulla massicciata ed una grande catastrofe è cosi scongiurata.

20 SETTEMBRE 1973

Pescara. Tafferugli si verificano in Tribunale nel corso del processo a carico di cinquanta detenuti accusati di danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale in occasione delle recenti rivolte carcerarie. Quattordici carabinieri e diciannove detenuti rimangono feriti o contusi.

25 SETTEMBRE 1973

Palermo. Un ordigno ad alto potenziale distrugge un supermercato gestito dalla Clampe, una cooperativa di lavoratori di sinistra.

28 SETTEMBRE 1973

Milano. Un folto gruppo di neofascisti si scontra in piazza San Babila con la polizia dopo aver tentato di impedire una manifestazione del Movimento studentesco contro il golpe cileno. La polizia carica i neofascisti che si avvicinano al luogo della manifestazione di sinistra coll'intenzione di impedirla.

29 SETTEMBRE 1973

Milano. Un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare assalta a Pioltello un bar che è un noto ritrovo dei neofascisti della zona. Gravi i danni materiali.

2 SETTEMBRE 1973

Milano. Una lettera esplosiva viene recapitata alla redazione del Corriere della Sera. L 'esplosione provoca danni limitati.

4 OTTOBRE 1973

Napoli. Gravi scontri si verificano in piazza Duomo tra forze di polizia e disoccupati che protestano per una sospetta manipolazione delle liste di collocamento. Nel corso degli incidenti numerosi agenti e manifestanti rimangono feriti. Cinque gli arresti.

5 OTTOBRE 1973

Genova. Cinque bottiglie incendiarie vengono scagliate nottetempo contro il portone del Consolato americano. Lievi i danni.

Milano. Un potente ordigno esplosivo danneggia l'atrio di un edificio popolare, in via Stella Alpina 19.

6 OTTOBRE 1973

Reggio Calabria. Nel corso di una processione in onore del patrono della città numerosi neofascisti tentano di fomentare il malcontento della popolazione e si scontrano con la polizia.

7 OTTOBRE 1973

Milano. Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni della sezione del PCI In via Aleardo Aleardi. L'attentato viene rivendicato dalle Sam.

Reggio Emilia. Un potente ordigno esplode dinanzi all'abitazione dell'avvocato Luigi Vezzosi provocando gravi danni. L'avvocato Vezzosi è impegnato nella difesa di numerosi militanti di sinistra.

8 OTTOBRE 1973

Milano. Un incendio doloso distrugge un deposito della IBM, in via Tolmezzo 15, a Lambrate.

Milano. Gravi incidenti si verificano in via Cattaneo, tra forze dell'ordine e militanti della sinistra extraparlamentare in procinto di assaltare la vicina sezione missina.

9 OTTOBRE 1973

Roma. Un centinaio di guardie di PS inscenano un 'altra improvvisa manifestazione dinanzi ali 'altare della Patria: protestano per l 'insufficiente trattamento economico.

12 OTTOBRE 1973

Milano. Alfredo Lavorese, giovane simpatizzante di destra, viene aggredito dinanzi al "VI" liceo scientifico e duramente percosso.

Trieste. Nel corso della notte elementi di Avanguardia nazionale imbrattano con simboli nazisti le vetrine dei negozi gestiti da ebrei.

13 OTTOBRE 1973

Roma. Alcune decine di neofascisti assaltano il liceo "Giulio Cesare" per dar manforte ai camerati espulsi dagli studenti di sinistra. Nel corso del raid tre studenti rimangono seriamente feriti.

15 OTTOBRE 1973

Voghera (Pavia). Grave episodio dinanzi ai cancelli della Brandi e Savoldi. Una operaia travolge con la propria auto un picchetto di colleghi che presidiano l'ingresso in occasione di uno sciopero. Un operaio rimane seriamente ferito.

Milano. Cristiano Piancastelli, simpatizzante dell'estrema destra, viene aggredito e percosso in piazza Marselli. Gli inquirenti non escludono che sia stato vittima di una ritorsione da parte dei "camerati", dal momento che il Piancastelli ha rivelato numerosi retroscena del "giovedì nero".

16 ottobre 1973

Bologna. Gioacchino Marri, 21 anni, simpatizzante di sinistra viene accoltellato e gravemente ferito mentre passa dinanzi ad una sezione del MSI. L'aggressore, identificato dalla polizia, è un militante del Fronte della Gioventù.

17 ottobre 1973

Roma. Un rudimentale ordigno esplosivo confezionato con polvere da mina danneggia in piazza Pontelungo, un negozio di proprietà di un israelita.

18 ottobre 1973

Milano. Un incendio doloso viene appiccato alla porta di ingresso della sede del Movimento studentesco, in piazza Santo Stefano 10.

Reggio Calabria. Due fucilate vengono esplose nottetempo contro il portone d'ingresso della caserma dei carabinieri di Mostarace.

21 ottobre 1973

Lanciano (Chieti). Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni della sede di Lotta Continua.

22 ottobre 1973

Campobasso. Alcune centinaia di detenuti in rivolta, dopo aver incendiato materassi e suppellettili, si arrampicano sul tetto del penitenziario e lanciano tegole sugli agenti. Numerosi feriti tra detenuti e forze dell'ordine negli scontri che seguono.

Albano (Roma). Una bottiglia incendiaria viene scagliata contro l'auto di Giorgio Almirante, segretario del MSI.

25 ottobre 1973

Lanciano (Chieti). Un attentato dinamitardo danneggia gravemente il monumento ai Martiri Ottobrini, eretto a ricordo della storica rivolta dei Lancianesi contro i nazisti.

27 ottobre 1973

Monza (Milano). Numerosi neo fascisti di Avanguardia nazionale aggrediscono in via Cortelonga un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare ferendone gravemente uno.

28 ottobre 1973

Milano. Due giovani simpatizzanti di sinistra vengono aggrediti e picchiati nei pressi della Fiera Campionaria.

Genova. Tre bottiglie molotov vengono scagliate all'interno del salone nautico. Danneggiate alcune imbarcazioni.

30 ottobre 1973

Roma. Alcune decine di neo fascisti aggrediscono gli studenti di sinistra che in corteo protestano per alcuni recenti episodi di violenza politica. Nel corso degli scontri numerosi studenti rimangono feriti.

31 ottobre 1973

Milano. Due bombe a mano del tipo SRCM vengono lanciate contro la sezione del PCI in via Padova.

1° novembre 1973

Roma. Un gruppo di missini provenienti dalla sezione di via Sommacampagna aggredisce gli studenti del liceo "Benedetto Croce" e si scontra con le forze dell'ordine. Analoghi episodi di violenza si verificano nei licei "Mameli" ed "Orazid'.

3 novembre 1973

Milano. Due neofascisti vengono aggrediti e malmenati da militanti del Movimento studentesco in un bar di via Tabacchi. Una analoga aggressione si verifica poco dopo ai danni di due militanti missini in piazza

Vetra.

7 NOVEMBRE 1973

Torino. Due rudimentali ordigni esplosivi danneggiano le auto di due caporeparto della Fiat Mirafiori.

Milano. Un ordigno inesploso viene rinvenuto nottetempo dinanzi alla sezione di Lotta Continua in via De' Cristoforis.

Roma. Al termine di una udienza del processo a carico di Ordine Nuovo alcuni incidenti si verificano tra militanti della sinistra extraparlamentare e neofascisti. Uno di questi ultimi, Silvio Vita, viene gravemente ferito con una coltellata al petto.

9 NOVEMBRE 1973

Milano. U n attentato dinamitardo danneggia nottetempo i l cinema Dal Verme nel quale è in programmazione il film "Il delitto Matteotti". L'attentato viene rivendicato dalle Sam.

Perugia. Violenta scontri banda di una trentina di neofascisti nelle vie del centro. Numerose vetrine vengono sistematicamente distratte. La polizia effettua cinque arresti.

Firenze. Nel corso di uno scontro tra militanti di sinistra e neo fascisti dinanzi al liceo "Castelnuovo", una studentessa di 16 anni, Maria Rita Trenti, viene ferita da un proiettile alla gola.

11 NOVEMBRE 1973

Trento. Una grossa bomba carta viene lanciata contro la redazione de l'Adige. La polizia arresta un militante della sinistra extraparlamentare ritenendo lo responsabile dell'attentato.

17 NOVEMBRE 1973

Montesilvano (Pescara). Un grave attentato viene compiuto ai danni della linea ferroviaria. Due neofascisti, successivamente identificati dalla polizia, pongono grossi blocchi di cemento e cunei di acciaio all'uscita di una galleria per provocare il deragliamento di un convoglio passeggeri. Il disastro viene evitato per la prontezza di un macchinista che blocca il convoglio.

19 NOVEMBRE 1973

Roma. Due ordigni incendiari danneggiano la sede della compagnia aerea greca Olympic Airways, in via Barberini.

Roma. Duri scontri si verificano nella facoltà di Giurisprudenza in seguito ad un attacco rivolto dai neofascisti del FU AN-Caravella contro i militanti di sinistra. Questi ultimi manifestavano contro il regime dei colonnelli in Grecia. Due neofascisti rimangono feriti.

21 NOVEMBRE 1973

Milano. Alcune decine di militanti della sinistra extraparlamentare aggrediscono con spranghe e chiavi inglesi un gruppo di militanti di destra che sosta in via San Pietro all'Orto.
Un ragazzo di 14 anni, Mauro Piatti, riporta la frattura della scatola cranica.

25 NOVEMBRE 1973

Milano. Numerosi neofascisti aggrediscono Vincenzo Pignatelli, militante nella sinistra extraparlamentare, e lo feriscono a colpi di spranga in Corso Garibaldi. Più tardi, militanti di destra assaltano la sede di Lotta Continua di via De Cristoforis.

26 NOVEMBRE 1973

Roma. Un gruppo di neofascisti di A v an guardia nazionale assale gli studenti del liceo "Plinio".

27 NOVEMBRE 1973

Milano. Scontri si verificano dinanzi a l liceo "Volta", i n via Benedetto Marcello, tra studenti e forze dell'ordine.

29 NOVEMBRE 1973
Milano. Un ordigno esplosivo devasta la sede del PSI in via Pastrengo.

19 SETTEMBRE 1973
Roma. Il diciannovenne Alberto De Pascale viene ferito a bastonate mentre distribuisce volantini del PCI dinanzi al liceo artistico di via Giulio Romano.

6 DICEMBRE 1973
Milano. Il Prof. Samek Lodovici, insegnante al liceo "Einstein", viene aggredito da un gruppo di militanti di Lotta Continua.
Milano. Un attentato dinamitardo viene compiuto ai danni di una agenzia turistica jugoslava in via Agnello. L'attentato, che provoca gravi danni, viene rivendicato dalle Sam.

8 DICEMBRE 1973
Bologna. Incidenti si verificano tra militanti della sinistra extraparlamentare e forze di polizia. Nel corso degli scontri i dimostranti fanno uso di fionde e molotov. La polizia opera tre arresti. Numerosi i feriti.

10 DICEMBRE 1973
Torino. Verso le ore 07.30 del 10.12.1973 Ettore Amerio, direttore del personale del gruppo automobili della Fiat di Torino, appena uscito di casa (in corso Tassoni) per recarsi a prendere la sua auto in garage, veniva aggredito alle spalle, imbavagliato e trascinato su di un furgone della Sip. Uno degli aggressori perdeva il berretto in suo ai dipendenti di detta impresa telefonica. L'Amerio, a sua volta, perdeva - a causa dell'aggressione - le scarpe, gli occhiali e la borsa, oggetti tutti raccolti poi dalla teste Chicco Maria. Nel furgone l'Amerio veniva incappucciato, incatenato a polsi e caviglie ed infilato in un casco.
Dopo un certo percorso, il veicolo si arrestava e una voce diceva all'Amerio: "SE FAI IL MINIMO SCHERZO TI AMMAZZIAMO". Dopodiché la vittima veniva trasbordata di peso su un'automobi-

Foto 58: Sequestro Amerio, Il furgone, La Stampa, in G. Bocca, ***Gli anni del terrorismo in Italia***, Roma, Armando Curcio Editore, 1989, p.67.

Foto 59: Sequestro Amerio, La prigione, La Stampa, in G. Bocca, ***Gli anni del terrorismo in Italia***, Roma, Armando Curcio Editore, 1989, p.67.

le. Sdraiato sul pianale dell'auto, con la testa premuta verso il basso, l'Amerio veniva trasportato per un tempo che egli valuta in 20-30 minuti.
Al termine del viaggio, prelevato di peso dall'auto, l'Amerio veniva introdotto - dopo ver percorso un corridoio - in un locale in muratura, chiuso e senza finestre, dove gli venivano tolti sacco, bavaglio, catene, orologio, e cappotti.
La cella era rivestita alle pareti di polistirolo su cui era incollata carta catramata - e provvista di un arredamento essenziale...
All'Amerio si presentavano due individui indossanti una tuta blue scuro da operaio e cappuccio nero.
Negli otto giorni di prigionia, uno dei due (definito dall'Amerio "inserviente") si occupava dei servizi necessari al sequestrato; l'altro (che l'Amerio chiama "parlatore") conduceva invece l'interrogatorio ed aveva con il prigioniero una serie di discussioni di carattere ideologico, riguardanti essenzialmente gli orientamenti della Fiat circa la scelta dei dipendenti da assumere; il controllo delle loro idee politiche ed in particolare l'individuazione delle "avanguardie"; i compiti dei sorveglianti e l'organizzazione del loro lavoro; il processo di Napoli per il così detto "spionaggio Fiat"; l'assunzione di fascisti in Fiat.
L'individuo, che dimostrava buona cultura, non mancava di parlare anche dei fini e dei metodi dell'organizzazione cui appartenenza, affermando tra l'altro che le Br erano suddivise in cellule indipendenti le une dalle altre e, quindi, non facilmente vulnerabili, e autofinanziatesi con "espropri" (alias rapine); che il denaro veniva utilizzato solo per i fini dell'organizzazione, tanto che ciascuno di loro riceveva una retribuzione pari a quella di un operaio di terza categoria.
I carcerieri rivendicavano inoltre l'esecuzione del sequestro Labate e mostravano all'Amerio un volantino concernente tale sequestro.
Durante la prigionia, l'Amerio veniva fotografato 3 volte con macchina Polaroid, avendo come sfondo la parete con bandiera e scritta propagandistica.
Oltre alle due persone sopra menzionate, una terza persona, pure in tuta incappucciata, entrava saltuariamente nella cella, in sostituzione dell'addetto ai servizi.
La mattina del 18.12.1973 l'Amerio, dopo essere posto nelle condizioni di non vedere con batuffoli di cotone tenuti sugli occhi da cerotti, veniva fatto uscire dalla cella e, dopo un percorso su strada in parte asfaltata e in parte no, extraurbana e urbana, lasciato intorno alle ore 6 in Torino, c.so Moncalieri, di fronte all'Ospedale Molinette, seduto sulla panchina di un giardinetto, con l'avvertimento di non muoversi prima di aver contato sino a 200. Nell'occasione all'Amerio era rivolta una minaccia: "DIPENDE DA TE SE QUESTO DEVE ESSERE UN ARRIVEDERCI O UN ADDIO".
Con un taxi l'Amerio raggiungeva la propria abitazione, e solo di qua telefonava alla polizia.

Foto n.60: Sequestro Amerio, Il rilascio, La Stampa, in G. Bocca, *Gli anni del terrorismo in Italia*, Roma, Armando Curcio Editore, 1989, p.61.

Durante la prigionia, all'Amerio furono sempre portati cibi freddi...la cella non era riscaldata, tanto che all'Amerio furono forniti maglioni e mutande lunghe.
Prima di fare uscire l'Amerio dalla cella, i carcerieri la svuotarono delle poche suppellettili, salvo il rivestimento alle pareti, bandiera e scritta.
In relazione al sequestro Amerio venivano distribuiti, in varie parti d'Italia, tre comunicati tutti intestati e firmati "Brigare rosse". Il primo, datato 10 dicembre 1973 (giorno del sequestro), fu reso pubblico lo stesso giorno, alle 11, con telefonata all'Ansa di Torino che indicava la presenza del volantino di una cabina telefonica. Il 12.12.1973 in Milano, Piazzale Lotto, davanti allo stabilimento Breda, pendente il sequestro dello Amerio, il contenuto del comunicato che annunziava il sequestro fu diffuso a mezzo di altoparlanti, sistemati sui portapacchi di due Fiat 500 rubate e collegati con mangianastri posti all'interno.
Il 13.12.1973, preannunciato di nuovo da una telefonata all'Ansa, fu reso pubblico a Torino un secondo comunicato, cui era allegata una fotografia del prigioniero.
Il terzo comunicato fu fatto trovare con lo stesso sistema verso le ore 13 del giorno della liberazione, 18 dicembre.
Numerosi esemplari dei comunicati suddetti vennero inoltre diffusi sia in stabilimenti industriali di Torino, sia in Reggio Emilia, Modena, Venezia, Genova, Milano, Bologna, Parma, Roma, Firenze, Pistoia.
Il 29.01.1979 la "Gazzetta del Popolo" di Torino ed il "Giorno" di Milano pubblicavano una fotografia di Amerio scattata durante il suo sequestro e pervenuta soltanto allora ai due quotidiani.

11 dicembre 1973

Roma. Alcune bottiglie incendiarie vengono scagliate contro la sezione del MSI in via Livorno. Poco dopo viene data alle fiamme l'auto di Paolo Lembo, militante del MSI.

14 dicembre 1973

Milano. All'interna di un'autorimessa di via Zecca Vecchia viene scoperta dalla polizia un'auto con un carico di candelotti di dinamite, micce e detonatori. L'auto appartiene al neofascista Pietro Battiston, militante delle Sam, amico di Azzi e di Rognoni.

17 dicembre 1973

Toreino (TO). Verso le ore 22.20 del 17 dicembre 1973, una pattuglia della Questura di Torino è informata dai sorveglianti esterni dello stabilimento Fiat Mirafiori che sul muro di cinta adiacente il cancello n.10 è stata apposta, con vernice spray arancione, da pochi minuti, la scritta "Brigate rosse" con la stella a cinque punte.
Nei pressi la Polizia ferma e identifica i coniugi Savino Antonio e Legoratto Giovanna, che portano in borsa, tra l'altro, una bombola di vernice spray arancione; i due vengono accompagnati in Questura, dove rifiutano a lungo di dare qualsiasi indicazione circa il proprio domicilio in Torino.
Sulla persona e nell'abitazione successivamente perquisita dei coniugi Savino vengono sequestrati molti documenti ed oggetti, tra i quali vari appunti di carattere politico ed annotazioni concernenti posti di polizia, capi-reparto della Fiat, automobili in uso a "fascisti".
Durante gli interrogatori, i coniugi Savino si limitano ad ammettere che, in quanto originari di Borgomanero, conoscono o hanno conosciuto Levati Enrico e Buonavita Alfredo.
Il PM, in un primo tempo, la mattina del 18, dispone l'arresto dei coniugi Savino ai sensi dell'art. 359 (testi reticenti), poi, risentiti il 19, concede loro la "libertà provvisoria"; trasmette quindi gli atti per l'istruttoria formale, con richiesta di emettere comunicazione giudiziaria per concorso nel sequestro di Amerio.

18 dicembre 1973

Milano. Un ordigno esplosivo danneggia l'ingresso dell'ufficio di polizia giudiziaria in via Santa Barnaba. L'attentato viene rivendicato dalle Sam.

19 dicembre 1973

Roma. Gravi incidenti si verificano dinanzi a Palazzo Chigi tra neofascisti che protestano per la strage di

Fiumicino e forze dell'ordine. Un commissario di polizia viene percosso a calci dal neofascista Saccucci.

21 DICEMBRE 1973

Milano. Un ordigno esplosivo, nascosto in un albero di natale, danneggia l'abitazione in via Vaticano, di Fabio Ciulli, militante della sinistra extraparlamentare.

22 DICEMBRE 1973

Milano. Sei bombe incendiarie ad orologeria vengono rinvenute, poco prima dell'esplosione, nei magazzini della Rinascente in piazza delle 5 Giornate.

26 DICEMBRE 1973

Reggio Calabria. Una carica esplosiva distrugge un'auto pubblica assegnata all'assessore socialista Paolo Latella.

Sant'Agata Di Bianco (Reggio Calabria). Un ordigno esplosivo danneggia il portone d'ingresso del Palazzo Comunale.

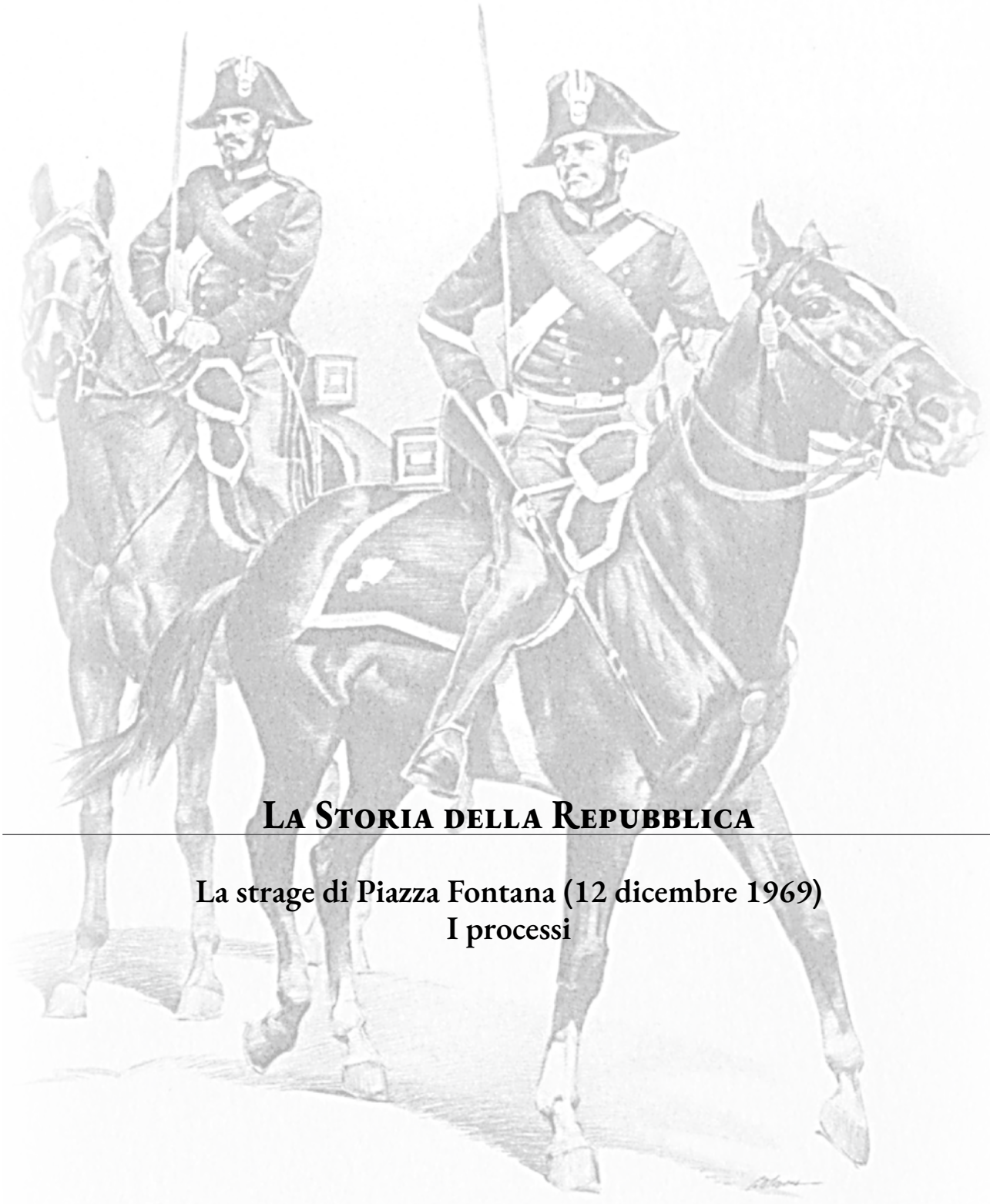

La Storia della Repubblica

La strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969)
I processi

Strage di piazza Fontana

Il 12 dicembre del 1969 nel salone centrale della Banca nazionale dell'agricoltura sita in piazza Fontana, a Milano, intorno alle 16.30, un ordigno di elevata potenza esplose, causando la morte di diciassette persone ed il ferimento di altri novanta individui.

Qualche minuto prima della esplosione, un altro ordigno veniva rinvenuto nella sede di un'altra Banca di Milano: si trattava della Banca commerciale di piazza della Scala.

Nello stesso giorno, tra le 16.55 e le 17.30, altre tre esplosioni si verificarono a Roma: una, all'interno della Banca nazionale del lavoro di via San Basilio; altre due, sull'Altare della Patria di piazza Venezia; attentati che, fortunatamente, provocarono solo feriti e danni.

I cinque attentati del pomeriggio del 12 dicembre 1969 segnarono l'inizio di quella fase che va sotto il nome di "strategia della tensione". Per molti, infatti, la strage di Piazza Fontana, fu "la madre" di tutte le stragi: quella che segnò l'inizio di quel periodo della storia italiana noto come gli anni di piombo.

Come emerse dalle sentenze (e come poi riportato negli atti della Commissione Stragi), quello di piazza Fontana, e gli altri atti terroristici che seguirono, furono il fulcro di un progetto eversivo diretto ad utilizzare il disordine e la paura per sbocchi di tipo autoritario sostenuti da «accordi collusivi con apparati istituzionali».

Le indagini che si susseguirono, dopo un iniziale interesse per la cosiddetta pista anarchica, si concentrarono su alcuni esponenti del gruppo padovano della organizzazione di estrema destra Ordine nuovo e coinvolsero esponenti di spicco dei servizi segreti.

Tuttavia alla fine dei vari processi che si sono negli anni susseguiti, tutti gli accusati sono stati sempre assolti in sede giudiziaria.

Il processo a carico dei responsabili della strage si svolse tra polemiche originate dalla decisione della Corte di Cassazione di trasferirne la trattazione da Milano a Catanzaro, per motivi di ordine pubblico e di legittima suspicione.

Nel gennaio del 1987, la Corte di Cassazione rese definitiva la sentenza che assolveva per insufficienza di prove gli imputati di strage.

Anche gli altri processi instaurati negli anni '90, in seguito alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia si sono sempre conclusi con sentenze di assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove

La sezione raccoglie alcune di quelle pronunce. In particolare:

- la sentenza della Corte d'assise di Catanzaro del 23 febbraio 1979 che condanna per strage Franco Freda e Giovanni Ventura il giornalista e informatore del Sid Guido Giannetti e assolve Pietro Valpreda (condannato insieme ad altri per associazione a delinquere per la partecipazione al gruppo anarchico 22 marzo);
- la sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 20 aprile 1981 che ribalta la sentenza di primo grado assolvendo Freda, Ventura e Giannettini per insufficienza di prove. Gli stessi vengono ritenuti responsabili e condannati per associazione sovversiva per gli altri attentati del 1969 (escluso quelli piazza fontana);
- la sentenza della Corte di cassazione del 10 giugno 1982 che rinvia a nuovo giudizio per il reato di strage continuata Freda, Ventura e Valpreda;
- la sentenza della Corte d'assise di Bari del 1° agosto 1985 che nuovamente assolve per insufficienza di prove Freda, Ventura e Valpreda;
- la sentenza della Corte di Cassazione del 27 gennaio 1987 che conferma la pronuncia della Corte d'assise di appello di Bari;
- le sentenze emesse nel cd. processo Catanzaro bis (Corte assise Catanzaro 20 febbraio 1989 e quella della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 5 luglio 1991);
- le sentenze del cd. processo milanese, istruito dal giudice Guido Salvini, che grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, iscrive nel registro degli indagati alcuni appartenenti al gruppo eversivo di estrema desta "Ordine Nuovo" come Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi. il Tribunale di Milano condannerà il 30 giugno del 2001 Maggi, Zorzi e Rognoni che saranno poi assolti dal reato di strage dalla Corte d'assise d'appello di Milano il 12 marzo del 2004. Le assoluzioni verranno confermate dalla Cassazione il 3 maggio 2005 (Fonte CSM).

Il tribunale dell'Inquisizione di Francisco Goya, dipinto nel 1812–1819.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

La strage di Piazza Fontana

I processi
Sentenza della Corte di assise di Catanzaro
(23 febbraio 1979)

CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

TRIBUNALE DI CATANZARO

133

SENTENZA

EMESSA IN DATA 23 FEBBRAIO 1979

NEL PROCEDIMENTO PENALE

A CARICO DI:

VALPREDA PIETRO + 33

N. 33/72 del reg. gen.
N. 5/79 del registro Sent.

CIRCOLO DI CORTE D'ASSISE DI CATANZARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentosettantanove il giorno 23 del mese di febbraio in Catanzaro

LA CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

composta dai Signori:

1) Dott.	PIETRO SCUTERI	-Presidente
2) Dott.	VITTORIO ANTONINI	-Giudice
3) Sig.	VITTORIO BONACCI	-Giudice Popolare
4) Sig.	LUIGI PIRRO'	- " "
5) Sig.	GIUSEPPE PIPICELLI	- " "
6) Sig.	RAFFAELA SANFILE	- " "
7) Sig.	SAVERIO IACOPINO	- " "
8) Sig.	DOMENICO FERRARI	- " "

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor dott. Mariano LOMBARDI e con l'assistenza del Segretario Francesco VATRELLA, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

1) VALPREDA	Pietro	nato a Milano il 29.9.1932 ed ivi domiciliato in Corso Garibaldi n.36
2) MERLINO	Mario Michele	nato a Roma il 2.6.1944 ed ivi domiciliato in Via Monte Bianco 114, già Via Liberiana n.17

3) BORGHESE	Emilio	nato a Milano il 30.3.1951 ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro D'Ovidio -Via S. Tommaso D'Aquino 75 -Roma-
4) BAGNOLI	Emilio	nato a Firenze il 27.2.1945 e domiciliato a Roma -Via Giulio Bonasoni n.67
5) GARGAMELLI	Roberto	nato a Roma il 27.5.1950 e domiciliato in Genzano (Roma) Via XXV Aprile 34 presso Gimini
6) DI COLA	Enrico	nato a Roma il 24.9.1951 -Latitante-
7) DELLA SAVIA	Olivo	nato a Valvasone il 25.3.1945 e domiciliato presso lo studio dell'avv.Giuseppe Duminuco -Via Campini Mansone n.1- Monza
8) TORRI	Rachele	nata a Cannero il 13.6.1903 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Ianni -Via Durini 15- Milano
9) TORRI	Olimpia	nata a Muralto il 15.2.1891 ed elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Marco Ianni -Via Durini 15-
10) LOVATI	Ele	nata a Cannero il 31.5.1913 ed elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Francesco Fenghi -Via Quadronno n.16-
11) VALPREDA	Maddalena	nata a Milano l'8.6.1935 ed elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Francesco Fenghi -Via Quadronno 16-
12) DELLE GHIAIE	Stefano	nato a Caserta il 13.1.1936 -Latitante-
13) FREDA	Franco	nato a Padova l'11.2.1941 -Latitante-

14)	VENTURA	Giovanni	nato a Piombino Dese (PD) il 2 novembre 1944 -Latitante-
15)	VENTURA	Angelo	nato a Piombino Dese (PD) il 12 giugno 1946 e residente in Castelfranco Veneto (TV) -Via Cimarosa 12- dimorante in Riese Pio X (TV) frazione Vallà quartiere "Carrozza"
16)	VENTURA	Luigi	nato a Piombino Dese (PD) il 27 gennaio 1950 e residente in Roma -Via Giuseppe Valmarana 71-
17)	MARCHESIN	Giancarlo	nato a Castelfranco Veneto (TV) il 23.7.1938 ed ivi residente in Piazza Giorgione 48 -elettivamente domiciliato presso l'avv.Alberto Boscolo -Via Toniolo 28 -Treviso-
18)	POZZAN	Marco	nato a S.Santorso il 23.4.1926 -Detenuto in Catanzaro-
19)	COMACCHIO	Franco	nato a Castelfranco Veneto (TV) il 18.8.1941 ed ivi res. Via Monte Grappa 36, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Piero Gritti -Via Canoniche 12-Treviso
20)	ZANON	Ida in Comacchio	nata a Castelfranco Veneto (TV) il 6.8.1944, ivi residente in Via Monte Grappa 36 -elettivamente domiciliata presso l'avv. Gritti Piero -Via Canoniche 12- Treviso
21)	PAN	Ruggero	nato a Rossano Veneto (VI) il 19 gennaio 1948, ivi residente in Viale Monte Grappa n.1 -elettivamente domiciliato presso l'avv. Balduzzi Sandro -Via Barberia 6- Treviso
22)	ORSI	Claudio Camillo Giulio	nato a Ferrara l'11.8.1931, ivi residente in Via Ariosto 55/A -elettivamente domiciliato presso l'avv. Bertelli Cesare -Corso Ercole I° D'Este, 2/C - Ferrara

23)	MASSARI	Antonio	nato a Torremaggiore (FG) il 27 aprile 1929, residente a Roma in Via Passeggiata di Ripetta 19
24)	LEMKE	Udo Werner	nato a Depenau-Gut-Horst (Germania Federale) il 6.7.1948, residente a Monaco in Hohenbrunnerstrasse, 9/a -elettivamente domiciliato presso l'avv. Messina Dionisio, Viale Bianca Maria, 10/3 - Milano
25)	BIONDO	Giovanni Corrado Mario detto "Ivan"	nato a Palata (CB) il 19.1.1944 -Latitante-
26)	BRANCATO	Giuseppe	nato il 15.2.1949 a Padova, ivi residente-Via Agostino Montefeltro 21-
27)	GIANNETTINI	Guido	nato a Taranto il 22.8.1930 e residente a Roma Via delle Fornaci 64-soggiornante obbligato nel Comune di Catanzaro-
28)	FACHINI	Massimiliano	nato a Tirana (Albania) il 6 agosto 1942, residente a Padova -Via Annibale da Bassano 30-
29)	LOREDAN	Pietro detto "Piero"	nato a Venezia il 27.2.1924, residente a Venegazzù (TV), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Antonio Munari, Treviso -Via Bianchetti 13-
30)	MUTTI	Claudio	nato a Parma il 23.5.1946, ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Franco Alberini (Venezia)-S.Marco Calle Stagneri 5250-
31)	SERPIERI	Stefano	nato a Roma il 10.9.1935, ivi residente -Via Cardinal Pacca,15-
32)	TANZILLI	Gaetano	nato a Roccasecca (FR) l'8.1.1915, residente a Roma -Via Zenodassio, n.55-

33) MALETTI Gian Adelio nato a Milano il 30.9.1921, residente a Roma -Via Val Padana 125- anche elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Pietro Lia -Roma- Via della Conciliazione n.44

34) LABRUNA Antonio nato a Napoli il 16.4.1927, residente a Roma -Via Montebruno 32-

I M P U T A T I

VALPREDA PIETRO - MERLINO MARIO MICHELE - BORGHESE EMILIO - BAGNOLI EMILIO - GARGAMELLI ROBERTO - DI COLA ENRICO -

1)-del delitto di cui all'art.416 1^ parte II e III comma C.P.; per essersi associati tra loro partecipando al gruppo denominato "22 marzo" allo scopo di commettere delitti contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità pubblica; il VALPREDA ed il MERLINO, inoltre, per aver promosso, organizzato e diretto il suddetto gruppo.
In Roma sino al 12 dicembre 1969.

VALPREDA PIETRO - MERLINO MARIO MICHELE - BORGHESE EMILIO e GARGAMELLI ROBERTO -

2)-del delitto di cui agli artt.81 cpv.110,112 n.1,422 1^ parte e cpv. C.P. per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed essendo in almeno cinque persone, tra cui il minore non imputabile Mander Roberto, agendo in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, commesso, al fine di uccidere, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e precisamente:

2A)-per avere collocato un ordigno esplosivo con dispositivo a tempo alle ore 16,10 circa del 12 dicembre 1969, all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Milano Piazza Fontana, ordigno che esplodeva alle ore 16,30 cagionando la morte di: ARNOLDI Giovanni, CHINA Giulio, CORSINI Eugenio, DENDENA Pietro, GAIANI Carlo, CARAVAGLIA Carlo, GALATIOTI Calogero, GERLI Paolo, MELONI Luigi, PAPETTI Gerolamo, PASI Mario, PEREGO Carlo Luigi, SANGALLI Oreste, SCAGLIA Angelo, SILVA Carlo, VALE' Attilio, nonchè lesioni personali a: AGNELLI Guglielmo, AIELLO Salvatore, ARIOLI Carlo Antonio, ARIOLI Giuseppe, BARBIERI Luigi, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, BENIGNI Mario, BERGO Vittorio, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CARIA Ezio, CARINI Riccardo, COLOMBO Carlo, CUGINI Franco, CATTANEO Mario, CERABOLI Bruno, CIPOLLA Domenico, CODECA' Luigi, DE FRANCESCHI Renato, FALAPPI Adelfino, FALAPPI Giulio, FIOCCHI Gianfranco, GHIRARDI Enrico, GRIONI Francesco, LESMO Agostino, MAGENESE Primo, MARTINETTI Luigi, MERONI Dino, MESSA Giacomo, MIGLIAVACCA Battista, MOCCHI Raffaele, MOCCHI Vittorio, MOR STABILINI Giovanni Maria, NAVA Felice, NEGRI Giuseppe, ORTELLI Tarcisio, PAPETTI Giocondo, PAPETTI Pietro, PERILLI Massimo, PERILLI Virgilio, PIROLA Giuseppe, PIZZAMIGLIO Enrico, PIZZAMIGLIO Patrizia, PIZZOCARO Stefano, RADAELLI Giovanni, ROSSI Felice, SALA Bernardo, SCOTTI Angelo, TAVEGGIA Antonio, UBERTONE Angelo, VAIANI Francesco, VALTORTA Felice e VILLA Serafino, nonchè lesioni personali a trentatrè dipendenti della Banca Nazionale dell'Agricoltura: ANCONA Dario, BARATER Giuseppe, BELLEMO Sergio, BOCCOLA Gianfranco, BODINA Carlo, BODINI Ga

briella, ROFFI Arnaldo, BUCHETTI Adino Bruno, CALDARA Luigi, CATTANEO Guglielmo, CEI Guido, CODECASA Erminio, DEL-PRIMO Pietro, DE MAURO Corrado, FORNARA Attilio, FOTI Pasquale, GALIMBERTI Alberto, GAVARDI Pietro, LABOMBARDA Raffaele, LANGELLOTTI Franco, MAIOCCHI Franco, NOBILI Loris, PARACHINI Roberto, PINCHIROLI Egidio, POZZI Giuseppe, PRINA Roberto, RIVA Carlo, SERRA Francesco, TORELLA Osvaldo, TRONI Pietro, VILLA Quirino, VOLO Pietro, ZUMAGLINO Edgardo.

2B)-per aver collocato altro ordigno esplosivo delle stesse caratteristiche di cui al n.1 alle ore 16,15 circa del 12 dicembre 1969, all'interno della Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma Via San Basilio n.45, ordigno che esplodeva alle ore 16,55 cagionando lesioni personali ai seguenti dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro: BUSATTA Bartolo (lesioni di durata superiore ai 200 gg. con postumi), CONTI Luciana (guarita in 11 gg.), CUNSOLO Nicola (guarite in 5 gg.), DIOLETTA Ferdinando (lesioni di durata superiore ai 100 gg. con postumi), ESPOSITO Maria Antonietta (guarite in 40 gg.), FRANZINI Duilio (guarite in gg.40), GIGLI Giovanni (guarite in 8 gg.), GIRARDI Iseo (guarite in 10 gg.), MISIANI Lucia (guarite in 15 gg.), LUGNINI Umberto (guarite in 12 gg.), MARTINI Francesco (guarite in 10 gg.), MORICHELLI Elena (guarite in 4 gg.), TALONE Luisa (guarite in 2 gg.), TIBERIA Giovanni (guarite in 14 gg.).

In Milano ed in Roma il 12 dicembre 1969.

3)-del delitto di cui agli artt.81 cpv. 110,112 n.1 C.P. e 6 della legge 2 ottobre 1967 n.895 per avere in concorso tra di loro e con altri ignoti, in esecuzione del medesimo dise

gno criminoso, fatto esplodere due ordigni esplosivi sul l'Altare della Patria di Roma allo scopo di incutere pub blico timore e di attentare alla sicurezza pubblica;

4)-del delitto di cui agli artt.110,112 n.1 635 1° p. e cpv. C.P. per avere, in concorso tra loro ed altri ignoti nelle circostanze di cui al capo 3 precedente, danneggiato il pub blico edificio dell'Altare della Patria.

In Roma il 12 dicembre 1969.

5)-del delitto di cui agli artt.81 cpv.110,112 n.1 e 582 C.P. per avere, in concorso tra loro ed altri ignoti in esecu- zione del medesimo disegno criminoso, nelle circostanze di cui al capo 3 cagionato lesioni guarite entro il 40° gior- no a VITELLI Arnaldo, LEPORI Angelo, TRANI Giuseppina ed INGEMI Antonio.

In Roma il 12 dicembre 1969.

6)-del delitto di cui agli artt.110,112 n.1 C.P. ed art.2 leg ge 2 ottobre 1967 n.895 per avere, in concorso tra loro ed altri ignoti, illegalmente detenuto esplosivi ed altri con gegni micidiali.

In Roma il 12 dicembre 1969.

7)-del delitto di cui agli artt.110,112 n.1 C.P. ed art.4 leg ge 2 ottobre 1967 n.895 per avere, in concorso tra loro e con altri ignoti, illegalmente trasportato esplosivo ed al tri congegni micidiali, commettendo il fatto in luoghi abi tati.

In Roma ed altrove fino al 12 dicembre 1969.

DI COLA ENRICO inoltre:

8)-del delitto di cui all'art.256 II cpv. C.P. per essersi pro

curato notizie relative a basi militari, nel territorio nazionale, delle quali è vietata la divulgazione.
In Roma anteriormente al 12 dicembre 1969.

MERLINO MARIO MICHELE e BAGNOLI EMILIO inoltre:

9)-del delitto di cui all'art.6 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 e 110 C.P. per avere, in concorso tra loro, al fine di incutere pubblico timore fatto scoppiare un ordigno nella Sezione del M.S.I. sita in Colle Oppio.
In Roma il 7 ottobre 1969.

DELLA SAVIA OLIVO inoltre:

10)-del delitto di cui all'art.2 della legge 2 ottobre 1967 n.895 per avere detenuto un pacco contenente esplosivo in Via Tiburtina Km.8+150 occultato in una scarpata.
In Roma ottobre 1969.

11)-del delitto di cui all'art.4 legge citata per avere trasportato in luogo pubblico l'esplosivo di cui sopra.
In Roma ottobre 1969.

TORRI RACHELE inoltre:

12)-del delitto di cui all'art.372 C.P. per avere, deponendo quale teste dinanzi al Pubblico Ministero dr.Paolillo in Milano il 17 dicembre 1969 e dinanzi al Giudice Istruttore dr.Cudillo in Roma il 3.1.1970 ed in Milano il 13.1.1970, nel procedimento penale a carico di VALPREDA Pietro ed altri, affermato il falso dichiarando che VALPREDA Pietro durante le ore pomeridiane del giorno 12 dicembre 1969 era rimasto ininterrottamente nell'abitazione di Via Orsini in Milano; nonchè dichiarando, in accordo con Torri Olimpia, Lovati Ele e Valpreda Maddalena, che nel pomeriggio del 13

dicembre e nella giornata del 14 dicembre era stato ospite di Torri Olimpia in Viale Molise n.47 in Milano.

TORRI OLIMPIA - LOVATI ELE - VALPREDA MADDALENA:

13)-del delitto di cui agli artt.110-372 C.P. per avere, in accordo tra loro e con Torri Rachele, deponendo quali testimoni, nel procedimento penale contro VALPREDA Pietro ed altri, dinanzi al Giudice Istruttore dr.Cudillo in Milano il 12 gennaio ed il 13 gennaio 1970, dopo di essere state avvertite della facoltà di astenersi dal deporre quali prossimi congiunte dell'imputato, affermato il falso dichiarando che Valpreda Pietro era rimasto ininterrottamente nella abitazione di Via Molise 47 dalle ore 11 del 13 dicembre alle ore 8 del 15 dicembre 1969.

DELLE CHIAIE STEFANO:

14)-del delitto di cui all'art.372 C.P. per avere, deponendo quale teste nel procedimento penale a carico di VALPREDA Pietro ed altri, in Roma dinanzi al Giudice Istruttore dr. E. Cudillo, nella deposizione resa il 17.7.1970, taciuto quanto era a sua conoscenza sull'attività espletata da Merlino Mario nell'ambito del gruppo "22 marzo"; per avere, inoltre, sottaciuto sui contatti avuti negli anni 1968-1969 direttamente e per interposte persone con il nominato Merlino in relazione alle informazioni politiche estremiste di cui facevano parte; per avere, infine, taciuto il contenuto del colloquio avuto con il Merlino in Roma in Via Arezzo alle ore 24 circa della notte tra l'11 ed il 12 dicembre 1969.

VENTURA GIOVANNI - FREDA - POZZAN:

A)-del delitto p.e p. dagli artt.110-270 p.p. C.P. per avere costituito, organizzato e diretto, in concorso tra di loro e con altri, nel territorio dello Stato, una organizzazione avente come scopo immediato il compimento di una serie indefinita di attentati terroristici, progressivamente più gravi, e tali da turbare profondamente l'ordine pubblico e da porre in pericolo la pubblica incolumità, e, come scopo ultimo, quello di sovvertire, con mezzi violenti, l'ordinamento costituzionale della Repubblica.
Accertato in Treviso il 2.3.1972.

VENTURA ANGELO - ORSI - MASSARI - BIONDO:

B)-del delitto p.e p. dall'art.270 comma III C.P. per avere partecipato all'associazione sovversiva di cui al capo A), compiendo gli atti per ognuno indicati nei successivi capi di imputazione.

VENTURA GIOVANNI - FREDA - POZZAN:

C)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 61 n.2 C.P. e 6 L. 2.10.1967 n.895, perchè, in concorso tra di loro e con altri, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A), facevano esplodere, agendo il Freda come esecutore materiale, un ordigno nello studio del Rettore della Università, allo scopo di incutere pubblico timore e di suscitare tumulto.
In Padova intorno alle ore 22,45 del 13.4.1969.

C-1)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 e 62 n.2 C.P. e 1 L. 2.10.1967 n.895, perchè, nelle circostanze di cui al capo C)- fabbricavano l'ordigno esplosivo in questione;

C-2)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 e 61 n.2 C.P. e 2 L. 2.10.1967 n.895 perchè, nelle circostanze di cui al capo C)- detenevano, senza autorizzazione, l'ordigno esplosivo in questione;

C-3)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 e 61 n.2 C.P. e 4 L.2.10.1967 n.895, perchè, nelle circostanze di cui al capo C), portavano in luogo pubblico, senza autorizzazione, l'ordigno esplosivo di cui al capo C);

C-4)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1-635 cpv. n.3 e 61 n.2 C.P. perchè, nelle circostanze di cui al capo C), arrecavano grave danno agli arredi e agli infissi dello studio del Rettore di Padova, rendendoli in tutto o in parte inservibili.

D)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 81 cpv.61 n.2 C.P. e 6 L. 2.10.1967 n.895, perchè in concorso tra di loro e con altri, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, agendo il Freda quale esecutore materiale, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A)-, facevano esplodere, allo scopo di suscitare tumulto e di incutere pubblico timore:

1)-Alle ore 19 circa del 25.4.1969 un ordigno carico di circa Kg. uno di miscela a base di clorato e nitrato di potassio, posto a contatto con un involucro contenente sostanza infiammabile, all'interno dello stand della Fiat alla Fiera Campionaria di Milano;

2)-alle ore 20,45 circa del 25.4.1969, un ordigno, composto delle stesse sostanze di cui al n.1), all'Ufficio Cambio della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella Stazione FF.SS.Centrale di Milano;

D-1)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 81 cpv. 61 n.2 C.P. e 1 L. 2.10.1967 n.895, perchè, nelle stesse circostanze di cui al capo D)-, fabbricavano gli ordigni esplosivi in questione.

D-2)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 81 cpv.61 n.2 C.P. e 2 L.2.10.1967 n.895, perchè, nelle stesse circostanze di cui al capo D)-, detenevano illegalmente i due ordigni esplosivi in questione.

D-3)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 81 cpv.61 n.2 C.P. e 4 L.2.10.1967 n.895, perchè, nelle medesime circostanze di cui al capo D)- portavano illegalmente in luogo pubblico i due ordigni esplosivi in questione.

D-4)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 81 cpv.635 cpv.n.3 e 61 C.P., perchè, nelle circostanze di cui al capo D), cagionavano:

1)-nello stand della Fiat due squarci nelle parti inferiori di due pannelli in tela raffiguranti autovetture antiche; la rottura della intelaiatura di sostegno dei pannelli; la devastazione dell'interno della sala ove era installato un proiettore illuminante i suddetti pannelli;

2)-nell'Ufficio Cambio della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella Stazione Centrale FF.SS. di Milano, la frantumazione dei cristalli delle porte di ingresso e del bancone riservato al pubblico, nonchè la devastazione di pareti di legno anche per effetto dell'incendio sviluppatosi in seguito alla deflagrazione.

D-5)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 81 cpv.61 n.2 e 582 -583 n.1 e 585 C.P., perchè, nelle circostanze di cui al ca

po D)- limitatamente alla esplosione dello stand Fiat, cagionavano a:

1)-LUZZOLI Dario - LAVORE Gaetano - PAGNINI Luigi - GELLI Alvaro, ANDREOTTI Alberto - GEROSA Giuseppe - VIOTTI Laura, RECH Margherita - ZANNONI Renato - TUNDO Vittorio - D'AGOSTINO Antonietta - DE BARTOLO Michele - DE BARTOLO Barbara - RUTIGLIANO Angela - RUTIGLIANO Savino - DEL CORSO Renato - VALSANO Silvano - ADDIS Arcangelo, lesioni personali di varia natura, durata ed entità, comunque non superiori a gg.40;

2)- SALFA Giulio e SPADA Elio, lesioni personali, guaribili rispettivamente in gg.65 e 96.

E)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 81 cpv.61 n.2-56 C.P. e 6 L. 2.10.1967 n.895, perchè, in concorso tra di loro in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A), compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a fare esplodere, allo scopo di suscitare tumulto e di incutere pubblico timore, tre ordigni, assolutamente identici tra di loro che collocavano:

1)-al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, agendo il Ventura come esecutore materiale;

2)-nel locale dei servizi del primo piano della Corte di Cassazione a Roma;

3)-su un armadio posto nel corridoio dell'Ufficio Personale della Procura della Repubblica di Roma;

Non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà (non regolare preparazione della miccia che non prendeva fuoco).

In Torino e Roma il 12 maggio 1969.

E-1)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 81 cpv.61 n.2 C. P. e 1 L. 2.10.1967 n.895, perchè, nelle medesime circostanze di cui al capo E)-, fabbricavano illegalmente i tre ordigni in questione.

E-2)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 e 81 cpv.61 n.2 C. P. e 2 L. 2.10.1967 n.895, perchè, nelle medesime circostanze di cui al capo E)-, detenevano illegalmente i tre ordigni esplosivi in questione.

E-3)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 81 cpv.61 n.2 C. P. e 4 L. 2.10.1967 n.895, perchè, nelle medesime circostanze di cui al capo E)-, portavano illegalmente in pubblico gli ordigni esplosivi in questione.

F)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 61 n.2-56 C.P. e 6 L. 2.10.1967 n.895, perchè, in concorso tra di loro e con altri, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A)- compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco a fare esplodere un ordigno (composto di un involucro di ferro, di batterie a secco, un orologio da polso marca "Ruhla", un detonatore e circa gr.100 di "Semigel -D") che Freda e Ventura provvedevano a collocare sul davanzale della finestra sita di fronte alla stanza n.430 dell'Ufficio Istruzione del Palazzo di Giustizia di Milano, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà; In Milano intorno alle ore 12,40 del 24.7.1969.

F-1)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 61 n.2 C.P. e 1 L. 2.10.1967 n.895, perchè, nelle medesime circostanze di cui al capo F)-, fabbricavano illegalmente l'ordigno esplosivo in questione.

F-2)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 61 n.2 C.P. e 2 L. 2.10.1967 n.895, perchè, nelle stesse circostanze di cui al capo F)-, detenevano illegalmente l'ordigno esplosivo in questione.

F-3)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 61 n.2 C.P. e 4 L. 2.10.1967 n.895, perchè, nelle stesse circostanze di cui al capo F)-, portavano illegalmente in luogo pubblico l'ordigno esplosivo in questione.

VENTURA GIOVANNI - FREDA FRANCO - POZZAN MARCO - MASSARI ANTONIO - BIONDO GIOVANNI:

G)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1-81 cpv.61 n.2 C.P. e 6 L. 2.10.1967 n.895, 56 C.P. perchè, in concorso tra di loro e con altri, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A) ed in esecuzione quindi di un medesimo disegno criminoso, nonchè allo scopo di incutere pubblico timore e suscitare tumulti, facevano esplodere n.8 ordigni, collocandoli:

1)-nello scompartimento di una carrozza di 1^ classe del treno DD Roma-Venezia. In Roma, tra le ore 22 e le ore 24 dell'8.8.1969;

2-3)-nel gabinetto e nello scompartimento di una carrozza di 1^ classe del DD 991 Roma-Lecce. In Roma, tra le ore 22 e 24 dell'8.8.1969;

4)-nello scompartimento di una carrozza di 1^ classe del DD 778 Roma-Pescara. In Roma, fra le ore 22 e 24 dell'8 agosto 1969;

5)-nello scompartimento di una carrozza di 1^ classe del treno DD 47 Venezia-Roma. In Venezia, tra le ore 22,30 e

le ore 0,06 dell'8.8.1969;

6)-nello scompartimento di una carrozza di 1^ classe del treno DD 404 Venezia-Milano. In Venezia, tra le ore 22,30 e 22,48 dell'8.8.1969;

7)-nello scompartimento di una carrozza di 1^ classe del treno straordinario Milano-Udine. In Milano tra le ore 23,50 dell'8.8.1969 e le ore 0,15 del 9.8.1969;

8)-nello scompartimento di una carrozza di 1^ classe del D 771 Pescara-Roma. In Pescara, tra le ore 23,40 e le ore 24 dell'8.8.1969; nonchè compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco, a fare esplodere altri due ordigni, collocandoli rispettivamente:

9)-nello scompartimento di una carrozza di 2^ classe del treno DD 154. In Milano, tra le ore 22,50 e le ore 23,30 dell'8.8.1969;

10)-nel gabinetto di una carrozza di 2^ classe-cuccette del treno DD 424 Bari-Bologna-Venezia, nel tratto Foggia-Pescara, tra le ore 22,30e le ore 24 dell'8.8.1969;

non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà;

G-1)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1-81 cpv.61 n.2 C.P. e 1 L.2.10.1967 n.895, perchè, nelle stesse circostanze di cui al capo G)-, fabbricavano illegalmente i dieci ordigni esplosivi in questione.

G-2)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1-81 cpv.61 n.2 C.P. e 2 L. 2.10.1967 n.895, perchè, nelle stesse circostanze di cui al capo G)- detenevano illegalmente i dieci ordigni esplosivi in questione.

G-3)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1-81 cpv.61 n.2 C. P. e 4 L. 2.10.1967 n.895, perchè, nelle medesime circostanze di cui al capo G), portavano illegalmente,in luogo pubblico, i n.10 ordigni esplosivi in questione.

G-4)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1-81 cpv.635 cpv.n. 3 e 61 n.2 C.P., perchè, nelle stesse circostanze di cui al capo G), danneggiavano le vetture ferroviarie dal n.1 al n.8 del capo G)-

G-5)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1-81 cpv.582-583 n. 1-585 C.P., perchè, nelle medesime circostanze di cui al capo G), cagionavano a passeggeri dei convogli ferroviari di cui al capo G)- dal n.1 al n.8, lesioni personali, guarite nel termine a fianco di ciascuno indicato:
CARUSI Pietro (gg.40) - BARELLA Lucia (oltre gg.40) - ROSI Rosina (gg.4) - GIRARDI Teresa (gg.15) - GIRARDI Gianfranco (oltre gg.50) - PIETROBONI Paolo (gg.7) - DI STASO Rosa (gg.3) - TOTARO Gabriella (gg.3) - SURJ Evangelia (gg. 3) - DEL PARCO Bruno (gg.15).

G-6)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1-81 cpv.432 e 61 n. 2 C.P. perchè, nelle circostanze di cui al capo G)-, ponevano in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per ferrovia, mediante gli attentati di cui al capo G)-

VENTURA GIOVANNI - FREDA - POZZAN:

H)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1-81 cpv.422, 1^ parte cpv.61 n.2 C.P., per avere, al fine di uccidere, in concorso tra di loro e con altri, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, allo scopo di realizzare il programma criminoso di cui al capo A):

1) fatto esplodere, alle ore 16,30 del 12 dicembre 1969, un ordigno con congegno ritardatore di un'ora, nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, che cagionava la morte di:
ARNOLDI Giovanni - CHINA Giulio - CORSINI Eugenio - DENDE NA Pietro - GAIANI Carlo - GALATIOTO Calogero - GARAVAGLIA Carlo - GERLI Paolo - MELONI Luigi - PAPETTI Girolamo - PA SI Mario - PEREGO Carlo Luigi - SANGALLI Oreste - SCAGLIA Angelo - SILVA Carlo - VALE' Attilio;
nonchè lesioni personali a:
AGNELLI Guglielmo - AIELLO Salvatore - ARIOLI Carlo Antonio - ARIOLI Giuseppe - BARBIERI Luigi - BELLAVITI Antonio - BEL LAVITI Felice - BENIGNI Mario - BERGO Vittorio - CANEPARI Egidio - CANTONI Giuseppe - CARIA Ezio - CARINI Riccardo - CATTANEO Mario - CERABOLINI Bruno - CIPOLLA Domenico - CO DECA' Luigi - COLOMBO Carlo - CUGINI Franco - DE FRANCESCHI Renato - FALAPPI Adelfino - FALAPPI Giulio - FIOCCHI Gianfranco - GHIRARDI Enrico - GRIONI Francesco - LESMO Agostino - MAGENES Primo - MARTINETTI Luigi - MERONI Dino - MES SA Giacomo - MIGLIAVACCA Battista - MOCCHI Raffaele - MOC CHI Vittorio - MOR STABILINI Giovanni Maria - NAVA Felice - NEGRI Giuseppe - ORTELLI Tarcisio - PAPETTI Giocondo - PA PETTI Piero - PERILLI Massimo - PERILLI Virgilio - PIROLA Giuseppe - PIZZAMIGLIO Enrico - PIZZAMIGLIO Patrizia - PIZZOCARO Stefano - RADAELLI Giovanni - ROSSI Felice - SALA Bernardo - SCOTTI Angelo - TAVEGGIA Antonio - UBERTONE Angelo - VAIANI Francesco - VALTORTA Felice - VILLA Serafino.
Nonchè lesioni personali a trentatrè dipendenti della Banca

Nazionale dell'Agricoltura:
ANCONA Dario - BARATER Giuseppe - BELLEMO Sergio - BOCCO LA Gianfranco - BODINA Carlo - BODINI Gabriella - BUCHET TI Adino Bruno - CALDARA Luigi - CATTANEO Guglielmo - CEI Guido - CODECASA Erminio - DELPRIMO Pietro - DE MAURO Corrado - FORNARA Attilio - FOTI Pasquale - GALIMBERTI Alberto - GAVARDI Pietro - LABOMBARDA Raffaele - LANCELLOTTI Franco - MAIOCCHI Francesco - NOBILI Loris - PARACHINI Roberto - PINCHIROLI Egidio - POZZI Giuseppe - PRINA Roberto - RIVA Carlo - ROFFI Arnaldo - SERRA Francesco - TORELLA Osvaldo - TRONI Pietro - VILLA Quirino - VOLO Pietro - ZUMAGLINO Edgardo.

2)-fatto esplodere, alle ore 16,55 dello stesso giorno, all'interno della Banca Nazionale del Lavoro-sede di Roma-Via S.Basilio,45, ordigno analogo al precedente, che cagionava lesioni personali ai seguenti dipendenti della Banca stessa: BUSATTA Bartolo (lesioni di durata superiore ai 200 gg. con postumi) - CONTI Luciano (guarite in 11 gg.) - CUNSOLO Nicola (guarite in 3 gg.) - DIOLETTA Ferdinando (lesioni di durata superiore ai 100 gg. con postumi) - ESPOSITO Maria Antonietta (guarite in gg.40) - FRANZIN Duilio (guarite in gg.40) - GIGLI Giovanni (guarite in gg.8) - GIRARDI Iseo (guarite in gg.10) - LUGNINI Umberto (guarite in gg.12) - MARTINI Francesco (guarite in gg.10) - MISIANI Lucia (guarite in gg.15) - MORICHELLI Elena (guarite in gg.4) - TALONE Luisa (guarite in gg.2) - TIBERIA Giovanni (guarite in gg. 14).

3)-compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a fare esplodere intorno alle ore 17 dello stesso giorno, iden-

tico ordigno,all'interno della Banca Commerciale Italiana -Sede di Milano- Piazza della Scala; ordigno che non esplo deva per cause indipendenti dalla volontà degli autori e che veniva fatto esplodere, da artificieri, alle ore 21 dello stesso 12 dicembre 1969, nell'interno del cortile della stessa Banca.

I)-del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. 110-112 n.1 C.P. e 6 L. 2.10.1967 n.895 per avere in concorso tra di loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso fatto esplodere alle ore 17,22 ed alle ore 17,30 del 12 dicembre 1969, due ordigni identici tra loro ed a quelli di cui al capo precedente, nei pressi del Pennone e della porta del Museo dello Altare della Patria di Roma, allo scopo di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica.

I-1)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1-81 cpv.61 n.2 C.P. e 1 L. 2.10.1967 n.895, per avere, nelle circostanze di cui ai capi H)- ed I)-, fabbricato illegalmente gli ordigni in questione.

I-2)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1-81 cpv.61 n.2 C.P. e 2 L. 2.10.1967 n.895, per avere, nelle circostanze di cui ai capi H)- ed I)-, detenuto illegalmente gli ordigni esplosivi in questione.

I-3)-del delitto p.e p. dagli artt. 112 n.1-81 cpv.61 n.2 C.P. e 4 L. 2.10.1967 n.895 per avere, nelle stesse circostanze di cui ai capi H)- ed I)-, portato illegalmente in luogo pubblico gli ordigni esplosivi in questione.

I-4)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1 81 cpv.635 cpv. n. 3 e 61 n.2 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di cui ai capi H)- ed I)-, danneggiato il fabbricato e le suppellet

tili della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Milano, della Banca Nazionale del Lavoro di Roma e dell'Altare della Patria.

I-5)-del delitto p.e p. dagli artt.112 n.1-81 cpv. 582-583 -585 e 61 n.2 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di cui ai capi H)- ed I)-, cagionato lesioni alle persone indicate nei suddetti capi nonchè ad INGEMI Antonino - LEPORI Angelo - TRANI Giuseppina - VITELLI Arnaldo (per tutti quattro questi ultimi, guarite in gg.40).

VENTURA GIOVANNI:

L)-del delitto p.e p. dall'art.302 in relazione all'art.270 C.P., per avere istigato Comacchio Franco a commettere attentati dinamitardi ed a entrare come membro nell'associazione descritta nel capo A) della rubrica; istigazione non accolta dal Comacchio.

M)-del delitto p.e p. dagli artt.61 n.2-368 C.P. per avere, con denuncia diretta al Procuratore della Repubblica di Treviso il 29.1.1970 al fine di assicurarsi l'impunità dei reati ascrittigli nella presente rubrica, incolpato Lorenzon Guido, pur sapendolo innocente, di avere coscientemente riferito all'Autorità Giudiziaria notizie false e calunniose nei suoi confronti circa i fatti criminosi a lui addebitati successivamente dal capo A)- al capo I)- della presente rubrica; denunzia confermata il 20.2.1970 e il 21.2.1970, con analoghi atti diretti rispettivamente allo stesso Procuratore della Repubblica ed al Procuratore della Repubblica di Roma, ed il 23.2.1970, con interrogatorio reso in qualità di persona offesa da reato al Sostituto Procuratore della

Repubblica di Roma dott. Vittorio Occorsio.
In Treviso il 29.1.1970.

O)-del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv. C.P. e 171 lett.a) L. 22.4.1941 n.633, per avere riprodotto con procedimento anastatico e indi posto in vendita, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le opere di Julius Evola intitolate "Saggi sull'idealismo magico". "Sintesi dottrine della Razza" e "Imperialismo pagano", di esclusiva proprietà letteraria della Casa Editrice ATANOR e, per essa, dell'attuale erede e titolare Papini Anna Maria.
Accertati in Roma nel settembre 1969 e in Genova nel gennaio 1971.

FREDA FRANCO - VENTURA GIOVANNI:

P)-del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.110-302 (in relazione all'art.283) C.P. per avere istigato cooperando alla compilazione ed alla spedizione, in busta chiusa, di circa 2.000 lettere a stampa con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, gli Ufficiali delle Forze Armate Italiane ad impadronirsi autoritariamente del potere ed a mutare la Costituzione dello Stato, creando un organismo politico fondato sui principi di autorità e di gerarchia.

FREDA FRANCO:

R)-del delitto p.e p. dall'art.302 in relazione all'art.270 C. P. per avere istigato Pan Ruggero a commettere attentati dinamitardi ed a entrare come membro nell'associazione descritta al capo A)- della rubrica; istigazione non accolta dal Pan.
In Padova, nell'aprile 1969.

VENTURA GIOVANNI - VENTURA ANGELO - VENTURA LUIGI:

S)-del delitto p.e p. dagli artt.110 C.P. e 2 L. 2.10.1967 n. 895 per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto nell'abitazione comune:

-n.2 baionette militari; n.13 cartucce cal.9; n.1 granata da guerra 15/18 inesplosa contenente residui di polvere nera.

FREDA FRANCO - VENTURA GIOVANNI - VENTURA ANGELO:

T-1)-del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.110 C.P. e 2 L. 2 ottobre 1967 n.895, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto, direttamente o per interposta persona, alcuni fucili automatici da guerra e due cassette contenenti pallottole cal.9 per armi da guerra; che Ventura Giovanni deteneva in un appartamento di Via Manin a Treviso.
In Treviso, fino al settembre 1969.

T-2)-del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.110 C.P. e 4 L. 2 ottobre 1967 n.895, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portato illegalmente, in luogo pubblico, le armi da guerra di cui al capo T-1).
In Treviso, successivamente al settembre 1969.

FREDA FRANCO - VENTURA GIOVANNI - VENTURA ANGELO - COMACCHIO FRANCO - MARCHESIN GIANCARLO (il Marchesin è stato prosciolto in istruttoria dai capi T-5) e T-6) - ZANON IDA - PAN RUGGERO:

T-3)-del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv. 110 C.P. e 2 legge 2.10.1967 n.895 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegal

mente detenuto direttamente o per interposta persona, un ingente quantitativo di armi da guerra e cioè:
-5 mitra, 5 pistole cal.9, alcuni caricatori relativi al mitra e alle pistole suddette, 4 silenziatori, circa 3.000 cartucce e munizioni cal.9 per mitra e pistole, vari accessori per la pulizia e la lubrificazione delle armi.
Permanenza cessata in Castelfranco Veneto (TV) il 5.11.1971.

T-4)-del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.110-C.P. e 4 Legge 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portato illegalmente fuori dalla propria abitazione le armi di cui al capo T-3).
In Rossano e Castelfranco Veneto tra il 1969 e il novembre 1971.

T-5)-del delitto p.e p. dall'art.2 L. 2.10.1967 n.895 per avere detenuto oltre 21 candelotti di esplosivo Semigel-D ed altro esplosivo gelatinoso non identificato.
Permanenza cessata in Camposampiero intorno al giugno 1970.

T-6)-del delitto p.e p. dall'art.4 L. 2.10.1967 n.895, per avere portato in luogo pubblico l'esplosivo di cui al capo precedente.
In Rossano, Castelfranco Veneto e Camposampiero tra il 1969 ed il giugno 1970.

T-7)-della contravvenzione p.e p. dagli artt.81-cpv.110-697 C. P. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto direttamente o per interposta persona, senza farne denuncia alla Autorità, le seguenti armi comuni:
-3 pistole Beretta cal.7,65, 1 pistola Bernardelli cal.22

L.R. 2 canne di pistola cal.7,65, 2 caricatori per pistola cal.7,65, alcune cartucce cal.7,65.
Permanenza cessata in Castelfranco Veneto (TV) il 5.11.1971 ed in Rossano Veneto (VI) il 9/11/1971.

T-8)-della contravvenzione p.e p. dagli artt.81 cpv. 110 e 699 C.P., per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portato fuori dalla propria abitazione ,senza la licenza dell'Autorità, le armi di cui al capo T-7).
In Rossano e Castelfranco Veneto, tra il 1969 e il novembre 1971.

LEMKE UDO WERNER:

BB)-del delitto p.e p. dagli artt.110-368 C.P. perchè deponendo il Lemke, su sollecitazione del Pavolettoni, quale teste dinanzi al Giudice Istruttore di Milano, il 29 luglio 1972, accusava, pur sapendoli innocenti, Stefano Galatà, Nestore Crocesi e Giancarlo Cartocci, di aver concorso negli attentati del 12 dicembre 1969, ed in particolare il Galatà ed il Cartocci, di aver materialmente collocato le due bombe all'Altare della Patria di Roma.

BRANCATO GIUSEPPE:

E-a)-del reato di cui all'art.6 della legge 2.10.1967 n.895, per avere in Padova, il 15 aprile 1969, al fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere un ordigno esplosivo incendiario nello studio del Rettore dell'Università di Padova Prof.Enrico OPOCHER;

E-b)-del reato di incendio aggravato, ai sensi degli artt.423 -425 C.P. per avere nelle circostanze di tempo e di luogo

di cui al capo precedente cagionato un incendio che distrus se l'arredamento e quanto altro si trovava nello studio del Rettore dell'Università e nello studio attiguo del Prof. Francesco GENTILE nella sede della stessa Università.

GIANNETTINI GUIDO:

A)-del delitto p.e p. dagli artt.110-270 C.P., per avere costituito, organizzato e diretto in concorso con VENTURA Giovanni, FREDA Franco, POZZAN Marco ed altri, nel territorio dello Stato, un'organizzazione avente come scopo immediato il compimento di una serie indefinita di attentati terroristici, progressivamente più gravi, e tali da turbare profondamente l'ordine pubblico e da porre in pericolo la pubblica incolumità e come scopo ultimo quello di sovvertire, con mezzi violenti, l'ordinamento costituzionale della Repubblica.Fino al 12 dicembre 1969.

B)-del delitto p.e p. dagli artt.110-112 n.1-61 n.2 C.P. e 6 L. 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso con VENTURA Giovanni, FREDA Franco, POZZAN Marco ed altri, al fine di incutere pubblico timore e di suscitare tumulto, per realizzare il programma di cui al capo A)- fatto scoppiare un ordigno esplosivo nello studio del Rettore dell'Università di Padova.
In Padova, ore 22,45 del 15.4.1969.

C)-del delitto p.e p. dall'art.635 cpv.n.3-61 n.2 e 112 n.1 C.P. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, arrecato grave danno agli arredi ed infissi dello studio del Rettore di Padova, rendendoli in tutto od in parte inservibili, al fine di realizzare il programma di cui al capo A)-;

D)-Del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.110-112 n.1 e 61 n. 2 C.P. e 6 legge 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso con VENTURA Giovanni, FREDA Franco, POZZAN Marco ed altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di realizzare il programma di cui al capo A), fatto scoppiare - e il FREDA personalmente deposto - allo scopo di suscitare tumulto ed incutere pubblico timore:
1)-alle ore 19.00 circa del 25.4.1969, un ordigno carico di circa Kg. 1 di miscela a base di clorato e nitrato di potassio, posto a contatto con un involucro contenente benzina o altra sostanza infiammabile che, a seguito dell'esplosione dell'ordigno, scoppiava spargendo la sostanza infiammabile nell'interno dello stand della FIAT alla Fiera Campionaria di Milano, cagionando danni a persone ed a cose meglio descritti nei capi che seguono:
2)-alle ore 20,45 circa del 25.4.1969, un ordigno composto dalle stesse sostanze sopra precisate, il quale, scoppiando con tre detonazioni successive, cagionava danni all'Ufficio Cambio della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella Stazione Centrale di Milano.
In Milano, nel giorno e nelle ore sopra indicate.

E)-del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv. 110-112 n.1-61 n.2 -582-583 n.1-585 C.P., per avere, in concorso con VENTURA Giovanni - FREDA Franco - POZZAN Marco ed altri, al fine di realizzare il programma di cui al capo A) nelle stesse circostanze di tempo e di luogo relative all'esplosione nello stand "FIAT" della Fiera Campionaria di Milano, cagionato a:
1)- LUZZOLI Dario - LAVORE Gaetano - PAGNI Luigi - CELLI Alvaro - ANDREATTI Alberto - GEROSA Giuseppe - VIOTTI Laura -

RECH Margherita - ZANNONI Renato - TUNDO Vittorio - D'AGOSTINO Antonietta - DE BARTOLO Michele - DE BARTOLO Barbara - RUTIGLIANO Angela - RUTIGLIANO Savina - DEL CORSO Renato - VALZANO Silvano - ADDIS Arcangelo - lesioni personali di varia natura, durata ed entità, comunque non superiori a giorni quaranta;

2)- SALPA Giulio e SPADA Elio, lesioni personali, rispettivamente guaribili in giorni 65 e 95.

F)-del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv.110-61 n.2-112 n.1 635 cpv. n.3 C.P. per avere, in concorso con VENTURA Giovanni, FREDA Franco, POZZAN Marco ed altri, al fine di realizzare il programma di cui al capo A) nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capo D) della rubrica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato:

1)-nello stand "FIAT" della Fiera Campionaria di Milano, due squarci nelle parti inferiori di due pannelli in tela raffiguranti autovetture antiche, la rottura dell'intelaiatura di sostegno dei pannelli, la devastazione dell'interno della sala ove era installato un proiettore illuminante i suddetti pannelli;

2)-nell'Ufficio Cambio della Banca Nazionale delle Comunicazioni della Stazione Centrale di Milano la frantumazione dei cristalli, delle porte d'ingresso e del bancone riservato al pubblico, nonchè la devastazione di pareti di legno anche per effetto dell'incendio sviluppatosi in seguito alla deflagrazione.

G)-del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv. 110-112 n.1-61 n.2-56 C.P. e 6 L. 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso con

VENTURA Giovanni, FREDA Franco, POZZAN Marco ed altri, al fine di realizzare il programma di cui al capo A), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a fare esplodere al fine di incutere pubblico timore, e suscitare tumulto, tre identici ordigni esplosivi, collocati rispettivamente al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, nel locale dei servizi del primo piano della Corte di Cassazione e su un armadio posto nel corridoio dell'Ufficio Personale della Procura della Repubblica di Roma, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (non regolare preparazione dell'estremo libero della miccia che pertanto non prendeva fuoco).

In Torino e Roma, il 12.5.1969.

H)-del delitto p.e p. dagli artt.56-110-112 n.1-61 n.2 C.P. e 6 L. 2.10.1967 n.895 per avere, in concorso con VENTURA Giovanni, FREDA Franco, POZZAN Marco ed altri, al fine di realizzare il programma di cui al capo A), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare allo scopo di suscitare tumulto ed incutere pubblico timore, lo scoppio di un ordigno esplosivo composto di un involucro in ferro, due batterie a secco, un orologio "RUHLA", un detonatore e circa 110 grammi di "Semigel-D" che, in esecuzione del programma criminoso enunciato nel capo A) della rubrica, veniva deposto sul davanzale della finestra sita di fronte alla stanza n.430 dell'Ufficio Istruzione del Palazzo di Giustizia di Milano, esplosione che non si verificava per causa indipendente dalla volontà.

Accertato in Milano, alle ore 19.00 circa del 24.7.1969.

I)-del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv.110-112 n.1 61 n.2 C.P. e 6 legge 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso con VENTURA Giovanni, FREDA Franco, POZZAN Marco, MASSARI Antonio, BIONDO Giovanni, ed altri al fine di realizzare il programma di cui al capo A), fatto esplodere otto ordigni esplosivi collocati:

1)-In un compartimento di una carrozza di 1^ classe del treno DD Roma-Venezia. In Roma, tra le ore 22.00 e 24.00 dell'8.8.1969.

2)-3)-Nel gabinetto e in un compartimento di una carrozza di 1^ classe del DD 991 Roma-Lecce. In Roma tra le ore 22.00 e 24.00 dell'8.8.1969.

4)-In un compartimento di una carrozza di 1^ classe del DD 778 Roma-Pescara. In Roma tra le ore 22.00 e 24.00 dell'8 agosto 1969.

5)-In un compartimento di una carrozza di 1^ classe del treno DD 47 Venezia-Roma. In Venezia fra le ore 22.30 e 22.48 dell'8.8.1969.

6)-In un compartimento di una carrozza di 1^ classe del treno DD 404 Venezia-Milano. In Venezia fra le ore 22.30 e 22.48 dell'8.8.1969.

7)-In un compartimento di una carrozza di 1^ classe del treno straordinario Milano-Udine. In Milano tra le ore 23.50 dell'8.8.1969 e le ore 0.15 del 9.8.1969.

8)-In un compartimento di una carrozza di 1^ classe del D 771 Pescara-Roma. In Pescara, fra le ore 23.40 e 24.00 del 1'8.8.1969

e compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a fare esplodere due ordigni collocati rispettivamente:

9)-In un compartimento di una carrozza di 2ª classe del treno DD 154.
In Milano, fra le ore 22,50 e 23,30 dell'8.8.1969.

10)-Nel gabinetto di una carrozza di 2ª classe-cuccette del treno DD 424 Bari-Bologna-Venezia, nel tratto Foggia -Termoli, fra le ore 22,30 e 23,38 dell'8.8.1969, senza riuscire nell'intento per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

L)-del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.110-112 n.1-61 n.2 -432 1° cpv. C.P., per avere, in concorso con le persone indicate nel capo precedente, in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di realizzare il programma di cui al capo A), posto in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per ferrovia, mediante gli attentati di cui al capo precedente.

M)-del delitto p.e p. dagli artt.110-112 n.1 61 n.2 C.P. e 2 L. 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso tra loro e con altri non identificati, al fine di realizzare il programma di cui al capo A), illegalmente detenuto gli ordigni di cui ai capi B)-D)-G)-H)-I)-.

N)-del delitto p.e p. dagli artt.110-112 n.1 61 n.2 C.P. e 4 L. 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso fra loro e con altri non identificati, al fine di realizzare il programma di cui al capo A), illegalmente portato i congegni micidiali di cui ai capi B)-D)-G)-H)-I)-.

O)-del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.110-112 n.1-582-583 n. 1-585 C.P., per avere, in concorso fra loro, facendo esplodere gli ordigni di cui al capo I)- dal n.1 al n.8 cagionato ai seguenti viaggiatori che viaggiavano nei convogli fer

roviari indicati, lesioni personali guarite nel termine a fianco di ciascuno indicato:
CARUSI Pietro (gg.40) - BARELLA Lucia (oltre gg.40) - ROSSI Rosina (gg.4) - GIRARDI Teresa (gg.15) - GIRARDI Gianfranco (oltre gg.40) - PIETROBONI Paolo (gg.7) - DI STASO Rosa (gg.3) - TOTARO Gabriella (gg.3) - SURI Evangelica (gg.3) - DEL PARCO Bruno (gg.15) -
Il giorno 9.8.1969.

P)-del delitto p.e p. dagli artt.110-112 n.1 -61 n.2-81 cpv. 422, 1^ parte e cpv. C.P. per avere, al fine di uccidere e di realizzare il programma di cui al capo A), in concorso con FREDA Franco, VENTURA Giovanni, POZZAN Marco ed altri:
1)-fatto esplodere, alle ore 16,30 del 12 dicembre 1969, un ordigno con congegno ritardatore di un'ora, nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, che cagionava la morte di ARNOLDI Giovanni - CHINA Giulio - CORSINI Eugenio - DENDENA Pietro - GAIANI Carlo - GARAVAGLIA Carlo - GALATIOTO Calogero - GERLI Paolo - MELONI Luigi - PAPETTI Gerolamo - PASI Mario - PEREGO Carlo Luigi - SAN GALLI Oreste - SCAGLIA Angelo - SILVA Carlo - VALE' Attilio; nonchè lesioni personali a: AGNELLI Guglielmo - AIELLO Salvatore - ARIOLI Carlo Antonio - ARIOLI Giuseppe - BARBIERI Luigi - BELLAVITI Antonio - BELLAVITI Felice - BENIGNI Mario - BERGO Vittorio - CANEPARI Egidio - CANTONI Giuseppe - CARIA Ezio - CARINI Riccardo - CATTANEO Mario - CERABOLINI Bruno - CIPOLLA Domenico - CODECA' Luigi - COLOMBO Carlo - CUGINI Franco - DE FRANCESCHI Renato - FALAPPI Adelfino - FALAPPI Giulio - FIOCCHI Gianfranco - GHIRARDI Enrico - GRIONI Francesco - LESMO Agostino - MAGENES Primo -

MARTINETTI Luigi - MERONI Dino - MESSA Giacomo - MIGLIAVACCA Battista - MOCCHI Raffaele - MOCCHI Vittorio - MORSTABILINI Giovanni Maria - NAVA Felice - NEGRI Giuseppe - ORTELLI Tarcisio - PAPETTI Giocondo - PAPETTI Piero - PERILLI Massimo - PERILLI Virgilio - PIROLA Giuseppe - PIZZAMIGLIO Enrico - PIZZAMIGLIO Patrizia - PIZZOCARO Stefano - RADAELLI Giovanni - ROSSI Felice - SALA Bernardo - SCOTTI Angelo - TAVEGGIA Antonio - UBERTONE Angelo - VAIANI Francesco - VALTORTA Felice - VILLA Serafino;
nonchè lesioni personali a trentatrè dipendenti della Banca Nazionale dell'Agricoltura: ANCONA Dario - BARATER Giuseppe - BELLEMO Sergio - BOCCOLA Gianfranco - BODINA Carlo - BODINA Gabriella - BUCHETTI Adino Bruno - CALDARA Luigi - CATTANEO Guglielmo - CEI Guido - CODECASA Erminio - DEL PRIMO Pietro - DE MAURO Corrado - FORNARA Attilio - FOTI Pasquale - GALIMBERTI Alberto - GAVARDI Pietro - LABOMBARDA Raffaele - LANCELLOTTI Franco - MAIOCCHI Francesco - NOBILI Loris - PARACHINI Roberto - PINCHIROLI Egidio - POZZI Giuseppe - PRINA Roberto - RIVA Carlo - ROFFI Arnaldo - SERRA Francesco - TORELLA Osvaldo - TRONI Pietro - VILLA Quirino - VOLO Pietro - ZUMAGLINO Edgardo;
2)-fatto esplodere, alle ore 16,55 dello stesso giorno, all'interno della Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma - Via S.Basilio n.45 ordigno analogo al precedente, che cagionava lesioni personali ai seguenti dipendenti della Banca stessa: BUSATTA Bartolo (lesioni di durata superiore ai 200 gg. con postumi) - CONTI Luciana (guarite in gg.11) - CUNSOLO Nicola (guarite in gg.3) - DIOLETTA Ferdinando (lesioni di durata superiore ai gg.100 con postumi) - ESPOSITO Ma

ria Antonietta (guarite in gg.40) - FRANZIN Duilio (guarite in gg.40) - GIGLI Giovanni (guarite in gg.8) - GIRARDI Iseo (guarite in gg.10) - LUGNINI Umberto (guarite in gg. 12) - MARTINI Francesco (guarite in gg.10) - MISIANI Lucia (guarite in gg.15) - MORICHELLI Elena (guarite in gg. 4) - TALONE Luisa (guarite in gg.2) - TIBERIA Giovanni (guarite in gg.14).

3)-compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a fare esplodere, intorno alle ore 17 dello stesso giorno, identico ordigno, all'interno della Banca Commerciale Italiana -Sede di Milano-Piazza Della Scala- ordigno che non esplodeva per cause indipendenti dalla volontà degli autori e che veniva fatto esplodere, da artificieri, alle ore 21 dello stesso 12 dicembre 1969, nell'interno del cortile della stessa banca.

Q)-del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv.110-112 n.1 C.P. e 6 L. 2.10.1967 n.895 per avere, in concorso con le persone indicate al capo P), in esecuzione del medesimo disegno criminoso, fatto esplodere, alle ore 17,22 ed alle ore 17,30 del 12.12.1969, due ordigni identici tra loro ed a quello di cui al capo precedente, nei pressi del pennone e della porta del Museo dell'Altare della Patria di Roma, allo scopo di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica.

R)-del delitto p.e p. dagli artt.61 n.2 110-112 n.1-635-1^ parte e cpv. C.P., per avere, in concorso con le persone di cui al capo P), nelle circostanze di cui al capo precedente, al fine di realizzare il programma di cui al capo A), danneggiato il pubblico edificio dell'Altare della Patria.

S)-del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.61 n.2 110-112 n.1 582 C.P., per avere, in concorso con le persone di cui al capo P), in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di realizzare il programma di cui al capo A), nelle circostanze di cui al capo Q), cagionato lesioni personali guarite entro il 40° giorno a: INGEMI Antonino - LEPORI Angelo - TRANI Giuseppina - VITELLI Arnaldo.

T)-del delitto p.e p. dagli artt.61 n.2 112 n.1 C.P. e 2 L. 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso con le persone di cui al capo P), illegalmente detenuto esplosivi ed altri congegni micidiali al fine di realizzare il programma di cui al capo A).

U)-del delitto p.e p. dagli artt.61 n.2 -110-112 n.1 C.P. e 4 L. 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso con le persone di cui al capo P), illegalmente portato esplosivo ed altri congegni micidiali, commettendo il fatto in luoghi abitati ed al fine di realizzare il programma di cui al capo A).

In Roma-Milano ed altrove fino al 12 dicembre 1969.

FACHINI MASSIMILIANO - LOREDAN PIETRO:

V)-del delitto p.e p. dall'art.270 c.3° C.P. per avere partecipato all'organizzazione, avente come scopo immediato il compimento di una serie indefinita di attentati terroristici, progressivamente più gravi e tali da turbare profondamente l'ordine pubblico e da porre in pericolo la pubblica incolumità, e come scopo ultimo quello di sovvertire, con mezzi violenti, l'ordine costituzionale della Repubblica, costituita da VENTURA Giovanni, FREDA Franco, POZZAN Marco, GIANNETTINI Guido ed altre persone non identificate.

Nel territorio dello Stato fino al 12.12.1969.

MUTTI CLAUDIO:

Z)-del delitto di tentato favoreggiamento personale di cui agli artt.56 e 378 C.P. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad aiutare FREDA Franco e VENTURA Giovanni, imputati, in stato di custodia preventiva, dei delitti di strage commessi in Roma ed in Milano il 12 dicembre 1969, e GIANNETTINI Guido, coimputato, latitante, a stabilire tra di loro accordi volti ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria inquirente.

In Bologna nel maggio 1974.

SERPIERI STEFANO:

AA)-del delitto di falsa testimonianza di cui all'art.372 C.P., per avere, deponendo quale teste innanzi al Giudice Istruttore di Milano, il 28.9.1973, il 23.2.1974, il 28.2.1974, il 20.11.1974 ed innanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro il 23.6.1975, affermato il falso asserendo, contrariamente al vero, le seguenti circostanze:

1)-che Merlino Mario, nella notte tra il 12 e 13 dicembre 1969, nella Questura di Roma gli aveva confidato solo di essersi recato nel pomeriggio a fare una passeggiata mentre in realtà gli aveva detto che era stato a casa di Stefano DELLE CHIAIE;

2)-che non era stato lui a riferire al maresciallo Tanzilli ed al capitano Santoni, entrambi del S.I.D., tutte le circostanze riportate nella nota del servizio, del 17.12.

1969, consegnata alla Questura ed al Nucleo di P.G. Carabinieri di Roma, e precisamente l'amicizia del padre di Merlino con il Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura, i riferimenti alla "Aginter Press", a Guerin Serac, a Roberto Leroy, alla intenzione degli attentatori di fare ricadere la responsabilità sui gruppi "filo-cinesi", le considerazioni circa l'anticipata esplosione dell'ordigno presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano ed il collocamento fortuito degli ordigni sull'Altare della Patria.

In Milano e Catanzaro, nelle date indicate.

TANZILLI GAETANO:

BB)-del delitto di falsa testimonianza di cui all'art.372 C.P. per avere, deponendo quale teste innanzi al Giudice Istruttore di Milano in data 28 febbraio 1974 ed innanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro in data 29 luglio 1975 ed in data 1-2 ottobre 1975, negato, contrariamente al vero, che Stefano SERPIERI aveva a lui riferito, nel corso di più incontri avuti dopo il 12 dicembre 1969, tutte le notizie riportare nell'appunto del 16 dicembre 1969 e particolarmente negato che Serpieri avesse fatto i nomi di Guerin Serac e Roberto Leroy il primo dei quali come mandante della strage attraverso Stefano Delle Chiaie.

In Milano e Catanzaro nelle date indicate.

MALETTI GIAN ADELIO - LABRUNA ANTONIO - GIANNETTINI GUIDO:

CC)-del delitto di concorso in tentativo di procurata evasione aggravata, di cui agli artt.110-56-61 n.9-386 C.P., per avere, il primo nella qualità di capo del Reparto "D" del

S.I.D. ed il secondo nella qualità di Ufficiale addetto allo stesso reparto, in concorso tra loro e con Guido GIANNETTINI, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare l'evasione di Giovanni VENTURA dal Carcere di Monza, organizzando un piano di evasione nel l'ambito del quale Guido Giannettini consegnava ai fami liari di Ventura una chiave delle stesse Carceri e due bombolette contenenti gas lacrimogeno, senza che l'even to si verificasse per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Roma nel gennaio 1973.

MALETTI GIAN ADELIO - LABRUNA ANTONIO:

DD)-del delitto di concorso in falsità ideologica commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici aggravata, di cui agli artt.110-61 n.2-479 C.P. per avere, in concorso tra di loro, il primo nella qualità di Capo del Reparto "D" del S.I.D. ed il secondo nella qualità di Ufficiale addet to allo stesso reparto, indotto il tenente colonnello Anto nio Viezzer ad attestare falsamente nella sua qualità di Comandante del Distaccamento del S.I.D., nella dichiarazio ne sostitutiva di certificato, da inviare al Ministero degli Affari Esteri per il rilascio di un passaporto, che la firma del dichiarante "Zanella Mario" era stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità risultante dall'esibizione di un documento non precisato.

Reato commesso per eseguire quello di favoreggiamento di POZZAN Marco. In Roma il 13.1.1973.

EE)-del delitto di concorso in favoreggiamento personale aggra

vato continuato di cui agli artt.110-81- cpv.61 n.9-378 C.P. per avere, in concorso tra loro, il primo nella qualità di Capo del Reparto "D" del S.I.D. ed il secondo nella qualità di Ufficiale addetto allo stesso Reparto, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, aiutato POZZAN Marco, colpito da mandato di cattura del Giudice Istruttore di Milano, a sottrarsi alle ricerche della Autorità, provvedendo a nasconderlo negli uffici di copertura di Via Sicilia di Roma, fornendolo di passaporto falso, intestato a "Mario ZANELLA", e provvedendo a farlo espatriare.

In Roma ed altrove nella seconda metà del 1972 e nel gennaio 1973.

FF)-del delitto di concorso in favoreggiamento personale aggravato continuato di cui agli artt.110-81-61 n.9-378 C.P. per avere, il primo nella qualità di Capo del Reparto "D" del S.I.D. ed il secondo nella qualità di Ufficiale dello stesso Reparto, aiutato GIANNETTINI Guido, ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria che conduceva le indagini per gli attentati dinamitardi ascritti a FREDA Franco ed altri, procurandone l'espatrio in Francia, organizzato dal LABRUNA su ordine del MALETTI, ed impedendo così che lo stesso potesse essere convocato dal Giudice Istruttore di Milano, e per avere altresì aiutato GIANNETTINI Guido a sottrarsi alle ricerche dello stesso Giudice Istruttore che aveva emesso mandato di cattura in data 10 gennaio 1974, mantenendo con il latitante reiterati contatti in Francia, nel corso dei quali il LABRUNA, per ordine

del MALETTI, consegnava rilevanti somme di danaro per un ammontare di £.2.500.000, inviando allo stesso GIANNETTINI la somma di lire 500 mila per mezzo della posta ed omettendo di segnalare all'Autorità Giudiziaria il luogo dove il latitante si trovava. Con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso e con abuso di poteri e violazione di doveri inerenti alle rispettive qualità sopra indicate.

In Roma ed altrove fino all'agosto 1974.

GG)-del delitto di concorso in falso materiale di atto pubblico, ai sensi degli artt.476-110 C.P. per avere, il primo nella qualità di Capo del Reparto "D" del S.I.D. ed il secondo nella qualità di Ufficiale addetto al Reparto, concorso nel delitto di falso materiale in atto pubblico commesso da soggetto, allo stato non identificato, che apponeva la firma di Zanella Mario in due distinte riprese sulla dichiarazione sostitutiva di certificati inviata al Ministero degli Affari Esteri, per il rilascio del passaporto a POZZAN Marco, con le generalità di Mario ZANELLA.

Roma 13.1.1973.

==========

Con l'aggravante della recidiva reiterata per VALPREDA, della recidiva infraquinquennale per MERLINO e GARGAMELLI, della recidiva reiterata infraquinquennale per DELLA SAVIA.

****

PARTE PRIMA

SVOLGIMENTO DEL PRIMO PROCESSO PER LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA ED ALTRO A CARICO DI PIETRO VALPREDA + 11

****
****

CAPITOLO I

L'ESPLOSIONE DEGLI ORDIGNI COLLOCATI A ROMA E MILANO IL 12 DICEMBRE 1969

Erano le ore 16,30 circa di venerdì 12 dicembre 1969.

Nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano si stavano svolgendo per antica consuetudine le contrattazioni dei fittavoli, dei coltivatori diretti e dei vari imprenditori agricoli ivi convenuti dalla provincia per discutere i loro affari commerciali ed attendere al compimento delle operazioni bancarie presso gli sportelli, allorchè improvvisamente vi echeggiava il fragore dell'esplosione di un ordigno di elevata potenza.

Ai primi accorsi da Piazza Fontana, che dà accesso al salone, l'interno della Banca offriva subito dopo un raccapricciante spettacolo: sul pavimento del salone, che recava al centro un ampio squarcio, giacevano, fra calcinacci e resti di suppellettili, vari corpi senza vita ed orrendamente mutilati, mentre persone sanguinanti urlavano il loro terrore.

Le constatazioni delle ore successive davano i seguenti risultati.

Quattordici erano i morti (1), tutti clienti dell'Istituto bancario: ARNOLDI Giovanni, CHINA Giulio, CORSINI Eugenio, DENDENA Pietro, GAIANI Carlo, CARAVAGLIA Carlo, GERLI Paolo,

---

(1) destinati ad aumentare a sedici entro il 2 gennaio del nuovo anno con il sopravvenuto decesso dei feriti SCAGLIA Angelo e GALATIOTI Calogero a causa delle gravi ferite riportate

MELONI Luigi, PAPETTI Gerolamo, PASI Mario, PEREGO Carlo Luigi, SANGALLI Oreste, SILVA Carlo, VALE' ATTILIO.

Gravemente feriti restavano nell'interno della sede bancaria altri quarantacinque clienti: ARIOLI Carlo Antonio, ARIOLI Giuseppe, BARBIERI Luigi, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, BERGO Vittorio, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CARIA Ezio, CARINI Riccardo, CATTANEO Mario, CERABOLINI Bruno, CIPOLLA Domenico, CODECA' Luigi, COLOMBO Carlo, CUGINI Franco, DE FRANCESCHI Renato, FALAPPI Adelfino, FALAPPI Giulio, GRIONI Francesco, LESMO Agostino, MAGENES Primo, MARTINETTI Luigi, MESSA Giacomo, MIGLIAVACCA Battista, MOCCHI Raffaele, MOCCHI Vittorio, MORSTABILINI Giovanni Maria, NAVA Felice, NEGRI Giuseppe, PAPETTI Giocondo, PAPETTI Pietro, PIROLA Giuseppe, PIZZAMIGLIO Enrico, PIZZAMIGLIO Patrizia, PIZZOCARO Stefano, RADAELLI Giovanni, ROSSI Felice, SALA Bernardo, SCOTTI Angelo, TAVEGGIA Antonio, UBERTONE Angelo, VAIANI Francesco, VALTORTA Felice, VILLA Serafino.

Vari feriti contava anche il personale della banca: tredici elementi che lavoravano al pianterreno nel salone (ANCONA Dario, BODINA Carlo, ROFFI Arnaldo, CALDARA Luigi, FORNARA Attilio, FOTI Pasquale, GAVARDI Pietro, MAIOCCHI Francesco, PARANCHINI Roberto, POZZI Giuseppe, TRONI Pietro, VILLA Quirino, ZUMAGLINO Edgardo), quattordici al primo piano (BELLEMO Sergio, BOCCOLA Gianfranco, BODINI Gabriella, BUCHETTI Adino, CATTANEO Guglielmo, CEI Guido, DELPRIMO Pietro, DE MAURO Corrado, GALIMBERTI Alberto, LANCELLOTTI Franco, NOBILI Loris, PINCHIROLI Egidio, PRINA Roberto, RIVA Carlo), cinque al se-

condo piano (BARATER Giuseppe, CODECASA Erminio, LABOMBARDA Raffaele, SERRA Francesco, TORELLA Osvaldo) ed uno al terzo (VOLO Pietro).

Gli effetti dell'esplosione riguardavano anche l'esterno dell'Istituto. Riportavano, infatti, lesioni personali sette persone che si trovavano sul marciapiede di Piazza Fontana (AGNELLI Guglielmo, AIELLO Salvatore, GHIRARDI Enrico, MERONI Dino, ORTELLI Tarcisio, PERILLI Massimo, PERILLI Virgilio) e due (BENIGNI Mario e FIOCCHI Gianfranco) nell'interno del ristorante "L'Angelo" sito dietro l'edificio bancario.

Verso le 16,25 dello stesso giorno nella sede centrale di Milano della Banca Commerciale Italiana, sita in Piazza della Scala, era stata intanto rinvenuta dal personale di servizio una borsa di similpelle contenente una cassetta metallica. Si sarebbe accertato più tardi, come vedremo, che essa conteneva un ordigno esplosivo.

Lo stesso 12 dicembre in Roma, dopo breve tempo esplodevano altri tre ordigni: il primo scoppiava alle ore 16,55 nel sottopassaggio esistente nell'interno della Banca Nazionale del Lavoro, sita in Via S.Basilio, e provocava lesioni personali a quattordici dipendenti di tale Istituto (BUSATTA Bartolo, CONTI Luciana, CUNSOLO Nicola, DIOLETTA Ferdinando, ESPOSITO Maria Antonietta, FRANZINI Duilio, GIGLI Giovanni, GIRARDI Iseo, LUGNINI Umberto, MARTINI Francesco, MISIANI Lucia, MORICHELLI Elena, TALONE Luisa, TIBERIA Giovanni), nonchè crolli di pareti e danni all'impianto termico e ad altri servizi; il secondo ed il terzo sull'Altare della Patria in Piazza Venezia, rispettivamente alle ore 17,22 alla base del pennone

alza-bandiera del monumento ed alle 17,30 sui gradini della porta di accesso al Museo del Risorgimento sito nella parte posteriore del monumento medesimo. Queste due ultime esplosioni, oltre ai danni materiali arrecati alle strutture del pennone, alla porta di accesso del museo, al travertino dell'Altare, alle vetrate della vicina Chiesa dell'Ara Coeli e ad alcuni autoveicoli in sosta nelle vicinanze, producevano, con la proiezione di schegge, varie ferite alle seguenti persone: al Carabiniere INGEMI Antonino, accorso sul posto nel periodo di tempo fra il primo ed il secondo scoppio, a LEPORI Angelo, TRANI Giuseppina e VITELLI Arnaldo che stavano transitando a bordo di un'autovettura per via dei Fori Imperiali.

Le sanguinose conseguenze delle bombe esplose quel giorno, fra Roma e Milano, si riassumevano complessivamente in sedici morti e centocinque feriti.

****
*****

CAPITOLO II

LE PRIME INDAGINI

In base alle prime constatazioni effettuate a Milano sul luogo dell'esplosione da Magistrati della locale Procura della Repubblica e da appartenenti alla Polizia, con l'ausilio di un perito balistico nominato nella persona dell'ing.Teonesto Cerri, emergeva che l'ordigno esploso era stato collocato sotto un grande tavolo posto al centro del salone circolare ove si affacciavano gli sportelli bancari. Oltre all'ampio foro nel pavimento della sala, in corrispondenza del posto di collocazione dell'ordigno medesimo, le altre conseguenze di rilievo provocate dallo scoppio sulle cose erano costituite dalla distruzione o dal notevole danneggiamento degli arredi dei vari uffici siti nei tre piani dell'edificio. Frammenti metallici e di altra natura giacevano ammassati intorno al suddetto foro.

Mentre venivano compiute le più urgenti operazioni di soccorso dei feriti, giungeva dalla non lontana sede della Banca Commerciale Italiana la notizia del rinvenimento della borsa di similpelle cui si è già accennato; e gli inquirenti si portavano, quindi, sollecitamente a Piazza della Scala.

La borsa, che - come riferito dal commesso della COMIT Borroni Rodolfo (1) - all'atto del rinvenimento si trovava collocata vicino ad un ascensore di servizio sul pianterreno, veniva accuratamente esaminata. Era di colore nero, portava impressa la dicitura "made in Germany" nonchè l'immagine di

(1) v. cart.3 vol.III p.II fol.25

un gallo sulla piastrina inferiore del dispositivo di chiusura e, come risulta dal verbale redatto dal Commissario di P.S. Antonino Mento alle ore 19 di quello stesso 12 dicembre (2), presentava il seguente particolare: "al manico è legato uno spago a cui presumibilmente in origine era attaccato il cartellino del prezzo". Essa conteneva: una cassetta metallica del tipo "portavalori" chiusa a chiave, una bustina vuota rettangolare di plastica ed un dischetto nero graduato da 0 a 60 con cinque fori circolari di diverso diametro intorno ad uno dei quali si leggeva la scritta "60 M/A".

La cassetta metallica non rivelava, all'ascolto, alcun ticchettio; ma, al lume delle recenti esperienze, si sospettava subito che il suo contenuto potesse consistere in un ordigno esplosivo già innescato. L'Ing.Cerri, presente sul posto nell'anzidetta qualità di perito, paventava in particolare che potesse anche trattarsi di un insidioso congegno "a trappola" e consigliava (3), perciò, di provocarne l'esplosione previo impiego di tutte le cautele idonee ad evitare danni alle persone ed alle strutture murarie dell'Istituto bancario. La cassetta veniva, così, trasportata dal brig. di P.S. Vincenzo Ferrettino, specialista artificiere, in un giardino interno della banca e sotterrata; poi la si faceva brillare verso le ore 21 con una carica di tritolo applicata alla serratura. I frammenti residuati allo scoppio venivano raccolti e repertati.

Intanto iniziavano a Roma ed a Milano investigazioni di

---

(2) v. cart.13 vol.IX fasc.6
(3) v. cart.10 vol. 7 parte I^ fasc.C fol.13

polizia giudiziaria a vasto raggio negli ambienti ritenuti sospetti. Nelle Questure e nelle Caserme dei Carabinieri centinaia di persone venivano convocate od accompagnate, affinchè potesse essere controllata la loro posizione in ordine agli attentati dinamitardi. Inoltre perquisizioni domiciliari venivano eseguite nelle sedi dei gruppi politici estremisti di destra e di sinistra nonchè nelle abitazioni di appartenenti a tali gruppi.

I controlli riguardavano anche i movimenti anarchici e si susseguivano pure nei giorni successivi.

La stessa sera del 12 dicembre si procedeva al fermo, a Milano, dell'anarchico Giuseppe Pinelli dipendente delle FF. SS.- Questi, trattenuto in Questura fino alla notte del 15, dichiarava di aver trascorso il pomeriggio del 12 a giocare a carte in un bar posto all'angolo fra Via Morgantini e Via Civitali. Tale alibi veniva recisamente smentito dai gestori del bar, ma puntualmente confermato da altri testimoni rintracciati ed identificati dalla Polizia, su indicazione dello stesso Pinelli, fra gli avventori dell'esercizio.

Verso la mezzanotte del 15 dicembre il Pinelli precipitava da una finestra dell'edificio di Via Fatebenefratelli - sede della Questura Centrale di Milano - nel cortile sottostante. Decedeva poco tempo dopo in Ospedale, malgrado i tentativi di rianimazione ivi effettuati. Le cause e le circostanze di tale precipitazione formavano oggetto di specifica inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano e conclusa con decreto di archiviazione del Giudice

Istruttore, che riteneva essersi trattato di suicidio (4).

---

(4) Su denuncia di Licia Rognini, vedova del Pinelli, le indagini sul caso vennero poi riprese e concluse dal Giudice Istruttore di Milano; il quale, con sentenza del 27 ottobre 1975, prosciolse con ampia formula gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria accusati di omicidio volontario o colposo in persona del suddetto Pinelli e formulò, in relazione alle cause della morte di quest'ultimo, le seguenti due ipotesi: quella (possibile, ma non verosimile) del suicidio e quella (possibile e verosimile) di una caduta accidentale per improvviso malore (v. cart.7 vol.5 1 bis parte III^).

^^^^^^^^^^
^^^^^^

CAPITOLO III

I CIRCOLI ROMANI "BAKUNIN" e "22 MARZO"

Con vari rapporti giudiziari le Questure ed i Comandi dei Carabinieri di Roma e Milano informavano le rispettive Procure della Repubblica, sin dai primi giorni successivi agli attentati, sullo stato e sugli orientamenti delle indagini in corso.

Ben presto una determinata pista veniva attentamente presa in considerazione dall'Ufficio politico della Questura di Roma, il quale fin dall'estate sorvegliava i movimenti dello anarchico Olivo Della Savia di anni 24, detto Ivo, trasferitosi in quell'epoca nella capitale da Milano, ove era ritenuto elemento capace di confezionare e far esplodere ordigni esplosivi.

A Roma con il Della Savia era venuto a contatto il ballerino trentasettenne Pietro VALPREDA, detto Piero, il quale si era ivi trasferito nella primavera di quello stesso anno anch'egli da Milano, ove aveva fatto parte di gruppi anarchici. Essi, privi di stabile lavoro e di adeguati mezzi di sostentamento, avevano insieme preso alloggio in una baracca sita in Via Prato Rotondo, coabitando anche con lo studente di lettere Giorgio SPANO' e con una minorenne tedesca, Anneliese Borth detta Muki, fuggita da una casa di correzione del suo paese.

Lo Spanò frequentava il circolo anarchico "Bakunin", la cui sede era in via Baccina 35; e lo stesso ambiente presero a frequentare anche, data la loro comune posizione ideologica,

il Della Savia ed il Valpreda, i quali in una zona poco distante, precisamente in Via del Boschetto n.109, ebbero anche ad aprire una bottega per lavori artigianali (confezioni di lampade stile Liberty e medaglioni).

Apparteneva allo stesso circolo il diciassettenne studente liceale Roberto Mander e, proprio tramite costui, era stato presentato ed accettato nel gruppo durante il mese di settembre del 1969 un nuovo aderente: lo studente universitario di filosofia Mario Merlino di anni venticinque.

Per il Merlino l'ideale anarchico costituiva un approdo recente, giacchè, com'era noto all'Ufficio Politico della Questura, egli aveva per vario tempo militato nelle file di organizzazioni giovanili di estrema destra stringendo legami con noti esponenti del neo-squadrismo romano, come Stefano Delle Chiaie detto "il bombardiere di Roma" per la sua propensione all'uso dell'esplosivo come strumento di lotta politica (1). Dall'estrema destra il Merlino si era poi spostato nell'ambiente antifascista del "Movimento studentesco" distinguendosi, come in precedenza, per le sue qualità di agitatore e fomentatore di disordini e di incidenti durante le pubbliche dimostrazioni; nè aveva trascurato di coltivare interessi nel campo religioso e, più propriamente, cattolico. Un gruppo di quest'ultimo tipo, coordinato dal sacerdote don Mario Vanini, egli infatti frequentava ancora dopo essere stato accolto nel "Bakunin".

---

(1) v. Rapporto Questura di Roma in data 4.2.1979 fol.192 vol. V 1 bis parte III^ cart.7

Poco dopo l'ingresso del Merlino nel circolo anarchico di Via Baccina si era ivi formato un gruppo dissidente che, ritenendo arcaiche e superate le concezioni dell'anarchismo professate in quell'ambiente, tendeva all'introduzione di nuovi metodi di lotta, i quali dovevano non esaurirsi in astratta propaganda e sterili confronti ideologici, ma incidere con concrete azioni esemplari nella pubblica opinione. " La teoria nasce dall'azione" era lo slogan che esprimeva questo attivismo e che suonava aperta critica per i "compagni burocrati e piccolo-borghesi".

La polemica interna si era in seguito esasperata a tal punto che la nuova corrente, distaccatasi dal ceppo del "Bakunin", aveva assunto nell'ottobre-novembre 1969 la figura di un corpo autonomo con la denominazione "22 marzo" (a ricordo significativo del giorno in cui, durante la primavera del 1968, i moti studenteschi francesi condussero all'occupazione dell'Università di Nanterre) e con propria sede. Quest'ultima era stata fissata in un primo tempo nella bottega di Via del Boschetto e poi in un interrato, sito in Via del Governo Vecchio n.22, preso in fitto utilizzando la somma di £.40.000, che il Merlino aveva riscosso come compenso per una intervista concessa al settimanale "Ciao 2001" sulle finalità del nuovo gruppo.

Nel nuovo circolo si erano ritrovati il Valpreda ed il Merlino. Vi erano, inoltre, confluiti: lo studente universitario ventiquattrenne Emilio Bagnoli, i diciottenni Emilio Borghese ed Enrico Di Cola studenti dell'Istituto Tecnico Severi, i diciannovenni Claudio Gallo e Roberto Gargamelli (quest'ulti-

mo già studente dell'Istituto Tecnico citato), Angelo Fascetti e Giovanni Ferraro rispettivamente di anni sedici e venti. Il Mander, pur aderendo al "22 marzo", aveva, però, continuato a frequentare anche il "Bakunin".

Intanto Olivo Della Savia verso la metà di ottobre si era allontanato da Roma per espatriare, allo scopo di sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Il controllo dell'Ufficio Politico della Questura di Roma non era, però, cessato sull'ambiente anarchico da lui lasciato e si era fatto particolarmente vigile sul nuovo organismo nato dal "Bakunin", perchè le notizie fornite da un 'informatore" della Polizia, inserito nelle false vesti di aderente al "22 marzo", avevano fatto ritenere che questo gruppo di attivisti costituiva la matrice di delitti contro l'ordine pubblico. Detto informatore operava fra gli anarchici con il nome di "Andrea", ma la sua vera identità, rivelata solo il 9 maggio 1970 dal dr.Bonaventura Provenza Capo dell'Ufficio Politico della Questura di Roma al Giudice Istruttore su invito di quest'ultimo, era quella dell'agente di P.S. Salvatore Ippolito.

^^^^^^^^^^
^^^^^^^

CAPITOLO IV

I "FERMI" NELL'AMBITO DEL "22 MARZO".

La sera stessa del 12 dicembre 1969 le prime indagini della Questura romana, in ordine ai gravissimi attentati di quel pomeriggio, si muovevano anche in direzione del circolo "22 marzo" e, dei componenti di esso, Mario Merlino veniva fermato poche ore dopo le esplosioni.

Il Merlino, interrogato, in un primo tempo sosteneva di aver trascorso tutto il pomeriggio di quel giorno in casa e di essere uscito, verso le ore 17, per recarsi nell'abitazione del prof.Marcello Lelli (sita in Piazza Esedra) con il quale aveva preso appuntamento per la preparazione della sua tesi di laurea. Aggiungeva di aver cambiato idea strada facendo, in quanto non si sentiva abbastanza preparato a causa di una malattia influenzale che lo aveva tenuto a letto nei giorni precedenti. Quindi, dopo aver telefonato al suo amico Sandro Gentili per chiedergli la restituzione di un libro, era rincasato verso le 19.

In un secondo interrogatorio, reso in Questura la sera del 14 dicembre, forniva vari elementi di accusa a carico dei suoi compagni anarchici. Assumeva, infatti, di aver appreso dal Mander che questi ed il Borghese tenevano sulla Via Casilina un deposito di esplosivi e di armi; di aver ricevuto dallo stesso Mander il 28 novembre in Piazza S.Maria Maggiore, in occasione del raduno nazionale dei metalmeccanici, una richiesta di esplosivo con la motivazione che le cose stavano precipitando ed era

perciò necessario agire; di aver saputo dal Borghese, la sera del 9 o 10 dicembre, che questi aveva sulla Via Casilina un deposito di esplosivi e detonatori presso il quale si era recato qualche giorno prima insieme a Roberto Mander e Pietro Valpreda; di aver saputo, infine, dallo stesso Borghese che, oltre ad effettuare trasporti di esplosivi con il Valpreda ed il Mander, egli aveva procurato e conservato nel deposito di Via Casilina un altro quantitativo di materiale esplodente all'insaputa del Mander.

Lo stesso 14 dicembre, alle ore 6,40, era stato intanto fermato Roberto Mander, il quale, interrogato, aveva dichiarato alla Polizia di aver trascorso la giornata del 12 precedente come segue: era regolarmente andato a scuola al mattino ed era rincasato per pranzare; era poi uscito di casa per andare a sentire una conferenza che tale Antonio Serventi, detto "Cobra", doveva iniziare alle 15,30 nella sede del "22 marzo"; aveva, indi, ascoltato detta conferenza e, poi, passando per Piazza Venezia al fine di recarsi nella sede del "Bakunin", aveva appreso la notizia degli attentati.

Il pomeriggio del 14 altre notizie erano state assunte dalla Questura tramite "l'informatore Andrea". Quest'ultimo, come ebbe poi a dichiarare durante la formale istruzione, era stato fittiziamente fermato anch'egli la sera del 12, per fargli acquistare ulteriore credibilità nell'ambiente anarchico, e poi rilasciato. Avendo appreso del suo rilascio, con lui quel pomeriggio (14 dicembre) Emilio Borghese aveva preso appuntamento per telefono e, poco dopo, incontratolo, gli aveva fatto intendere di saperne abbastanza circa la commissione degli atti

tentati. Infatti gli aveva confidato di essere stato al corrente, sin dalla mattina del 12, del fatto che le bombe dovevano esplodere pur non conoscendo il luogo nè l'ora delle programmate esplosioni; di ritenere che il "Robertino" (Roberto Gargamelli) sarebbe stato insospettabile agli occhi della Polizia essendo impensabile che un figlio possa collocare un ordigno esplosivo in un luogo dove corre il rischio di morire suo padre (il genitore del Gargamelli lavorava come cassiere nella sede romana della Banca Nazionale del Lavoro); di essere convinto che Pietro Valpreda, partito da Roma il pomeriggio dell'11 per raggiungere Milano, fosse già fuggito all'estero dopo gli attentati; di paventare in particolar modo un eventuale arresto del Mander ("Se prendono Mander sono fregato anch'io" erano state le sue precise parole).

Sulla base dei suddetti elementi nella tarda serata del 14 dicembre si procedeva al fermo di Emilio Borghese ed anche costui riferiva, come il Mander, di aver trascorso il pomeriggio del 12 ad ascoltare la conferenza del Serventi nella sede del circolo "22 marzo", ove si era trattenuto dalle ore 15,30 alle 19. Egli negava in un primo momento di aver mai saputo o parlato con il Merlino di depositi di esplosivo; ma poi ammetteva di aver sentito parlare il 24 o il 25 ottobre di un deposito di materiali esplodenti tenuto da anarchici sulla Via Tiburtina o Casilina. Chiariva di aver sentito dire ciò nel negozio di Via del Boschetto, dove certamente vi era Pietro Valpreda e forse erano anche presenti Emilio Bagnoli, Enrico Di Cola, Roberto Mander, Giovanni Aricò ed Angelo Casile. Aggiungeva poi che aveva mentito dicendo al Merlino

di aver partecipato ad un trasporto di esplosivo in un deposito di Via Tiburtina o Casilina con Pietro Valpreda e Roberto Mander e che in realtà erano stati il Mander, Ivo Della Savia ed il Valpreda, come quest'ultimo gli aveva confidato, ad effettuare detto trasporto nell'agosto o settembre 1969 da un vecchio deposito ad un posto più sicuro. Il Valpreda gli aveva confidato anche che del materiale esistente nel vecchio deposito si erano serviti per fare, a Roma, degli attentati, senza specificare quali (1).

Nel far presente, inoltre, di aver ricevuto dal Mander per due volte richieste di esplosivo, la prima il mese precedente e la seconda il 6 dicembre, poneva il rilievo che questa seconda volta il suddetto Mander voleva attuare attentati dinamitardi dimostrativi. A tal riguardo dichiarava quanto segue: "Ho effettivamente sentito dire che uno degli obiettivi, contro i quali sarebbero dovuti essere effettuati gli attentati dinamitardi dimostrativi, era l'Altare della Patria. Abbiamo, in una discussione nel circolo "22 marzo" ed anche in altri luoghi, io e gli altri esponenti del gruppo parlato di porre in atto un'azione dimostrativa contro le banche, compiendo delle rapine e di bruciare, poi, i soldi sottratti, per dimostrare alla società che noi non abbiamo bisogno di danaro e, quindi, non per effettuare un furto, ma, principalmente, per dimo-

---

(1) foll.91 e 95 vol.II parte I^ cart.2
Nella cart.2 trovansi tutti i verbali degli interrogatori resi alla Polizia Giudiziaria ed al Magistrato in fase istruttoria dagli imputati del "primo" processo per la strage di Piazza Fontana. Per gli interrogatori dibattimentali v. cart.36-

strare all'opinione pubblica che, nella società che noi vogliamo, il capitale è inutile. Ricordo che la riunione durante la quale si parlò dell'attentato dinamitardo dimostrativo all'Altare della Patria è avvenuta dopo il 19 novembre u.s... Sono stato io per primo a parlare dell'azione di rapina dimostrativa contro le banche... gli attentatori debbono soprattutto farsi prendere, in modo che si possa propagandare il motivo e l'ideale che li hanno spinti a compiere il gesto... Preciso che quando si parlò dell'attentato all'Altare della Patria non fu stabilito nulla sull'attuazione" (2).

Il 15 dicembre veniva eseguito il fermo di Roberto Gargamelli e Pietro Valpreda.

Il primo prospettava, per il pomeriggio del 12, un alibi preciso sostenendo di essere stato fin dalle 15, per due ore e mezzo circa, in Piazza dei Re di Roma con l'amico Claudio Fattinnanzi per riparare la motocicletta di quest'ultimo. Circa i rapporti con i suoi amici anarchici precisava: "E' vero che al circolo "22 marzo" ci riunivamo ogni tanto e si parlava di azioni dimostrative da fare. Le azioni dovevano essere fatte contro Uffici pubblici in generale e non ci si precisava quali" (3).

Il secondo, rintracciato a Milano nel Palazzo di Giustizia (ove si era recato per essere sentito come teste dal Consigliere Istruttore dott. Amati in un processo penale) e tradotto a Roma, riferiva in Questura alle ore 3,30 del 16 di aver trascorso il pomeriggio e la serata del giorno degli attentati

---

(2) v. cart.2 vol.II parte I^ foll.100-101-102
(3) v. cart.2 vol.II parte I^ fol. 176 r.

sempre a letto, perchè non si sentiva bene in salute, nella abitazione della sua prozia Rachele Torri sita in Via Orsini 9/5 di Milano. Aggiungeva che l'indomani, 13 dicembre, alle ore 9,30 egli si era recato nello studio legale del suo avvocato, Luigi Mariani, dovendo poi andare con lui in Tribunale; che verso le ore 13 si era recato a casa di sua nonna Olimpia Torri in Viale Molise n.47 ed ivi era rimasto tutto il pomeriggio, la notte tra sabato 13 e domenica 14, nonchè l'intera giornata della domenica fino al mattino del lunedì; che proprio in casa della nonna verso le 17,30 della domenica aveva ricevuto la visita della sua amica Elena Segre.

Interpellato circa il deposito di esplosivo sulla Casilina o Tiburtina, il Valpreda ammetteva che Olivo Della Savia, prima di partire da Roma l'ultima volta, gli aveva indicato approssimativamente, passando sulla via Tiburtina, l'ubicazione di un deposito di "roba". "Con la parola roba - proseguiva Valpreda - noi intendiamo far riferimento ad esplosivi, detonatori e micce" (4). Egli precisava, inoltre, di non aver poi proceduto ad una verifica per accertare la effettiva esistenza o meno della "roba" e di non averne mai informato alcuno dei suoi amici.

Durante quella stessa notte Pietro Valpreda acconsentiva a guidare sul luogo del presunto deposito gli organi di polizia; i quali potevano così constatare in un scarpata a lato della Via Tiburtina, verso il Km.8, l'esistenza di una buca vuota che, per le sue caratteristiche e dimensioni (cm.55 di diame-

(4) cart.2 vol.II parte I^ fol.3

tro e cm.95 di profondità) (5) aveva tutta l'apparenza di un nascondiglio usato per occultare qualcosa.

Fra i fermi operati dalla Polizia nell'ambiente anarchico vi sono da menzionare, infine, quelli di Annelise Borth ed Emilio Bagnoli avvenuti rispettivamente il 13 ed il 17 dicembre 1969.

La Borth, accusata di essere entrata nel territorio dello Stato Italiano senza effettuare la prescritta dichiarazione di soggiorno e di aver dichiarato false generalità nel primo interrogatorio reso in Questura, ammetteva entrambi gli addebiti.

Il Bagnoli, dopo aver ammesso di far parte del circolo "22 marzo", sosteneva di aver trascorso anch'egli il pomeriggio del 12 dicembre ad ascoltare la conferenza del Serventi e negava di aver mai concepito disegni relativi ad attentati dinamitardi, pur precisando che si era discusso sia nel "22 marzo" che nel "Bakunin" sulla validità degli attentati in questione. Riferiva, inoltre, che, in occasione di un viaggio a Reggio Calabria effettuato nell'ottobre precedente insieme a Pietro Valpreda, quest'ultimo gli aveva confidato di essere in possesso di un certo quantitativo di miccia lasciatogli da Ivo Della Savia. A chiarimento dei fini e dei metodi del circolo " 22 marzo", precisava infine: "Nella riunione in cui commentammo la manifestazione del Vietnam, fummo tutti concordi nell'ammettere il fallimento e l'inutilità perchè si era trattato di una

---

(5) v. cart.13 vol.IX fasc.15

semplice passeggiata, inquadrata nel servizio d'ordine del Movimento studentesco" (6).

---

(6) cart.2 vol.II parte I^ fol.159

CAPITOLO V

IL RICONOSCIMENTO DEL TASSISTA

La mattina del 15 dicembre 1969 un tassista milanese, Cornelio Rolandi di anni quarantasette, spontaneamente si presentava alla Stazione dei Carabinieri di Milano - Piazza Duomo - facendo presente di voler riferire circostanze importanti in relazione alla strage di tre giorni prima; ed, avviato alla sede del Nucleo Investigativo dell'Arma, dichiarava alle ore 11,25, dinanzi al tenente Giampietro Ciancio ed al Maresciallo Angelo d'Arpa, quanto segue:

" Il giorno 12 dicembre 1969, alle ore 16 circa, mentre mi trovavo in questa Piazza Beccaria a fianco del mio taxi, con lo sguardo rivolto verso la Galleria del Corso, ho notato un signore che poco dopo è salito sul mio taxi con in mano una borsa nera in vilpelle con cerniera del tipo di quella descritta dai giornali. Il suddetto mi ha chiesto di accompagnarlo in Via Albricci passando da S.Tecla. Dopo essere partiti ed essere arrivati in Via S.Tecla, mi ha ordinato di fermare il taxi dal quale è subito disceso, dicendomi di attendere un attimo. Attraverso lo specchio retrovisore ho notato che si allontanava ritornando indietro per Via S.Tecla e svoltando l'angolo verso Piazza Fontana, portando con sè la borsa nera. Dopo circa tre o quattro minuti il suddetto cliente è ritornato sul mio taxi, senza avere con sè la borsa nera. Mi ordinava quindi di portarlo con urgenza in Via Albricci. Dopo essere ripartito gli chiedevo dove avrei dovuto fermarmi in Via Albricci. Mi rispose che per lui andava bene in qualsiasi posto; anzi preciso

che appena giunti sull'angolo della Via Albricci mi diceva che andava bene così. Allungava la mano e mi consegnava lire 600, prezzo della corsa, allontanandosi - di corsa - in direzione di Piazza Missori".

" Come potete vedere dalla cedola di servizio, sulla quale vengono tutte le corse segnate da noi tassisti, la corsa fatta con la persona sopra riferita è avvenuta con partenza alle ore 16,00 da Piazza Beccaria e termine alle ore 16,15 in Via Albricci. E' evidente che potevano anche essere tra le 16,12 e le 16,15 (il termine) in quanto siamo soliti arrotondare l'orario di qualche minuto. Dopo aver lasciato il cliente ho proseguito la mia corsa verso Porta Romana, fermandomi ad un posteggio per taxi e, più precisamente, al "posteggio del Carcano" posto all'angolo di corso Piazza Romana e Via Vigentino. Ho quindi fatto altre due corse e, alle ore 17,00 circa, in Via Manzoni ho avuto notizia dell'avvenuta esplosione alla Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana, dove successivamente mi sono portato avendo conferma di quanto era accaduto dai miei colleghi. Sul momento non ho collegato il trasporto del suddetto signore con l'esplosione. L'indomani, sabato, e ieri, domenica, sono rimasto a letto con la febbre. Tuttavia leggendo i giornali e riguardando la cedola di servizio, ripensando alla borsa che portava quel signore, mi sono sorti dei sospetti, per cui ho ritenuto di rappresentarvi l'accaduto".

" Il mio taxi è una Fiat 600 multipla targato MI936519, con numero di posteggio 3444".

" La borsa era di forma tipo rettangolare, di colore nero,

in pelle o similpelle, con cerniera e probabilmente un solo manico. Mi è sembrato che fosse alquanto pesante, in quanto, quando il cliente è sceso in Via S.Tecla, ha tirato su la borsa che aveva appoggiato sul pavimento della vettura, facendo un certo sforzo".

" Il signore risponde ai seguenti connotati: età anni 40 circa, altezza 1,73-74 circa, corporatura regolare, capelli neri, leggermente ondulati, regolari mossi, occhi scuri, sopracciglia nere regolari, senza baffi, basette regolari, orecchie regolari, un pò stempiato. Indossava un cappotto di fattura regolare al di sotto del ginocchio ma non lungo, di colore marrone scuro. Pantaloni scuri con camicia e cravatta. Parlava un buon italiano; senza particolari inflessioni, ma mi è sembrato che fosse un italiano studiato. Nel complesso mi è sembrata una persona elegante, dal comportamento distinto e serio. Il colorito del volto era bruno. Nel complesso non mi dava l'impressione che si trattasse di un italiano, ma bensì di un tipo tedesco di quelli mori".

" Quando il cliente è sceso in Via S.Tecla, dopo aver preso la borsa mi è sembrato abbastanza eccitato ed ha sbattuto la portiera del taxi con una certa violenza dicendomi queste testuali parole: "mi attenda un attimo chè torno subito". Anche quando è tornato sul taxi senza la borsa ha sbattuto violentemente la porta dell'auto dicendomi: "Di volata in Via Albricci". Quando è sceso in Via Albricci ho notato che aveva molta fretta tanto è vero che si è allontanato con passo molto spedito quasi di corsa... Il tono della voce era baritonale... Nel caso in cui dovessi rivedere il suddetto passegge-

ro di persona, ritengo di poterlo riconoscere. La prima volta ho scaricato il cliente in via S.Tecla a quindici metri circa dall'angolo formato da via S.Clemente e la via medesima, cioè molto prima del night S. Tecla" (1).

Sulla base delle indicazioni fornite dal Rolandi, circa i connotati del passeggero, i Carabinieri tracciavano un identikit dell'uomo descritto ed il tassista, presane visione, lo trovava corrispondente alla persona da lui trasportata nella misura dell'80%.

Al Rolandi, poi, venivano mostrate varie fotografie (fra le quali non vi era quella di Pietro Valpreda), ma egli, dopo averle esaminate, non era in grado di riconoscere alcuno nelle stesse.

Seguiva l'intervento del ten. col. dei CC. Aldo Favali, il quale effettuava con un'autovettura, insieme al Rolandi, il percorso da questi già fatto nel pomeriggio del 12 dicembre di piazza Beccaria e via S.Tecla fino al punto ove era sceso il cliente con la borsa. Quindi il tassista veniva accompagnato dal Favali, nelle ore pomeridiane del 15 dicembre, nello Ufficio del Questore di Milano; ed ivi gli fu mostrata una fotografia di un individuo, fotografia già notata dal suddetto ufficiale sul tavolo del Questore. "Il Rolandi la esaminò e disse: Sembra il passeggero da me trasportato, salvo che quello che ho accompagnato io aveva il viso più scavato" (2).

---

(1) v. cart.3 vol. III parte II^ foll. 285 e segg.
(2) v. cart.3 vol. III parte II^ dep. Favali fol.90

Si trattava di una fotografia di Pietro Valpreda ricavata da una carta d'identità rilasciata allo stesso nel 1966 (3).

Venivano fatte vedere, ancora, al Rolandi altre fotografie di diversi soggetti, custodite negli Uffici della Questura, ma egli non era in grado di effettuare altri riconoscimenti.

La mattina successiva il Rolandi medesimo veniva accompagnato a Roma, ove subito dopo il fermo era stato intanto tradotto Pietro Valpreda. Ivi, nel tardo pomeriggio del 16 dicembre, egli dinanzi ad un magistrato della locale Procura della Repubblica riconosceva, previa conferma di quanto dichiarato il giorno prima nella Questura di Milano, proprio il Valpreda, fra cinque persone allineate davanti a lui e con l'osservanza delle modalità prescritte dall'art.360 C.P.P., come la persona da lui trasportata in taxi dalle ore 16 alle ore 16,15 del 12 di quello stesso mese con partenza da Piazza Beccaria (4).

---

(3) v. foll.520-619 vol.I parte II^ cart.1; v. anche dep. commissario P.S. Allegra a fol.71 r. vol.III parte II^ cart.3

(4) v. cart.5 vol.IV fasc.1 fol.14

^^^^^^^^^^
^^^^^^^^

CAPITOLO VI

LE DICHIARAZIONI DI UMBERTO MACORATTI

Particolari informazioni sui programmi del circolo "22 marzo" e su un loro possibile collegamento con gli obiettivi colpiti dagli attentatori del 12 dicembre 1969 venivano rese alla Polizia romana da un anarchico che frequentava il circolo medesimo: Umberto Macoratti. Costui, convocato in Questura ed ivi trattenuto dapprima in stato di fermo (successivamente assunse la qualità di testimone), alle ore 10,20 del 16 dicembre cominciava a riferire fatti e circostanze confermandole, poi, negli interrogatori resi durante i giorni successivi in modo sempre più dettagliato.

Queste, in sintesi, le notizie dal suddetto fornite: (1)

Il gruppo "22 marzo" era stato da lui frequentato fino a quando non si era reso conto che trattavasi di un'organizzazione diretta alla commissione sistematica di atti di violenza. Quando aveva capito ciò, non aveva mancato di manifestare il suo dissenso ed, in questo, si era trovato solidale con l'orientamento del circolo "Bakunin" di Via Baccina, i cui aderenti erano in massima parte inclini a professare l'ideologia anarchica in forma pacifica.

Riferendosi, in particolare, ad una riunione tenuta il 6 dicembre 1969 nel suddetto circolo "Bakunin" così testualmente si esprimeva:

"...Ricordo che Emilio Bagnoli sosteneva la tesi che il suo gruppo e cioè quello del "22 marzo" era per compiere azio

---

(1) I verbali delle dichiarazioni di Umberto Macoratti trovansi in cart.3 vol.III parte II^ foll. da 171 a 203

ni esemplari contro la società. In quell'occasione io intervenni per sostenere la tesi contraria. Intervenne anche Veraldo Rossi, Piero Valpreda parlando con me e con altri compagni in più occasioni ha sostenuto la tesi di creare incidenti con la Polizia e durante le pubbliche manifestazioni nonchè di compiere attentati dinamitardi ripetendo spesso la frase: "Bombe, sangue, anarchia". Egli si è poi dimostrato un violento trascinatore dei ragazzi del gruppo e in particolare di Emilio Bagnoli, Emilio Borghese, Roberto Mander o meglio Roberto Gargamelli, i quali quasi tutte le sere s'incontravano con Valpreda al "22 marzo". Io che pure ho avuto una certa simpatia per il Valpreda, tanto che in più occasioni gli ho dato qualche mille lire, non condividevo i suoi propositi di azioni violente e la sua faciloneria. Ho avuto anche l'impressione che il Valpreda fosse un drogato".

" Al termine della riunione del 6 dicembre di Via Baccina - proseguiva il Macoratti - passando davanti a Piero Valpreda, questi mi disse: perchè non vieni qui da noi, ti sei messo a lavorare con quelli di Via Baccina? Io risposi di sì, aggiungendo che quelli di Via Baccina erano più seri nel lavoro"; ed ancora: "una sera parlando con Roberto Mander, col quale spesso mi incontravo, seppi che Emilio Borghese gli aveva confidato di essere un nichilista, che malediceva il giorno in cui era nato ed avrebbe voluto distruggere tutto; nel pomeriggio di domenica scorsa (14 dicembre) verso le ore 18, trovandomi sulla soglia del circolo "22 marzo" in Via del Governo vecchio insieme con Emilio Borghese ed altri cmmpagni e commentando il fermo di Mander da parte della Polizia in ordine agli attentati dina-

mitardi verificatisi il giorno 12, sentii Emilio Borghese esclamare: Sono fregato anch'io! E' meglio che non ritorno a casa".

Umberto Macoratti aggiungeva di aver appreso dal Mander che a costui ed a Valpreda il Della Savia prima di partire definitivamente da Roma aveva lasciato un deposito di esplosivo, detonatori e miccia sotterrato nei pressi della Via Tiburtina. Precisava altresì di aver ricevuto richieste di esplosivo da parte dello stesso Mander, il quale, al suo diniego, aveva detto che avrebbe incaricato il Borghese di procurargliene in Sicilia.

Il definitivo abbandono del gruppo "22 marzo" da parte del Macoratti - secondo quanto da questi dichiarato - era avvenuto in seguito ad una riunione tenuta il 16 novembre 1969 nel negozio di Via del Boschetto gestito dal Valpreda e dal Della Savia. Nel corso di tale riunione, successiva alla manifestazione pubblica di protesta contro la guerra nel Vietnam del 15 novembre, durante la quale una vetrina della ditta americana "Minnesota" era stata infranta con un sasso dal Mander, quest'ultimo aveva detto "che era troppo poco quello che aveva fatto la sera precedente e che bisognava porre in atto attentati dinamitardi con bombe molotov contro l'Altare della Patria". Nella stessa riunione il Borghese aveva parlato dell'opportunità di effettuare rapine in danno di istituti bancari per poi bruciare pubblicamente i soldi in segno di disprezzo per il capitale; inoltre, su suggerimento di Roberto Gargamelli, si era detto che uno degli attentati dinamitardi poteva essere effettuato nella Banca Nazionale del Lavoro dove era impiegato, co-

me cassiere, il padre dello stesso Gargamelli.

Circa la nota conferenza tenuta dal Serventi, detto "Cobra", nel circolo "22 marzo" il pomeriggio del 12 dicembre 1969, il Macoratti precisava che la stessa, cui anch'egli aveva assistito, doveva essere tenuta nella sede del "Bakunin" in Via Baccina e solo la sera prima era stata spostata in quella di Via del Governo vecchio. Egli vi si era recato con un apparecchio registratore, onde incidere le parole del "Cobra"; e la registrazione era avvenuta in due tempi, dei quali solo il primo si era svolto con la sua collaborazione, in quanto dopo la prima parte della conferenza se ne era andato.

Circa gli orari relativi alla suddetta manifestazione culturale, egli si dimostrava molto impreciso: in un primo tempo parlava dalle ore 16,00 come inizio ed aggiungeva di essersi allontanato dal locale verso le 17,30; poi variava questi due orari rispettivamente in ore 16,30 e 17,50; infine affermava di essere uscito alle 17,05 e non escludeva di essersi potuto ivi trattenere solo per un quarto d'ora; cioè durante il tempo strettamente necessario per istruire Emilio Bagnoli sull'uso del registratore (in precedenza aveva però dichiarato di aver presenziato a tutta la prima parte della registrazione -durata trenta minuti - e di essere ivi rimasto anche nell'intervallo ricreativo fra la prima e la seconda, allorchè fu comprato e consumato del vino).

Relativamente al viaggio di Pietro Valpreda da Roma a Milano, Umberto Macoratti dichiarava di avere da costui ricevuto la richiesta di un prestito di £.5.000, somma occorrente per affrontare le spese del viaggio medesimo. Egli si era recato a

portargli il danaro nella sede del "22 marzo" verso le 17,30 dell'11 dicembre, ma aveva appreso che il Valpreda era già partito.

Successivamente interrogato dal Procuratore della Repubblica, il 18 dicembre, sulla posizione del Mander nel pomeriggio degli attentati, così si esprimeva: "Non mi risulta che Mander Roberto abbia assistito alla conferenza del Cobra. Il Mander si preoccupò soltanto di portare il Cobra al Circolo".

Nel riepilogo fatto al Magistrato del Pubblico Ministero, sulla criminosa attività del "22 marzo", egli indicava Pietro Valpreda e Mario Merlino come i capi dell'organizzazione.

****
*****

CAPITOLO VII

LE FORMALI IMPUTAZIONI DI STRAGE ED ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE. REATI MINORI CONNESSI. GLI INTERROGATORI DEGLI IMPUTATI.

Esaurita la fase delle prime indagini di polizia giudiziaria, la Procura della Repubblica di Roma promuoveva la azione penale contro Pietro Valpreda, Mario Merlino, Emilio Borghese, Roberto Mander, Emilio Bagnoli, Roberto Gargamelli ed Enrico Di Cola in ordine al delitto di associazione per delinquere. Lo stesso illecito veniva contestato ad altri tre componenti del circolo "22 marzo": Giovanni Ferraro, Angelo Fascetti e Claudio Gallo.

Ai primi sei, inoltre, veniva fatto carico: del delitto di strage continuata per la esplosione degli ordigni collocati alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, alla Banca Commerciale della stessa città ed alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma, del reato previsto dall'art.6 della legge 2.10.1967 n.895 per le esplosioni provocate all'Altare della Patria in Roma, dei vari delitti di lesioni personali e danneggiamento in relazione, rispettivamente, alle ferite riportate da alcune persone transitanti nei pressi dell'Altare ed ai danni cagionati alle cose dallo scoppio delle bombe, dei delitti di detenzione e porto di esplosivi.

L'istruzione del procedimento si svolgeva col rito formale.

Ordine e poi mandato di cattura veniva emesso nei confronti dei suddetti imputati fatta eccezione per il Ferraro, il Fascetti ed il Gallo.

Gli interrogatori dei prevenuti, i quali si protestavano tutti innocenti, fornivano gli elementi che seguono:

Pietro Valpreda ribadiva l'alibi prospettato in Questura precisando: che nel primo pomeriggio del 12 dicembre sua zia Rachele gli aveva portato a letto qualcosa di caldo, una compressa di chinino ed una di aspirina, poi verso le 15-15,30 un pò di cibo (forse un panino con formaggio e della frutta); che la mattina di sabato 13 dicembre egli aveva telefonato alla suddetta zia da un bar nei pressi del Palazzo di Giustizia, per avvertirla che sarebbe andato a trovare i nonni e si sarebbe forse trattenuto con una amica (intendeva riferirsi alla vecchia anarchica Augusta Farvo); che, però, egli aveva finito col restare presso i nonni sabato e domenica in quanto non si sentiva bene ed avvertiva chiaramente di trovarsi in stato febbrile; che la sera di sabato si era limitato ad uscire per un quarto d'ora per spostare la sua auto nonchè per comprare un giornale ed un libro giallo; che la mattina di domenica verso le 8-8,30, aveva scambiato un saluto con una infermiera venuta in casa per praticare un'iniezione a suo nonno. Il 12 febbraio egli chiedeva di conferire con il Giudice Istruttore e dinanzi a questi aggiungeva altri particolari sulla sua permanenza a Milano nei giorni 13 e 14 dicembre 1969: in casa dei nonni alle ore 16,30 del sabato sua sorella Maddalena gli aveva portato un pigiama, delle lenzuola, qualche rivista ed una bottiglietta di whisky; poi alle 9,30 della domenica egli aveva ricevuto la visita della madre Ele Lovati; inoltre alle 19 del sabato, durante quella breve passeggiata serale, era entrato in un vicino bar-tabaccheria in com-

pagnia della nonna Olimpia Torri, la quale alla signora che gestiva il bar medesimo aveva detto: "Sono qui con mio nipote".

Spiegava il Valpreda di essersi recato da Roma a Milano nel pomeriggio dell'11 dicembre in quanto aveva appreso, telefonicamente, di essere stato ivi convocato dal Consigliere Istruttore dr.Amati per essere sentito in affari di giustizia ed aveva ricevuto dal suo legale, avv. Mariani, il consiglio di recarsi al più presto presso il suddetto Magistrato.

Circa la vita e l'ideologia del circolo "22 marzo" chiariva che esso si ispirava alle concezioni che erano state alla base dei movimenti libertari studenteschi affermatisi in Francia nella primavera del 1968. Ammetteva di aver adottato e ripetuto nel corso di colloqui di natura politica il motto "bombe, sangue, anarchia" (precisava in un secondo tempo che il suo vero motto era quello di "Lucifero, Satana e Belzebù"), ma puntualizzava di essersi sempre dichiarato contrario, mentre altri si mostravano favorevoli, al compimento di attentati dinamitardi quando se ne parlava, nell'ambito del circolo, per stabilire se fossero mezzi di lotta utili o controproducenti per il raggiungimento dei fini di libertà. In sostanza il programma del "22 marzo", da lui organizzato come gruppo autonomo e con l'intenzione di non mantenere a lungo la sua posizione direttiva, non era quello di fare attentati, ma di creare comitati di lotta nelle fabbriche e comitati di quartiere nei centri abitati per curare gli interessi della base popolare. Gli elementi più preparati di tale gruppo erano Emilio Bagnoli, Emilio Borghese e Mario Merlino; di esso, compo-

sto complessivamente da quindici o venti persone, facevano parte anche Enrico Di Cola, Roberto Gargamelli, Angelo Fascetti ed Umberto Macoratti; quest'ultimo, però, non frequentava molto il gruppo. Si dichiarava, inoltre, certo dell'esistenza di una spia del "22 marzo", in quanto l'Autorità di P.S. si dimostrava spesso informata dei movimenti programmati e delle discussioni avvenute nel corso delle riunioni societarie.

Confermava quanto dichiarato alla Polizia circa il deposito di "roba" lasciatogli dal Della Savia precisando però, il 20 dicembre 1969 dinanzi al Procuratore della Repubblica, che trattavasi di un pacco contenente solo della miccia e del quale, comunque, egli non aveva verificato mai il contenuto. Successivamente, tuttavia, il 9 gennaio 1970 dinanzi al Giudice Istruttore così si esprimeva:
"Quando Ivo Della Savia mi disse che sulla Via Tiburtina vi era della roba, credo intendesse riferirsi a micce o detonatori..." (1).

Mario Merlino dinanzi al Procuratore della Repubblica il 15 dicembre 1969 modificava la versione resa alla Polizia circa i suoi movimenti nel pomeriggio degli attentati e dichiarava di essere uscito di casa verso le 16,30 per recarsi non dal prof.Lelli, come aveva detto - mentendo - alla madre, bensì dal suo amico Stefano Delle Chiaie con il quale aveva già preso appuntamento, per le ore 17, in via Tuscolana n.552 nella abitazione della signora Leda Pagliuca. Ivi egli si era incontrato con i figli di costei, Riccardo e Claudio Minetti, in-

(1) v. cart.2 vol.II parte I^ Fol.21 r.

sieme ai quali si era intrattenuto fino a quando ella, verso le 18,15, aveva fatto ritorno in casa. Egli era poi uscito e, dopo aver passeggiato con Riccardo Minetti per venti minuti circa, era rincasato verso le 19. Quanto all'appuntamento, cui il Delle Chiaie era mancato, chiariva di averlo fissato personalmente con il Delle Chiaie medesimo uno o due giorni prima (tra il 9 e l'11 dicembre) allorchè lo aveva incontrato presso una trattoria romana vicino al piazzale delle Provincie.

Circa i suoi rapporti con il "22 marzo", il Merlino ammetteva di averne fatto parte dopo la sua conversione dalla ideologia di estrema destra a quella anarchica - libertaria--marxista professata dal suddetto circolo, pur conservando la sua fede cattolica.

Confermava al Magistrato le accuse formulate nella fase delle indagini di polizia giudiziaria a carico degli anarchici, aggiungendo spontaneamente le seguenti testuali precisazioni:

" Mercoledì 10 dicembre verso le ore 18,30 mi trovavo nel circolo "22 marzo". Erano presenti tra gli altri il Valpreda ed il Borghese, i quali si appartarono e parlarono tra di loro. Subito dopo Borghese mi ripetè il discorso che mi aveva fatto il giorno precedente e di cui ho già parlato nel verbale del 15 dicembre 1969. Cioè mi disse che aveva rimediato altro esplosivo e mi invitò a lavorare con lui e con il Valpreda. Anche in questa occasione io ribattei che non volevo immischiarmi in questo affare. Per quanto riguarda la conferenza del 12 dicembre 1969 tenuta dal "Cobra" al circolo "22 marzo", può darsi che essa sia stata fatta per avere una copertura nel momento in cui si verificarono gli attentati dinamitardi a Ro-

ma. Mi lasciò perplesso anche il fatto che la riunione era stata spostata improvvisamente dal circolo Bakunin al circolo 22 marzo".

" Effettivamente alcune volte ho sentito alcuni elementi del gruppo 22 marzo, che però non so indicare, parlare di azioni dimostrative esemplari. In particolare nei giorni precedenti al 19 novembre 1969 il Valpreda e qualche altro, che ripeto in questo momento non sono in grado di indicare, parlarono di un'eventuale preparazione di bottiglie molotov per lanciarle nel corso dello sciopero generale. Sentii anche che si voleva usare un tubo di caucciù per prelevare benzina dalla macchina e metterla nelle bottiglie molotov. Comunque il 19 novembre non successe nulla perchè tutto il gruppo fu bloccato la mattina nel negozio di via del Boschetto e trasferito alla Questura di Roma. Nel pomeriggio furono rilasciati" (2).

Emilio Borghese, premesso di aver aderito al circolo "22 marzo", nel quale era stato cassiere dopo che tali funzioni erano state esercitate dal Bagnoli, inequivocabilmente ammetteva la presenza in quell'ambiente di persone che sostenevano la teoria della violenza. "E' vero - precisava al Procuratore della Repubblica - che nell'ambito del circolo anarchico vi erano alcuni che proponevano di svolgere azioni violente a scopo provocatorio. Il Valpreda, il Merlino ed il Bagnoli erano tra i più attivi: il Valpreda ed il Merlino proponevano il lancio di bottiglie molotov in ogni occasione ed esplicitamente dichiaravano di averlo fatto altre volte" (3).

---

(2) v. cart.2 vol.II parte I^ fol.72 r.
(3) v. cart.2 vol.II parte I^ fol.106

Ammetteva ancora di aver detto al Merlino, parlando con lui sulla porta del circolo "22 marzo" nel pomeriggio di martedì 9 o mercoledì 10 dicembre, se poteva procurargli dello esplosivo: tale richiesta gli aveva fatto con l'intento di dare poi l'esplosivo a Mander, il quale lo aveva a sua volta chiesto a lui informandolo che un gruppo di amici "era in grado di realizzare una concreta attività anarchica" (4). Confermava quanto dichiarato alla Polizia circa il deposito di esplosivo nonchè sul fatto che, nel pomeriggio degli attentati, egli si trovava ad ascoltare la conferenza del "Cobra" nella sede del circolo. Giustificava le false confidenze fatte al Merlino, circa la sua partecipazione al trasporto delle materie esplodenti, asserendo di aver voluto fare bella figura ed apparire "più bello degli altri". Negava di aver detto al Merlino stesso che aveva avuto il modo di procurare altro esplosivo: gli aveva invece fatto presente che, volendo, vi erano i mezzi per rimediare dell'esplosivo.

Quanto al colloquio avuto con l'informatore Andrea il pomeriggio di domenica 14 dicembre, Emilio Borghese forniva le seguenti giustificazioni nei suoi interrogatori ed in sede di confronto disposto dal Giudice Istruttore con l'Andrea, dopo che l'identità di quest'ultimo era stata finalmente accertata per quella dell'agente di P.S. Salvatore Ippolito:

Con la frase "Se prendono Mander sono fregato anch'io" aveva inteso esprimere la sua preoccupazione di rimanere anch'egli coinvolto giudiziariamente in caso di un fermo del suddetto, in quanto entrambi amici, incensurati e legati a questioni

---

(4) v. cart.2 vol.II parte I^ fol.91

comuni in relazione al deposito di esplosivo sulla via Tiburtina.

Circa la sua affermazione di conoscere sin dalla mattina il futuro scoppio degli ordigni, essa era stata pronunciata solo con riferimento a delle voci che circolavano da tempo, secondo le quali gli ambienti di destra erano pronti ad effettuare attentati terroristici.

Quanto all'asserita insospettabilità del Gargamelli, il cui genitore lavorava proprio nella Banca Nazionale del Lavoro, chiariva che il nome del Gargamelli medesimo era venuto fuori nel parlare dello stato delle indagini di polizia e nel fare un elenco dei compagni anarchici già fermati o in pericolo di fermo.

Circa, infine, il riferimento alla fuga all'estero del Valpreda, esso doveva intendersi come la formulazione di una mera ipotesi da parte sua e non come una manifestazione di consapevolezza della responsabilità di Valpreda stesso in ordine agli attentati.

Roberto Mander confermava quanto dichiarato all'Autorità di P.S. relativamente alla conferenza del Serventi da lui ascoltata. Circa la sua attività nell'ambito del 22 marzo riferiva testualmente:

" E' vero che giovedì 11 dicembre quando incontrai Merlino Mario a via Cavour io gli chiesi se aveva la possibilità di procurarsi dell'esplosivo, per tenerlo a disposizione nel caso di azione esemplare difensiva. Per quanto riguarda il 28 novembre io parlai con Merlino Mario della utilità o meno che nel corso della manifestazione dei metalmeccanici avvenissero de-

gli incidenti. Esattamente discutemmo sui vantaggi che possono venire ai metalmeccanici da un eventuale scontro con la Polizia. E' vero che una sera verso il 10 dicembre parlai col Borghese e gli dissi che mi occorreva del materiale esplosivo per fare eventuali esplosioni dimostrative - difensive. E' vero che il Borghese mi rispose che questa roba si poteva rubare nelle cave dove fanno scavi. E' vero che con i compagni del "Bakunin" e del "22 marzo" si è parlato in diverse occasioni della utilizzazione anzi della possibilità come mezzo di lotta dello "attentato". In sostanza con alcuni compagni anarchici si discute della questione degli attentati sotto il profilo teorico del mezzo di lotta. Per quanto riguarda il deposito di esplosivo posso dire che nel mese di settembre Ivo Della Savia e Piero Valpreda mi dissero che avevano del materiale esplosivo ed anzi mi accompagnarono con la Fiat 500 in via Tiburtina poco fuori città in una zona dove vi era una scarpata. Qui mi dissero che sotto un albero che mi indicarono vi era nascosto dell'esplosivo chiuso in un sacco di plastica. Sono tornato due o tre volte sul posto per imprimere bene in mente la zona. Un giorno di novembre mi decisi di controllare l'esistenza dell'esplosivo e farne l'inventario. Senonchè non trovai nulla. Non parlai di questa mia scoperta a Piero Valpreda. Io pensai che l'esplosivo era stato portato fuori altrove " (5). Per questo motivo egli, come risulta da quanto dallo stesso dichiarato alla Polizia, aveva chiesto dell'esplosivo al Borghese e al Merlino.

Emilio Bagnoli, premesso che il "22 marzo" era sorto verso

---

(5) v. cart.2 vol.II parte I^ foll.132 r.-133

la metà di ottobre 1969 anche se l'idea era nata qualche tempo prima, ammetteva che in qualche riunione del gruppo si era parlato di attentati e che alcune volte il Valpreda aveva sostenuto, pur senza riferirsi ad azioni concrete da svolgere contro obiettivi determinati, che lo attentato deve essere realizzato con utilizzazione di ordigni esplosivi. Negava, tuttavia, che "l'azione esemplare", di cui egli parlava, fosse concepita come attività delittuosa contro l'ordine pubblico: "anche se io ho parlato di azione esemplare - puntualizzava - ho già chiarito che non si deve intendere come azione violenta, o meglio che non si deve intendere come azione dinamitarda" (6). Riconosceva, comunque, pur precisando che non aveva parlato con serietà, di aver approvato un attentato dinamitardo con le seguenti espressioni: " Per quanto riguarda l'episodio avvenuto all'interno del circolo "22 marzo" il giorno successivo all'attentato presso la Legione dei Carabinieri del Lazio, è vero che io leggendo il giornale dissi scherzosamente "azione esemplare"... è vero che il Merlino dichiarò che gli autori di tale attentato erano dei principianti, mentre per colpa loro ci andiamo di mezzo "noi professionisti". E' vero inoltre che il Merlino mostrò come si colloca una bomba immaginaria per ottenere una maggiore forza dirompente. Voglio però precisare che tutto il discorso è stato tenuto in tono ironico e scherzoso" (7).

Il Bagnoli dichiarava ancora di aver fatto da "cassiere" nel gruppo raccogliendo i versamenti degli aderenti e di aver

---

(6) v. cart.2 vol.II parte I^ Fol.161
(7) v. cart.2 vol.II parte I^ Fol.164

sottoscritto il contratto di locazione relativo alla sede del "22 marzo" di via del Governo vecchio.

Roberto Gargamelli confermava l'alibi prospettato nella fase delle prime indagini e negava di aver mai parlato di bombe da collocare nella banca dove lavorava suo padre.

Enrico Di Cola, detto Enrichetto, si rendeva latitante. In precedenza, ai Carabinieri che avevano sequestrato nella sua abitazione quattro tubi di ferro con del nastro isolante applicato ad una delle due estremità di ciascuno, sì da renderlo una specie di manganello, aveva dichiarato di detenere tali oggetti come strumenti di difesa personale. Agli stessi militari egli aveva ammesso di far parte del circolo "22 marzo".

Giovanni Ferraro, Angelo Fascetti e Claudio Gallo, pur ammettendo di aver frequentato più o meno saltuariamente la sede del circolo "22 marzo" di via del Governo vecchio, dichiaravano di non aver mai sentito ivi parlare della programmazione di attentati dinamitardi od, in genere, di delitti.

****
****

CAPITOLO VIII

I TESTIMONI INCRIMINATI

L'alibi prospettato da Pietro Valpreda per il giorno della strage e per quelli successivi veniva sostenuto dai suoi familiari oltre che da Elena Segre.

La prozia Rachele Torri si presentava spontaneamente il 17 dicembre nell'ufficio di uno dei Sostituti Procuratori della Repubblica di Milano e, premesso di essere stata già interrogata dalla Polizia il 15 precedente senza che le fosse fatto sottoscrivere alcun verbale, riferiva che suo nipote Pietro Valpreda era giunto nella di lei casa, sita in via Vincenzo Orsini n.9, verso le ore 7,30 di venerdì 12 dicembre, affaticato ed apparentemente febbricitante. Mezz'ora dopo ella era uscita per recarsi al suo lavoro di guardarobiera presso la famiglia Falchetti ed al ritorno, verso le ore 12, non aveva più trovato nell'abitazione il nipote. Questi era rincasato verso le 13,30, le aveva detto che si era recato dall'avv.Mariani e che sarebbe andato subito a letto perchè non si sentiva bene; non aveva voluto mangiare ed era rimasto nella sua stanza fino alla mattina successiva. Verso le 19,30 di quel venerdì ella era uscita per informare i genitori di Pietro dell'arrivo da Roma del loro figliolo e, nel rientrare a casa verso le 21,30, aveva dato al nipote un giornale che riportava la notizia della l'avvenuta strage. Egli aveva così commentato l'avvenimento: "Oh Dio, è terribile!".

Al Giudice Istruttore il 3 gennaio 1970 la Rachele Torri faceva presente che Pietro Valpreda, quando era a Milano, coa

bitava sempre con lei e non con i suoi genitori. Per questo motivo era stato recapitato in casa sua un biglietto di convocazione, emesso dal consigliere istruttore dott.Amati, in base al quale Pietro avrebbe dovuto presentarsi in Tribunale, a Milano, il 9 dicembre. Della cosa erano stati informati i genitori di lui; e, così, Pietro, a sua volta messo al corrente a Roma, ove trovavasi, aveva chiesto un rinvio della convocazione. Ella, pertanto, stava aspettando da un giorno all'altro l'arrivo del nipote a Milano. Quando quel pomeriggio del 12 dicembre si era resa conto che egli non stava bene, gli aveva dato una camomilla, una compressa di chinino ed una di aspirina; verso le ore 16 gli aveva dato da bere dell'acqua a sua richiesta e, dopo avergli posto per brevissimo tempo un termometro sotto una ascella, aveva notato che la temperatura corporea di lui era in quel momento di trentotto gradi. Ancora dell'acqua le era stata da lui richiesta verso le 19. Aveva controllato per due volte nel corso della notte le condizioni respiratorie di Pietro, il quale, al mattino successivo, le aveva detto di sentirsi un pò meglio e che si sarebbe perciò recato dal giudice Amati. Intanto ella la sera precedente aveva prelevato dalla casa dei genitori di lui un cappotto appartenente al padre, in quanto egli desiderava presentarsi dinanzi al Magistrato in decorose condizioni di abbigliamento. Quello stesso mattino sabato 13 dicembre, in casa della sua datrice di lavoro, signora Anna Maria Falchetti, aveva poi ricevuto una telefonata dal nipote, che voleva informarla di non aver trovato il dott. Amati, presso il quale si sarebbe, quindi, recato il lunedì 15. Nell'occasione egli le

aveva detto che si sarebbe recato dai nonni e di non preoccuparsi qualora non fosse rientrato per domenica. Il lunedì successivo di buon mattino, verso le 6 o 6,15, si erano presentati nella di lei casa tre persone, qualificatesi come appartenenti alla Polizia, le quali cercavano Pietro. Ella aveva risposto a costoro che il nipote si era allontanato da casa sua sabato per recarsi dal giudice Amati e poi dai nonni e che non aveva più fatto ritorno.

Il 13 gennaio 1970 Rachele Torri aggiungeva, dinanzi al Giudice Istruttore, di avere appreso telefonicamente domenica 14 dicembre da sua nipote Maddalena Valpreda, sorella di Pietro, che quest'ultimo trovavasi ammalato in casa dei nonni.

Alla testimonianza della prozia Rachele si agganciavano quelle rese allo stesso Giudice Istruttore dagli altri seguenti familiari del Valpreda: la nonna materna Olimpia Torri, la sorella Maddalena e la madre Ele Lovati.

Da queste tre deposizioni testimoniali risultava che la sorella si era recata a far visita a Pietro, in casa dei nonni materni, verso le ore 15 di sabato 13 dicembre e gli aveva portato un pigiama (ella negava, però, di avere telefonato alla prozia Rachele il sabato o la domenica); che la madre lo aveva a sua volta visitato verso le 9,30-10 di domenica 14; che la nonna materna lo aveva tenuto in casa sua influenzato dalle 11-11,15 di sabato 13 fino al mattino di lunedì 15 accompagnandolo poi, quel mattino stesso, al Palazzo di Giustizia presso il gabinetto del dr.Amati. Dopo essere stato da questi interrogato, proprio in presenza della nonna Pietro Valpreda era stato fermato dalla Polizia.

Che il Valpreda si trovasse in casa dei nonni il pomeriggio del 14 dicembre 1969 veniva, altresì, attestato da Elena Segre (menzionata nel suo primo interrogatorio reso alla Questura di Roma da Valpreda), la quale precisava di avere appreso della malattia dell'amico dai genitori di lui, vicini di appartamento nello stesso stabile, e di essersi recata a fargli visita verso le 18. In tale occasione Pietro le aveva detto che la febbre "andava e veniva" (1).

Le testimonianze delle suddette congiunte del Valpreda venivano ritenute non veritiere e compiacenti; ma coloro che le avevano rese, benchè ammonite e poi incriminate ai sensi dell'art.372 C.P., le ribadivano sostenendo di aver detto il vero.

Nel corso della formale istruzione il delitto previsto dal citato art.372 C.P. veniva contestato anche all'anarchico Liverani Tommaso Guido per essersi costui rifiutato, deponendo dinanzi al Giudice Istruttore il 13 febbraio 1970, di fornire qualsiasi dichiarazione sulle persone e sull'attività di Pietro Valpreda, Giuseppe Pinelli, Mario Merlino, Emilio Borghese, Roberto Mander, Emilio Bagnoli, Roberto Gargamelli, Enrico Di Cola ed Olivo Della Savia. Nell'interrogatorio poi reso, in qualità di imputato, il Liverani sosteneva di non voler rispondere ad alcuna domanda degli inquirenti, perchè riteneva di non dover collaborare ad una inchiesta giudiziaria da cui aveva tratto spunto una campagna di linciaggio morale in danno del movimento anarchico.

Come testimone falso e reticente veniva, infine, penalmente perseguito Stefano Delle Chiaie, il cui nominativo, tirato fuo

---

(1) v. cart.3 vol.III parte II^ fol.356

ri tardivamente da Mario Merlino - come si è già detto - per puntellare uno strano alibi relativo ad un periodo di tempo (dalle 17 in poi)non coincidente con quello della collocazione degli ordigni esplosivi a Roma, presenta particolare interesse nel presente procedimento.

Infatti il Delle Chiaie, fondatore del movimento di estrema destra "Avanguardia Nazionale", del quale faceva parte anche Mario Merlino, Serafino Di Luia, Alessandro Pisano ed Alfredo Sestili (2), mantenne i contatti con il Merlino anche quando questi aderì formalmente ad organizzazioni politiche di opposto orientamento. Nel seno di queste ultime anzi il Merlino esercitò, come risulta esplicitamente ammesso nelle memorie difensive presentate in suo favore al termine dell'istruttoria oltre che attestato dai suddetti Sestili, Pisano e da Stefano Serpieri, uomo anch'egli di estrema destra (3), l'attività di informatore per conto del Delle Chiaie, il quale, pertanto, presumibilmente veniva tenuto al corrente anche di ciò che avveniva nel circolo "22 marzo".

Su questo sfondo assumevano particolare interesse, per la loro collocazione temporale, i due incontri di cui aveva parlato Mario Merlino agli inquirenti: il primo avvenuto fra lui e Delle Chiaie la notte precedente agli attentati ed il secondo programmato, anche se non avvenuto, fra le stesse persone per il pomeriggio in cui si erano verificati gli attentati medesimi.

---

(2) v. cart.7 vol.V 1 bis parte III^ fol.48
(3) v. cart.4 vol.III parte III^ fol.494; cart.7 vol.V 1 bis parte III^ foll. 1 e segg.; cart.17 vol.XIII c' fol.4

Stefano Delle Chiaie, sentito una prima volta il 19 dicembre 1969 dai Carabinieri del Nucleo di Polizia Giudiziaria di Roma, negava di aver preso appuntamento per il pomeriggio del 12 di quello stesso mese con il Merlino e faceva anche presente di aver visto costui per l'ultima volta nell'ottobre 1968. Precisava testualmente: "Negli ultimi tempi non ci siamo nè visti nè telefonati" (4). Il 22 successivo riferiva ai militari dell'Arma di aver saputo solo sabato sera 20 dicembre della visita di Merlino nella casa dei Minetti, ma continuava a negare la circostanza dell'appuntamento dicendo di ignorare il motivo della visita medesima. Infine solo il 24 febbraio 1970, dinanzi al Giudice Istruttore, si decideva a dichiarare di aver visto per l'ultima volta Mario Merlino la notte tra l'11 ed il 12 dicembre 1969 verso le ore 24-0,30, in Roma, in prossimità dell'angolo di Via Arezzo. Riferiva in particolare che essi avevano scambiato solamente pochissime parole di saluto (entrambi erano in compagnia di altri giovani)ed accennava in termini non molto chiari alla questione dell'appuntamento:"...gli dissi se mi veniva a trovare spiegandogli sommariamente l'ubicazione della mia abitazione (5). Non ricordo se gli diedi appuntamento per il giorno successivo, ma ciò è probabile. Il giorno successivo 12 dicembre poichè non mi ricordavo di tale appuntamento non ho aspettato in casa Merlino" (6). Sentito ancora dal Magistrato Istruttore il 17

---

(4) v. cart.2 vol.II parte I^ fol.344
(5) tale abitazione era anche quella dei Minetti con i quali il Delle Chiaie conviveva.
(6) v. cart.2 vol.II parte I^ fol.347

luglio 1970, ammetteva di aver diretto fino al 1964-65 l'organizzazione di estrema destra "Avanguardia Nazionale", ma negava recisamente di essere rimasto poi in contatto con il Merlino per assumere, tramite costui, informazioni degli ambienti del movimento studentesco prima e del circolo "22 marzo" poi; insisteva nell'affermare che l'incontro con lo stesso di quella notte fra l'11 ed il 12 dicembre era stato del tutto casuale (7).

Il Delle Chiaie, date le discordanze fra le sue varie dichiarazioni ed il contrasto fra le stesse e le altre risultanze sopra accennate, veniva sottoposto a procedimento penale per il delitto di falsa testimonianza. A lui, con mandato di cattura emesso il 25 luglio 1970, si faceva specificamente carico di aver taciuto quanto era a sua conoscenza sull'attività espletata da Mario Merlino nel gruppo "22 marzo"; di avere, inoltre, taciuto sui contatti avuti negli anni 1968-1969 direttamente e per interposte persone con il suddetto Merlino in relazione alle formazioni politiche estremiste di cui entrambi facevano parte; di avere, infine, taciuto il contenuto del colloquio avuto con il Merlino mede

---

(7) Una completa disamina degli elementi di riscontro relativi all'attività di infiltrazione e provocazione svolta da Mario Merlino negli ambienti della sinistra extraparlamentare, per conto di Stefano Delle Chiaie, trovasi in parte V cap. XLI

simo in Via Arezzo la notte dall'11 al 12 dicembre 1969.

Detto mandato rimaneva senza effetto per la latitanza dell'incolpato.

****
*****

CAPITOLO IX

LE ALTRE IMPUTAZIONI

Enrico Di Cola, nel corso di una perquisizione domiciliare, fu trovato in possesso di un quaderno nel quale erano stati trascritti a mano i dati relativi all'ubicazione di sedi N.A.T.O. e di diversi comandi militari. Avendo il S.I.D. (Servizio Informazioni Difesa) fatto conoscere, in proposito, con nota del 15.4.1970 (1) che trattavasi di notizie delle quali è vietata la divulgazione, al Di Cola veniva contestato il delitto previsto dall'art.256 II cpv. C.P. con mandato di cattura rimasto senza effetto per la latitanza dello imputato.

A Mario Merlino ed Emilio Bagnoli veniva, inoltre, fatto carico del delitto previsto dall'art.6 della legge 2 ottobre 1967 n.895 e 110 C.P. per avere, in concorso tra loro, al fine di incutere pubblico timore, fatto scoppiare un ordigno nella sezione del M.S.I. sita al Colle Oppio in Roma il 7 ottobre 1969. In ordine a tale accusa gli incolpati si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Contro Anneliese Borth si procedeva penalmente per due reati: 1) il delitto di cui all'art.495 C.P. per avere il 13 dicembre 1969 dichiarato falsamente agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Questura di Roma, in un verbale di interrogatorio, di chiamarsi Strauss Elke di Lothar e di Fischer Erika; 2) la contravvenzione prevista dagli artt. 142 e 17 del T.U.

---

(1) v. cart.1 vol.1 p. I^ fol.153 bis

delle leggi di P.S. avendo alla omesso di presentarsi alla Autorità di P.S., dopo il suo ingresso nel territorio dello Stato, per fare la dichiarazione di soggiorno.

La Borth ammetteva gli addebiti. Dichiarava di essere entrata in Italia clandestinamente e di trovarsi da circa cinque mesi a Roma, dove aveva abitato in un primo tempo con Ivo Della Savia, Pietro Valpreda e Giorgio Spanò in una baracca, poi per un paio di settimane con Roberto Mander nell'abitazione di costui ed in assenza dei di lui genitori. Aggiungeva di essere stata in contatto, per ragioni di simpatia, con alcuni anarchici milanesi (Pino Pinelli e certo Michele) e con quelli romani dei circoli "Bakunin" e "22 marzo", dei quali le piaceva il modo di vivere anche se ella non si interessava di politica.

Nei confronti di Olivo Della Savia il 26 gennaio 1970 veniva emesso mandato di cattura per i delitti di detenzione e trasporto di esplosivo in epigrafe specificati. Il Della Savia trovavasi, intanto, già all'estero e rimaneva latitante.

^^^^^^^^^^
^^^^^^

CAPITOLO X

LE PARTI CIVILI

Nell'instaurato procedimento penale si costituivano parte civile (1) i congiunti di tredici dei deceduti nell'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano e precisamente: -Ferrari Costantina, vedova di Arnoldi Giovanni, in proprio ed in qualità di madre esercente la patria potestà sui figli minori Arnoldi Carlo e Giuseppina; -Caravaglia Eugenia figlia di Caravaglia Carlo; -Balossini Annunziata -China Gabriella e China Silvana, rispettivamente vedova e figlie di China Giulio; -De Gubernatis Carla, vedova di Corsini Eugenio; -Girola Giulietta e Galatioto Rosa, rispettivamente vedova e figlia di Galatioto Calogero; -Agosteo Angela Maria vedova e Gerli Vittoria, Clementina e Carla figlie di Gerli Paolo; -Massa Maria, vedova di Meloni Luigi, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore Meloni Mario; -Papetti Giocondo e Papetti Antonio figli di Papetti Girolamo; -Giovesi Nives, vedova di Pasi Mario; -Locatelli Guida, vedova di Sangalli Oreste, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Sangalli Franco e Claudio; -Garzetti Maddalena, vedova di Scaglia Angelo, in proprio e quale madre esercente la patria potestà sul figlio minore Giuseppe Annibale nonchè gli altri figli Scaglia Carlo Angelo, Domenico Francesco, Emilia, Giacomino, Rita, Agnese Elisa, Anna Maria, Giuseppina, Orsola Emilia Lelia; -Gottini Olga, Silva Paolo e Giorgio, rispettivamente vedova e figli di Silva Carlo;

---

(1) v. cart.15 vol.11

-Valè Luigi, Artura e Lucia, rispettivamente padre e sorelle di Valè Attilio; -Vismara Virginia e Gaiani Giovanni, rispettivamente vedova e figlio di Gaiani Carlo;-Villa Anna, Perego Policarpo ed Alessandro, rispettivamente vedova e figli di Perego Carlo Luigi.

Si costituivano, altresì, parte civile, oltre ai legali rappresentanti della Banca Nazionale dell'Agricoltura e della Banca Nazionale del Lavoro, le seguenti persone offese: 1) Ancona Dario, 2) Barater Giuseppe, 3) Bellemo Sergio, 4) Berarducci Rocco, 5) Boccola Gianfranco, 6) Bodina Carlo, 7) Buchetti Adino Bruno,8) Busatta Bartolo, 9) Caldara Luigi, 10) Cantoni Giuseppe, 11) Cattaneo Guglielmo, 12) Codecasa Erminio, 13) Conti Luciana, 14) Cunsolo Nicola, 15) Del Prino Pietro, 16) De Mauro Corrado, 17) Dioletta Fernando, 18) Esposito Maria Antonietta, 19) Falappi Adelfino, 20) Fornara Attilio, 21) Foti Pasquale, 22) Franzin Duilio, 23) Gavardi Pietro, 24) Gigli Giovanni, 25) Girardi Iseo, 26) Grioni Francesco, 27) Labombarda Raffaele, 28) Lancellotti Franco, 29) Lugnini Umberto, 30) Martinetti Luigi, 31) Martini Francesco, 32) Mazzerioli Maura, 33) Meroni Dino, 34) Messa Giacomo, 35) Misiani Lucia, 36) Mocchi Raffaele, 37) Mocchi Vittorio, 38) Morstabilini Giovanni Maria, 39) Morichelli Elena, 40) Negri Giuseppe, 41) Papetti Giocondo, 42) Papetti Pietro, 43) Parachini Roberto, 44) Pinchiroli Egidio, 45) Pirola Giuseppe, 46) Pizzamiglio Angelo, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Pizzamiglio Enrico e Patrizia, 47) Pozzi Giuseppe, 48) Roffi Arnaldo, 49) Rossi Felice, 50) Serra Francesco, 51) Scotti Angelo, 52) Talone Luisa, 53) Taveggia Antonio Luigi, 54) Tiberia Giovanni, 55) Torella Osvaldo, 56) Troni Pietro, 57) Ubertone Angelo, 58) Volo Pietro.

****
****

CAPITOLO XI

LE TESTIMONIANZE ROLANDI-PAOLUCCI

Le dichiarazioni rese da Cornelio Rolandi alle ore 11,15, nella sede del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano, erano state precedute quello stesso mattino da una confidenziale conversazione svoltasi fra il suddetto Rolandi ed il prof. Liliano Paolucci, direttore didattico, che verso le ore otto era stato trasportato dal tassista.

Così rievocava l'episodio il prof. Paolucci, deponendo per la prima volta il 12 gennaio 1970 dinanzi al Giudice Istruttore di Roma (1), dopo aver premesso che quel mattino aveva notato un certo turbamento nel conducente del taxi da lui noleggiato per accompagnare la figlia Patrizia a scuola:

"...Gli feci presente che se non si sentiva bene, avrei potuto utilizzare un altro taxi. L'autista testualmente mi rispose: "Non è che non mi sento bene, ma è che mi è capitato qualcosa di enorme". Credendo che si trattasse di una disgrazia familiare gli feci presente che anch'io da pochi mesi avevo perso mio padre. L'autista mi rispose: "No, no, qualcosa di più grosso", e tutto d'un fiato mi disse: "l'uomo che ha fatto salvare la Banca dell'Agricoltura l'ho accompagnato io". Io rimasi tranquillo, cioè senza nulla replicare: l'autista rispose: "Non si meraviglia?". Io risposi che non trovavo da meravigliarmi perchè uno può aver timore, può aver paura a parlare. L'autista rispose: "Certo signore, io ho una gran

---

(1) v. cart.3 vol.III p. II^ foll.312 e segg.

de paura addosso, perchè ho un figlio di 17 anni, perchè ho famiglia, cosa mi potrebbe capitare?" A questo punto mi sono reso conto che l'autista non aveva il coraggio di parlare ed allora ho cercato di convincerlo a parlare in quanto ciò costituiva un suo preciso dovere. Nessuno di noi due ha neanche ipotizzato che dalle dichiarazioni del tassista poteva anzi avrebbe potuto conseguire un premio di danaro. Per quanto mi risulta personalmente, io non sapevo neppure che esistesse la taglia. L'autista cominciò a prendere fiducia e mi disse che desiderava raccontarmi come si erano svolti i fatti. Mi disse: "Erano circa le ore 16, mi trovavo posteggiato in Piazza Beccaria quando vidi uscire dalla galleria del corso un uomo dalla apparente età di 40 anni e venire verso di me. Notai che aveva una grossa borsa che mi sembrò molto pesante. Si avvicinò e mi disse: Alla Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Io gli risposi che la Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana era a pochi metri e che faceva prima a piedi. Aprì ugualmente lo sportello, si introdusse nel taxì e mi disse: Non si preoccupi, devo vedere una persona; poi mi condurrà da un'altra parte. Mi diressi verso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, c'era molto traffico; impiegai quattro o cinque minuti; arrivato davanti alla Banca dell'Agricoltura, il passeggero frettolosamente scese e, dopo 40-50 secondi, un minuto, ritornò. Mi disse di accompagnarlo a..."A questo punto, io che non volevo sembrare curioso lo interruppi, affermando che non mi interessava dove l'aveva accompagnato. L'autista continuò il suo discorso dicendo: "Dopo un quarto d'ora, venti minuti

che il passeggero era sceso, io seppi dell'attentato alla Banca dell'Agricoltura ed allora mi ricordai che quando il passeggero era uscito dal taxi aveva la borsa nera e quando era uscito dalla Banca dell'Agricoltura non l'aveva più". Aggiungo che il tassista mi disse che il passeggero aveva il volto scuro nel senso di bruno e che parlava senza inflessioni dialettali. Non mi fornì altri connotati sul conto del passeggero. Io nuovamente ebbi ad insistere affinchè denunziasse il fatto alla polizia. Egli mi rispose che la moglie non era convinta e che lo aveva consigliato di rivolgersi prima ad un sacerdote. L'autista mi rispose con queste parole finali: "Io ci debbo ancora pensare, ma lei quasi mi ha convinto. E se mi convincerò, parleranno di me i giornali e la televisione". Io chiesi perchè il passeggero usciva dalla Galleria del corso e l'autista mi rispose: "Na lei non sa che nella Galleria del Corso c'è un famoso covo? e me lo disse tre o quattro volte".

Dopo tale conversazione il prof. Paolucci, arrivato nel suo ufficio alle ore 9,15 circa, aveva informato telefonicamente la Polizia di quanto da lui appreso poco prima; ed il tassista, come già si è detto, nella stessa mattinata si era presentato spontaneamente ai Carabinieri.

Il 13 gennaio 1970 Cornelio Rolandi veniva sentito dal Giudice Istruttore e, nel confermare quando precedentemente da lui dichiarato ai Carabinieri ed al Pubblico Ministero, dichiarava: "In linea di massima corrisponde a verità quanto ha dichiarato alla S.V. il prof. Paolucci di cui mi è stata

data lettura" (2). Precisava, però, di non aver detto al Paolucci che il passeggero era sceso dall'auto proprio davanti alla banca; faceva notare, al riguardo, che egli non avrebbe potuto arrestare la corsa del taxi davanti all'ingresso dell'istituto bancario data l'esistenza, in piazza Fontana, di un senso di circolazione rotatorio e la conseguente necessità di imboccare Via S.Clemente. Ammetteva di essersi riferito, durante il discorso con il suddetto professore, ad un "covo" esistente nella Galleria del corso e spiegava che aveva inteso, con ciò, esternare il sospetto che in Galleria vi fosse il "covo" delle persone che aveva partecipato agli attentati. Confermava la ricognizione di persona effettuata davanti al Pubblico Ministero e precisava che l'uomo da lui riconosciuto portava un cappotto diverso da quello indossato nel momento in cui si era servito del suo taxi.

Nel corso della formale istruzione Cornelio Rolandi si ammalava ed, essendosi poi talmente aggravato da versare in pericolo di vita, alle 9,30 del 2 luglio 1970 veniva escusso ancora, dal Giudice Istruttore, a futura memoria in applicazione dell'art.357 C.P.P.- Egli confermava, quindi, per la ultima volta le sue precedenti dichiarazioni sotto il vincolo del giuramento.

La morte lo coglieva dopo non molto tempo.

---

(2) v. cart.3 vol.III p.II^ fol.292 r.

^^^^^^^^^^

CAPITOLO XII

I TESTI DEL CINEMA-TEATRO "AMBRA-IOVINELLI"

Verso la fine del mese di gennaio 1970 il Giudice Istruttore, essendo stata diffusa dalla stampa la notizia che il Valpreda sarebbe stato visto a Roma nei giorni immediatamente successivi a quelli degli attentati nell'ambiente del cinema-teatro "Ambra-Iovinelli", sito nei pressi della stazione ferroviaria "Termini", incaricava la locale Questura di svolgere in proposito accurate investigazioni. Veniva, così, condotta una specifica indagine di polizia giudiziaria, in esito alla quale venivano fuori vari nominativi di personaggi legati al mondo dell'avanspettacolo. Costoro, sentiti sollecitamente dal magistrato, confermavano per la maggior parte la suddetta notizia, riferendo i seguenti particolari in netto contrasto con quanto sostenuto dal Valpreda (che ha sempre sostenuto di aver frequentato la zona dell'Ambra-Iovinelli non oltre il 4 dicembre 1969) e dai suoi familiari.

Graziano Iovinelli, comproprietario dell'omonimo teatro, si limitava a dire di avere appreso da frequentatori del vicino bar che il Valpreda si trovava in quest'ultimo esercizio la sera di domenica 14 dicembre 1969.

Attestazioni più dirette forniva Enrico Natali, collaboratore dei fratelli Iovinelli nell'amministrazione teatrale. Egli riferiva, infatti, di aver visto personalmente Pietro Valpreda verso le ore 23 del 13 o 14 dicembre 1969 sul mar-

ciapiede antistante al teatro e di avergli chiesto, nell'occasione, quale significato avesse il medaglione con la lettera "A" che quello portava al collo. Precisava di avere anche pensato, conoscendo la fede anarchica del ballerino: "Se sta a Roma, non è stato lui (riferendosi mentalmente ai noti gravissimi attentati che si erano verificati certamente non più di due giorni prima).

Affermavano inoltre di aver visto il Valpreda, nel bar vicino al teatro, pochissimi giorni prima del suo fermo le seguenti persone: il capocomico Armando Caggegi, l'attore Giovanni Garaffa (in arte Samperi) e la di lui moglie Palmira Zaccardi, il bigliettaio del teatro Luigi Cariello, il macchinista teatrale Benito Bianchi. Da quest'ultimo dichiaravano di aver appreso tale circostanza le testi Rosa Carmen Stella ed Itala Fava.

Il gestore del bar sopraindicato Bruno Puzzo, sua moglie Elena Luison e l'aiuto-barista Pompeo Giliberti riferivano anch'essi circa la presenza del Valpreda nell'esercizio il 13 o il 14 dicembre 1969, ma facevano presente di avere ciò appreso da qualche avventore non identificato.

Una posizione particolare assumeva nella vicenda la deposizione dell'attrice Ermanna Ughetto (in arte River), la quale attestava di aver visto a Roma la sera di sabato 13 o di domenica 14 dicembre 1969 Pietro Valpreda, che l'aveva attesa al termine dello spettacolo all'ingresso dell'Ambra-Iovinelli, verso le ore 23-23,30, e l'aveva poi accompagnata a cena alla trattoria "Ciarla" ed infine alla di lei pensione. La Ughetto precisava di ricordare con esattezza i riferimen-

ti di ordine temporale in quanto, dopo un paio di giorni, aveva smesso di lavorare per malattia.

La testimonianza dell'attrice trovava riscontro, circa la data di insorgenza della malattia, nella cartella clinica relativa al suo ricovero in Ospedale nonchè nella deposizione di Fermina D'Orazi titolare della pensione ove alloggiava. La D'Orazi, infatti, riferiva al Giudice Istruttore che la Ughetto si era ammalata il 16 dicembre 1969 ed era stata ricoverata in Ospedale il giorno successivo su consiglio di un medico.

°°°°°°°°°°
°°°°°°°

CAPITOLO XIII

LE PERIZIE MEDICHE

I primi accertamenti medico-legali ebbero, ovviamente, per oggetto le vittime delle esplosioni.

La causa della morte delle sedici persone decedute dal 12 dicembre 1969 al 2 gennaio 1970 veniva ravvisata, dopo gli opportuni esami esterni ed autoptici, nel complesso meccanismo traumatico messo in moto dallo scoppio dell'ordigno nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano: fratture scheletriche molteplici, imponenti fatti emorragici collegati a gravissime lesioni di organi interni e vitali, spesso detroncazione degli arti inferiori.

Sui centocinque feriti si constatavano, come diretta conseguenza delle esplosioni di Roma e di Milano, varie lesioni personali delle quali alcune con postumi permanenti ed invalidanti.

Quanto agli imputati il Giudice Istruttore disponeva le seguenti indagini peritali (1).

Pietro Valpreda veniva esaminato dai professori Cesare Gerin, Franco Pratesi, Giancarlo Reda e Ferdinando Antoniotti affinchè si stabilisse se lo stesso fosse affetto da morbo di Bürger e, nell'ipotesi affermativa, se da tale morbo fossero a lui derivate conseguenze di natura fisica o neuro-psichica; l'esigenza di questo accertamento nasceva dal fatto che risultavano documentalmente dal processo alcuni inter-

---

(1) v. cart.8 e 9

venti chirurgici e visite mediche cui il Valpreda era stato sottoposto, fin dal 1965, in relazione ad una diagnosticata "arteriopatia obliterante cronica periferica" collegata a disturbi della deambulazione. La ulcerazione di uno degli alluci era stata riscontrata dal prof. Giorgio Nava nel maggio-giugno 1969 e di dolori ai piedi l'imputato si era lamentato con il teste Pap Andrea Gavila suo maestro di ballo.

Il Collegio peritale concludeva per la sussistenza della suddetta malattia di Bürger in forma atipica ed in uno stato di quiescenza tale da non comportare particolari limitazioni alla funzione della deambulazione nè altre conseguenze di ordine fisico o neuro-psichico. Aggiungeva inoltre: "Si hanno elementi clinici per ritenere che quello stesso buon compenso funzionale (idoneo a garantire l'insussistenza di quelle limitazioni e conseguenze all'atto della visita) fosse presente anche al momento dei fatti" (2).

Su Emilio Borghese veniva eseguita perizia psichiatrica da parte dei prof.ri Tullio Bazzi, Mario Felici e Marcello Anzellotti (consulente di parte, per la difesa dell'imputato, il dr. Francesco Di Girolamo), i quali, nella relazione conclusiva delle operazioni da loro effettuate, dichiaravano il Borghese stesso clinicamente affetto da epilessia temporale, persona socialmente pericolosa ed, al momento dei fatti, in tale stato di mente da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere senza escluderla.

---

(2) v. cart.9 vol.VI fasc.8 fol.101

Il minore degli anni 18 Roberto Mander, osservato dai prof.ri Franco Ferracuti, Piero Fucci e Maria Gargiolli (consulenti nominati dalla difesa: i prof.ri Giovanni Bollea e Pietro Benedetti), veniva definito incapace di intendere e di volere, al momento dei fatti addebitatigli, per immaturità psichica.

Pienamente capace di intendere e di volere era, invece, ritenuto l'altro imputato minore degli anni 18, Angelo Fascetti, dai prof.ri Angelo Fiori e Pietro Tonali.

^^^^^^^^^^
^^^^^^^

CAPITOLO XIV

LE PERIZIE BALISTICHE, CHIMICHE, MERCEOLOGICHE E MECCANICHE.

Numerosi frammenti metallici e di altra natura vennero raccolti e repertati dalla Polizia Giudiziaria nei luoghi interessati dallo scoppio degli ordigni esplosivi.

Tali reperti costituivano materiale di indagine per accertamenti peritali di vario genere.

Due separate perizie venivano disposte, anzitutto, rispettivamente dalla Procura della Repubblica di Milano e da quella di Roma subito dopo gli attentati per accertare la natura, la quantità e la qualità degli esplosivi usati, la specie dei contenitori, la potenzialità distruttrice e le caratteristiche di confezione degli ordigni esplosivi. A Milano l'incarico peritale veniva affidato all'ing.Teonesto Cerri; ed a Roma all'ing. Fabio Rosati, al generale Ugo Bianchi ed al tenente colonnello di artiglieria Pietro D'Ariienzo.

Iniziata la formale istruzione del procedimento, i suddetti periti, in unione al dr.Domenico Frascatani ed al prof. Arnaldo Foschini, ricevevano un nuovo collegiale incarico affinchè, oltre a rispondere ai quesiti sopra accennati, rilevassero le eventuali analogie fra i vari ordigni e contenitori.

Eseguite le opportune indagini di laboratorio e prove sperimentali, il Collegio peritale perveniva alle seguenti conclusioni (1).

---

(1) v. cart.10 ed 11

L'esplosivo usato era stato sempre la gelatina-dinamite ed i quantitativi impiegati dovevano ritenersi compresi fra i grammi 800 ed i 1.500 per ciascun ordigno: grammi 800-900 per la Banca Nazionale del Lavoro ed il pennone alzabandiera dell'Altare della Patria; 900-1000 per l'Altare della Patria-lato porta Museo; 1.300-1.500 per la Banca Nazionale dell'Agricoltura.

La gelatina-dinamite, tipico esplosivo da mina, era contenuta in cartucce aventi un diametro di mm. 25-30.

Il sistema di innescamento era elettrico e costituito precisamente da una comune batteria collegata con un conduttore filiforme a contatto con polvere pirica, nella quale trovavasi immerso un detonatore del tipo a miccia. Il funzionamento così si era svolto: la sorgente di energia elettrica aveva provocato l'incandescenza del filamento e quindi l'accensione della polvere pirica nonchè, attraverso questa, della miccia.

Il passaggio di corrente era stato regolato con un "timer" (denominato anche "interruttore a tempo" o "temporizzatore"), meccanismo ad orologeria a carica manuale, il quale, dopo un tempo proporzionale alla carica, automaticamente apre o chiude (secondo il tipo) dei contatti elettrici. Il tipo usato nella specie era "in chiusura"; graduabile a mano fino ad un intervallo massimo di sessanta minuti: si era cioè predisposto un meccanismo, "tipo orologeria", in base al quale il circuito elettrico poteva rimanere aperto per il tempo massimo di un'ora, in modo da assicurare condizioni di sicurezza a coloro che avevano avuto il compito del trasporto e del collocamento degli ordigni dopo la confezione degli stessi.

Il quadrante o disco di regolazione (o di graduazione), rinvenuto nella borsa trasportata alla Banca Commerciale Italiana, si riferiva ad un timer Diehl con contatti aperti in posizione di riposo, distribuito in commercio dalla ditta G.P.U. di Milano. Esso, però, era stato usato in realtà - avvertivano i periti - per graduare un timer di tipo diverso: cioè un timer venduto dalla stessa ditta ma con contatti chiusi in posizione di riposo (cosiddetto timer in chiusura). Non poteva essere stato usato uno a contatti aperti perchè la chiusura del circuito, all'atto della carica, avrebbe provocato l'esplosione nelle mani dello attentatore. La parte meccanica del temporizzatore, denominata gruppo 999, era stata prodotta per conto della ditta Gavotti dallo Stabilimento Junghans Diehl di Venezia ed il quadrante dalla "Targhindustria" di Cusano Milanino (2).

Lo stesso tipo di timer era stato usato nei cinque luoghi delle esplosioni.

Esplosivo, congegno di innescamento e temporizzatore erano stati sistemati in cassette metalliche portavalori, poste in commercio dalla ditta Iuwel di Cesare Parma sita in Linate (Milano): quella usata nella Banca Nazionale della Agricoltura era del tipo 14/4 e le altre del tipo 13/4, ma tutte erano sostanzialmente uguali nelle misure e nella foggia, salvo qualche dettaglio marginale di differenza fra il primo tipo ed il secondo.

Le cassette erano state trasportate sugli obiettivi prestabiliti con cinque borse prodotte dalla ditta tedesca

---

(2) v. cart.1 vol.I parte II^ foll.359-360

Mosbach Gruber di Offenbach ed aventi molte caratteristiche comuni per la materia prima, la forma e la struttura (bordatura e solchi di piegamento). Identiche - secondo il responso peritale - e di colore nero erano le tre borse collocate rispettivamente nella Banca Nazionale della Agricoltura di Milano, nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma ed alla base del pennone alza-bandiera dell'Altare della Patria. Simili, data l'identità dell'altezza della bordatura, ma con qualche differenza per il colore e la fodera, erano quelle usate nella Banca Commerciale Italiana (nera tipo "Peraso") e sull'Altare della Patria -lato Museo (marrone cuoio tipo "City").

Dei consulenti di parte, il dr.Giannini Corsi nell'interesse delle parti civili De Gubernatis Carla e Meroni Dino aderiva alle conclusioni della perizia balistica; invece il col.Adolfo Vigilante, nominato dalla difesa di Mario Merlino, nè contestava i risultati specie in relazione al tipo ed alla qualità di esplosivo impiegato nonchè al sistema di innesco.

Il Collegio peritale, preso atto dei rilievi mossi dal col.Vigilante, ribadiva integralmente i propri pareri con una relazione suppletiva.

Altre perizie venivano disposte ed eseguite durante la formale istruzione su alcune cose sequestrate: uno spezzone di miccia e della polvere gialla (3) reperiti nella casa di Roberto Mander, cinque bossoli vuoti rinvenuti in sede di perquisizione nell'abitazione di Enrico Di Cola la sera

---

(3) v. cart.4 vol.III parte III^ fol.431

stessa degli attentati, l'autovettura Fiat 500 targata MI 749677 sequestrata a Pietro Valpreda lo stesso giorno del suo fermo a Milano.

Lo spezzone di miccia veniva qualificato dal perito gen. Vincenzo Vacchiano perfettamente idoneo ad innescare detonatori (tipo a lenta combustione) e non ad essere impiegato, come sostenuto dal Mander, per la preparazione di fuochi di artificio o per l'accensione di motori di aeromodelli.

I bossoli, secondo il parere dello stesso gen.Vacchiano, appartenevano a cartucce inesplose; onde doveva ritenersi che gli stessi, appartenenti al tipo Schwarzlose cal.8 per mitragliatrice (usato nell'ultimo conflitto mondiale ed ora non più in dotazione dell'Esercito Italiano), fossero stati svuotati del loro contenuto di piombo e polvere da sparo.

La polvere gialla, analizzata dai prof.ri Rodolfo Negri e Claudio De Zorzi, risultava un composto medicinale (difenidramunina e desossinorefredina) usato normalmente per la terapia delle chinetosi.

L'indagine tecnica eseguita sull'auto del Valpreda, dallo ing.Leonardo Bartoli, dal gen. Vincenzo Immordino e dal sig.Mario Paganelli, consentiva di accertare che l'autoveicolo medesimo, tenuto conto delle sue condizioni di usura, poteva raggiungere una velocità non superiore ai 65-70 Km/h su percorso autostradale. Sarebbero state, quindi, necessarie almeno otto ore per coprire la distanza fra Roma e Milano.

Per esigenze di completezza nell'esposizione delle risultanze generiche acquisite durante la fase istruttoria, è il caso di accennare agli specifici accertamenti peritali eseguiti su alcuni frammenti vetrosi rinvenuti nella borsa trovata a Milano nella Banca Commerciale italiana: ciò, anche se da tali accertamenti non sono emersi elementi utili ai fini del procedimento, soprattutto al fine di chiarire un aspetto delle indagini vivacemente contestato dalla difesa di Pietro Valpreda, la quale vi ha ravvisato una subdola manovra in danno del suo assistito.

Per la verità, allorchè si procedette a repertare le cose di rilievo rinvenute nella Banca Commerciale Italiana di Milano la sera degli attentati, il Commissario di P.S. Antonino Mento, assistito da sottufficiali e guardie dipendenti, ebbe a descrivere minuziosamente in un verbale, datato 12.12.1969 ore 19, la borsa che conteneva l'esplosivo e tutto il contenuto di essa. Nel suddetto verbale non fu fatto alcun riferimento a frammenti vetrosi; lo stesso può dirsi per quel che concerne il rapporto di accompagnamento della borsa medesima, quale corpo di reato, redatto dalla Questura di Milano il 17 dicembre 1969 ed inviato alla Procura della Repubblica di Milano (4).

Solo con rapporto del 7 febbraio 1970 (5) la Questura di Milano portava a conoscenza del Giudice Istruttore il fatto che un minutissimo frammento di materiale vetroso era stato

---

(4) v. cart.1 vol.I parte II^ foll.359 e segg.
(5) v. cart.1 vol.I parte II^ fol.543

trovato nella borsa sopraindicata e sottoposto ad analisi nel laboratorio della sezione scientifica romana del Centro Nazionale Criminalpol. Con lo stesso rapporto si trasmetteva il fascicolo delle indagini tecniche eseguite (il frammento era ivi qualificato come vetro colorato in blue verde mediante ossido di rame) e si poneva in rilievo l'attività artigianale svolta da Pietro Valpreda ed Olivo della Savia nella confezione delle lampade Liberty con l'impiego di vetri di vari colori, nonchè il fatto che Giuseppe Pinelli aveva ammesso nel suo interrogatorio del 15 dicembre 1969 di aver portato fra l'8 ed il 9 agosto di quello stesso anno all'amico Ivo Della Savia, a Roma, materiale per la costruzione di tali lampade.

Si era, in sintesi, verificato, come si evince dalla nota in data 10.1.1970 inviata dalla Direzione Generale di P.S. di Roma alla Questura di Milano (6) e come chiarito dai funzionari di P.S. interessati (7), quanto segue. Il 14 dicembre 1969 (8) nella sede dell'Ufficio Politico della Questura di Milano il Commissario di P.S. dr.Beniamino Zagari aveva attestato di aver rinvenuto nell'interno della borsa in questione "un minutissimo frammento di materiale di apparenza cristallina o vetrosa di colore azzurrognolo"; detto frammento aveva poi consegnato senza particolari formalità al dr. Silvano Russomanno, alto funzionario della Direzione Generale Affari Riservati di P.S., il quale se lo era por-

---

(6) v. cart.1 vol.I parte I^ foll.186 bis e segg.
(7) v. dep. dr.Russomanno- fol.54 vol.III parte II^ cart.3
(8) v. verbale nel fascicolo n.4 all. al vol.IV cart.5

tato con sè a Roma ed ivi lo aveva fatto esaminare nel suddetto laboratorio della polizia scientifica. Indi il dr. Russomanno aveva restituito il frammento alla Questura di Milano unendovi il fascicolo delle operazioni tecniche eseguite; ed aveva fatto rilevare con la nota 10.1.1970 sopra citata l'opportunità di disporre accertamenti per acclarare eventuale "analogia o identità fra il residuo allegato ed il materiale colorato utilizzato per le lampade nell'ambiente degli anarchici menzionati..." precisando, tuttavia, che poteva anche "trattarsi di una scheggia di vetro che già si trovava nel giardino dove era stato fatto brillare l'ordigno (infatti si era rilevata un'incrostazione terrosa)".

Sul suddetto frammento il Giudice Istruttore faceva eseguire il 16.5.1970 dal prof.re Vittorio Gottardi e dal dr.Domenico Frascatani un'indagine peritale, la quale non consentiva di affermare l'esistenza di identità fra il vetrino trovato ed analizzato dalla Polizia e quelli abitualmente usati dal Valpreda per la costruzione delle lampade "Liberty" e dei medaglioni (vetri e medaglioni sequestrati nell'abitazione del Vapreda medesimo in Milano).

Un ulteriore accurato esame, eseguito direttamente dal Giudice Istruttore il 18.7.1970 (9) sul fondo della borsa medesima, evidenziava l'esistenza di un cartone incollato nello interno. Procedutosi allo scollamento di tale cartone venivano fuori altri frammenti vetrosi, i quali, sottoposti a perizia, rivelavano la loro natura di vetro comune sodico-calcico. I periti prof.Vittorio Gottardi e dr.Domenico Frascatani aggiungevano che l'analisi spettrografica dava ri-

(9) v. cart.5 vol.IV fasc.7 fol.1

sultati simili a quelli che si potevano riscontrare su vetri da contenitori e talvolta su vetri per fanali o per uso artistico.

In definitiva, circa le indagini tecniche compiute sui "frammenti vetrosi", può dirsi solo che esse sono state eseguite in parte irritualmente, su impulso di Organi di Polizia all'insaputa del Giudice incaricato dell'istruttoria, ma senza provocare inquinamenti della prova in danno di alcun imputato. Le indagini medesime non hanno condotto a risultati utili per l'accertamento dei fatti di cui al presente procedimento; ed il Pubblico Ministero, nella stessa requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rinvio a giudizio del Valpreda, espressamente ha dichiarato di non voler utilizzare la circostanza dei vetrini come mezzo di prova contro l'imputato predetto, precisando, fra l'altro,con scrupolosa obiettività: "Bisogna tener presente che nella borsa, dopo il rinvenimento, furono raccolti alcuni reperti del brillamento dell'ordigno esploso nel giardino della Comit e che il "vetrino" potrebbe anche essere occasionalmente finito nella borsa attaccato a qualche reperto ed in tale caso il frammento non sarebbe esistito inizialmente quando la borsa fu trovata il 12 dicembre alla Comit" (10).

---

(10) v. pag.125 requisitoria

^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^

CAPITOLO XV

LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA E LA SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI ROMA.

Espletata l'istruzione del procedimento, gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero per le sue richieste definitive.

Il Procuratore della Repubblica con requisitoria scritta del 26 settembre 1970 (1) chiedeva:

a) il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Roma, competente per materia e territorio, degli imputati:
-Pietro Valpreda, Mario Michele Merlino, Emilio Borghese e Roberto Gargamelli -nello stato di custodia preventiva in cui si trovavano- per i reati di associazione per delinquere, strage continuata (episodio della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano e della Banca Nazionale del Lavoro di Roma), pubblica intimidazione con il mezzo di materie esplodenti (con riferimento alle due esplosioni verificatesi sull'Altare della Patria), danneggiamento di edifici pubblici, lesioni personali (in danno delle persone investite da residui di esplosione nei pressi del suddetto Altare), detenzione e trasporto di esplosivo (in essi assorbiti, previa degradazione del terzo episodio originariamente contestato come strage, la detenzione ed il collocamento dell'ordigno esplosivo nella Banca Commerciale Italiana di Milano);
-Emilio Bagnoli per i reati di associazione per delinquere e pubblica intimidazione con il mezzo di materie esplodenti

(1) v. cart.17 vol.13/A

(quest'ultimo delitto in relazione allo scoppio dell'ordigno nella sede del M.S.I.);

- Enrico Di Cola per i reati di associazione a delinquere e procacciamento di notizie di cui è vietata la divulgazione;

- Mario Michele Merlino, inoltre, per concorso nel delitto di pubblica intimidazione con il mezzo di materie esplodenti ascritto al Bagnoli;

- Olivo Della Savia per i reati contestatigli (detenzione e trasporto di esplosivo);

- Giovanni Ferraro, Angelo Fascetti e Claudio Gallo per il reato di associazione per delinquere;

- Rachele Torri, Maddalena Valpreda, Ele Lovati, Olimpia Torri e Stefano Delle Chiaie per il delitto di falsa testimonianza a ciascuno di loro rispettivamente ascritto;

b) il proscioglimento degli imputati:

- Pietro Valpreda, Mario Michele Merlino, Emilio Borghese, Roberto Mander, Emilio Bagnoli e Roberto Gargamelli del reato di danneggiamento continuato (in danno delle attrezzature del ristorante "L'Angelo" di Stefanini Anselmo e dell'autovettura di Stefanucci Anna investiti rispettivamente dalle esplosioni di Milano e Roma) perchè estinto per amnistia a norma dell'art.5 lett.a) D.P.R. 22.5.1970 n.283;

- Emilio Bagnoli dagli altri reati ascrittigli per insufficienza di prove;

Roberto Mander dai delitti di danneggiamento di edifici pubblici e lesioni personali (in relazione alle esplosioni provocate sull'Altare della Patria) perchè estinti per amni-

stia a norma dell'art.5 lett.e) cit. decreto, nonchè degli altri reati contestatigli trattandosi di minore degli anni 18 non imputabile perchè incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, con conseguente ricovero del medesimo in riformatorio giudiziario;

- Tommaso Gino Liverani dal reato di cui all'art.366 C.P. -così modificata l'originaria imputazione formulata ai sensi dell'art.372 C.P.- perchè estinto per amnistia in virtù del citato decreto;

- Anneliese Borth dai reati ascrittile perchè estinti per la stessa amnistia.

Depositati gli atti in Cancelleria, a norma dell'art.372 C.P.P., i difensori degli imputati Merlino, Gargamelli, Bagnoli, Mander, Gallo, Ferraro e Pascetti presentavano memorie ed istanze; ed, in accoglimento di alcune di esse, il Giudice Istruttore procedeva al compimento di ulteriori atti istruttori.

Con ordinanza del 22 dicembre 1970 veniva disposta la scarcerazione dell'imputato Bagnoli, in ordine ai delitti di strage, detenzione e trasporto di esplosivi, per mancanza di indizi sufficienti e concessa al medesimo la libertà provvisoria per le altre imputazioni a suo carico.

Espletati i nuovi mezzi istruttori, gli atti venivano rimessi ancora all'Ufficio del Pubblico Ministero, il quale confermava le sue precedenti richieste tranne per l'imputata Anneliese Borth, della quale chiedeva il proscioglimento per sopravvenuta morte della stessa.

Si provvedeva, indi, ad un secondo deposito degli atti a

norma del citato art.372 C.P.P. e, nei termini stabiliti, altra memoria difensiva veniva presentata nell'interesse di Mario Michele Merlino.

Con sentenza del 20 marzo 1971 (2) il Giudice Istruttore, in parziale difformità dalle requisitorie del Procuratore della Repubblica, accoglieva le richieste di proscioglimento di quest'ultimo ma dichiarava, altresì, di non doversi procedere nei confronti di Angelo Fascetti, Giovanni Ferraro e Claudio Gallo, in ordine all'unico reato (associazione per delinquere) loro ascritto, per non aver commesso il fatto; ordinava, inoltre, il ricovero di Roberto Mander in un riformatorio giudiziario per la durata minima di anni tre ed il rinvio a giudizio, innanzi alla Corte di Assise di Roma, degli imputati Pietro Valpreda, Mario Michele Merlino, Emilio Borghese, Emilio Bagnoli, Roberto Gargamelli, Enrico di Cola, Olivo Della Savia, Maddalena Valpreda, Ele Lovati, Olimpia Torri, Rachele Torri e Stefano Delle Chiaie per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti come in epigrafe.

Avverso la pronuncia di proscioglimento proponevano appello Mario Michele Merlino e Roberto Mander, ricorso per Cassazione Emilio Borghese, tutti e tre chiedendo di essere prosciolti con formula ampia nel merito.

Di tali impugnazioni quelle del Mander e del Borghese venivano rigettate rispettivamente dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione; quella del Merlino dichiarata inammissibile per tardività dal Giudice Istruttore.

---

(2) v. cart.17 vol. 13/F

La celebrazione del dibattimento davanti alla Corte di Assise di Roma iniziava il 23 febbraio 1972.

Erano presenti gli imputati Valpreda, Mander, Borghese, Gargamelli, Bagnoli e Torri Rachele; contro gli altri, non comparsi, si procedeva in contumacia.

Si costituivano parte civile, oltre a quelle già precedentemente costituite e presenti nella prima udienza dibattimentale a mezzo dei loro rappresentanti, le altre seguenti persone: Canepari Egidio, Vaiani Francesco, Arioli Giuseppe, Migliavacca Battista, Sala Bernardo, Villa Serafino, De Franceschi Renato, Corbellini Luigia ved.Dendena in proprio e quale rappresentante dei figli minori Dendena Francesca e Dendena Paolo, Cipolla Domenico, Valtorta Felice, Dendena Antonio, Radaelli Giovanni, Bellaviti Felice, Agnelli Guglielmo, Colombo Carlo, Nava Felice, Lesmo Agostino, Bellaviti Antonio, Magenes Primo, Maiocchi Franco, Vitelli Arnaldo, Lepori Angelo e Trani Giuseppina.

La trattazione delle questioni preliminari si articolava in varie udienze fino a che la Corte, accogliendo una eccezione sollevata dalla difesa degli imputati Gargamelli e Di Cola, il 6 marzo successivo dichiarava la propria incompetenza per territorio ed ordinava la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Milano. Tale pronuncia era motivata dalla considerazione che il collocamento dell'ordigno esplosivo nella Banca Commerciale di Milano non poteva essere qualificato come semplice detenzione e trasporto abusivo di materie esplodenti, in conformità a quanto affermato dal Giudice Istruttore, bensì come terzo ed ultimo episodio del de

litto di strage, la cui continuazione era pertanto da ritenersi cessata a Milano (3).

Avverso la declaratoria di incompetenza proponevano ricorso per Cassazione gli imputati Mario Merlino e Stefano Delle Chiaie, mentre la difesa di Pietro Valpreda e degli altri coimputati sporgeva denuncia di conflitto fra la sentenza istruttoria e quella dibattimentale chiedendo l'annullamento di una delle due decisioni.

Il Supremo Collegio, su conforme richiesta del Procuratore Generale, con due distinti provvedimenti del 1° luglio e del 6 giugno 1972, dichiarava inammissibili entrambe le impugnative osservando che la pronuncia della Corte di Assise di Roma non era impugnabile e costituiva solo uno dei presupposti di un eventuale conflitto di competenza non sollevabile direttamente e prematuramente dalle parti.

Gli atti venivano, così, trasmessi alla Corte di Assise di Milano.

---

(3) v. cart.19 vol. 15

^^^^^^^^^^
^^^^^^

CAPITOLO XVI

LA RIMESSIONE DISPOSTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE E GLI ATTI PRELIMINARI AL PRIMO DIBATTIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

In data 30 agosto 1972 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avanzava formale richiesta di rimessione del procedimento ad altra sede giudiziaria per motivi di ordine pubblico e legittimo sospetto ai sensi dell'art.55 C.P.P.- Tale richiesta, inoltrata tramite la locale Procura Generale presso la Corte di Appello, veniva fatta propria dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Il Supremo Collegio, con ordinanza del 13 ottobre successivo (1), accoglieva l'istanza e rimetteva il giudizio a questa Corte di Assise di primo grado dichiarando la validità degli atti sino allora compiuti. Con altra ordinanza del 14 novembre rigettava una richiesta di revoca del provvedimento di rimessione proposta dal Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello il 16 ottobre.

Gli atti del procedimento venivano, quindi, trasmessi da Milano a Catanzaro e, con gli stessi, un'istanza di scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti avanzata in data 9 ottobre 1972 dai difensori di Pietro Valpreda, Emilio Borghese e Roberto Gargamelli.

La suddetta istanza, cui seguivano due memorie illustrative presentate dagli stessi difensori rispettivamente in da

(1) v. cart. 30

ta 12 ottobre e 5 dicembre, veniva dichiarata inammissibile, su conforme parere del Pubblico Ministero, con ordinanza del 16 successivo da questa Corte di Assise poichè l'invocato provvedimento non era giuridicamente ipotizzabile nella fase predibattimentale del processo.

Entrava, poi, in vigore la legge 15 dicembre 1972 n.773. I difensori degli imputati detenuti, Pietro Valpreda, Emilio Borghese, Roberto Gargamelli e Mario Merlino, presentavano allora istanza di libertà provvisoria; e la Sezione Istruttoria presso questa Corte di Appello, su conforme parere dell'Ufficio di Procura Generale ne decideva l'accoglimento con ordinanza del 29 dicembre 1972.

Anche all'imputato Olivo Della Savia, nelle more estradato dalla Repubblica Federale Tedesca, la suddetta Sezione Istruttoria concedeva la libertà provvisoria in data 8 agosto 1973 (il di lui arresto era avvenuto il 19 gennaio dello stesso anno).

CAPITOLO XVII

IL PRIMO DIBATTIMENTO DI CATANZARO

Nella fase degli atti preliminari al giudizio l'avv. Odoardo Ascari, nella sua qualità di procuratore speciale di varie parti civili, con istanza depositata il 14 febbraio 1974 chiedeva che questa Corte di Assise, prendendo atto della pendenza di un secondo procedimento penale per gli stessi fatti a carico di Giovanni Ventura, Franco Freda ed altri presso il Giudice Istruttore di Milano, sollevasse conflitto di competenza ai sensi degli artt.51 e segg. C.P.P., ordinasse la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione e rinviasse a nuovo ruolo il processo "Valpreda", il cui dibattimento era stato intanto già fissato per il 18 marzo successivo.

Tale istanza veniva da questa Corte rigettata, con provvedimento del 22 febbraio, sulla base di un duplice ordine di considerazioni: si era dedotto un conflitto non in atto ma solo virtuale, in quanto i due giudici destinati a conoscere rispettivamente dei due processi non avevano ancora proceduto entrambi alla verifica della propria competenza (la Corte di Assise di Milano addirittura non era stata ancora neanche investita dal Giudice Istruttore); comunque la fase pre-dibattimentale, nella quale trovavasi il processo a carico di Pietro Valpreda ed altri, impediva al Giudice di Catanzaro il compimento di valutazioni relative al merito delle imputazioni come quelle concernenti le questioni sui conflitti di competenza (v. Cass. Sez. I^ 14.1.1964, Uccelli).

L'avv. Ascari allora, nella suddetta qualità, sollevava direttamente il conflitto investendone la Corte di Cassazione con denuncia presentata in Cancelleria, ai sensi dell'art. 53 I e II cpv. C.P.P., il 1° marzo.

Con l'udienza fissata del 18 marzo 1974 iniziava la trattazione dibattimentale del procedimento e si articolava con la decisione di questioni preliminari, l'interrogatorio degli imputati presenti e l'esame di vari testimoni. Rimanevano contumaci Emilio Borghese, Emilio Bagnoli, Enrico Di Cola, Olivo Della Savia e Stefano Delle Chiaie.

Seguiva, il 18 aprile, la risoluzione del sollevato conflitto da parte del Supremo Collegio, il quale dichiarava la competenza di questa Corte di Assise "a conoscere unitamente di tutti i reati oggetto dei due procedimenti" (1). Tuttavia il dibattimento in corso nel processo a carico di Pietro Valpreda ed altri proseguiva, previo rigetto di una richiesta di rinvio a nuovo ruolo formulata dal Pubblico Ministero.

Avverso tale provvedimento di rigetto, emesso da questa Corte di Assise il 4 maggio per ovvie esigenze di speditezza del giudizio e sul presupposto che doveva ritenersi demandata, dagli artt.413 e 414 C.P.P., esclusivamente al giudice di merito la valutazione dell'opportunità di procedere congiuntamente o meno alla trattazione dei due processi attribuiti alla sua cognizione dalla Corte risolutrice del con

---

(1) v. cart.36 fasc.A foll.65 e segg.

flitto (2), proponevano ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero di udienza ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello.

---

(2) il testo completo dell'ordinanza di questa Corte di Assise del 4.5.1974 (v. cart.36 fasc.D) è il seguente:
LA CORTE sulla richiesta del P.M. di rinvio a nuovo ruolo del processo, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 18.4.1974, notificata a questa Corte il 30 successivo; sentiti i difensori delle parti; rilevato che la menzionata sentenza del Supremo Collegio ha rimesso a questa Corte d'Assise, ai sensi dell'art.51 C.P.P., la cognizione del procedimento a carico di Freda Franco ed altri, rinviati a giudizio della Corte di Assise di Milano con ordinanza di quel Giudice Istruttore del 18.3.1974 ed attualmente nella fase degli atti preliminari al dibattimento;
rilevato che tale decisione deve interpretarsi tenendo presente il disposto dell'art.413 C.P.P., il quale prevede espressamente l'ipotesi in esame (pronuncia di più provvedimenti di rinvio a giudizio per lo stesso reato attribuito a più imputati) e demanda al Giudice di merito la facoltà della riunione dei giudizi;
ritenuto in conseguenza che il Supremo Collegio con la indicazione non vincolante ad una trattazione unitaria del suddetto procedimento e di quello a carico di Valpreda Pietro ed altri, non ha inteso certamente invadere l'esclusiva rigorosa competenza in subiecta materia del giudice di merito, il quale, peraltro, deve attenersi ai criteri enunciati nel citato art.413 C.P.P. e, cioè, può disporre l'unione dei giudizi sempre che essa giovi alla speditezza dei procedimenti;
ritenuto che nel caso in esame numerosi motivi inducono alla trattazione separata dei procedimenti, proprio per una più rapida definizione degli stessi, particolarmente in considerazione che l'uno trovasi già in avanzata fase di istruttoria dibattimentale, mentre l'altro è nella fase degli atti preliminari al dibattimento; esulando, inoltre -come la stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto- le ipotesi di connessione taxationis causa previste dall'art.45 C.P.P.;

Con sentenza del 10 giugno 1974 la Corte di Cassazione, accogliendo il proposto gravame e statuendo che l'attribuzione di competenza doveva ritenersi vincolante per il giudice designato anche in ordine alla imposta trattazione unitaria dei due processi, annullava senza rinvio l'ordinanza 4.5.1974 di questa Corte di Assise, dichiarava la nullità di tutti gli atti processuali compiuti successivamente al 30.4.1974 e rimetteva gli atti "alla Corte di Assise di Catanzaro per la trattazione dibattimentale unitaria del processo contro Valpreda ed altri nonchè dell'altro processo contro Freda, Ventura ed altri, osservate le formalità di legge all'uopo occorrenti, compreso il rinvio a nuovo ruolo del processo contro Valpreda ed altri attualmente in corso"(3).

Preso atto delle suddette statuizioni, questa Corte di Assise, con ordinanza del 14 giugno 1974, disponeva il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo.

---

ritenuto, altresì, che a norma dell'art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge dello Stato nell'ordinamento interno, ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, il quale peraltro è stato largamente superato nel processo di cui trattasi, onde ogni ulteriore ritardo non si giustificherebbe in termini di ragionevolezza;
ritenuto, infine, che la sentenza della Corte di Cassazione in sede di risoluzione del conflitto ha autorità di cosa giudicata, ai sensi dell'art.54 comma IV° C.P.P., in relazione alla attribuzione della competenza e non anche sulle modalità di trattazione del procedimento attribuito;
P.Q.M. rigetta la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a nuovo ruolo del processo ed ordina procedersi oltre nel dibattimento, fissando in prosieguo l'udienza del 6 maggio 1974 per l'escussione del teste Improta Umberto.

(3) v. cart.36 fasc.D all.verb.ud.dibatt/. 14.6.1974

^^^^^^^^^^
^^^^^^^

Con sentenza del 10 giugno 1974 la Corte di Cassazione, accogliendo il proposto gravame e statuendo che l'attribuzione di competenza doveva ritenersi vincolante per il giudice designato anche in ordine alla imposta trattazione unitaria dei due processi, annullava senza rinvio l'ordinanza 4.5.1974 di questa Corte di Assise, dichiarava la nullità di tutti gli atti processuali compiuti successivamente al 30.4.1974 e rimetteva gli atti "alla Corte di Assise di Catanzaro per la trattazione dibattimentale unitaria del processo contro Valpreda ed altri nonchè dell'altro processo contro Freda, Ventura ed altri, osservate le formalità di legge all'uopo occorrenti, compreso il rinvio a nuovo ruolo del processo contro Valpreda ed altri attualmente in corso"(3).

Preso atto delle suddette statuizioni, questa Corte di Assise, con ordinanza del 14 giugno 1974, disponeva il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo.

---

ritenuto, altresì, che a norma dell'art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge dello Stato nell'ordinamento interno, ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, il quale peraltro è stato largamente superato nel processo di cui trattasi, onde ogni ulteriore ritardo non si giustificherebbe in termini di ragionevolezza;
ritenuto, infine, che la sentenza della Corte di Cassazione in sede di risoluzione del conflitto ha autorità di cosa giudicata, ai sensi dell'art.54 comma IV° C.P.P., in relazione alla attribuzione della competenza e non anche sulle modalità di trattazione del procedimento attribuito;
P.Q.M. rigetta la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a nuovo ruolo del processo ed ordina procedersi oltre nel dibattimento, fissando in prosieguo l'udienza del 6 maggio 1974 per l'escussione del teste Improta Umberto.

(3) v. cart.36 fasc.D all.verb.ud.dibatt/. 14.6.1974

^^^^^^^^^^
^^^^^^^

PARTE SECONDA

SVOLGIMENTO DEL SECONDO PROCESSO PER LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA ED ALTRO A CARICO DI FRANCO FREDA + 12

****
*****

CAPITOLO I

INDAGINI NEL VENETO E PRIME RIVELAZIONI DI GUIDO LORENZON

Il 26 dicembre 1969 si presentava al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso l'avv.Alberto Steccanella, residente a Vittorio Veneto, il quale, riferendo senza alcuna formalità di verbalizzazione quanto avrebbe poi confermato in una deposizione testimoniale resa ritualmente il 23 gennaio dell'anno successivo (1), forniva le seguenti notizie.

Verso le ore 22 del 15 dicembre si era da lui recato il prof.Guido Lorenzon da Maserada sul Piave, insegnante di lingua francese, e lo aveva, anzitutto, messo al corrente della esistenza di un'organizzazione eversiva paramilitare diretta da tal Giovanni Ventura di anni venticinque residente a Castelfranco Veneto e fiancheggiata da altra, della stessa natura, capeggiata dal conte Loredan di Volpago del Montello. Gli scopi perseguiti da questi due organismi si riassumevano nel rovesciamento dell'Ordine costituito e nell'instaurazione di un regime governativo sul modello della cosiddetta Repubblica di Salò con speciale riferimento al settore dell'agricoltura. Ciò il Lorenzon gli aveva detto di aver appreso dal suddetto Ventura, il quale, essendo suo amico, gli aveva confidato anche di essere depositario, fra l'altro, di armi e munizioni e di aver partecipato alla collocazione di un ordigno esplosivo in un edificio pubblico di Milano nel maggio 1969, nonchè ai noti attentati ai treni verificatisi nel periodo 8-9 agosto dello stesso anno in varie zone d'Ita-

(1) v. cart.1 fasc.1 foll.45-48

lia. Altre confidenze erano state fatte all'amico dal Ventura con vari dettagli, che potevano far sorgere il convincimento di una responsabilità di costui anche in ordine al compimento dei gravissimi attentati dinamitardi avvenuti quasi contestualmente, a Roma ed a Milano, il 12 dicembre 1969.

Alcuni ventilati propositi del Ventura di continuare nella sua criminosa attività avevano scosso il Lorenzon inducendolo a chiedere consiglio, sotto la copertura del segreto professionale, all'avv.Steccanella; il quale lo aveva convinto della necessità di informare l'Autorità Giudiziaria e dell'opportunità di fissare in appunti scritti le notizie riferitegli.

Il Lorenzon, in un primo tempo accolti i suggerimenti del legale e rimessigli il 18 dicembre gli appunti da lui richiesti, aveva poi avuto dei ripensamenti e gli era venuta l'idea di ritrattare; ma l'avv.Steccanella, ormai sciolto dal precedente impegno di segretezza, si era posto ugualmente in contatto con l'Autorità Giudiziaria informando il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia (2) e consegnando, poi, al Procuratore della Repubblica di Treviso gli appunti di cui si è detto nonchè un libretto stampato, anch'esso consegnatogli dal Lorenzon, con la copertina rossa e dal titolo "La Giustizia è come il timone: dove la si gira, va". Tale "libretto rosso", che il Lorenzon aveva detto di aver ricevuto dal Ventura, si componeva di due parti: la prima conteneva critiche molto aspre contro l'operato del Procuratore della Repubblica di Padova dott.Aldo Fais

---

(2) v. rapporto Questura Treviso 27/12/1969 in cart.5 fasc. 19 foll.41 e segg.

e del commissario di P.S. dott.Pasquale Iuliano accusati di voler perseguitare, deliberatamente e con la precostituzione di prove false, esponenti della destra politica di quella città; nella seconda parte si propugnava l'instaurazione di Tribunali del Popolo e la conquista violenta del potere da parte delle forze popolari per debellare definitivamente la "dittatura borghese" ed i suoi strumenti polizieschi e giudiziari.

Il 31 dicembre 1969 negli uffici della Procura della Repubblica di Treviso si recava anche il prof.Guido Lorenzon, il quale, in tale occasione, si limitava ad avere con il Magistrato un colloquio informale, trasfuso poi - con l'integrazione di vari dettagli - in numerose deposizioni regolarmente verbalizzate (3). Egli sostanzialmente confermava gli appunti consegnati e le rivelazioni fatte dall'avv. Stecca-

---

(3) le date delle formali deposizioni del teste Lorenzon sono le seguenti:

15.1.1970 al P.M. Treviso (cart.1 fasc.1 foll. 17/20)
17.1.1970 " " " " " " " " 21/27
18.1.1970 " " " " " " " " 27/31
23.1.1970 " " " " " " " " 32/44
23.3.1970 " " Roma " " " " " 106
12.2.1970 al G.I. Roma (cart.4 vol.3° p.3^ fol.666 istruttoria "Valpreda")
17.2.1971 al G.I. Treviso (cart.1 fasc.2 foll. 27/30)
13.3.1971 " " " " " " " " 38
10.5.1971 " " " " " " " " 245
27.11.971 " " Padova (cart.2 fasc.4 foll. 102/104)
4.1.1972 " " Treviso " " " 6 " 3
27.1.1972 " " " " " " " " 81/82
18.8.1972 " " Milano (vol. 25 " 5 " 1/4)
21.11.974 " " " (cart.27 fasc.72/17 foll.8/11)
25.6.1975 " " Catanzaro " 38 fasc.101/3 " 16/18
verbali udienze dibattimentali dal 25 al 30.5.1978

nella.

Le notizie fornite dal suddetto Lorenzon al Magistrato possono essere così sommariamente raggruppate per ordine di argomenti:

1) nel maggio 1969 il Ventura lo aveva informato che si sarebbe recato a Milano per collocare un ordigno esplosivo in un edificio pubblico (Prefettura, Procura od altro) ed, al ritorno da Milano, gli aveva detto ancora che voleva tornare indietro per recuperare l'ordigno inesploso (in epoca successiva il Ventura aveva introdotto alcune varianti nel suo racconto quanto al mese, che era stato quello di aprile e non di maggio, ed al luogo, che era stato Torino e non Milano);

2) relativamente agli attentati ai treni dell'agosto 1969, il Ventura gli aveva fornito notizie dettagliate: sul costo degli ordigni impiegati (£.100.000 per ciascuno), sugli accurati alibi per gli attentatori, sul posto di collocazione delle bombe e sul fatto di esserne stato uno dei tre finanziatori;

3) circa la strage continuata del 12 dicembre 1969 il Ventura, fra l'altro, oltre a compiere viaggi sospetti a Roma ed a Milano in quei giorni, aveva in sua presenza commentato quei tragici avvenimenti lamentando il fatto che nessuno, nè da destra, nè da sinistra, si fosse mosso e che quindi "occorreva fare qualcos'altro"; inoltre aveva detto di non rendersi conto del perchè l'ordigno deposto alla Banca Commerciale di Milano non fosse esploso; si era, anche, mostrato edotto sin nei più minuti particolari dei pro

blemi che il sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma offriva per la sistemazione di ordigni esplosivi; e gli aveva, infine, confidato di essere stato a conoscenza dei piani operativi per gli attentati prima del loro verificarsi, in quanto essi si inquadravano in una progressione terroristica prestabilita al fine di traumatizzare sempre di più la pubblica opinione.

4) Il Ventura gli aveva ancora parlato degli attentati in progetto per la visita del Presidente americano Nixon in Italia ed, in particolare, di un ordigno non ancora perfezionato che egli avrebbe dovuto portare con sè per "ricevere il Presidente", nonchè del fallimento di tutto, data la accuratissima vigilanza predisposta dalla Polizia;

5) verso la fine di settembre del 1969 il Ventura gli aveva fatto, inoltre, visitare un appartamento da lui detenuto in locazione sulla Via Daniele Manin di Treviso e gli aveva mostrato un temporizzatore alimentato da una batteria, già predisposto per un impiego a scopo dinamitardo;

6) verso la fine del successivo novembre lo stesso Ventura aveva espresso il desiderio di accompagnare l'amico Lorenzon in un viaggio in Grecia, per mettersi in contatto con l'ambiente dei "colonnelli" e ricevere, da questi, aiuti al fine di creare in Italia una situazione loro "gradita";

7) circa il "libretto rosso" di cui si è detto, il Lorenzon ha chiarito di conoscerne il contenuto già da tempo, in quanto il Ventura, prima di consegnarglielo nella veste tipografica definitiva, glielo aveva fatto leggere su un testo dattiloscritto; ha aggiunto di aver avuto anche occasio-

ne di leggere alcuni "rapporti informativi" segreti, esibitigli in visione dal suo amico nel luglio 1969, nei quali si accennava a contatti fra D.C. e P.C.I. per un accordo di governo, si preannunciava la scissione del partito socialista e la vittoria dell'On.Piccoli al congresso nazionale della D.C.; in uno di tali rapporti si faceva riferimento all'industriale Monti quale finanziatore di "gruppi di agitatori";

8) dai vari discorsi fattigli dal Ventura aveva appreso che questi faceva parte di un'organizzazione terroristica a struttura piramidale; il Ventura medesimo gli aveva in proposito precisato di esserne uno dei tre finanziatori e che essa non era la sola operante.

Delle confidenze fatte all'avv. Steccanella ed al Procuratore della Repubblica il Lorenzon non aveva tardato ad informare, nella tormentata situazione psicologica in cui versava, l'amico Giovanni Ventura il 4 gennaio 1970; ed erano, così, iniziati i tentativi di quest'ultimo di indurlo ad una ritrattazione delle accuse mediante una serie di colloqui definiti "chiarificatori" dal Lorenzon medesimo. Questi si era, così, convinto a redigere e depositare presso un notaio delle "controdichiarazioni" (4) contenenti una smentita in merito alle primitive accuse formulate contro il Ventura; ed, in tale smentita, aveva fornito una versione falsa delle circostanze nelle quali gli era pervenuto l'opuscolo "La Giustizia è come il timone...", asserendo di averlo ricevuto per posta da persona sconosciuta.

(4) v. cart.1 fasc.1 fol.99

A questa falsa versione era stato indotto (come in seguito da lui riferito al Magistrato) congiuntamente dal Ventura e da un amico di costui: il procuratore legale padovano Franco Freda di anni ventotto. Entrambi costoro si erano mostrati molto preoccupati per il fatto che il Lorenzon aveva parlato anche dell'opuscolo in questione all'avv.Steccanella, in quanto trattavasi, a loro avviso, di una traccia che poteva condurre a provare cose molto più gravi perchè "se l'Autorità inquirente fosse arrivata a Freda, sarebbe giunta ad un cuneo, avrebbe creato una falla e sarebbe poi penetrata molto in profondità". Il Ventura gli aveva anche fatto intendere, rispondendo a qualche sua domanda, in ordine al fatto terroristico verificatosi l'anno precedente nel Rettorato dell'Università di Padova, che potevano anche emergere tracce a carico del Freda (5).

Gli effetti delle pressioni psicologiche esercitate dal Ventura e dal Freda si evidenziavano nella prima deposizione verbalizzata del Lorenzon; il quale, nel corso della stessa - resa il 15 gennaio 1970 al Procuratore della Repubblica di Treviso - si premurava di far presente che, essendo rimasto psichicamente traumatizzato dagli ultimi sanguinosi attentati alle banche del 12 dicembre 1969, aveva inconsapevolmente deformato, mediante erronee interpretazioni, fatti narratigli ed impressioni riferitegli dal suo amico Giovanni Ventura esponendo, quindi, quest'ultimo a gravi pericoli giudiziari in ordine alla strage di Milano. Di questi suoi errori si era accorto in un secondo momento dopo i colloqui "chiarificatori" col Ventura di cui si è sopra det

(5) cart.1 fasc.1 fol.38 r.

to. Ciò premesso, il Lorenzon puntualizzava - anche nelle sue successive deposizioni - di aver comunque riferito, nonostante le false interpretazioni di cui sarebbe stato vittima, fatti e circostanze effettivamente rivelatigli dal suo amico; e di essersi deciso a rivelarli a sua volta agli inquirenti per sottoporli alla loro opportuna valutazione.

Intanto il 19 dicembre 1969 la Questura di Treviso, nel quadro delle indagini dirette ad accertare le responsabilità relative agli attentati dinamitardi verificatisi il 12 di quello stesso mesé a Milano ed a Roma, aveva chiesto ed ottenuto dal Procuratore della Repubblica del luogo l'autorizzazione a perquisire il domicilio del suddetto Giovanni Ventura a Castelfranco Veneto (6).

In sede di esecuzione del provvedimento sopra indicato erano stati reperiti il giorno dopo:

1) un fucile da caccia cal.12 a due canne con tredici cartucce, due baionette ed una vecchia sciabola nella camera da letto di Luigi Ventura, fratello del predetto Giovanni;

2) una sciabola per ufficiale e tredici cartucce cal.9 per arma da fuoco lunga automatica nella stanza da pranzo;

3) una granata a pallette da 75/27 con spoletta a doppio effetto in un angolo della cantina.

Il tutto era stato posto sotto sequestro e la granata rimessa alla Direzione di Artiglieria di Venezia Mestre, che ne aveva operato poi la distruzione mediante brillamento.

Giovanni Ventura, presentatosi spontaneamente negli uffici della Questura di Treviso il 23 successivo, aveva ri-

---

(6) v. cart.1 fasc.1 fol.1

ferito che le armi e le munizioni trovate nella sua casa erano appartenute al suo defunto genitore. Aveva negato qualsiasi sua partecipazione ad attentati terroristici e di essere impegnato in forme di attivismo politico. Aveva fatto presente di svolgere varia attività commerciale nel campo dell'industria libraria, essendo titolare di un'agenzia denominata "Servizio bibliografico librario" e della casa editrice "Il Tridente", nonchè procuratore ed amministratore della libreria "Galleria Manin" in Treviso, oltre che amministratore della società litografica "Litopress" e rappresentante della casa editrice "Lerici" in Roma. Aveva negato anche di essersi recato a Milano dall'otto al tredici dicembre in corso ed ammesso di essere, invece, stato a Roma il nove, il dieci, il dodici ed il tredici di quello stesso mese.

Il 18 gennaio 1970 egli e suo fratello Luigi comparivano dinanzi al Procuratore della Repubblica di Treviso, cui fornivano analoghe giustificazioni puntualizzando, circa l'esito della perquisizione domiciliare, che il materiale sequestrato trovavasi nella loro casa da moltissimo tempo ed era conservato per ragioni meramente affettive e senza alcuna intenzione di sfruttarne l'idoneità lesiva.

Il Procuratore della Repubblica, già in possesso delle rivelazioni "Steccanella - Lorenzon", raccolto l'interrogatorio di Giovanni Ventura del quale ora si è detto, senza, peraltro, contestare a quest'ultimo il contenuto delle rivelazioni medesime, disponeva un servizio di pedinamento e controllo del Lorenzon - con la collaborazione di lui - al

fine di pervenire alla registrazione degli eventuali futuri discorsi dello stesso con il Ventura ed il Freda.

Circostanze ambientali avverse e difetti di funzionamento delle apparecchiature tecniche all'uopo predisposte consentivano di controllare solo due colloqui Lorenzon - Ventura del 18 gennaio ed una conversazione Lorenzon - Freda - Ventura del 20 successivo, di cui appresso si dirà.

Il 23 gennaio Guido Lorenzon, in una delle sue deposizioni dinanzi al Magistrato inquirente, riferiva, fra l'altro, che il Freda gli aveva raccomandato telefonicamente il 19 di quello stesso mese di presentarlo, parlando con il giudice, come elemento attestato su posizioni politiche divergenti rispetto a quelle del Ventura. La stessa preoccupazione di far risaltare questo dissidio ideologico gli avevano manifestato il giorno dopo sia il Freda che il Ventura incontrandosi con lui nell'Hotel Plaza di Mestre.

^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^

CAPITOLO II

L'INCRIMINAZIONE DI FRANCO FREDA E DEI FRATELLI VENTURA A TREVISO. IL TRASFERIMENTO DEL PROCESSO A PADOVA.

In data 24 gennaio 1970 gli atti compiuti venivano trasmessi in visione dalla Procura della Repubblica di Treviso alla Procura Generale di Venezia, essendo già pendente presso quest'ultimo Ufficio procedimento penale per la pubblicazione clandestina dell'opuscolo: "La Giustizia è come il timone: dove la si gira, va". Essi venivano, poi, inviati nel febbraio successivo per competenza, unitamente ad una denuncia per calunnia sporta da Giovanni Ventura contro il Lorenzon, alla Magistratura romana già investita della cognizione del reato di strage continuata commesso a Milano e Roma il 12 dicembre 1969.

Giovanni Ventura, sentito dal Procuratore della Repubblica e dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma, respingeva le accuse del Lorenzon negando di avere a costui fornito notizie ed informazioni diverse da quelle relative a movimenti rivoluzionari in paesi esteri apprese dalla stampa. Di queste informazioni il Lorenzon gli avrebbe fatto richiesta per i suoi interessi storico-letterari.

In tale sede giudiziaria Guido Lorenzon confermava la veridicità degli episodi riferiti all'avv. Steccanella ed al Magistrato di Treviso. Aggiungeva di aver ricevuto, quando era ufficiale di complemento dell''esercito nel 1966 ad Aviano, una lettera con la quale si chiedeva l'adesione di tutti gli

ufficiali ad un certo movimento autoritario per la difesa dello Stato; e di aver incontrato, pochi giorni dopo, il Ventura, il quale, nel confessarsi autore della lettera in questione, gli aveva detto di averne inviato ai militari circa duemila.

In esito a questa attività istruttoria, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ritenuta la opportunità di stralciare e trattenere la denuncia contro Giovanni Ventura quale sospetto partecipe negli attentati commessi il 12 dicembre 1969, restituiva gli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero di Treviso per competenza territoriale in ordine agli altri reati ravvisabili.

Quest'ultimo Ufficio compiva atti di istruzione preliminare:

1) nei confronti di Giovanni, Angelo e Luigi Ventura in ordine:

a) al delitto di cui agli artt.110 C.P. e 2 legge 2 ottobre 1967 n.895 per avere illegalmente detenuto in concorso tra loro nella abitazione comune: due sciabole e due baionette tipo militare; tredici cartucce cal.9 e una granata tipo guerra 15-18, inesplosa, contenente residui di polvere nera;

b) alla contravvenzione di cui agli artt.697 C.P. e 7 legge 2.10.1967 n.895 per avere detenuto un fucile da caccia con munizioni senza averne fatto cenuncia all'Autorità competente;

In Castelfranco Veneto fino al dicembre 1969;

2) inoltre nei confronti del solo Giovanni Ventura in ordi-

ne:

c) al reato di cui all'art.416 C.P. per avere costituito, insieme con altre persone, un'associazione avente lo scopo di commettere delitti contro l'incolumità pubblica e contro l'ordine pubblico;

d) al reato di cui all'art.2 legge 2.10.1967 n.895 per avere illegalmente detenuto un quantitativo imprecisato di fucili e munizioni da guerra;

e) al reato di cui agli artt.110 C.P. e 6 legge 2.10.1967 per avere, in concorso con altri, al fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere in Milano e Torino ordigni esplosivi, nell'aprile-maggio 1969; e in varie località contro le Ferrovie dello Stato, nella notte tra l'8 ed il 9 agosto 1969;
In Treviso, Milano, Torino ed altrove nel 1969;

3) nei confronti di Franco Freda:

f) circa il reato di cui agli artt.110 C.P. e 6 legge 2 ottobre 1967 n.895 per avere, in concorso con altri, al fine di incutere pubblico timore, fatto scoppiare un ordigno esplosivo nel Rettorato della Università di Padova;
In Padova, nell'aprile 1969;

4) infine nei confronti di Guido Lorenzon in ordine:

g) al reato di cui all'art.368 1° comma e cpv.C.P., per avere incolpato, pur sapendolo innocente, Ventura Giovanni, con denuncia orale sporta il 31.12.1969 al Sostituto Procuratore della Repubblica di Treviso dott. Calogero, di aver commesso, in concorso con altri, atten-

tati dinamitardi nel maggio 1969 a Milano, nell'agosto 1969 sui treni delle FF.SS. e il 12 dicembre 1969 in Milano e Roma; con denuncia a verbale, raccolta il 17 gennaio 1970 dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Calogero, di aver commesso in concorso con altri un attentato dinamitardo nell'aprile 1969 in Torino e di aver detenuto nel settembre 1969 in Treviso armi e munizioni da guerra; con denuncia a verbale, raccolta il 23.1.1970 dal Sostituto Procuratore dott. Calogero, di essere organizzatore di un'associazione per delinquere creata per commettere delitti contro la incolumità pubblica nonchè di avere, in concorso con altri, organizzato nell'agosto 1969 attentati dinamitardi sui treni delle FF.SS.; denunce successivamente confermate dinanzi al Giudice Istruttore dr.Cudillo di Roma;
In Treviso il 31.12.1969.

Compiuta la suddetta attività di preistruttoria, il Procuratore della Repubblica di Treviso, ritenendo provata la buona fede di Guido Lorenzon ma non la "verità obiettiva" delle sospette rivelazioni da questi ricevute, chiedeva, in data 14.1.1971, al locale Giudice Istruttore di dichiarare la impromovibilità dell'azione penale nei riguardi di Giovanni Ventura, Franco Freda e Guido Lorenzon per le ipotesi di reato enunciate nei capi c), d), e), f), g) e di restituire gli atti al suo Ufficio per l'ulteriore corso in ordine agli illeciti di cui alle lettere a) e b).

Il 1° febbraio dello stesso anno il difensore di Giovanni Ventura manifestava la sua opposizione alla richiesta di ar-

chiviazione del Pubblico Ministero e formulava espressa istanza di istruttoria formale affinchè, così facendosi piena luce sulle dichiarazioni del Lorenzon, il suo assistito uscisse chiaramente discolpato dalle accuse del Lorenzon medesimo.

Con provvedimento del 1° aprile il Giudice Istruttore disponeva l'archiviazione degli atti nei confronti del solo Guido Lorenzon e l'apertura della formale istruzione contro Giovanni Ventura e Franco Freda in ordine ai reati già rubricati a loro carico dal Pubblico Ministero. Indi il 9 successivo emetteva mandato di cattura a carico degli stessi Ventura e Freda, nonchè di tal Aldo Trinco, amico di questo ultimo, per il delitto di associazione sovversiva prevista dall'art.270 comma I° C.P., essendo state acquisite, in aggiunta alla testimonianza del Lorenzon ed agli accertamenti di polizia, pubblicazioni aventi contenuto a carattere sovversivo scritte da costoro o trovate in loro possesso.

Sentiti dal Magistrato, i tre si protestavano innocenti negando gli addebiti loro mossi. In particolare il Freda ed il Ventura negavano di essere legati da affinità ideologica; e sostenevano che i loro rapporti erano di carattere esclusivamente professionale. Il Ventura faceva, inoltre, rilevare che da parecchio tempo aveva abbandonato le sue originarie posizioni ideologiche "di destra" orientandosi verso quelle del marxismo.

Il 24 maggio 1971 si procedeva alla trascrizione, a mezzo di ausiliario tecnico, del contenuto dei nastri elettromagnetici relativi ai colloqui avvenuti il 18 gennaio 1970 fra Giovanni Ventura e Guido Lorenzon, nonchè alla conversazione

svoltasi a Mestre il 20 successivo, fra gli stessi Ventura e Lorenzon unitamente a Franco Freda (1), cui si è già accennato.

Dal tenore dei colloqui, di cui il primo era stato telefonico, si coglievano chiaramente:

1) la preoccupazione vivissima del Ventura per il fatto che il Lorenzon aveva tirato fuori il nome del Freda dinanzi al Magistrato;

2) la falsità della versione secondo la quale il "libretto rosso" sarebbe stato ricevuto per posta dal Lorenzon e da questi dato al Ventura;

3) l'insistenza del Ventura nell'indurre il Lorenzon a ritrattare davanti al Procuratore della Repubblica per far perdere agli inquirenti il maggior tempo possibile nella raccolta e nei collegamenti logici degli elementi probatori.

Dalla conversazione di Mestre emergeva la stessa insistenza sopradetta, alla quale aveva partecipato anche il Freda, nei confronti del Lorenzon, che, in particolare, era stato invitato a far risultare bene nelle sue deposizioni istruttorie il dissidio ideologico esistente fra lo stesso Freda e il Ventura (2). Emergeva, altresì, il riferimento del Ventura a due suoi alibi rispettivamente per la notte dall'8 al 9 agosto 1969 (cena con cinque persone: i signori Trapani di Roma, Gaetano Testa di Palermo, Massari ed altri fino alle 0,40 alla "Lampara" di via dell'Oca, in Roma, la notte in cui esplosero

---

(1) v. cart.1 fasc.3 foll.1 e segg.
(2) v. cart.1 fasc.3 fol.19

le bombe sui treni) (3) e per gli attentati del 12 dicembre 1969 (sarebbe arrivato a Roma alle 17 e un quarto, quando la prima bomba era già scoppiata e venti minuti prima che esplodesse la seconda) (4).

Nel prosieguo dell'istruttoria, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice Istruttore procedeva alla contestazione di nuovi reati nei confronti degli imputati, provvedendo, contestualmente, alla riformulazione più specifica di alcuni fra quelli già rubricati.

Venivano precisamente contestati:

a Giovanni Ventura, Franco Freda ed Aldo Trinco:

a) il delitto p.e p. dagli artt.110 C.P., 1 e 2 comma I legge 20.6.1952 n.545 per avere costituito ed organizzato, in concorso tra loro, un'associazione avente finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista. In Padova, Treviso e Castelfranco Veneto fino al 10.4.1971;

b) il delitto p.e p. dagli artt.110-272 comma I C.P. e dagli artt.1 e 21 legge 8.2.1948 n.47 per avere, in concorso tra loro, fatto propaganda per il sovvertimento violento dell'ordinamento statale cooperando alla diffusione dell'opera, scritta ed edita dal Freda, dal titolo "La disintegrazione del Sistema" in Padova, fino al 10 aprile 1971;

a Giovanni Ventura ed a Franco Freda inoltre:

c) il delitto p.e p. dagli artt.81 cpv. 110-302 in rela-

(3) v. cart.1 fasc.3 fol.39
(4) v. cart.1 fasc.3 fol.49

zione all'art.283 C.P. per aver istigato, cooperando alla compilazione ed alla spedizione, in busta chiusa, di circa 2.000 lettere a stampa, gli Ufficiali delle Forze Armate Italiane ad impadronirsi autoritariamente del potere ed a mutare la Costituzione dello Stato - continuazione criminosa cessata in Verona il 14.10.1966;

a Giovanni Ventura inoltre:

d) il delitto p.e p. dagli artt.81 cpv. 110-432 comma I C. P. per avere, in concorso con altri, posto in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per ferrovia mediante gli atti terroristici sui treni già contestatigli;

e) il delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.110-582-585 C.P. circa le lesioni personali, di durata non superiore a giorni quaranta, riportate da dieci viaggiatori sui treni menzionati al capo precedente;

f) il delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.110-635 I e II comma n.3 C.P. in ordine al danneggiamento delle vetture ferroviarie medesime;

g) il delitto p.e p. dagli artt.61 n.2 368 C.P. per avere, con denuncia diretta al Procuratore della Repubblica di Treviso il 29.1.1970, al fine di procurarsi l'impunità dei reati a lui ascritti, incolpato Lorenzon Guido, pur sapendolo innocente, di aver riferito all'Autorità Giudiziaria notizie false e calunniose nei suoi confronti;

h) il delitto previsto dall'art.528 C.P. per introduzione nello Stato e detenzione, a fine di commercio, di un opuscolo di provenienza germanica denominato "Positions" avente contenuto ed immagini oscene.

Le suddette nuove contestazioni avvenivano, nei confronti del Freda e del Ventura, con altro mandato di cattura emesso il 30.6.1971 e notificato il giorno successivo; nei confronti del Trinco, il quale otteneva la libertà provvisoria in data 1° luglio, con mandato di comparizione.

Mandato di comparizione si emetteva anche nei riguardi di Angelo e Luigi Ventura per i reati di detenzione delle armi e munizioni rinvenute nella loro comune abitazione allorchè essa, come sopra si è accennato, fu perquisita il 20 dicembre 1969.

Tutti gli ulteriori addebiti sopra elencati erano recisamente respinti dagli imputati nei loro interrogatori. Veniva, in particolare, esibita copia fotostatica della denuncia ai Carabinieri fatta in ordine alla detenzione del fucile da caccia sequestrato dalla P.S. durante la perquisizione domiciliare del 20.12.1969 in casa Ventura.

Il 12 luglio 1971 il Giudice Istruttore accoglieva una istanza di libertà provvisoria presentata nell'interesse di Franco Freda e Giovanni Ventura e disponeva la loro scarcerazione, ritenendo non più obbligatoria la custodia preventiva giacchè l'ipotesi di fatto originariamente contestata come associazione sovversiva, prevista dall'art.270 comma I C. P., doveva considerarsi assorbita in quella di tentata ricostituzione del partito fascista contenuta nel capo a) del secondo mandato di cattura. Successivamente, ritenendo cessata in Padova la consumazione di quest'ultimo delitto, il più grave fra quelli compresi nei capi d'imputazione, con sentenza del 27 agosto dichiarava la propria incompetenza

per territorio ed ordinava la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova. Ivi l'Ufficio del Pubblico Ministero chiedeva la prosecuzione del procedimento col rito formale.

^^^^^^^^^^
^^^^^^^

CAPITOLO III

IL DEPOSITO DI ARMI E MUNIZIONI SCOPERTO A CASTELFRANCO VENETO. RESTITUZIONE DEL PROCEDIMENTO A TREVISO. LE LETTERE AGLI UFFICIALI.

Il 5 novembre 1971, durante l'esecuzione di alcuni lavori di restauro nella soffitta della casa di abitazione appartenente a tal Pisanello Armando in Castelfranco Veneto, venivano ivi rinvenuti: cinque mitra di fabbricazione straniera, sette pistole "Beretta" cal.9, una pistola automatica Welther P.38 cal.9 Barabellum, sette caricatori per pistola automatica, venti caricatori per mitra e pistole mitragliatrici, quattro silenziatori, due canne smontate cal. 7,65 per pistola e più di mille cartucce per mitra e pistola. Nello stesso posto, insieme alle armi, venivano notati vari arnesi destinati alla manutenzione di esse (barattolo con lubrificante, scovolini e pezzuole), nonchè un drappo nero recante al centro un fascio littorio di stoffa bianca.

Lo stesso giorno l'ingegnere trentatreenne Giancarlo Marchesin (1), che abitava in un appartamento del fabbricato ove erano state trovate le suddette armi, ammetteva dinanzi al Pretore di Castelfranco Veneto di essere stato lui ad occultarle in soffitta; e dichiarava di averle avute in consegna dal suo amico Franco Comacchio, il quale a sua volta le aveva ricevute da Giovanni Ventura e custodite in un primo tempo nell'abitazione della sua fidanzata Ida Zanon.

Precisava che le armi erano state poi trasportate in ca-

---

(1) v. per i suoi interrogatori in cart.2 fasc.4 foll. 5-7/32-33/202

sa sua da lui e dal Comacchio, in quanto l'arresto del Ventura aveva fatto temere come probabile l'individuazione del luogo ove fino a quel momento esse si trovavano nascosta.

Subito dopo le rivelazioni sopra esposte il Pretore ordinava l'immediato arresto del Marchesin, che veniva posto a disposizione del Procuratore della Repubblica di Treviso.

Franco Comacchio (2), di anni trenta, sentito nei giorni immediatamente successivi da un Magistrato della suddetta Procura, confermava di avere affidato al Marchesin armi e munizioni, che aveva ricevuto nella tarda primavera del 1970 da Angelo Ventura e trasportato in un primo tempo, insieme a costui, da un precedente luogo di custodia sito in Rosà di Vicenza alla casa di abitazione della sua fidanzata Ida Zanon a Camposampiero ed, in un secondo tempo, a Castelfranco Veneto nel suo attuale domicilio coniugale. Aggiungeva di essersi accorto, ispezionando insieme alla Zanon gli involucri contenenti le cose sopra indicate a Camposampiero, dell'esistenza, fra le armi, di una decina di candelotti di esplosivo; e di essersi affrettato a liberarsene occultandoli, sempre insieme alla Zanon, nell'incavo di una roccia in una zona quasi inaccessibile e disabitata del Comune di Crespano. Dalla sua fidanzata (divenuta in seguito sua moglie) aveva poi appreso che ella si era liberata, a sua insaputa, di altri due involucri contenenti esplosivo, da lei trovati fra

---

(2) v. per i suoi vari interrogatori: cart.2 fasc.4 foll. 23-27/30/47/105-109/201; fasc.6 fol.84; cart.3 fasc.8 fol. 246; vol.24 fasc.4 foll.3 e segg., fol.8-

quelle armi e portati in una località dell'Asolano per ivi abbandonarli. Riferiva, ancora, che dell'esigenza di nascondere in luoghi chiusi armi e munizioni aveva avuto modo di sentir parlare, oltre ad Angelo Ventura, anche il di lui fratello Giovanni, col quale egli aveva avuto rapporti di lavoro come rappresentante di case editrici delle quali il Giovanni stesso era agente, e l'avvocato padovano Franco Freda. Precisava, altresì, che queste armi facevano parte degli strumenti di un'organizzazione sovversiva attraverso la quale i Ventura, il Freda ed altri intendevano apportare mutamenti radicali e violenti alla struttura del governo italiano. In particolare dichiarava che, nel 1969, Giovanni Ventura gli aveva fatto la proposta (da lui non accettata) di collocare ordigni esplosivi nella toilettes di prima classe di convogli ferroviari e gli aveva fatto vedere un congegno meccanico, poco più piccolo di un pacchetto di sigarette, da impiegare nei suddetti ordigni per regolarne il tempo di funzionamento. Ricordava, inoltre, che, poco prima del 12 dicembre 1969, Angelo Ventura gli aveva confidato che tra poco sarebbe accaduto "qualcosa di grosso" ed, in particolare, una marcia di fascisti a Roma e "qualcosa che sarebbe avvenuto nelle banche". Poi il pomeriggio del 12 dicembre 1969, verso le ore 17, lo stesso Angelo Ventura lo aveva invitato ad accompagnarlo a Padova dicendogli "che doveva farsi vedere là"; ed erano, quindi, andati insieme a fare un giro nel negozio padovano "Coin", proprio quando a Milano e a Roma si stavano verificando o si erano da poco verificate le esplosioni negli istituti bancari.

Analoghe dichiarazioni, circa la provenienza delle armi e delle munizioni trovate nella soffitta del Marchesin, rendeva Zanon Ida (3), all'epoca dei fatti fidanzata e poi moglie del Comacchio. Specificava che i barattoli di cui si era liberata, abbandonandoli all'insaputa del marito in una località dell'Asolano, contenevano bombe di piccole dimensioni. Il di lei marito Franco Comacchio ha precisato poi in dibattimento che si trattava di bombe a mano, da lui notate prima che la Zanon se ne disfacesse.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dai coniugi Comacchio-Zanon i Carabinieri di Treviso riuscivano a trovare la sera del 7 novembre, nella fenditura di un grosso macigno in località S.Liberale di Fietta di Pademo del Grappa, i due involucri di esplosivo cui i coniugi medesimi si erano riferiti.

Trattavasi di complessive trentacinque cartucce (venti di colore marrone, avvolte in carta di giornale, e quindici, di colore blu scuro, contenute in un sacchetto di polietilene) di esplosivo gelatinoso che, sottoposto sollecitamente a perizia (4), rivelava il suo avanzato stato di decomposizione e, quindi, la sua estrema pericolosità. Se ne disponeva, perciò, rapidamente la distruzione senza che si potessero prelevare campioni per conoscerne la natura.

Intanto, sempre sulla scorta dei ragguagli forniti agli inquirenti dal Comacchio, era possibile pervenire alla indi

---

(3) v. cart.2 fasc.4 foll.27-29/48/259
(4) v. cart.1 fasc.4 foll.44-46-169

viduazione della casa dalla quale le armi e le munizioni erano state prelevate la prima volta, per essere trasportate nell'abitazione della Zanon, e, soprattutto, alla identificazione del precedente depositario delle stesse nella persona del ventitreenne Ruggero Pan. Essendo quest'ultimo assente dalla sua residenza perchè in servizio militare, si provvedeva ad eseguire una perquisizione nel domicilio del padre e della nonna materna Geremia Carolina. Nell'appartamento di costei si rinveniva una pistola cal.22 mod.60, sprovvista della "culotta-otturatore" ma munita di silenziatore.

Concessa la libertà provvisoria al Marchesin, il Procuratore della Repubblica trasmetteva, in data 11 novembre, gli atti urgenti di istruzione compiuti, dopo la scoperta del deposito di armi e munizioni in Castelfranco Veneto, alla Procura di Padova per connessione con il procedimento penale a carico di Franco Freda e Giovanni Ventura.

A Padova il Giudice Istruttore sottoponeva ad interrogatorio il suddetto Ruggero Pan.

Questi (5) ammetteva di aver consegnato nell'estate del 1970 una cassetta contenente armi al Comacchio, da lui conosciuto come dipendente del Ventura nella libreria di Treviso, ed alla fidanzata di costui. Spiegava di averla custodita fino a quel momento in quanto pregato di farlo nel dicembre 1969 da Giovanni Ventura, il quale gli aveva det-

---

(5) v. per i suoi interrogatori cart.2 fasc.4 foll.82-87/203/240/264-267;
cart.2 fasc.5 fol.401; cart.2 fasc.6 foll.9-17/24-26/58/85;
cart.3 fasc.7 fol.239; vol.24 fasc.9 foll.1-2/4-7/12-14/16-17

to che essa conteneva alcune pistole, ricordo del suo genitore, e che non era per lui prudente continuare a tenerle presso di sè dopo le accuse formulate dal Lorenzon nei suoi confronti. Chiariva che, evidentemente, la pistola rinvenuta dai Carabinieri nell'abitazione di sua nonna doveva appartenere anch'essa al suddetto Ventura. Con quest'ultimo egli aveva avuto rapporti precedentemente in quanto, oltre a frequentare per scopi culturali la sua libreria in Castel* franco Veneto quando era studente liceale nel 1968, gli aveva fatto poi da collaboratore, dietro compenso, fino al 5 dicembre 1969 nello "Studio bibliografico". Aggiungeva di essere stato avvicinato qualche giorno prima ad Ascoli Piceno, ove svolgeva il servizio militare, in un primo tempo dai fratelli Angelo e Giovanni Ventura, poi da Franco Freda e Massimo Fachini; i quali tutti avevano cercato inutilmente di indurlo a dichiarare, se interrogato, che la cassetta in questione conteneva solo libri e non armi.

Acquisite tali risultanze il Giudice Istruttore del Tribunale di Padova, in data 4 dicembre 1971, ritenuto che la scoperta del deposito di armi e munizioni in Castelfranco Veneto costituisse, sotto il profilo della continuazione criminosa, la documentazione dell'ultimo atto consumativo del reato più grave contestato agli imputati (ricostituzione del disciolto partito fascista), dichiarava la propria incompetenza territoriale e disponeva la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica di Treviso. Nel contempo emetteva mandato di arresto nei confronti di Giovanni Ventura, Franco Freda, Angelo Ventura, Giancarlo Marchesin, Franco Comac

chio e Ruggero Pan per i delitti di porto e detenzione abusivi di armi e munizioni da guerra previsti dagli artt. 81 cpv. 110 C.P., 2 e 4 legge 2.10.1967 n.895.

A Treviso l'istruttoria proseguiva col rito formale.

Il Marchesin, nel confermare quanto già dichiarato, precisava di aver trasportato le armi in un primo tempo dalla casa del Comacchio alla locale sede del Partito Socialista Italiano, al quale era iscritto, ed in un secondo tempo, dopo averle ivi tenute nascoste in un armadio per due giorni, nella soffitta di casa sua ove erano state infine scoperte.

Il Comacchio, riferendosi al congegno meccanico mostratogli da Giovanni Ventura, faceva presente di ricordarne bene la forma, avendolo tenuto a casa sua per una diecina di giorni; e ne ravvisava le sostanziali caratteristiche in un "timer in deviazione" della ditta Diehl esibitogli in visione dal Magistrato Istruttore.

Franco Freda ed i fratelli Ventura insistevano nel negare di aver commesso i fatti loro addebitati.

Il Pan aggiungeva che, poco tempo dopo la ricezione da parte sua delle armi, Giovanni Ventura gli aveva comunicato la avvenuta spedizione di alcuni pacchi di libri. Si trattava, secondo il Giovanni, di alcune opere di Stirner e, secondo il di lui fratello Angelo, di libri che comunque essi non potevano tenere perchè compromettenti; onde si era stabilito di inviarli all'indirizzo della nonna del Pan.

In effetti i libri erano arrivati in casa di uno zio di quest'ultimo (la casa della nonna era a quell'epoca disabitata); erano chiusi in quattro pacchi ed apparivano prove-

nire dalla casa editrice "Ennesse" di Roma. Il Pan se ne era sollecitamente sbarazzato mandandoli in casa della sua fidanzata Giuseppina Orlando ed invitando, poi, telefonicamente costei a distruggerli. La fidanzata aveva accolto l'invito, bruciato i libri e comunicato a lui che il loro contenuto consisteva nell'esposizione del programma di un "Fronte popolare rivoluzionario". Invano perciò Giovanni Ventura - così concludeva il Pan la rievocazione di tali circostanze- aveva cercato di riprendersi i libri.

Giuseppina Orlando, sentita in ordine ai suddetti libri, (6), in un primo momento negava di averli ricevuti e veniva, perciò, arrestata ed incriminata per il delitto di falsa testimonianza. Poi finiva con l'aderire alla versione fornita dal fidanzato e precisava che i libri in questione recavano sul frontespizio l'intestazione "Fronte popolare rivoluzionario-programma". Diceva anche di aver appreso dalla sorella del Ventura che era pericoloso farsi vedere col Freda. Aggiungeva che Giovanni Ventura ed i di lui familiari le avevano detto che, se si fosse scoperto anche uno solo di quei libri, sarebbero andati a finire tutti in galera compreso il Pan. Otteneva, indi, la scarcerazione.

Con mandato di cattura del 12 dicembre 1971 il Giudice Istruttore del Tribunale di Treviso contestava a Franco Freda e Giovanni Ventura di nuovo il delitto previsto dall'art. 270 1° comma C.P.; confermava le imputazioni contenute nel mandato di arresto del Giudice Istruttore di Padova e conce-

---

(6) v. per le deposizioni dell'Orlando cat.2 fasc.4 foll. 243 e 352

deva al Marchesin ed al Comacchio la libertà provvisoria. Lasciava a piede libero la Zanon, chiamata a rispondere degli stessi illeciti penali ascritti al proprio coniuge.

Provvedeva, indi, al sequestro di varie buste, recapitate a molti comandi militari, le quali contenevano ciascuna un volantino eversivo diretto ad istigare gli ufficiali ad intervenire decisamente nella vita politica italiana per mutare con la forza l'ordinamento costituzionale dello Stato. I volantini recavano la sottoscrizione: "Nuclei di difesa dello Stato".

****
****

CAPITOLO IV

I "RAPPORTI INFORMATIVI" SEQUESTRATI AI VENTURA

Il 20 dicembre 1971 il Giudice Istruttore disponeva la apertura di una cassetta di sicurezza, previo sequestro della medesima, cointestata a Condotta Teresa e Greggio Maria, rispettivamente zia e madre degli imputati Ventura, presso la Banca Popolare di Montebelluna.

Nell'interno si rinvenivano: cinquantaquattro fogli dattiloscritti contenenti indirizzi vari, un documento relativo ad organizzazioni extraparlamentari, ventidue documenti di varia natura e venticinque cartelle dattiloscritte il cui contenuto si riferiva ad argomenti di politica interna ed internazionale nonchè all'organizzazione dei Servizi Segreti statunitensi e di altri Paesi.

Fra questo complesso di scritture, spesso contrassegnate da numeri e sigle oscure tali da farle apparire come provenienti da un regolare servizio informativo (1), meritano di essere particolarmente menzionati due rapporti datati rispettivamente 4 e 16 maggio 1969: ciò in quanto essi costituiscono un significativo riscontro di quanto il teste Guido Lorenzon, come si è già accennato, ha riferito in ordine ad alcuni documenti dello stesso contenuto, mostratigli dal suo amico Giovanni Ventura nel luglio 1969.

---

(1) v. vol.II e cart.19 fasc.59: ove trovansi anche altri rapporti della stessa natura sequestrati il 6-7 aprile 1971 nella sede dello S.B.L. di Padova del Ventura Giovanni ed il 7 maggio dello stesso anno nel domicilio di Ventura Lidia e Condotta Piergiorgio.

Questi due rapporti contengono previsioni fatte, all'epoca, per il futuro assetto governativo italiano. Il loro testo è il seguente:

"KSD/VI M

n. 0281
4-V-1969
oggetto: gruppi di pressione italiani e stranieri provocherebbero la fine del centro-sinistra in Italia, a favore di una formula centrista.

Ambienti politici ed economici italiani, appoggiati anche da ambienti stranieri (fra cui sicuramente americani) hanno deciso la sostituzione del centro-sinistra in Italia con una formula sostanzialmente centrista.

In precedenza, alcuni ambienti del regime -gli stessi sopra indicati, o altri?- avrebbero proposto al partito comunista una formula di governo DC/PCI con l'intento di creare una situazione politica stabile, ottenendo tuttavia un rifiuto da parte dei comunisti.

L'operazione "ritorno al centrismo" verrebbe effettuata attraverso i passi seguenti:

1) frattura del P.S.I., con uscita della corrente socialdemocratica (Tanassi) dal partito;

2) successo della corrente di Flaminio Piccoli al congresso della DC;

3) creazione di un'opinione pubblica favorevole al ritorno al centrismo (mutamenti al vertice della RAI/TV, acquisto di organi di stampa da parte del gruppo economico Monti);

4) eventuale ondata di attentati terroristici, per convincere l'opinione pubblica della pericolosità di mantenere la apertura a sinistra (gruppi industriali del Nord Italia finanzierebbero gruppetti isolati neofascisti per far esplodere alcune bombe);

5) "lavoro" psicologico sulle F.F.A.A., che sarebbe condotto personalmente da Saragat e da Pertini.

Non si esclude il ricorso a nuove elezioni politiche generali per poter varare una nuova maggioranza di centro, appoggiata alla DC, ai socialdemocratici, ai repubblicani. Anche il P.L.I. sarebbe sostanzialmente d'accordo. Quanto alle estreme, il MSI riceverebbe finanziamenti per appoggiare la soluzione (del resto la sua opposizione al centro-sinistra non

è di oggi), mentre il P.C.I. sarebbe già d'accordo e si limiterebbe a proteste verbali e volutamente inefficaci.

KSD/VI M
n. 0282
16-V-1969

oggetto: gruppi di pressione italiani e stranieri provocherebbero la fine del centro-sinistra in Italia, a favore di una formula centrista. Gli organizzatori di eventuali attentati terroristici per favorire la manovra.
(rif. rapporto n. 0281).

In base a nuovi elementi di giudizio raccolti nella zona operativa "C", T (VI) ritiene che gli ambienti industriali del Nord Italia disposti a finanziare attentati siano costituiti principalmente dal gruppo Monti.

Z è d'accordo sulle conclusioni cui è pervenuto T (VI)." (2).

Altro rapporto di provenienza del Ventura, acquisito agli atti e destinato a ricevere un preciso riscontro testimoniale, è quello relativo alle così dette "bande autonome neofasciste", utilizzato dagli scrittori "filocinesi" Mario Quaranta ed Elio Franzin nel loro libro "Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento". Il Quaranta (3), infatti, deponendo davanti al Giudice Istruttore di Treviso nel maggio 1971, dichiarava che il suddetto suo libro era stato distribuito dallo S.B.L. di Giovanni Ventura, il quale gli aveva prima fornito alcuni appunti dattiloscritti per la preparazione del capitolo sulle "Bande autonome neofasciste".

Oltre al Lorenzon ed al Quaranta, anche Alberto Sartori, ex comandante partigiano ed appartenente al Partito Comunista d'Italia marxista-leninista, faceva vari riferimenti ai

---

(2) v. vol.2 fasc.4-A foll. 103 e segg.

(3) per le varie deposizioni di Franzin e Quaranta v.: cart. 1 fasc.2 fol.351; vol.25 fasc.14 foll.13-15-17-27; vol. 25 fasc.17 foll.53-55; fasc.18 foll.16-17;

rapporti informativi del Ventura.

Premetteva il Sartori (4), nella sua prima deposizione testimoniale resa il 26 aprile 1971, di essere stato avvicinato nel 1968 dal conte Piero Loredan, il quale gli aveva rappresentato la necessità di ricostituire le formazioni partigiane per combattere i movimenti neofascisti e lo aveva invitato a partecipare a riunioni di ex militanti nelle file della Resistenza. Benchè avesse respinto, come avventuristico e provocatorio, il programma del Conte, questi tuttavia lo aveva avvicinato ancora, nella primavera del 1969, a Napoli e gli aveva fatto conoscere Giovanni Ventura presentandoglielo con il falso nome di "signor Alberti". A quell'epoca il Sartori lavorava a Napoli come direttore tecnico di un mangimificio; ed il Loredan gli aveva proposto di lasciare quel lavoro e di collaborare, a livello amministrativo, per garantire la serietà commerciale di una grossa azienda di natura lito-tipografica che avrebbe consentito lauti guadagni ed, in particolare, cospicui finanziamenti al P.C.I. marxista-leninista. Si trattava di una azienda destinata ad assumere il nome di Litopress, ad avere il Loredan come finanziatore, il Ventura come amministratore ed il Sartori come rappresentante e procacciatore di affari. In tale occasione il Loredan gli aveva fatto vedere documenti "segretissimi" custoditi in una borsa dal Ventura. Essi contenevano dettagliate informazioni sull'organizzazione capillare di tutti i movimenti della sinistra extra

(4) v. cart.1 fasc.2 foll.168-172; vol.25 fasc.2 foll.9-11;
" 2 " 6 " 64; " 25 " 15 " 3-6;

parlamentare italiana, europea ed americana, sull'alta finanza internazionale e sull'articolazione della C.I.A. americana in Europa. Proseguiva il Sartori, nel riferire su questo episodio, dicendo che, incuriosito, si era riservato di accettare l'incarico ed aveva seguito i due nel Veneto. Il Loredan gli aveva anche assicurato che Giovanni Ventura era un promettente rivoluzionario, in grado di controllare gli uffici di parecchi Procuratori della Repubblica e, quindi, di far conoscere in anticipo ogni provvedimento restrittivo della libertà personale eventualmente adottato nei confronti di elementi della sinistra extra-parlamentare.

Sul contenuto dei "rapporti informativi" rinvenuti nella cassetta di Montebelluna riferiva il 28 agosto 1973 (5), in seguito a richiesta del Giudice Istruttore, il Servizio Informazioni Generali e di Sicurezza Interna del Ministero dell'Interno concludendo, in sostanza, che trattavasi di documenti prodotti da fonti di stampa (giornali, agenzie, opuscoli ecc.) e costituenti frutto di una tecnica di manipolazione delle notizie. In altri termini i redattori avevano manipolato e coordinato vario materiale di interesse giornalistico-politico al fine di darvi una speciale credibilità, farlo ritenere proveniente da un servizio segreto e trarre in inganno, così, qualcuno a scopo di truffa o per procurarsi un accreditamento qualsiasi o delle coperture. In realtà, secondo il Ministero dell'Interno, i documenti in questione si presentavano privi delle caratteristiche di prove-

(5) v. cart.6 fasc.21

nienza o di destinazione di un effettivo Servizio di informazione o di sicurezza di Stato. Evidenti erano invece i caratteri di estrema destra dell'ambiente dal quale i documenti provenivano. Frequenti erano le interpolazioni antisemite, attraverso le quali si tendeva a dimostrare la azione nefasta di una "nuova sinistra", collegata a centrali ebraiche interessate a realizzare, mediante un'alleanza fra l'ebraismo internazionale e lo Stato di Israele, un piano eversivo mondiale sia nei paesi con sistema capitalistico che in quelli a regime marxista.

Nello stesso senso si era sostanzialmente espresso con nota del 20 marzo di quello stesso anno (6) l'altro nostro Servizio di sicurezza nazionale, il S.I.D., cui il Giudice Istruttore di Milano aveva chiesto il 21 dicembre 1972 un giudizio sulla provenienza e sul valore dei "rapporti" sopra indicati.

---

(6) v. vol.32/2 fasc.21 foll.8 e segg.

****
******

CAPITOLO V

IL MEMORIALE DI RUGGERO PAN E LE RIVELAZIONI DI MARCO POZZAN - IL MANDATO DI CATTURA PER PINO RAUTI.

In data 8 gennaio 1972 Ruggero Pan inviava dalle Carceri al Magistrato Istruttore un "memoriale" nel quale così riassumeva, in una globale ed ordinata rievocazione, i suoi rapporti con Franco Freda e Giovanni Ventura.

Dopo una iniziale presa di contatto nel 1967 sul terreno culturale con il Ventura, che professava allora idee di "destra", lo aveva rivisto nel 1968 ed aveva lavorato alle sue dipendenze nella compilazione di un catalogo librario. Nel tardo autunno aveva aderito alla sua richiesta di custodirgli le armi, le quali erano state poi trasportate nella casa di sua nonna verso la fine dell'anno. Indi, perduti i contatti con lui, aveva cominciato a frequentare le libreria Ezzelino di Padova, ove il Ventura stesso lo aveva indirizzato, e conosciuto nel febbraio 1969 il dr. Franco Freda titolare di essa. Questi si era mostrato al corrente dei suoi rapporti con il Ventura.

Il 10 marzo 1969 il Pan era stato assunto come assistente nell'istituto padovano per ciechi "Configliachi" ed aveva conosciuto Marco Pozzan portinaio dello stesso istituto ed amico del Freda. Era stato próprio il Pozzan a parlargli del Freda ponendolo in relazione ad attentati dinamitardi in genere e, particolarmente, a quello verificatosi il 15 aprile di quello stesso anno nello studio del prof. Opocher all'interno del Rettorato dell'Università di Padova. In ca-

sa dello stesso Pozzan egli aveva rivisto Freda ed altre tre o quattro persone che parlavano di "mettere bombe". In un precedente incontro Freda gli aveva chiesto in prestito una borsa per trasportare dei libri.

Nel pomeriggio di sabato 19 aprile 1969 il Freda, invitatolo nel suo studio, gli aveva esplicitamente detto di far parte di un'organizzazione terroristica e gli aveva proposto di entrarvi. Gli aveva detto anche che stava preparando una serie di attentati e che della suddetta organizzazione egli non era il capo ma il "vicario". Aveva, poi, senza reticenza assunto la paternità dell'attentato di quattro giorni prima al Rettorato dell'Università di cui si è sopra detto, precisando che aveva seguito la scena dello scoppio sorbendo un caffè in un bar prospiciente lo studio del Rettore ed aveva goduto del tintinnio dei vetri che cadevano. Il Freda gli aveva, indi, confidato che la libreria Ezzelino era un vero e proprio fallimento dal punto di vista economico e che la vera funzione della stessa era quella di costituire un centro di attrazione per estremisti di destra e di sinistra, da strumentalizzare tutti per lo scopo comune dell'abbattimento dello Stato borghese. Epoca propizia per la progettata manovra eversiva sarebbe stato -a suo dire- il prossimo settembre in occasione dello sciopero di cinque milioni di metalmeccanici.

A tali discorsi il Pan era rimasto sbigottito ed aveva manifestato l'opinione che non vi era motivo di nuocere ad altri per motivi politici. Al che il Freda aveva ribattuto che "non era il caso di prendersi cura di una massa capace solo

di mercanteggiare, mangiare, defecare e riprodursi"; lo aveva, infine, minacciato di morte qualora fosse andato a riferire alla Polizia quelle sue confidenze e proposte.

Dopo qualche giorno il Pozzan, ridendo, gli aveva detto di essere al corrente dei discorsi fattigli dal Freda e dei modi bruschi con i quali quest'ultimo aveva cercato di "risvegliare la parte migliore" in lui. In seguito, dopo gli attentati verificatisi il 25 aprile alla Fiera Campionaria ed all'Ufficio Cambi della Stazione di Milano, sempre il Pozzan gli aveva confidato che autore materiale ne era stato il Freda, il quale aveva deposto per ultima la bomba all'Ufficio Cambi poco prima di tornare a Padova col treno ed aveva, così, fatto bruciare "il denaro giudeo". Tali confidenze gli aveva confermato dopo pochi giorni lo stesso Freda aggiungendo che, per la commissione degli attentati, si era servito di quella sua borsa chiestagli in prestito qualche tempo prima e che lo aveva perciò compromesso agganciandolo, sotto il profilo probatorio, a quella criminosa operazione. Bene avrebbe fatto quindi il Pan dati gli sviluppi della situazione -aveva detto ancora il Freda- a decidersi ad accogliere la sua proposta ed a fare opera di proselitismo in favore dell'associazione terroristica sia presso gli elementi maoisti sia presso quelli neofascisti da lui conosciuti.

Intimorito dai suddetti avvenimenti, Ruggero Pan si era dimesso dal "Configliachi" ed aveva troncato ogni contatto con quel pericoloso ambiente padovano. Incontrando poi Giovanni Ventura nell'estate del 1969, lo aveva informato di

tutto quel che gli era accaduto e ne aveva ricevuto, in cambio, rassicurazioni ed un'offerta di lavoro nello studio bibliografico di Castelfranco Veneto.

Il Ventura si era dimostrato già edotto dei discorsi fattigli dal Freda, discorsi che egli -a suo dire- aveva cercato di impedire richiamando l'attenzione dello stesso Freda sull'indole mite e non violenta del giovane Pan. Successivamente, nell'agosto, il Ventura gli aveva parlato degli attentati sui treni verificatisi in tutta Italia la notte dall'otto al nove di quello stesso mese, se ne era confessato organizzatore precisandogli che essi andavano inquadrati in una più ampia attività di carattere rivoluzionario; e gli aveva, comunicato, poi, che nella confezione degli ordigni "avrebbe usato in futuro dei contenitori di metallo", anzicchè di legno, sia per ottenere maggiori danni sia per evitare che la Polizia potesse adeguatamente studiare quelli non esplosi (negli attentati ai treni due bombe, rispettivamente a Venezia e Milano, erano rimaste inesplose). In quella stessa occasione il Ventura gli aveva fatto vedere dei fogli dattiloscritti, spiegandogli che trattavasi di una opera di Freda sul caso del Commissario di P.S. Iuliano dal titolo "La Giustizia è come il timone, dove la si gira va'.

In epoca successiva il Freda gli aveva detto di avere scherzato nell'attribuirsi la paternità dell'attentato commesso nel Rettorato dell'Università di Padova e l'uso della borsa di esso Pan negli attentati del 25 aprile 1969. Tuttavia sia il Freda che il Ventura avevano insistito nel dirgli che egli si era comunque compromesso (ad esempio per la

faccenda delle armi), si trovava quindi "nella stessa barca" e non doveva parlare. Gli avevano anche rivolto gravi minacce per indurlo a mantenere il silenzio.

Il Pan proseguiva la sua esposizione riferendo un episodio avvenuto la sera del 12 dicembre 1969: era salito nella sua abitazione Angelo Ventura, il quale gli aveva testualmente detto, evidentemente riferendosi alla strage di piazza Fontana: "E' successa una carneficina, però non c'entra mio fratello". Riepilogava, indi, quanto precedentemente da lui dichiarato e, quanto alle armi, ricordava che, avendo egli nel febbraio 1970 sollecitato i Ventura a riprenderselle e manifestato loro l'intenzione di disfarsene comunque dopo le rivelazioni del Lorenzon all'Autorità, il Freda era andato ad incontrarsi con lui e gli aveva parlato duramente dicendogli che il Lorenzon era solo un calunniatore mitomane e che non doveva permettersi di buttar via le armi le quali "gli erano costate fior di quattrini", così come quasi due milioni era costata al Ventura la seconda serie dei libretti "rossi" (la prima serie era costituita dagli opuscoli intitolati "La Giustizia è come il timone...", la seconda dei quattro pacchi dei libri sul programma del "Fronte popolare rivoluzionario" distrutta col fuoco dalla Giuseppina Orlando).

In data 11 gennaio 1972 Ruggero Pan confermava dinanzi al Giudice Istruttore il memoriale in questione; e ribadiva che il Freda, dopo avergli detto che da alcuni anni conpiva attentati e che intendeva potenziare tale programma terroristico approfittando della tensione sindacale prevedi

bile per l'autunno, aveva tentato di imporgliene anche a lui il compimento con la testuale perentoria frase: "Io devo fare degli attentati. A settembre ho bisogno di te e di altri. Tienti pronto e cerca anche altre persone".

Aggiungeva di aver capito che il Ventura finanziava il Freda. Aveva, infatti, sentito quest'ultimo dire che il primo si era economicamente rovinato per causa sua. Essi a parere del Pan, che aveva avuto in ciò conferma da una esplicita ammissione del Ventura, erano legati da identici interessi nonostante un certo contrasto ideologico nell'interpretare la tradizione.

In un successivo interrogatorio (1) il Pan, relativamente alle armi, precisava di averne personalmente portato in casa della nonna una parte: ossia quelle che, in un primo tempo, i Ventura avevano lasciato in casa di una sua zia.

Marco Pozzan, sentito come imputato del delitto previsto dall'art.270 III comma C.P. (2), respingeva gli addebiti e si protestava innocente. Egli dichiarava, inoltre, di non ricordare le circostanze relative ad una importante riunione avvenuta a Padova nella tarda sera del 18 aprile 1969 alla quale, oltre al Freda, aveva partecipato una personalità romana di rilievo. A tale riunione aveva fatto chiaro riferimento una conversazione telefonica, che era avvenuta fra il Pozzan ed il Freda proprio quel 18 aprile 1969 ed il cui contenuto era stato registrato in quanto il telefono del

---

(1) v. interr. Pan 22.5.1973 foll.12-13 fasc.9 vol.24;

(2) per gli interrogatori del Pozzan v. cart.1 fasc.1 fol. 99; cart.2 fasc.6 fol.22/28/134; cart.3 fasc.7 foll.236-237 /287-290; cart.3 fasc.8 foll.315-316

Freda stesso trovavasi sotto controllo di polizia giudiziaria.

Il testo della registrazione (3), che si riferisce a colloqui telefonici svoltisi quella stessa sera non solo fra il Pozzan ed il Freda, ma anche fra questi ed altri suoi amici (Ivano Toniolo e Giovanni Ventura) sul medesimo oggetto, è il seguente:

QUARTA TELEFONATA

FREDA-MARCO POZZAN

FREDA Permetti?
POZZAN Prego. ...952326...
FREDA Va bene.
POZZAN Adesso tu sei in grado di avvisare Giovanni? Non credo.
FREDA No, perchè Giovanni...
POZZAN ...sarà già partito?
FREDA ...verra qui, proprio qui, verso le ore 23.
POZZAN E se per poco non è puntuale?
FREDA Però qui c'è junior. Quindi...
POZZAN Va bene. Senti: devo raggiungerti anch'io?
FREDA Facciamo così. Esatto, Partiamo da qui.
POZZAN Però c'è una faccenda: vedi.
FREDA Io offro un bicchiere. Sono tre i bicchieri. Comunque..."
POZZAN Tu offri un bicchiere... e io ne offro due, perchè - ti avverto - a casa non ho più vino. Quindi bisogna berlo fuori.
FREDA Quindi...acquisterò io una bottiglia.
POZZAN Si. Ad ogni modo... Va bè.
FREDA E' opportuno che qualcuno rimanga ad attendere Giovanni.
POZZAN Ah già, già. Perchè adesso rischiamo d'incrociarci: lui vien da te e tu vai dalla ragazza.
FREDA Comunque, chi dovrebbe andarlo a prendere? Tu, secondo le ultime indicazioni che lui aveva proposto. Siccome non c'è bisogno che vada tu, perchè...

---

(3) v. cart.3 fasc.8 foll.6 e segg.

POZZAN Ma, insomma, questa è una cosa secondaria.
FREDA Ecco secondaria. Comunque...
POZZAN Il fastidio è di dover uscire,capisci? Dopo, per il resto, quando sono fuori...
FREDA Perchè, non puoi uscire?
POZZAN Si, si, si. Naturalmente mi tirerà le orecchie e i capelli mia moglie.
FREDA Senti, senti. Aspetta, aspetta. Facciamo così, Facciamo così.
POZZAN No, ma è inutile...
FREDA Aspetta, aspetta.
Dunque, il numero di questa ragazza è 952326...
POZZAN ...952326...
FREDA Si, ricordo esattamente.
POZZAN Va bene, và là. Ti raggiungo e...qualcosa penseremo.
FREDA No, no. Non preoccuparti. Provvedo io lo stesso.
POZZAN Ma...se provvedi tu succede questo. Penserei io stesso a riceverlo e a preparargli qualcosa. E allora è più semplice che andiamo fuori e vorrà dire che gli offriamo qualcosa.
FREDA Ma no. Perchè non veniamo da te, Marco.
POZZAN Ah no? non venite da me?
FREDA Non veniamo da te.
POZZAN Sai, a me dispiace anche di non vederlo...mah... dato che passa di qui così di rado. Peccato che c'è il problema che lui avrà premura di ripartire per Roma. Domani ci sono...
FREDA No, perchè io farei... Io farei subito un salto da quella mia amica.
POZZAN Capisco. Ma nell'ipotesi che tu non la trovi a casa...
FREDA No, son già d'accordo.
POZZAN Ah, sei già d'accordo?
FREDA Si, son già d'accordo. Anzi adesso telefonerò e la raggiungerò.
POZZAN Eventualmente, io resto qui ancora un poco. No, anche perchè mi dispiace di non.
FREDA No. Tu non preoccuparti. Semmai faremo un salto da te, dopo.

A meno che tu non voglia andare a letto subito.

POZZAN No, guarda, se si tratta di aspettare per delle ore per poi non salutarlo neanche, allora me ne vado a letto. Invece, se si tratta di aspettare a ragion veduta, allora non importa aspettare fino a mezzanotte o fino alla una. Ma va' là. Vi raggiungo io.

FREDA Fa' come vuoi, insomma. Tutt'al più vieni qui per dieci minuti e dopo torni. Perchè, se no, per telefono io adesso devo impiegare mezz'ora a spiegarti "questa è bionda e questa è bruna". eccetera eccetera.

POZZAN Si. Va be', va be'.

FREDA Si. Fa' un salto tu.

POZZAN Adesso, guarda che c'è mia moglie che quando sente la storia della bruna e della bionda e quindi...

FREDA Tua moglie dice sempre che è vecchia. Quindi...

POZZAN Appunto! Ma dice che sono più vecchio di lei, io. Bene.

FREDA Bene. Arrivederci.

POZZAN Allora ti raggiungo.

FREDA E se non ti ha detto altro?

POZZAN No, no. Non mi ha detto altro. Mi ha detto... Niente, così...
Ad ogni modo, senti. Adesso io, che mi vesta e che mi pettini...

FREDA Ti aspettiamo qua.

POZZAN ...e che tiri fuori la macchina, penso che mi ci vorrà una mezz'ora.

FREDA Si, ma ce n'hai del tempo.

POZZAN Intanto, tu vedi di combinare una cenetta in qualche parte.

FREDA Va bene. Arrivederci.

POZZAN Arrivederci.

QUINTA TELEFONATA

FREDA-IVANO TONIOLO

TONIOLO Pronto?

DONNA IGNOTA Buonasera, parla Toniolo per favore?

TONIOLO Si, chi parla?

DONNA IGNOTA Un attimo le passo qui il Freda.

TONIOLO Bene.
FREDA Pronto?
TONIOLO Pronto, ciao Giorgio.
FREDA Scusami sai ma è stata la quinta volta che io ho tentato di telefonare.
TONIOLO E come mai?
FREDA Niente, mi hanno passato il 6...l'ultimo numero...
TONIOLO Poco male, dimmi.
FREDA Senti. Io farei un salto da te, verso mezzanotte.
TONIOLO Verso mezzanotte?
FREDA Si.
TONIOLO Và be'.
FREDA Andiamo a bere qualcosa.
TONIOLO Va bene.
FREDA Va bene? Spero di non disturbare.
TONIOLO No.
FREDA Forse anche prima, sai?
TONIOLO Si, si. Va bene.
FREDA Si, si. E quindi facciamo un salto lì, poi veniamo da te: insomma, lì alla stazione e poi veniamo da te.
TONIOLO Va bene.
FREDA Va bene?
TONIOLO Si, si, ti aspetto allora.
FREDA Si,si. In qualsiasi eventualità ti telefono. Ciao.

SESTA TELEFONATA

FREDA-GIOVANNI VENTURA

VENTURA Sono a Treviso.
FREDA Ancora?
VENTURA Si. Partirò fra poco.
FREDA E quando ti decidi a venire, benedetto, che son le undici?
VENTURA Si, si. Fra poco sarò là.
FREDA E va' be', insomma!
VENTURA Incomprensibile.
FREDA Ma no, benedetto! Ma no, benedetto! Perchè noi l'abbiamo ricevuta la comunicazione!

Beh, fai incazzare però, sai? E va be', avrai anche tu i tuoi motivi, ma qua adesso...

FREDA Aspetta un poco, aspetta un poco. Perchè, si potrebbe... (incomprensibile) Come fai a dire fra un poco? Arriverai qui fra un'ora tu, no?

VENTURA No, no.

FREDA Ma cosa no, ma cosa no! non farmi incazzare, Giovanni. Cosa no! Non vuoi metterci un'ora da Padova a Treviso? Permetti un momento...

A carico del suddetto Pozzan veniva, indi, emesso ed immediatamente eseguito, per il reato già ascrittogli, mandato di cattura il 15 febbraio 1972; ed egli, nei successivi interrogatori del 21 febbraio e del 1° marzo, si decideva ad abbandonare il suo atteggiamento di reticenza rivelando che la personalità romana, cui si faceva riferimento nella telefonata fra lui e Freda della sera del 18 aprile 1969, era Pino Rauti in arrivo da Mestre o Venezia e comunque in transito da Padova. L'arrivo era previsto per le 23-23,30 ed era atteso da Freda, dai fratelli Ventura, da una ragazza segretaria del Freda e da altri.

In proposito il Pozzan offriva, fra l'altro le seguenti testuali precisazioni:

"Il Rauti arrivò con il treno da Mestre e si è presentato in compagnia di una persona che si qualificò, anzi che venne presentato da Rauti come pubblicista e giornalista. Poteva avere una quarantina d'anni, era alto e snello. Non so precisare l'accento della pronuncia. Escludo che fosse veneto. L'incontro avvenne nell'atrio centrale della Stazione ferroviaria. Ricordo che il treno arrivò sul primo binario.

Con il Freda c'erano sei o sette persone: cioè quelle che ho indicato nel precedente interrogatorio e forse qualche altro che non saprei indicare. Dopo lo scambio di saluti e di cortesie convenzionali e cioè dopo alcuni minuti, il Freda si allontanò con Giovanni Ventura, Ivano Toniolo, Pino Rauti e la persona che lo accompagnava. Non ricordo con che macchina si siano allontanati. Non so indicare con certezza l'ora di arrivo del treno. Potrebbe essere anche successivo alle 23,30. Non tutti i convenuti sono arrivati simultaneamente. Non ricordo se il Giovanni Ventura arrivò con ritardo. Dopo che il Freda si allontanò con i sunnominati, tutti gli altri e cioè il Balzarini, io, Angelo Ventura, la ragazza e forse qualche altro, se ne andarono per loro conto" (4).

Nel proseguire l'esposizione dei fatti, il Pozzan dichiarava di essere tornato subito a casa e di aver saputo, dopo alcuni giorni, dal Freda che con il Rauti quella sera si era trattato il problema del rientro di "Ordine nuovo" nel M.S.I. e si era, inoltre, "convenuto di approfittare della tensione politica e sociale in atto inserendosi con iniziative utili ad acuirla" (5).

In ordine alla suddetta riunione padovana del 18 aprile 1969, considerata come momento particolarmente significativo nella elaborazione della strategia conduttrice dei vari attentati terroristici verificatisi in quello stesso anno, si

---

(4) v. cart.3 fasc.7 foll. 287-288
(5) v. cart. 3 fasc. 7 fol. 288 r.

orientavano specifiche attività istruttorie.

Sulla base di queste nuove risultanze venivano incriminati Ivano Toniolo e Marco Balzarini per reticenza ai sensi dell'art.372, (il Balzarini poi come partecipe ad associazione sovversiva), nonchè, con mandato di cattura del 2 marzo 1972, il giornalista Giuseppe Rauti detto "Pino" quale organizzatore della associazione sovversiva medesima e per il compimento di tutta una serie di attentati commessi in concorso con Franco Freda e Giovanni Ventura:

a) il 25 aprile 1969 nella Fiera Campionaria e nell'Ufficio Cambi della Stazione ferroviaria principale di Milano;

b) il 24 luglio 1969 nell'Ufficio Istruzione del Palazzo di Giustizia di Milano;

c) i giorni 8-9 agosto 1969 su vari treni nel territorio nazionale.

Con lo stesso mandato di cattura si attribuivano al Freda il delitto di detenzione e porto abusivo di ordigni esplosivi, l'esplosione procurata nello studio del Rettore della Università di Padova il 15 aprile 1969 ed il reato previsto dall'art.302 in relazione all'art.270 C.P. per avere istigato Ruggero Pan ad entrare come membro nell'associazione sovversiva ed a commettere attentati; a Giovanni Ventura lo stesso delitto di istigazione nei confronti di Franco Comacchio e quello previsto dall'art.171 lett.a) legge 22.4.1941 n.633 per aver riprodotto con procedimento anastatico e posto in vendita alcune opere di Iulius Evola, di esclusiva proprietà letteraria della casa editrice Atanor (reato, quest'ultimo, occasionalmente emerso essendo intervenuta una

specifica denuncia dalla casa editrice Atanor).

Di fronte alle su accennate contestazioni di reati, il Rauti ed il Toniolo negavano di aver commesso i fatti loro addebitati. Il Balzarini, colpito anch'egli da mandato di cattura, si dava alla latitanza. Il Freda ed il Ventura si rifiutavano di rispondere in attesa che la Corte di Cassazione decidesse su una istanza, nel loro interesse proposta, di rimessione del procedimento ad altro ufficio giudiziario per "legittimo sospetto" ai sensi dell'art.55 C. P.P.-

Il 14 marzo Marco Pozzan chiedeva di conferire col Giudice e ritrattava tutto quanto da lui dichiarato sulle circostanze, le finalità ed i personaggi della riunione di Padova del 18 aprile 1969, affermando che le notizie prima riferite erano solamente frutto della sua immaginazione.

Nel prosieguo dell'istruttoria il suddetto imputato, ottenuta la libertà provvisoria, si rendeva irreperibile; e contro di lui veniva emesso il 20 giugno 1972 nuovo mandato di cattura per il delitto già contestatogli. Il 9 gennaio 1974 altro mandato di cattura veniva spiccato, a suo carico, per concorso con Franco Freda e Giovanni Ventura nella direzione dell'associazione sovversiva ed in tutti gli attentati terroristici loro ascritti. Entrambi i provvedimenti coercitivi rimanevano ineseguiti per la latitanza del ricercato.

****

CAPITOLO VI

L'ACQUISTO DEI "TIMERS" NELLE TESTIMONIANZE FABRIS-GIANNONE-GAVOTTI. RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO A MILANO PER COMPETENZA TERRITORIALE. LA SCARCERAZIONE DI PINO RAUTI.

Traendo spunto dai riferimenti di Guido Lorenzon e Franco Comacchio al congegno meccanico a tempo (utilizzabile in ordigni esplosivi) fatto vedere al primo e consegnato al secondo da Giovanni Ventura, l'istruttoria di Treviso veniva in questa direzione approfondita; e si accertava, così, nel gennaio 1972, che Franco Freda aveva acquistato simili congegni in più riprese nel settembre del 1969.

Particolarmente interessante appariva la registrazione di due comunicazioni telefoniche partite dall'apparecchio di Franco Freda, posto a quell'epoca sotto il controllo della Polizia Giudiziaria come si è già accennato, rispettivamente il 18 ed il 19 settembre 1969. Con la prima telefonata il Freda aveva chiesto notizie ad una impiegata della ditta "Elettrocontrolli" di Bologna circa l'arrivo di cinquanta "commutatori da 60 minuti in deviazione" da lui precedentemente ordinati ed aveva ricevuto la risposta che tale merce sarebbe pervenuta da un giorno all'altro. Con la seconda egli aveva messo al corrente tal Tullio Fabris della risposta datagli dalla suddetta impiegata.

Veniva, quindi, identificato, rintracciato e sentito dal Giudice Istruttore il suddetto Tullio Fabris (1), il quale,

---

(1) v. cart.2 fasc.6 fol.51/62-63/83; vol.25 fasc.3 foll. 1-2/9 per le deposizione del Fabris.

ammesso il colloquio telefonico sopra indicato, chiariva che, nella sua qualità di elettricista, aveva ricevuto qualche giorno prima della telefonata, da Franco Freda, la richiesta di procurargli degli interruttori o commutatori a tempo (noti anche come"timers"): cioè dei congegni meccanici temporizzatori che, in posizione di carica, tenessero aperto un circuito elettrico ed, in posizione di riposo (ossia nel momento di esaurimento della carica a fine corsa), provocassero la chiusura del circuito medesimo. Egli lo aveva accompagnato personalmente presso la ditta R.I.C.A. di Padova e presentato al commesso, il quale aveva fatto loro vedere un esemplare di interruttore. Si trattava di un oggetto delle dimensioni di un pacchetto di sigarette, di materiale plastico (bachilite), corredato da una manopola (per imprimere la carica) e da un quadrante (per graduare il tempo della carica stessa). Il Freda aveva dato incarico al commesso di ritirare dalla ditta fornitrice, che era di Bologna, tramite la R.I.C.A. un certo quantitativo di interruttori ed aveva preso con sè, intanto, l'esemplare.

Proseguiva il Fabris dicendo di aver accompagnato qualche giorno dopo il Freda a Bologna presso la ditta fornitrice, denominata "Elettrocontrolli", ove il Freda stesso, non avendo trovato pronti i timers da lui desiderati, ne aveva lasciato un'ordinazione urgente all'impiegata addetta richiedendo il tipo da 60 minuti (periodo di tempo che indicava la durata massima della carica). Era poi tornato da

solo a Bologna per prelevare i timers ordinati (2), i quali erano una cinquantina confezionati in una scatola, e li aveva consegnati al Freda o alla sua segretaria nel suo studio. Il prezzo complessivamente pagato per tale acquisto (il Freda gli aveva dato anticipatamente £.100.000 dicendogli che gli interruttori servivano ad un suo amico di Treviso) era stato di £.80.000. Un giorno, successivamente, mentre egli trovavasi nello studio del Freda per montare dei lampadari, gli era stato da questi presentato Giovanni Ventura e, durante lo svolgimento del suo lavoro, aveva avuto modo di sentire i due che parlavano dei commutatori acquistati. Ad un certo momento il Freda ne aveva mostrato un esemplare al Ventura, il quale se lo era messo nella sua borsa.

Il Fabris precisava, inoltre, che, anche in epoca precedente all'agosto 1969, Franco Freda gli aveva spesso chiesto pareri tecnici sulla possibilità di fare accendere una resistenza nei termini seguenti:

"Mi parlò di interruttori che dovevano essere inseriti in un circuito alimentato da batteria e con un relè; mi parlò di un orologio a sveglia chiedendomi parere per inserire nel meccanismo della soneria il contatto della resistenza... Ricordo ancora che mi parlò di fiammiferi in relazione alle resistenze stesse. In definitiva a lui interessava

---

(2) la Elettrocontrolli, non avendo immediata disponibilità dei timers richiestile dal cliente, li aveva a sua volta chiesti ed ottenuti dalla ditta G.P.U. Gavotti di Milano distributrice per l'Italia (v. dep. Tinti Onidia, dipendente della Elettrocontrolli in cart.2 fasc.6 fol.84 e vol.25/14 foll.10-12).

che l'incandescenza della resistenza provocasse l'accensione dei fiammiferi. Alla mia curiosità rispondeva che un suo amico faceva degli esperimenti per far partire "missili". Questo me lo diceva in tono scherzoso. Ricordo che mi parlò anche di orologi: mi chiese se poteva crearsi un contatto a mezzo della lancetta dell'orologio...Questi discorsi che il Freda mi faceva si sono svolti in più riprese ed in un lasso di tempo di alcuni mesi. Egli telefonava frequentemente a casa mia tanto che mia moglie era un pò seccata per il tempo che mi faceva perdere... Diceva che aveva altre persone che poi costruivano questi circuiti. Ricordo ancora che nel settembre 1969 e cioè al tempo della ricerca dei cmmmutatori, il Freda mi disse che doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa e mi chiese se potevo trovargliene una. Con le mani mi fece vedere le dimensioni della cassetta che gli serviva.Capii che gli occorreva una cassetta di dimensioni 20x20 (centimetri). Io lo indirizzai alla ditta UPIM dove avevo in precedenza acquistato una cassetta per riporre il denaro di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 25x10 circa. Mi rispose che non erano le misure idonee" (3).

Con la testimonianza del Fabris si integrava, relativamente all'acquisto dei timers, quella di Emanuele Filiberto Giannone (4), contitolare della ditta R.I.C.A., il quale era

(3) foll.62-63 fasc.6 cart.2
(4) per le deposizioni del Giannone v. cart.2 fasc.6 fol.50/52-53

in grado di ricordare le circostanze relative all'ordinazione ricevuta a Padova ed esibiva la relativa fattura datata 15.9.1969 della G.P.U. di Gavotti con sede in Milano, cioè della ditta che gli aveva fornito cinque interruttori a tempo da 120 minuti, completi di quadranti e manopole, di produzione Diehl. Si trattava precisamente dei temporizzatori ordinati in un primo tempo alla ditta di Padova, con la consulenza del Fabris, prima che questi si recasse col Freda presso l'Elettrocontrolli di Bologna per acquistarne un'altra cinquantina da 60 minuti. Precisava il Giannone che i cinque interruttori da 120 minuti erano stati poi ritirati da una persona presentatasi in negozio quale incaricato del Fabris.

L'indagine istruttoria veniva, poi, specificatamente orientata sui cinquanta timers da 60 minuti, data l'analogia di questo tipo di congegno con quello usato negli attentati di Roma e Milano del 12 dicembre 1969 secondo gli accertamenti peritali già effettuati nel processo contro Pietro Valpreda ed altri.

Veniva, così, sentito Paolo Gavotti (5), il quale, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta milanese distributrice dei timers prodotti dalla Iunghans Diehl di Venezia sul mercato italiano, confermava anzitutto di aver fornito alla "Elettrocontrolli" di Bologna il 18 settembre 1969 cinquanta timers da 60 minuti completi di targhe (o quadranti) su richiesta telefonica ed esibiva la relativa fattura non-

---

(5) v. vol.26 fasc.4 foll. 1-2/5/34/123 per le deposizioni del Gavotti

chè la bolla di consegna. Specificava che essi appartenevano al tipo "in deviazione" contrassegnato "ND" con targa recante la scritta 60/MA; e chiariva che gli altri due tipi in commercio erano "in apertura" ed "in chiusura" con contrassegno, rispettivamente, "NA" ed"NC". Le targhe di complemento per i timers "in chiusura" recavano la scritta "MC" (accanto al numero indicante la durata della carica), mentre gli altri due tipi erano corredati entrambi da targhe con la scritta "MA".

I tre modelli di temporizzatori (detti anche "interruttori" o "timers") corrispondevano a differenti modi di utilizzazione nel loro inserimento in un circuito elettrico: 1) quello "in apertura" consentiva, una volta caricato, di tenere chiuso il circuito per un periodo di tempo proporzionale alla carica impressa e ne provocava l'apertura all'esaurimento della carica medesima; 2) quello "in chiusura" consentiva effetti opposti, perchè in posizione di carica manteneva aperto il circuito; 3) infine quello "in deviazione" consentiva tutte e due le utilizzazioni dei modelli già considerati potendo funzionare, a causa di un doppio collegamento in esso incorporato, sia in chiusura che in apertura.

Le acquisizioni probatorie sin qui esposte, l'accertato uso (per le risultanze tecniche del "processo Valpreda") di timers da 60 minuti della G.P.U. Gavotti nella strage del 12 dicembre 1969 ed il rifiuto opposto da Franco Freda di fornire qualsiasi chiarimento difensivo in attesa, come si è già accennato, dell'esito di una sua istanza di rimessione del procedimento ad altro ufficio per legittimo sospetto,

inducevano il Giudice Istruttore del Tribunale di Treviso a ravvisare l'esistenza di indizi di colpevolezza a carico degli imputati Franco Freda, Giovanni Ventura e Giuseppe Rauti anche in ordine alla strage di Milano del 12 dicembre 1969 e ad ordinare la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di questa ultima città, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, dichiarando contestualmente con sentenza del 21 marzo 1972 la propria incompetenza territoriale. Solo i tre suddetti imputati venivano posti a disposizione del nuovo Giudice in stato di custodia preventiva, essendo stato concesso agli altri detenuti nelle more - tranne che al Balzarini latitante - la libertà provvisoria.

A Milano l'istruttoria proseguiva col rito formale e la imputazione di strage veniva contestata a Franco Freda e Giovanni Ventura con mandato di cattura del 28 agosto 1972.

Diverso provvedimento veniva invece emesso nei confronti dell'imputato Giuseppe Rauti (6), il quale, nel dichiarare la propria estraneità a tutte le delittuose operazioni contestategli, aveva tra l'altro precisato di non essere intervenuto ad alcuna riunione di carattere eversivo a Padova la sera o la notte del 18 aprile 1969 e di essere rimasto quel giorno a Roma, sino a tarda ora notturna, nella sede del quotidiano romano "Il Tempo", ove egli prestava la sua attività di giornalista. Tale alibi veniva puntual-

---

(6) per gli interr. del Rauti v. : cart.3 fasc.8 fol.232; cart.25 fasc.13; cart.37 fasc. 99/13 fol. 1-15

mente avallato, con dovizia di particolari e di riscontri obiettivi documentali, dal direttore del suddetto quotidiano, Renato Angiolillo, nonchè dai giornalisti Giuseppe D'Avanzo, Marcello Lambertini, Marcello Lucini e Gianni Letta. Pertanto il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano, riconoscendo che era venuto meno in seguito alle su accennate testimonianze ogni valore seriamente indiziario delle dichiarazioni accusatorie di Marco Pozzan, dichiarazioni del resto da questo ultimo ritrattate, su conforme richiesta del Pubblico Ministero con ordinanza del 24.4. 1972 (7) disponeva la scarcerazione del Rauti per mancanza di sufficienti indizi e, ritenendo comunque la sussistenza di motivi di sospetto a carico del medesimo, lo sottoponeva all'obbligo di dimorare nel Comune di Roma e di presentarsi una volta alla settimana al competente Ufficio di Pubblica Sicurezza. Tale obbligo veniva poi a cessare quando il Rauti, presentata la sua candidatura nella lista del M.S.I. per le elezioni politiche del 1972 e proclamato fra gli eletti, assumeva la qualità di deputato al Parlamento Nazionale.

---

(7) fol.30 fasc.42 cart.12

CAPITOLO VII

GLI SVILUPPI DELLA LINEA DIFENSIVA DI GIOVANNI VENTURA. IL MANDATO DI CATTURA PER GUIDO GIANNETTINI.

Sin dai primi interrogatori resi davanti al Giudice Istruttore del Tribunale di Milano, Giovanni Ventura manifestava chiaramente la sua intenzione di difendersi dissociando la sua posizione da quella di Franco Freda e convogliando su quest'ultimo elementi di accusa sempre più gravi (1).

Egli, premesso che, pur nella vicinanza ideologica dei primi rapporti politici avuti con il Freda nel 1967, si era sempre mantenuto coerente alla sua educazione familiare cattolica mentre l'altro era "in una posizione nazista", addebitava al suo amico: frequenti contatti con gruppi neofascisti extraparlamentari, valutazioni positive degli attentati indipendentemente dalle matrici politiche che li ispiravano, l'avere assunto l'uso della violenza come metodo di battaglia politica teorizzandone l'impiego nel suo opuscolo "La disintegrazione del sistema". Riferiva anche che il Freda, dopo gli attentati ai treni dell'otto-nove agosto 1969, gli aveva detto esplicitamente di conoscerne gli organizzatori nonchè gli esecutori e precedentemente, circa sette o dieci giorni dopo il 18 aprile 1969 (data della riunione di Padova cui si è sopra accennato trattando delle rivelazioni del

---

(1) per gli interrogatori del Ventura v. : cart.1 fasc.1 foll.9-10/13/86-89/96; cart.1 fasc.2 fol.31-34/123-127/264-268; cart.1 fasc.3 foll.159-160; cart.2 fasc.4 foll.207-209; cart.2 fasc.6 fol.37; cart.3 fasc.7 foll.221-225; cart.3 fasc.8 fol.262; vol.24 fasc.14 foll.4-5/28-37/38-43/44-72/73-75/78-82/84-90/92-109/150-158/160-174

Pozzan), gli aveva fatto specifiche ed importanti confidenze circa contatti da lui avuti con due persone venute appositamente da Roma ed appartenenti al movimento di estrema destra "Avanguardia Nazionale". Quello del 18 aprile 1969 era stato un incontro che-secondo tali confidenze- aveva condotto allo stabilirsi di un rapporto politico operativo. Esso era stato seguito da altri contatti dello stesso genere a Roma. Il Freda gli si era dichiarato, inoltre, autore del "libretto rosso" dal titolo "La Giustizia è come il timone: dove la si gira, va"; e gliene aveva fatto vedere il testo su fogli dattiloscritti: proprio quei fogli che poi vide anche Guido Lorenzon.

Quanto agli addebiti mossigli, il Ventura negava di essere il proprietario delle armi rinvenute nella soffitta del Marchesin, sostenendo che egli le aveva detenute (prima in una sua casa a Borgo Pieve, poi in un suo appartamento sito in Via Manin di Treviso) e successivamente consegnate in custodia a Pan per conto di Franco Comacchio; il quale ne era l'unico proprietario. Negava di aver mai detenuto esplosivo. Negava, infine, di avere concepito od attuato, in concorso col Freda od altri, disegni eversivi o comunque progetti penalmente illeciti. Egli, anzi, aveva spiato le mosse del Freda e del suo gruppo, fingendo di condividerne le idee e l'impostazione programmatica, per incarico di un personaggio avente un ruolo diplomatico nell'ambasciata rumena. Questo personaggio, in cambio delle sue informazioni, gliene aveva fornito altre, utilizzabili a scopi editoriali, con i rapporti informativi che erano stati poi rinvenuti nella cas-

setta di sicurezza sequestrata a Montebelluna.

Circa gli attentati della notte 8-9 agosto e del 12 dicembre 1969 prospettava due rispettivi alibi.

La sera dell'8 agosto egli si era trattenuto a cenare con amici, fra i quali tali Trapani, Giannola, Gaetano Testa e Nino Massari, in un ristorante romano sino a tarda ora (forse anche oltre la mezzanotte) ed era rimasto a Roma per alcuni giorni dopo. Non poteva quindi aver collocato gli ordigni scoppiati o rinvenuti inesplosi sui treni.

Il 12 dicembre era arrivato a Roma in treno dopo le 17 con partenza da Padova verso mezzogiorno in quanto suo fratello Luigi, dimorante nella Capitale per ragioni di studio, era stato colto da una crisi di tipo epilettico nella pensione ove era alloggiato rendendo, così, necessario ed urgente, ad avviso del medico curante dr.Ferlini, l'intervento di qualche familiare. A Roma il pomeriggio del 12 dicembre si era recato nello studio dell'avv.Diego Giannola, nella sede della casa editrice Lerici ove si era incontrato con tali Tomba e Sestili; infine aveva trascorso la serata in casa del suo amico Nino Massari che lo aveva ospitato anche per la notte.

Relativamente alle accuse contro di lui formulate dal Lorenzon, il Ventura spiegava di aver più volte parlato con quest'ultimo degli attentati e dei loro risvolti politici; era, quindi, possibile che il suddetto Lorenzon avesse male interpretato quelli che erano solo astratte considerazioni politiche e si fosse convinto di aver sentito l'amico parlare di fatti concreti da lui compiuti.

Con l'interrogatorio del 17 marzo 1973 Giovanni Ventura, pur senza deviare dal binario che le sue battute introduttive avevano tracciato, cominciava a spingere le sue formulazioni accusatorie nei confronti del Freda non solo con una maggiore specificazione di circostanze, ma anche fino all'ammissione di fatti obiettivamente idonei a compromettere sè stesso.

Ritornava egli a parlare dell'ormai nota riunione di Padova del 18 aprile 1969 per dire che egli, benchè invitato dal Freda, non aveva voluto parteciparvi per non correre rischi essendo ben consapevole che in essa si sarebbero poste le fondamenta di una sistematica attività eversiva da realizzare nel territorio nazionale. In questi termini egli rievocava quanto in proposito aveva poi appreso dal Freda: "Il contenuto di questo incontro che può essere riassunto in alcuni punti mi è stato rivelato in più riprese ed io ne ho inteso l'esatta intera portata il 24 luglio 1969 a Milano. Nell'incontro si stabilì che l'operatività potenziale che poteva esprimere Freda e l'ambiente che era intorno a lui e l'operatività potenziale che era esprimibile dall'altra parte (una frastagliata situazione di uomini e di ambienti)dovevano essere collegate, il che avrebbe aumentato l'effetto di ogni iniziativa ed azione. Fu deciso che si doveva costituire una seconda linea (chiarirò cosa s'intendeva per seconda linea o doppia organizzazione), che i due gruppi (i quali a loro volta inglobavano gruppi minori) dovevano puntare all'aggancio operativo di uomini che erano estranei a questi gruppi e costruire una frangia che potesse essere

utilizzata anche per operazioni specifiche come attentati, cioè per un'attività eversiva diretta. Seconda linea e doppia organizzazione o organizzazione parallela che viene però manovrata da una o due persone soltanto della prima linea, cioè da persone che siano in grado di aver rapporti con persone che siano in posizioni politiche diverse e che siano in grado di utilizzarli, indurli, coartarli e strumentalizzarli... La seconda linea era già in atto nell'aprile. In questa direzione si era mosso soprattutto il Freda. Lei sa che il Freda a Padova aveva dei rapporti molto precisi con uomini della sinistra extraparlamentare... Quando dico un collegamento di carattere operativo dico quello che disse il Lorenzon con la solita precisione nel verbale del 23 gennaio mi pare (struttura piramidale a triangolo ecc.). Quando il Lorenzon dice poi che quell'organizzazione non è la sola operante, parla della seconda linea di cui ho detto" (2).

Un'operazione appunto della "seconda linea" -gli aveva detto il Freda - era stata quella del collocamento delle bombe esplose il 25 aprile 1969 alla Fiera campionaria ed allo Ufficio Cambi della Stazione di Milano.

Delle due personalità romane intervenute alla riunione del 18 aprile 1969, secondo il Ventura, una rimase di identità ignota, l'altra era Stefano Delle Chiaie e non Pino Rauti. Il riferimento fatto a quest'ultimo dal Pozzan, fedele seguace di Franco Freda, probabilmente era solo l'effetto di un artificioso suggerimento del Freda stesso "al fine di as

---

(2) fol.99 fasc.14 interr.imp. vol.24

sicurarsi una certa protezione da parte del M.S.I. che voleva scaricarlo."

Riprendendo poi il discorso sui "rapporti informativi", dichiarava che già nel 1967 un giornalista, di cui non poteva fare il nome, redattore di un periodico italiano, gli aveva chiesto informazioni sui movimenti di destra e gli aveva presentato successivamente, nel gennaio 1969, un amico rumeno. Il giornalista italiano e l'amico rumeno appartenevano allo stesso gruppo, orientato verso la concezione politica di una "grande Europa" da inserire come terza forza fra i due blocchi russo ed americano. Con costoro egli aveva instaurato relazioni di continua collaborazione informativa, nel senso che le notizie da lui fornite sugli ambienti politici ed economici dell'estrema destra venivano scambiate con i rapporti informativi fornitigli dai due. Si era, così, rimesso in contatto, a scopo spionistico, con lo ambiente di Freda da lui abbandonato dopo la sua conversione al marxismo. Inoltre, per rendere più credibile ai neofascisti il suo riaccostamento a loro, aveva fatto presente allo italiano ed al rumeno la necessità di una sua compromissione, sia pure limitata, sul piano operativo; ed i due si erano impegnati a garantirlo con una copertura politica, purchè gli episodi di compromissione avvenissero solo in casi di interesse particolare e con la loro preventiva autorizzazione.

Confessava di essere rimasto coinvolto, attuando la suddetta compromissione autorizzata, nella collocazione di due

ordigni esplosivi nel maggio e nel luglio 1969 rispettivamente a Torino e Milano (3).

Infatti il 10 maggio 1969, ricevuto in consegna dal Freda uno degli ordigni ora indicati, lo aveva portato con sè a Torino e consegnato la sera successiva ad uno sconosciuto; il quale aveva il compito di collocarlo, come precedentemente convenuto col Freda stesso, nel locale Palazzo di Giustizia. L'ordigno non era poi esploso; ed il Ventura lo riconosceva in quello rinvenuto, in epoca successiva, al terzo piano del suindicato Palazzo di Giustizia ed esibitogli in visione, durante l'interrogatorio, dal Giudice Istruttore.

Quanto all'episodio di Milano, il Freda nel luglio dello stesso anno gli aveva detto che sarebbe arrivato a Padova da Roma un emissario di Stefano Delle Chiaie per incontrarsi con lui. L'incontro era stato in un secondo tempo spostato da Padova a Milano per la notte dal 23 al 24 luglio; e così il Ventura ed il Freda, partiti insieme da Padova quella stessa notte alle ore due e giunti nel capoluogo lombardo alle quattro e trenta, si erano incontrati alla stazione col romano; il quale, manifestando diffidenza per il Ventura, aveva cercato di appartarsi col Freda in certe fasi del discorso. Comunque il Ventura, in base a quello che aveva sentito direttamente dal romano ed a ciò che poi gli ebbe a riferire il Freda, apprese che lo sconosciuto era venuto a collocare un ordigno esplosivo quella mattina stessa a Milano con un nuovo congegno ad orologeria, dato l'in-

---

(3) In tal senso chiariva quanto Guido Lorenzon aveva già confusamente dichiarato, sovrapponendo due distinti episodi.

sucesso dei temporizzatori usati in vari altri ordigni, precedentemente collocati dall'organizzazione. Si era stabilito di utilizzare all'uopo orologi di tipo economico normalmente in vendita nei supermercati e di fare, così, una prova, prima degli attentati da compiere nel ferragosto successivo su vari convogli ferroviari fra Milano, Venezia e Roma (l'attuazione di tale progetto criminoso era stato poi anticipato all'otto agosto per traumatizzare i traffici prima di Ferragosto). Trattavasi di un'ampia programmazione terroristica da attuare, soprattutto, come sviluppo della "seconda linea" sulla base degli accordi padovani e con progressiva intensificazione voluta, specialmente, da Stefano Delle Chiaie. Il romano ed il Freda si erano, inoltre, attardati a discutere di questioni tecniche da risolvere in ordine alla confezione degli ordigni, come il problema di reperire contenitori rettangolari per sistemarvi le saponette di tritolo, detenute dalla organizzazione in quantità rilevante ("come biscottini") e certamente maggiore dell'esplosivo di tipo gelatinoso. Circa la direzione ed il finanziamento di queste operazioni, il Ventura riferiva: "Freda in queste occasioni era un interlocutore che riceveva notizie ed in qualche modo riceveva direttive. Il centro propulsore certamente non era lui... Il finanziamento veniva da tre punti. Uno di questi punti era Freda, da cui il discorso di Lorenzon che io ho finanziato e poi organizzato. Un altro centro era "Ordine nuovo" ed un altro ancora "Avanguardia Nazionale" o meglio polimorfismo finanziario da dove Stefano Delle Chiaie rimediava i quattrini" (4).

(4) fol.107 r. fasc.14 vol.24

Dopo l'incontro col romano, il Ventura si era recato in aereo a Roma ed, al suo ritorno nel Nord Italia, aveva fatto presente al Freda, facendogli vedere due quotidiani del 25 luglio 1969, che non si parlava di attentati al Palazzo di Giustizia di Milano (in realtà l'ordigno collocatovi dal romano era stato rinvenuto inesploso dalla Polizia). Allo stesso Freda, dopo gli attentati ai treni, aveva chiesto spiegazioni sia sul maggior numero di bombe collocate (dieci invece di tre) sia sui posti ove le stesse erano state depositate (si era parlato di collocarle nelle toilettes durante l'incontro notturno di Milano ed, invece, parecchie erano scoppiate anche nell'interno degli scompartimenti provocando il ferimento di vari passeggeri). Il Freda non gli aveva dato in proposito spiegazioni soddisfacenti; anzi, nonostante lo stesso Ventura ed il Pozzan si fossero sforzati a dissuaderlo dal proseguire in quella direzione ed avessero manifestato la loro disapprovazione per quegli sviluppi terroristici con spargimento di sangue, si era dichiarato deciso ad aderire al programma di violenza progressiva tracciato da Stefano Delle Chiaie dicendo fra l'altro: "Io ho assunto, voi sapete, degli impegni con questi di Roma e anzi a Roma ho visto e incontrato (e fece riferimento all'ultimo viaggio che probabilmente, ma non ne sono sicuro, è quella dell'8 agosto) un amico di Delle Chiaie (e fece il nome di Paglia). Questi uomini intendono portare avanti questa linea. Io sono d'accordo con loro; questa posizione, questa linea non viene invertita" (5). Su questa linea, a dire del Freda, vi era

---

(5) fol. 119 fasc. 14 vol.24

la previsione di colpire centri nevralgici in luoghi chiusi con effetti di particolare intensità senza alcuna preoccupazione per la salvaguardia della vita umana (6). La collocazione degli ordigni negli scompartimenti ferroviari -secondo quel che il Delle Chiaie aveva fatto sapere al Freda- non era stato un errore, ma un atto deliberato e destinato ad essere seguito da altri di maggiore gravità con utilizzazione di ordigni più potenti. Aggiungeva il Ventura che agli attentati ai treni, costati complessivamente £.100.000 per la preparazione e £.100.000 per la collocazione delle bombe, avevano materialmente partecipato a Roma e Venezia quattro persone ingaggiate da Claudio Orsi, il quale a sua volta faceva capo al Freda.

Proseguiva Giovanni Ventura nelle sue dichiarazioni facendo presente che, valutata la piega assai pericolosa degli avvenimenti, ne aveva informato l'amico italiano e quello rumeno; i quali conseguentemente gli avevano vietato ogni ulteriore compromissione in attentati col gruppo Freda. Egli aveva continuato, tuttavia, le sue funzioni di osservatore "ad un livello assolutamente disimpegnato", tenendosi ad una certa distanza e seguendo, cioè, "come da un cannocchiale capovolto" l'attività di Freda. Nello studio di quest'ultimo aveva poi avuto occasione di vedere un timer e glielo aveva sottratto per mostrarlo in seguito all'amico Lorenzon ed allo elettrotecnico Comacchio; al quale ultimo lo aveva consegnato chiedendogli di studiarne il funzionamento.

---

(6) vol.24 fasc.14 fol.125

Quanto alle armi sequestrate nella soffitta del Marchesin, il Ventura si decideva a confessare che, almeno in parte, esse erano sue ed in parte del Comacchio.

Circa l'eventuale partecipazione di Franco Freda agli attentati del 12 dicembre 1969, egli si diceva non in grado di fornire utili elementi di scienza diretta. Aveva saputo da Pozzan che il Delle Chiaie voleva sostenere, nel processo a carico di Pietro Valpreda ed altri, l'alibi di Mario Merlino. Aveva sentito il Freda dire, a proposito della strage, che si era trattato di un errore tecnico senza mai chiarire questo suo giudizio. "Il discorso - testualmente riferiva il Ventura - però non è quello che feci a Guido Lorenzon, tornando a Roma, che questo fatto doveva essere avvenuto per errore. Il discorso dell'errore riguardava l'orario di esplosione della bomba. Per quel che ne sapevo io, infatti, le banche chiudevano alle quattro e quindi era incredibile che questa banca di Milano chiudesse alla quattro e mezza" (7).

Il riferimento fatto dal Ventura al nominativo di Paglia, quale portavoce di Stefano Delle Chiaie nell'elaborazione della strategia terroristica, conduceva ad indagare su costui, che veniva identificato per il giornalista Guido Paglia. Nel quadro di queste indagini veniva acquisito il fascicolo relativo al rinvenimento, avvenuto il 10 gennaio 1970 a Roma, di un portatessera smarrito (8) contenente do-

(7) fol.128 fasc.14 vol.24
(8) poi ritrovato da ignoti ed inserito in una cassetta postale destinata alla ricezione della corrispondenza

cumenti intestati proprio al suddetto Guido Paglia ed alcuni foglietti di appunti. Uno di questi foglietti conteneva un elenco di numeri telefonici e di nomi appartenenti a giovani del noto circolo anarchico "22 marzo", scritto con grafia simile a quella di Mario Merlino e da questi più tardi riconosciuta come sua. Un altro foglietto conteneva l'annotazione di un certo quantitativo di saponette di tritolo (9). Il Paglia, incriminato, unitamente al Merlino, per il delitto previsto dall'art.270 III comma C.P. ed interrogato, negava che i due suddetti fogli appartenessero a lui; negava anche di aver avuto rapporti con Franco Freda; ed, in epoca successiva, raccolte delle voci secondo le quali Giovanni Ventura aveva nei suoi interrogatori fatto riferimento ad un "giornalista romano di nome Guido" ponendolo in relazione con l'attività terroristica veneta, nel timore di essere coinvolto nella vicenda si affrettava a riferire ai suoi colleghi giornalisti Gianluigi Melega e Roberto Chiodi che il "Guido" in questione non era lui, bensì "Guido Giannettini".

Questo nominativo fatto dal Paglia era già noto all'Ufficio Politico della Questura di Roma come quello di un elemento di estrema destra, giornalista di professione. Il suo nome era stato trovato scritto su un'agenda del 1969 sequestrata il 10.1.1973 in casa di Luigi Ventura, fratello di Giovanni; e come amico di quest'ultimo, al quale apparteneva la suddetta agenda, lo aveva indicato Guido Lorenzon in una delle sue deposizioni rese al Magistrato Istruttore di Treviso.

---

(9) v. vol.33 fasc.6 (particolarmente i foll.45-46-102,103 e 104)

Il 15 maggio 1973 veniva eseguita una perquisizione nel domicilio romano del Giannettini ed i suoi pregressi contatti con il Ventura emergevano con la scoperta delle seguenti cose: 1) carte dattiloscritte con gli stessi caratteri meccanici della macchina che era servita per scrivere i "rapporti informativi" rinvenuti nella cassetta di sicurezza di Montebelluna; 2) timbri identici a quelli apposti sui rapporti medesimi; 3) scritture di pugno del Giannettini la cui grafia appariva identica a quella con la quale alcuni dei rapporti, ora menzionati, erano stati corretti; 4) vari numeri del settimanale "Lo Specchio", ove trovavasi riprodotto il contenuto di tali rapporti informativi in articoli a firma "Adriano Corso" pseudonimo del Giannettini stesso.

Dopo l'acquisizione degli elementi fin qui indicati, Giovanni Ventura, sottoposto ad interrogatorio il 24 successivo, ammetteva che Guido Giannettini era l'autore dei "rapporti informativi" nonchè "il giornalista italiano" che gli aveva presentato "l'amico rumeno". Precisava, altresì, sia pure dopo qualche esitazione, che il Giannettini faceva il "consulente" per due organismi statali: lo Stato Maggiore della Difesa ed il S.I.D. (Servizio Informazioni Difesa). Indi forniva sull'argomento analitici ragguagli che venivano così testualmente (10) verbalizzati:

"Il Giannettini forniva informazioni al S.I.D. nell'ambito di un rapporto organico. Rapporti più stretti egli aveva poi con il Capo di Stato Maggiore della Difesa Esercito.

---

(10) v. vol.24 fasc.14 foll.156-158

Domanda: chi era?
Risposta: dopo lunga esitazione: il generale Aloia.
Domanda: che tipo di informazioni le forniva Giannettini?
Risposta: avevo un interesse editoriale e personale per avere notizie di politica internazionale relative agli aspetti meno appariscenti, ma più veri, dei fenomeni che determinano la politica internazionale. Il riferimento era soprattutto relativo alle operazioni del "partito americano" in Italia; le notizie fornitemi dal Giannettini in parte sono riportate sul libro "Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento". Faccio presente che Giannettini ebbe rapporti solamente con le parti e gli organismi dello Stato di cui ho fatto menzione, che difendevano le istituzioni. A tal proposito è necessario accennare alla contrapposizione di concezioni, impostazioni e vedute sui ruoli istituzionali e funzionali delle Forze Armate, interpretati e rappresentati dagli ambienti militari che facevano capo al Generale Aloia e dai contrapposti ambienti che facevano capo al generale De Lorenzo. Il dissidio e la disparità di vedute tra questi due settori interni agli organismi di difesa dello Stato, riguardava proprio il delicato nucleo di interessi istituzionali proprio della Repubblica democratica, che, se per l'uno ambiente (Aloia) doveva essere garantito e protetto sul piano costituzionale, per l'altro ambiente (De Lorenzo) era l'occasione per ipotesi e pratiche volte a modificare l'assetto istituzionale della Repubblica. Giannettini si interessava ed operava per lo sganciamento delle posizioni italiane dalle cristallizzazioni di cui agli accordi sul Mercato Comu-

ne e la NATO; in altri termini un atteggiamento molto vicino a quello della sinistra gaullista.

G.I.: Posto che fu il Giannettini ad avvicinarla e non lei a cercare il Giannettini, quale tipo di informazione il medesimo desiderava che lei gli fornisse?

Ventura, dopo esitazione: ottenne da me una serie di indicazioni su richiesta degli Organismi per cui lavorava e di cui ho detto prima.

Domanda: che tipo di informazioni?

Risposta: sulla destra

G.I.: non mi pare che il Giannettini avesse bisogno di rivolgersi a lei per avere informazioni sulla destra.

Risposta: le informazioni riguardavano una parte precisa della destra.

Domanda: quali informazioni fornì al Giannettini in concreto?

Risposta: in sostanza tutte quelle informazioni che io ho poi dato a Lei nei vari interrogatori.

G.I.: in sostanza fornì, quindi, a Giannettini tutte quelle informazioni che, nel corso dei precedenti interrogatori, lei mi ha detto di aver fornito al redattore italiano di una rivista ed al suo amico rumeno.

Risposta del Ventura: in buona sostanza sì.

Domanda: non era per caso il Giannettini la persona che le presentò il rumeno? Era il Giannettini che le dava i rapporti, che poi sono stati sequestrati nella sua cassetta di sicurezza.

Risposta del Ventura dopo lunghissima esitazione: era Giannettini.

A domanda del P.M., risponde Ventura: il rumeno esiste effettivamente e mi è stato presentato dal Giannettini.
Domanda: era Giannettini che scriveva le veline ed i cosiddetti rapporti informativi segreti?
Ventura: era il Giannettini che li scriveva elaborando le informazioni del gruppo di informatori con cui era collegato. Non conosco altri informatori di Giannettini.
Domanda: a chi venivano date le veline?
Risposta del Ventura: il Giannettini le passava al S.I.D.; è certissimo che le veline furono sempre e tutte passate al S.I.D., oltre, naturalmente, a tutte le altre informazioni passate verbalmente. Lo so perchè me lo ha detto lo stesso Giannettini e perchè mi risulta da altra fonte che in questo momento non voglio dire. Giannettini era in contatto anche con ambienti della sinistra gaullista francese ed una copia delle veline veniva consegnata anche a questo ambiente.
Domanda: di questo ambiente faceva parte Dominique De Roux?
Risposta: non lo so, bisogna chiederlo a Giannettini.Io so solo che Giannettini conosceva De Roux, tanto è vero che a quest'ultimo il Lorenzon fu presentato proprio da Giannettini.
D.R. E' probabile che io abbia incontrato Giannettini nel dicembre 1969, prima del 12. Certamente, comunque, l'ho incontrato nei giorni immediatamente successivi alla strage, una seconda volta, dopo che era stata eseguita la perquisizione a casa mia, o meglio, dopo che ero stato sentito dalla Polizia. La prima volta seppi dal Giannettini che il giorno 13 vi era stata una riunione al Ministero degli In-

terni nel corso della quale si era delineato un contrasto fra Vicari (Capo della Polizia) ed il Ministro Restivo. Vicari aveva sostenuto che bisognava orientare le indagini a destra e Restivo voleva, per motivi strettamente politici, che la responsabilità degli attentati fosse attribuita al più presto ad un ambiente di sinistra. Ricordo in particolare che questa notizia mi colpì e mi nauseò per il fatto che sul sangue ancora caldo delle vittime si prendessero delle posizioni politiche così precise, aprioristiche e strumentali.

D.R. Quando dissi a Lorenzon che solo due persone potevano aver dato notizia sul mio conto, provocando la perquisizione, facevo riferimento al Giannettini ed al rumeno. Non sospettai mai di Freda, perchè alcuni fatti contestatimi non erano da questi conosciuti".

Giovanni Ventura concludeva la rievocazione dei suoi contatti col Giannettini dicendo che dei contatti medesimi, continuati da sua sorella Mariangela durante i periodi della sua carcerazione, era a conoscenza lo scrittore di sinistra Mario Quaranta; e che fotocopia di vari "rapporti informativi" aveva consegnato nel luglio 1969 a Napoli al marxista-leninista Alberto Sartori. Quest'ultimo a sua volta li aveva passati anche al Quaranta oltre che all'Ambasciata albanese a Roma.

In seguito, contestatogli dal Giudice Istruttore durante uno dei suoi ultimi interrogatori, il 30 ottobre 1973, che Stefano Delle Chiaie era stato trovato dalla Polizia in casa Minetti a Roma la mattina del 19 aprile 1969 (per cui era

improbabile che lo stesso avesse partecipato la notte precedente alla famosa riunione di Padova), rispondeva ribadendo di non essere stato presente a tale riunione e di aver riferito solo ciò che aveva appreso dal Freda. Aggiungeva che, evidentemente, invece di Delle Chiaie, si era recato a Padova quella notte un altro personaggio, il cui nome egli aveva "nell'orecchio" ma non riteneva opportuno dire.

Per quanto concerne, infine, l'imputazione del delitto previsto dagli artt.81 cpv. C.P. e 171 lett.a) legge 22.4. 1941 n.633 formulata nei suoi confronti in seguito a denunce della casa editrice Atanor, che lo aveva accusato della abusiva riproduzione di alcune opere di Iulius Evola (di esclusiva proprietà letteraria della stessa Atanor), il Ventura negava di aver commesso il fatto e lo attribuiva al Freda.

Sulle rivelazioni fatte da Giovanni Ventura, circa i suoi rapporti col giornalista Guido Giannettini, non si riusciva per il momento ad acquisire alcuna notizia da parte di quest'ultimo; il quale, irreperibile già all'epoca della perquisizione eseguita nel suo domicilio, risultava poi addirittura fuori del territorio nazionale.

Allo stesso Giannettini il 31 agosto 1973 il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano inviava comunicazione giudiziaria, quale indiziato di concorso nell'associazione sovversiva e negli attentati terroristici ascritti al Freda ed al Ventura, contestualmente invitandolo a comparire dinanzi a sè il 19 settembre per rendere al riguardo ogni opportuno

chiarimento. L'invito rimaneva senza effetto; e veniva seguito il 9 gennaio 1974 da mandato di cattura, per gli stessi reati, con lo stesso esito. A fondamento di tale provvedimento coercitivo il Giudice Istruttore indicava, fra i principali indizi di colpevolezza: a) l'essere risultato il Giannettini autore dei "rapporti informativi"; b) l'aver accertato il competente Organo del Ministero dell'Interno che in realtà i rapporti medesimi non costituivano materia di effettiva e sincera collaborazione con i Servizi di Sicurezza dello Stato, bensì una artificiosa manipolazione di notizie giornalistiche diretta solo a strumentalizzare gruppi estremisti extraparlamentari; c) l'essere rimasta la parte della "confessione" del Ventura relativa alla sua pretesa collaborazione informativa col S.I.D., tramite lo stesso Giannettini, priva di ogni riscontro ed anzi in contrasto con le acquisite risultanze istruttorie, sì da apparire in definitiva una vera e propria chiamata in correità.

****
****

CAPITOLO VIII

LE GIUSTIFICAZIONI DI FRANCO FREDA

Franco Freda, dopo aver assunto un atteggiamento di reticenza in ordine all'acquisto dei timers, si decideva, poi, di fronte ai molteplici e precisi elementi che ne dimostravano l'avvenuto acquisto da parte sua, a fornire al riguardo le seguenti spiegazioni (1).

Da circa una decina di anni egli si era occupato della questione ebraica, "in particolare del genocidio compiuto dagli Ebrei in danno degli Arabi in Palestina"; e nel marzo 1969, durante una conferenza da lui organizzata a Padova nella Sala della Gran Guardia sui problemi palestinesi, era entrato in contatto con alcuni elementi arabi, i quali gli avevano chiesto di instaurare con loro "dei rapporti di collaborazione su un piano globale". Dopo qualche tempo era stato avvicinato da un arabo del Servizio Segreto algerino e da questi incaricato specificamente di trovare degli "interruttori a tempo". Egli, avendo l'arabo fornito solo indicazioni generiche sul meccanismo che gli serviva, si era rivolto per ottenere più precisi riferimenti tecnici all'elettricista Tullio Fabris; e, con la consulenza di costui, aveva scelto il tipo di interruttore presso la ditta R.I.C.A. di Padova, acqui-

(1) per gli interrogatori del Freda v. cart.1 fasc.2 foll. da 128 a 132; cart.1 fasc.3 fol.158; cart.2 fasc.4 fol.206; cart.2 fasc.5 fol.404; cart.3 fasc.8 fol.249; vol. 24 fasc.6 fol.14-36/43/45-64

standone poi un certo quantitativo dalla ditta Elettrocontrolli di Bologna. La consegna degli interruttori all'arabo, un uomo sulla trentina qualificatosi per capitano Hamid e caratterizzato da una cicatrice sul viso, era avvenuta in più riprese: una prima volta gliene aveva dato solo cinque nel periodo giugno-luglio 1969 e poi una cinquantina (certamente prima del 12.12.1969) incontrandolo in casa della signora Maria De Portada ed in presenza della stessa, la quale, poichè parlava correntemente la lingua francese, aveva fatto da interprete.

Dal capitano Hamid egli si era fatto rimborsare solo le spese dell'acquisto, senza preoccuparsi di trarne un qualsiasi guadagno economico. Era perfettamente consapevole che quei timers sarebbero stati impiegati in operazioni belliche.

Negava di aver consegnato o fatto vedere gli interruttori a Giovanni Ventura.

Circa i suoi orientamenti ideologici, premesso di avere militato nelle file del M.SI. e di essersi mantenuto in contatto con gli ambienti di tale partito anche dopo esserne uscito, si riportava sostanzialmente al contenuto della sua opera dal titolo "La disintegrazione del sistema", nella quale era stata da lui enunciata una concezione di Stato aristocratico, inteso come momento di tensione spirituale dell'uomo sul modello platonico, in opposizione agli schemi materialistici del capitalismo e del marxismo. Precisava che egli, pur valutando positivamente la distruzione del sistema "borghese", aveva inteso mantenersi nei limiti dello studioso del fenomeno statuale da un punto di vista esclusivamente

dottrinario, senza sconfinare sul piano operativo ed incitare ad attentati terroristici o comunque all'uso concreto della violenza. Gli stessi intendimenti avevano animato gli incontri di studio da lui realizzati fino al 1967 con altre sei o sette persone costituenti il cosiddetto "Gruppo di AR", il quale non aveva intenti di proselitismo, ma solo quello di "riconoscere i princìpi senza tentare di calarli nella realtà" secondo il motto orientale "non combattere contro le tenebre, ma accendi la lanterna". Si trattava di princìpi i quali si riferivano alla ricerca del significato metastorico che fascismo e nazismo potevano rappresentare. Questo gruppo si era sciolto nel 1967 ed egli, in epoca successiva, aveva lasciato le "edizioni di AR" per pubblicare, quale imprenditore individuale unico responsabile, opere riflettenti la sua personale visione dello Stato aristocratico.

Respingeva le accuse formulate a suo carico dal Ventura e dal Pan, proclamandosi estraneo all'attività sovversiva e terroristica addebitatagli. Ripeteva più volte che, comunque, anche se fossero state vere le accuse mossegli da alcuni dei coimputati, sarebbe stato possibile considerarlo solo un "testimone reticente".

Contestava le intercettazioni effettuate dalla Polizia sul suo apparecchio telefonico dichiarando di non riconoscere le voci registrate o facendo presente che, essendo ben consapevole di avere il telefono sotto controllo, si era spesso divertito a comunicare telefonicamente con amici inventando cose e rapporti inesistenti.

Ammetteva di aver conosciuto Guido Giannettini, col quale aveva stretto, anzi, rapporti di amicizia. Sapeva che lo stesso era un esperto in questioni militari ma non era al corrente del suo specifico lavoro informativo per il S.I.D.- Ammetteva anche di conoscere Guido Paglia e Stefano Delle Chiaie. Con quest'ultimo si era visto l'ultima volta a Roma nel 1964 o 1965.

La testimone indicata dal Freda, Maria De Portada (2), veniva sentita dal Giudice Istruttore e confermava la versione della consegna degli interruttori all'arabo, ma con le diversità di dettagli che saranno in appresso analizzate (3).

---

(2) v. per le deposizioni della De Portada vol.25 fasc. 2 foll.2-3/7

(3) v. parte V cap. X

****
****

CAPITOLO IX

LE BORSE VENDUTE A PADOVA

Nel settembre 1972 il maresciallo dei Carabinieri Alvise Munari, Comandante la Squadra di polizia giudiziaria addetta alla Procura della Repubblica di Treviso, svolgeva indagini, per incarico ricevuto dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano, al fine di accertare la fondatezza o meno di alcune notizie pubblicate sul settimanale "L'Espresso" circa l'esistenza, in una valigeria di Padova, di borse uguali a quella usata per trasportare l'ordigno esplosivo il 12 dicembre 1969 nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana. Tale valigeria, sita in via Boccalerie di Padova, veniva controllata senza utili risultati dal predetto sottufficiale; che, tuttavia, estendendo di sua iniziativa le investigazioni ad altri negozi della stessa città, riusciva ad acquisire interessanti informazioni da Loretta Galeazzo in Beggiato commessa della valigeria "Al Duomo". Costei, infatti, gli riferiva (1) di aver venduto la sera del 10 dicembre 1969 quattro borse prodotte dalla ditta tedesca Mosbach-Gruber, simili a quella usata due giorni dopo dai terroristi nella Banca Commerciale e la cui foto era stata pubblicata sui giornali, ad un giovane sconosciuto, ben vestito; il quale si era orientato nella scelta manifestando l'intenzione di acquistare borse prive

(1) per le deposizioni della Galeazzo v. vol.26 fasc.1 foll.21-28; vol.26 fasc.2 fol.94

di scomparti interni. Aggiungeva la Galeazzo che tale acquisto era apparso sospetto dopo la strage, tanto che il titolare del negozio, Fausto Giuriati, aveva ritenuto opportuno avvertire la locale Questura. A raccogliere informazioni presso la valigeria si erano perciò recati, nei giorni successivi, due funzionari di P.S. del luogo e poi uno da Roma. In seguito nessun altro si era presentato per indagare. Concludeva la commessa precisando che, dopo qualche tempo ella, avendo visto sul "Gazzettino" di Venezia la fotografia di Franco Freda, aveva riconosciuto, nello stesso, il giovane compratore delle borse.

L'esito di tali indagini il maresciallo Munari riferiva con rapporto del 9 settembre 1972 all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano e la Galeazzo poteva confermare al Magistrato, così come negli stessi sostanziali termini suo marito Giancarlo Beggiato (anche egli commesso nello stesso negozio) ed il loro datore di lavoro Fausto Giuriati (2), quanto dichiarato all'Ufficiale di polizia giudiziaria.

Si procedeva ad un'accurata ispezione delle scritture contabili della valigeria e si accertava, quindi, anche documentalmente con gli opportuni raffronti fra i fogli-cassa, i registri di carico-scarico e la fattura in data 9 settembre 1969 della ditta fornitrice (3), che la vendita

---

(2) per le deposizioni del Beggiato e del Giuriati v. vol. 26 fasc.1 foll.30/58-60; vol.26 fasc.2 fol.94

(3) fasc.1 vol.26 foll. 29-97-98-127

delle quattro borse "Mosbach-Gruber" era avvenuta proprio il 10 dicembre 1969 ed aveva avuto precisamente ad oggetto quattro modelli 2131 di similpelle "Peraso" nera e "City" marrone.

La tardività di queste risultanze, rispetto alla data degli avvenimenti cui esse si riferivano, consigliava al Giudice Istruttore di compiere approfonditi accertamenti presso la Questura di Padova, che, secondo la testimonianza del Giuriati e della sua commessa, sembrava essere stata tempestivamente messa al corrente dell'acquisto sospetto. Si apprendeva così che l'Autorità padovana di P.S., effettivamente informata di tale acquisto e del colore delle borse (una nera e tre marrone) dal titolare della valigeria "Al Duomo" nei giorni immediatamente successivi a quello della strage di Milano (4), ne aveva a sua volta messo sollecitamente a conoscenza la Questura di Milano e l'Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni.

Il 14 settembre 1972 la Galeazzo veniva invitata a procedere alla eventuale ricognizione del giovane cui aveva venduto le borse ed, a tal'uopo, le veniva presentato Franco Freda, da lei già riconosciuto in fotografia come si è già detto, insieme ad altre persone con l'osservanza delle formalità prescritte dall'art.360 C.P.P.- Per due volte la commessa indicava in due persone diverse dal Freda quella da riconoscere. Pertanto l'esperimento di ricognizione dava esito nettamente negativo.

---

(4) v. fol. 35 fasc.1 vol.26

Rimaneva da accertare la causa per la quale l'Autorità di Pubblica Sicurezza, benchè informata a Padova, a Milano ed a Roma della vendita di quelle borse nella valigeria "Al Duomo" e delle relative circostanze, non ne avesse mai reso edotto il Magistrato. Venivano, perciò, chiesti in visione dal Giudice Istruttore alla Questura di Milano i documenti di ufficio relativi agli attentati del 12 dicembre 1969; e fra gli altri si acquisivano, perchè ritenuti particolarmente interessanti, i seguenti (5):

1) lettera in data 3 febbraio 1970 con la quale la Questura di Padova, facendo seguito a precedente teleradio, aveva ribadito a quella di Milano le notizie avute dalla valigeria del Giuriati;

2) un "appunto riservato", recante la data del 14 dicembre 1969, nel quale leggevasi, tra l'altro, con riferimento alla borsa lasciata con l'ordigno inesploso presso la Banca Commerciale: "Sempre sul fondo, veniva trovato anche una bustina di plastica destinata, probabilmente, alla custodia delle chiavi della borsa, la quale, perfettamente nuova, recava ancora, attaccato alla maniglia, il laccio che di solito assicura il cartellino del prezzo" (questo laccio era poi scomparso);

3) una "riservata-personale" datata 19 giugno 1970 con la quale la Divisione A.A.R.R. (Affari Riservati) della Direzione Generale di P.S. aveva comunicato alle Questure di Roma e Milano di avere inviato in Germania alcuni frammenti di borsa repertati sul luogo delle esplosioni di Roma, per

---

(5) v. vol.26 fasc.1 foll.105 e segg.

farli esaminare dai tecnici della ditta Mosbach-Gruber, e di aver ricevuto la risposta che trattavasi di frammenti di pelle sintetica, originariamente marrone e coperta di un sottile strato di fuliggine nera, corrispondente in ogni particolare alla "pelle artificiale City".

Quest'ultima lettera trovava esatto riscontro in una specifica documentazione rinvenuta poi, in seguito alla esecuzione di un ordine di esibizione emesso dal Magistrato Istruttore, presso la Divisione Affari Riservati di P.S. e, precisamente, nella corrispondenza intercorsa con le Autorità tedesche nonchè nei due frammenti di borsa chiusi in una busta e restituiti dalla Germania dopo l'esame tecnico. Tali frammenti risultavano, in base alla suddetta corrispondenza, raccolti presso la Banca Nazionale del Lavoro di Roma.

A questo punto le borse acquistate a Padova apparivano legati da molteplici elementi agli attentati del 12 dicembre 1969: la data dell'acquisto, la marca Mosbaeh-Gruber, l'atteggiamento del giovane acquirente (che non si era interessato -come risulta dalle deposizioni dei commessi- minimamente dell'aspetto delle borse ma solo dell'inesistenza di scomparti interni), il colore ed il modello delle borse (erano certamente "2131 Peraso" nera quella collocata nella Banca Commerciale e "2131 City" marrone quella deposta presso l'Altare della Patria-lato Museo, secondo le risultanze tecniche dell'istruttoria "Valpreda", "2131 City" marrone quella lasciata nella Banca Nazionale del Lavoro secondo gli accertamenti fatti eseguire in Germania dalla Polizia; ad esse facevano riscontro una "2131 Peraso" nera e tre

"2131 City" marrone vendute dalla valigeria "Al Duomo".

Particolare attenzione si poneva al laccetto che reggeva il cartellino con l'indicazione del prezzo, in quanto il titolare della valigeria "Al Duomo" aveva fatto presente che di solito esso non veniva staccato al momento dello acquisto e, come si ricava dallo "appunto riservato" di P. S. del quale si è detto, la borsa "nuovissima" rinvenuta con l'ordigno nella Banca Commerciale recava ancora "il laccio che di solito assicura il cartellino del prezzo". Da una indagine specifica, eseguita a mezzo del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, si accertava che, fra tutti i trentatrè negozi i quali in Italia avevano ricevuto nel 1969 borse di marca Mosbach-Gruber, solo tre avevano trattato entrambi i tipi (2131 Peraso nera e 2131 City marrone) usati negli attentati del 12 dicembre 1969: le ditte "Biagini" di Milano, "Protto" di Cuneo ed "Al Duomo" di Padova. Solo quest'ultima, però, adoperava il sistema del "laccio" legato al manico per tenere il cartellino col prezzo dell'articolo. Le altre due ditte, come era possibile stabilire in base alle dichiarazioni dei rispettivi titolari, impiegavano mezzi diversi: Biagini un filo di cotone all'interno della borsa e Protto un bollino autoadesivo. Si concludeva, quindi, che solo la suddetta valigeria padovana aveva potuto vendere la borsa deposta nella Banca Commerciale e quindi, presumibilmente, anche altre tre delle borse usate dagli attentatori.

Intanto le risultanze acquisite nel corso delle investigazioni svolte sulle borse di Padova avevano fatto ravvisa-

re ai Magistrati inquirenti negligenze ed omissioni nella condotta di vari funzionari di P.S.- Veniva, così, promossa l'azione penale a carico di Elvio Catenacci in ordine al delitto previsto dagli artt.61 n.9-351 C.P. per avere questi trattenuto presso la Divisione Affari Riservati del Ministero dell'Interno, al tempo da lui diretta, due frammenti di vilpelle sequestrati nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma il 12 dicembre 1969 ed una fattura della ditta Mosbach-Gruber sequestrata presso la valigeria "Al Duomo" di Padova, sottraendoli al relativo procedimento penale. Venivano, altresì, incriminati i rispettivi capi degli Uffici politici delle Questure di Roma e di Milano: Bonaventura Provenza ed Antonino Allegra. Al primo si faceva carico, con la contestazione del delitto previsto dagli artt.361-363 C.P., di aver omesso di riferire alla Magistratura tutte le circostanze relative alle indagini sulle borse adoperate negli attentati del 12 dicembre 1969 e quelle relative agli accertamenti tecnici eseguiti in Germania, di cui era a conoscenza; al secondo si addebitava analoga omissione, inquadrandola nello schema delittuoso tracciato dall'art.328 C.P., nonchè la violazione della norma contenuta nell'art.335 C.P. per avere colposamente disperso il laccetto legato al manico della borsa che conteneva l'ordigno collocato nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana, pur avendone l'obbligo di custodia quale Ufficiale di polizia giudiziaria.

****
****

CAPITOLO X

IN PARTICOLARE SUGLI ATTENTATI AI TRENI: CLAUDIO ORSI, ANTONIO MASSARI E GIOVANNI BIONDO.

Su Claudio Orsi, come si è già esposto, erano cadute specifiche accuse da parte di Giovanni Ventura, il quale nei suoi interrogatori lo aveva indicato come colui che, facendo capo al Freda ed alla sua organizzazione, aveva impiegato propri uomini per il collocamento degli ordigni esplosivi sui treni nell'Italia settentrionale, precisamente a Milano e Venezia, la notte dall'otto al nove agosto 1969. Tali accuse sembravano trovare riscontro nel l'amicizia che legava il Freda all'Orsi e nel fatto che in officine adiacenti al complesso alberghiero "Nord-Ovest", da quest'ultimo gestito, vennero trovati pezzi di masonite ed un tipo di relais (ritardatore elettrico) adoperati per la confezione degli ordigni relativi agli attentati dello aprile e del maggio 1969. Esse conducevano, quindi, il 17 marzo 1973 all'emissione di un mandato di cattura contro Claudio Orsi per aver concorso con il Freda, il Ventura ed altri nell'organizzare l'associazione sovversiva e negli attentati ai treni dell'agosto 1969.

Interrogato nelle carceri milanesi (1), l'Orsi, pur ammettendo di essere amico di Freda, affermava di essere orientato politicamente in senso diametralmente opposto a lui; negava gli addebiti, nonchè di aver propagandato l'opera del Freda "La disintegrazione del sistema".

---

(1) per gli interrogatori dell'Orsi v. vol.24 fase.8 foll.5-16

Ricevuto, poi, avviso di procedimento quale indiziato per la strage del 12 dicembre 1969, si protestava ancora innocente ed estraneo a quegli avvenimenti prospettando un preciso alibi per il suddetto giorno.

Il 18 settembre 1973 veniva scarcerato per avvenuta decorrenza del termine massimo di custodia preventiva, previa modifica dell'imputazione di associazione sovversiva ai sensi dell'art.270 parte prima C.P. in quella, meno grave, di cui al secondo capoverso dello stesso articolo.

Altro mandato di cattura il 27 ottobre 1973, per il delitto di partecipazione ad associazione sovversiva ai sensi dell'art.270 comma III C.P., colpiva Antonio Massari. A questi, legato a Giovanni Ventura oltre che da rapporti di amicizia anche da comuni interessi editoriali nella casa editrice "Ennesse", veniva fatto carico, dal punto di vista probatorio, di aver cercato di avallare gli alibi dal Ventura medesimo prospettati per i giorni 8 agosto e 12 dicembre 1969, nonchè di aver fatto stampare clandestinamente ed occultare, sempre in concorso col Ventura, il libretto "Programma del Fronte Popolare rivoluzionario" cui si erano riferite le dichiarazioni sopra esaminate (2) di Ruggero Pan e Giuseppina Orlando.

Il Massari, nei suoi vari interrogatori (3), negava di aver commesso il delitto ascrittogli e poneva in rilievo la sua sincera fede antifascista. Ammetteva di essere sta-

---

(2) v. parte II^ cap. III
(3) v. cart.2 fasc.6 fol.21; vol.24 fasc.7 foll.1-23; cart. 37 fasc.99 fascicoletto 11 fol.1

to amico e socio in affari editoriali nella "Ennesse" con Giovanni Ventura, che, nel 1969, un anno dopo averlo conosciuto, gli aveva proposto di cercare contatti con scrittori della sinistra politica per lanciare un almanacco-antologia. Al Ventura aveva così fatto conoscere tutta la "sinistra romana". Ricordava di averlo ospitato a casa sua per la notte dal 12 al 13 dicembre 1969, avendo ricevuto la sua visita la sera del 12. Non ricordava invece (in un successivo interrogatorio addirittura lo escludeva) di essere stato a cena con lo stesso la sera dell'8 agosto precedente in un ristorante romano. Quanto all'opuscolo del quale gli si addebitavano la stampa e l'occultamento, ammetteva di averlo fatto stampare presso la tipografia "Casilina" di Duilio Panzironi su commissione del Ventura, il quale lo aveva pregato della massima segretezza. Non si trattava -secondo i suoi ricordi- di un libro intitolato "Programma di un Fronte Popolare Rivoluzionario", ma dell'opuscolo "La Giustizia è come il timone: dove la si gira, va". Era stato poi spedito in quattro o cinquemila copie al Pan non dalla 'Ennesse", che figurava mittente, bensì dalla "Casilina".

Contestatagli in sede di interrogatorio, pur senza la formale emissione di un mandato, la sua partecipazione agli attentati ai treni dell'otto-nove agosto 1969 ed, in particolare, la collocazione da parte sua di un ordigno esplosivo a Venezia su un treno in partenza per il Sud (circostanza oscuramente confidata - come in appresso più specificamente si dirà - da Mariangela Ventura, sorella di Giovanni, a Mario Quaranta e da questi riferita al Magistrato), respinge-

va l'addebito proclamandosi estraneo a quegli eventi. Dichiarava di aver raggiunto nell'agosto 1969 da Roma, viaggiando insieme a Giovanni Ventura, la sua convivente Elvira Galante che si trovava ospite in casa del Ventura medesimo a Castelfranco Veneto. Tale viaggio era stato fatto in treno, ma non era in grado di indicarne il giorno preciso. Poteva solo dire che la Galante era partita da Roma per Castelfranco poco prima o poco dopo l'otto agosto (probabilmente il 5 o 6, secondo un interrogatorio successivo) e che egli l'aveva raggiunta dopo qualche giorno con un treno del pomeriggio.

In data 1° dicembre 1973 al Massari veniva concessa la libertà provvisoria.

Intanto il 17 luglio 1972 era pervenuto al Giudice Istruttore del Tribunale di Milano, da parte della Procura della Repubblica di Trieste, copia di un verbale di interrogatorio di tale Gianna Del Bono raccolto da quest'ultimo Ufficio in relazione ad un procedimento penale instaurato a carico della medesima ed altri per il delitto di tentata estorsione in danno di Giovanni Biondo. Questo interrogatorio poteva avere interesse per gli inquirenti milanesi in quanto la Del Bono, nel riconoscersi autrice di una lettera estorsiva, con la quale aveva ingiunto il versamento della somma di lire 1.500.000 al suddetto Biondo, aveva precisato che le minacce da lei adoperate per indurre all'esborso del danaro si riferivano a fatti realmente avvenuti e connessi all'attività terroristica attribuita al Freda ed al Ventura. La Del Bono aveva, cioè, affermato di essersi trovata presente in casa del Biondo in occasione di incontri ivi verificatisi fra co

stui, il Freda, il Balzarini ed altri e nel corso dei quali si erano concertati programmi di organizzazione politica da attuare con mezzi delittuosi. Si sarebbe discusso di bombe da collocare sui treni, a Padova, in una processione, in istituti bancari; ed il Biondo le avrebbe chiesto danaro per finanziare questi progetti. Egli le avrebbe anche mostrato un libello, stampato da un editore di Castelfranco, pieno di insulti contro la Magistratura. In particolare nell'estate del 1969 ella avrebbe sentito il Freda dire che occorrevano molti soldi al fine di comprare dei "timers per far saltare tutto".

Il giorno successivo all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano era giunto un dettagliato esposto del dott. Giovanni Biondo, il quale, nel rievocare analiticamente le circostanze che lo avevano posto in contatto con la Del Bono e le di lei pessime qualità morali, chiedeva il compimento delle più ampie ed approfondite indagini sulle accuse mossegli da costei allo scopo di farne emergere con chiarezza il carattere calunnioso.

Avendo il Biondo scritto fra l'altro, nel suo esposto, di aver soggiornato con la moglie ed i genitori dal 3 al 18 agosto 1969 nella pensione "La Barcaccina" sita in Alba Adriatica, località balneare in provincia di Teramo, destava particolare interesse il fatto che nello stesso luogo risultava aver alloggiato la notte del 6 agosto 1969 (due giorni prima degli attentati ai treni), presso l'Hotel "Lilian", Franco Freda (la Questura di Teramo era stata in grado di rintracciare la relativa schedina alberghiera). Ciò veniva ritenuto interessante anche perchè da Alba Adriatica erano fa

cilmente raggiungibili due treni sui quali erano stati depositati ordigni esplosivi: il D 771 Pescara-Roma ed il 424 Bari-Bologna con alcune vetture in prosecuzione per Venezia ed altre per Milano.

Sentito dal Magistrato il 12 dicembre 1973 (4), anche su tale coincidenza di soggiorno, il Biondo negava di aver incontrato in quel periodo ad Alba Adriatica o altrove il Freda, che era suo amico e compare di battesimo di suo figlio; ed il Freda, da parte sua, interrogato sulla stessa circostanza il giorno successivo, diceva di non ricordare di essersi portato ad Alba Adriatica, prospettando addirittura l'ipotesi di una falsificazione della carta d'identità apparentemente a lui intestata ed i cui estremi si trovavano riportati nella schedina di alloggio presso il "Lilian".

In tale situazione sopravveniva, il 13 dicembre 1973, la testimonianza dell'avv. Domenico Nicetto (5), il quale portava a conoscenza del Giudice Istruttore di aver raccolto circa un anno prima dal suo amico d'infanzia Armando Calvani, cognato di Giovanni Biondo, un'importante confidenza: cioè che il Biondo "aveva collocato una bomba su un treno proveniente dal Sud dell'Italia -fascia adriatica- e diretto a Nord verso Milano". Il Calvani gli aveva anche detto che lo ordigno non era esploso.

Quello stesso 13 dicembre veniva emesso a carico di Giovanni Biondo, per aver partecipato agli attentati sui treni dell'agosto 1969 ed all'associazione sovversiva contestati al Freda ed altri, mandato di cattura; il quale rimaneva senza effetto essendosi il ricercato reso latitante.

---

(4) v. vol. 24 fasc.2 foll.3 e segg.
(5) v. vol. 25 fasc. 19 fol.8

****
******

CAPITOLO XI

LE PERIZIE IN GENERE E CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI "TIMERS", LE SPECIFICHE INDAGINI DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI MILANO SUI PASSAGGI COMMERCIALI DEI TIMERS IN DEVIAZIONE.

Nel corso del procedimento si effettuavano vari accertamenti peritali.

Le armi e le munizioni rinvenute a Castelfranco Veneto nella soffitta del Marchesin venivano trovate quasi tutte in stato di efficienza funzionale, anche se per la maggior parte in condizioni di carente manutenzione, dal perito nominato, ing. Domenico Salsa (1); il quale così suddivideva il materiale sottoposto al suo esame:

a) tre pistole Beretta mod.34 cal.9 corto (delle quali una non sottoposta alla prova di sparo dato il rischio rappresentato dalla cattiva conservazione della stessa);

b) tre pistole Beretta mod.34 con canna cal.7,65;

c) una pistola automatica Welther P. 38 cal.9 Parabellum (tipo ancora in dotazione all'esercito tedesco);

d) una pistola automatica Glisenti mod.1910 cal.9;

e) cinque caricatori per pistole automatiche;

f) tre pistole mitragliatrici Schmeisser MP 40 cal.9 Parabellum (in dotazione alle Forze Armate tedesche durante l'ultimo conflitto mondiale);

g) due moschetti automatici (mitra) "Sten" del tipo di quelli in dotazione alle Forze Armate inglesi durante l'ultimo conflitto mondiale e spesso paracadutati ai partigia-

(1) vol.21 fasc.6

ni italiani durante la Resistenza;

h) ventisette caricatori per mitra e pistole mitragliatrici;

i) quattro silenziatori costruiti artigianalmente;

l) le seguenti munizioni: cinque cartucce per pistola cal. 7,65, quarantaquattro per mitra e pistola mitragliatrice, millecentocinquantatre cal.9 per pistola e moschetto automatico (Parabellum), tre cal.38 per revolver.

Una perizia grafica (2), espletata dal dr.Enrico Drigo e dal prof.Luigi Caspi in ordine agli indirizzi scritti sulle buste servite per la spedizione agli Ufficiali dell'Esercito dei volantini istigatori a firma "Nuclei di difesa dello Stato", nonchè in ordine alle annotazioni apposte sugli indirizzari sequestrati, rivelava in varie parti la grafia di Franco Freda e Giovanni Ventura.

Altra perizia grafica veniva eseguita sul foglietto di apparente grafia di Mario Merlino rinvenuto, come si è precedentemente detto (3), nel portatessere smarrito dal giornalista Guido Paglia e sul quale erano annotati nominativi e numeri telefonici di giovani del circolo"22 marzo". Il perito dr.Francesco Cassarà, con relazione scritta del 30 giugno 1973 (4), concludeva che la grafia era certamente del Merlino; e quest'ultimo, da parte sua, dopo qualche iniziale reticenza, finiva per riconoscerla come sua.

Una chiave per cassetta Iuwel, sequestrata nella casa di

---

(2) v. vol.14 fasc.2
(3) v. parte II^ cap.VII
(4) v. cart.12 fasc.48 istruttoria "Giannettini"

Massimiliano Fachini, veniva trovata diversa da quella adatta per il blocco serratura rinvenuto fra i frammenti della esplosione del 12 dicembre 1969 nella Banca Nazionale della Agricoltura di Milano (5).

Gli accertamenti tecnici eseguiti sugli altri ordigni esplosi o rinvenuti integri negli attentati precedenti saranno in appresso considerati, con esame comparativo, per delineare la comune matrice delle singole attività terroristiche(6).

Circa i frammenti metallici di borsa residuati alle esplosioni di Roma e di Milano del 12 dicembre 1969, un collegio peritale, composto dall'ing.Alessandro Reggiori, dal prof. Leno Matteoli e dal dr.Walfredo Dumini dell'Istituto "Breda" (specializzato nelle ricerche sui metalli), concludeva che solamente il supporto-maniglia repertato a Roma presso l'Altare della Patria- lato Museo- corrispondeva a quello della borsa Mosbach-Gruber mod.2131 che conteneva l'ordigno collocato nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana; e che i reperti raccolti negli altri luoghi delle esplosioni appartenevano certamente ad altri tipi di borsa (7).

Relativamente ai "timers", il suddetto collegio di periti, in base all'esame dei frammenti recuperati nei cinque luoghi degli attentati del 12 dicembre 1969 e ad una comparazione con i tre tipi di temporizzatori fabbricati dalla ditta Iun-

---

(5) v. elaborato peritale in vol.21 fasc.3
(6) v. parte V cap.I
(7) v. cart.21 fasc.2

ghans-Diehl di Venezia e distribuiti in Italia dalla G.P.U. Gavotti di Milano, concludevano (8) che gli attentatori avevano usato il tipo "in deviazione".

A conforto di questa tesi ponevano in rilievo gli elementi che seguono:

a) fra i morsetti rinvenuti nella Banca Nazionale della Agricoltura di Milano quello superiore sinistro (contrassegnato "a") del timer era risultato di materiale ferroso, proprio come quello dei timers "in deviazione" ed in apertura (quest'ultimo tipo ovviamente non era utilizzabile in attentati perchè, avendo i contatti aperti solo in posizione di riposo, avrebbe provocato la chiusura dei contatti medesimi e quindi lo scoppio dell'ordigno nelle mani dello attentatore al momento stesso della carica); il morsetto "a" del timer in chiusura preso in esame comparativo era risultato, invece, non magnetico e, perciò, costituito da materiale non ferroso;

b) un frammento di metallo giallo a base triangolare, rinvenuto nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma, aveva rivelato le caratteristiche di una bussoletta (verosimilmente di ottone) destinata dal costruttore a riempire l'alloggiamento del morsetto inferiore sinistro (contrassegnato "b") ed usata esclusivamente nei timers in deviazione; in questi ultimi, infatti, il morsetto inferiore sinistro non esisteva, essendo sostituito da una lamella inserita nel lato inferiore del corpo in bachilite (corpo comune a tutti i tre tipi di timer), ed il suo buco di alloggiamento doveva es-

(8) v. cart.21 fasc.2 cit.

sere quindi occluso con un'apposita bussoletta per preservare l'interno del congegno dalla polvere dell'ambiente esterno;

c) un frammento di ottone prelevato nella Banca Nazionale dell'Agricoltura era stato individuato come appartenente alla piastrina posteriore di un timer diverso da quello "in chiusura" (non poteva, quindi, trattarsi che di un timer "in deviazione", data l'inidoneità sopra accennata di quello "in apertura" all'impiego in ordigni esplosivi);

d) un frammento di rondella con nasello del movimento ad orologeria, rinvenuto presso il pennone alza-bandiera dello Altare della Patria a Roma, era risultato anch'esso appartenere a timer non "in chiusura".

Una volta stabilito l'avvenuto uso di timers della Junghans-Gavotti "in deviazione",i periti precisavano anche che trattavasi del tipo da 60 minuti: ciò in base all'esame comparativo dei frammenti di molla repertati nelle tre banche (B.N.A., B.N.L., Comit) e presso l'Altare della Patria -lato Museo-, nonchè di un frammento di ottone rinvenuto nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma ed appartenente alla piastrina anteriore di un timer.

Precisava, infine, il Collegio peritale che, per quanto riguardava il tipo di inserimento dei morsetti nel corpo di bachilite (a vite o a faston), l'esistenza di un frammento di morsetto inferiore destro contrassegnato "d", rinvenuto nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, rivelava note morfologiche riconducibili, con molta probabilità, al tipo "a faston".

Si delineava così, sulla base di tali risultanze di prova generica, una perfetta coincidenza fra il tipo di congegno a tempo usato negli attentati del 12 dicembre 1969 e quello dei timers acquistati da Franco Freda presso la ditta "Elettrocontrolli" di Bologna nel settembre dello stesso anno.

Il Giudice Istruttore di Milano una ulteriore e complementare indagine conduceva sui timers. Egli, partendo dalla ditta costruttrice degli stessi (la Iunghans-Diehl di Venezia)e passando da quella distributrice per l'Italia (la G.P.U. Gavotti di Milano), perveniva, attraverso minuziose investigazioni affidate alla Polizia tributaria sul fatturato e sulle bolle di consegna delle ditte medesime, allo acquisto effettuato dal Freda presso la Elettrocontrolli di Bologna.

Le suddette investigazioni si articolavano nel modo seguente (9).

Risultava che la Iunghans aveva inviato alla Gavotti venti timers in deviazione da 60 minuti nel 1968 (precisamente il 13 aprile 1968, come riferito dal teste Vincenzo Lemi dipendente della Iunghans) ed altri trecentocinquanta in tutto il 1969 (10).

La Gavotti a sua volta, titolare del diritto di esclusiva per la distribuzione di questi timers in Italia, veniva presa in considerazione solo per l'arco di vendite eseguite nel periodo compreso fra il 17 marzo ed il 12 dicembre 1969. Si era

---

(9) v. fasc.3 e 4 vol.26
(10) v. foll.138-145-146 fasc.4 vol.26

accertato, infatti, che il dischetto rinvenuto nella borsa collocata con l'ordigno presso la Banca Commerciale di Milano apparteneva ad un tipo ideato e fornito esclusivamente alla Gavotti (quale accessorio dei timers in apertura e in deviazione da vendere sul mercato italiano) per la prima volta proprio dal 17 marzo 1969 in poi dalla ditta "Targhindustria" di Cusano Milanino (11). Era, quindi, inutile andare oltre i su accennati limiti temporali ed includere il mercato estero nelle ricerche dirette all'individuazione degli acquirenti dei temporizzatori impiegati nella strage.

Nel suddetto periodo di tempo 17 marzo-12 dicembre 1969 la Gavotti risultava venditrice in complesso del seguente numero di timers in deviazione da 60 minuti:

1) due il 18 marzo 1969 ad un'officina elettrotecnica con rivendita di materiale elettrico, la ditta Pietro Pasetti di Reggio Emilia, il cui titolare non era in condizioni di indicare i nominativi delle persone alle quali erano stati rivenduti (12).

2) cinque il 19 luglio 1969 alla ditta R.I.C.A. (Rappresentanze Industriali controlli per automatismi) di Padova, la quale ne aveva a sua volta disposto vendendone: tre il 23 successivo alla ditta CA.PI.CA. di Albignasego di Padova (presso la quale la Polizia Giudiziaria ne trovava due ancora inveduti il 15 novembre 1972), uno in data imprecisata ad un giovane che lo avrebbe applicato ad un suo apparecchio radio

---

(11) v. dep. Paolo Gavotti, Giovanni Maria Valli, Natale Panchetti ed Antonio Pitzalis titolare della Targhindustria ai foll.1-2-5-38-39-123-124-126-129 fasc.4 vol.26

(12) v. foll.22-140-141-142 fasc.4 vol.26

per regolarne lo spegnimento automatico, uno il 22 settembre 1969 alla ditta Vecod (Veneta Costruzioni Odontotecniche) costruttrice di banchi per odontoiatri con sede all'epoca in Treviso e poi a Castelfranco Veneto (13);

3) cinquanta alla ditta Elettrocontrolli di Bologna con fattura datata 18 settembre 1969.

Proprio nell'ambito di quest'ultimo quantitativo, consegnato poi dall'Elettrocontrolli a Franco Freda come è pacifico in atti, dovevano ritenersi compresi -secondo il convincimento conclusivo del Giudice Istruttore- i cinque timers usati dagli attentatori del 12 dicembre 1969, dato l'estremo frazionamento fra vari acquirenti degli altri sette venduti complessivamente dalla Gavotti alla Pasetti ed alla R.I.C.A.

In altri termini dovrebbe ritenersi accertato -in base a tale ricostruzione- che i timers usati nella strage non solo erano dello stesso tipo di quelli acquistati dal Freda, ma erano addirittura una parte degli esemplari costituenti oggetto di tale acquisto.

---

(13) la Vecod lo rivendette a tal Nando Borin residente a Milano v. foll.47-59-138-163-164-165 fasc.4 vol.26

****
******

CAPITOLO XII

LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA PRINCIPALE. LO "STRALCIO". LE PARTI CIVILI.

Il 17 marzo 1972 si era presentato al Giudice Istruttore un redattore del quotidiano "Paese Sera", Giulio Obici, il quale spontaneamente aveva esibito due lettere pervenute alla sede romana del suo giornale in un plico anonimo: una di esse, a firma Lando Dell'Amico ed indirizzata a Bruno Riffeser direttore generale della "Sarom", era datata 18 settembre 1969, conteneva un riferimento ad un certo ing. Zoni e menzionava il nome del "cav.Monti" in relazione ad un finanziamento di £.18.500.000 effettuato dal Dell'Amico medesimo in favore del giornalista Pino Rauti; l'altra, a firma dell'avv.Carlo Cavalli ed indirizzata al cav.Attilio Monti, era datata 7 luglio 1969, si riferiva ad un colloquio avuto dallo scrivente con Dell'Amico e Rauti e manifestava l'intenzione dello scrivente medesimo di collaborare col destinatario. Entrambe le lettere erano scritte su carta intestata "Camera dei Deputati-giornalisti parlamentari" (1) e presentavano particolare interesse perchè in uno dei "rapporti informativi" del Ventura, di cui già si è detto, vi era cenno a finanziamenti dell'industriale Monti in favore di organizzazioni sovversive.

Le persone sopra indicate, sentite dal Magistrato, dieconosoevano la propria firma o il contenuto delle lettere, oppure assumevano di non averle ricevute.

---

(1) v. cart.3 fasc.9 foll.11-12-13

29/08/2002 14:43 0951885499 TRIBUN ECON PAG 02

Si procedeva quindi penalmente per simulazione di reato e tentata estorsione (in danno del Monti) contro Lando Dell'Amico, per falsa testimonianza contro Attilio Monti, Corrado Zoni, Bruno Riffeser e Carlo Cavalli.

Relativamente a costoro, tuttavia, l'istruttoria non veniva conclusa contestualmente a quella relativa a Franco Freda ed altri, ma proseguiva separatamente, operandosi, così, uno stralcio dal procedimento principale (2).

Analogo stralcio si effettuava in relazione a Massimiliano Fachini, Ivano Toniolo e Marco Balzarini (3) per il delitto previsto dall'art.270 comma III C.P.; nonchè in relazione a Giuseppe Rauti, Pietro Loredan e Guido Giannettini chiamati a rispondere, in stato di libertà i primi due e di latitanza il terzo, di concorso -con Franco Freda ed altri- nell'associazione sovversiva, nella strage continuata e negli altri attentati del 1969.

Il procedimento principale, in data 18 marzo 1974, si concludeva con sentenza (4) di proscioglimento per non aver commesso il fatto nei confronti di Aldo Trinco, Mario Merlino, Guido Paglia (5) e dei seguenti altri imputati dei quali non si è ancora fatta menzione:

---

(2) v. ordinanza Giudice Istruttore Milano in data 8.2. 1974 (cart.8 fasc.29 fol.28/A)-

(3) nei confronti del Balzarini era stato intanto revocato il mandato di cattura, essendo esso facoltativo e non più utile ai fini istruttori-

(4) v. cart.8 fasc.30

(5) per Merlino e Paglia il Giudice Istruttore ha deciso in difformità dal parere del Pubblico Ministero, il quale aveva chiesto lo "stralcio" anche nei loro confronti-

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 30

1) Giuseppe Romanin, formale intestatario della libreria Ezzelino di Padova gestita dal Freda, incriminato in ordine all'associazione sovversiva a quest'ultimo attribuita;

2) Pio D'Auria, indiziato in ordine alla strage continuata di Roma e Milano in base a delle oscure accuse formulate dall'avv.Vittorio Ambrosini (secondo questi il D'Auria avrebbe ricevuto in un ambiente neo-fascista lo incarico di recarsi a Milano per "buttare tutto all'aria") e rimaste in processo senza alcun controllo probatorio (6);

3) Manrico Pavolettoni, imputato di concorso del delitto di calunnia ascritto a Lemke Udo Werner di cui fra poco si dirà.

Veniva prosciolta perchè non punibile, per avvenuta ritrattazione del falso, Orlando Giuseppina dal delitto di cui all'art.372 C.P.-

Venivano, altresì, prosciolti, trattandosi di persone non punibili perchè il fatto non costituisce reato, i funzionari di P.S. incriminati, Elvio Catenacci, Bonaventura Provenza ed Antonino Allegra, dai delitti loro rispettivamente contestati - come si è sopra detto (7) - ai sensi degli artt.61 n.9, 351, 361, 363 e 328 C.P.- L'Allegra veniva prosciolto anche dal reato previsto dall'art.335 C.P. perchè estinto per amnistia.

Con lo stesso provvedimento del 18 marzo 1974 il Giudice

---

(6) L'avv.Vittorio Ambrosini è deceduto nel corso della istruttoria.

(7) v. parte II cap.IX

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 03

Istruttore di Milano ordinava il rinvio di Franco Freda, Giovanni Ventura, Marco Pozzan, Angelo Ventura, Luigi Ventura, Giancarlo Marchesin, Franco Comacchio, Ida Zanon in Comacchio, Ruggero Pan, Claudio Orsi, Antonio Massari, Giovanni Biondo dinanzi alla competente Corte di Assise di Milano per i reati loro rispettivamente ascritti come in epigrafe, prosciogliendoli da alcune delle imputazioni precedentemente formulate (per non aver commesso il fatto l'Orsi dagli attentati ai treni (8) ed il Marchesin dalla detenzione e porto di esplosivo, perchè il fatto non costituisce reato Giovanni Ventura dal delitto di pubblicazioni osceno nonchè lo stesso Ventura ed il Freda dal delitto di propaganda sovversiva contestato per la diffusione dell'opera "La Disintegrazione del sistema", per intervenuta amnistia i tre fratelli Ventura in ordine alla contravvenzione di detenzione abusiva di un fucile da caccia loro attribuita).

Contro il Biondo ed il Massari si riservava di proseguire separatamente l'istruttoria in ordine alla strage del 12 dicembre 1969 e contro Angelo Ventura per gli attentati ai treni avvenuti nella notte 8-9 agosto dello stesso anno.

Rinviava a giudizio anche Lemke Udo Werner per rispondere del delitto di calunnia in danno di Stefano Galatà, Nestore Crocesi e Giancarlo Cartocci, da lui accusati di partecipazione materiale agli attentati dinamitardi compiuti a Ro-

---

(8) Il Pubblico Ministero aveva chiesto il proscioglimento di Claudio Orsi da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. Il Giudice Istruttore ha accolto tale richiesta per i reati concernenti gli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969 e rinviato l'Orsi a giudizio per il delitto previsto dall'art.270 comma III C.P.-

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 04

ma sull'Altare della Patria il 12 dicembre 1969. Costui, qualificatosi sin dai primi giorni successivi agli attentati come teste di veduta, aveva poi modificato in vari punti la sua versione dei fatti e sostenuto, ad un certo momento, di avere inventato tutto su sollecitazione di altre persone, fra le quali il giornalista Manrico Pavolettoni. In seguito egli aveva scagionato il Pavolettoni, dichiarando di avere spontaneamente formulato false accuse a carico dei suddetti Galatà, Crocesi e Cartocci per guadagnare del danaro con interviste giornalistiche.

Al momento della chiusura della fase istruttoria trovavansi costituite le stesse parti civili che avevano fatto ingresso nel processo a carico di Pietro Valpreda; ed, oltre a queste, le seguenti: Salfa Domenico in proprio e per il figlio minore Giulio in ordine agli attentati alla Fiera Campionaria di Milano del 25 aprile 1969, Lorenzon Guido relativamente al delitto di calunnia contestato e Ventura Giovanni, gli eredi di Nava Felice e Taveggia Antonio (già costituiti - questi ultimi due - come parti civili e deceduti nelle more del procedimento).

^^^^^^^^^^
^^^^^^^

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 85

PARTE TERZA

SVOLGIMENTO DEL TERZO PROCESSO PER LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA ED ALTRO A CARICO DI GUIDO GIANNETTINI + 7

****

29/09/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 06

CAPITOLO I

I "MESSAGGI" DI FREDA E VENTURA
L'INCRIMINAZIONE EX ART.270 COMMA III C.P. DI CLAUDIO MUTTI ED ALDO GAIBA.

Due significative lettere (1) venivano occasionalmente sequestrate il 15 maggio 1974 a Claudio Mutti, docente presso l'Università di Bologna, fermato a Parma nel corso di indagini relative ad attentati dinamitardi diversi da quelli costituenti oggetto del presente procedimento.

Una di esse era stata scritta da Franco Freda allo stesso Mutti ed il suo tenore è testualmente quello che segue:

"Caro Claudio, è necessario che tu ti metta in contatto con l'avv. Ghidoni (via Solferino 38, Bologna) il quale ti otterrà un colloquio con l'avv.Fassari difensore di Giannettini. Presentato all'avv.Fassari tu gli esibirai l'allegato biglietto di Ventura, chiedendogli di definire un appuntamento con il suo patrocinato. Dirai all'avv.Fassari che lo appuntamento è assolutamente necessario e gli consegnerai l'allegato biglietto di Ventura (senza lasciare o esibire a lui questa mia comunicazione; quest'ultima non dev'essere esibita nemmeno all'avv.Ghidoni; nè all'avv.Ghidoni nè all'avv.Fassari si deve parlare di me: per costoro tu conosci solo Ventura) per l'inoltro a Giannettini e per indurre quest'ultimo ad una pronta convocazione. Dall'avv.Ghidoni o da altra persona riceverai successivamente una busta chiusa, contenente le richieste da proporre a Giannettini al quale esibirai an-

(1) v. cart.18 fasc.35 fol.3

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 87

che questo biglietto. Dirai a questi che sei autorizzato ad esaminare con lui il contenuto delle richieste e ogni possibilità inerente al raggiungimento degli obiettivi considerati. Immagino che l'incontro con Fassari sarà a Roma o a Milano; mentre quello con Giannettini si svolgerà all'estero (forse a Parigi). Credo che le spese potranno essere contenute entro la somma di £.100.000, che ti verrà consegnata dai miei genitori prima del viaggio. Ti ringrazio. Stammi bene. Giorgio" (2).

Il contenuto dell'altra lettera, indirizzata da Giovanni Ventura a Guido Giannettini, è il seguente:

"Bari, 4.5.1974. Carissimo Guido, il presentatore di questo biglietto è persona di mia assoluta fiducia con cui tu potrai liberamente parlare in ordine alle specifiche richieste che egli ti proporrà. A questa persona sono state date istruzioni circostanziate che ti illustrerà. Conto sulla tua adesione a tali richieste che sono, per una parte urgenti, per altra parte, meno urgenti ma egualmente importanti. Ti ringraziamo e ti salutiamo. Giovanni".

Sollecite attività istruttorie consentivano di accertare che il Mutti aveva tentato di mettersi in contatto con lo avv. Ghidoni e non era riuscito nel suo intento. In tal senso, infatti, testimoniava in data 18 maggio 1974 (3) Urbana Raggi, segretaria presso lo studio legale del suddetto professionista, la quale precisava che ben tre volte un giovane

---

(2) la firma "Giorgio" risulta spesso apposta dal Freda in calce alle lettere da lui indirizzate a persone amiche (v. corrispondenza epistolare allegata agli atti)

(3) v. cart.18 fasc.35 fol.13

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 08

il precedente giorno 14 si era presentato chiedendo dello avvocato e che, da lei invitato a lasciare il suo nome affinchè fosse annotato sull'agenda, aveva risposto di chiamarsi Mutti.

Gli atti venivano, indi, trasmessi per competenza alla Autorità Giudiziaria di Milano ed, in tale sede, allo stesso Mutti, con mandato di cattura notificatogli il 4 giugno 1974, il Giudice Istruttore del Tribunale contestava il delitto previsto dall'art.270 comma III C.P. per aver partecipato all'associazione sovversiva costituita dal Freda, dal Ventura, dal Giannettini e da altri.

L'imputato (4) cercava di discolparsi asserendo di aver ricevuto le due lettere per posta e negando di essersi recato presso lo studio dell'avv.Ghidoni. Ipotizzava che il Freda, da lui conosciuto verso il 1964-65 nella sede della "Giovane Europa" di Bologna, avesse pensato di rivolgersi a lui "perchè era l'unica persona libera". Dichiarava di non conoscere Giovanni Ventura nè Guido Giannettini.

Il 19 agosto 1974 egli veniva scarcerato per avvenuta decorrenza dei termini di custodia preventiva.

Altra contestazione per lo stesso titolo, quale compartecipe della suddetta associazione sovversiva, aveva nel frattempo ricevuto, con mandato di cattura eseguito il 28 giugno 1974, tale Aldo Gaiba; nella cui abitazione erano stati rinvenuti e sequestrati molti documenti comprovanti l'impegno da lui profuso, in favore di Franco Freda e Claudio Or-

---

(4) v. per gli interrogatori del Mutti: cart.25 fasc. 12/71; cart.37 fasc.99/12

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 09

si, nell'ambito di appositi comitati istituiti per la difesa di questi ultimi in giudizio e presso l'opinione pubblica contro le accuse loro mosse. Con Claudio Mutti il Gaiba aveva, inoltre, costituito l'associazione "Italia-Libia" destinata alla propaganda dell'ideologia politica tipica del "gruppo Freda".

Il Gaiba, nei suoi interrogatori (5), ammetteva di aver fatto parte di un "comitato pro-Freda", ma negava di aver partecipato ad associazioni sovversive, precisando di aver conosciuto il Freda medesimo il 25 ottobre 1970 in occasione di alcune conferenze da questi tenute a Ferrara. Il 23 agosto 1974 otteneva la libertà provvisoria.

---

(5) v. cart.25 fasc.7

****
******

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 10

CAPITOLO II

GUIDO GIANNETTINI ED IL S.I.D. - L'INTERVISTA RILASCIATA AL SETTIMANALE "IL MONDO" DAL MINISTRO DELLA DIFESA.

Con lettera datata "Roma 19.1.74" Guido Giannettini, dieci giorni dopo l'emissione nei suoi confronti del mandato di catture di cui si è detto (1), aveva fatto presente al Giudice Istruttore del Tribunale di Milano di essere assolutamente estraneo ai fatti delittuosi contestatigli. In particolare, riferendosi anche alle notizie circolate nei suoi riguardi sulla stampa, aveva negato di aver mai fatto parte del movimento di estrema destra "Avanguardia Nazionale", di aver partecipato ad una riunione di carattere eversivo in Padova il 18 aprile 1969, di essere esperto di armi e di esplosivi. Aveva ammesso solo la sua qualità di giornalista specializzato in alcune materie tecniche militari e di essere, in tale veste, intervenuto al noto convegno del maggio 1965 svoltosi nell'hotel romano "Parco dei Principi".

Si era premurato di chiarire che in realtà tale convegno, nient'affatto segreto e concluso poi con atti resi pubblici, non era servito per elaborare -come sostenuto da certa stampa di sinistra- una "strategia della tensione" da attuare nel Paese, ma aveva avuto per oggetto solo la "ricerca di una forma di difesa contro la penetrazione delle sinistre in tutti i gangli della vita nazionale - ciò che per uomini di destra è un fatto negativo - e la denuncia della loro pericolosità" (2)

(1) v. parte II cap.VII
(2) v. foll.31-33 fasc.24 cart.6

29/08/2002 14:43 0961885459 TRIBUN ECON PAG 11

Egli era, comunque, latitante allorchè il Giudice Istruttore con ordinanza in data 8 febbraio 1974 aveva disposto, come si è detto, lo stralcio dall'istruttoria nei confronti suoi e di altri imputati.

Nei giorni 15 e 16 marzo veniva intervistato a Parigi dal giornalista Mario Scialoia e forniva, in ordine alla cosiddetta "confessione Ventura", specifiche dichiarazioni poi apparse sul settimanale "L'Espresso" del 24 successivo. In tale sede, premesso di essere uomo di destra nonchè di aver avuto contatti giornalistici con il generale Aloia e con lo Stato Maggiore dell'Esercito e della Marina essendo collaboratore di riviste militari quale esperto in carri armati, affermava che la versione data nei suoi riguardi da Giovanni Ventura era totalmente falsa sin dall'inizio, in quanto egli non aveva mai lavorato per il S.I.D., nè era stato mai tenuto al corrente dal Ventura medesimo circa lo svolgimento di un'attività terroristica. Aveva conosciuto nel 1967 Franco Freda, a lui vicino per motivi ideologici; e questi gli aveva presentato il Ventura nel febbraio del 1969. Proprio dal Freda, che si era dichiarato capace di infiltrarsi e di attingere informazioni in ambienti politici di opposto orientamento (in particolare quello dei comunisti filo-cinesi), aveva ricevuto la proposta di procurare altre informazioni da fornire ai suddetti ambienti di sinistra, tramite le persone ivi infiltrate, in modo da conferire a queste ultime prestigio e credibilità. A tale proposta egli aveva aderito, essendo interessato all'acquisizione di notizie riguardanti i

29/08/2002 14:43 0961885459 TRIBUN ECON PAG 12

gruppi della sinistra per passarle a quelli della destra interna ed internazionale; ed era venuto, poi, a conoscenza che la persona infiltrata da Freda nella sinistra extraparlamentare era Giovanni Ventura. Proseguiva nella sua intervista precisando di aver passato direttamente al Freda e non al Ventura i rapporti informativi da lui redatti, parte dei quali erano stati poi rinvenuti e sequestrati dal Magistrato nella nota cassetta di Montebelluna.

Tre mesi dopo, altra e ben più clamorosa intervista appariva sul settimanale "Il Mondo" del 20 giugno: Il Ministro della Difesa, on.Giulio Andreotti, nel corso di un colloquio con il giornalista Massimo Caprara sui problemi del riordinamento dei Servizi di Sicurezza e di Informazione dello Stato, rivelava che Guido Giannettini era un informatore regolarmente arruolato dal S.I.D. (Servizio Informazioni Difesa), organismo nato nel 1965 dalla ristrutturazione del S.I.F.A.R. (Servizio Informazioni Forze Armate), e che ciò era rimasto fino ad allora coperto dal segreto militare. A commento della rigorosa copertura dell'informatore fino ad allora mantenuta, così si era espresso testualmente il Ministro secondo il testo pubblicato della intervista: "Per decidere questo atteggiamento vi fu un'apposita riunione a Palazzo Chigi. Ma fu un'autentica deformazione, uno sbaglio grave. Bisognava dire la verità: cioè che Giannettini era un informatore regolarmente arruolato dal S.I.D. e puntuale procacciatore di notizie come quella relativa all'organizzazione della strage".

Delle rivelazioni del Ministro veniva presto a conoscen-

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 13

za il Giannettini, che, in una seconda intervista concessa a Parigi allo Scialoia ed apparsa su "L'Espresso" del 23 giugno, si decideva ad ammettere di avere svolto per il S. I.D. funzioni di informatore periodico con diritto a rimborso spese dal 1967 al 1973 mantenendo i contatti prima con il colonnello Enzo Viola, poi con il colonnello Federico Gasca Queirazza, infine con il generale Gian Adelio Maletti. Negava, tuttavia, di aver palesato tale sua qualità al Freda od al Ventura e precisava che, essendo egli ideologicamente orientato a destra, aveva svolto la sua attività spionistica solo in ambienti interni ed internazionali di opposto orientamento politico.

Si rendevano, così, più pressanti quelle esigenze di collaborazione che, nei riguardi dell'istruttoria condotta sugli attentati del 1969, avevano trovato, fino ad allora, assai modesto soddisfacimento da parte del S.I.D.

E' opportuno, a questo punto, richiamare alcuni fatti precedenti.

Qualche giorno dopo i gravissimi attentati del 12 dicembre 1969 il S.I.D. aveva portato a conoscenza dell'Ufficio Politico della Questura e del Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Roma un "appunto informale", datato 17 dicembre 1969, nel quale erano state trasfuse delle notizie fornite al Servizio in ordine a quegli attentati da fonte confidenziale; ricevuta, poi, richiesta diretta di tali notizie il 22 giugno 1970 dal Giudice incaricato dell'istruttoria "romana" contro Pietro Valpreda ed altri, così testualmente aveva risposto al Magistrato con nota a firma del suo Capo, ammira-

29/08/2002 14:43 0951885499 TRIBUN ECON PAG 14

glio Eugenio Henke, del 9 luglio:

"Questo Servizio non ha compiuto indagini in ordine ai fatti indicati in oggetto.

Qualche giorno dopo i noti attentati di Roma e Milano, una fonte - operante in altro settore d'interesse del Servizio - sulla cui identità non è possibile fornire indicazioni ai sensi dell'art.349 C.P.P., rivelò occasionalmente di aver appreso che Merlino Mario avrebbe inteso dichiarare, se interrogato, che il pomeriggio del 12 dicembre 1969 stava effettuando una lunga passeggiata e, se messo alle strette, avrebbe affermato di essere stato quel pomeriggio in compagnia di Stefano Delle Chiaie.

La notizia fu subito comunicata da elemento del Servizio verbalmente - senza procedere ad alcuna verifica - al Capo Ufficio Politico della Questura di Roma e al Comandante del Nucleo di Polizia Giudiziaria dei CC. della stessa città perchè, nell'ambito della loro competenza, procedessero agli accertamenti del caso nel quadro delle indagini in corso per i noti fatti" (3).

Il contenuto della suddetta nota era stato poi confermato dall'amm. Henke il 24 ottobre 1973, in veste di testimone, nel corso della successiva istruttoria condotta a Milano per gli stessi fatti a carico di Franco Freda ed altri (4). In tale occasione l'Ammiraglio aveva escluso che notizie sugli attentati fossero state fornite al S.I.D. da Guido Giannettini precisando che, nell'ipotesi affermativa, egli ne sarebbe stato certamente informato dai suoi collaboratori data l'importanza della cosa. Aveva, infine, detto che personalmente non gli era mai risultato se il Giannettini fosse o meno un informatore del S.I.D. in quanto, data la sua qualità di Capo del Servizio, non poteva conoscere l'identità di tutte le sue fonti informative.

---

(3) v. fol.183 bis vol.I parte I^ cart.1 istruttoria "Valpreda"

(4) v. foll.34-35 fasc.17 vol.25 istruttoria "Freda"

Senonchè il maggiore Ruggero Placidi, invitato, quale Comandante del Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Roma, ad esibire i documenti in possesso del suo ufficio relativamente agli attentati del 12 dicembre 1969, aveva poi consegnato al Giudice Istruttore di Milano il 27 novembre 1973 (5) l'appunto "informale" di provenienza del S.I.D. datato 17 dicembre 1969; il cui testo, trascritto testualmente come segue, conteneva molte altre notizie oltre a quelle comunicate dall'amm.Henke con la citata lettera del 9 luglio 1970 al Giudice Istruttore romano:

" Secondo notizie confidenziali pervenute:
- l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma sarebbe l'anarchico Merlino Mario, per ordine del noto Stefano Delle Chiaie.
  Il Merlino intenderebbe sostenere, in un primo tempo,un proprio alibi secondo il quale, il 12 c.m. e nelle ore delle deflagrazioni degli ordigni, egli avrebbe compiuto una passeggiata e, se messo alle strette, dichiarare, come estrema ratio, che, in quelle ore di quel giorno,si sarebbe trovato con lo Stefano Delle Chiaie dal quale potrebbe essere sostenuto nel suo alibi. Quest'ultimo, invece, non si sarebbe trovato in compagnia del Merlino ed, anzi, sarebbe stato in tutt'altro luogo.
- Il Merlino conoscerebbe bene il sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Via S.Basilio e suo padre sarebbe amico del Direttore della Banca dell'Agricoltura di Milano;
- il Delle Chiaie avrebbe disposto che l'esecuzione a Roma fosse effettuata dal Merlino, avendo avuto ordine per tali attentati da tale Serac;
- il Merlino, per incarico del Delle Chiaie, dovrebbe essese anche l'autore materiale dell'attentato contro la Legione CC. "Lazio";

---

(5) v. fol.34 fasc.18 vol.25 istruttoria "Freda"

- gli attentati all'Altare della Patria sarebbero stati compiuti per puro caso: gli ordigni erano destinati alle banche della zona, ma avendo queste già chiuso, gli attentatori se ne sarebbero disfatti, collocandoli sul Monumento.

  L'ordigno esploso alla banca di Milano non avrebbe dovuto causare vittime umane, ma avrebbe dovuto esplodere quando la banca era chiusa. Per ostacoli frappostisi ai tempi di esecuzione dell'attentato lo scoppio sarebbe avvenuto con anticipo;
- non è improbabile che altri simili attentati vengano effettuati prossimamente presso Grandi Magazzini.

  Inoltre la fonte ha riferito che gli attentati avrebbero un certo collegamento con quelli organizzati a Parigi nel 1968 e la mente organizzatrice degli stessi sarebbe tale Y. Guerin-Serac, cittadino tedesco, il quale:
- risiede a Lisbona ove dirige l'Agenzia "Ager-Interpress";
- viaggia spesso in aereo e viene in Italia attraverso la Svizzera;
- è anarchico, ma a Lisbona non è nota la sua ideologia;
- ha come aiutante tale Leroj Roberto, residente a Parigi
- B.P.55-83- La Seyne sur Mer;
- a Roma ha contatti con Stefano Delle Chiaie;
- ha i seguenti connotati: anni 40 circa, altezza m.1,78 circa, biondo, snello, parla tedesco e francese;
- è certamente in rapporti con la Rappresentanza diplomatica della Cina Comunista a Berna.
- Merlino e Delle Chiaie avrebbero commesso gli attentati per farne ricadere la responsabilità su altri movimenti" (6).

In ordine a tale nuova acquisizione documentale erano stati escussi a Milano vari elementi del S.I.D., il ten.col.CC. Giorgio Genovesi, il magg.CC. Antonio Agrillo, il cap.CC. Mario Santoni, il mar.CC. Gaetano Tanzilli (7); ed, alla stregua delle loro deposizioni, si era accertato: 1) che in realtà l'appunto trasmesso dal Servizio agli organi di P.S. ed

---

(6) v. cart.19 fasc.64/1
(7) v. fasc.19-20-22 del vol.25 istruttoria "Freda"

all'Arma dei Carabinieri della Capitale era proprio quello esibito dal maggiore Placidi; 2) che esso era stato compilato sulla base di notizie fornite da un informatore contattato dal mar. Tanzilli e controllato poi dal cap.Santoni. Circa l'identità di tale fonte informativa in un primo tempo i militari sopra indicati avevano fatto presente di non poterlo rivelare, perchè a ciò non autorizzati dal capo del S.I.D. Successivamente, il 28 febbraio 1974, essi, ricevutane autorizzazione dal loro Superiore, avevano dichiarato che l'informatore era stato Stefano Serpieri, elemento introdotto nel gruppo di destra denominato "Europa Civiltà", il quale, tuttavia, si sarebbe limitato a fornire generici riferimenti - secondo il mar.Tanzilli ed il cap.Santoni che avevano avuto con lui contatti diretti - a Mario Merlino (infiltrato nel circolo anarchico romano "22 marzo") ed a Stefano Delle Chiaie come possibili autori degli attentati o come soggetti comunque in grado, anche se non implicati negli attentati stessi, di fornire utili indicazioni sui responsabili. Il suddetto Serpieri, rintracciato e sentito dal Giudice Istruttore, aveva ammesso, dopo un'iniziale reticenza, gli incontri da lui avuti con il mar.Tanzilli ed il cap.Santoni, ma aveva insistito nel sostenere di essersi limitato a promettere loro di attingere informazioni sugli autori degli attentati senza addebitarne ad alcuno la responsabilità (8). Era rimasta, così, oscura la fonte fiduciaria delle altre nume

(8) Il Serpieri ha mantenuto la sua versione anche dopo essere stato incriminato per il delitto di falsa testimonianza e colpito, per questo illecito penale, da mandato di cattura

rose e specifiche notizie riportate nell'appunto del 17 dicembre.

Non migliore risultato il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano aveva ottenuto chiedendo il 27 giugno 1973 al nuovo Capo del S.I.D., gen.Vito Miceli, se Guido Giannettini fosse stato o meno informatore del Servizio. Era stato, infatti, risposto, con nota del 12 luglio, che la questione era coperta dal segreto militare (9).

Quanto ai rapporti informativi rinvenuti nella nota cassetta di Montebelluna e sequestrati al Ventura, il S.I.D.già il 20 marzo 1973 (10), dopo averli ricevuti in visione da vari mesi per individuarne fra l'altro la provenienza, aveva accuratamente taciuto su tale punto nella risposta data al Magistrato. In seguito, rispondendo al Giudice con nota del 20 novembre 1973 (11), aveva addirittura sviato il Giudice stesso dalla "pista Giannettini" con la precisazione che i rapporti stessi presentavano "per quanto concerne la materia,

---

il 17 febbraio 1975. Il 21 marzo dello stesso anno egli ha ottenuto la libertà provvisoria.
Per i suoi interrogatori v.:
a) proc. "Valpreda" cart.17 vol.13 c' fol.4
" " " 36 fasc.D verb.ud.dib.28.3.74;
b) proc. "Freda": vol.25 fasc.16 fol.37
" " vol.25 fasc.22 fol.1-2-6-7;
c) proc."Giannettini": cart.27 fasc.72/17 fol.7
" " cart.31 fasc.81 foll.78-79
" " cart.37 fasc. 99/14 foll.1-3
(9) v. cart.6 fasc.22 istruttoria "Freda"
(10) v. dep. col.CC. Guido Petrini in cart.27 fasc.72/14 foll. 24-28 istruttoria "Giannettini"; v. anche vol.32/2 fasc. 21 foll.8-15 istruttoria "Freda"
(11) v. cart.6 fasc.23 istruttoria "Freda"

elementi di corrispondenza con talune notizie ed informazioni acquisite dal Servizio tramite le più disparate fonti".

Il S.I.D., cioè, non solo aveva fatto intendere di non essersi accorto che si trattava di rapporti provenienti dal Giannettini, ma aveva proposto al Giudice Istruttore addirittura una falsa pista col negare che si trattasse di una unica fonte informativa.

Nei termini sinteticamente sopra esposti si erano svolti i rapporti fra Autorità Giudiziaria e S.I.D. fino all'epoca della clamorosa intervista del Ministro della Difesa cui si è già fatto riferimento.

****
****

CAPITOLO III

L'ESECUZIONE DEL MANDATO DI CATTURA CONTRO GUIDO GIANNETTINI. I "CHIARIMENTI" DEGLI UFFICIALI DEL S.I.D.- L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO RAUTI.

Il 21 giugno 1974 l'On. Giulio Andreotti veniva sentito, come teste,-dal Giudice Istruttore e dichiarava testualmente (1):

"In quanto alla qualità di informatore del S.I.D. riferita al giornalista Giannettini, confermo l'esattezza della notizia che deliberatamente ho comunicato dopo aver preso le dovute notizie dal Servizio in quanto ritengo che la regola generale di coprire gli informatori a questo punto non dovesse più applicarsi in quanto poteva dare la sensazione che il Ministero non volesse dare al Magistrato una illimitata collaborazione".

Proseguiva il Ministro precisando che"l'appunto 17.12. 1969" non era ricollegabile al Giannettini e così concludeva: "Credo opportuno che lo stesso Capo del S.I.D., eventualmente completando le notizie fornite in precedenza sul Giannettini e sugli attentati oggetto delle indagini istruttorie, fornisca direttamente ogni possibile indicazione o documentazione che possa essere utile alle indagini. Dichiaro di aver dato le istruzioni necessarie perchè, come ho detto sopra, la collaborazione dei nostri Uffici con i magistrati inquirenti sia totale e quindi senza alcuna limitazione".

---

(1) v. cart.27 vol.72 fasc.13 fol.8

Nella stessa data il gen. Vito Miceli assumeva dinanzi al Giudice Istruttore l'impegno di fargli pervenire una dettagliata relazione sui rapporti di Guido Giannettini con il Servizio ed in seguito forniva, con nota 15 luglio 1974, in risposta a specifici quesiti postigli dal magistrato, i chiarimenti (2) che seguono:

1) Guido Giannettini nel periodo 1968-70 aveva procurato al Servizio notizie che riguardavano esclusivamente i gruppi ed i movimenti estremisti della sinistra, compilando complessivamente diciotto rapporti informativi (allegati in copia alla suddetta nota);

2) dopo gli attentati di Milano e di Roma del 12 dicembre 1969 il Giannettini, attivato dal Servizio per assumere informazioni idonee all'accertamento delle relative responsabilità, aveva risposto con un rapporto in data 17 di quello stesso mese senza fornire utili e concrete indicazioni, ma limitandosi ad esprimere soggettive convinzioni di ordine generale secondo le quali gli attentati stessi erano ricollegabili alle agitazioni dell'estrema sinistra strumentalizzate dalle forze politiche al potere;

3) ancora il Giannettini aveva inviato dalla Francia al gen.Maletti, Capo dell'Ufficio "D" del Servizio, una relazione datata 15 settembre 1973 con la quale, dopo aver richiamato le sue precedenti attività informative, aveva formulato infine il giudizio che la cosiddetta "pista nera", tracciata con l'incriminazione del "gruppo Freda", era solo una montatura propagandistica escogitata per accrescere il

---

(2) v. cart. 19 fasc.62

peso politico delle sinistre in Italia;

4) non era a conoscenza del Servizio se il Guerin-Serac, menzionato nel dicembre 1969 dalla fonte "Serpieri" come elemento che avrebbe dato a Stefano Delle Chiaie l'ordine di indurre Mario Merlino a compiere materialmente gli attentati del 12 di quello stesso mese a Roma, avesse avuto rapporti col Giannettini o con altri elementi di formazione extraparlamentare e della destra italiana.

In data 8 agosto 1974 Guido Giannettini si presentava improvvisamente all'Ambasciata Italiana di Buenos Ayres. Ivi, all'addetto militare, riferiva che il 9 aprile 1973, temendo di essere incriminato dati gli sviluppi dell'istruttoria a carico del Freda e del Ventura e non volendo palesare al Magistrato la sua qualità di informatore del S.I.D., aveva lasciato l'Italia e si era recato in Francia dopo aver convenuto con il Servizio che avrebbe continuato a fornire informazioni dall'estero con diritto a rimborso spese. Aggiungeva che il 17 giugno aveva lasciato anche la Francia, ove la Polizia era ormai sulle sue tracce, e raggiunto la Spagna. Ivi era stato arrestato, in quanto le ricerche del Magistrato italiano lo presentavano come un pericoloso terrorista, ma poi liberato e contestualmente invitato a scegliere una frontiera. Aveva scelto di passare in Argentina, maturando già la decisione di presentarsi al Giudice del suo Paese, in quanto le rivelazioni dell'on. Andreotti sulla sua qualità avevano ormai interrotto i suoi contatti con il S.I.D. e lo avevano sollevato dall'obbligo del segreto.

Il Giannettini lasciava, così, anche l'Argentina e ritor-

nava in aereo il 14 agosto in Italia. Durante il volo egli stilava un "pro-memoria" nel quale prendeva in esame le varie manipolazioni compiute da "gruppi di pressione interni ed internazionali" sugli extraparlamentari di destra e di sinistra in Italia dal 1967 al 1974. Per il periodo compreso fra il 1967 ed il 1970 egli indicava, come più organizzati, i gruppi estremisti di sinistra, fra i quali quello dell'editore Giangiacomo Feltrinelli, sostenendo che quest'ultimo, nei primi del 1969, aveva iniziato la lotta clandestina (concepita come ricorso agli attentati terroristici ed alla guerriglia) con i G.A.P. (Gruppi di Azione Partigiana) e le "Brigate rosse" nel dichiarato timore dell'imminenza di un colpo di Stato militare più o meno appoggiato dall'estrema destra. Secondo tale valutazione, gli indizi più gravi per gli attentati del 12 dicembre 1969 erano proprio a carico del Feltrinelli; e nessun vantaggio dagli attentati stessi era derivato, nè poteva derivarne, per la "destra", ma solo per la cosiddettà "formula Saragat" (formazione di un governo monocolore e scissione del partito socialista).

All'atto dell'ingresso dell'aereo nel territorio nazionale Guido Giannettini veniva tratto in arresto da due Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell'Interpol, i quali lo avevano scortato durante il viaggio, in esecuzione del mandato di cattura emesso a suo carico il 9 gennaio di quello stesso anno. Ristretto nel Carcere milanese di S.Vittore, egli, il 16 agosto, rendeva al Giudice Istruttore il suo primo interrogatorio che si protraeva per due giorni (3).

---

(3) v. cart.25 fasc.8-4/D

Precisava, anzitutto, di non essere stato un semplice "informatore" nè un "agente" del S.I.D., ma un "collaboratore" dotato di assegno mensile dell'importo di circa lire 100.000 oltre al rimborso spese. Aggiungeva che in epoca successiva, cioè dal momento in cui aveva lasciato l'Italia, la sua retribuzione era consistita in un assegno di circa mezzo milione inviatogli mediamente ogni tre o quattro mesi a mezzo di un Ufficiale del Servizio: il capitano dei Carabinieri Antonio Labruna. L'ultimo assegno gli era stato recapitato alla fine del dicembre 1973; ma egli aveva mentenuto i suoi rapporti con il S.I.D. fino alla fine dell'aprile 1974, precisamente fino al giorno 26 che era stato quello del suo ultimo incontro con il cap. Labruna. A quest'ultimo, in tale occasione, aveva consegnato un rapporto che riguardava tutti i retroscena degli attentati verificatisi dal 1966 al 1974 e l'attività svolta "dai gruppi di pressione nazionali ed internazionali" in Italia.

Ammetteva di essere politicamente collocato nell'estrema destra, pur negando di aver fatto parte del movimento "Avanguardia Nazionale". Si dichiarava totalmente estraneo all'attività criminosa contestatagli e certo dell'innocenza di Franco Freda e Giovanni Ventura, i quali avevano collaborato con lui nell'attività informativa (il Freda direttamente ed il Ventura come "infiltrato" nel campo opposto, come precedentemente accennato). Chiariva che egli aveva fornito non solo al S.I.D., da cui gli erano state richieste fin dal settembre 1967 a mezzo del colonnello Enzo Viola Capo dell' Ufficio "D", ma anche a gruppi internazio-

nali di estrema destra, le informazioni attinte dal Freda - tramite il Ventura - nel campo della sinistra extraparlamentare. Copia di vari rapporti da lui inviati al S.I.D. egli aveva consegnato anche al Freda; ed alcuni degli stessi erano stati poi rinvenuti nella cassetta di sicurezza sottoposta a sequestro dal Magistrato presso la Banca Popolare di Montebelluna. Aveva per anni taciuto al S.I.D. che i suoi canali di informazione nell'Italia Settentrionale erano costituiti dal Freda e dal Ventura: ciò obbedendo ad una prassi che si osserva in materia. L'identità di tali sue fonti aveva rivelato al cap.Labruna ed al gen.Maletti, nuovo Capo dell'Ufficio "D", solo nel 1972 dopo l'inorimi nazione di Rauti. Proprio verso la fine di tale anno aveva riepilogato i rapporti da lui avuti con il Freda ed il Ventura in una registrazione magnetofonica effettuata nell'Ufficio del cap. Labruna, il quale aveva poi trattenuto il relativo nastro. Non aveva, invece, mai rivelato la sua qualità di collaboratore del S.I.D. al Freda nè al Ventura, anche se entrambi costoro sapevano che egli era vicino agli ambienti militari ed, in particolare, allo Stato Maggiore della Difesa.

Quanto alla sua spontanea costituzione in carcere, faceva presente che la sua decisione, già da tempo maturata in tal senso, era stata rafforzata ed affrettata dalle difficoltà economiche nelle quali si era trovato per il venir meno delle promesse di appoggio fattegli dai suoi amici della destra.

Sulle circostanze riferite dal Giannettini venivano sen-

titi il 21 agosto (4) i Capi dell'Ufficio "D" del S.I.D., ove egli aveva prestato la sua collaborazione, succeduti si nel tempo sin dall'aprile 1966: il col. Enzo Viola (aprile 1966-luglio 1968), il col. Federico Gasca Queirazza (agosto 1968-giugno 1971) ed il gen. Gian Adelio Maletti (dal giugno 1971 in poi) (5).

Tutti e tre i suddetti ufficiali nonchè il colonnello dei CC. Guido Petrini erano concordi nel valutare l'attività del Giannettini come di scarsa utilità per il Servizio, in quanto egli - dicevano - aveva sostanzialmente fornito, relativamente agli ambienti dell'estremismo di sinistra, ove si era dimostrato disposto ad operare, notizie già risapute e spesso desumibili dalla stampa. La stessa sua tendenza, manifestata in vari rapporti, a valutazioni di politica internazionale lo rendeva poco idoneo alle esigenze dell'Ufficio "D", che si occupava di controspionaggio e di sicurezza interna. Nell'estate del 1969 - ricordava il gen. Gasca Queirazza - gli era stata addirittura sospesa la retribuzione per la sua scarsa produttività; e qualcosa gli era stato ancora corrisposto a fine dicembre dello stesso anno, quando la sua collaborazione era stata ulteriormente sollecitata (peraltro senza utili risultati) allo scopo di far luce sui gravissimi attentati avvenuti il 12 di quello stesso mese. Poi i rapporti si erano diradati; e dal settembre 1972 il gen. Maletti aveva delegato, per i contatti con lui, il cap. Labruna.

---

(4) v. cart.27 vol.72 fasc.14

(5) I colonnelli Viola e Gasca Queirazza avevano, intanto, conseguito il grado di generale.

Dopo l'espatrio del Giannettini, i contatti dell'Ufficio "D" con quest'ultimo - secondo le concordi testimonianze del gen. Maletti e del cap.Labruna - erano stati tre: una prima volta nel luglio 1973 all'aereoporto parigino di Orly ove il cap. Labruna, per disposizione del gen. Maletti, si recò ad incontrare l'informatore, che aveva fatto presente per telefono di avere cose importanti da comunicare (in effetti nessuna informazione di rilievo fu data in tale occasione); una seconda volta sempre a Parigi nel settembre 1973 e sempre a richiesta di Guido Giannettini, che consegnò al cap. Labruna in busta chiusa la relazione 15.9.1973 di cui sopra si è detto (nessuna notizia utile); una terza ed ultima volta nell'aprile 1974, ancora a Parigi, ove il cap. Labruna ricevette dal Giannettini il cosiddetto "dossier S.Marco" composto da sessantacinque pagine nelle quali, oltre ad una trattazione generale sulle ondate rivoluzionarie della sinistra extraparlamentare internazionale dal 1966 al 1973, si insisteva nell'indicare lo editore Feltrinelli, i G.A.P. e le Brigate rosse come gruppi maggiormente indiziati in ordine agli attentati del 12 dicembre 1969 e strumentalizzati per favorire, colpendo le destre, schieramenti governativi di sinistra. Questi contatti all'estero non risultati di scarso interesse - specificava il gen. Maletti - erano stati realizzati in quanto si sperava che il Giannettini, ormai in precarie condizioni economiche, si decidesse a comunicare al Servizio qualche importante notizia sugli ambienti di destra ove egli doveva essere ben inserito. In ciascuno dei tre incontri

gli erano stati elargiti modesti compensi; precedentemente in Italia, durante la sua collaborazione continuativa, somme mensili di £.50.000, 70.000 e, negli ultimi tempi, di £. 100.000.-

In contrasto con quanto asserito dal Giannettini, sia il gen. Maletti (6) che il cap. Labruna (7) escludevano recisamente di avere da lui appreso, durante la sua attività informativa, che le sue fonti di informazione nel Nord-Italia erano costituite da Franco Freda e Giovanni Ventura; ciò egli aveva rivelato - secondo il gen. Maletti - solo con la citata relazione del 15 settembre 1973 inviata da Parigi.

Interrogato a sua volta in ordine alle suddette risultanze testimoniali, Guido Giannettini contestava, anzitutto, che la sua attività informativa per il S.I.D. potesse qualificarsi di scarso interesse e sosteneva che essa era stata, anzi, definita "preziosa" dal col. Viola al suo successore col. Gasca Queirazza. Inoltre, presa visione dei rapporti inviati dal Servizio al Magistrato Istruttore, dichiarava che essi non erano tutti quelli da lui redatti con la collaborazione Freda-Ventura e rimessi all'Ufficio "D" nel periodo 1968-1970. Egli ne aveva inviati altri in tale pe-

---

(6) per le dep. del gen. Maletti v.:
cart. 27 fasc. 72/14 foll. 12-18
cart. 27 fasc. 72/18 foll. 22-23
cart. 37 fasc. 99/10 foll. 12-13

(7) per le dep. del cap. Labruna v.:
cart. 27 fase. 72/14 foll. 19-23
cart. 27 fasc. 72/18 foll. 19-21
cart. 37 fasc. 99/7 foll. 9-10

riodo, così come nel 1967. Non era in grado di provare queste sue affermazioni in quanto - a suo dire - aveva distrutto le copie dei rapporti rimaste in suo possesso nella primavera del 1972, allorchè aveva temuto di essere coinvolto nel processo instaurato a carico del Freda e del Ventura. Al riguardo, avendogli il Giudice Istruttore fatto presente che la soppressione di quelle copie sarebbe stata assurda in quanto avrebbe fatto venir meno la sua più valida difesa nell'eventualità di una sua incriminazione, dichiarava testualmente: "... in quel momento pensai di distruggerle anche perchè gli elementi fino allora raccolti erano labili e quindi per me non c'era nessun pericolo concreto. Del resto qualche tempo dopo lo stesso cap. Labruna mi consigliò di fare sparire da casa mia tutti i documenti che fossero collegati alla mia attività informativa col S.I.D., ed io gli consegnai una borsa zeppa di documenti ed alcune cartelle contenenti altri documenti" (8). Insisteva, in particolare, nel sostenere di aver consegnato al S.I.D. i rapporti informativi 0281 del 4.5.1969 (personalmente al col. Gasca Queirazza nel bar dell'Hotel Michelangelo a Roma) e 0282 del 16.5.1969, relativi - come si è già accennato (9) - ad una prevista ondata di attentati terroristici in Italia finanziata da gruppi industriali (principalmente il gruppo Monti) per convincere l'opinione pubblica dell'opportunità di un ritorno al "centrismo" e del pericolo costituito dal mantenimentò della "apertura a sinistra"

---

(8) v. cart.25 fasc.8-4D fol.18
(9) v. parte II cap. IV

nel Governo. Anche sull'importo dei compensi ricevuti dal Servizio egli muoveva contestazioni, sostenendo di aver ricevuto somme ben maggiori.

Circa la data di inizio della sua collaborazione col S.I.D., egli forniva ulteriori precisazioni dichiarando che, in un certo senso, vi era collegato sin dal 1965 allorchè collaborava periodicamente con l'agenzia di stampa "Oltremare", diretta dal giornalista Giorgio Torchia e finanziata dall'Ufficio "R" (Ricerche -spionaggio all'estero-) del suddetto Servizio. Era poi passato all'Ufficio "D" (Difesa -controspionaggio e sicurezza interna-) su proposta del col. Filippo Stefani diretto dipendente del gen. Giuseppe Aloia Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Per chiarire le questioni sorte a seguito delle contestazioni mosse dal Giannettini veniva interpellato direttamente il S.I.D.; ed il suo nuovo Capo, ammiraglio Mario Casardi, con note del 5 e del 9 settembre (10), comunicava quanto segue:

a) altri rapporti informativi risultavano pervenuti dalla fonte "Guido" nel 1967 (complessivamente sei) ed uno compilato il 20.2.1973 sulle Brigate rosse, sui G.A.P. e sull'editore Feltrinelli, con generici riferimenti alla strage di piazza Fontana come ipotetica proiezione dell'attività di tali gruppi; nessuna traccia vi era agli atti del Servizio dei rapporti nn. 0281 e 0282, rispettivamente del 4 e

(10) v. cart.19 fasc. 64/5

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 15

16 maggio 1969, nè di altre informative aventi contenuto analogo;

b) i compensi corrisposti dall'Ufficio "D" al Giannettini erano stati i seguenti: £.70.000 mensili dall'agosto 1967, £.100.000 dal luglio 1968 al gennaio 1970, £.50.000 nel giugno 1970 (precedentemente al luglio 1967 egli risultava retribuito dall'Ufficio "R"); inoltre in occasione dei tre incontri a Parigi: £.300.000 il 10 luglio 1973, £.300.000 il 25 settembre 1973, £.200.000 il 27 aprile 1974.

E', inoltre, il caso di far presente, per completare le grandi linee finora tracciate dei rapporti intercorsi fra il S.I.D. e Guido Giannettini nel quadro delle risultanze istruttorie di Milano, che lo stesso gen. Vito Miceli, successore dell'amm.Henke e predecessore dell'amm. Casardi nella direzione del Servizio, fu in parte all'oscuro dei contatti con l'informatore.

Riferiva, infatti, il gen. Miceli (11) in data 8 ottobre 1974 al Giudice Istruttore che egli, quando il Magistrato aveva rimesso al Servizio il 21 dicembre 1972 i rapporti sequestrati al Ventura perchè ne fosse accertata la provenienza, aveva incaricato il gen. Maletti di evadere la richiesta, ma non era stato poi informato da quest'ultimo che i rapporti medesimi si trovavano in buona parte nel S.I.D. e che erano opera del Giannettini. Del resto egli ignorava

---

(11) per le dep. testim. del gen. Miceli v.:
cart. 27 fasc. 72/13 fol.9
cart. 27 fasc. 72/16 foll. 7-11
cart. 38 fasc. 102/5 foll.10-17

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 16

che costui fosse un informatore del Servizio, avendo appreso tale circostanza solo nel maggio 1973, dal gen. Maletti, quando era stato sottoposto a perquisizione il domicilio del Giannettini medesimo. In tale occasione il gen. Maletti gli aveva precisato che Guido Giannettini era un'informatore di scarso rilievo e che, a suo avviso, era estraneo alla strage di piazza Fontana.

Aggiungeva il gen. Miceli che successivamente, nel giugno 1974, essendogli stato chiesto dal Ministro della Difesa on. Giulio Andreotti se il suddetto Giannettini avesse avuto rapporti con il S.I.D. dopo l'emissione a suo carico del mandato di cattura, aveva a sua volta interpellato il gen. Maletti; il quale, con una dichiarazione sottoscritta il 18 giugno, così aveva testualmente risposto: "dopo l'incriminazione del Giannettini nessuna notizia relativa a Giannettini stesso è pervenuta al S.I.D.". Analoghe dichiarazioni formali gli erano state rilasciate dai precedenti Capi dell'Ufficio "D" Viola e Casca Queirazza, i quali, insieme al gen. Maletti, gli avevano anche precisato di nulla sapere circa eventuali contatti fra il Giannettini da un lato e Freda e Ventura dall'altro. In particolare il gen. Maletti gli aveva comunicato che ogni contatto con lo informatore in questione era cessato nel marzo-aprile 1973; ma in un secondo tempo, di fronte alle insistenze del Ministro che chiedeva al Capo del S.I.D. ulteriori notizie in data 29 giugno, gli aveva detto che in verità altri due contatti vi erano stati fra il Servizio ed il Giannettini, su richiesta di quest'ultimo per scopi informativi, nel luglio

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 17

e nel settembre 1973. Il gen. Miceli concludeva facendo presente di aver saputo dell'ultimo contatto S.I.D.-Giannettini dell'aprile 1974 solo in epoca successiva e cioè nell'agosto dal suo successore ammiraglio Casardi.

Sentito il 6 dicembre su tali dichiarazioni del gen. Miceli, il gen. Maletti ne riconosceva in varie parti la sostanziale veridicità. Giustificava la falsità ideologica della dichiarazione da lui sottoscritta sostenendo che, sapendola destinata al Ministero della Difesa (ambiente non sempre adeguatamente protetto sotto il profilo della riservatezza), aveva preferito informare il suo Superiore della verità solo verbalmente, Ammetteva, altresì, di non aver informato il gen. Miceli dei rapporti inviatigli dal Giannettini nel settembre 1973 e nell'aprile 1974 da Parigi; e motivava tale suo comportamento con la irrilevanza informativa dei rapporti stessi e con l'esigenza di estremo riserbo per un'operazione in corso: quella relativa al "golpe Borghese" del 1970. Si sperava - chiariva il gen. Maletti - che Guido Giannettini, in condizioni economiche disastrose, si decidesse a fare rivelazioni sugli ambienti della destra internazionale coinvolti nelle vicende italiane.

Nello stesso periodo di tempo si concludeva l'iter iniziato dalla Procura della Repubblica di Milano con la richiesta inoltrata, il 30 aprile 1974, alla Camera dei Deputati per ottenere l'autorizzazione a procedere contro il parlamentare Giuseppe Rauti. La Camera concedeva tale autorizzazione in data 23 gennaio 1975.

****
****

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN EDCN PAG 18

CAPITOLO IV

IL SECONDO DIBATTIMENTO DI CATANZARO SULLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

Alle due sentenze 18 aprile e 10 giugno 1974, già menzionate (1), con le quali la Corte di Cassazione aveva affermato e ribadito l'obblido di trattazione dibattimentale congiunta dinanzi al Giudice di Catanzaro dei due processi sulla strage del 12 dicembre 1969 e sui reati connessi, rispettivamente condotti a carico di Pietro Valpreda ed altri con istruttoria "romana" e di Franco Freda ed altri con istruttoria "milanese", la stessa Corte faceva seguire, in data 11 dicembre dello stesso anno, una riaffermazione dello stesso principio risolvendo altro conflitto di competenza denunziato, il 26 agosto precedente, dal difensore dell'imputato Giovanni Biondo fra il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano e quello presso il Tribunale di Catanzaro.

Con tale denuncia la difesa del Biondo, premesso che il proprio assistito era imputato di associazione sovversiva e degli attentati ai treni dell'agosto 1969 in concorso col Freda ed altri nel procedimento attribuito alla competenza definitiva ed inderogabile della Corte di Assise di Catanzaro, aveva eccepito l'abnormità del comportamento del Giudice Istruttore di Milano, il quale, dopo aver emesso l'ordinanza di "stralcio" coeva al rinvio al giudizio del Biondo, aveva deciso di continuare nei confronti

(1) v. parte I^ cap. XVII

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 19

di quest'ultimo l'istruzione del processo in ordine alla strage del 12 dicembre 1969 così violando il giudicato formatosi ai sensi dell'art.54 comma IV C.P.P.; ed il Supremo Collegio, ravvisate la giuridica configurabilità nonchè la attualità del denunciato conflitto, riconosceva espressamente che in realtà la propria sentenza 18 aprile 1974, dichiarando con autorità di cosa giudicata la competenza della Corte di Assise di Catanzaro a conoscere unitariamente della strage e di tutti i reati concorrenti e connessi oggetto dei due procedimenti (c. Valpreda ed altri, c. Freda ed altri), aveva automaticamente determinato l'incompetenza del Giudice Istruttore di Milano a proseguire l'istruzione di uno dei due, sia pure attraverso il meccanismo della separazione. Concludeva la Corte regolatrice attribuendo, con il dispositivo della sua sentenza in data 11 dicembre 1974 (2), al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Catanzaro - funzionalmente collegato alla Corte di Assise avente giurisdizione nello stesso territorio - la competenza a proseguire la istruzione del procedimento penale in corso, a carico del Biondo a Milano, per la strage del 12 dicembre 1969.

Intanto era stato fissato per il 27 gennaio 1975 il dibattimento dei due processi "Valpreda e "Freda" dinanzi a questa Corte di Assise.

La trattazione dibattimentale iniziava e si articolava con la discussione e la risoluzione di varie questioni procedurali, fino a che i difensori degli imputati Franco Freda

(2) v. cart.32 fasc.84 foll.1 e segg.

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 20

e Giovanni Ventura avanzavano istanza di rinvio a nuovo ruolo, sostenuta da alcune delle parti civili intervenute e dal Pubblico Ministero, in quanto, nelle more del giudizio, altro conflitto di competenza era stato sollevato, nell'interesse della parte civile Pizzamiglio Dino Angelo, tra il Giudice Istruttore di Milano e il Giudice di Catanzaro relativamente alla posizione di altro imputato dello stesso delitto di strage: Guido Giannettini, "stralciato" e perseguito dal Giudice Istruttore di Milano con le stesse modalità censurate dalla Corte di Cassazione in sede di risoluzione del conflitto denunziato dalla difesa di Giovanni Biondo.

Questa Corte di Assise, decidendo con ordinanza del 1 febbraio 1973 (3) sulla proposta istanza di rinvio e su una richiesta di stralcio, subordinatamente proposta dalla difesa di Pietro Valpreda ed altri, si esprimeva nei seguenti testuali termini:

" Premesso che la Corte di Cassazione, con sentenza 18 aprile 1974, risolvendo il conflitto di competenza denunciato dall'avv.Odoardo Ascari difensore di parte civile nel procedimento penale a carico di Valpreda Pietro ed altri, imputati fra l'altro del reato di strage commesso a Milano il 12.12.1969, pendente dinanzi alla Corte di Assise di Milano, ha dichiarato la competenza della Corte di Assise di Catanzaro a conoscere unitariamente di tutti i reati oggetto dei due procedimenti;

premesso ancora che, avendo questa Corte di Assise deciso con ordinanza del 4/5/1974 di proseguire la trattazione dibattimentale del procedimento a carico di Valpreda Pietro ed altri (trattazione già in corso alla data di risoluzione del

(3) v. cart.F fasc.7

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 21

conflitto) il Supremo Collegio con sentenza del 10.6.1974 ha annullato la suddetta ordinanza qualificandola "abnorme", imponendo la trattazione simultanea dei due procedimenti sopra menzionati e spiegando "che la necessità di celebrare un solo processo per il medesimo fatto reato (quello di strage commesso a Milano il 12.12.1969 nei locali della Banca Nazionale dell'Agricoltura) scaturiva dall'esigenza - posta a fondamento delle norme sulla risoluzione dei conflitti di competenza - di rendere più agevole l'acquisizione delle prove ed unitaria la valutazione di esse, l'esercizio dei diritti della difesa, l'accertamento della verità, il perseguimento dei fini di giustizia nel processo, nonchè dall'esigenza di evitare che più decisioni, eventualmente contraddittorie, venissero emesse contemporaneamente o successivamente sul medesimo affare";

rilevato che gli stessi principi la Corte di Cassazione ha ribadito nella sentenza in data 11.12.1974, con la quale, risolvendo il conflitto di competenza denunciato dall'avv. Luigi Devoto difensore di Biondo Giovanni fra il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano, dinanzi al quale pendeva procedimento penale a carico del Biondo medesimo per il suddetto reato di strage, e questa Corte di Assise dinanzi a cui pende procedimento unificato a carico di Valpreda, di Freda e di altri, ha dichiarato la competenza del Giudice di Catanzaro - sia pure, allo stato, a livello istruttorio - ed ha, così, posto in essere il fondamentale presupposto per la estensione del "simultaneus processus", voluto dalle citate sentenze del 18 aprile e del 10 giugno 1974, anche al Biondo Giovanni nell'ipotesi di un rinvio a giudizio nei confronti di quest'ultimo;

rilevato, inoltre, che le stesse esigenze e gli stessi criteri di unificazione necessaria, enunciati dalla Corte di Cassazione circa i procedimenti a carico del Valpreda e del Freda, sono comuni anche a quello a carico di Giannettini Guido ed altri, anch'esso in fase istruttoria, presso il Giudice Istruttore di Milano, per lo stesso delitto di strage, ed in ordine al quale pende un conflitto di competenza denunciato dall'avv.Vincenzo Azzariti Bova difensore di parte civile;

ritenuto che la diversità delle fasi, nelle quali i su citati procedimenti penali si trovano, mentre da un lato impe-

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 22

disce oggi la loro congiunta trattazione dibattimentale, ne lascia tuttavia insopprimibile l'esigenza in quanto la Corte Regolatrice con la sentenza del 10.6.1974 (riaffermativa - come si è detto - dei principi enunciati nella precedente del 18 aprile) ha statuito che "l'esigenza di pervenire ad un simultaneus processus, ossia alla trattazione unitaria e congiunta dei vari procedimenti pendenti presso i giudici in conflitto, costituisce la ratio ed insieme la finalità della intera normativa contenuta nel libro I, titolo II, capo IV del C.P.P.", sicchè la contestuale trattazione di tutti i procedimenti aperti per la strage di Milano del 12.12.1969 deve considerarsi il presupposto dell'attribuzione di competenza al Giudice di Catanzaro;

ritenuto, inoltre, che per garantire il raggiungimento di questa indefettibile finalità della normativa sui conflitti, i quali devono considerarsi attuali e rilevabili -secondo la Corte di Cassazione- anche quando alcuni procedimenti siano in fase dibattimentale ed altri in fase istruttoria (v. sent. Biondo in data 11.12.1974), l'unica via percorribile consiste nel rinviare a nuovo ruolo il presente dibattimento e nello attendere la conclusione dell'istruttoria in corso per lo stesso reato di strage;

considerato che proseguire la trattazione del dibattimento equivarrebbe a declinare formalmente ed a vanificare sostanzialmente l'attribuzione di competenza unitaria incorrendo, così, nel tipo di nullità già dichiarata con la citata sentenza del 10.6.1974, la quale ha precisato che "il giudice indicato come competente non può rifiutarsi di procedere alla trattazione unitaria del simultaneus processus salvo ad esorbitare dai suoi poteri ponendosi in una posizione di inammissibile conflitto con la Corte Regolatrice in una materia espressamente attribuita dalla legge (art. 54 C.P.P. ed art. 65 del vigente ordinamento giudiziario) alla competenza esclusiva della stessa Corte";

attesa l'inesistenza di circostanze, sopravvenute alla sentenza della Suprema Corte del 18.4.1974, le quali possano autorizzare la separazione dei giudizi ai sensi dell'art.414 C.P.P.;

considerato, d'altra parte, che il fugace riferimento fatto nella motivazione della successiva sentenza in data 11.12.1974 della Corte di Cassazione alle facoltà discrezionali del

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 23

giudice di merito di disporre od escludere la trattazione dibattimentale unitaria quando si tratta di "contestazioni cumulative" e non "alternative" non è idoneo, in realtà, ad aprire nuove vie perchè: 1) si tratta, anzitutto, di osservazioni incidentalmente espresse nella parte motiva senza alcun riscontro nel dispositivo della sentenza, la quale, comunque, nel resto della motivazione, lungi dal voler affermare nuovi principi, si è preoccupata più volte di ribadire quelli basilari delle precedenti sentenze 18/4 e 10/6/1974; 2) le contestazioni dei delitti di strage nei vari procedimenti non recano alcun accenno a rapporti di "cumulatività" od "alternatività" fra le condotte dei vari gruppi di imputati; 3) anche a voler accogliere il suddetto criterio della cumulatività od alternatività delle imputazioni, vi sarebbe comunque da rilevare che la Corte Suprema ha qualificato la contestazione del Biondo "cumulativa" solo col gruppo "Freda" e non anche con quello "Valpreda";

rigetta l'istanza di stralcio e rinvia il dibattimento a nuovo ruolo".

Contestualmente questa Corte respingeva l'istanza di libertà provvisoria avanzata in dibattimento nell'interesse degli imputati Franco Freda e Giovanni Ventura.

****
******

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 24

CAPITOLO V

LA RISOLUZIONE DEGLI ULTIMI CONFLITTI DI COMPETENZA: ALLA SEDE GIUDIZIARIA DI CATANZARO TUTTE LE IMPUTAZIONI DI STRAGE E REATI CONNESSI.

Alla denuncia di conflitto presentata dall'avv. Vincenzo Azzariti Bova, nell'interesse della parte civile Pizzamiglio e limitatamente alla posizione dell'imputato Guido Giannettini, altre ne seguivano da parte dei difensori dello stesso Giannettini nonchè dell'imputato Giuseppe Rauti ed infine, il 13 febbraio 1975, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro (1).

In particolare il Procuratore della Repubblica, all'evidente scopo di investire il Supremo Collegio di tutte le questioni di competenza territoriale (anche di quelle fino ad allora non sollevate da alcuna parte) potenzialmente paralizzatrici dei futuri sviluppi dibattimentali di questa tormentata vicenda giudiziaria, prospettava alla Corte regolatrice le seguenti situazioni processuali.

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano, anche dopo essere stato definitivamente spogliato di ogni potere di indagare circa l'imputato Biondo con la citata sentenza in data 11 dicembre 1974, aveva proseguito nei confronti degli altri imputati (Guido Giannettini, Marco Balzarini, Carlo Cavalli, Lando Dell'Amico, Massimiliano Faobini, Pietro Loredan, Antonio Massari, Attilio Monti, Giuseppe Rauti, Bruno Riffeser, Ivano Toniolo, Angelo Antonio Ventura, Corrado Zoni)

(1) v. cart.29 e 29 bis

29/08/2002 14:43 0951885499 TRIBUN ECON PAG 25

l'istruttoria-stralcio disposta all'epoca del rinvio a giudizio di Franco Freda ed altri. La propria competenza in ordine a tale prosecuzione egli aveva, pure, formalmente affermato con ordinanza il 23 gennaio 1975, dopo aver esteso l'imputazione di associazione sovversiva (art. 270 c.III C.P.) ad Aldo Gaiba e Claudio Mutti - come si è già accennato - ed avere aggiunto le seguenti incriminazioni: quella di concorso nell'omicidio volontario in persona di tal Alberto Muraro nei confronti di Franco Freda e Massimiliano Fachini, quella di appropriazione indebita di nove effetti cambiari emessi da Alberto Sartori nei confronti di Giovanni Ventura.

Inoltre a Padova era stato rinviato a giudizio di quel Tribunale tal Giuseppe Brancato per rispondere dell'attentato dinamitardo compiuto il 15 aprile 1969 nello studio del Rettore dell'Università, ossia di alcuni dei reati ascritti al Freda ed altri nel procedimento penale assegnato a questa Corte di Assise.

La Corte di Cassazione con sentenza del 3 aprile 1975 (2) risolveva i suddetti conflitti, previa unificazione delle denunzie sopra specificate, confermando la competenza territoriale del Giudice Istruttore di Milano solo relativamente ai delitti di simulazione di reato e tentata estorsione ascritti a Lando Dell'Amico nonchè al reato di falsa testimonianza contestato ad Attilio Monti, Corrado Zoni, Bruno Riffeser e Carlo Cavalli: ciò per la rilevata mancanza di qualsiasi connessione con la istruttoria per

(2) v. oart. 32 fasc. 84 foll. 154 e segg.

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 26

la strage del 12 dicembre 1969. Per la stessa ragione la Corte Suprema attribuiva al giudice naturale di Padova l'istruzione del procedimento per omicidio volontario in persona di Alberto Muraro ascritto al Freda ed al Pachini, nonchè al giudice naturale di Vicenza quella del procedimento per appropriazione indebita instaurato a carico di Giovanni Ventura. Circa, invece, tutti gli altri reati costituenti oggetto dello "stralcio" di istruttoria milanese, attesa la loro stretta connessione con quelli già coperti dalla designazione vincolante emessa in favore del Giudice Istruttore di Catanzaro, riaffermava ancora una volta la competenza di quest'ultimo negando quella del Giudice Istruttore di Milano, del quale annullava tutti gli atti compiuti successivamente al 7 gennaio 1975 (data di comunicazione allo stesso della sentenza che risolveva il conflitto "Biondo"). Direttamente a questa Corte di Assise attribuiva, inoltre, la cognizione dei reati ascritti al sopradetto Brancato e concernenti lo attentato del 15 aprile 1969 commesso nel Rettorato dell'Università di Padova: 1) delitto previsto dall'art.6 legge 2.10.1967 n.895; 2) delitto previsto dagli artt.423-425 C.P.-

^^^^^^^^^^
^^^^^^

29/08/2002 14:43 0951885499 TRIBUN ECON PAG 27

CAPITOLO VI

LA PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA A CATANZARO. LA POSIZIONE DI PINO RAUTI. NUOVI INTERROGATORI DI GUIDO GIANNETTINI.

Pervenuti all'Ufficio del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Catanzaro i fascicoli del procedimento penale in corso a carico di Giovanni Biondo, Guido Giannettini ed altri, in esecuzione delle sopra richiamate sentenze del Supremo Collegio in data 11 dicembre 1974 e 3 aprile 1975, venivano avviate sollecitamente accurate indagini in molteplici direzioni al fine di completare la ricerca delle prove.

Specifiche investigazioni si indirizzavano al fine di conoscere gli autori dei volantini con i quali, nel 1966, i cosiddetti "Nuclei per la difesa dello Stato" si erano rivolti a molti Comandi militari del territorio nazionale* per istigare gli Ufficiali delle Forze Armate a pronunciamenti eversivi. Non si approdava, tuttavia, ad utili risultati.

Parimenti esito negativo dava la ricerca di elementi probatori a carico del giornalista-deputato Pino Rauti, il quale ribadiva le sue proteste di innocenza dinanzi al Magistrato di Catanzaro.

Svaniva, nei confronti del Rauti, anche la suggestiva pista del cosiddetto "rapporto Kottakis", al quale va dedicato un breve accenno.

Dagli atti di altro procedimento, a carico di Braschi Paolo ed altri (giudicati dalla Corte di Assise di Milano per-

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 28

chè imputati di vari attentati dinamitardi commessi in Italia anche nel 1969), era emerso che il giornalista inglese Leslie Finer aveva parlato di un rapporto segreto indirizzato al Primo Ministro greco del tempo Giorgio Papadopulos ed inviato dal Ministero degli affari esteri di quello stesso Paese all'Ambasciata di Grecia a Roma in data 15 maggio 1969 a mezzo di una lettera a firma "M.Kottakis". In tale rapporto si faceva riferimento ad alcuni degli attentati ascritti agli imputati del presente processo e si indicava, come "sig. P", una persona incaricata di tenere i contatti tra membri del Governo greco dell'epoca ed elementi rappresentativi delle Forze Armate Italiane per concertare una operazione diretta a sovvertire, anche attraverso attività terroristiche, l'ordinamento costituzionale dello Stato Italiano ed a sostituirlo con un regime dittatoriale simile a quello vigente allora in Grecia. Secondo il Finer il suddetto "signor P" doveva identificarsi nel giornalista Pino Rauti.

Su tale questione aveva iniziato ad indagare già il Giudice Istruttore di Milano, per mezzo del S.I.D.; il quale, all'esito di accertamenti svolti con l'ausilio del Servizio Segreto ellenico, aveva riferito con nota in data 8.4.1975 che il documento a firma "Kottakis" era falso. Il Giudice Istruttore di Catanzaro insisteva nell'approfondire le indagini sul punto, investendo in data 11 settembre 1975, con una rogatoria diretta, l'Autorità Giudiziaria greca; la quale perveniva, dopo aver raccolto varie testimonianze di autorevoli personalità del mondo politico, diplomatico ed am-

29/08/2002 14:43 0961885499 TRIBUN ECON PAG 29

ministrativo greco, allo stesso risultato: il rapporto a firma Michele Kottakis era da considerare non autentico. Quanto al giornalista Finer, sentito per rogatoria del Giudice Istruttore a Washington il 13 aprile 1976 da un delegato dell'Ambasciatore italiano, dichiarava esplicitamente di non conoscere in effetti l'identità del "signor P" e di aver pensato che potesse trattarsi del Rauti in base a confidenze ricevute da alcuni giornalisti ed avvocati dei quali non era in grado di fare il nome.

Fra i primi atti compiuti dal Giudice Istruttore di Catanzaro, dopo l'investitura ricevuta dalla Corte di Cassazione, vanno menzionati due interrogatori di Guido Giannettini, raccolti rispettivamente il 3 ed il 4 luglio 1975 (1).

In tali occasioni il Giannettini forniva, relativamente ai suoi ultimi rapporti con gli Ufficiali del S.I.D., le seguenti precisazioni.

Intorno al 5 aprile 1973 egli aveva saputo che le indagini del Giudice Istruttore di Milano si stavano orientando su di lui e di ciò aveva informato immediatamente il cap. Labruna. Questi, che a sua volta aveva informato il gen. Maletti, si era premurato di dirgli di non rivelare al Magistrato, nell'eventualità di un interrogatorio, i suoi rapporti con il S.I.D.- "Noi non ti conosciamo - gli aveva testualmente detto - tu non conosci Maletti!". Egli aveva replicato che, essendo prevedibile una imminente convocazione da parte del Giudice, l'unica soluzione valida rimaneva quella

(1) v. cart.37 fasc.99/5 foll.1-10

di un temporaneo espatrio. Per rendersi irreperibile si era, quindi, trasferito dalla sua abitazione in uno degli uffici di copertura del S.I.D., ubicato in Via Sicilia n. 235 di Roma, la mattina del 7 aprile; e la mattina del 9 era stato accompagnato da un sottufficiale dipendente dal Labruna all'aereoporto di Fiumicino, ove un funzionario della Dogana, da lui non conosciuto ma collegato con il S.I.D., lo aveva fatto imbarcare su un aereo per Parigi evitandogli ogni controllo. Un mese dopo era tornato da Parigi a Fiumicino per rimettersi in contatto con il cap. Labruna. Aveva incontrato quest'ultimo in compagnia di due sottufficiali ed aveva pranzato con lui. Dal Labruna in tale occasione aveva ricevuto £.200.000 e l'istruzione di rimanere in Francia. Anche questa volta gli era stato dato modo di scendere dall'aereo e reimbarcarsi per far ritorno a Parigi senza subire alcun controllo.

Circa il suo passaggio per la Spagna, il Giannettini riferiva che era stato lo stesso capitano Labruna a suggerirgli anticipatamente, prima che egli lasciasse l'Italia per la Francia, l'opportunità di recarsi in Spagna, dove, dati gli stretti contatti esistenti fra i Servizi Segreti italiani e spagnoli, egli avrebbe potuto godere di una copertura completa. Quando successivamente in Spagna egli, a seguito del suo arresto e dell'invito rivoltogli dalla Brigada Politica sociale, aveva scelto di partire per la Argentina, gli si era presentata una persona, qualificatasi come il sig. Cortina dello Stato Maggiore spagnolo. Questi, approvata la sua scelta e resolo edotto che il suo Ufficio era

entrato in contatto col S.I.D., gli aveva raccomandato di avvicinare i Servizi Segreti spagnoli una volta giunto in terra argentina. Il suddetto sig.Cortina gli aveva anche preannunciato la consegna di 36.000 pesetas (corrispondenti "grosso modo" a £.360.000): somma che poi puntualmente gli era stata corrisposta da un funzionario della Brigada.

Circa, infine, i "rapporti informativi" da lui redatti per il S.I.D., Giannettini sosteneva di averne consegnati al Servizio molti di più di quelli che il Servizio medesimo aveva rimesso al Magistrato; e presentava al Giudice Istruttore un elenco di due fogli con l'annotazione dei rapporti forniti dal 1967 al 1973.

^^^^^^^^^^
^^^^^^^

CAPITOLO VII

L'INCRIMINAZIONE DEL CONFIDENTE STEFANO SERPIERI E DEL MARESCIALLO DEI CC. GAETANO TANZILLI PER IL DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA.

Stefano Serpieri, come si è già accennato, era stato sottoposto a procedimento penale dal Giudice Istruttore di Milano, il quale con mandato di cattura gli aveva contestato il delitto previsto dall'art.372 C.P. per la sua reticenza in ordine alle notizie confidenziali che egli ebbe a fornire al maresciallo Tanzilli del S.I.D. e sulla cui base fu redatto il noto "appunto informale" del 17.12.1969 relativo agli attentati del 12 di quello stesso mese. Poi la Corte di Cassazione, con la citata sentenza del 3 aprile 1975, aveva dichiarato la nullità di tutti gli atti compiuti da quel Giudice Istruttore successivamente al 3 gennaio 1975 e, quindi, anche di quelli relativi all'incriminazione del Serpieri.

Il Giudice Istruttore di Catanzaro, convocato il suddetto Serpieri in qualità di teste e poichè costui insisteva nel confermare le sue precedenti dichiarazioni, assumendo di non aver mai parlato al maresciallo Tanzilli nè ad altri elementi del S.I.D. delle circostanze riferite nell'appunto 17.12.1969, lo incriminava a sua volta contestandogli con mandato di comparizione, su richiesta del Pubblico Ministero, il delitto di falsa testimonianza, Tale mandato, notificato al destinatario il 14 luglio 1975, rimaneva senza effetto.

Venivano allora sentiti il maresciallo Gaetano Tanzilli

ed il cap. Mario Santoni (1), i quali avevano contattato il Serpieri; ed entrambi confermavano sostanzialmente quanto da loro già dichiarato al Giudice Istruttore di Milano, ripetendo che il Serpieri si era limitato a formulare il sospetto che Mario Merlino e Stefano Delle Chiaie potessero essere coinvolti negli attentati del 12 dicembre. Ripetevano,altresì, di aver saputo ancora che il Merlino, proveniente da ambienti di destra, si era infiltrato in quelli della sinistra; e ribadivano che nessun'altra confidenza era stata loro fatta dal Serpieri.

Restava, comunque, il fatto che le numerose notizie contenute nell'"appunto" in questione apparivano chiaramente collegate ad un'unica fonte informativa. Ciò si desumeva dal testo stesso dell'appunto, il quale era stato copiato da altro dallo stesso tenore datata 16 dicembre 1969 e costituente atto interno del S.I.D.-

Questo documento originario del 16 dicembre 1969 (2) proveniva dall'ufficio del CS-3, cui apparteneva il mar. Tanzil

---

(1) per le dichiarazioni del Tanzilli v.:
vol. 25 fasc. 20 fol.7 istruttoria "Freda"
vol. 25 fasc. 22 foll.3-5 " "
cart. 37 fasc.99/15 foll.1-7 istruttoria "Giannettini";
per le dichiarazioni del Santoni v.:
vol. 25 fasc. 20 foll.2-3 istruttoria "Freda"
vol. 25 fasc. 22 fol. 8 " "
cart. 38 fasc. 101/4 foll.47-48, fasc. 102/2 foll.1-4 istruttoria "Giannettini"

(2) Il testo di tale appunto 16.12.1969 è il seguente: "Il nostro fiduciario in occasione di un incontro avuto la sera del 16.12.1969 ha, in particolare, riferito che:

li; ed era stato consegnato per competenza al ten.col.CC. Giorgio Genovesi Capo del CS-1 (il quale trattava proprio la materia della sicurezza interna) tramite il Comandante

---

- l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma dovrebbe essere il noto Merlino Mario, attualmente fermato dalla Questura di Roma. Costui probabilmente riesce a difendersi dalle accuse mossegli dalla Questura in quanto quei funzionari non sono a conoscenza di alcuni particolari determinanti quali, in particolare, il luogo ove egli trovavasi all'ora degli scoppi (in Questura ha detto che si trovava a passeggio mentre al nostro fiduciario ha detto che si trovava con Stefano Delle Chiaie. Il nostro fiduciario, invece, sa che il Delle Chiaie si trovava in altro luogo e non in compagnia del Merlino);
- il Merlino ha dichiarato che conosce bene il sottopassaggio della Banca del Lavoro ed il padre è amico del direttore della Banca dell'Agricoltura di Milano;
- gli attentati hanno certamente un certo collegamento con quelli organizzati a Parigi nel 1968 e la mente e l'organizzatore di essi dovrebbe essere certo Y Guerin-Serac, cittadino tedesco, il quale:
risiede a Lisbona ove dirige l'agenzia "Ager Interpress";
viaggia spesso in aereo e viene in Italia attraverso la Svizzera;
è anarchico, ma a Lisbona non è nota la sua ideologia; ha come aiutante certo Leroy Roberto, residente a Parigi -B.P.55-83 La Seyne sur Mer;
a Roma ha contatti col predetto Stefano Delle Chiaie; ha i seguenti connotati: anni 40 circa, altezza m.1,78 circa, biondo, snello, parla tedesco e francese;
è certamente in rapporti con la Rappresentanza diplomatica della Cina Comunista a Berna;
- Lo Stefano Delle Chiaie dovrebbe aver avuto gli ordini per gli attentati dal Serac ed avrebbe disposto che l'esecuzione fosse effettuata dal Merlino. Questi, infatti, prima militava nel M.S.I. come il Delle Chiaie poi, sotto

di tutti i centri CS di Roma col.CC. Antonio Cacciuttolo. Anche attraverso le deposizioni degli Ufficiali ora menzionati appariva assai improbabile una successiva aggiunta, provenien

---

copertura, fu infiltrato nel gruppo dei filo-cinesi divenendone infine il capo e costituendo il gruppo "22 marzo" con sede, sembra, in Via dei Coronari. Successivamente il Delle Chiaie è stato espulso dal M.S.I. per il suo carattere oltranzista ed il Merlino ha via via assunto vere idee filo-cinesi.
Di qui il collegamento Merlino-Delle Chiaie il quale ultimo con gli attentati intende colpire i gruppi filo-cinesi;
- il gruppo filo-cinese di Roma ha stretti collegamenti con l'analogo gruppo di Carrara;
- il Merlino, per incarico del Delle Chiaie, dovrebbe essere l'esecutore materiale dell'attentato contro la Legione CC. "Lazio";
- gli attentati all'Altare della Patria sono stati compiuti per puro caso: gli ordigni erano diretti alle Banche della zona, ma essendo l'attentatore giunto quando queste avevano chiuso i portoni ed essendo ormai il congegno ad orologeria avviato, per disfarsene, sono stati posti sullo Altare della Patria.
L'ordigno esploso presso la Banca di Milano non era diretto al pubblico ma avrebbe dovuto esplodere quando la Banca era chiusa. Per errore nel congegno ad orologeria lo scoppio sarebbe stato anticipato;
- prossimamente non è improbabile che simili attentati vengano effettuati presso Grandi Magazzini.

Nota:
La fonte, solitamente bene informata,deve essere assolutamente cautelata, anche perchè già interrogata dalla Questura non ha fornito le notizie di che trattasi. Si è riservata di fornire ulteriori notizie man mano che verranno a sua conoscenza".
(v. cart.19 fasc.64/6 fol.4)

te da altre fonti, alle informazioni fornite dal Serpieri.

Risultava, inoltre, pacificamente che Stefano Serpieri era da tempo fonte fiduciaria del mar.Tanzilli e che il suo incontro col cap.Santoni era stato occasionale, in quanto, allorchè il mar.Tanzilli aveva informato delle notizie apprese dal Serpieri il suo superiore diretto maggiore Ceraolo, quest'ultimo aveva voluto che le notizie stesse fossero controllate anche da un ufficiale del C.S.-3. Tale incarico di controllo era stato affidato proprio al cap.Santoni, il quale, nella stessa giornata, aveva preso contatto con il Serpieri facendosi accompagnare all'incontro dal mar.Tanzilli. Ciò era avvenuto nei primi giorni successivi agli attentati del 12 dicembre 1969; dopodichè il Santoni aveva iniziato a godere di licenza ordinaria con decorrenza 15 dicembre.

Pertanto il mar.Tanzilli, che costituiva il sostanziale e continuativo canale di comunicazione fra Stefano Serpieri e S.I.D., veniva sollecitato più volte dal Magistrato Istruttore a non mantenersi allineato sulle stesse posizioni di reticenza del suo informatore.

Sottoposto a tali pressioni, il Tanzilli si decideva a parlare di un episodio fino a quel momento taciuto in processo.

Il 18 dicembre il maggiore Ceraolo aveva incaricato lui ed il cap. Santoni, appositamente richiamato dalla licenza, di mettersi ancora in contatto con il Serpieri al fine di rintracciare, per mezzo di questi, Stefano Delle Chiaie, il quale in quel periodo era irreperibile. Essi avevano eseguì-

to l'ordine incontrandosi con il Serpieri, il quale, dopo aver rivelato loro il luogo ove si era nascosto il Delle Chiaie, aveva fatto presente che era intenzione di questo ultimo avvicinare elementi del S.I.D. per metterli al corrente di quanto sapeva sugli attentati. Il Serpieri, quindi, li aveva pregati di non disturbare per il momento il Delle Chiaie, al fine di non compromettere la futura acquisizione di utili notizie. Più tardi presso gli Uffici del S.I.D. era stata tenuta una riunione per decidere sul da farsi e vi avevano partecipato certamente il col.Cacciuttolo, il ten.col.Genovesi, il ten.col.Alferano ed il magg.Ceraolo. Era prevalsa l'opinione di procedere al fermo del Delle Chiaie; ed, in proposito, il mar.Tanzilli, presente alla discussione ed espressamente richiesto dal col.Cacciuttolo di manifestare il suo parere, si era dichiarato recisamente contrario, anche perchè la dimora del ricercato era ormai nota e controllata, onde non vi era alcun pericolo di fuga dello stesso. Il col.Cacciuttolo aveva, però, deciso di non accogliere il suo parere e, così, il fermo del Delle Chiaie era stato eseguito. Si era trattato, tuttavia di un provvedimento inutile, perchè il fermato, al quale non era stato possibile contestare alcunchè di importante, aveva ottenuto ovviamente il suo rilascio dopo pochissimo tempo.

Aggiungeva il Tanzilli di aver poi telefonato al Serpieri per scusarsi dell'accaduto. Questi gli aveva risposto che tutto era ormai compromesso e che il Delle Chiaie, avendo compreso di essere stato tradito da lui, gli aveva rinfacciato ogni cosa per telefono e lo aveva chiamato "vigliacco". Il

Serpieri aveva inoltre, precisato al Tanzilli che ormai ogni loro rapporto era cessato in quanto non avrebbe potuto più fornire alcuna notizia.

Il mar.Tanzilli spiegava di non aver parlato prima del suddetto episodio in quanto il ten.col. Genovesi gli aveva sconsigliato di farvi cenno, trattandosi di circostanze irrilevanti, allorchè entrambi erano stati convocati quali testi dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano.

Sull'episodio medesimo il Giudice Istruttore di Catanzaro sentiva altresì, previa apposita convocazione, il cap. Santoni; il quale confermava le dichiarazioni del Tanzilli. Il cap. Santoni dhiariva di non averne parlato prima perchè anch'egli sconsigliato dal ten.col. Genovesi. Quest'ultimo - secondo quanto riferito dal capitano - temeva che, parlandone col Magistrato, si sarebbe tirato in ballo il ten.col. Alferano, costringendolo a rivelare da chi aveva appreso la indicazione del luogo dove si nascondeva il Delle Chiaie, e si sarebbe smentito l'ammiraglio Henke, il quale aveva dichiarato che il S.I.D. non aveva svolto alcuna indagine in ordine agli attentati del 12.12.1969.

L'insistenza del mar.Tanzilli sulle sue primitive affermazioni, circa le notizie avute dal Serpieri, induceva il Magistrato Istruttore ad accogliere la richiesta di incriminazione del sottufficiale, formulata ai sensi dell'art.372 C.P. dal Pubblico Ministero, e ad emettere, nei confronti dello stesso, mandato di comparizione.

Interrogato nella sua nuova veste di imputato, il 6 dicembre 1975, il Tanzilli confermava le sue precedenti dichiarazioni.

****
******

CAPITOLO VIII

LA MEMORIA DI ANGELO VENTURA SUL SUO CONTATTO COL S.I.D.-

Il 5 settembre 1975 Angelo Ventura, in sede di interrogatorio dinanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro, riferiva che nella primavera del 1973, mentre prestava servizio militare nella brigata alpina Cadore in Belluno, era stato convocato negli Uffici del Comando ed, ivi, da un sottufficiale dei Carabinieri gli era stata presentata una persona la quale, senza dirgli chi fosse, lo aveva condotto in un'altra stanza. Tale persona aveva cominciato col chiedergli notizie di suo fratello Giovanni e della vicenda giudiziaria che lo riguardava; poi gli aveva detto di appartenere ai Servizi di Sicurezza Nazionale e gli aveva proposto di collaborare con gli stessi fornendo notizie su elementi di sinistra.

Facendo seguito al suddetto interrogatorio, il Ventura faceva pervenire al Giudice Istruttore il 20 ottobre 1975 una memoria (1) con la quale, dopo aver precisato che la persona che lo aveva avvicinato si identificava nel maresciallo dei Carabinieri Grotto, aggiungeva che quest'ultimo aveva espresso il convincimento che suo fratello Giovanni se la sarebbe cavata bene con il suo processo. Il mar. Grotto lo aveva pregato di farsi aiutare proprio da Giovanni nella raccolta di informazioni su elementi della sinistra come, ad esempio, Franzin e Quaranta; si era anche dimostrato al corrente di una complicata questione attinente al ser

(1) v. cart. 37 fasc. 99/16 foll. 1-5

vizio militare di suo fratello Luigi Ventura.

Alla fine del colloquio avevano concordato che il Grotto si sarebbe ancora presentato a lui presso il Comando della brigata alpina.

Angelo Ventura proseguiva il suo racconto dicendo di avere informato della cosa suo fratello Giovanni, il quale gli aveva poi raccomandato di mantenere il rapporto con il sottufficiale per potere scoprire le motivazioni e l'origine di quell'iniziativa. Tuttavia il mar. Grotto non si era più ripresentato: e non aveva rinnovato il contatto neanche quando il Ventura, imbattutosi col medesimo una volta in treno alcuni mesi dopo, lo aveva invitato ad incontrarsi ancora con lui.

Quanto esposto da Angelo Ventura trovava un primo riscontro nel fatto che esisteva realmente un maresciallo dei Carabinieri Zaccaria Grotto in servizio presso il Centro C.S. del S.I.D. di Verona distaccato a Belluno.

Il predetto sottufficiale, sentito dal Giudice Istruttore in data 11 novembre 1975 (2), ammetteva di aver avvicinato Angelo Ventura per invitarlo, dopo avergli palesato la sua qualità di dipendente del S.I.D., a collaborare passandogli informazioni su eventuali lamentele dei soldati suoi commilitoni o su irregolarità dell'amministrazione oppure ancora su attività di tipo eversivo nei reparti come, ad esempio, quella di volantinaggio. Tutto era stato, però, frutto di un equivoco, il quale si era cominciato a chiari-

(2) v. cart.38 fase.102/3 foll.14-16

re allorchè il Ventura, dopo aver accettato l'incarico di informatore del S.I.D., aveva fatto riferimento ad un suo fratello a nome Giovanni che si trovava sottoposto a procedimento penale. A questo punto il mar. Grotto gli aveva chiesto se fosse fratello di un ufficiale. L'altro aveva risposto negativamente.

L'equivoco era consistito in un errore di persona. Chiariva, infatti, il mar. Grotto di aver ricevuto incarico dal Centro C.S. di Verona, verso la fine di marzo o i primi di aprile 1973, di avvicinare a Belluno tal Angelo Ventura, fratello di un ufficiale del S.I.D. di Roma ed alla epoca in servizio militare presso la brigata alpina "Cadore"; per informarsi se avesse bisogno di qualcosa e per chiedergli se fosse disposto a fornire notizie confidenziali - che potessero interessare il S.I.D. - specie in materia di polizia militare. Si era, quindi, recato dopo due o tre giorni ad assolvere il suddetto incarico ed erroneamente aveva scambiato Angelo Ventura per il fratello dell'ufficiale del S.I.D.- L'errore si era verificato perchè non risultavano altri militari con il cognome Ventura in quella brigata.

Proseguiva il Grotto, nella sua deposizione, precisando di avere informato dell'avvenuto equivoco il suo superiore ten.col.dei CC. Angelo Pignatelli, il quale, appena reso edotto della cosa, gli aveva ordinato di interrompere ogni rapporto con l'Angelo Ventura. Quest'ultimo, dopo qualche mese, incontrandolo in treno, aveva cercato di riprendere contatto con lui, ma senza utili risultati poichè il maresciallo era rimasto fermo sulla linea dell'ordine ricevuto.

La versione del mar.Grotto veniva confermata lo stesso giorno dal ten. col. Angelo Pignatelli, Comandante del Centro C.S. di Verona, il quale spiegava (3) che in sua assenza il 17 febbraio 1973 - come risultava dagli atti dello Ufficio - il suo segretario maresciallo Guazzini aveva ricevuto una comunicazione telefonica dal maggiore Giuseppe Bottallo all'epoca in servizio presso l'Ufficio "D" del S.I.D.- Oggetto di tale comunicazione era stato solo il fatto che ad un reparto di stanza a Feltre era stato assegnato il fratello del dott. Ventura. Spiegava ancora il ten. col. Pignatelli di aver pensato, appena venuto a conoscenza della telefonata, che si trattasse del fratello del maggiore dei Carabinieri Mauro Venturi, in servizio presso il S.I.D., e che quella comunicazione telefonica andasse interpretata come una richiesta di assistenza nei confronti di un congiunto del collega. Egli aveva inviato, quindi, il mar. Grotto a prendere contatto col Venturi per chiedergli se avesse bisogno di qualcosa e se fosse disposto, dato che si trattava di persona presumibilmente fidata essendo fratello di un ufficiale dei Carabinieri, a collaborare fornendo notizie utili per il Servizio: ciò in quanto a Belluno si erano verificati in quel periodo di tempo episodi di contestazione militare nei reparti. Appreso poi, dal mar. Grotto, l'equivoco che si era verificato, aveva ordinato al sottufficiale di interrompere ogni contatto con Angelo Ventura.

Ovvie esigenze di approfondimento delle indagini sullo

---

(3) v. cart. 38 fasc.102/3 foll.17-18

episodio inducevano il Giudice Istruttore a sentire i due ufficiali dell'Arma cui aveva fatto riferimento, nella sua deposizione testimoniale, il ten. col. Pignatelli.

Le risultanze erano le seguenti.

Il magg. Giuseppe Bottallo, escusso in data 11 febbraio 1976 (4), dichiarava di aver trovato, consultando gli atti del suo Ufficio dell'epoca (la III sez. dell'Ufficio "D" del S.I.D., la quale si occupava di polizia militare), una annotazione di suo pugno relativa ad una telefonata da lui fatta, il 17 febbraio 1973, al C.S. di Verona. Con detta annotazione "davo atto - precisava testualmente il magg. Bottallo - che era stato da me avvisato il C.S. di Verona che il fratello del noto Ventura era stato inviato a prestare il servizio militare di leva a Feltre". Trattavasi, secondo il teste, di una comunicazione originata da qualche segnalazione del S.I.O.S. (organo investigativo dell'Esercito), il quale normalmente indicava i militari di leva di tendenza ed ideologie estremiste capaci di provocare disordini nei reparti.

Il magg. Mauro Venturi, sentito dal Magistrato di Catanzaro il 24 marzo 1976 (5), riferiva di non aver alcun rapporto di amicizia col ten. col. Angelo Pignatelli (da lui incontrato casualmente solo due o tre volte), di essere figlio unico, di non avere cugini con il suo cognome e di non aver nulla da dichiarare sull'equivoco nel quale aveva det

(4) v. cart. 38 fasc. 102/6 foll. 4-5
(5) v. cart. 38 fasc. 102/7 fol.1

to di essere incorso il Pignatelli.

Il S.I.D., invitato a fornire chiarimenti sulla vicenda, rispondeva (6) che dagli atti del Reparto "D" non risultava alcun altro rapporto instaurato dal Servizio con Angelo Ventura, oltre a quel solo contatto verificatosi per il suddetto equivoco. Traccia di tale contatto il Giudice Istruttore rinveniva in un appunto datato 17.2.1973, contenuto nel fascicolo intestato ad Angelo Ventura di cui aveva fatto richiesta al S.I.D. in applicazione dell'art. 342 C.P.P.- Il tenore dell'appunto era proprio quello riferito dal magg. Bottallo: "Angelo Ventura... fratello del noto Ventura è stato inviato a prestare servizio militare di leva a Feltre. Avvisato... Verona"(7).

---

(6) v. nota 19.12.1975 in cart.35 fasc.95/3 fol.2
(7) v. cart. 35 fasc. 95/3 fol. 8

^^^^^^^^^^
^^^^^^

CAPITOLO IX

LA MEMORIA DI GIOVANNI VENTURA SULLA PROPOSTA DI EVASIONE FATTAGLI DAL S.I.D.- INDAGINI RELATIVE. L'INCRIMINAZIONE DEL GENERALE GIAN ADELIO MALETTI E DEL CAPITANO ANTONIO LABRUNA PER FAVOREGGIAMENTO DEL GIANNETTINI. LA PERIZIA CHIMICA SULLA BOMBOLETTA.

Con una memoria, indirizzata al Giudice Istruttore del Tribunale di Catanzaro e nell'Ufficio di questi pervenuta il 29 novembre 1975 (1), Giovanni Ventura rievocava i contatti avuti indirettamente durante la sua carcerazione preventiva - a mezzo di suoi congiunti - con Guido Giannettini al fine di ottenere, tramite quest'ultimo, una conferma del S.I.D. circa l'effettività del ruolo informativo da lui svolto (nell'interesse dello stesso S.I.D.) per il Giannettini medesimo. Nel corso di tale rievocazione egli riferiva che il suddetto Servizio nel corso del 1972 aveva evitato di affrontare la questione con continui rinvii e poi, nella primavera del 1973, aveva dichiarato la sua disponibilità per una diversa risoluzione: gli aveva cioè fatto proporre concretamente dal Giannettini di evadere dal Carcere di Monza, ove trovavasi ristretto, servendosi di idonei mezzi che gli sarebbero stati apprestati. Il Giannettini, per persuadere della serietà di quella proposta il Ventura, si era premurato di comunicargli che la stessa "soluzione extragiudiziale" era stata adottata per il coimputato Marco Pozzan; il quale, dopo un periodo di latitanza nel territorio nazionale, era stato intercettato da uomini del S.I.D., trattenuto per qual

(1) v. cart.33 fasc.89 foll.102 e segg.

che settimana a Roma in locali del Servizio e poi fatto espatriare, munito di denaro e di documenti falsi, attraverso un valico franco dell'aereoporto di Fiumicino.

La prova della concretezza dell'offerta, come riferito anche dal giornalista Marco Nese, il quale fu destinatario di analoga memoria del Ventura per la pubblicazione della stessa sul settimanale "Il Mondo", era costituita dalla consegna che il Giannettini aveva fatto a familiari dello stesso Ventura di una chiave del carcere e di due bombolette di contenuto narcotizzante destinate ad essere usate per stordire gli agenti di custodia. Oltre a fornire la sua testimonianza, il suddetto giornalista consegnava al Magistrato alcuni negativi di fotografia, raffiguranti una bomboletta ed una chiave, speditigli per posta dalla moglie del Ventura.

Seguivano, nel mese successivo a quello in cui era pervenuta la memoria del Ventura, due deposizioni testimoniali di riscontro.

La prima, resa al Giudice Istruttore il 10 dicembre, era quella del giornalista Mario Scialoia (2); il quale, sul n. 49 del settimanale "L'Espresso" recante la data 7.12.1975, nel corso di un articolo dal titolo "Sul più bello rispunta Giannettini", aveva scritto che Iean Parvulescu (alias Iean Walter), noto amico di Giannettini, era stato lui intervistato a Parigi e gli aveva rivelato di aver saputo già nell'aprile 1973 in Francia dal Giannettini medesimo che questi si era

---

(2) v. cart.38 fasc.102/4 fol.5

preoccupato di informare Giovanni Ventura, tramite la di lui sorella Mariangela, della proposta del S.I.D. di farlo evadere. Precisava lo Scialoia nella sua testimonianza, dopo aver confermato il contenuto della intervista, che quest'ultima era avvenuta quando non era ancora giunto a Parigi il numero precedente dell'Espresso, nel quale si era fatto cenno delle dichiarazioni di Giovanni Ventura sulla proposta di evasione fattagli dal S.I.D.

La seconda deposizione, resa in seguito a presentazione spontanea della teste il 16 dicembre (3), era quella di Pierangela Baietto moglie di Giovanni Ventura. Ella, pur precisando che l'intermediaria continuativa per lungo tempo fra suo marito e Guido Giannettini era stata sua cognata Mariangela Ventura, riferiva di essere stata in compagnia di questa ultima allorchè il Giannettini, incontratosi con loro nel gennaio 1973, aveva consegnato ad entrambe per dichiarato incarico di "una certa parte del S.I.D." la chiave della cella del carcere di Monza dove era rinchiuso il marito e due bombolette di contenuto narcotizzante. Nel contempo il Giannettini aveva raccomandato loro di descrivere bene quelle cose a Giovanni, perchè questi si convincesse della serietà dell'impegno preso dal S.I.D. nei suoi confronti. Poi Giovanni aveva rifiutato la proposta di evasione; e sia la chiave che le bombolette, malgrado il Giannettini ne avesse chiesto la restituzione dopo essere stato informato del rifiuto di accettare la proposta suddetta, erano rimaste custodite dalla ma-

(3) v. cart.38 fasc.102/4 foll.6-8

dre di Giovanni. Ella aveva, poi, appreso dalla cognata che una delle bombolette era stata provata su alcuni gattini, i quali, subito dopo, erano stati colti da dolori tanto atroci da rendere consigliabile la loro uccisione.

Tutte le circostanze sinora esposte venivano contestate dal Giudice Istruttore a Guido Giannettini il 20 dicembre; e questi ne sosteneva la falsità (4). Secondo la sua opinione, Giovanni Ventura aveva pensato di escogitare nuovi espedienti difensivi al solo fine di guadagnare tempo ed arrivare, così, alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva.

Egli ammetteva di essersi incontrato una sola volta con la moglie di Ventura e quattro o cinque volte con la di lui sorella Mariangela, ma precisava di essersi limitato a fornir loro qualche consiglio sulla linea difensiva più opportuna di Giovanni nel procedimento che lo riguardava. Negava di aver fatto confidenze circa proposte di evasione per il Ventura a Iean Parvulescu, che fino ad allora aveva creduto suo amico. Il Parvulescu, secondo lui, evidentemente aveva ingannato lo Scialoia per lucrare il prezzo di un'interessante intervista.

Nello stesso interrogatorio il Giannettini, richiesto di ripetere quanto dichiarato in quelli precedenti circa i suoi rapporti con il S.I.D. dopo il mese di marzo 1973, si rifiutava di rispondere in seguito all'intervento del suo difensore.

---

(4) v. cart.37 fasc.99/5 foll.14-13

La palese reticenza del Giannettini, lo spirito di scarsa collaborazione con gli Organi di Giustizia che aveva più volte caratterizzato i comportamenti del S.I.D. e gli inquietanti interrogativi nascenti dalle acquisite risultanze sulla proposta di evasione, della quale si è detto, inducevano il Giudice Istruttore ad emettere, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, comunicazione giudiziaria prima, il 22 dicembre 1975, e mandato di comparizione poi, il 29 dello stesso mese, per il delitto di favoreggiamento personale aggravato continuato del Giannettini, nei confronti degli ufficiali del S.I.D. che con quest'ultimo si erano mantenuti in costante e stretto contatto: il generale Gian Adelio Maletti ed il cap.Antonio Labruna.

Il gen.Maletti, interrogato nella sua nuova qualità di imputato il 9 gennaio 1976 (5), confermava le sue precedenti dichiarazioni e respingeva recisamente le accuse mossegli. Escludeva categoricamente di aver organizzato l'espatrio clandestino di Giannettini nell'aprile 1973. Negava di aver, comunque, protetto quest'ultimo di sua iniziativa oppure per disposizioni impartitegli da suoi superiori o da qualche uomo politico. Escludeva, parimenti, ogni responsabilità del cap. Labruna ponendo in rilievo che questi, suo diretto collaboratore, non avrebbe mancato di informarlo se avesse consigliato o favorito lo espatrio del Giannettini.

Faceva presente che, quando il Giudice Istruttore di Mila-

---

(5) v. per gli interrogatori del gen.Maletti quale imputato cart.37 fasc. 99/10 foll.14-26

no nel giugno 1973 aveva chiesto al S.I.D. se Guido Giannettini fosse o meno un suo informatore, vi era stata un'apposita riunione presso il Servizio per decidere sulla risposta da dare. Erano intervenuti ad essa, oltre a lui, il gen.Miceli, il gen.Malizia, il contrammiraglio Castaldo quale consulente legale del Capo di Stato Maggiore della Difesa amm. Henke e, forse, il ten.col. Giovannelli. Egli aveva, in tale sede, espresso il parere di venir meno all'osservanza del principio generale di segretezza sui nomi delle fonti fiduciarie e di collaborare col Magistrato rivelandogli la qualità di informatore del Giannettini. Della stessa opinione era stato il contrammiraglio Castaldo. La riunione si era conclusa con un nulla di fatto; ed egli, ricevuta in seguito la copia della lettera di risposta a firma del Capo Servizio, con la quale si era opposto al Giudice Istruttore il segreto militare, aveva chiesto spiegazioni al gen.Miceli.Questi gli aveva risposto dicendogli che si trattava di una decisione adottata a livello politico.

Aggiungeva il geh. Maletti di avere espresso la stessa opinione nel febbraio 1974 quando nell'ufficio dell'amm.Henke, ove egli si era recato insieme al ten.col.Genovesi, si era posto il problema se rivelare o meno all'Autorità Giudiziaria la qualità di informatore di Stefano Serpieri. In quella occasione l'amm.Henke aveva deciso di comunicare al Magistrato il nominativo e la qualità del Serpieri, ma non si era orientato nello stesso senso per il Giannettini.

Il cap.Antonio Labruna, interrogato dal Giudice Istrutto-

re lo stesso giorno (6), si riportava anch'egli alle dichiarazioni precedentemente rese, sostenendo l'assoluta infondatezza degli addebiti contestatigli e facendo presente che i suoi contatti col Giannettini e con altri latitanti (ad esempio con Stefano Delle Chiaie a Barcellona) erano avvenuti, per i fini istituzionali del Servizio, nel quadro della lotta da lui costantemente ingaggiata contro la destra extraparlamentare eversiva. Egli cercava, cioè, informazioni idonee a controllare quelle già acquisite sui tentativi di eversione iniziati o progettati da alcuni gruppi della destra extraparlamentare interna ed internazionale.

Ammetteva di aver fatto accompagnare all'aereoporto di Fiumicino nei primi giorni dell'aprile 1973 Guido Giannettini, che aveva detto di volersi recare a Parigi per un servizio giornalistico, dal maresciallo Mario Esposito. Ammetteva, altresì, di essersi incontrato un mese dopo, il 5 maggio, con lo stesso Giannettini, che gli aveva chiesto un appuntamento telefonandogli da Parigi, nell'area internazionale del suddetto aereoporto; e di aver pranzato con lui. Nell'occasione aveva avuto dallo stesso, che vantava possibilità di contatti con lo S.D.E.C.E. (Servizio di Sicurezza francese), promesse di utili notizie; non gli aveva consegnato danaro ma gli aveva pagato solo il biglietto aereo di ritorno a Parigi. Entrambe le volte il Giannettini si era servito dell'aereoplano come un comune passeggero senza alcuna copertura da

---

(6) per gli interrog. del cap.Labruna quale imputato v. cart.37 fasc.99/7 foll.11-20

parte del S.I.D.

Il cap.Labruna precisava che, all'epoca del suddetto incontro, egli ancora ignorava che la Magistratura si stesse interessando del Giannettini. Con quest'ultimo, da lui avvicinato ancora nel luglio e nel settembre 1973 a Parigi, non si era più incontrato, nè dallo stesso aveva più ricevuto telefonate dopo un ulteriore contatto del 27 aprile 1974 (7).

Il 19 gennaio 1976 Mariangela Ventura, che fino a quel momento non aveva voluto rendere alcuna deposizione testimoniale avvalendosi della facoltà di astensione riconosciuta dallo art.350 C.P.P. quale sorella d'imputato, si presentava spontaneamente dinanzi al Giudice Istruttore per riferire i particolari a sua conoscenza sul piano di evasione preparato per suo fratello Giovanni (8).

La testimone consegnava, anzitutto, al Magistrato una bomboletta bianca ed una copia della chiave consegnatele da Guido Giannettini - secondo le sue precisazioni - nel bar "Motta" di Viale Liegi, a Roma, per convincere suo fratello Giovanni della serietà e della concretezza di quella proposta di evasione formulata negli ambienti del S.I.D.- Faceva presente che l'altra bomboletta consegnatale dal Giannettini era stata da lei usata, per prova, spruzzandone il contenutp su alcuni gattini, i quali erano stati colti subito da atroci dolori e convulsioni tanto da rendersi necessaria, per evitare agli

---

(7) v. per i particolari di questi tre ultimi contatti, parte III^ cap.III

(8) v. cart.38 fasc.102/5 foll.25-32

stessi ulteriori inutili sofferenze, la loro soppressione fisica. Nell'agitazione seguita a tale evento, la bombolet ta era stata gettata via. Aggiungeva che l'originale della chiave era custodito in un posto conosciuto solo da sua madre.

Rievocando il complesso dei contatti da lei avuti con Guido Giannettini, Mariangela Ventura cominciava col riferire di aver sentito parlare per la prima volta di lui da suo fratello Giovanni nel parlatorio del carcere di Bassano del Grappa o di Treviso, ove questi trovavasi detenuto. Erano i primi mesi del 1972 quando Giovanni l'aveva incaricata di informare il Giannettini dell'avvenuto sequestro dei documenti rinvenuti dal Magistrato nella cassetta di sicurezza della banca di Montebelluna e di tenersi in contatto con lui. Ella aveva assolto l'incarico recandosi a Roma e comunicando nel bar Hungaria con il Giannettini, il quale in quell'occasione aveva detto solo che si trattava di una cosa seccante e le aveva dato i saluti per Giovanni. Successivamente altri incontri si erano frequentemente verificati per circa un anno fra loro a Roma, in quanto la Mariangela vi si recava spesso per visitare suo fratello Luigi, colà dimorante, e per occuparsi delle pratiche relative al fallimento dell'azienda grafica "Litopress" di cui si è già detto.

Un mese o due dopo il loro primo colloquio Giannettini le aveva detto che i rapporti informativi sequestrati dal Giudice non contenevano alcuna notizia segreta e che erano stati scritti da lui; le aveva detto anche di aver passato verbal-

mente al S.I.D. le notizie dategli da Giovanni.

In epoca successiva, nell'estate del 1972, suo fratello Giovanni le aveva dato l'incombenza di chiedere al Giannettini le copie di due "veline", che Giovanni stesso aveva a suo tempo da lui ricevuto e consegnato all'ex partigiano Alberto Sartobi senza trattenerne alcun esemplare. Si trattava di rapporti relativi all'addestramento di alcuni terroristi in Germania (la cosiddetta scuola di Bad Ems); e Giovanni le aveva raccomandato di non far sapere a Giannettini che li aveva passati al Sartori. Giannettini aveva aderito alla di lei richiesta, suggerendole però solo il modo per poterli ricostruire in quanto si era dichiarato non più in possesso dei rapporti medesimi. Gliene aveva indicato il contenuto e le sigle, avvertendola che avrebbe dovuto copiare il tutto a macchina e precisandole anche gli spazi di battitura da osservare. Giovanni, però, era rimasto insoddisfatto avendo trovato incompleti i rapporti in questione.

Tre o quattro mesi dopo il primo incontro Mariangela aveva cominciato a chiedere al Giannettini, sempre per incarico di Giovanni, di convincere il S.I.D. a rendere nota la qualità di informatore del fratello per risolvere definitivamente tutti gli equivoci sorti a carico di questi in sede giudiziaria. Il Giannettini aveva risposto che era difficile convincere il S.I.D. a fare un passo del genere;anche perchè non si trattava di un intervento necessario data la inconsistenza delle prove di accusa raccolte dal Giudice Istruttore;poi, nella seconda metà del 1972, aveva iniziato a dire che una

parte del S.I.D. poteva venire incontro a Giovanni per altra via: ossia procurando la sua evasione dal carcere ove lo stesso trovavasi ristretto. Giovanni, informato della cosa, aveva respinto tale proposta.

Nel periodo iniziale del 1973 ella, in presenza di sua cognata Pierangela Baietto, aveva consegnato al Giannettini una lettera con la quale la di lei madre insisteva per un intervento chiarificatore del S.I.D.. Il giorno seguente a tale consegna era stata eseguita una perquisizione nell'abitazione romana di suo fratello Luigi Ventura ed, in quell'occasione, era stata sequestrata una agenda di Giovanni ove trovavasi annotato il nome di Guido Giannettini. Di ciò Mariangela e la predetta sua cognata avevano tempestivamente informato quest'ultimo il pomeriggio di quello stesso giorno, o il dì successivo, nel solito bar "Motta" di Viale Liegi. Egli aveva risposto loro di esserne già al corrente e di sapere anche che altra perquisizione era stata eseguita in casa di Guido Paglia; aveva aggiunto di essere informato pure del fatto che il Giudice Istruttore di Milano si era recato nella sede del S.I.D. ed inutilmente aveva chiesto di essere ricevuto dal Capo del Servizio. Era stato quello il colloquio durante il quale Giannettini aveva prospettato il progetto di evasione in termini di estrema attualità e concretezza mediante la consegna della chiave del carcere di Monza e delle bombolette destinate a narcotizzare le guardie. Anche questa volta, però, Giovanni aveva manife-

stato la sua ferma decisione di non evadere.

Aggiungeva Mariangela Ventura che Guido Giannettini, parlando con lei del progetto di evasione, in un successivo colloquio, le aveva detto che il S.I.D. analoga soluzione aveva adottato in favore di altro coimputato della strage di Piazza Fontana, Marco Pozzan, il quale, intercettato da uomini del S.I.D. ed ospitato in un primo tempo da loro a Roma in un appartamento, era stato poi fatto espatriare mediante un valico dell'aereoporto di Fiumicino evitando i normali controlli di frontiera. Il Pozzan, comunque, era stato previamente munito di falsi documenti di identità, i quali dovevano essergli poi ritirati appena giunto all'estero. Lo stesso procedimento il S.I.D. aveva pensato di seguire per Giovanni Ventura, il quale sarebbe stato atteso da una autovettura all'uscita dal carcere, poi nascosto per qualche tempo in un luogo sicuro nello stesso territorio nazionale ed, infine, trasferito all'estero.

Seguivano due confronti, lo stesso 19 gennaio 1976, rispettivamente fra le due suddette congiunte del Ventura (la moglie e la sorella) da un lato ed il Giannettini dallo altro (9).

Le prime confermavano quanto precedentemente dichiarato. Il Giannettini ammetteva la veridicità di quanto dichiarato da Mariangela Ventura circa i frequenti contatti da lui avuti con la stessa e circa le indicazioni datele per la ri

---

(9) v. cart.37 fasc.99/18 foll. da 5 a 9 istruttoria "Giannettini"

costruzione del "rapporto informativo" chiesto dal di lei fratello Giovanni; ma negava recisamente di averle parlato dell'evasione di quest'ultimo o dell'espatrio di Marco Pozzan; negava anche di averle consegnato chiavi e bombolette.

Qualche giorno dopo aver deposto, Mariangela Ventura consegnava al maresciallo dei Carabinieri Alvise Munari, a comprova della veridicità delle sue affermazioni, il rapporto ricostruito, con le indicazioni del Giannettini, sull'addestramento di alcuni terroristi in Germania dal titolo "la Scuola di Bad Ems" (10) e la chiave originale consegnatale dal Giannettini medesimo.

Quanto alla chiave, il Giudice Istruttore, in sede di ispezione eseguita il 29 gennaio 1976 nel carcere circondariale di Monza (11), aveva modo di constatare che la stessa, al pari delle altre in dotazione all'Istituto carcerario, apriva tutte le porte delle celle del reparto uomini, comprese quelle (cella n.13 e "camerone lavoranti") in cui, secondo le informazioni date sul posto da un brigadiere degli agenti di custodia, era stato all'epoca rinchiuso Giovanni Ventura.

Il 15 aprile 1976 il capitano dei Carabinieri Giovanni Lombardi, incaricato quale perito chimico di indagare sulla natura del contenuto della bomboletta consegnata da Marian-

---

(10) v. cart.33 fasc.90 fol.132; il testo di tale rapporto è riportato in parte V cap.XVIII

(11) v. cart.39

gela Ventura, depositava la sua relazione conclusiva così rispondendo ai quesiti postigli:

" La bomboletta in reperto contiene gas propellente misto ad α - cloroacetofenone. Quest'ultimo prodotto, noto come "CN", è un energico lacrimogeno già largamente impiegato dalle Forze di Polizia di molti paesi.

Sull'uomo, stante la diluizione del prodotto nell'area che è propria degli erogatori aereosol, svolge un'azione altamente irritante sulle mucose degli occhi, del naso e della gola, con senso di soffocamento e disorientamento.

Non ha azione tossica e gli effetti hanno termine, per la maggior parte dei casi, dopo circa 30-40 minuti senza danni persistenti" (12).

---

(12) v. cart.39 fasc.104 foll.40-41

****
******

CAPITOLO X

IL MEMORIALE DEL LATITANTE MARCO POZZAN SULLE MODALITA' DEL SUO ESPATRIO. ATTI ISTRUTTORI CONSEGUENZIALI. MANDATO DI CATTURA, CON ULTERIORI IMPUTAZIONI, PER IL GEN. GIAN ADELIO MALETTI ED IL CAP. ANTONIO LABRUNA.

Il 1° marzo 1976 nell'Ufficio del Giudice Istruttore del Tribunale di Catanzaro perveniva altra memoria (1) di Giovanni Ventura; il quale, a dimostrazione del suo assunto, secondo cui il S.I.D. avrebbe procurato l'espatrio clandestino del latitante Marco Pozzan - coimputato nel presente processo - con le stesse modalità a lui prospettate per interposta persona all'epoca della proposta di evasione dal Carcere di Monza, offriva la seguente documentazione:

1) la minuta di una lettera, in data 19 dicembre 1975, con la quale lo stesso Ventura aveva chiesto alla moglie del Pozzan di trasmettere la lettera medesima al marito, affinchè questi potesse intervenire in suo favore rivelando la verità su circostanze molto importanti ai fini del processo;

2) una lettera di risposta, in data 6 febbraio 1976, con la quale Emma Dalla Guarda, consorte del Pozzan, aveva trasmesso al Ventura uno scritto del marito;

3) tre fogli dattiloscritti, senza data, con in calce la firma "Marco Pozzan".

---

(1) v. cart. 33 fasc. 91 foll. 10 e segg.

In quest'ultimo documento erano stati riassunti dal firmatario i suoi rapporti col S.I.D. nei termini seguenti.

Marco Pozzan era stato intercettato dagli uomini del S.I.D. verso la fine del 1972 e trasferito, nei primi giorni di gennaio dell'anno successivo, in un appartamento di Via Sicilia cui il Servizio aveva dato l'apparente destinazione di sede della società "Turris" distributrice di pellicole cinematografiche. Il Comandante del Nucleo del S.I.D. impegnato in tale operazione era un certo "Tonino", che egli, in base alle fotografie viste sui giornali, aveva riconosciuto essere il capitano Antonio Labruna.

Nel suddetto appartamento il Pozzan era stato più volte interrogato, specie con riguardo alla figura di Franco Freda ed al noto processo per associazione sovversiva ed altro a carico di entrambi instaurato. Molto interesse avevano dimostrato gli inquirenti, nel corso di tali interrogatori, alla "deposizione impostagli da Calogero e Stiz e che successivamente aveva ritrattato, in quanto palesemente falsa" contro Pino Rauti. Nessuna particolare misura era stata adottata per controllarlo; sicchè egli era stato libero di uscire almeno tre volte al giorno, per consumare i pasti e per fare delle passeggiate.

"Prima di accordarmi l'aiuto per l'espatrio - proseguiva testualmente il Pozzan nel memoriale - Tonino disse di dover chiedere la preventiva autorizzazione al suo superiore, il quale, a sua volta, doveva chiederla ad un altro, credo Andreotti".

Dopo qualche giorno egli era stato munito di un falso

passaporto intestato a Mario Zanella (questo nome era stato scelto da Tonino) ed accompagnato all'aereoporto di Fiumicino, ove delle spese e di tutte le formalità relative alla partenza si erano occupati gli uomini del S.I.D.- Aveva notato, in particolare,che, passando nella zona di controllo doganale, Tonino si era limitato a fare un cenno quasi impercettibile al funzionario di servizio.

Salito in aereo còn un accompagnatore e raggiunta poi Madrid, aveva dormito ivi con lui nel medesimo albergo e gli aveva restituito, su richiesta dello stesso, il falso passaporto di cui era stato munito. Era stato, indi, lasciato solo; ed il S.I.D. non si era più occupato di lui.

Ricevuto il suddetto memoriale, il Giudice Istruttore articolava le sue indagini in varie direzioni al fine di controllare, anzitutto, la vera provenienza del documento e, poi, la veridicità o meno di quanto in esso esposto.

Veniva citata Emma Dalla Guarda, la quale, pur avvalendosi della facoltà di astenersi dal deporre quale moglie dell'imputato Marco Pozzan, confermava tuttavia, al Comandante della Squadra di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Treviso, il suo effettivo ruolo di tramite svolto fra il marito e Giovanni Ventura per far pervenire a questo ultimo il memoriale preparato dal primo (2).

Si disponeva, inoltre, perizia grafica al fine di accer

---

(2) v. nota 5.3.1976 a firma mar. Munari in cart.33 fasc. 91 fol. 97-

tare se la firma "Marco Pozzan", apposta in calce ai tre fogli dattiloscritti, fosse autografa; ed il perito nominato, prof. Giuseppe Diaco, con la sua relazione depositata il 27 marzo 1976 al termine di approfonditi esami comparativi, concludeva che la firma medesima era certamente di pugno del Pozzan (3).

Erano appunto in corso le prime attività istruttorie, in ordine alle modalità dell'espatrio di Marco Pozzan, allorchè il gen.Maletti si presentava spontaneamente il 10 marzo 1976 al Magistrato Inquirente per dichiarare che, reso edotto dagli organi di stampa delle nuove risultanze processuali, intendeva offrire il contributo dei suoi chiarimenti.

Cominciava col dire che, non ricordando assolutamente niente dei fatti in questione, si era rivolto al cap. Labruna per ricevere ragguagli e che proprio dal Labruna aveva, così, appreso come nel gennaio 1973 fosse stato effettivamente munito di regolare passaporto, a cura del Reparto "D" del S.I.D., tal Mario Zanella. Quest'ultimo era una persona con la quale il capitano era entrato in contatto per affidarle il compito di recarsi in Spagna ed ivi introdursi, a scopo informativo, negli ambienti dei fuoriusciti italiani animati da finalità eversive. Si trattava di un'iniziativa presa nell'ambito dei tentativi avviati nel 1972 per avvicinare elementi del principe Junio Valerio Borghese, quali ad esempio Stefano Delle Chiaie, al fine di controllare le mosse della "destra" cospiratrice all'e-

---

(3) v. cart. 39

stero.

Aggiungeva il gen.Maletti di essersi anche rivolto, per avere un quadro più completo dei fatti, al ten. col. Antonio Viezzer, il quale all'epoca era suo segretario. Il Viezzer gli aveva confermato, dopo le necessarie ricerche di archivio, che in realtà il Reparto "D" aveva inoltrato al Ministero degli Esteri una richiesta di rilascio di passaporto per tal Mario Zanella.

Spiegava ancora il gen. Maletti che l'operazione, alla quale egli aveva dato il suo preventivo assenso, era naufragata; in quanto lo Zanella era poi sparito in terra spagnola, facendo perdere le sue tracce al sottufficiale che lo aveva ivi accompagnato e venendo meno, quindi, alla promessa di collaborazione in favore del S.I.D.- Faceva presente di aver appreso, sull'identità del suddetto Zanella, solo ciò che gli aveva detto il cap. Labruna, al quale lo Zanella medesimo era stato presentato da una fonte come elemento introdotto negli ambienti di destra; e di non aver mai saputo che trattavasi del latitante Marco Pozzan sotto falso nome. Del Pozzan egli sapeva solamente che era uno dei coinvolti nel processo per la strage di piazza Fontana.

Si imponeva un riscontro documentale in ordine all'espatrio oggetto dell'indagine e, perciò, venivano richieste rispettivamente al S.I.D. ed al Ministero degli Esteri i fascicoli relativi al rilascio del passaporto intestato a Mario Zanella.

Il S.I.D. trasmetteva una minuta di richiesta di passaporto ordinario al nome di Zanella Mario recante la data

del 13 gennaio 1973 e non corredata da alcuna fotografia. Faceva conoscere anche che non esisteva presso il Servizio alcun fascicolo o alcun precedente che si riferisse allo stesso Zanella (4).

Nel fascicolo trasmesso dal Ministero degli Esteri (5) trovavasi invece un'immagine fotografica dell'intestatario del passaporto. Era proprio la fotografia di Marco Pozzan, come potevasi accertare agevolmente confrontandola con altra identica dello stesso fornita dalla Polizia Giudiziaria.

In base alle circostanze emerse dal memoriale di Marco Pozzan venivano emesse il 3 ed il 15 marzo 1976 varie comunicazioni giudiziarie ex art. 304 C.P.P.: nei confronti del gen. Maletti, del cap. Labruna e del ten. col. Viezzer (il quale ultimo era stato indotto dai primi due ad attestare, nelle dichiarazioni sostitutive di certificati dirette al Ministero degli Esteri per il rilascio del passaporto, che la firma dello Zanella era stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale) per concorso nel delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici; nei confronti del maresciallo dei CC. Mario Esposito quale indiziato di favoreggiamento per aver accompagnato Marco Pozzan in aereo all'estero; infine nei confronti del gen. Maletti, del cap. Labruna e del Giannettini per concorso nel delitto di tentata procu-

(4) v. cart. 35 fasc. 96/8
(5) v. cart. 33 fasc. 91 foll. 118-120

rata evasione di Giovanni Ventura e, limitatamente ai primi due, per concorso nel favoreggiamento del Pozzan.

Ricevute tali comunicazioni giudiziarie, spontaneamente si presentavano al Giudice Istruttore per chiarire ulteriormente le loro posizioni il cap. Labruna in data 18 marzo 1976 ed il gen. Maletti il 27 di quello stesso mese.

Il primo assumeva che il memoriale del Pozzan era pieno di falsità, in quanto di vero esso conteneva solo il riferimento all'ospitalità concessa allo Zanella per un paio di giorni negli uffici del S.I.D. di Via Sicilia; ove, però, lo stesso non era stato affatto sottoposto ad interrogatorio. Mario Zanella gli era stato presentato, come elemento che aveva la possibilità di stabilire un contatto con gli ambienti dei fuoriusciti italiani di destra in Spagna, da una fonte che non poteva essere rivelata senza esporre a gravissimi pericoli l'incolumità personale della stessa e di chi ne avesse osato palesare l'identità.

Proseguiva il Labruna dicendo di avere egli stesso compilato la richiesta di passaporto, poi passata per la firma al ten. col. Viezzer, sulla base di una carta d'identità esibitagli dallo Zanella e di due fotografie che a questo ultimo erano state fatte in quei giorni a Roma. Egli non aveva svolto approfonditi accertamenti sulla vera identità del soggetto (il quale gli aveva detto solamente di essere veneto, di chiamarsi Mario Zanella e di essere disposto ad accompagnarlo in Spagna), in quanto è prassi consolidata nel Servizio effettuare approfondimenti del genere solo quando, in un secondo tempo, i contatti con i collaboratori cominciano a diventare proficui. Aveva, quindi, corso,

sull'identificazione di tale soggetto, uno dei rischi inevitabili per chi opera nell'ambito di un Servizio di sicurezza; ma non sapeva assolutamente che si trattava in effetti del latitante Marco Pozzan. Riconosceva, comunque, nella foto del Pozzan esibitagli dal Giudice Istruttore, la persona del sedicente Mario Zanella che egli, col beneplacito del gen. Maletti, aveva inviato a Madrid facendolo accompagnare dal mar. Esposito. Quest'ultimo lo aveva poi informato telefonicamente di essere stato "seminato" dallo Zanella appena giunti in territorio spagnolo; ed era stato da lui autorizzato a rientrare in Italia.

Precisava il cap. Labruna di aver inteso, con il compimento di quella sfortunata operazione, rinnovare utilmente un infruttuoso tentativo da lui compiuto nel 1972, allorchè, mediante l'aiuto di altra fonte, egli personalmente si era recato in Spagna per mettersi in contatto con Stefano Delle Chiaie, il quale era il capo dell'organizzazione paramilitare del gruppo eversivo di destra diretto dal principe Junio Valerio Borghese. Nell'occasione il Delle Chiaie gli aveva chiesto eccessive somme di danaro ed altri aiuti inaccoglibili per collaborare con il S.I.D. contro gli eversori del suo stesso ambiente. Quindi il contatto era stato inutile.

Protestava la sua completa innocenza in ordine agli addebiti mossigli, negando anche di aver cercato di fare evadere Giovanni Ventura; e faceva rilevare che la sua buona fede, nell'operazione relativa all'espatrio dello Zanella, era dimostrata proprio dal fatto che quest'ultimo era sta

to munito, così come il suo accompagnatore, di regolare passaporto rilasciato dal Ministero degli Esteri. Se si fosse operato consapevolmente nell'illecito - egli sosteneva - sarebbero stati adottati mezzi tali da non lasciare tracce documentali di quell'espatrio.

Il gen. Maletti protestava anch'egli la sua estraneità agli illeciti penali di cui era indiziato. Negava di aver tentato di procurare l'evasione dal carcere del Ventura e di avere consapevolmente fatto espatriare Marco Pozzan. In ordine a quest'ultimo fatto si riportava a quanto esposto dal cap. Labruna, il quale si era concretamente occupato di quell'operazione ed era stato coperto dal suo avallo dato il rapporto fiduciario che lo legava a lui. Faceva presente che quei reiterati tentativi di procurarsi utili contatti nell'ambiente degli eversori italiani in Spagna, iniziati sin dal 1972, avevano poi dato i loro frutti a circa due anni di distanza allorchè, nel giugno 1974, fu consegnato dal Servizio al Ministro Andreotti il dossier sulle attività eversive del principe Borghese, del Delle Chiaie e di altri. L'intento perseguito dagli uomini dell'Ufficio "D" del S.I.D. era stato unicamente quello di prevenire attentati all'ordinamento costituzionale della Repubblica ed aveva comportato, per tutti coloro che si erano impegnati, rischi notevoli, continue minacce ed insulti anonimi.

Il mar. Mario Esposito (6), presentatosi pure spontaneamente per chiarire il ruolo da lui avuto nella vicenda

---

(6) v. per le dichiarazioni del mar. Esposito cart. 37 fasc. 99/3

in esame, confermava in proposito sostanzialmente quanto riferito dal cap. Labruna. Ammetteva di aver accompagnato in aereo da Roma a Madrid il 15 gennaio 1973, per ordine del suddetto ufficiale, tal Zanella Mario, il quale, poco dopo il loro arrivo, lo aveva lasciato in piazza di Spagna dicendogli che doveva incontrarsi da solo con una persona. Erano rimasti d'intesa che si sarebbero rivisti nella stessa piazza o, più tardi, nell'albergo "Barrajas" ove avrebbero alloggiato. Senonchè, egli, non vedendo più tornare lo Zanella, aveva di ciò informato per telefono verso le ore 23 di quello stesso giorno il cap. Labruna; il quale gli aveva detto di attendere ancora un pò e di tornare, indi, in Italia. La mattina seguente, dopo un'inutile attesa nel suddetto albergo, egli era rimpatriato.

Precisava il mar. Esposito che lo Zanella era rimasto in possesso del suo passaporto.

Per accertare le circostanze relative al soggiorno del "Pozzan-Zanella" negli uffici di copertura del S.I.D. di via Sicilia, non essendo stato in grado il mar. Esposito di fornire al riguardo utili ragguagli, il Giudice Istruttore sentiva il 25 marzo 1976 gli altri due sottufficiali che, all'epoca, prestavano ivi servizio: i marescialli Nicola Giuliani e Giuseppe Pasin.

Il primo (7) dichiarava di non ricordare alcunchè dei fatti sui quali veniva interrogato.

---

(7) v. cart. 38 fasc. 102/7 foll. 2-3

Il secondo (8), invece, ricordava che, verso la metà di gennaio del 1973, il cap. Labruna aveva condotto nei locali dell'Ufficio una persona dicendo che si chiamava Mario Zanella. Gli era stato ordinato di dormire con costui per due notti in quegli stessi locali. Durante quei due giorni lo Zanella era stato libero di uscire anche da solo; ed aveva cenato con lui per due volte in un vicino ristorante. La mattina del terzo giorno egli aveva accompagnato lo Zanella medesimo, sul cui conto non sapeva alcunchè (si era accorto solo che parlava con accento veneto), ed il mar. Esposito all'aereoporto di Fiumicino. Ignorava dove si fossero poi recati i due.

Escludeva il mar. Pasin di essere stato presente a colloqui svoltisi fra lo Zanella ed il cap. Labruna.

Sempre nel marzo 1976 si preoccupava, inoltre, di offrire chiarimenti, comparendo di sua iniziativa dinanzi al Magistrato Istruttore, il ten. col. Antonio Viezzer (9).

Questi, premssso di avere svolto compiti esclusivamente amministrativi nella sua qualità di segretario del Capo del Reparto "D" gen. Maletti, riferiva che, fra tali suoi compiti, vi era quello di espletare le pratiche relative alle richieste di passaporto, per il personale del Reparto, da inoltrare al Ministero degli Affari Esteri.

Eccezionalmente solo due volte aveva effettuato richieste di passaporto per collaboratori non militari e da lui

---

(8) v. cart. 38 fasc. 102/6 foll. 4-5
(9) v. cart. 37 fasc. 99/17 foll. 1-5

non conosciuti: una prima volta nel novembre 1972 per una fonte del cap. Labruna ed una seconda volta il 13 gennaio 1973 per tal Mario Zanella, sempre su istanza del Labruna e per disposizione datagli dal gen. Maletti, al quale egli non aveva mancato di manifestare le sue perplessità per la deroga alla prassi e per il fatto di dover autenticare fotografie di persone non identificate da lui personalmente. Il gen. Maletti, in entrambe le occasioni, gli aveva fatto presente che potevano bastargli la garanzia sua e quella del cap. Labruna. Quest'ultimo, quindi, si era limitato a fornirgli le fotografie dei due futuri intestatari di passaporto senza fargli vedere costoro in persona.

Ricordava, relativamente al caso dello Zanella, che il cap. Labruna gli aveva portato già compilata ~~la~~ la dichiarazione sostitutiva di certificato da inviare al Ministero degli Esteri, assicurandogli di aver rilevato i dati anagrafici dello Zanella medesimo da un valido documento di identità. Egli aveva, pertanto, inoltrato la richiesta di passaporto senza minimamente sospettare che si trattasse del latitante Marco Pozzan, del quale peraltro egli non conosceva affatto le sembianze. Si era, così, comportato in assoluta buona fede, nella convinzione di aver obbedito ad un ordine legittimo, data la fiducia che riponeva nel gen. Maletti e nel cap. Labruna.

Richiesto dal Magistrato di palesare l'identità della persona per la quale aveva inoltrato la domanda di passaporto nel novembre 1972, il ten. col. Viezzer rispondeva

di non poterlo fare, per ragioni di riservatezza, trattandosi di una fonte confidenziale del Servizio.

Intanto le risultanze processuali del marzo 1976, valutate in relazione a quelle precedentemente acquisite, avevano indotto il Giudice Istruttore a ravvisare, in conformità al parere del Pubblico Ministero, sufficienti indizi di colpevolezza a carico del gen. Maletti e del cap. Labruna in ordine a vari reati: tentativo di procurare la evasione di Giovanni Ventura, falso ideologico in atto pubblico per aver indotto il ten. col. Viezzer a commettere lo stesso delitto nella dichiarazione sostitutiva di certificato sull'identità del preteso Zanella, favoreggiamento personale continuato nei confronti di Guido Giannettini e Marco Pozzan.

La gravità dei fatti, considerata specialmente in rapporto alla delicata ed alta funzione affidata al gen. Maletti ed al cap. Labruna in un Servizio di Sicurezza Nazionale, consigliava l'emissione di mandato di cattura il 27 marzo 1976 a carico dei due suddetti ufficiali.

Il mandato veniva eseguito il giorno successivo.

Negli interrogatori resi in stato di custodia preventiva entrambi si mantenevano sulla linea di difesa già assunta.

Il cap. Labruna, dopo aver confermato le sue precedenti dichiarazioni e le sue proteste di innocenza, insisteva nel non voler fare il nome della fonte che gli aveva presentato il falso Zanella. Motivava tale sua insistenza allegando la esistenza di gravi pericoli per sè e per i suoi familiari; e rivelava solamente che trattavasi di una fonte inserita

in un vasto giro internazionale.

Faceva presente che la versione dei fatti fornita dal ten. col. Viezzer corrispondeva a verità.

Quanto al primo dei due collaboratori civili, per i quali il ten. col. Viezzer era stato da lui richiesto di inoltrare domanda di passaporto al Ministero degli Esteri, dichiarava di non poterne palesare l'identità. Si trattava di una persona che aveva fatto parte del movimento di destra "Avanguardia nazionale" e che lo aveva accompagnato in Spagna verso la fine del 1972 per metterlo in contatto con Stefano Delle Chiaie. Il passaporto di questa persona, al ritorno in Italia, era stato da lui consegnato al ten. col. Viezzer ed era, quindi, rimasto nella Segreteria del Reparto "D" del S.I.D.-

Il gen. Maletti respingeva anch'egli recisamente le accuse mossegli asserendo di aver sempre combattuto, per la difesa delle istituzioni democratiche, i gruppi eversivi che - secondo le imputazioni a suo carico formulate - egli avrebbe, invece, favorito.

Confermava quanto riferito dal ten. col. Viezzer circa l'avallo da lui dato alle due richieste di passaporto per collaboratori civili. Spiegava che in tutti e due i casi si era perseguito lo scopo di avvicinare, in Spagna, gli ambienti del Delle Chiaie al fine di trarne informazioni utili per le finalità del Servizio. Entrambe le operazioni erano state sfortunate, ma non si erano certamente concepiti - con esse - propositi di delittuoso favoreggiamento.

Dichiarava di ignorare il nome delle persone che avevano presentato al cap. Labruna i due "collaboratori civili" per i quali era stato poi chiesto ed ottenuto il passaporto.

Precisava di conoscere, invece, sia pure sommariamente, l'identità del collaboratore che aveva accompagnato in Spagna il cap. Labruna; ma rifiutava di rivelarla, dal momento che non aveva inteso farlo l'ufficiale che aveva curato direttamente l'opèrazione.

Con ordinanza del 10 aprile 1976 il Giudice Istruttore rigettava, su conforme parere del Procuratore della Repubblica, un'istanza di libertà provvisoria avanzata nell'interesse del gen. Maletti e del cap. Labruna. Essi proponevano appello avverso tale ordinanza; e la libertà provvisoria veniva loro concessa il 21 successivo dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello, investita della cognizione del gravame, su conforme parere del Procuratore Generale.

****
****

CAPITOLO XI

LE ULTIME ECCEZIONI DI SEGRETO POLITICO-MILITARE DURANTE LA FASE ISTRUTTORIA.

L'accertamento dei fatti che avevano condotto alla incriminazione degli ufficiali del S.I.D. faceva fondatamente sospettare al Magistrato Istruttore che, nell'interno del Servizio, si fossero compiute operazioni simili per il rilascio di passaporti in favore di altre persone implicate negli attentati del 1969 e divenute irreperibili.

Veniva, perciò, chiesta in data 20 marzo 1976 al Ministero degli Esteri, in applicazione dell'art.342 C.P.P., la trasmissione dei fascicoli originali di tutte le pratiche di rilascio di passaporto avviate per iniziativa del S.I.D. dal 1969 al 1974. Con nota del 24 successivo il suddetto Ministero informava che il Ministro della Difesa, interpellato per competenza, si era espresso, in conformità al parere dato dal Capo del S.I.D., attribuendo carattere di segreto politico e militare ai documenti richiesti, in quanto essi investivano un'area particolarmente delicata relativa ai rapporti instaurati dal Servizio di sicurezza nazionale con le persone inviate per suo conto all'estero nelle più svariate forme di impiego. Il Ministero degli Esteri, conseguentemente, eccepiva il segreto ai sensi del citato art. 342 p.p. C.P.P. e rifiutava la esibizione dei documenti richiesti, riservandosi ogni ulteriore valutazione in ordine ad eventuali specifiche richieste di informazioni riguardanti singole persone coinvolte nella istrut

toria del procedimento (1).

Il Giudice Istruttore chiedeva allora al Ministro degli Esteri, trasmettendogli contestualmente i dati anagrafici e le fotografie degli imputati Marco Balzarini, Giovanni Biondo, Massimiliano Fachini, Guido Giannettini ed Ivano Toniolo, di comunicare se il S.I.D. negli anni 1972-1973-1974 avesse fatto istanza di rilascio di passaporto per alcuno di costoro, sia pure indicandolo con altre generalità.

Il Ministro, con nota del 22 maggio 1975, così testualmente rispondeva:

"...Su tale richiesta e sull'esito delle ricerche perciò compiute, il Ministero degli Affari Esteri ha interpellato per competenza il Ministero della Difesa, il quale non ha eccepito l'esistenza in proposito di segreti politici e/o militari. Comunico, pertanto, che, dall'attento esame delle pratiche relative alle domande del S.I.D., presentate negli anni 1972-1973-1974, di concessione o di rinnovo di passaporti di servizio ed ordinari, è risultato che per nessuno dei nominativi suddetti è stata rivolta a questo Ministero domanda di rilascio o di rinnovo di passaporto. Dalle ricerche esperite, e nei limiti consentiti dalla natura e dalla qualità delle fotografie messe a disposizione di questo Ministero, è risultato inoltre che per nessuna delle cinque persone in esse ritratte il S.I.D. ha domandato, negli anni in oggetto, rilascio o rinnovo di pas-

(1) v. cart. 33 fasc. 91 fol. 160

saporto per l'estero (2).

Ancora l'eccezione di segreto veniva, invece, opposta dal Capo del S.I.D. alla richiesta del Magistrato in data 3 aprile 1976 avente per oggetto la trasmissione del passaporto dell'ignoto aderente ad "Avanguardia Nazionale" (3), che, nel novembre 1972, aveva accompagnato in Spagna il cap. Labruna per farlo incontrare con Stefano Delle Chiaie. Specificava il Capo del S.I.D., con nota del 10 maggio 1976, di non poter trasmettere, su concorde parere delle Superiori autorità, il passaporto in questione per non compromettere il principio di segretezza legato all'impiego delle fonti del Servizio (4).

In ordine alle due sopra indicate dichiarazioni, con le quali si era opposto il segreto politico e/o militare rispettivamente da parte del Ministro degli Esteri e del Capo del S.I.D., Giovanni Ventura con lettera del 17 luglio 1976 sporgeva denuncia per falsità ideologica contro i pubblici ufficiali che le dichiarazioni stesse avevano sottoscritto e contro quanti altri, in posizione di superiori dei predetti, avevano indotto questi ultimi a formalizzare l'eccezione di segretezza. Tale denuncia veniva trasmessa dal Giudice Istruttore il 29 luglio 1976, in applicazione dell'art.2 u.c. della legge 25.1.1962 n.20, al Presidente della Camera dei Deputati.

---

(2) v. cart. 44 fasc. 107 foll. 272-273
(3) v. interrogatorio cap. Labruna cart.37 fasc.99/7 foll. 18-20
(4) v. cart. 35 fasc. 97/11 fol.2

CAPITOLO XII

GLI ALTRI IMPUTATI E GLI INDIZIATI. LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA DI CATANZARO.

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano all'epoca in cui, con provvedimento del 18.3.1974, aveva disposto il rinvio a giudizio di Franco Freda, Giovanni Ventura ed altri, si era riservato con precedente ordinanza in data 8.2.1974 - come si è già detto - di proseguire separatamente l'istruttoria nei confronti di altri imputati ed indiziati. Fra costoro vi erano Guido Giannettini e Giuseppe Rauti detto "Pino", le cui posizioni processuali nel prosieguo istruttorio svoltosi a Catanzaro sono state già lumeggiate.

Restano, quindi, da considerare, degli inquisiti rimasti nella fase istruttoria dopo il suddetto stralcio: Massimiliano Fachini, Pietro Loredan, Ivano Toniolo e Marco Balzarini, imputati tutti del delitto previsto dall'art. 270 III comma C.P. per aver partecipato all'associazione sovversiva costituita dal Freda ed altri. Al Fachini ed al Loredan inoltre, in qualità di indiziati, era stato fatto carico, rispettivamente, al primo della strage di Milano del 12.12.1969 ed al secondo di tutti gli attentati del 1969 tranne quello del 15 aprile commesso nel Rettorato dell'Università di Padova.

A loro vanno aggiunti Claudio Mutti ed Aldo Gaiba, incriminati, come si è a suo tempo accennato, a Milano nel giugno 1974 per aver partecipato all'associazione sovversi

va sopra indicata.

Il Giudice Istruttore di Milano si era, altresì, riservato di procedere ulteriormente contro Angelo Ventura, Giovanni Biondo ed Antonio Massari, pur avendoli rinviati a giudizio col citato provvedimento del 18 marzo 1974: ciò in quanto nel loro rinvio a giudizio non erano compresi alcuni delitti in ordine ai quali essi risultavano non formalmente imputati, ma solo indiziati. Tali delitti erano per Angelo Ventura quelli relativi agli attentati ai treni dell'agosto 1969, per il Biondo ed il Massari la strage di Milano del 12 dicembre 1969 (1).

Dopo il trasferimento dell'istruttoria da Milano a Catanzaro, comparivano dinanzi al nuovo Giudice, per rinnovare le proteste di assoluta estraneità ai fatti loro addebitati, Massimiliano Fachini, Pietro Loredan, Angelo Ventura, Antonio Massari e Claudio Mutti.

La loro innocenza proclamavano, altresì, Marco Balzarini e Giovanni Biondo a mezzo di lettere inviate dall'estero.

Con sentenza-ordinanza del 31 luglio 1976 (2) il Giudice Istruttore del Tribunale di Catanzaro concludeva le sue la-

---

(1) I reati ascritti agli imputati Lando Dell'Amico, Attilio Monti, Corrado Zoni, Bruno Riffeser e Carlo Cavalli, pure compresi nell'istruttoria-stralcio, sono stati attribuiti dalla Corte di Cassazione - come si è detto (v. parte III cap. V)- alla competenza del Giudice Istruttore di Milano; il quale, poi, in data 15.1.1976, ha prosciolto il Monti, il Riffeser, lo Zoni ed il Cavalli perchè il fatto non sussiste, non essendo emersa alcuna prova di finanziamenti effettuati dal "gruppo Monti" in favore di Giuseppe Rauti. Con la stessa sentenza il G.I. di Milano si è dichiarato incompetente per territorio circa i reati ascritti al Dell'Amico, ma questa parte della sua decisione è stata annullata dal Supremo Collegio il 9.6.78 (v. cart.33 fasc. 90 foll.59 e segg.).

(2) v. cart.45 fasc.111

boriose e complesse indagini con le seguenti statuizioni, conformi alle richieste del Pubblico Ministero.

Prosciolieva Giuseppe Rauti, Marco Balzarini, Aldo Gaiba, Ivano Toniolo, Giovanni Biondo, Antonio Massari ed Angelo Ventura da tutti i reati loro ascritti, rispettivamente quali imputati o indiziati, per non aver commesso il fatto.

Prosciolieva, altresì, dai delitti loro rispettivamente contestati (favoreggiamento personale al primo e falso ideologico al secondo), Mario Esposito perchè il fatto non costituisce reato ed Antonio Viezzer trattandosi di persona non punibile per aver ritenuto, per errore di fatto, di obbedire ad un ordine legittimo.

Prosciolieva, infine, parzialmente: Massimiliano Fachini dai delitti relativi alla strage di Milano del 12 dicembre 1969 (strage, danneggiamento, porto e detenzione di esplosivi, lesioni personali volontarie) e Pietro Loredan* da tutti i delitti concernenti gli attentati del 1969 per non aver commesso il fatto.

Ordinava il rinvio, dinanzi a questa Corte di Assise, di Guido Giannettini (in stato di custodia preventiva), Massimiliano Fachini, Pietro Loredan, Claudio Mutti, Stefano Serpieri, Gaetano Tanzilli, Gian Adelio Maletti ed Antonio Labruna perchè rispondessero dei reati loro rispettivamente ascritti come specificato in epigrafe (fra tali reati non era compreso al termine della fase istruttoria quello attribuito al Maletti ed al Labruna con il capo "CC", il quale è stato successivamente contestato agli stessi in dibattimento).

****

PARTE QUARTA

SVOLGIMENTO DELLA FASE DIBATTIMENTALE UNITARIA DI TUTTI I PROCESSI, RIUNITI DALLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVI ALLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA ED AI REATI CONNESSI

****

CAPITOLO I

LO "STATUS LIBERTATIS" DEGLI IMPUTATI.
LE QUESTIONI PRELIMINARI.

L'udienza del 18 gennaio 1977 segnava il punto di avvio del terzo dibattimento di Catanzaro (1) dopo tutte le unificazioni di procedimenti disposte, come si è detto, dalla Corte di Cassazione in sede di risoluzione dei vari conflitti di competenza sollevati dalle parti.

Degli imputati si presentavano solamente Franco Freda, Giovanni Ventura, Giancarlo Marchesin, Franco Comacchio, Guido Giannettini, Massimiliano Fachini, Gaetano Tanzilli, Gian Adelio Maletti ed Antonio Labruna. Di tutti gli altri in epigrafe elencati, poichè la loro mancata comparizione non risultava giustificata da alcun legittimo impedimento, si dichiarava la contumacia. Contumace veniva, altresì, dichiarato in prosieguo di dibattimento l'imputato Tanzilli, ai sensi degli artt.428 cpv. e 498 C.P.P., essendosi egli assentato senza necessità prima di aver reso l'interrogatorio.

La dichiarazione di contumacia veniva, in seguito, revocata nei confronti dell'imputato Marco Pozzan allorchè questi, arrestato il 30 gennaio 1977 in Spagna ove trovavasi latitante ed estradato dalla competente Autorità spagnola con provvedimento del 30 aprile successivo (2), compariva dinanzi a

---

(1) i verbali di tutte le duecentosessantotto udienze tenute da questa Corte sono raccolti nelle cartelle T-1, T-2, T-3, T-4. Negli stessi verbali si trovano le centodiciannove ordinanze dibattimentali.

(2) v. cart. S-C fasc.18

questa Corte.

Vi è da precisare che in stato di custodia preventiva rimanevano sulla parte iniziale del dibattimento solo gli imputati Giannettini e Pozzan, in quanto Franco Freda e Giovanni Ventura erano stati scarcerati già in fase predibattimentale, il 28 agosto 1976, in esecuzione di ordinanza della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Catanzaro, per avvenuta decorrenza dei termini massimi di carcerazione previsti dall'art.272 C.P.P.- In base alla stessa disposizione di legge ora citata maturava poi, il 14 agosto 1978,il diritto del Giannettini alla cosiddetta scarcerazione automatica; sicchè anche questi riacquistava la libertà. Tuttavia sia il Freda, sia il Ventura, sia il Giannettini subivano, dopo la scarcerazione, l'imposizione dell'obbligo cautelare del soggiorno in un determinato comune (quello dell'Isola del Giglio per i primi due, quello di Catanzaro per il terzo).

A carico del Freda, scomparso nei primi di ottobre 1978 e presumibilmente allontanatosi per ignota destinazione, veniva emesso da questa Corte mandato di cattura in data 6.10. 1978 ai sensi dell'art.272 comma VIII C.P.P.- Analogo provvedimento si adottava il 17.1.1979 nei confronti di Giovanni Ventura, allorchè si accertava che anche questi da qualche giorno si era dileguato senza lasciare traccia.

Per quanto riguarda particolarmente l'imputato Olivo Della Savia, già estradato dalla Repubblica Federale tedesca e beneficiario di un provvedimento di concessione di libertà provvisoria emesso dalla Sezione Istruttoria della Corte di

Appello di Catanzaro in data 8 agosto 1973 (3), occorre far presente che il suddetto beneficio gli era stato revocato dalla stessa Sezione Istruttoria il 5 aprile 1976. Sicchè la sua custodia preventiva, ripristinata, si era protratta fino al 29 dicembre 1976, data in cui era stata ordinata la di lui scarcerazione per decorrenza dei termini di cui all'art.372 C.P.P. con imposizione contestuale dell'obbligo di soggiorno nel Comune di S.Stefano di Magra. Tale obbligo cautelare veniva, poi, rimosso da questa Corte nel corso del dibattimento.

Restavano ferme le costituzioni di parte civile effettuate nelle precedenti fasi processuali e si operavano estensioni delle stesse nei confronti degli imputati Pozzan e Giannettini.

Veniva sollevata opposizione da parte della difesa degli imputati Maletti, Labruna, Tanzilli e Serpieri alla costituzione di parte civile contro gli stessi annunciata dall'avv. Vincenzo Azzariti Bova in qualità di difensore e procuratore speciale di Pizzamiglio Dino Angelo, Patrizio ed Enrico (feriti negli attentati del 12.12.1969 e già costituiti parte civile contro gli imputati degli attentati medesimi). Questa Corte, ritenuto che in relazione ai reati di favoreggiamento personale e falsa testimonianza, contestati rispettivamente ai suddetti imputati, non fosse configurabile la lesione di diritti soggettivi privati di contenuto patrimo-

---

(3) v. parte I^ cap.XVI

niale, bensì solo quella di un mero interesse di carattere pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile sopra citata.

Altra questione sorgeva in ordine alla avvenuta citazione, effettuata dallo stesso avv.Azzariti Bova in qualità, del Ministro della Difesa quale responsabile civile degli imputati Giannettini, Maletti e Labruna. L'Avvocatura dello Stato, infatti, chiedeva l'esclusione del Ministro dal processo, eccependo la nullità della relativa citazione. La Corte dichiarava nulla la citazione del Ministro quale responsabile civile degli imputati Maletti e Labruna, per conseguenzialità con le motivazioni sopra espresse in relazione alla inammissibilità della nuova costituzione di parte civile dei Pizzamiglio; respingeva, invece, per il resto, l'eccezione dell'Avvocatura ritenendo regolare, sotto il profilo della ritualità processuale, la chiamata del Ministero della Difesa a rispondere civilmente per i fatti-reati ascritti al Giannettini, già legato da un rapporto retribuito con la Pubblica Amministrazione (S.I.D.).

La difesa di Franco Freda eccepiva, poi, sempre preliminarmente, l'illegittimità costituzionale degli art.342 e 352 C.P.P. nella parte concernente la disciplina del segreto politico-militare; ma la Corte dichiarava l'inammissibilità, allo stato, di tale eccezione, con esplicita riserva di valutarne la rilevanza solo se e quando la Pubblica Amministrazione avesse insistito nell'opporre il segreto in sede di verifica dibattimentale delle acquisite risultanze istruttorie.

La Corte si riservava, inoltre, di decidere in prosieguo di dibattimento su varie richieste istruttorie avanzate dalle parti; e riaffermava la propria competenza a conoscere dell'attuale procedimento respingendo una istanza con la quale la difesa dell'imputato Giannettini, ravvisando responsabilità ministeriali connesse all'incriminazione degli ufficiali del S.I.D. gen. Gian Adelio Maletti e cap.Antonio Labruna, aveva sollecitato la trasmissione degli atti alla Commissione Parlamentare Inquirente.

****
****

CAPITOLO II

GLI INTERROGATORI DEGLI IMPUTATI

Franco Freda, interrogato in particolare sui suoi rapporti con Guido Giannettini, dichiarava di averlo conosciuto, in un primo tempo, come personaggio che godeva farma internazionale di esperto in cose militari e che era ben introdotto nella sfera delle alte gerarchie dell'esercito. Solo in un secondo tempo, nel 1973-74, aveva appreso dai giornali della specifica funzione svolta dal Giannettini in favore del S.I.D.- All'esercizio di tale funzione il Freda si proclamava totalmente estraneo, nel senso che escludeva di avervi direttamente o indirettamente partecipato con attività di informazione o di infiltrazione. Negava, in sede di confronto col Giannettini (1), di aver ricevuto i rapporti informativi trovati nella cassetta di sicurezza di Montebelluna ed asseriva di averne appreso la esistenza dalla stampa. Solo una volta egli aveva consegnato - a suo dire - al Giannettini una cartella dattiloscritta contenente un elenco di gruppi che - secondo alcune sue indagini condotte personalmente e senza lo ausilio di Giovanni Ventura nè di altri - costituivano "presenze ebraiche" operanti in Italia negli ambienti di sinistra: ciò in quanto il Giannettini stesso gli aveva un giorno parlato di un suo progetto di studio circa l'esistenza di una matrice sionista all'interno dei gruppi internazionali della sinistra e gli aveva chiesto segnalazioni di interesse,

(1) v. verb. ud. 16.3.1977

al riguardo, per quanto riguardava l'ambiente territoriale veneto.

Il Freda confermava gli interrogatori da lui resi in istruttoria fino a quello del 4 aprile 1972, nel quale aveva ammesso l'acquisto dei timers presso la ditta Elettrocontrolli di Bologna. Rifiutava, poi, di rispondere ad ulteriori domande sui successivi interrogatori e su qualsiasi altra circostanza.

Della facoltà di non rispondere, prevista dall'art.78 u. p. C.P.P., dichiaravano invece di volersi avvalere sin dallo inizio del loro interrogatorio gli imputati Giovanni Ventura e Massimiliano Fachini.

Franco Comacchio e Giancarlo Marchesin confermavano sostanzialmente quanto già da loro dichiarato in periodo istruttorio (2).

In particolare il Comacchio collocava temporalmente negli ultimi di novembre o primi di dicembre 1969 l'episodio relativo al timer consegnatogli da Giovanni Ventura, il quale, nell'occasione, gli aveva chiesto se era in grado di farlo funzionare e rivelato che esso doveva essere impiegato in una bomba. Aggiungeva di aver tenuto presso di sè il timer per una settimana circa, di averlo fatto vedere al Marchesin e di essersene, infine, disfatto buttandolo via. Precisava che la proposta di deporre bombe sui treni gli era stata rivolta dallo stesso Giovanni Ventura nell'ottobre o novembre 1969 ma senza alcun carattere di concretezza: il Ventura, cioè,

---

(2) v. parte II cap.III

gli aveva solo chiesto genericamente se si sentisse o meno di collocare ordigni esplosivi su convogli ferroviari, ma non aveva enunciato alcuna premessa di ordine logico o politico di tale attività.

Il Marchesin negava che il Comacchio gli avesse mai fatto vedere un timer; e ciò anche in sede di confronto con il Comacchio stesso. Ammetteva solamente che questo ultimo gliene aveva, all'epoca, parlato; ma non era in grado di ricordare i termini e le circostanze delle ricevute informazioni.

Un lungo interrogatorio dibattimentale rendeva Guido Giannettini rispondendo a molteplici domande dell'Ufficio e delle parti. Tuttavia la parte rilevante delle sue analitiche dichiarazioni non si discostava, essenzialmente, da quella già acquisita in atti con i suoi precedenti interrogatori ed interviste (3).

Egli ribadiva il ruolo svolto dal Freda e dal Ventura nel contesto del suo rapporto informativo con il S.I.D. e smentiva le contrastanti asserzioni del Freda, soprariportate, anche nel corso di un confronto con lo stesso nella udienza del 15 aprile 1977. Insisteva nel ricordare che il Freda, tra le informazioni sistematicamente raccolte (anche a mezzo dell'infiltrato Giovanni Ventura) nei settori della sinistra extraparlamentare veneta, una volta gli aveva segnalato pure l'esistenza di un deposito di armi appartenenti a marxisti-leninisti di "linea nera". Confermava di aver passato al

---

(3) v. parte III cap.II,III,VI e IX

gruppo Freda-Ventura, per agevolare la loro infiltrazione negli ambienti della sinistra extraparlamentare, vari rapporti informativi da lui già inviati al S.I.D.: in tal modo la persona infiltrata poteva ricevere, attraverso la produzione di quei documenti, un certo credito nei suddetti ambienti ed ottenere, a sua volta, informazioni.

Riprendendo poi la rievocazione di un episodio già riferito in fase istruttoria, il Giannettini ricordava un singolare contatto avvenuto con la sua mediazione tra lo imputato Massimiliano Fachini ed il cap. dei CC. Antonio Labruna. Quest'ultimo gli aveva chiesto tale mediazione verso la seconda metà del 1972, per poter contattare il Fachini proficuamente e vincendo la naturale diffidenza che il Fachini stesso nutriva quale "superstite del gruppo Freda". Il motivo del contatto, come dichiaratogli dal cap. Labruna, sarebbe stato quello di "seguire" il gruppo del Fachini affinchè non cadesse nelle provocazioni all'epoca in atto contro i movimenti di destra. Il Giannettini, accolta la richiesta dell'ufficiale, si era adoperato attivamente rassicurando il Fachini e garantendogli che poteva fidarsi del capitano, il quale era orientato in senso protettivo verso i gruppi di destra. Il Giannettini concludeva l'argomento dicendo di non aver poi nulla saputo sull'esito di quel rapporto Fachini-Labruna e che di quell'operazione era stato reso edotto il gen.Maletti.

Gli altri particolari di rilievo, circa i rapporti del Giannettini con altri imputati del presente procedimento, saranno esposti e considerati in appresso nel contesto di un logico

coordinamento delle varie risultanze processuali per la ricostruzione dei fatti che ci interessano.

Marco Pozzan, che dinanzi al Giudice Istruttore aveva reso contraddittorie dichiarazioni, facendo dettagliato riferimento, in un primo tempo, alla nota riunione di Padova del 18 aprile 1969 e ritrattando, successivamente, tutto quello che aveva prima riferito (4), in dibattimento confermava la ritrattazione. Egli ribadiva di non aver mai avuto notizia da alcuno di attività eversive e di attentati dinamitardi compiuti in Italia. Negava di essersi incontrato nella stazione ferroviaria di Padova, la sera del 18 aprile 1969, con persone ivi convenute per partecipare ad una particolare riunione diretta alla trattazione di programmi eversivi. Negava, altresì, di aver fatto riferimento ai preparativi di quella riunione nel corso di una conversazione telefonica avvenuta col Freda poco prima, nella stessa serata del 18 aprile, e registrata dalla Polizia. Spiegava che il vero oggetto di quella telefonata si riferiva al previsto arrivo, da Roma, di una persona che avrebbe dovuto accompagnare due donne destinate ad un incontro galante con lui e con il Freda; chiariva che ovvie esigenze di copertura nei riguardi di sua moglie, presente in casa, lo avevano indotto ad adoperare durante la conversazione col Freda un linguaggio convenzionale. Aggiungeva che questa esigenza di tenere allo oscuro della verità la moglie era stata esplicitamente da lui espressa nel corso della telefonata con le parole: " Abbassiamo il tono della voce, cambiamo genere di persona". Tali parole non risultavano dal

(4) v. parte II^ cap.V

testo della registrazione, ascoltata in udienza; ed il Pozzan sosteneva che la registrazione stessa, evidentemente, non era integrale.

Circa il suo espatrio Marco Pozzan riferiva che nel periodo della sua latitanza, precisamente verso la prima settimana del gennaio 1973, era stato avvicinato a Padova da due individui, i quali avevano l'aria di appartenenti ad un corpo di polizia. Costoro, chiestogli se acconsentisse ad accompagnarli presso alcune persone desiderose di ragguagli sulla vicenda processuale nella quale si trovava coinvolto, si erano dichiarati disposti ad aiutarlo se avesse prestato una collaborazione soddisfacente. Egli aveva aderito alla loro richiesta, ritenendosi esattamente identificato dai due benchè essi non gli avessero neanche chiesto chi fosse; ed era così partito in treno da Padova. Giunto a Roma, di mattina, i due, che lo avevano accompagnato, si erano limitati a passarlo in consegna ad altri due, trovati in attesa nella stazione ferroviaria; ed erano spariti. Con i suoi nuovi accompagnatori (solo successivamente si era reso conto che uno di loro era il cap.Antonio Labruna) era poi arrivato in automobile in un appartamento sito in Via Sicilia; ove, dopo qualche ora di riposo, era stato analiticamente interrogato dal cap.Labruna, senza che gli venissero chieste le generalità, sul procedimento penale a suo carico. L'interrogatorio si era protratto per circa due giorni e mezzo ed era consistito in "un'indagine parallela" a quella già condotta dal Giudice Istruttore (il capitano si diceva convinto che le "trame nere" costituissero solo un'artificiosa costruzione esco-

gitata per fini politici e "l'indagine parallela" era destinata a smontarla); esso era stato preceduto dalla promessa dell'ufficiale di una sicura sistemazione all'estero come ricompensa di eventuali notizie utili. Il Paese scelto per l'espatrio, su proposta del Pozzan, fu la Spagna; ed il nome falso da indicare come intestatario del passaporto, che il cap.Labruna promise di ottenere speditamente, fu scelto dallo stesso capitano: Mario Zanella. Il viaggio in Spagna, autorizzato - come disse il Labruna- dal generale che dirigeva il suo gruppo, era avvenuto, cinque o sei giorni dopo l'arrivo da Padova a Roma, in aereo; ed il Pozzan era stato accompagnato in territorio straniero da un elemento del S.I.D. da lui non conosciuto. Il cap.Labruna era stato presente, al momento della partenza, nell'aereoporto di Fiumicino. Giunti in Spagna, l'accompagnatore del Pozzan aveva lasciato quest'ultimo senza dargli alcun aiuto e trattenendo il falso passaporto che, del resto, aveva tenuto sempre con sè. Non vi erano stati ulteriori contatti con elementi del S.I.D.

Il Pozzan escludeva che il cap.Labruna lo avesse incaricato di svolgere una missione in Spagna e dichiarava di ignorare il preciso motivo per cui lo avevano fatto espatriare (avanzava l'ipotesi che volessero sbarazzarsi di lui avendone accertata l'estraneità ai fatti dei quali era stato imputato). Escludeva, in particolare, che gli fosse stato dato incarico di contattare Stefano Delle Chiaie. Era stato quest'ultimo che, dopo molto tempo dal suo arrivo in Spagna, lo aveva contattato per sondare la sua disponibilità a collabo-

rare ~~s~~ con lui e con un gruppo dallo stesso organizzato. Nell'occasione il Delle Chiaie si era dimostrato edotto di quanto era accaduto al Pozzan nell'appartamento romano di Via Sicilia ed aveva vantato rapporti con gli altri vertici dei Servizi di Sicurezza Italiani e di altri Paesi. Sempre dal Delle Chiaie egli aveva appreso, in Spagna, che Guido Giannettini era un collaboratore del S.I.D.

Marco Pozzan riconosceva per suo il memoriale spedito dalla Spagna alla propria moglie e da questa inviato a Giovanni Ventura il 6 febbraio 1976 (5). Ne confermava il contenuto con le seguenti precisazioni ed aggiunte.

Il riferimento ad un precedente contatto da lui avuto con uomini del S.I.D. sin dalla fine del 1972 riguardava una persona dalla quale era stato avvicinato in quell'epoca ed il cui nome egli non voleva rivelare.

Non era esatto che egli, giunto in Spagna, avesse dormito - come si legge nel memoriale - in un albergo con il suo accompagnatore. Quest'ultimo, come sopra si è detto, lo aveva abbandonato poco dopo il suo arrivo in terra straniera.

Le date relative alla operazione del suo espatrio, ricostruite con la consultazione del calendario dell'epoca, erano state le seguenti: 10 gennaio 1973 contatto a Padova, 11 gennaio arrivo a Roma da Padova in treno, 15 gennaio viaggio aereo dall'Italia in Spagna.

La sua fotografia applicata sul passaporto falso, che gli aveva consentito l'espatrio, non era stata da lui fornita al cap. Labruna; il quale, evidentemente, se la era procura-

---

(5) v. parte III^ cap.X

ta per altra via. Essa era identica a quella apposta sulla carta d'identità rilasciatagli nell'estate del 1970, documento in suo possesso quando fu interrogato negli uffici del S.I.D. di Via Sicilia e da lui, poi, usato in Spagna.

Gli imputati Gian Adelio Maletti ed Antonio Labruna, ai quali veniva contestato in udienza anche il delitto specificato al capo "GG" dell'epigrafe (non compreso nell'ordinanza di rinvio a giudizio), confermavano, nei loro interrogatori dibattimentali, la tesi difensiva da loro già prospettata in fase istruttoria ripetendo le giustificazioni precedentemente esposte (6).

Sia il Maletti che il Labruna negavano di sapere alcunchè circa il contatto che il Giannettini, come sopra si è detto, avrebbe favorito fra lo stesso Labruna ed il Fachini.

In particolare il Labruna ad un certo momento del suo interrogatorio, dopo aver risposto a tutte le domande rivoltegli dal Presidente della Corte, esercitava la facoltà prevista dall'art.78 u.p. C.P.P. e si rifiutava di rispondere alle domande del Pubblico Ministero e dei difensori delle parti private.

Delle dichiarazioni rese in istruttoria dagli imputati contumaci veniva data integrale lettura in ottemperanza a quanto disposto dall'art.499 comma II C.P.P.; e si procede-

---

(6) v. parte III^ cap.III, IX e X

va all'ascolto delle registrazioni dei loro interrogatori.

****
****

CAPITOLO III

LA PARZIALE RIMOZIONE DEL SEGRETO POLITICO-MILITARE

Con ordinanza del 26 maggio 1977 questa Corte, ritenuta l'utilità di acquisire vari documenti relativi ad iniziative, indagini e rapporti inerenti ai reati di cui al presente processo e presumibilmente esistenti presso il S.I.D., nonchè presso i Ministeri della Difesa, di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri, disponeva di farne formale richiesta alle suddette Autorità.

Con successiva ordinanza del 20 giugno, non essendo ancora pervenuta la documentazione richiesta, si provvedeva a sollecitarne l'invio; ma il Capo del S.I.D., al quale erano stati chiesti in particolare la nota n.36327 in data 15.12.1969 del Raggruppamento Centri C.S di Roma (1), il passaporto dell'ignoto accompagnatore del cap. Labruna in Spagna di cui si era già interessato con identica infruttuosa richiesta il Giudice Istruttore (2) ed un elenco dei viaggi effettuati all'estero dagli imputati gen. Maletti e cap. Labruna negli anni 1972-1973-1974, rifiutava di trasmettere i suddetti documenti opponendo - con nota n. 04/15278/0/1^ del 24 giugno 1967 - il segreto politico-militare.

---

(1) costituente il primo documento informativo del Servizio sulla strage del 12 dicembre 1969, cui aveva fatto seguito la nota del 17.12.1969 già acquisita agli atti - v. parte III cap.II -

(2) v. parte III cap. XI

La stessa eccezione di segretezza, già sollevata nei confronti del Giudice Istruttore (3); implicitamente confermava il Ministro degli Esteri omettendo di rispondere alla richiesta, inviata da questa Corte, dei fascicoli originali di tutte le pratiche relative ai passaporti rilasciati ad istanza del S.I.D. negli anni dal 1969 al 1974.

L'esame delle pratiche relative ai passaporti ed il controllo dei viaggi all'estero del gen.Maletti e del cap. Labruna, in particolare, potevano essere utili per un'approfondita conoscenza dei rapporti intercorsi fra elementi del S.I.D. e persone implicate nei fatti di cui al presente processo.

Questa Corte, con ordinanza del 20 luglio 1977, ritenuto che le sopra indicate dichiarazioni di segretezza non apparivano fondate ed in applicazione dei principi innovatori affermati dalla Corte Costituzionale, la quale con sentenza n.86 del 24 maggio di quello stesso anno aveva dichiarato la illegittimità degli artt. 342 e 352 C.P.P. perchè in contrasto con la Costituzione nella parte concernente la procedura di opposizione del segreto di Stato, deliberava di chiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri per la decisione definitiva sulla conferma o meno dell'eccepito segreto politico-militare.

Intanto il 19 luglio il cap. Antonio Labruna aveva rivelato in dibattimento, nel corso del suo interrogatorio, che il passaporto sopra citato della persona che lo aveva accom

---

(3) v. parte III cap. XI

pagnato in Spagna verso la fine del 1972 era intestato a tal Maurizio Giorgi. Costui era un esponente del movimento di destra "Avanguardia Nazionale" e si era recato con il capitano in territorio spagnolo per procurargli un contatto con Stefano Delle Chiaie. Il contatto era avvenuto ma - secondo quanto riferito dal Labruna - non aveva prodotto utili risultati per il Servizio di controspionaggio italiano.

Il Capo del S.I.D., a seguito delle suddette rivelazioni da parte dell'ufficiale che aveva contattato la fonte, riteneva ormai superata ogni ulteriore esigenza di copertura e confermava quanto dall'ufficiale stesso dichiarato inviando il passaporto del Giorgi a questa Corte di Assise.

In data 13 settembre 1977 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rispondendo all'interpello rivoltogli dalla Corte con la suddetta ordinanza del 20 luglio, dichiaraxa che il segreto di Stato doveva essere mantenuto, per le esigenze funzionali dei Servizi di sicurezza, relativamente ai viaggi all'estero del gen. Maletti e del cap. Labruna nonchè ai passaporti rilasciati ad istanza del S.I.D. negli anni dal 1969 al 1974. Rimuoveva, invece, l'eccezione di segretezza circa la nota n.36327 del 15.12.1969 e ne disponeva l'invio. Il contenuto di essa si riferiva ad alcune perquisizioni effettuate da elementi del S.I.D., con la collaborazione dell'Arma territoriale, nel periodo di tempo immediatamente successivo agli attentati del 12.12.1969.

Con successivi provvedimenti questa Corte decideva di acquisire ulteriore copiosa documentazione, ritenendone di

volta in volta l'utilità in relazione alle varie fasi dell'istruttoria dibattimentale. Tale documentazione veniva rimessa dal S.I.D., dal Ministero degli Interni e da altri Organi dello Stato.

°°°°°°°°°°
°°°°°°

CAPITOLO IV

I TESTIMONI DEGLI AMBIENTI POLITICI E MILITARI SULLA "QUESTIONE GIANNETTINI"

Punto focale dell'indagine del dibattimento si presentava sin dall'inizio la posizione di Guido Giannettini, data la di lui qualità di collaboratore di un Servizio di sicurezza dello Stato e, nel contempo, di imputato - in concorso con Franco Freda, Giovanni Ventura ed altri - di gravissimi fatti terroristici finalizzati al sovvertimento delle istituzioni democratiche della Repubblica.

La prolungata e continua protezione al Giannettini apprestata, anche dopo la sua incriminazione formale, da elementi autorevoli del S.I.D. poneva, anzitutto, il problema delle origini e delle reali motivazioni dalle quali tale strano atteggiamento protettivo era scaturito. Vi erano state complicità o si erano commessi solo errori di valutazione? A quali organismi dello Stato dovevano essere addebitati inganni od errori? Quali persone vi erano rimaste coinvolte come protagonisti od anche come semplici testimoni? la risposta a questi interrogativi era importante, perchè atteneva al chiarimento del vero ruolo svolto da Guido Giannettini in rapporto a quello dei suoi coimputati e di eventuali forze motrici della globale strategia eversiva annidate nell'apparato statale.

Si imponeva, quindi, come preliminare e necessario, l'ac-

certamento delle circostanze nelle quali era maturata la decisione di opporre in data 12 luglio 1973 (1) il segreto militare al Giudice Istruttore di Milano, che aveva chiesto al S.I.D. di conoscere se il Giannettini fosse stato o meno informatore del Servizio.

Era logico che questo accertamento cominciasse con l'audizione di colui che, sia pure con un'intervista giornalistica (2), aveva poi rimosso l'eccepito segreto: l'on. Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri in carica ed, all'epoca dell'intervista, Ministro della Difesa.

L'On. Andreotti compariva in veste di testimone nella udienza del 15 settembre 1977. Egli, pur confermando sostanzialmente il contenuto del colloquio avuto con il giornalista Massimo Caprara e da questi riportato sul settimanale "Il Mondo" del 20 giugno 1974, escludeva però di aver detto durante il colloquio medesimo, come appariva dal testo pubblicato dell'intervista, che vi fosse stata una riunione a Palazzo Chigi per deliberare il diniego di notizie al Magistrato sui rapporti fra il S.I.D. e Guido Giannettini. Ricordava che nel periodo in cui si era deciso di non rivelare al Giudice Istruttore di Milano la qualità del Giannettini di informatore del S.I.D., cioè dal 27 giugno 1973 (data della richiesta del Giudice Istruttore) al 12 luglio dello stesso anno (data della risposta

---

(1) v. parte III cap. II
(2) v. parte III cap. II

a firma del Capo del S.I.D.), si erano succeduti due governi: il primo presieduto dallo stesso On. Andreotti ed il secondo dall'on. Mariano Rumor. Puntualizzava di non aver mai partecipato, nè durante il primo governo nè durante il secondo, a riunioni aventi per oggetto la "questione Giannettini"; e di avere solo successivamente, nel giugno 1974, saputo dal gen. Vito Miceli, il quale aveva firmato - come Capo del S.I.D. - la lettera di risposta al Magistrato, dell'esistenza di tale questione e del fatto che di essa si era discusso in una "sede politica superiore". Non gli era stato, però, specificato dal generale quale fosse esattamente questa sede politica.

L'on. Andreotti faceva presente che, nel leggere il testo dell'intervista riportata sul "Mondo" del 20 giugno 1974, si era reso conto di alcune inesattezze, fra le quali proprio quella relativa alla presunta riunione governativa di Palazzo Chigi. Aveva, perciò, scritto subito una lettera al giornalista Massimo Caprara contestandogli testualmente quanto segue: "In più di un punto la tua ricostruzione della nostra conversazione contiene peraltro imprecisiani (forse inevitabili con il metodo usato) e può suscitare equivoci, ma poichè degli argomenti trattati dovrò presto parlare sia alle due Commissioni parlamentari della Difesa sia al Magistrato milanese che ha chiesto la mia testimonianza, non ritengo necessario tornarci sopra chiedendo al giornale di rettificare" (3). "Successivamente alla mia lettera a Ca-

(3) fotocopia di tale lettera, datata 16 giugno 1974, è stata esibita per l'alligazione agli atti dall'On. Giulio Andreotti nel corso della sua deposizione testimoniale.

prara oggi esibita - proseguiva l'on. Andreotti concludendo su tale punto nell'udienza dibattimentale del 15 settembre 1977 - non ho ritenuto di dover chiedere in un secondo momento delle rettifiche in quanto ritenemo chiarito tutto quanto era interessante sia al Giudice Istruttore di Milano sia in sede parlamentare".

Il giornalista Massimo Caprara, sentito in qualità di testimone nella successiva udienza del 28 settembre, affermava che il suo articolo, pubblicato sul "Mondo" del 20 giugno 1974, rispecchiava fedelmente il colloquio da lui avuto col Ministro della Difesa, nell'ufficio di questo ultimo a Palazzo Baracchini, alle ore 19 di sabato 8 giugno 1974. Specificava di esser certo del riferimento fatto dal Ministro ad una riunione avvenuta a palazzo Chigi per deliberare sull'eccezione di segretezza da sollevare nella "questione Giannettini"; a comprova delle sue asserzioni esibiva alcuni foglietti recanti gli appunti da lui presi durante e subito dopo l'intervista: in uno di tali foglietti si rilevava l'annotazione "eccepito segreto di Stato - riunione a palazzo Chigi". Faceva presente di essersi reso conto immediatamente dell'importanza della notizia, essendo palazzo Chigi - com'è noto - la sede del Governo. Poneva in rilievo che, dal distacco e dall'accentuazione critica con cui l'on. Andreotti si era espresso su quella riunione, era facile capire come egli non intendesse riferirsi a sè stesso, quale Presidente del Consiglio al tempo della riunione medesima, ma ad altri. Aggiungeva che, venuto a conoscenza della lettera con la quale dopo

la pubblicazione dell'articolo l'on. Andreotti gli aveva addebitato delle inesattezze nella ricostruzione del colloquio, aveva ribadito la notizia della riunione di Governo, indicando nella persona dell'on. Rumor il Presidente del Consiglio che vi aveva partecipato, con altro articolo dal titolo "Le verità di Andreotti" sul "Mondo" della settimana successiva (n. 26 del 27.6.1974). Aggiungeva, altresì, che l'on. Andreotti non aveva in alcun modo reagito, nè aveva effettuato precisazioni o smentite sul contenuto della sua intervista nel corso dei dibattiti parlamentari che si erano poi svolti alla Camera dei Deputati, in sede di Commissione della Difesa il 4 e 5 luglio, il 13 agosto ed il 24 ottobre 1974, sulle questioni relative ai Servizi Segreti dello Stato. Neanche l'on. Rumor aveva in alcun modo reagito dopo la pubblicazione dell'articolo del 27.6.1974 che lo riguardava personalmente.

Questa Corte provvedeva ad acquisire i bollettini contenenti i resoconti delle sedute svoltesi nelle date sopra indicate e nelle quali la Commissione della Difesa aveva trattato, in genere, i problemi delle disfunzioni e del necessario riordinamento dei Servizi di Sicurezza con riferimento, anche, al caso Giannettini (4). Dall'esame di tali documenti non si ricavava alcuna traccia di specifici interventi spiegati dall'on. Andreotti per chiarire o rettificare il testo dell'intervista pubblicato sul "Mondo" del 20 giugno 1974. Altrettanto può dirsi relativamente alla testi

(4) v. cart. S-D fasc. 38

monianza resa dallo stesso on. Andreotti il 21 giugno 1974 al Giudice Istruttore di Milano (5).

Solo dinanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro, nel corso di una successiva testimonianza resa in data 11 febbraio 1976, egli aveva per la prima volta escluso, in sede giudiziaria, di aver parlato al Caprara della riunione a palazzo Chigi.

Sulla base delle risultanze sinora esposte la Corte riteneva l'utilità di sentire una seconda volta l'on. Giulio Andreotti, anche unitamente al giornalista Massimo Caprara, sulle circostanze che avevano formato oggetto della deposizione testimoniale di quest'ultimo.

L'on. Andreotti, sentito ancora nell'udienza dibattimentale del 7 gennaio 1978, ribadiva di non aver affatto parlato, durante il colloquio-intervista col Caprara, di una riunione svoltasi a palazzo Chigi; e di nulla sapere circa riunioni del genere. Prospettava l'ipotesi che il giornalista potesse essere incorso in errore, interpretando come sede "governativa" quel generico riferimento del gen. Miceli ad una pronuncia sull'eccezione di segretezza intervenuta in "una sede politica superiore". Di tale generico riferimento, fatto dal gen. Miceli - come si è già detto - nel giugno 1974 al Ministro della Difesa, quest'ultimo ave-

---

(5) L'on. Andreotti nell'udienza dibattimentale del 15 settembre 1977, rispondendo ad una domanda formulata da un difensore di parte civile, ha dichiarato di non avere smentito dinanzi al Giudice Istruttore di Milano l'intervista, nella parte relativa alla riunione di palazzo Chigi, perchè non interpellato specificamente sul punto dal Magistrato.

va poi informato il Caprara durante l'intervista; e ciò poteva - secondo l'ipotesi formulata dall'on. Andreotti - aver cagionato l'equivoco. Circa le omesse rettifiche delle inesattezze dell'intervista "Caprara" in sede parlamentare, egli rispondeva testualmente: "In Parlamento ed in sede di dibattimento ho ripetuto che la decisione adottata (circa l'eccepito segreto sulla qualità del Giannettini) era frutto di un errore, ma, poichè nessun altro ne aveva parlato, non ritenni di dover chiarire della riunione o non riunione".

L'on. Andreotti esibiva infine i n.ri 26 e 27 del settimanale "L'Espresso", rispettivamente recanti le date 1 e 8 luglio 1974, per documentare che, in occasione di altra sua intervista giornalistica, aveva dichiarato di non essere a conoscenza di riunioni governative, sul caso Giannettini, con le testuali parole: "Non mi risultano riunioni specifiche" (6).

Si procedeva, indi, a confronto fra l'on. Andreotti ed il giornalista Caprara, ma il divario fra le due versioni del fatto rimaneva inalterato giacchè ciascuno dei due testimoni insisteva nella propria. In particolare il Caprara escludeva recisamente di poter essere incorso in equivoci od in erronee interpretazioni di frasi riferite durante il colloquio dal Ministro della Difesa, facendo presente che la sua esperienza politica e professionale lo poneva al riparo da confusioni così grossolane come quella fra la generica espressione di "sede politica superiore" e lo specifico riferimento alla sede governativa di "palazzo Chigi".

---

(6) v. n.27 del citato settimanale pag. 14

Si è già accennato al fatto che, nel periodo di tempo in cui maturò la decisione di opporre il segreto al Magistrato sulla questione Giannettini, si erano succeduti due governi: il primo era stato presieduto dall'on. Giulio Andreotti fino al 7 luglio 1973 ed il secondo dall'on. Mariano Rumor dopo tale data. Si rendeva, quindi, necessaria l'audizione di quest'ultimo, per accertare se la questione suddetta fosse stata esaminata a palazzo Chigi durante la sua direzione governativa.

L'on. Rumor, riportandosi a quanto già da lui dichiarato al Giudice Istruttore di Catanzaro (7), ribadiva nella udienza dibattimentale del 16 settembre 1977 di non aver alcun ricordo di una riunione svoltasi a palazzo Chigi, per decidere sull'opposizione o meno del segreto politico -militare nel caso Giannettini, durante il periodo in cui il Consiglio dei Ministri era stato da lui presieduto (ossia dopo il 7 luglio 1973). Aggiungeva che, avendo letto in un numero del settimanale "L'Espresso" del 1977 il suo* nome fra quelli dei partecipanti alla suddetta presunta riunione, egli si era premurato di consultare i suoi collaboratori per ricevere notizie certe al riguardo prima di deporre in dibattimento. I suoi collaboratori avevano escluso che una riunione del genere vi fosse stata durante il governo da lui diretto; onde egli riteneva di poter conclu

---

(7) il contenuto di tale deposizione istruttoria, resa il 13.2.1976, è testualmente quello che segue: "Non ricordo assolutamente di essere stato investito della questione Giannettini, ma sarei portato ad escluderlo perchè penso che me ne ricorderei" (v. cart.38 fasc. 102/6 fol.7).

dere in conformità alle informazioni raccolte e, cioè, per l'esclusione della riunione stessa.

L'on. Rumor aggiungeva, ancora, che, avendo appreso poi dalla stampa di un rapporto inviato dal Giudice Istruttore di Milano -tramite la locale Procura Generale della Repubblica - al Ministro di Grazia e Giustizia per provocare la rimozione dell'eccepito segreto militare, si era rivolto nel marzo 1977 all'on. Mario Zagari, alla epoca titolare di quel Dicastero, per essere ragguagliato in merito. Aveva, così, appreso di essere stato investito, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esame di quel rapporto proprio dall'on. Zagari e di aver comunicato a quest'ultimo il suo impegno di intervenire presso il Ministro della Difesa al fine di risolvere la questione. Egli, tuttavia, non serbava alcun ricordo dell'episodio;nè riusciva comunque a ricordare di essere stato mai interpellato sul nome di Giannettini.

Nella stessa udienza dibattimentale del 16 settembre 1977 veniva raccolta la testimonianza dell'on. Mario Zagari, il quale rievocava il fatto riferito dall'on. Rumor specificando di essersi da lui recato, in compagnia del proprio capo di gabinetto, nell'ottobre del 1973 e di avergli fatto leggere il rapporto del Giudice Istruttore di Milano. Nell'occasione egli si era dichiarato dell'opinione che la Magistratura dovesse essere compiutamente informata dei fatti concernenti il processo per la strage di piazza Fontana; ed aveva ottenuto dal Presidente del Consiglio lo impegno di un suo intervento presso l'on. Mario Te

nassi, all'epoca Ministro della Difesa, e di una risposta. Concludeva sul punto l'on. Zagari dicendo di non aver poi ricevuto in effetti alcuna risposta e di non essere più intervenuto presso l'on. Rumor. Quanto alla presunta riunione di palazzo Chigi, egli escludeva di avervi partecipato e di esserne, comunque, a conoscenza.

Il Capo Gabinetto cui si era riferito l'on. Zagari veniva identificato per il dott. Giuseppe Altavista. Questi, convocato per l'udienza del 5 gennaio 1978, confermava di aver accompagnato il Ministro di Grazia e Giustizia, on. Mario Zagari, nell'ottobre 1973 a palazzo Chigi. Il Ministro aveva portato con sè il rapporto sopra citato del Giudice Istruttore di Milano per parlare con l'on. Rumor, Presidente del Consiglio dei Ministri, ed investirlo del problema relativo alla rimozione del segreto sul caso Giannettini. Precisava il dr. Altavista di non aver assistito al colloquio fra i due uomini di governo; e di aver saputo dall'on. Zagari, dopo la fine del colloquio stesso, che l'on. Rumor si era riservato di esaminare la questione.

L'approfondimento dell'indagine sulla riunione di palazzo Chigi indicata nell'intervista "Càprara" non poteva, ovviamente, esaurirsi con l'audizione dei due Presidenti del Consiglio dei Ministri succedutisi nell'estate del 1973 (8);

---

(8) Nell'udienza del 4.1.78 sono stati sentiti anche il dr.Gilberto Bernabei ed il dr. Franco Piga, i quali avevano esercitato l'Ufficio di Capo Gabinetto rispettivamente dei Presidenti del Consiglio On. Andreotti e Rumor nella estate del 1973. Entrambi hanno dichiarato di ignorare se a Palazzo Chigi fosse stata tenuta una riunione interministeriale o fosse stato,comunque,condotto un esame sulla questione "Giannettini".

anche perchè il gen. Gian Adelio Maletti nel suo interrogatorio dibattimentale (9) aveva riferito di aver saputo dal gen. Vito Miceli che la sede politica superiore, nella quale era stata decisa l'opposizione del segreto, era concretamente consistita in un "vertice" ristretto, cui aveva partecipato il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno e quello della Difesa. Il gen. Miceli non aveva fatto i nomi dei partecipanti, secondo quanto riferito dal gen. Maletti. Sicchè i nomi stessi andavano ricercati fra quelli degli uomini politici che erano investiti delle suddette cariche nel governo presieduto dall'on. Andreotti fino al 7 luglio 1973 ed in quello presieduto dall'on. Rumor dall'8 luglio in poi. Ministri dell'Interno e della Difesa nel primo governo erano stati gli on.li Mariano Rumor e Mario Tanassi; nel secondo gli on.li Paolo Emilio Taviani e Mario Tanassi.

L'on. Taviani, sentito nell'udienza del 16 settembre 1977, escludeva di aver partecipato ad alcuna riunione ministeriale dal 7 al 18 luglio 1973 e dichiarava di non aver avuto, comunque, mai notizia di quella cui si era riferito il giornalista Massimo Caprara.

Degli uomini di governo da sentire sulla questione rimaneva, infine, l'on. Tanassi; il quale, deponendo nell'udienza del giorno successivo, dichiarava di confermare quanto da lui già detto al Giudice Istruttore di Catanzaro in data 11 febbraio 1976: cioè di escludere la sua partecipa-

(9) v. verb. ud. 9.7.1977

zione alla suddetta riunione e di non ricordare se essa si fosse in realtà svolta con altri partecipanti.

Al Giudice Istruttore di Catanzaro l'on. Tanassi aveva anche detto che non ricordava assolutamente di essere stato informato, nella sua qualità di Ministro della Difesa, dal Capo del S.I.D. gen. Vito Miceli nel luglio 1973 di una richiesta rivolta al S.I.D. stesso in data 27.6.1973 dal Giudice Istruttore di Milano relativamente a Guido Giannettini. In dibattimento egli addirittura escludeva di essere stato investito della questione "Giannettini" dal gen. Miceli; e sosteneva di avere, al riguardo, ricordi precisi perchè mai, durante il tempo in cui aveva diretto il Dicastero della Difesa, gli erano state prospettate questioni di opposizione del segreto militare. Mai, pertanto, egli aveva autorizzato ad opporre il segreto; nè aveva rivolto proposte in materia al Presidente del Consiglio, da lui ritenuto l'unico ed esclusivo titolare del potere decisionale definitivo nella materia stessa.

Con queste precisazioni testimoniali l'on. Tanassi si poneva in reciso contrasto con quanto il gen.Miceli ed altri alti esponenti della gerarchia militare avevano sin dalla fase istruttoria riferito.

Il gen. Vito Miceli, Capo del S.I.D. dal 16 ottobre 1970 al 30 luglio 1974, nei seguenti termini ricostruiva in dibattimento l'iter che si era concluso con l'opposizione del segreto militare sulla questione "Giannettini" al Giudice Istruttore di Milano.

Appena ricevuta la richiesta del Magistrato egli aveva indetto una riunione di alti ufficiali allo scopo di ottenere un parere tecnico circa la risposta più opportuna. A tale riunione, svoltasi a fine giugno del 1973, avevano partecipato: il gen. Francesco Terzani vice Capo del S.I.D., il gen. Gian Adelio Maletti Capo del Reparto "D" del S.I.D., il gen. Antonio Alemanno Capo dell'U.SI. (Ufficio Sicurezza del S.I.D.), il ten. col. Agostino D'Orsi Capo della I^ Sezione del reparto "D", il gen. Saverio Malizia Sostituto Procuratore Generale Militare e l'amm. Giuseppe Castaldo. Il parere conclusivo, emesso alla fine della discussione, era stato che, per la salvaguardia del principio che impone la tutela dell'anonimato delle fonti informative del Servizio, doveva essere opposto il segreto sulla qualità del Giannettini di informatore del S.I.D.- La decisione andava presa, comunque, a livello politico; sicchè il gen. Miceli si era recato sollecitamente dal Ministro della Difesa dell'epoca, on. Mario Tanassi, e gli aveva fatto conoscere il parere tecnico espresso in sede militare. Il Ministro si era dichiarato della stessa opinione e gli aveva detto che avrebbe investito del caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la decisione definitiva. Dopo qualche giorno il gen. Miceli, recatosi ancora una volta dal Ministro della Difesa, aveva da lui appreso che anche la Presidenza del Consiglio si era espressa per l'opposizione del segreto. Perciò egli si era sentito regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità politiche a rispondere al Magistrato op-

ponendogli il segreto. Tuttavia, prima dell'inoltro della lettera di risposta recante la data 12 luglio 1973, ne aveva sottoposto la bozza all'ammiraglio Eugenio Henke Capo di Stato Maggiore della Difesa, al gen. Saverio Malizia nella sua qualità di consulente giuridico del Ministro ed al Ministro stesso. Tutti e tre avevano manifestato la loro approvazione; e l'amm. Henke aveva anche siglato la bozza.

Per quanto attiene particolarmente al ruolo svolto dal gen. Malizia, il gen. Miceli riferiva di aver saputo da lui telefonicamente, prima che dal Ministro, che alla Presidenza del Consiglio vi era stata una riunione durante la quale si era decisa l'opposizione del segreto. Riferiva ancora che il gen. Malizia, il quale della suddetta riunione non gli aveva indicato gli esatti termini nè i partecipanti, gli aveva detto anche di essere stato personalmente incaricato dal Ministro Tanassi di prospettare la "questione Giannettini" alla Presidenza del Consiglio.

Restava identificato con chiarezza, secondo la testimonianza del gen. Miceli, il Ministro della Difesa del tempo nella persona dell'on. Mario Tanassi. Quanto, invece, alla persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, il generale dichiarava di non essere in grado di fornire indicazioni esatte, in quanto trattavasi di una personalità con la quale non aveva avuto rapporti diretti e che, nel periodo 30 giugno-12 luglio 1973 (date, rispettivamente, della riunione degli Ufficiali e della lettera di risposta al Giudice Istruttore di Milano) non era stata sempre la stessa. Si

erano, infatti, succeduti in tale periodo, come si è più volte detto, due governi con due diversi Presidenti (l'on. Andreotti e l'on. Rumor). Comunque, avuta in visione la bozza della suddetta lettera di risposta (bozza datata 4 luglio 1973, rinvenuta casualmente negli archivi del S.I.D. durante il dibattimento e rimessa a questa Corte dal Capo del Servizio, ammiraglio Mario Casardi (10), con nota del 6 ottobre 1977), il gen. Miceli ha ricordato di averla fatta preparare dopo l'approvazione del Ministro ma prima di quella presidenziale; e di aver avuto notizia della decisione definitiva (adottata a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri) in epoca vicina al 12 luglio 1973: ossia, probabilmente, nel periodo in cui il Governo era presieduto dall'on. Rumor.

Posti a confronto fra di loro, nell'udienza dibattimentale del 17 settembre 1977, l'on. Tanassi ed il gen. Miceli insistevano ciascuno nelle proprie precedenti dichiarazioni, radicalizzando il reciproco contrasto anche con toni dram-

---

(10) l'amm. Casardi, sentito da questa Corte nel suo Ufficio a Roma in applicazione dell'art. 453, I e III c. C.P.P., ha confermato come teste la circostanza; ed il capo della sua segreteria, col. Giuseppe Iannuzzi, nell'udienza del 3.7.1978 ha specificato che il fortuito rinvenimento della "bozza" avvenne nel corso delle ricerche della minuta della lettera 12.7.1973 (recante l'opposizione del segreto sulla qualità del Giannettini) - il cui invio era stato chiesto al S.I.D. con ordinanza di questa Corte - in un armadio ove vengono custoditi gli atti relativi ai rapporti fra il Capo del Servizio e la Magistratura.
La "bozza", rinvenuta nell'ufficio del Capo del S.I.D. a palazzo "Baracchini" ed inviata a questa Corte, trovasi in cart. S-C fasc. 35

matici. L'on. Tanassi, abbandonando definitivamente il ricorso alle lacune mnemoniche, affermava recisamente che non c'era niente di vero in quanto sostenuto dal gen. Miceli, il quale non gli aveva mai parlato di Giannettini nè gli aveva fatto mai vedere la richiesta del Giudice Istruttore di Milano o quella di risposta del S.I.D.- "Se mi avesse investito della questione - esclamava ad un certo punto - non avrei mancato di avvertire il Presidente del Consiglio!" Con altrettanta risolutezza il gen. Miceli confermava la sua versione, aggiungendo: "Mi meraviglia come ella, sig. Ministro, possa negare questi episodi!".

Seguivano le testimonianze degli alti Ufficiali che avevano partecipato alla riunione indetta dal gen. Miceli a fine giugno 1973. Dalle stesse emergeva pacificamente che un vertice militare si era effettivamente svolto a fine giugno 1973 nella sala consiglio attigua all'Ufficio del Capo del S.I.D.; e che, in tale sede, era stato discusso il problema della risposta da dare al Magistrato. L'esito della discussione era stato chiaro. Solo l'amm. Castaldo aveva all'inizio espresso in termini inequivocabili l'opinione di rivelare all'Autorità Giudiziaria la qualità del Giannettini di informatore del S.I.D.- Era prevalsa poi l'opinione contraria; ed al Capo del S.I.D., alla fine della riunione, era stato espresso il parere che doveva essere nella specie applicato il principio, fondamentale per ogni Servizio di informazioni, secondo il quale l'identità degli informatori deve rimanere segreta.

La maggior parte dei presenti alla riunione ricordava

anche che il gen. Miceli, all'inizio della stessa, aveva manifestato il suo intendimento di non decidere autonomamente sulla questione, ma di portare il parere tecnico dei militari all'esame di un'Autorità superiore alla sua. Al riguardo il ten. col. Agostino D'Orsi ha precisato di aver sentito dire al Capo del S.I.D. che gli occorreva un parere "prima di riferire superiormente" (11). L'amm. Castaldo ebbe a cogliere un esplicito riferimento dello stesso Capo del Servizio al Ministro della Difesa quale destinatario di quel parere tecnico (12). Il gen. Francesco Terzani (13) ed il gen. Antonio Alemanno (14) hanno ricordato che il gen. Miceli non si limitò a dichiarare genericamente che avrebbe investito il competente livello politico, ma ebbe a specificare che avrebbe sottoposto la questione all'esame del Ministro della Difesa e del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alcuni mesi dopo la risposta data al Giudice Istruttore di Milano, precisamente il 9 gennaio 1974, Guido Giannettini era stato colpito da mandato di cattura per concorso, con Franco Freda, Giovanni Ventura e Marco Pozzan, nell'associazione sovversiva e nei vari attentati terroristici a questi ultimi già contestati. La questione relativa all'opposto segreto era stato allora riesaminata, per incarico del generale Miceli, dal Capo dell'U.S.I. gen. Alemanno; il

(11) v. verbale udienza 30.9.1977
(12) v. verbale udienza 26.9.1977
(13) v. verbale udienza 26.9.1977
(14) v. verbale udienza 29.9.1977

quale si era all'uopo consultato con l'amm. Castaldo e con il gen. Malizia. Tutti i suddetti Ufficiali concordemente riferivano in dibattimento che il nuovo parere, emesso in sede militare, era stato quello di non assumere, per motivi di coerenza con l'atteggiamento in precedenza adottato, iniziative dirette alla revoca della proposta eccezione di segretezza. Il gen. Miceli aggiungeva, al riguardo, di avere più volte riparlato del caso Giannettini dopo il 12 luglio 1973 con il Ministro Tanassi, il quale mai gli aveva detto che occorreva mutare la decisione presa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria. Aggiungeva, altresì, che nel marzo 1974, allorchè la carica di Ministro della Difesa era passata all'on. Andreotti, egli non aveva mancato di mettere quest'ultimo con sollecitudine al corrente della questione in maniera dettagliata. All'on. Andreotti, poi, verso la fine di maggio 1974 egli, in considerazione delle vivaci campagne che ormai divampavano contro il S.I.D., aveva espresso l'opinione sua e dei suoi collaboratori della opportunità di rimuovere il segreto. Tale rimozione in effetti era presto avvenuta nel giugno dello stesso anno da parte del Ministro, anche se questi aveva ritenuto di farlo con un'intervista giornalistica e senza seguire la procedura regolamentare.

In appresso e più dettagliatamente saranno esposte, per la loro peculiarità, le dichiarazioni rese dal gen. Saverio Malizia sullo svolgimento della riunione di fine giugno 1973 e sulle altre circostanze relative alla procedura seguita per l'opposizione ed il mantenimento del segreto.

L'ultima testimonianza di rilievo sull'argomento veniva resa dall'ammiraglio Eugenio Henke, il quale, all'epoca dei fatti, ricopriva - come è noto - la carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa.

L'amm.Henke aveva già deposto dinanzi al Giudice Istruttore di Milano il 3 febbraio 1975 e dinanzi a quello di Catanzaro il 15 gennaio 1976. Già con la prima di queste due deposizioni egli aveva riferito che il segreto militare sulla qualità del Giannettini di informatore del S.I.D. era stato eccepito e tenuto fermo dal Ministro della Difesa e dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Con la seconda aveva precisato che entrambe le Autorità ora menzionate avevano condiviso il parere tecnico scaturito dal "vertice militare" di cui si è detto e portato a loro conoscenza dal gen.Miceli. Della duplice approvazione in sede politica egli aveva appreso dall'amm.Castaldo, per la parte avuta dal Ministro, e dallo stesso Castaldo o da Ufficiali del S.I.D. per il resto.

Deponendo, poi, dinanzi a questa Corte, l'Ammiraglio dichiarava di aver ricordato altri particolari al riguardo; e riferiva che verso la fine della prima decade del luglio 1973, nel corso di uno dei suoi normali incontri con il gen.Miceli, questi gli aveva comunicato che il Ministro della Difesa aveva interessato del caso, per la decisione definitiva, la Presidenza del Consiglio. Il generale Miceli, nell'occasione, gli aveva specificato che l'approvazione della Presidente del Consiglio non era ancora intervenuta.
Il testimone dichiarava ancora di non essere in grado di ri-

ricordare da chi, dopo qualche mese, aveva saputo della concessa approvazione presidenziale.

L'amm. Henke aggiungeva che la procedura seguita dal gen. Miceli doveva ritenersi corretta e, comunque, aderente alla prassi costantemente osservata in precedenza. Egli stesso, precedessore del gen.Miceli nel Comando del S.I.D. dal 12.6.1966 al 18.10.1970, si era sempre comportato in quel modo in vari casi analoghi; aveva, così, avuto modo di constatare che la decisione del Ministro e quella del Presidente del Consiglio venivano comunicate in via breve, ossia verbalmente, e solo nei casi più complessi per iscritto. Il Ministro, che di norma investiva direttamente per la decisione definitiva il Presidente del Consiglio, qualche volta mandava presso quest'ultimo lo stesso Capo del S.I.D. perchè conferisse personalmente.

****
****

CAPITOLO V

LA FALSA TESTIMONIANZA DEL GENERALE SAVERIO MALIZIA

Il generale Saverio Malizia, Sostituto Procuratore Generale presso il Tribunale Supremo Militare nonchè consulente giuridico del Ministro della Difesa, iniziava la sua deposizione testimoniale in dibattimento il 21 novembre 1977 e continuava a renderla per più udienze.

Egli, quando era stato sentito dal Giudice Istruttore di Catanzaro il 26 gennaio 1976, aveva dichiarato che non ricordava assolutamente di aver partecipato ad alcuna riunione di alti Ufficiali indetta per fornire un parere sulla risposta da dare al Giudice Istruttore di Milano circa la qualità del giornalista Guido Giannettini di collaboratore del S.I.D. Aveva, comunque, ricordato di essere stato interpellato sulla questione del gen.Miceli o da altri ufficiali del S.I.D. e di aver espresso l'opinione che occorreva dare una risposta di carattere generale, opponendo il principio di segretezza cui debbono ispirarsi nella loro attività, istituzionalmente occulta, tutti i Servizi di sicurezza anche relativamente all'identità delle fonti informative. Tale opinione aveva manifestato dopo aver ricevuto la assicurazione che il Giannettini non aveva a suo carico illeciti penali, non aveva mai fornito notizie sugli attentati in merito ai quali la Magistratura stava indagando ed era ricercato dal Giudice Istruttore per essere convocato come teste e non come imputato o indiziato di alcun reato.

Il gen.Malizia aveva dichiarato, altresì, al Giudice Istruttore di Catanzaro di non ricordare se la lettera di ri

sposta al Giudice Istruttore di Milano fosse stata da lui vista prima o dopo che essa venisse spedita (in quest'ultimo caso, ovviamente, in minuta). Aveva escluso di aver parlato dell'argomento in questione con il Ministro della Difesa o con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Aveva escluso, parimenti, di aver riferito al generale Miceli che la Presidenza del Consiglio si era espressa, circa la risposta da dare al Giudice Istruttore di Milano, in maniera conforme all'opinione del Ministro della Difesa. Aveva escluso, infine, di sapere alcunchè su eventuali determinazioni al riguardo del Ministro della Difesa o del Presidente del Consiglio, nonchè di sapere se il gen.Miceli avesse interessato della questione l'una o l'altra sede politica. Aveva,invece, ricordato vagamente che dopo alcuni mesi la questione stessa era stata riesaminata ed, a tal proposito, l'unico suo ricordo certo era che aveva suggerito al gen.Antonio Alemanno l'opportunità di offrire una maggiore collaborazione al Giudice Inquirente comunicandogli, ma solo ufficiosamente, che Giannettini era stato in realtà un collaboratore del S.I.D.

In dibattimento il gen.Malizia, dopo aver confermato la sua deposizione istruttoria, faceva presente di voler aggiungere le seguenti precisazioni ed integrazioni dovute ai ricordi in lui suscitati dalle notizie pubblicate, tramite la stampa e la televisione, sulla trattazione dibattimentale e del presente procedimento.

In realtà egli si era recato alla riunione indetta dal gen.Miceli, il quale lo aveva invitato estemporaneamente a

parteciparvi dicendogli che gli occorreva un suo parere,ma senza fargliene conoscere prima l'oggetto. All'incontro avevano partecipato oltre a lui ed al gen.Miceli, nei locali del S.I.D. a palazzo Baracchini, i generali Maletti, Alemanno e Terzani, l'ammiraglio Castaldo ed il ten.col.D'Orsi. Il discorso era stato introdotto dal gen.Miceli con riferimento alla lettera di richiesta del Giudice Istruttore di Milano sull'eventuale qualità di un certo Giannettini di agente o fonte del Servizio. Il gen.Miceli aveva, poi, precisato che il Giannettini era una fonte del Reparto "D" ed aveva quindi passato la parola al Capo di tale reparto, il gen. Maletti; il quale, dopo aver detto che si trattava di un elemento approfondito in materia di politica internazionale ma di scarso valore informativo, si era dimostrato piuttosto restio a fornire altre notizie sulla fonte, usando quella riservatezza tipica degli uomini del S.I.D. quando si trovano in presenza di estranei al Servizio. Era intervenuto qualcuno dei presenti per chiedere se il Giannettini fosse o meno in grado di smentire il S.I.D. nell'ipotesi di una risposta del Servizio che negasse la sua appartenenza al Servizio stesso. Si era, poi, pronunciato l'ammiraglio Castaldo,esprimendo l'avviso che lo scarso valore informativo del Giannettini e la gravità dei fatti, sui quali stava indagando il Giudice Istruttore di Milano, consigliavano di palesare la qualità del Giannettini medesimo al Magistrato e di offrire, quindi, a quest'ultimo la massima collaborazione.
A questo punto della conversazione il gen.Malizia ricordava

di aver osservato che una corretta impostazione del problema doveva partire dalla considerazione che il principio di tutela dell'anonimato delle fonti è basilare per ogni Servizio di sicurezza, onde occorreva valutare se in quel caso concreto ricorresse o meno un'ipotesi di deroga. Aveva, perciò, chiesto al gen.Maletti se il Giannettini fosse imputato o destinatario di qualche avviso di procedimento o, comunque, implicato nei fatti costituenti oggetto dell'indagine giudiziaria. Il gen.Maletti questa volta non era stato evasivo, ma esauriente e categorico nell'affermare che il Giannettini non era nè poteva essere implicato in quei fatti, perchè conosceva l'uomo e non lo riteneva capace di immischiarsi in azioni eversive. Il gen.Maletti aveva, anche, precisato che Giannettini, dal quale non erano pervenute mai al S.I.D. notizie su attività eversive, non aveva mai avuto incarico di assumere informazioni sull'episodio criminoso di Piazza Fontana nè sugli altri fatti di cui all'istruttoria milanese. Dopo tali assicurazioni, fornite dal Capo del Reparto "D", ed essendo stati esclusi in particolare contatti del Giannettini con Freda e Ventura, il gen.Malizia aveva sostenuto che non vi era alcun motivo per derogare al generale e fondamentale principio di segretezza sopra enunciato. Dello stesso avviso si era, poi, dichiarato il gen.Alemanno ed, alla fine dell'incontro, su tale opinione si era raggiunta l'unanimità dei partecipanti.

Il gen. Miceli - secondo quel che dichiarava di ricordare il gen.Malizia in dibattimento - non aveva mai detto che

quel parere emerso dalla riunione doveva essere da lui riferito ad Autorità superiori. Rientrava, del resto, nella sua competenza di Capo del S.I.D. e di Autorità Nazionale per la Sicurezza - proseguiva il testimone - rispondere al Giudice Istruttore senza alcun bisogno di avalli politici.

Quanto al suggerimento dato al gen.Alemanno di informare ufficiosamente il Giudice Istruttore di Milano con una comunicazione informale dei rapporti fra il S.I.D. ed il Giannettini, il gen.Saverio Malizia integrava quanto già da lui accennato in fase istruttoria, precisando di essere stato a ciò indotto dal fatto nuovo costituito dall'emissione del mandato di cattura nei confronti del Giannettini medesimo.

Circa suoi colloqui, da lui categoricamente esclusi in fase istruttoria, con il Ministro Tanassi sulla "questione Giannettini", egli in dibattimento chiariva di non poter escludere di averne avuto uno nell'ottobre 1973 in occasione della testimonianza resa a Roma dall'amm.Eugenio Henke al Giudice Istruttore di Milano. Aggiungeva di non poter escludere di aver parlato con lo stesso Ministro su quello argomento altre volte, in epoca precedente e vicina al giugno-luglio 1973. Negava, comunque, di aver informato l'on.Tanassi della riunione svoltasi nei locali del S.I.D., pur non escludendo di potergli aver detto del parere da lui espresso nel senso dell'opportunità di applicare il principio della tutela delle fonti.

Per il resto e, particolarmente, circa le dichiarazioni del gen.Miceli sul ruolo da lui svolto a livello politico,

il gen. Saverio Malizia confermava integralmente la sua deposizione istruttoria, negando, ancora una volta, di essere mai venuto a conoscenza di decisioni sul caso Giannettini del Ministro della Difesa o in sede di Presidenza del Consiglio e di aver comunicato al gen.Miceli l'esistenza di decisioni del genere. Precisava di non essersi più recato a palazzo Baracchini, nel suo ufficio di consulente giuridico del Ministro della Difesa, dopo il 9 luglio 1973; in quanto, ricostruendo i suoi movimenti in quel periodo di tempo, si era ricordato di aver trascorso la mattina del 10 in udienza, nell'esercizio delle sue funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso il Tribunale Supremo Militare, il pomeriggio del 10 ed il giorno 11 in una sua casa di campagna fuori Roma e di aver soggiornato poi, dal 12 al 24, nell'Hotel delle Nazioni a Fiuggi.

Molteplici elementi a questo punto inducevano a ritenere che il gen.Malizia non dicesse il vero nell'escludere ogni interferenza delle sedi politiche sulla questione Giannettini e nel negare la parte che egli stesso vi aveva avuto - secondo le dichiarazioni del gen.Miceli - quale intermediario, sia pure ufficioso, fra l'ambiente militare e quello governativo.

Invero, anzitutto la prassi normalmente seguita in tali casi era orientata nel senso indicato dal gen.Miceli. Lo aveva detto chiaramente l'on. Tanassi, dichiarando nell'udienza del 17 settembre 1977 che egli ben sapeva di dover investire il Presidente del Consiglio dei Ministri delle proposte di

opposizione del segreto politico o militare eventualmente prospettate a lui, quale Ministro della Difesa, dal S.I.D. o dagli altri organi del suo Dicastero. Per la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'esclusione che, in un caso simile, il Capo del S.I.D. avesse il potere di eccepire il segreto militare con una sua autonoma determinazione si erano espressi, in dibattimento, anche lo amm. Giuseppe Castaldo ed il gen.Antonio Alemanno, all'epoca, rispettivamente, il primo consulente giuridico del Capo di Stato Maggiore della Difesa ed il secondo Capo dell'Ufficio Sicurezza del S.I.D. nonchè tecnico delle procedure concernenti la tutela del segreto militare. Non interessava,ai fini del presente procedimento, se si trattasse di un orientamento corretto o errato; bensì solo il fatto che esso veniva normalmente seguito, con il convincimento della sua validità, da organi politici e militari in una materia ancora sottoposta formalmente all'antica e superata disciplina legislativa del R.D. 11.7.1941 n.1161 (emesso in tempo di guerra ed in un ben diverso contesto politico interno ed internazionale).

Dai ricordi della maggior parte degli Ufficiali che presero parte a quel vertice militare di fine giugno 1973, come si coglie dal tenore delle loro testimonianze sopra indicate (1), era risultato che il gen.Miceli volle osservare la suddetta prassi anche nel caso Giannettini ed intese, cioè,

---

(1)v. dep. D'Orsi, Castaldo, Alemanno e Terzani in parte IV cap. IV

accogliere in sede militare solo un parere tecnico da sottoporre all'Autorità politica per la decisione definitiva.

Significativo appariva, inoltre, il fatto che il gen. Miceli, oltre agli Ufficiali del S.I.D., avesse convocato per il parere tecnico sulla "questione Giannettini" l'amm. Castaldo, addetto al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ed il gen.Malizia, consulente giuridico del Ministro: ciò dimostrava che egli aveva voluto deliberatamente muoversi, sin dall'inizio, sotto il controllo delle Autorità militari e politiche dalle quali dipendeva e che non aveva, quindi, in animo di incorrere in eventuali abusi di potere discostandosi da quella "prassi" ritenuta, a ragione o a torto, giuridicamente vincolante.

Le dichiarazioni testimoniali dell'amm.Eugenio Henke, riportate nel capitolo precedente, militavano anche esse in favore della versione data dal gen.Miceli. Da quest'ultimo e da altri l'Ammiraglio, infatti, aveva appreso, in epoca non sospetta, che l'eccezione di segretezza aveva ricevuto l'indispensabile avallo del Ministro della Difesa e del Presidente del Consiglio.

In sede dibattimentale era, inoltre, venuto fuori un importante elemento di prova generica: la "bozza" della lettera di risposta 12 luglio 1973 (recante l'opposizione del segreto) al Giudice Istruttore di Milano. Si tratta del documento che l'amm.Mario Casardi, nuovo Capo del S.I.D., ha trasmesso a questa Corte con nota del 6 ottobre 1977 - come si è già accennato nel capitolo che precede - precisando che

esso era stato di recente trovato per caso fra gli atti del S.I.D. e ritenuto d'interesse per il procedimento. Tale bozza, che reca la data 4 luglio 1973,presenta in alto a destra l'annotazione, con grafia e sigla del gen.Miceli, "bozza approvata da sig.Ministro e da Capo S.M.D. (Capo Stato Maggiore Difesa)"; ed, in basso a sinistra, la sigla dell'amm.Henke (2).

Si era, quindi, acquistata una documentale conferma, anche essa di origine temporale non sospetta, dell'assunto del gen. Miceli nella parte in cui egli aveva affermato di aver sottoposto la lettera di risposta al Capo dello Stato Maggiore della Difesa ed al Ministro Tanassi, oltre che al gen.Malizia, prima dell'inoltro al Magistrato destinatario.

Le contrarie asserzioni dell'on.Tanassi non solo si presentavano in contrasto con gli elementi probatori sopra indicati, ma si rivelavano già di per sè non veridiche per la loro palese contraddittorietà. L'ex Ministro della Difesa, infatti, dopo aver detto in fase istruttoria di non ricordare assolutamente di essere stato informato dal gen.Miceli della richiesta del Giudice Istruttore di Milano (3), in dibattimento (4) aveva recisamente escluso di essere stato messo al corrente dal Capo del S.I.D. nonchè di aver avuto in visione la lettera di risposta. Nello stesso dibattimento, tuttavia, si

---

(2) sigle riconosciute dai rispettivi firmatari, oltre che dall'amm.Mario Casardi

(3) v. dep. Tanassi 11.2.1976 al G.I. di Catanzaro

(4) v. verb. ud. 17.9.1977

era lasciato sfuggire alcuni riferimenti dei quali non aveva fatto alcun cenno in fase istruttoria: aveva detto, cioè, di ricordare che il gen.Malizia in verità gli aveva parlato, sia pure fugacemente, del problema del segreto in relazione al caso Giannettini, precisandogli che quest'ultimo non era neppure imputato ma doveva essere sentito come teste dal Magistrato. Era questa una notizia assai frammentaria, riferita dall'on.Tanassi senza una precisa collocazione temporale nel contesto di quella generale atmosfera di reticenza che ha caratterizzato tutta la sua testimonianza; ma costituiva, comunque, uno spiraglio sufficiente per far intravedere come il gen.Malizia si fosse concretamente interessato del problema nei suoi contatti con le Autorità politiche.

D'altra parte il gen.Malizia, per la sua qualità di consulente del Ministro della Difesa, dirigeva un apposito Ufficio presso quel Dicastero - come si evince dalle dichiarazioni in proposito rese dall'on.Andreotti nella citata intervista al "Mondo" e da lui confermate in dibattimento - operando una sorta di coordinamento nei rapporti fra gli Organi ministeriali e la Magistratura. In particolare svolgeva di fatto la funzione di uomo di collegamento per i problemi di carattere giuridico fra il Dicastero della Difesa e la Presidenza del Consiglio. Tanto risultava chiaramente dalle deposizioni dibattimentali del vice Capo del S.I.D. gen.Terzani (5) nonchè dello stesso on.Tanassi (6). Egli era, quindi, la persona

---

(5) v. verb. ud. 26.9.1977
(6) v.verb. ud. 17.9.1977

adatta, proprio in virtù di queste sue concrete mansioni di coordinatore fra Organi politici, militari e Magistratura, per svolgere il ruolo ricordato dal gen.Miceli: per portare, cioè, all'esame della Presidenza del Consiglio la questione del segreto nel caso Giannettini su incarico del Ministro della Difesa e per comunicare, poi, al Capo del S.I.D. l'esito dell'esame stesso. Il rilievo dibattimentale del gen.Malizia, il quale ha sostenuto - come si è sopra esposto - di essere stato assente dal suo ufficio nel Ministero della Difesa dal 10 al 24 luglio 1973, non si poneva affatto in contrasto con quanto sopra si è detto; perchè il gen. Miceli non era stato in grado di precisare il giorno nel quale, durante la prima decade di luglio del 1973, ricevette dal gen. Malizia stesso la comunicazione su indicata.

Lo stesso obiettivo raffronto fra le dichiarazioni rese in processo rispettivamente dal generale Miceli e dal generale Malizia faceva balzare con evidenza la diversità di comportamento dei due ufficiali, con il conseguente riflesso sul piano dell'attendibilità. Invero, mentre il gen.Miceli si era espresso sempre in maniera dettagliata e costante sull'argomento in esame sin dalla fase istruttoria ed era controllato da molteplici riscontri probatori, non altrettanto poteva dirsi per il gen.Malizia; il quale, come si evince dal contenuto delle sue deposizioni cronologicamente sopra riportate, aveva dimostrato durante l'istruzione del procedimento una disponibilità al contributo testimoniale ancora minore di quella poi manifestata in dibattimento (in istruttoria la sua reticenza si era spinta fino al punto di negare

perfino l'esistenza di quella riunione di alti Ufficiali del 30 giugno 1973, benchè il Magistrato si fosse preoccupato di ravvivare i suoi ricordi leggendogli le deposizioni testimoniali di coloro che, insieme a lui, vi avevano partecipato). Non è inutile, a tal riguardo, porre in rilievo che la questione Giannettini, nonostante il passare del tempo, non poteva essere svanita con i ricordi delle cose di scarsa importanza, anche per le vie polemiche che per anni ebbero a caratterizzarla in ambienti giudiziari, giornalistici, parlamentari e politici in genere.

Restando sempre in tema di obiettivo raffronto fra le testimonianze dei due Generali, nulla autorizzava a ritenere interessato il coinvolgimento del gen. Malizia da parte del gen.Miceli. A quest'ultimo, per dimostrare di aver effettivamente ricevuto quell'avallo politico che egli riteneva necessario, bastava puntare solamente sul suo contatto diretto con il Ministro Tanassi scaturito naturalmente dal "vertice" militare tenuto presso il S.I.D.; e questo in realtà l'ex Capo del S.I.D. ha fatto, precisando sin dalla fase istruttoria che solo il Ministro era il suo naturale interlocutore e che solo dallo stesso poteva ricevere, ufficialmente e validamente, la notizia della decisione definitiva adottata dalla Presidenza del Consiglio; tanto che, nonostante avesse appreso già dal gen.Malizia della intervenuta approvazione a livello di Presidenza, si era recato ugualmente dall'on. Tanassi per averne formale comunicazione. Il gen.Miceli ha, in altri termini, sempre parlato di quelle comunicazioni in-

formali, fattegli dal gen.Malizia, come di circostanze accessorie e per completezza di esposizione nel riferire i particolari della vicenda. Egli, comunque, non avrebbe avuto certo alcun interesse ad indicare, per fornire un'ulteriore dimostrazione della copertura politica ricevuta, la testimonianza del consulente giuridico del Ministro della Difesa su determinate circostanze di fatto se queste non si fossero realmente verificate. E' evidente, invero, che un rischio davvero inutile avrebbe comportato l'artificioso coinvolgimento, peraltro non necessario, di altre autorevoli persone rimaste estranee e, perciò, fonti eventuali non di conforto probatorio ma di dannose smentite.

Sulla base di tutti gli elementi di prova specifica, generica e logica finora illustrati, i quali concorrevano nell'evidenziare il mendacio del gen.Saverio Malizia, quest'ultimo nell'udienza del 23 novembre 1977 veniva, ad un certo momento, più volte ammonito ai sensi dell'art.458 C.P.P.;ed, avendo egli insistito nelle dichiarazioni fino ad allora rese, su richiesta del Pubblico Ministero si procedeva alla contestazione, nei suoi confronti, del delitto di falsa testimonianza nonchè al giudizio immediato, in virtù del combinato disposto del citato art.458 e dell'art. 435 dello stesso codice, previa sospensione del dibattimento in corso.

Tratto in arresto, il gen. Malizia rendeva l'interrogatorio, in veste di imputato, confermando quanto da lui precedentemente dichiarato.

Su richiesta della difesa del gen.Malizia stesso veniva

disposto un confronto fra questi ed il gen.Miceli. Entrambi insistevano nelle dichiarazioni da loro rispettivamente rese in precedenza.

Lo speciale giudizio si concludeva il 1° dicembre 1977 con la condanna dell'imputato per il delitto di falsa testimonianza ascrittogli, da parte di questa Corte, alla pena di anni uno di reclusione. Nella stessa data l'imputato medesimo veniva scarcerato, essendogli stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui inflitta.

L'ostinato rifiuto del gen.Malizia di fornire il suo contributo di testimone, in relazione al ruolo da lui svolto quale portavoce del Ministro della Difesa presso la Presidenza del Consiglio e poi di quest'ultima presso il gen.Miceli, veniva così censurato con un'affermazione di penale responsabilità particolarmente grave per un alto magistrato militare; ma consentiva di mantenere nell'ombra la parte avuta dall'ambiente politico e le motivazioni che la avevano sollecitata nella procedura di opposizione del segreto sulla "questione Giannettini".

Questo comportamento si poneva in perfetta sintonia con gli ambigui silenzi, le lacune mnemoniche, le contraddizioni, le smentite ed i reciproci contrasti che avevano caratterizzato, come si evince da quanto si è già esposto (7), varie testimonianze raccolte proprio in quello stesso ambiente politico al quale il gen.Malizia ha offerto criminosa tutela.

---

(7) v. parte IV cap.IV

Restava, pertanto, oscuro ed inquietante il motivo per il quale il problema della copertura di una fonte informativa del S.I.D., sia pure di una fonte "particolare" come Guido Giannettini, fosse ancora così scottante, a distanza di tanti anni e dopo la definitiva cessazione di ogni esigenza di riservatezza, da indurre uomini di governo e personaggi di primo piano della vita pubblica nazionale a negare, ad ogni costo, la collaborazione testimoniale dovuta a questa Corte in un procedimento penale di tanta rilevanza.

****
****

CAPITOLO VI

LE ALTRE RISULTANZE TESTIMONIALI E DOCUMENTALI, IN PARTICOLARE LE NUOVE PERIZIE.

Nel corso del dibattimento si procedeva all'audizione dei testimoni ritenuti utili e già escussi durante la fase istruttoria. Di alcuni dei suddetti, non comparsi in udienza, si leggevano le deposizioni scritte, già acquisite, nei casi in cui ciò era consentito dalla legge processuale. Venivano, inoltre, sentiti, vari testimoni di risulta.

L'istruzione dibattimentale comportava, altresì, come si è già accennato, l'allegazione agli atti di vari documenti esibiti dalle parti o richiesti dalla Corte a privati e ad organi della Pubblica Amministrazione.

Di tali risultanze testimoniali e documentali sarà trattato, nei limiti in cui esse si sono dimostrate d'interesse per il procedimento, quando si esporranno i motivi della decisione ed in rapporto ai singoli fatti ai quali le risultanze stesse si riferiscono.

Si ravvisava, inoltre, l'utilità di disporre i seguenti accertamenti peritali (1).

Al prof.Giuseppe Diaco, con ordinanza del 20 luglio 1977, veniva conferito l'incarico di stabilire se le due firme "Zanella Mario", esistenti nella dichiarazione sostitutiva di certificato che era servita per il rilascio del falso passaporto utilizzato nell'espatrio di Marco Pozzan, fossero

---

(1) v. cart. S-B

state apposte da quest'ultimo o dal cap.Antonio Labruna. Il perito rispondeva escludendo che le firme suddette potessero addebitarsi all'opera autografa del Pozzan. Secondo il giudizio peritale una delle due, apposta sull'originale della sopra menzionata dichiarazione, nonchè altra firma "Mario Zanella" esistente sulla minuta della dichiarazione stessa, erano opera autografa del cap.Labruna: precisamente le sottoscrizioni del "richiedente" in calce alla domanda diretta al conseguimento del passaporto.

Dell'esecuzione di altra perizia grafica veniva poi incaricato con ordinanza del 19 giugno 1978 il prof. Giuseppe Diaco, in quanto la data "17.3.1969",scritta sulla bolla di consegna n.110 della ditta Targhindustria di Cusano Milanino relativa ad una fornitura di dischetti per timers "60 M/A" alla G.P.U. Gavotti di Milano, presentava tracce di correzioni. Il perito, al quale era stato chiesto di accertare quale fosse la data originaria e se le correzioni fossero state apportate con la stessa penna o meno (la rilevanza di tale quesito riguardava l'esigenza di controllare rigorosamente le epoche dei vari passaggi commerciali dei timers in deviazione da 60 M/A), perveniva alle conclusioni che seguono: il numero "3" (corrispondente al mese) appare il "ripasso" di un precedente dato grafico che più si avvicina al n.8 e non ad altri numeri razionali; il numero "9" (corrispondente all'anno 1969) non può immedesimarsi con certezza in un precedente numero 7 (manca la "barretta qualificante") (2); i ripassi so-

(2) la difesa dell'imputato Franco Freda aveva esibito un elaborato di perizia di parte stragiudiziale con la conclusione che il "9" dell'anno 1969 era originariamente un "7".

no stati effettuati con altro tipo di mezzo scrivente rispetto a quello usato per l'originaria scritturazione.

A controllo peritale si sottoponevano, anche, alcuni nastri magnetici acquisiti agli atti e contenenti delle conversazioni registrate. I relativi incarichi venivano affidati al prof. Gino Sacerdote docente di comunicazioni elettroniche nell'Università di Torino.

Il primo di tali incarichi riguardava il nastro sul quale, negli uffici romani del S.I.D. di via Sicilia, era stato registrato il riepilogo fatto da Guido Giannettini circa i suoi rapporti con Franco Freda e Giovanni Ventura (3). Di questo nastro si erano acquisiti agli atti: una copia (con relativa trascrizione) esibita dal cap.Labruna nel corso della sua deposizione del 6.12.1974 al Giudice Istruttore di Milano (4); ed un "originale" rimesso dal S.I.D. al Giudice Istruttore di Catanzaro con nota del 10.2.1976 (5). Il Giannettini in dibattimento,ascoltata la registrazione, rilevava che era mancante la parte iniziale, nella quale egli si era riferito all'epoca (aprile 1972) in cui aveva informato il gen.Maletti ed il cap.Labruna dei suoi rapporti con Freda e Ventura; ipotizzava, quindi, una manomissione del nastro. Questa Corte, conseguentemente, con ordinanza del 10 maggio 1977 chiedeva al prof.Sacerdote di accertare eventuali tagli del nastro originale e della copia,nonchè di effettuare un confronto fra i due contenuti. Testualmente concludeva il perito rispondendo ai quesiti postigli:

---

(3) v.parte III^ cap.III: interr.Giannettini del 17.8.1974
(4) v. cart.27 fasc.21
(5) v. cart.35 fasc.96/7

"a) non si rilevano tagli, manipolazioni; si riscontrano nelle due registrazioni attenuazioni che tuttavia consentono di interpretare il testo, che risulta conforme. Le attenuazioni non hanno carattere di cancellazione voluta - b) si hanno elementi per ritenere che la registrazione indicata come originale sia invece una copia - c) le registrazioni A e B sono conformi, pur presentando attenuazioni in punti divèrsi che non infirmano la conformità del testo; una non conformità di carattere tecnico è rilevabile alla fine della registrazione".

La seconda perizia, espletata in fase dibattimentale dal prof.Sacerdote, concerneva la registrazione del colloquio telefonico svoltosi fra imputati Franco Freda e Marco Pozzan la sera del 18 aprile 1969 (6). Tale registrazione era stata effettuata dalla Polizia; ed il Pozzan, dopo averne ascoltato il contenuto in dibattimento, avanzava riserva sulla genuinità del relativo nastro magnetico sostenendo, come si è già detto, che non risultavano incise - nè riportate nella trascrizione del testo registrato - alcune frasi quali pressappoco le seguenti: "abbassiamo il tono di voce, cambiamo genere di persona". Queste frasi sarebbero state pronunciate durante quel colloquio per camuffare, data la presenza della moglie del Pozzan, il vero oggetto della conversazione, la quale in realtà si sarebbe riferita ad un progettato incontro erotico del Pozzan medesimo e del Freda con due donne procurate da un intermediario proveniente da Roma.Questa Corte, perciò, con ordinanza del 22 giugno 1977, affidava al

---

(6) v. parte II^ cap.V

prof. Sacerdote il compito di accertare se il nastro suddetto presentasse alterazioni oppure contenesse la registrazione di frasi non percepibili con le normali apparecchiature tecniche. Il perito rilevava un ronzio della durata di 7",6 immediatamente prima della conversazione registrata; e, poichè quest'ultima non risultava preceduta dai segnali di chiamata telefonica nè da quelle prime parole tipiche di tal genere di comunicazioni, imputava al ronzio stesso un possibile occultamento, forse voluto, dell'inizio della telefonata. Rilevava ancora l'esistenza di alcuni elementi non riportati nella trascrizione del testo registrato e, precisamente, la frase:"Tu potresti rimanere fisso rimanere qui ancora dieci minuti". Per il resto trovava sostanzialmente fedele la trascrizione ora citata; e non rinveniva traccia delle frasi riportate in dibattimento dal Pozzan nè di altre aventi analogo significato.

Oltre a disporre accertamenti peritali in senso proprio, la Corte ravvisava l'utilità di far tradurre in scritture alcuni colloqui registrati su nastri acquisiti agli atti.

Uno degli incarichi di traduzione veniva affidato ai tecnici della RAI-TV Roberto Salvia e Vittoria Martire Arena, con ordinanza del 14.3.1978, relativamente ad alcune conversazioni telefoniche svoltesi fra le sorella Minetti, figlie di quella Leda Pagliuca alla quale l'imputato Mario Merlino aveva fatto riferimento nell'indicazione del suo alibi (7). Altro compito dello stesso genere veniva demandato, con ordi-

---

(7) v. parte I^ cap.VII

nanza del 30/3/1978, al dr. Raffaele Borretti circa un'intervista rilasciata dal testimone Alfredo Sestili al giornalista Primo Di Nicola del settimanale "L'Espresso". Sia delle conversazioni "Minetti" che dell'intervista "Sestili" si tratterà in sede di esame della posizione di Mario Merlino.

^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^

CAPITOLO VII

LE CONCLUSIONI DELLE PARTI

Al termine dell'istruttoria dibattimentale le parti civili costituite in ordine al delitto di strage concludevano, come da separate note scritte, per l'affermazione della responsabilità penale e civile dei seguenti imputati.

La condanna di Freda Franco, Ventura Giovanni, Valpreda Pietro e Merlino Mario chiedevano: 1) l'avv. Odoardo Ascari in qualità di procuratore speciale di Agnelli Agostino, Arioli Giuseppe, Bellaviti Antonio, Bellaviti Felice, Canepari Egidio, Cantoni Giuseppe, Cella Dalla Negra Maria Luisa, China Silvana in Martelli, China Gabriella in Pesenti, Balossini Annunciata ved. China, Cipolla Domenico, Colombo Carlo, Corbellini Luigina ved. Dendena, De Gubernatis Carla ved. Corsini, Ferrari Costantina ved. Arnoldi, Garavaglia Eugenia, Agosteo Angela M. ved. Gerli, Gerli Carla Maria, Gerli Cleme, Gerli Vittoria, Griosi Francesco, Guida Locatelli ved. Sangalli, Lesmo Agostino, Magenes Primo, Martinetti Luigi, Massa Maria ved. Meloni, Meroni Dino, Migliavacca Battista, Messa Giacomo, Mocchi Raffaele, Mocchi Vittorio, Nava Carlo, Nava Franca, Nava Olga, Negri Giuseppe, Papetti Giocondo, Pirola Giuseppe, Radaelli Giovanni, Rossi Felice, Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli, Garzetti Maddalena ved. Scaglia, Scaglia Rita, Scotti Angelo, Mor Stabilini Giovanni Maria, Taveggia Francesco, Radaelli Rosa ved. Taveggia, Ubertone

Angelo, Valè Artura, Valè Lucia, Valtorta Felice, Vaiani Francesco, Villa Serafino; 2) l'avv. Luigi Francesco Gigliotti procuratore speciale di Gaiani Virginia, Perego Policarpo; 3) l'avv. Claudio Gargiulo, quale procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura nonchè di Barater Giuseppe, Bellemo Sergio, Boccola Gianfranco, Bodina Carlo, Buchetti Adino Bruno, Cattaneo Guglielmo, Codecasa Erminio, Del Prino Pietro, De Mauro Corrado, Fornara Attilio, Foti Pasquale, Labombarda Raffaele, Lancellotti Franco, Pinchiroli Egidio, Pozzi Giuseppe, Roffi Arnaldo, Serra Francesco, Torella Osvaldo, Troni Pietro, Volo Pietro; 4) l'avv. Luigi Li Gotti in qualità di procuratore speciale, unitamente all'avv. Rinaldi Taddei, di Cottini Olga ved. Silva; 5) l'avv. Rinaldi Taddei come procuratore speciale di Agosteo Angela Maria ved. Gerli, Gerli Vittoria in Valsecchi, Gerli Clementina in Croci, Gerli Carla in Bonelli, Gaiani Giovanni, Villa Anna ved. Perego, Perego Alessandro, Giovesi Nives ved. Pasi, Silva Paolo, Cottini Olga ved. Silva; 6) l'avv. Alfredo Biondi procuratore speciale di Papetti Pietro e China Silvana.

La condanna di Freda Franco, Ventura Giovanni, Giannettini Guido e Pozzan Marco chiedevano, invece, gli avvocati Gaetano Pecorella, Marcello Gentili e Giuseppe Seta quali procuratori speciali di Ancona Dario, Parachini Roberto e Caldara Luigi.

Per la responsabilità di Freda Franco, Ventura Giovanni

e Merlino Mario concludeva l'avv. Prospero Morra nella sua qualità di procuratore speciale di Consulo Nicola, Franzin Duilio, Martini Francesco, Conti Luciana, Mazzerioli Maura, Girardi Iseo, Tiberia Giovanni, Misiani Lucia, Busatta Bartolo, Lugnini Umberto, Talone Luisa, Gigli Giovanni, Berarducci Rocco, Dioletta Fernando, Morichelli Elena, Esposito Maria Antonietta.

A diverse conclusioni perveniva l'avv. Azzariti Bova, il quale, come procuratore speciale di Pizzamiglio Dino Angelo, Pizzamiglio Patrizia e Pizzamiglio Enrico, chiedeva la condanna degli imputati Freda Franco, Ventura Giovanni, Pozzan Marco, Giannettini Guido, Merlino Mario, Borghese Emilio, Bagnoli Emilio e Gargamelli Roberto. Egli concludeva altresì per l'affermazione della responsabilità civile del convenuto Ministero della Difesa (1).

Agli imputati Freda Franco, Ventura Giovanni, Merlino Mario, Borghese Emilio e Gargamelli Roberto limitava, invece, la richiesta di condanna l'avv. Enrico Contieri in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro.

L'avv. Alessandro Garlatti, costituitosi parte civile con procura speciale nell'interesse di Salfa Giulio, per i danni a quest'ultimo derivati dagli attentati dinamitardi commessi il 25 aprile 1969 nello stand della Fiat alla Fiera Campionaria di Milano, chiedeva, infine, la condanna al risarcimento dei danni stessi ed alla rifusione delle spese, nonchè la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.489 bis C.P.P., nei con-

---

(1) v. parte IV cap.I

fronti degli imputati Freda Franco, Ventura Giovanni e Giannettini Guido.

All'udienza del 24 novembre 1978 il Pubblico Ministero rassegnava le seguenti conclusioni per gli imputati qui di seguito indicati nell'ordine di elencazione dell'epigrafe:

1) per Valpreda Pietro: condanna, con la recidiva reiterata, alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di cui all'art.416 1^ parte II e III comma C.P.; assoluzione per insufficienza di prove dai delitti di strage, detenzione e porto di ordigni esplosivi limitatamente all'episodio criminoso avvenuto nella Banca Nazionale dell'Agricoltura; assoluzione per non aver commesso il fatto dagli altri delitti contestatigli;

2) per Merlino Mario Michele; condanna alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 p. p., II e III comma C.P., nonchè per quello di cui all'art. 6 legge 2.10.1967 n.895 commesso in Roma il 7.10.1969, unificati sotto il profilo della continuazione criminosa e con il titolo di associazione per delinquere continuata; assoluzione per non aver commesso il fatto da tutti gli altri reati ascrittigli;

3) per Borghese Emilio: non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art.416 comma II C.P., previa concessione dell'attenuante del vizio parziale di mente; assoluzione per non aver commesso il fatto da tutti gli altri reati ascrittigli;

4) per Bagnoli Emilio: condanna alla pena di anni tre

di reclusione in ordine al delitto di associazione per delinquere continuata, in esso unificati, ai sensi dell'art.81 C.P., quelli di cui all'art.416 II comma C.P. ed all'art.6 della legge 2.10.1967 n. 895 (commesso quest'ultimo in Roma il 7.10.1969);

5) per Gargamelli Roberto: condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 comma II C.P., assoluzione per non aver commesso il fatto da tutti gli altri reati a lui attribuiti;

6) per Di Cola Enrico: condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 comma II C.P.; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui agli artt.260 comma I n.3 ed art. 311 C.P., così modificata l'originaria imputazione di cui all'art. 256 II cpv. C.P.;

7) per Della Savia Olivo: condanna alla pena di anni tre di reclusione e £.300.000 di multa per il delitto di porto continuato di materiale esplodente, in esso unificati ai sensi dell'art.81 C.P. quelli di cui agli artt.2 e 4 della legge 2.10.1967 n.895 commessi in Roma nell'ottobre 1969;

8) per Torri Olimpia: non doversi procedere per morte dell'imputata;

9) 10) 11) 12) per Torri Rachele, Lovati Ele, Valpreda Maddalena e Delle Chiaie Stefano: non doversi procedere per intervenuta prescrizione del delitto di falsa testimonianza loro ascritto;

13) per Freda Franco: condanna alla pena dell'ergastolo,

con tutte le conseguenze di legge, per il delitto di strage continuata, in esso unificati ai sensi dell'art. 81 C. P. quelli specificati alle lettere A, C-1, C-2, C-3, D, D-1, D-2, D-3, D-5 n. 2, E-1, E-2, F-1, F-2, F-3, G, G-1, G-2, G-3, G-5 (limitatamente alle lesioni in danno di Barella Lucia e Girardi Gianfranco), G-6, H, I, I-1, I-2, I-3, P, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 delle imputazioni ascrittegli; non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine ai delitti di cui alle lettere C-4, D-4, D-5 n.1, G-4, G-5 (per le lesioni guarite entro il termine di giorni 40), I-4, I-5, R; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alle contravvenzioni di cui alle lettere T-7 e T-8;

14) per Ventura Giovanni: condanna alla pena dell'ergastolo, con tutte le conseguenze di legge, per il delitto di strage continuata, in esso unificati ai sensi dell'art.81 C.P. quelli specificati alle lettere A, C, C-1, C-2, C-3, D, D-1, D-2, D-3, D-5 n.2, E, E-1, E-2, E-3, F, F-1, F-2, F-3, G, G-1, G-2, G-5 (limitatamente alle lesioni in danno di Barella Lucia e Girardi Gianfranco), G-6, H, I, I-1, I-2, I-3, P, S, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dalle imputazioni ascrittegli; condanna alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto di cui agli artt.368 e 61 n.2 C.P. (lettera M), non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine ai reati di cui alle lettere C-4, D-4, D-5 n.1, G-4, G-5 (per le lesioni guarite entro il termine di giorni 40), I-4, I-5, O, L; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alle contrav

venzioni di cui alle lettere T-7, T-8;

15) per Ventura Angelo: condanna alla pena di anni cinque di reclusione e £.2.000.000 di multa per il delitto di porto abusivo continuato di armi da guerra ed esplosivo, così unificati i capi di imputazione di cui alle lettere S, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui alla lettera B (art. 270 comma III C.P.);

16) per Ventura Luigi: condanna alla pena di anni uno di reclusione e £.100.000 di multa per il delitto di detenzione di armi da guerra (lettera S);

17) per Marchesin Giancarlo: condanna alla pena di anni tre di reclusione e £.1.500.000 di multa per il delitto di porto di armi da guerra continuato, così unificati ai sensi dell'art.81 C.P. i reati di cui alle lettere T-3, T-4, T-7, T-8;

18) per Pozzan Marco: non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui all'art. 270 comma III C.P., così modificata l'originaria imputazione di cui all'art.270 comma I C.P.; non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine ai delitti di cui alle lettere C-4, D-4,D-5 n.1, G-4, G-5 (per le lesioni guarite entro il termine di giorni 40), I-4, I-5; assoluzione per insufficienza di prove da tutti gli altri reati ascrittigli;

19) 20) 21) per Comacchio Franco, Zanon Ida, Pan Ruggero: condanna alla pena di anni tre di reclusione e lire

1.500.000 di multa per il delitto di porto di armi da guerra ed esplosivo continuato, così unificati ai sensi dell'art.81 C.P. i reati di cui alle lettere T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8;

22) per Orsi Claudio: assoluzione per non aver commesso il fatto dal delitto di cui all'art.270 comma III C.P. a lui ascritto (lettera B);

23) per Massari Antonio: condanna alla pena di anni dieci di reclusione e £.2.000.000 di multa per i delitti di cui alle lettere G, G-1, G-2, G-3, G-5 (limitatamente alle lesioni subite da Barella Lucia e Girardi Gianfranco), G-6, unificati ai sensi dell'art.81 C.P. con il vincolo della continuazione e sotto il titolo del delitto di lesioni gravi aggravato continuato; non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine ai delitti di cui alle lettere G-4 e G-5 (per le lesioni guarite entro il termine di giorni 40); non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui alla lettera B (art.270 comma III C.P.);

24) per Lemke Udo Werner: condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di calunnia continuata;

25) per Biondo Giovanni: non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui alla lettera B (art.270 comma III C.P.); non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine ai delitti di cui alle lettere G-4 e G-5 (per le lesioni guarite entro il termine di giorni 40); assoluzione per insufficienza di prove

dagli altri reati ascrittigli;

26) per Brancato Giuseppe: assoluzione per non aver commesso il fatto dai delitti a lui contestati (lettere E-a, E-b);

27) per Giannettini Guido: condanna alla pena dell'ergastolo, con tutte le conseguenze di legge, per il delitto di strage continuata, in esso unificati ai sensi dell'art.81 C.P. i reati di cui alle lettere A, B, D (1-2), E (solo per il n.2), G, H, I, L, M, N, O (limitatamente alle lesioni in danno di Barella Lucia e Girardi Gianfranco), P, Q, T, U; condanna alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui alla lettera E (concorso in tentativo di procurata evasione); non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine ai delitti di cui alle lettere C, E-1, F, O (per le lesioni guarite entro il termine di giorni 40), R, S;

28) 29) per Fachini Massimiliano e Loredan Pietro: non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui all'art.270 comma III C.P. (lettera V) loro contestato;

30) per Mutti Claudio: non doversi procedere per amnistia in ordine al delitto di tentato favoreggiamento personale (lettera Z) ascrittogli;

31) per Serpieri Stefano: non doversi procedere per amnistia in ordine al delitto di falsa testimonianza (lettera AA) contestatogli;

32) per Tanzilli Gaetano: condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto di falsa testimonianza

(lettera BB) attribuitogli;

33) per Maletti Gian Adelio: condanna alla pena di anni cinque di reclusione per i delitti contestatigli con le lettere CC, DD, EE, FF, GG ed unificati, ai sensi dell'art. 81 C.P., sotto il titolo di falso ideologico aggravato continuato;

34) per Labruna Antonio: condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per gli stessi delitti sopra specificati relativamente al Maletti.

L'Avvocatura dello Stato, nell'udienza del 27 novembre, chiedeva il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte civile Pizzamiglio nei confronti del Ministero della Difesa quale responsabile civile.

Seguivano, nei giorni successivi, le arringhe dei difensori degli imputati con le richieste di assoluzione con formula ampia per: Valpreda Pietro, Merlino Mario Michele, Borghese Emilio, Bagnoli Emilio, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Della Savia Olivo, Torri Rachele, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Delle Chiaie Stefano, Pozzan Marco, Orsi Claudio, Biondo Giovanni, Brancato Giuseppe, Giannettini Guido, Fachini Massimiliano, Loredan Pietro, Serpieri Stefano, Tanzilli Gaetano, Maletti Gian Adelio e Labruna Antonio (in via subordinata: proscioglimento del Delle Chiaie e del Serpieri perchè estinti i reati loro ascritti rispettivamente per prescrizione ed amnistia).

Per Torri Olimpia veniva chiesto il proscioglimento ai sensi dell'art.150 C.P., essendo sopravvenuta la morte della giudicabile.

Nell'interesse di Freda Franco venivano riassunte, nella udienza del 9 febbraio 1979, le seguenti testuali conclusioni in separata nota sottoscritta dall'avv. Franco Alberini ed allegata al verbale di dibattimento:

"1) nullità del dibattimento e della conseguente sentenza per mancato interrogatorio di Franco Freda, ai sensi degli artt.441, 185 n.3, 367 u.p. e 496 bis C.P.P.;

2) nullità delle perizie sui timers effettuate dai prof. Dumini, Matteoli e Reggiori, a loro affidate dal Giudice Istruttore di Milano, perchè colpite da nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 185 n.3 C.P.P. per le violazioni degli artt.314, 315, 315 bis, 303, 304 bis e ter C.P.P.:

3) nullità delle perizie sui timers per la falsità delle bolle di consegna del 17.3.1969 n.110, constatata con perizia 16 luglio 1978 e col sequestro della documentazione in relazione all'ordinanza della Corte di Assise di Catanzaro del 3.6.1978;

4) sospensione del presente procedimento ai sensi dello art.18 C.P.P. in riferimento alla denuncia presentata il 26.9.1977 nei confronti dell'on. Mario Zagari, all'epoca dei fatti Ministro di Grazia e Giustizia, ed in riferimento all'istruttoria pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Milano su Ministri ed Ufficiali, già testimoni nel presente procedimento penale; ciò in particolare, in caso di ritenuta responsabilità, in relazione all'applicazione dell'art.116 C.P. (conseguenza non voluta, responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello vo-

luto);

5) perizia chimica sull'annotazione a sigla gen. Miceli della lettera bozza datata 4 luglio 1973 prot. 01/820/0 indirizzata al Giudice Istruttore di Milano ed inviata dal S.I.D. alla Corte di Assise il 6.10.1977;

6) perizia tecnica in riferimento alle quattro lettere datate 12 luglio 1973 prot. 01/820/0 (doc. 2/3/4/5) inviate dal S.I.D. alla Corte di Assise il 6.10.1977, in relazione alla data che risulta strutturalmente modificata e scritta apparentemente con diversa macchina;

7) assoluzione da tutti i reati ascritti per non averli commessi: in particolare:

<u>dal reato di strage continuata ed aggravata:</u>

a) per non aver commesso i fatti;
b) in subordine per insufficienza di prove;
c) in ulteriore subordine: disporsi nuova perizia sui timers in relazione all'art.455 C.P.P. come da memoria difensiva depositata in data odierna;

<u>dai reati di attentati:</u>

a) per non aver commesso i fatti;
b) in subordine per insufficienza di prove;
c) concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione fra tutti i fatti, minimo della pena;

<u>dagli altri reati contestati:</u>

a) assoluzione per non averli commessi;
b) in subordine per insufficienza di prove;
c) attenuanti generiche, continuazione e minimo pena.

In riferimento alla richiesta di nuova perizia n.7/c,

si chiede l'eliminazione dagli atti, perchè irregolarmente acquisito, del cosiddetto corpo di reato (bussoletta di ottone) e mancando ogni condizione per l'emissione di un tardivo decreto di sequestro che mai potrebbe attestare la vera provenienza dell'oggetto periziato e ciò ai sensi degli artt.367, 185 n.3 ed u.p., 155 e 222 comma II, 337, 390, 304 bis, ter e quater C.P.P. in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale 3 dicembre 1969 n.148".

I difensori degli altri imputati concludevano come segue:

per Ventura Giovanni:

assoluzione per non aver commesso il fatto o, quanto meno, per insufficienza di prove da tutti i reati; in via subordinata minimo della pena con la concessione delle attenuanti previste dagli artt.62 bis, 114 p.p. e 116 u.p. C.P. (generiche, minima partecipazione ed evento diverso da quello voluto) da dichiarare prevalenti sulle aggravanti e sul reato circostanziato di strage; in via ancor più subordinata dichiararsi che il fatto ascrittogli come associazione sovversiva costituisce, invece, il delitto di associazione per delinquere;

per Ventura Angelo e Luigi:

assoluzione con formula ampia da tutti i reati e, comunque, proscioglimento dalle contravvenzioni di cui ai capi T-7 e T-8 perchè estinte per prescrizione; in subordine applicazione del decreto di amnistia n.283 del 1970, ancor più in subordine concessione delle attenuanti generiche e minimo della pena con i benefici di legge;

per Marchesin Giancarlo:

assoluzione perchè il fatto non costituisce reato dalla imputazione di porto abusivo di armi da guerra e proscioglimento dalle contravvenzioni di cui ai capi T-7 e T-8 perchè estinti per prescrizione; minimo della pena, con la concessione delle attenuanti previste dagli artt.62 n. 6 e 62 bis C.P. (ravvedimento attivo e generiche) per il reato di illegale detenzione di armi da guerra; in linea subordinata: unificazione di tutti i reati sotto il profilo della continuazione ai sensi dell'art.81 C.P. e minimo della pena con i benefici contemplati dagli artt.163 e 175 C.P. (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti su istanza privata);

per Comacchio Franco:

assoluzione perchè il fatto non costituisce reato dalle imputazioni di porto abusivo di armi e di esplosivo; minimo della pena, con la concessione delle attenuanti di cui agli artt.62 n.6 e 62 bis C.P. nonchè con i benefici previsti dagli artt.163 e 175 C.P., per i reati di detenzione di armi; in subordine unificazione di tutti i reati sotto il profilo della continuazione a norma dell'art.81 C.P.;

per Zanon Ida:

proscioglimento dai reati di detenzione di armi ed esplosivo perchè, ricorrendo le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 bis C.P., sono estinti per prescrizione; come per Comacchio nel resto;

per Pan Ruggero:

assoluzione dal reato di porto abusivo di armi per non aver commesso il fatto e dagli altri illeciti penali ascrittigli per aver agito in stato di necessità (art.54 C.P.);

per Massari Antonio:

assoluzione da tutti i reati per non aver commesso il fatto; in via subordinata dichiarazione di non procedibilità contro l'imputato, in ordine ai reati concernenti gli attentati ai treni, per difetto di contestazione e modifica della contestata ipotesi di partecipazione ad associazione sovversiva nel meno grave illecito di stampa clandestina;

per Lemke Udo Werner;

unificazione dei tre episodi di calunnia ascrittigli in un solo delitto continuato, ai sensi dell'art.81 C.P., ed irrogazione del minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge;

per Mutti Claudio:

nullità del provvedimento di rinvio a giudizio per irritualeità mutamento della contestazione originaria; assoluzione perchè il fatto non costituisce reato con prevalenza di tale formula, ai sensi dell'art.152 C.P., sull'intervenuta causa di estinzione (amnistia) del delitto a lui attribuito.

Dopo le repliche del Pubblico Ministero e dei difensori delle altre parti la Corte si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare.

^^^^^^^^^^
^^^^^^^

PARTE QUINTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPITOLO I

UN UNICO DISEGNO TERRORISTICO IN VENTIDUE ATTENTATI NEL 1969.

I ventidue attentati terroristici verificatisi dal 15 aprile al 12 dicembre 1969 in varie parti del nostro territorio nazionale, sinteticamente enunciati nei capi di imputazione del processo e qui di seguito partitamente indicati, costituiscono manifestazioni caratterizzate da alcune note obiettive comuni, le quali ne consentono il raggruppamento in serie ed inducono - sotto il profilo indiziario - a considerarle tutte inquadrabili in una direttrice criminosa unitaria.

Il primo, degli attentati in esame, fu quello del 15 aprile, compiuto nell'edificio dell'Università di Padova e precisamente nello studio del Rettore prof. Enrico Opocher. L'ordigno impiegato, come risulta dalla perizia balistica collegiale Arvali - Di Prete - Covino (1), conteneva polvere nera (nitrato di potassio, carbone e zolfo) nonchè polvere di alluminio e di magnesio. Non ne fu reperito il contenitore ma solo i suoi probabili frammenti ferrosi; il suo trasporto, fino all'interno di un armadietto del locale, probabilmente avvenne a mezzo di una borsa in plastica con manico e fibbia i cui resti furono poi rinvenuti dai periti. Lo scoppio fu seguito da incendio; e, dello studio del Rettore, rimasero distrutte le suppellettili, rotti i vetri,

---

(1) v. vol.30 fasc.5 istruttoria "Freda"

scardinati gli infissi e danneggiate le pareti; danni vari subirono anche i vani attigui. Non vi furono feriti perchè in quelle circostanze di tempo, ore 22,45 circa, i locali interessati dall'esplosione erano deserti.

Seguirono il 25 aprile due altri attentati a Milano, rispettivamente nello Stand Fiat della Fiera Campionaria e nell'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella stazione ferroviaria centrale dello Stato. Il perito Teonesto Cerri (2) accertò che i due ordigni erano stati confezionati con una miscela di polvere nera (a base di zucchero e clorato di potassio); e rilevò, in entrambi i luoghi delle esplosioni, frammenti bruciati di "skai" con ogni verosimiglianza appartenenti alle borse usate per trasportare le bombe. Derivarono danni alle cose e rimasero ferite venti persone.

Ad una stessa operazione vanno, poi, ricondotti i tentativi, rimasti infruttuosi, di far esplodere tre distinti ordigni collocati rispettivamente al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, nel locale dei servizi del primo piano della Corte di Cassazione a Roma ed, ancora nella Capitale, su un armadio posto nel corridoio dell'Ufficio Personale della Procura della Repubblica. Tali ordigni, con capacità offensiva letale nel raggio di circa due metri, furono rinvenuti inesplosi in epoche diverse (28 ottobre, 19 agosto e 21 maggio); ma l'assoluta identità del contenuto

(2) v. perizia in vol.30 fasc.8 istruttoria "Freda"

nei vari componenti e della confezione esterna ed interna (3), rilevata in sede di rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Giudiziaria e di perizia eseguita dal gen. Vacchiano (4), autorizza a ritenere provato il loro contestuale collocamento; al quale ha ammesso di aver partecipato Giovanni Ventura, su incarico di Franco Freda, con il trasporto di uno degli ordigni medesimi a Torino, ove esso fu depositato in quel Palazzo di Giustizia il 12 maggio. Sarebbe illogico ritenere che si sia trattato di una operazione frazionata in tempi successivi, giacchè rimarrebbe senza convincente spiegazione il perchè si sia insistito altre due volte, nel collocamento dello stesso tipo di congegno esplosivo, dopo avere constatato l'insuccesso degli episodi iniziali.

Gli accertamenti tecnici sopra menzionati ed un'ulteriore perizia espletata a mezzo degli ingegneri Reggiori, Matteoli e Dumini (5) hanno consentito di evidenziare, come nota comune agli attentati finora considerati, l'identità delle elettrocalamite e degli interruttori impiegati nonchè del sistema elettrico attuato per ritardare l'esplosione dopo l'innesco: un congegno di tipo elettromagnetico a caduta di corrente, ossia caratterizzato da un relais il cui scatto era collegato all'esaurimento di una batteria.

---

(3) Si trattava di tre scatole di legno della stessa colorazione rivestite di una custodia di cartone per libri e contenenti una miscela di tritolo e di tetrile oltre ad elettrocalamite, interruttori, fiammiferi per l'innesco, detonatori e batterie avvolte con nastro adesivo rosso dello stesso formato.

(4) fasc.3 ed 8 vol.27 istruttoria "Freda"

(5) fasc.4 vol.21 istruttoria "Freda"

A questa prima serie, così caratterizzata, ne seguì una altra contrassegnata dal tipo di temporizzatore usato per regolare il ritardo dell'esplosione: un comune orologio da polso marca "Rhula" invece del sistema "a caduta di corrente". Seguirono, cioè, l'attentato del 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano e quelli della notte dall'otto al nove agosto sui treni.

Il primo consistente nella sistemazione, sul davanzale di una finestra sita di fronte ad una stanza dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano, di un ordigno, rinvenuto poi inesploso, la cui struttura così veniva delineata attraverso la perizia "Cerri" (6): doppia scatola di cartone (destinata originariamente alla lozione per capelli "Endoten Control") ed involucro metallico interno contenente esplosivo da mina "Semigel D" con binitrotoluolo (dal caratteristico odore di mandorle amare), pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone che si fossero trovate al momento dell'eventuale esplosione nel raggio di metri 1,50/1,80; sistema di innesco realizzato con filamenti di una microlampadina collegati, da un lato, ad una batteria e, dall'altro, per mezzo di polvere nera, ad un comune detonatore. Giovanni Ventura, durante il suo interrogatorio del 17 marzo 1973 (7), ne ha indicato il giorno di collocamento (avrebbe operato - a suo dire - l'ignoto emissario del Delle Chiaie di cui si è detto in narrativa) nel 24 luglio.

---

(6) fasc.2 vol.10 istruttoria "Freda"
(7) v. parte II^ cap.VII pagg.191-193

Gli attentati compiuti sui treni, analiticamente indicati al capo G) dell'imputazione in epigrafe, consistettero nel deporre dieci ordigni all'interno di altrettanti convogli ferroviari in transito per varie parti d'Italia. Ne furono collocati nelle toilettes e negli scompartimenti (sotto i sedili o sulle reticelle porta bagagli). Otto esplosero cagionando ferite a dieci viaggiatori e danni al materiale ferroviario. Due furono rinvenuti inesplosi rispettivamente nelle stazioni di Milano Centrale e Venezia S.Lucia; sicchè, sulla base del loro esame e dei frammenti di quelli esplosi, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, a mezzo dei suoi organi tecnici, fu in grado di effettuare accurati rilievi e concludere, all'esito, che le dieci bombe erano costituite dai seguenti identici elementi: a) contenitore in legno di lavorazione rudimentale, con coperchio e fondo di masonite; b) due batterie piatte marca "Superpila" tipo oro; c) congegno di accensione ad orologeria con collegamento mediante fili elettrici tra batterie, innesco ed orologio, il quale era di marca Rhula in nove degli ordigni; d) innesco costituito da fiammiferi tipo "controvento" (simile a quello usato negli attentati ai Palazzi di Giustizia del 12 maggio), rivestiti da spiralina metallica con funzione di resistenza elettrica ed inseriti in un detonatore; e) detonatore cilindrico di tipo ordinario; f) carica esplosiva costituita da tritolo ossidato, color giallo paglierino, in "saponetta" a forma di parallelepipedo. I contenitori in legno erano avvolti con carta martellata per "confezioni pacchi-regalo" recan-

te disegni a colori (8).

Altro particolare, idoneo a richiamare un certo collegamento fra l'attentato del 24 luglio e quelli della notte 8-9 agosto, oltre all'orologio "Rhula", è l'avvenuto rinvenimento fra i materiali residuati dalle varie esplosioni sui treni (a Caserta su due vetture, ad Alviano ed a Pescara) di frammenti del quotidiano "Il Corriere della Sera" del 25 luglio 1969: ossia proprio il numero sul quale gli attentatori potevano aver ricercato le notizie relative all'esito della precedente operazione dinamitarda,effettuata il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano.

La terza ed ultima serie di attentati terroristici racchiude i cinque di Milano e di Roma del 12 dicembre; ed, alla luce delle risultanze peritali acquisite sia nella istruttoria del processo "Valpreda" che in quella del processo "Freda-Ventura", non vi è alcun dubbio sull'identità della matrice, la quale è rivelata attraverso le stesse modalità di esecuzione (borse, cassette di ferro marca Iuwel, timers prodotti dalla Iunghans Diehl, esplosivo costituito da gelatina-dinamite con binitrotoluolo), la quasi contestualità delle esplosioni e la qualità dei luoghi di collocamento delle bombe (banche ed Altare della Patria assunti a simbolo della società borghese tradizionale).

Considerando, infine, in un quadro di insieme tutte e tre le serie sopraindicate, non mancano certo motivi di collega-

---

(8) v. vol.27 fasc.1 istruttoria "Freda"

mento materiale e logico fra le stesse.

Rudimentali cassette di legno della stessa foggia furono impiegate come contenitori degli ordigni deposti il 12 maggio nel Palazzo di Giustizia e la notte 8-9 agosto sui treni.

Il binitrotoluolo (esplosivo - come si è detto - dal caratteristico odore di mandorle amare) si ritrova nello ordigno collocato il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano e nei gravissimi attentati del 12 dicembre (9).

Significativo è, inoltre, il progressivo impiego di nuovi tipi di temporizzatori nonchè di nuovi sistemi di collegamento per il passaggio della corrente elettrica e per la accensione, in rapporto alle deficienze di volta in volta emerse negli ordigni rimasti inesplosi. Infatti, fino a quando gli ordigni esplosero regolarmente, elettrocalamite, interruttori e sistema di ritardo dell'esplosione rimasero sempre invariati, come accertato dalla citata perizia Reggiori-Matteoli-Dumini sui materiali residuati dalla prima serie. Dopo il fallimento degli attentati del 12 maggio, invece, venne cambiato nell'episodio terroristico immediatamente successivo (quello del 24 luglio) il sistema di temporizzazione e di innesco predisponendo, in sostituzione del solito congegno a caduta di corrente (costantemente attuato nella prima serie, come si è già detto), l'installazione di un orologio

---

(9) v. rilevazioni organolettiche esposte nella sua relazione preliminare del perito ing. Teonesto Cerri in cart.10 fasc.B pag.8, nonchè conclusioni del Collegio peritale in cart.10 fasc.I pag.80 e cart.11 fasc.E pagg.53 e 54 istruttoria "Valpreda".

e dei filamenti di una microlampadina collegati con una batteria ed un comune detonatore. Questa considerazione è autorizzata anche dalle esplicite ammissioni di Giovanni Ventura, che, nel citato interrogatorio del 17 marzo 1973, ha spiegato proprio con l'insuccesso dei precedenti attentati le modifiche tecniche apportate all'ordigno collocato il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano. Quando, poi, neanche tali modifiche tecniche sortirono utili risultati, essendo rimasto inesploso anche l'ordigno del 24 luglio, in quelli dell'8-9 agosto si mantenne il tipo di orologio (Rhula), ma si provvide a mutare ancora il sistema di innesco tornando a quello dei "fiammiferi" precedentemente usato. Nuove tecniche, tuttavia, s'imposero per gli ultimi attentati del 12 dicembre, giacchè due degli otto ordigni collocati sui treni rimasero inesplosi consentendo, fra l'altro, alla Polizia ed alla Magistratura di controllarne la composizione.

Infine accomunano tutte e tre le serie degli attentati:la natura degli obiettivi presi di mira quali simboli e valori del tipo di organizzazione statale esistente (Università,Fiera Campionaria, Banche, Palazzi di Giustizia, Ferrovie, Altare della Patria), le più evidenti modalità di esecuzione (collocamento di ordigni nello stesso tempo in varie città d'Italia con un "crescendo" terroristico), il tipo di involucro usato per mascherare le bombe scelto sempre in modo da renderlo non sospetto nei luoghi designati per lo sviluppo delle azioni terroristiche (custodia di cartone per libri nei Palazzi di Giustizia, confezioni con carta da regalo sui treni, borse con cassette portavalori nelle banche).

Le osservazioni sin qui esposte consentono, anzitutto, di addebitare ciascuna delle tre serie di attentati ad una stessa matrice, data la molteplicità delle analogie rilevate all'interno di ognuna di esse.

Inoltre i legami evidenziati fra le serie medesime inducono a considerare - come si è accennato all'inizio - tutte le ventidue manifestazioni di attività terroristica sopra esaminate come episodi non isolati ed occasionali, ma posti in essere nell'attuazione di un disegno unitario, tracciato da una stessa organizzazione criminosa e diretto a realizzare perturbamenti sempre più intensi nella sicurezza pubblica, nonchè sfiducia sempre maggiore dei cittadini nelle garanzie apprestate dagli organi dello Stato per la conservazione della tranquillità e dell'ordine sociale. Tale impostazione di indagine, suggerita già da molti e seri indizi scaturenti dall'aspetto obiettivo delle cose, riceverà conferma ed integrazione dagli elementi probatori di cui in appresso si tratterà.

****
****

CAPITOLO II

I VERI RAPPORTI FRA GIOVANNI VENTURA E FRANCO FREDA. LE PREMESSE IDEOLOGICHE DELLA LORO ATTIVITA' EVERSIVA.

La personalità e gli orientamenti ideologici di Franco Freda si presentano caratterizzati da una spiccata tendenza a concepire programmi di eversione dell'ordinamento statale vigente.

Di ciò offrono sufficiente dimostrazione i suoi scritti.

Il primo "Libretto rosso" (così comunemente indicato per il colore della copertina), dal titolo "La Giustizia è come il timone, dove la si gira va" (1), nella seconda parte (la prima è rivolta specificamente contro il Procuratore della Repubblica di Padova Aldo Fais e contro il commissario di P.S. Pasquale Iuliano) vagheggia l'avvento di tribunali del popolo e la conquista violenta del potere pubblico da parte delle forze popolari, interessate ad abbattere la "dittatura borghese" ed i suoi apparati polizieschi e giudiziari.

Non vi è dubbio che ne sia stato il Freda l'autore.

Guido Lorenzon, testimone particolarmente attendibile per i numerosi riscontri processuali che confortano - come in appresso si specificherà - le sue affermazioni, ebbe modo di cogliere l'ira di Franco Freda e lo sgomento di Giovanni Ventura quando costoro gli espressero il timore che le sue rivelazioni sull'opuscolo suddetto al Magistrato di Treviso po-

(1) v. vol.2 fasc. 3 B istruttoria "Freda"

tessero costituire la prima prova a carico e colpire Freda (2). Inoltre l'imputato Ruggero Pan, nel suo memoriale (3), ha precisato di aver ricevuto un'ammissione inequivoca di Ventura circa il fatto che era stato proprio Freda a scrivere il libretto. Infine lo stesso Ventura,pur negando di aver fatto stampare l'opuscolo, ha finito con l'ammettere di averlo avuto da Freda e di aver capito chiaramente che questi ne era stato l'autore (4).

Il secondo "libretto rosso" fu fatto stampare per incarico di Giovanni Ventura da Antonio Massari presso la tipografia Casilina di Duilio Panzironi. Massari ha insistito nel sostenere erroneamente che si trattava del primo "libretto rosso" ("La Giustizia è come il timone..."), ma poi il 31 ottobre 1973 in sede di confronto con il Ventura ha riconosciuto di essersi potuto confondere (5). E' stato proprio il Ventura a precisare che tale seconda pubblicazione con la copertina rossa conteneva il programma di un "Fronte popolare rivoluzionario" consegnatogli, per la stampa, da Franco Freda (6). Il contenuto del libretto era stato poi trasfuso nell'altra opera del Freda intitolata "La disintegrazione del sistema".

"La disintegrazione del sistema" reca già in sè l'indicazione del suo autore, giacchè nella parte introduttiva l'ope

---

(2) v. cart.1 fasc.1 foll. da 27 a 31 istruttoria "Freda"
(3) v. cart.2 fasc.6 foll.da 9 a 17 istruttoria "Freda"
(4) v. vol.24 cit. fasc.1 fol.74 istruttoria "Freda"
(5) v. vol.24 cit. fasc.18 foll.79-82
(6) v. vol.24 cit. fasc.14 foll.160-163

ra medesima viene presentata come il testo di un intervento di Giorgio Freda (7) del 17 agosto 1969 in una riunione del Fronte europeo rivoluzionario a Regensburg. Del resto lo stesso Freda, dopo avere negato la paternità di questo scritto in vari interrogatori, ha finito col riconoscerlo come suo dinanzi al Giudice Istruttore di Milano (8).

Il carattere eversivo della pubblicazione in esame è palese (9).

Vi è espressa la concezione di Franco Freda del "vero Stato" insieme alla necessità di far crollare, con violenza e celerità, l'attuale organizzazione statuale borghese dominata dal principio dell'interesse economico. Il nuovo Stato da fondare non è quello invocato dagli sfruttati proletari, i quali si muovono pur sempre nell'ambito di un sistema ispirato ai valori economici e si limitano, quindi, ad avanzare rivendicazioni meramente "quantitative"; ma è concepito, sul tipo tracciato nelle elaborazioni filosofiche platoniche ed hegeliane, come momento di tensione spirituale in cui l'individuo supera il suo "particulare" e realizza le sue migliori inclinazioni in un più ampio contesto. In tale concezione il fattore economico, regolabile con un'organizzazione comunistica dei beni, rimane un elemento subordinato e strumentale.

---

(7) "Giorgio" è il nome con il quale solitamente il Freda è chiamato dagli amici e di cui egli stesso si serve di frequente nel firmare.

(8) v. registrazione interr. Freda 22.6.1972 in vol.24 fasc.6 foll.da 26 a 28

(9) il libro trovasi in vol.4 fasc.7

L'appello per la costruzione di questo "vero Stato" è rivolto principalmente agli individui illuminati, capaci di elevarsi per raggiungere le vette della spiritualità, ma anche, per quanto specialmente concerne il primo periodo in cui si dovrà distruggere la società borghese, agli estremisti di ogni genere, di destra e di sinistra, da strumentalizzare come manovalanza per un lavoro di demolizione.

Altro opuscolo di rilievo, stampato a Padova e sottoscritto anche dal gruppo di AR (di cui Franco Freda si è sempre riconosciuto partecipe e responsabile) (10), è quello intitolato "Il nostro onore si chiama fedeltà". In esso si esaltano i valori dell'alleanza italo-tedesca nell'ultimo conflitto mondiale con riferimento alle rispettive ideologie fascista e nazista. Vi si afferma la necessità di dar posto ai valori eroici dello spirito. Al riguardo il Freda ha richiamato l'attenzione del Magistrato (11) sul carattere dottrinario e non operativo del piccolo gruppo di AR, il quale era interessato alla ricerca del significato metastorico che fascismo e nazismo potevano rappresentare. Comunque l'opuscolo, unitamente alle ammissioni del Freda sulla militanza da lui presta

---

(10) trattasi di un gruppo di studio costituito da Freda e da pochissimi altri. La sigla AR deriva da una radice che esprime, nelle lingue e tradizioni indoeuropee, la dimensione spirituale della virilità (vari esempi in termini sanscriti, greci, latini, tedeschi)(cart.9 fasc.6 fol.29).

(11) v. interr. Freda 22.6.72 nel testo registrato (foll. da 26 a 28 fasc.6 vol.24)

ta in formazioni neofasciste ed in particolare sui suoi contatti con il M.S.I. ed "Ordine Nuovo" (12), consente di individuare il concreto modello di Stato preso in considerazione dal Freda stesso, sulla base dell'esperienza storica, quale unico degno di realizzazione.

Le idee di estrema destra e di ispirazione nazista di Franco Freda emergono anche dai suoi sfoghi epistolari. Nella lettera da lui indirizzata dal carcere a tal Gianni Melioli di Rovigo in data 5 ottobre 1972 (13) egli denuncia la volgarità e la mancanza di energia vitale dei "politicanti" del M.S.I. ed indica, invece, come apprezzabili camerati, alcuni elementi del tipo di Giancarlo Esposti (14), con i quali, nello stesso carcere, aveva costituito un "Comitato soldati politici di estrema destra".

Questa sua concezione aristocratico-nazista, che sdegnosamente rifiuta l'egualitarismo delle rovinose, lassiste e mercantili democrazie ed esalta un tipo di vita spartano, appare, inoltre, caratterizzata da una fredda razionalità che lascia poco spazio alle passioni, sia pure d'indole distruttiva, consuete ai rivoluzionari. Nella sua agenda, infatti, la eliminazione dei nemici è da lui considerata necessaria non per odio ma per "igiene" (15).

---

(12) v. interr.Freda 5.7.72 in vol.24 cit.fasc.6 foll.27-36

(13) v. corrispondenza detenuti in vol.33 fasc.4 istruttoria "Freda"

(14) appartenente ad un'organizzazione paramilitare di estrema destra ed ucciso poi il 30.5.74 in un noto conflitto a fuoco da lui ingaggiato con i Carabinieri nella piana di Cornino Nuovo di Rieti

(15) v. vol.14 fasc.4, foglietto fra il 16 e il 17 gennaio

Tutto quanto sopra esposto sulle idee di Franco Freda non può essere ritenuto, come quest'ultimo sostiene, una mera testimonianza dottrinaria manifestata per esclusivi scopi di studio e di ricerca del significato di alcuni fenomeni politici. Se così fosse, sarebbe davvero inammissibile fare oggetto di processo penale una libera manifestazione di pensiero.

In realtà, invece, numerosi elementi - come si dirà - concorrono a far ritenere che le suddette premesse ideologiche ebbero sbocchi operativi sul terreno della propaganda, della istigazione e dell'adozione di sistemi di lotta politica in netto contrasto con l'ordinamento giuridico-penale vigente.

Una seconda convinzione è autorizzata, inoltre, dalle risultanze processuali: che alle premesse ideologiche ed agli sbocchi operativi ora accennati non fu davvero estraneo, ma consapevolmente ed attivamente partecipe, Giovanni Ventura.

Già sono illuminanti, in tal senso, le preoccupazioni, apparentemente eccessive, manifestate dal Freda e dal Ventura per le rivelazioni fatte al Magistrato da Guido Lorenzon sul libretto rosso prima serie "La Giustizia è come il timone..." In fondo si trattava di un libello la cui divulgazione avrebbe potuto arrecare al suo autore, se identificato, fastidi giudiziari limitati alle modeste conseguenze di alcune espressioni diffamatorie rivolte all'indirizzo di un magistrato e di un commissario di polizia. Ben più gravi ed angoscianti erano le accuse del Lorenzon concernenti l'attività terroristica. Eppure, secondo quanto il Lorenzon ha riferito, " Il Freda ed il Ventura consideravano l'opuscolo come il punto

centrale delle indagini, da cui l'Autorità avrebbe potuto risalire a tutto"; essi facevano intendere che la traccia dell'opuscolo in questione potesse condurre a provare cose molto più gravi. In particolare il Ventura ebbe a dire al suddetto testimone che non avrebbe mai dovuto fare il nome di Freda e che "se l'Autorità inquirente fosse arrivata a Freda, sarebbe giunta ad un cuneo, avrebbe creato una falla e sarebbe poi penetrata molto in profondità"; disse anche che dell'opuscolo erano state prodotte cinquemila copie per un costo di lire tre milioni ed, in quella occasione, il Freda, presente al discorso, così aveva aggiunto riferendosi al Ventura: "lui mette i soldi ed io sono lo scribacchino" (16). Ancora, a tal riguardo, merita di essere ricordata una parte dell'interrogatorio reso dall'imputato Franco Comacchio il 6 novembre 1971 al Sostituto Procuratore della Repubblica di Treviso (17). In essa il Comacchio ha precisato di aver saputo da Angelo Ventura nell'autunno del 1969 che il libretto rosso " lo avevano stampato loro " e di averne ricevuto una copia dallo stesso. Ha aggiunto che, quest'ultimo, poi, quando si erano diffuse le prime notizie relative al coinvolgimento del fratello Giovanni negli attentati, si era portato in casa sua ed aveva bruciato la suddetta copia.

La stessa atmosfera di segreto e di complicità caratterizza il comportamento di Franco Freda e Giovanni Ventura re

(16) v. dep. Lorenzon 23.1.1970 in cart.1 fasc.1 foll.da 32 a 44 istruttoria "Freda"
(17) v. cart.2 fasc. 4 foll.23-27 istruttoria "Freda"

lativamente al secondo "libretto rosso".

Le dichiarazioni di Antonio Massari, Giovanni Ventura Ruggero Pan ed Orlando Giuseppina concordano nel ricordare che tre o quattromila copie di tale libretto furono fatte clandestinamente stampare dal Ventura - tramite il Massari - presso la tipografia Casilina e spedite, con l'indicazione di un falso mittente (la casa editrice Ennesse), allo indirizzo del Pan; il quale ne fece consegna per l'opportuna custodia alla sua fidanzata e poi indusse quest'ultima a distruggerle, avendo appreso da Angelo Ventura che questi e suo fratello Giovanni non potevano riprenderseli perchè compromettenti. Si trattava del programma di un"Fronte popolare rivoluzionario",ma è evidente che il contenuto dell'opera,di genere invero non infrequente nella pubblicistica di quel periodo di tempo, non poteva giustificare di per sè tanta cautela e tanto timore. E', quindi, logicamente accoglibile la spiegazione offerta in epoca successiva dallo stesso Ventura (18), il quale ha chiarito che si trattava di un'operazione "di seconda linea" concepita dal Freda (19), ossia di una manovra diretta a coinvolgere persone estranee al suo gruppo

---

(18) v. interr. Giovanni Ventura 20.9.73 foll.160-163 fasc.14 vol. 24 cit.

(19) Il Freda ha ammesso di aver incaricato Giovanni Ventura della stampa dell'opuscolo, ma ha collocato temporalmente tale incarico agli inizi del 1969. (v. verb. confronto Freda-Ventura 2.11.1973 vol.24 cit. fasc.18).

in un'attività eversiva e ad offrire, così, una copertura di diversa matrice ai neofascisti responsabili di attentati: vi era, cioè un preciso collegamento fra la stampa di quel libretto ed un programma delittuoso.

Intuendo il pericolo derivante, per la sua posizione processuale, dalla suddetta spiegazione il Ventura ha tenuto a precisare che la spedizione dei pacchi di libri al Pan avvenne, su richiesta di Freda, nel settembre 1969. Senonchè, sulla scorta delle documentate deposizioni di Duilio Panzironi (20), titolare della tipografia Casilina, si è potuto accertare incontrovertibilmente quanto segue.

Il Massari si era rivolto al Panzironi per la stampa degli opuscoli, dicendo che si trattava di un lavoro urgentissimo e che gli opuscoli stessi dovevano essere poi imballati e spediti senza farne rimanere traccia nella tipografia. Gli aveva anche detto che il pagamento sarebbe stato immediato e che non riguardava la casa editrice "Ennesse" (in altre occasioni tale casa, rappresentata dal Massari, non aveva mai pagato con regolarità); successivamente, quando erano state corrette le bozze dallo stesso Massari, quest'ultimo aveva adempiuto l'impegno consegnando al titolare della tipografia un assegno di £.175.000 a firma Giovanni Ventura(21). L'incarico di stampare i libretti, i quali furono confezionati con una copertina dello stesso colore ma di qualità diver-

---

(20) v. vol.25 fasc.16 foll.21-22 istruttoria "Freda"
v. vol.25 fasc.17 foll.47-48/50 " "

(21) l'assegno reca la data 10.12.1969 (v.verb.interr.Giovanni Ventura del 20.9.1973, in vol.24 fasc.14 fol.163,ove il Giudice Istruttore ne fa oggetto di specifica contestazione all'imputato) ed il Panzironi ha riferito che esso era postdatato di pochi giorni.

sa da quella impiegata per il primo "libretto rosso" (esibito in visione al tipografo dal Giudice Istruttore), era stato dato al Panzironi qualche giorno prima dell'11 novembre 1969. In tale data, infatti, risultava emessa la fattura relativa all'acquisto del cartoncino destinato a costituire la copertina del libretto. La spedizione dei libretti stampati all'indirizzo del Pan avvenne, poi, il 21.1.1970, come documentato dalla copia commissione del corriere Domenichelli esibita dal Giudice Istruttore di Milano al Massari nel corso dell'interrogatorio da quest'ultimo reso il 17.9.1973 (22).

Può, quindi, concludersi su questo punto che Giovanni Ventura, ancora pochi giorni prima che si verificasse la strage di Piazza Fontana, era legato a Franco Freda - il che contrasta recisamente con la sua impostazione difensiva - da rapporti di occulta collaborazione relativi ad attività di carattere eversivo.

Non mancano, inoltre, in processo elementi idonei ad indicare che neanche dopo la strage di Milano Giovanni Ventura ebbe a discostarsi dai programmi di lotta politica di Franco Freda. Significativo, a tal riguardo, è quanto ha dichiarato il tipografo Ennio Mion al Giudice Istruttore di Treviso:"Nel luglio 1970 vennero nella mia tipografia due signori e precisamente il Ventura Giovanni ed il Freda Franco i quali mi chiesero un preventivo per la stampa di una libretto formato ridotto dal titolo "La disintegrazione del sistema"... Ho in-

---

(22) v. vol.24 cit. fasc.7 fol.7

testato la fattura al sig. Ventura perchè ritenevo che mi avesse ordinato lui il lavoro o comunque interessasse la sua casa editrice" (23).

Ciò si lega logicamente a quanto riferito Guido Lorenzon nelle prime dichiarazioni rese sui rapporti fra i due, allorchè ha puntualizzato il 23 gennaio 1970 (24) che il Freda ed il Ventura, nel corso dei tentativi posti in essere per indurlo a ritrattare quanto da lui riferito al Magistrato di Treviso, gli raccomandarono di far presente al Giudice che essi non solo non avevano comuni rapporti politici ma si trovavano, anzi, fra di loro in dissidio ideologico. Al Lorenzon risultava, invece, tutto il contrario, in quanto ben conosceva le idee del suo amico Giovanni Ventura, il quale meno di due mesi prima, verso la fine di novembre 1969, gli aveva manifestato il desiderio di accompagnarlo in un viaggio in Grecia per mettersi ivi in contatto con i "colonnelli" e ricevere aiuti al fine di creare in Italia una situazione loro gradita (25). Circa quattro mesi prima, nel luglio 1969 a Roma, il Ventura gli aveva raccomandato di non palesare a Nino Massari, che era noto come uomo di sinistra e con il quale si sarebbe dovuto incontrare il giorno dopo, "quali fossero le sue idee politiche, perchè Massa-

---

(23) v. cart.1 fasc.2 fol.179 istruttoria "Freda"
(24) v. cart.1 cit. fasc.1 foll.39 r. e 43
(25) v. dep. Lorenzon 17.1.70 cart.1 fasc.1 foll.21-27 istruttoria "Freda"

ri non la pensava come lui" (26).

Era, cioè, cominciata quella manovra con la quale sia il Freda che il Ventura hanno più volte tentato, nel corso del procedimento, di porsi fittiziamente su sponde politiche opposte, fino a manifestare addirittura una reciproca avversione sul piano personale per convincere i Giudici dell'impossibilità di un loro connubio operativo diretto al sovvertimento delle pubbliche istituzioni.

Lo sviluppo dell'istruttoria ha consentito di fugare queste apparenze ingannatrici e di mettere a nudo la vera natura dei loro rapporti; i quali, come in seguito posto ancora in luce dall'episodio dei "messaggi" trovati occasionalmente in possesso di Claudio Mutti il 15 maggio 1973, erano invece di stretta solidarietà. Si è detto analiticamente di tali messaggi in narrativa (27). Qui basta solo richiamare il loro univoco significato. Concordemente Freda e Ventura avevano dato incarico al loro amico Claudio Mutti di procurarsi, seguendo la via da loro indicata, un contatto con Guido Giannettini, al fine di dare a questo ultimo la possibilità di collaborare con entrambi per scopi non dichiarati, ma importanti e comuni.

---

(26) v. cart.27 fasc.72/17 fol.10 istruttoria "Giannettini"

(27) v. parte III^ cap.I

Emergono, quindi, anche da questa missione incompiuta (28), gli estremi di un sodalizio antico e perdurante fra Freda e Ventura (esteso anche a Guido Giannettini, come si dirà), sodalizio che ovviamente è incompatibile sul piano logico con l'esistenza di rapporti di opposta natura.

---

(28) La questione dei "messaggi" sarà ripresa in esame, con riferimento specifico alla posizione di Guido Giannettini (v. parte V cap.XXI)

****
****

CAPITOLO III

LA RILEVANZA E L'ATTENDIBILITA' DEL TESTIMONE GUIDO LORENZON

La prima e particolareggiata accusa mossa a Giovanni Ventura, circa l'associazione sovversiva che a questi e ad altri faceva capo e che aveva realizzato nel territorio nazionale vari attentati dinamitardi, proviene da Guido Lorenzon.

Già la posizione di questo teste, amico del Ventura sin da quando era stato suo istitutore nel 1962 a Borca di Cadore nel collegio Pio X, è tale da non suscitare a suo carico sospetti di calunnia. Neanche lo stesso Ventura ha prospettato alla Corte seri motivi di rancore o di altro genere, che avrebbero potuto indurre il Lorenzon ad infrangere i vincoli di quella vecchia amicizia e ad impegnarsi in una complessa ed irreversibile opera persecutoria verso un innocente addebitandogli il compimento di fatti gravissimi.

Tale considerazione di carattere generale viene rafforzata e confortata dal fatto che, nel corso dell'istruttoria seguita a quelle accuse, la parola del testimone è stata avvalorata più volte da inequivoche risultanze di prova specifica e generica; e si è, così, dimostrata veridica al di là di ogni ragionevole dubbio. Essa non può considerarsi minimamente scalfita dalla cosiddetta ritrattazione alla quale il testimone stesso - come si è accennato in narrativa - fu spinto dalle pressioni del Freda e del Ventura. In

fatti anche nel corso di tale ritrattazione, largamente superata da successive e molteplici deposizioni, Guido Lorenzon si è solamente fatto carico di eventuali inconsapevoli errori di giudizio nella valutazione dei fatti riferitigli dal suo amico Giovanni Ventura, ma ha sostanzialmente riaffermato la storicità dei fatti stessi.

Nè può attribuirsi valore alla obiezione sollevata nel corso della discussione finale della difesa del Freda, secondo la quale Guido Lorenzon non sarebbe credibile, nelle sue deposizioni accusatorie successive alla ritrattazione, in quanto interessato a tener ferme le sue primitive accuse per l'esigenza difensiva di contrastare la denunzia per calunnia presentata contro di lui da Giovanni Ventura. Per confutare tale obiezione basta por mente alle date: Giovanni Ventura ebbe a redigere la sua denuncia per calumnia il 23 gennaio 1970, cioè quando il Lorenzon, superata la fase della ritrattazione, aveva già reso varie altre deposizioni accusatorie contro il Ventura stesso.

Quanto al contenuto delle deposizioni del Lorenzon è opportuno riportarsi, per ora, alla riassuntiva esposizione che se ne è fatta nella parte narrativa della presente sentenza (1). Qui giova puntualizzare i singoli elementi di controllo offerti dal processo.

Il primo di tali controlli scaturisce da quel fortuito rinvenimento di armi e munizioni avvenuto a Castelfranco Veneto nella soffitta della casa di Giancarlo Marchesin (2).

---

(1) v. parte I cap. I
(2) v. parte II cap. III

Giovanni Ventura aveva fatto vedere all'amico Lorenzon, verso la fine di settembre del 1969, alcuni fucili da guerra automatici e due cassette contenenti cartucce cal.9 in un appartamento, da lui tenuto in locazione, in Via Daniele Manin di Treviso. Il Lorenzon lo aveva, poi, riferito al Magistrato; e lo stesso Ventura, dopo la scoperta avvenuta nella soffitta del Marchesin e le confessioni di quest'ultimo, dei coniugi Comacchio-Zanon e di Ruggero Pan circa i vari trasporti che di quelle armi e munizioni erano stati effettuati da un luogo all'altro, ha finalmente riconosciuto che si trattava di cose appartenenti, almeno in parte, a lui e di averle tenute tutte presso di sè, prima di sbarazzarsene quando erano divenute ormai troppo compromettenti (3).

Altro riscontro è costituito dai "rapporti informativi" trovati e sequestrati nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna (4). Il Lorenzon aveva in precedenza riferito l'oggetto di qualcuno di questi rapporti mostratigli dal Ventura; ed, in effetti, se ne è potuto constatare la corrispondenza con quello delle veline n.0281 e 0282 rispettivamente del 4 e del 16 maggio 1969 (pressioni, anche di carattere terroristico, finanziate da gruppi industriali, per favorire l'avvento in Italia di una formula governativa di centro e la fine del governo di centro-sinistra).

---

(3) v. interr. Giovanni Ventura 17 e 20 marzo 1973 (con testo registrato) in vol. 24 fasc.14 foll.98-109/150-151

(4) v. parte II cap. IV

Il 23 marzo 1970 Guido Lorenzon, deponendo dinanzi ad un Magistrato della Procura della Repubblica di Roma, aveva fatto presente che nel 1966, quando era in servizio militare come ufficiale di complemento ad Aviano, aveva ricevuto una lettera con la quale si chiedeva l'adesione di tutti gli Ufficiali dell'Esercito italiano ad un certo movimento per la difesa dello Stato. Pochi giorni dopo si era incontrato con Giovanni Ventura, il quale gli aveva confessato di essere autore di quella lettera e di averne spedito circa duemila.

Pure su tale circostanza la parola del testimone era destinata a ricevere più volte conferma.

Infatti, come si è già detto in narrativa (5), la perizia grafica eseguita sulle buste adoperate per inviare agli Ufficiali dell'Esercito i volantini a firma "Nuclei di difesa dello Stato", con i quali si istigava all'abbattimento delle istituzioni democratiche vigenti, ha consentito di individuare, in varie parti degli indirizzi apposti, la grafia di Franco Freda e Giovanni Ventura, Inoltre dall'interrogatorio reso dall'imputato Ruggero Pan il 22 maggio 1973 (6) è risultato che questi ebbe a constatare come i fratelli Angelo e Giovanni Ventura tenessero nascosti in casa, fra l'altro, dei fogli quadrettati scritti a mano e contenenti un elenco di Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito.

---

(5) v. parte II cap. XI
(6) v. vol.24 cit. fasc. 9 foll. 12-14

Ulteriore conferma processuale il Lorenzon ha ricevuto circa i suoi riferimenti al conte Piero Loredan, con il quale il Ventura gli aveva detto di essersi messo in contatto per scopi eversivi. Invero tali contatti, anche se giustificati con scopi diversi, sono stati ammessi sia dal Ventura sia dal Loredan; e quest'ultimo, in particolare, ha riconosciuto di aver finanziato il Ventura stesso, per dichiarati fini editoriali, con decine di milioni di lire.

Molteplici controlli di veridicità sulle dichiarazioni di Guido Lorenzon provengono, infine, dai vari interrogatori dello stesso Giovanni Ventura; il quale, dopo un iniziale atteggiamento di assoluta negativa, è stato costretto a rendere, nell'incalzare delle acquisizioni istruttorie e di fronte alla fermezza del suddetto Lorenzon, ammissioni sempre più frequenti confermando, così, in più parti, la versione dei fatti data dal suo amico-accusatore.

Così è avvenuto in ordine al primo "libretto rosso", che il Ventura ha ammesso di aver mostrato in un primo tempo al Lorenzon - proprio come questi ha specificato - non nel definitivo testo stampato ma in fogli dattiloscritti (7).

Altrettanto si è verificato per altri svariati argomenti: il tipo di disposizione organizzativa di "prima e seconda linea" della costituita associazione sovversiva di cui il Ventura si era detto uno dei tre finanziatori, la struttura "piramidale" dell'associazione stessa, la collocazione dell'ordigno esplosivo da parte del Ventura in un edificio pubblico di Torino (Palazzo di Giustizia) nella primavera del

---

(7) v. vol.24 cit. fasc. 14 foll.73-75

1969 (8), il costo degli ordigni collocati sui treni durante la notte dall'otto al nove agosto dello stesso anno, l'organizzazione in genere degli attentati ai treni, l'esibizione al Lorenzon del timer di provenienza del Freda, alcuni commenti fatti dal Ventura alla notizia della strage di Milano.

Su tutte le suddette circostanze, rivelate da Guido Lorenzon sin dalle sue prime dichiarazioni, prima o poi è sopravvenuta la conferma di Giovanni Ventura, il quale ha riconosciuto di averne effettivamente parlato al Lorenzon medesimo e di quest'ultimo ha fatto rilevare, anzi, in uno dei suoi interrogatori, "la solita precisione" (9) con cui ha riferito fatti veri.

I motivi per i quali il Lorenzon si indusse a rendere la sua testimonianza accusatoria, nonostante la sua amicizia con l'incolpato, sono stati enunciati chiaramente dallo stesso testimone. La sua consapevolezza della pregressa attività eversiva del Ventura ed alcuni riferimenti di costui a circostanze, ancor più allarmanti, relative ai recenti gravissimi fatti terroristici di Milano e Roma del 12 dicembre 1969, gli avevano fatto fondatamente sospettare che l'amico fosse coinvolto anche in questi ultimi tragici episodi. Nel contrasto fra il sentimento di amicizia ed il dovere di non lasciare impunita la strage, prevalse il secondo. Nessuno ha ipotizzato validamente in processo

---

(8) tale ordigno fu poi trovato inesploso (v. parte V cap. VIII pagg.482 e 483)

(9) v. vol.24 cit. fasc.14 fol.99 interr. del 17.3.1973

la esistenza di una diversa motivazione dell'accusa; onde non vi è ragione di porre in dubbio l'effettività di quel travaglio di coscienza in cui risultò preminente, alla fine, il dovere civico.

^^^^^^^^^^
^^^^^^^

CAPITOLO IV

GIOVANNI VENTURA NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

Le dettagliate deposizioni di Guido Lorenzon, la cui attendibilità deve ritenersi sufficientemente garantita dai numerosi controlli probatori dei quali si è detto, consentono di ricostruire, in modo fedele alla realtà, programmi e fatti che ebbero Giovanni Ventura fra i principali protagonisti.

Il Ventura si riconobbe senza mezzi termini, nelle confidenze fatte all'amico, come uno dei tre finanziatori di un'organizzazione eversiva a struttura cosiddetta piramidale. Si trattava, precisamente, di gruppetti sovversivi costituiti ciascuno da tre persone, il cui capo costituiva a sua volta uno dei due elementi-base di altro gruppetto triangolare. Si poteva, così, godere delle garanzie tipiche dei compartimento-stagno; per cui, avendo i singoli associati rapporti di conoscenza e di collaborazione limitati e separati nel seno dell'intero assetto organizzativo, l'associazione nella sua globalità si rendeva meno vulnerabile verso l'esterno oltre che più efficiente.

Tale organizzazione, che - a detta del Ventura - non era la sola operante, aveva lo scopo di rovesciare, con il potere pubblico costituito, l'ordine borghese esistente nella società italiana. Dei metodi di lotta facevano parte gli attentati dinamitardi diretti a traumatizzare la pubblica opinione.

Sul terreno della realizzazione del suddetto programma,

il Ventura ebbe ad impegnarsi anche partecipando direttamente all'esecuzione di alcuni attentati.

Si è esposto in narrativa (1) quanto il Lorenzon ha specificato, circa le confidenze avute da Giovanni Ventura, in ordine alla collocazione degli ordigni in edifici pubblici e sui treni nella primavera-estate del 1969.

In particolare, per quel che riguarda il ruolo di finanziatore dallo stesso Ventura svolto nell'ambito di quella criminosa associazione, non mancano in processo elementi idonei a confortare ancora la testimonianza di Guido Lorenzon.

Nel settembre del 1969 Giovanni Ventura costituì, in società con tali Rinaldo Tomba e Piero Gamacchio, un'azienda lito-tipografica dandole la denominazione di "Litopress".

Il suddetto Tomba ha riferito, nelle sue deposizioni testimoniali rese al Giudice Istruttore di Treviso ed a quello di Milano (2), che la Litopress, pur avendo formalmente sede a Castelfranco Veneto, era entrata in funzione a Roma "solo parzialmente e temporaneamente nell'inverno 1970". I macchinari erano vecchi e poco efficienti. Il loro acquisto era stato stipulato con pagamento rateale. Il canone di fitto dei capannoni non veniva pagato; ed il Ventura, che in un primo tempo aveva promesso un finanziamento di £.150.000.000 ed in un secondo tempo di £.90.000.000, in effetti aveva ver

---

(1) v. parte II cap. I

(2) v. cart.1 fasc.2 fol.173 istruttoria "Freda"; v. vol. 25 fasc.9 foll.15-18 istruttoria "Freda"

sato solo £.20.000.000.- Sicchè l'azienda, costretta ad essere finanziata con cambiali di favore chieste a terzi dallo stesso Ventura, dopo una breve e stentata vita era finita col soccombere economicamente.

In sede di perquisizione, eseguita nello stabilimento della sopra indicata azienda il 13 maggio 1971 (3), venne rilevata l'esistenza di otto registri sociali tutti in bianco e di un capannone che, secondo le informazioni fornite sul posto dai due soci presenti Tomba e Gamacchio, era stato affittato nel giugno-luglio del 1970 ma non era stato mai utilizzato se non limitatamente alla ristampa di quattro volumi del poeta Pablo Neruda. Nell'udienza dibattimentale del 10 maggio 1978 il Tomba ha ammesso, in seguito all'esibizione di altri cinque volumi nello stesso dibattimento da parte del Ventura (4), che anche questi furono stampati dalla Litopress; ma tale aggiunta non sposta gran che i termini della questione.

Si è appreso, inoltre, dalla deposizione testimoniale di Ludovico Pompei, amministratore della "Legatoria Trionfale" con sede in Roma (5), che, dei pochi libri recanti la stampigliatura della Litopress, alcuni in realtà erano stati stampati dalla tipografia romana "Nardini".

---

(3) v. cart.1 cit. fasc.2 fol. 299
(4) v. cart. S-A
(5) v. vol. 25 cit. fasc.16 fol.24

La Litopress ebbe quindi vita breve ed esangue; ma quello che soprattutto colpisce è il limitato apporto economico da parte di Ventura, benchè questi avesse ottenuto cospicui finanziamenti per quell'iniziativa editoriale. Risulta, infatti, oltre che dalla parola dei diretti interessati, anche dalle precisazioni contabili offerte dal commercialista Ugo Pandolfi, professionista che ebbe a curare gli interessi patrimoniali della famiglia Ventura, quanto segue: i conti veneti Giorgio Guarnieri e Piero Loredan garantirono, con fideiussioni, affidamenti bancari a Giovanni Ventura per l'affare "Litopress" complessivamente per £.90.000.000. Ventura, a sua volta, aveva garantito i suoi fideiussori con i propri beni patrimoniali, sui quali poi sia il Guarnieri che il Loredan accesero ipoteca per £.111.000.000, obbligandosi a pagare direttamente alle banche gli ingenti debiti contratti dal Ventura medesimo (6). Orbene, poichè quest'ultimo, - come si è sopra detto - ebbe a versare per la "Litopress" solo venti milioni e poichè, come ancora il Pandolfi ha precisato sulla scorta delle scritture dell'azienda, per l'acquisto dei macchinari fu pagato solo un acconto di £.4.500.000 (sul prezzo convenuto di £.45.000.000), rimane oscura la destinazione della imponente residua somma di danaro rimasta a disposizione del Ventura. Nè risulta che questi abbia esaurito tutto il resto dell'ingente finanziamento facendo fronte ad altre scadenze commerciali relative alla sua attività editoriale. Egli - secondo quanto riferito da persone a lui vicine -

---

(6) v. dep. Ugo Pandolfi in cart.1 fasc.2 fol.196 e cart. 1 fasc.3 fol. 90 istruttoria "Freda"

"anche dopo aver ottenuto i finanziamenti dalle banche pagava di rado e sempre malvolentieri" (7) anche dinanzi ad incontestabili richieste creditorie, non tenendo fede agli impegni economici presi. Ha ricordato in proposito Emilio Grosso (8), il quale nel gennaio 1970 entrò a far parte della società editrice "Ennesse" della quale erano già soci Diego Giannola, Nino Massari e Giovanni Ventura, che quest'ultimo si era impegnato a versare £.24.000.000 ma poi, in effetti, ne aveva versato solo cinque o sei come emerso dai riepiloghi contabili effettuati in sede di fallimento della società stessa. Proprio relativamente alla "Ennesse" il Ventura aveva già dato chiara dimostrazione di essere poco propenso ad effettuare pagamenti nel suo giro commerciale, giacchè, quando era subentrato come socio a tal Vito Loiacono, dinanzi al notaio si era poi senza alcun giustificato motivo rifiutato di liquidare il socio uscente per il valore della quota nella quale subentrava. L'episodio è stato ricordato dal suddetto Loiacono (9) e dall'altro socio Diego Giannola (10) il quale, per sbloccare la situazione, fu costretto ad emettere in favore del Loiacono medesimo una cambiale di £.350.000 a firma sua e del terzo socio Nino Massari.

---

(7) v. dep. Gallina Italo vol. 25 cit. fasc.11 fol.20-21; v. dep. Balletti Renzo vol.25 cit. fasc.11 fol.2 (creditore più volte insoddisfatto per forniture di libri scolastici)

(8) v. dep. testimoniali Grosso Emilio in vol.25 cit. fasc. 10 foll. 43-45; fasc.18 fol.5

(9) v. vol. 25 cit. fasc.18 foll.19-21 dep. 20.11.1973 G. I. Milano

(10) v. vol. 25 cit. fasc.16 fol.30 dep. 27.9.1973 G.I. Roma

Anche il Massari ha fatto riferimento, nelle sue dichiarazioni (11), al fatto che il Ventura mise in difficoltà tutti i soci della "Ennesse" perchè non faceva fronte ai suoi impegni finanziari, tanto da divenire una delle cause che condussero a liquidare la società.

A fronte della mancanza di valide giustificazioni sul modo di impiego di decine di milioni di lire, stanno alcuni significativi esborsi effettuati dallo stesso Ventura.

Si è già accennato alla prova di finanziamenti da parte sua in favore del Freda per la stampa del primo libretto rosso (testimonianza del Lorenzon circa la frase del Freda "lui mette i soldi ed io sono lo scribacchino"), nonchè del secondo (assegno a firma Giovanni Ventura di £.175.000, cui ha fatto riferimento il teste Duilio Panzironi) (12). In proposito va ricordato anche quanto l'imputato Ruggero Pan, nel confermare al Giudice Istruttore di Treviso il suo memoriale, ha precisato in data 11 gennaio 1972: "Ricordo ora che il Ventura ebbe a dirmi nel passato che aveva impegnato i suoi capitali per Freda. Una conferma me la diede pure il Freda, il quale, tornando da Ascoli Piceno, mi disse che il Ventura si era rovinato per causa sua" (13).

Inoltre davvero singolare ed ingiustificato, alla stregua delle motivazioni di carattere commerciale che se ne sono date, appare il versamento da parte di Giovanni Ventu

---

(11) v. vol. 24 fasc.7 foll.1-4 istruttoria "Freda"
(12) v. parte V cap. II pag. 418-420-421
(13) v. cart.2 fase.6 fol.26 r. istruttoria "Freda"

ra all'ex partigiano e militante del Partito Comunista di Italia marxista-leninista Alberto Sartori, del quale si è fatta menzione in narrativa (14), di più di dieci milioni di lire (18.000.000 secondo Ventura, 11.000.000 secondo Sartori). Vero è che al Sartori era stato affidato dal Ventura, quale amministratore unico della Litopress, un mandato di rappresentanza triennale della nuova azienda con il compito di procurare contratti di natura editoriale. Tuttavia tale incarico era stato una causale fittizia di pagamento, come si ricava facilmente da varie fonti.

Piero Loredan ha sostenuto di aver finanziato l'iniziativa della costituzione della Litopress poichè riteneva che si trattasse di un'operazione industriale valida nel campo editoriale e per aver modo, anche, di inserirvi il Sartori, da lui precedentemente sovvenzionato, con uno stipendio ed una provvigione costanti; i quali in sostanza dovevano costituire non il corrispettivo di reali prestazioni, ma una forma di finanziamento per il movimento politico (linea rossa del Partito Comunista d'Italia marxista-leninista) da lui rappresentato.

Rinaldo Tomba ha, da parte sua, dichiarato che, pur essendo socio della "Litopress", solo nel maggio 1971 aveva appreso che il Sartori era rappresentante dell'azienda; in precedenza riteneva che si trattasse solo di un amico del Ventura. Ciò costituisce chiaramente una conferma di quanto detto dal Loredan sul fatto che il Sartori non svolgeva in

---

(14) v. parte II cap. IV

effetti alcuna attività per la Litopress.

Nello stesso senso si è espresso Stefano Sestili, agente commerciale della Litopress. Questi ha, infatti, testualmente dichiarato: "Non ho mai conosciuto Sartori Alberto, nè mi risulta che egli sia stato mai rappresentante della Litopress" (15).

Lo stesso interessato Alberto Sartori, che in un primo tempo aveva affermato di aver ricevuto gli undici milioni dal Ventura a titolo di stipendio, rimborso spese e provvigioni, successivamente non si è sentito di tenersi ancora su tale posizione di fronte alle contestazioni del Giudice Istruttore. Quando, cioè, il Magistrato gli ha contestato come mai egli fosse stato pagato, pur non risultando che egli avesse procurato alcun affare all'azienda la quale, d'altronde, aveva i suoi procacciatori di affari regolarmente stipendiati, egli ha risposto di aver accettato quest'aiuto economico in un momento di bisogno e di aver dato, da parte sua, una certa contropartita, in quanto sia il Ventura che il Loredan sapevano perfettamente che vantare la sua amicizia negli ambienti di sinistra extraparlamentari era un biglietto d'ingresso sicuro (16). Ha sempre ammesso, inoltre, che la Litopress in effetti non aveva mai concretamente operato e che era stato lo stesso Ventura a dirgli sempre di astenersi dal promuovere la stipulazione di contratti, in quanto l'azienda non era in condizioni di produrre.

---

(15) v. vol.25 fasc.10 fol.1 r. istruttoria "Freda"
(16) v. vol.25 cit. fasc. 15 fol.6

In definitiva quanto si è finora esposto su questa azienda quasi fantasma, sul giro notevole di capitali che la sua costituzione comunque consentì al Ventura e sull'aggancio operato nei confronti del marxista-leninista Sartori con quel vistoso finanziamento, denuncia una preordinata manovra del Ventura medesimo diretta a disporre di fondi per le destinazioni illecite indicate da Guido Lorenzon e per infiltrarsi (17) nelle file della sinistra extraparlamentare pur appartenendo a formazioni ideologiche di opposto orientamento.

Il ruolo di finanziatore, emerso quindi da più fonti probatorie, assegna logicamente a Giovanni Ventura anche quello di una posizione di primo piano nella struttura piramidale dell'associazione sovversiva, di cui egli, nel corso dei suoi interrogatori, ha dimostrato, inoltre, di conoscere in maniera approfondita e globale gli obiettivi immediati, gli scopi ultimi e la complessa strategia.

Nell'ambito di tale associazione sovversiva la sua figura va, pertanto, collocata fra coloro che svolsero funzioni organizzative e di dirigenza.

---

(17) sulle finalità e sui modi delle "infiltrazioni" di Giovanni Ventura nei gruppi dell'ultrasinistra di tornerà in seguito. V. parte V cap.XVIII per quanto riguarda i collegamenti del Ventura con Guido Giannettini.

^^^^^^^^^^
^^^^^^

CAPITOLO V

FRANCO FREDA E MARCO POZZAN NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA. LA RIUNIONE DI PADOVA DEL 18 APRILE 1969. L'ISTIGAZIONE DEL FREDA NEI CONFRONTI DI RUGGERO PAN.

Le rivelazioni di Guido Lorenzon sulle intese segrete fra Franco Freda e Giovanni Ventura, da lui colte in occasione dei discorsi avuti con i due, sono, ovviamente, idonee a costituire prova contro entrambi. Le conversazioni registrate il 20 gennaio 1970 nell'hotel Plaza di Mestre (1) ne costituiscono un obiettivo elemento di riscontro.

Altre fonti, inoltre, precisamente quelle relative alla clandestina stampa del secondo "libretto rosso" di cui si è detto, concorrono nel consentire il controllo della effettiva sussistenza di una comune attività cospirativa del Freda e del Ventura anche in epoca prossima alla strage di piazza Fontana.

In particolare a carico del Freda si aggiungono le precise accuse dello stesso Giovanni Ventura, che lo ha indicato - con i particolareggiati riferimenti riportati in narrativa (2) - come uno dei vertici di un'organizzazione eversiva operante nel territorio nazionale con una serie progressiva di attentati terroristici sempre più gravi finalizzati a conseguire, con lo sconvolgimento della tranquillità sociale, l'abbattimento delle strutture statali borghesi. Secondo ta-

(1) v. parte II^ cap.II pagg.142-143-144
(2) v. parte II^ cap.VII

li accuse questo movimento sovversivo era nato con un'impostazione di tipo nazi-fascista; si articolava su una direttrice veneta che faceva capo al Freda, nonchè su un'altra romana che faceva capo a Stefano Delle Chiaie noto esponente della destra extraparlamentare; aveva elaborato la sua strategia di base in una fondamentale riunione, tenutasi il 18 aprile 1969 a Padova, alla quale erano intervenuti il Freda ed altri esponenti di rilievo della cellula eversiva veneta e di quella romana. In quella riunione si era concepito il programma della cosiddetta "seconda linea" o "doppia organizzazione, secondo cui occorreva strumentalizzare, con opportune manovre di infiltrazione e di provocazione, i gruppi estremisti di sinistra, in modo da compromettere questi ultimi negli attentati e farli apparire come responsabili di una attività eversiva la cui reale matrice, invece, era di destra. Seguace fedele del Freda era Marco Pozzan, il quale avrebbe, però, manifestato al Freda stesso la sua disapprovazione quando, dopo gli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969, si volle insistere ancora nel "crescendo" terroristico.

Formalmente Giovanni Ventura non realizza, con le sue dichiarazioni accusatorie, una chiamata in correità nei confronti del Freda, in quanto egli sostiene - come si è già detto - di aver raccolto le confidenze di quest'ultimo, ed in genere del suo ambiente, standosene in una posizione che solo apparentemente era di solidarietà col gruppo eversivo ma, in effetti, era di osservazione critica per le finalità informative che lo collegavano a Giannettini ed al S.I.D.-

E' chiaro, nondimeno, che, essendo tale ruolo informativo - come in appresso si dimostrerà - un mero espediente difensivo di Giovanni Ventura senza alcun riscontro nella realtà dei fatti, le sue accuse acquistano tutto il peso e l'efficacia probatoria di una"chiamata di correo"nei riguardi di coloro che con lui cooperarono per l'attuazione dei disegni di quella associazione sovversiva.

I riscontri processuali, in ordine alle accuse del Ventura, sono molteplici e concordanti.

Già nel giugno 1969 il Commissario di P.S. Pasquale Iuliano (3), che dirigeva la Squadra mobile della Questura di Padova, aveva ricevuto confidenze precise da tali Giuseppe Roveroni e Francesco Tommasoni, circa l'esistenza in quella città di un "commando" terroristico facente capo a Franco Freda,Giovanni Ventura e ad un bidello dell'Istituto Configliachi (cioè Marco Pozzan). Il Commissario non potette adeguatamente indagare sulla fondatezza delle confidenze ricevute, in quanto nel luglio dello stesso anno fu rimosso dal suo incarico. Comunque sia dal Tommasoni che dal Roveroni, entrambi già iscritti al M.S.I. ed in rapporti col Freda, sono venute significative conferme dinanzi al Magistrato circa l'effettiva sussistenza di tale "commando".

---

(3) v. per le dep. del comm. Iuliano: cart.1 fasc.3 fol.88 istruttoria "Freda"; vol.25 fasc.4 fol.3-17 r. istruttoria "Freda"; cart.38 fasc.101/5 fol.13 istruttoria "Giannettini"

Il Tommasoni, all'epoca produttore di affari per conto del Roveroni, il quale era agente generale di una compagnia di assicurazioni, ha dichiarato al Giudice Istruttore di Catanzaro (4) e confermato in dibattimento (5) di aver appreso dal Roveroni stesso, fra la fine del 1968 e gli inizi del 1969, dell'esistenza di un "commando" terroristico operante non a Padova ma a Roma e facente capo al Freda, a tal Ventura Libraio di Treviso e ad un bidello dell'Istituto Configliachi di Padova. Il Roveroni in particolare gli aveva detto che il Freda voleva approfittare del caos che si sarebbe creato con "l'autunno caldo sindacale" ed effettuava, intanto, ricerche per sapere quali sostanze potevano essere usate più opportunamente per avvelenare l'acqua potabile. Ha aggiunto il Tommasoni di avere informato, di quel che aveva appreso, il comm. Iuliano, perchè tal Nicolò Pezzato gli aveva parlato di un premio di £.5.000.000, stabilito per coloro che avessero fornito informazioni utili alla Polizia circa gli attentati verificatisi a Padova in quel periodo.

Il Roveroni (6), antico compagno di fede dell'imputato Franco Freda col quale ebbe rapporti prima nel M.S.I. e poi nel movimento di destra "La Giovane Italia", in un primo momento aveva negato, dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso, persino di aver conosciuto il comm. Iuliano. Poi, in una succes-

---

(4) v. cart.38 fasc.102/2 foll.26-28 istruttoria "Giannettini"

(5) v. verbale udienza 20.6.1978

(6) v. per le dep. di Roveroni: cart.1 fasc.2 fol.333; vol. 24 fasc.4 foll.8-19 istruttoria "Freda"

siva deposizione resa al Magistrato di Milano, si è deciso ad ammettere di essere stato messo in contatto dal Tommasoni col suddetto Commissario di polizia in un giorno festivo di maggio-giugno del 1969 nella pizzeria di Padova " La Siesta". Ha insistito, però, nel sostenere di non aver parlato al funzionario di un commando terroristico costituito da Freda, Ventura e Pozzan. Infine, ammonito più volte a dire il vero e posto a confronto con il dott.Iuliano, ha cominciato a fornire caute ammissioni dichiarando di non poter smentire il commissario, perchè non ricordava gli esatti termini del loro colloquio,e di aver comunque capito, da alcuni riferimenti del Freda (che era sempre insieme al Pozzan) ad esplosivi ed allo "autunno caldo", che il Freda medesimo voleva approfittare delle agitazioni sindacali dei lavoratori per "passare all'azione". Ha proseguito poi nella testimonianza con le seguenti testuali precisazioni: "Fu Freda ad invitarmi o meglio a consigliarmi ad avere un colloquio col dr. Iuliano, ciò avvenne quando il Tommasoni mi riferì i suoi discorsi con il dr.Iuliano ed io a mia volta li riferii al Freda... Il colloquio col comm. Iuliano si è svolto più o meno nei termini che questo ha riferito nel corso del confronto, tranne il particolare dell'arsenico nella condotta della acqua. Dopo il colloquio con Iuliano mi recai dal Freda e gli dissi, come ho già detto, che era opportuno che, se aveva intenzione di fare qualcosa, ci rinunciasse perchè correvano brutte acque. Mi pare che fu proprio in quell'occasione che Freda mi propose di andare a deporre in Tribunale riferendo

che Iuliano ce l'aveva con lui... Il Freda mi propose di andare in Tribunale e riferire che il comm.Iuliano mi aveva proposto di mettere delle armi o meglio munizioni o degli esplosivi nello studio del Freda o nella sua macchina, ciò naturalmente dietro ricompensa da parte del Iuliano"(7). Tale proposta - precisava il Roveroni - era stata da lui respinta in quanto non si sentiva di rendere una testimonianza falsa e calunniosa. Nell'udienza dibattimentale del 2.6. 1978 il suddetto Roveroni, pur con qualche tentativo di sottrarsi alle responsabilità accusatorie assunte nelle sue ultime deposizioni istruttorie (incalzato dai difensori di Freda e Ventura, ha detto di non aver concreti elementi per accusare il Freda di attentati e di non aver parlato del Ventura col dr.Iuliano), tali deposizioni ha tuttavia dichiarato di confermare dopo averne avuto lettura.

L'indagine incompiuta del comm.Iuliano non può considerarsi, quindi, assolutamente priva di utili risultati, specie se si tien conto del fatto che il Roveroni, evidentemente ancora legato al Freda, ha chiaramente dato prova di non gradire eccessive responsabilità di accusa verso quest'ultimo ed è, perciò, credibile quando, nei pochi momenti di abbandono della sua condotta reticente, depone contro di lui.

Un dato confermativo del valore seriamente accusatorio da attribuire alla testimonianza del Roveroni può trarsi anche da quanto ha riferito Livio Iuculano. Costui, appartenente al

---

(7) v. vol.25 fasc.4 fol.18 istruttoria "Freda"

sottobosco dei pregiudicati e dei confidenti di polizia,pur presentandosi portatore delle più svariate ed incontrollate notizie in ordine ai vari fatti centrali e secondari del presente procedimento, sì da suscitare a suo carico sospetti di mitomania, ha tuttavia riferito, fra l'altro, circostanze specifiche e logicamente agganciate a quanto si è sopra detto sull'inchiesta del comm.Iuliano (8). Egli, deponendo il 24 ottobre 1972 dinanzi al Giudice Istruttore di Milano, così si è espresso testualmente circa una conversazione avuta nell'estate-autunno 1969 con Franco Freda, da lui indicato, sulla base di confidenze fattegli da tale Nicolò Pezzato durante una comune loro detenzione nelle Carceri di Padova,come organizzatore di attentati su scala nazionale: "...Si riparlò pure del Pezzato e del Tommasoni ed io in tale occasione disse al Freda di stare attento ai due che potevano incastrarlo. Freda fece un gesto con la mano come per dire che Tommasoni e Pezzato non contavano assolutamente niente ed aggiunse che l'unico che avrebbe potuto comprometterlo era invece il Roveroni" (9).

Analoga rivelazione il Freda fece a Giovanni Ventura- secondo quanto quest'ultimo ha dichiarato -, dicendogli di aver saputo dal Roveroni che costui "aveva chiesto al commissario Iuliano due milioni per dargli chi sa quali notizie". Ha specificato al riguardo il Ventura: "Mi disse pure che il Ro

---

(8) per gli altri riscontri circa le accuse di Livio Iuculano contro Franco Freda v. parte V cap.XII pag.558

(9) v. vol.25 fasc.6 fol.5 istruttoria "Freda"

veroni gli era parso allettato dalla offerta di Iuliano e che, per questa ragione, gli aveva detto che, se aveva problemi di quattrini, si potevano sempre risolvere. Il Roveroni, per quanto mi disse Freda, avrebbe dovuto riferire a Iuliano notizie precise di ambienti neofascisti in relazione agli attentati. Le notizie che Roveroni avrebbe dovuto dare a Iuliano riguardavano anche il Freda".

La verbalizzazione dell'interrogatorio, nel corso del quale il Ventura ha comunicato quanto sopra, prosegue testualmente così:

" L'Ufficio rende noto all'imputato che il Roveroni ha dichiarato che il Freda gli chiese di andare a dire al Giudice Istruttore che Iuliano gli aveva offerto due milioni perchè collocasse armi ed esplosivo nello studio o nella macchina del Freda. L'imputato a questo punto spontaneamente dichiara: Si, si, è possibile che il discorso sia stato questo! Ora ricordo, anche se non è un ricordo preciso, un riferimento di questo tipo" (10).

Molteplici elementi, quindi, si intrecciano e concordano nell'indicare il Roveroni come perfettamente consapevole dell'attività sovversiva del Freda e sottoposto alle pressioni di questi; il quale insisteva presso di lui per indurlo a squalificare il commissario Iuliano con accuse calunniose.

D'altronde la sussistenza del criminoso sodalizio in esame non si basa certo solamente sulle confidenze ricevute dal

---

(10) v. vol.24 fasc.14 foll.49 r.-50 r. istruttoria "Freda"

comm. Iuliano, ma si ricava da molti altri elementi probatori; i quali suonano come verifica di quanto riferito da Giovanni Ventura sulla ormai nota riunione di Padova del 18 aprile 1969, indubbiamente una delle più importanti per l'elaborazione della strategia terroristica.

Il 18 aprile 1969 il telefono di Franco Freda era sotto controllo della Polizia, la quale era stata a ciò regolarmente autorizzata dal Procuratore della Repubblica di Padova in seguito all'attentato dinamitardo compiuto tre giorni prima nel Rettorato dell'Università. Fu possibile, così, intercettare e registrare - come si è anticipato in narrativa - tre conversazioni telefoniche, svoltesi rispettivamente fra Freda e Pozzan, Freda e Toniolo, Freda e Ventura (11).

Orbene, dal contesto di tali conversazioni si colgono inequivocabilmente i preparativi di una riunione che avrebbe dovuto tenersi quella sera stessa ed alla quale avrebbe partecipato un personaggio di rilievo. Quest'ultimo doveva arrivare a Padova in treno e ripartire, con premura, per Roma. Giovanni Ventura, sollecitato telefonicamente dal Freda ad intervenire, si trovava, al momento della telefonata, a Treviso.

Si è già dettagliatamente esposto (12) come Marco Pozzan abbia riconosciuto esplicitamente che quella sera vi fu in

---

(11) v. cart.3 fasc.8 foll.1 e segg.istruttoria "Freda"; il testo della registrazione è riportato in parte II cap.V pagg.169-173

(12) v. parte II cap.V

realtà a Padova un convegno cui parteciparono Franco Freda ed altri, fra cui due personaggi sopraggiunti in treno verso le 23,30 e dei quali si era atteso l'arrivo nella stazione ferroviaria. Dell'oggetto di tale convegno il Pozzan ha rivelato, precisando di esserne stato informato alcuni giorni dopo dal Freda perchè egli quella sera non vi aveva partecipato, che "si era convenuto di approfittare della tensione politica e sociale in atto inserendosi con iniziative utili ad acuirla" (13). Era stato, in altri termini, uno degli incontri fra coloro che erano impegnati a dirigere il corso della attività eversiva.

Il Pozzan ha ritrattato tutto, come si sa, in un successivo interrogatorio; ma quegli specifici suoi riferimenti alla natura della riunione non possono considerarsi davvero frutto della sua fantasia, come egli in sede di ritrattazione vorrebbe far intendere. Trattasi, fra l'altro, di riferimenti dello stesso genere di quelli che, con maggiore specificazione, anche Giovanni Ventura ha fatto ricollegandoli a confidenze ricevute dal Freda.

L'unico contrasto di rilievo fra il Pozzan ed il Ventura riguarda l'identità di uno dei due personaggi giunti a Padova in treno per intervenire alla riunione. Tale personaggio era Pino Rauti, secondo la prima versione del Pozzan; era invece Stefano Delle Chiaie secondo quanto ha riferito il Ventura; il quale ha chiarito al riguardo - come si è già detto

---

(13) v. cart.3 fasc.7 fol.288 r. istruttoria "Freda"

in narrativa (14) - che probabilmente il nome del Rauti fu suggerito al Pozzan da Franco Freda "al fine di assicurarsi una certa protezione da parte del M.S.I. che voleva scaricarlo". L'estraneità del Rauti alla riunione è stata accertata in fase istruttoria ed ha condotto - come si è già riferito (15) - al proscioglimento dello stesso con formula ampia. Non altrettanto può dirsi per il Delle Chiaie, benchè la sua presenza sia stata constatata a Roma nell'abitazione della sua convivente Leda Pagliuca la mattina successiva, 19 aprile 1969, nel corso di un'occasionale perquisizione domiciliare effettuata dal commissario di P.S. dr. Lucio De Gregorio. Quest'ultimo, infatti, ha specificato in dibattimento di essersi portato presso lo edificio romano, ove si trovava Stefano Delle Chiaie, alle ore 10,15: il che non è affatto incompatibile con una presenza dello stesso Delle Chiaie a Padova intorno alla mezzanotte del 18 aprile precedente e con un suo ritorno a Roma prima delle ore 10 del giorno successivo.

In un ultimo, maldestro ed ingenuo tentativo dibattimentale il Pozzan ha sperato di far credere che quella conversazione telefonica fra lui ed il Freda del 18 aprile 1969 si riferiva, in verità, ad un incontro galante con due donne procurate da un intermediario in arrivo da Roma (16). Tuttavia dal tenore della telefonata, così come risulta dal

---

(14) v. parte II cap.VII pagg.189-190
(15) v. parte III cap.XII
(16) v. parte IV cap.II

complesso delle registrazioni effettuate dalla Polizia, balza con evidenza che il previsto incontro notturno a Padova non aveva nulla delle complesse articolazioni erotiche fantasticate dal Pozzan. La materia trattata nella conversazione era ben altra; nè il linguaggio adoperato si presta ad essere considerato come vorrebbe il Pozzan: cioè come un deliberato camuffamento per sottrarre ad orecchie indiscrete la delicata materia di quel convegno d'amore mercenario, propiziato da un misterioso personaggio in arrivo imminente dalla capitale. I sospetti formulati sulla genuinità della registrazione sono stati fugati da uno specifico accertamento (17) attraverso cui, a parte il rilievo di un ronzio all'inizio della comunicazione telefonica, si è acclarata l'inesistenza di alterazioni per il resto del colloquio registrato. Le giustificazioni offerte dal Pozzan finiscono, quindi, sul piano della prova, per denunciare una ben diversa ed inconfessabile motivazione dell'appuntamento che quella sera fu preso per telefono fra il Pozzan medesimo ed il Freda.

Chiari riferimenti alla sua attività eversiva il Freda fece, inoltre, a Ruggero Pan, nell'intento di agganciarlo alla propria delittuosa organizzazione; ed il Pan, con il memoriale scritto in carcere ed il successivo interrogatorio il cui contenuto è riportato in narrativa (18), ne ha

---

(17) v. parte IV cap. VI
(18) v. parte II cap.V

parlato dettagliatamente. Il Freda ebbe ad invitarlo nel suo studio il pomeriggio successivo al giorno della nota riunione, cioè il 19 aprile 1969; gli parlò esplicitamente dell'organizzazione terroristica, di cui egli era non il capo ma il "vicario" e nella quale gli proponeva insistentemente di entrare per commettere attentati. Gli espose i programmi dell'associazione, dicendogli che essa si proponeva l'abbattimento dello Stato borghese strumentalizzando tutti gli estremisti, di destra e di sinistra;ed, alle sue obiezioni circa i pericoli cui si esponevano i cittadini con quei metodi violenti, gli espresse il suo aristocratico disprezzo ribattendo che "non era il caso di prendersi cura di una massa capace solo di mercanteggiare, mangiare, defecare e riprodursi". E' il riscontro puntuale, sul piano della concfetezza operativa, di quanto teorizzato dallo stesso Freda nella sua opera "La disintegrazione del sistema" (19).

Il Pan è stato, altresì, preciso nell'indicazione del ruolo che svolgeva Marco Pozzan, nella cui casa si incontravano abitualmente quelli che parlavano di "mettere bombe". Anche il Pozzan gli aveva fatto una proposta uguale a quella del Freda; e gli si era sempre dimostrato informatissimo di ciò che quest'ultimo diceva o faceva per procurare proseliti all'associazione e nel commettere materialmente singoli attentati.

---

(19) v. parte V cap.II

Le dimissioni di Ruggero Pan dall'incarico di assistente presso l'Istituto per ciechi Configliachi (lo stesso ove il Pozzan prestava servizio come portinaio-bidello), appena pochi mesi dopo la sua assunzione che era avvenuta il 10 marzo 1969, costituiscono un prezioso elemento di controllo della veridicità di quanto rievocato dal Pan medesimo; il quale si sentì costretto a perdere il suo posto di lavoro per sottrarsi - come egli ha fatto presente - alle pericolose influenze ed alla forte personalità del Freda in quell'ambiente padovano ove egli, per le esigenze della sua attività lavorativa, si era trasferito. Il fatto scatenante che lo decise ad allontanarsi da Padova fu, come si ricava dal suo memoriale, il seguente testuale invito rivoltogli dal Freda: "prendere in affitto col mio nome un appartamento per cederlo poi a lui che ne avrebbe fatto un deposito di esplosivi" (20). Nell'estate del 1969 il Pan accolse, nello stato di bisogno economico in cui si trovava, un'offerta di lavoro come impiegato presso lo Studio bibliografico di Giovanni Ventura; che egli conosceva da tempo e che inizialmente lo rassicurò, dicendogli di non temere coinvolgimenti in attività illecite e raccomandandogli solo il silenzio su quanto fino ad allora aveva saputo. Dopo qualche mese, tuttavia, resosi conto che anche il Ventura rappresentava un grave pericolo, abbandonò pure questo lavoro.

---

(20) v. cart.2 fasc.16 fol.13 istruttoria "Freda"

La veridicità delle dichiarazioni di Ruggero Pan si coglie, inoltre, dal fatto che lo stesso non ha mai assunto in processo la veste di uno zelante ed accanito accusatore. Egli, anzi, ha manifestato notevoli reticenze, nel corso dei suoi interrogatori, prima di rendere dichiarazioni compromettenti per il Freda ed i Ventura. Non ha esitato a riferire, durante la fase istruttoria, alcuni particolari che un callido calunniatore si sarebbe ben guardato dal rivelare. Così, dopo aver detto che una sua borsa era stata usata per il trasporto degli ordigni destinati alla Fiera di Milano (21), ha in coscienza escluso - quando il Giudice Istruttore di Treviso gli ha esibito in visione i brandelli di pelle rinvenuti sui luoghi delle esplosioni - che essi potessero riferirsi a quella sua borsa chiestagli in prestito qualche tempo prima, maliziosamente, dal Freda. Ancora, in ordine agli stessi attentati di cui ora si è detto, ha scrupolosamente aggiunto che il Freda, dopo qualche tempo dal giorno in cui se ne era confessato autore, gli aveva detto che quella sua confessione era stata uno scherzo (22). Ha, quindi, tenuto un comportamento processuale che denota come la preoccupazione di dire cose vere sia stata prevalente rispetto a quella di offrire un'immagine

---

(21) Ciò aveva saputo dal Freda, il quale voleva in tal modo "incastrarlo" negli attentati del 25 aprile 1969, cioè coinvolgerlo psicologicamente nell'attività eversiva.

(22) Il Freda ha negato globalmente la circostanza (v. interr. del 22.6.1972); anche il Pozzan ha negato di aver fatto, sul serio o per scherzo, confidenze al Pan sugli attentati in questione (dei quali si tratterà specificamente in parte V cap.VIII)

di coerenza formale fra le sua prime dichiarazioni e le successive.

Alla stregua dei numerosi elementi finora illustrati emergono già, con sufficiente chiarezza, gli estremi materiali e psichici del reato previsto dall'art.270 C.P. nella condotta tenuta, con scopi comuni, da Franco Freda, Giovanni Ventura e Marco Pozzan.

E' noto, invero, per costante insegnamento giurisprudenziale, che il reato in esame si realizza anche con una semplice attività di promozione diretta a costituire un vincolo associativo a scopo sovversivo. Non è richiesto dalla legge penale un effettivo e concreto pericolo per le Istituzioni, nè un numero di adepti o una consistenza di mezzi idonea a garantire il raggiungimento dei fini dell'associazione.

Nel caso specifico, che ci occupa, le idee manifestate e propagandate in concorso tra loro dal Freda, dal Ventura e dal Pozzan, gli incontri realizzati per il passaggio dalla fase ideologica a quella operativa, l'opera di proselitismo compiuta, le confessioni extragiudiziali raccolte da testimoni e coimputati costituiscono, nel loro insieme, una documentazione di accusa sufficiente a dimostrare come la soglia del "minimum" voluto dalla norma incriminatrice sopra citata, per la sua applicazione, sia stato di molto superato.

Ma vi è ancora di più; e se ne tratterà in appresso.

Sin d'ora, intanto, si evidenzia il diverso ruolo svol-

to nel seno della delittuosa associazione da Franco Freda e Marco Pozzan.

Il primo, indicato dal Ventura come il vertice della articolazione eversiva veneta, si è dichiarato egli stesso al Pan come il "vicario" dell'organizzazione.E', quindi, indiscutibile la sua posizione di preminenza, senza la quale, naturalmente, non avrebbe potuto partecipare a ristrette e segrete riunioni, importanti per le svolgimento dell'attività eversiva, come quella del 18 aprile 1969.

Non altrettanto è consentito affermare per il Pozzan; che al suddetto Pan, a lui vicino in quei mesi di comune lavoro - sia pure con diverse mansioni - nel "Configliachi", apparve essenzialmente un fedele ed informato seguace di Freda. Il Pozzan offriva la sua casa per le riunioni di carattere eversivo e costituiva, come riferito più tardi anche da Guido Giannettini (23) il quale per precauzione indirizzava a casa sua la corrispondenza destinata a Freda, la "casella postale" di quest'ultimo. Egli, comunque, era escluso dai convegni più ristretti ove si trattava di fissare le tappe della strategia sovversiva. Ciò emerge con chiarezza da quanto ha precisato Giovanni Ventura a proposito della nota riunione del 18 aprile 1969: "... la riunione era prevista in due tempi o fasi, mi fu detto da Freda; nella prima fase di carattere coreografico diciamo così, avrebbero partecipato più

---

(23) v. interr.Giannettini 17.8.74 in cart.25 fasc.8 (4-D) foll.11-16 istruttoria "Giannettini"

persone, fra cui certamente Balzarini e Pozzan. Alla seconda fase avrebbero partecipato invece, oltre i due venuti da fuori, il solo Freda, o il Freda e il Balzarini e forse io..." (24).

Devesi, pertanto, escludere nei confronti del Pozzan, l'ipotesi più grave di associazione sovversiva prevista dalla prima parte dell'art.270 C.P. ~~se~~ anche a lui contestata. La sua condotta criminosa va inquadrata, invece, più propriamente nella semplice "partecipazione" ad associazione sovversiva contemplata dal III comma dello stesso articolo. Quest'ultimo reato, per i motivi che saranno separatamente esposti (25), è estinto per sopravvenuta prescrizione.

E' appena il caso di fare un accenno all'infondatezza manifesta della proposizione difensiva con la quale, nel corso del dibattimento, si è sostenuta la giuridica impossibilità di procedere al giudizio nei riguardi di Marco Pozzan, non essendo compreso il reato di cui all'art.270 C.P. fra quelli per i quali l'Autorità spagnola ha concesso l'estradizione. E' noto, infatti, che il cosiddetto principio di specialità dell'estradizione non è applicabile quando, come nella specie, il procedimento penale, iniziato contro imputato presente in Italia prima della estradizione ed indipendentemente dalla stessa, prosegue dopo la concessione di quest'ultima (Cass. 3.4.1974 Carinci). La suddetta eccezione è stata già respinta con ordi-

---

(24) v. interr.G.Ventura 17.3.73 fol.99 fasc.14 vol.24 istruttoria "Freda"

(25) v. parte V cap.XLVII

nanza dibattimentale del 23 maggio 1977 dalla Corte, che, in questa sede, ribadisce la sua precedente decisione per i motivi sopra indicati.

^^^^^^^^^^
^^^^^

CAPITOLO VI

LE ARMI E L'ESPLOSIVO OCCULTATI NEL VENETO. L'ISTIGAZIONE DI GIOVANNI VENTURA NEI CONFRONTI DI FRANCO COMACCHIO. LE LETTERE AGLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE.

L'effettiva esistenza dell'associazione sovversiva, diretta ed organizzata da Franco Freda e Giovanni Ventura, non è provata solamente dalle molteplici dichiarazioni di tutti coloro che dagli stessi Freda e Ventura ebbero a raccogliere inequivoche ammissioni o poterono constatarne il concorde atteggiamento cospirativo, ma anche dal rinvenimento di cose destinate a costituire gli strumenti della attività eversiva.

Fra tali cose fondamentale rilievo assume il deposito di armi e munizioni scoperto nella soffitta della casa di abitazione di Giancarlo Marchesin in Castelfranco Veneto.

Il numero e la qualità del materiale rinvenuto (cinque mitra, otto pistole cal.9, sette caricatori per pistola automatica, venti caricatori per mitra e pistole mitragliatrici, quattro silenziatori, più di mille cartucce per mitra e pistole), il suo stato di efficienza (accertato da apposita indagine peritale) ed il fatto stesso dell'occultamento assumono, invero, nel loro insieme, un chiaro significato se posti in relazione ai soggetti dai quali armi e munizioni provenivano; ed il drappo nero con il disegno del fascio littorio, notato fra le suddette armi al momento della loro scoperta, è illuminante circa le posizioni

ideologiche di coloro cui le armi stesse servivano.

Si è già esposto analiticamente in narrativa (1) come ben presto si sia accertato che quelle armi e munizioni provenivano in effetti da Giovanni Ventura e che alle stesse era interessato anche Franco Freda. Basta, perciò, qui ricordare sommariamente come al Marchesin esse fossero state affidate dai coniugi Franco Comacchio ed Ida Zanon; i quali per un certo tempo si erano prestati ad occultarle in casa loro su preghiera del Ventura; in quanto Ruggero Pan, cui in precedenza il Ventura stesso si era utilmente rivolto per ottenere lo stesso favore, non aveva voluto ad un certo momento tenere oltre, presso di sè, quel materiale compromettente dopo le indagini giudiziarie iniziate in seguito alle rivelazioni di Guido Lorenzon. Anche quest'ultimo aveva avuto modo di constatare nel settembre del 1969 (2) che il Ventura deteneva, in un appartamento sito in Via Daniele Manin di Treviso, alcuni fucili da guerra automatici ed una o due cassette contenenti cartucce cal. 9 (nell'occasione il Ventura gli aveva detto che presto quelle cose sarebbero state trasportate altrove, perchè era vicina la scadenza della locazione dell'appartamento).

I coniugi Comacchio-Zanon hanno, inoltre, riferito un'altra circostanza di rilievo; ossia il fatto che fra le armi e munizioni, loro consegnate dal Ventura e contenute nella cassa nonchè nelle due borse custodite in precedenza dal

---

(1) v. parte II cap. III
(2) v. cart.2 fasc.4 foll. da 102 a 104 istruttoria "Freda"

Pan, vi erano anche una decina di candelotti di esplosivo. Essi, come si è già detto a suo tempo (3), pensarono di liberarsene e li occultarono nell'incavo di una roccia in una zona quasi inaccessibile e disabitata del Comune di Crespano.

Ha ricordato, in particolare, Franco Comacchio che dell'esigenza di nascondere in luoghi chiusi quelle armi, le quali costituivano - secondo quanto riferitogli da Angelo Ventura - alcuni degli strumenti di un'organizzazione sovversiva composta da gruppi di tre persone e diretta ad apportare trasformazioni radicali e traumatiche all'assetto governativo italiano, aveva sentito parlare sia Giovanni Ventura, cui era legato da rapporti di amicizia, sia l'avvocato padovano Franco Freda. Quest'ultimo, secondo il Comacchio (4), standosene in autovettura con lui e col Ventura una sera di poco successiva alle prime dichiarazioni rese dal Lorenzon al Magistrato, aveva detto che la soluzione ideale sarebbe stata quella di portare le armi in qualche casetta solitaria dentro un pozzo sotterraneo murato alla sommità. Il Ventura, inoltre, nel corso del 1969, aveva proposto una volta allo stesso Comacchio di collocare ordigni esplosivi nei treni, precisamente nelle toilettes di prima classe, perchè in queste "viaggiava un certo tipo di persone"; e poco dopo, in autovettura, gli aveva dato un congegno a tempo, poco più piccolo di un pacchetto di sigarette, affinchè ne studiasse il funzionamento per la collocazione dei

---

(3) v. parte II cap. III
(4) v. cart. 2 fasc. 4 fol. 30 istruttoria "Freda"

suddetti ordigni (5).

Ruggero Pan ha reso dichiarazioni tali da agganciare alla responsabilità per le armi (6) sia il Ventura che il Freda. Ha fatto presente, infatti, che, avendo egli insistito nel febbraio 1970 presso i fratelli Angelo e Giovanni Ventura affinchè si riprendessero le armi (divenute ormai scottanti dopo le rivelazioni del Lorenzon al Magistrato), minacciando di disfarsi delle stesse buttandole nel Brenta, si erano dopo alcuni giorni recati presso di lui Angelo Ventura ed il Freda. Quest'ultimo, in tale occasione, gli aveva detto che le accuse di Lorenzon erano solo una montatura e di guardarsi bene dal disfarsi delle armi, "che fra l'altro erano costate loro fior di quattrini" e delle quali il Pan avrebbe dovuto rispondere direttamente a lui (7).

Il Pan ha, altresì, riferito che, mentre si trovava in servizio militare ad Ascoli Piceno, aveva ricevuto visite da parte dei fratelli Giovanni ed Angelo Ventura nonchè dal Freda accompagnato da Massimiliano Fachini (8), i quali tutti avevano cercato di indurlo a dichiarare, se interrogato dall'Autorità Inquirente, che la cassetta a lui con-

---

(5) v. dichiarazioni Comacchio in cart.2 fasc.4 foll.da 23 a 27 istruttoria "Freda"

(6) il Pan ha parlato anche di un pacco contenente una polvere infiammabile consegnatogli dal Ventura (v. fol.12-14 fasc.9 vol.24 istruttoria "Freda")

(7) v. vol.24 cit. fasc.9 foll.4-7

(8) Il Fachini ha ammesso il viaggio da lui fatto insieme al Freda (v. interr. 12.7.1975 al Giudice Istruttore di Catanzaro in cart.37/99 fasc.4 istruttoria "Giannettini")

segnata dai Ventura conteneva libri e non armi.

Non vi sono motivi per dubitare delle veridicità di quanto dichiarato dai coniugi Comacchio e da Ruggero Pan. Alle ragioni che militano in favore della sincerità di quest'ultimo si è avuta già occasione di accennare (9).

Vero è che il Pan ha variato più volte i particolari della consegna a lui fatta delle armi e munizioni, dicendo in un primo tempo di averle ricevute da Angelo e Giovanni Ventura in un unico contesto dopo le rivelazioni del Lorenzon ed, in un secondo tempo, di averle avute in due volte (la prima verso il dicembre del 1968 o, secondo un successivo chiarimento, nel maggio-giugno 1969 dai due fratelli e la seconda verso i primi di gennaio del 1970 dal solo Angelo Ventura). Tuttavia si tratta di contraddizioni marginali, le quali possono trovare sufficiente spiegazione nel timore iniziale del Pan di essere coinvolto negli attentati del 1969 e, quindi, nel tentativo di posticipare al 1970 la sua detenzione di quelle armi che potevano legarlo alla sorte giudiziaria dei Ventura.

Restano, comunque, insuperabili due rilievi di ordine logico.

Nè il Pan nè il Comacchio, i quali erano in qualche modo compromessi nella faccenda delle armi, potevano aver interesse ad aggravare calunniosamente la posizione di Freda e Ventura ed a correre, con ciò, il rischio di veder rim-

---

(9) v. parte V cap. V pagg. 454-455

balzare a loro carico tale aggravamento.

In particolare il Comacchio e sua moglie nessun interesse certamente avrebbero avuto, se le armi fossero state di loro proprietà (come ha sostenuto Giovanni Ventura nelle sue difese), a tirare in ballo i candelotti di esplosivo (contenuti nella stessa cassa delle armi), dei quali nessuno aveva fino allora parlato e di cui non era stata trovata traccia alcuna nella soffitta del Marchesin. Perciò, dal momento che detti coniugi hanno spontaneamente parlato dell'esplosivo (10) ed in termini così rispondenti alla realtà da consentirne ai Carabinieri il ritrovamento nel luogo da loro indicato, in un'aperta e scoscesa zona di campagna, deve ritenersi che essi abbiano detto il vero anche circa l'appartenenza della cassa e delle due borse con tutto il loro contenuto di armi, munizioni e materie esplodenti.

D'altra parte lo stesso Giovanni Ventura, che aveva cominciato con l'attribuire al Comacchio la proprietà delle armi, ad un certo momento della fase istruttoria si è deciso ad ammettere (11): che almeno una parte di esse apparteneva a lui, che nel consegnarle al Pan non gli aveva affatto parlato della comproprietà di altri e che occorreva aggiun-

---

(10) La Zanon ha aggiunto anche di aver poi trovato, fra le armi, un altro quantitativo di materie esplodenti e di essersene disfatta, senza avvertire il marito, nascondendolo in una località dell'Asolano. Si trattava di piccole bombe contenute in due barattoli (v. cart.2 fasc.4 fol.48).

(11) v. vol. 24 fasc.14 foll.150-151 interr. 20.3.1973 istruttoria "Preda"

gere al conto anche due grosse pistole tedesche affidategli dal Freda. Di queste due pistole una era stata restituita quasi subito al Freda stesso, su sua richiesta, e l'altra dopo qualche tempo a mezzo del Pan. Quest'ultimo ha confermato, da parte sua, tale circostanza.

Inoltre il modo puramente fortuito del ritrovamento delle armi nella soffitta del Marchesin e lo stato di avanzata decomposizione dell'esplosivo trovato in campagna (stato che dimostra come da tempo l'esplosivo stesso fosse stato ivi abbandonato in avverse condizioni atmosferiche) sono elementi che contrastano insanabilmente con la tesi secondo la quale il Comacchio e gli altri accusatori dei Ventura e del Freda avrebbero inteso ordire, premeditatamente, una calunniosa macchinazione. Nello stesso senso probatorio depongono altri precisi controlli che le dichiarazioni del Comacchio hanno ricevuto nel corso dell'istruttoria: a proposito del timer (effettivamente a lui consegnato da Giovanni Ventura, come poi da quest'ultimo ammesso), nonchè di un passaporto falso con la foto del Freda datogli dai Ventura (si è accertato che il vero intestatario era il dr. Andrea Maione (12) e che realmente quest'ultimo, come rilevavasi dal "visto" notato dal Comacchio sul documento, si era recato in Israele).

Anche Angelo Ventura, dopo avere respinto in un primo

---

(12) il dr. Andrea Maione è un medico, identificato dai Carabinieri, il quale aveva smarrito il suo passaporto nel maggio 1960 in Sacile (Udine) (v. cart.2 fasc.6 foll.135-137 istruttoria "Freda").

tempo recisamente le accuse di Pan e di Comacchio negando di aver mai portato armi e munizioni, si è espresso ben diversamente in un successivo interrogatorio nei seguenti testuali termini: "Nella faccenda delle armi c'entro solo perchè su richiesta di Giovanni le trasportai prima da Castelfranco Veneto a Treviso in Via Manin e poi da qui in casa del Pan, successivamente infine da casa del Pan a quella del Comacchio" (13). Queste precisazioni di Angelo Ventura dimostrano con tutta evidenza le pretestuosità dell'assunto di suo fratello Giovanni, secondo il quale parte delle armi sarebbero state di appartenenza del Comacchio; perchè, in tal caso, esse sarebbero state restituite direttamente al Comacchio medesimo e Giovanni Ventura non avrebbe avuto motivo alcuno di cercare il Pan per pregarlo di assumersi il rischio della loro custodia.

Un ulteriore riferimento, circa le armi, proviene ancora dall'ambiente familiare di Giovanni Ventura attraverso alcune notizie fornite da suo fratello Luigi. Questi, infatti, ha dichiarato che una delle pistole, precisamente la "Bernardelli" cal.22 sequestrata in casa della nonna di Ruggero Pan (14), gli era stata data durante l'anno scolastico 1968-1969 dal suo professore di filosofia Alberto Marrazzi; al quale egli aveva promesso di ripararla e di completarla con l'applicazione di un silenziatore, sapendo che suo fratello Giovanni si occupava di tali congegni. In effetti la suddetta

---

(13) v. vol. 24 fasc.12 fol.1 istruttoria "Freda"
(14) v. parte II cap. III pag. 152

pistola, al momento del sequestro, fu trovata munita di silenziatore (15).

Non mancano, poi, in processo riscontri circa il possesso di esplosivo da parte di Giovanni Ventura. Ha precisato, infatti Ruggero Pan, controllando quindi indirettamente le affermazioni di Franco Comacchio, di aver sentito dire a Luigi Ventura, il quale un giorno volle raccontargli un episodio divertente, che un collaboratore della libreria di Treviso, gestita da suo fratello Giovanni, aveva scambiato per candele alcuni candelotti di esplosivo che si trovavano in un gabinetto (16).

Nè difettano elementi idonei ad evidenziare particolari interessi del Freda in materia di esplosivi. E' stato, infatti, rinvenuto, durante una perquisizione eseguita in casa di Aldo Trinco, collaboratore del Freda nella gestione della libreria Ezzelino e suo compagno di fede, un manoscritto intitolato "Generali caratteristiche degli esplosivi dirompenti". Il Trinco, imputato prosciolto dal delitto previsto dall'art.270 C.P. nella fase istruttoria del presente procedimento, ha chiarito al riguardo di essere stato lui a scrivere il suddetto foglio su dettatura del Freda; e non vi è ragione di porre in dubbio quest'ultima circostanza, giacchè nessun vantaggio poteva derivarne per la posizione processuale di chi l'ha riferita.

---

(15) per le dichiarazioni di Luigi Ventura e del prof. Alberto Marrazzi v. vol. 24 fasc. 13 e vol. 25 fasc.7 istruttoria "Freda"

(16) v. vol. 24 fasc.4 fol. 5 istruttoria "Freda"

Deve, quindi, ritenersi certo che Franco Freda e Giovanni Ventura, nel periodo in cui parlavano di attentati da compiere in esecuzione del programma di un'associazione eversiva, si erano organizzati anche procurandosi la disponibilità di una notevole quantità di armi da guerra, munizioni ed esplosivi convenientemente occultati.

Il criminoso vincolo societario poggiava, quindi, su un'adeguata dotazione di mezzi idonei allo scopo perseguito.

Altri mezzi efficaci, da impiegare per la realizzazione del loro disegno di abbattimento delle Istituzioni democratiche dello Stato, essi avevano intanto ricercato nell'ambiente militare.

E' emerso, infatti, inconfutabilmente da una perizia grafica svolta con argomentazioni di ordine tecnico ineccepibili, come si è già accennato in narrativa (17), che furono proprio Giovanni Ventura e Franco Freda a scrivere di proprio pugno gli indirizzi di vari Comandi delle Forze Armate su varie buste, con le quali vennero recapitati nel corso del 1966 dei volantini sottoscritti dai cosiddetti "Nuclei di difesa dello Stato". Con tali fogli si istigavano gli Ufficiali ad intervenire decisamente con un'azione di forza nella vita politica italiana, per rovesciare l'ordinamento costituzionale vigente ed instaurare, poi, un nuovo regime di governo basato sulla rigida applicazione dei principi di autorità e gerarchia.

---

(17) v. parte II, cap. XI

Giovanni Ventura ha ammesso di essersi procurato un indirizzario degli Ufficiali dell'Esercito e di averlo passato anche al Freda, che gliene aveva fatto richiesta senza indicargliene il motivo (18), ma ha sostenuto che il suo intento era quello di servirsene (anche se poi non lo utilizzò mai per tale scopo) per le esigenze di diffusione dei suoi lavori editoriali.

Tuttavia il vero motivo per il quale egli teneva presso di sè il suddetto indirizzario va, logicamente, rapportato al tipo di utilizzazione successivamente emerso con la perizia di cui si è detto.

A questa conclusione conducono anche alcuni significativi elementi di prova specifica.

Ruggero Pan, rievocando la preoccupazione dimostrata da Giovanni Ventura nell'eliminare da casa propria cose compromettenti, ha ricordato che, nascoste nella gamba di un tavolo, questi teneva alcune "veline" fra le quali, come potette direttamente constatare quando le "veline" stesse ne furono estratte, vi erano fogli quadrettati ove erano stati scritti a mano un elenco di Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito (19).

Il marxista-leninista Alberto Sartori, cui si è già fatto riferimento, ha precisato, in una delle sue deposizioni testimoniali (20), di aver appreso direttamente da Giovanni

---

(18) v. cart.3 fasc.7 foll.221-225 istruttoria "Freda"
(19) v. vol.24 fasc.9 foll.12-14 istruttoria "Freda"
(20) v. cart.1 fasc.2 fol.171 r. istruttoria "Freda"

Ventura che questi si era servito di un indirizzario degli Ufficiali in s.p.e. per spedire fogli propagandistici agli Ufficiali stessi.

Guido Lorenzon, premesso di aver ricevuto uno dei volantini eversivi in questione, quando era ufficiale di complemento ad Aviano nel 1966, ha attestato che Giovanni Ventura, da lui incontrato pochi giorni dopo, gli aveva confessato di esserne stato il mittente e di averne spedito circa duemila (21).

Vi sono, pertanto, ragionevoli motivi per ritenere certo che Giovanni Ventura e Franco Freda operarono, in concorso tra loro, nella compilazione e nella spedizione in busta chiusa di almeno duemila lettere a stampa per istigare gli Ufficiali delle Forze Armate Nazionali ad impadronirsi con la forza del potere e ad attentare, quindi, contro le Istituzioni dello Stato.

Ciò integra gli estremi del delitto previsto dagli artt. 81 cpv. 110-302-283 C.P., loro contestato, e, nel contempo, fornisce un ulteriore apporto probatorio nella dimostrazione della trama cospirativa ordita dagli stessi.

---

(21) v. cart. 1 fasc. 1 fol. 106 istruttoria "Freda"

^^^^^^^^^^
^^^^^^

CAPITOLO VII

IL RUOLO DI INFORMATORE INDIRETTO DEL S.I.D. RIVENDICATO DA GIOVANNI VENTURA

Come si è anticipato in narrativa (1), Giovanni Ventura ha fondato la sua linea di difesa sull'assunto di essersi tenuto vicino a Franco Freda, ed al gruppo che a questi faceva capo, non per comuni intenti di carattere sovversivo, bensì per preciso incarico ricevuto da Guido Giannettini; il quale aveva il compito di raccogliere proprio per suo tramite e di trasmettere poi al S.I.D. informazioni sugli ambienti politici ed economici della estrema destra.

Tale assunto, tuttavia, non regge al vaglio della logica e rivela palesemente la sua pretestuosità.

Già il ritardo con il quale Giovanni Ventura ha introdotto questa sua giustificazione in processo, dopo aver sofferto anni di carcerazione preventiva, basta a denunciarne la natura di espediente artificioso senza alcuna corrispondenza con la realtà. Sarebbe stato, infatti, suo preciso interesse difensivo rivelare immediatamente la natura del rapporto che lo aveva legato al Giannettini, se si fosse trattato effettivamente di una lecita operazione riconducibile alle finalità istituzionali del S.I.D., al fine di chiarire subito la sua posizione dinanzi al Magistrato e di evitare equivoci sul ruolo da lui svolto.

Inoltre le stesse modalità riferite dal Ventura, in re-

---

(1) v. parte II cap. VII

lazione al servizio informativo che avrebbe svolto, sono tutt'altro che convincenti.

Stranamente egli, benchè preavvertito ed invitato da Franco Freda, si sarebbe astenuto dal partecipare ad una delle riunioni più importanti della cellula eversiva dell'estrema destra veneta. Avrebbe, cioè, omesso di intervenire a quel famoso convegno del 18 aprile 1969, pur sapendo anticipatamente dell'arrivo di eminenti personaggi che erano estranei all'ambiente padovano. Sicchè egli si sarebbe accontentato delle confidenze fattegli nei giorni successivi dal Freda senza curarsi di apprendere direttamente, mediante la sua personale partecipazione all'importante incontro, l'identità dei cospiratori e gli esatti particolari di quel programma terroristico: ossia notizie particolarmente preziose per il Giannettini e per il S.I.D.- Va posto nel dovuto rilievo, al riguardo, il fatto che nessuna difficoltà gli ha impedito di assicurare alla riunione del 18 aprile 1969 la sua presenza; la quale, anzi, fu a lui richiesta pressantemente dal Freda come si evince dalla comunicazione telefonica intercettata di cui si è detto (2).

Altrettanto stranamente il S.I.D. tramite il Giannettini, tenuto al corrente dal Ventura - secondo ciò che quest'ultimo ha sostenuto - di una catena di attentati compiuti di recente da parte del gruppo Freda (collocazione di ordigni esplosivi nel Palazzo di Giustizia di Torino il 12

---

(2) v. parte V cap. V pagg. 172-173

maggio, nel Palazzo di Giustizia di Milano il 24 luglio ed in vari convogli ferroviari durante la notte dall'otto al nove agosto 1969 con danni progressivamente più gravi), avrebbe invitato il Ventura medesimo ad allentare la sua vigilanza imponendogli di evitare ulteriori compromissioni ed anche di partecipare a riunioni (3) col gruppo Freda. Eppure sarebbe stato logico impartire disposizioni nettamente opposte, giacchè il "crescendo" terroristico e la prevedibile commissione di attentati sempre più gravi e pericolosi per la pubblica incolumità avrebbero richiesto in qualsiasi Servizio di sicurezza - se effettivamente informato - il massimo dell'attenzione allo sviluppo degli avvenimenti e la più intensa attivazione delle fonti informative, al fine di poter acquisire tempestivamente notizie utili per prevenire il dispiegarsi della potenzialità distruttiva presa in osservazione. Nè il Ventura può essere seguìto quando allega l'orrore, in lui suscitato, dai danni alle persone provocati dagli attentati ai treni e la conseguente sua decisione di non proseguire ulteriormente nella sua compromissione negli attentati. Non erano stati quelli i primi feriti, giacchè anche negli attentati del 25 aprile alla Fiera Campionaria di Milano era stato versato del sangue.

Altro comportamento incomprensibile in un vero informatore ebbe ad assumere Giovanni Ventura omettendo di far vedere al Giannettini il "timer" che egli ha assunto di aver sottratto clandestinamente dallo studio del Freda.

---

(3) v. interr. Ventura a fol. 143 fasc. 14 vol.24 istruttoria "Freda"

Egli ebbe a mostrare detto timer al Lorenzon ed al Comacchio, ma ne tenne all'oscuro il Giannettini: ossia proprio colui che occorreva rendere edotto, date le finalità del rapporto spionistico dal quale sarebbe stato legato, di una circostanza di tanto rilievo in materia di attentati dinamitardi. Nè risulta che, quanto meno tardivamente, il Ventura abbia svolto il suo ruolo di informatore richiamando l'attenzione dell'ambiente destinatario delle sue notizie sulla corrispondenza fra il timer stesso ed il tipo di temporizzatore adoperato nella strage di Milano il 12 dicembre 1969.

In ogni caso Giovanni Ventura all'amico Guido Lorenzon, che pure rese depositario di confidenze tanto pericolose per la sua libertà, non avrebbe davvero trascurato di accennare a quel compito di osservazione dell'attività eversiva altrui, se effettivamente egli lo avesse svolto.

In netto contrasto logico con la tesi di Giovanni Ventura si pone, altresì, quanto avvenuto nell'incontro che questi ebbe la sera del 20 gennaio 1970 nell'hotel Plaza di Mestre con il suo amico Lorenzon (4). A tale incontro intervenne Franco Freda, il quale insistette anche'egli, unitamente al Ventura, affinchè il Lorenzon ritrattasse le dichiarazioni accusatorie da lui formulate dinanzi al Magistrato; e ciò costituisce chiara dimostrazione dell'interesse di entrambi, data la loro correità, a tale ritrattazione. Se il Ventura fosse statb un indiretto informatore del S.I.D. ed il Freda soggetto passivo di quell'attività spionistica, sa-

(4) v. parte II cap. II

rebbe stata inconcepibile - come si è già accennato (5) - una loro strategia difensiva comune e concordata in ordine, peraltro, ad una vicenda giudiziaria che a quel tempo riguardava ancora il solo Giovanni Ventura. Inconcepibili e senza alcuna logica giustificazione sarebbero state, altresì, le insistenze di Giovanni Ventura, nei confronti del Lorenzon, di non fare per nessun motivo al Magistrato il nome di Freda in quanto "se l'Autorità inquirente fosse arrivata al Freda, sarebbe giunta ad un cuneo, avrebbe creato una falla e sarebbe poi penetrata molto in profondità" (6). Sarebbe stato, anzi, precipuo interesse del Ventura, se egli avesse realmente agito per collaborare con un Servizio di Sicurezza dello Stato, non frapporre ostacoli a che l'Autorità inquirente facesse piena luce su quei fatti.

Passando poi sul terreno dei riscontri obiettivi, va subito posto in rilievo che nessuna traccia si è trovata, presso gli atti del S.I.D., delle informazioni che il Ventura avrebbe fornito circa l'attività della cellula eversiva veneta fino agli attentati ai treni dell'otto-nove agosto 1969. Nè Giannettini si è mai riferito a rapporti da lui inviati al Servizio relativamente a tali informazioni; che egli ha negato di aver ricevuto, sostenendo - come si ricava dai suoi interrogatori riportati in narrativa - di essere legato da relazioni di diverso tipo con il gruppo

---

(5) v. parte V cap.II
(6) v. parte II cap.I

"Freda-Ventura".

D'altronde l'assunto di Giovanni Ventura è in reciso contrasto con la posizione ideologica di Guido Giannettini, la cui provata fede politica di estrema destra (7) gli impediva, ovviamente, di svolgere la funzione di raccoglitore di notizie contro la sua stessa fazione.

Oltre alla documentazione esibita dal S.I.D., le concordi deposizioni degli Ufficiali, che, succedutisi nel tempo alla direzione dell'Ufficio "D" (gen. Enzo Viola, gen. Federico Gasca Queirazza, gen. Gian Adelio Maletti), ebbero ripetuti contatti con il Giannettini, hanno consentito di accertare - come si è già detto in narrativa - che questi si era dimostrato chiaramente indisponibile a spiare negli ambienti della "destra" e fu, perciò, utilizzato a procurare notizie in quelli della "sinistra". E' evidente, quindi, che egli, in veste di informatore, svolgeva un ruolo diametralmente opposto a quello che il Ventura vorrebbe assegnargli.

I famosi "rapporti informativi" di Guido Giannettini, rinvenuti, in parte, nella cassetta di sicurezza di Montebelluna e sequestrati al suddetto Ventura, sono del tutto inconciliabili con la tesi di quest'ultimo; giacchè essi - come si dirà in appresso (8) - erano strumenti di infiltrazione e di provocazione in danno della sinistra extraparlamentare.

---

(7) v. parte V cap. XVII
(8) v. parte V cap. XVIII

Franco Freda, del resto, non avrebbe cercato di rivolgersi clandestinamente nel maggio 1974 (quando la tesi difensiva di Giovanni Ventura era ormai di pubblico dominio) proprio al Giannettini, con i noti messaggi poi sequestrati a Claudio Mutti (9), se avesse avuto anche solo il sospetto di essere stato da lui spiato.

---

(9) v. parte III cap.I

^^^^^^^^^^
^^^^^^^

CAPITOLO VIII

I SINGOLI ATTENTATI DEL 1969 PRIMA DELLA STRAGE DI MILANO

Si è già tracciata una panoramica (1) dei ventidue attentati dinamitardi verificatisi in Italia dal 15 aprile al 12 dicembre 1969 e costituenti oggetto di altrettante imputazioni nel presente processo: ciò al fine di evidenziare i legami esistenti fra gli stessi sotto il profilo dei simboli presi di mira, delle modalità di esecuzione, del progressivo perfezionamento dei mezzi di impiego in rapporto alle deficienze riscontrate negli ordigni rimasti inesplosi, della tendenza a sviluppare una carica terroristica sempre maggiore.

In tale sede si è, quindi, accennato alle molteplici analogie che, considerate nel loro significato d'insieme, suggeriscono l'unicità della matrice responsabile.

L'analisi che ora si condurrà sugli elementi probatori emersi, a carico di Franco Freda e Giovanni Ventura, in ordine ai singoli attentati, consentirà di controllare la validità di quella logica intuizione scaturita dal linguaggio obiettivo degli avvenimenti e di identificare nella cellula eversiva veneta, coadiuvata da altre oscure forze che le risultanze processuali non consentono di individuare, la suddetta matrice.

a) L'attentato del 15 aprile nel Rettorato dell'Università di Padova.

Guido Lorenzon è stato il primo a fornire utili notizie,

---

(1) v. parte V cap.I

allorchè, nel corso della deposizione resa il 23 gennaio 1970 al Procuratore della Repubblica di Treviso, ha dichiarato che Giovanni Ventura, da lui richiesto se potevano emergere tracce a carico del Freda per lo scoppio dell'ordigno nel Rettorato dell'Università, così ebbe a rispondere: "Si... ma Freda non si è mai esposto, almeno direttamente; indirettamente..." (2).

Si tratta, certo, di un riferimento molto generico,ma esso trova riscontro e specificazione in Ruggero Pan; il quale ha detto che il Freda ebbe a confessarsi autore materiale dell'attentato dinanzi a lui, anche se in epoca successiva gli disse di avere scherzato. Ha aggiunto il Pan di aver appreso che era stato proprio Franco Freda a collocare l'ordigno in questione anche da Marco Pozzan; il quale gli precisò pure la quantità di esplosivo impiegata (mezzo etto), commentando che si erano prodotti danni maggiori rispetto a quelli provocati da altro ordigno, confezionato con due chili di materie esplodenti e collocato davanti alla Questura (3).

Del resto, anche dal Ventura è poi venuta una diretta e specifica conferma sul punto, giacchè questi, nell'interrogatorio del 10.6.1972, ha riferito che il Freda gli fece chiaramente intendere di non essere estraneo all'attentato in questione (4). Estraneo non può, ovviamente, essere ritenuto lo stesso Giovanni Ventura, data la sua posizione

---

(2) v. cart.1 fasc.1 fol.40r. istruttoria "Freda"
(3) v. cart.2 fasc.6 fol.58 istruttoria "Freda"
(4) v. vol.24 fasc.14 fol.31 r. istruttoria "Freda"

di preminenza, che egli aveva in comune col Freda, nella delittuosa associazione da cui tutti gli attentati in esame provenivano.

b) Gli attentati del 25 aprile nello stand "Fiat" della Fiera Campionaria e nell'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni presso la Stazione Ferroviaria Centrale di Milano.

Nella commissione di entrambi gli episodi terroristici Giovanni Ventura ha indicato, nella sua confessione, certamente coinvolto Franco Freda; dal quale ha detto di aver appreso che si era trattato di un'operazione "di seconda linea" (5). Tale accusa, per quel che si è sopra detto sulla posizione del Ventura, vale in sostanza come una chiamata in correità.

Pure questa volta Ruggero Pan ha fornito un valido contributo con le sue dichiarazioni ricordando che, anche in relazione a tali attentati, seppe sia dal Pozzan sia dal Freda stesso che era stato proprio quest'ultimo a trasportare e collocare gli ordigni. Ha specificato il Pan di avere saputo dal Pozzan che il Freda aveva deposto per ultima la bomba nell'Ufficio Cambi, prima di tornare col treno a Padova, e che il calore dello scoppio aveva bruciato il "denaro giudeo".

---

(5) Apparvero, infatti, responsabili di questi due attentati in un primo tempo alcuni elementi anarchici, i quali, giudicati dalla Corte di Assise di Milano, furono poi assolti per non aver commesso il fatto (in vol.30 fasc.8 v. copia sentenza processo Braschi ed altri).

c) Gli attentati del 12 maggio nei Palazzi di Giustizia di Torino e Roma.

Vi è la dettagliata confessione di Giovanni Ventura, il quale ha ammesso, confermando così quanto un pò confusamente aveva già riferito il teste Lorenzon sovrapponendo due distinti, ma veri, episodi (quello di Torino del 12 maggio e quello di Milano del 24 luglio), di aver recato con sè un ordigno esplosivo, consegnatogli dal Freda, a Torino. Ivi, seguendo le istruzioni di Freda e realizzando così il primo atto di compromissione con costui, si era incontrato con un altro membro della associazione (da lui non conosciuto) la sera dell'11 maggio e gli aveva consegnato l'ordigno, perchè fosse collocato, la mattina successiva, nel Palazzo di Giustizia. La collocazione era avvenuta ad opera dello sconosciuto ma la bomba non era esplosa.

Giovanni Ventura, per minimizzare il proprio contributo alla commissione dei reati concernenti l'attentato in questione, ha sostenuto di non avere spinto la sua partecipazione materiale fino al collocamento dell'ordigno sull'obiettivo. Questo assunto, tuttavia, anche se fosse corrispondente al vero, non potrebbe certo escludere la sua penale responsabilità per l'episodio. Risulta, comunque, dalla deposizione testimoniale resa il 23 gennaio 1970 (6) da Guido Lorenzon, che a questi il Ventura confidò di aver accompagnato sul luogo dell'attentato lo sconosciuto, al quale aveva consegnato l'ordigno esplosivo; e ciò rende evidente

(6) v. cart.1 fasc.1 fol.33 r. istruttoria "Freda"

che la sua partecipazione materiale alla delittuosa impresa fu completa.

Il suddetto Ventura ha riconosciuto perfettamente l'ordigno in questione, quando esso gli è stato esibito in visione dal Magistrato Istruttore.

Gli altri due ordigni identici, rinvenuti inesplosi in epoca diversa nel Palazzo di Giustizia di Roma, appartengono alla medesima operazione terroristica; la quale, nel progetto degli attentatori, si sarebbe dovuta evidentemente svolgere nello stesso tempo in più luoghi per una maggiore efficacia deterrente. Delle prove di tale contestualità si è già trattato (7). Va aggiunto, a questo proposito, che negli appunti scritti consegnati dal teste Lorenzon all'avv. Steccanella, prima di comparire dinanzi al Magistrato, vi è uno specifico riferimento ad un ordigno esplosivo depositato a Roma contestualmente ad un altro collocato in un edificio pubblico di una grande città del Nord (Torino-Milano). Si tratta di una di quelle confidenze fatte al Lorenzon da Giovanni Ventura su precedenti episodi della sua attività terroristica; e costituisce indubbiamente un valido elemento probatorio, che concorre nel dimostrare la simultaneità degli attentati ai Palazzi di Giustizia di Torino e di Roma.

d) L'attentato del 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano.

Giovanni Ventura ha ampiamente riferito nel suo interro-

---

(7) v. parte V cap.I pagg.404-405

gatorio del 17 marzo 1973 (8) circa l'incontro che, sin dal luglio del 1969, era stato fissato a Padova fra il Freda ed un emissario romano di Stefano Delle Chiaie. Tale incontro - secondo quanto riferito dal Ventura medesimo - faceva parte delle intese organizzative per la attuazione degli attentati ai treni (programmati per la metà di agosto, ma poi anticipati all'otto dello stesso mese) ed era stato successivamente spostato a Milano per la notte dal 23 al 24 luglio. Freda e Ventura si recarono insieme all'appuntamento, partendo alle due di notte da Padova; e l'inviato del Delle Chiaie durante la conversazione - avvenuta nella stazione ferroviaria - più volte si appartò col Freda in alcune fasi del discorso.

I punti sostanziali trattati in quel colloquio notturno, secondo quanto il Ventura ebbe a sentire personalmente o apprese poi dal Freda, furono i seguenti. Il "romano" era venuto per collocare un ordigno esplosivo la mattina del 24 luglio a Milano. A tale ordigno era stato applicato un nuovo tipo di temporizzatore, consistente in un comune orologio normalmente in vendita nei supermercati, in considerazione dell'insuccesso dei congegni a tempo impiegati in precedenti bombe collocate dalla associazione e rimaste inesplose (il "romano" fece specifico riferimento all'infelice esito dell'attentato al Palazzo di Giustizia di Torino del 12 maggio 1969) (9). Si trattava di una prova sperimentale necessaria prima di passare agli attentati ai treni,

---

(8) v. parte II cap.VII
(9) v. vol.24 fasc.14 fol.151 r. istruttoria "Freda"

previsti per l'agosto e concepiti dal Delle Chiaie nel quadro di una intensificazione dell'attività terroristica da sviluppare nelle note forme della "seconda linea". Il Freda si attardò, poi, con lo sconosciuto a parlare di problemi tecnici relativi al modo di confezionare gli ordigni ed all'esigenza di predisporre contenitori rettangolari per sistemarvi le saponette di tritolo, delle quali l'organizzazione disponeva in quantità rilevante.

I ragguagli di ordine tecnico del "romano" hanno trovato puntuale corrispondenza nelle obiettive caratteristiche degli ordigni effettivamente impiegati dall'organizzazione prima e dopo quella notte.

Inserite in tale contesto, è chiaro che le altre affermazioni, con le quali il Ventura ha proclamato la sua assoluta estraneità all'attentato del 24 luglio, non possono reggere logicamente.

Sarebbe veramente un'ingenua convinzione quella di ritenervi coinvolto solo il Freda, che indubbiamente emerge come protagonista attivo oltre che preparatore di quel convegno e dei suoi sbocchi operativi, e non anche il Ventura, il quale pure accompagnò il Freda stesso in quelle ore di notte e la cui presenza fu, comunque, accettata durante lo svolgimento di quella particolare conversazione.

E', inoltre, documentalmente provato che Giovanni Ventura non si limitò a fermarsi a Milano solo per quel fugace incontro notturno, ma vi si trattenne, per motivi da lui non precisati, fino alle 14,25 del 24 luglio stesso, ora in cui partì in aereo per Roma. Egli fu, quindi, in grado

di prestare la sua collaborazione per il deposito della bomba (10) nel Palazzo di Giustizia. Nè si trattò di una sosta prolungata a Milano per motivi occasionali ed imprevisti, giacchè dal biglietto aereo acquisito agli atti(11) la prenotazione del volo risulta effettuata il giorno precedente.

Del resto si trattava di un episodio delittuoso che non costituiva fine a sè stesso, ma che si inquadrava in quell'attività preparatoria degli attentati ai treni; onde pesano inevitabilmente, in ordine all'episodio medesimo, sia su Franco Freda che su Giovanni Ventura, anche gli elementi di prova che a tali successivi attentati si riferiscono.

e) Gli attentati della notte 8-9 agosto sui treni.

Giovanni Ventura ha dichiarato, proseguendo nel suo citato interrogatorio del 17 marzo 1973, che, dopo l'esplosione degli ordigni su otto treni in varie zone del territorio nazionale (due bombe, su altrettanti convogli, vennero trovate inesplose) nella notte dall'otto al nove agosto, ebbe a chiedere chiarimenti al Freda sui motivi per i quali non si era osservato il programma tracciato in quell'incontro notturno di Milano. Erano stati, infatti, collocati ben dieci ordigni e non i tre di cui si era parlato. Inoltre essi erano stati sistemati non solo nelle toilettes, ma anche nell'interno degli scompartimenti; e si era, così, provocato

---

(10) deposito avvenuto alle 12,40, come risulta dalla perizia balistica effettuata (v. vol.10 fasc.2 istruttoria "Freda")

(11) v. vol.32/2 fasc.21 foll.20-30 istruttoria "Freda"

il ferimento di diversi viaggiatori. Freda gli aveva risposto che il ferimento di quelle persone non era stato un errore, ma l'attuazione di un premeditato disegno della cellula eversiva romana, la quale intendeva progredire nella strategia terroristica con attentati di sempre maggiore gravità. Con questa dura linea di condotta seguita dai romani il Freda si era dichiarato d'accordo e vincolato per gli impegni già presi; ciò aveva fatto presente con fermezza al Ventura ed al Pozzan, i quali avrebbero cercato di dissuaderlo dal proseguire in quel senso e dal provocare ancora spargimento di sangue.

Queste accuse, rivolte da Giovanni Ventura nei confronti di Franco Freda per gli attentati ai treni, non rimangono in processo senza riscontro.

Occorre, a tal riguardo, richiamare quanto dichiarato da un testimone che lo stesso Freda ha indicato come persona dabbene e degna di fede (ovviamente prima di trovarsi in contrasto con lui su alcune circostanze): l'elettricista Tullio Fabris.

Il Fabris, che - come si è detto - prestò la sua collaborazione per l'acquisto dei timers voluto dal Freda, ha precisato (12) che quest'ultimo, anche in epoca precedente all'agosto del 1969, ebbe a chiedergli più volte pareri tecnici sulla possibilità di provocare la incandescenza di una resistenza e, conseguentemente, l'accensione di fiammiferi,

---

(12) v. parte II^ cap.VI, ove sono stati testualmente trascritti alcuni brani della deposizione del Fabris.

inserendo degli interruttori in un circuito elettrico alimentato da batterie. Il Freda gli aveva chiesto anche come potesse crearsi, in simili circuiti, un contatto con la lancetta di un orologio; e si era reso, con queste sue curiosità, particolarmente assillante anche con frequenti telefonate.

Questi riferimenti testimoniali trovano una precisa coincidenza con il tipo di confezionamento delle bombe collocate sui treni.

Infatti, come risulta dagli espletati accertamenti peritali (13), nelle suddette bombe l'innesco fu realizzato proprio con fiammiferi del tipo "controvento" (simili a quelli usati negli attentati ai Palazzi di Giustizia di Roma e Torino del 12 maggio), rivestiti da una spiralina metallica con funzione di resistenza elettrica ed inseriti in un detonatore; ed il congegno a tempo era costituito precisamente da comuni orologi marca Rhula (uguali a quello impiegato il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano).

Si noti ancora che il tipo di innesco con utilizzazione dei fiammiferi era una novità rispetto a quello adottato nell'ordigno deposto nel Palazzo di Giustizia di Milano, il 24 luglio, a titolo di prova sperimentale come si è già accennato. L'ordigno non era esploso, i giornali del 25 luglio non ne avevano parlato affatto e, quindi, la prova doveva considerarsi fallita. Si era, di conseguenza, reso ne-

---

(13) v. sopra parte V cap.I

cessario cambiare qualcosa; ed il mutamento era consistito appunto nell'adozione dei fiammiferi "controvento" avvolti da una resistenza, invece della polvere nera collegata ai filamenti di una microlampadina.

Non va trascurato, inoltre, un particolare cui si è già fatto cenno: frammenti del quotidiano "Il Corriere della Sera" del 25.7.1969 furono rinvenuti fra i materiali residuati dalle esplosioni sui treni (14). Si trattava proprio del numero sul quale gli attentatori potevano aver ricercato le notizie dell'esito del precedente attentato commesso, il 24 luglio 1969, nel Palazzo di Giustizia di Milano. Tale circostanza deve essere considerata in logica relazione con quel che Giovanni Ventura ha precisato alla fine del suo interrogatorio del 20.3.1973 (15). Così ha verbalizzato al riguardo il Giudice Istruttore di Milano: "Il Ventura precisa inoltre che allorchè tornò da Roma il 26 luglio andò nello studio di Freda e gli esibì il Corriere della Sera del 25 luglio, facendogli presente che non parlava dell'attentato a Milano. Il Corriere della Sera fu lasciato nello studio di Freda insieme ad altro giornale di Roma".

Va, ancora, posto in rilievo, che anche Franco Freda, così come si vedrà fra poco per Giovanni Ventura, si trovava in viaggio nel periodo degli attentati ai treni. Invero il

---

(14) v. parte V cap.I
(15) v. fol.151 r; fasc.14 vol.24 cit.

6 agosto 1969 risulta un suo pernottamento nell'albergo "Lilian" ad Alba Adriatica; ed il 9 dello stesso mese il suo arrivo nel Grande Albergo delle Terme Jolly Hotel di Ischia ove egli si trattenne fino al 12 (16).

Quanto al ruolo svolto da Giovanni Ventura, non può certo ritenersi che la funzione da lui scelta di accusatore del Freda lo ponga sul piano di un semplice testimone animato da intenti di collaborazione con gli Organi di Giustizia.

Egli è, a sua volta, inchiodato alla sua penale responsabilità per gli attentati ai treni non solo da quel che si è detto in generale circa la sua posizione di primo piano nell'associazione sovversiva, dalla quale provenivano gli attentati, ma anche da molti altri elementi probatori specifici: sicchè le sue accuse a carico del Freda suonano sostanzialmente, pure questa volta, come una chiamata in correità.

Varie e valide testimonianze sono contro di lui.

Guido Lorenzon, con esposizione particolareggiata, ha rievocato le inequivoche ammissioni a lui fatte dall'amico Ventura. Questi gli aveva confessato di essere stato uno dei tre finanziatori degli attentati ai treni e, sull'esecuzione degli stessi, gli aveva confidato vari dettagli: il costo degli ordigni (£.100.000 per ciascuno, comprese le spese di viaggio di chi era stato incaricato di collocarlo), la predisposizione di accurati alibi per gli attentatori, il

---

(16) v. vol.32 fasc.1/13 foll.5-6-18-31-32 istruttoria "Freda"

fatto che il gruppo operativo era composto da nove persone, le direttive impartite affinchè gli ordigni venissero deposti in vettura di prima classe (normalmente destinate alla borghesia).

Molte di tali circostanze il Lorenzon ebbe a contestare direttamente al Ventura, in presenza del loro comune amico Marco Barnebò.

Ha dichiarato, invero, il Barnabò al Giudice Istruttore di Milano che, durante le feste natalizie del 1969, egli ebbe un giorno a pranzo Giovanni Ventura e Guido Lorenzon. Quest'ultimo, mentre pranzavano, ebbe occasione di precisare "che il Ventura gli aveva confidato di essere uno degli attentatori sui treni, che gli aveva detto che l'organizzazione era a triangolo e che ogni attentato era costato centomila lire" (17).

Analoga confessione Giovanni Ventura rese, sia pure in termini più sintetici, a Ruggero Pan; al quale nello studio bibliografico mostrò un giornale recante in prima pagina le notizie delle bombe esplose sui treni e disse testualmente: "Queste le abbiamo messe noi" (18). Ha aggiunto il Pan, nelle sue dichiarazioni fatte al Giudice Istruttore di Milano, che il Ventura, commentando i suddetti attentati, gli aveva precisato di non condividerli dal punto di vista morale, "ma che spesso un rivoluzionario doveva fare violenza a sè stesso per raggiungere i fini che si prefiggeva" (19). Il Ventu-

---

(17) v. dep.Barnabò in vol.25 fasc.16 fol.2 istruttoria "Freda"

(18) v. interr.Pan in vol.24 fasc.9 fol.6 r.istruttoria "Freda"

(19) v. vol.24 fasc.9 fol.13 r. istruttoria "Freda"

ra gli aveva anche predisposto che era necessario adoperare in futuro contenitori di ferro per gli ordigni in quanto quelli di legno, usati sui treni, avevano consentito alla Polizia di controllare le due bombe non esplose.

Anche Elio Franzin, autore - come si è detto - insieme a Mario Quaranta del libro "Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento" distribuito dallo studio bibliografico librario di Giovanni Ventura, ebbe da questi una confidenza dello stesso genere. Ha specificato il Franzin sia in fase istruttoria sia in fase dibattimentale, anche in sede di confronto col Ventura (20), che quest'ultimo nel luglio 1971, qualche giorno dopo aver ottenuto la libertà provvisoria nel procedimento penale instaurato a suo carico dalla Magistratura di Treviso, fu da lui invitato a cena ed in quell'occasione, mentre parlavano degli attentati che avevano provocato la sua incriminazione, ebbe a commentare testualmente: "Io ho messo le bombe sbagliate". Giovanni Ventura in dibattimento ha ammesso di aver pronunciato tale frase nella suddetta occasione ed ha, al riguardo, sostenuto di aver voluto fare solo una battuta scherzosa senza alcun intento di confessare seriamente una sua responsabilità in ordine ad episodi dinamitardi. Il Franzin, però, ha insistito nel ribadire di aver avuto la netta impressione che il Ventura parlasse sul serio e di essere rimasto agghiacciato da quella inaspettata confessione. E' pacifico

---

(20) v. vol.25 cit. fasc.14 fol.18 r.; vol.24 cit.fasc. 18 fol.56 r.; verb.ud. dibatt. 23.6.78

che in quel momento i due stavano parlando degli attentati che avevano condotto all'arresto del Ventura medesimo e che, a quell'epoca, erano sostanzialmente gli attentati ai treni dell'agosto 1969. Solo di tali episodi criminosi si era fatto, invero, carico al Ventura, con specifica e dettagliata menzione, da parte del Giudice Istruttore di Treviso con mandato di cattura (21). Gli altri attentati, costituenti oggetto delle attuali imputazioni, formarono solo in epoca successiva il contenuto di altre specifiche incriminazioni.

La partecipazione di Giovanni Ventura agli attentati ai treni non fu limitata al finanziamento.

Ha ricordato l'attendibile Lorenzon che il Ventura, in epoca successiva agli attentati in questione, ebbe a dirgli "che avrebbe continuato l'attività terroristica senza più esporsi direttamente ma soltanto finanziariamente" (22). Ciò implica, logicamente, che lo stesso aveva collaborato non solo dal punto di vista finanziario nell'attività terroristica fino a quel momento svolta.

Il Ventura, d'altronde, si è mostrato edotto di troppi particolari della delittuosa impresa perchè possa essere considerato solo un finanziatore. Uno di questi particolari, oltre a quelli dei quali si è sopra detto, riguarda il tipo di orologio impiegato come temporizzatore. La Polizia ne cerca-

---

(21) Ai precedenti attentati era stato fatto solo un generico riferimento nel processo a carico del Ventura durante il periodo iniziale dell'istruzione e prima che venisse emesso il mandato di cattura.

(22) v. dep.17.2.71 al G.I. di Treviso in cart.1 fasc.2 foll.27-30 istruttoria "Freda"

va la casa costruttrice in Germania - aveva commentato ironicamente egli parlando con il Lorenzon (23) - senza accorgersi che potevano trovarsi in qualsiasi supermercato; ed era stato proprio a Treviso, luogo in cui operava il Ventura anche per i suoi noti interessi editoriali, che una commessa della Standa, Claudia Moro, aveva notato alcuni inconsueti acquisti di orologi Rhula da parte di un signore rimasto sconosciuto. Costui ne aveva acquistato - secondo la Moro - "mi pare tre o quattro per volta" ed era venuto nei magazzini "almeno due volte" (24). I Rhula erano gli orologi che costavano meno.

Altra coincidenza singolare è la partenza di Giovanni Ventura in treno da Roma per il Veneto proprio nel periodo di tempo in cui si verificarono gli attentati.

Egli ha negato di essersi trovato in treno durante la notte dall'8 al 9 agosto 1969 ed ha sostenuto, prospettando così uno di quegli alibi precostituiti di cui ha parlato il teste Lorenzon, di avere trascorso la serata dell'otto trattenendosi a cena in un ristorante romano sino a tarda ora insieme ad alcuni suoi amici, fra i quali Salvatore Trapani, Diego Giannola, Gaetano Testa e Nino Massari. Tuttavia nessuno di costoro, opportunamente sentiti dal Magistrato, è stato in grado di confermare il suddetto alibi; ed anzi proprio da questo testimoniale provengono voci di smentita. In-

---

(23) v. testimonianza avv.Alberto Steccanella a fol.47 fasc.1 cart.1 istruttoria "Freda"

(24) v. cart.3 fasc.7 fol.30 istruttoria "Freda"

fatti nella tarda mattinata o nel pomeriggio dell'8 agosto 1969 era stata stipulata formalmente - come risulta dalla deposizione del notaio Erminio Campanini (25) - la cessione di una quota sociale della casa editrice "Ennesse" da Vito Loiacono al Ventura, il quale non aveva però voluto pagare l'importo della quota stessa a detto Loiacono. Quest'ultimo era stato, quindi, tacitato con una cambiale di L.350.000 a firma del Giannola e del Massari. Il Giannola ha ricordato che il tutto avvenne in un'atmosfera di tensione e di malumore tali da escludere che, quella sera stessa, si potesse avere l'animo disposto ad una riunione conviviale. Il Trapani, poi, in fase istruttoria ha nettamente smentito il Ventura, sostenendo di aver cenato una sola volta insieme a lui ed ai comuni amici Massari, Giannola ed altri: ciò era avvenuto certamente qualche giorno prima del 4 maggio 1970 (26). In fase dibattimentale poi (udienza 11.5.78) il suddetto Trapani ha manifestato incertezza, ormai a tanti anni di distanza dagli avvenimenti, anche su quest'ultima data; e si è detto portato a ritenere che la cena si svolse probabilmente nelle due settimane precedenti il 15 agosto 1969, ma nessun elemento nuovo e sicuro ha fornito per determinare l'epoca della cena stessa e tanto meno il giorno.

E' certo, comunque, che il dieci, l'undici ed il dodici agosto 1969 Giovanni Ventura era già nel Veneto, giacchè Stefano Sestili e Rinaldo Tomba, i quali hanno fornito in

(25) v. vol.25 fasc.16 fol.32 istruttoria "Freda"
(26) v. vol.25 cit. fasc.17 foll.10-11

proposito notizie precise sulla scorta di annotazioni rilevate dalla loro agenda (27), lo incontrarono tutti e tre i suddetti giorni a Treviso per le trattative inerenti alla costituzione dell'azienda grafica "Litopress".

Ne consegue, logicamente, che il viaggio del Ventura, il quale - come da lui ammesso e come risulta anche dalla agenda del Tomba - il giorno 8 era ancora a Roma, potette avvenire solo fra l'otto ed il dieci agosto. Avvenne certamente in treno perchè lo ha ammesso Nino Massari, il quale ha riconosciuto di aver viaggiato insieme a lui, partendo da Roma nel pomeriggio di un giorno imprecisato della prima metà di agosto, per raggiungere Castelfranco Veneto, ove la sua donna Galante Elvira era già ospite della famiglia Ventura. La Galante, infatti, li vide arrivare insieme, pur non avendo saputo precisare il giorno.

Il cerchio della prova si restringe ancora, fino a circoscrivere tale viaggio nei limiti rigorosi dell'otto-nove agosto, se si tien conto di un particolare, riferito da Ruggero Pan, che consente di escludere dal conteggio il giorno 10.

Ha dichiarato, infatti, il Pan che Giovanni Ventura, allorchè nello studio bibliografico di Castelfranco Veneto gli disse "Questi li abbiamo fatti noi" riferendosi agli attentati ai treni, aveva in mano "l'ultimissima edizione"

---

(27) l'agenda del Sestili è allegata agli atti (v. vol. 25 cit. fasc.10 fol.5); per i riferimenti all'agenda del Tomba v. vol.25 cit. fasc.9 foll.15-18-27

del Corriere di Informazione che dava le notizie degli attentati stessi.

Orbene è evidente che trattavasi di un'edizione serale di sabato nove agosto (gli attentati si erano verificati la notte precedente); e che proprio il nove sera dovette svolgersi, quindi, la suddetta conversazione. Infatti non poteva trattarsi del dieci, perchè nei giorni festivi il Pan non si recava mai allo studio bibliografico ove in quel periodo di tempo lavorava (28); nè del giorno successivo, giacchè non è verosimile che il Ventura si attardasse ancora a controllare notizie riportate su un giornale ormai vecchio di ben due giorni.

La sera del nove agosto, pertanto, il Ventura che il giorno prima si trovava ancora a Roma, era già arrivato a Castelfranco Veneto. Lo ha confermato, nell'udienza dibattimentale del 20 giugno 1978, sua sorella Mariangela, la quale ha precisato che il fratello Giovanni arrivò a Castelfranco, insieme a Massari, verso le ore 20 del 9 agosto 1969.

Mariangela Ventura ha fissato alle ore 20 l'arrivo del fratello Giovanni a Castelfranco Veneto all'evidente scopo di legarlo ad un treno successivo alla "notte dell'otto-nove agosto 1969" e di evitare, quindi, un pericoloso collegamento che è ricavabile dalle dichiarazioni di Antonio Massari.

---

(28) il Pan, nei suoi vari interrogatori, ha riferito genericamente di aver iniziato tale lavoro nell'estate del 1969, presumibilmente nell'agosto,ma non ha saputo fornire date precise.

Quest'ultimo ha riferito - come si è sopra detto - di aver raggiunto il Veneto insieme a Giovanni Ventura partendo da Roma con un treno del pomeriggio. Poteva essere solo quello delle ore 16, che era l'unico treno del pomeriggio per Venezia (29); e non potè trattarsi del giorno 9 perchè in tal caso l'arrivo a Castelfranco sarebbe avvenuto il giorno successivo. La partenza del Ventura da Roma avvenne, perciò, necessariamente il giorno 8 agosto, dopo il disbrigo della pratica sopra citata presso lo studio del notaio Campanini. Orbene, poichè il suddetto treno delle ore 16 arrivava alla stazione di Venezia-S.Lucia alle ore 23,48, è possibile individuare, sulla base delle indicazioni di Antonio Massari, la presenza di Giovanni Ventura nelle circostanze di tempo e di luogo relative al collocamento di alcune bombe sui treni. Risulta, invero, (30) che uno degli ordigni esplose sul DD.47, partito da Venezia per Roma e rimasto precedentemente in sosta nella stazione di Venezia-S.Lucia a disposizione del pubblico dalle ore 22,30 dell'8 agosto alle 0,06 del 9. Altro ordigno esplose la stessa notte sul DD. 404 Venezia-Milano, il quale era rimasto, prima della par-

---

(29) v. orario generale ufficiale delle Ferrovie Italiane dello Stato esibito dal Pubblico Ministero nell'udienza del 31 luglio 1978 (cart.S-A ter.)

(30) v. rapporto Polizia ferroviaria, a firma del Commissario di P.S. Francesco Trio, nel quale è tracciato un quadro riassuntivo dei dati obiettivi concernenti gli attentati ai treni (vol.27 fasc.1 fol.6 istruttoria "Freda")

tenza e dell'esplosione, nella suddetta stazione di Venezia S.Lucia dalle ore 23 dell'8 agosto alle 0,34 del 9.

Se si passa, poi, a considerare altri treni, partiti da Roma-Termini dopo le ore 16 del giorno 8 agosto del 1969, è possibile porre la presenza di Giovanni Ventura in relazione a vari dei numerosi attentati dinamitardi eseguiti quella notte. Invero sul DD.544, che consentiva ai viaggiatori provenienti da Roma col DD.36 delle 0,01 di arrivare alle 7,35 del 9 agosto a Venezia-S.Lucia, fu rinvenuto in questa ultima stazione alle 8,17 uno degli ordigni rimasti inesplosi. Sul DD.46, partito da Roma per Venezia alle 0,35 del 9 agosto e rimasto a disposizione del pubblico nella stazione di partenza sin dalle 23,35 del giorno prima, esplose un altro degli ordigni alle 2,10 durante il percorso. Dalle 22,55 dell'8 agosto alle 0,30 del 9 ebbe a sostare nella stazione di partenza il DD.991 Roma-Lecce, sul quale esplosero poi durante il viaggio due ordigni, rispettivamente alle 2,45 ed alle 3,20. In sosta a Roma-Termini rimase, infine, dalle ore 20 dell'8 agosto alle 0,25 del 9 il D 778 Roma-Pescara, sul quale poi ebbe ad esplodere altra bomba durante il percorso alle ore 2,50.

Alla suddetta ricostruzione del viaggio in treno di Giovanni Ventura, proprio in concomitanza con gli attentati sui convogli ferroviari, fanno riscontro l'ostinato tentativo da parte sua di negarlo ed alcune frasi dette confidenzialmente da Mariangela Ventura a Mario Quaranta in occasione di un lo

ro incontro nella prima quindicina di maggio del 1976.

Ha riferito il Quaranta che le frasi della Mariangela erano state precisamente queste: "mettere le bombe sui treni è più facile di quanto tu possa pensare; è bastato al Massari prendere il treno da Roma, arrivare a Venezia, scendere e mettere la bomba su un treno che in coincidenza da Venezia partiva per il Sud. Il Massari si fermò da noi alcuni giorni" (31). Egli comprese, anche se Mariange la Ventura non glielo aveva detto espressamente, che il di lei fratello Giovanni ed il Massari erano partiti insieme da Roma in treno.

Sulla stessa circostanza ha deposto anche, conformemente, Elio Franzin per averla appresa dal Quaranta.

Tutto quanto si è finora detto sul viaggio di Giovanni Ventura costituisce, indubbiamente, un complesso di seria efficacia indiziaria; sulla cui base non è azzardato affermare che il Ventura medesimo svolse anche un ruolo di esecutore materiale in uno o più degli attentati ai treni.

Merita, infine, adeguata considerazione quanto Giovanni Ventura ha dichiarato nel suo interrogatorio del 17 marzo 1973 circa la sua partecipazione all'incontro di Milano del 24 luglio 1969, preparatorio degli attentati ai treni programmati per l'agosto successivo, e circa il modo in cui gli attentati stessi erano stati poi in effetti eseguiti.Ha specificato il Ventura - come si è già detto - di aver chie

---

(31) v. vol.25 fasc.17 foll.53-55 istruttoria "Freda"

sto chiarimenti al Freda sui motivi di alcuni mutamenti del programma: cioè dell'anticipo degli attentati dal 15 all'8 agosto, del collocamento di un maggior numero di ordigni (dieci e non tre), della sistemazione degli ordigni medesimi - oltre che nelle toilettes - anche negli scompartimenti con la conseguenza che vari viaggiatori erano rimasti feriti. Ha specificato, altresì, che aveva con durezza contestato nell'occasione al Freda di essere venuto meno, con quei mutamenti, a precisi impegni assunti (32).

Tutto questo discorso del Ventura, sia pure ambiguamente introdotto da questi per sminuire le proprie responsabilità, costituisce indiscutibilmente una sostanziale confessione da parte sua; giacchè ovviamente egli, nel momento stesso in cui si è preoccupato di sostenere la sua estraneità a quelle variazioni di programma, implicitamente ha ammesso di aver partecipato alla fase iniziale di progettazione degli attentati.

f) Considerazioni conclusive.

Quanto si è finora esposto in ordine agli obiettivi, alle modalità ed alle circostanze, inerenti agli attentati dinamitardi compiuti da Franco Freda e Giovanni Ventura dal 15 aprile al 9 agosto 1969, evidenzia, dal punto di vista giuridico, a loro carico la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed obiettivi richiesti dalla legge penale per i vari reati posti in essere con l'esecuzione degli attentati medesimi e specificati in epigrafe dai capi "C" a "G".

---

(32) v. vol.24 cit. fasc.14 fol.119

Gli elementi di prova sopra illustrati inchiodano alle loro penali responsabilità per i fatti terroristici commessi dall'aprile all'agosto 1969, specificamente fra i componenti della "cellula veneta", Franco Freda e Giovanni Ventura.

Marco Pozzan è colto solo in possesso di notizie su alcuni degli attentati; e non è emersa con sicurezza la sua effettiva partecipazione ad alcuni degli stessi. Il fatto di essere egli impegnato in quell'associazione sovversiva fa intuire una sua non estraneità alla concreta attività terroristica; ma trattasi di un'intuizione che non conduce a risultati di certezza, data la di lui posizione gregaria e carente di poteri direttivi e decisionali nell'ambito associativo (33).

Il Pozzan va, quindi, assolto dalle imputazioni concernenti i singoli episodi terroristici, da quello del 15 aprile 1969 verificatosi nel Rettorato dell'Università di Padova alle bombe sui treni, con formula dubitativa.

Su tale formula prevalgono, ovviamente, per i reati meno gravi, le cause estintive (amnistia e prescrizione) di cui si tratterà separatamente (34).

---

(33) v. per il ruolo di Pozzan nell'associazione sovversiva, quanto si è scritto in parte V cap. V foll.457-458

(34) v. parte V cap.XLVII

****
******

CAPITOLO X

I TIMERS IMPIEGATI PER GRADUARE I TEMPI DELLE ESPLOSIONI NEGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969.

Si è detto in narrativa analiticamente delle indagini svolte sui timers dal Giudice Istruttore di Milano e del convincimento conclusivo di quest'ultimo, secondo il quale i timers usati nella strage provennero proprio dai cinquanta acquistati da Franco Freda presso la ditta Elettrocontrolli di Bologna (1).

Osserva, al riguardo, questa Corte, in esito alla verifica dibattimentale di quelle risultanze istruttorie, che non appare sicura la base probatoria sulla quale è stato fondato il suddetto convincimento.

Alla ricostruzione dei vari passaggi dei timers dalla ditta costruttrice alla vendita al dettaglio, nel periodo di tempo compreso fra il 17 marzo ed il 12 dicembre 1969, possono invero muoversi efficacemente vari rilievi critici.

Anzitutto già l'aver limitato le ricerche a tale periodo fornisce lo spunto per una prima obiezione. Infatti, se in fase istruttoria tale limite poteva ritenersi ragionevole in quanto il teste Antonio Pitzalis, titolare della ditta Targhindustria, aveva dichiarato che le sue prime forniture di dischetti per temporizzatori alla Gavotti erano state effettuate nel marzo 1969 (e particolarmente il 17 marzo 1969 la prima fornitura di dischetti 60 M/A per i timers

(1) v. parte II cap. XI pagg. 226, 227 e 228

in apertura ed in deviazione), in dibattimento è emersa chiaramente l'inaccettabilità di questa impostazione al lume delle seguenti nuove risultanze. La Polizia Tributaria, in esecuzione di ordinanza della Corte in data 3 giugno 1978, ha accertato, sulla scorta di numerose fatture reperite presso la ditta Gavotti, che i rapporti commerciali fra quest'ultima e la Targhindustria iniziarono almeno il 29 aprile 1968 ed in tale anno si articolarono con varie forniture di dischetti per temporizzatori. Dall'esame diretto delle fatture la Corte ha rilevato che non sempre in esse veniva indicata la dicitura impressa sui dischetti medesimi e spesso si adoperavano i termini "divisioni diverse" o "diciture diverse". Il Pitzalis, convocato a chiarimento nella udienza del 3 luglio 1978, non ha potuto disconoscere, di fronte agli elementi documentali contestatigli, di aver iniziato prima del 1969 i suoi rapporti con la Gavotti ed in tal senso ha rettificato quanto diversamente da lui riferito al Giudice Istruttore; circa le espressioni "divisioni o diciture diverse" ha chiarito che esse si riferivano ai vari numeri scritti sui dischetti, i quali erano per il resto tutti uguali come diametro, spessori, fori e disegno. Di conseguenza egli, pur non ricordando alcunchè di preciso in proposito a distanza di tanti anni, non ha potuto escludere di aver cominciato a fornire alla Gavotti sin dal 1968, insieme ai dischetti 15 M/A e 30 M/A (specificamente indicati in alcune fatture), anche dischetti 60 M/A (con le fatture onnicomprensive delle "diciture diverse") e cioè proprio quelli che, secondo le sue dichiarazioni i-

struttorie (rese peraltro anch'esse a distanza di anni dai fatti e cioè il 4.10.1972), avrebbe fornito per la prima volta il 17 marzo 1969. Vi è da rilevare, ancora, che quest'ultima data, apposta sulla relativa bolla di consegna dal Pitzalis esibita al Giudice Istruttore, presenta grossolane tracce di correzione: il che, se non basta di per sè a far ritenere che nella specie si sia voluto deliberatamente far apparire una data diversa da quella della reale fornitura (2), tuttavia non rivela certamente particolari doti di precisione nel Pitzalis circa la documentazione della sua attività commerciale.

---

(2) il perito grafico prof. Giuseppe Diaco, incaricato in dibattimento di dare lumi al riguardo, ha riferito con la sua relazione scritta conclusiva che il numero "3" (corrispondente al mese di marzo nel testo della data in questione) appare il ripasso di un precedente dato grafico "che più si avvicina al n.8 e non ad altri numeri razionali". Quindi il mese originariamente indicato dovrebbe essere quello di agosto e non di marzo secondo il responso peritale, il quale è stato conforme a quello espresso da una perizia giurata extragiudiziale esibita in dibattimento dalla difesa di Franco Freda. Ciò tuttavia non assume particolare rilevanza, in quanto si resta sempre nell'arco di tempo (17 marzo-12 dicembre 1969) delimitato dal G.I. di Milano. Quanto all'anno, il perito di ufficio ha precisato che il "9" (corrispondente all'indicazione dell'anno 1969) non può considerarsi con certezza l'esito della correzione di un precedente n.7 (corrispondente, cioè, all'indicazione dell'anno 1967 come ha sostenuto il suddetto perito di parte). D'altronde dovrebbe escludersi che l'iscrizione originaria relativa all'anno fosse del 1967, in quanto la Polizia Tributaria, con gli accertamenti di cui si è detto, non ha trovato traccia di rapporti commerciali fra la Targhindustria e la Gavotti anteriori al 29 aprile 1968.

Concludendo su questo punto, appare evidente che, se non si possono escludere una o più fornitura di dischetti 60 M/A anteriormente al 17 marzo 1969, non ha alcun senso limitare la ricostruzione dei passaggi commerciali dei timers fra la suddetta data e quella di commissione della strage. Restano, infatti, al di fuori di ogni controllo di acquisti di timers in deviazione da 60 M/A che furono fatti sul mercato italiano prima del 17 marzo 1969 e che poterono anch'essi, in via d'ipotesi, avere per oggetto i cinque temporizzatori poi utilizzati per gli attentati del 12 dicembre di quello stesso anno.

A parte la lacuna istruttoria sopra evidenziata, è lo stesso metodo usato per ricostruire i passaggi commerciali dei timers a rivelare la sua inadeguatezza.

La ricostruzione fu effettuata con un'operazione di Polizia Tributaria condotta, come ha ribadito in dibattimento il maresciallo Vincenzo Bilardello che all'epoca se ne occupò, sulla base dell'esame del fatturato. Ciò di per sè garantisce ben poco sulla corrispondenza delle fatture con i dati effettivi delle vendite e degli acquisti, essendo ben note le evasioni fiscali che frequentemente accompagnano i passaggi delle merci negli ambienti commerciali e, quindi, la scarsa efficacia probatoria che può riconoscersi in materia alle fatture. Una dimostrazione concreta a tal riguardo è stata data in dibattimento (3) da Umberto Gavotti, contito

---

(3) v. verb. ud.23.5.1978

lare dell'omonima ditta, il quale ha ammesso che alcune volte la Gavotti stessa si faceva intestare le forniture di merce dalla Iunghans a "nomi di fantasia" sulle fatture, allo scopo di realizzare un risparmio dell'I.G.E. sulle future vendite. Nè può obiettarsi che la Polizia Tributaria ebbe a sua disposizione, per gli opportuni controlli, le bolle di consegna e le richieste di spedizione presso la Iunghans. Invero il teste Luciano Marcato, addetto all'ufficio spedizione della Iunghans, ha dichiarato nella udienza dibattimentale del 22.5.1978 di avere approntato, su disposizione del suo direttore, i documenti relativi ai rapporti commerciali Iunghans-Gavotti proprio in previsione di una preannunciata visita della Polizia Tributaria; ed è davvero inverosimile che nell'occasione possano essere stati esibiti documenti in contrasto con le fatture ed idonei, quindi, a provocare la contestazione di illeciti fiscali.

D'altra parte nel caso in esame nessun'altra più approfondita indagine poteva essere svolta, per giunta a distanza di tre o quattro anni dal periodo di tempo che interessava (le investigazioni della Polizia Tributaria furono effettuate nel 1972 e nel 1973), in quanto nè la Gavotti nè l'Elettrocontrolli - come risulta dalle deposizioni rese dai rispettivi rappresentanti (4) - erano munite di schede o registri di carico e scarico della merce, ossia degli stru

(4) v. dep. Gavotti Umberto in verb. ud. 23.5.1978 e Nanni Luigi in vol.26 fasc.4 foll.16-17 istruttoria "Freda"

menti più idonei per la documentazione dei movimenti di magazzino.

Comunque, anche a volersi rimettere acriticamente alle risultanze dell'esame del fatturato, non possono essere trascurati altri rilievi i quali dimostrano che questo esame venne compiuto con esiti assai approssimativi.

Già molteplici errori di calcolo è dato cogliere "ictu oculi" nelle tabelle riepilogative redatte dalla Polizia Tributaria sui movimenti dei timers in deviazione. Eccone, qui di seguito, alcuni esempi:

a) il numero complessivo dei timers in deviazione da 60 minuti venduti dalla ditta Gavotti in tutto il 1969 risulta essere "95" nelle tabelle redatte il 13 giugno ed il 5 ottobre 1972 (5); risulta, invece, "97" nella tabella redatta il 21 febbraio 1973 (6); ed addirittura "0" nella tabella redatta il 16 dicembre 1972 (non si può tenere conto dell'aggiunta a penna, che figura in detta tabella vicino allo "0", perchè trattasi di riferimento alla foliazione del fascicolo processuale, annotato, evidentemente, in epoca successiva quando si era già proceduto alla foliazione stessa) (7);

b) dalla tabella sopra citata del 16 dicembre 1972, relativa ai timers in deviazione venduti dalla Gavotti nel 1971 (l'anno è diverso da quello che direttamente ci interessa,

---

(5) v. documenti inseriti nella busta a fol.138 del vol. 26 fasc.4 istruttoria "Freda"
(6) v. vol.26 cit. fasc.5 fol.7
(7) v. vol.26 cit. fasc.4 fol.151

ma il rilievo è ugualmente utile per saggiare il grado di attendibilità dei controlli contabili eseguiti dalla Polizia Tributaria), si ricava che erroneamente calcolati sono gli importi totali delle vendite per alcuni tipi dei timers stessi: cioè si è calcolato, con addizioni aritmeticamente sbagliate, che furono venduti complessivamente 206 timers da 15 M, 721 da 30 M, 8 da 60 M e 47 da 120 M; rifacendo esattamente i calcoli, in base ai dati parziali esposti nella tabella medesima, gli importi risultano rispettivamente: 209, 731, 11 e 50 (8).

Il già menzionato mar. Bilardello, a contestazione delle circostanze sopra raggruppate sub a) e b), ha spiegato in dibattimento che i calcoli inesatti sono da addebitarsi ad errori materiali commessi nel sommare i vari dati e che le rilevate diversità, nelle varie tabelle relativamente ai timers in deviazione venduti dalla Gavotti nel 1969, possono essere derivate dal fatto che gli accertamenti furono effettuati in vari periodi di tempo ed in base ai dati forniti, di volta in volta, dalla ditta sottoposta al controllo.

Non è necessario alcun commento per evidenziare come le ricostruzioni contabili in questione offrano un affidamento piuttosto scarso.

Emerge, inoltre, dagli stessi elementi offerti dalla Polizia Tributaria un dato assai inquietante; il quale si ri-

---

(8) v. vol. 26 cit. fase.4 fol.154

leva dal riepilogo a cura del medesimo Organo di Polizia compilato relativamente alle complessive operazioni di acquisto e vendita, da parte della ditta Gavotti, di timers in deviazione nel periodo 1968-1972. Da tale riepilogo risulta che la Gavotti nel dicembre 1972 in effetti disponeva di una giacenza in meno, rispetto a quella che avrebbe dovuto avere in base agli accertamenti contabili, di ben 480 timers in deviazione, dei quali circa 150 del tipo da 60 minuti (cioè di quello acquistato da Franco Freda) (9).

Il mar. Bilardello, che nel testo dello stesso riepilogo aveva indicato sinteticamente la causa del rilevato difetto di giacenza in una avvenuta trasformazione "in altri tipi", in dibattimento (10) ha chiarito di avere ciò appreso solo dalla viva voce dei titolari della Gavotti. Questi ultimi, però, non gli avevano mostrato registri di magazzino nè altra documentazione idonea a provare quanto affermavano; e si erano limitati a prospettare una trasformazione "in altri tipi" dei timers mancanti come mera "ipotesi di lavoro", per spiegare quel divario fra giacenza contabile e giacenza reale.

E' chiaro, a tal riguardo, che non possono certo contare le "ipotesi", più o meno superficialmente formulate e sulle quali l'unico titolare superstite della ditta - Gavotti Umberto - non è stato in grado di offrire il contri

---

(9) v. vol.26 fasc.4 foll. 145-157 e 159 istruttoria "Freda"

(10) v. verb. ud. 5.5.1978

buto del suo ricordo, per liquidare definitivamente la questione in un senso o nell'altro. Invero, per dimostrare che i cinque timers in deviazione da 60 minuti usati nei crimini del 12 dicembre 1969 provennero certamente dai cinquanta acquistati dal Freda, sarebbe stato necessario provare rigorosamente che tutti quei 150 timers dell'identico tipo (compresi nei 480 in deviazione che mancano alla Gavotti) ebbero una destinazione ultima diversa da quella dell'impiego in atti dinamitardi. Questa prova rigorosa non è emersa nel procedimento.

Per tutte le ragioni sin qui esposte è doveroso ammettere che le pur diligenti indagini compiute dal Giudice Istruttore di Milano, sui passaggi commerciali dei timers in deviazione da 60 M, non hanno condotto a risultati di matematica certezza sulla provenienza di quei cinque impiegati dagli attentatori.

Passando ora ad affrontare il problema del tipo di temporizzatore usato il 12 dicembre 1969 a Roma ed a Milano, giova richiamare brevemente, anzitutto, i concetti fondamentali sul funzionamento di questi congegni cui si è già accennato in narrativa (11).

Il "timer" (noto anche come "temporizzatore" o "interruttore" o "commutatore") era ed è un congegno del tipo "ad orologeria", il quale consente di regolare il passaggio di corrente elettrica facendo rimanere aperto o chiuso un circuito per un determinato intervallo temporale prefissa-

---

(11) v. parte II cap. VI

to, mediante una carica impressa con comando manuale, secondo le indicazioni di un disco o quadrante di graduazione. Tre sono i tipi di timers già all'epoca degli attentati prodotti dalla ditta Junghans Diehl di Venezia e distribuiti dalla Gavotti di Milano sul mercato italiano, come si desume dai cataloghi e dalle testimonianze dei rappresentanti delle ditte medesime in atti, con riguardo alla funzione elettrica da svolgere: 1) timer in apertura, nel quale i contatti rimangono aperti in posizione di riposo e si chiudono quando si dà la carica manuale (naturalmente con la chiusura dei contatti si provoca la chiusura del circuito e cioè il passaggio della corrente elettrica; 2) timer in chiusura, il quale funziona in senso diametralmente opposto al precedente (i contatti e, conseguentemente, il circuito sono chiusi in posizione di riposo ed aperti quando il congegno è sotto carica); 3) timer in deviazione, il quale cumula, con un doppio circuito, le funzioni di quello in apertura ed in chiusura (esso funziona cioè in apertura su una delle sue metà e contemporaneamente in chiusura sull'altra, con la conseguenza che, all'atto di esaurimento della carica, la corrente viene "deviata" da un circuito all'altro). Tenuto conto, poi, della durata della carica, impressa manualmente mediante un'apposita manopola, tutti e tre i suddetti tipi di timers si distinguono in varie versioni da 15 M, 30 M, 60 M, 90 M, 120 M ecc. Questi numeri rappresentano la durata massima, espressa in minuti, della carica stessa; e sono indicati nell'apposito disco o quadrante,

sopra indicato, in modo da consentire all'operatore la graduazione temporale anche su valori inferiori a quello massimo.

L'avvenuto impiego negli attentati del 12 dicembre 1969 di timers prodotti dalla Junghans Diehl è stato accertato, sulla base dello studio dei frammenti degli ordigni esplosi, già dai primi periti (ing. Teonesto Cerri, ing. Fabio Rosati, gen. Ugo Bianchi, t.col. Pietro D'Arienzo, dr. Domenico Frascatani e prof. Arnaldo Foschini) nominati fra la fine del 1969 e gli inizi del 1970 nella parte iniziale della fase istruttoria "romana" del presente procedimento. Questi periti, come si è detto già in narrativa (12), hanno concluso le loro operazioni con l'affermare che, dovendosi escludere logicamente l'uso di timers in apertura (gli ordigni sarebbero scoppiati nelle mani degli attentatori con la chiusura del circuito all'atto della carica), erano stati impiegati con certezza timers in chiusura. Essi hanno ritenuto che tali timers in chiusura fossero da 60 minuti sulla base della dicitura "60 M/A" impressa sul disco rinvenuto nella borsa collocata presso la Banca Commerciale a Milano (13).

Tale indagine tecnica ha avuto un'impostazione lacunosa, in quanto non si è tenuto conto del fatto che esisteva il terzo tipo di timer, quello in deviazione; il quale poteva trovare anch'esso idoneo impiego in attentati dinamitardi,

---

(12) v. parte I cap. XIV pagg. 107-108
(13) v. cart.11 vol. I pag. 76 istruttoria "Valpreda"

mediante l'utilizzazione di uno dei due circuiti per far funzionare l'ordigno e dell'altro per collegarlo ad una lampadina-spia da destinare a garanzia di sicurezza per l'attentatore. Riconoscendo questa lacuna l'ing. Teonesto Cerri così testualmente si è espresso in epoca successiva dinanzi al Giudice Istruttore di Milano: "Nel corso della perizia non abbiamo mai preso in considerazione il timer in deviazione della ditta Gavotti. Ciò perchè il collegio (peritale) ha preso in considerazione i tipi da me inviati da Milano ed acquistati presso la ditta Gavotti che erano in chiusura o in apertura. Di conseguenza fra le cose repertate cercammo solo i frammenti che ci potevano riportare al tipo in chiusura o in apertura. Nè io nè il collegio peritale esaminammo mai timer in deviazione, di conseguenza non conoscevamo le parti che componevano detto timer" (14). Poi, nell'udienza dibattimentale del 3.5.1978, l'ing. Cerri dinanzi a questa Corte ha precisato di non aver pensato al timer in deviazione, pur avendone trovato traccia nel catalogo della ditta Gavotti, in quanto aveva erroneamente ritenuto che quel tipo non potesse essere adoperato utilmente in un ordigno esplosivo.

Durante l'istruttoria svolta a Milano, nel procedimento in seguito instaurato a carico di Franco Freda, Giovanni Ventura ed altri, si è accertato che in realtà fra i frammenti degli ordigni esplosi erano riconoscibili pezzi di timer in deviazione. A quest'ultimo tipo, anzitutto, appartiene certamente il disco di graduazione rinvenuto

---

(14) v. dep. Cerri 10.10.72 in cart.4 fasc. 15 fol. 57 istruttoria "Freda"

dentro la borsa collocata nella sede milinase, di piazza della Scala, della Banca Commerciale Italiana: esso infatti reca la dicitura "60 M/A", adoperata esclusivamente, come ha chiarito la testimonianza di Paolo Gavotti titolare dell'omonima ditta (15), nei timers in deviazione ed in quelli in apertura (si è già detto che di timers in apertura, assolutamente inidonei per temporizzare lo scoppio di una bomba, non poteva nella specie trattarsi). Inoltre, fra i residuati dell'esplosione verificatasi a Roma nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro, venne trovata, subito dopo il verificarsi degli attentati, una bussoletta di ottone (16) che costituisce una ca-

---

(15) v. dep. Gavotti Paolo 22.2.1972 in vol.26 fasc.4 fol.5 istruttoria "Freda"

(16) la difesa di Franco Freda ha avanzato delle riserve in proposito, perchè il pezzo rinvenuto non risulta compreso nelle numerose fotografie di "reperti" effettuate dagli Organi di Polizia nè descritto specificamente in alcun verbale di sequestro. Tuttavia non vi è alcun fondato motivo per dubitare della genuinità di tale ritrovamento, in quanto trattasi di un pezzo che, essendo rimasto infisso in un cavo telefonico, fu notato da un funzionario di P.S. (v. dep. del vice-questore Raffaele Gargiulo nel verb. ud. 26 aprile 1978) poco dopo lo scoppio dell'ordigno. Nulla rileva, quindi, che il pezzo in questione, sul quale sono fra l'altro evidenti le tracce della esplosione, sia stato repertato senza particolari formalità nel clima di confusione che caratterizzò la raccolta dei frammenti, raccolta avvenuta - come risulta dai relativi verbali - in più riprese ed a cura di vari Organi di Polizia Giudiziaria. I reperti erano costituiti da numerosi pezzi metallici o di altra natura spesso assai piccoli; ed i primi periti, come emerge

ratteristica esclusiva dei timers in deviazione. In tale senso, invero, ha deposto l'ing. Ernest Blocher, persona particolarmente qualificata sul piano tecnico perchè primo progettista e costruttore dei temporizzatori presso la ditta Diehl di Norimberga nonchè poi consulente dal 1° gennaio 1969 dalla ditta veneziana Junghans; la quale della Diehl aveva ottenuto il brevetto dei temporizzatori stessi divenendone, così, esclusiva produttrice in Italia. Il Blocher in questi testuali termini ha espresso le sue osservazioni al Giudice Istruttore di Milano il 5.10.1972: "...Prendo visione del frammento di ottone estratto dalla busta n. 1 del corpo del reato 78881 L.- Trattasi di frammento portacontatto in disegno n. 19029-525- che veniva montato singolarmente a scopo di chiusura del foro di sostegno in bachilite, privo di contatto, esclusivamente negli interruttori in deviazione" (17). Questo riferimento testimoniale ha trovato precisa conferma nelle risultanze della nuova perizia collegiale disposta, sui frammenti dei timers coinvolti nelle esplosioni, dal Giudice Istruttore di Milano. I periti nominati (il dr.ing. Alessandro Reggiori, il dr. prof. Leno

---

dai chiarimenti che hanno offerto in dibattimento (v. dep. ing. Cerri, gen. D'Arienzo, dr.Frascatani in verb. ud. 3 maggio 1978), fissarono la loro attenzione solo su quelli che ritennero più importanti e solamente questi fotografarono (v. pag. 7 elaborato peritale in cart.10 istruttoria "Valpreda"). Questi primi periti dell'istruttoria "romana" non conoscevano neanche l'esistenza del timer in deviazione e, quindi, non potevano apprezzare la rilevanza della "bussoletta" sopra indicata.

(17) v. vol.26 fasc.4 fol. 129 istruttoria "Freda"

Matteoli ed il dr.Walfredo Dumini (18)) hanno esaurientemente spiegato perchè la bussoletta sopra menzionata, dagli stessi descritta come "frammento di metallo giallo a base triangolare", fosse stata destinata dal costruttore a riempire l'alloggiamento del morsetto inferiore sinistro (contrassegnato "b") solo nei timers in deviazione: in questi ultimi, infatti, il morsetto inferiore sinistro non esisteva, essendo sostituito da una lamella inserita nel lato inferiore del corpo in bachilite, ed il suo buco di alloggiamento (già predisposto nel suddetto corpo in bachilite che era comune a tutti i tre tipi di timer) doveva essere, quindi, occluso con un'apposita bussoletta per preservare l'interno del congegno dalla polvere dell'ambiente esterno.

Il collegio peritale nominato dal Giudice Istruttore di Milano non si è limitato all'accertamento relativo alla "bussoletta", ma, dopo aver proceduto ad un esame comparativo fra i frammenti recuperati nei cinque luoghi degli attentati del 12 dicembre 1969 ed i tre tipi di timer prodotti dalla Junghans, ha concluso che gli attentatori avevano sempre e solamente usato il tipo in deviazione da 60 minuti.

Si è dettagliatamente riferito in narrativa (19) circa le singole rilevazioni che hanno indotto i periti al suddetto conclusivo responso. Va ora puntualizzato in quali limiti le rilevazioni medesime autorizzino il responso medesimo.

---

(18) tutti dirigenti tecnici di alta qualificazione dello Istituto "Breda" specializzato negli esami sui metalli

(19) v. parte II cap. XI pagg. 223-224-225

Deve, anzitutto, considerarsi che anche la seconda perizia sui timers, così come si è osservato per la prima in ordine al mancato esame del tipo "in deviazione", presenta aspetti criticabili nella sua stessa impostazione. Essa è stata condotta sulla base di una minuziosa comparazione fra i frammenti delle esplosioni ed i seguenti sei timers nuovi consegnati ai tecnici dal Giudice Istruttore: uno in chiusura da 60 minuti prodotto nell'aprile 1968, uno in deviazione da 90 minuti prodotto nel settembre 1968, uno in deviazione da 60 minuti prodotto nel gennaio 1969, uno in deviazione da 120 minuti prodotto nel febbraio 1969, due in apertura da 60 minuti prodotti rispettivamente nell'aprile 1967 e nell'ottobre 1969 (20). La serie dei timers nuovi, assunta come punto di riferimento per il raffronto, appare evidentemente incompleta per la totale mancanza dei tipi di durata inferiore a 60 minuti (ad esempio quelli da 15 e 30 minuti), i quali non potevano aprioristicamente essere esclusi dalle possibilità di impiego degli attentatori. L'ing. Blocher aveva precisato nella sua citata deposizione testimoniale del 5 ottobre 1972 che, per gli interruttori a tempo fino a 60 minuti, venivano montate molte dello stesso spessore: il che richiama notevoli affinità morfologiche fra questi tipi e, conseguentemente, l'esigenza di una specifica e completa comparazione fra gli elementi strutturali di ciascuno degli stessi ai fini che ci interessano.

---

(20) v. vol. 26 fasc.5 fol.73 istruttoria "Freda" e dep. Pianca in verb. ud. 22.5.1978

Altro difetto d'impostazione è individuabile nella varietà delle epoche di produzione dei sei timers su descritti. Hanno specificato i dirigenti tecnici della Iunghans in dibattimento (Vincenzo Lemi nell'udienza 29.4.1978, l'ing. Vittorio Cantoni nell'udienza del 22.5. 1978 e l'ing. Giorgio Pianca nelle udienze del 22 e del 31.5.1978) che le parti meccaniche dei timers, quali i bilancieri, la spirale, le molle di carico, le ruote erano e sono soggetti a continue modificazioni finalizzate al perfezionamento della funzione ed al raggiungimento dei minori costi possibili di produzione. E', quindi, evidente l'insufficienza di un metodo comparativo ancorato a pochi esemplari prodotti nelle epoche più disparate. Solo un controllo diretto da parte dei periti sull'intera gamma di produzione della Iunghans, con particolare riferimento alla possibile incidenza delle modificazioni costruttive, avrebbe consentito di conferire una assoluta attendibilità ai risultati della comparazione.

Passando ora alle singole differenze o conformità riscontrate dai periti, si impongono le osservazioni che seguono:

a) Si è riconosciuto il timer in deviazione ed escluso quello in chiusura, in base all'esame dei morsetti rinvenuti nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, perchè il morsetto superiore sinistro (contrassegnato "a") era risultato di materiale ferroso (il morsetto "a" del timer in chiusura nuovo, usato come campione, era risultato, invece, di materiale non ferroso). In realtà sin dalla fase istruttoria

questo elemento di individuazione è venuto meno, avendo il titolare della Gavotti fatto presente al Giudice Istruttore (21) che la Iunghans nel 1968 cominciò ad usare, nella costruzione dei timers, morsetti di ferro mescolandoli a quelli di ottone nella catena di montaggio: sicchè era del tutto casuale il fatto che morsetti di ferro capitassero o meno in ciascun tipo di timer.

b) Per quanto concerne la "bussoletta" si è già detto sopra che essa consente di accertare l'avvenuto uso di un timer in deviazione nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma; ma non se si trattasse di tipo da 60 minuti o di diversa durata.

c) Si sono riconosciute, in due frammenti di ottone rinvenuti rispettivamente nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma ed in quella dell'Agricoltura di Milano, due piastrine (anteriore e posteriore) uguali a quelle di un timer in deviazione e diverse da quelle di un timer in chiusura. Tuttavia l'identità o meno fra le piastrine (o platine), dal punto di vista strettamente morfologico, si è rivelato un elemento non utile per distinguere un timer in deviazione, perchè i già menzionati dirigenti tecnici della Iunghans (gli ingegneri Cantoni e Pianca) hanno spiegato che trattasi di pezzi destinati a contribuire allo svolgimento della funzione

---

(21) v. dep. Paolo Gavotti del 22.2.1972 in vol.26 fasc. 4 fol.5 istruttoria "Freda"; nello stesso senso in dibattimento (ud. 29.4.1978) ha deposto il teste Vincenzo Lemi impiegato presso l'ufficio fabbricazione della Iunghans.

meccanica dei timers e non di quella elettrica. Tali pezzi, cioè, servono per racchiudere il meccanismo ad orologeria e non subiscono variazioni nei timers in deviazione rispetto a quelli in apertura o in chiusura, appunto perchè non incidono in alcun modo sulle modalità di chiusura o di apertura dei circuiti elettrici. Pertanto le piccole differenze formali riscontrate dai periti fra una piastrina e l'altra (disposizione di alcuni fori, incavature marginali od altro) sono riconducibili, secondo quanto ha chiarito lo ing. Pianca, a casuali variazioni nelle operazioni di stampo ed all'impiego di piccoli accorgimenti e modifiche attuati nel tempo per ottenere miglioramenti di qualità e di efficienza o per produrre a costi più economici. Solo per il frammento di piastrina anteriore, in base a quanto ha precisato l'ing. Pianca sulla scorta dei disegni di fabbricazione, è stato possibile accertare che trattasi di elemento tipico ed esclusivo dei timers da 60 minuti; ma anche tale piastrina è comune ai timers in deviazione, in apertura ed in chiusura.

d) I periti hanno rilevato l'inesistenza, nel timer in chiusura nuovo messo a loro disposizione, della "rondella con nasello" di cui fu trovato un frammento a Roma presso il pennone alza bandiera dell'Altare della Patria. Hanno ritenuto quindi, per esclusione, che tale rondella dovesse appartenere ad un timer in deviazione (si è più volte detto che quello in apertura è da escludere "a priori" non essendo utilizzabile per attentati dinamitardi). Anche a questo riguardo l'ing. Pianca ha precisato che trattasi di un pezzo

di "arresto" senza alcuna funzione elettrica, ma esclusivamente meccanica e, come tale, inidoneo (per le stesse ragioni addotte relativamente alle piastrine) a costituire elemento di distinzione fra timers in deviazione, in chiusura ed in apertura. L'ing. Pianca ha preso visione in udienza, il 31 maggio 1978, del timer in chiusura nuovo esaminato dai periti; ed ha individuato anche in esso un pezzo analogo alla rondella, ossia di forma diversa ma con la stessa funzione meccanica. Si tratta di una di quelle variazioni formali introdotte nel tempo dalla ditta produttrice e senza alcuna importanza per la funzione elettrica dei timers.

e) L'avvenuto impiego di timers in deviazione da 60 minuti, almeno in quattro dei cinque luoghi delle esplosioni, i periti hanno ritenuto di stabilire in base allo spessore dei frammenti di molla rinvenuti nelle tre banche (Banca Nazionale dell'Agricoltura e Banca Commerciale di Milano, Banca Nazionale del Lavoro di Roma) e presso l'Altare della Patria-lato museo. Lo spessore di tutti i suddetti frammenti è risultato, in seguito ad accurate misurazioni effettuate più volte con calibro centesimale e microscopio elettronico (22), di 0,34 millimetri: cioè uguale solo a quello delle molle dei timers in deviazione ed in apertura da 60 minuti

---

(22) v. dichiarazioni dei periti a chiarimento nelle udienze dibattimentali del 4 e 5 febbraio 1978.
V. in parte V cap. XVI la disamina dell'eccezione di nullità sollevata dalla difesa di Franco Freda in ordine a tali misurazioni.

esaminati come elementi di comparazione. Tuttavia anche per le molle la rilevata corrispondenza tra frammenti e timers nuovi deve considerarsi un elemento non determinante per la sicura individuazione del tipo di timer usato negli attentati. E' da premettere, al riguardo, che già sui dati di progettazione relativi all'impiego di tali molle è stato impossibile acquisire elementi di certezza. Lo ing. Blocher in fase istruttoria aveva parlato - come si è sopra accennato - di uno spessore di mm. 0,35 (con tolleranza di 0,01) previsto per le molle dei timers fino a 60 minuti e di uno spessore minimo di mm.0,38 per quelli di durata maggiore; poi, all'udienza dibattimentale del 19 giugno 1978, ha detto che nei timers da 5 a 60 minuti si usavano molle diverse e che esse erano programmate di mm. 0,33 per i timers inferiori a 60 minuti. L'ing. Pianca, direttore di produzione della Junghans, sulla scorta dei disegni di fabbricazione dei timers (la cui paternità è stata riconosciuta in dibattimento dall'ing. Blocher) ha precisato, nell'udienza del 31.5.1978, che lo spessore previsto era invece di mm.0,33 per le molle dei timers da 15 a 60 minuti (con tolleranza di 0,01) e di mm.0,35 per quell dei timers da 90 a 120 minuti (con tolleranza di 0,15). Lo ing. Blocher, a contestazione di quanto precisato dall'ing. Pianca, non ha smentito quest'ultimo ed ha aggiunto che gli spessori non erano sempre uguali ma cambiavano secondo la natura del materiale. Egli ha fatto presente, inoltre, che, pur dovendosi teoricamente applicare ai timers con maggior

tempo di carica molle proporzionalmente maggiorate, tuttavia spesso lo scadente materiale con cui le molle stesse venivano fabbricate rendeva necessario potenziarne la funzione con l'aggiunta di dispositivi supplementari.L'impiego di tali dispositivi - concludeva l'ing. Blocher - poteva consentire in pratica perfino l'uso di molle aventi uguale spessore per tutti i tipi di timers. Un preciso riscontro di quest'ultima informazione tecnica si coglie nella stessa relazione peritale, ove si legge (23) che lo spessore di mm. 0,36 è comune a tre diversi timers fra quelli nuovi adoperati per la comparazione: uno in chiusura da 60 minuti, uno in deviazione da 90 minuti, uno in deviazione da 120 minuti. Da ciò è agevole trarre la logica conclusione che, indipendentemente da quanto previsto in sede di progettazione, l'applicazione concreta delle molle di carica ai timers non veniva effettuata sulla base di rigorose misure, bensì con criteri di larga approssimazione e con lo uso di correttivi, i quali eliminavano la necessità di proporzionare esattamente lo spessore delle molle stesse ai vari tempi di carica. E' evidente, pertanto, la impossibilità di considerare lo spessore del frammento di una molla come indice sicuro del tipo di timer cui essa apparteneva. Nel caso in esame, quindi, non è possibile stabilire con certezza, sulla guida di quei frammenti, se essi siano appartenuti a timers da 60 minuti o di diversa durata massima; nè, tanto meno, se fossero parti di timers in deviazio-

---

(23) v. pag.7 elaborato peritale Reggiori-Matteoli-Dumini

ne, giacchè anche le molle di carica, come le "piastrine" e la "rondella con nasello", svolgevano e svolgono solo una funzione meccanica senza incidere minimamente su quella elettrica.

f) Non è il caso di prendere in considerazione le ricerche fatte dai periti per accertare se gli attentatori usarono timers a vite o a faston (tale distinzione si basa sul sistema di inserimento dei morsetti nel corpo di bachilite), perchè il giudizio finale dato dai periti stessi, i quali si sono orientati per il tipo a faston, non è stato di certezza ma solo di probabilità.

Al termine delle osservazioni fatte sulle singole operazioni peritali ritiene la Corte, riconoscendo a questo proposito la fondatezza delle argomentazioni difensive svolte nell'interesse di Franco Freda, che un unico vizio in sostanza accomuna le operazioni stesse. E' un vizio costituito dal limite stesso dell'incarico affidato ai periti, i quali sono stati chiamati dal Giudice Istruttore di Milano solo per individuare identità e diversità formali fra frammenti di timers ed alcuni esemplari di timers nuovi. E' rimasta totalmente al di fuori della indagine peritale la ricerca delle identità e delle diversità funzionali da condurre con i necessari opportuni approfondimenti presso la ditta produttrice, depositaria dei disegni di costruzione e delle tecniche concrete di fabbricazione.

Pur tenendo presente l'incidenza del limite suddetto, va nondimeno precisato da questa Corte che le indagini tecniche complessivamente svolte sono state utili ed hanno con

sentito, almeno in parte, di approdare a risultati di certezza.

E' assolutamente certo che un timer in deviazione da 60 minuti venne inserito nell'ordigno collocato dentro la Banca Commerciale Italiana di Milano. Ciò è dimostrato dal dischetto (o quadrante) di graduazione con la dicitura 60 M/A ivi rinvenuto, il quale poteva essere usato solo per un temporizzatore di quel tipo (si è spiegato che esso astrattamente era impiegabile anche in un timer da 60 minuti in apertura, ma non specificamente per un ordigno esplosivo in quanto ne avrebbe determinato lo scoppio nelle mani dell'attentatore all'atto della carica).

E' altrettanto certo che un timer uguale (in deviazione da 60 minuti) fu impiegato nella sede della Banca Nazionale del Lavoro di Roma: infatti il tipo "in deviazione" è riconoscibile attraverso la bussoletta di riempimento della quale si è sopra detto; il tipo da "60 minuti" è individuato dalla piastrina (o platina) anteriore, che è stata trovata dai periti identica a quella di altri due timers con pari durata massima di carica (prodotti rispettivamente nell'aprile 1967 e nell'ottobre 1969) e che - secondo i già citati chiarimenti offerti dall'ing. Pianca nell'udienza del 31 maggio 1978 - differisce da quella dei timers con tempo di carica maggiore e minore di 60 minuti.

Pertanto rimane rigorosamente provato che almeno due sui cinque timers adoperati dagli attentatori del 12 dicembre 1969 erano dello stesso tipo di quelli acquistati da Fran-

co Freda (24).

Per quanto riguarda gli altri tre, le analogie riscontrate dai periti nominati dal Giudice Istruttore di Milano non possono fornire elementi dello stesso rigore probatorio per le considerazioni critiche già svolte. Tuttavia non vanno trascurati, per il loro innegabile valore indiziario, i seguenti rilievi: 1) le suddette analogie sono state rilevate, nei frammenti metallici provenienti dai cinque luoghi delle esplosioni, sulla base di una campionatura indubbiamente esigua ma abbastanza rappresentativa perchè costituita da sei temporizzatori prodotti dalla Junghans in epoche non lontane da quella degli attentati (aprile 1967, aprile 1968, settembre 1968, gennaio 1969, febbraio 1969, ottobre 1969); 2) esse hanno offerto indicazioni molteplici e convergenti, sia pure dal punto di vista esclusivamente morfologico, verso il tipo in deviazione da 60 minuti ed è difficile, quindi, pensare ad una occasionale coincidenza; 3) due dei cinque timers usati dagli attentatori erano certamente, come si è sopra detto, del tipo in deviazione da 60 minuti; 4) di questi due timers, uno venne impiegato a Roma e l'altro a Milano, sicchè è riscontrabile una significativa identità dei congegni

---

(24) Si tratta del tipo normale contrassegnato col n.900 nel catalogo della G.P.U. Gavotti. I tipi più complessi, destinati a particolari utilizzazioni (n. 904, 920 e 924), non furono mai commerciati da tale ditta (v. dep. Gavotti Umberto ud. 23.5.1978; v. catalogo in cart.2 fasc.6 busta 45 istruttoria "Freda").

di temporizzazione predisposti per ordigni da collocare in luoghi fra di loro così lontani. Tutto ciò autorizza a ritenere ragionevolmente presumibile che al tipo in deviazione da 60 minuti appartenessero tutti e cinque i timers coinvolti nelle esplosioni del 12 dicembre 1969.

Il rinvenimento del dischetto (o quadrante) di graduazione con la dicitura 60 M/A dentro la borsa collocata nella Banca Commerciale di Milano dimostra, inoltre, con sicurezza, che trattavasi di timers venduti in Italia. Tale dischetto, invero, costituiva - come si è già spiegato (25) - un accessorio ideato dalla ditta Gavotti ed applicato solo ai timers posti in vendita sul mercato italiano.

La difesa di Franco Freda, proprio in ordine al suddetto accessorio, ha posto in luce che esso fu lasciato libero nella borsa dagli attentatori (cioè separato dalla parte meccanica del timer contenuto nella cassetta di ferro insieme all'esplosivo) e, quando fu repertato dagli inquirenti, presentava un vistoso allargamento artigianale di due dei quattro fori sullo stesso praticati all'atto della fabbricazione. Tale allargamento, procurato evidentemente per consentire l'innesto diretto del quadrante sulle boccole del temporizzatore ed evitare così l'uso di viti per il fissaggio, dimostrerebbe - secondo la difesa - che il quadrante medesimo, acquistato separatamente dalla parte meccanica, sarebbe servito ai confezionatori degli ordigni come strumento per imprimere la carica a più timers

---

(25) v. parte II cap. XI pag. 227

(nella specie anche a quello adoperato nella Banca Nazionale dell'Agricoltura) e non potrebbe, quindi, essere considerato come elemento caratterizzante di un timer acquistato sul mercato italiano tramite la G.P.U. Gavotti.

L'obiezione difensiva ora esposta è, per un verso, ribattibile contro Freda ed i suoi correi, in quanto il quadrante di tipo 60 M/A era proprio quello adatto per graduare, a scopo dinamitardo, temporizzatori in deviazione da 60 minuti: sicchè, se un solo quadrante "60 M/A" servì per temporizzare anche l'ordigno collocato nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, ciò indica che anche in questo ultimo istituto bancario fu impiegato un timer dello stesso tipo di quello acquistato dal Freda medesimo. Per altro verso trattasi di obiezione apodittica, che ipotizza, senza alcun concreto fondamento ed in contrasto con ogni verosimiglianza, uno strano "acquisto separato" della parte meccanica di un modestissimo congegno di temporizzazione all'estero e del relativo dischetto di graduazione in Italia. Tutta questa funambolesca operazione dovrebbe essere documentata dal rilevato "allargamento" di due fori del quadrante! In realtà l'allargamento in questione trova logica e sufficiente spiegazione nell'esigenza di predisporre una maggiore facilità d'impiego del complessivo congegno, mediante l'incastro diretto del quadrante nelle boccole di fissaggio esistenti sulla parte meccanica (l'uso delle viti, per il fissaggio, è previsto dal costruttore in quanto, nelle normali utilizzazioni dei timers, fra parte meccanica e quadrante di graduazione si pone normalmente la parete esterna del

l'elettrodomestico sottoposto a temporizzazione).

La difesa del Freda, sempre nel tentativo di invalidare la prova relativa all'avvenuto impiego, negli attentati del 12 dicembre 1969, di timers dello stesso tipo di quelli acquistati dal suo assistito, ha fatto riferimento anche alla convertibilità dei timers da un tipo all'altro.

Tale riferimento è esatto nel suo oggetto. I timers erano e sono intercambiabili, come hanno concordemente chiarito i rappresentanti della Junghans e della Gavotti (26), nel senso che quelli in deviazione potevano e possono essere trasformati in chiusura o in apertura e viceversa, così come modificazioni potevano e possono essere apportate - mediante cambio di pezzi - ai tempi di carica. Trattasi, nondimeno, di circostanze che nulla rilevano di fronte alle obiettive risultanze delle indagini tecniche. Qualunque fosse stata la struttura originaria dei timers impiegati nei fatti terroristici del 12 dicembre 1969 e di quelli acquistati dal Freda, la loro definitiva veste meccanica ed elettrica rimase fissata nel tipo in deviazione da 60 minuti e tale essa era sin da quando i singoli esemplari furono venduti dalla Gavotti completi di quadrante. Solo

---

(26) v. dep. Paolo Gavotti al Giudice Istruttore di Milano (vol.26 fasc.4 fol.34 istruttoria "Freda"); v. dep. Vincenzo Lemi (verb. ud. 29.4.1978); v. riepilogo Pol. Trib. già citato, ove risultano giacenti presso la G.P.U. Gavotti alla data del 16.12.1972 n. 322 "scatolette", ossia involucri di plastica destinati alla costruzione di timers ed adoperati quali pezzi di ricambio dalla Gavotti stessa, la quale non era produttrice ma distributrice di questi congegni.

quest'ultima, infatti, oltre naturalmente alla ditta costruttrice Junghans, era in grado di apportare ai timers, con i pezzi di ricambio di cui disponeva, eventuali modificazioni (27).

---

(27) il titolare della ditta Elettrocontrolli, Casadio Roberto, che ritirò i cinquanta timers dalla Gavotti per rivenderli al Freda, ha specificato di non aver mai tenuto pezzi di ricambio e di non aver effettuato mai trasformazioni di timers da un tipo all'altro (v. verb. ud. 28.4.1978).

^^^^^^^^^^
..^^^^^^^..
.....

CAPITOLO X

LA DESTINAZIONE DEI TIMERS ACQUISTATI DA FRANCO FREDA.

E' stata fatta particolareggiata esposizione (1) delle circostanze nelle quali Franco Freda ebbe ad acquistare verso la metà di settembre del 1969 cinque timers da 120 minuti presso la ditta R.I.C.A. di Padova e, dopo qualche giorno, altri cinquanta - presso la ditta Elettrocontrolli di Bologna - dello stesso tipo (produzione Junghans-Diehl, modello in deviazione da 60 minuti) di quello cui certamente appartenevano almeno due dei temporizzatori utilizzati per la strage (2).

Il Freda ha ammesso l'acquisto di Bologna solo quando ormai esso, venuto fuori dalla convergenza di inconfutabili testimonianze e di dati emersi dalla contabilità delle ditte fornitrici, non poteva più essere negato. Egli ha, quindi, manifestato una reticenza che, già di per sè stessa, rivela la illiceità della destinazione di quei congegni.

Tale illiceità diviene più palese al lume delle pretestuose giustificazioni addotte dal Freda con il riferimento al cosiddetto cap.Hamid quale destinatario del timers ed alla testimone, Maria De Portada, che avrebbe assistito alla consegna dei timers stessi all'arabo (3).

Deve, anzitutto, rilevarsi l'inverosimiglianza del comportamento che si è voluto attribuire al suddetto capitano, il

---

(1) v. parte II^ cap.VI
(2) v. parte V cap. prec.
(3) v. parte II^ cap.VIII

quale, essendo alla ricerca - nella sua qualità di Ufficiale del Servizio segreto algerino - di temporizzatori da impiegare nella confezione di ordigni esplosivi contro gli Israeliani, avrebbe sentito la necessità o l'opportunità di rivolgersi proprio ad un avvocato di Padova, per ottenere, poi, la consegna di congegni liberamente e facilmente reperibili sui mercati italiani ed esteri anche perchè di norma utilizzabili per vari usi domestici e commerciali (lavatrici, cucine, forni, caschi per parrucchiere ecc.).

Merita, ancora, considerazione il fatto che l'arabo si sarebbe rivolto a Franco Freda - secondo le asserzioni di questi - poco tempo dopo aver partecipato ad una conferenza organizzata dal Freda stesso, nella Sala della Gran Guardia di Padova, il 27 marzo del 1969 per trattare i problemi palestinesi. Rispetto a tale data si presenta assai tardiva la ricerca dei timers iniziata dal Freda presso la R.I.C.A. di Padova a metà settembre di quello stesso anno; sicchè tale ricerca appare chiaramente ispirata da motivazioni diverse ed indipendenti dalle esigenze dei Servizi segreti algerini. Evidentemente accortosi di questo punto debole della sua tesi difensiva, il Freda ha sostenuto che una delle consegne di temporizzatori da parte sua al cap. Hamid sarebbe avvenuta non molto tempo dopo la su citata conferenza e, cioè,nel giugno-luglio 1969; ma ciò si pone in reciso contrasto con le inoppugnabili risultanze probatorie dalle quali si evince che egli cominciò ad occuparsi dell'acquisto dei timers solo a metà settembre 1969. Tali risultanze sono costituite,co

me si è già accennato, dalle concordanti testimonianze del l'elettricista Tullio Fabris e dei rappresentanti delle ditte fornitrici R.I.C.A., Elettrocontrolli e Gavotti nonchè dalle scritture contabili esibite dalle ditte medesima.

Quanto alla testimonianza di Maria De Portada, nella cui abitazione in Venezia sarebbe avvenuta la consegna dei timers all'arabo, trattasi di un mero espediente che il Freda ha escogitato approfittando della sudditanza psicologica e sentimentale dalla quale la testimone era legata nei suoi confronti (4).

La De Portada, invero, avallando la tesi del Freda, non solo ha reso una deposizione istruttoria inquinata da un precedente e sospetto colloquio avuto pochissimo tempo prima in carcere con il suddetto imputato, dopo che era stata già pubblicata sui giornali la notizia dello acquisto dei timers (5); ma ha riferito anche particolari assolutamente inattendibili e rivelatori di un grossolano mendacio. Ella, cioè,ha precisato che i dischetti graduati dei temporizzatori erano "di plastica" e "di colore giallo" dimostrando, così, di non averli in realtà mai visti (in effetti si trattava di mate-

---

(4) v. in vol.33 istruttoria "Freda" fasc.3 foll.131-149-154-155: registrazioni di alcune telefonate (intercettate dalla Polizia) durante le quali Maria De Portada, comunicando con persone amiche, si dimostra soggiogata dal fascino di intellettuale aristocratico antisemita di Franco Freda e considera quest'ultimo come uomo superiore, portatore di idee esoteriche inaccessibili agli inquirenti e destinato a gettar semi per l'avvenire.

(5) v. vol.25 fasc.2 fol.3 istruttoria "Freda"

riale metallico colorato in nero). Ha parlato di un'unica consegna (avvenuta nei primi di ottobre 1969), mentre il Freda aveva riferito di aver dato al cap. Hamid gli interruttori in più volte (almeno due), sempre nella casa della sua amica De Portada ed alla di lei presenza (6). Ha indicato in £.200.000 il prezzo pagato dallo straniero, laddove esso sarebbe stato di molto inferiore e limitato alle spese vive di acquisto (che ammontarono a £.80.000, come precisato dal teste Tullio Fabris) stando alle dichiarazioni del Freda. Altro contrasto fra la versione di quest'ultimo e quella della testimone riguarda l'ubicazione della cicatrice che avrebbe caratterizzato il volto del fantomatico Hamid: "partiva fra i due occhi, giungeva fino alla metà del setto nasale, deviava verso la parte sottostante dell'occhio sinistro con un'angolatura di 25 gradi" secondo il Freda (7); era "sopra il sopraciglio sinistro" secondo la De Portada (8).

Un ulteriore elemento, per dimostrare l'assoluta inattendibilità della suddetta testimone, si ricava dalle affermazioni della stessa circa le manopole dei timers, che ella avrebbe visto, in occasione della consegna all'algerino, separatamente raccolte in un sacchetto di plastica. Risulta dalla fattura emessa dalla G.P.U. Gavotti nei confronti della ditta Elettrocontrolli il 18.9.1969 e dalla deposizione

---

(6) Neanche la De Portada ha confermato, quindi, la consegna del giugno-luglio 1969 affermata dal Freda.
(7) v. vol. 24 fasc.6 fol.18 r. istruttoria "Freda"
(8) v. vol.25 fasc.2 fol. 3 istruttoria "Freda"

testimoniale dell'impiegata di quest'ultima, Tinti Ovidia, che i cinquanta timers da 60 minuti in deviazione furono venduti al Freda senza le manopole (perchè il cliente non le richiese o perchè la ditta fornitrice in quel periodo non ne aveva (9). Quindi la De Portada non potette vedere le manopole. Vero è che altri cinquanta timers in deviazione (però del tipo da 120 minuti) furono venduti dall'Elettrocontrolli, completi di targhe e manopole, alla fine di ottobre del 1969 (10) ad un cliente rimasto non identificato, il quale potrebbe essere stato Franco Freda dato il numero dei timers acquistati (la Tinti ha ricordato che quel tipo di congegno si vendeva normalmente in piccoli quantitativi di uno, due, o al massimo tre esemplari). Tuttavia la De Portada non può aver visto le manopole relative a questo secondo acquisto, in quanto ha collocato la consegna all'arabo nei primi di ottobre del 1969. Comunque, anche a voler ritenere che la suddetta De Portada possa essersi sbagliata sulla data della consegna all'arabo ed abbia in effetti assistito alla consegna dei timers, completi di manopole, di cui al menzionato acquisto di fine ottobre, le conseguenze nei confronti del Freda non sarebbero più favorevoli. Rimarrebbe, infatti, scoperto, sotto il profilo della destinazione garantita dalla teste, il quantitativo di cinquanta timers da 60

(9) v. vol.26 fasc.4 fol.4 per le fatture; vol.25 fasc.14 foll.10-12, per la dep.9.6.73 di Tinti Ovidia, istruttoria "Freda"

(10) la relativa fattura emessa dalla Gavotti reca la data 31.10.69 (vol.26 cit. fasc.4 fol.12)

minuti in deviazione di cui alla precedente fattura del 18 settembre 1969. E' appena il caso di accennare, per completezza di disamina, che la De Portada non può essersi riferita a quei primi cinque timers da 120 minuti acquistati dal Freda a Padova presso la ditta R.I.C.A. (11); giacchè ella ha precisato che ben due borse piene di quei congegni furono portate quell'unica volta a casa sua dal Freda stesso per la consegna al cap. Hamid.

Sgombrato il campo dell'infelice tentativo di inquinamento della prova attuato da Franco Freda e dalla sua compiacente testimone, rimane non assistito da alcuna lecita ed accettabile giustificazione l'acquisto di quei cinquanta timers in deviazione da 60 minuti.

Uno dei timers acquistati fu dato qualche giorno dopo dal Freda nel suo studio a Giovanni Ventura. Questa circostanza è stata riferita dall'elettricista Tullio Fabris, il quale assistette occasionalmente a tale consegna trovandosi ad eseguire alcuni lavori presso il Freda, anche in sede di confronto con il Ventura (12). Quest'ultimo, nel corso del menzionato confronto, ha aggredito verbalmente il testimone facendo di tutto per confonderlo(come è agevole constatare ascoltando la registrazione del drammatico scontro), ma è riuscito solo

---

(11) v. parte II^ cap.VI

(12) v. vol.25 fasc.3 foll.1-2 istruttoria "Freda"; v.vol. 24 fasc.18 foll.11-17 istruttoria "Freda"

ad ottenere un effimero successo e, cioè, a cogliere in qualche attimo di incertezza l'intimidito Fabris, la cui testimonianza non rimane, comunque, seriamente scalfita nella sua validità per l'assoluta mancanza di un interesse a mentire. E' comune nozione di psicologia giudiziaria che i confronti sono mezzi assai delicati d'indagine e che, nel corso degli stessi, anche testimoni sinceri, ma timidi, possono manifestare esitazioni apparentemente rivelatrici di menzogne o di cattivo ricordo di fronte alla sfrontata sicurezza di chi sa sostenere il proprio interessato mendacio.

Giovanni Ventura, nel corso dell'istruttoria, incalzato dalle ripetute affermazioni di Guido Lorenzon e Franco Comacchio, i quali hanno sempre insistito nell'attestare di aver ricevuto da lui in visione (il Comacchio addirittura in consegna) un congegno temporizzatore, non si è sentito ad un certo punto di negare ulteriormente ed ha ammesso di aver prelevato un timer dallo studio di Franco Freda. Ha cercato comunque, di tenere nascosto l'aspetto più compromettente dell'episodio, ossia la volontaria consegna di tale oggetto da parte del Freda; ed ha sostenuto di aver sottratto furtivamente il congegno al Freda medesimo, prelevandolo dallo studio di questi nell'estate del 1969 (sicuramente dopo gli attentati dell'agosto) insieme ad alcuni fogli contenenti istruzioni per il suo impiego in ordigni esplosivi (13).

---

(13) Sia il timer che i fogli si trovavano in un mobile con gli sportelli aperti (v. verb. confronto Freda-Ventura 13.6.72 vol.24 cit. fasc.18)

Questo estremo tentativo di difesa non è, però, idoneo a sortire utili effetti in favore di chi lo ha compiuto. A parte la chiara testimonianza del Fabris, la tesi del furto cozza contro insormontabili ostacoli di ordine logico. Infatti, dati i motivi di solidarietà - dei quali si è più volte trattato - fra il Ventura ed il Freda sul piano ideologico ed operativo, è inconcepibile una frattura di interessi fra di loro proprio con riferimento ai timers; i quali, data la loro destinazione d'impiego - come si vedrà - in ordigni esplosivi, erano strumenti della loro comune attività terroristica. In ogni caso il Ventura, se fosse stato veramente interessato a procurarsi clandestinamente uno dei timers acquistati dal Freda, nell'esercizio della sua attività di controllo sul Freda stesso per conto di Guido Giannettini e del S.I.D. come da lui sostenuto, non avrebbe mancato di esibire l'oggetto del suo furto proprio ed anzitutto a Giannettini: il che - com'è pacifico in atti - non è avvenuto.

Giovanni Ventura, quindi, ricevette certamente in consegna da Franco Freda almeno uno dei timers. Lo consegnò a sua volta a Franco Comacchio (14) nell'autunno 1969 (15), chiedendogli se fosse in grado di assicurarne il funzionamento in una bomba. Lo aveva fatto vedere nel settembre 1969 anche a Guido Lorenzon, il quale nell'occasione notò come lo stesso fosse stato già predisposto al funzionamento mediante al-

---

(14) il Comacchio lavorava in una fabbrica di televisori della ditta Brionvega ed era, quindi, esperto in circuiti elettrici.

(15) il Comacchio ha precisato in dibattimento: negli ultimi di novembre o nei primi di dicembre 1969.

cuni fili che lo collegavano ad una pila (16). Non può, pertanto, non rilevarsi il notevole valore accusatorio del fatto che, in epoca assai vicina a quella dei gravissimi attentati del 12 dicembre 1969, Giovanni Ventura aveva la disponibilità diretta di uno o più timers (non è stato possibile accertare se il timer mostrato al Lorenzon fosse quello stesso poi consegnato al Comacchio o un altro) da lui destinati alla confezione di ordigni esplosivi.

Questo comportamento di Giovanni Ventura si riflette logicamente, sul terreno probatorio, anche contro Franco Freda, date le comuni finalità eversive e terroristiche delle quali si è già più volte detto. Il Freda, ovviamente, aveva anche egli la disponibilità personale di quei timers, che egli stesso aveva acquistato.

I timers, dei quali il Freda ed il Ventura erano ancora in possesso poco tempo prima della strage di Milano e con dichiarata intenzione di utilizzarli direttamente in attentati, appartenevano - giova ribadirlo - allo stesso tipo (in deviazione da 60 minuti, produzione Iunghans-Diehl, distribuzione ditta Gavotti) adoperato dagli esecutori della strage medesima.

Non si trattava di temporizzatori molto usati in commercio, giacchè quelli cosiddetti "in deviazione" erano, fra i

---

(16) nei suoi primi interrogatori Giovanni Ventura aveva cercato di smentire il Lorenzon sostenendo di avergli mostrato non un timer ma un tachimetro di autovettura smontato; nelle sue successive dichiarazioni ha, però, finito col confermare l'esattezza di quanto riferito dal suddetto Lorenzon.

molti tipi prodotti dalla Iunghans-Diehl (17), quelli meno richiesti nelle varie applicazioni industriali, artigianali e commerciali, come risulta dalle deposizioni rese dal personale tecnico ed amministrativo delle ditte fornitrici (18). Nè risulta traccia alcuna di un loro impiego negli altri attentati dinamitardi commessi in Italia nel 1969 e negli anni immediatamente successivi: l'Ispettorato Generale per l'azione contro il terrorismo, interpellato specificamente al riguardo dal Giudice Istruttore di Catanzaro, ha risposto con nota del 10.7.1975 (19) escludendo di aver mai accertato l'uso di timers prodotti dalla Iunghans-Diehl negli attentati verificatisi nel territorio nazionale dall'inizio del 1969 alla fine del 1974 (esclusi, ovviamente, quelli adoperati in occasione dei tragici eventi del 12 dicembre 1969) (20).

---

(17) quaranta tipi circa, come ha informato Vincenzo Lemi impiegato di tale ditta (v.verb. ud. 29.4.1978); v. anche catalogo della Gavotti in cart.2 fasc.6 busta n.45 istruttoria "Freda".

(18) v. la su citata deposizione dibattimentale del Lemi, da cui si desume che la produzione dei timers in deviazione, per la scarsezza della richiesta, era addirittura eccezionale e limitata a pochi esemplari; v. sul punto anche dep.Ovidia Tinti del 27.4.1972 in vol. 26 fasc.4 fol.18 istruttoria "Freda".

(19) v. cart.33 fasc.89 foll.9, 122 e segg. istruttoria "Giannettini"

(20) due timers, prodotti dalla Iunghans-Diehl nel settembre 1973, furono trovati in un covo dei cosiddetti "Nuclei armati proletari" in epoca successiva (v.cart.31 fasc. 80 foll.83 e segg. istruttoria "Giannettini"); ma a, parte il loro non dimostrato concreto impiego in atti dinamitardi, è chiaro che essi si riferiscono ad un'epoca di produzione successiva di molto al 1969.

A rimarcare, ancora, sotto il profilo indiziario, il legame fra i timers acquistati dal Freda e quelli della strage soccorre il particolare modo di collocazione dei timers stessi; i quali, come si è accertato in base agli accertamenti peritali eseguiti in istruttoria (21), sia a Roma che a Milano furono posti, insieme all'esplosivo, in cassette metalliche del tipo portavalori. Orbene il teste Tullio Fabris ha riferito - come si è specificato in narrativa (22) - che, nel settembre 1969 e cioè all'epoca della ricerca dei temporizzatori (o commutatori), il Freda gli disse "che doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa" e lo incaricò di reperirgli un contenitore del genere. Il Fabris, sulle indicazioni del Freda, pensò proprio ad una cassetta portavalori, del tipo comunemente venduto dalla ditta UPIM; ma l'altro non rimase soddisfatto delle relative misure, le quali erano di cm.25x10 circa. Erano evidentemente necessari involucri più capienti, per poter contenere i timers ed i preventivati quantitativi di materiale esplodente; ed infatti la cassetta Iuwel 13/4, rinvenuta inesplosa nella Banca Commerciale a Milano il pomeriggio del 12.12.69, era delle dimensioni di cm. 30x24x9 (23) (le stesse misure avevano le altre cassette della identica marca esplose a Mi-

---

(21) v. parte I^ cap.XIV
(22) v. parte II^ cap.VI
(23) v. rilievi tecnici ~~di~~ Polizia Giudiziaria in cart.13 fasc.5 istruttoria "Valpreda"; v. anche supplemento perizia fol.95 fasc. E cart.11 istruttoria "Valpreda"

lano nella Banca Nazionale dell'Agricoltura ed a Roma sull'Altare della Patria e nella Banca Nazionale del Lavoro quello stesso giorno)(24).

Anche Giovanni Ventura risulta coinvolto nella ricerca di cassette metalliche in epoca successiva agli attentati ai treni dell'agosto 1969. Egli si era rivolto a Ruggero Pan; il quale nei seguenti termini ha ricordato la circostanza dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso: "Il Ventura disse che alcune bombe non erano esplose e che perciò vi era il pericolo che la Polizia esaminasse attentamente gli ordigni. Aggiunse che era indispensabile cambiare tipo di contenitore ed usare contenitori metallici in luogo delle scatolette di legno adoperate sui treni. Aggiunse ancora che con ciò avrebbero ottenuto effetti più gravi e che, anche se lui non lo desiderava, avrebbe potuto scapparci il morto.Nel chiedermi se possedevo scatole di ferro non mi precisò le dimensioni" (25).

---

(24) v. perizia preliminare "Cerri" in cart.10 fasc.B pag. 4-5 foto n.7; nonchè fol.74 perizia definitiva in fasc.1 cart. 10 istruttoria "Valpreda"

(25) v. fol.85 fasc.6 cart.2 istruttoria "Freda"

****
*****

CAPITOLO XI

LE BORSE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI ORDIGNI NEGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969

Gli accertamenti peritali eseguiti durante l'istruttoria "romana" del presente processo, sulla provenienza delle borse impiegate il 12 dicembre 1969 per il trasporto degli ordigni, hanno condotto - come si è detto in narrativa (1) - alla conclusione che le stesse erano state tutte prodotte dalla ditta tedesca Mosbach-Gruber.

In realtà, tuttavia, il giudizio dei periti è stato categorico e preciso solo per due delle suddette borse: quella rinvenuta nella sede della Banca Commerciale (modello "2131", similpelle "Peraso", colore nero) e quella depositata sull'Altare della Patria-lato Museo (modello "2131" similpelle "City", colore marrone). Per le altre tre, collocate rispettivamente sull'Altare della Patria-lato pennone, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura e nella Banca Nazionale del Lavoro, il responso tecnico si presenta molto più approssimativo; in quanto ha posto in rilievo solamente il comune colore nero ed una loro somiglianza a quella rinvenuta nella Banca Commerciale, per concludere così: "si può presumere, nella considerazione che l'oradetta ditta confezionava borse con materiali diversi, se pure simili ai campioni consegnati a questo Collegio peritale, che anche le tre borse in questione... provengano dalla ditta

---

(1) v. parte I cap. XIV pag. 109

Mosbach-Gruber di Offenbach" (2).

Le ambiguità ora evidenziate di questo primo responso tecnico non consentono, ovviamente, di attribuire alla ditta tedesca con certezza altre borse oltre alle prime due di cui sopra si è detto; ed alla stessa conclusione fa pervenire l'esito della perizia espletata nell'istruttoria "milanese" sui frammenti metallici delle borse medesime. Attraverso questo secondo accertamento tecnico, infatti, si è acclarato che solamente il supporto-maniglia reperito sull'Altare-Museo corrisponde a quello analogo della borsa rinvenuta nella Banca Commerciale e che tutti i reperti provenienti dalle altre località (B.N.A., B.N.L., Altare-Pennone) "non possono essere attribuiti a borse mod. 2131 ma provengono certamente da altri tipi di borsa" (3).

Una conferma dei risultati raggiunti dalla prima perizia, circa il colore ed il tipo della borsa deposta sullo Altare-lato Museo, è intervenuta nella seconda istruttoria direttamente da parte dei tecnici tedeschi della Mosbach-Gruber. Costoro, infatti, richiesti - come si è accennato in narrativa - di esprimere il proprio parere sulla natura di due frammenti loro inviati dalla Direzione A.A.R.R. della Direzione Generale di P.S., hanno affermato trattarsi con certezza di residui di similpelle "City marrone" (4). Lo stesso parere ha espresso poi direttamente al Magistrato,

---

(2) v. cart.11 vol.7 p.II fasc.D/77 foll.41-42 istruttoria "Valpreda"
(3) v. cart.21 fasc.2 (borse) fol.10 istruttoria "Freda"
(4) v. vol. 30/7 fasc.A fol.45 istruttoria "Freda"

nel corso dell'istruttoria, il tecnico Ernst Dieter Specht della citata ditta (5). Nè può obiettarsi che i reperti in questione provenivano dalla Banca Nazionale del Lavoro, come trovasi scritto nella richiesta di esame formulata dall'Autorità di P.S.- Invero il funzionario che si interessò di questa indagine, il dr. Silvano Russomanno, così testualmente si è espresso in proposito: "Per la verità io non sapevo se i detti frammenti fossero stati repertati alla Banca o all'Altare della Patria. Quando scrissi in Germania precisai che erano stati repertati alla Banca Nazionale del Lavoro solo perchè questo era l'episodio più grave per Roma; tanto ciò è vero che quando giunse la risposta dalla Germania, nel comunicarla alle Questure interessate, non dissi campioni repertati alla Banca Nazionale del Lavoro, ma genericamente repertati in Roma" (6). In effetti, com'è possibile rilevare "ictu oculi" da una comparazione di questi due campioni (7) con le immagini fotografiche acquisite nel corso dei rilievi tecnici di polizia giudiziaria sui singoli luoghi degli attentati (8), è evidente l'identità dei due campioni medesimi con due dei frammenti di pelle rinvenuti sull'Altare della Patria-lato Museo.

---

(5) v. vol.26 fasc.3 bis foll.36 e 38 istruttoria "Freda"
(6) v. vol.25 fasc.17 fol.44 istruttoria "Freda"
(7) v. busta n.49 allegata al fol.49 del vol.30 fasc.7/A istruttoria "Freda"
(8) v. cart.13 fasc.11 fol.56 r. foto n.20 istruttoria "Valpreda"

L'unico punto fermo, pertanto, cui si può pervenire, attraverso la precisa concordanza degli elementi di prova generica e specifica finora considerati, è il seguente: delle cinque borse usate dagli attentatori del 12 dicembre 1969, solo due (entrambe modello 2131) possono ritenersi sicuramente prodotte dalla ditta Mosbach-Gruber di Offenbach: quella della Banca Commerciale (Peraso nera) e quella dell'Altare-Museo (City marrone).

Partendo da questo dato, va ora considerata l'indagine compiuta dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano per individuare il negozio di provenienza fra tutti quelli che, in Italia nel 1969, avevano venduto borse della ditta tedesca sopra indicata.

L'elenco di tali negozi italiani (complessivamente trentatre) è stato fornito dalla stessa Mosbach-Gruber (9); e, su questa base, Questure e Polizia Tributaria hanno avuto l'incarico di svolgere accurate ricerche, anche attraverso l'esame del fatturato esistente presso i negozi medesimi, al fine di accertare quali di loro avessero trattato tutti e due i tipi del modello 2131: cioè la "Peraso" nera e la "City" marrone. Si è giunti così - come si è accennato in narrativa (10) - alla conclusione che tre soli negozi ("Bigini" di Milano, "Protto" di Cuneo ed "Al Duomo" di Padova) li avevano ricevuti entrambi nel 1969 dalla sopra indicata ditta tedesca; e che solo il titolare della valigeria pado-

---

(9) v. vol.26 fasc.1 fol.8 istruttoria "Freda"
(10) v. parte II cap. IX pagg. 212 - 213

vana usava il sistema di indicare il prezzo dell'articolo con un cartellino legato al manico mediante un laccetto. Il Magistrato Istruttore, ricollegando l'esito di tale ricerca al cordino visto e fotografato intorno al manico della borsa rinvenuta nella Banca Commerciale, ha concluso che quest'ultima borsa e, quindi, presumibilmente anche quella lasciata sull'Altare della Patria-lato Museo, dovevano essere state vendute nel negozio "Al Duomo".

Tale conclusione, tuttavia, non può essere fatta propria dalla Corte, essendo contrastata da vari elementi di prova logica e specifica.

E' discutibile, anzitutto, lo stesso punto di partenza del ragionamento "per esclusione" seguito dal Giudice Istruttore; che ha preso in considerazione solo i negozi italiani e non si è posto il problema del mercato estero; attraverso il quale non può certo escludersi in modo assoluto che le borse siano potute pervenire agli attentatori, specie se si tiene conto della nazionalità della ditta produttrice.

Va, poi, tenuto conto delle precisazioni fatte in dibattimento (11) da Luigi Biagini, titolare dell'omonima valigeria milanese che il Giudice Istruttore ha scartato da quelle della presumibile provenienza delle borse per il diverso sistema di applicazione del prezzo di vendita. Il Biagini, pur confermando di avere personalmente usato il sistema del nastro adesivo per applicare il cartellino indicante il prezzo alle borse Mosbach-Gruber, ha tuttavia chiarito di non

---

(11) v. verb. udienza 26.4.1978

aver mai seguito rigidamente una regola fissa in materia. Il suddetto cartellino veniva da lui talvolta buttato nell'interno della borsa od anche legato alla maniglia con un cordoncino. Quest'ultimo metodo era uguale a quello usato nella valigeria padovana "Al Duomo"; onde vien meno la matematica certezza che solo a Padova potette avvenire l'acquisto di una o più borse di quelle usate per gli attentati.

Vi sono, inoltre, chiare risultanze istruttorie e dibattimentali che tolgono ogni importanza al sistema di applicazione del prezzo quale indice sicuro del negozio ove vennero vendute le borse destinate al trasporto degli ordigni esplosivi.

La difesa dell'imputato Giovanni Ventura aveva esibito in fase istruttoria alcuni ingrandimenti fotografici della borsa rinvenuta nella Banca Commerciale di Milano (particolarmente del pezzo di spago legato al manico e poi scomparso per cause non accertate), nonchè di campioni dei cordoncini usati dalla valigeria "Al Duomo" nel 1969 per legare alle borse Mosbach-Gruber il cartellino del prezzo (12). Il Giudice Istruttore, da parte sua, aveva curato di allegare agli atti altre fotografie della suddetta borsa scattate la sera stessa della strage da tecnici dell'agenzia giornalistica ANSA e del quotidiano "Il Corriere della Sera" (13), nonchè l'originale di ogni tipo dei cordoncini sopra menzionati (14). Altre fotografie della borsa rinve-

---

(12) v. vol. 26 fasc.3 foll.21-22 istruttoria "Freda"
(13) v. vol. 26 cit. fasc. 3 foll. 6-7
(14) v. vol. 26 cit. fasc.2 fol.95

nuta nella Banca Commerciale e dello spago legato al manico trovavansi già in atti, perchè facenti parte dei rilievi descrittivi effettuati dal commissario di P.S. dr. Antonino Mento la stessa sera degli attentati (15).

Già sulla base della visione diretta di tali elementi di raffronto, da parte di questa Corte, è emerso con evidenza che il pezzo di spago legato al manico della borsa poco si presta ad essere ricondotto ad alcuno dei tipi di cordoncino usati nella valigeria "Al Duomo": esso si presenta infatti di spessore più grosso e con notevoli sfilacciature. Sottoposti gli stessi elementi di comparazione, per la prima volta in dibattimento (16), a Rosetta Galeazzo commessa della suddetta valigeria ed al sopra citato commissario Mento, il risultato dell'esame è stato identico. Infatti sia la Galeazzo che il Mento hanno escluso ogni possibile identità o somiglianza fra i due tipi di cordicella. Non può neanche affermarsi con sicurezza che la destinazione di questo pezzo di spago, legato al manico dell'unica borsa rimasta intatta fra quelle adoperate per il trasporto degli ordigni del 12 dicembre 1969, fosse quella di assicurare il cartellino del prezzo. Lo stesso dr. Mento, nel suo verbale di descrizione del reperto, ha indicato tale destinazione facendola precedere dall'avverbio "presumibilmente" (17). D'altra parte le sfilacciature rilevate sul cordino in questione richiamano l'idea di una cosa già usata e sono, quindi, poco compatibili con le con

(15) v. cart.13 fasc.6/2 istruttoria "Valpreda"
(16) v. verb. ud. 28/2 e 27/4/78
(17) v. parte I cap. II pag.48

dizioni del filo normalmente adoperato, nei negozi di vendita al pubblico, per legare il cartellino del prezzo ad articoli nuovi.

Da tutto ciò consegue logicamente che il sistema usato per l'applicazione del cartellino recante l'indicazione del prezzo non può soccorrere, nella specie, per la sicura individuazione del negozio ove le borse in questione vennero vendute.

Va presa in esame, infine, per trattare compiutamente i temi svolti dai difensori in ordine alle borse usate dagli attentatori del 12 dicembre 1969, la testimonianza di Ernst Dieter Specht, contitolare della Mosbach-Gruber, il quale ha reso le testuali seguenti dichiarazioni poste in particolare risalto dalla difesa di Franco Freda: "Il manico usato per l'articolo 2131 è stato usato, a quel tempo, anche per i modelli 2130 e 2132. L'articolo 2130 venne prodotto anche in vilpelle 37 City marrone e nero, e materiale 45 vilpelle con cicatrice di foca nera. Noi abbiamo adoperato la vilpelle "City" solo per borse a buon mercato. Per quanto sono dell'opinione che l'art.2132 non è stato prodotto in materiale "City". Le parti metalliche sono uguali nei modelli 2130, 2131 e 2132, in particolar modo le guarnizioni dei perni per l'apertura sono applicate a tutte e tre i modelli" (18). Se si tien conto di queste dichiarazioni, vien messa in forse anche una circostanza che finora si è ritenuta basilare ed indiscutibile punto di par-

---

(18) v. vol. 26 fasc.3 bis fol.35 istruttoria "Freda"

tenza per le indagini: ossia l'appartenenza al modello 2131 di entrambe le borse che ci occupano (19). In altri termini se la identità, rilevata in sede peritale durante l'istruzione di Milano, fra le strutture metalliche delle due borse non valesse a dimostrarne l'appartenenza allo stesso modello 2131 (data l'esistenza degli altri due modelli simili 2130 e 2132), non solo l'accurato e minuzioso lavoro istruttorio sulle trentatrè valigerie italiane limitato alla ricerca del solo modello 2131 finirebbe col perdere ogni attitudine probatoria ai fini che ci interessano, ma resterebbe incertezza anche sul tipo di borsa usato per la collocazione dello ordigno sull'Altare della Patria-lato Museo.

Per la verità, tuttavia, le obiezioni difensive del Freda, fondate sulle deposizioni testimoniali del tecnico tedesco, appaiono facilmente confutabili. Invero va osservato, prima di tutto, che le affermazioni dello Specht sono poco convincenti già per quanto risulta dal depliant della Mosbach-Gruber allegato agli atti (20). In tale depliant i modelli 2130 e 2132 si presentano con dimensioni tutte diverse rispetto a quello 2131 (mod.2130: cm.40x28x8; mod. 2131: cm.44x30x9,5; mod.2132: cm.43x33x16): il che fa sembrare strano come possano essere identici nelle strutture metalliche. Inoltre è utile far presente che il suddetto te

---

(19) cioè quelle collocate dagli attentatori, rispettivamente, a Milano nella Banca Commerciale ed a Roma sullo Altare della Patria-lato Museo.

(20) v. vol. 30 fasc.7 foll.22-23 istruttoria "Freda"

stimone è incorso in varie inesattezze deponendo nel procedimento. Egli, per esempio, ha recisamente escluso che il modello 2131 fosse stato prodotto precedentemente in materiale "Sourana" (21), mentre il contrario si desume da fatture inviate dalla Mosbach-Gruber a qualche negozio italiano (22). Ha anche affermato che il modello 2131 Peraso fu prodotto solo in nero (23); ma, anche questa volta, è stato smentito dalle fatture della sua stessa ditta (24) ed ha dovuto, quindi, rettificare in una successiva deposizione quanto precedentemente detto (25).

D'altra parte va rilevato che, secondo le attestazioni dello stesso Specht, il materiale City, con il quale fu certamente confezionata la borsa deposta sull'Altare della Patria-lato Museo, può riferirsi solo al modello 2131. Ha, infatti, egli precisato: "Abbiamo prodotto altri articoli nel materiale City marrone. Questi tuttavia non avevano la capacità necessaria a contenere la bomba e cioè un corpo dalle dimensioni di 30x24x9 centimetri, e neppure di centimetri 30x20x10. Inoltre abbiamo prodotto con materiale 37 City marrone l'art.2123 (vedi catalogo a pag.18). Con riguardo alla grandezza la suddetta bomba potrebbe esservi

---

(21) v. vol.26 fasc.3 bis fol.36 istruttoria "Freda"
(22) v. vol.26 fasc.2 fol.37; ben venti modelli 2131 in "Sourana" furono forniti alla ditta "Verrico" di Genova.
(23) v. vol.26 fasc.3 bis cit. fol.34
(24) v. ad es. vol.26 fasc.1 fol.132; fattura datata 16.10.1968 con la quale la Mosbach-Gruber si riferisce ad una fornitura di cinque "Peraso" nere e cinque marrone, tutte mod.2131, alla ditta "Fantasia di Godina" di Trieste.
(25) v. vol.26 fasc.3 bis cit. fol.37

contenuta. Questa borsa non ha tuttavia una traversa metal lica bensì una chiusura lampo" (26).

Per le ragioni sin qui esposte nessun ragionevole dub- bio può invalidare le acquisite risultanze istruttorie cir ca il modello ed il colore delle due borse di provenienza accertata Mosbach-Gruber: 2131 Peraso nera quella lasciata dagli attentatori nella Banca Commerciale Italiana a Milano (ovviamente per questa non è mai sorto alcun particolare problema essendo stata rinvenuta intatta) e 2131 City mar rone quella deposta presso il lato Museo dell'Altare della Patria a Roma. La prima era nuovissima, come si desume dai verbali descrittivi e dalle fotografie che la riguardano.. Nulla di certo può affermarsi circa il tipo e la provenien za delle altre tre borse, collocate rispettivamente negli altri tre luoghi interessati dalle esplosioni del 12 dicem bre 1969.

---

(26) v. vol.26 fasc.3 bis cit. fol.36

****
******
****

CAPITOLO XII

L'ACQUISTO DELLE BORSE "MOSBACH-GRUBER" A PADOVA

Si sono già riferite (1) le modalità di quel singolare acquisto di quattro borse "Mosbach-Gruber" effettuato nel negozio "Al Duomo" di Padova proprio due giorni prima della strage di Milano. Si è detto, in quella sede, delle ricerche fatte dal Giudice Istruttore di Milano e, segnatamente, delle conclusioni cui egli è pervenuto sulla base del tipo di cordino che assicurava il cartellino del prezzo alle borse vendute in quella valigeria.

L'istruttoria dibattimentale ha chiarito come l'elemento del "cordino", per le ragioni riferite nel capitolo precedente, non possa più essere considerato utile per risalire al negozio di provenienza delle borse usate dagli attentatori. Non può, tuttavia, neanche ritenersi che sia venuta meno ogni efficacia indiziante di quell'acquisto, perchè restano fermi e non trascurabili i fatti seguenti.

Solo tre negozi in Italia ("Biagini" di Milano, "Protto" di Cuneo ed "Al Duomo" di Padova) disponevano certamente nel 1969 - come è emerso dalle citate indagini istruttorie - di entrambi i due tipi di borsa Mosbach-Gruber (mod.2131 "Peraso" nero e "City" marrone), cui appartenevano quelle usate dai dinamitardi rispettivamente nella Banca Commerciale di Milano e sull'Altare della Patria -lato Museo a Roma.

Dei tre esercizi commerciali solo quello di Padova risulta caratterizzato dal fatto che ben quattro borse, apparte-

---

(1) v. parte II^ cap.IX

nenti ai due suddetti tipi, vennero acquistate contemporaneamente da parte di un compratore, per nulla preoccupato della scelta del colore e della foggia, ossia di quei dati che di solito sono di notevole rilevanza in operazioni commerciali del genere. L'acquirente si dimostrò interessato solamente - come emerge dalle testimonianze della commessa - ad accertare l'inesistenza di scomparti interni: il che denota il progettato impiego delle borse per il trasporto di cose aventi un determinato ingombro.

Tale acquisto avvenne proprio il 10 dicembre 1969; e ciò deve essere valutato anche in relazione all'aspetto nuovissimo della borsa trovata due giorni dopo, con lo ordigno ingsploso dentro, nella sede della Banca Commerciale di Milano.

Una particolare fretta manifestò, nell'occasione, il giovane acquirente; il quale, come si ricava dalla informativa raccolta dalla Questura di Padova a breve distanza di tempo dall'episodio (2), si allontanò dal negozio senza attendere neanche che il commesso gli avvolgesse le borse in carta.

Merita, inoltre, attenzione il fatto che questo singolare acquisto avvenne proprio a Padova, ossia nella città ove Franco Freda risiedeva e prevalentemente operava; onde appare tutt'altro che illogico pensare ad un collegamento di esso con l'attività della cosiddetta cellula eversiva veneta che faceva capo allo stesso Freda ed a Giovanni Ventura. Nè può, a tal riguardo, valere l'obiezione difensiva secondo il quale il Freda, persona indubbiamente accorta ed intelligente,

---

(2) v. vol.26 fasc.1 fol.35 istruttoria "Freda"

non si sarebbe maldestramente esposto con un'operazione del genere nella città di sua residenza. Infatti, a parte il rilievo che egli già nella ricerca dei timers non adottò particolari cautele recandosi personalmente ad acquistarli - in un primo tempo - nel negozio della R.I.C.A. a Padova insieme all'elettricista Tullio Fabris (3), non risulta affatto che ad occuparsi dell'acquisto delle borse fu lui personalmente. Va ricordato, anzi, che la commessa della valigeria "Al Duomo" non riconobbe l'acquirente nella persona del Freda quando questi - come si è detto - le fu fatto vedere il 14 settembre 1972.

L'indizio rappresentato dalle borse guida in direzione della "cellula veneta" anche per altra via.

Ha precisato il teste Livio Iuculano di aver notato nei primi giorni di dicembre 1969 quattro o cinque borse di ugual foggia, di cui tre color marrone, su un divano nello studio di Franco Freda (4). Vero è che questo testimone, prodigo di accuse contro il Freda da lui indicato come organizzatore di attentati su scala nazionale, non offre particolari garanzie di attendibilità per la sua condizione di pregiudicato mitomane rilevabile dal contesto medesimo delle sue deposizioni. Tuttavia non può dirsi che le accuse di costui sino sempre da disattendere, giacchè esse non sono prive di riscontri proces-

---

(3) in un secondo tempo il Freda fu più prudente, perchè acquistò a Bologna i timers dello stesso tipo di quelli poi usati nella strage.

(4) v. dep. Iuculano 24.10.72 in vol.25 fasc.6 istruttoria "Freda"

suali (5). Egli, mentre era detenuto nelle Carceri di Padova, dichiarò il 14 ed il 23 agosto 1969 al Procuratore della Repubblica del luogo (6), fra l'altro, di aver appreso dal condetenuto Nicolò Pezzato che un libraio di Treviso, amico dell'avvocato Freda, era depositario di numerose armi; ed ebbe, con ciò, a rivelare, in epoca non sospetta, una circostanza vera, destinata a venire alla luce dopo circa due anni con la scoperta del deposito delle armi e munizioni di Giovanni Ventura nella soffitta di Giancarlo Marchesin (7). Altro riscontro la testimonianza "Iuculano" ha ricevuto proprio per quel che concerne le borse; giacchè Liliana Sannevigo, segretaria del Freda dal 1 dicembre 1969 al 23 febbraio 1970, ha riferito di aver notato, nello studio del Freda stesso ed in epoca che non ha saputo precisare, due, tre o anche quattro borse nuove e di aver trovato strana la cosa, tanto da conservarne il ricordo (8). Ella non ha saputo fornire ragguagli certi, idonei ad autorizzare un giudizio di identità del tipo di borsa da lei notato rispetto a quello usato negli attentati, ma ha precisato che le borse da lei viste si aprivano come quelle 2131 Mosbach-Gruber fattele vedere dal Giudice Istruttore. Il Freda, in dibattimento, avvertendo evidentemente la inutilità di difendersi con una recisa smentita, ha cercato di convincere la Corte con l'assunto che egli adoperava

---

(5) v. per alcuni di tali riscontri, quanto si è detto in parte V cap. V pagg.446-447

(6) v. vol.25 fasc.8 foll.4-14 istruttoria "Freda"

(7) v. parte II^ cap.III

(8) v. dep. Sannevigo 10.3.73 al G.I. di Milano in vol.25 cit. fasc.11 foll.7-10

tre borse per le sue esigenze professionali. Nella stessa udienza egli ha esibito due borse marrone ed una nera in pelle (rispettivamente due con chiusure "a busta" ed una con dispositivo di apertura dalla parte superiore), sostenendo che erano quelle da lui all'epoca tenute nello studio ed usate normalmente nella sua attività. Senonchè la Sannevigo, avutane visione, ha paralizzato questo estremo tentativo defensionale rispondendo testualmente: La borsa "che si avvicina di più a quelle viste nello studio di Freda è la marrone a chiusura superiore. Non posso dire però se è proprio una di quelle che c'erano nello studio del Freda. Non ho mai visto nello studio di Freda le prime due borse" (9).

Fra le obiezioni difensive, tendenti a dimostrare la fragilità dell'indizio costituito dall'acquisto delle borse nel negozio "Al Duomo" di Padova, sono state poste in particolare rilievo le seguenti.

In primo luogo le borse acquistate furono quattro e non cinque: il che farebbe venir meno ogni corrispondenza con i cinque ordigni trasportati in altrettanti posti diversi per farli esplodere il 12 dicembre 1969.

In secondo luogo sarebbe importante la circostanza che l'ignoto compratore - come risulta da un pro-memoria redatto il 16 dicembre 1969 da un elemento della Questura di Padova(10) sulla scorta (evidentemente) di informazioni assunte presso

(9) v. verb. ud. 11.8.1978
(10) v. vol.26 fasc.1 fol.35 istruttoria "Freda"

la valigeria "Al Duomo" - acquistò in un primo tempo tre borse e si determinò, subito dopo, ad acquistarne una quarta quando si rese conto che il prezzo di ciascuna di essa era assai modesto e conveniente. Questa valutazione di ordine economico si armonizzerebbe ben poco con l'atteggiamento di una persona intenzionata ad effettuare l'acquisto per la esecuzione di un programma terroristico già preordinato.

Infine occorrerebbe dare il giusto rilievo al fatto che, mentre la lunghezza della borsa rinvenuta con l'ordigno inesploso nella Banca Commerciale di Milano è determinata in cm. 40 nel verbale di descrizione redatto lo stesso 12 dicembre 1969 dal commissario di P.S. Antonino Mento(11),invece quella delle quattro borse vendute dalla valigeria padovana "Al Duomo" risulta rispettivamente di cm.39 nella parte superiore e cm.43,05 nella parte inferiore in base alle misurazioni annotate in un appunto del 17 dicembre 1969 rinvenuto presso la Questura di Padova (12). Da questo contrasto di misure si ricaverebbe che la borsa trovata nella sede della Banca Commerciale sarebbe stata acquistata in un negozio diverso da quello di Padova sopra menzionato.

Le tre obiezioni su indicate sono, ad avviso della Corte, facilmente superabili.

Quanto alla prima, è sufficiente osservare che nulla rileva il numero delle borse acquistate, giacchè gli attentatori

---

(11) v. cart.13 vol.9 fasc.6 istruttoria "Valpreda"
(12) v. vol.26 cit. fasc.1 fol.36

ben potevano già possederne altre ed avere, quindi, bisogno solo di aumentare la loro disponibilità di tali mezzi.

Per quel che riguarda la seconda, vi è innanzitutto da rilevare che nella deposizione della commessa Rosetta Galeazzo in Beggiato, la quale pure ha reso una dettagliata descrizione della condotta dell'acquirente, non vi è traccia alcuna di un acquisto frazionato del tipo di cui si fa cenno nel citato appunto della Questura; anzi dalla testimonianza della Galeazzo si evince il contrario. Comunque, anche dando per ammesso il suddetto acquisto frazionato, non si ravvisa alcuna stonatura fra le finalità criminose della operazione e la cura di contenerne, nei limiti del possibile, il costo economico (13). Oltre tutto non può escludersi che l'acquisto originariamente programmato per quella ormai imminente impresa terroristica riguardasse solo tre borse; e che la quarta sia stata comprata per un'autonoma ed estemporanea iniziativa dello ignoto acquirente, ispirato da motivi suoi personali o dalla prevista utilizzazione in ulteriori attentati. Può essere illuminante, a questo proposito, il comportamento di Franco Freda, che acquistò più di cinquanta timers benchè gli attentati del 12 dicembre 1969 ne richiedes-

---

(13) Un altro esempio di attenta valutazione economica dei mezzi necessari per attentati è stato già riferito circa il costo degli ordigni da collocare sui treni. Tale costo fu indicato complessivamente in £.100.000 per ogni ordigno da Giovanni Ventura a Guido Lorenzon (v. parte II^ cap.I)

sero solo cinque (14).

La terza obiezione è frutto di un equivoco nel quale la difesa di Franco Freda è caduta.

E' assolutamente certo che la borsa trovata nella Banca Commerciale è una "Mosbach-Gruber" modello 2131 Peraso nero. La caratteristiche di questo modello sono riportate nel catalogo 1969 della ditta produttrice allegato agli atti (15); ove, a pag.24, la lunghezza viene indicata in cm. 44. Tale misura, evidentemente segnalata in relazione alla parte inferiore della borsa (cioè la parte più lunga), corrisponde sostanzialmente a quella di cm.43,05 rilevata, con comprensibile approssimazione, dalla Questura di Padova. Analoga corrispondenza, con analoga comprensibile approssimazione, vi è fra la misura di cm.39 rilevata dalla stessa Questura di Padova fra le due estremità del bordo superiore delle borse e quella di cm.40, indicata nel verbale del dr.Mento; il quale si è evidentemente riferito solo alla parte superiore senza occuparsi della lunghezza di quella inferiore. Anche i periti nominati nella prima istruttoria di Roma hanno seguito lo stesso criterio del dr.Mento, fissando in cm.38 (l'ap-

---

(14) l'attività terroristica di Franco Freda e Giovanni Ventura non potè proseguire dopo i fatti del 12 dicembre 1969, perchè entrambi nel corso di quello stesso mese furono sottoposti a perquisizione domiciliare (rispettivamente il 13 ed il 20) e, poco tempo dopo, perseguiti penalmente.

(15) v. vol.30 fasc.7 busta 22-23 istruttoria "Freda"

prossimazione di un centimetro si spiega con i bordi arrotondati della parte superiore delle borse) la suddetta lunghezza (16).

In definitiva, dopo tutte le varie critiche sull'argomento "borse", resta fermo ed inattaccabile un elemento indiziario di notevole interesse: due delle borse acquistate a Padova - con le particolari modalità sopra illustrate - erano uguali, per il modello (2131), il tipo di materiale impiegato dalla fabbrica per la confezione (Peraso e City) ed il colore (nero e marrone), a quelle impiegate dagli attentatori del 12 dicembre 1969 in due dei cinque obiettivi presi di mira, precisamente nella sede della Banca Commerciale di piazza della Scala a Milano e sull'Altare della Patria-lato Museo a Roma.

---

(16) v. pag.19 elaborato peritale in cart.10 istruttoria "Valpreda"

****
******

CAPITOLO XIII

LE CONFIDENZE DI GIOVANNI ED ANGELO VENTURA SUGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969.

Si sono già esposte le considerazioni in base alle quali i ventidue attentati dinamitardi verificatisi dal 15 aprile al 12 dicembre 1969 e costituenti oggetto del presente processo rappresentano obiettivamente l'attuazione di un unico disegno terroristico, diretto, attraverso il perfezionamento dei mezzi di esecuzione e la scelta di determinati obiettivi, a traumatizzare in modo sempre più grave la pubblica opinione (1). In perfetta sintonia con questo obiettivo linguaggio degli avvenimenti si pone, come si è visto, la confessione di Giovanni Ventura; il quale di tale "escalation" del terrore ha diffusamente parlato addebitandola a Franco Freda ed ai gruppi eversivi romani con quest'ultimo collegati. In particolare il Ventura ha specificato di aver saputo dal Freda, dopo gli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969, della sua ferma decisione di insistere nel "crescendo"criminoso.

Le accuse di Giovanni Ventura sono, a loro volta, controllate dagli elementi di cui si è con ampiezza trattato e che consentono di saldare l'attività eversiva di Franco Freda anche con l'ultimo e più grave episodio di terrorismo avvenuto il 12 dicembre 1969: l'acquisto ingiustificato dei cinquanta timers in deviazione da 60 M, la ricerca di contenitori metal

(1) v. parte V cap.I

lici nei quali i timers andavano sistemati, quella singolare vendita di borse Mosbach-Gruber a Padova appena due giorni prima della strage.

Va subito aggiunto che del tutto inidoneo si è rivelato il tentativo del Ventura di districare sè stesso dall'ultima delittuosa vicenda. Egli ha sostenuto di aver cercato inutilmente di dissuadere il Freda dalla prosecuzione dell'attività terroristica dopo gli attentati ai treni; ma molteplici elementi probatori convergono nel dimostrare la persistenza fra i due del criminoso vincolo societario che li condusse fino al compimento del delitto più grave loro contestato.

Si è detto del timer che Giovanni Ventura ebbe in consegna dal suo socio nel settembre 1969 e mostrò,poi, sia al Lorenzon che al Comacchio. Si è detto, ancora, come a quest'ultimo in particolare lo stesso Ventura, in epoca ormai prossima alla strage (fine novembre-inizio dicembre 1969), non fece mistero della destinazione di quel congegno in ordigni esplosivi e chiese, anzi, chiarimenti tecnici al riguardo. Orbene tutto ciò denota chiaramente che, anche dopo gli attentati dell'agosto 1969, Giovanni Ventura non si era affatto distaccato dal Freda, ma collaborava attivamente con lui per il compimento di altri attentati.

Quanto all'orrore per il sangue versato sui treni, di cui il Ventura ha parlato e che, secondo il suo assunto, lo avrebbe indotto a respingere l'ulteriore progressione terroristica prospettatagli dal Freda, trattasi, come è di tutta evidenza, di un mero pretesto difensivo. Già il 25 aprile di quello stesso anno vi erano stati vari feriti, dei quali due con le-

sioni gravi, nelle esplosioni provocate alla Fiera di Milano; e ciò non gli aveva impedito di partecipare alle successive azioni terroristiche. In seguito la collocazione di ordigni nelle toilettes dei convogli ferroviari era stata specificamente preventivata, secondo il programma degli attentati ai treni che il Ventura ha ammesso di aver conosciuto prima degli attentati stessi. Il fatto che poi alcuni degli ordigni fossero stati in realtà collocati anche negli scompartimenti non può considerarsi, come invece il Ventura vorrebbe far credere, una circostanza di rilievo da lui non prevista e non voluta. E', infatti, indubitabile la potenzialità offensiva, nei confronti dei viaggiatori, di simili attentati anche se commessi con collocazione di ordigni esclusivamente nelle toilettes. Il vero è che Giovanni Ventura nessuna particolare preoccupazione ebbe mai a nutrire per la salvaguardia della vita umana, da lui considerata - al pari del Freda - un dato di scarsa rilevanza in rapporto alle esigenze di successo delle finalità eversive perseguite. A Ruggero Pan, come si è accennato, egli, nel parlare dell'esigenza di usare in avvenire contenitori metallici in luogo delle scatole di legno adoperate negli attentati ai treni, disse di essere ben consapevole che con il nuovo sistema poteva "scapparci il morto" (1 bis). Inoltre a Guido Lorenzon, quando la tragedia del 12 dicembre 1969 si era da pochi giorni compiuta e non se ne era ancora spenta l'eco nella Nazione, egli ebbe ad esprime-

---

(1 bis) v. interr.Pan 20.1.72 al G.I. di Treviso in cart. 2 fasc.6 istruttoria "Freda" fol. 85

re valutazioni come la seguente: "Anche un rivoluzionario può non essere di pietra. Comunque la vita di un rivoluzionario vale più della vita di dodici persone" (2). Allo stesso Lorenzon in quel periodo di tempo egli, quando cominciò ad essere inquisito dalla Procura della Repubblica di Treviso ed avvertì, quindi, l'opportunità di agire con cautela, confidò che "avrebbe continuato la attività terroristica senza più esporsi direttamente, ma soltanto finanziariamente"(3): il che agevolmente fa intendere che neanche i sedici morti di Milano valsero a fargli abbandonare l'idea della continuazione di quella criminosa attività.

Non solo dal comportamento dello stesso Giovanni Ventura, ma anche dal suo ambiente familiare provengono indicazioni incontestabili circa il fatto che egli conosceva anticipatamente i luoghi, il giorno e gli obiettivi degli attentati del 12 dicembre 1969, nei quali era personalmente implicato.

Non può essere sottovalutata, a tal riguardo, la condotta del fratello Angelo Ventura, il quale appena qualche giorno prima del 12 dicembre 1969 confidò a Franco Comacchio che "tra poco sarebbe avvenuto qualcosa di grosso: in particolare una marcia di fascisti a Roma e qualcosa che sarebbe avvenuto nel-

---

(2) v. dep.Lorenzon 17.1.70 al Procuratore della Repubblica di Treviso (cart.1 fasc.1 fol.25 r. istruttoria "Freda")

(3) v. dep. Lorenzon 17.2.71 al G.I. di Treviso a conferma di una dichiarazione dello stesso contenuto fatta precedentemente al Proc. della Repubblica della stessa città il 23.1.73 (v. cart.1 fasc.1 foll.da 32 a 44; fasc.2 foll. da 27 a 30 istruttoria "Freda")

le banche" (4). Un valido controllo, a questo riguardo, emerge dalle dichiarazioni di Ruggero Pan, il quale ha precisato di aver saputo in carcere dal Comacchio (quando entrambi erano stati arrestati in seguito alla scoperta del deposito di armi nella soffitta del Marchesin) che tale confidenza a quest'ultimo era stata fatta esattamente due giorni prima della strage di Milano (5). Angelo Ventura non era stato affatto avventato, nè si era limitato a riferire vaghe dicerie allo amico Comacchio con l'anticipazione di quelle notizie; che egli doveva evidentemente avere appreso da serie fonti di informazioni a lui vicine, in quanto successivamente, nel pomeriggio del 12 dicembre 1969 verso le 17,30 o le 18 (6), allorchè si erano appena verificate le esplosioni dinamitarde a Milano ed a Roma e quando ancora delle stesse non si sapeva nulla nelle altre città (7), aveva cercato per sè un alibi incon_

---

(4) v. interr. Comacchio 6.11.1971 al Proc.Rep.di Treviso (cart.2 fasc.4 fol.26 istruttoria "Freda). La circostanza è stata dal Comacchio confermata in dibattimento.

(5) v. registrazione interrogatorio del Pan in data 5.12.72 pag.11

(6) v. dep. dibattimentale del Comacchio in verb.ud.28.2.77 e succ. In fase istruttoria egli aveva collocato temporalmente il suo incontro con Angelo Ventura a Castelfranco "verso le ore 17" (v. interr.27.11.71).

(7) La notizia della strage di Piazza Fontana fu trasmessa per la prima volta per radio alle 18,30 e per televisione alle 20,30 (v. nota RAI TV del 6.5.77 in cart.S-C fasc.2 fol.3).

trandosi con il suddetto Comacchio a Castelfranco e recandosi, subito dopo, con lui a Padova nei magazzini "Coin" ove lavorava Ida Zanón, moglie del Comacchio medesimo. Quest'ultimo ha ricordato l'esigenza manifestata dal suo amico di recarsi a Padova in quei magazzini perchè "doveva farsi vedere là" (8). La Zanon, nel riferire al Magistrato i suoi ricordi sulla circostanza, ha testualmente detto:
"Il giorno della strage di Milano (12.12.69) il Ventura Angelo venne in negozio da Coin a Padova ove io al tempo lavoravo. Venne anzi due volte: la prima di mattina da solo; la seconda di pomeriggio in compagnia di mio marito. Subito dopo la perquisizione disposta dalla Magistratura nell'abitazione del Ventura in Castelfranco Veneto, nella seconda metà di dicembre 1969, il Ventura Angelo mi pregò di riferire, qualora fossi stata chiamata a deporre dal Magistrato Inquirente, che io lo avevo notato lontano dal luogo della strage, in Padova, il 12 dicembre anzidetto" (9). Angelo Ventura, in sede di confronto con il Comacchio (10), ha sostenuto la totale falsità di quanto dichiarato da costui e da sua moglie circa questo suo preteso alibi; ed ha con ciò dimostrato, non ravvisandosi motivo alcuno per ritenere mendaci le dichiarazioni dei coniugi Comacchio, di voler rimuovere dalla realtà processuale un

---

(8) v. interr.Franco Comacchio del 27.11.71 dinanzi al G.I. di Padova (cart.2 fasc.4 foll.da 105 a 109 istruttoria "Freda")

(9) v. interr.Ida Zanon del 7.11.71 dinanzi al Proc.della Rep. di Treviso (cart.2 fasc.4 foll.da 27 a 29 istruttoria "Freda")

(10) v. confronto Ventura Angelo-Comacchio del 16.12.71 (cart.2 fasc.4 foll.278-280 istruttoria "Freda")

particolare scomodo per la posizione difensiva sua e del fratello Giovanni. Lo stesso atteggiamento egli ha assunto, evidentemente per gli stessi motivi, in sede di confronto con Ruggero Pan (11), il quale la sera del 12 dicembre 1969 era a letto ammalato quando se lo vide precipitare in casa con la notizia della strage. Il Pan, durante il confronto, così ha ricordato i termini con i quali Angelo Ventura si espresse nell'occasione: "E' successo un disastro, sono morte dieci persone, ma mio fratello non c'entra". Sono fin troppo chiare le ragioni che hanno indotto l'Angelo Ventura a negare anche questa circostanza. Sarebbe stato, infatti, impossibile da parte sua spiegare il collegamento da lui fatto fra la strage e la posizione del fratello Giovanni, sia pure per affermare la estraneità di questi agli effetti disastrosi degli attentati, senza far intendere più o meno esplicitamente il coinvolgimento del suo congiunto negli attentati stessi. Se tale coinvolgimento non vi fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso logico dare al Pan la notizia della strage e porre, contestualmente, il problema della colpevolezza o meno di un suo familiare sicuramente estraneo al fatto delittuoso.

Lo stesso Giovanni Ventura, inoltre, nel corso delle conversazioni da lui avute con i suoi amici in ordine ai tristissimi avvenimenti del 12 dicembre 1969, ha fornito numerosi e gravi elementi indiziari a suo carico.

A Ruggero Pan, egli, dopo gli attentati ai treni, aveva già preannunciato che era probabile fossero le banche il prossimo

---

(11) v. confronto Ventura Angelo-Pan del 20.10.72 (vol.24 fasc. 18 foll.25-28 istruttoria "Freda")

obiettivo dell'escalation terroristica. Nello stesso periodo gli aveva detto che la rivoluzione non si poteva fare, così come la facevano i suoi amici di Torino, con la traduzione di classici orientali; e che, anche se dal punto di vista morale non condivideva gli attentati, tuttavia "spesso un rivoluzionario doveva fare violenza a sè stesso per raggiungere i fini che si prefiggeva" (12).

Poi a Guido Lorenzon, nei giorni immediatamente successivi alla strage di Milano, fece vari riferimenti i quali convergono tutti nell'indicare come egli non fu estraneo all'attuazione di quel criminoso disegno. Se ne è fatto cenno in narrativa (13) e qui basta porre in luce quelli più rilevanti.

Merita di essere menzionata una discussione svoltasi in casa ed in presenza del comune amico Marco Barnabò (14) nei primi giorni di gennaio del 1970. Nel corso di essa, secondo la ricostruzione datane dal Lorenzon il quale vi presenziò, Giovanni Ventura fece riferimento "ad una persona che gli aveva anzitempo comunicato i piani operativi per gli attentati a Milano. Il Barnabò ebbe ad esclamare: Ma allora sapevi che sarebbero scoppiate le bombe! Infatti mi dicesti tempo fà: le prime a saltare saranno le banche". Marco Barnabò non si è sen

---

(12) v. vol.24 fasc.9 fol.13 r. interrogatorio Ruggero Pan al Giudice Istruttore di Milano del 22.5.1973.

(13) v. parte II^ cap.I (anche per i richiami ai fogli del processo ove trovansi i verbali delle numerose deposizioni del teste)

(14) v. dep. Lorenzon del 23.1.1970 al Proc. della Rep.di Treviso in cart.1 fasc.1 fol.41 istruttoria "Freda"

tito di assumere responsabilità accusatorie contro il Ventura e non ha confermato la circostanza; ma ciò, per le ragioni in precedenza esposte sulla particolare attendibilità della testimonianza del Lorenzon, non basta per invalidare la parola di quest'ultimo.

Di estrema importanza sono, inoltre, le conversazioni Ventura-Lorenzon circa la concreta dinamica dell'azione terroristica, perchè appare inverosimile che tanti particolari e minuzie della condotta degli attentatori possano essere stati dal Ventura appresi solo attraverso la lettura dei giornali, ritenuti mnemonicamente a distanza di giorni e poi commentati con tanto interesse. Ha testualmente dichiarato Guido Lorenzon al riguardo: "Ricordo che, commentando in particolare i fatti di Milano, accennò che i giornali non avevano dato notizia dell'ora in cui fosse stato fatto brillare l'ordigno collocato in una delle due banche, e rimasto inesploso, e che non si rendeva conto perchè non avesse funzionato... Quanto agli attentati di Roma, osservò che in realtà non si trattava, come riferito dai giornali, di mancata strage ma, considerata la collocazione degli ordigni, non si era voluto di proposito cagionare danni all'incolumità delle persone" (15). Domenica 4 gennaio 1970 il Ventura ebbe addirittura ad effettuare uno schizzo del sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma (ove - come è noto - esplose una delle bombe) dinanzi al Lorenzon, il quale nei seguenti termini ha rievocato il

---

(15) v. dep. Lorenzon del 17.1.70 al Proc.della Rep. di Treviso (cart.1 fasc.1 fol.23 r. istruttoria "Freda")

successivo commento fatto dallo amico sulla base dello schizzo medesimo: "Mi ha detto che arrischiava molto chiunque avesse collocato una bomba in un sotterraneo del genere, trattandosi di un luogo molto frequentato da persone ed avente le pareti lisce, tale cioè da rendere visibile un qualsiasi oggetto abbandonato. Precisò, poi, tuttavia, che la borsa o altro involucro contenente l'ordigno era stato collocato in alto, fuori del campo di visibilità delle persone, sopra le condutture che percorrono il passaggio. Infine lacerò accuratamente il foglio sul quale aveva disegnato lo schizzo (16) ...Aggiungo che il Ventura mi disse anche che l'ordigno non poteva essere stato collocato nè al mattino nè durante l'ora di chiusura pomeridiana ma doveva essere stato collocato dopo l'apertura del pomeriggio. Io collego tale discorso all'autonomia del congegno a tempo che comandava l'ordigno" (17).

Quest'ultimo collegamento logico fatto dal Lorenzon è di indubbia esattezza e pone in luce un altro serio elemento probatorio a carico di Giovanni Ventura; il quale, per il fatto stesso di aver preso in considerazione ed escluso - durante il suo discorso sull'ora di collocamento dello ordigno - il mattino ed il periodo di chiusura pomeridiana di quella Banca di Roma, si riferì implicitamente all'avvenuto impiego di un congegno di temporizzazione che consentiva un intervallo ap-

---

(16) v. dep.Lorenzon del 17.1.70 al Proc. della Rep. di Treviso (cart.1 fasc.1 foll.24-25 istruttoria "Freda")

(17) v. dep. Lorenzon del 27.1.72 al G.I. di Treviso (cart. 2 fasc.6 foll.81-82 istruttoria "Freda")

prezzabile, ma non molto lungo, di tempo fra la sistemazione dell'ordigno medesimo e lo scoppio. Il Ventura, cioè, fece chiaramente intendere all'amico che non era stata usata una semplice miccia, la quale - come è noto - brucia in pochissimo tempo, ma proprio un meccanismo del tipo di quello effettivamente impiegato: un timer da 60 minuti. Egli, pertanto, il 4 gennaio 1970 sapeva qualcosa che nessun giornale aveva potuto ancora pubblicare e che gli stessi inquirenti all'epoca ignoravano. L'uso dei timers elettrici Junghans-Diehl da 60 minuti negli ordigni esplosi a Milano fu, infatti, conosciuto dalla Magistratura milanese non prima del 12 gennaio 1970 (18). Quanto agli attentati di Roma, in particolare, gli inquirenti erano convinti - sulla base degli orientamenti manifestati dai tecnici della Direzione di Artiglieria - che l'ordigno collocato nella Banca Nazionale del Lavoro fosse stato costruito con "una carica esplosiva a base di tritolo del peso di circa 1 chilogrammo, innescata con miccia a lenta combustione" (19); solo dopo mesi i periti chiarirono definitivamente che sia a Roma sia a Milano erano stati usati temporizzatori elettrici. E' chiaro, perciò, che solamente chi aveva partecipato all'organizzazione o all'esecuzione de-

---

(18) data in cui fu redatta la relazione di perizia preliminare dall'ing.Teonesto Cerri - v. cart.10 fasc.B proc."Valpreda" -

(19) v. prima segnalazione della Questura di Roma in data 13.12.69 e rapporto definitivo della stessa Autorità del 26.12.69 in cart.1 vol.I parte I foll.1 e 43 istruttoria "Valpreda"

gli attentati poteva, dopo appena pochi giorni dagli stessi, conoscere l'avvenuto impiego di quei congegni.

Altre considerazioni, durante quei discorsi fatti dopo il 12 dicembre 1969, Giovanni Ventura ebbe ad esprimere circa un "errore" che sarebbe stato commesso dagli attentatori a Milano; ed il Lorenzon, sentito specificamente sul punto nella udienza dibattimentale del 30 maggio 1978, ha detto di non aver ben capito se il Ventura avesse inteso riferirsi al mancato scoppio dell'ordigno collocato nei locali della Banca Commerciale od al ritardato orario di chiusura che, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, aveva contribuito a rendere più gravi i danni alle persone.

Fra le cose dette dal Ventura in quei giorni al Lorenzon, due ancora risaltano per il loro particolare valore di prove di accusa; ed il testimone le ha riferite sin dalle sue prime dichiarazioni.

La prima, ricavata dagli appunti scritti dallo stesso Lorenzon per l'avv. Steccanella (20) e quindi assistita da valida garanzia in ordine alla fedeltà del ricordo, è la seguente: "Disse che se nè a destra nè a sinistra nessuno si fosse mosso bisognava fare qualcos'altro" (21). L'interpretazione di questa frase, secondo il logico coordinamento delle parole, non offre davvero difficoltà alcuna. Giovanni Ventura non intese certo formulare solo un astratto giudizio sull'efficacia

---

(20) v. parte II^ cap.I

(21) v. originale degli appunti suddetti esibito da Giovanni Ventura nell'udienza del 30.5.78

di quegli attentati, ma espresse nel contempo una valutazione ed un proposito con un evidente richiamo alla impostazione strategica eversiva di "prima e seconda linea" da lui stesso indicata nel suo interrogatorio del 17 marzo 1973: se quell'ultimo episodio di terrorismo non avesse raggiunto il fine predeterminato di scatenare disordini idonei a far vacillare le pubbliche istituzioni, sarebbe stato necessario, per l'associazione sovversiva cui egli apparteneva, insistere nella progressione del terrore. In tal caso le vittime di Piazza Fontana sarebbero state considerate solo una tappa della suddetta progressione criminosa ed egli, come si è già detto trattando di altre confidenze raccolte dal Lorenzon (22), "avrebbe continuato l'attività terroristica", sia pure "senza più esporsi direttamente ma solo finanziariamente" e con maggiore cautela dopo l'instaurazione del procedimento penale a suo carico da parte della Magistratura di Treviso.

La seconda cosa di notevolissimo valore accusatorio, ricordata dal Lorenzon, riguarda il periodo in cui quest'ultimo veniva interrogato dal dr.Calogero S.Procuratore della Repubblica di Treviso: "Il Ventura mi disse che era sufficiente che io tenessi duro con il dott.Calogero per una decina di giorni ancora, in quanto trascorso tale periodo di tempo nessuno sarebbe riuscito a trovare le prove a suo carico. Ciò lo disse in relazione agli attentati del 12 dicembre 1969". Tale circostanza, riferita da Guido Lorenzon al Giudice Istruttore di

---

(22) v. parte iniziale del presente capitolo

Milano il 18 agosto 1972 (23), non abbisogna davvero di alcun commento. Per la verità nell'udienza dibattimentale del 29 maggio 1978 il Lorenzon ha dichiarato di non ricordare se il Ventura avesse fatto specifico riferimento alle prove di quegli attentati e di essere, anzi, propenso ad escludere che il suo amico avesse fatto un discorso così chiaro. Resta, tuttavia, fermo il fatto che il testimone ha confermato la sua deposizione istruttoria, la quale è stata da lui resa in epoca molto più vicina a quella dei fatti in essa richiamati e, quindi, in circostanze di tempo più favorevoli alla precisione dei ricordi. Del resto è logicamente da escludere che il Ventura, in un periodo di tempo in cui l'attenzione degli inquirenti di tutta Italia e la stessa perquisizione domiciliare da lui subita il 20 dicembre 1969 erano finalizzate alla scoperta degli autori della strage di Milano, si fosse riferito alle prove di attentati diversi, verificatisi già da mesi (24), ed in relazione a questi ultimi sentisse il bisogno di "una decina di giorni ancora" per farne sparire le tracce.

Giovanni Ventura ha sostenuto di aver condannato politicamente e moralmente la strage nei suoi discorsi con Guido Lorenzon; e questi ha confermato in dibattimento tale assunto; ma la circostanza, valutata nel complesso di tutte le compromettenti confidenze fatte dallo stesso Ventura alle persone a lui vicine, si presenta come una delle tante mistificazioni

---

(23) v. dep. Lorenzon del 18.8.1972 al G.I. di Milano (vol. 25 fasc.5 fol.4 istruttoria "Freda")

(24) gli attentati cui aveva partecipato il Ventura, prima della strage, erano stati quelli verificatisi sui treni nella notte dall'8 al 9 agosto 1969.

alle quali costui ha fatto spesso ricorso, anche con il suo comportamento processuale, mescolando verità e bugie sulle tortuose vie dei suoi complicati disegni difensivi. Occorre, a tal riguardo, tener presente che le maggiori e più compromettenti informazioni Giovanni Ventura ebbe a comunicare al Lorenzon allorchè non sapeva che questi lo avrebbe tradito. Ovviamente egli, ricevuta dall'amico il 4 gennaio 1970 la confessione dell'avvenuto tradimento, si mostrò più guardingo verso di lui, particolarmente in ordine all'ultimo e più grave episodio di piazza Fontana; anche se la sua irresistibile tendenza a confidarsi e la ritrattazione del Lorenzon dinanzi al Magistrato lo indussero a riferire a quest'ultimo ancora altre cose concernenti la sua delittuosa attività. Guido Lorenzon così testualmente ha accennato a questa complessa situazione psicologica dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso: "Il Ventura, dopo la ritrattazione che io firmai, appariva convinto che io mi tenessi sulla stessa linea e quindi continuava a confidarmi altre notizie. Qualche giorno dopo mi parlò della sua conoscenza degli attentati in programma e della sua decisione, comunicata ad una persona che potrebbe essere un organizzatore, di non parteciparvi. Disse anche se si sentiva finito come rivoluzionario e ciò evidentemente perchè non aveva saputo tacere" (25).

---

(25) v. dep. Lorenzon del 17.2.71 in cart.1 fasc.2 fol.28 istruttoria "Freda"

****
******

CAPITOLO XIV

L'ALIBI DI GIOVANNI VENTURA PER IL 12 DICEMBRE 1969

Nel corso dell'esposizione di quanto dichiarato da Giovanni Ventura nei suoi interrogatori (1) si è fatto cenno all'alibi da lui prospettato per il 12 dicembre 1969: egli quel giorno si sarebbe recato a Roma in quanto, avendo appreso sin dal mattino che suo fratello Luigi - ivi alloggiato in una pensione - stava male, avrebbe ritenuto necessario ed urgente portarsi al più presto presso di lui su consiglio del medico curante dr. Giorgio Perlini. Secondo tale versione i suoi movimenti quel giorno sarebbero stati precisamente questi: era partito da Castelfranco la mattina, dopo aver ricevuto notizia di una crisi epilettica che il giorno prima (11 dicembre) aveva colto suo fratello Luigi a Roma; era arrivato a Padova in treno per consultare il neuropsichiatra dr. Perlini e, nell'occasione, aveva visto Marco Pozzan; su consiglio (chiesto telefonicamente) del suddetto medico di recarsi subito a Roma, per seguire l'evolversi del male e per provvedere all'eventuale ricovero in clinica dell'ammalato, era partito da Padova in treno nella tarda mattinata ed arrivato a Roma verso le ore 17,30 (2) quando gli attentati erano già avvenuti; dalla stazione aveva telefonato alla pensione del fratello Luigi ed appreso che que-

(1) v. parte II cap. VII
(2) v. interr. Giovanni Ventura del 7.3.73 in vol.24 fasc.14 fol.95 istruttoria "Freda"

sti, superata la crisi, era uscito; recatosi poi nello studio dell'avv.Diego Giannola, nonchè nella sede della Casa Editrice Lerici, si era incontrato in quest'ultimo luogo con i suoi soci in affari editoriali Rinaldo Tomba e Stefano Sestili; aveva, infine, trascorso la serata in casa del suo amico e socio Antonio Massari dal quale era stato anche ospitato per la notte.

Occorre precisare che solo in un secondo tempo, durante l'interrogatorio del 7 marzo 1973, Giovanni Ventura ha completato la sua versione d'alibi dicendo di avere incontrato nella sede della Lerici anche suo fratello Luigi; e ciò dopo che quest'ultimo, nel suo interrogatorio del 22 gennaio 1973, aveva riferito al Magistrato tale circostanza. Va rilevato sin d'ora che questo tardivo allineamento dei due fratelli Ventura appare tutt'altro che dettato dallo scopo di dire il vero. Infatti Luigi Ventura, introducendo il suo assunto della visita alla Lerici, ove avrebbe incontrato l'avv. Diego Giannola, si trova in netto contrasto con quest'ultimo, che ha dichiarato di non averlo visto affatto e di non essersi neanche recato alla sede della Lerici quella sera. Si trova, inoltre, in contrasto con Rinaldo Tomba, che non lo vide arrivare alla Lerici (3), nonchè, come si vedrà, con altro testimone: padre Sartorio.

In una valutazione preliminare dell'alibi di Giovanni Ventura non si può prescindere dalla considerazione che questi ad Alberto Sartori, l'esponente marxista-leninista

---

(3) v. dep. Rinaldo Tomba del 26.1.1973 al G.I. di Milano in vol. 25 fasc.9 foll.15-18 istruttoria "Freda"; v. anche dep. Diego Giannola 12.11.73, ivi, fasc.18 foll.8-9

presso il quale - come si è detto - svolse opera di infiltrazione, ebbe a confidare "che uno dei depositari del suo alibi del 12 dicembre 1969 era Barnabò" (4). Si trattava di Marco Barnabò, il quale, benchè intimo amico del Ventura, dinanzi al Giudice Istruttore nessun contributo probatorio ha portato in ordine a tale alibi ed ha fatto presente che quel giorno si trovava a Parigi, ove da circa un mese si era trasferito con la famiglia (5). Nè Giovanni Ventura ha mai tentato processualmente di valersi, a questi fini, della testimonianza del suddetto suo amico; sicchè la confidenza da lui fatta al Sartori appare inquadrabile nelle sue manovre preparatorie di inquinamento della prova.

Passando, ora, a controllare l'alibi concretamente offerto ed articolato dal Ventura, balza subito con evidenza che esso è fragilissimo e destinato a crollare.

Si è già sopra detto del pretestuoso allineamento dei due fratelli sulla presenza di Luigi nella sede della Lerici. Possono aggiungersi altre contraddizioni marginali come quella relativa al mezzo usato quella mattina del 12 dicembre per portarsi da Castelfranco a Padova: Giovanni Ventura ha riferito di aver viaggiato in treno perchè la sua BMW 1600 era in riparazione presso una officina (6), ma è

---

(4) v. dep. Alberto Sartori in data 8.4.72 al G.I. di Milano in vol.25 fasc.2 fol.12 r. istruttoria "Freda"

(5) v. dep.Marco Barnabò in data 4.9.73 al G.I. di Milano in vol.25 cit. fasc.16 foll.1-3

(6) v. interr. Giovanni Ventura del 21.2.72 al G.I. di Treviso in cart.3 fasc.7 foll. da 221 a 225 istruttoria "Freda"

stato contraddetto da Marco Pozzan (7), il quale lo avrebbe visto arrivare a Padova verso le 9-9,30 con la sua solita auto BMW guidata dal fratello Angelo. Quest'ultimo, a sua volta, ha contraddetto il Pozzan facendo chiaramente intendere di non aver accompagnato Giovanni a Padova (8).

Il crollo più disastroso, tuttavia, riguarda la motivazione che Giovanni Ventura ha addotto per quel suo viaggio a Roma insistendovi, ostinatamente, sino alle ultime battute dell'istruttoria dibattimentale.

La crisi di epilessia, dalla quale fu colto Luigi Ventura e che indusse padre Pietro Sartorio - economo del pensionato ove il giovane Luigi alloggiava - ad avvisare telefonicamente la madre di questi a Castelfranco Veneto, si verificò alle 12,30 del 14 dicembre 1969. Don Sartorio lo ha affermato con sicurezza in fase istruttoria e ribadito in dibattimento con le precisazioni che seguono (9):

"Posso dire con assoluta precisione il giorno in cui il Luigi fu colpito da attacco epilettico, in quanto ricostruii la data allorchè un sottufficiale della Questura di Roma nel dicembre scorso è venuto ad accertare presso il pensionato l'esatto periodo di soggiorno del Luigi. La data è il 14 dicembre 1969; mi ricordo anche l'ora: le 12,30. Lo posso affermare con sicurezza perchè rimasi molto meravigliato

---

(7) v. interr. Marco Pozzan del 1°.3.72 al G.I. di Treviso in cart.3 fase.7 foll.289 r. 290 istruttoria "Freda"

(8) v. confronto A. Ventura-Comacchio-Pan del 20.10.72 in vol.24 fase.18 fol.27 r. istruttoria "Freda"

(9) v. dep. 2.2.73 al G.I. di Milano in vol.25 fasc.10 fol.1 istruttoria "Freda" e verb. ud. dibatt. 3.6.78

in quanto nessuno mi aveva detto che il ragazzo soffriva di epilessia. Pensai che non me l'avessero detto perchè, se lo avessi saputo, non lo avrei preso al pensionato. Ricordo perfettamente che era giorno di festa e che io mi trovavo già a tavola allorchè scesero due o tre ragazzi e mi dissero che Ventura Luigi si sentiva male e che giaceva per terra nella sua stanza con sindromi convulsive. Mi recai subito nella stanza del Ventura e mi resi conto della gravità della cosa. Chiamai pertanto immediatamente un'ambulanza della Croce Rossa. Dopo circa una mezz'ora o un'ora giunse l'ambulanza con un medico. Nelle more il ragazzo si era alquanto ripreso ed il medico, dopo averlo visitato, non giudicò necessario un ricovero, per cui il ragazzo rimase in pensione a letto. Telefonai, quindi, alla madre del ragazzo a Castelfranco Veneto raccontandole quanto era accaduto e pregandola, eventualmente, di venirselo a prendere. Nell'occasione mi lamentai anche che non mi avessero avvisato che il ragazzo soffriva di epilessia. Ricordo anche che, dopo aver mangiato, salii di nuovo in camera del Luigi per accertare le sue condizioni di salute. Egli stava meglio e gli chiesi se desiderasse vedere la sua fidanzata. Dopo la sua risposta affermativa, telefonai al convitto o meglio pensionato delle suore, presso cui era la fidanzata, la sig.na Luisa Tichter. Non ricordo il nome del pensionato, ma è un pensionato di suore con annesse scuole che si trova sulla Cassia in località Grotta rossa. Nel pomeriggio venne pertanto la fidanzata accompagnata da suor Enrica a trovare il Ventura Luigi. Ventura Luigi rimase

a letto per qualche giorno. Nella tarda serata del 14 dicembre venne a trovare Luigi l'avv. Diego Giannola. Ve devo l'avv. Giannola per la prima volta. Ventura Giovanni venne a trovare il fratello come le ho detto o il 15 o il 16 dicembre 1969. Egli non venne da solo ma unitamente ad un certo Massari e la moglie di questi... Escludo senz'al tro che il 12 dicembre 1969 il Ventura Luigi si sentisse male. Non posso dire però come abbia passato la giornata".

Non è, quindi, possibile che Giovanni Ventura si sia precipitato a Roma il 12 dicembre per una crisi epiletti ca verificatasi in realtà il 14; nè è vero che Luigi Ven tura, dopo la crisi, si sentì tanto meglio da uscire la sera stessa per recarsi alla sede della Lerici.

Sulla versione dei fatti data da padre Sartorio non pos sono sorgere dubbi, perchè essa è confortata da molteplici é sicuri elementi di riscontro.

E' stata acquisita la documentazione della Croce Rossa relativa all'intervento dell'autoambulanza con sanitario chiesto dall'economo del pensionato (10) ed, alla stregua della stessa, si è incontrovertibilmente accertato che lo intervento medesimo avvenne proprio il 14 dicembre 1969.

Antonio Massari, nella cui casa - come si è detto - Gio vanni Ventura si recò la sera del 12 dicembre 1969 e si fer mò a pernottare, ha escluso che questi avesse fatto riferi- mento alcuno alla malattia del fratello Luigi (11). Eppure,

---

(10) v. vol.32/2 fasc.20 istruttoria "Freda"

(11) v. interr. Massari del 2.2.73 in vol.24 fasc.7 foll. 1-4 istruttoria "Freda"

secondo il Ventura, si trattava del motivo di quel viaggio; onde è davvero difficile spiegare come mai non ne abbia fatto cenno all'amico.

Dai registri dell'albergo romano "Locarno" (12) risultano due pernottamenti di Giovanni Ventura, rispettivamente il 16 ed il 17 dicembre 1969; e ciò concorda esattamente con quanto ha dichiarato padre Sartorio circa l'epoca della sua visita al fratello infermo.

Dall'agenda del 1969 di Stefano Sestili, legato a Giovanni Ventura da rapporti di natura editoriale, risulta la seguente annotazione sul foglio relativo al giorno 11 dicembre: "ore 19 telefona Ventura a v. Lazio. Dice che viene domani" (13). Ciò contrasta recisamente con la tesi di alibi, secondo la quale la decisione del viaggio a Roma sarebbe stata presa la mattina stessa del 12 dicembre dopo la telefonata fatta al dr.Ferlini. Giovanni Ventura, a contestazione di tale risultanza istruttoria, ha ribattuto semplicemente: "Non mi spiego l'annotazione, è assolutamente certo che io non telefonai" (14).

Il dr. Giorgio Ferlini, che ha ricordato in fase istruttoria di essere stato avvertito telefonicamente della crisi di grande male dalla quale era stato colpito Luigi Ventura, non è stato in grado di indicare il giorno ma ha precisato di aver ricevuto la telefonata di Giovanni, fratello dell'ammalato, nell'Ospedale Psichiatrico di Padova ove svol

---

(12) v. vol.32/2 fasc.21 foll.31-34 istruttoria "Freda"
(13) v. vol.25 fasc.10 fol.5 istruttoria "Freda"
(14) v. interr. 7.3.73 in vol.24 fasc.14 fol.96 r. istruttoria "Freda"

geva le funzioni di primario. Ha ricordato che si trattava del mese di dicembre e che aveva effettivamente consigliato il viaggio a Roma. Ha precisato ancora che, data l'assenza del centralinista quando aveva ricevuto la telefonata di Giovanni Ventura in Ospedale (prima delle 9), era stato chiamato dal portiere. Sulla base delle suddette precisazioni, e poichè il dr. Perlini fu assente dall'Ospedale nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1969 (15), risulta chiaramente che l'episodio potè avvenire il 14 dicembre - come riferito da don Sartorio - ma non il 12. Vero è che il dr. Perlini, chiamato a deporre in dibattimento dinanzi a questa Corte il 3 giugno 1978, dopo aver confermato quanto da lui precedentemente detto al Magistrato ha fatto presente, ad un certo punto, di non essere certo se ricevette la telefonata in Ospedale o nella sua abitazione; ma ciò ovviamente è di scarsissimo rilievo. Infatti i dubbi del testimone trovano sufficiente giustificazione nella notevole distanza di tempo fra i fatti e la fase dibattimentale del processo; essi, comunque, non invalidano quanto dal testimone stesso precisato dinanzi al Giudice Istruttore vari anni fà, con maggiore freschezza di ricordi ed in modo particolareggiato.

Un estremo tentativo, per dimostrare che Luigi Ventura fu colto prima del 14 dicembre dalla crisi epilettica cui si è riferito per il suo alibi il fratello Giovanni, è sta-

---

(15) v. contestazioni a Giovanni Ventura nel corso dello interrogatorio del 20.9.73 in vol.24 fasc.14 fol.163 istruttoria "Freda"

to posto in essere dalla madre dei Ventura, Maria Greggio, la quale ha esibito in dibattimento copia di una lettera, recante la data 17 giugno 1973, inviata da don Sartorio al Giudice Istruttore di Milano. Con tale lettera, un esemplare della quale è stato esibito - anche in dibattimento - dallo stesso don Sartorio, quest'ultimo si era rivolto al Magistrato per informarlo, a completamento della sua deposizione istruttoria già resa, che il giovane Luigi Ventura già fin dai primi giorni di permanenza in pensione aveva accusato "un malessere alla testa", era stato perciò visitato nella pensione medesima nel novembre 1969 dal dr. Ciardiello e poi, su consiglio di quest'ultimo, "in data non ricordabile" dal neurologo dr. Gherardi, Quest'ultimo aveva suggerito di effettuare un elettroencefalogramma (16).

Oltre ad acquisire agli atti la lettera di don Sartorio, la Corte ha proceduto all'audizione del dott. Danilo Gherardi nonchè del dott. Ermete Marchini (17), il quale risultava aver eseguito l'elettroencefalogramma suggerito dal dr. Gherardi; ma neanche queste nuove risultanze hanno sortito l'effetto, desiderato dalla difesa del Ventura, di invalidare le attestazioni di don Sartorio sulla data di quella prima crisi epilettica sofferta dal giovane Luigi nel pensionato.

---

(16) v. i due esemplari della lettera di don Sartorio allegati ai verbali delle udienze dibattimentali rispettivamente del 3 e del 20.6.1978

(17) v. verb. ud. dibatt. 22.6.78

Infatti il dr. Marchini, sulla scorta del suo scheda rio, è stato in grado di attestare con sicurezza di aver eseguito un elettroencefalogramma su Luigi Ventura in da ta 15 dicembre 1969: il che è già armonizzabile con la testimonianza del religioso, in quanto il suddetto dr. Marchini ha specificato che egli effettuava gli esami di sua competenza a distanza di pochi giorni dalla richiesta e, quando era possibile, anche in giornata.

Lo stesso dr. Marchini ha successivamente inviato alla Corte fotocopia del referto di esame encefalografico eseguito sul Ventura Luigi; e si è potuto così rilevare che, nello stesso, vi è uno specifico riferimento ad "episodi convulsivi" verificatisi "per due volte nella giornata di ieri a distanza di qualche ora"(18). E' chiaro, perciò, che il referto - essendo di data 15 dicembre 1969 - si riferisce a crisi convulsive di data 14: il che convalida ancora una volta la testimonianza di don Sartorio. Nè può assumere apprezzabile rilievo la discordanza, sottolineata dalla difesa del Ventura, fra il dr. Marchini (che ha accennato nel suo referto a due crisi convulsive) e don Sartorio (che ha parlato di una sola crisi). E' evidente infatti il motivo di una maggiore precisione del medico, interessato alla raccolta esatta dei dati clinici; mentre per padre Sartorio la crisi epilettica costituiva,in sostanza, solo un punto di riferimento per la ricostruzione di una data che aveva suscitato l'interesse del Magistrato Inquirente.

---

(18) v. referto encefalografico allegato al verb. ud. dibatt. n. 191 del 31.7.78

Il dott. Danilo Gherardi, dopo essere stato apparentemente preciso all'inizio della sua deposizione testimoniale dicendo di aver visitato proprio l'11 dicembre 1969 su richiesta di padre Sartorio nella pensione il giovane Luigi Ventura, il quale immediatamente prima avrebbe avuto una crisi epilettica, assai incerto si è dimostrato sulla epoca e sulle modalità relative all'annotazione di quella visita medica nella sua agenda del 1969. Egli ha ricordato che, essendosi da lui recati il 25.7.1974 due familiari del Ventura (la moglie Pierangela Baietto ed il fratello Angelo) per chiedergli una certificazione della data di quella visita, aveva telefonato al dr.Marchini e da lui saputo la data dell'elettroencefalogramma. Dall'agenda del dott. Gherardi, nella parte relativa ai giorni 25 e 26 luglio 1974 (epoca della richiesta fattagli dai familiari del Ventura), si ricava con chiarezza che il nome del paziente Luigi Ventura fu trovato, in seguito alle ricerche inizialmente esperite per soddisfare la suddetta richiesta, nell'agenda del 1970 e, precisamente, nella pagina dell'11 marzo 1970. Ciò fa logicamente pensare che nessuna annotazione il medico avesse rinvenuto nell'agenda del 1969, la quale, ovviamente, dovette essere stata da lui consultata per prima in quanto i familiari dell'ammalato erano specificamente interessati ad un controllo circoscritto alla prima quindicina del dicembre 1969. Tutto ciò autorizza a concludere, anche per le perplessità manifestate di fronte alle suddette osservazioni dal dr.Gherardi in dibattimento, che solo in seguito alla comunicazione telefonica con il dr. Marchini sia

no state tardivamente ricostruite ed annotate, nell'agenda del 1969, dal dr. Gherardi medesimo la data dell'elettroencefalogramma e quella (presumibile ed approssimativa) della sua visita medica che lo aveva preceduto.

Tutte le argomentazioni sinora svolte dimostrano "ad abundantiam" che Giovanni Ventura il 12 dicembre 1969 si portò dal Veneto a Roma per un motivo diverso da quello inerente ad una presunta malattia del fratello Luigi. Dovette essere un motivo davvero particolare, se lo spinse a tornare tanto in fretta da Castelfranco nella Capitale, che egli appena il giorno prima -11 dicembre - aveva lasciato (19); ed il fatto che esso sia stato ostinatamente taciuto denuncia, apertamente, da sua grave illiceità.

Le false ragioni addotte dal Ventura per giustificare la sua presenza a Roma nella giornata del 12 dicembre 1969 devono essere considerate in relazione allo speciale interesse che egli manifestò, nei discorsi fatti al Lorenzon poco dopo gli attentati, in ordine alla bomba esplosa nella Banca Nazionale del Lavoro di quella stessa città. Si trattava di un episodio terroristico di secondario interesse per la pubblica opinione, la quale era naturalmente polarizzata su quello più grave avvenuto a Milano nella Banca Nazionale dell'Agricoltura. Eppure proprio sul suddetto episodio di Roma egli ebbe di più a soffermarsi - come si è detto - tracciando uno schizzo del sottopassaggio dell'istituto bancario, valutando il rischio corso dagli atten-

---

(19) v. parte V cap. XV pagg. 592-593

tatori per le pareti lisce dell'ambiente, indicando l'ora di collocamento dell'ordigno (nè al mattino, nè durante il periodo di chiusura pomeridiana, ma dopo l'apertura del pomeriggio), sostenendo che non si era voluto cagionare una strage. Tutto ciò costituisce un insieme di elementi indiziari idonei a delineare anche un'implicazione materiale dello stesso Ventura nel collocamento di quell'ordigno. D'altronde, se egli in quell'episodio non avesse svolto anche il ruolo di esecutore materiale ed avesse limitato al livello organizzativo la sua partecipazione, non gli sarebbe stato difficile procurarsi un alibi vero, avallato da prove ineccepibili e non solamente dalla parola di Marco Pozzan; il quale è stato l'unico a dichiarare di averlo accompagnato alla stazione di Padova dopo le 11,30 del 12 dicembre 1969 e di averlo visto partire con un treno (20) destinato ad arrivare a Roma in un'ora in cui il collocamento degli ordigni era ivi ormai avvenuto.

---

(20) Dall'Orario Generale Ufficiale per le Ferrovie Italiane dello Stato si ricava che il treno cui si riferiscono le combinate dichiarazioni del Pozzan e di Giovanni Ventura poteva essere solo quello RVR in partenza da Padova alle ore 11,54 ed in arrivo a Roma-Termini alle 17,20. Infatti quello precedente (n.41) partiva da Padova alle 10,18 ed arrivava a Roma alle 17,05; quello successivo (n.43) partiva alle 12,06 ed arrivava alle 18,57.

CAPITOLO XV

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA COLPEVOLEZZA DI FRANCO FREDA E GIOVANNI VENTURA IN ORDINE ALLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA. LA POSIZIONE DI MARCO POZZAN.

A quanto si è finora detto sugli elementi probatori esistenti a carico di Giovanni Ventura per gli attentati del 12 dicembre 1969, non è superfluo aggiungere alcuni dati interessanti - dal punto di vista indiziario - che attengono ai di lui movimenti in quel periodo di tempo.

La sua presenza è documentata a Roma dal 5 all'8 dicembre e dal 10 all'11 dello stesso mese nelle annotazioni rilevate dai registri dell'albergo "Locarno" (1). Fra questi due soggiorni romani si inserì una breve sua puntata nel Veneto: Guido Lorenzon lo seppe da lui e da Franco Cavorso, impiegato presso lo studio bigliografico librario di Treviso alle dipendenze del Ventura. Il Cavorso gli parlò specificamente di una partenza di quest'ultimo in aereo avvenuta alle ore 18 circa dell'8-9 dicembre per Roma. La stessa circostanza il Lorenzon apprese dalla nonna del Ventura, la quale ebbe a riferirgliela in tono confidenziale dicendogli testualmente: "A lei lo posso dire, non potrei farlo, ma Giovanni è rientrato ed è ripartito subito"(2).

---

(1) v. vol.32/2 fasc.21 foll.31-34 istruttoria "Freda"

(2) v. dep.Lorenzon del 27.1.72 al G.I. di Treviso in cart.2 fasc.6 fol.81-82. Giovanni Ventura ha spiegato il tono confidenziale della nonna sostenendo di averle raccomandato di non dire mai dove egli si trovasse (v. registrazione confronto G.Ventura-Lorenzon del 31.3.73-fol.6 della relativa trascrizione).

Il 12 dicembre Giovanni Ventura - com'è pacifico in atti (anche se è rimasto in ombra l'orario del suo arrivo) - era di nuovo a Roma; da dove era partito appena il giorno prima: suo fratello Angelo lo aveva visto tornare a Castelfranco Veneto il giorno 11 e ripartire la mattina successiva (3). Il 13 dicembre abbandonò la Capitale per far ritorno nel Veneto: ha dichiarato di aver preso l'aereo in partenza da Fiumicino alle 16,55 e di essere con lo stesso arrivato a Venezia (ha esibito il biglietto di viaggio nel corso del confronto da lui avuto con Guido Lorenzon il 31 marzo 1973). Il Lorenzon lo rivide a Treviso in libreria lo stesso 13 dicembre e gli sentì dire che proveniva da Milano, dove erano in corso vaste retate da parte della Polizia (4); gli sentì dire anche che "attendeva da un momento all'altro il suo turno e che le ricerche erano estese anche ad altre citta" (5). Proprio in quel contesto - secondo quanto ha ricordato il suddetto testimone - Giovanni Ventura telefonò a Castelfranco ed apprese dalla nonna "che la madre era partita per Cortina e che era in lacrime" (6).

---

(3) v. confronto Angelo Ventura-Pan del 20.10.72 ed ammissioni ripetute dello stesso Giovanni Ventura.

(4) Nel confronto con il Lorenzon del 31.3.73 il Ventura, pur ribadendo di essere giunto nel Veneto direttamente da Roma, ha riconosciuto l'esattezza del riferimento del Lorenzon. Ha spiegato, al riguardo, di aver voluto far credere di essere tornato da Milano al suo dipendente Franco Cavorso, che si trovava presente al discorso in libreria.

(5) la perquisizione nel suo domicilio avvenne, infatti, dopo qualche giorno: il 20 dicembre 1969 (v.parte II cap.I)

(6) v. dep. Lorenzon del 17.1.70 al Proc. della Rep. di Treviso in cart.1 fasc.1 foll.da 21 a 27 istruttoria "Freda"

Nel momento del riepilogo delle fonti di prova, questi misteriosi e frenetici viaggi del Ventura nei giorni vicini a quello della strage di Milano e nello stesso 12 dicembre 1969, inquadrati nell'atmosfera di turbamento e di timorosa attesa che traspare dal suo ambiente familiare e dal suo stesso comportamento, sono senza dubbio atti ad integrare gli altri concordanti e molteplici argomenti di prova già illustrati i quali, nel loro complesso, dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza del Ventura medesimo in ordine al delitto di strage continuata a lui ascritto. Le stesse prove valgono, logicamente, per condurre all'affermazione della penale responsabilità, in ordine allo stesso delitto, di Franco Freda; essendo indubitabile, dato lo stretto collegamento che lega le condotte di questi due imputati, l'incidenza a carico di entrambi degli elementi probatori che si riferiscono a ciascuno di loro.

Tali elementi attengono ai seguenti fatti di cui si è già trattato e che qui basta richiamare brevemente, con un certo ordine logico e cronologico, in una rapida sintesi:

1) il legame societario che unì il Freda ed il Ventura, fino all'epoca della strage di Milano, in un'associazione sovversiva con programma di attentati dinamitardi sempre più traumatizzanti per la pubblica opinione;

2) il "crescendo" criminoso effettivamente realizzato, in esecuzione del suddetto programma, con la loro attiva partecipazione fino agli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969;

3) la determinazione esternata successivamente da entrambi (v. interrogatorio di Giovanni Ventura per gli intenti manifestati dal Freda, nonchè le deposizioni di Ruggero Pan e Guido Lorenzon per quelli espressi dal Ventura) di proseguire nel "crescendo" terroristico sopra menzionato, anche dopo l'agosto 1969, con attentati più gravi e con la previsione di eventi mortali;

4) la ricerca dopo gli attentati ai treni, da parte degli stessi, di cassette metalliche per collocarvi gli ordigni esplosivi (in particolare il Freda dall'elettricista Tullio Fabris, al quale aveva chiesto di procurargliene una, ricevette il consiglio di orientarsi verso cassette del tipo portavalori, ossia di quello effettivamente poi impiegato il 12 dicembre 1969 sia a Roma che a Milano);

5) l'acquisto da parte del Freda, nel settembre 1969, di cinquanta timers della stessa marca (Junghans-Diehl di Venezia), della stessa ditta distributrice per il mercato italiano (G.P.U. Gavotti di Milano), dello stesso tipo elettrico e meccanico (in deviazione da 60 minuti) di quelli effettivamente usati negli attentati del 12 dicembre 1969;

6) la giustificazione pretestuosa ed inaccettabile offerta dal Freda per spiegare i motivi di tale acquisto e la destinazione data ai timers acquistati;

7) il riferimento fatto dal Freda al Fabris nel settembre 1969, quando si era ancora alla ricerca dei commutatori (detti anche temporizzatori o timers) da acquistare, alla circostanza che "doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa" (come avvenne poi nel

la confezione degli ordigni del 12 dicembre 1969);

8) l'esibizione da parte del Ventura di un timer, di quelli acquistati dal Freda, nel settembre 1969 a Guido Lorenzon ed, a fine novembre-inizio dicembre dello stesso anno, a Franco Comacchio con la chiara enunciazione del progettato impiego di esso in ordigni esplosivi;

9) la breve distanza di tempo frà tale enunciazione e la strage di Milano;

10) l'acquisto a Padova (luogo ove risiedeva ed operava Freda), due giorni prima della strage, di più borse della stessa marca(Mosbach-Gruber), dello stesso tipo (mod. 2131) e dello stesso colore (Peraso nero e City marrone) di alcune di quelle adoperate per il trasporto degli ordigni destinati all'esecuzione della strage;

11) l'esistanza, in quello stesso periodo di tempo approssimativamente, di più borse nello studio del Freda (almeno tre secondo le ammissioni del Freda stesso), il quale al riguardo non ha fornito spiegazioni soddisfacenti e si è posto in contrasto con le attestazioni della sua segretaria Liliana Sannevigo;

12) le confidenze fatte da Angelo Ventura al Comacchio, circa la previsione degli attentati nelle banche, un paio di giorni prima che si verificassero;

13) le confidenze di Angelo Ventura ai coniugi Comacchio-Zanon circa l'opportunità di un suo alibi, nonchè al Pan - la sera stessa del 12 dicembre 1969 - circa l'estraneità di suo fratello Giovanni alla strage di Milano;

14) le numerose confidenze di Giovanni Ventura a Guido

Lorenzon in ordine agli attentati del 12 dicembre 1969: la previsione che le banche sarebbero state il prossimo obiettivo dopo gli attentati ai treni, la sua preventiva conoscenza dei piani operativi per il 12 dicembre, i vari dettagli relativi al collocamento dell'ordigno nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma, la considerazione da lui espressa che occorreva fare qualcos'altro se nessuno si fosse mosso nè a destra nè a sinistra, la sua raccomandazione al Lorenzon di tener duro con gli inquirenti ancora per una decina di giorni per facilitare l'occultamento delle prove esistenti contro di lui, la sua intenzione (manifestata dopo la strage) di proseguire l'attività terroristica senza esporsi direttamente ma solo come finanziatore;

15) il fallimento dell'alibi di Giovanni Ventura per il 12 dicembre 1969.

Il complesso dei gravi, numerosi, univoci e concordanti indizi di colpevolezza, dei quali finora si è detto, esistenti a carico di Franco Freda e Giovanni Ventura, induce questa Corte ad affermare con tranquilla coscienza che pienamente raggiunta è la prova della partecipazione di entrambi ai tragici fatti del 12 dicembre 1969 (7). D'altronde la stessa posizione di preminenza, che essi avevano - come si è dimostrato - nell'associazione sovversiva dalla quale il

---

(7) per i problemi relativi alla qualificazione giuridica di tali fatti ed alle attenuanti chieste dalla difesa -v. parte V cap. XLVIII, ove essi sono trattati anche relativamente alla posizione di Guido Giannettini.

"crescendo" terroristico era stato programmato, implica logicamente la loro anticipata conoscenza dei mezzi e degli obiettivi nonchè la loro volontà di portare a compimento, svolgendo attività di guida nella visione globale della strategia eversiva, gli attentati sempre più gravi che ne costituivano il programma.

Le oscurità che permangono, per il malizioso comportamento degli imputati e dei loro protettori, sui dettagli dell'efferato misfatto e sui precisi ruoli svolti dalle persone responsabili, non invalidano le prove raggiunte dall'accusa; giacchè è sufficiente, per il meccanismo giuridico del concorso di persone nel reato, l'avere accertato che tutti e due ebbero, comunque, una parte determinante nella produzione di quei tragici eventi.

A tal riguardo la Corte di Cassazione, ribadendo un suo già consolidato orientamento, così ha affermato di recente: "L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato è rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo volontario e cosciente, da un apporto causale - di ordine materiale o psicologico - a tutte o ad alcune soltanto delle fasi di attuazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa, anche sotto il profilo della determinazione o del rafforzamento della stessa" (8). Ha insegnato ancora la Suprema Corte che il meccanismo del concorso di persone nel reato aggancia inesorabilmente alla sua penale responsabilità anche colui il quale non riesca

---

(8) Cass. Sez. II 29.4.1977 n. 869 Tognolo in Mass. decis. pen. 1977 m. 137.035

a produrre l'evento voluto se "questo poi sia causato da un atto commesso dal correo, che sia la protrazione della sua condotta criminosa e sia sorretto da una volontà che, pur se non espressamente concordato con il compartecipe che ha esaurito la sua azione, abbia tratto da questo incoraggiamento, rafforzamento ed impulso alla attuazione (9). "Nella ricostruzione del fatto - ha puntualizzato altresì la Corte regolatrice - non è necessario accertare tutti i particolari degli eventi accaduti e dei relativi atteggiamenti psicologici, essendo sufficiente cogliere quei dati processuali che diano indicazioni certe sugli elementi giuridicamente rilevanti a dimostrare i requisiti essenziali del fatto e a qualificare questo sotto il profilo giuridico" (10).

Per quanto riguarda la posizione di Marco Pozzan, in ordine alla strage, valgono le stesse considerazioni già fatte relativamente agli altri attentati del 1969 (11). Egli, fedele seguace di Franco Freda e depositario - come si è detto - di importanti segreti sull'attività dell'associazione sovversiva, tanto da suscitare - come sarà spiegato - l'interesse di elementi del S.I.D. a farlo espatriare, è colui che si prestò ad offrire a Giovanni Ventura un alibi per il 12 dicembre 1969. Secondo le sue dichiarazioni il suddetto Ventura, raggiunto per altra via dai gravi e concordanti indizi già illustrati circa la materiale collo-

---

(9) Cass.Sez.I 12.10.76 Bossa in Cass.pen. Mass.ann.1978 m.323

(10) Cass. Sez.II 12.12.1977 n.2206 Bariani ed altri in Mass. dec. pen. 1978 m. 138.523

(11) v. parte V cap.VIII pag. 502

cazione dell'ordigno esploso a Roma nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro, sarebbe partito in treno da Padova in un'ora tale da consentirgli di arrivare alla Capitale nel tardo pomeriggio e, comunque, quando le bombe erano state già deposte nei luoghi designati. Attraverso l'offerta di questo alibi il Pozzan è colto in un atteggiamento di copertura che si presta, logicamente, ad essere considerato come un sintomo di complicità. Tuttavia la mancanza di altri elementi probatori a suo carico e la posizione subalterna indubbiamente assegnatagli nel seno dell'associazione sovversiva, ove egli non svolgeva alcuna funzione dirigenziale atta ad influenzare lo svolgimento della strategia terroristica, rendono incerta la sua attiva partecipazione anche in ordine a questi ultimi gravi attentati.

Marco Pozzan va,quindi, assolto dai reati ascrittigli relativamente agli attentati del 1969 per insufficienza di prove.

Il reato previsto dall'art.270 III comma C.P., del quale egli è colpevole, va dichiarato estinto per prescrizione, come già si è detto (12).

Devesi, conseguentemente, ordinare la di lui scarcerazione se non detenuto per altra causa.

'12) v. parte V cap. V pag. 458

CAPITOLO XVI

LE ULTERIORI RICHIESTE DELLA DIFESA DI FRANCO FREDA

Nel rassegnare le conclusioni definitive la difesa di Franco Freda non si è limitata a chiedere l'assoluzione del proprio assistito ed, in linea subordinata, la di lui condanna - previa concessione di alcune attenuanti - al minimo della pena; ma ha articolato, altresì, una serie di richieste (1) che vanno ora separatamente prese in esame.

E' stata, anzitutto, rivolta specifica istanza per ottenere una formale declaratoria di nullità, ai sensi degli artt. 441, 185 n.3, 367 u.p. e 496 bis C.P.P., dell'interrogatorio reso in dibattimento dall'imputato Franco Freda, essendo stata omessa, in tale fase processuale, la lettura integrale del testo trascritto delle registrazioni magnetofoniche di quanto dichiarato dall'imputato medesimo al Giudice Istruttore.

Vi è da premettere che nel corso del dibattimento si è avuta occasione di rilevare, circa gli interrogatori resi dagli imputati in fase istruttoria, una parziale difformità fra il contenuto diretto della registrazione degli stessi e quello del testo successivamente trascritto mediante l'opera di un traduttore. Esigenze di speditezza processuale ha impedito di procedere a nuove e corrette traduzioni, le quali, d'altra parte, non sono imposte da alcuna norma processuale; sicchè la Corte, con ordinanza in data 14 febbraio 1977, ha deciso di omettere la lettura delle trascrizioni errate con riserva di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni nelle parti che avreb-

---

(1) v. parte IV cap.VII

bero potuto di volta in volta assumere rilevanza. Venendo,ora, allo esame della suddetta istanza difensiva, è di tutta evidenza che nessun dovere imponeva la lettura di testi trascritti il cui contenuto era risultato non conforme a quello delle registrazioni originali: vi era, anzi, il dovere contrario e ad esso si è uniformata questa Corte. Nè vi era alcun obbligo di procedere all'ascolto integrale di tutte le registrazioni degli interrogatori istruttori all'atto in cui il Freda è stato chiamato a rendere le sue discolpe in dibattimento.Vero è che, in base al combinato disposto degli artt.367 u.p. e 496 bis u.p. C.P.P., le registrazioni, quando abbiano avuto effetto e siano chiaramente intellegibili, costituiscono - in ordine alle dichiarazioni in esse contenute - una documentazione prevalente rispetto allo stesso verbale redatto dal cancelliere. Tuttavia, per quanto concerne specificamente le dichiarazioni rese dallo imputato, è facile osservare che l'art.499 C.P.P. ne impone la lettura integrale (nella specie l'ascolto integrale delle bobine registrate) limitatamente al giudizio contumaciale o in assenza del giudicabile. Diversa disciplina è dettata, invece, nel caso di imputato presente (qual'era il Freda) dall'art.441 C.P.P.; il quale, in omaggio al principio dell'oralità, affida - come questa Corte ha puntualizzato con ordinanza del 15 febbraio 1977 - "ai poteri discrezionali di chi dirige il dibattimento di disporre, in modo totale o parziale, la lettura di singole dichiarazioni o l'ascolto di determinate eventuali registrazioni delle dichiarazioni medesime quando ciò sia necessario per contestare all'imputato, mentre questi rende oralmen-

te il suo interrogatorio, inesattezze, contraddizioni o ricordi imprecisi rispetto a quanto lo stesso abbia precedentemente riferito nel corso del procedimento" (2). Questi poteri discrezionali ha rettamente esercitato nella specie il Presidente del Collegio giudicante; al quale, peraltro, non è rimasto largo spazio per effettuare contestazioni nei confronti del Freda, essendosi questi ben presto rifiutato di proseguire nel rendere il suo interrogatorio dibattimentale in base alla facoltà riconosciutagli dall'art.78 u.p. C.P. Pertanto la lamentata nullità dello interrogatorio medesimo non sussiste.

Altra eccezione di nullità è stata, nell'interesse del Freda sollevata, ai sensi degli artt.185 n.3 - 314-315-315 bis-303-304 bis e ter C.P.P., relativamente alle perizie sui timers effettuate per incarico del Giudice Istruttore di Milano dai proff.ri Dumini, Matteoli e Reggiori, sul presupposto che i periti nominati avrebbero (illegittimamente e senza alcun intervento del Giudice) delegato ad un estraneo, il prof.Fausto Colarusso, il compimento di parte delle operazioni loro affidate.

La stessa questione, sollevata dalla stessa difesa, è stata già risolta - con il rigetto dell'eccezione di nullità - da questa Corte; la quale ribadisce in queste sede le motivazioni del proprio provvedimento emesso in data 1.8.1978 (3).

---

(2) v. cart. T-1

(3) Il testo dell'ordinanza 1.8.1978, nella parte che riguarda il punto in esame, è il seguente:

La Corte —

"sulla richiesta della difesa dell'imputato Freda Franco, ten-

Delle stesse perizie "Dumini-Matteoli-Reggiori" la difesa del Freda ha eccepito la nullità anche sotto un diverso profilo: quello che attiene alle alterazioni riscontrate sulla data di una bolla di consegna dei quadranti di graduazione forniti dalla ditta Pitzalis di Cusano Milanino alla

---

dente ad ottenere una declaratoria di nullità della perizia effettuata collegialmente in fase istruttoria dai dottori Dumini, Reggiori e Matteoli;

sentiti i difensori delle altre parti ed il P.M.;

rilevato che gli accertamenti tecnici effettuati dal suddetto prof. Colarusso non costituiscono operazioni peritali, essendo invece consistiti solo in misurazioni aggiuntive e confermative di analoghe operazioni ritualmente ed autonomamente eseguite dai dottori Dumini, Reggiori e Matteoli nella loro qualità di periti nominati dal Magistrato Istruttore; sicchè, in definitiva, nulla di nuovo e di diverso l'opera del prof. Colarusso ha prodotto che già non fosse stato validamente acclarato dai tre periti ora menzionati;

ritenuto, comunque, che il prof. Colarusso ha operato sotto la diretta vigilanza dei tre periti medesimi, come emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese da questi ultimi nelle udienze dibattimentali del 4 e 5 maggio 1978, compiendo un'attività di collaborazione limitata al rilevamento di alcuni dati materiali suscettibili di essere dai periti stessi controllati;

ritenuto, pertanto, che non sussiste la nullità denunciata dalla difesa del Freda;

= P.Q.M. =

rigetta la richiesta". (v. cart. T-4)

ditta Gavotti di Milano per il completamento dei timers da quest'ultima distribuiti sul mercato italiano (4). Si è sostenuto che tali alterazioni e la mancanza degli altri dati documentali (poi emersi in dibattimento), relativi ai rapporti commerciali Pitzalis-Gavotti, avrebbero influenzato la formulazione dei quesiti posti dal Giudice Istruttore al Collegio peritale. E' facile obiettare a questo assunto che le vicende concernenti i "passaggi" commerciali dei vari tipi di timers sono del tutto distinte da quelle che si riferiscono alle osservazioni tecniche, fatte dai periti, sui singoli pezzi loro consegnati. Pertanto il profilo evidenziato dalla difesa può assumere rilevanza - ed invero la Corte non ha trascurato di considerarlo (5) - nella valutazione globale della prova, ma non come vizio processuale delle operazioni peritali.

Oltre a sollevare le due eccezioni di nullità delle perizie sui timers espletate a Milano, la difesa ha chiesto la eliminazione dagli atti - come corpo di reato - della "bussoletta di ottone" rinvenuta a Roma, dopo le esplosioni del 12 dicembre 1969, nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro e sulla cui base i tecnici hanno individuato l'impiego di un tipo di timer in deviazione negli attentati. Su queste premesse ha innestato la richiesta di una nuova perizia sui timers ai sensi dell'art.455 C.P.P.-

---

(4) v. parte V cap.IX pag.505
(5) v. parte V cap.IX pagg.503 e segg.

Della citata "bussoletta" e della legittimità del suo ingresso come corpo di reato nel procedimento si è già trattato (6). Pertanto, disattesa la richiesta di eliminazione di tale reperto e respinte le due eccezioni di nullità, non vi è motivo di rinnovare le indagini peritali; che - secondo l'avviso della Corte - sono indubbiamente accettabili per la loro regolarità e per la qualificazione tecnica di coloro i quali vi hanno proceduto, sia pure nei limiti di cui si è detto in sede di esame delle risultanze generiche (7).

Si è esposto in narrativa (8) che la lettera in data 12 luglio 1973, con la quale il Capo del S.I.D. oppose il segreto di Stato al Giudice Istruttore di Milano sulla questione "Giannettini", era stata preceduta da una "bozza" datata 4 luglio 1973 ove leggesi, fra l'altro, in alto a destra la seguente annotazione siglata dal gen.Miceli: "bozza approvata da sig. Ministro e da Capo S.M.D. (Capo Stato Maggiore Difesa)". Su questi documenti i difensori di Franco Freda hanno chiesto un duplice accertamento peritale per chiarire: 1) se la sigla del gen. Miceli sulla "bozza" fosse stata apposta all'epoca indicata (luglio 1973) o successivamente; 2) se fosse stata modificata con diversa macchina da scrivere la data della lettera definitiva di risposta al Magistrato "12 luglio 1973" nelle "quattro" copie (documenti n.2,3,4,5) rimesse a

---

(6)v. parte V cap IX pag.515
(7)v. parte V cap.IX pagg.518 e segg.
(8) v. parte IV cap.V

questa Corte dal S.I.D. con nota del 6 ottobre 1977 (9).

Entrambi gli accertamenti tecnici appaiono alla Corte, che nello stesso senso si è già espressa sul punto durante l'istruttoria dibattimentale, del tutto inutili ai fini della decisione del presente procedimento.

Quanto al primo, non vi è ragione di sospettare che la sigla del gen.Miceli - riconosciuta esplicitamente come sua da quest'ultimo - possa essere stata apposta fraudolentemente, dopo vari anni dalla data apparente, allo scopo di ingannare il Collegio giudicante. L'amm.Mario Casardi, giunto al Comando del S.I.D. nell'agosto 1974 e cioè dopo che si erano esauriti gli avvenimenti delittuosi costituenti oggetto del processo, ha spontaneamente inviato a questa Corte con la citata nota del 6 ottobre 1977 la suddetta "bozza"; che è stata rinvenuta casualmente nell'archivio del Capo Servizio in occasione delle ricerche di altri atti e della quale non si conosceva affatto, fino a quel momento, l'esistenza. L'ammiraglio ha motivato l'invio del documento scrivendo che esso poteva essere utile ai fini di giustizia; ed ha manifestato, così, un intento di collaborazione che nulla autorizza a ribaltare contro di lui ipotizzando una sua oscura complicità con il gen.Miceli. Quest'ultimo nell'ottobre del 1977 si trovava da anni ormai lontano dal S.I.D. ed, essendo inoltre irretito proprio durante tale periodo in procedure giudiziarie per reati contro la sicurezza dello Stato, non

---

(9) v. cart. S-D fasc.35

aveva certo alcuna forza contrattuale per trascinare il nuovo Capo del Servizio in pericolose macchinazioni. Del resto, che il gen.Miceli non abbia mai pensato a manovre fraudolenti, basate su quell'annotazione a sua firma, è dimostrato in maniera lampante dal fatto che egli, nel sostenere con insistenza in istruttoria ed in dibattimento il ruolo avuto dai "politici" nell'opposizione del segreto alla Magistratura sulla qualità del Giannettini, non ha mai fatto riferimento a quella bozza - benchè si trattasse di un importante riscontro documentale in suo favore - fino a che essa non è venuta fuori con la spontanea segnalazione dell'amm.Casardi. E' evidente che il gen.Miceli si era del tutto dimenticato dell'esistenza di quel documento, con la traccia dell'annotazione di suo pugno, e se ne è ricordato solo quanto lo stesso gli è stato esibito in visione nel corso del dibattimento.

Circa il secondo accertamento peritale, è sufficiente osservare - per rendere palese la sua inutilità - che l'originale della lettera 12 luglio 1973, inviata all'epoca al Giudice Istruttore di Milano e sin d'allora ovviamente acquisita agli atti (10), non reca alcun segno di alterazione nella data. Accertare eventuali modifiche della data originaria scritta sulle copie è superfluo, anche perchè il rinvenimento della sopra citata "bozza" del 4 luglio 1973 ha reso evidente come la risposta da dare al Magistrato fosse stata preparata vari giorni prima della stesura definitiva. Giova far

---

(10) v. cart.6 fasc.22 fol.6 istruttoria "Freda"

presente, per la verità processuale, che con la nota del 6 ottobre 1977 il Capo del S.I.D. ha inviato a questa Corte una sola e non "quattro lettere" scritte a macchina con la data 12 luglio 1973, come inesattamente precisato dalla difesa del Freda nelle conclusioni finali. Questa so la lettera 12 luglio 1973 presenta l'impronta di una stampiglia con la dicitura "MINUTA" (11).

La suddetta difesa ha avanzato, infine, richiesta "di sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art.18 C.P.P. in riferimento alla denuncia presentata il 26.9.1977 nei confronti dell'on.Mario Zagari, all'epoca dei fatti Ministro di Grazia e Giustizia, ed in riferimento all'istruttoria pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Milano su Ministri ed Ufficiali, già testimoni nel presente procedimento penale".

Le inchieste giudiziarie sopra indicate non hanno, allo stato, condotto - com'è pacifico in atti - alla formulazione di concrete imputazioni o, comunque, alla instaurazione di procedimenti penali a carico di chicchesia. Non può, pertanto, operare il meccanismo previsto dalla legge processuale penale per il tipo di sospensione cui si è fatto riferimento.

---

(11) v. all.4 alla cit.nota S.I.D. 6.10.77 in cart.S-D fasc.35. L'allegato 2 si riferisce alla fotocopia dei registri di protocollo del dicembre 1969; l'allegato 3 ad un appunto vergato a mano dal gen.Alemanno nel gennaio 1974 (v. dep.Alemanno in ud.29.9.77); e l'allegato 5 alla "bozza" 4 luglio 1973.

Ha insegnato in proposito il Supremo Collegio: "Affinchè si realizzi l'ipotesi di pregiudizialità, tra due procedimenti penali, prevista dall'art.18 C.P.P., non basta la presentazione di una denuncia, ma occorre, inoltre, che l'azione penale sia stata esercitata dando luogo a un procedimento penale dalla cui definizione dipenda la definizione dell'altro procedimento" (12).

---

(12) Cass.Sez.V 25.3.1975 Blotta in Cass.pen.Mass.ann.1976 pag.524 m.589. Negli stessi termini v. Cass. Sez.I^ I.7.1966, Fenaroli, ivi, 1967 p.1053 m.1625

^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^

CAPITOLO XVII

L'ASSUNZIONE DI GUIDO GIANNETTINI AL S.I.D. ED I COMPITI A LUI ASSEGNATI

La vocazione militaristica di Guido Giannettini ed il suo particolare interesse per i problemi tecnici dell'armamento bellico emergono con evidenza dalla sua attività giornalistica ed associativa, così come la sua adesione ad ideologie nazionaliste e di estrema destra. Di ciò, del resto, il Giannettini non ha fatto mistero rendendo, anzi, ampie ammissioni nel corso del procedimento.

Pacifica è la collaborazione da lui prestata, essendo egli considerato un esperto nei suddetti problemi, alla "Rivista Militare" edita dallo Stato Maggiore dell'Esercito nonchè alla "Rivista Marittima" curata dallo Stato Maggiore della Marina. Redigeva "bollettini riservati" relativi a questioni politiche, economiche e militari; collaborava anche con la "Agenzia Oltremare", la quale, diretta dal giornalista Giorgio Torchia, era specializzata nella trattazione di problemi politici e militari del "Terzo Mondo".

Fra gli organi di stampa dell'estrema destra politica, sui quali sono apparsi con continuità i suoi scritti, vanno ricordati esemplificativamente: il quotidiano "Il Secolo d'Italia", i periodici settimanali "Il Nuovo Meridiano", "Il Borghese" e "Lo Specchio",il bisettimanale "Pagine Libere",il mensile "L'Italiano" facente capo al parlamentare del M.S.I. on. Romualdi.

Faceva parte delle Associazioni "Amicizia Italo-germanica" ed "Amici delle Forze Armate" presiedute dal giornalista Gino Ragno. Ricoprì cariche direttive nel M.S.I. ed, anche dopo essere uscito dai ranghi di tale partito con altri dissidenti, continuò a fiancheggiarlo organizzando associazioni parallele come "Le formazioni nazionali giovanili" (1).

Di queste sue tendenze ideologiche una singolare documentazione è emersa dal rinvenimento di una sua agendina del 1963 durante la perquisizione effettuata nel suo domicilio romano nel maggio 1973. Tale agenda, in aggiunta all'elenco dei giorni festivi, reca, su un foglietto incollato, la annotazione delle "Feste Nazionali" indicate come segue: "30/1 Regime nazista, 28/10 Marcia su Roma, 25/12 Sacro Romano Impero"(2).

Vasta eco ha suscitato nella stampa la di lui partecipazione ad un convegno di studi svoltosi nello hotel romano Parco dei Principi nei giorni 3, 4 e 5 maggio 1965 ed organizzato dall'Istituto di Studi storici e militari "Alberto Pollio".

Egli ha negato, fin dalle sue prime difese (3), che scopo di tale convegno fosse quello, indicato da alcune pubblicazioni di sinistra, di elaborare una "strategia della tensione" da attuare nel Paese.

Non vi sono, in realtà, elementi, per smentire questo assunto difensivo.

---

(1) v. note biografiche,relative a Guido Giannettini, trasmesse dal S.I.D. (cart.19 vol.64 fasc.1 foll.52 e segg. istruttoria "Giannettini")

(2) v. cart.11 fase.4 (pag.7 agenda) istruttoria "Giannettini"

(3) v. parte II cap. XIV

L'Istituto Pollio fu costituito a Roma nel 1964 da un gruppo di privati ed ebbe breve vita in quanto si sciolse, per mancanza di fondi, nei primi mesi del 1966. I maggiori suoi esponenti (Enrico De Boccard, Gianfranco Finaldi, Dorello Ferrari e Paolo Balbo), iscritti o simpatizzanti del M.S.I., ne caratterizzarono, ovviamente, l'indirizzo con le posizioni ideologiche di destra sulle quali erano attestati (4).

Esso, per esplicita ammissione del De Boccard e del Finaldi, fu indirettamente finanziato dall'Ufficio R.E.I. del S.I.F.A.R. mediante una campagna di abbonamenti ai bollettini che lo Istituto stesso pubblicava attraverso un'agenzia "D".

Il convegno al "Parco dei Principi" si svolse con alcune relazioni sui temi della dottrina e delle tecniche della guerra rivoluzionaria. Venne preso in considerazione, sostanzialmente, dal punto di vista degli uomini di destra, il temuto pericolo di una aggressione comunista con le moderne tecniche, già sperimentate in Indocina, in Algeria e nel Vietnam, della propaganda, dell'infiltrazione, della guerriglia e del terrorismo; e fu prospettata la necessità di reagire tempestivamente ad essa sullo stesso piano, a fini difensivi, con adeguata preparazione. Relatori furono il suddetto De Boccard, il giornalista Edgardo Beltrametti e Guido Giannettini.

---

(4) v. informativa del S.I.D. 20.11.73 foll.56-57 fasc. 1 vol.64 cart. 19 cit.

L'intervento di diverse personalità civili e militari della più varia estrazione e la pubblicità del luogo del convegno sono elementi tali da escludere quanto si è, da qualche parte, insinuato: cioè che si sia trattato di incontri organizzati clandestinamente per fini di cospirazione. Non risulta affatto che siano state prese misure per garantire la segretezza dei lavori, così come indubbiamente si sarebbe fatto se si fosse trattato di un'attività sovversiva. Anzi gli atti completi del convegno, con i nominativi dei relatori e di alcuni degli intervenuti, furono poi resi di pubblico dominio con la stampa di un volume, dal titolo "La guerra rivoluzionaria", edito da Giovanni Volpe a Roma. Anche il Giannettini pubblicò, sulle tesi da lui svolte, un libro intitolato: "Le tecniche della guerra rivoluzionaria".

Il convegno al Parco dei Principi va, quindi, considerato solo come una delle tante occasioni che il Giannettini ha sfruttato per manifestare la sua viscerale avversione per il mondo comunista ed i movimenti di sinistra in genere.

L'approdo di Guido Giannettini al S.I.D. avvenne, in un primo tempo, indirettamente attraverso l'agenzia Oltremare sopra citata.

In uno dei suoi interrogatori (5) egli ha precisato che già nel 1965 collaborava con la suddetta agenzia e, poichè essa era finanziata dal S.I.D., destinata a quest'ultimo era, in sostanza, la sua collaborazione. Il compenso mensile da lui ricevuto ammontava a £.70.000 mensili. Finanziatore dell'agenzia era precisamente l'Ufficio "R" (Ricerche)

---

(5) in data 5.9.74; v. foll.22-27 fasc.8 (4-D) cart.25 istruttoria "Giannettini"

del S.I.D., ossia quello che si interessava dello spionaggio all'estero.

Ciò ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal direttore dell'agenzia "Oltremare", il giornalista Giorgio Torchia, il quale ha chiarito, altresì, quale era stata la tappa successiva del Giannettini.

Così testualmente ha deposto il Torchia:

"Io raccomandai allo Stato Maggiore l'utilizzazione del Giannettini date le sue competenze... L'ingresso del Giannettini nel S.I.D. è stato concordato nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, presieduto all'epoca dal gen. Aloia, nel quadro di un impegno di pubbliche relazioni a favore delle Forze Armate. Il Giannettini fu inizialmente assegnato alla sezione R visto che s'interessava di problemi internazionali. L'azione fu svolta in parallelo all'impegno di abbonamenti a favore dell'agenzia Oltremare, in cambio di analisi sui problemi internazionali ed invio dei bollettini" (6).

A tale deposizione fa riscontro quella del col. Giovanni Battista Minerva, addetto all'Ufficio Amministrazione del S.I.D., il quale, ricordando che Giannettini fu retribuito per la prima volta dal S.I.D.nell'ottobre 1966 con la somma di £.70.000 mensili posta a carico dell'Ufficio "R" per disposizione data dal Capo del Servizio amm. Eugenio Henke, ha aggiunto: "Chiarii successivamente al capo dell'Ufficio "R" che non doveva utilizzare detta persona perchè il contributo veniva dato per collaborazione che il Giannettini a

(6) foll.1-6 fasc.72/16 cart.27 istruttoria "Giannettini"

vrebbe dovuto prestare per esigenze dello Stato Maggiore della Difesa" (7).

Nello stesso senso si è espresso il gen. Pasquale Di Marco, all'epoca Capo dell'Ufficio "R", confermando integralmente quanto riferito dal col. Minerva (8).

Guido Giannettini, quindi, fu preso in carico fra i collaboratori esterni dell'Ufficio "R" solo formalmente ai fini amministrativi, per il pagamento della retribuzione, ma in effetti rimase ad esclusiva disposizione dello Stato Maggiore della Difesa.

Quali fossero allora i suoi compiti in quell'ambiente militare è stato rievocato dall'amm. Eugenio Henke, all'epoca Capo del S.I.D.; al quale fu recapitato tramite il col. Minerva nell'autunno del 1966 un biglietto, proveniente proprio dal suddetto Comando di Stato Maggiore, ove erano scritti i nomi di alcuni giornalisti, fra i quali Giannettini, De Boccard e Bombrini Grilli, i quali "avrebbero dovuto ricevere dal S.I.D. dei compensi per articoli che scrivevano in favore delle Forze Armate" (9). L'amm. Henke ha precisato che, per aderire a quanto richiestogli, aveva ripartito i giornalisti in due gruppi assegnandoli rispettivamente, sempre ai soli fini amministrativi, all'Ufficio "R" ed al "D" del S.I.D.-

In realtà le prospettate esigenze di sostegno della stampa in favore delle Forze Armate mimetizzavano i disegni di carattere ben più soggettivo cui ha fatto riferimento, in al

---

(7) v. cart. 27 cit. fasc.72/15 fol.15
(8) v. cart.27 cit. fasc.72/15 foll.16-17
(9) v. dep. amm. Henke in data 3.2.75 confermata il 1° luglio 1975 (cart.38 fasc.101/4 foll.1-2 istruttoria "Giannettini")

tra deposizione testimoniale, il citato col. Minerva.

Il gen. Aloia, quando - nel 1966 - era divenuto Capo di Stato Maggiore della Difesa, aveva fatto assumere un certo numero di giornalisti appartenenti ad organi di stampa cosiddetti indipendenti o di destra (fra i quali certamente Giannettini, De Boccard e Bombrini) per far sostenere, con i loro articoli, le sue personali posizioni nei rapporti di accesa rivalità che si erano creati fra gli alti gradi della gerarchia militare.

Imperversava in quel tempo quella che fu chiamata "la guerra dei generali" e che vide fronteggiarsi l'un contro l'altro, con relative schiere di sostenitori e con mezzi non sempre leali, da una parte il gen. Giuseppe Aloia, Capo di Stato Maggiore della Difesa, e dall'altra il gen. Giovanni De Lorenzo, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Questo insanabile contrasto, di cui hanno parlato in processo vari giornalisti ed ufficiali delle Forze Armate, non merita approfondimento in questa sede perchè in sè stesso estraneo ai fini del presente procedimento. Se ne è fatta menzione solo per lumeggiare la natura dei compiti (ben diversi in realtà di quelli apparenti di collaboratore del S.I.D.) cui, a spese della collettività, era stato chiamato Guido Giannettini. A lui, in particolare, fu dato incarico di redigere un capitolo, sul carro armato M60, di un libretto, scritto dal giornalista Pino Rauti con lo pseudonimo di Flavio Messalla e con la collaborazione di Edgardo Beltrametti, dal titolo "Le mani rosse sulle Forze Armate". Era una difesa della linea strategica e tattica sostenuta

dal gen. Aloia per contrastare le opposte concezioni del gen.De Lorenzo. Lo stesso gen.Aloia ebbe a finanziare all'uopo il giornalista Beltrametti con una somma di denaro dai tre ai cinque milioni, come entrambi, sia pure fra di loro discordi su talune circostanze, hanno esplicitamente ammesso. L'opera non poteva certo sortire effetti edificanti nell'ambito degli appartenenti alle Forze Armate, cui la sua lettura era soprattutto destinata; e di ciò si accorse l'amm. Henke, il quale, raccolte anche le lamentele telefoniche del gen. De Lorenzo, convocò il Rauti e gli chiese di bloccare la diffusione del libro corrispondendogli la somma di £.2.000.000 per le spese sostenute (10).

Il passaggio di Guido Giannettini, quale informatore, dall'Ufficio "R" all'Ufficio "D" del S.I.D. avvenne nell'agosto 1967; ed a sua richiesta, secondo quanto ha riferito lo amm. Henke (11).

Lo ha ricordato il col. Minerva, che, nella sua qualità di Capo dell'Ufficio Amministrazione, ha potuto fornire elementi precisi sul punto. Proprio detto ufficiale, con una lettera indirizzata il 10 agosto 1967 ai Capi degli Uffici "D" ed "R" (12), ebbe a comunicare che il Capo Servizio aveva dato disposizioni affinchè il compenso al Giannettini dal mese di agosto in poi venisse corrisposto dall'Ufficio "D" e non più da quello "R".

---

(10) v. dep. Henke 3.2.75 ed 1.7.75 cit., nonchè interr. Rauti 30.7.75 (cart.37 fasc.99/13 foll.1-5 istruttoria "Giannettini")

(11) v. dep. amm. Henke 3.2.75 ed 1.7.75 cit.

(12) v. cart.19 cit. fasc. 64/5 foll.8-9

Nel nuovo posto di lavoro non fu formato, come per gli altri comuni confidenti del Servizio, un fascicolo personale intestato al Giannettini: ciò perchè trattavasi, come il S.I.D. ha spiegato (13), di collaboratore qualificato "fiduciario" e trattato direttamente dal Capo del Reparto.

Guido Giannettini, così, trasmigrò da un Ufficio per il quale non aveva mai lavorato ad un altro per il quale non aveva certo particolari attitudini. Infatti, egli, secondo quanto da lui stesso affermato, era un esperto in questioni internazionali e, perciò, mal si inquadrava nel Reparto "D" che si interessava di controspionaggio e sicurezza interna.

I fatti successivi hanno dimostrato ampiamente come questo passaggio fosse davvero ingiustificato ed inopportuno per le esigenze istituzionali del S.I.D.- Se ne è già accennato in narrativa (14). Tutti i Capi del Reparto "D", che ebbero contatti nel tempo col Giannettini, lo hanno qualificato come fonte informativa di assai modesto valore: il gen. Enzo Viola, che fu il primo ad occuparsi di lui e si rese conto ben presto che non rispondeva alle esigenze del suo Ufficio (15); il gen. Federico Gasca Queirazza, che si era accorto di ricevere in sostanza da lui solo "notizie arcinote negli ambienti giornalistici" e decise, nell'estate del 1969, di sospendergli la retribuzione proprio "per la sua scarsa produttività" (16); lo stesso gen. Gian Adelio Malet

---

(13) v. nota S.I.D. n.04/26943/R/I^ del 5 settembre 1974 in cart.19 cit. fasc. 64/5
(14) v. parte III^ cap. III
(15) v. cart. 27 cit. fasc. 72/14 foll.1-5 dep. 21.8.74
(16) v. dep. 21.8.74 in cart.27 cit. fasc.72/14 foll.6-10

ti, attuale imputato, il quale ha in particolare riferito che il rendimento del Giannettini fu così scarso da provocare una riduzione del suo compenso da £.70.000 a £.50.000 mensili (poi gli fu aumentato a £.100.000 più che altro per l'aumentato costo della vita) (17). Ha specificato, altresì, il gen. Maletti che "avendo constatato che il Giannettini come fonte di informazione non era gran chè" aveva smesso di contattarlo direttamente ed aveva delegato allo uopo il cap. Labruna.

Della insufficiente capacità informativa dimostrata dal Giannettini hanno parlato anche altri ufficiali del S.I.D.-

Il ten. col. Guido Petrini, all'epoca dirigente della I^ Sezione dell'Ufficio "D" e, come tale, addetto al controllo dei rapporti inviati dalle fonti confidenziali, ha attestato che quelli del Giannettini erano di scarsissimo valore informativo in quanto "contenevano quasi sempre notizie risapute e desumibili dalla stampa" (18); ed il cap. Antonio Labruna, il quale tenne sempre i contatti con lui, ha esplicitamente ammesso di ritenerlo un informatore di pochissimo conto, sia per la rarità degli incontri che era possibile avere con lo stesso, sia per le espressioni di insoddisfazione che coglieva sul volto del gen. Maletti quando questi leggeva i suoi rapporti (19).

Gli stessi giudizi sul Giannettini furono espressi dal gen. Maletti nel corso della riunione cui parteciparono vari alti ufficiali presso il S.I.D., nell'estate del 1973, allo

---

(17) v. dep.21.8.74 in cart.27 cit. fasc.72/14 foll.12-18
(18) v. dep.21.8.74 in cart.27 cit. fasc. 72/14 fol.11
(19) v. cart.27 cit. fasc.72/14 foll.19-23 dep.22.8.74

scopo di decidere sulla risposta da dare al Giudice Istruttore di Milano circa il ruolo svolto dal Giannettini medesimo per il Servizio. Fu deciso, com'è noto, di opporre al Magistrato il segreto politico militare sulla questione; e sia il gen. Antonio Alemanno che il gen. Vito Miceli, questo ultimo all'epoca Capo del S.I.D., hanno ricordato come il gen. Maletti si fosse, nell'occasione, negativamente pronunciato in ordine alle qualità dell'informatore (20).

Possono, perciò, già fissarsi, in base alle risultanze finora esaminate, alcuni punti fermi.

Guido Giannettini venne assunto come informatore del S.I.D. solo formalmente, per giustificarne la retribuzione sul piano amministrativo.

Vi rimase in un primo tempo senza offrire alcuna prestazione informativa ed, in un secondo tempo, con rendimento scarso ed insoddisfacente per le finalità del Servizio. Ciò nonostante egli fu in diretto contatto con i vertici degli Organismi militari che dovevano avvalersi della sua collaborazione: con il Capo di Stato Maggiore della Difesa (quando figurava fittiziamente iscritto fra gli informatori dell'Ufficio "R" del S.I.D.) e poi con i vari Capi dell'Ufficio "D" (gen. Viola, gen. Gasca Queirazza, gen. Maletti).

Passando a considerare più da vicino il contenuto di questa sua limitata attività informativa, emerge un altro dato inconfutabile: egli, da uomo di destra qual'era, non si

---

(20) v. cart.38 cit. fasc.102/5 foll.35-37; cart. 27 cit. fasc. 72/16 foll.7-11

prestò mai a spiare per il S.I.D. negli ambienti della sua parte politica, ma solo in quella dei gruppi e movimenti estremisti di sinistra. Ciò, da lui sempre sostenuto nei suoi interrogatori e memoriali, ha trovato precisa conferma nelle deposizioni degli Ufficiali del Servizio che furono in contatto con lui, nonchè nel tenore dei suoi rapporti informativi inviati al S.I.D. e, poi, da quest'ultimo rimessi al Magistrato Istruttore (21).

Nel vano tentativo di individuare, fra gli atti del S.I.D., qualche traccia che potesse richiamare un'attività informativa svolta dal Giannettini in danno della destra, vari difensori hanno fatto riferimento ad un appunto del gen. Viola; il quale, nel proporre al Capo del Servizio di aumentare da £.70.000 a £.100.000 il compenso mensile corrisposto al Giannettini stesso, espresse su di lui il seguente giudizio il 12 luglio 1968: "Le sue prestazioni, rapportate al livello di altri fiduciari, si sono dimostrate di rilievo in particolare verso determinati ambienti della destra, talchè una valutazione del suo rendimento può senz'altro essere definita decisamente positiva" (22). L'equivocità delle

---

(21) v. nota S.I.D. n.01/1128/Y in data 15.7.74 con allegati (cart.19 fasc.62 foll.1 segg.); v. nota S.I.D. n.04/26943/R/1^ in data 5.9.74 con allegati (cart. 19 fasc.64/5); v. nota S.I.D. n.04/33446/R/1^ in data 5.11.74 con allegati (cart.19 fasc.64/3); v. nota S.I.D. n.04/27289/0/1^ in date 11.8.75 con allegati (cart.34-fasc.93/5 fol.3); v. nota S.I.D. n.04/30126/0/1^ in data 6.9.75 con allegati (cart.34 fasc. 94/6 foll.1-4)

(22) v. nota dell'amm. Mario Casardi, Capo del S.I.D., n. 04/26943/R/1^ in data 5.9.74 (cart.19 cit.fasc.64/5)

espressioni adoperate per motivare la proposta di aumento di stipendio è stata, tuttavia, chiarita con nota in data 5.XI.74 (23) dal Capo del S.I.D., il quale così testualmente si è espresso in proposito: "Per quanto concerne le prestazioni di rilievo verso determinati ambienti della destra attribuite al Giannettini, nessuna informativa è stata rinvenuta a conferma. Si ritiene, pertanto, che un chiarimento al riguardo possa essere dato esclusivamente dal gen. div. Enzo Viola compilatore dell'all.5 alla nota 04/26943/R/1^ del 5.9.1974". Il gen.Viola, sentito sulla circostanza il 27 settembre 1974 dal Giudice Istruttore di Milano ed il 27 giugno 1975 da quello di Catanzaro (24), ha ulteriormente chiarito che egli non aveva inteso riferirsi all'attività di informatore del Giannettini, ma ad un utile intervento realizzato da quest'ultimo per impedire la pubblicazione su alcuni giornali di destra ("Il Borghese", "Lo Specchio", "Vita") di notizie la cui propalazione avrebbe potuto recare danno al prestigio delle Forze Armate. Le suddette prestazioni di rilievo svolte "verso determinati ambienti della destra" consistettero, quindi, in un'operazione giornalistica e non informativa, come risulta confermato dallo stesso Giannettini nell'udienza dibattimentale del 15 aprile 1977, nonchè dallo amm. Eugenio Henke il 27 giugno 1975 al Giudice Istruttore di Catanzaro ed il 9 dicembre 1977 a questa Corte.

---

(23) v. cart.19 cit. fasc. 64/3
(24) v. cart.27 cit. fasc. 72/14 foll.1-5 e cart.38 fasc. 101/3 foll.22-24

****
******

CAPITOLO XVIII

I RAPPORTI INFORMATIVI DI GUIDO GIANNETTINI

Si è accennato (1) che una delle più efficaci smentite della tesi difensiva di Giovanni Ventura proviene dai rapporti redatti da Guido Giannettini ed in parte rinvenuti nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna.

E' certo che molti dei documenti trovati in tale cassetta sono costituiti da rapporti informativi consegnati al gruppo Freda-Ventura dal Giannettini. Lo ha riconosciuto quest'ultimo spiegando, altresì, che essi sono copie di informative da lui già trasmesse al S.I.D.

In effetti un'evidente identità di contenuto è stata riscontrata in tredici rapporti dallo stesso S.I.D. (2), sulla base di un esame comparativo effettuato fra gli originali in suo possesso e le corrispondenti "veline" prelevate dal deposito di Montebelluna.

Si è detto in narrativa come specifici accertamenti siano stati svolti per stabilire il valore dei rapporti informativi sequestrati al Ventura. Non è stato difficile rilevare, sulla scorta dei ragguagli forniti in proposito dal Servizio informazioni generali e di sicurezza interna del Ministero dell'Interno (3), che i suddetti rapporti presentano solo

---

(1) v. parte V cap.VII pag.477
(2) v. nota S.I.D. del 5.9.1974 con allegati in cart.19 fasc.64/5 istruttoria "Giannettini"
(3) v. relazione S.I.G.S.I. del 28.8.1973 in cart.6 fasc. 21 istruttoria "Freda"

formalmente i requisiti richiesti dai Servizi di sicurezza dello Stato. Il loro contenuto, infatti, il più delle volte non consiste in notizie di "prima mano", ma nella manipolazione di materiale sostanzialmente già noto - all'epoca della stesura - nell'ambiente giornalistico-politico, o nella enunciazione di avvenimenti futuri facilmente prevedibili, od ancora nell'esposizione di dati meramente congetturali: il tutto con una veste ricca di sigle misteriose e con uno stile espositivo tali da conferire, apparentemente, all'estensore una speciale credibilità e da richiamare un suo collegamento sicuro con canali informativi privilegiati. Lo stesso Giannettini ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio da lui reso in fase istruttoria il 27 agosto 1974, che quelle sigle, non apposte sui rapporti originali inviati al S.I.D., servivano per impressionare gli sprovveduti dei gruppi di estrema sinistra cui - tramite Freda - i documenti informativi erano diretti.

Evidenti sono poi i caratteri di estrema destra dell'ambiente di provenienza dei documenti in esame, caratteri desumibili dai frequenti toni antisemiti e dalla tendenza a prospettare i pericoli di un piano eversivo mondiale nonchè l'esigenza di impedirne tempestivamente l'attuazione. Questo piano eversivo è attribuito dall'estensore delle note informative ad una "nuova sinistra" organizzata su base multinazionale, collegata allo Stato di Israele ed a centrali ebraiche internazionali.

Va ricordato che anche il S.I.D., richiesto di analogo accertamento dal Giudice Istruttore di Milano, ha espresso con

nota del 20 marzo 1973, sui rapporti di Montebelluna, sostanzialmente la stessa valutazione dell'organismo parallelo del Ministero dell'Interno (4).

Questi concordi giudizi dei competenti Organi di informazione dello Stato (5) fanno chiaramente intendere che la vera funzione di quei rapporti del Giannettini non era stato certamente quella di realizzare una collaborazione con il S.I.D., ma obbediva al raggiungimento di fini diversi.

Quali fossero questi fini è suggerito dall'attività giornalistica di Guido Giannettini e dalla trasmissione di vari rapporti, da lui operata in concorso con Giovanni Ventura, negli ambienti della sinistra extraparlamentare.

Assai significativo è, infatti, che il Giannettini abbia pubblicato uno dei suoi rapporti circa le organizzazioni extraparlamentari di sinistra, sul numero del 27 aprile 1969 del settimanale di destra "Lo Specchio", appena pochi giorni dopo la commissione degli attentati dinamitardi verificatisi (il 25 aprile) nella Fiera Campionaria e nell'ufficio Cambi della Stazione Centrale di Milano; e che egli lo abbia ripubblicato sul numero del 21 dicembre 1969 dello stesso settimanale, con lo pseudonimo di Adriano Corso, allorchè era da poco avvenuta la strage di piazza Fontana il 12 di quello stesso mese. E' evidente lo scopo di utilizzare il rapporto sulla"sinistra" per orientare l'opinione pubblica proprio ver

---

(4) v. parte II^ cap.IV

(5) giudizi collimanti, quanto allo scarsissimo valore dell'apporto informativo del Giannettini, con quelli espressi dagli ufficiali del S.I.D. che contattarono l'informatore (v. cap. precedente).

so gli agitatori di sinistra in relazione alle recenti manifestazioni di terrorismo.

Tale tipo di attività giornalistica si integra, completandosi nell'ambito della medesima finalità, con la accennata trasmissione dei "rapporti" agli ambienti della estrema sinistra.

Il 27 aprile risulta pacificamente documentato un soggiorno a Padova di Guido Giannettini, il quale ha ammesso di aver portato con se alcuni dei suoi rapporti (6). Dopo due giorni Giovanni Ventura si recò a Napoli insieme a Piero Loredan ed ivi, rintracciato il marxista-leninista Alberto Sartori, gli propose di partecipare all'affare "Litopress" e cominciò a mostrargli alcuni rapporti del Giannettini. La difesa di quest'ultimo ha obiettato che il suo assistito non aveva alcuna necessità di recarsi a Padova per portare rapporti destinati ad essere consegnati due giorni dopo a Napoli: sarebbe stato più comodo per lui attendere a Roma, città di sua residenza, l'arrivo del Ventura per consegnargli quei rapporti diretti al Sud. Tuttavia l'obiezione non regge, perchè non è affatto dimostrato che quel viaggio del Ventura a Napoli fosse stato predeterminato da tempo e non, invece, deciso dopo l'incontro col Giannettini a Padova.

Quel che è importante sottolineare è la collocazione temporale del suddetto soggiorno di Guido Giannettini a Padova. Il 27 aprile 1969 erano trascorsi appena dieci giorni dalla nota riunione tenutasi nella stessa città il 18 aprile, ossia da una di quelle riunioni in cui, come hanno riferito Gio

---

(6) cart.37 fasc.99/6 foll. 11-24 istruttoria "Giannettini"

vanni Ventura e Marco Pozzan, si erano tracciate le linee direttrici della cosiddetta strategia del terrore. Occorreva, per l'attuazione di tale strategia, strumentalizzare, negli attentati da compiere, gli extraparlamentari di sinistra mediante la manovra di infiltrazione e provocazione indicata come "seconda linea" negli interrogatori di Giovanni Ventura.

E' noto che gli anni 1968 e 1969 furono caratterizzati in Italia, e nell'Europa in genere, da fermenti sociali tendenti ad esplodere frequentemente in episodi, spesso clamorosi, di contestazione globale del sistema neocapitalistico da parte di movimenti studenteschi e gruppi dell'ultrasinistra extraparlamentare. In tale clima si era radicata la convinzione di questi gruppi che i tempi fossero ormai maturi per iniziative rivoluzionarie dirette alla creazione di un nuovo mondo, ma, nel contempo, era sorto naturalmente in loro anche il timore di una reazione in senso autoritario ed oppressivo da parte di quanti erano interessati, invece, a mantenere in piedi quel sistema contestato.

Proprio in questo spazio di aspettative e di timori si inserì il suggestivo intervento di Guido Giannettini, il quale fece pervenire tramite Giovanni Ventura negli ambienti dello estremismo marxista-leninista, di cui Alberto Sartori era uno dei qualificati esponenti, rapporti allarmanti - di provenienza apparentemente accreditata - che annunciavano come imminente il tentativo di una controrivoluzione, preparata dai blocchi conservatori e moderati italiani ed internazionali, per arginare tempestivamente l'ondata rivoluzionaria

"rossa". Fu dato così l'avvio ad una opera di sobillazione dell'estrema sinistra extraparlamentare per stimolarne le tendenze ribellistiche, incoraggiarne la propensione (già manifestata in varie occasioni) ad insorgere con azioni violente e farne, in tal modo, un inconsapevole strumento della strategia terroristica altrui.

Il contenuto dei rapporti dati, di volta in volta, dal Ventura al Loredan, perchè, a sua volta, li consegnasse al Sartori, riguardava, infatti, come si desume da quanto hanno in proposito dichiarato i diretti protagonisti di quei contatti (Giovanni Ventura, Piero Loredan ed Alberto Sartori), i progetti di una violenta restaurazione in Italia perseguiti, in danno delle forze popolari e progressiste della sinistra, da gruppi moderati con l'appoggio di interessati ceti imprenditoriali (per es. l'industriale Monti) e con la vigile presenza della C.I.A. americana in Europa. Ha ricordato il Sartori che, fin da quel primo incontro di Napoli del 29 aprile 1969, gli furono mostrati documenti "segretissimi" dai quali si desumeva che le articolazioni della C.I.A. in Europa erano molteplici e che era nota (e perciò controllabile) l'organizzazione capillare di tutti i movimenti della sinistra extraparlamentare.

Del resto il sequestro dei rapporti informativi trovati nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna ha consentito alla Corte di prenderne visione diretta e di ottenere un immediato riscontro documentale sul punto.

Proprio ai disegni controrivoluzionari di cui ora si è detto si riferiscono, per esempio, quelli recanti le date rispet

tivamente del 4 e del 16 maggio 1969 (7).

Nelle stesse finalità di provocazione va inquadrato il rapporto sulle bande autonome neofasciste" (8), con il quale vengono posti in rilievo i vari gruppi extraparlamentari neofascisti italiani, interessati anch'essi a spostare verso destra l'assetto governativo dello Stato e ad impedire, comunque, formule politiche aperte verso la sinistra.

Altrettanto deve dirsi per il rapporto sulla "scuola di Bad Ems", il cui testo è il seguente:

" KSD/1C - n.0307 - 21.10.1969.
Dal giugno 1969 alcune decine di Ufficiali della N.A.T.O. - tra cui un certo numero italiani - sono state addestrate in Germania Occidentale, a Bad Ems (Rheinland-Pfalz), una decina di Km. ad est di Koblenz, presso la scuola del MAD (Militärischer Abschirmdienst), il servizio di controspionaggio della Bundeswehr.
L'addestramento consisterebbe in operazioni speciali per interventi in caso di gravi minacce alla sicurezza interna di paesi dell'Europa Occidentale.
Ciò andrebbe spiegato con lo stato di grave apprensione che regna da tempo in ambienti governativi italiani e alleati a seguito dell'ondata contestatrice che ha investito l'intera Europa. In particolare il Governo Rumor sarebbe preoccupato per la pericolosa congiuntura sindacale, che rischia di provocare danni irreparabili all'economia italiana, e di travolgere le stesse strutture del Paese" (9).

Di tale rapporto, consegnato a suo tempo al Sartori da Giovanni Ventura, quest'ultimo incaricò poi, quando era ormai detenuto per i fatti di cui al presente processo, sua sorella

---

(7) di questi due rapporti si tratterà in modo particolareggiato nel capitolo seguente.
(8) v. parte II^ cap.IV Guido Giannettini ha negato di aver redatto questo rapporto, ma Giovanni Ventura ha insistito nell'affermare di averlo ricevuto da lui (v.interrogatorio del 19.12.73)
(9) v. cart.33 fasc.90, fol.132 istruttoria "Giannettini"

Mariangela di chiedere al Giannettini una seconda copia.Il Giannettini, incontratosi con la Mariangela, le diede - come si è accennato in narrativa (10) - un appunto di suo pugno con le indicazioni necessarie per la ricostruzione del rapporto in questione. Ciò risulta da una precisa dichiarazione testimoniale resa da Mariangela Ventura, la quale, in sede di confronto, è stata contrastata in un primo tempo dal Giannettini. Questi ha sostenuto, infatti, che l'oggetto della nota informativa da ricostruire non era costituito dallo addestramento di terroristi in Germania, bensì da notizie sul servizio rumeno. In un secondo tempo, tuttavia, esibitogli dal Magistrato l'appunto scritto con la sua grafia, egli ha dovuto riconoscere l'esattezza di quanto riferito dalla Ventura (11). Questa sua dimostrata reticenza rivela, naturalmente, il tentativo di occultare il tenore vero del rapporto e, cioè, la funzione provocatoria che esso avrebbe dovuto svolgere, nell'ambiente destinatario (Sartori ed il partito marxista-leninista), attraverso lo annuncio di quelle "operazioni speciali" che in sede internazionale si preparavano ai danni delle sinistre europee.

Il Sartori non era certo l'unico punto di aggancio per il dispiegamento di quell'attività di infiltrazione e provocazione destinata agli ambienti della estrema sinistra extraparlamentare. Giovanni Ventura ha posto in luce i molteplici legami che in tali ambienti erano stati realizzati ad opera della

---

(10) v. parte III cap.IX
(11) v. interr.Giannettini 12.2.76 foll.14-17 fasc.99/5 cart.37

cellula eversiva veneta; ed ha citato concreti e specifici fatti, come può rilevarsi dal suo interrogatorio del 20 marzo 1973. "Io conobbi Sartori - egli ivi riferisce - verso la metà del 1969 nelle circostanze già note. Freda una volta mi manifestò una completa conoscenza dell'attività politica del Sartori esponente del partito marxista-leninista linea rossa. Seppi poi che aveva infiltrato in questo partito il Romanin (coadiutore nella gestione della libreria Ezzelino di Padova n.d.e.). Attività di infiltrazione per conto di Freda fecero pure Pino di Lorenzo e Claudio Orsi, che in quell'epoca fondò l'associazione Italia-Cina. Quando Freda pubblicò il libretto rosso mi disse che aveva difeso con linguaggio di sinistra un gruppo di neofascisti perchè il suo libro doveva servire a dare copertura anche ad attentatori di provenienza non fascista; mi menzionò a tal proposito gli attentati al Questore ed al Palazzo di Giustizia di Padova; Freda aveva agganci anche a Trento, anche con personaggi della radio G.A.P. (Gruppi di Azione Partigiana). In quel periodo vi fu un rapporto stretto fra Freda ed Emilio Vesce; a quanto mi risulta era Freda a pagare l'affitto dei locali dell'agenzia libraria Einaudi di cui era titolare il Vesce, noto elemento di estrema sinistra (Potere operaio)" (12).

Nelle stesse prospettive di infiltrazione e di provocazione si presentano logicamente inseriti vari altri agganci, operati da Giovanni Ventura, nei confronti di uomini noti per la loro appartenenza ai diversi settori della sinistra, quali

---

(12) v. vol. 24 fasc. 14 fol.151 istruttoria "Freda"

Ugo Pisani (13), Mario Quaranta ed Elio Franzin. Da questi ultimi due - come si è già accennato - fu scritto il libro "Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento", che venne edito e diffuso dal Ventura nell'ottobre 1970 all'evidente scopo mistificatorio, tardivamente scoperto dagli autori, di farsene un autorevole strumento per il sostegno della sua linea difensiva (14).

Alcune delle persone rimaste vittime della subdola manovra di Giovanni Ventura finirono addirittura per essere implicate, con pesanti imputazioni, nel presente procedimento. Così avvenne per Antonio Massari e Franco Comacchio, i quali, proprio per il fatto di militare nelle fila di movimen-

---

(13) (elemento fuoriuscito dal P.C.I. e contattato dal Ventura - come ha ricordato Guido Giannettini - quando era approdato al movimento marxista-leninista)

(14) Nella suddetta opera si tratta il temuto pericolo dell'avvento di un regime repubblicano di tipo presidenziale, come linea di tendenza della borghesia italiana interessata a reprimere le lotte delle masse operaie e dei ceti medi proletarizzati. L'obiettivo preso di mira, secondo tale tendenza, doveva essere lo scioglimento del Parlamento ed il blocco del lento processo di inserimento della sinistra nell'area governativa. I mezzi per arrivare a questo obiettivo erano costituiti da uno stillicidio di attentati voluti dalla C.I.A., dal P.S.U. e da una parte della D.C.- Degli attentati stessi - secondo gli autori del libro - si sarebbero incolpati artificiosamente ingenui elementi ritenuti disponibili alla violenza, come quelli del circolo anarchico "22 marzo", in modo da sviare l'opinione pubblica e convincerla dell'opportunità di una svolta autoritaria del potere pubblico. E' la teoria della cosiddetta "seconda linea" di cui ha parlato più volte Giovanni Ventura. Quest'ultimo collaborò in parte anche alla stesura dell'opera (v. parte II cap.IV pag.159 della presente sentenza).

ti di sinistra, furono compromessi dal Ventura con le modalità specificate nella parte relativa alle loro rispettive posizioni processuali.

Non mancano, inoltre, esplicite ammissioni dallo stesso Guido Giannettini in ordine alla particolare funzione cui i "rapporti informativi" dovevano servire. E' il caso del rapporto K.S.D./VI M n.0288 datato 25.XI.1969 ed avente per oggetto "La destra italiana nell'attuale congiuntura". In esso, prodotto in fase istruttoria del teste Giuseppe Universo, il quale ha dichiarato di averlo ricevuto da Piero Loredan (15), si pone in rilievo il rientro del gruppo "Ordine Nuovo" nel seno del M.S.I. e la tendenza dei vari gruppi dell'estrema destra italiana a concentrare i loro sforzi in un'attivismo violento antisocialista, per l'affossamento della formula governativa di centro-sinistra e la creazione di un governo forte con l'appoggio della borghesia industriale italiana nonchè di ambienti stranieri (americani, tedeschi, spagnoli e portoghesi). Nell'interrogatorio del 26.9.74 il Giannettini, dopo aver ammesso di essere stato lui l'autore del suddetto rapporto, ha precisato in particolare: "Mi pare di ricordare che all'epoca Ventura mi disse che poteva migliorare i suoi rapporti con i cinesi se avesse mostrato loro un rapporto sulle destre; pertanto feci quel rapporto al fine esclusivo di agevolare il lavoro di infiltrazione di Freda e Ventura. Poichè il rapporto aveva determinate finalità non ne die-

(15) v. vol.25 fasc.16 foll.12-15 e segg. istruttoria "Freda"

di una copia al S.I.D." (16). Egli, d'altronde, ha sempre riconosciuto, nel corso delle sue difese istruttorie e dibattimentali, di aver consapevolmente aiutato l'infiltrazione del gruppo Freda-Ventura fornendo rapporti informativi idonei ad accreditare gli infiltrati nei settori della sinistra oltranzista.

Naturalmente le ammissioni di Guido Giannettini non potevano spingersi, per ovvie esigenze difensive, fino al riconoscimento che il passaggio di tutta quella documentazione verso gli ambienti della sinistra extraparlamentare era motivato da scopi di provocazione, oltre che di infiltrazione.

Nessuno dei rapporti di più scoperto significato provocatorio fu trasmesso dal Giannettini al S.I.D.: non quelli del 4 e 16 maggio 1969 (17), nè il documento sopra citato su "la destra italiana nell'attuale congiuntura", nè gli appunti sulle bande autonome neofasciste (di cui il Giannettini ha negato di essere stato la fonte), nè la nota informativa sulla Scuola di Bad Ems: il che conferma che trattavasi di documentazione assolutamente estranea, anche dal punto di vista formale, alle finalità istituzionali del nostro Servizio di sicurezza e, quindi, utile esclusivamente per gli scopi sovversivi di "seconda linea" dei quali si è detto.

---

(16) v. cart.25 fasc.8 (4-D) fol.29 r. istruttoria "Giannettini"

(17) v. capitolo seguente

****
****

CAPITOLO XIX

I RAPPORTI N. 0281 DEL 4 MAGGIO 1969 E 0282 DEL 16 MAGGIO 1969

L'attenzione della Corte deve fermarsi su due particolari rapporti informativi rinvenuti nella cassetta di sicurezza di Montebelluna, contrassegnati rispettivamente con i numeri 0281 e 0282 nonchè con le date 4 e 16 maggio 1969: ciò in quanto si è insistito da parte di vari difensori nel sostenere che Guido Giannettini, avendo preannunciato al S.I.D. proprio con questi due rapporti un'ondata terroristica di matrice neo-fascista in Italia, si sarebbe comportato da agente fedele nei confronti del Servizio ed in maniera logicamente incompatibile con una sua adesione al programma eversivo elaborato dalla stessa matrice.

Il testo dei due suddetti documenti è stato fedelmente trascritto in narrativa (1) e ad esso si rinvia per le singole notizie contenutevi.

Il Giannettini ha assunto di aver consegnato entrambi i rapporti al S.I.D.- Egli ha precisato di aver rimesso il primo personalmente al col. Federico Gasca Queirazza (alla epoca Capo del Reparto "D") nell'hotel Michelangelo a Roma. Ha precisato, altresì, che la forma del secondo rapporto, nella redazione pervenuta al S.I.D., era diversa da quella dell'analogo documento rinvenuto a Montebelluna. "Quello trovato nella cassetta di sicurezza - ha testualmente dichiara

---

(1) v. parte II cap. IV pagg. 158-159

to - fu redatto in quel modo perchè doveva impressionare i cinesi" (2). Doveva, cioè, servire per i noti scopi di infiltrazione nella sinistra extraparlamentare filocinese. Le notizie sulle previsioni politiche contenute nel rapporto 0281, secondo la versione del Giannettini, erano state da lui "orecchiate in sala stampa", mentre quelle relative agli attentati nei due rapporti le aveva attinte da Freda; la sigla "T" indicava quest'ultimo e la sigla "Z" il Giannettini stesso.

Tale assunto difensivo si basa su due elementi equivoci ed è contraddetto da chiare risultanze di prova specifica e logica; le quali consentono di affermare che i due rapporti non furono mai consegnati dal Giannettini al S.I.D.-

Il primo elemento equivoco nasce da un'avventata ammissione del generale (3) Gasca Queirazza, il quale, sentito sull'argomento dal Giudice Istruttore di Milano il 21 agosto 1974, non ha smentito il Giannettini ed ha dichiarato di ritenere che il rapporto 0281 del 4 maggio 1969 fosse effettivamente giunto al Servizio in quanto il suo contenuto non gli riusciva nuovo. Lo stesso ufficiale, però, successivamente sentito ancora sul punto dal Giudice Istruttore di Catanzaro in data 8 luglio 1975, ha precisato di aver riflettuto a lungo sulla circostanza e di poter escludere che quel rapporto fosse stato rimesso al S.I.D.-

---

(2) v. interr. Giannettini del 27.8.1974 al G.I. di Milano in cart.25 fase.8 (4-D) foll.17 e segg. istruttoria "Giannettini"

(3) colonnello all'epoca dei fatti

Ha chiarito che nella precedente deposizione era incorso in errore perchè si era mentalmente riferito all'analogo contenuto di altro rapporto consegnatogli dal Giannettini, precisamente quello recante la data 17 dicembre 1969. Ha ribadito queste sue precisazioni in sede di confronto col Giannettini il 29 dicembre 1975.

In realtà l'errore in cui è caduto il gen. Gasca nella sua prima deposizione è spiegabile. Egli ha creduto in buona fede di aver ricevuto il rapporto 0281 del 4 maggio 1969 (se fosse stato in mala fede ed avesse avuto interesse a negare la circostanza, ovviamente si sarebbe trincerato sulla negativa sin dall'inizio) sulla base del ricordo che egli serbava del suo contenuto; il quale effettivamente si trova ripetuto in un successivo rapporto redatto da Guido Giannettini con data 17 dicembre 1969. In quest'ultimo documento, infatti, il Giannettini, nello svolgere varie considerazioni circa il permissivismo del governo di centro-sinistra che - a suo parere - aveva favorito la commissione degli attentati del 12 dicembre, riprende ad un certo punto la materia trattata nel rapporto del 4 maggio scrivendo testualmente: "Questa estate, poi, si era anche parlato di attentati volti a favorire la fine del centro-sinistra e il tentativo di ritorno al centrismo; sono corse voci circa il finanziamento di tali attentati da parte di ambienti industriali (anche qui non sappiamo con quale fondamento) ed è stato anche fatto il nome del gruppo Monti" (4).

---

(4) v. cart.19 fasc.62 all.15 nota S.I.D. 15.7.1974 foll. 2 e segg. istruttoria "Giannettini"

Il rapporto ora citato del 17 dicembre 1969, se da un lato spiega l'errore del gen. Gasca, d'altro lato non contiene alcuno esplicito riferimento del Giannettini ai suoi precedenti rapporti del 4 e del 16 maggio; dei quali egli si limitò a riportare in parte il contenuto come se lo riferisse per la prima volta al S.I.D.- Neanche in epoca successiva, nella lettera del 15 settembre 1973 inviata al gen. Maletti dalla Francia, si trova alcun cenno ai due rapporti del maggio 1969: eppure trattasi di una lettera nella quale il Giannettini, uomo dai ricordi precisi ed ordinati, ha fatto un dettagliato riepilogo della sua attività informativa. A ciò si aggiunge la testimonianza del ten. col. Guido Petrini, il quale, essendo all'epoca il capo della I^ Sezione del Reparto "D", era addetto alla valutazione dei rapporti informativi del Giannettini e delle altre fonti ricevuti dal col. Gasca. Il ten. col. Petrini, premesso che il col. Gasca gli rimetteva sempre tutti i rapporti del Giannettini, ha escluso di aver mai visto quello del 4 maggio 1969.

Il riscontro logico, dal quale trova conferma il fatto che i due rapporti 0281 e 0282 del maggio 1969 - mai rinvenuti presso il S.I.D. (5) - in effetti furono redatti dal Giannettini non per trasmetterli al Servizio, ma esclusivamente per i noti scopi di infiltrazione e provocazione nell'ambiente della sinistra extraparlamentare, è offerto dal contenuto dei rapporti stessi. Trattasi di documenti che non contengono notizie precise e circostanziate su singoli attentati in programma, ma una generica ed incidentale allu-

---

(5) v. nota amm. Mario Casardi 5.9.74 in cart.19 cit. fasc.64/5

sione ad una "eventuale ondata di attentati terroristici" per la cui commissione "gruppi industriali del Nord Italia finanziarebbero gruppetti isolati neo-fascisti": cioè un riferimento di nessun valore informativo ed assolutamente inidoneo a far scattare utilmente il meccanismo di prevenzione di un Servizio di sicurezza. Vi è dato, invece, largo spazio a considerazioni politiche relative alla previsione di un imminente colpo di Stato da parte delle forze moderate. E' significativo che nell'annunciata opera repressiva di restaurazione, denominata "ritorno al centrismo", sia indicato il coinvolgimento di uomini politici insospettabili per la loro nota lealtà democratica, come Sandro Pertini e Giuseppe Saragat, nonchè dello stesso Partito Comunista Italiano: ciò, evidentemente, per sottolineare l'inutilità di un'opposizione sul piano costituzionale e per far nascere quindi l'idea della urgente necessità, quale unica alternativa possibile, di un intervento delle formazioni extraparlamentari al di fuori dei binari della legalità formale.

Il secondo elemento equivoco, sul quale si basa la tesi difensiva dell'avvenuta consegna dei due rapporti in questione al S.I.D., è costituito da un tardivo apporto testimoniale dell'ammiraglio Eugenio Henke, il quale solamente nel dicembre 1977 si è ricordato di aver appreso, nel giugno-luglio 1974, dal gen. Gasca che il Giannettini aveva effettivamente consegnato a quest'ultimo il sopra citato rapporto del 4 maggio 1969.

La circostanza riferita dall'amm. Henke si colloca storicamente in un periodo particolare: cioè in quel giugno-luglio

1974 nel quale divamparono sulla stampa le polemiche sul S.I.D. ed il Ministero della Difesa, on. Giulio Andreotti, decise di rivelare la qualità del Giannettini di collaboratore del Servizio con la nota intervista apparsa sul settimanale "Il Mondo". Dovendo subito dopo l'on. Andreotti rendere formali dichiarazioni al Parlamento sulla questione, il gen. Vito Miceli (all'epoca Capo del S.I.D.) fu incaricato di fornire al Ministro i necessari ragguagli; ed, all'uopo, chiese dichiarazioni scritte ai Capi del Reparto "D" con i quali Guido Giannettini era stato in contatto nel tempo: ossia ai generali Enzo Viola, Federico Gasca Queirazza e Gian Adelio Maletti. Il gen. Gasca Queirazza, nella sua dichiarazione scritta in data 20 giugno 1974, precisò che il Giannettini aveva svolto un'attività informativa di valore assai scarso, non aveva mai fornito "dati di fatto od indizi che si riferissero ad azioni penalmente perseguibili" e si era limitato "a trasmettere notizie di origine prevalentemente giornalistica" le quali "si estendevano, spesso, per sua iniziativa, ad argomenti di politica internazionale" (6).

E' proprio a questo punto che va inserita la valutazione della testimonianza dibattimentale dell'amm. Henke, il quale per la prima volta nelle udienze del 5, 6, 7 e 9 dicembre 1977 ha ritenuto di far presente che, ricoprendo egli nell'estate del 1974 la carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa, avvertì l'esigenza, dato il rilievo che aveva assunto il caso "Giannettini", di sentire personalmente i generali Viola, Ga

---

(6) v. cart.19 cit. fase.64/2 fol.7

sca e Maletti, subito dopo che questi avevano rilasciato le tre rispettive dichiarazioni scritte loro richieste dal gen. Miceli. In tale occasione il gen. Gasca l'avrebbe informato di aver ricevuto da Guido Giannettini nell'aprile-maggio 1969 un interessante rapporto che preannunciava il compimento in Italia, da parte di gruppi isolati neofascisti, di alcuni attentati e la caduta della formula governativa italiana del "centro-sinistra". Ha aggiunto l'ammiraglio Henke di aver rimproverato il gen. Gasca per non averlo informato subito della ricezione di questo importante rapporto (nella primavera del 1969 l'ammiraglio era Capo del S.I.D.) e per non aver, poi, del rapporto stesso fatto alcuna menzione nella suddetta dichiarazione scritta del 20 giugno 1974; al che il generale si sarebbe rammaricato ed avrebbe sostenuto, per giustificarsi, di aver passato il documento in questione alla I^ sezione del Reparto "D", diretta dal ten. col. Guido Petrini, per la valutazione circa l'attendibilità delle informazioni contenutevi, e di non aver ricevuto da quest'ultimo ufficio alcuna risposta.

Molteplici ed inoppugnabili ragioni conducono al sicuro convincimento che la ricostruzione offerta dall'amm. Eugenio Henke non corrisponde obiettivamente alla realtà dei fatti.

Non è stato possibile acquisire ulteriori chiarimenti testimoniali dal gen. Gasca e del ten. col. Petrini, i quali sono deceduti prima del dibattimento; ma resta fermo il fatto che questi due ufficiali hanno reso in fase istruttoria - come si è detto - una versione in reciso contrasto con quella dell'ammiraglio.

Soffermandosi poi a considerare in maniera più approfondita la posizione del gen. Gasca, appare davvero illogico alla Corte che questi, dopo aver riferito al suo superiore diretto sull'attività di Guido Giannettini in termini ben poco lusinghieri e con una formale dichiarazione scritta, abbia sostanzialmente smentito sè stesso a brevissima distanza di tempo aggiungendo verbalmente, dinanzi al Capo di Stato Maggiore della Difesa, particolari diretti a valorizzare le capacità informative del Giannettini medesimo e ad evidenziare proprie omissioni di rilievo disciplinare. Non si spiegherebbe, poi, sulla base della versione dell'amm. Henke, il comportamento tenuto dinanzi al Giudice Istruttore dal gen. Gasca. Infatti quest'ultimo, se avesse avuto nel giugno 1974 ben vivo il ricordo di quel rapporto informativo di cinque anni prima, lo avrebbe mantenuto nitido durante le sue deposizioni testimoniali - rese fra lo stesso 1974 ed il 1975 - anche perchè il rimprovero dell'amm. Henke avrebbe contribuito a rafforzarglielo; sicchè egli avrebbe sempre affermato o sempre negato davanti al Giudice, ma certamente non sarebbe incorso in quelle manifestazioni di incertezza che lo costrinsero a rettificare, dinanzi al Magistrato Istruttore di Catanzaro, quanto diversamente aveva asserito dinanzi a quello di Milano per l'iniziale nebulosità delle sue reminiscenze.

Passando ora a valutare le dichiarazioni dell'amm. Henke, colpisce anzitutto la loro strana tardività. Non appare ragionevolmente spiegabile il perchè l'ammiraglio abbia atteso la fine del 1977 e la convocazione in dibattimento per una rive-

lazione, circa l'attività informativa del Giannettini, che mai in precedenza aveva fatto benchè più volte interpellato al riguardo in fase istruttoria (7). Eppure non si trattava di un dettaglio di poco conto, dal momento che egli stesso ha sostenuto di essere stato colpito dall'importanza di quel rapporto, in cui si faceva riferimento ad un'ondata terroristica - poi effettivamente realizzatasi - in Italia nel 1969. E' inaccoglibile, perciò, la sua giustificazione di aver taciuto dinanzi al Giudice Istruttore per non aver ricevuto domande specifiche in proposito. L'altissima carica militare da lui ricoperta avrebbe dovuto renderlo consapevole di ciò che poteva essere utile riferire in una istruttoria penale caratterizzata da un particolare interesse per i rapporti fra Guido Giannettini ed il S.I.D.- Di quest'ultimo organismo egli era stato il Capo, proprio in quel 1969 che aveva visto il dispiegarsi della strategia terroristica culminata con la strage del 12 dicembre; ed è ancor più incomprensibile come, una volta venuto a conoscenza, nella sua nuova qualità di Capo dello Stato Maggiore della Difesa, di una omissione così grave come quella che egli avrebbe rimproverato al gen. Gasca, nulla abbia fatto (lo ha esplicitamente ammesso in dibattimento) non solo per adempiere compiutamente al dovere del suo contributo testimoniale, ma neanche sul piano delle indagini per lo accertamento delle responsabilità di carattere disciplinare da condurre, con urgenza, negli ambienti militari che da lui dipendevano.

---

(7) v. dep. Henke 3.2.75 al G.I. di Milano, 1.7.75 e 15.1.76 al G.I. di Catanzaro

Per chiudere significativamente l'esame della posizione dell'amm. Henke, in ordine al problema che ci occupa, va indicato un riscontro documentale costituito da una nota di risposta che lo stesso ammiraglio ebbe a sottoscrivere, in data 29.10.1974 (8), per informare il Giudice Istruttore di Milano dell'attività svolta dal Giannettini e per trasmettergli le tre citate dichiarazioni, redatte sul medesimo oggetto, rispettivamente dai generali Viola, Gasca e Maletti. In detta nota non vi è alcuna traccia di quell'interessante aggiunta che il gen. Gasca avrebbe fatto verbalmente dopo aver consegnato la sua dichiarazione scritta: il che fa ritenere che quell'aggiunta in realtà non vi fu, a meno che non si voglia ipotizzare un'ingiustificata e strana omissione dello stesso ammiraglio Henke nella risposta al Magistrato.

Valutata alla luce dei rilievi critici sopra esposti, la testimonianza dibattimentale dell'anziano ammiraglio in pensione, sull'argomento specifico in esame, appare inquinata da una notevole confusione di ricordi: ciò nell'ipotesi più favorevole per il testimone, Non va dimenticato, comunque, che questi, dall'epoca in cui maturò la strategia terroristica del 1969 a quella in cui si svolse tutta una serie di coperture ad alto livello per sottrarre Guido Giannettini alle investigazioni del Giudice Istruttore di Milano (9), fu sempre

---

(8) v. cart.19 cit. fasc.64/2 fol.2

(9) v. parte IV cap. IV e V; nonchè parte V cap.XXII e XXIII

al vertice di delicati organismi militari (S.I.D. e Stato Maggiore della Difesa) posti istituzionalmente a contatto diretto con gli apparati del potere politico centrale. Non può, quindi, non suscitare sospetto il fatto che anch'egli, uniformandosi al comportamento tenuto da altri eminenti personaggi investiti di pubbliche funzioni, abbia voluto - in modo così poco convincente - avallare la parola del Giannettini come per garantirgli ancora, con un estremo quanto inutile tentativo di salvataggio, quell'autorevole assistenza da lui così a lungo già goduta. (10).

Per tutte le considerazioni sin qui svolte è fondato convincimento della Corte che nessun valido elemento di controllo possa, in atti, confortare l'assunto del Giannettini di aver trasmesso al S.I.D. il rapporto 0281 del 4 maggio 1969. Lo stesso vale per il rapporto 0282 del 16 maggio 1969, la cui trasmissione al Servizio riposa su una pura e semplice affermazione del Giannettini medesimo.

---

(10) l'amm. Henke, deponendo in dibattimento nell'udienza del 5.12.77 sull'eccezione di segretezza opposta dal Capo del S.I.D. al Giudice Istruttore di Milano con la nota del 12.7.75 circa la qualità del Giannettini di informatore del Servizio, ha tenuto a precisare che la sua personale opinione - già all'epoca - era quella di rivelare la qualità del Giannettini medesimo al Magistrato. Poi, a contestazione che la "bozza" della nota sopra citata risultava, invece, da lui approvata - proprio come riferito dal gen. Miceli - con l'apposizione della sua sigla in calce (v. parte IV cap. IV e V), ha offerto questa singolare spiegazione: "Per mia inveterata abitudine ho sempre siglato tutti i documenti sottoposti al mio esame...siglai la lettera per presa visione. La sigla è così piccola perchè io non condividevo la sostanza della lettera (v. fol.3 verb. ud. 5.12.77).

La prova logica induce anzi, come si è già detto, alla ferma convinzione che questi due rapporti furono redatti esclusivamente per allarmare la sinistra extraparlamentare, nel perseguimento dei noti scopi di infiltrazione e provocazione, e non per essere inviati anche al S.I.D.- Il loro contenuto, come lo stesso Giannettini ha riferito, venne ricavato per la maggior parte da voci "orecchiate in sala stampa"; ed il fugace accenno agli attentati previsti non fu accompagnato - è opportuno ribadirlo - da alcuna indicazione precisa circa i temuti crimini, sì da consentire al S.I.D. interventi tempestivi e concreti. Guido Giannettini, se avesse voluto effettivamente collaborare con il S.I.D., lo avrebbe di volta in volta informato, con dettagliati rapporti, sui singoli attentati della cui concreta programmazione veniva puntualmente tenuto al corrente - come in appresso si dimostrerà (11) - da Franco Freda e Giovanni Ventura. Ciò egli non ha fatto, nè - per la verità - ha mai sostenuto di aver fatto.

---

(11) v. capitolo seguente

CAPITOLO XX

GUIGO GIANNETTINI NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA E NEGLI ATTENTATI DEL 1969

Innegabili sono i frequenti contatti verificatisi nel corso del 1969, oltre che in altri anni precedenti e successivi, fra Guido Giannettini, Franco Freda e Giovanni Ventura. Lo stesso Giannettini li ha ammessi durante l'interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Milano il 26 settembre 1974, anche se in seguito ha cercato di ridurre la portata di questo suo riconoscimento restringendo il numero dei contatti stessi a quattro o cinque per il 1969. Risultano, infatti, dal verbale del suddetto interrogatorio, una domanda del Giudice Istruttore con relativa risposta del Giannettini assai significative al riguardo: "G.I.: resta il fatto che nel 69, anno nel corso del quale Lei ha ammesso di aver avuto numerosi contatti con Freda e con Ventura, lei per il S.I.D. ha prodotto pressocchè niente; imp.: non credo di aver altro da aggiungere". D'altra parte, già in base al numero ed alle date dei rapporti informativi redatti nel 1969 e poi rinvenuti nella nota cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna (ai quali rapporti va aggiunto quello della cosiddetta "scuola di Bad Ems", recante la data 21 ottobre 1969 e dal Giannettini ricostruito a richiesta di Mariangela Ventura - v. parte III^ cap. IX), rimangono documentate almeno otto occasioni di contatto nel suddetto anno. In realtà la frequenza delle relazioni fra i tre dovette essere ben maggiore se a Marco Pozzan, come il Giannettini ha espli-

citamente riferito (il Freda ha cercato invece in dibattimento di negarlo), era stata assegnata la particolare funzione di "cassetta o casella postale" - data, evidentemente, la continuità dei rapporti - anche per fissare gli appuntamenti (1).

Sui motivi di queste loro relazioni i tre imputati hanno fornito spiegazioni tra loro contrastanti e tutte inaccettabili.

Guido Giannettini, che ha sostenuto - come si è detto - di avere utilizzato il Freda ed il Ventura come canale informativo nel campo della sinistra extraparlamentare veneta, è stato costretto, dall'evidenza dei fatti, ad ammettere che in realtà detto canale languiva nel 1969 (2). Solo due rapporti, entrambi recanti la data 16.1.69, costituiscono la produzione informativa sulla sinistra fornita in tale anno al S.I.D. (3) dal Giannettini, il quale ciò ha riconosciuto esplicitamente nell'udienza dibattimentale del 14 marzo 77. Fu proprio questa sua scarsa produttività che indusse il gen. Federico Gasca Queirazza (4) a sospendergli la retribuzione mensile nel-

---

(1) v. interr. Giannettini in verb. ud. dibatt. 14.3.77; v. anche memoria esibita dallo stesso Giannettini nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. di Catanzaro il 3.7.75 (cart. 37 fasc. 99/6 istruttoria "Giannettini")

(2) v. memoria Giannettini al G.I. di Catanzaro depositata il 3.7.75 (cart.37 cit. fasc.99/6)

(3) v. nota n.01/1128/Y in data 15.7.74 dal S.I.D. inviata al G.I. di Milano (cart.19 fasc.62 istruttoria "Giannettini" foll.1 e segg.). I suddetti due rapporti del 16.1.69 sono stati trovati in copia nella cassetta di sicurezza di Montebelluna con variazione della sola data: precisamente uno reca la data del 18.1.69 e l'altro quella del 19.2.69

(4) v. dep.Gasca Queirazza del 21.8.74 al G.I. di Milano (cart.27 fase.72/15 foll.6-10 istruttoria "Giannettini")

l'estate del 1969.

Merita attenzione, a tal riguardo, il fatto che proprio in quello stesso anno, nel corso del quale ebbe a svolgersi la serie di attentati per cui è processo, ben più numerosi furono i rapporti informativi (almeno otto, come si è detto) rimessi dal Giannettini al gruppo "Freda-Ventura". Non vi fu quindi alcuna effettiva reciproca trasmissione di documenti con le modalità specificate dal Giannettini medesimo; il quale, nella lettera al gen.Maletti del 15 settembre 1973 (5), ha precisato che i suoi rapporti con Freda e Ventura consistettero sempre ed esclusivamente in uno scambio di notizie: "In cambio delle informazioni e della documentazione passatemi da Freda, gli fornivo alcuni dossiers da me stilati sulla situazione internazionale".

Nè durante l'anno precedente il suddetto canale informativo veneto era stato più proficuo, se lo stesso Giannettini ha ammesso nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Milano il 27.8.1974 che, dei rapporti informativi da lui inviati nel 1968 al S.I.D. e da quest'ultimo poi rimessi al Magistrato con nota del 15.7.74, solo uno (costituito da sei righe sui movimenti di sinistra a Perugia ed a Padova) conteneva notizie fornitegli da Freda. Vero è che in epoca successiva il S.I.D. ha rinvenuto nei suoi archivi altri rapporti del Giannettini e li ha rimessi all'Autorità Giudiziaria procedente; tuttavia trattasi di documenti che si riferiscono ad osservazioni su ambienti internazionali o, comunque, a materie non appartenenti al campo informativo del canale ve-

(5) v. cart.19 cit. fasc. 63 pag.6

neto.

Le riserve formulate in fase istruttoria dal Giannettini, secondo il quale il S.I.D. sarebbe stato restio a trasmettere al Magistrato tutti i rapporti informativi da lui ricevuti, sono palesemente infondate, almeno per quanto riguarda la materia che direttamente ci occupa. Invero sarebbe stato vivissimo interesse del S.I.D. trasmettere al Giudice tutti gli altri rapporti del Giannettini sui gruppi della sinistra extraparlamentare, se effettivamente ne avesse da lui ricevuti di più, all'evidente scopo di giustificare il mantenimento delle relazioni informative con un collaboratore la cui attività tanti sospetti aveva suscitato a carico dello stesso Servizio.

D'altra parte il Giannettini, uomo metodico ed ordinato, uso a conservare copia dei suoi elaborati, non è stato in grado di documentare l'esistenza (nè di offrire elementi per la loro ricostruzione) di altri rapporti informativi, in materia, da lui inviati al S.I.D. e da quest'ultimo occultati. Egli ha sostenuto di aver distrutto tutte le copie dei rapporti in suo possesso per non coinvolgere il Servizio, quando, dopo il noto articolo di Sanavio sul "Mondo" dell'aprile 1972, aveva temuto di essere raggiunto dalle indagini giudiziarie; e di aver consegnato al cap. Labruna, su consiglio di questi, una borsa piena di documenti relativi alla sua attività informativa. Tuttavia egli non ha saputo opporre alcuna valida giustificazione al Giudice Istruttore di Milano; il quale, a tal proposito, gli aveva subito contestato l'incongruità di queste sue asserite misure precauzionali, dal momento che pro-

prio quei documenti informativi, oltre a non essere obiettivamente compromettenti per alcuno potendo essi passare per meri elaborati di carattere giornalistico (6), costituivano la sua preziosa ancora di salvezza per chiarire la sua posizione nei riguardi del Freda e del Ventura nell'eventualità di un suo coinvolgimento nel processo penale instaurato a carico di costoro.

Anche per il 1968 - come si è sopra detto circa il 1969 - alla estrema povertà di notizie ottenute dal Freda il Giannettini fece corrispondere l'invio al gruppo Freda-Ventura di vari rapporti informativi (almeno sei, secondo quanto risulta dalla documentazione rinvenuta nella cassetta di sicurezza di Montebelluna).

Il fatto che negli anni 1968-69, nonchè nel periodo di tempo successivo fino all'arresto di Franco Freda e Giovanni Ventura, non vi fu un vero e proprio scambio di notizie fra Giannettini ed il gruppo Freda-Ventura ma, sostanzialmente, una corrente di informazioni a senso unico dal primo verso il secondo, deve essere valutato in relazione alla natura dei rapporti redatti dal Giannettini stesso e rinvenuti in copia nella cassetta di Montebelluna. Si tratta di rapporti che rivelano chiaramente - come si è già dimostrato (7) - la loro idoneità a servire piuttosto a scopi di infiltrazione e provocazione negli ambienti di sinistra, anzichè alle esigenze di un Servizio di sicurezza dello Stato. Ciò denuncia, quin

---

(6) si è già detto che alcuni dei rapporti informativi, redatti per il S.I.D. dal Giannettini, furono poi da lui pubblicati sul settimanale "Lo Specchio"

(7) v. parte V cap. XVIII e XIX

di, la insussistenza di un reale apporto informativo di fonte "Freda e Ventura" voluto ed attuato da Guido Giannettini in favore del S.I.D., o, quanto meno, la netta prevalenza negli intendimenti del Giannettini medesimo, specie durante il 1969, di finalità ben diverse da quelle istituzionali del Servizio.

La costruzione difensiva del Giannettini cozza, inoltre, contro la secca smentita di Freda; il quale, pur non essendo controinteressato ad una versione che poteva in qualche modo farlo inquadrare fra i collaboratori indiretti del S.I.D. e porlo, così, al riparo da accuse di sovversione contro l'assetto legale dello Stato, ha negato di avere svolto alcun ruolo per il procacciamento di notizie negli ambienti della sinistra extraparlamentare (evidentemente essendosi reso conto che trattavasi di una tesi non documentabile) ed ha spiegato in maniera diversa i suoi contatti col Giannettini stesso, fornendo i chiarimenti dibattimentali esposti in narrativa (8).

Una terza, distinta ed inaccettabile versione ha escogitato Giovanni Ventura, sui rapporti da lui avuti col Giannettini e col Freda, come si è spiegato trattando la posizione del Ventura medesimo in ordine al ruolo di informatore da lui rivendicato (9).

Da quanto finora detto consegue necessariamente, sul piano logico, che, se il Giannettini, il Freda ed il Ventura hanno addotto motivazioni false e contrastanti per spiegare le relazioni tra di loro intercorse nel 1969, evidentemente il vero motivo delle relazioni medesime è illecito ed inconfessa

---

(8) v. parte IV cap. II
(9) v. parte V cap. VII

bile.

Che tale inconfessabilità sia legata a comuni finalità eversive, dai tre concordemente perseguite, è possibile affermare sulla base di molteplici indicazioni.

Guido Giannettini ben conosceva l'attività eversiva in corso della "cellula veneta" diretta da Franco Freda e Giovanni Ventura. Quest'ultimo in fase istruttoria (10) ha precisato di aver sempre tenuto al corrente lui e "l'amico rumeno" degli attentati commessi sino all'estate del 1969; e di essere stato da loro due preventivamente autorizzato a compromettersi in qualcuno degli attentati stessi, sul terreno operativo, con la promessa di una copertura politica: ciò fino alle bombe sui treni, in quanto la prospettiva dei fatti terroristici già gravi avrebbe indotto il Giannettini ed il rumeno a vietargli ogni ulteriore compromissione col gruppo "Freda". Questi riferimenti sono stati collocati da Giovanni Ventura nel contesto dell'inaccettabile sua impostazione difensiva già esaminata; tuttavia essi non possono considerarsi travolti dalla falsità che inficia il complesso di tale impostazione, in quanto sono assistiti da precisi riscontri di prova logica e specifica. Negli interrogatori del 10 e del 24 maggio 1973 il suddetto Ventura ha dichiarato che, prima di sapere che era stato Guido Lorenzon a tradirlo denunciandolo all'Autorità Giudiziaria, egli aveva sospettato del Giannettini e del rumeno e che proprio a questi ultimi due egli si era voluto riferire quando aveva accennato vagamente a tali sue supposizioni parlando, nei primi giorni

---

(10) v. parte II cap. VII

del 1970, con lo stesso Lorenzon. Sono dichiarazioni che ricevono un controllo preciso, di epoca e provenienza non sospette, dalla testimonianza dell'attendibile Guido Lorenzon, nella parte in cui questi ha rievocato la prima reazione di Giovanni Ventura alla notizia del tradimento. "Avuta la mia confidenza - così si è espresso il testimone - il Ventura si sorprese non poco, ricollegò il fatto della perquisizione subita alle mie rivelazioni e mi disse che finalmente si spiegava perchè in Questura, dov'era stato convocato a chiarimenti prima del giorno di Natale, gli fosse stato detto che avevano sul suo conto informazioni precise. Il Ventura mi confessò anche che, ripensando a quanto gli era di recente accaduto, aveva sospettato che le informazioni su di lui avessero potuto darle tre persone: io e altre due persone. Aveva escluso me, credo, per considerazioni inerenti ai nostri rapporti di amicizia e, sul conto di una delle altre due (mi pare, di Milano), mi disse che era in attesa di notizie. Aggiunse poi che avrebbero potuto emergere prove di responsabilità a suo carico soltanto se vi fossero stati cedimenti da qualche parte" (11). Questa testimonianza prova che Giovanni Ventura effettivamente si pose il problema di chi lo avesse tradito delle sole tre persone sospettabili, che erano in grado di nuocergli perchè sapevano tutto della sua attività. Da ciò si evince che le "altre due persone", ossia Giannettini ed il rumeno, dovevano sapere dell'attività ever-

(11) v. dep. Guido Lorenzon al S.Proc. Rep. di Treviso del 18.1.1970 (cart.1 fasc.1 fol.28 r. istruttoria "Freda Ventura")

siva almeno quanto sapeva il Lorenzon. Si spiega inoltre, logicamente, il perchè, nella valutazione del Ventura, il quale era al corrente - come ancora si dirà fra poco - della qualità di collaboratore del S.I.D. di Guido Giannettini, questi si presentava fra i più sospettabili: il Giannettini, infatti, era pur sempre un elemento vicino alle tecniche insidiose tipiche dei Servizi segreti ed appariva, inoltre, coperto dalle garanzie sostanziali di immunità che i Servizi stessi sono in grado di apprestare per i loro collaboratori. Ragionevolmente quindi, in un primo tempo, il Ventura ebbe a sospettare che il Giannettini medesimo potesse essersi comportato nei suoi confronti da agente provocatore.

E' appena il caso di accennare ad un particolare sul quale si è soffermata la difesa di Guido Giannettini per sminuire l'efficacia probatoria del suddetto riscontro testimoniale: secondo la detta difesa, essendosi il Lorenzon riferito ad una persona "di Milano", non potrebbe mai trattarsi del Giannettini che risiedeva a Roma. In realtà una serena valutazione di questo dettaglio conduce a ritenere che esso non può assumere alcun rilievo. Anzitutto non può trascurarsi la incertezza della circostanza sul piano storico, giacchè il Lorenzon - come si rileva dalla parte della sua testimonianza sopra trascritta - disse testualmente: "mi pare, di Milano". In secondo luogo l'imprecisione di tale riferimento può trovare adeguata spiegazione nelle tendenze mistificatrici di Giovanni Ventura, spesso colto nel confessare cose vere con particolari svianti.

Giovanni Ventura merita, quindi, credito circa le progres-

sive informazioni da lui fornite, in ordine ai singoli attentati in programma, a Guido Giannettini.

Naturalmente egli, nell'evidente tentativo di tenere lontano da sè in particolare l'ultimo e più grave episodio di terrorismo durante i suoi interrogatori, ha cercato di spezzare le sue relazioni col Giannettini in ordine agli attentati sostenendo che esse si erano ormai praticamente esaurite dopo le esplosioni degli ordigni sui treni nell'agosto 1969. Tuttavia tale tentativo non è idoneo a produrre alcun valido effetto difensivo; in quanto è chiaro che Giannettini, se doveva sapere - come sopra si è detto - almeno quanto sapeva il Lorenzon circa l'attività eversiva e gli attentati per poter essere sospettato in un primo tempo di tradimento dal Ventura, necessariamente era al corrente anche delle notizie concernenti la strage.

Non va trascurato il fatto che la strage di Milano costituiva indubbiamente il fatto più importante intorno al quale ruotavano, in quel periodo di tempo compreso fra la fine del 1969 e l'inizio del 1970, le prime accuse del Lorenzon, le febbrili investigazioni delle competenti Autorità dello Stato e le preoccupazioni del Ventura. Furono proprio i sedici morti di Milano a far decidere il Lorenzon, come questi ha dichiarato, che era ormai un suo inderogabile dovere civico e morale denunziare all'Autorità Giudiziaria l'attività eversiva dell'amico Giovanni Ventura; e quest'ultimo, da parte sua, appena cominciò a sentirsi inquisito con la perquisizione domiciliare del 20 dicembre 1969 e gli interrogatori successivi, i quali si riferivano chiaramente ai recenti at-

tentati del giorno 12, non potè non ricollegare a quegli stessi recenti e gravissimi fatti di sangue le sue preoccupazioni ed i suoi sospetti di tradimento.

In verità Giovanni Ventura continuò a tenersi in stretto contatto con Guido Giannettini anche dopo la strage. Egli ha riferito nel suo interrogatorio del 24.5.1973 di aver incontrato il Giannettini stesso a Roma nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre 1969, di averlo informato dell'interrogatorio e della perquisizione domiciliare cui era stato sottoposto, di aver da lui saputo nella stessa occasione che il giorno 13 vi era stata presso il Ministero degli Interni una riunione, nel corso della quale si era delineato un contrasto tra il Capo della Polizia (Vicari) ed il Ministro (Restivo) sull'orientamento da imprimere alle indagini per gli attentati del giorno precedente: il primo voleva orientare le indagini verso gli ambienti di destra ed il Ministro, invece, pretendeva per motivi politici che la responsabilità di quei crimini fosse attribuita al più presto ad un ambiente di sinistra. Il Giannettini, interrogato specificamente su tali circostanze nell'udienza dibattimentale del 14 aprile 1977, ha ammesso di essersi incontrato col Ventura a Roma il 20 dicembre 1969 e di avergli parlato del contrasto sorto fra Ministro degli Interni e Capo della Polizia. Ha escluso però di essere stato reso edotto della perquisizione domiciliare subita dal Ventura; e ciò non è senza significato, giacchè denota la sua tendenza a negare ogni particolare idoneo a coinvolgerlo nelle vicende proces-

suali del Ventura. In realtà vi sono valide ragioni per ritenere vero il particolare negato dal Giannettini, dal momento che questi - come in appresso si chiarirà - costituì sempre il punto di riferimento dei familiari di Giovanni Ventura, dopo l'arresto di costui, per la preparazione di strategie difensive spinte, addirittura, fino ad una proposta di evasione.

Riepilogando sul punto in esame, deve quindi ritenersi accertato che Guido Giannettini fu sempre puntualmente informato dell'attività terroristica progettata e poi effettivamente compiuta per la realizzazione degli attentati del 1969. Le affermazioni di Giovanni Ventura a tal riguardo non solo trovano riscontro nella citata testimonianza di Guido Lorenzon, ma consentono una spiegazione pienamente accettabile sul piano logico e psicologico. E', infatti, ragionevole che i primi sospetti di tradimento del Ventura si siano rivolti verso l'uomo legato ai "doppi giochi" tipici dei Servizi segreti. Nè può sostenersi che il Ventura stesso abbia avuto interesse a mentire, per le esigenze della sua costruzione difensiva, nel dare tardivamente il nome ed il volto del Giannettini ad uno di quei due soggetti della cui lealtà aveva in principio sospettato; giacchè trattasi di una indicazione che sul piano probatorio si ribalta proprio su chi l'ha fornita. Se il Ventura, infatti, sospettò di Giannettini appena si vide coinvolto nelle indagini per gli attentati del 12 dicembre 1969, evidentemente ben sapeva - contrariamente a quanto ha cercato di far credere con la sua tesi difensiva - che anche della progettazione e dell'esecu-

zione di questi ultimi gravissimi episodi terroristici del 1969 il Giannettini medesimo era stato messo al corrente.

Da quanto finora si è detto si profila già chiaramente la correità di Guido Giannettini con Franco Freda e Giovanni Ventura.

Nè il Freda nè il Ventura, i quali - come si è già dimostrato - agivano concordemente, si sarebbero azzardati a svolgere un'attività sovversiva tenendone edotto il Giannettini se questi non fosse stato loro complice. Essi ben sapevano che quest'ultimo aveva stretti legami con alti vertici degli ambienti militari. Franco Freda lo ha ammesso in dibattimento (12) e Guido Giannettini sin dalla fase istruttoria (13). Giovanni Ventura già nell'autunno del 1969 ebbe a confidare ad Alberto Sartori di essere in contatto con un

---

(12) v. verb. udienza 3 e 4 febbraio 1977

(13) v. interr. 17.8.1974.

E' interessante, del citato interrogatorio di Guido Giannettini, il seguente passo:

"Ricordo che una volta sono andato di urgenza a Padova addirittura in aereo e con spese rimborsabili dal S.I.D. perchè Freda mi aveva detto che c'era la possibilità di mettere le mani su un deposito di armi dei marxisti-leninisti, un gruppo vicino ad Osvaldo Pesce.

L'operazione non fu portata a termine in quanto il deposito fu spostato e non se ne seppe più niente, prima ancora che il S.I.D. potesse intervenire.

G.I. Allora se Freda si rivolge a Lei per far intervenire i Carabinieri e sequestrare i depositi di armi vuol dire che sapeva che lei era un agente del S.I.D.

Risposta: Freda sapeva che io ero vicino agli ambienti militari ed allo Stato Maggiore della Difesa e quindi che avevo possibilità di far intervenire i Carabinieri" (v. cart.25 fasc.8 (4-D) fol.13 r. istruttoria "Giannettini")

elemento del S.I.D.; e la stessa confidenza fece a Pietro Loredan quando cominciò a passargli i noti rapporti informativi (14). Perciò sarebbe stata proprio una follia tenere informato dello sviluppo di una strategia sovversiva e terroristica un elemento così vicino alle alte gerarchie militari ed ai Servizi di sicurezza dello Stato, se non si fosse potuto contare sulla sua complicità.

---

(14) v. dep. Alberto Sartori al G.I. di Milano in data 8.4.72 (vol.25 fasc.2 foll.9-11 "istruttoria Freda"); v. interr. Pietro Loredan in data 20.6.73 al G.I. di Milano (vol.25 fasc.14 foll.32-36)

****
****

CAPITOLO XXI

I RAPPORTI GIANNETTINI-FREDA-VENTURA SUCCESSIVAMENTE AGLI ATTENTATI: - I "MESSAGGI MUTTI" - IL TENTATIVO DI PROCURATA EVASIONE IN FAVORE DI GIOVANNI VENTURA

La strategia processuale di Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini è stata sin dall'inizio caratterizzata dal tentativo di tenere le loro rispettive posizioni assai distanziate fra di loro e di farle sembrare, addirittura, in reciproco contrasto. Si è già trattato di questo aspetto in relazione all'apparente divario ideologico ed operativo fra i primi due (1). Si è anche detto delle opposte versioni prospettate dal Ventura e dal Giannettini circa la natura e le finalità del loro rapporto informativo, nonchè della terza e diversa spiegazione offerta dal Freda in dibattimento.

Perfino circa l'epoca in cui si conobbero il Giannettini ed il Ventura non si sono trovati d'accordo. Il primo, allo evidente scopo di separare nel tempo l'inizio dei rapporti con i suoi correi e di armonizzarlo con la sua tesi difensiva, ha inizialmente fatto decorrere dal 1967 le sue relazioni con il Freda e solo dalla fine di aprile del 1969 quelle col Ventura (2). Il secondo, invece, in uno dei suoi memoriali consegnati al giornalista Marco Nese ha puntualizzato di aver conosciuto il Giannettini nel 1967. Le risultanze proce:

---

(1) v. parte V cap.II

(2) in dibattimento (v. verb.ud. 15.3.77) il Giannettini ha insistito nel sostenere che fu Franco Freda a presentargli Giovanni Ventura per le sue esigenze di carattere informativo

suali hanno consentito di cogliere in fallo il Giannettini. Infatti già in base ad alcune lettere esibite dal teste Guido Lorenzon, durante la deposizione da lui resa il 25 giugno 1975 al Giudice Istruttore di Catanzaro (3), era stato accertato che i rapporti fra il Ventura ed il Giannettini risalivano almeno al febbraio 1969. Successivamente un nuovo elemento è venuto alla luce attraverso la testimonianza, resa al suddetto Giudice Istruttore il 12 gennaio 1976, dalla signora Giulia Castoldi Lenzi; la quale ha ricordato che presumibilmente nel 1968 aveva ricevuto una telefonata dal Giannettini. Questi, da lei già conosciuto, le aveva detto che un editore suo amico di Castelfranco Veneto, tal Giovanni Ventura, desiderava che ella effettuasse per lui alcune traduzioni delle opere di Celine. Qualche giorno dopo aver deposto, la testimone ha esibito al Giudice una lettera speditale in data 22.4.1968 da Giovanni Ventura, il quale nella stessa, preannunziandole una visita a Roma per la fine del mese, aveva fatto riferimento alla presentazione dell'"amico Giannettini" (4). E' stato, quindi, possibile stabilire che già nell'aprile 1968 erano in corso i rapporti di amicizia fra Giovanni Ventura e Guido Giannettini. Quest'ultimo, a contestazione di quanto sopra, ha dichiarato il 12 febbraio 1976 di non ricordare la circostanza, ma non ha potuto escludere - modificando così le sue primitive dichiarazioni al riguardo - che Freda gli avesse presentato il

(3) v. cart.38 fasc. 101/3 fol.18 istruttoria "Giannettini"
(4) v. cart.38 cit. fasc.102/5 foll. 1-2

Ventura nel 1968.

Da parte sua Giovanni Ventura, mosso dalle stesse esigenze di alterazione della verità, ha collocato la conoscenza fra il Giannettini ed il Freda nel 1969, insistendo (5) nell'affermare di essere stato lui a provocarla mediante un apposito incontro: ciò evidentemente per rendere più credibile il suo assunto di informatore del Giannettini, nell'interesse del S.I.D., in danno del Freda. Sarebbe stato certo controproducente, in relazione a tale assunto, porre in luce l'amicizia che da due anni legava il Freda al Giannettini e che quest'ultimo ha ammesso sin dal suo primo interrogatorio smentendo, così, il Ventura.

L'infelice esito dei tentativi di inquinamento della prova, posti in essere in ordine alla fase iniziale dei rapporti Giannettini-Freda-Ventura, si è ripetuto per quel che riguarda la condotta dei tre dopo l'esecuzione degli attentati per cui è processo. Invero, a fugare gli apparenti contrasti reciproci, accuratamente preparati nell'impostazione difensiva della dialettica processuale, sono venuti fuori i "messaggi" inviati clandestinamente dal Freda e dal Ventura al Giannettini tramite l'imputato Claudio Mutti.

Dal testo dei due biglietti (a firma rispettivamente del Freda e del Ventura), dei quali si è detto analiticamente in narrativa (6), si desume una concordata iniziativa di entrambi gli imputati firmatari ed una presupposta adesione del de-

---

(5) v. verb. ud. 15.3.1977
(6) v. parte III cap.I

stinatario Giannettini ad una richiesta di collaborazione, i cui termini non risultano neanche accennati. La clandestinità del mezzo adoperato ed il carattere misterioso della missione affidata al Mutti sono indicativi dell'intendimento di dissimulare il sostanziale accordo esistente fra il Freda, il Ventura ed il Giannettini, lasciando inalterato - sul terreno processuale - il loro contrasto risultante dalle tre diverse e divergenti linee difensive.

E' un'ulteriore manifestazione di quella tattica già adottata sin dall'inizio del procedimento dal Freda e dal Ventura; ed alla quale lo stesso Giannettini ha accennato durante la conversazione registrata con il cap. Labruna negli uffici del S.I.D. di via Sicilia. A pag.4 del testo dattiloscritto di tale registrazione (7) si leggono, infatti, le seguenti frasi pronunciate dal Giannettini:"... Dunque Ventura, è un uomo di destra assolutamente e anche se adesso sostiene quello che sostiene e fa benissimo, perchè è l'unico modo per spaccare ulteriormente in due una PISTA NERA che è già inconsistente... Ha visto che la sinistra e sopratutto la Magistratura e certi organi di potere insistono su questo tasto, l'unica cosa è cercare di differenziare le due posizioni e se Freda è indubbiamente di destra, l'unico modo di differenziarlo è apparire di sinistra".

Lo specifico disegno perseguito con l'operazione dei "messaggi", consegnati al Mutti, rimane oscuro e non rivelabile.

Contrastanti fra di loro ed assolutamente inaccettabili sono le spiegazioni date dai protagonisti in dibattimento (8) sullo

---

(7) v. cart.27 fasc.72/18 istruttoria "Giannettini"
(8) v. verb. di confronto Franco Freda-Giovanni Ventura e Guido Giannettini in verb. ud. 27.4.77

episodio.

Il Freda ha sostenuto che, essendo venuto a conoscenza di una intervista giornalistica relativa ad un'indagine che Guido Giannettini stava conducendo per rintracciare il cap. Hamid (il presunto arabo destinatario dei timers), aveva preso l'iniziativa di sollecitare con un messaggio il Giannettini stesso a concludere con utile risultato la suddetta ricerca. Giovanni Ventura si era inserito per esigenze che si riferivano alla sua difesa processuale ed aveva, così, approfittato dell'occasione per comunicare col Giannettini attraverso Freda. Questi non aveva chiesto al Ventura quali fossero le esigenze difensive che intendeva soddisfare ricorrendo al Giannettini.

Assai poco convincente appare questa versione del Freda;il quale, a parte la genericità del suo riferimento ad una intervista giornalistica di cui non ha fornito alcuna indicazione precisa atta ad accertarne la corrispondenza con la realtà,è, anzitutto, smentito dal tenore dei due biglietti. Infatti il Freda sottoscrisse solo il foglio di accompagnamento (diretto al latore Claudio Mutti) del biglietto principale, che è indubbiamente quello indirizzato al Giannettini e sottoscritto dal Ventura. Inoltre proprio il difensore (all'epoca)di questo ultimo, l'avv. Ghidoni, figura nel messaggio come uno dei perni di quella missione. La clandestinità della missione stessa, poi, non trova giustificazione nell'allegata necessità di eludere il controllo della corrispondenza da parte del Giudice

Istruttore di Milano, giacchè, a parte il fatto che al tempo dei "messaggi" il suddetto Giudice si era già spogliato del procedimento a carico del Freda e del Ventura con il rinvio a giudizio di entrambi, quella particolare richiesta rivolta al Giannettini nulla aveva di illecito e poteva, quindi, essere effettuata attraverso le normali vie difensive. Risulta, inoltre, dal biglietto firmato dal Freda che questi si preoccupò di tenere all'oscuro dell'oggetto dell'operazione e della sua personale partecipazione alla medesima gli stessi avvocati difensori. Non può essere ritenuta veritiera neanche la precisazione del Freda secondo cui il biglietto da lui firmato aveva anche la funzione di garantire presso il Giannettini il discreditato Ventura. Invero risulta che quest'ultimo, nel biglietto da lui sottoscritto, raccomandava al Giannettini di parlare liberamente con il latore Claudio Mutti trattandosi di persona di assoluta fiducia: ciò indica che il Ventura aveva con il Giannettini un rapporto fiduciario così consolidato da consentirgli di accreditare terzi.

Giovanni Ventura, pur affermando anch'egli che l'incarico da assegnare al Giannettini si riferiva alla questione dei timers, ha fornito una versione diversa da quella del Freda, sotto un duplice profilo: ha parlato di un'iniziativa concordata fra loro due per una comune esigenza difensiva (ciò, per la verità, risulta confermato - come si è già detto - dal testo dei due biglietti) ed ha precisato che l'idea di comunicare con il Giannettini non nacque dalla lettura di interviste giornalistiche di costui, ma nel corso di colloqui da esso Ventura

avuti in carcere col Freda. Egli, tuttavia, non ha spiegato come mai il suo interesse per il capo Hamid e per la questione dei timers in genere si sia acceso così tardivamente, quando Giannettini era ormai all'estero, colpito da mandato di cattura e quindi nelle peggiori condizioni per recare aiuto ad altri. Sono, inoltre, opponibili anche al Ventura le considerazioni sopra esposte circa la rigorosa clandestinità della operazione.

Guido Giannettini in dibattimento si è detto all'oscuro di tutto, in quanto i due biglietti - intercettati dalla Polizia - non gli pervennero mai. Egli ha insistito nel sostenere di ignorare il motivo per il quale Franco Freda e Giovanni Ventura avevano pensato di rivolgersi a lui. In fase istruttoria, però, richiesto dal Magistrato sulle motivazioni presumibili del Freda e del Ventura, aveva risposto testualmente: "Mi sembra logico... per incastrarmi" (9). La difesa del Giannettini ha ripreso, nelle sue conclusioni dibattimentali, la tesi del tranello che il Freda ed il Ventura avrebbero teso al Giannettini stesso con i suddetti messaggi; tuttavia essa è nettamente contraddetta dalla clandestinità dell'operazione, la quale per un mero caso fu poi scoperta dagli inquirenti e non certo per una dolosa preordinazione in danno del Giannettini da parte dei suoi coimputati.

In definitiva l'episodio dei "messaggi", considerato in sè ed alla luce delle contrastanti, inaccoglibili giustificazio-

---

(9) v. registrazione dell'interrogatorio reso dal Giannettini al Giudice Istruttore di Milano il 17.8.74

ni date da coloro che vi furono coinvolti, non può non costituire una salda conferma della preesistenza di un illecito vincolo societario fra il Giannettini, il Freda ed il Ventura nonostante ogni tentativo di dissimulazione, da parte di costoro, sul piano della formale condotta processuale.

Non vi è dubbio che, se a tale illecito sodalizio il Giannettini fosse rimasto estraneo e fosse stato coinvolto ingiustamente nel procedimento solo per effetto di una fraudolenta manovra ordita in suo danno dal Ventura, questi non avrebbe neanche lontanamente pensato di poter ottenere una collaborazione qualsiasi da parte di lui. Nè potrebbero trovare ragionevole spiegazione i rapporti di amicizia rimasti inalterati fra i due, nonostante le apparenze processuali, e constatati - durante gli ultimi tempi - anche dagli agenti di P.S. incaricati della sorveglianza di entrambi (10).

Il reato di tentato favoreggiamento ascritto a Claudio Mutti, per aver questi cercato di far pervenire i due biglietti alla loro destinazione, è compreso fra quelli per i quali è stato concessa amnistia con il D.P.R. 4.8.1978 n.413. Nessuna condizione oggettiva o soggettiva osta all'applicazione del citato decreto di clemenza in favore del Mutti; il quale, d'altra parte, trovato dalla Polizia in possesso di quella clande-

---

(10) la Questura di Catanzaro, poco tempo dopo la fuga del Ventura, ha fatto conoscere con rapporto del 16.7.78 (foll. 308-309 cart.S-A fasc.6), i seguenti particolari: "E' opportuno far presente che specie in questi ultimi mesi Giannettini e Ventura si sono frequentati assiduamente con scambio di visite reciproche, inviti a colazione e continue reciproche cortesie..."

stina corrispondenza e colto nel tentativo di recapitarla all'avv. Ghidoni (11) per adempiere l'incarico ricevuto dal Freda (incarico chiaramente volto ad eludere le investigazioni dell'Autorità inquirente), non può beneficiare di più ampia formula di assoluzione nel merito ai sensi dell'art.152 cpv.C.P.P. Nè può essere accolta la eccezione di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per essere stato il Mutti rinviato dinanzi a questa Corte con un'imputazione ex artt. 56-378 C.P., diversa da quella ex art.270 c.III C.P. originariamente contestatagli. Invero, a parte l'intempestività di tale eccezione, non ritualmente sollevata nel termine previsto dall'art.439 p.p. C.P.P., deve rilevarsi che all'imputato, nel corso dei suoi interrogatori, sono stati compiutamente contestati i fatti costituenti oggetto dell'ultima formale incolpazione cristallizzata nel dispositivo del provvedimento di rinvio a giudizio. La contestazione formale dell'accusa deve, quindi, ritenersi validamente integrata dagli interrogatori resi al Magistrato; con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna irrituale immutazione dell'accusa stessa (v. Cass. sez. V 24.5.1977 Pardini in Cass. pen. Mass ann.1978 n.1183 e numerosi precedenti conformi ivi citati).

Riprendendo in esame il criminoso vincolo societario "Freda-Ventura-Giannettini", va aggiunto che esso riceve ulteriore dimostrazione dai frequentissimi rapporti intercorsi successivamente all'arresto di Giovanni Ventura fra la sorella di questi, a nome Mariangela, e Guido Giannettini. Di tali rappor-

---

(11) v. parte III^ cap.I

ti, durante i quali il Giannettini diede consigli e seguì assiduamente le vicende del Ventura, spingendosi fino a rendersi autore di un tentativo di procurata evasione dello stesso dal carcere di Monza, si è già analiticamente trattato (12).

Occorre ora puntualizzare come il Giannettini, uomo tutt'altro che imprudente o sprovveduto, avrebbe considerato pericoloso ed accuratamente evitato ogni contatto con i familiari di Giovanni Ventura, dopo l'arresto di quest'ultimo, se non fosse stato a lui ormai indissolubilmente legato da illecite compromissioni nella compiuta attività eversiva.

Nel 1971 erano stati arrestati Franco Freda e Giovanni Ventura. Nel dicembre dello stesso anno erano stati scoperti dal Magistrato nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna i rapporti informativi che il Giannettini aveva, a suo tempo, rimesso ai medesimi Freda e Ventura. Il 2 marzo 1972 era stato, poi, notificato a questi ultimi in carcere un nuovo e più completo mandato di cattura, con le formali contestazioni relative all'associazione sovversiva ed agli attentati del 1969. Il 21 dello stesso mese di marzo il Giudice Istruttore di Treviso aeva disposto la trasmissione degli atti a Milano per competenza territoriale ravvisando, a carico dei due imputati, indizi sufficienti anche in ordine alla strage del 12 dicembre 1969. Indi, nell'aprile 1972, era apparso sul settimanale "Il Mondo" il noto articolo con il quale il giornalista Piero Sanavio aveva parlato della famosa riu

---

(12) v. parte III^ cap.IX

nione eversiva di Padova del 18 aprile 1969 ed avanzato la ipotesi che vi avesse partecipato proprio Guido Giannettini o, comunque, un elemento del S.I.D. (13). Si erano verificati, quindi, fatti tali da indurre il Giannettini a troncare senza indugio ogni ulteriore contatto con l'ambiente del Freda e del Ventura, se si fosse trattato dell'abbandono di un semplice canale informativo; il quale da un lato era divenuto scottante e dall'altro non presentava ormai alcuna concreta utilità, in quanto già languiva nel 1969 per poi inaridirsi definitivamente con la carcerazione delle due presunte fonti. Egli, invece, non solo non troncò i contatti, ma li curò in modo continuativo ed assai azzardato come si evince, in particolare, da due episodi.

Il primo riguarda la ricostruzione di un vecchio rapporto informativo chiestogli da Mariangela Ventura per conto del di lei fratello Giovanni. Il rapporto si riferiva allo addestramento di alcuni terroristi in Germania (14); ed il Giannettini suggerì a Mariangela Ventura il modo di ricostruirlo consegnandole degli appunti scritti di suo pugno e fornendole, così, la possibilità di disporre di una prova documentale della paternità di quel rapporto stesso: ciò in un periodo di tempo in cui nome del Giannettini stesso era ancora ben lontano dall'essere

---

(13) Il Giannettini, come egli stesso ha riferito (v.verb. ud.15.3.77), fu tanto sensibilizzato dalla pubblicazione dello articolo del Sanavio da pensare, in un primo tempo, all'opportunità di proporre querela contro l'articolista. Ne fu, poi, dissuaso dal gen.Maletti.

(14) (la c.d. scuola di Bad Ems di cui si è parlato in parte III^ cap.IX e parte V cap.XVIII)

agganciato al procedimento attraverso i documenti rinvenuti a Montebelluna. E' il caso di ricordare, a tal proposito, come il S.I.D., al quale il Giudice Istruttore di Milano insistentemente aveva chiesto notizie sullo autore dei rapporti di Montebelluna fin dal dicembre 1972, mantenne la copertura del suo informatore sino all'estate del 1974.

Il secondo episodio compromettente è costituito dalla proposta di far evadere Giovanni Ventura; ed a tal riguardo in sede dibattimentale sono emersi nuovi elementi.

Già in fase istruttoria - come si è già detto - le affermazioni di Mariangela Ventura, circa l'incarico di far evadere il fratello Giovanni conferitole da Guido Giannettini per mandato "di una certa parte del S.I.D.", risultavano assistite da molteplici riscontri probatori. Invero, a parte la conferma della circostanza da parte della moglie del Ventura, Pierangela Baietto, anch'ella presente all'atto del conferimento dello incarico, si era potuto accertare - in seguito ad una ispezione eseguita dal Magistrato nel carcere circondariale di Monza- che effettivamente tutte le porte delle celle del reparto "uomini", ove era stato ristretto Giovanni Ventura, potevano essere aperte con la chiave consegnata alla di lui sorella Mariangela (come quest'ultima ha riferito) da Guido Giannettini. Inoltre da un'accertamento peritale eseguito sul contenuto di una delle due bombolette spray (15), che Mariangela Ventura ha dichiarato di aver ricevuto dal Giannettini - unitamente alle chiave - affinchè potessero essere posti fuori causa gli agenti di custodia durante l'evasione, era emerso che trattavasi di

(15) l'altra bomboletta non è stata esibita da Mariangela Ventura, avendola ella già usata per constatare l'efficacia del contenuto (v. parte III^ cap.IX)

un energico gas lacrimogeno largamente impiegato dalle Forze di Polizia di molti Paesi. Va richiamato, ancora, quanto si è già esposto in narrativa (16) sull'intervista rilasciata al giornalista Mario Scialoia del settimanale "L'Espresso" da Jean Parvulescu (alias Jean Walter), il quale, amico del Giannettini, ha dichiarato di aver ricevuto confidenzialmente da quest'ultimo la notizia del tentativo di procurata evasione concepito dal S.I.D. per Giovanni Ventura.

Ulteriore riscontro di quanto hanno sostenuto Mariangela Ventura e Pierangela Baietto, particolarmente per qual che riguarda l'analoga operazione del S.I.D. in favore di Marco Pozzan loro accennata dal Giannettini, è costituito dal fatto che effettivamente - come si dimostrerà - il latitante Pozzan fu fatto espatriare da elementi del S.I.D.

In dibattimento il S.I.D., su richiesta specifica della Corte, ha fatto conoscere con nota n. prot.0/4/23915/0/1^ del 2o dicembre 1977 (17) che nel febbraio 1972 il Reparto "D" si era approvvigionato di bombolette spray a pressione prodotte dalla ditta "Imuwa Handels Acch Berna Cerechtigkeits-Gasse 51". Dal depliant e dalle relazioni tecniche della ditta elvetica fornitrice, inviate dal Servizio in xerocopia, si rilevava che tali bombolette contenevano "Alfacloracetofenone" (sostanza, con effetto lacrimogeno, registrata nel gruppo 1 dell'elenco dei veleni del cantone di Zurigo) e non potevano

(16) v. sempre parte III^ cap.IX
(17) v. cart. S-D fasc.43

essere vendute al libero commercio essendo soggette alle norme della legislazione sulle armi. Questa Corte, preso atto che la suddetta sostanza era la stessa di quella contenuta nella bomboletta esibita da Mariangela Ventura e sottoposta a perizia in fase istruttoria, disponeva con ordinanza del 5 gennaio 1978 l'acquisizione degli esemplari di tali oggetti esistenti presso il S.I.D. Si è potuto, così, constatare nell'udienza del 31 successivo che uno dei suddetti esemplari (precisamente il tipo più piccolo) è identico, sia nella forma che nelle dimensioni (18), a quello consegnato dalla Ventura.

Queste emergenze dibattimentali integrano e potenziano le risultanze istruttorie ed autorizzano a ritenere che Guido Giannettini, quando propose ai familiari di Giovanni Ventura l'evasione del loro congiunto, aveva ricevuto, unitamente alla consegna di quegli strumenti utili per la concreta realizzazione del piano proposto, un preciso mandato da persone facenti parte dell'organismo statale di cui era collaboratore. La logica consente di individuare, fra tali persone, certamente coloro i quali, per le delittuose protezioni a lui accordate, sono stati incriminati nel presente procedimento.

Il Giannettini, uomo riservato e non incline a palesare senza necessità gli avvenimenti nei quali si coinvolse per

---

(18) altezza cm.11,4 diametro cm.3,5, sigla AV stampigliata sulla base

i suoi rapporti col S.I.D., ha naturalmente negato il ruolo attribuitogli in un preteso tentativo di procurare la evasione del Ventura. Ha contraddetto, perciò, Mariangela Ventura, durante il confronto con lei avuto dinanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro il 19 gennaio 1976, dicendo di non averle mai parlato di tale argomento nè consegnato chiavi o bombolette. Nel contesto del confronto egli, tuttavia, ha pronunciato una frase assai illuminante sulla vicenda, quasi a voler far intendere in modo indiretto ciò che non si è sentito di affermare esplicitamente: "Ribadisco che non era nelle mie possibilità personali procurarmi, in ipotesi, la chiave di una cella di un carcere, ma che solo un'organizzazione potente come il S.I.D. poteva darmi la chiave che tu affermi, Mariangela, ti abbia consegnato" (19).

I riscontri probatori sopra esposti impediscono di ritenere accettabile quanto la difesa del Giannettini ha sostenuto in ordine a tale episodio: cioè che Giovanni Ventura avrebbe introdotto tardivamente nel processo quella proposta di fuga non come fatto realmente avvenuto, bensì come mero espediente per ottenere un prolungamento delle indagini istruttorie e, quindi, la sua scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva. In verità non può escludersi che il Ventura abbia tenuto presente anche questo scopo, ma da ciò non può ricavarsi automaticamente la falsi-

---

(19) v. cart.37 fasc.99/18 fol.7 istruttoria "Giannettini"

tà delle sue rivelazioni; la cui tardività ben può spiegarsi, d'altronde, con la considerazione che quelle notizie compromettenti, unitamente alle garanzie reali offertegli e rimaste in suo possesso, erano utilizzabili pure come arma di riserva e di ricatto verso gli ambienti di potere da cui era partita quella proposta di evasione.

Quanto sopra premesso in punto di fatto, va tuttavia rilevato che sia il Giannettini, sia gli ufficiali del S.I.D. (gen.Maletti e cap.Labruna), ai quali è stato fatto carico nei capi d'imputazione di aver tentato di procurare l'evasione di Giovanni Ventura, devono essere assolti con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" (20). Essi, invero, essendosi limitati a formulare mere proposte, sia pure accompagnate dalla garanzia della consegna delle chiavi del carcere e delle due bombolette narcotizzanti, hanno tenuto una condotta limitata alla fase preparatoria del reato; e non vi è la prova che ad essa abbia fatto seguito alcun atto idoneo diretto all'esecuzione del delitto loro contestato. Esulano, cioè, nella specie, gli estremi del tentativo punibile ai sensi dell'art.56 C.P.

Resta, comunque, insopprimibile storicamente, con tutto il suo carico di preoccupanti problemi sulle motivazioni ispiratrici ed il suo riflesso probatorio sulla posizione processuale degli imputati Giannettini, Maletti e Labruna, in

---

(20) v. anche, per quanto riguarda gli imputati Maletti e Labruna, parte V cap.XXV

ordine agli altri reati loro ascritti, il fatto che un piano di evasione fu elaborato e proposto in favore di Giovanni Ventura per iniziativa od almeno con la partecipazione di esponenti del S.I.D.

Nei capitoli che seguono saranno indicate le altre risultanze processuali che consentono di inquadrare il criminoso ruolo svolto da Guido Giannettini nell'ambito della struttura statale ove egli era inserito.

****
*****

CAPITOLO XXII

L'ATTIVITA' DI FAVOREGGIAMENTO COMPIUTA DAL GEN. GIAN ADELIO MALETTI E DAL CAP. ANTONIO LABRUNA NEI CONFRONTI DI GUIDO GIANNETTINI

Il delitto di favoreggiamento personale, previsto dallo art. 378 C.P., non si realizza solamente nell'ipotesi di aiuto apprestato ad un soggetto per porlo al riparo dalle ricerche dirette e dalle misure coercitive dell'Autorità dopo la commissione di un reato. Esso, invero, prende vita, come chiaramente risulta dal testo della norma incriminatrice, al lume anche dell'interpretazione datane da autorevole dottrina e copiosa giurisprudenza, già quando si impiegano mezzi idonei a frustrare comunque le investigazioni della Polizia o del Magistrato in ordine all'accertamento di un determinato illecito penale; e non assume alcuna rilevanza, a tal fine, il fatto che il soggetto favorito sia oggetto diretto o solo indiretto delle suddette investigazioni, sia colpito o meno da un provvedimento restrittivo della libertà personale, abbia assunto la qualità di imputato o si presenti come semplice sospettato oppure sia addirittura ignoto all'Autorità inquirente. E', del pari, irrilevante l'opinione dell'innocenza della persona favorita (v. ad es. Cass. 10.7.76 n.1237).

L'obiettività giuridica dell'illecito in esame va individuata, com'è noto, nell'interesse fondamentale a che l'opera di investigazione dell'Autorità per l'accertamento dei reati non rimanga intralciata, rallentata o vanificata; e ta

le interesse riceve protezione dalla norma di cui al citato art.378 C.P. non solo con riferimento alla necessità di evitare ostacoli al compimento degli atti di coercizione (fermo, arresto, accompagnamento, ordine o mandato di cattura), ma anche in relazione all'esigenza di evitare turbamenti dell'attività svolta dalla Polizia o dagli Organi Giudiziari per la ricerca di notizie relative al reato e per acquisire e conservare il materiale probatorio occorrente per la pronuncia di merito (v. Cass. sez. I^ 11.XI.71 Di Gennaro ed altri in Cass. pen. Mass. ann.1973 p. 754 m.935). Partendo da tale impostazione il Supremo Collegio ha ravvicato conseguentemente, con varie pronunce che hanno suscitato echi concordi nella migliore dottrina (v. per tutte Cass. sez. III^ 5.6.67 D'Asaro in Cass.pen. Mass. ann. 1968 p. 404 m. 603; Cass. 14.10.1977 n.2370 Barni in Mass. dec. pen. 1978 m. 138618), la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale anche nel fatto di chi operi quando le investigazioni dell'Autorità non sono ancora iniziate perchè "anzi, in tal caso l'attività del favoreggiatore è più pericolosa per l'interesse tutelato, dato che rende più difficili le investigazioni stesse". Nè è richiesta una condotta commissiva dalla legge penale in quanto, considerata l'estrema varietà dei modi con cui è possibile eludere le indagini, anche "il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie, pur nella loro genericità, costituiscono comportamenti omissivi idonei a configurare l'ipotesi di reato in discorso". (v. Cass.6.6.77 n.1040 Esposito ed altri).

Le suddette notazioni sull'ampiezza operativa della norma

in esame appaiono opportune per puntualizzare, preliminarmente, la rilevanza penale ex art.378 C.P. della condotta tenuta dal gen. Maletti e dal cap. Labruna, in favore del Giannettini, anche nel periodo in cui quest'ultimo non era stato ancora formalmente incriminato dal Giudice Istruttore di Milano e colpito da mandato di cattura.

Un segno non equivoco che le investigazioni giudiziarie si erano ormai orientate verso Guido Giannettini fu rappresentato dalla perquisizione eseguita dal Magistrato il 18 maggio 1973 nel domicilio del Giannettini stesso e nel successivo invio al S.I.D., con richiesta di collaborazione informativa, di vari documenti nell'occasione sequestrati.

Di ciò ben si rese conto il gen. Maletti, il quale a quell'epoca aveva da tempo assunto la direzione del Reparto "D" del S.I.D.- Lo ha ammesso senza esitazione in dibattimento (v. verb. udienza 5.7.77), precisando che dopo quella perquisizione fu chiaro un irrigidimento della Magistratura milanese nei confronti del Giannettini; per cui al S.I.D. si imponeva una decisione: se continuare o interrompere i rapporti col Giannettini stesso. Il generale ha aggiunto, a tal riguardo, di non aver avuto alcuna remora a proseguire i contatti con lui dopo la lettera del 12 luglio 1973, con la quale il Capo del Servizio, al Giudice Istruttore di Milano che gli chiedeva di palesare l'eventuale qualità di collaboratore del S.I.D. di Guido Giannettini, aveva opposto il segreto militare.

In realtà questa prosecuzione di contatti, con una persona già chiaramente inquisita in sede giudiziaria, non può consi-

derarsi aderente ad una linea di condotta ufficialmente imposta da organi superiori con efficacia vincolante per il Capo del Reparto "D". La linea ufficiale del S.I.D. si era concretata ed esaurita nel sollevare l'eccezione di segretezza; e ciò non comportava certamente la necessità nè l'opportunità che il rapporto di collaborazione col Giannettini continuasse.

Pertanto il gen. Maletti, allorchè si assunse la responsabilità di mantenere i contatti col suo suddetto collaboratore e di elargirgli più volte somme di denaro all'estero, avvalendosi dell'opera del cap. Labruna, ebbe ad agire del tutto al di fuori dei suoi doveri di ufficio ed, ovviamente, con la chiara consapevolezza di intralciare l'attività investigativa del Magistrato Istruttore, dal quale l'inquisito veniva così tenuto lontano.

Lo stesso espatrio di Guido Giannettini, avvenuto il 9 aprile 1973 e cioè in una data di poco precedente a quella della perquisizione domiciliare sopra citata, era stato preordinato dal gen. Maletti ed attuato, con l'efficace collaborazione del cap. Labruna, in modo da non lasciarne segno alcuno nei controlli di frontiera. Lo scopo evidente era quello di evitare che il Giudice Istruttore, ormai sulle tracce del Giannettini medesimo (Giovanni Ventura aveva cominciato a confessare il 17 marzo 1973 ed il Reparto "D" seguiva attentamente il processo, come si vedrà), potesse convocarlo o, comunque, reperirlo sul territorio nazionale. Ciò è stato ripetutamente affermato dal Giannettini pure in dibattimento e deve ritenersi rispondente al vero; anche se i due ufficiali accusati dell'operazione hanno sempre e tenacemente nega

to la circostanza, sostenendo che fu solo il Giannettini a volersi allontanare dall'Italia con il pretesto di un servizio giornalistico da svolgere all'estero.

Vari elementi concorrono nell'accreditare la versione di Guido Giannettini sull'avvenimento.

Va, anzitutto, posta in rilievo la riluttanza del Giannettini stesso a fornire notizie compromettenti per il S.I.D. e per gli ambienti militari in genere. Di questo egli ha dato nel corso del procedimento molteplici dimostrazioni.

Possono esemplificativamente a tal proposito ricordarsi:
la spontanea osservanza da parte sua dell'obbligo di segretezza (1), circa la propria qualità di collaboratore del S.I.D., fino al momento in cui tale sua qualità fu rivelata dal Ministro della Difesa dell'epoca, on. Giulio Andreotti, con la nota intervista concessa al "Mondo" nel giugno 1974;
il suo tentativo, pur dopo le rivelazioni del Ministro, di coprire ancora il S.I.D. - e specificamente il gen. Maletti ed il cap. Labruna - nascondendo per un certo tempo (2) di essere stato contattato e finanziato dal Servizio all'estero durante la sua latitanza;
l'ulteriore suo tentativo di favorire i due suddetti ufficiali precisando, nel primo suo interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Milano il 16 agosto 1974, di aver ricevuto lo ultimo finanziamento del S.I.D. alla fine di dicembre 1973

---

(1) v. intervista di Guido Giannettini al settimanale "L'Espresso" del 15/16 marzo 1974
(2) v. intervista di Guido Giannettini su "L'Espresso" n.25 del 23 giugno 1974

e, cioè, prima dell'emissione del mandato di cattura nei suoi confronti (3) (fu poi lo stesso S.I.D. a smentirlo informando il Magistrato del denaro rimessogli nell'aprile 1974);
il tenore delle sue dichiarazioni in occasione dei confronti avvenuti in sede giudiziaria fra lui ed il cap. Labruna, precisamente nelle parti in cui egli, pur trovandosi in posizione di netto contrasto con il capitano, ha spesso cercato di contraddirlo il meno possibile, nonostante la sua posizione di evidente vantaggio per il controllo recato alle sue dichiarazioni dalla evidenza di alcuni fatti (v. ad es. confronto Giannettini-Labruna del 22.8.1974, dinanzi al Giudice Istruttore di Milano, nel quale il capitano ha cominciato con l'escludere di essere intervenuto durante la registrazione del "nastro" (4) avvenuta negli uffici del S.I.D. di via Sicilia, pur essendo evidente dal testo della registrazione stessa che si trattò di una conversazione vera e propria fra i due e non di un monologo del Giannettini);
la sua memoria del 9 marzo 1976, presentata durante la fase istruttoria di Catanzaro, con la quale ha addebitato al Governo "Andreotti" la sua copertura all'estero fino ad un certo periodo di tempo ed ha giustificato, sotto questo profilo, lo analogo comportamento dei militari del S.I.D. costretti ad eseguire le decisioni prese dai vertici politici.

---

(3) Il mandato di cattura nei confronti del Giannettini fu emesso, come si è detto in narrativa, il 9.1.1974
(4) v. narrativa parte III^ cap. III

La parola di Guido Giannettini, quindi, nelle infrequenti occasioni in cui rivela circostanze imbarazzanti per i militari del S.I.D., non può certo essere liquidata alla svelta come quella di un mentitore.

Del resto un espatrio organizzato per lui dal gen. Maletti e dal cap. Labruna, se si tien conto delle successive protezioni - anche di carattere economico - attuate nei suoi confronti all'estero, è un evento tutt'altro che inconcepibile ed anomalo. Esso si inquadra, anzi, logicamente, nel contesto di tutte le coperture di cui egli potette godere da parte del S.I.D. e che lo tennero, per lungo tempo, al riparo dalle ricerche del Giudice Istruttore di Milano.

Vi sono inoltre da segnalare due fatti estremamente significativi, che lo stesso cap. Labruna ha esplicitamente ammesso e che forniscono un appagante controllo della veridicità di quanto riferito dal Giannettini sulle modalità del suo espatrio: il pernottamento del Giannettini medesimo negli uffici di copertura del S.I.D. di via Sicilia immediatamente prima della sua partenza per Parigi e la circostanza che egli fu accompagnato all'aereoporto dal maresciallo Mario Esposito, il quale lavorava alle dirette dipendenze del cap. Labruna. E' ben difficile armonizzare questi due fatti con la ipotesi di un viaggio deciso autonomamente dal Giannettini per gli asseriti motivi attinenti alla sua attività di giornalista. Egli abitava a Roma e non aveva certo alcun bisogno di essere ospitato per una o due notti in un ufficio del S.I.D., nè di essere scortato fino al momento della partenza da un militare del Servizio. Sicchè è innegabile che tale serie di ac

corgimenti denota, in maniera palese, un interesse di elementi del S.I.D. ad allontanare Guido Giannettini dalla sua abitazione romana ed a spedirlo, con opportune cautele, all'estero proprio nel periodo in cui si stava concentrando su di lui l'attenzione del Giudice Istruttore.

Non va trascurato di considerare che il gen. Maletti ed il cap. Labruna organizzarono l'espatrio del Giannettini e continuarono a proteggerlo all'estero nonostante fossero a conoscenza dei rapporti che lo legavano a Franco Freda ed a Giovanni Ventura. Ciò i due ufficiali hanno recisamente negato; ed il gen. Maletti in particolare ha sostenuto che solo dalla lettera del 15 settembre 1973, inviatagli da Parigi a mezzo del cap. Labruna dal Giannettini, egli seppe che quest'ultimo utilizzava il Freda come fonte di informazioni nel Veneto. Le risultanze processuali offrono, invece, la prova che il gen. Maletti ed il cap. Labruna sapevano molto di più e da parecchio tempo prima della citata lettera del 15 settembre 1973.

Guido Giannettini, il quale - come si è già detto - si è dimostrato in genere restio a fornire elementi di accusa contro gli ufficiali del S.I.D., ha più volte dichiarato che nell'aprile 1972, essendo apparso sul settimanale "Il Mondo" un articolo di Piero Sanavio che lo indicava come sospetto compartecipe della nota riunione di carattere sovversivo tenutasi a Padova il 18 aprile 1972, aveva pensato di difendere la propria reputazione con una querela contro l'autore del pezzo giornalistico ed aveva chiesto al gen. Maletti una specifica autorizzazione al riguardo. Aveva così informato già

da allora il generale dei rapporti informativi da lui avuti con Franco Freda e Giovanni Ventura mediante una lettera inviatagli tramite il cap. Labruna. Il gen. Maletti lo aveva poi dissuaso dall'intraprendere iniziative giudiziarie e gli aveva dato modo di parlare dettagliatamente con il cap. Labruna dei suddetti rapporti intercorsi fra lui ed il gruppo Freda-Ventura. La cronistoria dei rapporti medesimi, preceduta da un preciso riferimento alla lettera dell'aprile 1972 da lui inviata al generale, il Giannettini - a suo dire - aveva curato verso la fine del 1972 di incidere su nastro (registrato negli Uffici del S.I.D. di via Sicilia (5)), in quanto desiderava far pervenire al generale stesso un resoconto più dettagliato e fedele di quello che il cap. Labruna poteva fargli in base ai ricordi delle loro conversazioni.

Quanto sopra il Giannettini ha ripetuto anche in sede di confronto (6) con il gen. Maletti, il quale non lo ha smentito, ma si è limitato a dire di non ricordare la circostanza della lettera dell'aprile 1972 e di aver saputo dell'esistenza del "nastro" solo quando il cap. Labruna ebbe a parlarne al Giudice Istruttore di Milano nell'agosto 1974.

---

(5) v. in narrativa parte III^ cap. III.
L'originale di tale nastro è stato rimesso al Giudice Istruttore di Catanzaro dal S.I.D. con nota 10.2.76 (cart.35 fasc. 96/7). La copia del nastro stesso (con la relativa trascrizione) era stata consegnata al G.I. di Milano dal cap. Labruna nel corso della sua dep. del 6.12.74 (cart.27/20). Ancora prima il Giannettini aveva parlato al G.I. di Milano della suddetta registrazione (v. interr. del 17.8.74).

(6) v. verbale ud. dibatt. 6.7.77

In realtà vi sono ragionevoli motivi per ritenere che anche questa volta sia stato il Giannettini a dire il vero.

Infatti è assolutamente certo, anzitutto, che almeno nel settembre del 1973 il gen. Maletti ebbe cognizione dell'esistenza del "nastro", avendo ad esso il Giannettini fatto espresso riferimento nella citata lettera del 15 settembre di quello stesso anno inviata al generale della Francia. Dal testo della registrazione, ascoltata in udienza, risultano dettagliatamente rievocati i rapporti Giannettini-Freda-Ventura ed, anche se non risulta alcun cenno alla precedente lettera dell'aprile 1972, può a tal riguardo accordarsi credito al Giannettini quando ipotizza che il nastro sia stato mutilato, nella sua parte iniziale, per fare sparire ogni traccia della lettera in questione. E' emerso, invero, da un accertamento peritale espletato in dibattimento (7), che il cosiddetto "originale" del nastro, trasmesso dal S.I.D. a richiesta del Giudice Istruttore di Catanzaro, non è, in effetti, che una "copia", come quella precedentemente inviata al Giudice Istruttore di Milano. Acquista, quindi, credibilità e concretezza l'ipotesi di un occultamento o di una distruzione del "vero" originale del nastro, all'evidente scopo di tenere celata una parte del suo contenuto senza ricorrere a manipolazioni grossolane facilmente accertabili.

Sull'argomento "nastro" il cap. Labruna, è stato assai reticente e contraddittorio nel corso del procedimento, negando in un primo momento dinanzi al Giudice Istruttore di Mila

---

(7) v. conclusioni della relazione tecnica redatta dal prof. Sacerdoti in parte IV^ cap. VI

no il 22 agosto 1974 di aver assistito alla registrazione ed esibendo poi allo stesso Magistrato, il 6 dicembre 1974, una copia della registrazione stessa (con relativa trascrizione) dalla quale risultano chiaramente le sue domande ed i suoi interventi durante il racconto del Giannettini. In una successiva deposizione, resa al Giudice Istruttore di Catanzaro il 28 giugno 1975, egli ha finito con l'ammettere che in effetti oggetto della registrazione magnetofonica era stata una conversazione fra lui ed il Giannettini, ma ha continuato a negare di averne reso edotto il gen. Maletti. Quest'ultimo assunto è davvero inaccettabile sotto il profilo logico, perchè, a parte il fatto che - secondo il Giannettini - il nastro registrato era destinato proprio al gen. Maletti, è inverosimile che il capitano abbia tenuto sempre all'oscuro il suo diretto superiore di circostanze rilevantissime relative all'attività informativa di un collaboratore del S.I.D. e, cioè, dei suoi rapporti con persone accusate di gravissimi delitti contro le Istituzioni fondamentali dello Stato.

Di tali rapporti, comunque, il gen. Maletti aveva avuto già innegabilmente sentore. Egli non ha negato che effettivamente Guido Giannettini ebbe a chiedergli consiglio sull'opportunità o meno di sporgere querela per il contenuto dello articolo diffamatorio apparso sul "Mondo" nell'aprile 1972; ed ha ammesso di aver dissuaso il suo collaboratore dall'azione giudiziaria. Ebbe, quindi, contezza di quanto il giornalista Piero Sanavio aveva scritto circa una presunta partecipazione del Giannettini o di un agente del S.I.D. alla riunione eversiva di Padova del 18 aprile 1969. Sempre nel 1972 il

generale ricevette, inoltre, una confidenza - come ha precisato nelle udienze dibattimentali dei giorni 8 e 9 luglio 1977 - circa la partecipazione di un sedicente ufficiale o collaboratore del S.I.D. alla citata riunione di Padova. Tale confidenza e l'articolo di Sanavio non potevano non assumere, nella valutazione del Capo del Reparto "D", il significato di un reciproco controllo su un fatto assai allarmante e degno del massimo approfondimento: un illecito legame fra un collaboratore del Servizio ed una cellula sovversiva. Fu, infatti, attivato, sia pure senza particolare cura e senza alcun esito fruttuoso (8), il cap. Labruna per lo svolgimento di indagini sulla questione - secondo quel che ha dichiarato il gen. Maletti in dibattimento il 9 luglio 1977 - ed è, perciò, incredibile che fra i due ufficiali non sia corsa parola alcuna su quello che il Giannettini ebbe ampiamente a riferire al suddetto capitano, circa le sue fonti informative nel Veneto (Freda e Ventura), molto prima della citata lettera del 15 settembre 1973 inviata dal Giannettini stesso al gen. Maletti dalla Francia (9).

In verità emerge anche da altre risultanze che molto tempo prima del settembre 1973 il gen. Maletti era in possesso di notizie assai illuminanti sulle relazioni Giannettini-Freda-Ventura. Contro questi ultimi due, in stato di custodia

---

(8) Non fu presa alcuna annotazione scritta della notizia ricevuta sulla riunione del 18.4.69 nè fu interessato, per le opportune informazioni, il centro CS competente per territorio.

(9) il "nastro" risulta depositato negli archivi del S.I.D. sin dal 10.1.73 (data che il Servizio ha indicato come quella della registrazione) v. cart. 35 fasc.96/7

la Magistratura (13); ma resta fermo il fatto che fra il 21 dicembre 1972 ed il 20 marzo 1973 il gen. Maletti fu già in grado di rendersi perfettamente conto di un oscuro ed abusivo apporto informativo da parte di Guido Giannettini nei confronti di soggetti imputati di gravissimi delitti contro lo assetto costituzionale dello Stato.

Tale apporto informativo, secondo le dichiarazioni rese al Giudice Istruttore di Milano da Giovanni Ventura in vari interrogatori fin dal 10 giugno 1972 (14), sarebbe consistito più propriamente in un particolare scambio di notizie: nel senso che il Ventura, in cambio di quei rapporti poi rinvenuti nella cassetta di Montebelluna, avrebbe tenuto l'autore dei rapporti stessi al corrente dell'attività eversiva di Franco Freda e degli altri elementi operativi a quest'ultimo collegati. Il Capo del Reparto "D" del S.I.D., che di tutte le risultanze istruttorie milanesi veniva costantemente e tempestivamente informato (15), era pertanto in condizioni idea-

---

(13) la circostanza fu allora celata anche al Capo del Servizio, gen. Miceli, come si desume dalla corrispondenza interna fra Reparto "D" e Capo del S.I.D. (v. cart. S-3 fol.403)

(14) v. interr. Giovanni Ventura del 10 e 19 giugno, 3 luglio e 18 novembre 1972, 17 e 20 marzo 1973

(15) v., nella cart. S-3, le seguenti note del S.I.D., dalle quali si evince come il Capo del Reparto "D" seguisse attentamente gli sviluppi istruttori sin dall'epoca in cui il procedimento a carico di Freda e Ventura si svolgeva a Treviso:
a) foll.27 e 34: appunto in data 3.6.71 diretto al Reparto "D" dal Centro CS competente per territorio e contenente notizie sull'istruttoria di Treviso;
b) foll.42 e segg. -50 e segg.: appunto in data 8.XI.71 diretto al Reparto "D", con successive comunicazioni da quest'ultimo al Capo Servizio, circa ulteriori fasi della suddetta istruttoria;

li per valutare quanto fosse allarmante il comportamento del Giannettini, il quale non aveva mai reso edotto il Servizio di quel che il Ventura gli avrebbe riferito.

---

c) foll. 59 e segg.: nota in data 15/3/72, con la quale il Capo del Reparto "D" viene informato di contatti diretti intercorsi fra il G.I. di Treviso ed il maggiore D'Orsi circa i documenti rinvenuti nella cassetta di sicurezza di Montebelluna;
d) foll.76 e segg.: appunto in data 27.5.72 con ampi ragguagli sulle acquisizioni dell'istruttoria di Treviso (v. sullo argomento anche i foll. 117 e segg.);
e) foll. 137-138: nota in data 11.4.72 con allegato appunto su presunte riservate dichiarazioni del Procuratore Generale di Milano;
f) foll. 167-168-169: nota in data 18.5.1972 diretta al Reparto "D" con allegato appunto su previsti orientamenti dei Magistrati della Procura della Repubblica di Milano addetti all'istruttoria del presente procedimento;
g) fol.214: appunto in data 30.6.72 destinato al Reparto "D" e concernente indiscrezioni raccolte su imminenti sviluppi dell'istruttoria milanese;
h) foll. 218-220-221-222: appunti in data 10 e 14 luglio 1972 di contenuto analogo al precedente;
i) fol.246: nota in data 3.8.1972 destinata al Reparto "D" e dello stesso tenore ora richiamato;
l) foll.257 e segg.: nota in data 8.8.72, a firma gen. Maletti, ove si accenna a rapporti informali ed ufficiosi tra S.I.D. e G.I. di Milano;
m) foll. da 265 a 296: nota in data 2.9.72 diretta dal gen. Maletti al Capo del S.I.D. con allegato un sommario riepilogativo dei risultati acquisiti dall'istruttoria di Milano;
n) foll. da 308 a 310 e da 326 a 328: note in data 23 settembre e 16 ottobre 1972, dirette al Reparto "D" dal Centro CS periferico competente, circa particolari indagini svolte dal G. I. di Milano a Padova ed in Germania sulle borse presumibilmente usate negli attentati del 12.12.1969;

Non risulta che il gen. Maletti, cui incombeva - data la sua qualità di responsabile dei Servizi di controspionaggio e di sicurezza interna - il preciso dovere di chiarire il ruolo effettivamente svolto da quel suo collaboratore estero (anzichè disporne l'espatrio clandestino) in relazione alle trame eversive della cosiddetta cellula veneta, abbia in realtà assolto questo suo compito delicato ed urgente. Dalle sue dichiarazioni dibattimentali dell'otto luglio 1977 si ricava anzi il convincimento che nulla sostanzialmente egli

---

o) foll. da 396 a 398 e 401/402: note in data 21.2.1973 e 26.2.1973, con le quali il Capo del Reparto "D" viene tenuto al corrente di nuove risultanze della istruttoria di Milano;
p) fol. 600: nota in data 15.12.1973 con la quale al Reparto "D" il Centro CS periferico competente riferisce testualmente: "Nessuna utile notizia sull'interrogatorio di Antonio Massari del 30.10.73" (il Massari fu effettivamente sentito come imputato dal G.I. di Milano il 31.10.1973);
q) foll.610-611: appunto 15.1.74 diretto al Reparto "D" e relativo alle indagini condotte dal G.I. di Milano sull'imputato Giovanni Biondo;
r) fol. 619: appunto in data 27.1.74 ove si fanno previsioni sull'imminente conclusione dell'istruttoria milanese.

---

v. anche appunto 17.7.72 (allegato 4 alla nota S.I.D. Prot. 04/32915/0/1^ del 20.12.77 in risposta a quanto richiesto da questa Corte con ordinanza del 9.11.77) ove si legge testualmente, fra l'altro, la seguente considerazione del gen. Maletti: "circa la richiesta del giudice D'Ambrosio di prendere contatto informale con la Direzione del S.I.D., si è dell'avviso che è opportuno accoglierla al fine di dimostrare lo spirito di collaborazione che anima il Servizio ed anche perchè un colloquio con il Magistrato potrebbe consentire una migliore e diretta conoscenza del punto in cui si trovano le indagini, nonchè degli sviluppi futuri".

abbia voluto fare in tale direzione. Egli ha detto in maniera esplicita di non aver preso alcun provvedimento per far luce sul comportamento del Giannettini in relazione alle "veline" di Montebelluna; ed ha addotto la seguente motivazione: "...ritengo si fu d'avviso che non si sarebbe ottenuto dallo stesso (Giannettini) una giustificazione attendibile. Ritengo che ci si riservasse di eseguire in seguito l'accertamento per altre fonti". Ha aggiunto che poi non fu possibile reperire le fonti idonee.

Inquadrati in tali premesse, appaiono totalmente al di fuori di ogni razionalità i motivi per i quali - a suo dire - il gen. Maletti non avrebbe fatto alcun riferimento ai rapporti di Giannettini con Freda e Ventura nella riunione di alti ufficiali indetta per il 30 giugno 1973, dal Capo del S.I.D., affinchè fosse formulato un giudizio sull'opportunità o meno di palesare al Magistrato la qualità del Giannettini stesso di collaboratore del Servizio. I motivi sarebbero consistiti (16) nel fatto che il gen. Maletti poco o nulla sapeva di tali rapporti e nell'esigenza di riservatezza nei confronti degli ufficiali che non facevano parte del S.I.D.- In realtà, però, il gen. Maletti sapeva già abbastanza per riconoscere l'opportunità delle indagini condotte dal Giudice Istruttore di Milano in direzione del Giannettini (17). Nè egli poteva ragionevolmente rappresentarsi

---

(16) v. interrogatorio Maletti in verb. ud. 6.7.1977

(17) Giovanni Ventura aveva completato le sue confessioni facendo il nome del Giannettini nell'interrogatorio del 24 maggio 1973.

esigenze di riservatezza nei confronti di alti ufficiali facenti parte di un ristretto consesso, che aveva il compito di formulare un giudizio responsabile anche sugli elementi a carico di Giannettini quale inquisito da parte dell'Autorità Giudiziaria e, quindi, il diritto-dovere di essere illuminato con compiutezza sulla situazione di fatto.

Rimane, perciò, senza alcuna legittima giustificazione la reticenza usata,dal gen. Maletti, nel corso di tale riunione. Fu una reticenza determinante - ed il capo del Reparto "D" non potette non esserne consapevole - in quanto la concorde opinione alla fine prevalsa (18), di affermare il principio che impone in generale la tutela delle fonti informative con il mantenimento della segretezza sulla loro identità, venne certamente condizionata dal fatto che furono taciuti fatti rilevantissimi, relativi al perdurare di un contatto fiduciario del S.I.D. con un collaboratore indiziato di collusione con un'organismo eversivo.

Riepilogando sin qui, può affermarsi con certezza che il gen. Maletti, in concorso con il cap. Labruna per la parte più spiccatamente esecutiva dell'operazione, ebbe deliberatamente ad eludere ed a ritardare le investigazioni del Giudice Istruttore relative alla persona di Guido Giannettini

---

(18) che fosse stata quasi unanime l'opinione formatasi alla fine della riunione risulta univocamente dalle deposizioni della maggior parte degli intervenuti: il gen. Vito Miceli, il gen. Francesco Terzani, il gen. Antonio Alemanno, il gen. Saverio Malizia, il contrammiraglio Giuseppe Castaldo (solo quest'ultimo si era dichiarato per un atteggiamento di apertura verso il Magistrato).

con una complessa attività: procurando l'espatrio dell'inquisito, assicurandone anche finanziariamente (19) la permanenza all'estero, provocandone maliziosamente - con lo occultamento di dati molto rilevanti (il perdurare dei contatti del S.I.D. col collaboratore ed i legami di quest'ultimo con Freda e Ventura) - la copertura da parte del vertice militare promosso dal Capo del S.I.D.- E' appena il caso di osservare che l'assunto del gen. Maletti di avere, in tale vertice, espresso la ferma opinione di palesare al Magistrato la qualità del Giannettini non invalida le suddette conclusioni. Anzitutto trattasi di un assunto che è stato contrastato dagli altri ufficiali presenti alla riunione (20). Comunque ben poco valeva esprimere un parere tacendo le circostanze di fatto che potevano concretamente avvalorarlo e renderlo, così, concretamente degno di accoglimento. Potrebbe, anzi, ravvisarsi in tale presunto comportamento una più raffinata malizia.

Con l'emissione del mandato di cattura contro Guido Giannettini in data 9 gennaio 1974 (21) il comportamento devian-

---

(19) v. informazioni fornite dal Capo del S.I.D. amm. Casardi in parte III^ cap. III pagg. 259-260

(20) Solo il ten. col. Agostino D'Orsi, diretto dipendente del gen. Maletti, ha confermato l'assunto di quest'ultimo in fase istruttoria; ma poi in dibattimento (ud.30.9.77) ha precisato che il suo superiore era perplesso fra la tesi dell'opposizione del segreto e quella contraria.

(21) già il 31.8.1973 il Giudice Istruttore di Milano aveva emesso comunicazione giudiziaria per associazione sovversiva e per tutti gli attentati del 1969 (compresa la strage) nei confronti del Giannettini convocandolo, contestualmente, dinanzi a sè per il 19.9.1973

te ed elusivo, tenuto fino allora dal gen. Maletti e dal cap. Labruna in pregiudizio dell'opera di un Magistrato inquirente ed a protezione di un inquisito, si tradusse nel favoreggiamento di un latitante.

Del mandato di cattura i due ufficiali ebbero rapidamente notizia e formale comunicazione da parte del Giudice Istruttore di Milano (22); ma ciò non li indusse a troncare i contatti col Giannettini, al quale fu da loro erogato un ulteriore finanziamento a Parigi - come si è detto - nell'aprile 1974 (23).

Per quanto particolarmente riguarda la condotta del gen. Maletti, è utile ricordare quanto risulta dalla deposizione testimoniale resa il 22 gennaio 1976 al Giudice Istruttore di Catanzaro del gen. Antonio Alemanno. Questo ultimo, all'epoca Capo dell'Ufficio Sicurezza del S.I.D., era il tecnico delle procedure concernenti la tutela del segreto. Egli ebbe dal Capo del Servizio nel gennaio 1974, dopo la emissione del suddetto mandato di cattura, l'incarico di valutare l'opportunità di un'eventuale modifica dell'atteggiamento preso nei confronti della Magistratura sulla questione "Giannettini". In effetti, poi, il precedente atteggiamen

---

(22) entrambi lo hanno esplicitamente ammesso in dibattimento (v. verb. ud. 4 e 18 luglio 1977)

(23) v. parte III^ cap. III pag.260: precisamente lire 200.000 corrisposte a Parigi nell'aereoporto di Orly il 27 aprile 1973 dal cap.Labruna su autorizzazione del gen. Maletti (circostanza assolutamente pacifica in atti) al Giannettini; il quale ha aggiunto (v.parte III^ cap.VI pagg. 275-276) di aver ricevuto poi 46.000 pesetas in Spagna da un rappresentante dei Servizi segreti di quello Stato.

to di chiusura non fu cambiato perchè, come ha specificamente attestato il gen. Alemanno, il Reparto "D" assicurò che da tempo erano ormai troncati i rapporti col Giannettini e che nessun nuovo elemento era venuto fuori a carico dello stesso per i noti fatti delittuosi a lui ascritti. Ancora una volta, quindi, il gen.Maletti, responsabile del Reparto "D", aveva fornito assicurazioni non rispondenti a verità influenzando l'operato degli altri ufficiali in favore del Giannettini; il quale veniva, così, mantenuto e protetto nel suo occulto rifugio in Francia.

Ancora nel giugno 1974 il gen.Maletti ebbe a reiterare - come in appresso più diffusamente si dirà (24) - il suo atteggiamento protettivo, assumendosi la responsabilità di celare in ben tre dichiarazioni, da lui sottoscritte il 18,il 20, il 29 (25) e destinate al Ministro della Difesa che aveva chiesto urgenti informazioni sul caso Giannettini al Capo del S.I.D., gli ultimi contatti da lui avuti col Giannettini stesso nonchè il Paese ove questi si trovava.

---

(24) v. capitolo seguente
(25) v. cart. 19 fasc.64/2

****
****

CAPITOLO XXIII

LE GIUSTIFICAZIONI DEL GEN. MALETTI E DEL CAP. LABRUNA IN ORDINE AL CONTESTATO FAVOREGGIAMENTO DI GUIDO GIANNETTINI

Sia il gen. Maletti che il suo diretto collaboratore cap. Labruna hanno tentato di giustificare i contatti avuti con il Giannettini e gli esborsi di denaro effettuati in suo favore, prima e dopo l'emissione del mandato di cattura nei di lui confronti, affermando di aver agito nell'adempimento del loro dovere. Essi, cioè, hanno sostenuto di aver perseguito la finalità di attingere, proprio a mezzo del Giannettini all'estero, informazioni sull'assetto organizzativo dei gruppi della destra eversiva internazionale nel contesto delle indagini che il Reparto "D" stava svolgendo sul cosiddetto "golpe Borghese". L'esito di tali indagini era stato, poi, riferito in un rapporto conclusivo trasmesso al Ministro della Difesa nel luglio 1974.

Nessuna seria prova è stata offerta dagli imputati in ordine alla invocata esimente, pur avendone essi l'onere. Vi sono, anzi, molteplici motivi, basati su inoppugnabili risultanze processuali e su argomentazioni logiche inconfutabili, i quali inducono questa Corte a ritenere che tale assunto difensivo costituisca in realtà un mero pretesto e che il vero movente del delitto sia da ricercare al di fuori dei doveri d'ufficio.

Che Guido Giannettini, pur essendo dotato di una pregevole cultura, fosse però un informatore di scarso valore in

relazione alle esigenze del Reparto "D", è da ritenersi incontestabile. Risulta dalle deposizioni testimoniali dei generali Enzo Viola e Federico Gasca Queirazza, i quali precedettero il gen. Maletti nel comando del Reparto (1). Risulta anche da quanto più volte hanno dichiarato lo stesso gen. Maletti ed il cap. Labruna in fase istruttoria ed in dibattimento. Il gen. Maletti ha anche precisato di aver deciso proprio per tale motivo, verso il settembre 1972, di non incontrarsi più personalmente con il Giannettini - come fino ad allora era avvenuto (per una prassi seguita anche dai precedenti capi del "D" in omaggio alla privilegiata assunzione del soggetto, che era stato segnalato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa gen. Giuseppe Aloia) - e di delegarne i contatti al cap. Labruna.

Quanto ora si è detto non contrasta con la valutazione positiva manifestata dal gen. Maletti per i rapporti che il Giannettini redigeva su ambienti di Paesi esteri. Tale lusinghiero giudizio, anzitutto, va accolto con riserva, sia perchè espresso dal generale per la prima volta in dibattimento (2), sia perchè - come si è già detto in narrativa - i due più importanti Servizi informativi del nostro Paese (quello del Ministero degli Interni e lo stesso S.I.D. con

---

(1) v. parte III^ cap. III e parte V cap. XVII e XVIII

(2) l'amm. Mario Casardi, succeduto al gen. Vito Miceli nella carica di Capo del S.I.D. il 31.7.1974, ha dichiarato a questa Corte il giorno 11 novembre 1977 di aver saputo dal gen. Maletti che il Giannettini era proprio "una nullità come informatore" e si limitava a manipolare notizie giornalistiche.

il citato appunto del 20.3.73) si sono negativamente espressi sul valore di tutti i rapporti di Guido Giannettini sottoposti al loro esame (quindi anche su quelli relativi ad ambienti stranieri) definendoli mere manipolazioni di notizie già divulgate dalla stampa (3). Nè può valere l'obiezione del Giannettini, secondo il quale la validità del suo lavoro informativo all'estero sarebbe dimostrata dal fatto che ancora oggi il S.I.D. copre con il segreto militare alcuni dei suoi rapporti (quelli sulle operazioni "Tuborg" e "Belville" nonchè sui Servizi segreti israeliani). E' noto, infatti, che la classifica di segretezza viene apposta su determinati atti dai Servizi di sicurezza in considerazione di varie esigenze, fra le quali rientra la natura stessa della materia su cui si indaga, a prescindere dalla buona qualità o meno dell'apporto informativo fornito dai collaboratori esterni. Comunque, quale che sia il valore dei rapporti di Giannettini su argomenti di carattere internazionale, il gen. Maletti ha precisato in dibattimento (4) che egli, pur apprezzandoli, li passava ad altro Ufficio, quello denominato "S" e diretto all'epoca dal capitano di vascello Martini, in quanto non interessavano la materia del controspionaggio e della sicurezza interna di competenza del Reparto "D": il che equivale a dire che il contributo informativo del Giannettini, rispetto ai compiti demandati al settore in cui operavano il gen. Maletti ed il cap. Labruna, era insoddisfacente anche quando i rapporti dell'informatore non erano obiettivamente disprezzabili.

---

(3) v. parte V cap. XVIII
(4) v. verb. ud. 8.7.77

Altre caratteristiche di Guido Giannettini, sulle quali si sono trovati concordi tutti i Capi del Reparto "D" (compreso il gen. Maletti) che nelle varie epoche del loro rispettivo comando ebbero a contattarlo, furono sempre la sua sincera e profonda fede politica di uomo di destra nonchè la sua conseguenziale ed assoluta indisponibilità a raccogliere e fornire informazioni al S.I.D. sugli ambienti ideologici cui si sentiva legato. Il riscontro documentale di questo si ricava dal complesso dei rapporti da lui inviati al Servizio, perchè da tali atti si desume che egli rivolse sempre le sue ricerche di notizie negli ambienti dell'estrema sinistra extraparlamentare (5). Il tardo tentativo, esperito per la prima volta in dibattimento (6) dal cap. Labruna, per convincere la Corte che almeno una volta ricevette dal Giannettini un rapporto sulla destra, non solo si è infranto contro la negativa del Giannettini stesso, ma ha rivelato palesemente la sua natura di maldestro espediente difensivo. Infatti il capitano, che non è stato in grado di esibire tale rapporto, ha stranamente sostenuto di averlo trattenuto presso di sè - come se si fosse trattato di una privata corrispondenza - e di non aver pensato di trasmetterlo al gen. Maletti,

---

(5) Gli unici due rapporti del Giannettini riguardanti in qualche modo la destra sono quelli 0281 del 4.5.69 e 0282 del 16.5.69 (v. parte II^ cap. IV). Essi però furono rinvenuti solo nella cassetta di Montebelluna e non furono mai inviati al S.I.D., perchè dovevano servire solamente a scopo di infiltrazione e provocazione sempre negli ambienti della sinistra extraparlamentare (v. parte V cap. XIX)

(6) v. verb. ud. 18.7.77

come gli era stato ordinato di fare per tutti i rapporti del Giannettini, od almeno di inserirlo fra gli atti del suo Ufficio. E' da rilevare anche che il cap. Labruna non ha saputo indicare la data nè il luogo in cui tale rapporto gli sarebbe stato consegnato, nè il motivo per il quale non ne aveva mai parlato prima benchè più volte interrogato sull'argomento nel corso della fase istruttoria del processo. Quanto all'oggetto dell'informativa, esso sarebbe consistito in rievocazioni del servizio militare prestato durante l'ultimo conflitto mondiale dal principe Iunio Valerio Borghese ed in alcune notizie su "Avanguardia nazionale" già conosciute dal cap. Labruna. Ammessa, quindi, per ipotesi l'esistenza di tale rapporto, esso non sarebbe stato certamente tale da autorizzare la speranza di utili informazioni del Giannettini sulla destra internazionale con riferimento alla sicurezza interna italiana.

Traendo le logiche conclusioni da quanto si è finora detto, appare chiaro che Guido Giannettini, collaboratore di scarso valore informativo e per niente incline a spiare in favore del S.I.D. nei settori dell'estrema destra, non poteva essere considerato dal gen. Maletti come elemento da utilizzare efficacemente nel quadro delle indagini in corso per il temuto colpo di Stato del gruppo eversivo di destra diretto dal principe Iunio Valerio Borghese. Non sembra, quindi, assolutamente credibile che per una vaga, astratta ed irragionevole aspettativa di informazioni su quei settori il capo del Reparto "D" ed il suo diretto dipendente cap. Labruna abbiano assunto una responsabilità così pesante come

quella di favorire un ricercato per delitti assai gravi, commessi contro quelle stesse Istituzioni statali che essi si proponevano di difendere. Nè la suddetta aspettativa poteva essere ragionevolmente alimentata dalla speranza - di cui ha parlato il gen. Maletti - che il Giannettini, trovandosi in quel periodo all'estero in ristrettezze economiche, si determinasse a tradire per denaro la sua fazione nella quale era assai bene introdotto. E' evidente, infatti, che, se il Giannettini era così bene introdotto negli ambienti della destra internazionale a Parigi od altrove, era proprio per questo in condizioni di ricevere validi aiuti per il suo mantenimento senza essere costretto a ricorrere al tradimento dei suoi compagni di fede. Del resto doveva essere già sufficiente al gen. Maletti quanto già conosceva, sui rapporti del suo informatore con Freda e Ventura, per convincerlo che la prosecuzione di quel contatto informativo era divenuta ormai inutile e pericolosa in relazione alle finalità del Servizio.

Valide ragioni militano, perciò, in favore dell'attendibilità di quanto Guido Giannettini ha riferito opponendosi alla versione dei due ufficiali del S.I.D.: cioè che, in realtà, a lui non furono mai chieste dal Servizio informazioni sulla destra, bensì solamente - come era sempre avvenuto in precedenza quando era in Italia - sugli ambienti della sinistra. Trattavasi del tipo di collaborazione che era congeniale alla sua posizione ideologica e che aveva caratterizzato il di lui rapporto col S.I.D. sin dalla sua assunzione. Non si ravvisano, davvero, motivi adeguati i quali

possano far pensare ad un radicale ed improvviso mutamento di rotta della di lui attività spionistica.

Il gen. Maletti ha sostenuto (7), fra l'altro, al riguardo, che il Giannettini ricevette a Parigi dal cap. Labruna nell'aprile 1974 un particolare incarico: quello di fornire notizie sui gruppi della destra eversiva internazionale anche con riferimento alla matrice degli attentati dinamitardi di cui al presente processo. Paradossalmente, quindi, le indagini affidate al Giannettini - secondo tale assunto - avrebbero dovuto avere una tale estensione da comprendere pure gli attentati dei quali egli stesso era imputato. Ciò - com'è evidente - in un solo caso sarebbe stato logicamente concepibile: precisamente nell'ipotesi in cui a lui fosse stato dato il compito di indagare nell'opposta sponda della sinistra extraparlamentare e di trovare, in quest'ultimo ambiente, gli eventuali agganci in relazione agli attentati terroristici compiuti in Italia nel 1969. In tal caso, infatti, sarebbe stato preciso interesse del Giannettini prospettare, circa i delitti a lui contestati, ipotesi di responsabilità alternativa rispetto alla parte politica cui egli apparteneva.

La versione del Giannettini sul tipo della sua attività informativa riceve, quindi, elementi di conferma logica, indirettamente, anche dalle tesi difensive del gen. Maletti.

Altrettanto va detto per le affermazioni del cap. Labruna, il quale, benchè in dibattimento si sia sforzato di al-

---

(7) v. verb. ud. 7.7.77

linearsi con il suo generale, ponendo in particolare rilievo la importanza delle investigazioni sul cosiddetto "golpe Borghese" e la tentata utilizzazione del Giannettini per l'acquisizione di notizie preferibilmente sulla destra, in coscienza ha precisato che il Giannettini stesso non si impegnò ad orientare le sue ricerche informative in settori ideologici determinati (di destra o di sinistra). Il suo impegno, invece, era stato generico, nel senso che aveva promesso di procurare materiale di interesse per il Servizio. Il Giannettini aveva escluso comunque - secondo quanto ha ricordato in dibattimento il cap. Labruna - di poter fornire notizie su ambienti dei quali non aveva conoscenza, come quelli dei movimenti "Fronte nazionale" ed "Avanguardia Nazionale" (ossia proprio gli ambienti che interessavano la materia del presunto "golpe Borghese"). In sede istruttoria (8) il capitano aveva dichiarato che era stato più che altro il Giannettini a premere insistentemente dalla Francia per essere autorizzato a ricerche informative (ovviamente nel campo ideologico ove solitamente egli veniva impiegato) e che il Reparto "D", lungi dal dimostrarsi tendente a conferirgli nuovi incarichi, aveva resistito sostanzialmente a tali pressioni del suo informatore facendo presente di non aver bisogno di notizie dall'estero. Nessun riferimento aveva fatto egli, in tale sede, al particolare incarico dato al Giannettini nell'ambito delle indagini sul "golpe Borghese"; e ciò benchè alla data della sua deposizione testimoniale, quella del 22 agosto 1974, nessun motivo di cautela sussistesse per indurlo

---

(8) v. dep. Labruna al Giudice Istruttore di Milano del 22.8.1974

alla segretezza (il rapporto conclusivo sul "golpe Borghese" era stato "varato" dal S.I.D. nel luglio 1974). E' chiara, perciò, la artificiosità delle ulteriori precisazioni con le quali l'ufficiale ha voluto legare, in dibattimento, la figura del Giannettini alle indagini sul suddetto "golpe".

Guido Giannettini, quindi, non solo era indisponibile a fornire informazioni sulla destra, ma non fu neanche destinatario di un incarico del genere da parte del S.I.D.- Crolla, conseguentemente, anche il presupposto di fatto sul quale il gen. Maletti ed il cap. Labruna hanno impostato le loro giustificazioni in ordine al commesso favoreggiamento.

Possono ancora richiamarsi, per completezza di trattazione, altri elementi di riscontro della pretestuosità di tali giustificazioni.

Un'evidente e grave contraddizione si rileva fra l'assunto del gen. Maletti di avere insistito, nel corso del vertice militare del 30 giugno 1973, per la rivelazione della qualità del Giannettini alla Magistratura ed il suo preteso intento di utilizzare ancora il Giannettini stesso contro la destra eversiva. Le indagini per il citato "golpe Borghese" erano già concretamente iniziate nel gennaio 1973, come ha detto nell'udienza dibattimentale del 7 luglio 1977 il gen. Maletti; ed è assurdo ritenere che questi nel giugno dello stesso anno, quando ancora quella delicata operazione non si era conclusa, si sia determinato a "bruciare" il suo informatore. Nè può seguirsi il sofisma dello stesso generale allorchè egli, a contestazione di tale contraddittorietà di com

portamento, risponde (9) che la sua decisione di impiegare il Giannettini in un nuovo tipo di rapporto informativo, contro la destra eversiva internazionale, maturò solo nel luglio 1973: precisamente dopo la lettera del Capo Servizio con la quale era stato opposto il segreto al Giudice Istruttore di Milano a copertura del suddetto informatore. Invero già nell'aprile del 1973 era iniziata la serie delle illecite protezioni offerte dal S.I.D. al Giannettini con l'espatrio cautelativo di cui si è detto. Avevano fatto seguito almeno altri due contatti dopo l'espatrio: uno a maggio, nell'aereoporto di Fiumicino (10) ed un altro a luglio nell'aereoporto di Orly in Francia (11). Il cap. Labruna ha precisato in dibattimento (udienza del 18 luglio 1977) che al più tardi in quest'ultimo incontro, avvenuto il 10 luglio 1973 come è stato riferito dal S.I.D. con nota del 5.9.74 (12), e forse anche prima, egli per incarico del gen. Maletti avrebbe conferito al Giannettini lo incarico di indagare sulla destra. Ciò posto e poichè la lettera del Capo del Servizio oppositiva del segreto reca la data del 12 luglio 1973, è facile la constatazione che lo

---

(9) v. verb. ud. 5.7.77

(10) Il cap. Labruna ha detto di aver in tale occasione pagato al Giannettini il biglietto del viaggio aereo di ritorno da Roma a Parigi (v. interr. G.I. Catanzaro 9.1.76 in cart.37 fasc. 99/7 fol. 12 r.)

(11) In quest'altra occasione il Labruna ebbe a consegnare al Giannettini, come ha esplicitamente ammesso, la somma di £.300.000.-

(12) v. cart.19 fasc. 64/5 istruttoria "Giannettini"

assunto del gen. Maletti, relativo ad un preteso mutamento del tipo di rapporto con il suo informatore dopo tale data, si trova in contrasto anche con le dichiarazioni del cap. Labruna.

Va, poi, opportunamente considerato l'atteggiamento tenuto dal Capo del Reparto "D" nell'epoca in cui si era ormai definitivamente accertato che il Giannettini non aveva inteso collaborare contro la destra.

Nell'udienza dibattimentale del 4 luglio 1977 il gen. Maletti ha ammesso che, dopo aver ricevuto dal Giannettini la lettera del 15 settembre 1973 ed il cosiddetto "dossier S. Marco" del 26 aprile 1974, si era ormai reso conto della inutilità di questi rapporti per i fini del Servizio e del fatto che Giannettini non gli avrebbe mai dato la collaborazione da lui sperata.

In tale situazione una ulteriore copertura, nei confronti del Giannettini medesimo, non poteva essere più motivata neanche con quelle giustificazioni che il gen. Maletti ed il cap. Labruna hanno addotto nel tentativo di dimostrare la legittimità del loro operato. Poi era sopraggiunta l'intervista al "Mondo" del giugno 1974, con la quale il Ministro della Difesa aveva reso di pubblico dominio la qualità del Giannettini di collaboratore del S.I.D.; e così era venuta meno ogni residua ragione di riservatezza sui rapporti intercorsi fra tale collaboratore ed il Servizio.

Ciò nonostante il gen. Maletti, richiesto ufficialmente con nota del 17.6.74 dal Capo del S.I.D., suo diretto superiore, di comunicargli le notizie in suo possesso sul "caso

Giannettini", che era nel frattempo divenuto oggetto di clamorosi servizi giornalistici, ebbe a rispondere con una dichiarazione scritta del giorno successivo nella quale, oltre alla falsa attestazione che ogni rapporto con l'informatore era cessato nel marzo 1973, leggesi, fra l'altro, testualmente: "dopo l'instaurazione di procedimento penale e l'emissione di ordine di cattura da parte dell'Autorità Giudiziaria nei confronti del Giannettini, non si è più avuto notizie sulle sue attività e recapito". A tale dichiarazione il generale ne fece seguire altra dello stesso tenore in data 20 giugno; e poi una terza datata 29 giugno, con la quale, su richiesta di ulteriori precisazioni, ammise i contatti del luglio e del settembre 1973 tacendo, però, quelli verificatisi dopo l'emissione del mandato di cattura (13).

Questo comportamento del Capo del Reparto "D" fu tanto più grave in quanto si trattava di dichiarazioni scritte che egli sapeva destinate ad informare il Ministro della Difesa (nella nota del 17 giugno 1974, ora citata, il Capo del S.I.D. gen. Miceli lo aveva esplicitamente reso edotto che le notizie richiestegli sul Giannettini erano attese dal Ministro, on. Giulio Andreotti, per le ore dodici dell'indomani).

Per effetto di quelle dichiarazioni ideologicamente false fu, così, tratto volutamente in errore il titolare del dicastero politicamente responsabile dell'operato del Servizio di Sicurezza ed indotto a rendere a sua volta, come ha ricordato il gen. Miceli nella sua deposizione del 26.4.74 (14),

---

(13) v. cart. 19 cit. fasc. 64/2 foll.4-5-8-9-10

(14) v. cart. 38 fase. 102 fol. 15 r.; v. anche verbali sedute 4 e 5 luglio 1974 della Commissione Difesa della Camera in cart. S-D fasc. 38

dichiarazioni inesatte al Parlamento circa gli ultimi contatti avvenuti fra il S.I.D. e Guido Giannettini. La inchiesta successivamente svolta, per incarico del Ministro ingannato, dal Capo di Stato Maggiore della difesa amm. Eugenio Henke, si concluse con un giudizio di netta censura sull'operato del Capo del Servizio gen. Vito Miceli, al quale venne fatto carico di non aver esercitato adeguatamente i suoi poteri di sorveglianza sulle iniziative intraprese autonomamente dal Capo del Reparto "D".
La parte conclusiva della relazione di inchiesta (15) stranamente omise di estendere in maniera esplicita il suddetto giudizio di censura al gen. Maletti, benchè fosse stato proprio quest'ultimo l'autore della grave disinformazione provocata a livello politico. Nel corso della relazione stessa, tuttavia, oltre a darsi atto che il gen. Miceli fu tenuto all'oscuro dal gen. Maletti degli ultimi contatti tenuti dal Reparto "D" con il Giannettini dopo l'emissione del mandato di cattura a carico di costui (16), fu inevitabile rilevare - sia pure con molta cautela - che la condotta tenuta dal gen. Maletti era sostanzialmente priva di giustificazioni. Significativo, al riguardo, è il seguente brano:

"Non sembra esservi dubbio che, alla base della disinformazione verificatasi a proposito dell'incontro tra l'ufficia

---

(15) v. relazione Henke del 30.9.74 in cart. 33 fasc.90 foll.72-112 istruttoria "Giannettini"

(16) Dinanzi al Giudice Istruttore di Milano in data 6 dicembre 1974 il gen. Maletti ha riconosciuto di aver omesso di informare il gen. Miceli dei contatti avuti col Giannettini nel settembre 1973 e nell'aprile 1974 (v. parte III^ cap.III pag. 262)

le del S.I.D. e il giornalista Giannettini avvenuto il 26 o 27 aprile c. a., vi sia stata un'errata valutazione da parte degli organi operativi del Servizio, i quali, nel l'intento di non creare turbative all'operazione in corso in direzione della destra eversiva, operazione che poi ha consentito di arrivare al rapporto consegnato a V.S. on.le nel mese di luglio u.s., sono stati indotti a tenere celata, perfino al Ministro, quella particolare azione.

Anche se l'errore è stato commesso in buona fede, e tutto lascia ritenere che sia così, è chiaro che la cautela usata nella circostanza è stata invero eccessiva e quasi inammissibile, se si considera che il Giannettini era ormai isolato e allo scoperto e nessun'altra rivelazione sul suo conto avrebbe potuto compromettere la prosecuzione della più vasta operazione in corso sopraindicata" (17).

Le spiegazioni date dal gen. Maletti, circa queste ultime sue gravi reticenze, non sono davvero soddisfacenti.

In fase istruttoria egli si è difeso sostenendo di aver celato la verità, in quelle sue dichiarazioni scritte, perchè sapeva che esse erano destinate al Ministero della Difesa e, cioè, ad ambienti non sicuri sotto il profilo delle esigenze di riservatezza. E' facile tuttavia obiettare che, a parte l'insussistenza - per quel che si è detto - di particolari motivi di riservatezza dati gli sviluppi della situazione nella specie, è davvero inconcepibile contestare ad un Ministro il diritto di essere informato esattamente dagli organi che dipendono dal suo dicastero.

---

(17) v. cart.33 cit. fasc. 90 foll. 75-76

In dibattimento egli ha assunto, invece, di essere stato reticente nel riferire i suoi ultimi contatti col Giannettini in quanto il suo diretto superiore gen. Miceli, al quale doveva rimettere le dichiarazioni scritte richiestegli, appariva coinvolto personalmente nel "golpe Borghese" e doveva essere, quindi, tenuto all'oscuro di tutto ciò che si riferiva alle indagini sul "golpe" medesimo.

E' da notare, anzitutto, la novità di quest'ultima tesi difensiva, con la quale la diffidenza, prima espressa per gli ambienti del Ministero della Difesa, è stata spostata in direzione del Capo del Servizio. Il generale ha evidentemente omesso di considerare, nel momento in cui l'ha proposta, che esattamente il contrario risulta da una precedente dichiarazione a sua firma (allegata alla relazione di inchiesta 30.9.74 dell'amm. Henke di cui si è detto e riprodotta, nella sua sostanza, durante la deposizione testimoniale da lui resa al G.I. di Milano il 6.12.1974). In tale dichiarazione leggesi, fra l'altro, quanto segue:

"Vero la fine di giugno c. a. (1974 n.d.e.) il Capo Servizio, convocatomi nel suo ufficio, mi chiedeva se fosse possibile dichiarare - a mia firma - che nessun contatto era avvenuto tra elementi alle mie dipendenze ed il Giannettini durante il periodo di latitanza di quest'ultimo (ossia dal 9 gennaio 1974). Ritenendo di poter dedurre che il quesito postomi era motivato da una non esplicita ma sottintesa opportunità di salvaguardare l'azione di penetrazione negli ambien

ti dell'estrema destra eversiva tuttora in atto ad opera del cap. Labruna e che - se interrotta a causa di eventuale propagazione di indiscrezioni sull'incontro suddetto del 27 aprile 1974 - avrebbe potuto causare l'inaridimento dell'azione stessa (per rifiuto di altre fonti dello stesso ambiente di mantenere aperto il dialogo col cap. Labruna):

- rispondevo potersi affermare che nessun contatto era avvenuto tra miei dipendenti ed il Giannettini dopo il 9 gennaio 1974;

- aderivo allo specifico invito ad assumermi la responsabilità di una dichiarazione sottoscritta in tal senso..."(18).

E' agevole constatare che nella suddetta dichiarazione il gen. Miceli non viene presentato certo in veste di sospetto golpista, ma come correo dello stesso gen. Maletti in un falso ideologico organizzato, in concorso tra loro, per esigenze della loro comune lotta contro la destra eversiva. Questa prima versione offerta dal gen. Maletti non fu riconosciuta attendibile dall'amm. Henke, il quale nella citata relazione di inchiesta, valutando la posizione del gen. Miceli, ha escluso che questi "fosse a conoscenza dell'incontro avvenuto il 26 o 27 aprile c.a. (1974 n. d. e.) tanto più che a lui non fu comunicato nulla in proposito e non fu fatto vedere il famoso dossier acquisito nell'occasione come ha lealmente riconosciuto lo stesso gen. Maletti" (19).

---

(18) v. cart.33 cit. fasc.90 foll.89-90
(19) v. cart.33 cit. fasc.90 foll.76-77

La nuova versione dibattimentale, la quale - già per il fatto di essere nettamente opposta alla prima - non depone certo per la veridicità della parola di chi l'ha fornita, è anch'essa inattendibile per vari motivi di ordine logico. Appare, infatti, assurdo che motivi di diffidenza nei confronti del suo superiore diretto abbiano spinto il gen. Maletti a rendere false dichiarazioni che egli sapeva destinate al Ministro della Difesa, anzicchè ad informare quest'ultimo della verità attraverso canali diversi da quelli della rigida gerarchia militare. Anzi proprio i sospetti di infedeltà del suo Capo Servizio avrebbero dovuto indurlo a mettersi in diretto ed immediato contatto con il superiore comando dello Stato Maggiore della Difesa o addirittura, se necessario, col Ministro. Pretestuoso, inoltre, si appalesa il timore che il gen. Maletti avrebbe nutrito, secondo quel che egli ha più volte sostenuto, di seminare l'allarme fra le altre fonti del Servizio dicendo tutta la verità sul Giannettini. Invero quest'ultimo era stato già "bruciato" dal Ministro della Difesa con le sue clamorose rivelazioni alla stampa; e nessun ufficiale del S.I.D., sia pure di grado elevato, aveva il diritto di contrastare, con una sua personale valutazione, quella preminente del Ministro circa la migliore forma di tutela degli interessi relativi agli organismi da lui dipendenti. L'eventuale sfiducia delle altre fonti, che da quell'episodio potevano aver tratto la convinzione di non ricevere più adeguata tutela ed essere quindi indotte a non collaborare ulteriormente con il Servizio, era fra le pos

sibili ed inevitabili conseguenze di quella decisione presa a livello politico ed ormai largamente pubblicizzata. A nulla, quindi, servivano ulteriori reticenze del gen. Maletti sul caso Giannettini.

Per tutte le argomentazioni sin qui svolte, è chiaro che il gen. Maletti non poteva essere o ritenersi autorizzato legittimamente, da alcunchè o da chicchessia, a coprire Guido Giannettini con ripetuti atti di protezione nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

Pur tenendo conto della particolare autonomia che viene normalmente riconosciuta ai Servizi di Sicurezza, i quali proprio per le loro finalità istituzionali sono spesso costretti a tenere comportamenti non ortodossi sul piano dell'osservanza formale dei precetti giuridici, è evidente che non può agli stessi accordarsi una privilegiata ed incondizionata area di immunità nel capo della normativa penale. Sicchè è sempre necessario verificare, una volta accertato che gli agenti di tali Servizi abbiano realmente operato per eseguire i compiti loro demandati dall'ordinamento statale, la sussistenza di un rapporto di proporzione fra gli interessi sacrificati dalla loro condotta non ortodossa e quelli preminenti che abbiano inteso soddisfare. Resta, comunque, fermo ed indiscutibile che ai Servizi segreti può riconoscersi una sfera di discrezionalità limitatamente alla scelta dei mezzi, giammai nella determinazione degli scopi.

Nel caso concreto in esame il gen. Maletti non ha esitato a sacrificare un interesse fondamentale, quale l'accerta-

mento della verità in un procedimento penale per gravissimi reati commessi contro l'integrità delle Istituzioni democratiche dello Stato, privilegiando quello, pretestuosamente peraltro prospettato, di acquisire notizie sulla destra eversiva internazionale a mezzo di un collaboratore cui le notizie stesse non furono in effetti neanche richieste e che, comunque, non sarebbe stato in grado di fornirle per la sua scarsa capacità informativa e per la sua fede politica. Si noti che questo collaboratore era fra gli imputati principali del procedimento penale sopra indicato.

In definitiva può senz'altro affermarsi che il gen. Maletti non ha fornito un'adeguata ed accettabile spiegazione circa i motivi e gli scopi che lo indussero a favorire Guido Giannettini; e ciò depone logicamente - come si è già accennato - per una loro inconfessabile illiceità.

Alla penale responsabilità del generale suddetto, per il delitto di favoreggiamento in esame, si aggiunge, sotto il profilo concorsuale, quella del cap. Labruna; il quale, curando la parte esecutiva di quelle operazioni (dall'organizzazione dell'espatrio del Giannettini in Francia a tutti i contatti e finanziamenti nei confronti dello stesso fino all'aprile 1974) non potette non rendersi conto, dato anche la sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, che l'ordine impartitogli dal suo superiore era manifestamente criminoso. Egli ben conosceva i limiti della capacità e della disponibilità informative del Giannettini, nonchè l'insussisten-

za di incarichi a quest'ultimo affidati sui movimenti della destra eversiva internazionale; onde chiara consapevolezza ebbe di coadiuvare il gen. Maletti in una delittuosa opera di favoreggiamento non ricollegabile all'adempimento di un dovere di ufficio o ad altra causa di giustificazione.

CAPITOLO XXIV

IL FAVOREGGIAMENTO DI MARCO POZZAN

Il favoreggiamento di Guido Giannettini non fu il solo intervento protettivo realizzato dal gen.Maletti e dal cap. Labruna in favore di imputati del presente procedimento. In fatti anche il latitante Marco Pozzan si sottrasse all'esecuzione di due mandati di cattura, emessi a suo carico dal Giudice Istruttore di Milano rispettivamente il 20 giugno 1972 per associazione sovversiva ed il 9 gennaio 1974 per concorso nella strage di piazza Fontana nonchè in altri reati, rifugiandosi nel territorio spagnolo con l'aiuto del S.I.D.; il quale lo ospitò nei suoi uffici di via Sicilia, gli procurò un passaporto con false generalità e lo fece accompagnare all'estero in aereo - pochi giorni dopo l'emissione del secondo mandato di cattura - da un sottufficiale dei Carabinieri.

Si sono esposti analiticamente in narrativa (1) i particolari dell'operazione, la quale, riferita dal Pozzan, non è stata nei suoi estremi essenziali negata dai due suddetti ufficiali del S.I.D.- Questi ultimi, come si è già detto, hanno impostato la loro difesa sostenendo solamente di aver agito in buona fede. Hanno spiegato di essere incorsi in un mero errore, ignorando che la persona presentatasi al cap.Labruna come Mario Zanella fosse in effetti Marco Pozzan. Lo Zanella - secondo tale assunto difensivo - doveva essere inviato in

---

(1) v. parte III^ cap.X

Spagna per un'operazione di controspionaggio nell'ambiente della estrema destra eversiva.

Anche questa volta le giustificazioni offerte sono tutt'altro che convincenti.

Marco Pozzan ha sostenuto costantemente, con dovizia di particolari, che il cap.Labruna conosceva bene la sua vera identità; e queste sue dichiarazioni trovano riscontro in quelle di Mariangela Ventura e Pierangela Baietto, rispettivamente sorella e moglie di Giovanni Ventura; le quali hanno precisato di avere appreso da Guido Giannettini le manovre di un settore del S.I.D. intese a far espatriare il Pozzan medesimo. Questo settore era, ovviamente, quello ove operavano il gen.Maletti ed il cap.Labruna, perchè in esso il Giannettini aveva i suoi contatti e poteva attingere notizie riservate.

E' assolutamente da scartare l'ipotesi di un inganno perpetrato dal cap.Labruna nei confronti del gen.Maletti. Neanche quest'ultimo ha mai ipotizzato una tale eventualità. Nessun interesse il capitano aveva a tacere la vera identità del Pozzan al suo superiore, sotto le cui direttive e responsabilità egli doveva eseguire quell'operazione (2).

E' da scartare, parimenti, per molteplici motivi, la tesi

---

(2) il gen.Maletti ha più volte rivendicato a sè in dibattimento ogni responsabilità, a livello direttivo, delle operazioni compiute dal cap.Labruna e costituenti oggetto del presente processo.

prospettata insistentemente dai due ufficiali, secondo la quale essi sarebbero rimasti entrambi vittime dello inganno altrui, così come può spesso avvenire nella attività di controspionaggio, sempre esposta, per la sua natura, ad insidie ed a rischi di ogni genere.

Non va trascurato, anzitutto, il fatto che Marco Pozzan era stato colpito da mandato di cattura per gravissimi reati, dei quali uno specialmente, quello di associazione sovversiva, si rivolgeva contro l'ordinamento costituzionale della Repubblica. Egli era, cioè, un soggetto di particolare interesse per un Servizio di sicurezza come il S.I.D., fra i cui compiti principali particolare rilievo assumeva quello di salvaguardare l'integrità delle Istituzioni statali contro le attività sovversive. Ciò è comprovato concretamente dalle informazioni che da tempo i competenti uffici periferici del Servizio avevano inviato ed inviavano al Reparto "D" sui principali componenti della cosiddetta cellula eversiva veneta, fra i quali era compreso il Pozzan (3). E', quindi, inconcepibile che i veri dati anagrafici di costui possano essere sfuggiti agli uomini del controspionaggio; i quali, fra l'altro, trattennero il soggetto in questione più giorni nei loro uffici di via Sicilia

---

(3) v. dep. ten.col.CC. Giorgio Slataper del 20.8.75 al Giudice Istruttore di Catanzaro; v. anche carteggio rimesso dal S.I.D. al suddetto Giudice con nota del 25.3.76, ove trovansi appunti informativi e ritagli di giornali, sull'attività sovversiva di Mario Pozzan in seno alla cellula veneta, dal febbraio-marzo 72 in poi con annotazioni di pugno del gen.Maletti; v. inoltre note S.I.D. 28.8.72 e 19.9.72 (cart. 35 fasc.97/9 istruttoria "Giannettini").

(prima di avviarlo in aereo verso la Spagna) ed ebbero, perciò, tutto il tempo necessario per controllarne la identità.

D'altra parte è ragionevole ritenere che Marco Pozzan ben difficilmente sarebbe uscito dall'oscurità della sua latitanza, per avventurarsi in un tentativo così follemente temerario di inganno nei confronti di un Servizio di sicurezza dello Stato. E' chiaro, quindi, che in tanto egli decise di mettersi nelle mani di elementi del S.I.D., in quanto aveva seri motivi per confidare che essi erano interessati a proteggerlo ed a farlo scomparire dal territorio nazionale. Lo stesso suo viaggio da Padova (luogo ove trascorse la sua latitanza fino a pochi giorni prima dell'espatrio) (4) a Roma, ove era atteso alla stazione ferroviaria "Termini" dal cap.Labruna, conferma eloquentemente la sua versione anzichè quella data dal suddetto ufficiale; il quale ha sostenuto che quell'incontro alla stazione costituiva la prima presa di contatto fra il S.I.D. e Marco Pozzan (5). Invero è evidente che quel viaggio non sarebbe stato dal Pozzan intrapreso di sua iniziativa ed allo scoperto - con il gravissimo rischio di essere facilmente riconosciuto (6) ed arrestato - senza la compagnia protettiva degli uomini del Servizio, che lo ave-

---

(4) v. testimonianza del giornalista Beppino Benedetti (ud.1.6.78), il quale intervistò Il Pozzan a Padova nei primi di gennaio del 1973 con la mediazione di Massimiliano Fachini.

(5) v. verb. ud.19.7.1977

(6) la sua immagine fotografica era stata ampiamente pubblicizzata dalla stampa e dalla televisione.

vano intercettato - come da lui riferito - a Padova.

Merita, altresì, considerazione l'inconsueta procedura del rilascio di un regolare passaporto chiesto dal S.I.D. al Ministero degli Esteri al nome fittizio di "Mario Zanella". Essa fu adottata solo in due casi - come ha riferito il ten. col. Antonio Viezzer - per i cosiddetti collaboratori civili: per lo "Zanella" e, precedentemente, nel novembre 1972 per una persona che accompagnò il cap. Labruna in Spagna. E' questa una circostanza che la difesa del gen.Maletti e del cap.Labruna ha cercato di presentare come sintomo univoco della regolarità e della buona fede con le quali fu impostata l'operazione; ma la Corte è di contrario avviso. Invero, proprio il fatto che non si sia pensato ad un accorgimento qualsiasi (fra quelli comunemente usati dai Servizi segreti) per superare i controlli di frontiera, bensì ad un passaporto regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, denota piuttosto la cura di evitare rischi, data, evidentemente, la qualità del latitante e la gravità del pregiudizio che sarebbe derivato agli organizzatori di quello illecito espatrio se esso si fosse scoperto. Si trattò di quelle stesse particolari esigenze di cautela che suggerirono anche di far accompagnare in aereo il falso "Zanella", fino al territorio spagnolo, da un sottufficiale del Servizio.

Il suddetto accompagnatore, maresciallo del CC. Mario Esposito, ha sostenuto che lo "Zanella" si dileguò poi in Spagna portando con sè il passaporto. Diversa versione ha

fornito Mario Pozzan, facendo presente che il passaporto medesimo rimase, invece, nelle mani del sottufficiale; ed a tal riguardo l'istruzione dibattimentale ha consentito di acquisire un valido elemento di controllo. E' risultato, infatti, da una comunicazione ufficiale del Ministero degli Esteri (7) che il Pozzan, un certo tempo dopo il suo espatrio, si allontanò dalla Spagna e vi rientrò poi "dalla frontiera di Port Bou il 26 aprile 1973 con una passaporto intestato a Michele Raso". Ciò fa fondatamente ritenere che egli non aveva più con sè il passaporto "Zanella"; giacchè, se ne fosse stato ancora in possesso, gli sarebbe riuscito comodo servirsene invece di affrontare le difficoltà relative alla falsificazione di un nuovo documento. Rimane, quindi, accreditato l'assunto del Pozzan circa il ritiro del passaporto "Zanella" effettuato dal mar. Esposito dopo l'ingresso in territorio spagnolo.

Tale ritiro, evidentemente ordinato al mar. Esposito dai suoi superiori, trova una logica spiegazione se collegato all'espatrio di un latitante consapevolmente favorito; giacchè in tal caso: 1) rappresentava un rischio lasciare nelle mani del Pozzan tracce documentali idonee a far risalire al S.I.D. nell'eventualità di indagini per quell'illecita operazione; 2) il Pozzan medesimo, ben introdotto nell'ambiente di destra dei fuoriusciti italiani in Spagna, non aveva bisogno di documenti od altri aiuti dal S.I.D.- Esso non è, invece, spiegabile se posto in relazione all'assunto difensivo del gen. Maletti e dal cap. Labruna, in quanto è

(7) v. cart. S-C fasc.16

davvero inverosimile che un soggetto da loro inviato all'estero, per una missione delicatissima e con la prospettiva del suo ritorno in patria, sia stato lasciato privo del passaporto predisposto proprio per lui.

Cozza, inoltre, logicamente contro la tesi dell'infortunio professionale, sostenuta dai due ufficiali, il comportamento tenuto dagli stessi dopo la fuga del Pozzan nel territorio spagnolo.

Il gen. Maletti ha ammesso di non aver svolto particolari indagini dopo aver constatato l'inganno ordito in danno del S.I.D. dal falso Zanella e dalla persona che aveva presentato quest'ultimo al cap. Labruna. Ha detto anche di essersi limitato a chiedere un chiarimento sulla questione al suddetto ufficiale senza, peraltro, pretendere da questi che gli palesasse l'identità della fonte responsabile di aver presentato lo "Zanella" come tale. Il cap. Labruna, da parte sua, ha sempre insistito nel tenere celata, anche in sede giudiziaria, l'identità di questa sua fonte cosiddetta fiduciaria, allegando motivi di timore per l'incolumità propria, dei suoi familiari, nonchè della fonte stessa.

I due ufficiali del S.I.D. hanno, quindi, tenuto una linea di condotta ben diversa ed, anzi, opposta a quella che avrebbe assunto chiunque fosse rimasto realmente vittima di una macchinazione idonea a condurlo sul banco degli imputati ed a comprometterlo irrimediabilmente nella carriera e nell'onore. Se, nel caso concreto, vi fosse stata effettivamente l'induzione in errore lamentata dai due imputati, il

gen. Maletti si sarebbe dato cura, anche per il suo personale interesse, di indagare ben più a fondo sullo incresciosо episodio ed avrebbe, comunque, obbligato con la propria autorità il suo ufficiale subalterno a dirgli il nome ed a condurlo sulle tracce dell'infedele garante di "Mario Zanella". Il cap.Labruna, poi, non si sarebbe sentito legato da alcun dovere di protezione nei confronti di quella sua fonte mentitrice, che - secondo le sue affermazioni dibattimentali - si era dileguata dopo lo espatrio del Pozzan senza farsi più rintracciare; e non sarebbe stato certo il timore di rappresaglie per sè o per i propri familiari a tappare la bocca in dibattimento ad un Ufficiale dell'Arma,aduso ai rischi inevitabilmente connessi all'esercizio delle sue funzioni. In ogni caso, il cap.Labruna, qualunque fosse stato l'atteggiamento da lui ritenuto opportuno dinanzi al Giudice, non avrebbe avuto davvero alcun motivo di mantenere il segreto sull'identità della stessa fonte dinanzi al gen.Maletti, suo diretto superiore, da lui coinvolto nelle gravi conseguenze di quello inganno altrui.

Vi è da aggiungere che, avendo lasciato il falso Zanella un'importante traccia di sè con la fotografia allegata alla pratica del suo passaporto (fotografia che è uguale - come si è accertato in dibattimento - a quella apposta sulla carta di identità rilasciata al Pozzan medesimo dal Comune di Padova il 28.8.70) (8), sarebbe stato logico ed agevole con-

(8) la fotografia allegata alla pratica del passaporto trovasi in cart.33 fasc.91 foll.118-120 istruttoria "Giannettini"; quella apposta sul cartellino originale della carta d'identità, inviato a questa Corte dal Comune di Padova, è inserita nella cart. S-C fasc.25

durre immediate investigazioni per accertare rapidamente le sue vere generalità e la sua eventuale condizione di ricercato dalla Autorità. Doveroso sarebbe stato, poi,ad indagini utilmente concluse, informare l'Autorità Giudiziaria dello avvenuto espatrio di un noto latitante e della buona fede degli uomini del S.I.D. che avevano condotto l'operazione. Nulla, invece, fu fatto di tutto ciò. Il gen.Maletti, che nella deposizione istruttoria del 30 marzo 1976 aveva negato di avere svolto indagini al riguardo, successivamente nell'udienza dibattimentale del 7 luglio 1977 ha riferito di essersi ricordato, parlando con il cap. Labruna, che era stato questi ad investigare per l'identificazione del fuggitivo. Tuttavia il suddetto capitano,nell'udienza del 19 di quello stesso mese, ha precisato che le indagini svolte dopo lo espatrio dello "Zanella-Pozzan" non erano state dirette su quest'ultimo, ma finalizzate esclusivamente a rintracciare il di lui presentatore. Sicchè deve concludersi sul punto che l'omissione di ogni concreta e possibile ricerca, sulla vera identità dello "Zanella", può spiegarsi solo con il fatto che tale identità era già perfettamente conosciuta da coloro che organizzarono lo espatrio.

In verità proprio dalla particolare fotografia del Pozzan, utilizzata per il rilascio del passaporto, si sono tratti elementi inoppugnabili per ritenere che il Pozzan medesimo era ben noto al cap.Labruna quando venne ospitato negli uffici di via Sicilia. Ha riferito il suddetto ufficiale in dibattimento, all'udienza del 19 luglio 1977, che lo Zanella,

avendogli detto di non essere in possesso delle fotografie necessarie per corredare la pratica di rilascio del passaporto, fu da lui incaricato di farsele scattare a Roma. Quest'ultima circostanza certamente non corrisponde a verità, in quanto la immagine fotografica apposta sulla dichiarazione sostitutiva di certificato inviata al Ministero degli Esteri (identica - come si è sopra detto - a quella della carta di identità rilasciata dal Comune di Padova) era di almeno tre anni prima. Quindi, poichè è da escludere che sia stato il Pozzan a fornire le fotografie (il cap.Labruna non aveva motivo di dire il falso negando che il cosiddetto Zanella le avesse già con sè al momento del suo ingresso negli uffici del S.I.D.), non rimane che una sola altra ipotesi. A procurarsele fu lo stesso capitano, il quale, pertanto, sapeva perfettamente chi era la persona in esse ritratta.

Una indiretta conferma di questa consapevolezza del cap. Labruna si ricava dal fatto che egli ha dichiarato di aver tratto i dati anagrafici, necessari per il rilascio del passaporto, da una carta d'identità esibitagli dal falso Zanella. Tale documento fu poi trovato in possesso di Marco Pozzan dall'Autorità spagnola; e si è potuto constatare (9) che esso era intestato al vero nome dello stesso Pozzan: il che, ovviamente, suona come ulteriore smentita di quanto sostenuto dal capitano.

D'altra parte le modalità stesse con le quali venne eseguito il trasferimento del Pozzan in Spagna sono illuminanti

---

(9) v. informativa del Ministero degli Esteri in cart. S-C fasc.16

sulle vere finalità dell'operazione.

Il mar.Mario Esposito ha riferito al Giudice Istruttore di Catanzaro il 23 marzo 1976 (10) di aver accompagnato in aereo tal Mario Zanella per ordine datogli dal cap. Labruna, il quale gli aveva detto solamente che il suddetto Zanella, una volta giunto in Spagna, doveva consegnargli qualcosa o prendere contatto con una persona nell'ambito delle indagini condotte all'epoca dal S.I.D. per evitare il pericolo di un colpo di Stato in Italia. All'arrivo in territorio spagnolo lo Zanella si era allontanato, dicendo che doveva incontrarsi riservatamente con una persona e promettendogli che avrebbe ripreso contatto con lui poco dopo o, in caso di ritardo, nell'Hotel "Barrajas" di Madrid. Senonchè alle 23 di quello stesso giorno del viaggio, il 15 gennaio 1973, il mar.Esposito - secondo quanto risulta dal seguito del suo interrogatorio - si era premurato di avvisare telefonicamente, del fatto che lo Zanella non aveva ancora preso contatto con lui, il cap. Labruna; il quale, nell'occasione, gli aveva ordinato di rientrare in Italia il giorno successivo.

Orbene, tutto ciò è in contrasto con l'asserita missione che lo Zanella - secondo quanto hanno sostenuto il gen.Maletti ed il cap.Labruna - avrebbe dovuto compiere il Spagna: ossia un tentativo di penetrazione, a scopo informativo, nei movimenti eversivi della estrema destra italiana operante in quel Paese. Era un compito molto delicato che, nel novembre dello anno precedente, nón era riuscito allo stesso cap.Labruna allorchè questi - come ha riferito - si era recato in

(10) v. cart.37 fasc.99/3 istruttoria "Giannettini"

territorio spagnolo per cercare contatti con l'ambiente di Stefano Delle Chiaie. E' inspiegabile, quindi, come il mar. Esposito, inviato anch'egli con lo Zanella, non sia stato munito di adeguate istruzioni, tanto da sentire il bisogno di telefonare al suo superiore alla prima difficoltà perchè non sapeva come regolarsi. La stessa telefonata e la stessa autorizzazione a tornare il giorno dopo in Italia appaiono incomprensibili in relazione al tipo di missione affidata allo Zanella; il quale, proprio perchè si trovava ancora all'inizio e cioè nella fase più delicata di quel tentativo di penetrazione, poteva aver bisogno di un lasso di tempo più lungo del previsto per riprendere contatto con il mar. Esposito. Sicchè le perplessità di quest'ultimo la stessa sera dell'arrivo in Spagna (non aveva ancora elementi sicuri per ritenere che lo Zanella lo avesse definitivamente "seminato") ed il suo rientro in Italia nel giorno successivo non costituiscono certo l'atteggiamento tipico di chi ha il compito di controllare le prime mosse ed i primi eventuali risultati di una persona da infiltrare in un ambiente di sovversivi. Tanto valeva spedire all'estero il solo Zanella e risparmiare il mar. Esposito per impieghi più costruttivi!

Altra circostanza degna di essere segnalata è costituita dal diverso tipo di biglietto aereo nell'occasione usato:biglietto cumulativo di andata e ritorno per il mar.Esposito, di sola andata per lo Zanella. Eppure anche quest'ultimo,come ha precisato il cap.Labruna nell'udienza dibattimentale del 19 luglio 1977, doveva tornare in Italia a missione compiuta; e tale missione per quanto comportasse un certo perio-

do di soggiorno in Spagna a discrezione dello Zanella, non poteva per sua natura durare molto (certamente non più della validità del biglietto aereo di andata-ritorno e, cioè, non più di un anno). Sicchè il biglietto "di sola andata" per lo Zanella è un ulteriore elemento idoneo a far propendere ragionevolmente per l'ipotesi di un espatrio definitivo.

Non può essere, infine, sottaciuto un rilievo che nasce da una interessante intervista concessa dal gen.Maletti al giornalista Giuseppe Rosselli ed apparsa sul n.119 del quotidiano "Paese sera" recante la data dell'otto maggio 1977. Nel corso di tale intervista il generale ha affermato, fra l'altro, testualmente: "Mi risulta che (Pozzan n.d.e.) aveva, per così dire, autorevoli amicizie in Italia e specialmente all'estero...". Poi, in dibattimento (11), dato atto preliminarmente dell'assoluta fedeltà del pezzo giornalistico alle dichiarazioni da lui effettivamente rese, ha spiegato in modo ben poco convincente il significato delle sue espressioni sopra riportate. Ha detto di aver inteso riferirsi, circa le autorevoli protezioni godute dal Pozzan in Italia, a colui che aveva presentato lo "Zanella" al cap.Labruna e, circa le protezioni all'estero, agli ambienti nei quali il Pozzan si era mosso. In seguito, nell'udienza del 7 luglio 1977, ha aggiunto che l'autorevole presentatore dello Zanella si trovava in Italia ma non era un italiano e che, con l'aggettivo "autorevole", egli aveva inteso qualificare semplicemente una "persona che godeva la fiducia di un rappre

---

(11) v. verb. udienza del 5 luglio 1977

sentante del Servizio" (12).

Tuttavia il vero significato delle espressioni usate dal gen.Maletti nell'intervista, secondo il comune senso logico ed accantonando le distorsioni e le acrobazie linguistiche di chi ha voluto con esse occultare quanto sapeva e sa su determinati avvenimenti, non offre davvero ardui problemi interpretativi ed è ben diverso da quello che il generale vorrebbe fare apparire. Marco Pozzan godeva in Italia ed all'estero di protezioni particolarmente efficaci, perchè offerte da personaggi o centri di potere influenti e capaci di giovarsi, con la loro autorità, dei nostri Servizi di sicurezza. La storia del suo trasferimento in Spagna va riguardata e compresa, quindi, non nell'ottica dell'errore prospettata dalla difesa, bensì in quella dei condizionamenti "autorevoli" ai quali ha fatto chiaro - anche se fugace - riferimento l'ex capo del Reparto "D" conversando con il giornalista di "Paese sera".

Le risultanze processuali lasciano intravedere i motivi dei potenti appoggi di cui potè godere Marco Pozzan, l'uomo che tante cose sapeva quale fedele gregario di Franco Freda e che, dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso, aveva mostrato segni di fragilità piegandosi a riferire vari dettagli - sia pure in un secondo momento ritrattati - su uno dei più delicati momenti dell'attività eversiva: la nota riunione di Padova del 18 aprile 1969 (13), alla quale - secondo le noti-

---

(12) v. verb.ud. del 7.7.77 fol.7 r.
(13) v. parte II^ cap.V

zie giornalistiche di Piero Sanavio dell'aprile 1972 - avrebbero partecipato personaggi legati agli ambienti del S.I.D.- Non si è potuto accertare quanto fondate fossero tali notizie, ma si è già puntualizzato come il gen.Maletti - benchè avesse ricevuto più segnali di allarme in ordine a quella riunione - si guardò bene dall'impegnarsi in indagini approfondite per far completa luce sull'episodio (14). E' certo comunque che il Pozzan, ottenuta la libertà provvisoria dal Magistrato di Treviso, si rese ben presto irreperibile; e ciò prima ancora che venisse emesso nei suoi confronti mandato di cattura da parte del Giudice Istruttore di Milano. Questo suo comportamento lo indica ancora una volta come fragile depositario di verità imbarazzanti e denuncia il suo timore di ulteriori eventuali impatti con gli organi giudiziari. La latitanza in Italia fu il primo rimedio da lui istintivamente trovato. Il secondo e più efficace soccorso gli venne con l'espatrio allo estero da parte di chi, evidentemente, aveva interesse ad attuare un favoreggiamento personale ancorato - come qualche mese più tardi per il Giannettini - alla necessità del silenzio.

---

(14) v. parte V cap.XXII pagg.689 e segg.

****
*****

CAPITOLO XXV

PROFILI GIURIDICI DEGLI ILLECITI PENALI ASCRITTI AL GEN. MALETTI ED AL CAP. LABRUNA. OBIEZIONI DEI DIFENSORI

La difesa del gen.Maletti e del cap.Labruna ha osservato, in sede di replica, che il comportamento protettivo agli stessi attribuito in favore del Giannettini e del Pozzan dovrebbe essere più propriamente inquadrato, in ipotesi, nello schema delittuoso della frode processuale tracciato dallo art.374 C.P. anzichè in quello del favoreggiamento personale: ciò in quanto solamente il primo di questi due reati risulterebbe finalizzato - nella previsione del legislatore - a trarre in errore il Giudice, mentre sia l'oggettività che il dolo del secondo sarebbero focalizzati particolarmente sull'aiuto e sulla solidarietà verso l'inquisito.

Per confutare la fondatezza di tale tesi difensiva è sufficiente rinviare alle considerazioni già esposte in via preliminare sull'applicabilità, nella specie, dell'art.378 C.P. (1). Il delitto di frode processuale, oltretutto, come si ricava dall'esplicita dizione legislativa, si riferisce a condotte artificiose poste in essere dall'agente in occasione di atti tassativamente determinati (ispezioni o esperimenti giudiziari, perizie), i quali mancano del tutto nel caso concreto in esame. Nè può validamente sostenersi che l'aiuto, consapevolmente prestato all'inquisito, escluderebbe la responsabilità per favoreggiamento nell'ipotesi in cui fosse stato offerto dall'agente non per un sentimento di solidarie

(1) v. parte V cap.XXII pagg.679 e segg.

tà verso l'inquisito stesso, ma per intralciare l'opera del Giudice. Occorre, infatti, distinguere in chi delinque il "movente" dal "dolo"; il quale ultimo, nel delitto di favoreggiamento personale, è quello cosiddetto "generico". Basta, cioè, che l'imputato abbia avuto la consapevolezza di apprestare l'aiuto vietato dall'art.378 C.P. perchè si realizzi l'elemento psicologico richiesto da tale norma, rimanendo del tutto irrilevante lo scopo di quel l'atto di obiettiva solidarietà.

Le ragioni sin qui illustrate consentono, quindi, di ritenere nella specie verificati tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari per poter affermare la colpevolezza del gen. Maletti e del cap.Labruna in ordine ai delitti di favoreggiamento personale loro contestati.

Il concorso delittuoso di questi due imputati va affermato anche in ordine al falso ideologico in atto pubblico loro ascritto al capo "DD"dell'imputazione: illecito finalizzato alla consumazione del favoreggiamento nei confronti di Marco Pozzan.

Occorreva munire il Pozzan di passaporto per il suo trasferimento in Spagna e fu quindi necessario, per il rilascio di esso, inviare al Ministero degli Esteri la relativa richiesta con la contestuale prescritta dichiarazione sostitutiva di certificato. Tale dichiarazione concerneva i dati anagrafici del futuro intestatario del passaporto e doveva essere da questi firmata sotto la sua personale responsabilità. La competenza a raccogliere la "dichiarazione sostitutiva" e ad inoltrare la richiesta al Ministero spettava al Comandante del Distaccamento e Capo della Segreteria ten.col.

Antonio Viezzer; il quale avrebbe dovuto identificare il dichiarante, farlo firmare in sua presenza ed autenticarne la fotografia. L'intervento del cap. Labruna, che fece pervenire alla Segreteria la dichiarazione suddetta già munita della firma apocrifa "Mario Zanella" (2), e quello del gen. Maletti, che diede assicurazioni sull'identità del dichiarante al ten.col. Viezzer evitando, così, di far comparire dinanzi a quest'ultimo il Pozzan (3), costituirono il mezzo efficacemente usato per ottenere una documentazione materialmente ed ideologicamente falsa da presentare al Ministero degli Esteri per il rilascio del passaporto (4).

Non vi è dubbio che, nella specie, la falsità abbia avuto per oggetto un documento compreso fra gli atti pubblici di fede privilegiata previsti dall'ultima parte dell'art. 476 C.P.

---

(2) Dalla perizia grafica espletata in fase dibattimentale è emerso che due delle firme "Mario Zanella", apposte rispettivamente sull'originale e sulla minuta della dichiarazione sostitutiva sopra menzionata, sono opera autografa del cap. Labruna (v. parte IV cap.VI). Quest'ultimo ha negato la circostanza ed ha fatto presente che una delle firme può essere stata apposta da qualcuno dei sottufficiali suoi dipendenti (v. verb. ud. 19.7.1977).

(3) Questi due interventi sono del tutto pacifici in atti, essendo stati ammessi sia dal gen.Maletti che dal cap.Labruna.

(4) Il fascicolo del Ministero degli Esteri relativo al suddetto passaporto trovasi in cart.33 fasc.91 foll.118-120 istruttoria "Giannettini".

Invero è indiscutibile, anzitutto, la qualità di pubblico ufficiale del ten. col. Viezzer. Altrettanto certa è la pubblicità della funzione da lui esercitata in relazione all'atto da lui compiuto. Egli, fra i suoi compiti, aveva anche quello di inoltrare - come si è detto - le richieste di passaporto, corredate dalle prescritte dichiarazioni dei futuri intestatari, al Ministero degli Esteri; e non può contestarsi quindi la sua competenza, che gli derivava dall'ordinamento interno del Reparto "D". Nessuno ha mai sostenuto che il suddetto ufficiale abbia esercitato, usurpandole, funzioni che non gli competevano. Il ten. col.Viezzer, nell'attestare quei fatti da lui compiuti o direttamente percepiti (identificazione del dichiarante ed apposizione della firma da parte di questi), esercitava una speciale potestà certificatrice in ordine ai fatti stessi, cristallizzandoli in una documentazione destinata a costituire il necessario presupposto probatorio per il rilascio del passaporto. Prescrive, infatti, testualmente l'art.16 della legge 21/XI/1967 n.1185 sul rilascio dei passaporti: "All'atto della presentazione della domanda (l'istante n.d.e.) deve comprovare nei modi di legge la sua identità,il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia...." Tale disposto va messo in relazione con quello contenuto nell'art.20 della legge 4.1. 1968 n.15 recante la normativa generale sulla documentazione amministrativa, laddove è previsto che "la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata... dal funzionario competente a ricevere la documentazione" :ossia, nella specie, proprio dal

ten.col.Viezzer, al quale doveva essere presentata la richiesta di passaporto dello "Zanella". Pertanto ricorrono nel caso in esame i requisiti tipici del cosiddetto "atto pubblico fidefaciente" più volte posti in luce dalla giurisprudenza del Supremo Collegio: la provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale (anche di fatto), l'attestazione "de visu et de auditu" di fatti giuridicamente rilevanti,la speciale funzione certificatrice in relazione ad un particolare scopo probatorio perseguito dalla Pubblica Amministrazione (v. Cass. sez. III 10.5.1976 Lazzaro ed altri, Cass. sez. V 10.5.1973 Ferretti ed altri, Cass. sez.V 24.3. 1972 Garbo, Cass. sez.VI 7.10.1969 Doddi).

Con riferimento alla suddetta imputazione di falso ideologico i difensori degli imputati hanno sostenuto l'irritualità dell'effettuata contestazione di concorso nel reato,sotto il profilo della incompatibilità con la formula di proscioglimento adottata per l'autore materiale dell'atto falso,ten. col. Antonio Viezzer, dal Giudice Istruttore. Quest'ultimo, una volta prosciolto il Viezzer "trattandosi di persona non punibile per aver ritenuto, per errore di fatto, di obbedire ad un ordine legittimo", avrebbe dovuto conseguentemente modificare la contestazione originaria di concorso delittuoso fra i tre, in quanto all'atto del rinvio a giudizio il Maletti ed il Labruna venivano automaticamente ad assumere la veste di autori dell'inganno dal quale sarebbe derivato l'errore del Viezzer. L'ultimo difensore, in sede di repli-

ca, soffermandosi a criticare la motivazione di quel proscioglimento istruttorio, ha puntualizzato che l'errore del ten.col. Viezzer non cadde sull'oggetto della sua attestazione, ma sull'insindacabilità dell'ordine impartitogli dal suo superiore: in altri termini Viezzer sapeva che l'atto era ideologicamente falso.

Secondo l'avviso della Corte dalla suddetta formula di proscioglimento e dalle critiche sulla stessa avanzate non può derivare alcuna conseguenza invalidante in ordine alla ritualità dell'imputazione di concorso in falso ideologico di cui sono rimasti a rispondere il gen.Maletti ed il cap. Labruna. Il ten.col.Viezzer è stato prosciolto in fase istruttoria per una causa di giustificazione, che è stata ritenuta sussistente, sotto il profilo putativo, nei suoi esclusivi confronti e che non comporta un mutamento così radicale del fatto da tradursi in un vizio di contestazione nei riguardi dei coimputati.

Quanto all'imputazione di falso materiale in atto pubblico, della quale devono rispondere il gen.Maletti ed il cap. Labruna (v. capo GG), per avere il secondo in concorso con il primo - come sopra si è detto - apposto la falsa firma di "Mario Zanella" sulla richiesta di passaporto, essa deve essere degradata nella meno grave ipotesi delittuosa di falsità in scrittura privata. Risulta, dalle concordi dichiarazioni del gen.Maletti, del cap.Labruna e del ten.col.Viezzer (5), che a quest'ultimo la richiesta di passaporto fu

---

(5) v. parte III cap.X

presentata già munita della firma del richiedente. L'apocrifa sottoscrizione fu, quindi, apposta in calce ad una istanza di natura privatistica, che, non essendo stata ancora completata dall'autenticazione del ten.col.Viezzer, non aveva in quel momento assunto la veste nè l'efficacia di una dichiarazione sostitutiva di certificato redatta ai sensi dell'art.2 legge 4 gennaio 1968 n.15. E' ravvisabile, conseguentemente, nella specie, lo schema di delitto tracciato dall'art.485 C.P.- Ricorrono le aggravanti previste dall'art.61 nn.2 e 9 dello stesso codice per lo scopo perseguito (favoreggiamento del Pozzan) mediante quelle operazioni strumentali dal gen.Maletti e dal cap.Labruna, nonchè per l'abuso da parte loro di pubbliche funzioni.

E' palesemente inaccoglibile la tesi difensiva, avanzata in sede di replica, secondo la quale il delitto di falsità materiale non sarebbe mai configurabile nel caso in esame perchè avrebbe per oggetto firme apocrife: quelle di Zanella Mario personaggio inesistente. Neanche se lo Zanella fosse realmente esistito il falso sarebbe stato configurabile, secondo l'ultimo difensore, perchè il consenso alla falsificazione dato dall'apparente firmatario avrebbe avuto effetto discriminante. Per respingere questa tesi è sufficiente ricordare che, essendo la normativa penale sul falso finalizzata alla tutela della fede pubblica anche in ordine all'autenticità delle scritture, la sottoscrizione col nome di persona diversa (sia pure con il consenso della stessa) o di persona immaginaria integra comunque l'ipotesi di falsità materiale punibile ex art.485 C.P., se accompagnata - come

nella specie - dal fine di ricavarne un vantaggio e dalla consapevolezza dell'alterazione del vero da parte dell'agente. In tal senso è ormai consolidato l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (6).

Non sono necessarie molte argomentazioni per dimostrare che il gen. Maletti ed il cap. Labruna furono coinvolti, come loro contestato al capo "CC" dell'epigrafe, anche nel piano di evasione predisposto per Giovanni Ventura. Della serietà di tale piano e dell'implicazione del S.I.D. si è già trattato (7). Il fatto appartiene storicamente (8) allo stesso periodo di tempo in cui maturarono il favoreggiamento di Pozzan e quello del Giannettini; il quale all'epoca aveva i suoi contatti, nell'ambito del Servizio, proprio con i due suddetti ufficiali. Questi ultimi, pertanto, non possono essere considerati estranei a quella "parte del S.I.D." interessata - secondo i riferimenti fatti dal Giannettini stesso a Mariangela Ventura - al progetto di evasione.

---

(6) v., fra le decisioni più recenti, Cass.sez. V 25.2. 1977 n.344 Marzollo ed altri in Mass.uff.1977 m. 137.345: "E' falso (non genuino) il documento che non proviene dall'autore apparente. Si ha pertanto falsità in scrittura privata, in quanto viene offeso l'interesse alla genuinità del documento, sia se si appone la firma apocrifa di persona esistente, sia se si sottoscrive col nome di persona immaginaria".

(7) v. parte V cap.XXI sulla parte avuta da Giannettini

(8) v. parte III cap.IX

Tuttavia, come si è già detto relativamente alla posizione dell'imputato Guido Giannettini, mancando la prova che l'organizzazione del piano sia andata oltre la fase della proposta alle persone interessate, non può affermarsi nella specie l'avvenuto compimento di atti esecutivi idonei a configurare il "tentativo" punibile ex art.56 C.P.

Passando, infine, dopo la trattazione dei singoli illeciti penali dei quali sono imputati il gen.Maletti ed il cap.Labruna, ad una valutazione globale della condotta da gli stessi tenuta, va presa in esame una considerazione di fondo enunciata in loro favore.

La difesa dei due ufficiali ha posto in particolare rilievo, durante la replica, il fatto che i propri assistiti non operavano nel S.I.D. all'epoca delle oscure trame eversive del 1969 e che, successivamente, essi poterono subire pesanti condizionamenti, nella libertà di scelta, dalla loro posizione di eredi delle "nefandezze altrui" commesse negli anni precedenti.

Questo rilievo difensivo presenta, indubbiamente, aspetti di verità perchè, in effetti, il gen.Maletti cominciò a svolgere le sue funzioni nel S.I.D., quale Capo del Reparto "D", solo nel giugno 1971 ed il cap.Labruna prestava la sua opera in altro settore del Servizio nel 1969. Tuttavia, per quanto difficile e condizionata possa essere stata la loro scelta, è indiscutibile che essi raccolsero ed accettarono - sia pure entro certi limiti - quell'eredità di "nefandezze", pur avendo il preciso dovere di rifiutarla. Inve

ro, le illegittime ed innegabili coperture dagli stessi apprestate, in favore di esponenti dei gruppi eversivi che operarono nel 1969, dimostrano con tutta evidenza la loro solidarietà con quegli ambienti inquinati del Potere ai quali la difesa si è riferita. Ciò basta per delineare con chiarezza l'illegittimità e l'inescusabilità - sotto il profilo penale - della condotta tenuta da entrambi; e non depone certo in loro favore il fatto che nel processo, per i silenzi e le menzogne di imputati e non imputati, non siano stati scoperti i personaggi ispiratori nè chiariti i termini degli accordi nell'ambito dei quali la suddetta solidarietà è maturata.

I reati commessi dai due ufficiali del S.I.D. costituiscono indubbiamente l'esplicazione di un medesimo disegno criminoso. Essi vanno, quindi, unificati sotto il profilo della continuazione ai sensi dell'art.81 cpv.C.P. e sulla base del delitto più grave: quello di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente di cui al capo "DD" dell'epigrafe.

Appare, infine, conforme a giustizia tener conto adeguato della particolare situazione del cap.Antonio Labruna; il quale, benchè responsabile di aver accolto consapevolmente le disposizioni manifestamente criminose dategli dal gen. Maletti e di aver collaborato ancora con questi nella condotta mistificante tenuta nel corso del processo, tuttavia ebbe pur sempre ad agire - come il suddetto generale ha riconosciuto - nella veste di esecutore di ordini ed in una

posizione subalterna caratterizzata dallo speciale rigore che il vincolo gerarchico assume nell'ambiente militare. Sotto tale aspetto egli appare meritevole delle attenuanti generiche, che si ritengono equivalenti alle aggravanti di cui agli artt.61 n.2 e 476 u.p. C.P.

Di tali attenuanti non può godere il gen.Maletti, che, per il suo alto grado e per la sfera di autonomia che ad esso si accompagnava, aveva ben maggiore libertà di determinazione. Il luminoso passato dello stesso e la brillante carriera militare da lui rapidamente percorsa non diminuiscono, ma rendono più grave la sua responsabilità, perchè, proprio per questi suoi precedenti, egli avrebbe dovuto avvertire con particolare sensibilità l'esigenza morale e giuridica di respingere recisamente le compromissioni delittuose nelle quali si è, invece, irretito.

****
*****

CAPITOLO XXVI

IL CONTATTO LABRUNA-FACHINI. LO STRANO "AGGANCIO" DI ANGELO VENTURA DA PARTE DEL S.I.D. CONCLUSIONI SUL RUOLO DI GUIDO GIANNETTINI NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA E NEGLI ATTENTATI DEL 1969.

Le implicazioni di uomini del S.I.D. nelle vicende che ci occupano sono evidenti già per quel che si è finora detto.

Per completare il quadro sull'argomento non può non farsi un accenno all'oscuro contatto che il cap.Antonio Labruna ebbe, in epoca successiva agli attentati, con Massimiliano Fachini "superstite del gruppo Freda" servendosi della mediazione di Guido Giannettini. Quest'ultimo al riguardo è stato esplicito, nonostante la sua comprovata riservatezza in favore degli elementi del Servizio; e merita ampia credibilità perchè trattasi di una circostanza che egli non aveva alcun interesse ad inventare per le esigenze della sua difesa: verso la seconda metà del 1972 il cap.Labruna gli aveva chiesto di metterlo in contatto con Massimiliano Fachini, facendogli presente che, essendovi in atto provocazioni dirette a compromettere gli ambienti di destra, egli voleva avvisare il Fachini stesso per non farlo cadere in tali provocazioni.

Degli altri particolari di questo contatto si è già riferito in narrativa (1). Quel che preme sottolineare ora è la

---

(1) v. parte IV cap.II

assoluta negativa opposta dal cap.Labruna, nonchè dal gen. Maletti che pure Giannettini sostiene di aver informato dell'operazione (2).

Il fatto che i due ufficiali abbiano ritenuto di negare ogni loro partecipazione allo episodio riferito dal Giannettini induce a scartare l'ipotesi che si sia trattato di un'operazione di controspionaggio, lecitamente concepita e condotta, nell'ambito delle finalità istituzionali del Reparto "D". In tal caso, infatti, essi non avrebbero avuto difficoltà a parlarne o, tutt'al più, avrebbero eccepito il segreto militare. Inoltre deve essersi trattato di operazione assai delicata ed importante se di essa ebbero ad occuparsi due ufficiali del S.I.D., dei quali uno addirittura il Capo del Reparto "D".

Per risalire alle vere motivazioni che ispirarono il contatto Labruna-Fachini può essere utile richiamare la testimonianza resa nell'udienza dibattimentale del 1° giugno 1978 dal giornalista Beppino Benedetti, il quale ebbe ad intervistare Marco Pozzan durante il periodo in cui questi era latitante ed a pubblicare, poi,su un numero del suo giornale, denominato "Riscossa", il risultato dell'intervista. Ha specificato il Benedetti che il Pozzan si incontrò con lui a Padova nei primi di gennaio del 1973 e gli mostrò un memoriale scritto a mano, riprodotto poi in parte nell'articolo apparso su "Riscossa". L'incontro - secondo la testimonianza del giornalista - avvenne con la mediazione di Massimiliano Fachini e l'intervista fu sottoposta ad una duplice condizio-

---

(2) v. parte IV cap.II

ne: essa doveva apparire rilasciata in luogo diverso da Padova (in effetti poi su "Riscossa" si fece riferimento a Lugano) ed avvenire un giorno prima della partenza del Pozzan medesimo per una località non precisata.

Sulla base di questa testimonianza, valutata in relazione alle altre risultanze processuali, possono farsi le seguenti considerazioni.

Massimiliano Fachini, nella cui casa fu poi rinvenuto il memoriale scritto a mano del quale si è ora detto (3), era la persona adatta da contattare per chi volesse rintracciare il latitante Marco Pozzan in quel periodo di tempo. Fra le persone interessate al rintraccio del suddetto latitante, il cui espatrio clandestino avvenne proprio a metà gennaio 1973, vi era a quell'epoca certamente il cap. Labruna che si occupava - come si è sopra detto - della ricerca di "superstiti del gruppo Freda". La misteriosa partenza del Pozzan per località imprecisata, di cui alla testimonianza "Benedetti", presenta la stessa collocazione temporale del trasferimento di lui da Padova a Roma e poi in Spagna a cura del S.I.D. Marco Pozzan in dibattimento(4) ha riferito di essere stato avvicinato durante la sua latitanza da un elemento del S.I.D., di cui non ha voluto dire il nome, sin dalla fine del 1972. L'intervento nella secon-

---

(3) v. memoriale in cart.9 istruttoria "Giannettini"fasc. 6 fol.18; v. fotocopia del giornale "Riscossa", recante lo articolo nel quale si trova in parte riprodotto il suddetto memoriale, allegata al verb. ud. 10.6.77

(4) v. parte IV cap.II

da metà del 1972 di Guido Giannettini, quale garante del cap.Labruna, può trovare, quindi, logica spiegazione nella necessità di tranquillizzare il Fachini, che era in contatto con il latitante, sulle reali intenzioni dell'ufficiale del S.I.D. in favore del Pozzan. Con ciò non si introduce nel processo un'azzardata ipotesi; ma si opera un accostamento di fatti che, per la loro logica concatenazione, assumono un serio valore indiziario a carico del Labruna.

Altro episodio singolare è quello, dettagliatamente esposto in narrativa (5), relativo al contatto che il S.I.D. nella primavera del 1973 ebbe a realizzare con Angelo Ventura, fratello di Giovanni, tramite il centro C.S. di Verona. Il comandante di quel Centro C.S., ten.col. Angelo Pignatelli, ha tirato fuori una curiosa giustificazione sostenendo -come si è già detto - che si trattò di un errore dovuto ad omonimia (si sarebbe ritenuto erroneamente che Angelo Ventura non era congiunto del noto imputato della strage di piazza Fontana, bensì fratello del maggiore dei CC. Mauro Venturi in servizio presso il S.I.D.). Tuttavia, a parte il fatto che Angelo Ventura ha sostenuto, invece, di essere stato esattamente identificato dal sottufficiale contattante, il quale gli avrebbe fatto riferimenti non equivoci al processo penale a carico di Giovanni, la tesi del ten.col. Pignatelli appare di per sè stessa poco convincente. Infatti il centro C.S.di Verona aveva ricevuto nel febbraio 1973 dall'Ufficio "D", precisamente dal maggiore Bottallo, la chiara segnalazione

---

(5) v. parte III cap.VIII

"che il fratello del noto Ventura era stato inviato a prestare il servizio militare di leva a Feltre". E' assai strano che sulla base di questa comunicazione, effettuata per mero scopo informativo e senza richiesta di contatto, si sia pensato ad un congiunto del maggiore Venturi; il quale, come ha dichiarato al Giudice Istruttore di Catanzaro, non aveva fratelli nè cugini con il suo cognome, nè aveva alcun rapporto di amicizia col ten.col.Pignatelli. Appare anche strano che quest'ultimo, ammessa in via d'ipotesi la verità della sua versione, secondo la quale il messaggio del Reparto "D" sarebbe stato interpretato come una richiesta di assistenza in favore del fratello di un collega, abbia potuto pensare di dare attuazione al suo programma assistenziale facendo proporre da un sottufficiale al giovane raccomandato di diventare un informatore di polizia militare.

Se già ciascuno di questi episodi, isolatamente considerato, suscita serie perplessità sul comportamento tenuto da uomini del S.I.D., una visione globale degli avvenimenti indica con chiarezza che l'apparato del Servizio fu sistematicamente strumentalizzato, in favore di vari imputati di rilievo del presente procedimento, per esigenze ben diverse da quelle relative alla sicurezza dello Stato.

Fra la seconda metà del 1972 ed i primi mesi del 1973, invero, si verificò tutta una serie di fatti che depongono in tal senso: i contatti Fachini-Labruna, la proposta di evasione fatta a Giovanni Ventura, il contatto S.I.D.-Angelo Ventura, il favoreggiamento e l'espatrio del latitante Marco Pozzan, il quale, con le sue confessioni al Giudice

Istruttore di Treviso sulla nota riunione di carattere eversivo tenutasi a Padova il 18 aprile 1969, aveva dato prova di essere un fragile diaframma sulla via della rivelazione di più pericolose verità. Nello stesso periodo di tempo prese l'avvio il favoreggiamento di Guido Giannettini e si protrasse, quando quest'ultimo era stato già da più di un anno spedito all'estero ed a suo carico era sopraggiunto il mandato di cattura, fino alla primavera-estate del 1974.

I tempi di queste operazioni coincidono con quelli che segnano le progressive tappe di maggiore interesse della istruttoria di Milano. Pozzan aveva parlato, poi ritrattato ed in seguito, per evitare di essere chiamato ancora dal Magistrato, si era reso irreperibile ed, infine, latitante quando fu spedito in Spagna; Fachini era un elemento utile per il rintraccio di Pozzan quando fu contattato dal cap.Labruna; Giovanni Ventura era alla vigilia delle sue rivelazioni quando gli fu proposto di evadere; le indagini del Giudice Istruttore stavano per arrivare al Giannettini quando questi fu fatto espatriare.

La stessa improvvisa scomparsa, avvenuta con perfetta scelta di tempi e di modalità di esecuzione alla vigilia della sentenza di questa Corte, degli imputati Franco Freda e Giovanni Ventura, nonostante la stretta sorveglianza alla quale essi erano sottoposti da parte dell'Autorità di P.S. e le loro scarsissime disponibilità di mezzi economici°di altro genere, non può non lasciare perplessi. Certo non può addebitarsi anch'essa, difettando prove concrete in tal senso, alla stessa matrice dalla quale provennero gli intralci istruttori di cui si è detto. Tuttavia, poichè obiettivamente si

pone come un evento omogeneo rispetto alla serie di fughe e di manovre occulte che hanno ostacolato per anni la ricerca della verità nell'attuale procedimento, lascia senza risposta interrogativi assai allarmanti.

In tale contesto si inseriscono significativamente, e vanno con attenzione valutate, alcune parti della conversazione svoltasi il 10 gennaio 1973 fra il Giannettini ed il cap. Labruna negli uffici del S.I.D. di via Sicilia(6). Esse sono testualmente le seguenti.

"Giannettini: ora, da quello che ho potuto ricostruire, è risultato che poi questo elemento che si era infiltrato nel partito cinese era Giovanni Ventura. Come mai Ventura a quell'epoca si era avvicinato ai movimenti cinesi, questo non lo so. Non lo so, ma ritengo che si trattasse - lo ha fatto d'accordo con Freda ovviamente - che si trattasse di una tendenza che era un pò in molti gruppi di destra come era avvenuto, per esempio, all'Università di Roma.

Qui potremmo ricordare anche l'affare Delle Chiaie.

C'è una tendenza ad avvicinarsi alla contestazione e vedere se fosse stato possibile, non dico strumentalizzarla, ma penetrarvi ed operare all'interno della contestazione stessa, Probabilmente Freda ha fatto avvicinare Ventura a qualche elemento "cinese" con obiettivi di questo genere,..

.....(pag.1 del testo trascritto)

.....

Labruna: Avete avuto delle informazioni?

Giannettini: Abbiamo avuto delle informazioni. Io, a suo tempo, ho fornito un sacco di notizie sulla contestazione, sulle persone della contestazione, sui cinesi, sui "gruppi cinesi", sui dirigenti del Veneto e qualche volta anche dell'Emilia; anche schede personali molto precise - fino nei dettagli - di personaggi marxisti-leninisti. Anzi, mi ricordo che con Gasca (7) si parlava dell'eventualità di strumentalizzare qualcuno di questi elementi e poi anche questo è un progetto che rimase per aria, insomma.

---

(6) v. nastro registrato di cui si è detto in parte V cap. XXII pagg.687 e segg.

(7) Capo dell'Ufficio "D" del S.I.D. nel 1969

Labruna:... Ma Freda come ha saputo... (incomprensibile).
Giannettini: Non so se lo sapesse...
Labruna: Lo ha immaginato?
Giannettini:... perchè con Freda non parlai mai del Servizio, ovviamente. Con Freda parlai della situazione politica generale, dissi di avere dei contatti allo Stato Maggiore insomma. Indubbiamente, siccome Freda è una persona intelligente forse poteva anche comprendere, immaginare qualcosa, ma io non dissi mai assolutamente nulla. Non so che cosa di questo, Freda, potesse dire a Ventura, qualcosa forse si, insomma. Cioè, io incoraggiavo questo dicendo che poteva interessare ambienti politici e non politici, che a loro volta erano interessati acchè la situazione italiana si raddrizzasse e quindi era bene seguire questi movimenti, questo... Parlai soltanto di qualche amico allo Stato Maggiore, insomma" (pag.5 testo trascritto).

Il Giannettini, sollecitato all'udienza dibattimentale del 17 marzo 1977 a chiarire il senso delle suddette frasi, ne ha fornito una spiegazione riduttiva sostenendo di avere inteso riferirsi semplicemente al suo lavoro informativo ed all'interesse degli ambienti di destra a raddrizzare, mediante contromanovre sul piano politico, la situazione italiana ormai squilibrata verso sinistra.

Trattasi, com'è di tutta evidenza, di una spiegazione inaccettabile sotto il profilo logico, giacchè non si comprende davvero quali efficaci contromanovre sul piano politico fossero in grado di compiere i movimenti politici di destra senza un saldo collegamento con il Potere.

Nè alcun chiarimento accettabile il Giannettini ha fornito per spiegare a quali settori intendesse riferirsi con quel suo richiamo ad ambienti "non politici" anch'essi "interessati acchè la situazione italiana si raddrizzasse". Ta-

li ambienti, in verità, non potevano che essere quelli "militari" del S.I.D., con i quali egli era in contatto e di cui esprimeva le tendenze nei suoi rapporti con Freda e Ventura. Il fatto stesso che l'oggetto della sua conversazione con il cap.Labruna ruotasse in quel momento proprio sui suoi legami con gli alti vertici militari e sulla sufficiente consapevolezza che di tali legami avevano Freda e Ventura fa chiaramente intendere che egli, con il suo accenno ad "ambienti politici e non politici", si riferiva a settori che esercitavano pubblici poteri e che avevano quindi, oltre all'interesse, la capacità di "raddrizzare" la situazione italiana. Sicchè non vi è davvero necessità di un'interpretazione "autentica" del Giannettini per cogliere lo effettivo significato del suo discorso; il quale è indubbiamente allusivo, con espressioni involute e caute ma non equivoche, ad incoraggiamenti all'azione da lui indirizzati al Freda ed al Ventura, già impegnati "ad operare allo interno della contestazione", con il garantito avallo di "ambienti politici e non politici" interessati a seguire e "strumentalizzare" per i propri fini i movimenti dei gruppi estremisti.

Non mancano davvero, negli atti processuali, obiettivi elementi idonei a confermare l'esattezza di questa interpretazione.

Strumentalizzare gli oltranzisti di sinistra rientrava nella cosiddetta strategia eversiva di "seconda linea" esposta - come è noto - da Giovanni Ventura nei suoi interrogatori e da Franco Freda nella sua opera "La disintegrazione del sistema": l'obiettivo intermedio, da raggiungere con la

utilizzazione di tutte le spinte demolitrici presenti nel Paese, era l'abbattimento del sistema attuale, per giungere in un secondo tempo all'edificazione di uno Stato nuovo.

L'accenno del Giannettini alla tendenza del gruppo "Freda-Ventura" a "penetrare ed operare all'interno della contestazione" si colloca in perfetta sintonia con le rivelazioni fatte al Giudice Istruttore di Treviso da Marco Pozzan; il quale ha precisato di aver appreso dal Freda che nella riunione eversiva di Padova del 18 aprile 1969 "si era convenuto di approfittare della tensione politica e sociale in atto inserendosi con iniziative utili ad acuirla" (8). Un discorso dello stesso genere aveva fatto il Freda a Ruggero Pan, il quale nei seguenti termini lo ha ricostruito dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso: "Mi disse che già da alcuni anni eseguiva attentati e che aveva intenzione di potenziare tale programma terroristico approfittando della tensione sindacale che si delineava per l'autunno" (9).

---

(8) v. cart.3 fasc.7 fol.288 r. istruttoria "Freda"

(9) v. interr.Pan in data 11.1.72 in cart.2 fasc.6 fol.24r. istruttoria "Freda"
v. anche in vol.26/1 fol.50 istruttoria "Freda": rapporto del Questore di Padova in data 16.4.69 diretto al Ministero degli Interni Divisione Affari Riservati. In tale rapporto si scrive di una conferenza, indetta presso la sala della Gran Guardia il 13.4.69 dal circolo culturale "R.Brasillac", durante la quale il conferenziere dott. Mario Balzarini "ha concluso esortando i giovani missini ad allearsi coi gruppi maoisti... il noto dott. Franco Freda è stato il sostenitore più accanito di tale alleanza in quanto, a suo dire, ciò che conta di più è lottare contro l'attuale governo, con tutti i mezzi e

Nella stessa direzione convergono le dichiarazioni di Giovanni Ventura circa il costante controllo esercitato da Guido Giannettini sull'evolversi dell'attività eversiva e terroristica della cosiddetta "cellula veneta". Naturalmente gli scopi difensivi del Ventura hanno indotto costui - come si è già detto - a circoscrivere nei limiti degli attentati incruenti le istigazioni a parteciparvi rivoltegli dal Giannettini ed a tacere sui fatti più gravi per evitare di compromettere sè stesso. Resta, comunque, ferma ed efficacissima, sul piano accusatorio, una sostanziale chiamata in correità da parte del Ventura nei confronti del Giannettini.

Ulteriori argomentazioni per smentire Guido Giannettini, allorchè afferma di non aver varcato i limiti dei suoi compiti esclusivamente informativi nel prospettare al gruppo Freda-Ventura l'interesse di "ambienti politici e non politici... acchè la situazione italiana si raddrizzasse", possono trarsi dalla lettera del 15 settembre 1973 che egli inviò al gen.Maletti dalla Francia. In tale lettera, dopo aver trattato delle operazioni da lui compiute per il Servizio e del pericolo costituito dal continuo slittamento a sinistra della politica italiana, così testualmente egli si esprime avviandosi verso la conclusione:

---

contro tutte le istituzioni ed in primo luogo contro la polizia..." Così prosegue il citato rapporto: "Da qualche tempo a questa parte in detto circolo si danno convegno giovani di destra e del movimento marxista filocinese fra i quali il sunnominato Freda Franco svolge intensa attività di propaganda a favore dell'unità di azione di tutti i giovani rivoluzionari di qualsiasi tendenza".

"Nessuno meglio di Lei è in grado di apprezzare la situazione attuale, e le sue prospettive per un futuro, se non immediato, senz'altro molto vicino. Non le apprendo dunque nulla di nuovo sottolineandole l'importanza di tutta una serie di punti obbligati, di nodi del problema, alla cui logica non si può sfuggire, e che conducono ad una sola soluzione accettabile:

- Come ha confermato l'esempio cileno, ogni esperienza di potere della sinistra che non sia appoggiato direttamente e con la forza dall'U.R.S.S., provoca fatalmente l'intervento delle forze vitali del paese come unica alternativa alla guerra civile;

- poichè l'Italia fa parte della sfera d'influenza occidentale, secondo l'accordo ratificato il 21 giugno scorso a San Clemente da Nixon e da Brezhnev, un sostegno diretto e decisivo da parte dell'U.R.S.S. alla sinistra italiana è impensabile;

- ciò significa che, in mancanza di un intervento preventivo, le Forze Armate italiane non potranno ristabilire l'ordine senza passare attraverso una guerra civile lunga, sanguinosa e disastrosa come quella di Spagna del 1936-1939.

Tutto questo indica quali responsabilità pesino su ognuno di noi, e ci spingano ormai a ritenere non più valida una interpretazione restrittiva e di routine dei nostri compiti.

Ogni eventuale richiamo a una pretesa legittimità, da qualunque parte venisse, non potrebbe nascondere che fini e interessi equivoci, che non saranno mai i nostri, poichè in Italia non esiste più una legittimità, non esiste più uno Stato, non esiste più una linea politica degna di questo nome. Tutto quanto accade nel nostro paese - è mio dovere sottolinearlo alla Sua attenzione - è manipolato dallo esterno, dai servizi speciali tedeschi, inglesi, israeliani e americani. Mancano unicamente una linea politica e una causa autenticamente italiana.

Per una tale causa, tengo ad assicurarla che, malgrado qualche limite d'importanza secondaria imposto dalla presente situazione, non esiterei a mettere ancora e in ogni momento a disposizione tutte le mie energie, le mie capacità, le mie possibilità, e tutti i mezzi e i contatti di cui dispondo.

Voglia gradire, caro Generale, i sensi della mia più alta stima e considerazione, e i miei migliori saluti" (10).

---

(10) v. cart.19 fasc.63 istruttoria "Giannettini"

E' un linguaggio chiarissimo, con il quale si rivolge senza mezzi termini un invito al colpo di Stato. Il destinatario di tale invito, gen.Maletti, sentito in proposito dal Giudice Istruttore di Catanzaro il 2 luglio 1975, ha dichiarato di aver avuto l'impressione che il Giannettini, nello scrivere quella lettera, si proponesse intenti ricattatori nei confronti suoi e del Servizio (11). Ciò avrebbe dovuto indurre il generale, quanto meno, a troncare immediatamente ogni rapporto con quella fonte pericolosa e non a contattarla ancora, con ulteriori rimesse di denaro, fino ad epoca successiva all'emissione del mandato di cattura nei confronti della fonte stessa !

La dignosi politica esposta da Guido Giannettini nella lettera suddetta non costituiva una nuova sua formulazione di fine anno 1973, ma era sempre quella da lui compiutamente elaborata - come si evince dalla registrazione del suo colloquio con il cap.Labruna negli uffici del S.I.D. di via Sicilia - all'epoca dei suoi contatti con Freda e Ventura. Già in occasione del noto convegno all'Hotel romano Parco dei Principi del 1965 egli aveva avvertito come un gravissimo ed imminente pericolo l'infiltrazione comunista nel nostro Paese; ed i primi governi di centro-sinistra in Italia lo avevano convinto di quello "squilibrio politico verso sinistra" cui, secondo il suo avviso (più volte da lui espresso nei numerosi memoriali allegati agli atti), occorreva porre tempestivo rimedio. E' evidente, pertanto, che, nel riferirsi, du-

---

(11) v. dep. Maletti in cart.37 fasc.99/10 fol.12 r. istruttoria "Giannettini"

rante quella sua conversazione con il cap.Labruna, all'esigenza di seguire e strumentalizzare i movimenti oltranzisti per "raddrizzare" la situazione italiana verso equilibri più graditi ad "enti politici e non politici", intendeva richiamarsi a quella linea operativa poi indicata apertamente nella lettera al gen.Maletti: cioè lo sfruttamento del trauma provocato nella pubblica opinione dalle esplosioni estremistiche per rendere accettabile, anche se illegittimo sul piano costituzionale, un intervento restauratore delle Forze Armate.

Nello stesso ordine di idee si erano mossi sostanzialmente Franco Freda e Giovanni Ventura sin dal 1966 con la spedizione, della quale si è già trattato (12), di circa duemila lettere dirette ad istigare gli ufficiali delle Forze Armate Nazionali ad un pronunciamento autoritario ed anticostituzionale.

Queste manifestazioni di propositi sovversivi, fatte da Guido Giannettini più o meno esplicitamente ad uomini qualificati dal S.I.D. come il gen.Maletti ed il cap.Labruna,non si prestano, proprio per le circostanze ambientali in cui furono esternate e per la qualità dei personaggi ai quali vennero rivolte, ad essere considerate mere millanterie, ma piuttosto richiami sintomatici a precedenti effettive intese già maturate segretamente nell'ambito dei pubblici organismi ai quali il Giannettini stesso era legato. Le scandalose protezioni a quest'ultimo concesse - come si è già dimostrato (13) - da quegli stessi eponenti del Servizio in-

---

(12) v. parte V cap.VI
(13) v. parte V cap. XXII e XXIII

formazioni, anche dopo la sua incriminazione e senza alcun giustificato motivo, costituiscono la prova definitiva che egli non agì per proprio conto ed al di fuori delle suddette intese nelle sue delittuose relazioni con Franco Freda e Giovanni Ventura; i quali, a loro volta, si sentirono autorizzati a confidare in autorevoli appoggi provenienti da quel medesimo apparato statale alla cui sovversione essi tendevano - come obiettivo intermedio del loro programma rivoluzionario - e nel cui seno si annidavano elementi disposti a dare uno sbocco politico agli attentati.

Guido Giannettini, anello di congiunzione fra questi elementi (rimasti in processo senza volto e senza nome) interessati per fini propri al controllo dell'attività terroristica ed il gruppo di Freda e Ventura, svolse quindi un ruolo di primo piano; onde ben può affermarsi che la sua attività nell'associazione sovversiva si svolse - come a lui contestato - a livello di direzione e di sovraintendenza organizzativa. Egli, nell'ambito dei quadri direttivi di tale criminosa società, non rappresentava solo sè stesso e la sua profonda avversione per il mondo della sinistra; ma assicurava soprattutto un avallo politico - militare che, qualsiasi fosse la misura della sua obiettiva corrispondenza con la realtà, non poteva non essere accolto, comunque, dai suoi correi, come una garanzia di successo e di impunità: ossia come un potente fattore di istigazione e di rafforzamento dei loro propositi criminosi.

Indissolubile si presenta, pertanto, sotto il profilo del concorso morale nel reato, il legame che unisce il Giannet-

tini medesimo a Franco Freda e Giovanni Ventura in tutti i delitti da costoro commessi. L'altezza del ruolo da lui svolto implica logicamente, come risulta del resto dalle dichiarazioni del Ventura (14), una visione completa, da parte sua, del disegno eversivo e della progressione terroristica programmata. Implica, in altri termini, la previsione e l'accettazione, da parte dello stesso, anche dei più gravi sviluppi culminati nella strage di Milano del 12 dicembre 1969.

In ordine a questi ultimi gravissimi sviluppi non risulta che il Giannettini abbia tempestivamente assunto un comportamento di desistenza volontaria e ciò abbia comunicato ai suoi correi, adoperandosi per far cessare le conseguenze della sua attiva partecipazione all'"escalation" terroristica. Risulta, anzi, proprio il contrario, desumibile dallo atteggiamento di operosa solidarietà da lui tenuto - come si è detto - negli anni successivi al 1969 verso elementi della cosiddetta cellula eversiva veneta. Sicchè egli rimane inevitabilmente e completamente agganciato dal meccanismo giuridico del concorso criminoso ai suoi complici Franco Freda e Giovanni Ventura. Sulla cosiddetta desistenza volontaria, peraltro neanche invocata dal Giannettini il quale ha negato tutti i fatti a lui contestati, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che essa "quando non risulti già chiaramente provata dalle risultanze istruttorie, deve essere dimostrata da chi la invochi" (15). Con altre decisioni ha, altresì,pre-

(14) v.parte V cap.XX pagg.654 e segg.
(15) v.Cass. sez.II 24.6.77 Calo in Cass. pen.Mass.anno 1978 m.940

cisato che "nel caso di concorso di più persone nel reato, l'azione criminosa deve essere considerata unica e inscindibile rispetto a tutti i componenti e, pertanto, la desistenza volontaria di uno dei compartecipi non trae rilevanza qualora non sia riuscita ad impedire l'azione degli altri concorrenti" (16), o - secondo un indirizzo giurisprudenziale meno rigoroso - ad impedire almeno "le conseguenze degli atti in precedenza compiuti in modo che questi risultino del tutto irrilevanti rispetto all'evento realizzato dagli altri correi" (17).

Le pesanti consapevolezze di cui Guido Giannettini era portatore all'estero fondatamente gli fecero paventare eventuali interventi di chi poteva avere interesse ad eliminarlo per seppellire con lui segreti pericolosi. E' indubbiamente questo il motivo dei timori che egli ebbe a manifestare, chiedendo esplicitamente protezione, allorchè si presentò per costituirsi, verso il tardo pomeriggio dell'otto agosto 1974, nell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires (18). Trova, così, adeguata spiegazione il velato ma abbastanza chiaro messaggio da lui subito lanciato al S.I.D., all'atto della sua costituzione, nel corso del colloquio avuto con il rappresentante del Servizio "in loco": il gen.Salvatore Curcuruto addetto militare presso l'Ambasciata stessa.

---

(16) Cass. sez.III 8.XI.76 Vocca in Cass.pen.Mass.ann. 1978 m.939

(17) Cass.sez.II 16.XII.69 Lunetta ed altri, ivi 1971 m.28

(18) L'ambasciatore Giuseppe Derege-Thesauro nell'udienza dibatt.del 1.8.1978 ha riferito che il Giannettini non fece mistero con alcuno nell'Ambasciata di essere impaurito e dell'esigenza di essere protetto.

E' un messaggio che reca una solenne promessa di silenzio, come si coglie agevolmente fra le righe del testo registrato (19) del colloquio: "Soprattutto, questo per chiarire, mi si chiederà (20) se io appunto per caso fossi il tramite tra una congiura militare e alcuni esecutori, questo lo negherò. Certamente, perchè non è vero perchè oltretutto danneggerebbe le F.F.A.A., ma di più me personalmente. Se questa congiura non c'è, allora io sono una persona che per altri motivi ho avuto contatto con questa persona (21) e non per sconvolgere mezzo mondo. Quindi appunto la mia linea di condotta sarà quella di precisare la mia posizione in base a quello praticamente che si sa già a questo punto non posso tradire più nessun segreto perchè... è per questo che io posso presentarmi e dire tutto perchè è tutto di pubblico dominio, dichiarato dal Ministro della Difesa" (22).

---

(19) v. pag.29 della trascrizione del colloquio registrato Giannettini-gen.Curcuruto in cart.25 fasc.71/8 2/B istruttoria "Giannettini"

(20) ovviamente da parte del Magistrato Istruttore,dopo il suo rientro nel territorio nazionale in esecuzione al mandato di cattura

(21) l'ufficiale del S.I.D. che aveva avuto contatti diretti con lui anche all'estero: cioè il cap.Antonio Labruna, il cuo nome non fu palesato dal Giannettini al gen.Curcuruto.

(22) v. la nota intervista dell'on.Giulio Andreotti al "Mondo" del 21.6.1974 (parte III cap.II pag.241)

^^^^^^^^^^
^^^^^^

CAPITOLO XXVII

IL DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA ASCRITTO AL MARESCIALLO DEI CC. GAETANO TANZILLI ED AL CONFIDENTE STEFANO SERPIERI

Si è già fatta analitica esposizione (1) delle vicende relative alle notizie fiduciarie comunicate al mar. Gaetano Tanzilli dal suo informatore Stefano Serpieri, circa gli attentati del 12 dicembre 1969, ed all'atteggiamento di reticenza che ha condotto all'incriminazione di entrambi per il delitto previsto dall'art.372 C.P.-

Vanno ora richiamati i punti essenziali delle vicende medesime, in quanto dal loro coordinamento logico emerge con evidenza la colpevolezza dei due imputati.

Un primo dato certo è costituito dal fatto che l'iniziale presa di contatto fra il Tanzilli ed il Serpieri ebbe a verificarsi il giorno immediatamente successivo a quello degli attentati e si articolò in due incontri: il mar. Tanzilli da principio avvicinò da solo il suo confidente e poi, nella stessa giornata del 13 dicembre 1969, lo incontrò ancora insieme al cap. Mario Santoni che gli era stato affiancato dal suo superiore diretto, maggiore Caraolo (2), per un controllo delle notizie ricevute.

---

(1) v. parte III^ cap. II e VIII

(2) Il maggiore Caraolo, non sentito in istruttoria perchè deceduto, era restio a prendere contatti diretti con le fonti informative (v. dichiaraz. Tanzilli del 28.2.74 e del 29.7.75 in vol.25 fasc.22 istruttoria "Freda" e cart.37 fasc. 99/15 istruttoria "Giannettini")

Che questo duplice contatto sia avvenuto proprio il 13 dicembre 1969 risulta da vari e concordanti elementi. Lo ha affermato Stefano Serpieri (il quale non aveva alcun interesse a falsare le date ma solo il contenuto dell'informazione) sulla base di circostanze idonee a fissarne il ricordo: ha dichiarato infatti al Giudice Istruttore di Catanzaro (3), confermando precedenti deposizioni, di essersi incontrato col mar. Tanzilli alle ore 13 del 13 dicembre 1969 in un bar di piazza Cavour nonchè, nel pomeriggio dello stesso giorno 13, con il suddetto Tanzilli ed altro signore da lui non conosciuto nella zona dell'Aventino, ove aveva accompagnato sua figlia per una lezione di ballo; ha anche precisato di aver opposto in un primo tempo delle difficoltà al maresciallo, quando questi gli aveva chiesto di incontrarsi con lui una seconda volta nello stesso giorno, perchè doveva accompagnare sua moglie al mercato per le consuete spese del sabato. Lo ha affermato anche il cap. Santoni, facendo rilevare che non poteva essersi incontrato col Serpieri in un giorno successivo, in quanto il 14 dicembre era stato da lui trascorso in riposo domenicale e dal 15 in poi aveva goduto di un periodo di licenza (4). Lo ha riconosciuto lo stesso Tanzilli nelle

---

(3) v. dep. 23.6.75 in cart.37 fasc.99/14 foll.1-3 "istruttoria Giannettini"

(4) tale periodo di licenza, come risulta dagli atti del S.I.D. (v. cart.34 fasc.94/6 foll.1-4; cart.35 fasc.95/1 fol. 123 istruttoria "Giannettini"), era stato interrotto solo per un giorno, il 18 dicembre (data dell'infelice operazione condotta per il rintraccio di Stefano Delle Chiaie v. parte III^ cap.VII): ossia quando già l'appunto informale 17.12.69, recante le notizie raccolte, era stato ricevuto dalla Polizia Giudiziaria.

sue ultime dichiarazioni in fase istruttoria; e se ne è tratta ulteriore conferma dalle deposizioni dibattimentali dei colonnelli Giorgio Genovesi (5) ed Antonio Cacciuttolo (6), i quali furono fra i primi a conoscere l'esito di quei contatti informativi (7).

Altro punto fermo è costituito da un terzo incontro cui partecipò un informatore e che va indiscutibilmente collocato nella sera del 16 dicembre 1969, come chiaramente si evince dalla documentazione interna del S.I.D.- Infatti lo appunto informale datato 16 dicembre 1969, proveniente dall'ufficio del CS-3 - cui apparteneva il mar. Tanzilli - e consegnato per competenza al ten.col.CC Genovesi Capo del CS-1 tramite il Comandante di tutti i centri CS di Roma col. Cacciuttolo, comincia testualmente così: "Il nostro fiduciario in occasione di un incontro avuto la sera del 16.12.1969 ha, in particolare, riferito che..." (8). Il contenuto di questo

---

(5) v. verb. ud. 17.3.78
(6) v. verb. ud. 13.4.78
(7) Sull'esito del primo contatto il mar. Tanzilli ha dichiarato di aver redatto un breve appunto scritto, che non è stato reperito fra gli atti del S.I.D. (di quattro o cinque righe al massimo)
(8) Il testo dell'appunto 16.12.69 è riportato in parte III^ cap. VII.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Tanzilli non possono esservi dubbi circa l'effettiva provenienza dell'appunto stesso dal CS-3, perchè tale provenienza risulta da una specifica annotazione sullo stesso apposta all'epoca dal col.Genovesi di suo pugno, nonchè dagli altri documenti del S.I.D. in appresso citati, i quali furono formati in periodo non sospetto: quando, cioè, non era assolutamente prevedibile che essi dovessero costituire oggetto di ispezione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

appunto fu trasfuso in un altro con la data 17.12.1969, destinato - come si è detto - alla Polizia Giudiziaria (9). Fu, inoltre, stilato il 17 dicembre 1969 dal Raggruppamento Centri CS di Roma un rapporto segreto per tenere al corrente il superiore ufficio "D" degli sviluppi informativi; ed anche da tale rapporto si colgono i seguenti precisi riferimenti al suddetto incontro: "Nel quadro delle direttive ricevute dal sig. Capo Servizio e da codesto sig.Capo Ufficio, in relazione agli ultimi avvenimenti in ordine ai noti attentati dinamitardi, continuando nell'azione diretta e fiduciaria intrapresa, si è riusciti a conoscere attraverso fonte solitamente attendibile (non remunerata) e contattata la sera del 16 dicembre 1969 da nostro elemento qualificato..." (10). E', quindi, documentalmente provato che questo contatto informativo si ebbe la sera del 16 dicembre 1969 e che tutte le notizie trascritte nell'appunto furono fornite da un unico informatore. Trattasi di notizie specifiche e dettagliate sulla matrice e sugli esecutori degli attentati; e ciò dimostra logicamente che esse furono raccolte in un contatto successivo ai due realizzati con il Serpieri il 13 di quello stesso mese. In queste due prime occasioni, invero, il Serpieri aveva dato notizie così vaghe e fumose da suscitare gli irati rimproveri del col. Cacciuttolo e da indurre questo ultimo a far avvicinare ancora, nello stesso giorno, il Serpieri dal

---

(9) il testo integrale dell'appunto 17.12.1969 è riportato in parte III^ cap. II pagg. 244-245

(10) v. cart. 19 fasc. 64 fol. 34 istruttoria "Giannettini"

Tanzilli con l'intervento del cap. Santoni. In effetti neanche l'intervento dell'ufficiale era valso a produrre più utili risultati; ed il cap. Santoni lo ha ricordato più volte, deponendo come teste. L'atteggiamento del col. Cacciuttolo ebbe, invece, a mutare radicalmente dopo la ricezione delle notizie trasfuse nell'appunto 16.12.69 - evidentemente riferibili, quindi, ad un terzo contatto - ed a concretarsi in un vivo elogio, verso i suoi collaboratori, unito alla specifica raccomandazione rivolta al CS-3 di "curare i contatti con il noto informatore al fine di ottenere altre utili notizie ai fini delle indagini" (11).

Tale "noto informatore" del terzo incontro era sempre Stefano Serpieri. Verso questa indicazione convergono, invero, vari rilievi di ordine logico.

Fra le notizie contenute nel noto appunto 16.12.69 vi sono quelle relative all'alibi "Delle Chiaie", che Mario Merlino ebbe a prospettare agli inquirenti in un secondo tempo, ed ai vincoli di amicizia che legavano il padre del Merlino al Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano (12). La circostanza dell'alibi era stata riferita dal Merlino stesso, il quale ciò ha riconosciuto dinanzi al G.I. di Milano (13), proprio al Serpieri quando entrambi erano rima-

---

(11) v. rapporto Raggruppamento Centri CS di Roma in data 13.1.1970 destinato a CS-1, CS-2, CS-4 (in cart.35 fasc.95/1 fol.23 istruttoria "Giannettini")

(12) il cap. Santoni ha recisamente escluso che nel primo sommario appunto di poche righe redatto dal mar. Tanzilli il 13.12.69 (poi non rinvenuto fra gli altri del S.I.D.) vi fosse cenno alla suddetta amicizia (v. verb. ud. 16.3.78)

(13) v. interr. Merlino vol.24 fasc.16 foll.19 e segg. istruttoria "Freda"

sti insieme, la notte dal 12 al 13 dicembre 1969, nella Questura di Roma. Nella stessa occasione il Serpieri dovette sapere dal Merlino dell'amicizia del padre di questi col direttore della banca, giacchè un riferimento del genere (14) non avrebbe avuto logica giustificazione prima che avvenissero gli attentati in quella stessa banca; nè il Merlino, dopo gli attentati, potè parlarne ad altri che non fosse con lui in Questura, dato il suo stato di detenzione che si protrasse dalla sera stessa del 12 dicembre 1969 a ben oltre la data dell'appunto.

Nello stesso appunto sono contenute le notizie relative ai due stranieri Robert Le Roy e Guerin Serac; ed a tal riguardo non va trascurato il fatto che il Serac era direttore dell'agenzia di stampa di Lisbona "Aginter Press", i cui bollettini furono sequestrati dal Giudice Istruttore di Milano presso la sede di "Europa Civiltà": cioè proprio nella sede del movimento politico nel quale era inserito Stefano Serpieri (15).

---

(14) trattavasi di un riferimento che aveva per oggetto un fatto vero (il direttore della B.N.A., dr.Adino Bruno Buchetti, ha dichiarato al G.I. di Catanzaro il 2.2.76 -cart. 38 fasc.102/6 fol.6- di aver conosciuto il padre del Merlino a Riccione nel 1967-68)

(15) v. cart.22 fasc.66 istruttoria "Giannettini". E' da notare, al riguardo, che il S.I.D. non aveva nei suoi archivi notizie sui due suddetti stranieri; e solo dopo aver ricevuto l'appunto 16.12.69 svolse indagini per la loro identificazione, riuscendo così ad accertare nei primi mesi del 1970 che il Serac in effetti non era anarchico (come inesattamente riferito nel citato appunto), ma apparteneva - come il Le Roy - ad un movimento di estrema destra neo-nazista (v. cart.35 fasc.95/1 foll.47, 48 e 83 istruttoria "Giannettini"; cart. S-4 foll.79, 81, 84, 99, 141, 172, 178, 282, 283; v. anche cart. 34 fasc.93/4 fol.1 istruttoria "Giannettini")

Va, altresì, ricordato che l'appunto 16.12.69 reca in calce la seguente annotazione: "La fonte, solitamente bene informata, deve essere assolutamente cautelata (16), anche perchè, già interrogata dalla Questura, non ha fornito le notizie di che trattasi". Da vari atti del S.I.D. (v. ad es. la già citata nota 17.12.69 diretta dal Raggruppamento Centri CS di Roma all'Ufficio "D") risulta, inoltre, che trattavasi di fonte occasionale e non remunerata. E' proprio il caso di Stefano Serpieri, il quale non era remunerato per la sua occasionale collaborazione informativa in favore del S.I.D. (17) e nulla aveva riferito in Questura del colloquio avuto col Merlino. Ha dichiarato, in proposito, il Capo dell'Ufficio politico della Questura di Roma dr. Bonaventura Provenza in dibattimento (18) che il Serpieri, essendo un confidente della Polizia, la sera del 12.12.69 era stato messo in Camera di sicurezza insieme al Merlino, ma nulla aveva poi detto di aver saputo da quest'ultimo.

Si spiega, del resto, ragionevolmente come il Serpieri, fumoso e vago in quei primi suoi contatti del 13.12.69 con il mar.Tanzilli ed il cap. Santoni, quando era appena reduce della nottata trascorsa in Questura e non aveva avuto il tem-

---

(16) A tale cautela non vi era alcun accenno nel primo appunto "Tanzilli" del 13.12.69 (v. dep. cap. Santoni in ud. dibatt. 16.3.78)

(17) in tal senso il Capo del S.I.D. si è espresso con nota in data 11.12.74 (cart.19 fasc.64/6 istruttoria "Giannettini")

(18) v. verb. ud. 18.4.74

po di raccogliere e coordinare notizie specifiche, fu invece preciso e dettagliato nel terzo incontro del 16 successivo. Fin dal 13 egli aveva promesso, come il Tanzilli ed il Santoni hanno riconosciuto, una ulteriore e più utile collaborazione informativa.

Quanto sopra posto, ne discende logicamente che a questo terzo incontro non potè rimanere estraneo il mar. Tanzilli, al quale il Serpieri - quale fonte - apparteneva. Il rapporto fiduciario preesistente fra i due e le tradizioni del Servizio, alle quali lo stesso Tanzilli ha fatto riferimento nel suo ultimo interrogatorio del 6.12.75 dinanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro, escludevano l'opportunità di una sostituzione del sottufficiale nel prosieguo del contatto con la stessa fonte. Il riscontro documentale di questa logica considerazione trovasi nella corrispondenza interna del S.I.D. (19), dalla quale si rileva che il mar. Tanzilli ricevette tutte le notizie di cui all'appunto.

Una riprova della necessità di ricorrere al Tanzilli, quando occorreva rinnovare il contatto con la sua fonte, si ricava anche da quanto avvenne nella successiva operazione del 18 dicembre 1969 diretta al rintraccio di Stefano Delle Chiaie, cui si è riferito lo stesso Tanzilli nel suo interrogatorio del 1° ottobre 1975. Proprio il Tanzilli, infatti, in tale occasione fu convocato dal magg. Ceraolo, Capo del CS-3,

---

(19) v. in cart.35 istruttoria "Giannettini" fasc.95/1 fol. 96, nota indirizzata al Capo del S.I.D. in data 19.2.75, nella quale, con riferimento al contenuto dell'appunto 16.12.69, si dice testualmente: "Questo il contesto dell'informazione fornita dalla fonte a sottufficiale (mar.Tanzilli Gaetano) che la contattava normalmente".

ed affiancato ancora una volta al cap. Santoni (richiamato all'uopo dalla licenza concessagli), perchè si trattava di mettersi in contatto nuovamente con il Serpieri onde rintracciare, con l'aiuto di questi, il Delle Chiaie che in quel periodo si nascondeva.

E' chiaro, quindi, che il mar. Gaetano Tanzilli, con l'ostinarsi a ripetere, prima nelle sue deposizioni testimoniali e poi nei suoi interrogatori da imputato, di non aver ricevuto le notizie contenute nell'appunto del 16.12.1969, ha inteso coprire l'analoga reticenza di Stefano Serpieri per non esporre costui all'ostilità delle persone denunciate come responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione degli attentati. Ovviamente questa esasperata tutela di una fonte, la cui identità, peraltro, [illegible] ha ritenuto ad un certo momento di rivelare riconoscendo la prevalenza degli interessi della giustizia sull'esigenza di riservatezza del Servizio, non giustifica giuridicamente la violazione, da parte del mar. Tanzilli, dell'obbligo di attestare il vero dinanzi al Giudice. Tale violazione comporta l'affermazione della penale responsabilità dello stesso Tanzilli in ordine al delitto di falsa testimonianza ascrittogli.

Il reato suddetto, per quanto riguarda il Serpieri, è estinto per effetto dell'amnistia concessa con il D.P.R. 4.8.1978 n.413, consentendolo i precedenti penali del Serpieri medesimo. Tale causa estintiva non può operare in

favore del Tanzilli, ostandovi l'art.2 p.p. lett.a) del citato decreto, in quanto i fatti costituenti oggetto della deposizione incriminata sono connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone.

^^^^^^^^^^
^^^^^^

CAPITOLO XXVIII

LA POSIZIONE DI GIUSEPPE BRANCATO CIRCA L'ATTENTATO COMPIUTO IL 15.4.1969 NELL'UNIVERSITA' DI PADOVA

Si è già trattato dell'ordigno esploso la sera del 15 aprile 1969 nello studio del Rettore dell'Università di Padova con riferimento alla serie di attentati dinamitardi dei quali vanno ritenuti responsabili Franco Freda e Giovanni Ventura (1).

Per lo stesso fatto si è proceduto penalmente contro Giuseppe Brancato; il quale, già rinviato al giudizio del Tribunale di Padova dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Venezia - con provvedimento del 5 luglio 1974 - per il delitto previsto dall'art.6 della legge 2.10.1967 n. 895 nonchè per quello di incendio aggravato (artt.423-425 C.P.), è stato poi tratto, per tale episodio, dinanzi a questa Corte in virtù della decisione attributiva di competenza emessa dal Supremo Collegio il 3 aprile 1975 (2).

Per completezza di esposizione sulle vicende processuali del suddetto imputato, giova ricordare che egli, prima del menzionato rinvio a giudizio disposto dalla Sezione Istruttoria, era stato giudicato ed assolto per insufficienza di prove, in ordine alle stesse due imputazioni, dal Tribunale di Padova in seguito a dibattimento concluso con sentenza del 2.7.1971. Tale fase dibattimentale era stata successivamente dichiarata nulla per motivi procedurali e, di

---

(1) v. parte V^cap. I e VIII
(2) v. parte III^ cap. V

conseguenza, gli atti erano stati restituiti al Giudice Istruttore; il quale, con sentenza - ordinanza del 3 aprile 1974, aveva prosciolto il Brancato con la medesima formula dubitativa adottata già dal Tribunale. Su appello del Pubblico Ministero la Sezione Istruttoria della Corte di Appello ne dispose poi il rinvio a giudizio con il sopra citato provvedimento del 5 luglio 1974.

Gli elementi di prova raccolti a carico di Giuseppe Brancato sono costituiti da confessioni stragiudiziali rese dall'imputato a varie persone di sua conoscenza (Nicolò Pezzato, Franco Tommasoni, Paolo Borina), dinanzi alle quali egli avrebbe esplicitamente e spontaneamente ammesso la sua partecipazione all'attentato (3).

Per la verità lo stesso Brancato, contumace nel dibattimento di Catanzaro, ha riconosciuto in sostanza durante le precedenti fasi processuali di essersi dichiarato autore dell'episodio delittuoso in esame nel corso di amichevoli conversazioni; ma ha fatto presente di aver assunto tale atteggiamento per pura vanteria e senza avere, in realtà, commesso alcunchè di illecito.

Ciò posto, non vi è dubbio - ad avviso della Corte - che le deposizioni dei testi Pezzato, Tommasoni e Borina non possono essere considerate base probatoria idonea per fondarvi un'affermazione di penale responsabilità dell'incolpato. Invero, ad una più approfondita disamina non può sfuggire, anzitutto, che tali testimonianze accusatorie si sono articolate spesso in una serie di affermazioni e ritrattazioni, non-

(3) v. cart. G fasc.5

chè di variazioni dei dettagli che il Brancato avrebbe riferito nel ricostruire le sue gesta in ordine al compimento della criminale impresa.

Inoltre, proprio su uno dei dettagli più importanti tra quelli riferiti dal Brancato, cioè sul tipo di ordigno adoperato, cade una recisa smentita in sede di prova generica. Infatti, mentre la narrazione dell'imputato si riferisce specificamente ad un barattolo metallico con miccia fuoriuscente da un buco dello stesso e ad un tempo di esplosione di 30 secondi, gli accertamenti peritali compiuti in fase istruttoria hanno consentito di stabilire con sicurezza che il meccanismo di accensione dell'ordigno era certamente costituito da un congegno elettromagnetico a caduta di corrente collegato all'esaurimento di una pila. Convocati, per ulteriori chiarimenti, all'udienza dibattimentale del 2 maggio 1978, i periti ten. col. Luigi Arvali e dr. Alessandro Di Petri hanno precisato di non aver rinvenuto traccia alcuna che potesse far pensare a congegni ad orologeria o a micce; ed hanno, comunque, categoricamente escluso che la accensione dell'ordigno fosse stata provocata mediante l'impiego di una miccia. Altra smentita della prova generica alle cosiddette confessioni del Brancato riguarda il tipo di materiale esplodente. Ha riferito il Pezzato di aver saputo dal Brancato che gli esplosivi usati erano: tritolo, pentrite, polvere nera e plastico (4). Orbene, risulta dagli accertamenti pe-

---

(4) v. interr. Nicolò Pezzato del 3.7.1969 al Proc. della Rep. Padova (cart.G fasc.5)

ritali (5) che l'ordigno esploso nel Rettorato conteneva polvere nera (nitrato di potassio, carbone e zolfo), polvere di alluminio e di magnesio.

Le risultanze sopra illustrate sono tali da togliere ogni valore probatorio alle ammissioni del Brancato e da far riflettere su una particolare circostanza riferita dal testimone Nicolò Pezzato nell'udienza dibattimentale del 5 giugno 1978: non vi era attentato, commesso a quell'epoca, del quale il ventenne Brancato non si vantasse autore.

Il dirigente dell'Ufficio Politico presso la Questura di Padova, dr. Saverio Molino, si rese conto dell'inverosimiglianza di quelle autoaccuse del Brancato sin dalle prime confidenze fattegli dal Pezzato. "Dinanzi a tali rivelazioni - così si è espresso il dr. Molino il 24 settembre 1969 dinanzi al Giudice Istruttore di Padova (6) - io rimasi scettico pur senza esprimere questo mio scetticismo. Infatti ritengo poco credibile che quattro persone (7) sistemino un ordigno nello studio del Rettore posto al primo piano sopra l'ammezzato e poi riescono ad uscire indisturbati in 30 secondi dal palazzo dell'Università e riescano anche ad allontanarsi senza destare sospetti".

---

(5) v. vol. 30 fasc. 5 istruttoria "Freda"
(6) v. cart.G fasc.5
(7) Il Pezzato gli aveva detto che il Brancato aveva agito in concorso con Francesco Petraroli, Massimiliano Fachini ed un certo "Checco" di Treviso.

Appare, pertanto, conforme a giustizia assolvere Giuseppe Brancato dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, data l'assoluta inconsistenza della prova a suo carico.

^^^^^^^^^^
^^^^^^^
. . . . . .

CAPITOLO XXIX

CLAUDIO ORSI IMPUTATO DEL DELITTO PREVISTO DALL'ART. 270 COMMA III C.P.

All'incriminazione di Claudio Orsi si è pervenuto, come già detto (1), in seguito alle accuse di Giovanni Ventura, il quale lo ha indicato come colui che, agendo per conto di Franco Freda e nell'ambito dell'organizzazione eversiva che a questi faceva capo, aveva impiegato propri uomini per il collocamento degli ordigni esplosivi sui treni circolanti nell'Italia settentrionale durante la notte dall'otto al nove agosto 1969.

All'Orsi è stata, perciò, contestata la partecipazione agli attentati sui treni ed all'associazione sovversiva che degli attentati stessi costituiva la matrice.

In realtà, tuttavia, la fonte dell'accusa non è tale da reggere ad un esame critico della sua efficacia probatoria.

Giovanni Ventura, allorchè nel suo interrogatorio del 17 marzo 1973 ha fatto il nome di Claudio Orsi, si è vagamente riferito a notizie sapute da Franco Freda circa l'impiego di uomini dello stesso Orsi nelle operazioni dinamitarde compiute sui convogli ferroviari a Milano e Venezia (2). Subito dopo, però, nel corso dello stesso interrogatorio, egli ha aggiunto di aver ricevuto confidenze sullo stesso argomento anche da Marco Pozzan, il quale, essendo al corrente dei progetti di Freda e soffermandosi a parlare dei dettagli

---

(1) v. parte II^ cap. X
(2) v. vol.24 fase.14 foll.108 r.-109 istruttoria "Freda"

di quelle operazioni, gli aveva detto "che a Venezia c'erano individui di Udine e non di Orsi" (3).

In sostanza il Ventura si è rifatto a discorsi vaghi e contraddittori avvenuti in sua presenza ed ai quali è, quindi, assai azzardato ancorare la prova di un'attività dinamitarda, diretta o indiretta, di Claudio Orsi.

Nè, ovviamente, può assumere consistenza un serio quadro accusatorio nei confronti del suddetto Orsi potenziando la parola di Giovanni Ventura con l'avvenuto rinvenimento, nell'autocarrozzeria "Casali" e nel negozio di tal Tosatti (entrambi attigui all'azienda alberghiera gestita dall'Orsi), di un certo quantitativo di masonite e di una elettrocalamita simili a quelle usate negli attentati terroristici della "prima serie". Trattasi, invero, di cose assai diffuse in commercio, suscettibili dei più vari impieghi e la cui giacenza nei luoghi ove furono sequestrate ben si giustifica, comunque, con il tipo di lavoro che in quegli esercizi si svolgeva.

Del resto di ciò si è reso ben conto il Pubblico Ministero, il quale, al termine della fase istruttoria, ha chiesto il pieno proscioglimento dell'imputato da tutti gli addebiti contestatigli e l'inizio di un procedimento penale, per il delitto di calumnia, a carico dell'accusatore Ventura (4).

Il Giudice Istruttore ha accolto solo in parte le richieste del Pubblico Ministero, prosciogliendo Claudio Orsi per

---

(3) v. fol. 110 fase.14 vol.24 istruttoria "Freda"
(4) v. pag. 365 requisitoria Pubblico Ministero in cart. 8 istruttoria "Freda"

non aver commesso il fatto da tutte le imputazioni concernenti gli attentati ai treni ed ordinandone il rinvio a giudizio limitatamente al delitto previsto dall'art.270 comma III C.P.; ma con tale pronuncia, secondo l'avviso di questa Corte, è incorso in una evidente contraddizione.

Invero, una volta negato ogni valore ai riferimenti di Giovanni Ventura ed ogni significato accusatorio ai materiali sequestrati nelle officine adiacenti al complesso alberghiero gestito dall'Orsi, non rimane alcunchè a carico di quest'ultimo per dimostrare, in punto di fatto, la sussistenza di suoi legami nell'ambito di un illecito rapporto societario penalmente rilevante ai sensi dell'art.270 C.P.- In altri termini, se deve escludersi la partecipazione dell'imputato all'attività terroristica dell'otto-nove agosto 1969, ossia proprio quell'unico comportamento che aveva fatto pensare ad una sua solidarietà col Freda nell'attuazione di un programma di carattere sovversivo, automaticamente vien meno la prova dell'adesione del medesimo al programma in questione.

Nè può farsi ricorso, per reperire altri elementi idonei a puntellare l'accusa in ordine alla residua imputazione ancora in vita, agli stretti rapporti ideologici con Franco Freda posti in rilievo dal Giudice Istruttore ed in base ai quali l'Orsi, nella sua qualità di dirigente del movimento di destra "Giovane Europa", avrebbe proposto durante due congressi di tale movimento (a Firenze nell'aprile 1970 ed a Napoli nel giugno immediatamente successivo) di adottare come nuova linea politica le idee nazi-maoiste propugnate

nell'opera, dello stesso Freda, "La disintegrazione del sistema".

Infatti è fuori dubbio che le manifestazioni ideologi che, quando rimangono nei limiti di una espressione del pensiero, costituiscono esercizio di un diritto di libertà fondamentale costituzionalmente garantito. Ne ha dato specificamente atto proprio il Giudice Istruttore prosciogliendo per tal motivo con ampia formula (il fatto non costituisce reato) dall'imputazione di propaganda sovversiva (art.272 p.p. C.P.) il Freda, cui era stato contestato di avere scritto e diffuso l'opera ora citata, nonchè il Ventura al quale era stato fatto carico di aver cooperato alla diffusione della stessa. Sarebbe, quindi, illogico ed iniquo, oltre che giuridicamente erroneo, formulare un giudizio diverso nei confronti di Claudio Orsi. Vi è da tener presente ancora, relativamente all'Orsi, che egli, come emerge dalle deposizioni testimoniali di Tullio Lauro, Pierfranco Bruschi e Renato Cinquemani (dirigenti, questi ultimi due, di "Giovane Europa") (5), manifestò la sua adesione alle idee propugnate dal Freda solo nei due congressi tenuti da quel movimento politico rispettivamente a Firenze nell'aprile 1970 ed a Napoli nel giugno dello stesso anno: cioè in una sede ed in un periodo di tempo ben lontani dal contesto nel quale il criminoso sodalizio diretto dal Freda e dal Ventura ebbe vita e frutto con la realizzazione degli attentati (tutti compiuti nel 1969).

---

(5) v. vol.25 fasc.1 foll.da 86 a 91 e da 111 a 113 istruttoria "Freda"

Manca assolutamente la prova che Claudio Orsi, traendo spunto dai suoi rapporti di personale amicizia col Freda e dai suoi interessi politici, che lo portarono spesso a confrontare le sue idee con quelle degli altri in congressi, dibattiti ed organizzazioni varie (6), sia rimasto coinvolto in associazioni costituite per sconfinare dai confronti ideologici nel campo operativo al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali dello Stato.

Lo stesso Giudice Istruttore, che pure ha disposto il rinvio a giudizio di Claudio Orsi e si è, quindi, dimostrato tendente a valorizzare nei confronti di lui ogni minimo indizio di colpevolezza, aveva ammesso, quando in un primo momento l'accusa di Giovanni Ventura sembrava aver consistenza, che tutti gli altri elementi raccolti a suo carico costituivano solo "motivi per sospettare che l'Orsi facesse parte dell'organizzazione terroristica del "Freda" (7). Tali elementi erano costituiti appunto dall'adesione ideologica alla linea politica di Freda nei congrezzi di "Giovane Europa" e dai rapporti di amicizia col Freda stesso, rivelati anche da una lettera sequestrata in Padova nell'abitazione di Massimiliano Fachini. Si tratta di una lettera, senza indicazione del destinatario ed a firma "Orsi" (8), nel

---

(6) L'Orsi ha contestato nelle sue difese di essere uomo di destra ed ha sostenuto di essere nettamente orientato verso i movimenti di sinistra

(7) v. ordinanza G.I. Milano in data 25.6.73 con la quale fu rigettata un'istanza di scarcerazione per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza avanzata nell'interesse di Claudio Orsi (vol.29 fasc.5 foll.18-19)

(8) v. cart.9 fasc.6 busta 18 (lettera originale) e vol. 29 fasc. 5 (copia fotostatica) istruttoria "Giannettini"

la quale si depreca un articolo di giornale scritto contro Freda e si manifestano in favore di quest'ultimo, da parte dello scrivente, apprezzamenti e solidarietà senza, però, alcun richiamo da cui sia possibile trarre indizi di un illecito legame fra i due. Rettamente, quindi, il Magistrato Istruttore aveva ritenuto che gli elementi diversi dall'accusa di Giovanni Ventura non fossero idonei a valicare la soglia del mero sospetto.

In conclusione, poichè è da escludere ogni efficacia indiziante della parola del Ventura per le ragioni sopra esposte, nelle quali si sono trovati del resto concordi al momento terminale dell'istruzione il Pubblico Ministero ed il Giudice Istruttore, è palese che a carico di Claudio Orsi nulla di serio rimane sul piano della prova. Pertanto egli va assolto anche dall'ultima imputazione pendente ancora nei suoi confronti, quella di aver partecipato ad una associazione sovversiva, per non aver commesso il fatto.

****

CAPITOLO XXX

GIOVANNI BIONDO E GLI ATTENTATI AI TRENI

Si sono già indicati (1) gli elementi che hanno condotto all'incriminazione di Giovanni Biondo.

La rivalutazione in questa sede degli elementi stessi, alla luce anche degli ulteriori chiarimenti dibattimentali, induce questa Corte a ritenere che la prova a carico dello inquisito è del tutto inconsistente.

La prima voce di accusa nel processo è partita, come si è detto, da un interrogatorio reso in qualità di imputata da tal Gianna Del Bono dinanzi al Procuratore della Repubblica di Trieste e, cioè, da una fonte assai qualificata sul piano dell'attendibilità. La Del Bono, infatti, doveva difendersi dalla grave imputazione di aver tentato di estorcere del denaro al Biondo minacciandolo di denunzia, se egli non avesse accettato di corrisponderle la somma di un milione e cinquecentomila lire, per partecipazione all'attività terroristica attribuita a Franco Freda e Giovanni Ventura. Tale imputazione era stata contro di lei elevata in quanto il Biondo, anzichè cedere al ricatto, aveva preferito informare i Carabinieri di quanto gli accadeva; ed il relativo procedimento penale, instaurato contro la donna e contro il di lei marito Mario Michieletto, imputato di concorso nello stesso reato di tentata estorsione, è stato definito dal competente Tribunale con sentenza di condanna nei confronti di

(1) v. parte II^ cap.X

entrambi del 12 febbraio 1974, confermata dalla Corte di Appello di Venezia il 17 settembre dello stesso anno (2).

E' evidente l'interesse difensivo che la Del Bono aveva a respingere la veste di calunniatrice e, quindi, ad insistere presso il Magistrato sulla veridicità dei suoi assunti accusatori nei confronti del Biondo; il quale, d'altra parte, se fosse stato consapevole della fondatezza di quelle accuse, ben difficilmente si sarebbe determinato a provocare di sua iniziativa un accertamento giudiziario sulla vicenda.

La parola della suddetta testimone si presenta, pertanto, già inquinata da un vizio di origine. Essa rivela, poi, ampiamente la sua assoluta inattendibilità attraverso il tenore della deposizione resa dalla donna al Giudice Istruttore (3) nel corso del presente procedimento.

La teste ha iniziato a deporre sostenendo che il motivo della sua richiesta di denaro, avanzata al Biondo a mezzo di una lettera anonima scritta su di lei dettatura da Mario Michieletto (all'epoca suo convivente e poi suo marito), era stato quello di ricevere in restituzione alcune somme date in prestito al Biondo medesimo. Quest'ultimo era stato da lei conosciuto nel marzo 1969, allorchè avevano abitato nello stesso stabile condominiale a Favero.

---

(2) v. cart.32 fasc.84 foll.118-123 e 133-137 istruttoria "Giannettini"

(3) v. dep. Del Bono Gianna 12.3.1975 al G.I. Trib.Catanzaro in cart.38 fasc.101/1 foll.8-13. La Del Bono non era stata mai sentita in precedenza durante l'istruttoria del processo.

tocci.

" Ci sarebbero tante altre cose da raccontare - ha riferito fra l'altro - per esempio una volta il Biondo mi disse che avrebbe chiuso la bocca a Rossi, che era il nostro portiere, come l'avrebbero (o l'avevano) chiusa a un portiere di Padova. Poi ho saputo dai giornali che era stato ammazzato il portiere Muraro di Padova. Era a lui che si riferiva il Biondo? Non lo posso dire".(5). E' evidente il legame che la teste ha cercato di introdurre per coinvolgere il Biondo anche nell'omicidio di Muraro, per il quale fu aperto a carico di Franco Freda e Massimiliano Fachini procedimento penale e pronunciata poi sentenza istruttoria (divenuta irrevocabile) di proscioglimento perchè il fatto non sussiste su conforme richiesta del Pubblico Ministero (6).

In realtà già una semplice lettura di quanto Gianna Del Bono ha dichiarato e poi, maggiormente, una più approfondita disamina delle dichiarazioni stesse inducono a concludere con certezza che ella ha voluto imbastire, sotto la spinta - anche - di una mitomania più forte di ogni rispetto per le facoltà di critica degli inquirenti, un racconto fantastico prendendo spunto da notizie giornalistiche largamente divulgate e collegandole ad una trama forzatamente preordinata a coinvolgere, sempre e comunque, Giovanni Biondo in tutte le operazioni terroristiche del 1969 addebitate da vari organi di stampa all'estremismo di destra. Non è certo senza significato il fatto che ella, nella lettera di accompagna-

---

(5) v. cart.38 fasc.101/1 fol.13 istruttoria "Giannettini"
(6) v. copia sentenza G.I. Trib. Padova in data 26.1.1977 (cart.S fasc.9/B)

mento del pro-memoria di cui sopra si è detto, abbia sentito il bisogno di chiudere il quadro accusatorio riferendo ulteriori presunte confessioni a lei fatte dal Biondo circa altri notevoli episodi delittuosi, di cui la stampa aveva ampiamente parlato e che ella aveva trascurato di menzionare nella sua, pur lunga, deposizione dinanzi al Giudice Istruttore: gli attentati del 25 aprile alla Fiera di Milano e del 12 maggio al Palazzo di Giustizia di Torino, nonchè, soprattutto, la famosa riunione padovana del 18 aprile. Giovanni Biondo le avrebbe parlato dell'oggetto di quest'ultima riunione prima ancora di parteciparvi (si trattava di programmare una "escalation" di violenza sovversiva) e le avrebbe anticipato che, oltre a lui, sarebbe intervenuto da Roma il giornalista Pino Rauti.

Che gli assunti fantasiosi della Del Bono siano palesemente destituiti di ogni fondamento di verità fu rilevato subito dal maresciallo dei CC. Alvise Munari; il quale, ricevuto dal Giudice Istruttore di Milano l'incarico di un preliminare contatto con lei dopo la comparsa delle sue prime accuse contro il Biondo ed altri sulla stampa locale dal Veneto, notò come ella fosse una confusionaria e tendesse spiccatamente a lavorare di fantasia nonchè ad utilizzare - opportunamente manipolandole - notizie di fonte giornalistica (7). Identica valutazione è stata fatta anche, sia pure implicitamente, da quello stesso Organo del Pubblico Ministero che ha chiesto il rinvio a giudizio del Biondo e che, nella sua requisitoria, non ha fatto per nulla leva su questa testimonianza, nonchè

---

(7) v. dep. Munari al G.I. di Catanzaro in data 17.9.75 (cart.38 fase.102/1 foll.19-20 istruttoria "Giannettini")

dallo stesso Giudice Istruttore di Milano, che quel rinvio a giudizio ha disposto senza prima sentire neanche una volta la Del Bono e che ha fatto intendere, con ciò, di averla valutata in termini di assoluta irrilevanza sul piano della prova.

Non maggiore consistenza sul terreno probatorio assume, anche se per diversi motivi, la testimonianza dell'avv. Domenico Nicetto, il quale ha riferito al Giudice Istruttore di Milano il 13 dicembre 1973 di aver raccolto, circa un anno prima, uno sfogo confidenziale del suo vecchio compagno di scuola Armando Calvani. Quest'ultimo gli aveva detto di essere angosciato per avere appreso da sua sorella Marinella che il di lei marito Giovanni Biondo aveva collocato una bomba, rimasta poi inesplosa, su un treno proveniente dal Sud lungo la fascia adriatica e diretto a Nord verso Milano.

Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta ed il Giudice Istruttore nella sua ordinanza di rinvio a giudizio hanno valorizzato la suddetta testimonianza, ponendola in relazione con la circostanza che un ordigno inesploso venne effettivamente rinvenuto a Venezia, la mattina del 9 agosto 1969, proprio su un treno della fascia adriatica che proveniva dal Sud ed era passato da Alba Adriatica; ove in quello stesso periodo di tempo stava trascorrendo le sue vacanze estive Giovanni Biondo. Tuttavia, specie al lume delle precisazioni fatte dal Nicetto in dibattimento (8), l'efficacia accusatoria di questa testimonianza si rivela, in effetti, solo apparente.

---

(8) v. verb. ud. dibatt. 9.5.1978

Anzitutto non può dirsi che la deposizione testimoniale dell'avv.Nicetto si integri e concordi pienamente con altre circostanze. Marina Calvani ha sempre negato di aver fatto confidenze del genere a suo fratello Armando circa il proprio marito Giovanni Biondo (9); e l'avv.Nicetto, in coscienza, sin dalle sue prime dichiarazioni ha precisato di non essere sicuro se l'amico Armando Calvani gli avesse detto di aver ricevuto la confidenza in questione proprio dalla sorella. Grave incertezza vi è, quindi, sulla fonte di informazione del Calvani. Inoltre l'avv.Nicetto ha riferito in termini estremamente generici il discorso dell'amico,senza alcuna specificazione del luogo nè del tempo in cui il Biondo avrebbe delittuosamente operato.

Vi è, poi, da collocare nel giusto rilievo una circostanza importantissima riferita già in fase istruttoria dal suddetto avvocato: Armando Calvani aveva bevuto quando ebbe con lui quello sfogo confidenziale. In dibattimento il Nicetto ha specificato che il Calvani, soggetto dedito all'alcool e capace di dire qualsiasi sciocchezza quando si trovava sotto l'effetto delle bevande alcooliche (10), aveva bevuto una mezza bottiglia di vino e due bicchierini di cognac al-

---

(9) v. vol.32 fasc.3 per la fase istruttoria e verb.ud. 8.5.78 per la fase dibattimentale

(10) Su tali condizioni ed abitudini di Armando Calvani hanno deposto vari amici e parenti del Calvani stesso nel corso dell'udienza dibattimentale del 9.5.1978 (v. ad es. dep. di Rossi Giuliano e dello zio Calvani Ettore).

lorchè cominciò a fargli la sopra citata confidenza. Erano presenti due sottufficiali dell'Aeronautica, commilitoni dello stesso Calvani, il quale in quel periodo di tempo prestava servizio militare di leva; ed il Nicetto, ben consapevole della palese inopportunità di quel "pesante" discorso iniziato in presenza di estranei, ebbe a portare con sè, in un'altra stanza della sua casa, l'amico. Quest'ultimo potette, quindi, completare il discorso stesso, al riparo da orecchie indiscrete, con la voce "impastata" e la rapidità di eloquio che caratterizzavano il suo stato di ebrietà. Insistette ancora sull'argomento, sia pure in modo confusionario e con frasi quasi incomprensibili, durante la cena alla quale, poco dopo, parteciparono egli, il Nicetto ed i due menzionati sottufficiali.

In definitiva, quindi, la testimonianza dell'avv.Domenico Nicetto, riassunta nei termini essenziali sopra esposti, verte sui vaneggiamenti di un alcoolizzato ricostruiti faticosamente, dal Nicetto medesimo, dopo circa un anno dinanzi alla Autorità giudiziaria.

Vero è che il Nicetto, di quanto avvenuto quella sera, ebbe occasione di parlare proprio il giorno successivo o appena qualche giorno dopo ai Pretori di Mestre, dottori Ugo Di-Mauro ed Umberto Mariani, con i quali aveva rapporti di amicizia; e che i due Magistrati, benchè messi al corrente della cosa fuori dell'esercizio delle loro funzioni, ebbero lo scrupolo di informarne con sollecitudine il Giudice Istruttore di Milano investito delle indagini relative agli attenta-

ti commessi sui treni nell'agosto 1969. Tuttavia è altrettanto vero che quel Giudice Istruttore, forse proprio perchè non ritenne quella informazione particolarmente seria ed interessante, solo dopo un anno circa si determinò a convocare come teste l'avv.Nicetto (11); cioè nel dicembre del 1973. Nè fu sentita l'opportunità di identificare ed interrogare quei due commilitoni del Calvani, i quali avrebbero assistito ad una parte delle confidenze di costui.

Armando Calvani aveva parlato col suo amico Domenico Nicetto - secondo i ragguagli approssimativi da quest'ultimo forniti - nel dicembre 1972. A quell'epoca egli ben doveva essere a conoscenza delle accuse formulate dalla Del Bono contro il di lui cognato Giovanni Biondo nonchè del conseguente travaglio familiare che aveva spinto quest'ultimo a denunziare la sua accusatrice per tentativo di estorsione e ad inviare poi, nel luglio 1972, un dettagliato esposto al Giudice Istruttore di Milano per chiedere le più ampie indagini sulla vicenda, allo scopo di fare emergere con chiarezza il carattere calunnioso delle accuse stesse. Nessuno mai potrà ricostruire come il ricordo di quelle accuse, mosse nei confronti del cognato, ebbe a lievitare nella mente offuscata dall'alcool e nell'animo di Armando Calvani; il quale, fra l'altro, in quel torno di tempo inutilmente aveva preteso dal cognato medesimo (12) che questi si presentasse ancora una volta, insieme a lui, a sostenere gli esami di concorso per l'ammissione in Magistratura allo scopo di aiutarlo nelle prove scritte. Giovanni Biondo, che aveva già sostenu-

---

(11) v. dep. Nicetto, Di Mauro e Mariani nell'udienza dibatt. del 9.5.78

(12) v. dep. dibatt.Nicetto

to con successo quegli esami, si era rifiutato di accoglie re la richiesta di Armando Calvani. Quest'ultimo, quindi, da tale episodio non potè certamente trarre motivi di rico noscenza e di benevola considerazione per chi quell'aiuto gli aveva negato.

Deve, comunque, ritenersi certo, perchè il teste Domenico Nicetto lo ha detto specificamente in dibattimento, che il Calvani, durante quel suo confuso discorso da ubriaco contro il cognato, fece un vago riferimento ad "una donna che lo accusava". Ciò, posto in relazione col fatto che il Nicetto non apprese con sicurezza quali fossero state le fonti informative del Calvani, suggerisce come ipotesi più logica e verosimile, nell'assoluto difetto di elementi idonei ad essere interpretati in senso diverso, che il Calvani stesso si sia in sostanza rifatto solo agli assunti fabulosi della Del Bono riportandoli acriticamente,magari con un pizzico di compiaciuta maldicenza sotto i fumi dell'alcool, senza la minima remora per la presenza di persone estranee e per i pericoli che potevano derivarne a carico dell'incolpato.

Armando Calvani successivamente, ritornato in sè, si è rifiutato di confermare quei suoi discorsi dinanzi al Giudice Istruttore e, convocato da questi il 21.1.1974 (13), si è avvalso della facoltà di astenersi dal deporre nella sua qualità di congiunto prossimo dell'imputato. L'esercizio di questa facoltà di astensione non può ritorcersi contro l'imputato stesso, sotto il profilo di una forma di solidarietà

---

(13) v. vol.25 fasc.20 fol.1 istruttoria "Freda"

apprestata in favore di lui. Occorre, infatti, a tal riguardo, ricordare che il mandato di cattura contro Giovanni Biondo venne emesso quello stesso giorno, 13 dicembre 1973, in cui l'avv. Domenico Nicetto ebbe a rendere la sua testimonianza. Ciò dimostra in maniera lampante l'istantaneo ed incondizionato credito accordato a tale testimonianza dal Giudice Istruttore di Milano; il quale si sentì tanto sicuro, nel suo convincimento di colpevolezza del Biondo, da non avvertire l'esigenza di ascoltare il Calvani, prima dell'emissione del mandato di cattura, come elemento di controllo della deposizione resa dal suddetto avvocato. Di questa situazione ben si rese conto, evidentemente, Armando Calvani; e così si spiega la sua paura, quando fu successivamente convocato come teste, di incorrere nell'incredulità del Magistrato e nelle conseguenti sanzioni previste dalla legge per i falsi testimoni se si fosse azzardato a discolpare il cognato.

Questo prudenziale atteggiamento di astensione Armando Calvani ha mantenuto pure in dibattimento dimostrando, così, di essere ancora poco incline ad assumersi civiche responsabilità e ad affrontarne i relativi rischi. Tuttavia la sua parola è giunta in qualche modo indirettamente a questa Corte, attraverso le concordi testimonianze di persone del suo ambiente familiare. Valga, per tutte, la testimonianza dello zio Ettore Calvani, nella cui casa il dottor Nicola Biondo, padre dell'imputato, ebbe a rimproverare aspramente l'Armando, per essersi questi astenuto dal deporre dinanzi al Magistrato Istruttore tirandosi vilmente indietro dopo aver pro-

vocato una incriminazione. Ha precisato Ettore Calvani che in tale occasione il nipote Armando ebbe a giustificarsi manifestando il timore di essere a sua volta incriminato per reticenza in quanto nulla ricordava, per il suo stato di ubriachezza, della serata alla quale si era riferito lo avv.Nicetto; l'Armando aveva anche aggiunto, formulando una mera ipotesi nel corso di quelle sue giustificazioni, di aver tutt'al più potuto parlare quella sera delle accuse della Del Bono, in quanto da nessun'altra fonte egli aveva appreso notizie circa una presunta attività terroristica del Giovanni Biondo.

Gli elementi forniti dall'avv.Nicetto in fase istruttoria non hanno retto, quindi, alla verifica dibattimentale e si sono rivelati estremamente labili ed equivoci. Essi non si rinsaldano, anzi si affievoliscono ancor di più sino a svuotarsi completamente di ogni valore accusatorio, se rapportati alle circostanze dell'effettivo soggiorno di Giovanni Biondo in Alba Adriatica nel periodo di tempo in cui vi passò il treno ove fu poi trovato l'ordigno inesploso.

E' stato infatti lo stesso Biondo ad assumere l'iniziativa di informare gli inquirenti, che ne erano all'oscuro,del luogo in cui egli nel 1969 aveva trascorso le sue vacanze estive con i propri familiari. Ciò ben si sarebbe guardato dal fare, obbedendo ad una elementare regola di prudenza, se avesse legato quel suo soggiorno al compimento di un'operazione terroristica, anche perchè la dichiarata finalità di quei suoi spontanei esposti informativi era quella di fugare ogni ombra, pur di semplice sospetto, nei suoi confronti,

trovandosi egli nella delicata posizione di vincitore di un concorso per l'ingresso in Magistratura. Nè il fatto che proprio ad Alba Adriatica sia stato accertato un pernottamento di Franco Freda nella notte del 6 agosto 1969, presso l'Hotel Lilian, è idoneo a provare una concorde partecipazione di entrambi ad una impresa delittuosa. Il Biondo ha negato di aver incontrato ad Alba Adriatica il suo amico Freda; e nessuno ha potuto mai dimostrare il contrario. Comunque, anche nell'ipotesi in cui un incontro fra i due vi sia stato ed il Biondo (pur così sollecito a fornire agli Organi di Giustizia elementi che sono stati poi ribaltati contro di lui) lo abbia occultato, ciò non potrebbe certo provare il concorso in un delitto, ma solo il desiderio del Biondo stesso di prendere distanze cautelari dal Freda, nella cui vicenda giudiziaria la Del Bono aveva cercato di coinvolgerlo.

Nessun valido elemento di prova è stato, quindi, raccolto a carico di Giovanni Biondo in ordine alla sua partecipazione agli attentati ai treni avvenuti durante la notte dall'otto al nove agosto 1969. Anzi gli accertamenti tecnici compiuti dalla Polizia Giudiziaria, sugli ordigni inesplosi, si integrano con i risultati della prova testimoniale offerta dal Biondo nel dimostrare l'estraneità di questi al compimento di quei fatti.

Il commissario di P.S. Francesco Trio, riassumendo nel suo rapporto conclusivo sugli attentati ai treni dell'agosto 1969 le indagini svolte (14), ha posto in rilievo che le

---

(14) v. vol.27 fasc.1 foll.1 e segg. istruttoria "Freda"

lancette dell'orologio sistemato nell'ordigno rimasto inesploso a Venezia, sul direttissimo 424 proveniente da Bari e transitato per Alba Adriatica, erano ferme sulle ore 12. Ciò posto, e rilevato anche che la scoperta dell'ordigno stesso era avvenuta fra le ore 8 e le ore 9 del 9 agosto, il Commissario ha tratto la conclusione che esso sarebbe dovuto esplodere alle ore 24 del giorno 8 (dopo lo esaurimento di una carica della durata di 12 ore) e, quindi, doveva essere stato collocato dagli attentatori in un arco di tempo compreso fra le ore 12 e le ore 23 del suddetto giorno 8. E' da notare, a questo punto, che la collocazione non poteva essere avvenuta nella stazione di Alba Adriatica, dove non erano previste fermate del treno; nè alla stazione precedente (Pescara), ove lo stesso treno doveva transitare alle ore 0,48 (cioè quarantotto minuti dopo l'orario programmato per l'esplosione). Un eventuale attentatore dimorante ad Alba Adriatica si sarebbe, perciò, dovuto portare ad una stazione ferroviaria ancora precedente e, cioè, almeno a quella di Termoli, ove la fermata del treno era prevista per le ore 23,38 (in tale ipotesi si sarebbe, però, ancora corso il rischio di arrivare all'ora fissata per lo scoppio con l'involucro esplosivo ancora in mano nel caso di un ritardo, anche lieve, dell'arrivo del treno).

Il Giudice Istruttore di Milano, aderendo alla ricostruzione effettuata dalla Polizia ed ai collegamenti orari sopra indicati, ha contestato a Giovanni Biondo come ipo-

tesi accusatoria, nel corso dell'interrogatorio reso il 12 dicembre 1973, di essersi recato con un ordigno (consegnatogli da Franco Freda) ad una stazione ancora precedente rispetto a quella di Termoli (cioè a Foggia ove quel treno passava alle 22,30) per poterlo sistemare sul direttissimo Bari-Venezia prima delle 23. Analoga contestazione è stata poi riportata sul mandato di cattura emesso contro il Biondo il 13.12.1973 (in tale mandato il luogo di collocamento dell'ordigno è fissato nel tratto Foggia-Termoli e l'ora fra le 22,30 e le 23,38).

Al termine dell'istruzione il Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta (15), seguendo lo stesso ordine di idee, ha sostenuto che il Biondo, dopo aver deposto il suddetto ordigno sul treno Bari-Venezia, ne ebbe a collocare un altro alla stazione di Pescara, sul diretto in partenza per Roma, fra le 23,40 e le 24 dell'otto agosto 1969. Si trattava, precisamente, dell'ordigno esploso alle ore 2,00 circa del nove agosto sul diretto 771 Pescara-Roma, il quale era rimasto a disposizione del pubblico nella stazione di partenza dalle ore 23,40 del giorno 8 agosto alle ore 1,50 di quello successivo.

Senonchè nella stessa sede istruttoria si è in un secondo momento accertato, attraverso le testimonianze dei coniugi Nicola ed Elena Ferri, che nella casa di questi ultimi, in Alba Adriatica, Giovanni Biondo con moglie e genitori aveva trascorso la serata dell'8 agosto 1969 trattenendovisi a cenare sino alle 23,30 o alle 24.

---

(15) v. fol.313 fasc.28 cart.8 istruttoria "Freda"

Ne conseguiva, sul piano della prova, la materiale impossibilità del Biondo di essersi trovato quella stessa sera alle 22,30 con una o due bombe in mano, a centinaia di chilometri di distanza, nella stazione ferroviaria di Foggia od anche alle 23,38 nella, pur lontana, stazione di Termoli (16).

Sicchè il Giudice Istruttore, nella motivazione della ordinanza di rinvio a giudizio, variando sostanzialmente i termini della contestazione del fatto rivolta al Biondo durante il richiamato interrogatorio del 12 dicembre 1973 e nel successivo mandato di cattura, ha corretto il tiro spostando la collocazione dell'ordigno (sul DD 424) alle ore 0,48 a Pescara oppure in una stazione successiva a quella di Alba Adriatica: precisamente quella di S.Benedetto del Tronto, ove la fermata del direttissimo proveniente da Bari era prevista per le ore 1,34. Tuttavia si tratta solo di ulteriori ipotesi, che, formulate per superare l'ostacolo dell'alibi "Ferri" ed in contrasto con la sopra citata ricostruzione tecnica effettuata dalla Polizia, non hanno trovato alcun concreto aggancio nella realtà processuale in elementi di carattere obiettivo. Vi è, anzi,da osservare che queste ultime ipotesi accusatorie, formulate in modo alternativo e sulla base di una nuova valutazione di ordine tecnico, secondo cui non necessariamente l'ordigno era stato predisposto per esplodere proprio a mezzanotte, in effetti allargano estremamente l'ambito territoriale di intervento degli attentatori. Scrive, infatti, testual-

---

(16) Le distanze di Alba Adriatica da Foggia e Termoli erano rispettivamente di Km.230 e 147 circa (v. carte stradali A.C.I. del 1969).

mente, il Giudice Istruttore nel provvedimento di rinvio a giudizio: "anche se l'ora di contatto indicata dall'orologio dell'ordigno era mezzanotte, ciò non vuol dire assolutamente che esso doveva esplodere a quell'ora. L'orologio, com'è noto, funge da timer e serve all'attentatore per calcolare il tempo in cui l'esplosione deve avvenire. La vite sul vetro non è che un punto di riferimento. L'esplosione avverrà a distanza di tante ore quante sono quelle intercorrenti fra la posizione della lancetta delle ore ed il punto in cui è fissata la vite" (17). Ciò, con tutta evidenza, equivale a dire che la programmazione del tempo dell'esplosione potette orientarsi per qualsiasi orario, prima o dopo la mezzanotte, e che non è possibile risalire all'ora (sia pure approssimativa) in cui fu avviata la carica del meccanismo di temporizzazione. Ne consegue, logicamente, che la deposizione dell'involucro esplosivo su quel treno potette avvenire in un momento qualsiasi, compreso fra la partenza da Bari e l'arrivo a Venezia.

Riepilogando, è evidente che nè la mitomania della squalificatissima Gianna Del Bono, nè gli sfoghi da ubriaco di Armando Calvani possono costituire un'accettabile base probatoria per ritenere Giovanni Biondo effettivamente coinvolto negli attentati ai treni dell'agosto 1969; nè tanto meno il supposto incontro di lui con Franco Freda, incontro che, anche se fosse realmente avvenuto, non potrebbe assumere alcuna specifica efficacia accusatoria.

---

(17) v. cart.8 fasc.30 fol.72 istruttoria "Freda"

Quanto alle varie ipotesi formulate in fase istruttoria, sulle migrazioni serali o notturne del Biondo stesso alla ricerca affannosa di convogli ferroviari da bombardare, esse rimangono in atti nella loro originaria veste di semplici congetture, resistite, peraltro, sul piano psicologico, da quella serena e prolungata riunione conviviale presso i coniugi Ferri che appare poco compatibile con un contestuale e grave programma criminoso.

Su istanza della difesa di Giovanni Biondo sono stati escussi in dibattimento, nelle udienze dei giorni 8 e 9 maggio 1978, vari testimoni per controllare i movimenti dello imputato al termine di quella riunione conviviale in casa dei coniugi Ferri e fino al suo rientro nell'albergo "La Barcaccina", ove egli era alloggiato per le vacanze estive di quell'anno insieme alla moglie ed ai di lui genitori. Tali testimonianze (rese non solo dai genitori e dalla moglie dell'imputato stesso, ma anche da testi estranei quali Domenico ed Attilio Rosini contitolari dell'albergo, Franco Ruocco e Luigi Ventura (18)) convergono nell'indicare che il rientro definitivo alla "Barcaccina" di tutta la famiglia Biondo, dopo la cena dai Ferri ed una passeggiata digestiva sul lungomare, avvenne verso l'una di notte del 9.8.1969 od anche qualche minuto più tardi. Non si tratta di testi a discarico proiettati artificiosamente in udienza con tardività, in quanto essi erano stati indicati già nel periodo istruttorio. Nè il tempo trascorso dagli avvenimenti rende poco credibile il ricordo di particolari relativi ad una se-

---

(18) persona diversa da quella imputata nel presente procedimento

ra ben determinata della ormai lontana estate del 1969, in quanto la paziente ricostruzione dei fatti ebbe inizio sin dalla fase istruttoria, come ha ricordato il teste Attilio Rosini. Questa ricostruzione si è fatta sulla base di sicuri punti di ancoraggio, ai quali la memoria dei testimoni ha potuto trovare aggancio:

1) lo stato di gestazione evidente nel quale versava la moglie dell'imputato, Calvani Marina, la quale attendeva il primo figlio (il parto avvenne il 7.1.1970 (19)e ciò dimostra che quell'estate era del 1969);

2)dopo aver cenato dai Ferri, i Biondo rientrarono eccezionalmente tardi in albergo tanto che i gestori Domenico ed Attilio Rosini dovettero attendere il loro ritorno e ritardare, così, la definitiva chiusura della porta esterna dell'albergo medesimo (normalmente la porta dello albergo veniva chiusa tra le 0,30 e l'una; e non sarebbe sfuggito all'osservazione dei gestori se qualcuno fosse poi uscito e rientrato dopo tale ora, perchè sarebbe stato costretto a bussare dall'esterno per poter rientrare);

3) il dottor Nicola Biondo, padre dell'imputato, non era stato altre volte ospite a cena durante le sue vacanze in casa dei coniugi Ferri e ricambiò l'invito due giorni dopo nell'albergo "La Barcaccina", dopo aver commissionato ai gestori la preparazione di uno speciale dolce,in occasione del compleanno di sua moglie Bianca Ciarla (20);

---

(19) v. certificazione anagrafica allegata all'istanza di discarico nella cart. H

(20) Fu l'unica volta che i Biondo ebbero ospiti a pranzo nell'albergo "La Barcaccina"; nè vi può essere incertezza sulla data, perchè dal certificato di nascita allegato alla citata istanza di discarico (cart.H)risulta che la sig.ra Ciarla Bianca nacque il 10 agosto 1913

4) i testi Franco Rucco e Luigi Ventura hanno ricordato di essere passati un venerdì sera dell'agosto 1969 dall'albergo "La Bercaccina" per far visita ai coniugi Biondo e di non averli trovati, perchè erano già andati a cenare dai Ferri (era certamente il venerdì 8 agosto, in quanto i Biondo si trattennero in albergo (21) dal 3 al 21 agosto e non vi trascorsero, quindi, altri "venerdì" oltre a quelli coincidenti con i giorni 8 e 15 agosto, il quale ultimo va ovviamente escluso dal conteggio trattandosi di una speciale festività che non sarebbe sfuggita all'attenzione ed alla memoria dei testimoni).

Alla stregua delle testimonianze sopra illustrate, della cui veridicità nessuna valida ragione autorizza a dubitare, deve escludersi che Giovanni Biondo abbia potuto svolgere quella sera un'articolata attività terroristica su uno o più convogli ferroviari ed in località diverse da quella della sua dimora estiva.

Non va, comunque, trascurata la considerazione che le testimonianze medesime si riferiscono ad un alibi prospettato dalla difesa dell'imputato "ad abundantiam" e senza alcuna obiettiva necessità di paralizzare una seria prova di accusa. Si è già spiegato, infatti, come gli elementi probatori

---

(21) v. dichiarazioni rese il 17.12.73 al G.I. di Milano dall'albergatore Attilio Rosini sulla scorta dei registri del suo esercizio (vol.25 fasc.19 foll.10-11 istruttoria "Freda")

a carico del Biondo, in relazione agli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969, siano inconsistenti perchè basati su fonti primarie inattendibili e su dati congetturali.

Automaticamente deve escludersi la sussistenza di qualsiasi prova di accusa per quanto concerne l'imputazione ex art.270 C.P. ascritta allo stesso Biondo. Invero a suo carico, come prova di aver partecipato all'associazione sovversiva diretta dal Freda e da altri, non sono stati posti elementi ulteriori o diversi rispetto a quelli già esaminati in relazione agli attentati ai treni.

Tutte le osservazioni sinora esposte impongono di assolvere Giovanni Biondo dai reati ascrittigli per non averli commessi.

Va, conseguentemente, revocato il mandato di cattura contro di lui emesso.

****
*****

CAPITOLO XXXI

LA POSIZIONE DI ANTONIO MASSARI

Si è detto in narrativa (1) delle circostanze nelle quali è sorta l'incriminazione di Antonio Massari e degli interrogatori da questi resi.

Con il mandato di cattura contro di lui emesso il 27 ottobre 1973 per il delitto di associazione sovversiva il Giudice Istruttore di Milano ha indicato due elementi probatori di accusa: 1) l'essersi il Massari adoperato attivamente per la stampa ed il successivo occultamento del cosiddetto "secondo libretto rosso" dal titolo "Programma del Fronte popolare rivoluzionario"; 2) l'avere egli sostenuto gli alibi offerti da Giovanni Ventura per gli attentati ai treni e per la strage di Milano.

Circa il primo dei suddetti elementi va, anzitutto, richiamato quanto già analiticamente si è esposto, sul "secondo libretto rosso", per dimostrare che Giovanni Ventura con la stampa clandestina di quest'opera, voluta dal Freda per il compimento di un'operazione eversiva "di seconda linea", in effetti anche dopo gli attentati dell'8-9 agosto 1969 ebbe a continuare la sua delittuosa collaborazione col Freda stesso (2). Antonio Massari certamente coadiuvò, come ha infine ammesso nel corso dei suoi interrogatori, Giovanni Ventura facendo stampare il libello presso la tipografia Casilina. Le

(1) v. parte II^ cap. X
(2) v. parte V^ cap. II pagg. 413, 419, 420, 421

esitazioni da lui dimostrate prima di ammettere tale circostanza e l'indubbia clandestinità con cui si procedette alla stampa (il tipografo Duilio Panzironi ha ricordato con la sua testimonianza la preoccupazione, manifestata dal Massari, di fare spedire gli opuscoli stampati senza farne rimanere traccia nella tipografia) indicano le cautele tipiche di chi è consapevole dell'illiceità di un determinato comportamento. Tuttavia da questo episodio non può pervenirsi, automaticamente, alla conclusione che Antonio Massari ebbe in tal modo ad agire perchè anch'egli legato alla associazione sovversiva nella quale erano coinvolti Giovanni Ventura e Franco Freda. Appare, infatti, tutt'altro che irragionevole quanto il Massari suddetto ha sostenuto nelle sue difese: cioè che egli prese l'incarico di far stampare gli opuscoli presso la "Casilina", tipografia che abitualmente eseguiva lavori del genere per conto della società editrice "NS" di cui lo stesso Massari faceva parte, solo per aderire, a titolo di favore, ad una richiesta del Ventura, dati i rapporti di amicizia e di affari editoriali che a costui lo legavano e senza conoscere il vero scopo al quale gli opuscoli stessi erano destinati. Nè il contenuto di tali opuscoli (il programma di un "Fronte popolare rivoluzionario" del quale si è già detto (3)) era tale da suscitare di per sè stesso particolare allarme, trattandosi di un tipo di libello piuttosto ricorrente nella pubblicistica dei movimenti di contestazione dell'epoca.

---

(3) v. parte V^ cap. II pag. 413

A qualificare la sua posizione come quella di un correo di Giovanni Ventura non può certamente aggiungersi che egli si sia adoperato per confortare gli alibi prospettati dal suo amico. E' completamente al di fuori della realtà processuale che abbia appoggiato, in relazione agli attentati ai treni, la tesi difensiva del Ventura circa la cena alla quale questi avrebbe partecipato la sera dell'8 agosto 1969 fino ad ora tarda. Egli infatti, indicato dallo stesso Ventura come presente a tale cena, in un primo momento ha dichiarato di non ricordare la circostanza (v. interrogatorio del 17.9.1973) e poi l'ha addirittura escluso (v. interrogatorio del 24.11.1973). Quanto alla strage di Milano, non può certo definirsi un testimone d'alibi proprio il Massari, che ha dichiarato di aver ricevuto in casa sua la visita di Giovanni Ventura solo nella serata del 12 dicembre 1969: quando cioè le bombe erano scoppiate da tempo sia a Roma che a Milano. Vi è da precisare che egli, per nulla tendente ad avallare alibi altrui, non ha esitato, anzi, a rivelare al Magistrato una particolare visita fattagli da Mariangela Ventura dopo l'arresto del di lei fratello. "Ella veniva a chiedermi - ha dichiarato al Giudice Istruttore di Milano il 17.9.1973 (4) - se ero stato sentito da Lei, ed in particolare insisteva perchè io mi ricordassi che il pomeriggio del 12 dicembre ero nello studio di Giannola e che il giorno prima avevo telefonato per avvertire che il fratello (Luigi) stava male - Cose peraltro non vere".

---

(4) v. vol. 24 fasc.7 fol.9 r. istruttoria "Freda"

Di maggiore significato accusatorio appare un avvenimento ricordato dal teste Mario Quaranta sia in fase istruttoria che in dibattimento (5). Ha riferito questi di aver partecipato nella prima quindicina di maggio del 1973 ad una riunione organizzata in casa sua, dati i rapporti di amicizia che lo legavano a Giovanni Ventura, per stabilire quale fosse la migliore impostazione difensiva da adottare in favore di quest'ultimo nel presente procedimento. Alla riunione avevano preso parte il suo amico Elio Franzin, familiari del Ventura e l'avv. Giancarlo Ghidoni, che a quel tempo era difensore dello stesso Ventura. Ad un certo momento Ventura Mariangela, sorella di Giovanni, mentre si parlava dei fatti costituenti oggetto del processo in corso, aveva esclamato: "E se c'entrassero anche quelli della sinistra?" Ella non aveva chiarito, poi, il significato di tale suo interrogativo; perciò il Quaranta, al termine dell'incontro e mentre gli altri partecipanti si stavano allontanando, l'aveva tratta in disparte nel suo studio per chiederle in proposito una chiara spiegazione. La Mariangela così testualmente - secondo la testimonianza del Quaranta - aveva risposto: "mettere le bombe sui treni è più facile di quanto tu possa pensare; è bastato al Massari prendere il treno da Roma, arrivare a Venezia, scendere e mettere la bomba su un treno che, in coincidenza da Venezia, partiva per il sud. Il Massari si fermò da noi alcuni giorni". Il Quaranta si era, allora, precipi

(5) v. dep. 29.10.1973 in vol. 25 fasc.17 foll.53-55, nonchè verb. udienza 2.8.1978

tato più per le scale di casa sua ed aveva raggiunto di corsa l'avv. Ghidoni. Questi, da lui informato di quanto aveva riferito Mariangela, gli aveva promesso di parlare presto con la stessa e di ottenere da lei ulteriori chiarimenti; indi, la mattina successiva gli aveva telefonato per dirgli: "Guarda c'è stato un equivoco, te ne parlerò". In effetti - ha concluso sul punto il teste Quaranta - lo avv. Ghidoni non aveva più parlato di quel fatto.

Mariangela Ventura, sentita specificamente su tale circostanza dal Giudice Istruttore di Catanzaro e poi in dibattimento (6), ha recisamente negato di aver reso al Quaranta le confidenze da questi riferite. Ella ha spiegato che l'accenno a "quelli della sinistra" era stato da lei fatto in rapporto ad una particolare preoccupazione nutrita da suo fratello Giovanni, il quale era propenso a "non tirare in ballo molti amici della sinistra che altrimenti dovrebbero essere chiamati a testimoniare". Ha, inoltre, sostenuto che l'unico riferimento da lei fatto, in presenza del Quaranta, al Massari era stato in relazione all'ospitalità concessa a quest'ultimo, in casa Ventura a Castelfranco Veneto, verso la fine della prima decade di agosto del 1969.

Sulla storicità dell'episodio riferito dal teste Quaranta non vi sono dubbi, nonostante la secca smentita di Mariangela Ventura. Invero l'episodio stesso è stato oggetto di una inequivoca conferma da parte dell'avv. Giancarlo Ghidoni, come agevolmente si ricava dal seguente verbale di interrogatorio reso da Giovanni Ventura il 30 ottobre 1973:

---

(6) v. dep. 19.1.1976 al G.I. di Catanzaro e verb. ud. 20 giugno 1978

"Giudice Istruttore: Nell'agosto del 1969 e nel periodo degli attentati Lei ospitò la donna e la figlia di Massari?

Ventura: Le ho già detto che non le ospitai io, ma mia madre.

Domanda: Ricorda quando ha viaggiato in treno insieme al Massari da Roma a Padova o Venezia?

Ventura: Ci fu certamente un viaggio in treno che feci insieme al Massari nella seconda metà del 1969. Mi pare che sia un solo viaggio, in estate.

Giudice Istruttore: A questo punto legge la parte della deposizione di Mario Quaranta del 29 ottobre 1973, relativa alle confidenze fatte allo stesso Quaranta da Mariangela Ventura circa la partecipazione del Massari agli attentati ai treni dell'agosto.

Ventura: Conosco l'episodio, ma mia sorella mi ha detto di non aver mai fatto discorsi del genere al Quaranta.

Giudice Istruttore: Mi sembra che non si possa discutere sul fatto che Quaranta disse subito all'avv. Ghidoni quanto gli aveva poco prima detto Mariangela. E' vero avv. Ghidoni?

Risposta avv. Ghidoni: Sì, Quaranta mi ha fatto questo discorso.

Giudice Istruttore: E' quindi un fatto immediato e non una costruzione del Quaranta.

Avv. Ghidoni: Mariangela dice che ha riferito delle sue supposizioni".

L'avv. Ghidoni, nell'udienza dibattimentale dell'undici agosto 1978, ha ripreso l'argomento nella sua nuova veste di testimone. Ha cominciato a deporre negando di essere stato avvicinato dal Quaranta dopo la riunione svoltasi in casa di questi e di essere stato reso edotto del coinvolgimento di Massari da Mariangela Ventura. Poi, a precisa contestazione da parte del Presidente della Corte delle chiare risultanze emergenti dal verbale di interrogatorio sopra indicato, non ha potuto non confermare la parte di esso che si riferiva al

le sue personali dichiarazioni; ed ha cercato di armonizzare alla meglio queste ultime con le sue successive asserzioni dibattimentali, dicendo che il Quaranta in effetti gli aveva fatto qualche volta discorsi su supposizioni fatte da Mariangela Ventura, ma non proprio quella sera della riunione.

Rimane, quindi, sostanzialmente fermo quanto dichiarato in fase istruttoria, sia pure nella veste di difensore, dell'avv. Ghidoni; il quale ben maggiore sensibilità avrebbe certo dimostrato per i problemi della giustizia se, volendo lasciare nell'ombra una circostanza di fatto ritenuta potenzialmente pregiudizievole per il suo ex assistito, avesse fatto ricorso alle norme sul segreto professionale invece di avventurarsi in una testimonianza compiacente dinanzi a questa Corte.

Altro e delicato problema, dopo quello relativo all'accertamento della verità storica dell'episodio, attiene alla sua interpretazione.

Nel legare il nome di Massari agli attentati ai treni dell'agosto 1969 Mariangela Ventura non fece menzione alcuna al Quaranta delle fonti dalle quali avrebbe appreso quanto da lei riferito, sicchè è preclusa alla Corte ogni indagine per valutare la serietà e l'attendibilità delle fonti stesse. Non può neanche affermarsi con sicurezza l'esistenza stessa di fonti primarie della notizia; giacchè non può scartarsi l'ipotesi che la ventunenne Mariangela (7) abbia inteso esprimere

---

(7) nata a Treviso il g. 8.2.1952

solo un suo convincimento basato su elementi congetturali e, comunque, non controllabili in questa sede.

La coincidenza del viaggio di Giovanni Ventura ed Antonio Massari sullo stesso treno con partenza da Roma e destinazione Castelfranco Veneto nel periodo dell'8-9 agosto 1969, ossia in quello stesso torno di tempo nel quale si verificarono gli attentati ai convogli ferroviari, deve ritenersi certa per le argomentazioni svolte circa la responsabilità del Ventura in ordine a quei fatti delittuosi (8). Orbene tale coincidenza, se da un lato spinge suggestivamente a far ritenere non priva di un obiettivo fondamento la confidenza fatta dalla sorella del Ventura a Mario Quaranta, d'altro lato è un elemento che consiglia di valutare con estrema cautela la posizione di Antonio Massari.

Anzitutto l'aver viaggiato insieme in treno non implica, di per sè, che il Massari abbia esercitato un controllo continuo ed attento sulle mosse del suo compagno di viaggio, o lo abbia addirittura aiutato a deporre un ordigno esplosivo a Venezia (come sostenuto nella requisitoria scritta del P. M.) oppure a Roma (come sostenuto nel provvedimento di rinvio a giudizio del Giudice Istruttore, il quale, evidentemente incredulo sull'attendibilità di Mariangela Ventura, ha ritenuto invece che a Venezia operarono solo Freda e Pozzan).

Non va, poi, trascurata la considerazione che Antonio Massari, se fosse stato materialmente implicato nell'esecuzione degli attentati ai treni, non avrebbe certo smentito l'alibi prospettato da Giovanni Ventura per la sera dell'8 agosto

---

(8) v. parte V^ cap. VIII pagg. 494 e segg.

1969, in quanto si trattava di una copertura estensibile anche a sè stesso. Nè il Ventura, da parte sua, avrebbe trovato conveniente escogitare un alibi ancorato alla parola di un suo complice, con il quale avesse delinquito nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.

E' da considerare, inoltre, che il Massari era conosciuto come uopo di sinistra, giacchè in tale direzione ideologica egli da anni si impegnava con la sua attività editoriale, giornalistica e politica (9). Egli era, cioè, esposto, proprio per questo suo orientamento, alle insidie di Giovanni Ventura; il quale ha ammesso di aver avuto da Franco Freda il preciso incarico di operare in direzione della cosiddetta "seconda linea": ossia di agganciare elementi di sinistra non solo per comprometterli direttamente nell'esecuzione di attentati, ma anche per coinvolgerli in "attività di contro-informazione e di inquinamento" (10). Non è, quindi, improbabile che la giovane Mariangela Ventura, su ispirazione del fratello Giovanni ed al fine di giovare alla di lui difesa, abbia strumentalizzato il suddetto viaggio in treno e tirato fuori il nome di Massari, in quella riunione del maggio 1973, solo per prospettare al marxista-leninista Mario Quaranta, nell'ambito di un disegno ricattatorio, possibili futuri coinvolgimenti della "sinistra" nel processo qualora il di lei

---

(9) v. copiosa documentazione (esibita nelle udienze del 16 e 31 gennaio 1969 -cart.S/A ter fasc.3/4- in difesa di Antonio Massari) dalla quale risulta la partecipazione del Massari,negli anni 1968-1969 e successivamente, ad attività giornalistiche, editoriali e culturali in genere, svolte in ambienti notoriamente caratterizzati da impegni ideologici di sinistra.

(10) v. vol.24 fasc.14 fol. 106 r. istruttoria "Freda"

congiunto, seguendo i consigli del Quaranta medesimo, avesse riferito al Magistrato tutto quello che sapeva. Fu questa, comunque, la netta impressione riportata durante il colloquio dal Quaranta; il quale ebbe, nell'occasione, altresì a notare l'acredine manifestata dai familiari del Ventura nei riguardi del Massari, che essi ritenevano causa del negativo coinvolgimento politico ed economico di Giovanni a Roma.

Pertanto la parola di Mariangela Ventura, la quale, ovviamente, non poteva ammettere in sede giudiziaria di aver reso una "confidenza" del genere al Quaranta senza compromettere il fratello (che insieme al Massari aveva effettuato quel viaggio in treno), non solo è priva di adeguati ed univoci riscontri probatori, ma si presenta anche sollecitata dallo interesse di far prevalere una determinata linea difensiva. Essa non può costituire, di conseguenza, prova sufficiente in ordine alla partecipazione, contestata ad Antonio Massari, agli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969.

Le stesse considerazioni, sopra esposte, valgono anche per un'altra "confidenza", di ben minore portata accusatoria, fatta ad Elio Franzin, intellettuale "marxista-leninista" amico del Quaranta e di Giovanni Ventura (11): "La Mariangela mi disse che Massari le aveva detto che Giovanni non doveva assolutamente fare il nome di Giannettini e che lui poteva trovare un altro avvocato al posto di Ghidoni. Ciò nel conte

---

(11) si è accennato in narrativa (v. parte II^ cap.IV) che il Franzin ed il Quaranta scrissero il libro "Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento" edito nell'ottobre 1970 e diffuso dallo S.b.l. di Giovanni Ventura.

sto sempre nel discorso che io facevo perchè parlasse. Lei, come la madre del resto, temevano sul serio che se Ventura avesse parlato sarebbe stato ucciso mentre, in caso contrario, il S.I.D. lo avrebbe protetto (12)".

In reciso contrasto probatorio con tutte le dichiarazioni confidenziali di Mariangela Ventura, tendenti ad accomunare le posizioni del fratello Giovanni e del Massari, si pone, infine, la testimonianza dell'attendibile Guido Lorenzon. Questi, nella deposizione del 4 gennaio 1972 dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso, ha ricordato: "Ho conosciuto Massari a Roma. Ricordo che un giorno il Ventura mi raccomandò di non confidare al Massari quali fossero le sue idee politiche (era chiara l'allusione alle sue idee di destra anche perchè sapevo che il Massari era di sinistra). Mi suggerì anche di non far visita al Massari (13)".

L'insufficienza della prova di accusa emersa a carico di Antonio Massari impone l'assoluzione dello stesso con formula dubitativa.

La suddetta formula assolutoria va limitata alle imputazioni relative agli attentati ai treni (14).

---

(12) dep. Franzin al G.I. di Milano del 15.6.73 (vol.25 fasc.14 fol.24 r. istruttoria "Freda"

(13) v. cart.2 fasc.6 fol.3 r. istruttoria "Freda"

(14) Da tali imputazioni va, peraltro, esclusa quella di cui al capo G-5 (limitatamente alle lesioni personali riportate sui treni da vari viaggiatori e guarite nel quarantesimo giorno) perchè si riferisce a reato estinto per effetto della amnistia concessa con D.P.R. 4.8.1978 n.413.

Per quanto riguarda, invece, l'accusa di aver partecipato ad una associazione sovversiva, prevale la declaratoria di estinzione del reato per avvenuta prescrizione. Invero, poichè unica è l'associazione sovversiva per la quale è stato instaurato il presente procedimento e poichè la cessazione di tale delittuosa attività è stata formalmente fissata al 12 dicembre 1969 (data dell'ultimo più grave episodio di terrorismo contestato) nelle imputazioni di Guido Giannettini, Massimiliano Fachini e Pietro Loredan, non vi è motivo di ritenere - in assenza di indicazioni specifiche contrarie - che al Massari si sia voluta attribuire una partecipazione associativa protratta oltre la suddetta data. Pertanto è ormai decorso il periodo di tempo (sette anni e mezzo, tenuto conto delle interruzioni, ai sensi degli artt.157 p.p. n.4 e 160 u.p. C.P.) necessario per far prescrivere il reato in questione.

Per i reati relativi, in genere, agli attentati ai treni, non è ravvisabile il difetto di contestazione prospettato nelle sue conclusioni finali dal difensore del Massari, essendo stati a quest'ultimo i reati stessi regolarmente contestati in fase istruttoria nel corso degli interrogatori, anche se non compresi formalmente in alcun mandato.

****

CAPITOLO XXXII

LE RESPONSABILITA' EMERSE IN ORDINE AL PORTO ED ALLA DETENZIONE ABUSIVI DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVO NEL VENETO.

La scoperta delle armi e delle munizioni occultate in Castelfranco Veneto nella soffitta dell'abitazione di Giancarlo Marchesin e l'ampia confessione di quest'ultimo, dei coniugi Franco Comacchio ed Ida Zanon nonchè di Ruggero Pan, circa l'abusiva detenzione ed il porto senza licenza delle stesse e di una certa quantità di esplosivo (1), rendono evidenti le rispettive penali responsabilità di tutte le suddette persone in ordine ai reati loro contestati.

Anche Angelo Ventura, dopo un'iniziale atteggiamento di negativa, ha finito col confessare il 22 gennaio 1973 dinanzi al Giudice Istruttore di Milano di aver trasportato le armi, a richiesta di suo fratello Giovanni, prima da Castelfranco Veneto a Treviso nell'appartamento di Via Manin, poi in casa del Pan ed, infine, nell'abitazione della Zanon.

E' evidente che si trattò non di semplice trasporto, ma di vero e proprio "porto in luogo pubblico" in senso tecnico-giuridico, giacchè le modalità con cui venne attuato (mediante una cassetta ed un paio di borse, come hanno riferito i coniugi Comacchio ed il Pan) erano tali da consentire la possibilità dell'uso immediato delle armi stesse durante il tragitto (v.Cass. Sez. II 1°.12.1975 n.1731 Nunnari per l'analoga ipotesi di armi trasportate in una valigia). Nè, per la

(1) v. parte II^ cap.III

imputazione di porto abusivo di armi, può accogliersi la richiesta di assoluzione formulata dalla difesa del Pan, in quanto quest'ultimo ha esplicitamente ammesso nel suo interrogatorio del 22.5.1973 che le due borse, contenenti le armi, furono portate dai fratelli Ventura in casa di una sua zia e poi da lui trasferite in casa di sua nonna. Nello stesso interrogatorio il Pan ha detto di aver restituito per incarico di Giovanni Ventura a Franco Freda, nell'aprile 1971, una pistola P/38 che a questi apparteneva; onde è emerso a suo carico un ulteriore episodio di porto abusivo di armi.

Si è già detto, trattando della questione relativa alla proprietà delle armi sopra menzionate e delle relative munizioni (2), che esse appartenevano a Giovanni Ventura e Franco Freda e che entrambi costoro si adoperarono perchè rimanessero nascoste. E' quindi palese la responsabilità degli stessi per concorso nei reati di porto e detenzione abusivi di tali cose.

La responsabilità concorsuale di Franco Freda e Giovanni Ventura si lega, ovviamente, a quella di Angelo Ventura, Ruggero Pan, Franco Comacchio ed Ida Zanon anche per quel che concerne la detenzione ed il porto dell'esplosivo che i coniugi Comacchio-Zanon rinvennero (3) fra le armi prelevate dalla casa della nonna di Ruggero Pan ed abbandonarono, poi, in una zona campestre disabitata.

---

(2) v. parte V^ cap.VI
(3) v. parte II^ cap. III e parte V^ cap.VI

Va solo precisato, al riguardo, che Ruggero Pan, il quale si limitò a detenere l'esplosivo suddetto senza portarlo fuori dalla casa ove esso gli era stato consegnato, va assolto con ampia formula dal porto abusivo dello stesso, contestatogli al cap. T-6 dell'imputazione, e ritenuto colpevole limitatamente alla detenzione di cui al precedente capo T-5.

E' appena il caso di accennare alla palese infondatezza della tesi prospettata dal difensore del Pan, secondo la quale questo imputato dovrebbe essere dichiarato non punibile - in ordine ai delitti di detenzione di armi ed esplosivo - per aver agito sotto le intimidazioni di Franco Freda e, cioè, in uno stato di necessità reale o putativa. Per la confutazione di tale tesi bastano gli interrogatori dello stesso Pan, il quale ha più volte ammesso, in termini non equivoci, di aver liberamente accettato di ricevere e di tenere presso di sè per un certo tempo quelle cose compromettenti, dati i rapporti di amicizia che lo legavano a Giovanni Ventura.

I fratelli Ventura (Giovanni, Angelo e Luigi) vanno, infine, riconosciuti colpevoli di illegale detenzione delle armi e munizioni da guerra rinvenute, nella loro comune abitazione in Castelfranco Veneto, durante la perquisizione ivi eseguita il 20 dicembre 1969 (capo S dell'imputazione). Tutti e tre hanno ammesso, nei loro interrogatori, di averle consapevolmente detenute. Hanno sostenuto di averle conservate come cimeli di guerra, a ricordo del loro defunto genitore che ne era stato il precedente possessore, ma non hanno con ciò offerto giustificazioni valide per escludere l'antigiuridicità penale del fatto ad essi contestato. Ricorre, tut-

tavia, nella specie l'attenuante prevista dallo art.5 della legge 2.10.67 n.895, non essendovi dubbio sulla lieve entità del fatto in considerazione della quantità e della qualità delle armi e munizioni detenute, le quali costituivano un esiguo ed antico residuo bellico custodito come ricordo di famiglia. Di conseguenza il massimo edittale, previsto dall'art.2 della legge n.895 del 1967 nel testo vigente all'epoca di commissione del reato, deve ritenersi ridotto ad una misura inferiore agli anni cinque; e si rende, così, operativo il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei (con il calcolo di tutte le interruzioni), ai sensi degli artt.157 e segg. C.P., trattandosi di illecito penale già esaurito alla data del 20.12.1969.

Tutte le altre imputazioni concernenti le armi e l'esplosivo costituiscono indubbiamente, nel loro complesso ed in rapporto a ciascun imputato, considerata la natura dei fini perseguiti, singoli atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso. Esse, devono, quindi, essere opportunamente unificate con il vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv.C.P.

Per completezza di esposizione sull'argomento deve prendersi in esame la tesi difensiva sostenuta dagli imputati Marchesin e Comacchio, i quali hanno assunto di aver detenuto armi e munizioni allo scopo di conservare una prova a carico dei Ventura, di procurarne delle altre e di ragguagliare poi l'Autorità Giudiziaria adempiendo, così, ai loro doveri di sinceri democratici, iscritti da anni alla sezione di Castelfranco Veneto del Partito Socialista Italiano.

Ad evidenziare la pretestuosità di tale assunto difensivo basta porre in rilievo il fatto che per molti mesi costoro tennero occultato tutto quel pericoloso materiale, il quale poi per un puro caso fu scoperto dall'Autorità Giudiziaria. Ben diverso atteggiamento essi avrebbero tenuto, ovviamente, se avessero davvero inteso collaborare alacremente con gli Organi di Giustizia. Nè può darsi credito agli stessi, quando affermano di aver ritardato la denuncia delle armi per procurarsi altri elementi probatori contro i Ventura. Invero, già fin dal 1969 Franco Comacchio aveva ricevuto da Giovanni Ventura, insieme alla proposta di deporre ordigni esplosivi su convogli ferroviari, la consegna del timer da impiegare in ordigni dello stesso genere; ed, a quanto egli stesso ha riferito, ebbe a gettarlo via, senza pensare affatto a conservarlo, benchè esso costituisse un riscontro obiettivo di notevole importanza. Egli poi, oltre alle armi, le quali già costituivano per il loro numero e la loro qualità una prova assai grave ed eloquente a carico dei Ventura, aveva ricevuto da Angelo Ventura (all'epoca dell'arresto del fratello Giovanni e cioè nell'aprile 1971) un passaporto falso di Franco Freda ed altra documentazione compromettente da sottrarre ad eventuali perquisizioni domiciliari. Non vi era, quindi, alcun ragionevole motivo per tenere ancora all'oscuro il Magistrato penale di ogni cosa fino al 6 novembre 1971: ossia fino al giorno in cui la casuale scoperta del deposito di armi nella soffitta di casa Marchesin ebbe a provocare l'interrogatorio di quest'ultimo e del Comacchio. Pertanto il fatto che il Marchesin ed il Comacchio van-

Ad evidenziare la pretestuosità di tale assunto difensivo basta porre in rilievo il fatto che per molti mesi costoro tennero occultato tutto quel pericoloso materiale, il quale poi per un puro caso fu scoperto dall'Autorità Giudiziaria. Ben diverso atteggiamento essi avrebbero tenuto, ovviamente, se avessero davvero inteso collaborare alacremente con gli Organi di Giustizia. Nè può darsi credito agli stessi, quando affermano di aver ritardato la denuncia delle armi per procurarsi altri elementi probatori contro i Ventura. Invero, già fin dal 1969 Franco Comacchio aveva ricevuto da Giovanni Ventura, insieme alla proposta di deporre ordigni esplosivi su convogli ferroviari, la consegna del timer da impiegare in ordigni dello stesso genere; ed, a quanto egli stesso ha riferito, ebbe a gettarlo via, senza pensare affatto a conservarlo, benchè esso costituisse un riscontro obiettivo di notevole importanza. Egli poi, oltre alle armi, le quali già costituivano per il loro numero e la loro qualità una prova assai grave ed eloquente a carico dei Ventura, aveva ricevuto da Angelo Ventura (all'epoca dell'arresto del fratello Giovanni e cioè nell'aprile 1971) un passaporto falso di Franco Freda ed altra documentazione compromettente da sottrarre ad eventuali perquisizioni domiciliari. Non vi era, quindi, alcun ragionevole motivo per tenere ancora all'oscuro il Magistrato penale di ogni cosa fino al 6 novembre 1971: ossia fino al giorno in cui la casuale scoperta del deposito di armi nella soffitta di casa Marchesin ebbe a provocare l'interrogatorio di quest'ultimo e del Comacchio. Pertanto il fatto che il Marchesin ed il Comacchio van-

tano un'antica milizia nelle file del P.S.I. rimane un dato poco rilevante e, comunque, soverchiato, sul piano del significato probatorio, dal concreto e non giustificabile appoggio dagli stessi fornito, con l'occultamento di quelle armi e di quel materiale esplodente, proprio a coloro che essi pretendono oggi di aver assoggettato ad un controllo di tipo poliziesco per finalità democratiche.

Tali pretese finalità democratiche non sarebbero state, comunque, sufficienti per autorizzare quell'abusiva e clandestina detenzione di armi comuni e da guerra con relativo ingente munizionamento.

Va, infine, aggiunto, per quanto specificamente riguarda il Comacchio, che la sua iscrizione sin dal 1959 nelle liste sezionali del P.S.I. di Castelfranco Veneto non poteva certo sfuggire nel piccolo centro di Castelfranco Veneto ai Ventura; i quali, se fossero stati certi di trovarsi di fronte ad un avversario politico, non strumentalizzabile per i loro noti programmi di infiltrazione e compromissione in danno della sinistra, non lo avrebbero preso in considerazione come la persona più adatta da rendere depositaria di segreti concernenti un'organizzazione eversiva e delle armi che ne costituivano la dotazione.

Non può, comunque, disconoscersi che gli imputati Marchesin, Comacchio, Zanon e Pan - pur se non si adoperarono spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dei loro reati (onde non è concedibile la chiesta attenuante di cui all'art.62 n.6 C.P.) - hanno tuttavia reso nel procedimento dichiarazioni confessorie e riferimenti utili

per la ricostruzione di vari altri fatti costituenti oggetto della indagine giudiziaria. Essi appaiono, quindi, meritevoli delle attenuanti generiche.

Tali attenuanti non possono essere concesse agli altri imputati degli stessi reati, trattandosi di soggetti che hanno tenuto un diverso comportamento nel processo e che si presentano di ben maggiore pericolosità sociale.

CAPITOLO XXXIII

IL DELITTO DI CALUNNIA ASCRITTO A GIOVANNI VENTURA

Si è già accennato in narrativa (1) alla denuncia per calunnia presentata da Giovanni Ventura contro Guido Lorenzon nel gennaio 1970. E' opportuno, ora, considerare più da vicino come tale denuncia sia stata redatta e poi confermata dinanzi al Magistrato (2).

In un primo esposto, datato 23 gennaio 1970 e pervenuto al Procuratore della Repubblica di Treviso - cui era stato indirizzato - il 29 successivo, il Ventura, riferendosi alle accuse rivolte, nei suoi confronti, dal Lorenzon col promemoria consegnato all'avv.Alberto Steccanella per gli attentati terroristici commessi in Italia nel 1969 nonchè per l'organizzazione di apparati sovversivi e la diffusione di libelli clandestini, le definiva calunniose e frutto di uno squilibrio psichico di chi li aveva formulate. Ancora come "obiettivamente calunniose" egli indicava in due successivi esposti, presentati rispettivamente al Procuratore della Repubblica di Treviso ed a quello di Roma il 20 ed il 21 febbraio 1970, le affermazioni accusatorie ripetute dal Lorenzon nelle deposizioni rese al Magistrato; e sporgeva contestualmente formale denuncia contro il Lorenzon medesimo per i reati ravvisabili nelle sue menzognere asserzioni.

Poi, nel confermare la denuncia il 23 febbraio 1970 dinan-

---

(1) parte II^ cap.II
(2) gli atti relativi alla suddetta denuncia sono in cart.I fasc.1 foll. da 61 ad 89 istruttoria "Freda"

zi al Procuratore della Repubblica di Roma, puntualizzava in particolare alcune circostanze così esprimendosi testualmente:

"Le accuse formulate contro di me da Lorenzon Guido dinanti al Procuratore della Repubblica di Treviso e dinanzi al Giudice Istruttore di Roma sono tutte false e frutto di fantasia.

E' falso che io abbia mai fatto comunque parte di organizzazioni terroristiche sia di destra sia di sinistra.

E' falso che io abbia fatto parte di piccoli gruppi operanti per scopi eversivi nel territorio nazionale.

E' falso che io sia stato moralmente o materialmente legato ad attentatori che hanno agito a Milano, Roma, Torino ed altrove.

E' falso che io abbia detenuto armi da guerra e munizioni sia presso la mia abitazione che altrove" (3).

Agli esposti di denuncia allegava, per dimostrarne il fondamento, due dichiarazioni sottoscritte da Italo Gallina e Marco Barnabò, con cui entrambi costoro attestavano che, in loro presenza, Guido Lorenzon si era riconosciuto responsabile di aver formulato accuse avventate e fantasiose a carico del comune loro amico Giovanni Ventura, equivocando su alcuni elementi, di carattere narrativo, dal Ventura stesso fornitigli perchè fossero introdotti nella trama di un romanzo, a sfondo terroristico - rivoluzionario, che il Lorenzon stava a quel tempo scrivendo. Tale equivoco sarebbe sorto anche per il particolare stato di depressione psichica cagionato al Lo-

---

(3) v. cart.1 fasc.1 fol.87 istruttoria "Freda"

renzon dalle notizie della strage di Milano.

Al lume delle risultanze istruttorie, emerse in epoca successiva, appare chiaro che l'iniziale ritrattazione delle accuse da parte del Lorenzon e le due dichiarazioni scritte esibite dal Ventura non sono davvero idonee a sortire lo effetto da costui sperato.

Guido Lorenzon ha sufficientemente chiarito come, nello stato d'animo di profondo turbamento provocatogli dai tragici fatti di Milano e nell'interiore suo drammatico conflitto fra il sentimento di amicizia per Giovanni Ventura ed il dovere imprescindibile di offrire la sua collaborazione agli Organi di Giustizia, gravi perplessità lo avessero travagliato in ordine all'interpretazione dei fatti a sua conoscenza. Egli, comunque, superata questa fase di morale disagio, ha riferito fatti molteplici e circostanziati, i quali, come si è già analiticamente esposto, hanno ricevuto precisa conferma in vari altri elementi di prova specifica e generica.

Lo stesso Giovanni Ventura - ed anche a tal riguardo si è già detto ampiamente - ha finito col riconoscere sempre più di frequente, nel corso dell'iter processuale, "la solita precisione" (4) con la quale il Lorenzon ha riferito episodi veri.

E' evidente, quindi, che, essendo veritiera e fondata su elementi di realtà la parola di Guido Lorenzon, Giovanni Ventura mentisce spudoratamente allorchè scrive - come si è sopra riportato testualmente - che le accuse del suo amico "so-

---

(4) v. vol.24 fasc.14 fol.99: interr.Giovanni Ventura del 17.3.1973 istruttoria "Freda"

no tutte false e frutto di fantasia".

Si tratta, ovviamente, di una menzogna accompagnata dalla consapevolezza certa di bollare, dinanzi all'Autorità Giudiziaria, un innocente testimone con il marchio del calunniatore.

La compromissione di Giovanni Ventura nel compimento di attentati dinamitardi è stata incontrovertibilmente dimostrata dagli elementi di prova illustrati nei capitoli precedenti. Egli stesso ne ha fatto oggetto di chiare ammissioni,sia pure nei limiti della parte da lui avuta negli attentati ai Palazzi di Giustizia del 12 maggio 1969, confermando altresì di averne parlato a Guido Lorenzon. Sicchè palese è la sua malafede allorquando accusa di calunnia quest'ultimo scrivendo in denuncia:
"E' falso che io sia stato moralmente o materialmente legato ad attentatori che hanno agito a Milano, Roma, Torino ed altrove".

Le armi da guerra, quelle comuni e le relative munizioni rinvenute nella soffitta di Castelfranco Veneto e le confessioni dei fratelli Giovanni ed Angelo Ventura circa l'occultamento di esse in vari luoghi (l'appartamento di via Manin a Treviso, la casa di Ruggero Pan e quella dei coniugi Comacchio) costituiscono un'inoppugnabile realtà. Che Guido Lorenzon abbia visto realmente armi da guerra e munizioni nell'appartamento di Treviso risulta non solo dalle sue deposizioni, ma anche dalle successive ammissioni rese dallo stesso Giovanni Ventura nel suo interrogatorio del 3 luglio 1972. Eppure proprio Giovanni Ventura, nel denunziare per calunnia il Lo-

renzon, aveva negato tutto categoricamente con una delle frasi sopra riportate: "E' falso che io abbia detenuto armi da guerra e munizioni sia presso la mia abitazione che altrove". E' di tutta evidenza, quindi, anche questa volta come egli abbia agito in danno del Lorenzon esattamente nello schema di condotta tracciato dall'art.368 C.P. e con il dolo tipico di questa figura di reato.

Altrettanto può dirsi in relazione a tutti gli altri riferimenti testimoniali con i quali Guido Lorenzon ha portato a conoscenza del Magistrato confidenze avute da Giovanni Ventura e da questi prima negate e poi ammesse in tutto o in parte: la pubblicazione del primo "libretto rosso", il timer prelevato dallo studio di Franco Freda, il costo degli ordigni esplosivi collocati sui treni e tutte le altre circostanze di cui si è già trattato.

E' appena il caso di precisare, infine, che il reato di calunnia, commesso da Giovanni Ventura nei confronti di Guido Lorenzon, non può considerarsi escluso dall'intento del primo di scagionarsi dalle gravi accuse a lui contestate.E', invero, ormai ius receptum, continuamente ricordato dalle decisioni della Corte di Cassazione (v., fra le numerose sentenze, Cass. sez.II° 12.11.75 n.1571, Esposito ed altri),che le finalità difensive degli imputati non valgono a rendere penalmente irrilevanti le consapevoli incolpazioni delle persone la cui innocenza è, in realtà, conosciuta dagli imputati stessi.

****
*****

CAPITOLO XXXIV

IL DELITTO DI CALUNNIA ASCRITTO AD UDO WERNER LEMKE

Udo Werner Lemke faceva la sua comparsa dinanzi agli Organi Inquirenti durante le prime indagini avviate subito dopo il verificarsi degli attentati del 12 dicembre 1969.

Egli, cittadino tedesco ventunenne, la sera successiva a quella dei suddetti attentati si recava spontaneamente nell'Ufficio del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma ed ivi, premesso di trovarsi in Italia da appena sedici giorni, riferiva di avere trascorso il primo periodo di questo suo breve soggiorno italiano a Palermo; ove tre individui, da lui conosciuti come Salvatore, Nino Machino e Stefano soprannominato "Dente d'oro", gli avevano proposto di depositare per un compenso di £.15.000 una borsa contenente un ordigno esplosivo, destinato a scoppiare dopo un'ora, in una piazza di Roma, Milano o Napoli. Egli si era rifiutato di aderire alla proposta e, dopo essere stato minacciato dai tre, si era recato a Roma. Ivi li aveva rivisti tutti insieme il pomeriggio del giorno prima, 12 dicembre, verso le 17-18 fuggire precipitosamente nei pressi dell'Altare della Patria verso un'autovettura Fiat 124 bianca, ferma vicino a Piazza Venezia, subito dopo una delle due esplosioni che erano avvenute sull'Altare stesso. La autovettura era poi partita velocemente (1).

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri su tali dichiarazioni non davano utili risultati; ed il cap. Giuseppe Vitali,

---

(1) v. fol.313 vol.V 1 bis p.I cart.7 istruttoria "Valpreda"

estensore del rapporto conclusivo (2), nel quale si diceva che nulla era emerso a carico di Stefano Galatà (l'unico dei tre siciliani che era stato possibile identificare), esprimeva poi al Giudice Istruttore romano (3) il convincimento che il Lemke avesse esternato mere fantasticherie senza alcun fondamento nella realtà.

Dinanzi al Giudice Istruttore deponeva anche il brig. dei CC. Benito Nobili, il quale, avendo partecipato alle investigazioni condotte al riguardo, precisava che il Lemke faceva parte di un gruppo di "capelloni" tedeschi (che abitualmente dormivano di notte in alcune grotte facenti parte delle catacombe sottostanti alla Ara Coeli) ed il 13 dicembre 1969, quando si era recato nella caserma del Nucleo, aveva fatto alzare da terra, ove si era appisolato, un giovane fermato, lo aveva squadrato e aveva fatto dei cenni con la testa. Il Lemke, che si preoccupava di trovare il suo vestiario, sottrattogli - a suo dire - dalla grotta dove dormiva, non aveva però in quell'occasione effettuato alcun riconoscimento personale (4).

Fra i fermati della notte tra il 12 ed il 13 dicembre 1969 nella sede del Nucleo Investigativo dei Carabinieri vi era tal Cecchini Domenico, il quale ha rievocato sostanzialmente lo stesso atteggiamento del "capellone" descritto dal brig.

---

(2) v. fol.139 vol.I parte I^ cart.1 istruttoria "Valpreda": rapporto in data 7.4.70 n. 469

(3) v. dep. Vitali 16.4.1970 (vol.III p.II^ fol.56 istruttoria "Valpreda")

(4) v. cart.4 vol.III p. III^ fol.736 istruttoria "Valpreda"

Nobili (5). Il Cecchini non conosceva le generalità del Lemke, ma quelle del fermato che "il capellone" aveva fatto alzare da terra; ed ha specificato che si trattava di Giancarlo Cartocci, da lui riconosciuto successivamente attraverso una fotografia pubblicata sul libro "La strage di Stato". Ha aggiunto di aver avuto l'impressione che quel "capellone", con il suo gestire ed il suo parlare sottovoce ai Carabinieri, avesse effettuato sostanzialmente un vero e proprio riconoscimento del Cartocci.

Nello stesso senso deponeva, dinanzi al Magistrato, Fernando Visonà anch'egli fermato nelle stesse circostanze di luogo e di tempo sopra riferite (6). Il Visonà conosceva il Cartocci come elemento nazi-maoista, ma non"il capellone tedesco" che aveva fatto capire di aver riconosciuto il Cartocci medesimo.

Giancarlo Cartocci, convocato dal Giudice Istruttore per chiarire la questione e premesso di aver militato in movimenti politici di estrema destra come "La Giovane Italia", "Ordine nuovo" ed "Avanguardia nazionale", ricordava di essere stato fermato dai Carabinieri durante la notte dal 12 al 13 dicembre 1969 e poi svegliato, mentre stava dormendo nella camera di sicurezza, da un carabiniere con il quale si trovava un "capellone tedesco". Quest'ultimo lo aveva osservato e poi, fatto un segno di assenso al carabiniere, era uscito in compagnia del militare stesso. Aggiungeva il Cartoc

---

(5) v. cart.4 cit. vol.III parte III^ fol.728
(6) v. cart.3 vol.III p.II^ fol.136 istruttoria "Valpreda"

ci di essere stato rilasciato la sera successiva (7).

La scomparsa dalla scena giudiziaria di Udo Werner Lemke, dopo le sue dichiarazioni, alimentò per anni la pubblicistica; e si prospettò l'ipotesi che "il capellone tedesco", in un primo tempo arrestato per detenzione illegittima di sostanze stupefacenti e poi ricoverato in un manicomio, fosse stato oscuramente e forse definitivamente allontanato, a cura di ambienti interessati a non far luce sui fatti del 12 dicembre 1969, per privare i giudici del contributo di una preziosa testimonianza.

Senonchè il 29 luglio 1972 il Lemke riappariva spontaneamente davanti al Giudice Istruttore del Tribunale di Milano e raccontava quanto segue (8).

Aveva conosciuto gli italiani Nestore Crocesi, Giancarlo Cartocci, Stefano Galatà e Mario Merlino ad Hannover in un campo di addestramento alla guerriglia da lui frequentato quale iscritto al Partito neonazista tedesco. Poi, avendo ricevuto l'incarico di seguire i movimenti di alcuni giovani comunisti, suoi connazionali, era venuto in Italia. Si era portato prima a Roma, poi in Sicilia ed, indi, ancora a Roma; ove gli era capitato di sentire il Crocesi ed il Cartocci discutere fra di loro circa un'impresa da compiere la mattina del 12 dicembre 1969. Egli, pensando che quel loro discorso riguardasse i comunisti tedeschi, si era recato a piazza Venezia nel pomeriggio di quello stesso giorno 12 per vedere cosa essi avrebbero fatto; ed aveva, così, avuto modo

(7) v. cart.4 vol.III p.III^ fol.527 istruttoria "Valpreda"
(8) v. vol.24 fasc.15 istruttoria "Freda"

di vedere giungere verso le 16 l'autovettura Alfa Romeo Giulietta di colore azzurro del Crocesi. Ne era disceso il Cartocci, il quale si era avviato verso l'Altare della Patria con due pacchi in mano e poi era tornato in auto senza gli stessi. La macchina era, indi, ripartita con il Galatà alla guida. Egli aveva denunciato successivamente il fatto ai Carabinieri non il 13, come era stato inesattamente verbalizzato, bensì il 19 dicembre ed, in tale occasione, aveva riconosciuto il Cartocci in una camera di sicurezza indicandolo con un cenno del capo ad uno dei militari dell'Arma. Si era reso conto che i pacchi portati nell'auto del Crocesi contenevano esplosivo per la sua personale esperienza in materia, giacchè egli stesso ne aveva portato una certa quantità, qualche mese prima, dalla Germania nella Svizzera ad una certa sig.ra Elsa Gilsen, la quale era agente della C.I.A.- Costei aveva ricevuto anche alcuni timers da Bologna per mezzo del suo autista.

La suddetta versione consentiva di dare precise generalità, cioè quelle di Nestore Crocesi, al terzo "siciliano" accusato dal Lemke oltre al Cartocci ed al Galatà; ma si rivelava già in sè fantasiosa e, comunque, in netto contrasto con sicure risultanze processuali e con altre dichiarazioni dello stesso accusatore.

Al Galatà già il 4 dicembre 1970 un alibi inoppugnabile era stato fornito dal commissario di P.S. Salvatore Riggio, il quale aveva precisato, dinanzi al Giudice Istruttore del Tribunale di Roma, di averlo visto certamente verso le 20-20,15 del 12 dicembre 1969 in via XX Settembre di Catania

davanti alla sede del M.S.I.- Il comm. Riggio si era potuto esprimere con tanta certezza in quanto aveva collegato la circostanza ad una richiesta di identificazione fatta dai Carabinieri di Catania (9).

Rimaneva, poi, senza alcuna logica spiegazione il perchè i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma avrebbero deciso di commettere un falso ideologico, attestando di aver verbalizzato le dichiarazioni del Lemke in data diversa da quella effettiva. Del resto, che la data vera fosse quella del 13 dicembre risultava chiaramente dal fatto che la sera di quello stesso giorno 13 il Cartocci era stato rilasciato e, quindi, non poteva essere stato notato in camera di sicurezza ed in stato di fermo dal giovane tedesco il 19 successivo.

Diverse, inoltre, erano le modalità con le quali si sarebbe svolto l'attentato sull'Altare della Patria nelle due versioni che il Lemke ne aveva fornito, rispettivamente, il 13 dicembre 1969 ai Carabinieri di Roma ed il 29 luglio 1972 al Giudice Istruttore di Milano. La prima volta egli aveva detto di aver visto tutti e tre i siciliani fuggire precipitosamente verso la loro autovettura (evidentemente dopo aver deposto gli ordigni sul monumento). In base alla seconda versione, invece, solo il Cartocci sarebbe sceso dal veicolo per curare il collocamento dell'esplosivo nel posto designato; e l'autovettura, descritta prima come una Fiat 124 bianca, era divenuta nel nuovo racconto un'Alfa Romeo Giulietta di colore azzurro.

Macroscopiche diversità di importanti particolari si co-

---

(9) v.cart.17 vol.13 p.I c' fol.15 istruttoria "Valpreda"

glievano, ancora, rispetto ad una terza versione che il Lemke aveva curato di consacrare - come da lui riferito al Giudice Istruttore di Milano - in un memoriale precedentemente consegnato ad un notaio di Monaco.

Da tale documento, pervenuto poi al Magistrato italiano, si ricavava che quel pomeriggio del 12 dicembre 1969 dalla autovettura Alfa Romeo (questa volta una G.T. 1750 rossa) erano scesi con un solo pacco tali Nino, Stefano e Salvatore da Palermo, i quali successivamente si erano allontanati a bordo della stessa auto guidata non dal Galatà ma dal Cartocci. Nel memoriale era stato scritto anche che i preparativi dell'attentato erano iniziati in Sicilia e che il giovane tedesco aveva ricevuto già da allora concrete proposte, da parte di Stefano Galatà e Nino Machino, di collaborare per il collocamento di ordigni esplosivi in varie città di Italia ed in particolare a Roma in piazza Venezia.

Il Giudice Istruttore di Milano, posto di fronte ai contraddittori assunti dal testimone e resosi conto che costui, fra l'altro, sottoposto a specifiche domande, aveva dimostrato di non avere alcuna idea della funzione dei timers, dei detonatori, dei collegamenti elettrici elementari per la predisposizione di ordigni esplosivi (ignorava perfino l'esistenza del noto mitra "Sten", pur avendo sostenuto di essersi addestrato in una scuola di guerriglia), gli contestava ben presto l'inaccettabilità delle sue dichiarazioni.

Il Lemke, allora, cambiava ancora una volta versione, dando, così, una ulteriore e definitiva prova di essere un calunniatore. Diceva che i progetti di compiere attentati terro

ristici in territorio italiano erano stati espressi già in Germania dal Cartocci, dal Crocesi e dal Galatà e che aveva deciso di venire in Italia con loro per aiutarli in quelle imprese e guadagnare, così, qualcosa. Non si erano poi messi d'accordo sul prezzo della sua collaborazione quando erano giunti insieme in Italia (il Galatà si era rifiutato di dargli £.5.000.000); e, perciò, dopo che gli attentati del 12 dicembre 1969 si erano ormai verificati, aveva deciso di denunciare il Galatà per mero spirito di vendetta e non per averlo realmente colto nella commissione di alcun fatto delittuoso. False erano anche le accuse da lui rivolte nei confronti di Giancarlo Cartocci. Gli erano state suggerite dal movimento di estrema sinistra "Lotta Continua", che gli aveva predisposto un'artificiosa costruzione accusatoria in danno anche degli esponenti di destra Merlino, Caradonna e Rauti. Gli era stata suggerita altresì la circostanza dei timers, che egli non aveva mai visti. Non era neanche vero - sempre secondo questa sua nuova versione - che egli si fosse addestrato in una scuola di guerriglia.

Sentito dal Magistrato il giorno successivo, Udo Lemke Werner tentava in un primo momento di ritornare sulle sue primitive posizioni, dicendo di voler confermare il memoriale da lui depositato presso il notaio di Monaco e limitando le accuse, circa la materiale commissione dell'attentato sull'Altare della Patria, al solo Cartocci. Precisava, infatti, che solo quest'ultimo era stato da lui visto nella "Giuliet-ta", a bordo della quale era ripartito dopo aver portato i due pacchi di esplosivo sul monumento.

Alle ulteriori ammonizioni dell'Istruttore, che lo invitava a dire la verità, egli cedeva tuttavia ancora una volta, confessando di avere inventato tutto nella speranza di guadagnare del danaro con clamorose interviste giornalistiche. Spiegava di aver appreso fatti e nomi (poi da lui riferiti) dai giornali e da giovani di "Lotta Continua". In realtà era venuto a conoscenza degli attentati del 12 dicembre 1969 solo il successivo giorno 13; ed aveva reso false dichiarazioni ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma per darsi importanza.

Analoga confessione rendeva ancora il 31 luglio 1972, aggiungendo di aver utilizzato, per le sue accuse, nomi da lui conosciuti nell'ambiente del contrabbando di tabacchi che aveva frequentato in Sicilia. Ai Carabinieri il 13 dicembre 1969 aveva voluto presentarsi in veste di accusatore anche per deviare i loro sospetti, in ordine agli attentati, da lui e da alcuni suoi amici comunisti tedeschi fermati dai militari per accertamenti. Aggiungeva, altresì, di aver fatto, all'epoca, il confidente della Polizia in danno di alcuni spacciatori di sostanze stupefacenti; i quali, poi, per vendicarsi, gli avevano messo della droga nella stanza di albergo ove dormiva, provocando, così, il suo arresto.

Sottoposto dal Magistrato ad arresto monitorio per essersi dimostrato reticente su alcune circostanze, il Lemke manifestava segni di squilibrio mentale e veniva, perciò, ricoverato in ospedale. Ivi, in data 1° agosto 1972, ribadiva al Giudice di non sapere alcunchè circa gli autori degli at-

tentati terroristici del 12 dicembre 1969. In ordine alle false dichiarazioni da lui rese ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, faceva presente di esservisi indotto per non essere obbligato a tornare in Germania dal momento che si trovava senza denaro e senza permesso di soggiorno. Riferiva, ancora, di aver militato per poche settimane nella "Legione Straniera", ove prestava servizio anche il suo genitore.

Il Giudice Istruttore, dato atto che il teste nel corso della nuova deposizione "ha dato versione dei fatti che trova riscontro negli accertamenti svolti, nelle more, dalla polizia giudiziaria" per incarico del Magistrato (10), ne disponeva la liberazione.

Seguiva l'incriminazione del testimone medesimo per il delitto di calunnia specificato come in epigrafe.

Sentito come imputato, il Lemke dichiarava, in presenza del Console della Repubblica Federale tedesca, di riportarsi alla sua ultima deposizione. Veniva, poi, rinviato al giudizio di questa Corte di Assise, come si è accennato in narrativa (11).

Tutto quel che si è finora esposto in rigoroso ordine cronologico sulle varie fasi della vicenda di Udo Werner Lemke, seguendo gli sviluppi dell'istruttoria "romana" e di quella "milanese", è già di per sè tanto eloquente da non richiedere ulteriori argomentazioni per il giudizio definitivo, il quale deve essere indubbiamente di colpevolezza.

---

(10) v. vol.24 fasc.15 fol.54 istruttoria "Freda"
(11) v. parte II^ cap.XII

CAPITOLO XXXV

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE NELL'AMBITO DEL "22 MARZO". L'ESPLOSIONE NELLA SEDE DEL M.S.I. A COLLE OPPIO.

Su elementi del circolo "22 marzo" si orientarono, come si è dettagliatamente esposto in narrativa (v.parte I^),le prime indagini degli inquirenti romani relative agli attentati del 12 dicembre 1969.

Preliminare è l'esame delle caratteristiche e delle finalità di tale circolo, particolarmente in relazione all'attività che vi svolsero Pietro Valpreda, Mario Michele Marlino, Emilio Borghese, Roberto Gargamelli, Emilio Bagnoli ed Enrico Di Cola. A tutti costoro è stato contestato - fra l'altro - il delitto di associazione per delinquere; e, ad avviso della Corte, la loro colpevolezza in ordine a questa imputazione deve ritenersi accertata.

Ha precisato, in proposito, l'agente di P.S. Salvatore Ippolito, il quale ebbe modo di controllare giorno per giorno nella falsa veste del "compagno Andrea" il comportamento dei suddetti, che essi già quando il "22 marzo" nacque nell'ottobre 1969, come gruppo dissidente nell'ambito del circolo anarchico "Bakunin", ed ancora in epoca precedente si erano distinti fra gli altri per la loro attiva adesione e delittuosi programmi: indefinito era il loro orientamento politico, ma la loro attività era preordinata a provocare incidenti in occasione di pubbliche manifestazioni con vari strumenti atti ad offendere (bastoni, tubi di ferro, spezzoni di catene) ed a compiere le cosiddette "azioni esemplari", le quali consistevano nel colpire materialmente con mezzi di distruzione (bombe molo

tov, ordigni esplosivi e simili) obiettivi prestabiliti.

Nè la violenza concertata rimase allo stadio di sterili enunciazioni verbali, ma ebbe concrete e molteplici attuazioni che l'Ippolito non mancò di segnalare al suo diretto superiore, commissario di P.S. Domenico Spinella, incaricato dal Capo dell'Ufficio politico della Questura di Roma di tenersi a continuo contatto con l'agente informatore.

Dalle testimonianze rese dall'Ippolito e dallo Spinella (1) emergono i seguenti episodi.

Nella seconda quindicina del settembre 1969, la sera precedente ad una manifestazione organizzata dai metallurgici in piazza S.Giovanni, Merlino, Bagnoli, Mander ed altri decisero concordemente di portarsi il giorno successivo presso la sede della Fiat di viale Manzoni per danneggiarla mediante rottura delle vetrine. Puntualmente il giorno dopo si accinsero all'impresa, ma non riuscirono a compierla per il tempestivo intervento della Polizia provocato dalle informazioni fornite al riguardo dall'Ippolito; il gruppo si spostò allora presso la sede del Messaggero e poi a quella della Fiat di via Bissolati per attuare ivi, con bastoni e sassi già predisposti, il danneggiamento desiderato, ma anche questa volta l'azione violenta non potè avere realizzazione a causa di un idoneo servizio di ordine pubblico; nel corso di tali avvenimenti si unì ai dimostranti il Borghese.

Alle ore 12 del 7 ottobre 1969 il Merlino, il Bagnoli, ed

---

(1)v. cart. 3 istruttoria "Valpreda" vol.III p.II^ foll. 35-38-99 bis e segg. per la fase istruttoria; nonchè verb. udienze dibattimentali 17.1.77 e 1.4.1978

altri loro compagni si portarono a Colle Oppio per fare scoppiare una bottiglia piena di benzina nella sede del Movimento Sociale Italiano sita in via Terme di Traiano. Lo scoppio avvenne dopo l'introduzione della bottiglia attraverso una finestra e provocò danni alla porta d'ingresso (2).

Il 15 novembre successivo si svolse a Roma una dimostrazione in favore del Vietnam ed al corteo organizzato dal "Movimento studentesco" parteciparono anche, muniti di bandiere nere, vari elementi del circolo "22 marzo"; si distinsero fra gli altri il Valpreda, il Borghese, il Bagnoli, il Di Cola ed il Mander, che si divisero in due gruppi. Il primo, costituito da Valpreda e tal Claudio, si allontanò per svolgere a via Veneto nei pressi dell'Ambasciata americana quella che il Borghese aveva definito, parlando con l'Andrea, l'azione "più grossa". Il secondo gruppo si diresse per via Nazionale e, giunto all'altezza dei magazzini della ditta americana "Minnesota", provvide, a mezzo del Mander e del Di Cola, ad infrangerne le vetrine a sassate (3). Indi i due gruppi si ricongiunsero nella stessa via Nazionale e "l'Andrea" sentì il Valpreda che diceva di non aver potuto combinar nulla perchè i punti strategici di Roma erano presidiati dalla Polizia.

---

(2) v. sull'episodio anche la deposizione testimoniale di Gildo Tinarello in cart.4 vol.III p.III^ istruttoria "Valpreda".

(3) Sugli atti preparatori di tale sassaiola vi è riscontro nella deposizione resa in dibattimento (ud.15.3.1978) da un aderente al circolo "22 marzo", Silvio Amidei, il quale ha riferito di avere nell'occasione portato delle pietre nel cestello della sua motoretta.

Nella autovettura di costui in questa occasione l'Ippolito notò un pacco cilindrico che, per la forma e per la delicatezza con la quale venne maneggiato, faceva pensare ad un ordigno esplosivo. Il Valpreda si allontanò ancora affermando che "sarebbe andato a vedere ciò che si poteva fare" e prese appuntamento con gli altri per le ore 22 in piazza Navona. Ivi giunto poi, puntualmente, egli ripetè "di non aver potuto far nulla per la presenza della Polizia".

Tre giorni dopo, la sera del 18, nella sede del "22 marzo" il Merlino giunse con la proposta di un'azione da svolgere l'indomani in occasione dello sciopero generale per la casa. Egli chiese: "Avete preparato della roba?". Era evidente il riferimento ad un'impresa di carattere dinamitardo in quanto per "roba" nel gergo degli anarchici si intendeva, come lo stesso Valpreda ha ammesso in uno dei suoi interrogatori, materiale esplodente. Il Valpreda rispose rimandando al giorno dopo la organizzazione del da farsi ed il Borghese, presente al discorso, propose: "la benzina la possiamo estrarre dalla macchina di Andrea oppure dalla macchina di Piero". A questo punto l'"Andrea" pensò che si volessero predisporre delle "bottiglie molotov" e si affrettò ad informare della cosa lo Ufficio Politico della Questura.

Avvenne, così, che la mattina del 19 nel negozio di via del Boschetto, ove si erano dati convegno una diecina di elementi del "22 marzo", fece irruzione la Polizia, perquisì il locale ed accompagnò in Questura Valpreda, Borghese, lo stesso Andrea (ovviamente per non destare sospetti circa la sua qualità di agente informatore) e gli altri. Negli uffici del-

la Questura il Borghese confidò all'Andrea che, durante la perquisizione, era riuscito a liberarsi di uno spezzone di catena che aveva con sè mentre il Valpreda, da parte sua, aveva nascosto un tubo di gomma (adatto, com'è noto, per estrarre benzina dai serbatoi degli autoveicoli per confezionare bottiglie incendiarie o molotov) gettandolo in un ripostiglio attiguo al negozio.

Nel corso dello stesso 19 novembre il Valpreda venne rilasciato con i suoi amici dalla Polizia, ma la sera rimase coinvolto, insieme al Di Cola ed al Gargamelli, in una rissa a Trastevere e fu arrestato nella flagranza del reato. Restò in stato di custodia preventiva per alcuni giorni; e proprio in quel periodo di tempo venne commesso un attentato dinamitardo in danno dell'edificio che ospitava la Legione dei Carabinieri "Lazio" in piazza del Popolo. Commentando tale attentato il Bagnoli, in presenza dell'Andrea, ebbe ad esclamare: "azione esemplare!"; al che il Merlino ribattè con tutta serietà: "questa non è un'azione esemplare, sono dei principianti e per colpa loro ci andiamo di mezzo noi professionisti". Il Merlino, indi, cercò di dare una dimostrazione pratica sul come si colloca un ordigno esplosivo.

Discorsi del genere non erano certo nuovi in quello ambiente e l'agente Ippolito ne aveva sentito fare sin dal settembre 1969, allorchè Olivo della Savia ed Emilio Bagnoli avevano discusso nella sede del "Bakunin" (non si era ancora formalmente costituito il "22 marzo") se fosse più opportuno collocare una bomba alla sede della Fiat o in un cantiere edile oppure ancora presso l'abitazione di un grosso industriale edile.

Tutte le su esposte notizie, fornite dall'Ippolito ai suoi superiori gerarchici, si riferiscono a fatti specifici ed assai significativi; i quali indicano come i discorsi che si facevano nell'ambito del "22 marzo" non costituissero mere dispute teoriche sull'impiego della violenza quale strumento di lotta politica, ma fossero invece finalizzati alla realizzazione di delitti di danneggiamento e contro l'ordine pubblico nonchè contro le persone negli scontri di piazza.

Non può, certo, affermarsi che i risultati raggiunti dagli imputati, con le loro azioni sopra descritte, siano stati particolarmente gravi dal punto di vista dei danni cagionati.

Tuttavia deve tenersi conto delle scarse attitudini di quei giovani esaltati al compimento di imprese di un certo rilievo, nonchè al fatto che la quasi costante presenza nel gruppo di un agente informatore di Polizia contribuì notevolmente ad evitare o, quanto meno, a mitigare gli effetti delle azioni criminose intraprese.

Quel che interessa, comunque, non è lo sviluppo sul piano concreto dei fatti programmati o l'identificazione dei personaggi coinvolti nelle singole azioni di violenza; alle quali poterono partecipare estemporaneamente anche altri soggetti di secondo piano confluiti come simpatizzanti nel circolo "22 marzo" e non imputati, nel presente procedimento, del delitto di associazione per delinquere. L'unico aspetto rilevante, in ordine alla sussistenza di quest'ultimo delitto, concerne l'accordo permanente - ricostruibile in base alle dichiarazioni dell'agente Ippolito - fra il Valpreda, il Merli-

no, il Borghese, il Gargamelli, il Bagnoli, il Di Cola ed il Mander (4) per il compimento di una serie indeterminata di illeciti penali del genere sopra indicato. E' noto invero che, ai fini della ricorrenza del delitto previsto dall'art.416 C.P., non è affatto indispensabile che l'illecito programma concordato abbia totale o parziale attuazione.Basta, invece, per realizzare pienamente il reato in esame,la cui obiettività giuridica è l'ordine pubblico, il semplice fatto del collegamento associativo fra tre o più persone animate dal comune intento di commettere una serie indeterminata di delitti. E', in altri termini, la costituzione della"societas sceleris" ad essere considerata dal nostro codice penale come elemento necessario e sufficiente perchè sia posto in pericolo il bene sociale tutelato dal citato art.416,nulla rilevando ai fini di tale norma incriminatrice, come ha più volte insegnato il Supremo Collegio con orientamento costante (v. ad es. Cass.19.6.67 Conte, 13.2.1970 Cerrato,5.XI.70 Frizzarin), che i delitti programmati non siano stati poi affatto commessi o che alcuno degli associati non vi abbia preso parte.

Quanto alla struttura dell'organismo societario,è ormai consolidata giurisprudenza che basta, per dar vita al reato di associazione per delinquere, "una qualunque e pur rudimentale forma di predisposizione che serva ad attuare la continuità del programma criminoso" (Cass.6.2.1970 Capecelatro)

---

(4) Il Mander, prosciolto per incapacità di intendere e di volere in fase istruttoria, non può ovviamente essere preso in esame, come imputato, da questa Corte.

"con apprestamento dei mezzi anche occasionale nel corso del la permanenza del vincolo associativo, purchè ciò sia sufficiente in concreto per la realizzazione di quel programma di delinquenza per cui il vincolo associativo si è instaurato e perdura, in relazione alle esigenze richieste dall'esecuzione dei delitti programmati" (Cass.26.10.1977 n.1646 De Rosa ed altri). Non sono previste, come essenziali, forme determinate di costituzione nè attribuzioni di compiti specifici a ciascuno degli associati. Nella specie, pertanto, la disponibilità di locali determinati per gli incontri e per la formulazione dei progetti delittuosi (il negozio gestito da Valpreda in via del Boschetto e, fin dagli inizi del novembre 1969, la sede propria del "22 marzo" in via del Governo Vecchio), la abitualità delle riunioni ivi tenute con discorsi del genere sopra detto, la pluralità dei mezzi di offesa, sequestrati dalla Polizia nelle abitazioni degli associati (tubi di ferro tipo manganello in casa Di Cola, altro simile manganello sequestrato nell'auto di Valpreda, miccia detonante (5) in casa Mander) o descritti da testimoni e dagli imputati stessi (spezzone di catena che il Borghese diceva di portare sempre con sè, tubo di gomma adoperato dal Valpreda per l'estrazione della benzina destinata alla confezione delle bottiglie incendiarie, tubo di ferro che il Bagnoli - come ha riferito l'agente Ippolito - portava infilato nella cintura e nascosto nei pantaloni, il de

---

(5) Tale miccia, in sede di perizia (v.parte I^ cap.14), è stata ritenuta perfettamente idonea ad innescare detonatori e non ad essere impiegata, come sostenuto dal Mander, per la preparazione di fuochi di artificio o per l'accensione di motori di aereomodelli.

posito di esplosivo del quale si tratterà nel capitolo seguente) sono tutti elementi ben validi a costituire, nel loro complesso, quel tipo di organizzazione delinquenziale richiesto dalla legge penale per la sussistenza del reato in questione.

In punto di fatto va ancora aggiunto che i riferimenti testimoniali Ippolito-Spinella, pur di per sè dotati di notevole efficacia probatoria data la qualità dei pubblici ufficiali che li hanno forniti, trovano conferma nella parola di persone legate ai giudicabili da motivi di solidarietà, come Umberto Macoratti, e degli anarchici del "Bakunin".

Umberto Macoratti fu addirittura, almeno fino ad un certo momento, frequentatore e simpatizzante del circolo "22 marzo". Nel locale di via del Governo Vecchio si recò ancora una volta proprio il pomeriggio del 12 dicembre 1969 per ascoltare la conferenza del Serventi e si munì di apparecchio registratore per incidere su nastro le parole del conferenziere. Egli si presenta, quindi, sin dalle prime indagini, come la persona meno adatta ad essere considerata portatrice di interessi calunniosi in danno degli attuali imputati; anche perchè, evidentemente, certe accuse verso quella determinata organizzazione potevano ritorcersi pure verso di lui che, più o meno abitualmente, alla stessa organizzazione era stato vicino. Macoratti merita, quindi, il più largo credito quando, interrogato nella Questura di Roma il 16 ed il 17 dicembre (6), indi-

---

(6) una sintesi delle dichiarazioni del Macoratti è stata fatta in narrativa (v. parte I^ cap.6).

ca il Bagnoli come costante sostenitore del programma delle "azioni esemplari contro la società" ed il Valpreda come portatore della "tesi di creare incidenti con la Polizia durante le pubbliche manifestazioni nonchè di compiere atti dinamitardi". Il 16 novembre Macoratti fu presente nel negozio di via del Boschetto quando sentì Mander dichiararsi propenso ad "attentati dinamitardi con bombe molotov contro l'Altare della Patria" nonchè Borghese e Gargamelli al compimento di rapine in istituti bancari per poi bruciare i soldi sulla strada in segno di disprezzo per il capitale. Sentì, ancora, gli stessi Borghese e Gargamelli parlare dell'opportunità di attentati dinamitardi contro le banche.

Con una lettera inviata al Giudice Istruttore, successivamente alle dichiarazioni rese nella fase degli atti di polizia giudiziaria, il Macoratti, evidentemente pentito di aver recato danno agli amici del 22 marzo, ha cercato di spiegare di essere stato costretto a parlare da subdole manovre escogitate dagli inquirenti; ma non ha negato di aver detto, comunque, il vero. Egli, del resto, nelle deposizioni poi fatte al Magistrato Istruttore (7) ha ricalcato più o meno le stesse accuse precisando, altresì, che il gruppo "22 marzo", guidato dal Valpreda e dal Merlino, si era staccato dal circolo "Bakunin" perchè voleva realizzare "iniziative concrete" e che nel nuovo ambiente societario, frequentato assiduamente anche da Bagnoli, Di Cola, Borghese, Gargamelli e Mander, "di azioni con

---

(7) cart.3 vol.III p.II° foll.189 e segg.istruttoria "Valpreda"

bombe si parlò in vari tempi" (Il Mander, in particolare, aveva in odio evidentemente l'Altare della Patria: infatti in due distinte occasioni disse che sarebbe stato opportuno far lo saltare in aria con bombe molotov). Ha aggiunto ancora al Procuratore della Repubblica: "Il Mander in un giorno del mese di novembre, non ricordo quale, mi disse che due stranieri avevano portato al Bakunin un libretto nel quale vi erano le istruzioni per la preparazione di ordigni esplosivi. Mi disse Mander che nel libretto si spiegava come si dovevano fare i collegamenti elettrici per il funzionamento delle bombe a pila. Aggiunse che era scritto in lingua straniera, mi sembra che disse in francese. Il discorso avvenne occasionalmente in quanto il Mander lamentava il fatto che Pietro Valpreda si era portato con sè il libretto al nuovo movimento 22 marzo..." (8).

Un estremo tentativo di salvataggio in favore dei suoi amici incriminati il Macoratti ha effettuato in fase dibattimentale, ove ha cercato di minimizzare ancora la portata accusatoria delle sue molteplici dichiarazioni testimoniali; ma neanche in tale sede egli si è sentito di ritrattare completamente la parte sostanziale delle numerose informazioni da lui in precedenza fornite sui programmi di violenza del gruppo.

Al Macoratti fanno eco alcuni anarchici del "Bakunin": precisamente Giorgio Spanò e Veraldo Rossi, i quali hanno dichiarato che la scissione nel seno del vecchio circolo e la conseguente formazione del "22 marzo" avevano avuto i primi fermen-

---

(8) v. cart.3 vol.III p.II^ fol.193 istruttoria "Valpreda"

ti nell'estate del 1969. Il motivo di fondo consisteva nel metodo di lotta. Il Valpreda (9), che nell'ambito del Bakunin era sospettato addirittura di essere una spia della Polizia, riteneva superati i metodi tradizionali della Federazione anarchica italiana ispirati allo studio dei problemi sociali ed alla pacifica propaganda idonea a risvegliare la coscienza libertaria del popolo; per lui " si doveva passare alle bombe". Significative, del resto, erano le iscrizioni sulle pareti della baracca ove il Valpreda abitava: tutte scritte inneggianti alla violenza sanguinaria (10).

I vecchi anarchici del Bakunin, sostenitori di un movimento di più meditato pensiero, non si riconoscevano nel nuovo attivismo violento propugnato da Pietro Valpreda ed il dissenso culminò in un gesto clamoroso cui ha fatto riferimento Veraldo Rossi (11) al Procuratore della Repubblica: l'interdizione a frequentare il "Bakunin", pronunciata nel novembre 1969, nei confronti dei componenti del "22 marzo" perchè"elementi ritenuti provocatori e legati ad altri elementi di provenienza notoriamente fascista". Questo severo giudizio venne ripetuto, dopo l'arresto degli imputati, sul n.44 del periodico anarchico "Umanità nova" con toni di particolare sdegno verso il Valpreda "designato quale animatore, circondato da un gruppetto di giovani esaltati, di un circolo sedicente anarchico dove pullulavano elementi squadristi, feticisti del culto

---

(9) v. cart.3 vol.III p.II^ foll.226 e segg. istruttoria "Valpreda" : v.dep.Spanò e Rossi.

(10) v. al riguardo i rilievi fotografici in cart.13 fasc. 16 istruttoria "Valpreda"

(11) v. cart.3 cit. vol.III p.II^ fol.249

della violenza distruttiva" (12).

Elementi di prova circa l'esistenza del criminoso vincolo societario "de quo" offrono direttamente perfino gli stessi imputati, i quali, come si evince dalle loro dichiarazioni riportate in narrativa (13), pur nel tentativo di giustificare la propria condotta, hanno esposto fatti e circostanze illuminanti sui programmi e sui metodi di lotta adottati dal "22 marzo".

Pietro Valpreda si è detto contrario agli attentati dinamitardi, pur precisando che altri nel circolo si dichiaravano più volte favorevoli agli stessi; ed ha affermato che il programma di azione del suo gruppo era costruttivo, essendo diretto alla creazione di comitati di base nelle fabbriche e di comitati di quartiere per curare gli interessi della base popolare. Egli si è riportato, per quanto concerne le formulazioni ideologiche del "22 marzo", all'intervista concessa al settimanale "Ciao 2001" ed apparsa nel numero 43 del 19 novembre 1969 di detto periodico; il cui direttore, Sergio Marchetti, ha attestato dinanzi al Giudice Istruttore (14) la perfetta fedeltà del testo pubblicato al contenuto di un foglio dattiloscritto dagli stessi intervistati. Senonchè da questa pubblicazione i propositi pacifici e costruttivi, asseriti dal Valpreda, vengono nettamente smentiti in

---

(12) v. cart.7 istruttoria "Valpreda" vol.V 1 bis p.II^ fol.3

(13) v. parte I^ cap.4 e 7

(14) v. cart.4 vol.III p.III^ fol.618 istruttoria "Valpreda"

quanto in essa si programma il "rovesciamento di ogni forma di potere e di autorità - nè Dio, nè Stato, nè servi,nè padroni" ed il compimento di un tipo di "azione esemplare, azione cioè che, anche partendo da un limitato gruppo di individui, riesce a coinvolgere il massimo numero di persone e che, nello stesso momento in cui viene fatta, da sè stessa è superata, perchè indica a tutti quelli che vi hanno preso parte un altro obiettivo da colpire, un'altra azione esemplare da compiere che riesca a coinvolgere un numero sempre maggiore di individui". "In questo senso - ivi si continua - nasce e si sviluppa il "22 marzo" accettando la prassi degli arrabbiati di Nanterre". (15).

E' un'intervista che, pur essendo chiara sui propositi violenti del "22 marzo", costituisce una manifestazione più cauta ed attenuata di quanto era stato già espresso, con accenti più vivaci, nel bollettino "Terra e libertà" dal Valpreda ideato, stampato e diffuso, insieme a Leonardo Claps ed Aniello D'Errico, qualche tempo prima, quale organo del circolo anarchico milanese degli Iconoclasti. Si legge, infatti,nel n.1 del 21 marzo 1969 di tale bollettino sotto il titolo "Ravachol è risorto" quel che segue:

"In meno di un mese si possono elencare: una bomba carta fatta esplodere in un carcere siciliano per far capire alla opinione pubblica la situazione tragica della vita che sono costretti a subire i detenuti; una bomba al Tribunale di Livorno fatta esplodere dal "Gruppo anarchico Giustizia del Po-

(15) v. cart.7 vol.V 1 bis p.II^ istruttoria "Valpreda"

polo", una bomba al campo americano Corday di Pisa, dal gruppo sunnominato, per dissentire dalla scienza inutile lunatica; una bomba non esplosa, purtroppo (perchè spenta la miccia subito dopo) alla Caserma di Pubblica (in) Sicurezza di piazza S.Sepolcro in Milano; una bomba all'ufficio turistico spagnolo, del "Gruppo anarchico Barcellona 39", per dissentire dalla Linea franchista e dalle sue mosse di carattere prettamente fascista; una bomba a Torino davanti alla chiesa di S. Cristina del "Gruppo anarchico di azione diretta"; 4 bombe a Padova (la prima contro il palazzo universitario Bo, la seconda di fronte alla casa del Questore, la terza nei pressi della sede di un liceo, la quarta a mezzo metro dal Palazzo di Giustizia; totale: dieci bombe in meno di un mese.

Qui mi fermo per non essere monotono. Altri attentati seguiranno a questi che ho elencato.La Polizia brancola nel vuoto. I borghesi tremano e cercano di svignarsela con il capitale.I pseudo comunisti pigliano posizione contro questi atti di terrorismo (sic) anarcoidi. La coscienza popolare comincia a risvegliarsi e....i botti aumentano!!!! E poi, suvvia, cos'è una bomba anarchica al confronto delle bombe (all'idrogeno,atomiche, batteriologiche) della società capitalistica, che affonda le sue radici nell'ignoranza popolare coi miti della patria e del militarismo, di un essere superiore inesistente e di una chimerica libertà soprannaturale? Cos'è la violenza degli anarchici al confronto della violenza istituzionalizzata degli Stati?... Il Corriere della sega (o Corriere della serva oppure Corriere della Serpe ovvero Corrierone) scriveva che i veri anarchici sono quelli che tirano bombe di notte o in zone isolate per non causare danni e far male alle persone.

Questa è una mossa psicologica dei Crespi per dire ai giovani contestatori che i veri anarchici sono quelli che non fanno male a nessuno e farli allontanare dallo studio dei vari pensatori dello anarchismo. Certo gli anarchici non vorrebbero far male a nessuno ma essi amano troppo la libertà! per poter realizzare una società libera non ci si può assolutamente arrivare con il culto della parola, bisogna passare purtroppo attraverso la fase violenta. Chi poggia il suo sedere odorante di borotalco sulla comoda poltrona del potere, sugli inermi, non rinnegherà di certo la sua posizione per migliorare la condizione dei sottosviluppati (che gli fruttano la qualifica di

super-privilegiati) difronte alle menate psicologiche dei rivoluzionari verbali. Che gli anarchici facciano scoppiare le loro bombe solo in zone isolate è falso. Abbiamo visto dove sono scoppiate e possiamo dire che non sempre, anzi quasi mai, scoppiano in zone isolate. Centinaia di giovani sono pronti ad organizzarsi per riprendere il posto di nemici dello Stato ed a gridare nè Dio, nè padrone, con la dinamite di Ravachol, col pugnale di Caselio, con la pistola di Bresci, col mitra di Bonnot, le bombe di Filippi e di Henry. Tremate borghesi! Ravachol è risorto" (16).

L'articolo sopra riportato, inneggiante alle opere dei più sanguinari fra gli anarchici individualisti che la storia ricordi, risulta consegnato per la stampa al D'Errico, come costui ha dichiarato (17), dal Claps e dal Valpreda, il quale non ha negato la circostanza.

Non occorre davvero commento alcuno per chiarire ulteriormente le idee programmatiche alle quali il Valpreda aderiva e che egli diffondeva, anche, sintetizzandole nel motto "Bombe, sangue, anarchia" (18).

Questi intendimenti, così esplicitamente manifestati, trovano riscontro nelle ammissioni degli imputati Bagnoli, Merlino, Mander e Borghese, di cui in narrativa, circa gli attentati dinamitardi dimostrativi e la disponibilità di esplosivo ed altri mezzi di offesa.

Trovano riscontro, altresì, in deposizioni testimoniali re

---

(16) v. all.rapporto 26.12.1969 Questura Milano in cart.7 vol.V 1 bis p.III^ foll.113 e segg.Istruttoria "Valpreda"

(17) v. cart.7 vol.V 1 bis p.III^ cit. foll.127-128

(18) di tale motto egli si è assunto esplicitamente la paternità: v. cart.2 vol.II p.I^ fol.12 r.istruttoria "Valpreda"

se da persone trovatesi occasionalmente in contatto con qualcuno dei suddetti imputati. Va ricordato, al riguardo, quanto deposto in fase istruttoria dall'attrice Rosanna Rovere, presso la cui casa trovò ospitalità notturna il Valpreda nei giorni precedenti agli attentati: "Nei discorsi fatti con il Valpreda ed in quelli sentiti qualche volta nel circolo 22 marzo venne fatto solo riferimento al lancio delle bottiglie molotov...." (19). Giova anche menzionare, in proposito, le dichiarazioni di Angelo Fascetti, aderente al 22 marzo, il quale ha tenuto a precisare che gli altri aderenti, conoscendo la sua contrarietà al compimento di atti violenti, non lo tenevano al corrente delle imprese di tal genere; ed ancora le informazioni date da altro frequentatore del circolo, Cosimo Caramia, che ha parlato (20) del suo rifiuto di accogliere gli inviti del Merlino di lanciare bottiglie molotov contro gli agenti e le camionette della Polizia in occasione del raduno di cinquantamila metalmeccanici a Roma il 28 novembre 1969..

Vi è, quindi,in atti ampio materiale probatorio per poter affermare con tranquilla coscienza che Pietro Valpreda, Mario Merlino, Emilio Borghese, Roberto Gargamelli, Emilio Bagnoli ed Enrico Di Cola assunsero una posizione particolare, penalmente rilevante ex art.416 C.P., nell'ambito del "22 marzo", da loro voluto per coordinare ed attuare nei loro incontri, sulla base di un sufficiente piano organizzativo, i loro comuni propositi delittuosi. Si trattava di propositi i

(19) v. cart.3 vol.III p.II^ fol.325 istruttoria "Valpreda"
(20) v. cart.3 cit. vol.III p.II^ fol.149

quali, come si è già accennato, erano diretti, nello sfogo di un violento attivismo senza chiari scopi politici, alla commissione di reati con l'impiego di esplosivi (legge 2.10. 1967 n.895), contro l'integrità delle cose (art.635 C.P.), nonchè contro l'incolumità delle persone e specialmente degli appartenenti alle forze di Polizia in servizio di ordine pubblico durante le manifestazioni di piazza (artt.336-337-341-582 e segg. C.P.).

Nulla rileva, in favore degli imputati, il fatto che il Merlino - come in appresso si dirà - agisse ispirandosi, in realtà, ad un'ideologia politica ben diversa da quella degli altri elementi del "22 marzo"; in quanto l'accordo criminoso e gli intenti operativi legavano, comunque, lui e gli altri.

Piero Valpreda e Mario Merlino palesemente appaiono promotori, organizzatori e capi della associazione per delinquere contestata.

Già dal giorno del fallimento delle imprese concertate per la manifestazione dei metallurgici del 18 settembre 1969 il Merlino aveva enunciato l'idea della costituzione di una "societas sceleris". Ha riferito testualmente l'agente Ippolito che a manifestazione esaurita "si portarono dunque alla sede del Bakunin, ove il Merlino fece un discorso del seguente tenore: pur non essendo stata quel giorno attuata alcuna azione concreta, il fatto stesso di aver raggiunto un accordo, tra i partecipanti, per un'azione violenta costituiva un fatto positivo rivoluzionario e, pertanto, si presentava la necessità di creare un gruppo capace di svolgere azioni del genere" (21).

---

(21) v. cart.3 cit. vol.III p.II^ fol.103 r.

Fu il programma di fondazione del futuro "22 marzo" ed il suo ideatore ne condivise con Pietro Valpreda la concreta attuazione, esercitando poi, insieme a quest'ultimo, specifiche funzioni direttive nel nuovo organismo societario.

La qualità di capi è stata riconosciuta concordemente ad entrambi dai vari soci del circolo, oltre che attestata dall'agente Ippolito.

Ha precisato Umberto Macoratti al Procuratore della Repubblica: "La corrente dissidente fu guidata da Merlino Mario e Valpreda Pietro (22)"; ed Emilio Borghese: "E' vero che nell'ambito del circolo anarchico vi erano alcuni che proponevano di svolgere azioni violente a scopo provocatorio. Il Valpreda ed il Merlino erano tra i più attivi... proponevano il lancio di bottiglie molotov in ogni occasione ed esplicitamente dichiaravano di averlo fatto altre volte" (23). Ancora Giovanni Ferraro, parlando della contrarietà del Mander alla costituzione di gerarchie nell'ambito associativo, così si è espresso dinanzi al Giudice Istruttore:"... anche il Mander era contrario alla formazione del 22 marzo perchè vedeva il Bagnoli, il Valpreda ed il Merlino come dei leaders e pertanto considerava il gruppo estraneo all'anarchismo" (24). L'accenno al Bagnoli si spiega perchè questi in varie circostanze apparve assai vicino ai due capi, tanto da essere definito dal Macoratti "elemento di rilievo".

---

(22) v. cart.3cit.vol.III p.II^ fol.189
(23) v. cart. 2 cit. vol.II p.I^ fol.106
(24) v. cart.2 cit. vol.II p.I^ fol.316

Non può ritenersi che il Mander possa essere incorso in un errore di valutazione considerando "leaders" i due, giacchè trattavasi di cosa risaputa nell'ambiente del Bakunin. L'anarchico Giorgio Spanò, infatti, senza riserva alcuna ha dichiarato al Giudice Istruttore che "il Merlino ed il Valpreda furono i creatori del nuovo gruppo 22 marzo" (25).

Del resto, per quel che concerne particolarmente Pietro Valpreda, è stato proprio questi ad ammettere esplicitamente nell'interrogatorio reso al Procuratore della Repubblica di Roma il 20 dicembre 1969 la supremazia da lui esercitata: "Per quanto riguarda la mia posizione nell'ambito del gruppo 22 marzo, devo dire che io mi interessai per organizzarli in un gruppo autonomo, per prepararglì la sede, per arredarla, ma successivamente non intendevo mantenere una posizione di direzione del gruppo. Io notai che il vecchio gruppo di via Baccina, o meglio alcuni di quel gruppo, mi criticavano dicendo che io volevo fare il capo, il Cohn-Bendit della situazione. Queste critiche mi stimolavano a far operare il gruppo da solo e così, quando decisi di andare a Milano, non mi preoccupò il pensiero di lasciare quelli del 22 marzo" (26).

Gli elementi sopra indicati sono certo più che sufficienti per autorizzare il giudizio che il comportamento del Valpreda e del Merlino deve essere inquadrato proprio nell'ipotesi criminosa loro contestata: cioè in quella prevista dall'art.416 p.p. e II cpv C.P. a carico di coloro che "promuo-

---

(25) v. cart.3 cit. vol.III p. II fol.234
(26) v. cart.2 cit. vol.II p.I° foll.11 e segg.

vono o costituiscono od organizzano" un'associazione per delinquere o ne siano comunque "i capi".

Mario Merlino ed Emilio Bagnoli, i quali procurarono in concorso fra loro la delittuosa esplosione nella sede romana del M.S.I. di Colle Oppio, di cui ha parlato - come già si è detto - l'agente Ippolito, non hanno addotto al riguardo alcunchè in loro difesa e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Anche di tale delitto, loro separatamente contestato con il capo n.9 dell'imputazione, essi vanno ritenuti penalmente responsabili sulla scorta delle precise attestazioni rese dal suddetto Ippolito. Trattasi, comunque, di un episodio da unificare con il contestato delitto previsto dall'art.416 C.P. - sotto il profilo della continuazione ex art.81 cpv. C.P. - data la evidente unicità del disegno criminoso.

****
*****

CAPITOLO XXXVI

IL DEPOSITO DI ESPLOSIVO AL KM. 8 DELLA VIA TIBURTINA - OLIVO DELLA SAVIA

L'esistenza di un deposito di materiale esplosivo, interrato in una scarpata della campagna romana, veniva appresa per la prima volta dalla Questura di Roma attraverso le dichiarazioni rese da Mario Merlino alle ore 22 del 14 dicembre 1969.

Il Merlino, in stato di fermo da due giorni negli Uffici della Questura, dichiarava precisamente di aver saputo dal Mander che questi ed il Borghese tenevano sulla via Casilina un deposito di esplosivo e di armi. Aggiungeva di aver sentito dal Borghese che la consistenza di questo deposito era costituita da un forte quantitativo di detonatori e di una minore quantità di esplosivo. "Il discorso - proseguiva testualmente il Merlino - è avvenuto la sera del 9 o del 10 corrente e ricordo che (il Borghese) soggiunse pure di essere andato al deposito qualche giorno prima in compagnia di Roberto Mander e Piero Valpreda, di essere andato con la macchina di Valpreda e di aver prelevato o di aver depositato con i predetti un certo quantitativo di esplosivo... mi fece rilevare che alla insaputa di Roberto Mander aveva rimediato e conservato, nel deposito di via Casilina, altro quantitativo di esplosivo" (1).

---

(1) v. cart.2 vol.II p.I° foll.68-69 istruttoria "Valpreda"

Emilio Borghese, fermato dalla Polizia la sera dello stesso 14 dicembre, durante la notte dal 14 al 15 ammetteva dopo qualche reticenza di aver sentito parlare, nel negozio di via del Boschetto, di un deposito di esplosivo tenuto sulla via Casilina o Tiburtina (2).

La notte successiva (dal 15 al 16 dicembre) Pietro Valpreda, condotto a Roma da Milano come si è detto in narrativa, di fronte alle contestazioni dei funzionari di P.S. decideva di parlare ed accompagnava i funzionari stessi al Km. 8 della via Tiburtina. Indicava in una scarpata, a lato della strada, una buca praticata nel terreno. Essa, all'ispezione degli organi di Polizia, risultava completamente vuota; ed il Valpreda spiegava che il suo amico Olivo Della Savia, detto Ivo, prima di abbandonare Roma per recarsi allo estero qualche tempo prima, gli aveva detto che in quel luogo teneva un deposito di "roba". Il Valpreda chiariva ancora: "con la parola roba noi intendiamo far riferimento ad esplosivi, detonatori e micce" (3); indi affermava di non aver poi verificato l'esistenza o meno dell'esplosivo e di non aver mai informato della cosa alcuno dei suoi amici.

Dopo tali risultanze Roberto Mander, che fin dal 14 dicembre (data del suo fermo) si era mantenuto sulla negativa,la mattina del 16 finiva con l'ammettere di sapere del deposito di esplosivo sulla via Tiburtina: gliene avevano parlato Olivo Della Savia e Pietro Valpreda, i quali gli avevano indicato anche il posto; ed egli vi si era recato nella

---

(2) v. cart.2 cit. vol.II p.I^ fol.87
(3) v. cart.2 cit. vol.II parte I^ fol.3

prima quindicina di novembre per fare un inventario del materiale (mai visto precedentemente), però non aveva trovato alcunchè (4).

Intanto il Borghese, sottoposto più volte ad interrogatorio dagli Organi di Polizia Giudiziaria e dal Procuratore della Repubblica dal 15 al 16 dicembre, rivelava di volta in volta sempre maggiori particolari sull'argomento; e, dopo aver cominciato con l'ammettere la confidenza fatta a Mario Merlino circa l'esistenza di un deposito di esplosivo con parecchi detonatori sulla via Casilina o Tiburtina, riconosceva infine di avere realmente detto al Merlino della sua partecipazione al trasporto dell'esplosivo medesimo effettuato insieme al Valpreda ed al Mander. Precisava però di essersi falsamente attribuita questa partecipazione al trasporto perchè voleva "fare bella figura ed apparire più bello degli altri". In verità a trasportare l'esplosivo in questione dal vecchio nascondiglio ad un posto più vicino erano stati - a suo dire - Roberto Mander, Olivo Della Savia e Piero Valpreda; era stato quest'ultimo a confidargli ciò e ad informarlo "che del materiale esistente nel vecchio deposito si erano serviti per fare a Roma degli attentati, senza specificare quali" (5).

Da quanto sopra esposto è agevole dedurre che le affermazioni del Merlino circa la detenzione ed il trasporto dello esplosivo da parte di Della Savia, Valpreda, Mander e Borghese trovano riscontro nelle ammissioni di questi ultimi tre e vanno, quindi, considerate veritiere.

---

(4) v. cart.2 cit. vol.II p.I^ fol.128
(5) v. cart.2 cit. vol.II p.I^ foll. da 89 a 95

Anche il Della Savia, da parte sua, ha ammesso durante la sua latitanza, nel corso di un'intervista concessa in Belgio (a Bruxelles) al giornalista Giorgio Zicari, redattore giudiziario del "Corriere della Sera", di aver portato e nascosto un pacco nella campagna vicina alla via Tiburtina dopo essersi fatto accompagnare ivi dal Valpreda (6).

Egli ha negato che il pacco contenesse esplosivo o detonatori ed ha parlato solo di 50 metri di miccia, orologi e pile già collegate per l'innesco di materie esplodenti; ma ciò non sembra credibile perchè in netto contrasto con quanto si coglie dal complesso delle sopraripportate dichiarazioni degli altri imputati, i quali ben avrebbero avuto interesse a far risaltare tali particolari (meno compromettenti) se conformi alla realtà dei fatti.

Per la reale esistenza di quel materiale esplosivo depone, altresì, una significativa parte della conversazione svoltasi fra Emilio Borghese e Salvatore Ippolito, conosciuto allora dal Borghese stesso come il "compagno Andrea", il pomeriggio del 14 dicembre 1969 (7).

Il Borghese aveva saputo dei primi fermi operati dalla Polizia nell'ambito del circolo "22 marzo" e, corso all'appuntamento preso con l'Andrea, gli chiese subito notizie di Mander; per aggiungere, poco dopo: "Se prendono Mander sono fregato anch'io"!

---

(6) v. dep. Zicari ed appunti dell'intervista sottoscritti dal Della Savia ai foll.627 e segg.cart.3 vol.III p.III^; da tali appunti risulta pure che il Della Savia durante l'intervista si assunse la paternità di attentati dinamitardi (diversi da quelli di cui al presente procedimento).

(7) v. parte I^ cap.4

Alle domande di chiarimento rivoltegli dal suo interlocutore spiegò il motivo della sua preoccupazione e parlò proprio del deposito di esplosivo (8), dicendo ancora di detenerne un altro per suo conto. Questa preoccupazione rivela logicamente che il Borghese, sapendosi accomunato a Mander in ordine alla detenzione e al trasporto di quel materiale, temeva di essere coinvolto anch'egli - in caso di arresto del suo amico - nella stessa vicenda giudiziaria. Nè può ragionevolmente pensarsi che il suddetto Borghese, durante il colloquio avuto con l'Andrea in quell'atmosfera di pericolo imminente da lui avvertito dato l'orientamento della Polizia, fosse spinto a tirar fuori mere vanterie senza alcuna corrispondenza con la realtà dei fatti, come ha cercato poi di far credere con le sue dichiarazioni difensive sopra riportate.

Non va dimenticato, inoltre, che l'esistenza di quel particolare contenuto della buca presso la via Tiburtina era nota anche ad altre persone.

Ha dichiarato, in proposito, Umberto Macoratti il 18 dicembre 1969 (9) di aver appreso dal Mander che a quest'ultimo ed al Valpreda il Della Savia, prima di partire, aveva lasciato un deposito di esplosivo, detonatori e miccia sotterrati vicino alla via Tiburtina; e di analoga confidenza si è detto in possesso l'anarchico Giorgio Spanò (10), il quale ha precisato che il Mander nell'ottobre 1969 si era riferito

---

(8) v. dep.Ippolito e verbale di confronto fra questi ed il Borghese in cart.2 e 3 istruttoria "Valpreda"
(9) v. foll.171 e segg. cart.2 cit. vol.III p.II^
(10) v.fol.231 cart.2 cit. vol.III p.II^

specificatamente a detonatori ed a circa 200 metri di miccia nascosti nella buca.

In base a tutti gli elementi fin qui illustrati ritiene la Corte che Olivo Della Savia debba essere ritenuto colpevole dei delitti di porto e detenzione di esplosivo ascrittigli ai capi 10 e 11 delle imputazioni. I due delitti vanno, tuttavia, unificati con il legame della continuazione previsto dall'art.81 cpv. C.P., trattandosi di manifestazioni dello stesso disegno criminoso.

Pronuncia affermativa di penale responsabilità non può emettersi, per lo stesso titolo, a carico di altri, giacchè i delitti in questione sono stati validamente contestati solo al Della Savia.

Nella motivazione della sentenza di rinvio a giudizio si è espressa l'opinione che gli illeciti relativi alla detenzione ed al porto dell'esplosivo di via Tiburtina siano da considerarsi compresi nelle più ampie imputazioni formulate, con i capi 6 e 7, a carico del Valpreda, del Borghese, del Merlino e del Gargamelli, anche in relazione alla detenzione ed al trasporto degli ordigni impiegati per i fatti terroristici del 12 dicembre 1969. Tuttavia non vi è dubbio che su tale soggettiva opinione debba prevalere, come rettamente osservato dal Pubblico Ministero nella requisitoria orale, il testo delle formali contestazioni enunciate nel dispositivo della stessa sentenza di rinvio a giudizio; giacchè solo sulla base di tale testo può stabilirsi una rituale correlazione fra sentenza dibattimentale ed accusa contestata.

E' agevole rilevare, allora, che i capi 6 e 7, sopra cita-

ti, presentano specifici ed esclusivi riferimenti di tempo e di luogo agli ordigni micidiali usati negli attentati del 12 dicembre 1969, mentre il pacco di materiale esplosivo interrato presso la via Tiburtina è separatamente contemplato solo nei capi 10 e 11, i quali risultano ascritti unicamente al Della Savia.

Ne consegue che, oltre a quest'ultimo, nessun altro può essere chiamato a rispondere, in questa sede, degli stessi reati a lui attribuiti.

Quanto è risultato a carico del Valpreda e di altri suoi compagni del "22 marzo", circa la disponibilità del suddetto deposito di via Tiburtina, costituisce comunque un ulteriore elemento di prova - come si è già accennato (11) - in ordine alla sussistenza del delitto di associazione per delinquere.

---

(11) v. capitolo precedente

****
******

CAPITOLO XXXVII

GLI ATTENTATI DI MILANO DEL 12 DICEMBRE 1969 E PIETRO VALPREDA. LA TESI DELLE "IMPUTAZIONI ALTERNATIVE" ED I PROBLEMI PRELIMINARI SULL'ATTENDIBILITA' DELLA RICOGNIZIONE PERSONALE EFFETTUATA DA CORNELIO ROLANDI.

Si è fatto analitico riferimento in narrativa (1) alle circostanze nelle quali il tassista milanese Cornelio Rolandi pervenne al riconoscimento, nella persona di Pietro Valpreda, del passeggero che, da lui trasportato nelle immediate vicinanze della Banca Nazionale dell'Agricoltura, ebbe con tutta evidenza a depositarvi il suo micidiale fardello.

Le affermazioni del tassista vanno, ora, sottoposte ad un attento esame per stabilire se esse, la cui gravità accusatoria a carico del Valpreda non necessita davvero di alcun commento, siano idonee a costituire il fondamento probatorio di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'accusato.

Deve essere, anzitutto, sgombrato il campo delle argomentazioni difensive con le quali si è sostenuta la assurdità di un coinvolgimento dell'ambiente anarchico in attentati che costituiscono il culmine di un crescendo criminoso con chiara marca ideologica di ben diverso orientamento. Sotto questo profilo - secondo la difesa del Valpreda - la testimo

---

(1) v. parte I^ cap.V ed XI

nianza del Rolandi dovrebbe essere radicalmente inidonea a costituire una prova, appunto perchè in contrasto insanabile con la matrice politica della strage di Milano.

Il riflesso processuale di tale contrasto trasparirebbe dalla struttura stessa delle imputazioni, le quali, contestate separatamente al gruppo "Valpreda" ed a quello "Freda" senza l'indicazione di alcuna forma di concorso criminoso fra entrambi, imporrebbero al giudice una precisa scelta fra due soluzioni già impostate all'origine in modo alternativo. Questa via sarebbe stata, del resto, autorevolmente indicata dalla Corte di Cassazione, la quale, nel risolvere i vari conflitti di competenza sorti nel presente procedimento, ha avuto occasione di qualificare "alternative" e non "cumulative" le contestazioni mosse rispettivamente agli imputati dei due gruppi sopra detti (2).

Ritiene, al riguardo, questa Corte di Assise che, nè sotto l'aspetto processuale nè sotto quello sostanziale, sussiste il condizionamento accennato dai difensori del Valpreda.

Quanto al primo aspetto, è chiaro che, essendosi proceduto per gli stessi fatti con istruttorie svoltesi in epoche diverse e condotte da giudici aventi giurisdizione in diversi territori dello Stato, i capi di imputazione formulati di volta in volta risentono inevitabilmente della mancanza di quella valutazione complessiva che solo a questa Corte è oggi resa possibile dalla trattazione dibattimentale unitaria attribuitale.

---

(2) v. sentenza in data 11.12.1974 n.1907, con la quale la Suprema Corte ha risolto il conflitto sorto fra il Giudice Istruttore di Milano e quello di Catanzaro relativamente alla posizione dell'imputato Giovanni Biondo.

La settorialità delle istruttorie precedenti ha lasciato traccia di sè nelle contestazioni mosse, le quali presentano ampi spazi vuoti in relazione agli altri presunti responsabili non ancora identificati ed alle circostanze dei fatti rimaste non accertate. Nulla, però, consente di affermare che tali inevitabili lacune si siano tradotte, nel momento in cui le originarie contestazioni hanno ricevuto la loro definitiva formulazione con i vari provvedimenti di rinvio a giudizio, in tesi accusatorie contrapposte e fra loro incompatibili. Il testo delle formali imputazioni, contenute nel decreto di citazione a giudizio ed integrate dagli interrogatori degli imputati è, invece, tale da lasciare al giudice poteri - doveri di valutazione incondizionata, per l'accertamento della verità, anche sui possibili collegamenti criminosi fra persone imputate separatamente nei vari processi poi riuniti; senza che il diritto di difesa di questi imputati, esercitabile in tutte le direzioni nella larghezza del dibattimento unificato, possa restare minimamente compresso. Tale ampia libertà di accertamento obbedisce proprio a quell'esigenza di completezza dell'indagine dibattimentale che è stata posta a base della trattazione unitaria voluta dalla Corte di Cassazione; i cui accenni interpretativi in ordine al carattere alternativo o cumulativo di determinate contestazioni costituiscono delibazioni incidentali e non sono certo vincolanti, perchè attengono alla materia propria del giudice di merito.

Passando ora all'aspetto sostanziale, occorre puntualizzare che le accertate responsabilità del gruppo "Freda-Ventura-Giannettini" in ordine alla strage di Milano non escludono

automaticamente che negli stessi fatti possano essere rimaste coinvolte anche persone professanti ideologie diverse. Le risultanze processuali, anzi, indicano che un coinvolgimento di tal genere non solo era possibile, ma era stato specificamente teorizzato e posto in attuazione dalla cosiddetta cellula neofascista veneta.

Basta, a tal riguardo, ricordare le direttrici operative tracciate da Franco Freda nella sua già citata opera "La disintegrazione del sistema" (strumentalizzazione di tutti i movimenti contestatori per il sovvertimento delle istituzioni statali), nonchè le dichiarazioni di Giovanni Ventura sulla "seconda linea" della strategia sovversiva da lui descritta. L'estrema destra eversiva aveva un preciso interesse non solo ad allargare l'area del terrorismo con il contributo della violenza altrui, ma anche ad accreditare la propria parte politica, dinanzi alla traumatizzata opinione pubblica, presentando gli attentati dinamitardi con la firma degli avversari; ed il lavoro di infiltrazione e di provocazione svolto da elementi di destra nei gruppuscoli dell'ultra-sinistra aveva anche lo scopo di individuare, in questi ultimi ambienti, persone disponibili alla violenza per profittare di tale loro disponibilità. Non era, del resto, difficile intuire come il mondo dell'estremismo politico, pur nella diversità delle ispirazioni e degli obiettivi ultimi, fosse caratterizzato da una comunanza dei cosiddetti obiettivi intermedi: nel senso, cioè, che tutti gli estremisti puntavano alla demolizione dello Stato borghese esistente e che, fra di loro, frequentemente la violenza non si presentava come aspetto collaterale di luci-

di disegni ideologici ma costituiva il contenuto stesso ed unico dell'azione politica.

Pertanto, se indubbiamente il rudimentale circolo "22 marzo" non si presta - come sarà in appresso meglio chiarito - ad essere ritenuto una matrice adeguata, dal punto di vista organizzativo, dei complessi attentati verificatisi in Italia il 12 dicembre 1969, è tutt'altro che assurdo ipotizzare che un singolo elemento, di quel circolo, possa essere stato agganciato, a titolo personale, dai veri organizzatori ed incaricato del collocamento materiale di una delle bombe.

Pietro Valpreda, già condannato per rapina e tentata rapina dalla Corte di Assise di Milano con sentenza del 13 giugno 1956, era certamente un personaggio di spicco nell'ambiente anarchico per la sua vocazione, della quale non faceva mistero, alla violenza. Si è già detto, nel dimostrare la sua penale responsabilità in ordine al delitto di associazione per delinquere, delle sue esaltazioni (non sempre contenute sul piano verbale), della sua tendenza a compiere azioni clamorose, dei suoi programmi fumosi e scarsamente meditati, spesso tradotti in un mero attivismo senza chiare prospettive. Si è detto anche delle disapprovazioni che gli erano pervenute, per questo suo estremismo, da alcuni suoi compagni anarchici romani; i quali ebbero pure a sospettarlo di essere una spia della Polizia. Nemmeno nell'ambiente anarchico milanese egli era gran che stimato. Dagli atti relativi alla morte di Giuseppe Pinelli risulta documentato che quest'ultimo non si fidava di lui ed ebbe anche ad espellerlo dal circolo "Ponte della Ghisolfa": ciò si coglie inequivocabilmente da specifi-

che dichiarazioni del Pinelli e di sua moglie Licia Rognini (3).

Questo confuso ribellismo di Pietro Valpreda va inquadrato nel sottobosco dei gruppuscoli extraparlamentari cui si è sopra accennato: particolarmente nel tipo di rapporto o-

---

(3) v. cart.7 istruttoria "Valpreda" vol.5 bis p.III^: Ai foll.61/62 risultano, nel verbale di interrogatorio reso il 15.12.69 dal Pinelli alla Polizia, le seguenti precisazioni: "la sera del 7 o dell'8 ottobre scorso... dissi a Valpreda che non lo stimo in quanto nella zona di Brera avevo raccolto delle voci abbastanza strane che lo davano come autore di vari attentati in quanto lui stesso si era vantato della cosa.

Il Valpreda negò di essersi vantato e disse di essere venuto a Milano anche per sfatare queste dicerie. Un altro incontro con il Valpreda l'ho avuto al convegno svoltosi ad Empoli il 2 novembre scorso. Dopo il convegno anarchico i partecipanti, in numero di 50, andarono a mangiare assieme in una trattoria... durante il pranzo il Valpreda mi rivolse il saluto a cui io non risposi giustificando questo mio rifiuto col fatto che non tenevo alla sua amicizia.

Indispettito mi lanciò una saliera che non mi colpì. Da allora non ho più visto il Valpreda ed ignoro che egli fosse presente a Milano nei giorni precedenti all'attentato".

A fol.80 sono riportate le seguenti dichiarazioni rese alla Polizia il g. 8.1.1970 da Licia Rognini: "Per ciò che riguarda il rapporto con il Valpreda, Pino mi disse di essere stato lui a buttarlo fuori dal circolo...ritengo che il Valpreda non fosse più un elemento che potesse riscuotere la fiducia del Movimento anarchico. Queste, almeno, erano le voci che circolavano in tal senso."

Ai foll.82 e segg. risulta, invece, in ben altri termini ricostruita la figura di Giuseppe Pinelli attraverso le dichiarazioni rese alla Questura di Milano, dopo la sua tragica morte, da persone della più varia estrazione sociale. Fra le più significative meritano menzione quelle di: Ardigò Roberto e Di Matteo Orlando (avevano, quali capi stazione FF.SS., alle loro dipendenze il Pinelli ed hanno potuto quindi riferire

smotico che collegava movimenti di opposta ideologia attraverso la non infrequente migrazione di individui socialmente disadattati dall'uno all'altro degli stessi anche a scopo - come si è detto - di spionaggio o di provocazione.

---

che questi era un uomo tranquillo, lavoratore ed immune da precedenti disciplinari), Manghi Bruno ("conoscevo bene il Pinelli Giuseppe. Ero solito frequentare la sua abitazione perchè la Licia Rognini batteva a macchina i nostri lavori. Era una persona mite, esuberante. Egli aveva letteralmente fama di conoscenze culturali, le più varie. Ricordo animatissime discussioni in materia di religione tra lui e noi alla Università cattolica e così su anarchia e sul movimento operaio... Ricordo che amava anche parlare molto del suo ambiente di lavoro e con entusiasmo"), Giuseppe Gozzini pubblicista ("conoscevo bene il Giuseppe Pinelli e lo stimavo molto. L'ho sempre ritenuto alieno da violenza ed in questo le nostre idee collimavano. Egli si era molto interessato alla mia esperienza essendo stato io processato come obiettore di coscienza, cattolico, dal Tribunale Militare di Firenze"), Marino Livolsi docente di istituzioni di sociologia presso l'Università di Trento ("conoscevo bene il Pinelli Giuseppe. Ho affidato, infatti, più volte, alcuni miei lavori alla moglie del medesimo perchè li battesse a macchina. Ho avuto, così, modo di incontrarlo più volte. Egli teneva molto alla mia conoscenza ed a quella di altri miei colleghi. Debbo dire che l'idea che ho di lui non corrisponde a quella dell'anarchico tradizionale, comunemente inteso. Egli ripudiava la violenza e quindi la trasformazione violenta della società. Pensava che l'anarchia fosse basata sulla fratellanza ed auspicava una società libera dei mali. Si spiega, alla luce di queste sue idee, come egli condividesse e facesse suoi i problemi degli obiettori di coscienza. L'abolizione del servizio militare, secondo lui, sarebbe stata quindi una conquista. Per ciò che riguardava l'organizzazione del movimento anarchico, egli aveva prevalentemente l'aspetto del burocrate. Ricordo anche che si è occupato di campeggi estivi, di ammalati chiaramente borghesi. Curava il pagamento del fitto dei locali ed amministrava un'attività assistenziale tra anarchici denominati "Croce Nera").

In tale contesto non può davvero considerarsi illogico, in via d'ipotesi, che il passeggero di Cornelio Rolandi possa essere stato il Valpreda, più o meno consapevole della potenzialità micidiale dell'incarico affidatogli e della vera identità dei suoi mandanti.

Non va dimenticato, a tal proposito, che proprio nell'ambiente del circolo "22 marzo" fu esercitata un'attività di infiltrazione e di provocazione da parte di Mario Merlino - come più dettagliatamente si dirà (4) - per conto del gruppo di estrema destra facente capo a Stefano Delle Chiaie; il quale, a sua volta, secondo le indicazioni date da Giovanni Ventura, era in diretto collegamento con la cellula eversiva veneta responsabile della strage.

La ricognizione personale del tassista milanese ha colpito, quindi, un personaggio tutt'altro che insospettabile e non si pone affatto in contrasto logico con la matrice degli attentati.

Altro equivoco da dissipare concerne la figura di Cornelio Rolandi, il quale, sulla scorta di informazioni date da alcuni organi di stampa ed acquisite agli atti del processo, è stato presentato come personaggio sospetto e misteriosamente collegato all'attività strumentalizzatrice di settori polizieschi interessati a precostituire false prove sulla cosiddetta "pista rossa" in ordine alla strage di piazza Fontana.

Si è addirittura sostenuto che il Rolandi si sarebbe

---

(4) v. parte V cap.XLI

presentato alla Polizia giudiziaria non il 15 dicembre per la prima volta, come risulta dagli atti processuali, bensì la sera stessa della strage dopo aver fatto ritorno a piazza Fontana e fornito il suo nome nonchè il suo indirizzo ad una guardia intenta a prestare soccorso ai feriti. In questi termini si era espresso il "Corriere della Sera" del 17 dicembre 69. L'articolista, Arnaldo Giuliani, aveva precisato ancora che il Rolandi sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio nella Questura di Milano durante la notte fra venerdì 12 e sabato 13 dicembre durante il corso delle prime indagini ed avrebbe, in tale occasione, fornito il "ritratto parlato" di un passeggero da lui trasportato nei pressi della banca. Su questi importanti riferimenti, forniti da un autorevole quotidiano e dei quali non risultava alcuna traccia nei rapporti giudiziari redatti dalla Questura di Milano, è stato sentito nell'udienza dibattimentale del 19 gennaio 1978 il giornalista sopra indicato e si è, così, potuto accertare che trattasi di notizie non assistite da alcuna garanzia di attendibilità. Il Giuliani, infatti, ha candidamente spiegato di non aver mai conosciuto Cornelio Rolandi; di aver raccolto delle voci circa un taxi che si sarebbe aggirato sul luogo della strage; di aver pensato, poi, allorchè aveva appreso dell'esistenza dell'autista Rolandi, che proprio quest'ultimo doveva essere il conducente di quel taxi; di avere scritto anche che il medesimo Rolandi

era stato interrogato la sera stessa della strage in quanto, attraverso informazioni pervenutegli da persona che non era in grado di indicare, aveva saputo che il conducente del taxi segnalatogli era stato poi rintracciato ed interrogato in Questura quella sera o nella notte.

Nell'udienza del 14 marzo 1978 è stato sentito altro giornalista, Giorgio Zicari, in relazione ad una notizia da lui data sul "Corriere della Sera" del 17 dicembre 1969 e ripetuta sullo stesso quotidiano, qualche giorno dopo, circa il Rolandi; il quale, secondo quanto pubblicato dal giornale, si sarebbe messo in contatto con gli inquirenti dopo qualche ora dalla strage. Lo Zicari in dibattimento ha escluso di essersi servito di proprie fonti qualificate nell'acquisizione della notizia sopra riferita.

Risultati di utilità non maggiore ha prodotto, circa tale "precoce" presa di contatto fra il Rolandi e gli Organi di Polizia, la verifica dibattimentale (5) di quanto un altro giornalista, Maurizio Blondet, ebbe a divulgare con un suo articolo apparso a pag. 24 del settimanale "La Domenica del Corriere" del 30 dicembre 1969. Aveva scritto il Blondet che, essendosi trovato a viaggiare la sera del 16.12.1969 sullo stesso aereo che riportava da Roma a Milano (dopo la ricognizione del Valpreda) il Rolandi, era stato in grado di raccogliere qualche parola di quest'ultimo,

---

(5) v. verb. ud. 10.4.1978

il quale nell'occasione aveva raccontato agli altri passeggeri come egli si fosse messo in contatto con un agente di polizia sin dalla sera stessa del 12 dicembre 1969.

Ha precisato, poi, il giornalista in dibattimento di aver raccolto, nell'occasione, alcune parole del Rolandi dal suo sedile, posto un pò più avanti e dall'altra parte del corridoio dell'aereo, senza avvicinarsi al Rolandi stesso e senza sottoporlo, quindi, ad una vera e propria circostanziata intervista. Egli aveva preso qualche appunto, in ordine a qualcuna delle frasi del tassista, solo dopo l'arrivo dell'aereo a Milano ed il suo articolo - scritto dopo tre o quattro giorni - era derivato dalla utilizzazione di quei pochi appunti e dei suoi ricordi, con l'integrazione di altre notizie prese da altri articoli pubblicati dalla stampa sull'argomento in quel periodo di tempo.

E' agevole rilevare, dalle suddette precisazioni dibattimentali del Blondet, che, anche questa volta, ci si trova dinanzi ad una libera ricostruzione giornalistica basata su fonti plurime, incerte, non documentate e, quindi, sfornite di alcun valore probatorio.

Elementi ben più concreti e sicuri, quali la testimonianza precisa e dettagliata del prof. Liliano Paolucci (6), controllata, sia pure in parte, dalla deposizione dibatti-

---

(6) v. parte I^ cap. XI

mentale (7) della sua segretaria Antonia Bestetti che ha testimoniato sulla informativa telefonica del Paolucci medesimo alla Questura di Milano, nonchè quella resa nell'udienza del 19 gennaio 1978 dal giornalista dell'"Unità" Marcello Del Bosco, alla cui presenza Cornelio Rolandi, durante un'intervista, ebbe personalmente a smentire le notizie riportate dal "Corriere della Sera", inducono invece a ritenere che il Rolandi stesso maturò in sè lungamente ed angosciosamente la decisione di riferire quanto sapeva all'Autorità inquirente e solo dopo il colloquio col prof. Paolucci, la mattina del 15 dicembre 1969, trovò il coraggio necessario per far prevalere il senso civico della doverosa collaborazione con gli Organi di Giustizia sull'istintiva e comprensibile tendenza a tenersi lontano dalle spiacevoli complicazioni di una grossa vicenda giudiziaria.

La difesa di Pietro Valpreda ha richiamato l'attenzione della Corte su qualche divario esistente fra la narrazione fatta dal tassista agli inquirenti e quella dallo stesso resa al prof. Liliano Paolucci. Quest'ultimo ha attestato che, secondo il racconto a lui fatto, il passeggero, dopo aver chiesto di essere accompagnato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura (ove doveva vedere una persona) e poi "da un'altra parte", sarebbe sceso dal taxi proprio davanti all'istituto bancario e nello stesso punto sarebbe, poco dopo, risalito a bordo senza avere più con sè la

(7) v. verb. ud. 29.3.1978

borsa con la quale si era allontanato; ha precisato, anche, di aver saputo dal tassista che questi aveva collegato il comportamento del passeggero medesimo alla strage appena un quarto d'ora o venti minuti dopo che l'uomo era definitivamente sceso dal taxi. Il Rolandi, invece, ha riferito agli inquirenti di aver ricevuto dal passeggero in un primo tempo l'incarico di condurlo "in via Albricci passando da S.Tecla"; di essersi poi fermato a richiesta dello stesso non proprio davanti alla banca di piazza Fontana, ma circa dieci metri dopo l'imbocco della vicina via S. Tecla; e di aver collegato l'uomo all'attentato dinamitardo - di cui aveva avuto notizia dopo meno di un'ora - solo nei due giorni successivi in quanto, essendo rimasto a letto ed essendosi soffermato nella lettura dei giornali su quel tragico avvenimento, gli erano sorti proprio allora i primi sospetti.

In realtà il divario sopra accennato non riveste alcuna importanza e trova una spiegazione logicamente accettabile nella situazione angosciosa in cui il Rolandi versava, indeciso com'era sull'opportunità di informare la Polizia o di tacere, quando raccontò il fatto al prof. Paolucci; al quale egli sentì il bisogno di rappresentare gli estremi essenziali del fatto per sfogarsi e ricevere magari un consiglio per la soluzione del problema che lo affliggeva. Una volta risolto tale problema, è naturale la maggiore precisione del tassista dinanzi ai Carabinieri ed al Magistrato, i quali erano ovviamente interessati a recepire ogni dettaglio dell'accaduto anche in relazione al punto esatto delle fermate del taxi. Nè assume alcun rilievo particolare la circostanza relativa al momento in cui il tassista

cominciò a collegare il passeggero all'esplosione: anche se i primi sospetti poterono essergli sorti quello stesso pomeriggio del 12 dicembre, come ha riferito il prof. Paolucci, è umanamente comprensibile come, dinanzi all'Autorità inquirente, egli possa essersi istintivamente indotto a spostarne la collocazione temporale nei due giorni successivi per non sentirsi obbligato a giustificare la tardività della sua presa di contatto con i Carabinieri.Si tratta, comunque, di particolari assolutamente inidonei a far nascere dubbi sulla genuinità dei ricordi più importanti del testimone.

Cornelio Rolandi era noto come vecchio militante nelle file del Partito Comunista Italiano (8). Nulla autorizza a porre riserve sulla sua coerenza e sulla sincerità della sua adesione a quella fede politica, la quale, costituendo l'ideologia del partito di più recisa opposizione all'assetto governativo della epoca, non era certamente tale da renderlo disponibile ad oscure e calunniose macchinazioni del Potere in danno degli ambienti di sinistra.

Non vi è motivo, perciò, di dubitare della buona fede di Cornelio Rolandi e del suo sincero intento di collaborare a fini di giustizia. Nè può fondatamente sostenersi che possa essere stato mosso dalla taglia di cinquanta milioni posta sul capo dei colpevoli. Egli si mise in contatto con i Carabinieri sin dalla mattina del 15 dicembre 1969.

---

(8) v. dep. Del Bosco sopra citata

La taglia fu stabilita durante una riunione tenutasi successivamente in Prefettura, con l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altre Autorità dello Stato, verso le 13,30 di quello stesso giorno (9); e, quindi, nessuno poteva conoscerne l'esistenza prima di quell'ora.

E' stato obiettato che l'attendibilità del tassista potrebbe essere messa in dubbio da alcune non chiarite circostanze relative al comportamento da lui tenuto quel pomeriggio del 12 dicembre 1969. Si è trovato, anzitutto, strano l'uso stesso del taxi da parte di una persona che, dovendo raggiungere l'ingresso della Banca Nazionale dell'Agricoltura a piazza Fontana partendo dalla vicinissima piazza Beccaria (appena 135 metri), avrebbe potuto farlo comodamente e con più celerità a piedi, invece di portarsi in auto fino a via S.Tecla e tornare poi indietro percorrendo 117 metri (10). Si è rilevato che il prezzo della corsa, pagato dal passeggero al tassista con la consegna della somma di £.600, sarebbe stato eccessivo per un percorso (da piazza Beccaria all'inizio di via Albricci) di appena 616 metri secondo le tariffe all'epoca in vigore. Si è fatto notare, ancora, che appaiono inspiegabili

---

(9) v. deposiz.testimoniali rese dal col.CC. Aldo Favali nelle udienze dibatt. del 24 maggio 1974 e del 18 gennaio 1978

(10) tali misurazioni sono state effettuate in sede di ispezione giudiziaria dei luoghi nel corso della istruzione "romana" (v. cart.5 fasc. IV/6 foll.8-9 istruttoria "Valpreda")

alcune annotazioni esistenti sul libretto del tassista: cioè il fatto che vi risultino segnati quel giorno 74 chilometri effettuati in servizio (ossia con passeggero a bordo) ed altrettanti fuori servizio, nonchè il particolare che il Rolandi, dopo aver realizzato il suddetto percorso piazza Beccaria-via Albricci, non indicò più gli itinerari compiuti ma si limitò ad annotare l'importo degli incassi.

E' facile contestare il valore di tali obiezioni, giacchè è evidente che l'oscurità di alcune circostanze, rimaste non chiarite perchè al Rolandi nessuna specifica domanda fu posta sulle circostanze stesse quando egli era ancora in vita, non può di per sè essere intesa come sintomo di misteriori artifici del Rolandi medesimo. Le mancate annotazioni sul libretto non dimostrano certo una condotta fraudolenta del tassista, il quale, invece, sarebbe stato interessato a non lasciare lacune sospette, nella compilazione della sua cedola di servizio, proprio se avesse posto in essere qualche artificio. Nè, ovviamente, può a lui farsi carico dei pretesi strani comportamenti del suo cliente; anche perchè, a voler considerare le cose con la dovuta serenità, le modalità di impiego del taxi e l'importo del prezzo pagato per la corsa possono trovare adeguata spiegazione nelle esigenze del momento. Infatti l'uso del taxi non dovette essere dettato tanto dal bisogno di raggiungere la vicina banca, ma soprattutto dall'opportunità di poter disporre di un veloce mezzo che aspettasse l'attentatore

in quei pressi (non troppo vicino all'ingresso dello istituto bancario in considerazione del rischio di provocare immediati sospetti nel conducente) e gli desse la possibilità di dileguarsi alla svelta dopo aver depositato il micidiale ordigno. Probabilmente l'attentatore trovò imprudente, a torto o a ragione, l'impiego di un'auto privata; e, quanto al prezzo della corsa (ritenuto, peraltro, congruo dal Rolandi), egli non aveva certo interesse nè tempo per impelagarsi in discussioni col tassista al fine di concordare il giusto importo e risparmiare, così, poche lire.

****
****

CAPITOLO XXXVIII

IL VALORE DELLA RICOGNIZIONE DEL TASSISTA

Quanto si è finora detto su Cornelio Rolandi dimostra che egli è entrato nel procedimento al solo scopo di recarvi un sincero contributo testimoniale e che la sua parola non può considerarsi in contrasto con la matrice politica degli attentati nè con la logica degli avvenimenti.

Quanto alle modalità della sua testimonianza, risulta chiaramente dagli atti processuali che egli si espresse, nelle varie fasi in cui fu sentito, in maniera dettagliata e costante.

Riconobbe senza esitazione, dinanzi al Magistrato, Pietro Valpreda come il passeggero da lui trasportato, pur vedendolo fra altri quattro uomini di corporatura e fisionomia non molto dissimili da quelle del Valpreda medesimo. (11) Si accorse subito che l'abbigliamento del soggetto riconosciuto non era quello da lui notato sul suo passeggero; precisò poi, nella sua deposizione del 13 gennaio 1970, che la diversità di abbigliamento riguardava il cappotto; ed in realtà il Valpreda nell'ufficio del Magistrato romano indossava un cappotto diverso da quello da lui portato fino a venerdì 12 dicembre, in quanto la prozia Rachele Torri gli aveva procurato un soprabito migliore (quello del di lui padre) perchè si potesse presentare dignitosamente dinanzi al Consigliere Istruttore di Milano dr.Amati il giorno successivo 13 dicembre.Pie-

---

(11) v. fotografie e dati somatici delle persone utilizzate ai fini della ricognizione in cart.1 vol.I p.I^ foll.136 e 190 istruttoria "Valpreda"

tro Valpreda con quest'ultimo soprabito si presentò ancora nell'Ufficio del dr.Amati lunedì 15 dicembre e venne nello stesso giorno arrestato - com'è noto - per essere poche ore dopo trasportato a Roma, ove, sempre con il medesimo abbigliamento, fu presentato al tassista. (12)

---

(12) v. interr. di Pietro Valpreda del 9 e del 15 gennaio 1970, nonchè di Rachele Torri del 3 gennaio 1970 in cart.2 vol.II p.I^ foll.23r, 26r, 302r.
Alcuni difensori di parte civile, per conferire maggior valore accusatorio al riconoscimento del Rolandi ed al particolare da questi riferito, secondo cui il passeggero del taxi si presentava con un diverso abbigliamento all'atto della ricognizione, hanno sostenuto che il Valpreda fece accuratamente sparire, con l'aiuto della propria Rachele Torri, il cappotto da lui indossato il 12 dicembre 1969.
Tale assunto, per la verità, non è confortato da alcun elemento probatorio.
Il Valpreda, nell'interrogatorio del 9 gennaio 1970, ha dichiarato di essere giunto a Milano la mattina del 12 dicembre 1969 "con un giaccone tre quarti di colore verde scuro, tipo americano con il cappuccio, però molto sporco e quindi di colore indefinibile".
Con questo tipo di giaccone lo vide arrivare nel suo studio lo avv. Luigi Mariani verso mezzogiorno dello stesso 12 dicembre.
Sulla stessa circostanza si è trovata concorde Rachele Torri, nella cui abitazione il 17 gennaio 1970 l'indumento in questione venne sequestrato. Dal verbale di sequestro esso risulta così descritto: "un cappotto formato tre quarti con cappuccio a duple fas e precisamente di pelo nero e di tela color verde scuro" (v. cart.5 vol.4 fasc.1 foll.5-6-7).
Il passeggero del taxi indossava il 12 dicembre 1969, secondo le precisazioni del Rolandi, un cappotto ben diverso, ossia "di fattura regolare, al di sotto del ginocchio ma non lungo, di colore marrone scuro (v. cart.3 vol.III p.II^ fol.286).

La certezza soggettiva del Rolandi di aver riconosciuto il passeggero è dimostrata pure dal fatto che egli insistette nelle sue precedenti dichiarazioni anche quando fu sentito "a futura memoria" in ospedale dal Giudice Istruttore, in un momento in cui le sue preoccupanti condizioni di salute costituivano un motivo serio ed urgente per indurlo a manifestare eventuali dubbi o resipiscenze circa quel pesante atto di accusa da lui compiuto. Non va, inoltre, trascurato sotto questo aspetto, quanto il cap. dei CC. Gianpietro Ciancio ha precisato nell'udienza dibattimentale del 18 gennaio 1978. Trattasi dello ufficiale che accompagnò il Rolandi da Milano a Roma per il riconoscimento del passeggero e che, in epoca successiva, ebbe occasione di vedere più volte il Rolandi stesso in quanto questi, spesso destinatario di minacce anonime durante il corso del procedimento, si recava frequentemente da lui per essere tranquillizzato. Sempre in tali occasioni -

---

Non vi è alcuna prova che Pietro Valpreda, oltre al "tre quarti" ed al soprabito poi datogli dal padre, disponesse di altro cappotto. Per completezza va ricordato che lo stesso Valpreda nel suo interrogatorio del 15 gennaio 1970 ha parlato di un terzo suo cappotto (peraltro diverso da quello descritto dal Rolandi) riferendo quanto segue: "Prima di partire per Roma, verso la fine dell'aprile 1969, avevo lasciato presso mia zia Rachele un cappotto verde scuro, lungo due dita sopra il ginocchio....Non so se mia zia abbia conservato tale cappotto". In effetti esso non fu trovato in casa della Rachele Torri, la quale ha riferito in proposito di non averlo conservato trattandosi di un indumento vecchio ed inservibile; ma ciò non può suscitare sospetto alcuno, perchè il Valpreda si sarebbe ben guardato dal parlare spontaneamente di questo terzo cappotto se lo avesse effettivamente indossato nel taxi del Rolandi.

ha ricordato il cap. Ciancio- il tassista si era detto sicuro del riconoscimento effettuato, esprimendosi più o meno così: "Se non vi è un sosia al cento per cento, la persona che ho riconosciuto è quella che ho trasportato".

Alcuni rilievi sono stati mossi dalla difesa del Valpreda, per contestare il valore accusatorio della testimonianza di Cornelio Rolandi, relativamente alla borsa da lui descritta.

Il Rolandi ai Carabinieri il 15 dicembre 1969 disse che il passeggero portava con sè "una borsa nera in vilpelle con cerniera, del tipo di quella descritta dai giornali"(13); al Procuratore della Repubblica il giorno successivo parlò invece di "una borsa scura in vilpelle con chiusura lampo"; dinanzi al Giudice Istruttore romano, infine, il 2 luglio 1970, si riportò sostanzialmente alle sue prime dichiarazioni, spiegando che la borsa era simile a quella la cui fotografia era stata pubblicata dal "Corriere della Sera" dopo gli attentati dinamitardi e che con la frase "apertura a cerniera" egli intendeva richiamarsi alle "borse che si aprono dall'alto come quelle delle donne su entrambe le fiancate sino agli snodi". A parte qualche incertezza su dati marginali la descrizione risulta costante sul colore: la borsa era nera. Partendo da quest'ultimo dato la difesa del Valpreda ha

---

(13) I giornali, ovviamente, si riferivano all'unica borsa rimasta indenne dopo gli attentati: quella rinvenuta con l'ordigno inesploso nella Banca Commerciale Italiana di Milano (modello 2131 Peraso di colore nero della ditta tedesca Mosbach-Gruber)

puntualizzato che esso è in contrasto con le risultanze di prova specifica e generica acquisite (borse acquistate a Padova, perizia sui frammenti metallici delle borse), in base alle quali si sarebbe acclarato che la borsa usata per il trasporto dello ordigno nella Banca Nazionale dell'Agricoltura era una Mosbach-Gruber mod.2131 di colore marrone. Ne deriverebbe, come corollario, che "il passeggero trasportato da Rolandi non era lo attentatore della B.N.A." (14)

E' agevole dimostrare come le risultanze processuali conducano, in realtà, a conclusioni ben diverse.

Si è già detto, trattando degli accertamenti tecnici eseguiti sui frammenti rinvenuti nei luoghi delle esplosioni,che sin dalle prime perizie espletate durante l'istruzione "romana" del procedimento l'appartenenza al modello 2131 della ditta Mosbach-Gruber era emersa solo per due borse: quella rinvenuta indenne a Milano nella Banca Commerciale Italiana e quella adoperata per il trasporto dell'ordigno a Roma sull'Altare della Patria - lato museo. Tale risultato ha ricevuto conferma con la perizia sui frammenti metallici disposta successivamente dal Giudice Istruttore di Milano. In quest'ultimo responso peritale (non contestato dalla difesa che lo ha citato, anzi, a conforto del proprio assunto) si è precisato categoricamente che i reperti provenienti dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura (come quelli trovati a Roma nella Banca Nazionale del Lavoro e sull'Altare della Patria -lato pennone -)

---

(14) v. pagg.24 e 25 della memoria depositata dalla difesa di Pietro Valpreda il 17.2.1979 (cart.S-A quater)

"non possono essere attribuiti a borse mod.2131 ma provengono certamente da altri tipi di borsa" (15). Cade, quindi, ogni possibile collegamento con una delle tre borse di colore marrone mod.2131 vendute a Padova, unitamente alla quarta di colore nero, nel negozio "Al Duomo" il 10 dicembre 1969. Inoltre, in base alla perizia merceologica eseguita durante l'istruzione "romana" (16) e mai contraddetta da altri accertamenti tecnici durante le successive istruttorie, si è potuto stabilire che il colore della borsa collocata con l'ordigno nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura era nero. E' evidente, pertanto, che la precisazione del Rolandi sul colore della borsa non solo non è in contrasto,ma addirittura armonizza con le risultanze generiche; onde appare destituita di qualsiasi fondamento probatorio l'affermazione conclusiva, fatta dalla difesa, secondo la quale il passeggero trasportato dal Rolandi medesimo"non era l'attentatore della B.N.A."

Si sono, fino a questo punto, illustrati tutti gli elementi che militano in favore della serietà e dell'attendibilità della testimonianza di Cornelio Rolandi. Si deve, ora, sottoporre il riconoscimento del tassista, dal momento che esso costituisce l'unico serio elemento di prova a carico di Pietro Valpreda in ordine al gravissimo attentato dinamitardo compiuto il pomeriggio del 12 dicembre 1969 nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, ad una rigorosa valutazione criti

---

(15) v. parte V cap.XI
(16) v. cart.10 ed 11 istruttoria "Valpreda"

ca per saggiare, a prescindere dalla buona fede di chi ebbe ad effettuarlo, se la sua efficacia probatoria sia proprio assoluta ed inattaccabile. E' noto, invero, che, trattandosi di un mezzo istruttorio particolarmente esposto - per la sua stessa natura - alle influenze devianti, e talora inavvertite, di impressioni soggettive e di elementi di suggestione, occorre usare la massima cautela nell'esame dello stesso per evitare errori di giudizio.

Proprio a questo essenziale bisogno di prudenza si ricollega l'indagine sui fatti che hanno preceduto il riconoscimento svoltosi dinanzi al Magistrato; ed essa deve essere, anzitutto, focalizzata sulle caratteristiche somatiche fornite dal tassista milanese, circa la persona da lui trasportata, nel momento in cui egli prese contatto con i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano. La descrizione del Rolandi, verbalizzata dai militari, è quella che segue:

"Il signore risponde ai seguenti connotati: età anni 40 circa, altezza 1,73-74 circa, corporatura regolare, capelli neri, leggermente ondulati, regolari mossi, occhi scuri, sopracciglie nere regolari, senza baffi, basette regolari, orecchie regolari, un pò stempiato....Parlava un buon italiano, senza particolari inflessioni, ma mi è sembrato che fosse un italiano studiato. Nel complesso mi è sembrata una persona elegante, dal comportamento distinto e serio. Il colorito del volto era bruno. Nel complesso non mi dava la impressione che si trattasse di un italiano, ma bensì di un tipo tedesco di quelli mori... il tono della voce era baritonale".(16)

(16) v. cart.3 vol.III p.II° fol.286 istruttoria "Valpreda"

Molti dei dati forniti con la suddetta descrizione corrispondono o sono, quanto meno, compatibili con la figura di Pietro Valpreda: quelli relativi all'età, alla corporatura, al colorito del volto, alla barba rasa, agli occhi, alle sopracciglia, alle orecchie, alla disposizione dei capelli. Per quanto riguarda questi ultimi, non può condividersi lo assunto della difesa del Valpreda, secondo cui essi alla epoca sarebbero stati molto lunghi sì da richiamare la foggia del cosiddetto "capellone". Risulta, invece, da una fotografia scattata allo stesso Valpreda per conto dell'A.N.S.A. il 17 dicembre 1969 (17) che i suoi capelli, mossi e non folti, erano di lunghezza normale. Inaccoglibili si presentano, inoltre, le obiezioni che la difesa ha mosso relativamente all'altezza facendo rilevare che essa risulta determinata per il Valpreda in m. 1,66 nel foglio di matricola (18) relativo al suo servizio militare. Invero, a parte la constatazione che da altro documento (19) l'altezza del soggetto in esame risulta di m. 1,70, è chiaro che la suddetta misura di m.1,66 (determinata - come è noto - sulla base della precisa distanza fra piante dei piedi e cuoio capelluto) va aumentata dello spessore delle scarpe e della naturale vaporosità dei capelli, nonchè considerata con un certo grado di approssimazione, perchè ci si possa ragionevolmente rapportare alle concrete possibilità di valutazione del Rolan-

(17) v. cart.S-A ter fasc.2
(18) v. allegato verb. udienza dibatt. 4.4.1974
(19) v. diario clinico di Pietro Valpreda inviato dalla Direzione delle Carceri di Regina Coeli (cart.S-A ter fasc.2)

di. Neanche il portamento elegante e distinto del passeggero appare incompatibile - nonostante le contestazioni fatte pur a tal riguardo dai difensori del Valpreda - con quello di quest'ultimo, se si tien conto del fatto che egli, ballerino di professione, aveva fin dall'età giovanile "movenze assai aggraziate" (20).

Quel che appare singolare è che il Rolandi, in quei pochi minuti da lui trascorsi vicino al passeggero e pur voltandogli, per la maggior parte del tempo, le spalle (ovviamente durante la guida del taxi),abbia avuto modo di fissare tanti particolari somatici della persona trasportata nonchè vari dettagli del di lui abbigliamento (cappotto di fattura regolare, al di sotto del ginocchio, ma non lungo, di colore marrone øscuro, pantaloni scuri con camicia e cravatta).

Eppure, oltre al limitato tempo di osservazione ed alla banalità di quell'incontro (simile a tanti altri che si succedevano continuamente durante la sua giornata di lavoro trascorsa sul taxi), neanche l'ora era propizia alla raccolta di tanti dati. E' noto, invero, che dopo le ore 16 a Milano, in un pomeriggio di dicembre, le condizioni di luce non aiutano molto ad individuare il colore degli occhi e delle sopracciglia di una persona che non interessa particolarmente. Sicchè la dettagliata descrizione del tassista dovrebbe esse-

---

(20) v. pag.7 della relazione peritale redatta dal dott. Enzo Morpurgo durante l'istruttoria di un procedimento penale per rapina instaurato a carico di Pietro Valpreda quando questi non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età (cart.20 fasc.proc.pen. contro Sciancalepore + 10)

re rivelatrice di eccezionali capacità di osservazione e di memoria.

Nella specie, tuttavia, l'esistenza di queste eccezionali capacità è posta in dubbio da due circostanze.

La prima concerne il modo di parlare di Pietro Valpreda. Questa Corte ha dato atto, nell'udienza dibattimentale del 28 marzo 1974, che egli parla con accento milanese e con la "r" francese: ciò contrasta nettamente con il "buon italiano senza particolari inflessioni" cui si è riferito il Rolandi. E' stato obiettato da alcuni difensori di parte civile che il tassista, da buon milanese, può aver considerato istintivamente "buon italiano" la lingua parlata nella sua città, data la sua consuetudine con quel tipo di accento. E' stato, anche, ipotizzato che il Valpreda abbia, per non farsi riconoscere, volutamente alterato sia l'accento, forzandosi a parlare quello "italiano studiato" colto dal Rolandi, sia il tono della voce, trasformandola da chioccia in baritonale. Queste ipotesi accusatorie non sono prive di logico fondamento. Restano, comunque, sul punto in esame, ineliminabili perplessità: specialmente sulla possibilità di eliminare totalmente quella "r" francese nelle frasi pronunciate all'indirizzo del tassista (21).

La seconda circostanza riguarda le basette del passeggero, le quali sono state qualificate dal Rolandi "regolari". Nello identi-kit (22), tracciato sulle sue indicazioni dai Carabinie

(21) Le frasi furono le seguenti:"andiamo in via Albricci passando da S.Tecla", "Mi attenda un attimo chè torno subito", "di volata in via Albricci" (v. dep.Rolandi in cart.3 vol.LII, p.II^ foll.288 e 294r.)

(22) v. cart.3 vol.III p.II^ fol.93 istruttoria "Valpreda"

ri, le basette risultano assai corte; e questo dà l'esatta misura di quel che egli ha inteso dire con lo aggettivo "regolari". Quelle di Pietro Valpreda erano, invece, molto lunghe all'epoca dei fatti, come si nota nella foto "A.N.S.A" sopra citata. Vi è quindi un netto contrasto fra la descrizione preventiva del passeggero ed il Valpreda, proprio su uno dei connotati più appariscenti della persona da riconosdere.

Ciò può condurre ad una duplice soluzione: o le basette della persona trasportata nel taxi erano effettivamente corte - ed in tal caso non si trattava certo del Valpreda - oppure esse erano lunghe. In quest'ultima ipotesi le capacità mnemoniche e di osservatore del tassista, il quale si è riferito invece ad un paio di basette corte, devono qualificarsi tutt'altro che eccezionali; e si è quindi autorizzati a pensare, non senza fondamento, che egli, nel riferire ai Carabinieri tanti dettagli da lui colti nelle condizioni sfavorevoli di cui si è detto, possa essere stato un pò azzardato e superficiale, forse anche tradito inconsapevolmente dal pur lodevole proposito di fornire il massimo contributo alla giustizia e di non deludere le aspettative degli inquirenti, naturalmente tesi, data l'importanza del fatto, ad ottenere dal testimone i più minuti ragguagli su quanto gli era capitato.

Le considerazioni ora fatte sulla obiettiva fedeltà dei ricordi del tassista vanno tenute presenti nella valutazione di un singolare episodio verificatosi la sera del 15 dicembre 1969 a Milano, nello studio del Questore Marcello Guida, allor che quest'ultimo ebbe ad esibire a Cornelio Rolandi, che anco-

ra non aveva riconosciuto il suo passeggero, una fotografia di Pietro Valpreda.

Si è già esposto analiticamente in narrativa (23) quanto interessa conoscere circa lo svolgimento di tale episodio attraverso la rievocazione fattane da una delle persone presenti: il col. dei Carabinieri Aldo Favali, che accompagnò personalmente in Questura quella sera del 15 dicembre il Rolandi (24). Dalla deposizione del col.Favali e da quella, conforme, del cap. dei CC. (all'epoca tenente) Gianpietro Ciancio si evince chiaramente un particolare di notevole rilievo: il Questore ebbe ad esibire in visione solo la fotografia del Valpreda al Rolandi, il quale, invitato a dichiarare se nella stessa riconoscesse l'immagine della persona da lui trasportata, rispose affermativamente.

La risposta data dal tassista al Questore non fu categorica, ma caratterizzata da alcune riserve che dai due ufficiali dell'Arma sono state ricordate nei seguenti termini.

" Sembra il passeggero da me trasportato, salvo che quello che ho accompagnato io aveva il viso più scavato". (25)

---

(23) v. parte I^ cap.V

(24) Il col.Favali nell'udienza del 18.1.1978 ha riferito di non aver preannunciato al Questore la sua visita con il Rolandi; della cui avvenuta presentazione al Nucleo Investigativo dei CC. aveva, però, messo al corrente durante le ore antimeridiane il dr. Antonino Allegra capo dell'Ufficio Politico della Questura e lo stesso dr.Marcello Guida (v.anche dep.Favali 12.1.1970 al Giudice Istruttore)

(25) dep. Favali 12.1.1970 in cart.3 vol.III p.II^ fol.90r. cit.

" Riproduco copia dell'identi-kit della persona di cui parlava il Rolandi, eseguita nel mio ufficio. Il Rolandi affermò che l'identi-kit corrispondeva alla persona da lui trasportata all'80-85% perchè differiva per le seguenti caratteristiche: le guance erano più incavate nel soggetto originale, la fronte più stempiata, i capelli più radi e scompigliati. Faccio presente che le stesse osservazioni il Rolandi le ha fatte nell'esaminare una foto del Valpreda mostratagli nell'Ufficio del Questore di Milano" (26).

Quanto riferito dal cap. Ciancio, circa le caratteristiche differenziali fra il "soggetto originale" e la fotografia, risulta confermato direttamente dal Rolandi dinanzi al Giudice Istruttore di Roma il 13 gennaio 1970 (27).

Il col. Favali ed il cap. Ciancio hanno, altresì, precisato che al Rolandi, dopo l'effettuato riconoscimento del Valpreda in quell'unica immagine fotografica esibitagli, furono mostrate negli Uffici della Questura varie fotografie di altre persone.

Di questa prima ricognizione personale, avvenuta nella Questura di Milano, non si diede atto in alcun verbale; e le altre persone presenti (il cap. dei CC. Giorgio Cima, i funzionari di P.S. Antonino Allegra e Beniamino Zagari, lo stesso Questore Marcello Guida) hanno dichiarato in sede giudi-

---

(26) dep.Ciancio 12.1.70 in cart.3 vol.III p.II^ fol.92 cit.

(27) v. fol.293 vol. sopra cit.

ziaria di non essere in grado di ricostruire lo svolgimento (28). In particolare il Questore, nonostante il ruolo di protagonista da lui svolto nell'occasione e la particolarità del caso, destinato a richiamare ben presto l'attenzione di tutti gli organi di stampa e dell'opinione pubblica nazionale, ha sostenuto di nulla ricordare in ordine a tale circostanza.

Si impongono, a questo punto, alcune osservazioni sullo episodio.

Anzitutto è palese la violazione di un precetto fondamentale dettato dai teorici e dagli operatori del diritto di tutti i tempi: quello che prescrive di eseguire la ricognizione "inter plures". E' evidente che la certezza sulla spontaneità di un riconoscimento e, conseguentemente, la garanzia della sua genuinità, vengono seriamente incrinate allorchè si presenta, dinanzi a chi è chiamato a riconoscere, quella sola persona che si presuppone debba essere identificata.

Nel caso specifico in esame la carica suggestiva, introdotta preliminarmente con la presentazione di quell'unica fotografia, fu potenziata anche dal fatto che in presenza di Cornelio Rolandi nell'Ufficio del Questore si procedette - come risulta dalle deposizioni dibattimentali del col.Favali e del cap.Ciancio - ad una comparazione fra la fotografia del Valpreda e l'identi-kit preparato quella mattina stessa sulle indicazioni fornite dal Rolandi medesimo. Tale comparazione in-

---

(28) v. verb.ud.dibatt. del 24 e 30 maggio 1974, nonchè del 18 e 19 gennaio 1977.

dusse quelli che la effettuarono, ossia coloro che rappresentavano i vertici della Polizia locale e la cui autorità non poteva sfuggire all'istintiva valutazione del tassista, a pronunciarsi per una rassomiglianza fra le due immagini (29); sicchè è innegabile che si crearono con ciò, anche se inconsapevolmente, le premesse per rafforzare il Rolandi nel convincimento di aver fornito indicazioni utili e precise che conducevano ragionevolmente al Valpreda. Era senza dubbio difficile per il tassista, presumibilmente poco esperto delle tecniche investigative, rendersi conto che il sistema dello identi-kit non rappresenta un vero e proprio mezzo di completa identificazione, ma è finalizzato all'individuazione del "tipo" al quale il ricercato appartiene e solo in questi limiti può dare affidamento e riuscire utile, in quanto rende possibile - per un migliore e rapido orientamento delle ricerche - una prima esclusione di tutti gli individui sospetti i cui caratteri principali siano lontani da quelli del "tipo" ricostruito.

In altri termini un atto delicatissimo, quale è indubbiamente il riconoscimento personale, venne preceduto, nella Questura di Milano, da indicazioni che, pur se prive di maliziosi intendimenti da parte di chi le pose in essere, costituiscono di per sè stesse cause obiettivamente idonee a predisporre un eventuale dubbioso verso un'illusione di certezza. Sarebbe stato, invece, preciso dovere degli inquirenti

---

(29) il col.Favali ha precisato testualmente nella sua deposizione del 12.1.1970: "riscontrammo che esistevano molti punti di rassomiglianza".

curare l'eliminazione di tutto ciò che poteva produrre effetti suggestivi in colui che veniva chiamato a riconoscere. Non è superfluo ricordare, in proposito, che il legislatore, ben consapevole del carattere particolarmente insidioso di indicazioni preventive del genere di quelle fatte nella Questura di Milano, ha ravvisato nelle indicazioni medesime la natura di "condizioni atte a prevenire il riconoscimento" ed ha, perciò, imposto al giudice, con la normativa prevista dall'art.360 C.P.P., di chiedere specificamente a chi deve eseguire la ricognizione personale se è mai stato chiamato a tale esperimento da altra Autorità o se, successivamente al fatto per cui si procede, gli è mai stata indicata la persona da riconoscere, se ne ha veduto immagini ritratte in fotografia o in un altro modo, o se non si trova in altre condizioni atte a prevenire il riconoscimento.

Il dovere del Questore di Milano di astenersi dal presentare al tassista immagini fotografiche con modalità potenzialmente fuorvianti dal cammino della verità non derivava solo da un generale obbligo di correttezza nelle investigazioni, ma trovava anche un aggancio specifico nelle esigenze del caso concreto. Invero è certo che, nella notte dal 14 al 15 dicembre 1969, era pervenuta all'Ufficio Politico della Questura di Milano da quello della Questura di Roma una richiesta telefonica di fermo del Valpreda quale indiziato dei recentissimi attentati e che, alle ore 14 del 15 dicembre, il dr.Beniamino Zagari (il funzionario di P.S. di Milano che qualche ora più tardi (30) si incaricò di reperire la fotografia poi

(30) v. dep. Zagari in verb.ud.dibatt. del 18.1.1978

mostrata la sera stessa al Rolandi) aveva comunicato a Roma l'avvenuta esecuzione del suddetto fermo (31). Pietro Valpreda, fermato, era stato tradotto in auto da Milano a Roma con partenza nelle prime ore del pomeriggio di quello stesso giorno.15. Il Questore, pertanto, quando poco dopo, in serata, ricevette la visita di Cornelio Rolandi accompagnato dagli Ufficiali dei Carabinieri sopra menzionati, non potette non rendersi conto di trovarsi dinanzi ad un testimone destinato ad un riconoscimento ormai imminente nei confronti del Valpreda in persona. Egli doveva, conseguentemente, avvertire in maniera particolare l'esigenza di non intervenire con inutili ed inquinanti sondaggi preliminari presso quel testimone. Si comportò, invece in senso diametralmente opposto; onde nasce legittimo il dubbio che il Rolandi, in quel primo suo riconoscimento sulla fotografia, abbia potuto trarre conforto e sicurezza da elementi collaterali e suggestivi attinenti alla condizione di indiziato che Pietro Valpreda aveva ormai assunto nella valutazione della Polizia.

L'asserzione del Questore Guida di nulla ricordare della circostanza in esame ha un significato ben comprensibile se rapportata alla violazione di quel suo preciso dovere. Essa rivela la tendenza a rimuovere un particolare scomodo e trova riscontro in analoghe reticenze rilevabili dalla documentazione acquisita agli atti. Invero nel rapporto redatto dalla

(31) v. dep.dr.Bonaventura Provenza, all'epoca Capo dello Ufficio Politico della Questura di Roma, in verb.ud. dibatt. del 18.4.1974

Questura di Milano in data 15 dicembre 1969, per informare la locale Procura della Repubblica dell'imminente viaggio a Roma organizzato per il Rolandi, non risulta alcun cenno all'avvenuta esibizione della fotografia e si dà la seguente versione in ordine ai contatti avvenuti con il Rolandi medesimo: "Poichè dalla descrizione fornita dal tassista sui connotati del medesimo (cioè del suo passeggero) appare che essi si presentano press'a poco identici a quelli del Valpreda, nella mattinata di domani il Commissario Capo dott.Antonino Allegra si porterà, con il ten. dei CC. Gianpietro Ciancio e col tassista, in aereo, a Roma per le urgenti ricognizioni e contestazioni del caso alla presenza dei magistrati romani" (32). Successivamente, quando la circostanza della fotografia di Valpreda (venuta fuori con le testimonianze dei due Ufficiali dei Carabinieri Favali e Ciancio nonchè dello stesso Rolandi) era ormai inoccultabile, essa risulta collocata sapientemente nella descrizione di un generico e sfumato contesto con il rapporto riepilogativo delle indagini redatto

---

(32) v. cart.I vol.I p.II^ foll.425-426 istruttoria "Valpreda". Anche il dr.Allegra, sentito a Roma il 17 dicembre 1969, ha evitato accuratamente di parlare della fotografia e si è perfettamente allineato sulle posizioni prese dal suo Ufficio dicendo: "Poichè dalla descrizione che il Rolandi faceva della persona che aveva trasportato ci parve di identificare il Valpreda, ritenemmo opportuno prendere accordi con la Questura di Roma per un'eventuale ricognizione. Decidemmo di accompagnare il Rolandi a Roma con l'aereo delle ore 9,30 del mattino successivo 16 dicembre (cart.I^ vol.III p.I^ fol.71 r.)

il 22 gennaio 1970 dalla stessa Questura di Milano: "Nel pomeriggio il Rolandi venne accompagnato in Questura, ove gli furono mostrate alcune fotografie di elementi estremisti,fra cui quella del Valpreda Pietro, che si allega al presente rapporto. Egli dichiarò subito di riconoscere nella persona raffigurata nella fotografia l'individuo da lui trasportato in auto il giorno dell'attentato (33).

La stessa Autorità di P.S., quindi, ha sentito chiaramente il disagio di rivelare un'operazione di polizia giudiziaria eseguita con modalità non ortodosse ed atte ad inquinare la prova raccolta a carico del Valpreda.

Un riflesso di questa mancanza di ortodossia e l'ombra di un sollecito (intervenuto da parte della Polizia), nel riconoscimento della persona effigiata in quell'unica fotografia, si colgono attraverso la seguente frase detta da Cornelio Rolandi il 16 dicembre 1969 al Magistrato del Pubblico Ministero immediatamente prima di effettuare la ricognizione del Valpreda: "Mi è stata mostrata dai Carabinieri (34) di Milano una fotografia che mi si è detto doveva essere la persona che io dovevo riconoscere" (35).

---

(33) v. cart.I vol.I p.II^ fol.509 istruttoria "Valpreda"

(34) il riferimento ai "Carabinieri" fatto dal Rolandi costituisce una mera inesattezza terminologica chiarita dallo stesso Rolandi al Giudice Istruttore il 13.1.70 come segue: "Quando in Questura venne mostrata la fotografia che io riconobbi per quella del passeggero, erano presenti sia i Carabinieri che i funzionari di Polizia"(cart.I vol.III p.II^ fol. 229)-

(35) v. cart.5 vol.4/1 fol.14 r. istruttoria "Valpreda"

E' stato obiettato dall'accusa privata, in relazione a questa frase, che il verbo "dovere" è stato usato nel verbale con riferimento all'obbligo di effettuare l'esperimento ed in aderenza formale a quanto lo stesso art.360 comma II C.P.P. dice testualmente a proposito di "chi deve eseguire la ricognizione". Ciò può essere vero, ma è innegabile che nella frase del Rolandi il verbo "dovere" ricorre per ben due volte e, nella prima di esse, si presenta difficilmente riferibile - secondo i canoni di una corretta interpretazione logica - all'obbligo di "eseguire la ricognizione".

La fotografia del Valpreda mostrata al Rolandi nella Questura di Milano era stata presa da una carta d'identità rilasciata il 12 gennaio 1966 (36); ed il tassista, nello accennare alle diversità da lui rilevate fra l'immagine fotografica ed il volto da lui visto tre giorni prima, ebbe a precisare - come si è detto - che "le guance erano più incavate nel soggetto originale, la fronte più stempiata, i capelli più radi e scompigliati" (37). La difesa di parte civile non ha mancato di far rilevare che tali precisazioni corrispondono, fedelmente, ad altrettanti caratteristiche somatiche in effetti assunte dal Valpreda durante il periodo di tempo compreso fra il gennaio del 1966 ed il dicembre del 1969. Tali rilievi sono, indubbiamente, esatti e possono far pensare, per la verità, che il Rolandi avesse ben chiaro in mente il viso del passeggero, tanto da essere in grado di indicarne subito le trasformazioni intervenute nei quattro an-

(36) v. cart.I vol.I p.II° foll.520 e 619
(37) v. dep. cap. Ciancio già citata

ni circa trascorsi dalla data della fotografia. Tuttavia, dal momento che le dichiarazioni rese dal tassista in Questura non furono verbalizzate, ma ricostruite a distanza di tempo e con inevitabile approssimazione solo attraverso le testimonianze di alcuni dei presenti (38), non può affermarsi con certezza quali esse furono precisamente e se dalle stesse fosse inquivocabilmente desumibile la sicurezza di chi effettuava il riconoscimento. Non è senza importanza, in proposito, il fatto che in Questura gli stessi inquirenti avvertirono l'opportunità di far vedere al Rolandi varie fotografie di altre persone, pur dopo l'esito positivo di quel primo esperimento di ricognizione. Ciò suggerisce che un margine di dubbio dovette rimanere nel Rolandi stesso o in coloro che lo ascoltavano. Non certamente senza motivo il col.Favali quella sera stessa pregò il testimone di recarsi l'indomani nel suo Ufficio per vedere altre fotografie; e poi, quando lo invitò a farsi accompagnare a Roma,per ivi effettuare l'esperimento di ricognizione personale del Valpreda dinanzi al Magistrato, sentì il bisogno di rivolgergli specifici e pressanti avvertimenti. "L'ammonii formalmente - ha precisato dinanzi al Giudice Istruttore di Roma lo scrupoloso Ufficiale (39) - ad agire secondo coscienza,

---

(38) il col.Favali sentì dire al tassista: "Sembra il passeggero da me trasportato". Il cap.Ciancio gli sentì dichiarare che la fotografia corrispondeva, come l'identi-kit, all'80-85% - v. deposiz.sopra riportate.

(39) v. cart.3 vol.III p.II^ fol.91 r. istruttoria "Valpreda".

di non farsi influenzare, se era sicuro del riconoscimento doveva dire di si, se era incerto, esprimere i suoi dubbi, e se non lo riconosceva dire apertamente di no. Aggiunsi pure che il suo atto assumeva un'enorme importanza e di non tenere conto che nel frattempo era stata pubblicata la notizia della taglia. Il giorno dopo incaricai il capitano che doveva accompagnare il Rolandi a Roma, di raccomandare allo stesso di agire secondo coscienza". Queste minuziose misure prudenziali indicano una cautela indubbiamente lodevole dello alto Ufficiale, ma, nel contempo, possono indurre a pensare che egli non fosse rimasto, in cuor suo, gran che soddisfatto del modo in cui il tassista aveva riconosciuto nella Questura di Milano l'immagine del Valpreda.

E' certo, comunque, che Cornelio Rolandi, quando il giorno successivo 16 dicembre si trovò a Roma nell'Ufficio del Procuratore della Repubblica, per tentare il riconoscimento del Valpreda fra le altre persone appositamente convocate ed allineate con quest'ultimo, aveva ancora ben presente quella immagine del Valpreda stesso sulla quale, appena ventiquattro ore prima, aveva impegnato la sua parola dinanzi al Questore di Milano. Tale immagine costituiva certamente un'impressione più viva e più recente di quella del passeggero da lui visto. E' da rilevare, inoltre, che Pietro Valpreda presentava con ogni probabilità visibili segni dalle faticose vicende ossorsegli (dopo essere stato fermato a Milano, la mattina del 15 dicembre, era stato condotto in auto a Roma con partenza nel pomeriggio; poi aveva trascorso la notte fra gli Uffici della Questura romana, ove era stato sottoposto ad inter

rogatorio, e la zona di campagna adiacente alla via Tiburtina, insieme a funzionari ed agenti di P.S., per la ricerca del deposito di esplosivo lasciatogli da Ivo Della Savia; in di era stato trattenuto in stato di fermo sino all'ora dello esperimento di ricognizione). Il suo aspetto fisico dovette, quindi, discostarsi notevolmente da quello, presumibilmente normale, delle quattro persone allineate con lui. Va ricordato, infine, che il Rolandi aveva intanto saputo incidentalmente dal col.Favali della esistenza della taglia: ciò non autorizza di per sè a scalfire la comprovata buona fede del testimone, ma non va neanche trascurato nella valutazione del complesso psicologico in cui il testimone stesso, anche a livello di inconscio, si trovava.

Cornelio Rolandi, pertanto, quando indicò Pietro Valpreda fra le cinque persone che gli furono presentate, fece una scelta che, anche se operata in buona fede, nondimeno, a causa di varie condizioni predisponenti verso una determinata soluzione, non può considerarsi sicuramente immune da prevenzioni.

Un ulteriore elemento è stato introdotto, sul tema che ci interessa, dalla deposizione dibattimentale del giornalista Marcello Del Bosco, il quale, nel corso dell'intervista alla quale si è già accennato (40), mostrò al Rolandi un numero del quotidiano "Paese Sera" ove era riprodotta una fotografia di tal Nino Sottosanti, generalmente indicato dalla stampa come il "sosia" di Valpreda. Al giornalista che gli chiedeva che cosa ne pensasse, il Rolandi rispose che si trattava del

(40) v. parte V cap.XXXVII

Valpreda "ritoccato" ed insistette in questa sua affermazione anche quando fu dall'altro reso edotto che si trattava, invece, di una persona diversa, la quale abitava a Catania(41).

Giova, a questo riguardo, ricordare che il suddetto Nino Sottosanti, ambiguo personaggio reduce dalla "Legione Straniera" ed aduso ai contatti con i poli opposti dello estremismo politico (42),era, nel 1969, vicino agli ambienti anarchici. Sentito dal Giudice Istruttore di Roma il 15 gennaio 1970, costui riferì di aver conosciuto Giuseppe Pinelli nel circolo anarchico milanese "Ponte della Ghisolfa" e di aver pranzato con lui, in casa dello stesso, il 12 dicembre 1969. Aggiunse di essersi trattenuto in quella casa dalle ore 12 alle 15 e di essere poi uscito con il Pinelli, il quale gli aveva dato un assegno di L.15.000 allo scopo di rimborsarlo delle spese da lui sostenute per rendere una testimonianza a discarico dell'anarchico Tito Pulsinelli, che si trovava in stato di detenzione. Lasciato il Pinelli e cambiato l'assegno in banca quello stesso pomeriggio, si era poi recato - a suo dire - in autobus a Pero, ove si trovava la famiglia Pulsinelli, partendo da Milano alle ore 16.

Alla conclusione dell'istruttoria romana il Sottosanti,indicato come sospetto da una parte della pubblicistica della epoca per la sua sorprendente somiglianza con Pietro Valpreda

---

(41) v. dep. Marcello Del Bosco e quella,conforme,del fotografo Giancarlo De Bellis in verb. ud.dibatt.19.1.1978

(42) v. note informative della Questura di Milano contenute nel rapporto in data 22.1.1970 (cart.1 vol.I p.II^ foll. 504 e segg. istruttoria "Valpreda")

e la sua presenza a Milano nel giorno della strage di piazza Fontana, è stato ritenuto estraneo al gravissimo attentato e non si è proceduto, quindi, penalmente contro di lui per i seguenti motivi esposti nella requisitoria scritta dal Pubblico Ministero: "Quanto poi alla pretesa somiglianza fra il Sottosanti ed il Valpreda ed alla ipotesi formulata su alcuni organi di stampa di un errore di persona nella ricognizione del passeggero del taxi da parte di Rolandi, basterà osservare che il Sottosanti alle ore 16 del giorno 12 dicembre si trovava in piazzale Cadorna dove montò sull'autocorriera per Pero giungendovi alle ore 16,30 ricevuto dalla famiglia Pulsinelli: non poteva quindi contemporaneamente viaggiare fra le 16 e le 16,15 a bordo del taxi 3444" (43).

Osserva, tuttavia, la Corte che solo due componenti della famiglia Pulsinelli hanno confermato - e solo in determinati limiti - l'alibi offerto dal Sottosanti; il quale, durante le prima indagini condotte a Milano dopo la strage di piazza Fontana, fu subito considerato elemento sospetto e sottoposto ad interrogatorio da parte dell'Autorità di P.S.- Pulsinelli Vincenzo, padre del suddetto Tito, pur avendo confermato la circostanza relativa all'ospitalità da lui concessa al Sottosanti a Pero in casa sua dal 28-29 novembre al 14 dicembre 1969, ha precisato di essere rincasato verso le ore 17 il 12 dicembre di quell'anno e di aver constatato che il Sottosanti medesimo era già tornato da Milano, ove era stato a pranzo nella abitazione dell'anarchico Giuseppe Pinelli. Pulsinelli Lucio,

---

(43) v. pag.173 requis.P.M. in cart.17 istruttoria "Valpreda"

fratello del Tito, era invece già rincasato nell'abitazione paterna a Pero quando, il 12 dicembre 1969, vide soprag giungere il Sottosanti "alle 16,30 circa" (44).

Quindi nessuno dei due Pulsinelli vide Nino Sottosanti ritornare a Pero da Milano con l'autocorriera partita da piazzale Cadorna alle ore 16.

Quanto sopra, ovviamente, non prova che sia stato il Sottosanti a salire sul taxi del Rolandi, ma non consente neanche di poterlo escludere con matematica certezza; giacchè ben avrebbe potuto egli, dopo aver definitivamente lasciato l'auto del tassista verso le ore 16,15, raggiungere la vicina Pero "alle 16,30 circa" con mezzo diverso da quell'autocorriera, ove la sua presenza non è stata controllata direttamente da alcuno.

Non può essere, pertanto, ignorata l'esistenza nel processo di un altro elemento, il quale, sia pure nei limiti probatori di un semplice possibilismo, concorre tuttavia, unitamente a quelli finora illustrati, nel convincere questa Corte che il riconoscimento personale di Cornelio Rolandi, avvenuto attraverso la mediazione precedente di una fotografia e sotto la conseguente influenza di un modello fisionomico preventivamente offerto con modalità suggestive, non soddisfa pienamente e non può, quindi, costituire da solo prova sufficiente per legare, con tranquilla coscienza, il nome di Pietro Valpreda alla strage di piazza Fontana.

Il dubbio che pesa sul Valpreda, in ordine all'episodio della Banca Nazionale dell'Agricoltura, non può estendersi ovviamente agli altri episodi delittuosi del 12 dicembre 1969

---

(44) v. cart.7 vol.V 1 bis p.III^ fol.92 istruttoria "Valpreda"

(Banca Commerciale di Milano, Altare della Patria e Banca Nazionale del Lavoro di Roma). Non vi è infatti alcuna prova che egli abbia avuto la consapevolezza di agire per la attuazione di un più ampio disegno terroristico. Anzi, il ruolo di mera manovalanza attribuitogli per la bomba di piazza Fontana - secondo l'impostazione accusatoria di cui si è detto (45) - induce ad escluderlo.

---

(45) v. capitolo precedente

****
*****

CAPITOLO XXXIX

IL VIAGGIO DI PIETRO VALPREDA A MILANO

La prova insufficiente, scaturita dal riconoscimento del Rolandi, non può ritenersi integrata e potenziata, contro il Valpreda, dal viaggio di questi da Roma a Milano alla vigilia della strage.

Risulta incontrovertibilmente che Pietro Valpreda partì da Roma il pomeriggio dell'undici dicembre 1969 con la sua auto e giunse a Milano la mattina del 12 (1).

Nella requisitoria scritta del Pubblico Ministero quel viaggio viene considerato assai sospetto ed il motivo di esso, addotto dal Valpreda, una palese menzogna.

Così scrive il requirente:

"Il 9 dicembre Valpreda ha ricevuto una telefonata da Milano che lo avverte che c'era stata una convocazione per quel giorno per essere interrogato come teste dal Giudice Istruttore Amati in relazione agli attentati dinamitardi commessi il 25 aprile a Milano e addebitati a suoi compagni anarchici.

Subito Valpreda comincia a informare tutti coloro che conosce (quasi fosse un titolo di merito) che deve andare urgentemente a Milano per essere interrogato dal Giudice Istruttore Amati.

Ne parla ai compagni del "22 marzo", alla sua amica Rossana Rovere, al maestro di ballo Sabino Riva, agli amici della palestra L.P.B.C.I. dove si reca a fare ginnastica ritmica, al meccanico che gli mette la Fiat 500 a punto per la partenza, allo spagnolo Antonio Montaner, al quale chiede anche denaro, all'amico Lorenzoni Aldo.

---

(1) v. parte I^ cap. IV

Senonchè la citazione a teste davanti al magistrato di Milano è di per sè un elemento così poco rilevante per determinare un uomo come Valpreda a precipitarsi a Milano per farsi interrogare, che lo stesso imputato nel suo primo interrogatorio al magistrato, non trova di meglio che mentire affermando che era andato nel capoluogo Lombardo "per essere interrogato come imputato di stampa clandestina e offesa a Capo di Stato estero".

La menzogna dell'imputato è stata mascherata dall'acquisizione agli atti della cedola di citazione per il giorno 9 dicembre nella quale è espressamente detto che il Valpreda doveva essere interrogato come teste" (2).

In verità, come lo stesso Pubblico Ministero riconosce, Pietro Valpreda era stato citato come teste e gli era stato intimato di presentarsi il 9 dicembre 1969 nell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano.

L'avv. Luigi Mariani ha chiarito, sin dalla fase istruttoria, che egli era stato incaricato della difesa del Valpreda in ordine ad un procedimento per stampa clandestina ed offesa al Pontefice effettivamente instaurato a carico del Valpreda stesso. Ha chiarito, altresì, di essere stato informato a Milano il 6 dicembre 1969 dalla sorella del Valpreda che quest'ultimo era stato invitato a comparire il 9 di quello stesso mese, dinanzi al Consigliere Istruttore dr.Amati a Milano, con un biglietto di convocazione notificato alla prozia Rachele Torri e che era difficile rintracciarlo e farlo venire da Roma per quella data. Egli aveva pensato in un primo momento che il Valpreda fosse stato citato come imputato per quel procedimento pendente a suo carico a Milano,

---

(2) v. requis. pag.53

ma poi aveva direttamente constatato, prendendo visione del biglietto, che trattavasi di una citazione testimoniale (3). Si era quindi recato a chiedere un differimento dell'udienza istruttoria presso il dott. Amati; e questi gli aveva fatto presente che "anche senza la formalità di una nuova convocazione il Valpreda si sarebbe potuto presentare al più presto possibile". Di tale nuovo pressante invito egli aveva messo al corrente telefonicamente, verso le ore 12 del 9 dicembre 1969 il Valpreda, il quale nella occasione così gli aveva testualmente risposto: "Avvocato, in settimana, sarò sicuramente a Milano nel suo studio, al più tardi al sabato" (4). In effetti poi il Valpreda aveva tenuto fede alla promessa presentandosi nel suo studio verso mezzogiorno di venerdì 12 dicembre; ed avevano così concordato di recarsi insieme nell'Ufficio del dott. Amati l'indomani mattina alle 10. Senonchè il sabato non avevano trovato il dr. Amati in Tribunale e vi erano perciò tornati lunedì 15 dicembre. Proprio in tale ultima occasione il Valpreda, appena uscito dall'ufficio del Magistrato, era stato fermato dalla Polizia (5).

La testimonianza dell'avv. Mariani, intervenuta ad integrazione e controllo di quanto dichiarato sull'argomento da Pietro Valpreda e dai suoi familiari, spiega l'equivoco in cui anche lo stesso Valpreda, come il suo difensore, potette

(3) il testo del decreto di citazione è allegato agli atti (v.cart.7 vol.V 1 bis p.II^ fol.55 istruttoria "Valpreda")
(4) v. dep. Luigi Mariani 7.2.70 G.I. Roma cart.3 vol.III p.II^ fol.358 istruttoria "Valpreda"
(5) v. p. I^ cap. IV

cadere sul motivo di quella convocazione giudiziaria e, comunque, l'irrilevanza di una menzogna del Valpreda sul titolo in base al quale era stato citato.

Quel che interessa, ai fini del procedimento che ci occupa, è la sussistenza incontestabile di un reale motivo, non riconducibile ad una matrice criminosa, in base al quale Pietro Valpreda può giustificare la premura di quel suo viaggio da Roma a Milano. Se tale motivo abbia avuto anche la funzione - come sostenuto da alcuni difensori di parte civile - di un occasionale e comodo pretesto, sfruttato dal Valpreda per mascherare una diversa motivazione di carattere delittuoso, le risultanze processuali non consentono di affermare fondatamente.

Il fatto poi che dell'imminente viaggio egli abbia reso edotti molti amici e conoscenti, come effettivamente risulta dalle deposizioni testimoniali di tutti costoro, non può davvero ritorcersi contro di lui; anzi si pone in contrasto con la necessaria clandestinità che avrebbe dovuto accompagnare una delittuosa missione. Altrettanto è da ritenersi circa il denaro chiesto, anche in tale occasione, ad Antonio Montaner o ad altri alla vigilia della partenza dal sempre squattrinato ballerino; il quale non avrebbe certo avuto problemi del genere se effettivamente sostenuto da una struttura organizzativa così accurata ed efficiente come quella da cui furono preparati ed eseguiti gli attentati del 12 dicembre 1969.

In definitiva a carico di Pietro Valpreda, non potendosi considerare come elemento probatorio di accusa, in ordine alla strage, la sua partenza da Roma per Milano alla vigilia del 12 dicembre 1969, resta solamente la ricognizione del tassista.

CAPITOLO XL

L'ALIBI DI PIETRO VALPREDA

La ricognizione del tassista, se da un lato non può assurgere di per sè a dignità di prova sufficiente di accusa - per quel che si è detto (1) - in ordine al reato di strage contestato a Pietro Valpreda, d'altro lato non può ritenersi completamente annullata dall'alibi che questi ha offerto. Neanche l'alibi, infatti, è stato provato in modo soddisfacente.

Si è già fatto dettagliato riferimento alla linea difensiva prospettata dal Valpreda, con particolare riguardo al suo assunto di non essersi mosso dall'abitazione della prozia Rachele Torri nelle ore pomeridiane di venerdì 12 dicembre 1969 e di aver trascorso, poi, parte del sabato e tutta la domenica immediatamente successivi in casa dei nonni materni (2).

Sono state, altresì, riportate in narrativa (3) le dichiarazioni con le quali i familiari del Valpreda,precisamente la sorella Maddalena, la madre Ele Lovati, la prozia Rachele Torri e la nonna Olimpia Torri, hanno confermato il suddetto assunto incorrendo, per questo, in una formale incriminazione per falsa testimonianza.

Va, a questo punto, condotto un esame critico delle risultanze istruttorie che concernono questo aspetto della vicenda

---

(1) v. parte V cap. XXXVIII
(2) v. parte I^ cap. IV e VII
(3) v. parte I^ cap. VIII

processuale, incominciando da una doverosa constatazione.

a)- L'ipotesi accusatoria dell'alibi tardivo artificiosamente concordato

Pietro Valpreda ha fornito la sua versione difensiva con indiscutibile tempestività, esponendone tutti gli elementi essenziali agli inquirenti sin dai suoi primi interrogatori.

Al termine dell'istruzione ha obiettato il Pubblico Ministero nella sua requisitoria che l'imputato solo tardivamente avrebbe accennato ad uno stato di malattia da cui sarebbe stato bloccato nella casa dei nonni il 13 ed il 14 dicembre ed alle visite che ivi avrebbe ricevuto da parte della madre e della sorella.

A tal proposito il requirente ha osservato ancora che il tema di un alibi, protratto ai due giorni immediatamente successivi a quello della strage, è stato artificiosamente introdotto dai congiunti del Valpreda con le deposizioni del 12 e del 13 gennaio 1970.

"E' evidente - testualmente recita la requisitoria scritta (pag.60) - che i familiari del Valpreda, resisi conto che la testimonianza di Rachele Torri su una malattia esauritasi nella seconda parte della giornata del 12 dicembre appariva poco credibile, tentano di avallare l'infermità allungandola nel tempo e assumendosene a testimoni". L'imputato sarebbe stato, quindi, costretto ad avallare tardivamente le asserzioni dei suoi parenti per non provocare fratture nella sua impostazione difensiva.

Trattasi, però, di obiezioni accusatorie che appaiono superate da sicuri elementi probatori successivamente acquisiti.

Sulla scorta delle indicazioni date dal Valpreda nella udienza dibattimentale del 28 marzo 1974 è stato possibile acquisire agli atti una relazione di servizio (4), con la quale il brig. Vito Paonessa ebbe a riassumere quanto il Valpreda stesso aveva dichiarato oralmente nell'Ufficio Politico della Questura di Milano, subito dopo il suo fermo, alle ore 11,30 del 15 dicembre 1969. Da tale relazione, la quale ha il sostanziale contenuto di un primo interrogatorio reso agli organi di Polizia dall'imputato (anche se non regolarmente verbalizzato nè trasmesso al Procuratore della Repubblica, ma solo a questa Corte su richiesta della stessa), si evincono chiari riferimenti dell'imputato medesimo alla malattia influenzale che lo afflisse in casa della zia il 12 dicembre ed ai successivi due giorni trascorsi da lui in casa dei nonni. Non può parlarsi, quindi, di espediente tardivo.

Vi è poi da tener presente che non vi era alcun motivo per "allungare" la malattia per renderla più credibile e farsene un'efficace arma difensiva. Non si trattava, invero di un grave morbo, ma di una banalissima affezione che può non influire apprezzabilmente sulle ordinarie occupazioni dell'ammalato. Essa si era, comunque, manifestata - secondo quel che hanno riferito concordemente Valpreda e i suoi congiunti - con alterazioni febbrili intermittenti; ed aveva consentito all'imputato una certa attività esterna (le visite all'avv. Mariani il venerdì ed il sabato, la breve uscita con la nonna per le esigenze di posteggio dell'auto

---

(4) v. cart. 36 processo "Valpreda"

la sera del sabato).

E' chiaro, quindi, che nessuno poteva illudersi di dimostrare, allegando l'esistenza di quel tipo di malattia, la impossibilità fisica assoluta ed indiscutibile dell'infermo di commettere la criminosa azione contestatagli.

Quanto alle visite della madre e della sorella ricevute da Pietro Valpreda in casa dei nonni, è certamente vero che egli ne ha parlato specificamente dopo vari interrogatori; ma è altresì incontestabile che un generico accenno ai contatti avuti con i suoi familiari egli aveva fatto sin dalle sue prime dichiarazioni. Nel verbale del suo primo formale interrogatorio reso nella Questura di Roma agli Organi di Polizia Giudiziaria durante la notte del 15 al 16 dicembre 1969 egli aveva, infatti, precisato testualmente: "D.R. A Milano, durante il mio recente soggiorno, oltre ai miei familiari ed all'avv. Mariani ed all'avv. Boneschi, ho visto soltanto una ragazza, mia amica d'infanzia, Elena Segre, che abita a Milano, al viale Lucania n.5, dove abitano pure i miei genitori. La ragazza sopra indicata è venuta a trovarmi a casa dei miei nonni domenica pomeriggio, verso le ore 17;30" (5). E' agevolmente comprensibile, di fronte alle domande degli inquirenti i quali intendevano controllare i suoi movimenti a Milano, il suo principale interesse di specificare nomi e circostanze relativamente a testimonianze di persone estranee alla cerchia dei suoi parenti e, quindi, maggiormente attendibili. Oc

---

(5) v. cart.2 vol.II p.I^ fol.4 istruttoria "Valpreda"

corre considerare, poi, che, in quella fase di prime indagini, l'esigenza dell'alibi era circoscritta al giorno della strage e che minore importanza assumeva, ovviamente, il controllo di polizia per i giorni successivi. Il 13 ed il 14 dicembre 1969 erano destinati a porsi in rilievo solo nel prosieguo dell'istruttoria, allorchè, con le testimonianze rese dai personaggi dell'ambiente teatrale dell'Ambra-Iovinelli (6), sorse il problema della presenza del Valpreda a Roma proprio in quei due giorni.

Ulteriore dimostrazione del fatto che Pietro Valpreda, quando parla specificamente delle visite della madre e della sorella, non può ritenersi colto nell'atto di adeguarsi artificiosamente alle affermazioni dei suoi familiari, si ricava dal tenore dell'interrogatorio da lui reso in data 8 febbraio 1970. Era la prima occasione utile che gli si presentava per allinearsi con i suoi dinanzi al Giudice, giacchè il 31 gennaio aveva goduto di un colloquio con la prozia Rachele Torri (7) ed era stato, quindi, in grado di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese dalle sue congiunte al Magistrato. Eppure neanche allora egli ha sentito il bisogno di parlare al Giudice Istruttore dettagliatamente dei contatti avuti con i suoi familiari; ma ha avvertito ancora l'esigenza di indicare, come testi, persone estranee alla famiglia e si è riferito all'infermiera, poi identificata per Giuseppina Orpi, precisando che costei la

---

(6) v. parte I^ cap.XII

(7) v. documenti allegati ai verbali delle udienze dibattimentali 18.3.74 e succ. in cart.36 processo "Valpreda".

mattina del 14 dicembre 1969 si era recata in casa dei nonni per praticare un'iniezione ad uno di loro.

Non sembra seriamente sostenibile, inoltre, che l'alibi del Valpreda possa essere stato precostituito e concordato sin da epoca anteriore al fermo del Valpreda stesso. In tal caso, infatti, l'imputato ed i suoi familiari si sarebbero attestati sin dalle loro prime dichiarazioni sugli stessi assunti; ed avrebbero accuratamente evitato di contraddirsi, almeno sulle circostanze più rilevanti. La realtà processuale offre invece sull'argomento esempi clamorosi di contraddizioni e, quindi, la prova della insussistenza di un previo concerto sulla versione dei fatti da fornire alla Polizia ed alla Magistratura.

Rachele Torri ai brig. di P.S. Carlo Mainardi e Corrado Cusano nonchè al brig. dei CC. Giuseppe Di Maiuta, recatisi nella sua abitazione la mattina del 15 dicembre 1969 per rintracciare il di lei nipote Pietro Valpreda, non accennò alla malattia influenzale di quest'ultimo nè si riferì al di lui soggiorno del 13 e del 14 precedenti in casa dei nonni materni Lovati. Ciò risulta inequivocabilmente dalle concordi deposizioni dei tre sottufficiali; i quali si erano recati nella casa della anziana donna alle sei del mattino per fermare suo nipote e, quindi, se avessero effettivamente da lei appreso che egli si trovava nell'abitazione dei nonni, non avrebbero esitato a recarvisi immediatamente per eseguire il fermo. E' chiaro, pertanto, che la Torri non aveva affatto preordinato un suo allineamento testimoniale con le dichiarazioni del nipote e delle altre sue congiunte per quanto con-

cerne gli avvenimenti relativi ai citati giorni 13 e 14. Nè può ipotizzarsi che ella non fece riferimento al soggiorno di Pietro in casa dei nonni per sottrarlo alle ricerche dei militari, giacchè a questi ultimi diede utili ragguagli per il suo rintraccio nel Palazzo di Giustizia di Milano, ove egli aveva deciso di recarsi quella stessa mattina per essere sentito dal Consigliere Istruttore dott. Amati; e fu proprio per le indicazioni della prozia che il Valpreda fu rintracciato e fermato qualche ora dopo.

La suddetta Rachele Torri ha insistito presso il Magistrato nel sostenere di essere stata informata del soggiorno di Pietro in casa dei nonni dalla nipote Maddalena Valpreda telefonicamente. Quest'ultima, però, l'ha smentita in maniera categorica durante la fase istruttoria, affermando recisamente di non averle affatto telefonato; ella ha fatto, così, chiaramente intendere che la prozia effettivamente non conosceva ancora dove si fosse recato Pietro in quei due giorni, quando le capitarono in casa quei tre sottufficiali, e lo apprese solo dopo il di lui fermo. Ulteriore smentita sul punto proviene dalla testimonianza dibattimentale (udienza 1.2.1978) di Ida Sciondi (vicina di casa della Rachele Torri), la quale ha escluso quanto sostenuto dalla stessa Torri: cioè che quest'ultima avrebbe ricevuto la comunicazione della nipote dall'apparecchio telefonico di essa Sciondi.

Ancora in contraddizione è colta Rachele Torri nei discorsi da lei fatti con la sua datrice di lavoro Anna Marina Hag

man in Falchetti. A costei ella ebbe a dire il 13 dicembre 1969 (8) che il giorno precedente, tornando a casa dal lavoro, vi aveva trovato il nipote e constatato che egli era un pò influenzato. Orbene è evidente che, se avesse avuto l'intenzione di preparare un accurato alibi per il nipote, anzitutto avrebbe fatto collimare le confidenze fatte alla Falchetti con le dichiarazioni da lei poi rese al Magistrato inquirente (al quale disse, invece, di aver visto arrivare il nipote in casa sua di buon mattino e prima di recarsi al lavoro); poi non avrebbe certo trascurato di far riferimento, parlando con la Falchetti, alla continua permanenza del nipote stesso in casa sua durante l'intero pomeriggio del 12 dicembre.

Contrasti insanabili vengono, ancora, alla luce in ordine ad un episodio sul quale ha fornito il contributo della sua testimonianza, nelle udienze dibattimentali del 17 aprile 1974 e del 13 febbraio 1978 il giornalista Marco Nozza. Questi, recatosi pochi giorni dopo la strage ad intervistare Antonietta Crepaldi, una vicina di casa dei genitori di Pietro Valpreda (deceduta poi senza essere stata sentita dalla Polizia nè dal Magistrato), seppe dalla stessa che la nonna di Pietro Valpreda ebbe "a chiederle del chinino perchè il nipote non stava bene". Secondo il ricordo del giornalista, il quale parlò dell'intervista in questione al suo collega Giampaolo Pansa dopo poco tempo (9), il giorno della richie-

---

(8) v. dep. Anna Marina Hagman in Falchetti del 13.1.1970 (cart.3 vol.III p.II^ fol.366 r. istruttoria "Valpreda")

(9) (v. deposizione confermativa del Pansa nel verb. udienza 17.2.1978)

sta del chinino era stato sabato 13 dicembre; e ciò va posto in relazione con quanto sulla circostanza ha dichiarato Ele Lovati, madre del Valpreda: "Il sabato mattina verso le 11-11,30 venne a casa mia madre dicendo che Pietro si trovava a casa sua ammalato. Mi chiese qualche medicinale ed io le diedi delle aspirine e la vicina di casa Crepaldi di Antonietta offrì una busta di chinino" (10). Un secondario, ma non trascurabile, elemento di controllo del fatto in esame nasce dal sequestro di una scatoletta contenente nove pastiglie di aspirina e di una busta con due pastiglie di bisolfato di chinino rinvenute dagli agenti di P.S. nella autovettura del Valpreda subito dopo il suo fermo (11). Tuttavia l'intervento di soccorso della Crepaldi è tutt'altro che immune da equivocità nella sua ricostruzione temporale. Invero il giornalista Nozza ha scrupolosamente precisato, nella sua testimonianza del 13 febbraio 1978, di aver saputo dalla Crepaldi in un primo tempo che la richiesta e la contestuale consegna del chinino erano avvenute venerdì 12 dicembre e non sabato 13. Ciò si presta ad essere ricollegato ai contatti che ebbe Rachele Torri con i genitori del Valpreda, vicini di casa - come si è detto - della Crepaldi, proprio venerdì 12 ed al fatto che la suddetta Rachele Torri ha riferito di avere, quel pomeriggio del 12, somministrato al nipote aspirina e chinino. In armonia con tale collegamento si presenta il fatto che il Nozza, nella sua citata testimonianza, ha preso atto di avere scritto nel suo articolo, pubblicato sul

---

(10) v. dep. Lovati Ele del 12.1.1970 in cart.2 vol.II p.I^ fol.276 r. istruttoria "Valpreda"

(11) v. rapporto Questura Milano del 14.2.70 in cart.1 vol. I parte I^ fol.551 istruttoria "Valpreda"

quotidiano "Il Giorno" del 9.1.1970, che fu la madre (e non la nonna) del Valpreda a prelevare il chinino dalla Crepaldi. A voler, comunque, collocare l'episodio del chinino nella mattinata di sabato 13 restano irrisolte grosse contraddizioni sull'ora; in quanto Ele Lovati ed Olimpia Torri, rispettivamente madre e nonna del Valpreda, indicano quest'ultimo già a letto febbricitante in casa dei nonni verso le 11-11,15 e fissano la consegna del medicamento da parte della Crepaldi fra le 11 e le 11,30, mentre l'avv. Luigi Mariani attesta (12) che quella stessa mattina Pietro Valpreda si recò nel suo studio legale verso mezzogiorno e vi si trattenne, in attesa dell'avv. Luca Bonesohi, fino a dopo le 12,30. Pietro Valpreda, da parte sua, come si ricava dalle sue dichiarazioni riportate nella relazione del brig. di P.S. Pagnessa in data 15 dicembre 1969 (13), precisa di essersi trattenuto nello studio legale "Mariani-Boneschi" fino alle ore 13 e smentisce, così, nettamente madre e nonna.

Il comportamento processuale di Pietro Valpreda e dei suoi familiari induce quindi ad escludere, per le argomentazioni sin qui svolte, anche l'ipotesi che essi abbiano fornito agli inquirenti una versione dei fatti preventivamente fra loro concordata.

b)- I testimoni dell'Ambra-Iovinelli

Vanno a questo punto prese in esame le testimonianze delle numerose persone legate all'ambiente del cinema-teatro ro

---

(12) v. verb. ud. dibatt. 17.4.74 e 13.2.78
(13) v. cart.36 proc. "Valpreda"

mano "Ambra Iovinelli" e del limitrofo bar (14), in base alle quali Pietro Valpreda sarebbe stato visto a Roma nei giorni 13 e 14 dicembre 1969 (15). Molte di queste persone (il comproprietario del teatro Graziano Iovinelli, il barista Bruno Puzzo, la moglie di questi Elena Luison, lo aiuto-barista Pompeo Giliberti, l'attore Leonetto Rossellini ed altri) hanno parlato non per scienza diretta, ma per aver sentito chiacchierare alcuni, spesso neanche identificati, frequentatori dell'ambiente circa la presenza del Valpreda in quei giorni nella zona. Il bigliettaio del teatro, Luigi Cariello, ha riferito genericamente di averlo visto pochi giorni prima del suo fermo, ma non ha saputo precisare la data. Tuttavia non mancano coloro che hanno attestato di aver visto il Valpreda stesso dinanzi al teatro o dinanzi al bar il 13 o il 14 dicembre 1969. Sono precisamente: il capo comico Armando Caggeggi, l'attore Giovanni Garaffa (in arte Sampieri) e sua moglie Palmira Zaccardi, il macchinista teatrale Benito Bianchi, l'attrice Ermanna Ughetto (in arte River) ed Enrico Natali (uno degli amministratori del cinema-teatro).

Sull'attendibilità dei suddetti testimoni "di veduta" sono state avanzate dalla difesa del Valpreda fondate riserve per il fatto che essi, sentiti dal Giudice Istruttore dopo un paio di mesi dalla strage, hanno ricostruito l'episodio sul quale deponevano ancorandolo spesso, sotto l'aspetto temporale, ad avvenimenti risultati poi di epoca ben anteriore alla

---

(14) v. parte I^ cap. XII

(15) per le deposizioni testimoniali relative all'argomento v. cart.3 vol.III p.II^ istruttoria "Valpreda"

metà del dicembre 1969, oppure incorrendo in reciproche contraddizioni.

Il suddetto Caggeggi, dopo aver attestato di aver visto il Valpreda alle ore 21 di sabato 13 o di domenica 14 dicembre seduto ad un tavolo nell'interno del bar accanto all'attore Leonetto Rossellini, è stato nettamente smentito da quest'ultimo, il quale ha escluso di essersi trovato una di quelle due sere in compagnia o comunque vicino al Valpreda stesso. Il Rossellini ha precisato di aver appreso della presenza del ballerino anarchico in quelle circostanze di tempo e di luogo da alcuni frequentatori del bar, ma di non averlo affatto visto personalmente.

Il Caggeggi, dopo la smentita del Rossellini, si è spinto ad indicare due giorni dopo, il 9 febbraio 1970, al Giudice Istruttore altri due testi di controllo: l'attore Garaffa ed il macchinista teatrale Bianchi dei quali fra poco si dirà. Poi, deponendo in dibattimento nell'udienza del 31 marzo 1978 a distanza di più di otto anni dagli avvenimenti, si è detto certo di aver visto il Valpreda proprio domenica 14 dicembre 1969 in base ad una particolareggiata circostanza di riscontro della quale non aveva fatto alcun cenno in fase istruttoria. Egli ha, cioè, ricordato che, dopo aver fissato inutilmente a Roma un appuntamento con il macchinista Bianchi per mezzogiorno di domenica 14, era riuscito ad incontrarsi solo la sera con costui, il quale, da lui redarguito per la mancanza di puntualità, si era giustificato dicendo di aver ritardato perchè si era fermato a Firenze per assistere allo svolgimento della partita di calcio Fiorentina-Roma.

Passando ora a considerare i due testimoni di controllo indicati dal Caggeggi nella sua seconda deposizione istruttoria, vi è da rilevare quanto segue.

Giovanni Garaffa ha riferito due particolari del suo incontro col Valpreda: un livido all'occhio sinistro che quest'ultimo presentava ed il fatto che lo stesso gli disse, nell'occasione, della sua speranza di essere assunto dalla compagnia teatrale di Beniamino Maggio. Si tratta, però, di due dettagli che, lungi dal fissare l'incontro nel 13 o nel 14 dicembre 1969, lo spostano indietro nel tempo ed, addirittura, verso il novembre dello stesso anno. Infatti, per quanto concerne il primo, dal diario clinico del carcere romano di Regina Coeli non risulta che il Valpreda, all'atto del suo ingresso in quell'istituto carcerario avvenuto - com'è noto - il 16 dicembre 1969 in seguito al fermo per la strage, avesse alcun segno particolare sul volto; mentre dalla deposizione resa dal commissario di P.S. dr.Domenico Spinella (16) e dal diario clinico ora menzionato (17) emerge che lo stesso Valpreda, quando fu arrestato la sera del 19 novembre 1969 per aver partecipato ad una rissa, aveva effettivamente un'ecchimosi all'occhio sinistro (in via di riassorbimento) da lui riportata in un'altra rissa nella quale era rimasto coinvolto, qualche giorno prima, in una trattoria del rione Trastevere. Per quanto riguarda il secondo dettaglio soccorrono le testimonianze di Beniamino Maggio, del

---

(16) v. cart.3 vol.III p.II° fol.40 r. istruttoria "Valpreda"

(17) v. allegati ai verbali ud. dibatt. del 1974 (cart.36 proc."Valpreda" nonchè cart.S/A ter fase.2)

suo macchinista teatrale Carmelo Famà e del capo comico Nicolino Matera (18), dalle quali si evince che la richiesta di assunzione fu rivolta loro dal Valpreda nel novembre 1969 ed immediatamente respinta in quanto la compagnia non aveva più bisogno di ballerini. E', quindi, assai improbabile che Pietro Valpreda potesse nel dicembre successivo coltivare ancora speranze di essere assunto da Beniamino Maggio.

La deposizione del Garaffa deve essere integrata da quella di sua moglie Palmira Zaccardi, la quale nell'occasione si accompagnava a lui ed ha descritto il fatto con gli stessi particolari indicati dal Caggeggi: il Valpreda era seduto ad un tavolo sul quale vi erano delle schedine del totocalcio e si alzò per andare a porgere il suo saluto al Caggeggi stesso quando questi entrò nel bar. Dal che si desume che l'episodio riferito dai coniugi Garaffa-Zaccardi e del Caggeggi fu lo stesso e si verificò di sabato (il barista Puzzo ha dichiarato che solo nella giornata di sabato, quando si svolgeva la maggior parte delle giocate, venivano sistemate sui tavoli del suo esercizio le schedine del totocalcio, le quali erano poi tolte ed eliminate la domenica mattina all'apertura del locale). Riceve, quindi, un'ulteriore smentita la versione del Caggeggi, il quale, dopo aver oscillato fra il sabato e la domenica nella sua deposizione istruttoria, in dibattimento ha collocato con certezza il suo incontro col Valpreda nella giornata di domenica introducendo - come si

---

(18) v. cart.3 vol.III p.II^ fol.377, 405 e 407 istruttoria "Valpreda"

è sopra detto - il nuovissimo particolare del suo appuntamento con il Bianchi.

Benito Bianchi aveva precisato il 10 febbraio 1970, nella sua prima deposizione testimoniale, di essersi imbattuto nel Valpreda domenica 14 dicembre 1969 e, precisamente, il giorno successivo al suo ritorno a Roma da una tournè che lo aveva impegnato per circa un mese con la compagnia teatrale "Gigi Raffles" amministrata dal Caggeggi. Senonchè successivamente, con la deposizione di Ocello Alfonso (in arte Gigi Raffles) del 14 marzo 1970 (19), si era accertato che tale compagnia si sciolse e fece ritorno a Roma il 28 oppure il 29 novembre 1969. L'equivoco poteva anche ritenersi risolto in quanto, poichè il 29 novembre 1969 era sabato, appariva evidente che a domenica 30 novembre, e non 14 dicembre, doveva intendersi fatto il riferimento del teste Bianchi. Senonchè quest'ultimo, dopo aver preso atto dell'erroneità di quel suo collegamento, agganciava con una sua successiva testimonianza del giorno 11 luglio 1970 l'incontro col Valpreda ad un diverso avvenimento: il suo ritorno la sera di domenica 14 dicembre da Firenze, ove, dopo un periodo di permanenza a Chioggia presso la sua fidanzata Gina Vigno, aveva assistito alla gara di calcio Fiorentina-Roma.

In entrambe le sue deposizioni il Bianchi ha affermato di aver parlato, nell'occasione, col Valpreda dei recenti attentati dinamitardi del 12 dicembre 1969 e di avergli chiesto scherzosamente, sapendo che egli era di Milano, se fosse sta-

---

(19) v. cart.3 vol.III p.II^ fol.406 istruttoria "Valpreda"

to lui a mettere le bombe: il che dovrebbe essere interpretato come un ancoraggio mnemonico sicuro per la collocazione dell'incontro nei giorni successivi agli attentati stessi. Tuttavia non può essere dimenticata la tendenza già dimostrata dal Bianchi in fase istruttoria a trovare ancoraggi diversi e tra di loro contrastanti per garantire dinanzi al Magistrato la fedeltà dei suoi ricordi. Da ciò risulta indiscutibilmente incrinata la credibilità di questo testimone; il quale, nella fase dibattimentale, ha suscitato altri motivi di dubbio sulla sua attendibilità. Egli, infatti, nell'udienza del 15 febbraio 1978, oltre a non offrire alcuna spiegazione convincente sul contrasto nel quale era incorso in periodo istruttorio, si è mostrato tanto più particolareggiato e meticoloso nel rievocare quel suo casuale incontro col Valpreda, indicando anche le persone che si erano alternate al tavolo ove quest'ultimo era seduto, da lasciare veramente perplessi sulle sue capacità di ricordare fatti così banali a distanza di tanti anni. Con altrettanta sicurezza egli ha poi aggiunto di aver incontrato Graziano Iovinelli, davanti all'omonimo bar, poco dopo l'arresto del Valpreda e di aver da lui saputo che aveva visto personalmente il Valpreda medesimo a Roma nei giorni successivi agli attentati. A contestazione della ben diversa deposizione testimoniale resa al Magistrato dallo Iovinelli ed alla quale si è sopra accennato, ha subito dichiarato di non essere più sicuro della circostanza; e ciò dà la misura, nell'ipotesi più benevola per lui, nell'avventatezza del suo dire.

Merita, infine, adeguata considerazione il fatto che la

testimonianza di Benito Bianchi cozza nettamente contro quella di Elena Segre, la quale, indicata dal Valpreda sin dalle sue prime dichiarazioni, ha sempre confermato di essersi recata a visitarlo in casa dei di lui nonni a Milano nel pomeriggio di domenica 14 dicembre 1969 e di averne, in tale occasione, constatato l'infermità. La parola della Segre non può essere sbrigativamente liquidata come mendace per il semplice fatto della di lei amicizia col Valpreda. E' significativo che ella non sia stata colpita dalle incriminazioni per falsa testimonianza formulate, in fase istruttoria, nei riguardi dei familiari del suddetto imputato. D'altra parte, se questa testimone avesse avuto la funzione di introdurre nel processo una deposizione compiacente, le sarebbe stata destinata con ogni probabilità una più utile collocazione: ossia accanto al Valpreda nel pomeriggio del 12 dicembre. In tal modo l'alibi del suo amico avrebbe ricevuto un sostegno diretto ben più valido ed efficace.

Più consistenti appaiono, per la verità, fra le testimonianze assunte nell'ambiente dell'Ambra-Iovinelli, quelle dell'attrice Ermanna Ughetto e dell'amministratore Enrico Natali.

La prima ha attestato di essere stata in compagnia di Pietro Valpreda dopo la fine dell'ultimo spettacolo svoltosi nel teatro Ambra Iovinelli, ove ella lavorava, sabato 13 o domenica 14 dicembre 1969 dalle ore 23,30 circa fino alle due di notte: il Valpreda l'aveva attesa dinanzi al teatro e l'aveva accompagnata, con la di lui autovettura Fiat 500 verdina, alla trattoria "Ciarla", ove entrambi si erano seduti ad un tavolo ma solo lei aveva cenato. Ella ha ricordato che ciò era

avvenuto un paio di giorni prima (piuttosto sabato 13 anzichè domenica 14 dicembre) che smettesse di valorare a causa di un'infermità, dalla quale fu ben presto costretta ad un ricovero ospedaliero. L'ultimo giorno di lavoro, prima di ammalarsi, era stato -secondo le sue dichiarazioni - il 15 dicembre 1969; e tale circostanza ha trovato puntuale riscontro nella testimonianza di Fermina D'Orazi, titolare della pensione ove ella abitava, nonchè nella cartella clinica del nosocomio in cui la stessa fu ricoverata in data 17 dicembre 1969 (20).

I rapporti di amicizia esistenti fra l'Ughetto ed il Valpreda costituiscono un fatto assolutamente pacifico nel processo; onde non può dirsi che la Ughetto medesima sia sospettabile di avere voluto aggravare, contro la verità dei fatti, la posizione processuale del suo amico. Circa la confidenzialità che qualificava tali rapporti di amicizia fra i due non è inopportuno richiamare il seguente brano di una testimonianza resa da un funzionario di P.S. impegnato nelle prime indagini sugli attentati, il dr. Umberto Improta, al Giudice Istruttore di Roma il 23 giugno 1970: "Desidero precisare che successivamente agli attentati ai treni (dell'agosto 1969) proposi al Valpreda di voler collaborare con la Polizia per l'identificazione degli autori,

---

(20) v. dep.Ermanna Ughetto in cart.3 vol.III p.II^ fol. 391 proc. "Valpreda" per la fase istruttoria e verb. ud. 1.6.78 per la fase del dibattimento; v. dep. Fermina D'Orazi in cart.3 cit. vol.III p.II^ fol.341 per la fase istruttoria e verb.ud. 17.2.78 per il dibattimento; la cartella clinica relativa al ricovero dell'Ughetto trovasi in cart.1 vol.I p.I^ fol.138 istruttoria "Valpreda".

ma il Valpreda rifiutò sdegnosamente. Analogo tentativo feci con la Ughetto, la quale non solo si rifiutò di collaborare, ma seppi che informò della cosa il Valpreda; infatti il Valpreda, parlando con il brig. di P.S. Remo Marcelli del mio ufficio, si fece sfuggire di essere a conoscenza di tale tentativo fatto nei confronti dell'Ughetto" (21). Nulla autorizza a ritenere che le proposte di collaborazione della Polizia abbiano potuto avere maggiori probabilità di essere accolte dall'Ughetto - in danno di Pietro Valpreda com'ha insinuato la difesa di quest'ultimo - allorchè ella, ricoverata in ospedale il 17 dicembre 1969 per una malattia inesattamente denominata "influenza" dalla stessa, in realtà si sarebbe trovata in condizioni di subire più facilmente un ricatto da parte dell'Autorità di P.S. perchè colta nel suddetto nosocomio con una sintomatologia da procurato aborto. Risulta, invero, dalla già citata cartella clinica relativa a tale ricovero che a lei fu riscontrata solamente una metrorragia e nulla che potesse far pensare alle tracce di un aborto procurato e penalmente perseguibile.

Tuttavia neanche la deposizione di Ermanna Ughetto può essere accolta senza riserve circa la fedele corrispondenza dei dati temporali dalla stessa riferiti a quelli reali, perchè le risultanze processuali indicano come tutt'altro che improbabile un'erronea ricostruzione, sia pure in buona fede, da lei compiuta. Appare assai strano, anzitutto, che il Valpreda, durante le ore trascorse quella notte a conversare con la sua

---

(21) v. cart.3 vol.III p.II^ fol.43 r. istruttoria "Valpreda"

amica sia per la strada che in trattoria, non abbia fatto alcun accenno al suo avvenuto trasferimento a Milano, nè a quel suo faticoso ritorno in auto a Roma cui doveva seguire, a brevissima distanza di tempo, un altrettanto faticoso viaggio di rientro nel capoluogo lombardo, dove egli lunedì mattina 15 dicembre doveva essere sentito dal Consigliere Istruttore dr. Amati. Questa sua reticenza, poco conciliabile con i rapporti che lo legavano alla Ughetto, non può d'altra parte trovare giustificazione in particolari esigenze di riservatezza da parte di lui, che, stando al testimoniale dell'Ambra-Iovinelli, non aveva certo fatto mistero di quella sua presenza a Roma nel periodo del 13-14 dicembre gironzolando, davanti a quel teatro e davanti a quel bar, ove era conosciuto da tutti per il suo mestiere di ballerino. E', inoltre poco accettabile, sul piano psicologico, che la Ughetto, appresa la notizia del fermo di Valpreda per avere questi delittuosamente operato a Milano, nulla abbia detto nell'immediatezza circa quel suo incontro notturno a Roma parlando con la titolare della sua pensione Fermina d'Orazi; la quale, nella sua citata deposizione, così ha dichiarato fra lo altro: "La mattina del 17 dicembre appresi dal giornale dell'avvenuto arresto del Valpreda e subito lo comunicai alla Ughetto, che sapevo che lo conosceva bene, la ragazza si mostrò incredula e stupita del fatto che il Valpreda potesse aver commesso una simile azione". Sarebbe stato naturale ed irresistibile per la Ughetto medesima, durante quella conversazione, dire alla D'Orazi di aver visto il suo amico a Roma subito dopo gli attentati, se ella avesse conservato un ricordo vivo e preciso di quella recentissima occasione in cui era

stata l'ultima volta in di lui compagnia.

Che il ricordo di Ermanna Ughetto possa essere stato approssimativo ed impreciso si ricava proprio dall'altra testimonianza che si è sopra qualificata come di una certa consistenza: quella dell'amministratore della compagnia Enrico Natali. Quest'ultimo, messo a confronto con Pietro Valpreda il 6 marzo 1970 (22), ha collocato in un periodo di parecchi giorni antecedente, rispetto a quello degli attentati, l'incontro del Valpreda stesso con l'attrice. Egli così testualmente ha rievocato l'avvenimento: "Nel periodo in cui l'Ermanna ha lavorato presso l'Ambra Iovinelli, io ti ho visto due volte. La prima volta ti ho visto alla prima settimana di spettacolo dell'Ermanna presso l'Ambra-Iovinelli e ciò lo ricordo benissimo perchè un mio amico aveva fissato un appuntamento con l'Ermanna, mentre l'Ermanna, notata la tua presenza all'uscita, ha preferito venire con te. La seconda volta che ti ho visto è stato il sabato o la domenica 13 o 14 dicembre scorsi...". Ermanna Ughetto, da parte sua, ha precisato che solo una volta ebbe ad accompagnarsi col Valpreda durante quel suo periodo di lavoro presso l'Ambra-Iovinelli e che, in un'altra occasione, lo aveva visto solo di sfuggita al bar Iovinelli o nella vicina trattoria Antonio e si era limitata a scambiare con lui un semplice saluto. Quindi quello stesso unico prolungato contatto, al quale si sono riferiti sia l'Ughetto sia il Natali, secondo la prima andrebbe collocato in una sera successiva agli attentati; secondo l'altro, invece, in una sera di parecchio antecedente

(22) v. cart.2 vol.II fasc.A istruttoria "Valpreda"

perchè "la prima settimana di spettacolo dell'Ermanna", cui egli si è riferito, era l'ultima del mese di novembre. A quest'ultimo riguardo non vi sono dubbi, giacchè la Questura di Roma con rapporto del 4 aprile 1970 così ha scritto al Giudice Istruttore: "Con riferimento alla richiesta verbale della S.V. si comunica che nel locale cinema teatro Ambra-Iovinelli dal 24 novembre al 21 dicembre 1969 agì la compagnia d'avanspettacolo "Thomas", dell'impresario Graziano Iovinelli. Della predetta compagnia fece parte Ughetto Ermanna (in arte Ermanna River) nata a Pieve di Teco l'1.8.1942, la quale si assentò dal lavoro dal 17 dicembre in quanto fu ricoverata in Ospedale" (23).

Occorre soffermarsi ora sulla deposizione del suddetto Enrico Natali, il quale ha sostenuto - come si è già accennato - di aver visto Pietro Valpreda verso le ore 23 del 13 o del 14 dicembre 1969 sul marciapiede antistante al teatro e di avere scambiato con lui qualche parola pensando, in relazione ai recentissimi attentati ed alla fede anarchica del Valpreda stesso: "Se sta a Roma non è stato lui" (24). Questa riflessione del teste dovrebbe dare la certezza che l'episodio avvenne dopo gli attentati; tuttavia resta senza una valida spiegazione il perchè egli si sia indotto a ritenere sicuramente estraneo alla criminosa vicenda il Valpreda pur sapendo che le bombe erano esplose non solo a Milano ma anche a Roma. Sicchè può ragionevolmente obiettarsi che molto probabilmente questo giudizio di estraneità al delitto fu formu-

---

(23) v.cart.1 vol.I parte I^ fol.136 istruttoria "Valpreda"
(24) v.cart.3 vol.III p.II^ fol.379 r. istruttoria "Valpreda"

lato dal Natali non immediatamente, ma nei giorni successivi: cioè quando apprese dalle comunicazioni radio-televisive e giornalistiche che la figura di Pietro Valpreda era legata - attraverso il riconoscimento del tassista Rolandi - ai fatti di Milano. Prima di essere reso edotto di tale riconoscimento, il testimone non sapeva affatto che il Valpreda si era recato a Milano (v. verb.ud. dibatt. del 14 febbraio 1978). Sulla base di questa considerazione, se si tien conto anche del contrasto sopra evidenziato nella ricostruzione dei dati cronologici fra Ermanna Ughetto ed Enrico Natali, neanche per quest'ultimo può escludersi che sia avvenuta un'involontaria trasposizione di ricordi. Non va trascurato, a tal riguardo, che tutto il testimoniale dell'Ambra Iovinelli, prima di essere chiamato a deporre dinanzi al Magistrato nel febbraio 1970, fu sottoposto a varie interviste da parte dei giornalisti Danilo Maestosi ed Ugo Visciola nei giorni successivi agli attentati del 12 dicembre 1969. E', quindi, naturale che, sulla presenza di Valpreda a Roma, vi siano stati in quell'ambiente discussioni, approfondimenti, scambi di esperienze dirette o di semplici impressioni ed, in definitiva, la creazione di un insidioso diaframma fra la genuinità dei ricordi di ciascuno e le successive deposizioni testimoniali.

Non possono, inoltre, non destare serie perplessità, sul piano dell'esigenza di una ricostruzione logica degli avvenimenti, le modalità ed i fini di questo preteso viaggio a Roma da parte di Pietro Valpreda, la cui presenza a Milano è assolutamente certa per le ore antimeridiane di sabato 13 dicembre 1969. Vi è, su quest'ultima circostanza, il controllo

dell'agente di P.S. Domenico Massimo addetto al servizio di anticamera del Consigliere Istruttore dr. Amati, presso il cui ufficio il Valpreda ebbe a recarsi proprio quella mattina del 13 insieme all'avv. Luigi Mariani; il quale ha poi dichiarato nell'udienza dibattimentale del 17 aprile 1974 di essersi congedato dal suo assistito verso le 12,30. E' altrettanto certa la presenza del suddetto Valpreda a Milano la mattina del successivo lunedì 15, quando fu fermato dalla Polizia nel Palazzo di Giustizia verso le ore 11. Ivi egli si era recato una seconda volta per essere sentito dal Magistrato - come si è già detto (25) - insieme alla nonna Olimpia Torri, che aveva insistito per accompagnarlo e con la quale quella stessa mattina alle ore 9 si era portato nello studio legale dell'avv. Mariani (26). Quindi quella fugace comparsa a Roma sarebbe stata, comunque, rigorosamente limitata, compreso il viaggio di andata e ritorno, fra il pomeriggio del sabato e la mattina del lunedì successivo.

Quanto sopra posto, varie ipotesi sono state azzardate sulle motivazioni di quell'affannosa corsa Milano-Roma-Milano, compiuta con una malandata Fiat 500, in ordine alla quale la perizia tecnica espletata in fase istruttoria ha accertato una capacità di marcia proprio al limite dei brevi tempi di percorrenza imposti dalle circostanze (27). Si è ipotizzata da una parte dell'accusa la necessità di incontrarsi dopo il delitto con i complici, ma nulla nel processo autorizza con-

---

(25) v. parte V cap.XXXIX
(26) v. dep. avv. Luigi Mariani in cart.3 vol.III p.II^ fol.359 r. istruttoria "Valpreda"
(27) v. parte I^cap. XIV

cretamente a ritenere necessario o semplicemente opportu
no riprendere, in maniera così spericolata, contatti a Ro-
ma con ambienti o personaggi coinvolti in quei gravissimi
crimini. Si è prospettata l'esigenza del Valpreda di con-
trollare lo stato delle indagini a Roma, ma è facile obiettare
in contrario che indagini in corso vi erano anche e soprattut
to a Milano, ove si erano verificati i fatti più gravi. Si è
supposto, da parte di altri, che egli avesse in animo di co-
stituirsi un alibi a Roma; ma, a parte il fatto che si trat
tava di giorni diversi da quello della commissione degli at-
tentati, la realtà processuale indica che l'alibi prospetta
to agli inquirenti, dopo il fermo, fu immediatamente da lui
localizzato a Milano. Si è sostenuto, anche, da parte di al-
cuni difensori di parte civile, che non spetta all'accusa lo
onere di individuare e provare i reconditi motivi di quel
viaggio; tuttavia non può prescindersi dal prendere atto co
me siano tra di loro logicamente incompatibili la pretesa
inconfessabilità del motivo di quel rapido spostamento Mi-
lano-Roma-Milano e l'assoluta mancanza di clandestinità del
l'operazione. Pietro Valpreda avrebbe cioè affrontato quel-
la durissima fatica per motivi gravi da lui mai palesati e,
nel contempo, si sarebbe attardato a bighellonare per una o
due sere nei pressi del bar e del teatro Ambra-Iovinelli,
esponendosi alla vista di un numero indeterminato di cono-
scenti e di colleghi appartenenti a quel particolare mondo
dell'avanspettacolo ove - come egli ben sapeva per quel che
si è sopra detto circa le proposte del dr. Improta - la Po
lizia reclutava i suoi informatori. Inoltre, una volta fer-

mato, egli avrebbe totalmente cancellato dalla sua mente quel breve soggiorno romano nel collocare a Milano il suo alibi, e nel prolungarlo, sin dalle sue prime dichiarazioni, fino ai giorni del 13 e del 14 dicembre nella stessa città lombarda, senza curarsi affatto del pericolo concreto di una clamorosa smentita. Tutto ciò è in netta contraddizione con la logica più elementare.

Pervenendo alla conclusione sull'argomento in esame, osserva la Corte che le molteplici fonti testimoniali della Ambro-Iovinelli, convergenti tutte su una presenza di Pietro Valpreda a Roma nei giorni 13 o 14 dicembre 1969, si presentano, ad una prima e superficiale valutazione, idonee a fornire un contributo di verità; anche perchè riesce difficile ipotizzare una preordinata congiura accusatoria di tante persone, appartenenti, peraltro, alla cerchia degli amici e dei compagni di lavoro del Valpreda. Tuttavia secondo il prudente avviso della Corte medesima, sottoposte tali fonti ad approfondito esame con il vaglio critico della logica, deve rilevarsi che l'ampio testimoniale escusso reca con sè in fondo solamente il fascino probatorio della pluralità delle sue voci ma non consente di arrivare a risultati di certezza.

c)- L'alibi per il 12 dicembre

La particolareggiata disamina delle risultanze processuali, fin qui condotta, per la ricostruzione dei movimenti di Pietro Valpreda nelle giornate del 13 e del 14 dicembre 1969, non attiene direttamente al suo alibi per la strage di Milano, ma ad un fatto, che, seppure successivo agli attentati,

non è certo di secondaria importanza nella valutazione del comportamento di questo imputato e dei suoi familiari. Se fosse stato, infatti, provato con sicurezza quel suo strano viaggio Milano-Roma-Milano, è evidente che il suo atteggiamento di assoluta negativa sulla circostanza avrebbe costituito un pesante indizio a carico di lui ed una dimostrazione inoppugnabile della falsità di quanti, dei suoi congiunti, lo hanno indicato come sempre presente a Milano fino al momento del fermo.

Ciò premesso, è chiaro che l'indagine diretta sull'alibi vero e proprio deve essere circoscritta al pomeriggio del 12 dicembre 1969, quando, cioè furono effettuati il trasporto ed il collocamento dell'esplosivo impiegato per la strage di Milano. L'unico problema da risolvere, quindi, sulla base di tale impostazione, è quello dell'attendibilità o meno di Rachele Torri; che avrebbe visto il nipote Pietro Valpreda sempre in casa sua durante quel pomeriggio e la cui testimonianza costituisce l'unico elemento di controllo dell'alibi suddetto.

A questo punto, per valutare con compiutezza la testimonianza in questione, non può prescindersi dall'inquadrarla nel complesso di quelle rese dagli altri congiunti del Valpreda e dal richiamare le numerose e rilevanti contraddizioni che le caratterizzano. Tali contraddizioni, già indicate analiticamente, dimostrano - come si è detto - l'insussistenza di un piano preordinato dall'imputato e da suoi familiari per fornire alla giustizia un'unica versione concordata; ma denunciano indubbiamente un disordinato tentativo di sal-

vataggio, posto in essere alla meglio e senza preoccupazioni di rispetto per la realtà dei fatti, dopo il fermo del Valpreda.

In questo affrettato tentativo sono falliti anche alcuni riscontri che avrebbero dovuto fornire delle persone estranee indicate a conforto degli assunti difensivi.

L'infermiera Giuseppina Orpi, con la quale Pietro Valpreda avrebbe - a suo dire - scambiato un saluto quando ella si era recata a praticare un'iniezione al di lui nonno verso le ore 8-8,30 di domenica 14 dicembre 1969, ha escluso la circostanza recisamente ed ha precisato di non aver mai visto in quella casa altri uomini oltre "all'anziano marito della signora Lovati" (28). La difesa del Valpreda ha cercato di porre in rilievo, circa tale testimonianza, la genuinità del riferimento fatto dal proprio assistito; il quale non poteva sapere - se non avendolo personalmente constatato - che la suddetta infermiera era venuta meno alle sue abitudini "recandosi eccezionalmente dal Valpreda anche di domenica perchè il ciclo di cura non venisse sospeso neppure per un giorno" (29). Tuttavia è agevole confutare la fondatezza di tale rilievo difensivo facendo presente che Pietro Valpreda ha indicato la testimonianza dell'Orpi nel suo interrogatorio dell'8 febbraio 1970 e, cioè, quando già aveva avuto la possibilità di comunicare con la prozia Rachele Torri nel colloquio avvenuto in carcere il 31 genna

---

(28) v. dep.Giuseppina Orpi del 18.2.1970 in cart.3 vol. III p.II^ fol.367 e segg. istruttoria "Valpreda". Per la dep. dibatt. v. verb. ud. 31.1.1978

(29) v. pag.20 della memoria difensiva depositata il 17.2.1979 (cart.S-A quater)

io (30).

Le sorelle Luisa e Giovannangela Sangalli, nel cui bar-tabaccheria il Valpreda sarebbe entrato la sera di sabato 13 dicembre 1969 in compagnia della nonna Olimpia Torri (31) ed alle quali quest'ultima avrebbe detto nell'occasione la frase "sono qui con mio nipote", hanno escluso in modo categorico che ciò possa essersi verificato. A tale riguardo la difesa del Valpreda ha sostenuto ancora la tesi dell'inattendibilità della testimonianza sul presupposto che le Sangalli, da considerare comunque persone non serene per aver perduto un congiunto proprio nella strage di Milano, non sarebbero state in grado di escludere categoricamente una circostanza così banale verificatasi nel loro esercizio tanto tempo prima della loro deposizione (32). Nondimeno a questa obiezione difensiva può opporsi che le due testi, indubbiamente interessate proprio da quel loro recente lutto a collaborare fedelmente con gli Organi di Giustizia per l'individuazione dei veri responsabili e non ad introdurre nel processo artificiosi elementi di deviazione delle indagini in corso, si sarebbero limitate a dire di non ricordare la circostanza o di aver potuto non percepirla se avessero nutrito dubbi in proposito. Nè la loro tardiva escussione testimoniale può aver fatto svanire un ricordo che, data la qualità del personaggio interessato e la sua notorietà

---

(30) v. presente capitolo sub.-a)

(31) v. interr.Pietro Valpreda del 12.2.1970

(32) le sorelle Sangalli sono state sentite per la prima volta nel procedimento il 3 ed il 4 marzo 1970 (v. cart.3 vol.III p. II^ foll.371 e 373 istruttoria "Valpreda"). Hanno confermato la loro deposizione istruttoria nelle udienze dibattimentali del 31 gennaio e del 15 febbraio 1978.

provocata dopo qualche giorno dalla strage per effetto del riconoscimento "Rolandi", sarebbe rimasto fermo nella memoria di entrambe se l'episodio in questione fosse realmente avvenuto.

In definitiva, valutando nel loro complesso le dichiarazioni di Pietro Valpreda e dei suoi familiari sul modo e sul luogo in cui egli trascorse quei due giorni successivi alla strage e pur accantonando il testimoniale dell'Ambra-Iovinelli, si rilevano contraddizioni e smentite che introducono seri ed ineliminabili dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse. Questi dubbi non possono non riverberarsi sul pomeriggio del 12 dicembre 1969: dove fu il Valpreda e cosa fece in realtà nel momento in cui fu deposto il micidiale ordigno nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura?

Rachele Torri, unica depositaria dell'alibi, è stata colta anch'essa - come si è già detto - in varie contraddizioni con altre risultanze del processo al pari dei suoi congiunti: con la nipote Maddalena Valpreda, con la vicina di casa Ida Sciondi, con la sua datrice di lavoro Anna Marina Hagman, con i sottufficiali Carlo Mainardi, Corrado Cusano e Giuseppe Di Maiuta. E' rilevabile dagli atti del processo un ulteriore contrasto nel quale Rachele Torri si è trovata con Emilio Valpreda, genitore di Pietro, proprio su circostanze attinenti al pomeriggio del 12 dicembre 1969. Ha riferito, infatti, Emilio Valpreda, parlando della visita ricevuta quella sera dalla Torri: "Se ben ricordo parlammo con zia Rachele degli attentati dinamitardi di quel pomeriggio e mi sembra che nel-

la stessa circostanza zia Rachele mi disse che mio figlio aveva commentato l'episodio esclamando: Che delinquenti! Nei giorni successivi non mi sono recato a trovare mio figlio perchè occupato con il mio lavoro" (33). Secondo Rachele Torri, invece, il nipote avrebbe appreso la notizia degli attentati al di lei ritorno dalla casa dei genitori e si sarebbe al riguardo espresso diversamente. "Nel rientrare a casa verso le 21,30 - ha precisato la Torri al Magistrato di Milano - portai al Pietro un giornale in cui era riportata la notizia della strage di piazza Fontana. Nell'apprendere la notizia mio nipote sbiancò in volto, si portò le mani alla testa e gridò: Oh Dio, è terribile!" (34).

E' innegabile, in conclusione, che l'alibi di Pietro Valpreda per il pomeriggio del 12 dicembre 1969, poggiando su questa unica discutibile testimone, i cui vincoli di affetto con il nipote, da lei allevato, sono fuori di ogni contestazione, si regge malamente su una base inadeguata e non può ritenersi, di conseguenza, sufficientemente provato.

Rimane, quindi, non dissolto, a carico del Valpreda stesso, il pesante elemento di dubbio costituito dal riconoscimento di Cornelio Rolandi.

---

(33) v. dep. Emilio Valpreda del 12.1.70 in cart.3 vol.III p.II^ fol.355 istruttoria "Valpreda"

(34) v. dep. Rachele Torri del 17.12.69 in cart.2 vol.II fasc.P fol.300 r. istruttoria "Valpreda"

^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^

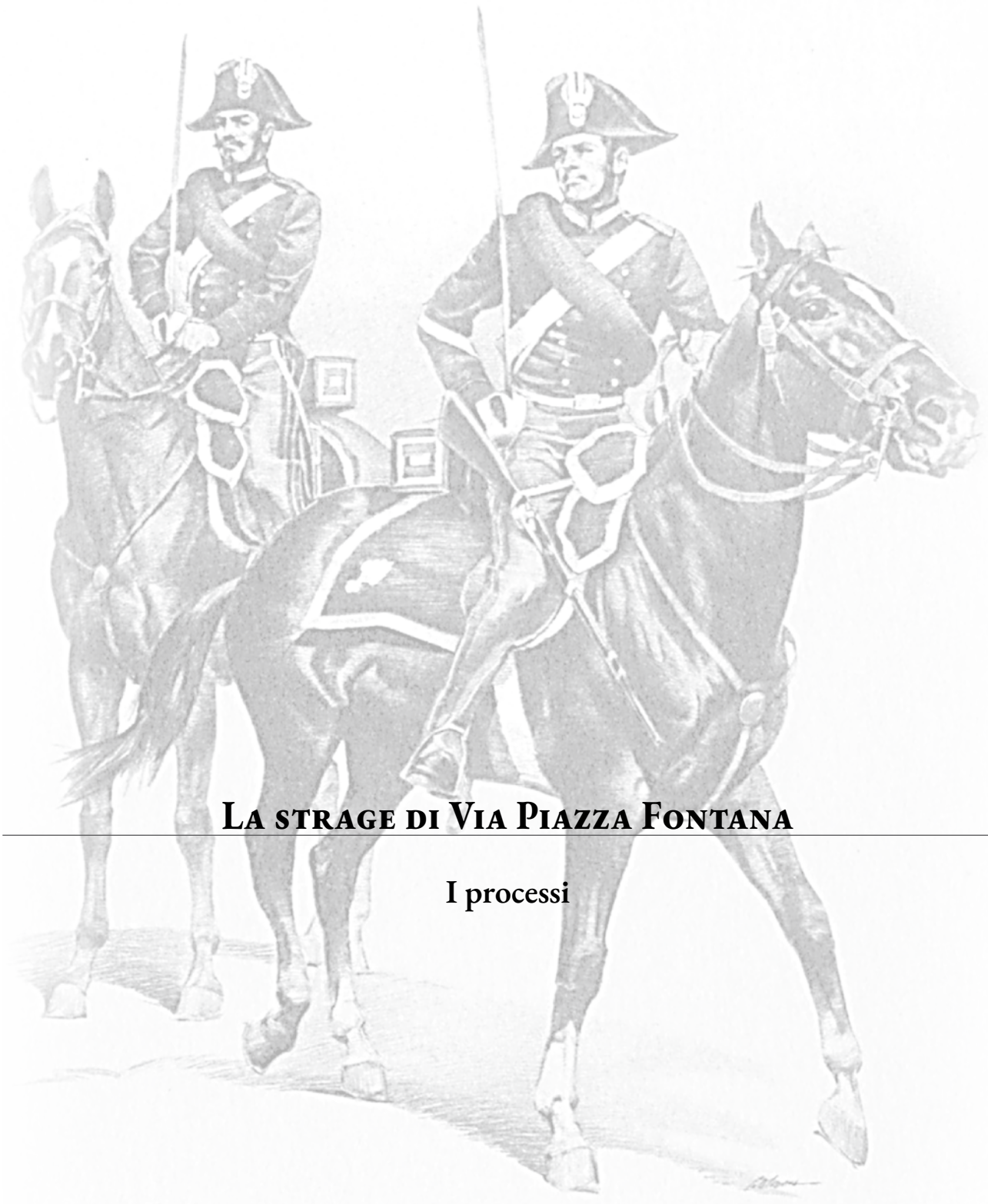

La strage di Via Piazza Fontana

I processi

Lo Stato democratico, lo Stato del valore umano, lo Stato fondato sul prestigio di ogni uomo e che garantisce il prestigio di ogni uomo, è uno Stato nel quale ogni azione è sottratta all'arbitrio ed alla prepotenza in cui ogni sfera d'interesse e di potere obbedisce ad una rigida delimitazione della giustizia, ad un criterio obiettivo e per sua natura liberatore; è uno Stato in cui lo stesso potere pubblico ha la forma, la misura e il limite della legge, e la legge, come disposizione generale, è un atto di chiarezza, è un'assunzione di responsabilità, è un impegno generale ed eguale.

Aldo Moro
Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

Fra i compiti che noi abbiamo, noi partiti, noi partiti democratici soprattutto, è la difesa della liberà. I partiti democratici, questi grandi organi di indirizzo della opinione pubblica, sono mobilitati per far manifestare e per difendere e per valorizzare la libertà. Siamo per la libertà in tutte le sue manifestazioni: vogliamo l'uomo libero dalla oppressione, l'uomo libero dalla ignoranza, l'uomo libero dalla insensibilità, l'uomo libero nella sua vita spirituale, l'uomo libero nel suo rapporto con Dio.

Aldo Moro
Dall'intervento al IX Congresso nazionale
della Democrazia Cristiana, Roma 16 settembre 1964.

Ma la democrazia non è soltanto espressione di libera iniziativa, di rapporto regolato, di tutela della persona, di espansione dello spazio umano nella società, non è solo espressione della libertà insomma, ma anche approfondimento della dignità umana nel suo pieno significato, nelle sue integrali aspirazioni ed esigenze, nella sua spinta di espansione e di partecipazione ai beni del mondo.

Aldo Moro
Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

In ricordo del Consigliere Riccardo Palma e di tutte le vittime del terrorismo

Sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro (20 marzo 1981)
Sentenza della Corte di Cassazione (10 giugno 1982)
Sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari (1° agosto 1985)
Sentenza della Corte di Cassazione (27 gennaio 1987)
Sentenza della Corte di Assise di Cassazione (20 febbraio 1989)
Sentenza della Corte Assise di Appello di Cassazione (5 luglio 1991)
Sentenza della Corte Assise di Milano (30 giugno 2001)
Sentenza della Corte Assise di Appello di Milano (12 marzo 2004)
Sentenza della Corte di Cassazione (3 maggio 2005)

CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

TRIBUNALE DI CATANZARO

133

SENTENZA

EMESSA IN DATA 23 FEBBRAIO 1979

NEL PROCEDIMENTO PENALE

A CARICO DI:

VALPREDA PIETRO + 33

CAPITOLO XLI

LA FIGURA E LA FUNZIONE DI MARIO MICHELE MERLINO IN ORDINE AGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969

Una delle figure più interessanti, fra gli imputati del presente processo, è quella di Mario Michele Merlino per la sua singolare posizione di attivo elemento del circolo anarchico "22 marzo", nel quale esercitò - come si è detto - attività direttiva, e, nel contempo, di uomo appartenente a quel movimento di estrema destra che faceva capo a Stefano Delle Chiaie.

Innegabili sono i contatti fra lui ed il Delle Chiaie, del quale era solerte procacciatore di notizie raccolte nei gruppi di opposto orientamento politico.

Per svolgere questo suo compito il Merlino si infiltrava negli ambienti dai quali intendeva carpire informazioni utili per il Delle Chiaie; e fingeva identità di fede politica con coloro che, in effetti, sottoponeva alla sua attività spionistica. Così ebbe egli a comportarsi nell'ambito del "22 marzo" (1).

---

(1) precedentemente al 1969 il Merlino aveva fondato altro circolo "XXII marzo" (con le lettere romane), costituito da elementi di estrema destra con apparente ispirazione alle Ideologie di Cohn Bendit e Mao-tse-Tung (v. dep. Giovanni Giallombardo, Francesco Papitto e Silvio Paulon in cart. 4 vol. III p. III^ foll. da 503 a 505 istruttoria "Valpreda")

Questo particolare rapporto di carattere informativo fra i due risulta da varie fonti. Già lo hanno ammesso i difensori dello stesso Merlino in una memoria scritta depositata al termine della fase istruttoria (2) e nelle loro arringhe conclusive. Ne hanno parlato, inoltre, in termini inequivocabili, persone notoriamente legate allo stesso ambiente politico di appartenenza del Merlino e del Delle Chiaie: Stefano Serpieri (ha riferito al Giudice Istruttore di Roma che Merlino anche nel corso del 1969 manteneva stretti rapporti col Delle Chiaie, anche se apparentemente fra i due risultava una frattura) (3), Alfredo Sestili (svolgeva anch'egli la funzione di informatore per conto del Delle Chiaie in un gruppo marxista-leninista e passava le notizie da lui procacciate al Merlino, che era rimasto sempre di estrema destra anche se voleva far apparire il contrario) (4), Alessandro Pisano (ha confermato al Giudice Istruttore di Roma quanto già da lui riferito alla Polizia Giudiziaria il 30.11.68 circa l'incarico conferito a lui ed al Merlino dal Delle Chiaie di raccogliere informazioni "su tutto quanto viene organizzato e sviluppato da vari studenti allineati alle varie correnti politiche ...") (5), Maurizio Degli Innocenti (ha dichiarato al

---

(2) v. cart.17 fasc.B pagg.46,47,48,49,50,91 istruttoria "Valpreda"

(3) v. dep. 18.XI.1970 in cart.17 cit. vol.13 c'

(4) v. dep. 28.1.70 al Giudice Istruttore di Roma a fol. 494 vol.III p.III^ cart.4 istruttoria "Valpreda"

(5) v. foll.1 e segg. vol.V I bis p.III^ cart.7 istruttoria "Valpreda"

Giudice Istruttore di Catanzaro il 20.8.75 che nella primavera-estate del 1969 il Merlino ebbe a parlargli esplicitamente dei suoi sistematici tentativi di infiltrazione negli ambienti di sinistra) (6).

La riprova dell'esattezza di questa collocazione strategica del Merlino è offerta da un particolare, venuto per caso alla luce il 10 gennaio 1970 con il ritrovamento, a Roma, di un portatessere smarrito contenente una patente di guida, intestata al giornalista Guido Paglia (uomo di estrema destra (7), ad appunti vari. Tale portatessera, come si è già detto in narrativa (8), conteneva, fra l'altro, due foglietti: uno recante un elenco di nomi di appartenenti al circolo "22 marzo" e di numeri telefonici corrispondenti ai loro rispettivi recapiti, l'altro caratterizzato dall'annotazione di un certo quantitativo di saponette di tritolo. Il primo dei suddetti fogli risultava scritto con grafia di Mario Merlino, il quale ciò ha finito col riconoscere sia pure dopo qualche iniziale esitazione. Si è detto anche che, in seguito a questo episodio, sia il Merlino che il Paglia sono stati dal Giudice Istruttore di Milano incriminati come compartecipi in associazione sovversiva e poi prosciolti dallo stesso Giudice per non aver commesso il fatto. Rimane fermo, comunque, ai fini che in questa sede ci interessano, quanto segue: Guido Paglia non ha

---

(6) v. cart.38 fasc.101/5 foll.11-12 istruttoria "Giannettini"

(7) Il Paglia, nel suo interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Milano il 16.5.1973, ha ammesso di aver fatto parte nel 1969 del gruppo di Stefano Delle Chiaie (v. vol.24 fasc.17 foll.1-3 istruttoria "Freda")

(8) v. parte II^ cap.VII

mai voluto dare spiegazioni sul perchè egli fosse in possesso di quei foglietti (ha addirittura avanzato l'ipotesi che essi gli fossero stati messi a sua insaputa nel portatessera da persone interessate a comprometterlo); e Mario Merlino,pur ammettendo di avere scritto lui l'elenco dei nomi di aderenti al "22 marzo", ha recisamente negato di averlo consegnato al Paglia o comunque recapitato ad ambienti a costui vicini.Questa bilaterale reticenza ed il chiaro linguaggio delle cose confermano che il Merlino esercitava nel circolo "22 marzo" subdole manovre in favore di ambienti di destra e, particolarmente, per conto di personaggi, come Stefano Delle Chiaie e Guido Paglia, i quali sono stati indicati da Giovanni Ventura nel suo interrogatorio del 17 marzo 1973 (9) come facenti parte della cellula neofascista "romana", legata a quella "veneta" da comuni disegni eversivi e terroristici.

Il ruolo svolto da Mario Merlino nel "22 marzo" non fu solo di infiltrazione, ma anche di provocazione; giacchè egli, come si evince da quanto è stato detto in relazione al delitto di associazione per delinquere contestatogli,cercò anche sistematicamente di coinvolgere i giovani anarchici sul piano operativo istigandoli ad azioni violente.

Questo suo comportamento ed il fatto che egli, subito dopo il verificarsi degli attentati del 12 dicembre 1969, non sia stato avaro - nel corso degli interrogatori resi agli inquirenti - di indicazioni atte a far nascere gravi sospetti a carico dei suoi compagni del circolo anarchico, ha indotto vari

---

(9) v. parte II^ cap.VII

difensori di parte civile a sostenere la tesi della di lui colpevolezza in ordine agli attentati stessi.Secondo questa tesi Mario Merlino avrebbe agito da infiltrato e provocatore anche per i crimini del 12 dicembre, fungendo da canale sotterraneo fra i gruppi eversivi di estrema destra capeggiati dal binomio "Freda-Delle Chiaie" ed il circolo "22 marzo". Di questo ultimo circolo attraverso la sua mediazione sarebbe stato agganciato, con l'incarico di collocare una delle bombe a Milano, Pietro Valpreda..

A controllo dell'assunto accusatorio sopra indicato sono stati posti in luce dai sostenitori dello stesso, oltre al riconoscimento del Valpreda da parte del tassista Rolandi,altri tre fatti come in special modo sintomatici.

Il primo è costituito da un'incontro avvenuto fra il Merlino ed il Delle Chiaie alla vigilia della strage di piazza Fontana. La sera dell'undici dicembre 1969 il suddetto Merlino si era recato a cenare in una trattoria romana, nei pressi del piazzale delle Province, con alcuni suoi amici: Aldo Pennisi, Elio Guarino e certo Enrico. All'uscita dal locale egli si era soffermato a parlare per qualche minuto con Stefano Delle Chiaie, sopraggiunto in quei pressi assieme a tal Fausto Fabbruzzi. La loro conversazione era stata breve e nessuno dei presenti ne aveva percepito l'oggetto. In tal senso hanno deposto il Fabbruzzi, il Guarino ed il Pennisi (10). Il Merlino ha dichiarato al riguardo che si era trattato di un incontro del tutto casuale e che esso si era rapidamente esaurito con

(10) v. verb. ud. dibatt. 27 e 28.2.78

uno scambio di convenevoli. Il Delle Chiaie si è allineato, nel suo interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Roma il 24 febbraio 1970 (11), sulla stessa versione con il Merlino; in precedenza aveva negato lo incontro sostenendo di aver visto l'amico per l'ultima volta nell'ottobre 1968 (12).

Il secondo fatto emerge dalle notizie confidenziali raccolte dal S.I.D. nel noto "appunto 16.12.1969"; il cui contenuto fu poi trasmesso dallo stesso Servizio alla Polizia Giudiziaria con altro appunto datato 17.12.69. Secondo tali notizie "l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma sarebbe l'anarchico Merlino Mario, per ordine del noto Stefano Delle Chiaie"; inoltre "Merlino e della Chiaie avrebbero commesso gli attentati per farne ricadere la responsabilità su altri movimenti" (13).

Il terzo fatto costituirebbe, secondo una parte dell'accusa privata, la riprova definitiva a carico di Mario Merlino. Esso si ricaverebbe dalle dichiarazioni dell'imputato Franco Comacchio, il quale, nel riferire che i fratelli Ventura conoscevano il Merlino, avrebbe accennato durante il suo interrogatorio del 27 novembre 1971 ad una particolare circostanza: nella questione delle armi erano implicati insieme i fratelli

---

(11) v. cart.2 vol.II p.I^ foll.347-348 istruttoria "Valpreda"

(12) v. interr. Delle Chiaie ai Carabinieri di Roma in data 19.12.69: "Negli ultimi tempi non ci siamo nè visti nè telefonati" (cart.2 vol.II p.I^ fol.344 istruttoria "Valpreda")

(13) v. citato appunto 17.12.69 (cart.19 fasc.64/1 istruttoria "Giannettini") sostanzialmente conforme a quello 16.12.69 (cart.19 cit. fasc.64/6 fol.4)
v., anche, per i riferimenti ai due appunti, parte III cap.II^ e VII

Ventura, il Freda, il Pan e lo stesso Merlino. Sicchè quest'ultimo sarebbe indissolubilmente legato all'attività eversiva e terroristica della "cellula veneta".

Osserva la Corte che la prospettata ipotesi di colpevolezza di Mario Merlino è in sè tutt'altro che irragionevole, in quanto la particolare attività da lui svolta nel circolo "22 marzo", in favore di quel gruppo di destra al quale era ideologicamente legato, richiama proprio il tipo di strategia sovversiva - precisamente la cosiddetta "seconda linea" - di cui ha parlato Giovanni Ventura nel suo interrogatorio sopra citato. In attuazione di questa linea strategica (esposta in termini chiarissimi, oltre che dal Ventura, anche da Franco Freda nella sua più volte menzionata opera "La disintegrazione del sistema") i gruppi eversivi di estrema destra dovevano svolgere lo specifico compito di strumentalizzare i movimenti dell'ultra-sinistra non solo infiltrandovi propri elementi per scopi informativi, ma anche cercando di comprometterli in imprese delittuose.

L'impostazione accusatoria è, quindi, logicamente accettabile. Tuttavia essa va rigorosamente verificata nel caso concreto in esame, al lume dei riscontri probatori che il processo offre sul Merlino, il quale non era certamente l'unico in Italia nel 1969 a svolgere un'attività inquadrabile astrattamente nella strategia eversiva di "seconda linea" (14).

---

(14) Sulla vastità del fenomeno dell'infiltrazione di elementi oltranzisti di destra in gruppi di opposto segno politico a Roma v. deposizioni testimoniali dei funzionari di P.S. Domenico Spinella ed Umberto Improta (verb. ud.16 e 17.I.1978).

Passando alla valutazione dei suddetti riscontri, il contatto Merlino-Delle Chiaie avvenuto la sera dell'undici dicembre 1969, indubbiamente suggestivo per la data nonchè per il fatto che il Delle Chiaie ha cercato in un primo momento di negarlo nel contesto della sua globale reticenza sui suoi rapporti col Merlino (15), in realtà poco si presta ad essere considerato un momento preparatorio della condotta da tenere il giorno successivo in ordine agli attentati in programma. Non è affatto strano che Stefano Delle Chiaie si sia trovato a passare per caso quella sera, in una città tanto grande come Roma, proprio nei pressi della trattoria dove aveva appena cenato il Merlino. Egli ha dichiarato nei suoi primi interrogatori resi ai Carabinieri di Roma il 19 e 20 dicembre 1969 (16), quando era ancora fermo all'assunto di aver visto Merlino per l'ultima volta nello ottobre 1968, di frequentare "il bar di via Catania" (17):ossia una zona adiacente al piazzale delle Province. Emerge, inoltre, dalle sue dichiarazioni e da quelle del suo amico Fausto Fabbruzzi che egli stava accompagnando quest'ultimo a casa la sera dell'11 dicembre 1969,quando vide il Merlino. L'abitazione del Fabbruzzi era - come risulta dagli atti - proprio in via Catania 50 (18). E', quindi, possibile avere una concreta spiegazione del perchè, in una città tanto grande, il Delle Chiaie potette imbattersi quella

---

(15) Si sono analizzate in narrativa (v. parte I^ cap.VIII) le reticenze e le contraddizioni di Stefano Delle Chiaie.

(16) v. cart.2 vol.II fasc.T foll.341,342 e 344 istruttoria "Valpreda"

(17) era il bar ove solitamente si riuniva il gruppo di Delle Chiaie (v. interrogatorio di Guido Paglia del 16.5.73 in vol.24 fasc.17 foll.1-3 istruttoria "Freda")

(18) v. cart.38 fasc.101/4 foll.29-30 istruttoria "Giannettini".

sera casualmente nel Merlino. D'altra parte i due, se avessero avuto qualcosa di importante, di riservato e di illecito da comunicarsi la sera dell'undici dicembre 1969, avrebbero pur usato qualche cautela e, comunque, non ancorato un appuntamento di quel genere ad una riunione conviviale organizzata da terzi in un locale pubblico (19).

Quanto alle notizie confidenziali trasfuse dal S.I.D.nei citati appunti del 16 e del 17 dicembre 1969, non vi è dubbio che esse provengono da una fonte ben informata: la quale,pochissimi giorni dopo la strage, era a conoscenza di particolari destinati a venire alla luce nel processo molto più tardi. Basta pensare, per convincersi di ciò, al riferimento fatto nel primo appunto (quello datato 16.12.69) al "congegno ad orologeria" del quale erano dotati gli ordigni del 12 dicembre.Si è già avuta occasione di dire, a tal riguardo, che le indagini peritali sia a Roma sia a Milano condussero molto più tardi all'individuazione di congegni del genere nel funzionamento delle bombe (20). Le notizie in questione, inoltre, non sono rimaste anonime nel procedimento, in quanto si è accertato che a fornirle al S.I.D. fu Stefano Serpieri; il quale, a sua volta, ricevette certamente qualche confidenza da parte di Mario Merlino quando entrambi,come si è detto, trascorsero insieme nella Questura di Roma la notte del 12 al 13 dicembre 1969. A questo punto, però, non si può dire altro per valoriz

---

(19) Il Merlino era stato invitato a quella cena telefonicamente dai suoi amici (v. dep. Guarino e Pennisi in cart.4 vol.III p.III^ foll.510-511-512 istruttoria "Valpreda")

(20) v. parte V cap.XIII

zare l'efficacia probatoria dell'appunto 16.12.69 nei confronti di Merlino. Infatti, se si è potuto stabilire che tutte le informazioni in esso contenute provengono da Stefano Serpieri, tuttavia solo per alcune delle informazioni stesse è indiscutibile che il Serpieri ebbe a riceverle dal Merlino: cioè per la circostanza dell'alibi "Delle Chiaie"e per quella relativa all'amicizia del padre di Merlino con il Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura (21). E' rimasta, invece, non accertata la fonte dalla quale il Serpieri seppe le altre notizie annotate nello appunto, fra cui quella che indicava Mario Merlino come esecutore materiale - per conto di Stefano Delle Chiaie - degli attentati dinamitardi verificatisi a Roma il 12 dicembre 1969. Può, quindi, solo ipotizzarsi che anche quest'ultima notizia sia stata fornita dal Merlino in una sorta di confessione extra-giudiziale fatta al Serpieri; ma poichè quest'ultimo ha negato (anche se falsamente) di aver ricevuto confidenze del genere e di averle comunicate al S.I.D., nessuna prova concreta suffraga questa ipotesi. Pertanto, nell'impossibilità di risalire alla fonte primaria di accusa nei confronti del Merlino e di controllarne l'attendibilità, è chiaro che la confidenza pervenuta al Servizio non può costituire un serio elemento probatorio a carico di questo imputato. Un particolare secondario ma non insignificante, in proposito, è dato dal "condizionale" usato dall'estensore degli "appunti" nella parte relativa agli esecutori degli attentati (22): quasi a voler

---

(21) v. parte V cap.XXVII

(22) nell'appunto 16.12.69 si legge: "Lo Stefano Delle Chiaie dovrebbe aver avuto gli ordini per gli attentati dal Sarac ed avrebbe disposto che l'esecuzione fosse effettuata dal Merlino".
Nell'appunto 17.12.69 la sostanza è la medesima: "l'esecuto-

esprimere una certa riserva in ordine alla fondatezza di quell'informazione.

Per quel che concerne, poi, il riconoscimento del Valpreda da parte del tassista Rolandi, è indiscutibile che esso, se fosse stato appagante ed inattaccabile, avrebbe avuto una inevitabile ripercussione probatoria a carico di Mario Merlino, essendo questi il più probabile tramite, se non l'unico, fra il piccolo ambiente del circolo "22 marzo", ove il Valpreda aveva svolto la sua lotta politica fino alla vigilia della strage, ed i gruppi eversivi di estrema destra ove operavano gli organizzatori degli attentati. Conseguentemente, il dubbio caduto sul riconoscimento del Valpreda non può non risolversi negli stessi termini dubitativi, nei confronti di Mario Merlino, per quanto riguarda l'episodio terroristico verificatosi nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano.

L'incertezza della prova non può essere superata in danno del Merlino dalle risultanze del citato interrogatorio di Franco Comacchio del 27 novembre 1971. La parte di tale interrogatorio valorizzata dall'accusa privata è testualmente quella che segue: "Non sono in grado di fornire ulteriori elementi o dettagli utili a chiarire i nomi delle persone che facevano capo a Ventura o a fornire elementi utili per la loro identificazione. Per quanto mi risulta nella questione delle armi erano implicati Giovanni ed Angelo Ventura, il Pan Rugge

---

re materiale... sarebbe l'anarchico Merlino Mario...;Merlino e Delle Chiaie avrebbero commesso gli attentati..."

ro, il Freda e poi come ho detto prima, ho sentito dai Ventura nominare un certo Merlino" (23). Indubbiamente il significato delle suddette frasi, anche se non in modo chiaro, sembra richiamare un'implicazione di Mario Merlino nella "questione delle armi". E', tuttavia, altrettanto certo che questa oscura allusione resta isolata nel contesto degli altri numerosi interrogatori resi da Franco Comacchio prima e dopo quello del 27 novembre 1971. Nel complesso delle sue dichiarazioni, rese al Magistrato, il Comacchio ha sempre detto esplicitamente di sapere solo che il Merlino era conosciuto dai fratelli Ventura e che ciò egli aveva appreso precisamente da Luigi Ventura. Prende corpo, quindi, una ragionevole ipotesi, fra le tante che possono formularsi al riguardo: quella di una infelice verbalizzazione del brano di interrogatorio sopra riportato testualmente. Si spiegherebbe, con tale ipotesi, il perchè, dopo una allusione così pesante a carico del Merlino fatta improvvisamente dal Comacchio, il Giudice Istruttore non abbia insistito verso quest'ultimo con altre domande, nè quel giorno nè durante i successivi interrogatori, per acquisire maggiori dettagli e chiarimenti sul presunto coinvolgimento del Merlino stesso nella "questione delle armi" e, quindi, nell'associazione sovversiva. Resta, quindi, come unico punto fermo, il fatto che Mario Merlino era conosciuto dai Ventura, anzi da Luigi Ventura come ha meglio precisato in un secondo momento il Comacchio: il che, ovviamente, non basta per dimostrare implicazioni di ordine delittuoso fra costoro.

---

(23) v. cart.2 fasc.4 fol.109 istruttoria "Valpreda"

Argomenti più solidi di prova logica sembrano potersi trarre a carico del Merlino dal suo deliberato atteggiamento accusatorio verso i suoi compagni del "22 marzo".

Questo atteggiamento, invero, chiaramente rivolto,nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre 1969, a canalizzare le indagini della Polizia Giudiziaria in direzione della pista anarchica, richiama concretamente, proprio in ordine a quei recentissimi attentati, uno degli aspetti tipici della strategia eversiva "di seconda linea" della quale si è detto: la preordinata compromissione di estremisti che professavano un'ideologia diversa da quella degli ambienti di estrema destra. Ciò fa intuire l'esistenza di un lucido disegno criminoso già predisposto in questo senso dagli organizzatori della strage, con la consapevolezza ed il coinvolgimento del Merlino quanto meno in ordine all'aggancio di Pietro Valpreda come esecutore materiale.

Si tratta, tuttavia, di un'intuizione che, controllata al lume di quanto avvenuto durante le prime indagini degli inquirenti romani dopo la strage, si presenta in contrasto con altri elementi di prova logica.

Si è analiticamente esposto in narrativa (23) come Mario Merlino sia stato il primo ad essere fermato, fra i componenti del "22 marzo", la sera stessa in cui erano stati compiuti gli attentati e come egli, più che preoccuparsi della sua difesa, si sia invece prodigato nel rivolgere accuse verso i suoi compagni del circolo anarchico facendo riferimento allo

---

(24) v. parte I^ cap.IV e VII

esplosivo interrato presso la via Tiburtina e ad attività preparatorie sospette del Valpreda e del Borghese alla vigilia degli attentati stessi. Ciò denota certamente, come si è già rilevato, il suo deliberato proposito di guidare le indagini verso il "22 marzo"; ma, nel contempo, fa ritenere che egli non aveva alcun timore di poter essere sospettato della commissione di quei crimini; altrimenti la proposizione di tesi difensive, da parte sua, sarebbe stata tempestiva e prevalente sulle formulazioni accusatorie verso elementi di quel circolo del quale egli stesso era, comunque, uno dei principali animatori.

D'altra parte le prime mosse della Polizia indicano eloquentemente che il formale fermo del Merlino ebbe, in realtà, la sostanza della sollecita convocazione di un informatore; il quale era ritenuto probabilmente a conoscenza di utili notizie da lui raccolte in un ambiente sospetto e di segno politico opposto al suo. Sintomatico è il fatto che nessuna perquisizione domiciliare in quei primi giorni il Merlino abbia subito (25) e che nel suo primo interrogatorio formale del 13.12.69 gli sia stato chiesto sommariamente solo come avesse trascorso le ore pomeridiane del 12 dicembre, mentre per gli altri fermati o anche semplicemente sospettati si procedette a perquisizione dei rispettivi domicili la sera stessa degli attentati o nei giorni immediatamente successivi, nonchè ad un rigoroso controllo, in sede di interrogatorio, dei loro movimenti in tutta la giornata del 12 dicembre ed anche oltre. Ancor più illuminante è il fatto che in Questura, la se

---

(25) l'abitazione di Mario Merlino fu perquisita solo in data 9.4.1970

ra del 12 dicembre 1969 nessun altro del "22 marzo" trovavasi in stato di fermo, ma solo il Merlino insieme all'agente Ippolito (fittiziamente fermato nelle vesti del "compagno Andrea") ed a Stefano Serpieri; il quale ultimo era - come è noto (26) - appartenente ad un gruppo politico di destra nonchè informatore della Questura e del S.I.D. Mario Merlino si trovò, quindi, convocato contestualmente a due informatori ed utilizzato, come costoro, per convincere a parlare altri fermati. Il commissario di P.S. dr.Umberto Improta ha ricordato che il Merlino fu posto in camera di sicurezza insieme a Roberto Mander per carpire a quest'ultimo eventuali notizie sugli attentati (27).

Quanto si è fin qui evidenziato autorizza la Corte a trarre le seguenti conclusioni.

Mario Merlino era indubbiamente infiltrato per conto di Stefano Delle Chiaie nell'ambiente anarchico romano a scopo informativo e di provocazione. Non sono emerse, però, prove sufficienti per giustificare il convincimento, espresso da alcuni difensori di parte civile, che questa attività di provocazione abbia travalicato gli incidenti di piazza e si sia spinta fino alla compartecipazione negli attentati del 12 dicembre 1969. Se ciò si fosse realmente verificato, il Merlino probabilmente non avrebbe mancato, obbedendo ad una logica elementare, di predisporsi un accurato alibi o di preparare, comunque, prima di tutto per sè una valida e coerente tesi difensiva sin dalle sue prime dichiarazioni; e questo pro-

---

(26) v. parte III cap.VII e p.V cap. XXVII
(27) v. cart.III vol.III p.II^ fol.43 r. istruttoria "Valpreda"

prio perchè aveva in animo di lanciare accuse pesanti contro persone appartenenti, come lui, allo stesso circolo "22 marzo". Avrebbe, almeno, rivelato, nei suoi interrogatori, di essere solo un "infiltrato" nel "22 marzo" e non taciuto il dissenso ideologico che lo divideva dagli altri soci del circolo. Egli, invece, si preoccupò soprattutto di accusare gli altri ed ebbe a prospettare per sè stesso, solo in un secondo tempo, l'alibi di cui si è detto in narrativa (28). Trattasi di un alibi che, oltre ad essere stato puntellato tardivamente dai testi Minetti e malamente da Stefano Delle Chiaie (costui in ben due interrogatori dinanzi ai CC.aveva escluso l'appuntamento col Merlino e solo in un terzo interrogatorio del 22 dicembre 1969 ebbe a parlarne al solo evidente scopo di favorire l'amico), è già di per sè stesso inefficace: infatti alle 17, ora in cui il Merlino si sarebbe incontrato con i fratelli Minetti in via Tuscolana, gli ordigni esplosivi erano stati da tempo collocati a Roma e quello deposto nella sede della Banca Nazionale del Lavoro era addirittura esploso. Questo comportamento di Merlino può far ragionevolmente pensare che egli sia stato preso alla sprovvista dal verificarsi di quegli attentati e che, in attuazione di quella linea strategica di estrema destra della quale si è detto, abbia istintivamente cercato di sfruttarli facendone apparire responsabili gli ambienti dell'ultra-sinistra, col risultato, da lui evidentemente non voluto nè previsto, di rimanere anch'egli processualmente coinvolto nella vicenda.

---

(28) v. parte I^ cap.VII

Il convincimento della Corte circa la non provata implicazione di Mario Merlino negli attentati del 12 dicembre 1969 non può essere scosso da alcune suggestive notizie giornalistiche, alle quali, peraltro deve farsi cenno per doverosa completezza di trattazione.

Un parte dell'istruttoria dibattimentale ha avuto per oggetto quanto riferito in un articolo apparso sul numero 10 di data 12.3.78 del settimanale "L'Espresso" con il clamoroso ed impegnativo titolo: "Le bombe a Roma le mise Merlino". L'estensore di tale articolo, il giornalista Primo Di Nicola, in esso sintetizzando il contenuto di un'intervista rilasciatagli da Alfredo Sestili "il fedelissimo di Stefano Delle Chiaie", ha scritto fra l'altro di aver saputo dallo stesso Sestili che era stato Mario Merlino a deporre, per incarico ricevuto dal Delle Chiaie, gli ordigni esplosivi sull'Altare della Patria il 12 dicembre 1969. Il Sestili aveva riferito altresì - secondo l'articolista - che in precedenza lo stesso Merlino, un pomeriggio tra il novembre ed il dicembre 1969, gli aveva detto di dover incontrare quel giorno a Roma, in un albergo di via Amendola, una persona importante venuta da fuori e noto con il soprannome "brizzolato" (si trattava di Franco Freda, come il medesimo Sestili aveva capito in un secondo momento).

Il giornalista, sollecitamente convocato dinanzi a questa Corte, ha confermato nell'udienza del 29 marzo 1978 il contenuto del suo articolo ed ha consegnato due nastri contenenti il testo registrato dell'intervista suddetta, la quale era stata raccolta nel giugno-luglio 1977 (quasi un anno prima della pubblicazione dell'articolo).

Il Sestili, che aveva già deposto in dibattimento il 28 febbraio 1978, confermando quanto già da lui dichiarato in istruttoria circa l'infiltrazione di Mario Merlino per ordine di Stefano Delle Chiaie negli ambienti dell'ultra-sinistra, veniva ricitato in seguito alle rivelazioni del Di Nicola. Egli, comparso nella udienza del 29 marzo 1978, ha ammesso di aver reso l'intervista; ma ha precisato di avere, nel corso della stessa, riferito solamente sue supposizioni su come andavano ricostruiti gli attentati e di non essere in possesso di alcuna concreta notizia al riguardo. Ha precisato, altresì, di aver anche inventato completamente alcune circostanze per togliersi di torno il giornalista, che lo assillava con le sue domande tendenti ad ottenere versioni compromettenti per l'estrema destra.

Per la verità già dal testo dell'articolo pubblicato su "l'Espresso" si ricava che Alfredo Sestili, lungi da fornire notizie precise con l'indicazione delle relative fonti, aveva manifestato sostanzialmente suoi giudizi e convinzioni circa avvenimenti che ci interessano. Ciò emerge con maggiore evidenza dal testo della registrazione dal Di Nicola esibita(29), la quale riflette proprio il tipo di intervista cui il Sestili si è riferito nella udienza del 29 marzo 1978.

Sull'argomento sono stati sentiti anche, nell'udienza del 31.3.78, Antonio Orlandi, Giuseppe Cupellini e Sergio Del Duca, i quali, nella loro veste di facenti parte dello esecutivo di fabbrica della ditta "Fiorucci", dove lavorava il Sesti-

---

(29 v. traduzione in cart.S-B

li, ebbero da quest'ultimo nel maggio-giugno 1977 le prime confidenze sugli attentati del 12 dicembre 1969 e ne resero subito dopo edotto il giornalista Di Nicola. A loro il Sestili ebbe a dire per giustificare il suo assenteismo dal lavoro, come si evince specialmente dalle deposizioni "Orlandi" e "Del Duca", di avere gravi preoccupazioni in quanto era depositario di grossi segreti: disse, addirittura, che era stato lui, insieme al Merlino, a mettere le bombe sull'Altare della Patria e che Pietro Valpreda ne aveva messo una a Milano. I componenti l'esecutivo di fabbrica accolsero queste confidenze - come hanno dichiarato espressamente in udienza - con molto scetticismo, in quanto conoscevano il Sestili come un "esaurito" che spesso parlava a vanvera e diceva cose paradossali.

Sull'incontro Merlino-Freda, menzionato nell'intervista, la Corte ha svolto una specifica indagine a mezzo della Questura di Roma, la quale, con nota del 29.3.78 ha fatto conoscere quanto segue: "Dagli accertamenti eseguiti presso questo schedario alloggiati e presso gli alberghi e pensioni di via Amendola non è emerso che Freda Franco abbia ivi alloggiato nel periodo novembre-dicembre 1969 (30).

Indagini sono state altresì esperite sulle condizioni di salute mentale di Alfredo Sestili; ed è così emerso che questi ebbe a subire vari ricoveri dal 5 gennaio 1977 al 15 marzo 1978 nell'Istituto neuro-traumatologico italiano di Grottaferrata e nella clinica per malattie nervose e mentali "Villa Nina" di Frattocchie di Marino (Roma). Le diagnosi formulate dai

---

(30) v. cart.S-D fasc.51

sanitari, in occasione dei ricoveri, ed i rilievi tracciati nelle varie cartelle cliniche sono del seguente tenore: "presenta chiari fenomeni legati all'alcoolismo - tipo allucinazioni auditive e delirio di minaccia e di persecuzione - tante voci che lo minacciano, che gli lanciano accuse - ha paura - vive in uno stato di continua agitazione ed angoscia...nevrosi depressiva...allucinazione alcoolica" (31).

Alla luce di quanto si è sopra detto è chiaro che l'intervista "Sestili" nessuna rilevanza può assumere nel procedimento ai fini della decisione, consistendo essa nella esposizione di meri dati congetturali provenienti da persona gravemente turbata nella psiche e senza alcun riscontro in dati di carattere obiettivo.

Ancora elementi solo congetturali e formulazioni di ipotetici giudizi è dato trarre dal contenuto di alcune comunicazioni telefoniche svoltesi fra le sorelle Minetti (figlie di Leda Pagliuca, che conviveva con Stefano Delle Chiaie). Tali conversazioni, registrate dalla Polizia (32), esprimono solo il disappunto delle Minetti per il fatto che la loro madre aveva coinvolto i propri figli per sostenere l'alibi del Merlino.

Mario Merlino deve essere, in conclusione, assolto dalla imputazione di strage nonchè da quelle conseguenziali a lui contestate con i capi 3,4,5,6 e 7 dell'epigrafe.La formula assolutoria da adottare è quella del dubbio in ordine allo episodio criminoso di piazza Fontana, in quanto la di lui posizione

---

(31) v. cart.S-E fasc.54
(32) v. parte IV cap.VI

va valutata - per le ragioni sopra esposte - in stretto collegamento con quella di Pietro Valpreda. L'assoluzione deve essere, invece, pronunciata per non aver commesso il fatto per quanto concerne gli altri episodi delittuosi del 12 dicembre 1969, a proposito dei quali il nome del Merlino emerge solo dalle notizie confidenziali e dagli elementi congetturali di cui si è dimostrata l'assoluta inconsistenza probatoria.-

****
*****

CAPITOLO XLII

GLI ATTENTATI DI ROMA E LA COSIDDETTA CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE DI EMILIO BORGHESE

Il grave dubbio che rende oscura la condotta tenuta da Pietro Valpreda durante quel tragico pomeriggio del 12 dicembre 1969 si riverbera su Mario Merlino per la particolarità della funzione da questi svolta, ma non può influenzare il giudizio nei confronti degli altri componenti del circolo romano "22 marzo". Costoro, invero, benchè certamente vicini al Valpreda - come si è dimostrato - per la loro appartenenza alla stessa associazione, non possono, per il sol fatto di tale vincolo societario, considerarsi in qualche modo colpiti da emergenze istruttorie strettamente legate alla persona del Valpreda medesimo ed ai suoi movimenti in una città diversa e lontana da quella ove il "22 marzo" viveva ed operava. Oltre tutto l'estrema gravità degli attentati del 12 dicembre 1969 e l'alto livello di mezzi e di professionalità criminale, dimostrato nella preparazione degli stessi e nella loro complessiva esecuzione, contrastano recisamente con le caratteristiche del circolo anarchico romano di via del Governo Vecchio e dell'associazione per delinquere ivi costituita. Quest'ultima, come si è detto, era formata da giovani squattrinati ed immaturi, i cui fumosi programmi, enunciati senza alcuna seria preoccupazione di clandestinità e sulla base di una struttura organizzativa assai rudimentale, trovavano concretamente il loro limite in avventate imprese di guerriglia urbana fatta di lanci di pietre e di qualche bottiglia molotov o in velleitari scontri di piazza con la Polizia.

Occorre, pertanto, valutare la posizione di questi giovani, così come si è fatto per quella del Valpreda e del Merlino, alla stregua degli elementi probatori che li riguardano direttamente.

Per quel che concerne in particolare Emilio Borghese, è posto anzitutto a suo carico, nella requisitoria scritta dal Pubblico Ministero, il testo della conversazione svoltasi fra lui e l'agente di P.S. Salvatore Ippolito (1) il pomeriggio di domenica 14 dicembre 1969.

Tale conversazione avvenne, come si è accennato in narrativa (2), in seguito ai primi fermi operati dalla Polizia nello ambito del circolo "22 marzo durante il corso delle indagini dirette alla ricerca degli autori dei sanguinosi attentati di Roma e Milano del 12 precedente.

Il Borghese era già informato del fermo di Amerigo Mattozzi, avvenuto la notte prima (3), nonchè di quello dell'Ippolito, da lui conosciuto come "il compagno Andrea"; e si era precipitato ad incontrarsi con quest'ultimo, previo appuntamento telefonico, dopo il di lui rilascio da parte della Questura.

L'incontro è stato rievocato dall'Ippolito,dinanzi al Giudice Istruttore, nei seguenti termini:

"Verso le ore 13,30-14 del 14 dicembre mi telefonò Borghese, il quale mi chiese un appuntamento perchè doveva parlarmi.Fissai l'appuntamento per le ore 15 dello stesso pomeriggio, allo

---

(1) v. dep. istruttorie di entrambi e verbali di confronto in cart.2 e 3 istruttoria "Valpreda"
(2) v. parte I^ cap.IV
(3) v. cart.2 vol.II p.I^ fol.85 istruttoria "Valpreda"

angolo tra piazza della stazione Termini e via Cavour; poichè dovevo accompagnare la figlia dell'affittacamere a S. Giovanni mi mossi con lei in macchina; raccolsi il Borghese all'appuntamento ed accompagnammo la ragazza sino a S.Giovanni. Rimasto solo con il Borghese, sostammo in via Carlo Felice e senza scendere dall'autovettura cominciò a parlare. Il Borghese che era a conoscenza, non so come, del fatto che io ero stato in Questura, mi chiese cosa mi avevano chiesto; infatti il Borghese riteneva che io ero stato fermato come sospetto. Io risposi genericamente dicendo che mi avevano chiesto come avevo trascorso la giornata del 12 dicembre. A questo punto il Borghese mi chiese se a me era stato chiesto di Mander; io risposi negativamente e gli domandai perchè gli interessava la cosa; il Borghese allora testualmente mi disse: "Se prendono Mander sono fregato anch'io". Subito dopo il Borghese mi chiese: "Ti hanno accennato a qualche magazzino o deposito?" Io risposi ancora negativamente ed il Borghese aggiunse su mia richiesta di chiarimenti che esistevano due depositi o magazzini (non ricordo se usò il termine esatto di magazzino o deposito) aggiungendo: "lui conosce il mio ed io conosco il suo".

Mi chiese inoltre se avevano perquisito la macchina, al che io per non destare sospetti risposi che la Polizia mi aveva chiesto le chiavi della macchina. Il Borghese allora esclamò: "sei un fesso, dovevi essere presente perchè avrebbero potuto mettere un microfono in qualche posto della macchina".

Nel corso del colloquio ad un certo punto il Borghese mi

disse riferendosi alle indagini in corso per gli attentati: "La Polizia non penserà mai a Robertino che abbia messo una bomba dove poteva morire suo padre"... Ancora nel corso del colloquio... disse: "Io ammetto queste cose"... "I capitalisti prima di andare a depositare i soldi in banca ci penseranno due volte".

Sempre nel corso della conversazione ad un certo punto il Borghese ammise: "Io sapevo fin dalla mattina che dovevano scoppiare le bombe ma non sapevo dove ed a che ora". Ad un certo punto del discorso io chiesi intenzionalmente al Borghese se avesse notizie di Pietro Valpreda. Il Borghese mi rispose: Piero a quest'ora sarà all'estero" (4).

I due parlarono per circa un'ora nell'auto ferma, poi questa venne avviata e diretta verso la sede del "22 marzo".Nell'ultimo tratto del percorso, da via Magnagrecia e via del Governo Vecchio, fu concesso un passaggio a tale Aurora Santori conoscente dell'Andrea. Anche in presenza di costei il Borghese ebbe a ripetere: "Io sapevo sin dalla mattina che dovevano scoppiare le bombe, ma non sapevo dove e a che ora"; ed aggiunse di non essere stato impressionato dalla strage, che egli considerava una lezione idonea a distogliere i capitalisti dal depositare i soldi in banca; si dichiarò inoltre "capace di mettere anche una bomba in mezzo ad una strada affollata di un'ora di punta" (5).

La suddetta rievocazione dell'incontro, fornita dallo agen

---

(4) v. dep.Salvatore Ippolito del 12.5.1970 al Giudice Istruttore di Roma (cart.3 vol.III p.II^ foll.116-117-118 istruttoria "Valpreda")

(5) v. dep. Aurora Santori in cart.4 vol.III p.III^ foll. 523-524 istruttoria "Valpreda"

te Ippolito, merita credito non solo per la qualità dell'Ippolito medesimo e per il parziale riscontro offerto dalla teste Santori, ma anche perchè in buona sostanza non è stata contestata neanche dallo stesso Emilio Borghese. Quest'ultimo, nell'interrogatorio reso al Magistrato Istruttore e durante il confronto sostenuto con l'agente di P.S., ha ammesso i riferimenti al Mander chiarendo che con costui egli aveva "fatti o questioni in comune" a causa del deposito di esplosivo sulla via Tiburtina; ha ammesso anche di aver pronunciato una frase simile a quella ricordata dall'Ippolito circa la bomba nella banca ove lavorava il padre di Robertino Gargamelli; ha riconosciuto di essersi potuto riferire ad un eventuale trasferimento all'estero del Valpreda e di aver potuto chiedere all'Andrea se la sua auto fosse stata perquisita dalla Polizia; ha negato solo di aver parlato di due distinti depositi di esplosivo, di essere favorevole agli attentati cruenti e di essere stato realmente consapevole sin dal mattino del 12 dicembre che sarebbero scoppiate le bombe; ha spiegato che egli in effetti intendeva riferirsi a delle voci, da tempo circolanti,secondo cui gli ambienti della destra sarebbero stati pronti a compiere azioni dinamitarde.

Quanto sopra premesso in punto di fatto, osserva la Corte che i discorsi fatti dal Borghese all'agente Ippolito, se nel loro complesso possono a prima vista apparire come rivelatori di fosche e terribili consapevolezze,tuttavia, una volta sottoposti ad analitico ed approfondito esame, sono logicamente interpretabili proprio secondo le giustificazioni che questo imputato ha offerto sin dai suoi primi interrogatori.

Il riferimento al Mander, secondo la tesi sostenuta dal Pubblico Ministero nella requisitoria scritta, dovrebbe essere indicativo dal timore di vedere smascherata la sua partecipazione agli attentati con il fermo di uno dei suoi complici, responsabile della collocazione materiale di almeno uno degli ordigni sull'Altare della Patria. Tuttavia questa tesi accusatoria è inaccoglibile, perchè si basa su un dato quanto meno equivoco. Il timore del Borghese, infatti, va piuttosto riferito (si tratta della spiegazione più plausibile, tenuto conto del seguito del discorso con l'Ippolito - v. anche parte V cap.XXXVI -) o, almeno, può essere pure riferito al fatto che egli era legato al Mander da quel comune deposito di esplosivo idoneo a far sorgere una penale responsabilità di entrambi ai sensi della legge 2 ottobre 1967 n.895.

Più indiziante potrebbe apparire, se isolato dal contesto in cui fu fatto, l'accenno al "Robertino" Gargamelli del quale la Polizia "non penserà mai che abbia messo una bomba dove poteva morire suo padre"; ma occorre osservare che la frase venne pronunciata mentre si parlava dello sviluppo delle indagini anche nei riguardi dei componenti del "22 marzo", nel cui ambiente erano già scattati i primi fermi (ad es. quelli di Mander, del Merlino e del "compagno Andrea"). E', quindi, logicamente accettabile quanto il Borghese ha sostenuto al riguardo, senza ricevere smentita dall'agente Ippolito in sede di confronto nè successivamente: cioè che il nome del Gargamelli gli venne fuori nel momento in cui egli, passando mental

mente in rapida rassegna le figure dei suoi compagni di circolo in relazione al pericolo di ulteriori fermi, fece una particolare riflessione su colui che appariva insospettabile, da parte della Polizia, per i suoi rapporti di stretta parentela con un dipendente della Banca Nazionale del Lavoro, ove era esplosa una delle bombe.

Indizio più univoco non può certo trarsi dal fatto che Emilio Borghese disse all'agente Ippolito di essere stato consapevole, sin dal mattino, della circostanza che durante la giornata sarebbero esplose delle bombe. Già il fatto che tale consapevolezza il Borghese ebbe senza alcuna remora ad esternare più volte, anche davanti alla Santori, induce a ritenere che egli intendeva riferirsi effettivamente - come ha sostenuto nella sua difesa - a voci raccolte circa attentati prevedibili da parte di movimenti estremisti in quel periodo di tempo. Infatti anche il più sprovveduto ed immaturo individuo si sarebbe ben guardato dal fare ammissioni del genere davanti ad una estranea se gli attentati fossero partiti dal suo ambiente politico. Inoltre non si comprende perchè egli, allorchè rese spontaneamente la confidenza all'Ippolito, prima che la Santori salisse a bordo dell'auto, avrebbe dovuto mantenersi nello stesso tempo reticente (egli in quel momento non aveva alcun sospetto che l'Andrea fosse una spia) esprimendosi in termini assai vaghi ed omettendo ogni riferimento all'ora, al luogo ed alle circostanze concrete degli attentati: cioè ad elementi di cui sarebbe stato certo a conoscenza, sia pure in parte, nel caso di una sua correità negli attentati stessi.

Quanto, infine, alla opinione da lui espressa circa il trasferimento all'estero del Valpreda dopo l'esplosione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, è sufficiente, per negare il significato accusatorio assegnatole dal Pubblico Ministero nella requisitoria scritta, enunciare due considerazioni. In primo luogo il Valpreda non solo non fuggì all'estero, ma ebbe a portarsi nel Palazzo di Giustizia di Milano dopo tre giorni dalla strage e proprio lì fu fermato dalla Polizia. In secondo luogo, che il Borghese abbia pensato ad una fuga all'estero da parte del suo amico non implica necessariamente che questi fosse da lui saputo colpevole. E' noto che, quando si verificano avvenimenti gravissimi del genere di quelli nella specie accaduti, gli elementi anarchici o estremisti in genere sono fra quelli immediatamente sospettati dalla Polizia e possono correre concreti rischi di essere fermati: molti furono, infatti, gli anarchici fermati a Roma ed a Milano dopo i fatti del 12 dicembre 1969, anche se, nella maggior parte, dopo pochi giorni rilasciati perchè riconosciuti estranei a quei crimini. Pertanto il sottrarsi, con la fuga all'estero, all'ondata di questi fermi ed alle eventuali complicazioni giudiziarie ben potette essere considerata dal Borghese un'opportuna soluzione per il suo amico Valpreda, anche se innocente. E' da escludere certamente che quest'ultimo avesse fatto confidenze all'amico circa un suo progettato espatrio in relazione ad una bomba da collocare a Milano; e basta, a tal riguardo richiamare quanto ha riferito l'agente Ippolito in ordine all'asserita conoscenza di Emilio Borghese degli attentati in programma: il Borghese disse di sapere fin dal mattino (del 12 dicembre ovviamente) delle bombe. Ciò è logicamente incompatibile con eventuali con-

fidenze del Valpreda, che si era dal Borghese stesso congedato il pomeriggio del giorno precedente allorchè, con la sua auto, aveva iniziato il viaggio da Roma a Milano.

In conclusione quella che è stata inesattamente definita confessione stragiudiziale del Borghese, in realtà, dopo attento esame e dissipato ogni elemento di suggestione, non rivela alcun inequivoca ammissione diretta o indiretta di responsabilità. D'altra parte, se la strage fosse stata organizzata nell'ambito e con la collaborazione del circolo "22 marzo", all'agente Salvatore Ippolito non sarebbe pervenuta solamente qualche tardiva ed ambigua notizia. E' impensabile, infatti, che ad un costante ed attento osservatore infiltrato in quello stesso circolo, i cui aderenti erano inclini alle roboanti fraseologie rivoluzionarie ma non brillavano certamente per capacità organizzative nè per riservatezza, possano essere completamente sfuggite le fasi di una preparazione criminosa così accurata e complessa per le molteplici esigenze di reperimento dell'esplosivo e dei timers, dal confezionamento degli ordigni, della ricerca dei contenitori, del trasporto nei luoghi di collocamento, della programmata contestualità delle esplosioni.

Si è dimostrato che l'organizzazione degli attentati del 12 dicembre 1969 va attribuita ad una matrice ben diversa e lontana, la quale ebbe particolari capacità nella scelta dei mezzi, dei tempi e degli obiettivi della criminosa impresa. Sicchè i discorsi del Mander, circa l'opportunità di colpire con bombe molotov l'Altare della Patria o quelli del Gargamelli,

circa le azioni esemplari da compiere nella Banca Nazionale del Lavoro, rimangono contrassegnati in atti dal loro carattere meramente velleitario. E' assurdo pensare che, nella determinazione degli obiettivi da colpire, gli organizzatori della strage siano stati condizionati dai gusti e dalle preferenze di quei giovani sprovveduti.

****
*****

CAPITOLO XLIII

LA CONFERENZA "TRUCCATA"

Altro argomento di accusa, formulato a carico di Emilio Borghese ed estensibile ai suoi compagni romani del circolo "22 marzo", si riferisce alla nota conferenza (1) che Emilio Serventi, detto il "Cobra", tenne nella sede del circolo suddetto il pomeriggio del 12 dicembre 1969 e che sarebbe stata organizzata e strumentalizzata per dissimulare gli effettivi movimenti dei giovani anarchici. Costoro, cioè, avrebbero partecipato apparentemente alla riunione fingendo di ascoltare l'oratore, mentre in realtà sarebbero corsi, in quello stesso torno di tempo, a distribuire bombe per Roma: due ne avrebbe collocato Roberto Mander sull'Altare della Patria ed una Roberto Gargamelli nella sede della Banca Nazionale del Lavoro.

A tal proposito una specifica insinuazione è stata fatta dinanzi al Procuratore della Repubblica di Roma dallo imputato Mario Merlino, il 19.12.69, nel contesto delle accuse da lui formulate a carico degli anarchici: "...Per quanto riguarda la conferenza del 12 dicembre 1969 tenuta dal Cobra al circolo 22 marzo, può darsi che essa sia stata fatta per avere una copertura nel momento in cui si verificarono gli attentati dinamitardi a Roma. Mi lasciò perplesso anche il fatto

---

(1) v. parte I^ cap.IV

che la riunione era stata spostata improvvisamente dal circolo Bakunin al circolo 22 marzo (2)".

Altro riferimento di segno accusatorio proviene dalla deposizione testimoniale della signora Maria Mizzau Caldana, presso la quale il teste Umberto Macoratti si era recato allo scopo di chiederle un nastro occorrentegli per poter registrare la conferenza del "Cobra". La Mizzau ha dichiarato testualmente al Giudice Istruttore in data 8.4.1970:

"...In particolare il Macoratti nei riguardi del Mander si mostrò pentito nell'averlo involontariamente compromesso, aggiunse che si trattava di una conferenza truccata ove tutti entravano ed uscivano a turno, asserendo che lui solo era rimasto sul posto dal principio alla fine della conferenza, tra l'altro mi disse che anche il Mander era uscito" (3).

Coordinando tali elementi con le dichiarazioni rese da alcuni di coloro che a quella riunione culturale intervennero (Umberto Macoratti, Silvio Amidei, Salvatore Ippolito e lo stesso Emilio Borghese), il Pubblico Ministero della requisitoria scritta ne ha dedotto che Roberto Mander ebba ad allontanarsi dal circolo prima delle 17,15, per partecipare al collocamento dei due ordigni esplosivi sull'Altare della Patria e poi far ritorno nel circolo medesimo mentre la conferenza del Serventi era ancora in corso.

Ritiene, invece, la Corte che le risultanze processuali non autorizzano tali conclusioni.

---

(2) v.cart.2 vol.II p.I^ fol.72 r. istruttoria "Valpreda"
(3) v.cart.3 vol.III p.II^ fol.217 r. istruttoria "Valpreda"

L'insinuazione del Merlino, generica e non documentata, non può assumere alcun valore; e trova spiegazione nel contesto dei suoi molteplici tentativi diretti a porre in cattiva luce i suoi "compagni" del "22 marzo", fra i quali egli si era infiltrato nell'interesse di una fazione politica opposta.

Nè maggior pregio probatorio va attribuito alle affermazioni della Mizzau, pur non potendosi affermare che trattasi di testimone interessata a mentire. Costei venne sentita come teste nella primavera del 1970, quando ormai sulla stampa erano state da tempo pubblicate e poste in risalto, con insistenza suggestiva, le notizie circa le indagini svolte sulla famosa "conferenza truccata". Inoltre ella è stata nettamente smentita sul punto dalle dichiarazioni del Macoratti, il quale ha negato di aver fatto a lei confidenze del genere.

Infine, anche se il Macoratti fece qualche generico accenno del tipo indicato dalla Mizzau, occorre tener conto del fatto che egli - come specificato dalla sua interlocutrice - le parlò due giorni dopo il suo rilascio da parte della Polizia e sotto la viva impressione della "terribile esperienza" costituita da tre notti trascorse in una cella della Questura di Roma. Gli interrogatori, cui era stato sottoposto, erano stati orientati spesso su quella conferenza del 12 dicembre 1969, che gli inquirenti consideravano sospetta per la sua parziale coincidenza con l'orario degli attentati; onde ben potette egli restare turbato e perplesso sulle reali finalità di quella riunione alla quale in buona fede aveva partecipato.

Quanto alle dichiarazioni rese dai giovani anarchici che ebbero occasione di ascoltare la conferenza del Cobra (Emilio Bagnoli, Emilio Borghese, Claudio Gallo, Angelo Fascetti, Giovanna Mazzarella, Giuseppe Vaccari, Enrico Di Cola, Amerigo Mattozzi, Fernando Visonà, Silvio Amidei, Roberto Giuliani ed altri), i numerosi contrasti in esse contenute sulle presenze dei singoli partecipanti e sugli orari non consentono davvero di ricostruire i movimenti precisi del Mander nè di chiunque altro.

Può ritenersi accertato solo che la conferenza iniziò verso le 16 e che il luogo originariamente prescelto dal Mander, cioè la sede del circolo "Bakunin" di via Baccina 35, venne spostato in quanto difficoltà organizzative impedivano che in esso potesse tenersi quel giorno una riunione prima delle 17,30; mentre le esigenze personali dell'oratore (il Serventi, essendo sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S., aveva l'obbligo di rientrare la sera nella sua abitazione non più tardi delle ore 20) imponevano di dare inizio alla manifestazione nel primo pomeriggio. D'altronde quelli del circolo "Bakunin" non si erano dimostrati proprio entusiasti nell'accogliere il Serventi, il quale, conseguentemente, se ne era adombrato.

Su tali circostanze hanno concordemente deposto lo stesso Serventi, Roberto Giuliani detto "Cristus", Giuseppe Rosso, Fabrizio Passarella e Veraldo Rossi (4).

La conferenza poi si tenne nella sede del circolo 22 marzo,

---

(4) v. cart.3 vol.III p.II^ foll.152 r., 153 r., 155, 162, 241 r., 243, 249 istruttoria "Valpreda".
Il Rosso, il Passarella ed il Rossi appartenevano al "Bakunin".

in via del Governo Vecchio n.22; ebbe per oggetto argomenti di storia delle religioni e durò dalle 16 circa a poco dopo le 18. Non è possibile ricostruirne con certezza le fasi, nè i movimenti degli intervenuti, per le imprecisioni testimoniali di cui si è detto. Nè possono soccorrere, al riguardo, le quattro dichiarazioni indicate dal Pubblico Ministero nella citata requisitoria scritta.

Invero, Umberto Macoratti, la cui deposizione dovrebbe dimostrare l'allontanamento di Mander dal circolo, ha dichiarato solamente: "Non mi risulta che Mander Roberto abbia assistito alla conferenza del Cobra. Il Mander si preoccupò soltanto di portare il Cobra al circolo" (5). Egli, quindi, non ha fornito alcuna notizia utile. Mander potette essere stato sempre presente, anche se al Macoratti non risulta. Fu certamente presente almeno durante la prima parte della conferenza, come ammesso nella stessa tesi accusatoria sulla base di molteplici testimonianze fra cui quella della guardia Ippolito.

Silvio Amidei ha fatto chiaramente intendere di essere sopraggiunto nella sede del 22 marzo qualche minuto dopo le 17 (verso le 17 si era incontrato nella vicinissima piazza Navona con Umberto Macoratti, il quale, provenendo dal circolo, lo aveva informato della conferenza in corso) (6) e di aver ivi notato la presenza del Mander. Egli ha aggiunto di aver ascoltato l'ultima parte della conferenza (per circa mezz'ora o tre quarti d'ora), di essersene andato non prima delle 18 e di essersi accorto che il Mander se ne era andato circa un quarto

---

(5) v. dep.18.12.69 in cart.3 vol.III p.II^ fol.191 r. istruttoria "Valpreda"

(6) v. dep. Amidei in ud. dibatt.15.3.1978

d'ora prima di lui (7). Da questa testimonianza non si evince affatto che il Mander si era assentato dalla sede del circolo prima dell'arrivo dell'Amidei. Quanto all'essersi egli allontanato un quarto d'ora prima dello stesso Amidei, trattasi di circostanza palesemente irrilevante, giacchè si era ormai giunti ad un orario non più utile per il trasporto delle due bombe a piazza Venezia. Le due esplosioni sull'Altare della Patria si erano, anzi, già verificate (una, come si è già detto, avvenne alle 17,22 e l'altra alle 17,30).

La guardia Salvatore Ippolito, presente alla conferenza sin dall'inizio, ha detto di aver perduto di vista il Mander durante l'ascolto (spesso, specie durante gli intervalli, i partecipanti cambiavano posto) e di averlo poi notato verso le ore 18 "sui gradini di accesso alla saletta in atto di scendere" (8). La distrazione della guardia non può essere certo utilizzata per dimostrare che il Mander si era assentato dal circolo durante il tempo in cui la guardia medesima non si occupò di lui. Nè può assumere particolare significato la rilevata posizione del Mander su quei gradini verso le 18, tenuto conto del fatto che la riunione si svolgeva in un angusto locale interrato, ove un pò tutti entravano ed uscivano ogni tanto concedendosi delle pause.

Emilio Borghese ha riferito - è vero - di aver visto il Mander allontanarsi dal circolo verso le ore 17, ma è incorso chiaramente in un equivoco giacchè, a causa di quegli errori mnemonici che hanno caratterizzato relativamente agli orari anche le dichiarazioni degli altri intervenuti alla riunione, e-

(7) v.cart.3 cit. vol.III p.II^ foll.124 e segg.
(8) v. dep.11.5.70 cart.3 vol.III p.II^ fol.112 r. istruttoria "Valpreda"

gli ha collocato temporalmente ed inesattamente alle ore 17 anche la fine della conferenza del Cobra (9). Egli, in sostanza, ha inteso dire che Mander si allontanò alla fine della suddetta conferenza; e ciò ha spiegato meglio negli altri suoi interrogatori.

Quanto sopra è stato necessario richiamare, sul terreno dell'analisi processuale, per dimostrare l'inconsistenza degli elementi posti a base della tesi di accusa.

Passando, poi, ad una valutazione di sintesi, emergono in favore della tesi difensiva, secondo la quale la conferenza del Serventi fu una normale occasione di incontro senza finalità di copertura, i seguenti punti fermi.

Nessuno vide uscire Roberto Mander dalla sede del "22 marzo" in un orario utile perchè egli potesse esplicare la funzione di corriere delle bombe destinate all'Altare della Patria. Molteplici dichiarazioni testimoniali ne controllano, invece, la presenza in quella sede ed in vari orari durante la conferenza: precisamente le deposizioni di Giovanna Mazzerella, Fernando Visonà, Amerigo Mattozzi, Roberto Giuliani, Giuseppe Vaccari nonchè quelle, cui si è già sopra fatto rifarimento, dell'Amidei e dello stesso Ippolito (10).

Evidente è la fragilità del legame che si vorrebbe ravvisare fra l'Altare della Patria e Mander per via dei discorsi da lui tenuti, nel novembre precedente, sull'opportunità di effettuare un attentato dimostrativo contro tale monumento (v.dep. di Umberto Macoratti), nonchè sulla spasmodica ricer-

---

(9) v. interrog. Borghese 15.12.69 fol.90 vol. c cart.2 istruttoria "Valpreda"

(10) v. relative deposizioni, tutte raccolte in cart.3 vol. III p.II^ istruttoria "Valpreda"

ca di esplosivo da lui effettuata sino alla vigilia della strage. Invero i fumosi discorsi sull'attentato all'Altare della Patria (riferiti, peraltro, sempre con varie modalità e circostanze dal Macoratti) appartengono al patrimonio di velleitarismo rivoluzionario di questo imputato, ritenuto psichicamente immaturo in sede di perizia medica specialistica nella fase istruttoria. Nello stesso ordine di idee va spiegata quella ricerca di esplosivo protratta fino alla data del 10 ed 11 dicembre 1969 con pressanti e reiterate richieste al Merlino ed al Borghese (11), insieme ai quali egli invece - secondo l'Accusa - si sarebbe dovuto già trovare in una fase assai avanzata della preparazione concorde di quegli attentati ormai imminenti. Tale ricerca denota una programmazione superficiale, approssimativa, confusa e contrasta recisamente, sul piano logico, con le esigenze di meditata progettazione di una impresa delittuosa da realizzare contemporaneamente in varie zone del territorio nazionale con mezzi sofisticati e precisa divisione di compiti.

Va, ancora, considerato che, se la conferenza fosse stata predisposta e strumentalizzata come copertura di una illecita attività del Borghese, del Mander e del Gargamelli, è evidente che l'alibi relativo a ciascuno di loro sarebbe stato subito offerto con precisione agli inquirenti. Avvenne, invece, proprio il contrario nel corso dei primi interrogatori resi alla Polizia ed al Magistrato: Mander fece il nome del Borghese come quello di uno dei presenti alla riunione, ma poi, ripensandoci, dichiarò di non esserne certo; il Borghese, da parte sua,

---

(11) v. in cart.2 istruttoria "Valpreda": interr. Merlino 15.12.1969 e 9.1.1970 foll.70 r. e 74 r. vol.II p.I^; interr. Borghese 17.12.69 fol.100 vol.II p.I^; interr. Mander 16.12.69 fol.131-131 r. vol.II p.I^

indicò fra i presenti il Merlino, il quale sostenne invece di essersi trovato in altro luogo; il Mander ed il Borghese diedero inoltre per presente nella sede del circolo Roberto Gargamelli, il quale, invece, ebbe a prospettare per sè un diverso alibi, riferendo di non essersi recato affatto a sentire la conferenza del Cobra e di essersi trattenuto quel pomeriggio a riparare una motocicletta insieme al suo amico Claudio Fattinnanzi in piazza dei Re di Roma. Vi è quanto basta per dimostrare che i presunti interessati a "truccare" la conferenza non concordarono affatto, prefabbricandolo, al cun alibi comune e che, quindi, la conferenza stessa non ebbe alcuna funzione di copertura.

Emilio Borghese fu presente con certezza e senza interruzioni sospette alla esposizione del conferenziere. Nessuno ha mai sostenuto che egli si fosse allontanato nel periodo di tem po in cui poterono essere collocati gli ordigni esplosivi allo Altare della Patria ed alla Banca Nazionale del Lavoro; nè mai in alcun atto della Pubblica Accusa gli è stata contestata una sua partecipazione materiale all'esecuzione degli attentati. Non sono stati neanche concretamente determinati i termini nei quali lo stesso Borghese avrebbe agito quale organizzatore o mandante. Anzi proprio le affermazioni più compromettenti rese da questo imputato, come la sua ammissione (12) di aver chiesto il pomeriggio del 9 e del 10 dicembre 1969 a Mario Merlino se potesse procurargli dell'esplosivo, dimostrano empiamente la sua assoluta impreparazione tecnica ed organizzativa al compimento di attentati complessi del genere di quelli verificatisi appena un paio di giorni dopo.

---

(12) v. interr. Borghese 15.12.69 fol.91 vol.II p.I^ cart. 2 istruttoria "Valpreda"

Restano,quindi, solo i generici discorsi di carattere programmatico tenuti nel novembre 1969. In tali occasioni il Borghese, secondo alcune affermazioni del Macoratti, aveva sostenuto l'opportunità di attentati dinamitardi negli istituti bancari in genere; secondo quanto egli stesso ha confermato, in rapporto ad altre affermazioni del suddetto Macoratti, avrebbe sostenuto invece l'utilità di un altro tipo di azione dimostrativa contro le banche: un'azione consistente in rapine attuate per impossessarsi del denaro e bruciarlo poi pubblicamente in segno di disprezzo per il capitale (13).

Trattasi, con tutta evidenza, delle manifestazioni di un fantasioso spirito dissacratore assai simile a quello del Mander ed alimentato dalle condizioni di seminfermità mentale riscontrate, al Borghese, dai periti nominati in periodo istruttorio. Sarebbe veramente assurdo voler ricollegare ad esse, sia pure sotto un profilo vagamente indiziario, la scientifica programmazione dei gravissimi attentati del 12 dicembre 1969, i quali - come si è più volte puntualizzato - rivelano una fisionomia organizzativa caratterizzata da maturità, concretezza, meticolosità, disponibilità di mezzi finanziari, lucidità e precisione di intervento, seria clandestinità, capacità di controllo di varie situazioni ambientali.

L'estraneità morale e materiale di Emilio Borghese agli attentati suddetti deve essere, quindi, riconosciuta con una pronuncia assolutoria per non aver commesso i fatti.

---

(13) v. narrativa parte I^ cap.IV

^^^^^^^^^^
^^^^^^

CAPITOLO XLIV

LA BOMBA ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E L'ALIBI DI ROBERTO GARGAMELLI

Roberto Gargamelli, come si è accennato in narrativa (1), ha sostenuto, sin dalle sue prime dichiarazioni rese agli inquirenti, di aver trascorso il pomeriggio del 12 dicembre 1969, dalle ore 15 in poi per circa due ore e mezza, insieme al suo amico diciottenne Claudio Fattinnanzi in piazza dei Re di Roma; ove aveva provveduto, su preghiera dello stesso Fattinnanzi, a riparare una motoretta di quest'ultimo e, precisamente, a sostituirle la forcella.

Il suddetto Fattinnanzi, sentito dalla Polizia il 18 di quello stesso mese di dicembre, ha confermato le circostanze riferite dal Gargamelli precisando che la riparazione della moto, da questi eseguita, si protrasse dalle ore 15 alle ore 17 circa del precedente venerdì 12. Ha fatto presente di ricordare con certezza il giorno (non era, d'altronde, trascorso molto tempo) per due motivi. Quel pomeriggio aveva fatto tardi nel recarsi al negozio di generi alimentari gestito da suo padre in via Tuscolana 26; e sua madre, vistolo arrivare dopo le 16,15 (orario di apertura pomeridiana dell'esercizio), lo aveva sgridato. Inoltre quella stessa sera egli si era intrattenuto a festeggiare con altri giovani in un bar di via Albalonga il compleanno di Sergio Zanon, loro comune amico.

In una successiva deposizione resa al Giudice Istruttore in data 8 luglio 1970 il Fattinnanzi ricordava il seguente

---

(1) parte I^ cap.IV

particolare: "Preciso che alle ore 16 dello stesso giorno la mia attenzione e quella del Gargamelli fu attirata dal passaggio di un elicottero a bassa quota su piazza Re di Roma - via Albalonga. Doveva trattarsi di un elicottero militare perchè dipinto in verde. L'elicottero aveva una luce rossa intermittente. Sono certissimo della circostanza dello elicottero". (2).

Fra il 9 marzo ed il 9 luglio 1970 il Giudice Istruttore procedeva all'audizione delle persone indicate dal giovane Fattinnanzi per controllare la veridicità delle di lui affermazioni.

Veniva, così, identificato ed escusso Sergio Zanon, il quale confermava di aver festeggiato il suo compleanno, il 12 dicembre 1969, insieme ad alcuni amici fra i quali vi era Claudio Fattinnanzi. Nell'occasione aveva appreso da questo ultimo che egli, con l'aiuto di un amico, aveva munito di una forcella nuova la sua motocicletta. Lo Zanon precisava che il suo compleanno, per la verità, ricorreva il 6 dicembre, ma egli lo aveva festeggiato in ritardo non avendo, a quella data, disponibilità di denaro; diceva, inoltre, di ricordare che il giorno della festa era un sabato e non un venerdì. Insisteva invece sulla circostanza del "venerdì" il Fattinnanzi, facendo presente che il sabato, giorno di maggior lavoro e di anticipata apertura pomeridiana nel negozio di suo padre, non gli sarebbe stato mai possibile occuparsi nel primo pomeriggio della riparazione della motocicletta.

---

(2) v. cart.4 vol.III p.III^ fol.436 r.istruttoria "Valpreda"

Umberto Fattinnanzi e Maria Boccacci, genitori di Claudio, ricordavano che il pomeriggio di un giorno di dicembre del 1969 il loro figliuolo si era recato in ritardo al negozio, cioè dopo le 16,30, adducendo come giustificazione l'aver riparato la sua motoretta con l'aiuto di un amico.

La festa dello Zanon veniva ricordata anche dal titolare del bar ove essa si era svolta, tal Pompi Luciano, nonchè da tali Roberto Agnano e Massimo Andreucci i quali alla stessa avevano partecipato; ma nessuno di loro era in grado di precisare il giorno dell'avvenimento, pur essendo concordi nel riferirsi al dicembre 1969.

Le imprecisioni e l'approssimazione mnemonica delle suddette deposizioni (3) trovano esauriente spiegazione nel rilevante periodo di tempo trascorso, non per colpa dell'imputato, tra i fatti e l'epoca degli esami testimoniali. Esse non possono, quindi, logicamente suonare come sintomi di falsità dell'alibi del Gargamelli, ma piuttosto come elementi genuini di convalida dell'alibi medesimo; il quale è stato addotto dall'imputato con indubbia tempestività nel suo primo interrogatorio.

Un preciso ed obiettivo riscontro della veridicità di quanto affermato da Claudio Fattinnanzi è emerso in relazione alla circostanza dell'elicottero.

Infatti il generale Giuseppe Pesce, sentito nella udienza dibattimentale del 18 febbraio 1978 ed a conferma di una nota in data 9.8.1970 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica (4),

---

(3) sono tutte raccolte nella cart.4 vol.III p.III^ istruttoria "Valpreda"

(4) v. cart.I vol.I parte I^ fol.240, cart.36 proc. "Valpreda"

ha precisato che effettivamente un elicottero militare il 12 dicembre 1969, dopo essere decollato alle ore 16,25 da Pratica di Mare, aveva sorvolato la parte sud-est della Capitale passando proprio sulla piazza dei Re di Roma e si era, indi, posato alle 16,45 sull'eliporto del Palazzo dell'Aeronautica.

Nella stessa udienza il ten.col. Albani Balilla, che ebbe a pilotare quell'elicottero, si è sostanzialmente uniformato alla deposizione del gen.Pesce; e, pur facendo presente che durante il volo di andata Pratica di Mare-Palazzo dell'Aeronautica l'elicottero stesso seguiva normalmente una rotta non proprio in esatta corrispondenza con la sottostante piazza dei Re di Roma, ha tuttavia chiarito esplicitamente che trattavasi del cosiddetto "volo a vista". Il pilota, cioè, non era obbligato ad osservare una rotta rigida, ma poteva effettuare piccole deviazioni tenendo conto delle condizioni atmosferiche o per altri motivi; onde, secondo l'ufficiale, che non ha ovviamente conservato ricordi particolari di quel singolo volo di tanti anni fà, ben potette nell'occasione l'elicottero sorvolare ed effettuare qualche giro proprio sulla piazza dei Re di Roma.

L'orario del volo corrisponde sostanzialmente a quello indicato dal giovane Fattinnanzi, giacchè i pochi minuti di differenza si giustificano con l'inevitabile approssimazione dei dati temporali forniti dal testimone; il quale,ovviamente,nessun interesse aveva a cronometrare il passaggio dell'elicottero da lui visto, occasionalmente, mentre era intento a seguire la riparazione della sua motocicletta. Nè può sostenersi che il suddetto Fattinnanzi possa essersi riferito ad una rot-

ta quotidianamente o, comunque, con una certa periodicità seguita in quella zona. Infatti il gen.Pesce ha precisato al riguardo: "Detti voli non sono di linea, ma avvengono saltuariamente per trasporto feriti, interventi di emergenza o per trasporto di personalità (5).

E' appena il caso, infine, per esaurire ogni disamina sull'alibi del Gargamelli, di puntualizzare che esso non può considerarsi invalidato dal fatto che il Gargamelli stesso è stato indicato come presente alla conferenza del "Cobra" da alcuni suoi amici anarchici e precisamente da Emilio Borghese, Roberto Mander, Angelo Fascetti ed Emilio Bagnoli. La circostanza è spiegabile con la considerazione che il Gargamelli - come ha attestato la guardia Salvatore Ippolito - era uno dei più attivi frequentatori del circolo; onde i suoi compagni, quando rievocarono le presenze alla riunione di quel pomeriggio del 12 dicembre 1969 nella emozione dei primi interrogatori in stato di fermo, pensarono che anch'egli con ogni probabilità doveva essere presente. Lo stesso equivoco accadde per il Merlino, il quale, pur essendo certamente assente dalla sede del "22 marzo" in quella occasione di incontro, tuttavia fu dato per presente da molti giovani anarchici di quel circolo.

Del resto, come si è già detto per quanto concerne il Borghese ed il Mander, sono proprio queste disarmonie, nella ricostruzione degli avvenimenti fatta dagli interessati, a costituire la miglior prova logica che non furono prefabbricati alibi di comodo. Parimenti, a garanzia della veridicità di Claudio Fattinnanzi, depongono proprio le parti lacunose delle prime dichiarazioni di costui; il quale, avendo col Gargamelli rap-

---

(5) v. verb.dibatt.18.2.78

porti di semplice vicinato e di superficiale conoscenza, fu in grado di indicarlo con il solo nome, dimostrando così di non essere stato "preparato" alla testimonianza. Analogamente ebbe a comportarsi il Gargamelli, che fu in grado di indicare il cognome del testimone solo nel secondo interrogatorio reso alla Polizia.

Non sussiste, quindi, alcun serio elemento atto a smentire Roberto Gargamelli sul luogo ove egli ha assunto di aver trascorso il pomeriggio del 12 dicembre 1969 nell'ora in cui furono collocati gli ordigni esplosivi all'Altare della Patria ed alla Banca Nazionale del Lavoro.

Ciò posto, va subito aggiunto che l'alibi offerto da questo imputato non è affatto essenziale ai fini della sua difesa. Invero non sussiste a suo carico alcuna prova della sua partecipazione, a qualsiasi titolo, agli attentati in questione; onde si impone già solo per questo, nei confronti di lui, l'assoluzione in ordine a tali delitti con ampia formula.

Ci si è già occupati, esaminando la cosiddetta confessione stragiudiziale del Borghese, della frase da quest'ultimo pronunciata, in presenza della guardia Ippolito, circa l'impossibilità che la Polizia pensasse a Roberto Gargamelli come a persona che avesse depositato una bomba proprio in un luogo ove poteva morire suo padre (la Banca Nazionale del Lavoro, ove il padre del Gargamelli svolgeva le mansioni di cassiere).

Più fermi di polizia giudiziaria erano stati operati nell'ambiente del circolo "22 marzo" (a carico di Roberto Mander, Mario Merlino, Enrico Di Cola, Amerigo Mattozzi e, sia pure simulatamente, dell'informatore Ippolito); ed è, perciò, chiaramente comprensibile come il Borghese, preoccupatissimo del

corso di quegli avvenimenti, abbia rivolto il suo pensiero, facendo il punto della situazione con l'Ippolito (da lui ritenuto ancora un compagno anarchico di nome Andrea), ai loro comuni amici ancora liberi e si sia soffermato a considerare chi, fra di loro, fosse più o meno esposto ad essere eventualmente fermato. Attribuire alla frase in questione un significato accusatorio nei confronti del Gargamelli sarebbe, oltre che arbitrario, in netto contrasto con la logica di quel l'incontro; al quale Emilio Borghese accorse con l'animo incline alle più ampie confidenze verso l'amico Andrea, che gli appariva appena uscito dalle grinfie della Polizia. Se il Borghese avesse davvero voluto confidare all'amico qualcosa di compromettente per "Robertino", si sarebbe espresso in modo non equivoco e senza inutili reticenze.

Anche per il Gargamelli, in sede di requisitoria scritta del Pubblico Ministero, si sono posti in rilievo i discorsi programmatici cui egli partecipava nel circolo "22 marzo" e durante i quali egli avrebbe suggerito di prendere in esame proprio la Banca Nazionale del Lavoro come obiettivo di una azione esemplare. Sul tenore di questi discorsi, tenutisi fra i componenti del "22 marzo" in una riunione del 16 novembre 1969 ed in altre occasioni, ha deposto un teste particolarmente valorizzato dal Pubblico Ministero in fase istruttoria, cioè l'anarchico Umberto Macoratti; il quale però mal si presta, sotto il profilo in esame, ad essere valutato come una vera e propria fonte di accusa. Egli infatti - come si è già detto con riferimento alla posizione del Mander e del Borghese - non ha fatto che riferire generici programmi di violenza,

i quali sono indubbiamente idonei a concorrere utilmente nel dimostrare la sussistenza del contestato delitto di associazione per delinquere, ma non possono certo valere a provare l'effettivo inizio di un'attività, sia pure preparatoria, diretta alla commissione di quegli specifici attentati del 12 dicembre. La genericità dei discorsi sentiti dal Macoratti riguarda anche il tipo di intervento che avrebbe dovuto trovare realizzazione negli istituti bancari. Secondo alcune dichiarazioni rese dal teste il 18 dicembre 1969 "su indicazione di Roberto Gargamelli...si disse che uno degli attentati dinamitardi contro le banche bisognava farlo alla Banca Nazionale del Lavoro dove era impiegato il padre di Roberto"; secondo, invece, altre precisazioni da lui fornite lo stesso giorno al magistrato inquirente, l'azione dimostrativa fu programmata anche in termini diversi: attuare delle rapine per prendere danaro dalle banche (il Gargamelli avrebbe in tale contesto preso l'iniziativa di indicare come esempio la banca dove lavorava il padre) e bruciarlo pubblicamente al fine di esprimere, in forma suggestiva, il concetto che il capitale non ha nessun valore. In una successiva deposizione, resa al Giudice Istruttore in data 3 gennaio 1970, egli ha introdotto ancora una nuova precisazione, ponendo in luce il rispetto manifestato in taluni di quei discorsi per la vita umana e riferendo la circostanza nei seguenti testuali termini:"...per quanto riguarda l'episodio delle banche fu detto genericamente, non ricordo da chi, parlando in via del Boschetto o in una trattoria che, con riferimento alla Banda Cavallero, era preferibile bru

ciare i soldi piuttosto che uccidere persone per avere il denaro. In tale occasione il Gargamelli disse: Per esempio andiamo alla banca di mio padre e diamo fuoco a tutti i soldi (6).

E' appena il caso di accennare al completo fallimento di una testimonianza che nella fase delle prime indagini è stata presa in considerazione a carico del Gargamelli. Trattasi di un'informazione data alla Polizia il 19 dicembre 1969 da un impiegato della Banca Nazionale del Lavoro, tale Vittorio Antonelli, il quale credette di riconoscere, in un'immagine fotografica del suddetto Gargamelli esibitagli in visione nel Commissariato di P.S. di Castropretorio, un giovane con barba e baffi da lui notato la mattina del 12 di quello stesso mese mentre si avviava nel sottopassaggio della banca. La circostanza, riferita peraltro dall'Antonelli tardivamente (in una dichiarazione resa allo stesso Commissariato il 16 dicembre non ne aveva fatto il minimo cenno), era di ben scarso rilievo, se si pensa che, essendo del tipo da 60 minuti il temporizzatore collegato all'ordigno esploso nel suddetto sottopassaggio alle 16,55, l'ordigno stesso non potette certamente essere collocato nelle ore antimeridiane, ma dopo le 16. Comunque il Gargamelli, sottoposto a ricognizione personale il 20 successivo, non venne riconosciuto dal teste.

Per completezza di esposizione occorre fare, infine, riferimento ad una particolare argomentazione svolta dal Giudice

---

(6) v. deposizione di Umberto Macoratti in cart.3 vol.III p.II^ foli. da 171 a 195 istruttoria "Valpreda"

ciare i soldi piuttosto che uccidere persone per avere il denaro. In tale occasione il Gargamelli disse: Per esempio andiamo alla banca di mio padre e diamo fuoco a tutti i soldi (6).

E' appena il caso di accennare al completo fallimento di una testimonianza che nella fase delle prime indagini è stata presa in considerazione a carico del Gargamelli. Trattasi di un'informazione data alla Polizia il 19 dicembre 1969 da un impiegato della Banca Nazionale del Lavoro, tale Vittorio Antonelli, il quale credette di riconoscere, in un'immagine fotografica del suddetto Gargamelli esibitagli in visione nel Commissariato di P.S. di Castropretorio, un giovane con barba e baffi da lui notato la mattina del 12 di quello stesso mese mentre si avviava nel sottopassaggio della banca. La circostanza, riferita peraltro dall'Antonelli tardivamente (in una dichiarazione resa allo stesso Commissariato il 16 dicembre non ne aveva fatto il minimo cenno), era di ben scarso rilievo, se si pensa che, essendo del tipo da 60 minuti il temporizzatore collegato all'ordigno esploso nel suddetto sottopassaggio alle 16,55, l'ordigno stesso non potette certamente essere collocato nelle ore antimeridiane, ma dopo le 16. Comunque il Gargamelli, sottoposto a ricognizione personale il 20 successivo, non venne riconosciuto dal teste.

Per completezza di esposizione occorre fare, infine, riferimento ad una particolare argomentazione svolta dal Giudice

---

(6) v. deposizione di Umberto Macoratti in cart.3 vol.III p.II^ foli. da 171 a 195 istruttoria "Valpreda"

Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dallo anarchico Angelo Fascetti, componente del circolo "22 marzo", a carico di Roberto Gargamelli. Il Fascetti è stato uno di quelli che ha dato presente il Gargamelli alla conferenza del "Cobra" ed ha precisato, in una dichiarazione resa alla Polizia il 18 dicembre 1969, di essersi trovato quella sera del 12 ancora in compagnia del Gargamelli medesimo nella sede del circolo allorchè era stato ivi letto il quotidiano "Paese sera", ove era riportata la notizia degli attentati verificatisi appena qualche ora prima. Nell'occasione, secondo il Fascetti, il Gargamelli non avrebbe fatto cenno al fatto che la banca romana interessata da una delle esplosioni era proprio quella nella quale lavorava il padre; e ciò, secondo l'apprezzamento del Giudice Istruttore, sarebbe davvero strano.

Osserva al riguardo la Corte che, a parte ogni riserva sulla univocità del significato da attribuire alle reazioni emotive più o meno palesi delle persone difronte alla notizia di determinati avvenimenti, la circostanza riferita dal Fascetti è tutt'altro che certa. Lo stesso Fascetti, che già in una dichiarazione resa alla Polizia il giorno precedente - 17 dicembre - aveva indicato in termini di dubbio la presenza del Gargamelli a quella riunione, in epoca successiva ha riferito al Giudice Istruttore proprio il contrario: cioè che il Gargamelli probabilmente non si era recato affatto quel pomeriggio alla sede del 22 marzo. Si è già spiegata, d'altronde, la confusione nella quale vari giovani anarchici sono incorsi nel segnalare presenze, a quella conferenza, di loro compagni che

o

hanno, da parte loro, sostenuto di essersi invece trovati altrove. Si è puntualizzato, a tal proposito, che ciò dimostra inequivocabilmente come non vi sia stata un'attività concordata per la precostituzione di falsi alibi. Comunque, anche a voler dare credito incondizionato alle dichiarazioni rese dal Fascetti alla Polizia il 18.12.69 (7), si ricaverebbero ugualmente conseguenze favorevoli per la posizione processuale del Gargamelli, dal momento che questi è stato indicato, con quelle stesse dichiarazioni, come sempre presente nel locale di via del Governo Vecchio e, quindi, in luogo lontano dalla Banca Nazionale del Lavoro da prima delle ore 16 alle 20.

---

(7) v. vol.II p.I^ fol.33 cart.2 istruttoria "Valpreda"

^^^^^^^^^^
^^^^^

CAPITOLO XLV

LO SPIONAGGIO CONTESTATO AD ENRICO DI COLA

Si è già riferito in narrativa (1) che Enrico Di Cola, durante una perquisizione eseguita nel suo domicilio il 9.4.1970 (2), venne trovato in possesso di un quaderno (3) nel quale erano stati trascritti a mano alcuni dati relativi all'ubicazione di sedi N.A.T.O. e di diversi comandi militari nazionali.

Si trattava di notizie la cui divulgazione era vietata. In tal senso si è fondatamente espresso, al riguardo, il S.I.D. con nota del 15 aprile 1970 (4), in quanto l'art. 1 del R.D. 11.7.1941 n.1161 include nel suddetto divieto, ai sensi e per gli effetti degli artt.256 cpv., 258 e 262 C.P., appunto le notizie concernenti l'ordinamento e la dislocazione delle Forze Armate, nonchè le fortificazioni, le basi e gli impianti delle medesime.

Perciò al Di Cola è stato contestato, con mandato di cattura rimasto senza effetto, il delitto prev. dall'art. 256 2° cpv.C.P.-

Circa la definizione giuridica di tale fatto occorre,tuttavia, fare alcune precisazioni.

Le notizie in questione erano state riportate da un opuscolo ciclostilato, per fini propagandistici, a cura di un

---

(1) v. parte I^ cap.IX
(2) v. cart.1 vol.I parte I^ fol.149 istruttoria "Valpreda"
(3) v. cart.16 vol.12 istruttoria "Valpreda"
(4) v. cart.1 vol.1 parte I^ fol.153 bis istruttoria "Valpreda"

"Collettivo anti-NATO F.G.C.I.". Il S.I.D. alla nota sopra citata ha allegato l'opuscolo, informando che esso era stato diffuso nei mesi di maggio-giugno 1969 a Iolo di Prato ed aveva provocato l'inizio di un procedimento penale presso la Pretura di Prato a carico di tal Luca Corso responsabile del suddetto Collettivo (5).

Le informazioni del S.I.D. hanno consentito, altresì, di rilevare che gli stessi errori individuati nel testo dello opuscolo si riscontrano anche nella trascrizione effettuata dal Di Cola; sicchè è da ritenersi che questi si sia limitato a copiare nel suo quaderno quanto potette ricavare da quei fogli propagandistici, largamente diffusi e capitati nelle sue mani in circostanze non accertate. Non è emerso, invero, alcun elemento il quale possa far supporre ragionevolmente maggiori responsabilità del Di Cola medesimo e, cioè, che sia stata lui la fonte delle notizie stampate negli opuscoli.

Da ciò consegue, in punto di diritto, che non può ravvisarsi nella specie la sussistenza del contestato delitto di cui all'art.256 C.P., il quale richiede che l'agente "si procuri" le notizie di vietata divulgazione. E' elemento essenziale di tale reato una condotta positiva, diretta a procacciarsi (con iniziative, richieste o ricerche) le notizie presso il loro depositario ed accompagnata dalla cosciente volontà di attivarsi per ottenere l'informazione desiderata.

---

(5) gli atti del procedimento a carico del Corso, definito con sentenza di proscioglimento per intervenuta amnistia, trovansi allegati a quelli del presente processo (v.cart.H fasc.6)

Nel caso concreto in esame non vi è alcuna prova che l'agente si sia adoperato per carpire informazioni riservate in ambienti militari. L'opuscolo e le osservazioni inviate dal S.I.D. dimostrano anzi - come si è detto - che le notizie di vietata divulgazione pervennero al Di Cola attraverso la diffusione di scritti altrui; onde può dirsi solo che egli fu colto nel possesso ingiustificato delle notizie medesime annotate nel suo quaderno. Questo comportamento del Di Cola si inquadra perfettamente nella meno grave ipotesi delittuosa prevista dall'art.260 p.p. n.3 C.P., il quale reca una speciale disposizione volta a reprimere il cosiddetto "spionaggio indiziario": ossia la commissione di fatti che sono di per sè idonei allo spionaggio, ma non risultano univocamente diretti ad esso, potendo essere determinati da curiosità od altri motivi.

Non può obiettarsi, in favore dell'imputato, che, trattandosi di notizie già portate a conoscenza di un numero indeterminato di persone attraverso quegli opuscoli ciclostilati, nessuna rilevanza penale poteva ormai assumere il fatto che l'imputato stesso si fosse determinato ad annotarle nel suo quaderno.

E' noto, invero, che la categoria delle notizie cosiddette "riservate", nella quale rientrano appunto quelle dichiarate non divulgabili dall'Autorità, prescinde dal requisito della necessaria segretezza originaria. In altri termini, anche se tali notizie siano conosciute o conoscibili da un certo numero di persone, permane l'interesse dello Stato a che non siano

ulteriormente allargati i limiti della loro notorietà, in quanto l'ulteriore divulgazione facilita la raccolta sistematica delle stesse ed il loro coordinamento da parte di Servizi di informazione stranieri, creando, così, potenziali pregiudizi per la sicurezza dello Stato. In tal senso si è pronunciato più volte il Supremo Collegio (v. Cass. Sez.I^ 5.2.1962 Cecchi ed altri in Cass. Pen. Mass. ann. 1962 pag. 443 n.775 e numerosi precedenti giurisprudenziali conformi ivi citati).

Non può, tuttavia, essere disconosciuto che il fatto commesso dal Di Cola, il quale si limitò ad annotare su un quaderno notizie tratte da scritti altrui largamente diffusi e quindi di pubblico dominio nell'ambiente, risulta di lieve entità per la sua natura, per i mezzi adoperati e per tutte le circostanze dell'azione. Deve, pertanto, ricevere nella specie applicazione l'attenuante prevista dall'art.311 C.P.-

Da ciò consegue una diminuzione del massimo edittale di cinque anni di reclusione previsto per il delitto di cui all'art.260 p.p. n.3 C.P. e, quindi, la riduzione, in virtù degli artt. 157 e 160 dello stesso codice, a sette anni e sei mesi del termine di prescrizione del delitto stesso. Tale termine è scaduto alla data del 12.6.1977; sicchè il reato di spionaggio indiziario, commesso dal Di Cola, deve considerarsi estinto.

^^^^^^^^^^
^^^^^^

CAPITOLO XLVI

LE DENUNCIE INFONDATE. I MITOMANI. INDAGINI COLLATERALI.

Istanze di difensori, segnalazioni della stampa ed iniziative di soggetti più o meno convinti di essere depositari di verità - relativamente agli attentati di Milano e di Roma del 12 dicembre 1969 - hanno introdotto nel procedimento vari temi di indagine; in ordine ai quali, spesso, si è constatata l'evanescenza di determinate accuse o si sono presentati canali senza sbocco, oppure ancora si è evidenziata la mitomania di chi ha voluto, ad ogni costo, inserire un proprio contributo nell'accertamento di fatti delittuosi caratterizzati da così larga risonanza nella pubblica opinione.

Per doverosa esigenza di completezza, nella trattazione di questo grave ed importante processo, non è inopportuno richiamare qualcuno dei suddetti temi, anche per avvertire come ardite ricostruzioni, largamente pubblicizzate, abbiano potuto trarre alimento da presupposti del tutto inconsistenti o, comunque, inadeguati.

Uno di questi esempi è costituito dalle dichiarazioni dei coniugi Fiorenzo Novali e Gabriella Vinciguerra (1), i quali hanno riferito di aver visto circolare, con modalità sospette, in piazza Fontana il pomeriggio del 12 dicembre 1969, prima e dopo la tragica esplosione, un'autovettura "Giulietta Sprint" rossa, condotta da un giovane trentenne. In quest'ultimo essi hanno detto di aver poi riconosciuto l'anarchico Giuseppe Pi-

(1) v. cart.7 vol.5 bis parte I^ fol.119 istruttoria "Valpreda" v., anche verbale udienza 12.4.1978

nelli, avendone visto l'immagine fotografica pubblicata sul "Corriere della Sera" del 18 di quello stesso mese. L'assoluta inattendibilità di questa ricognizione risulta dal fatto che il giovane notato dai due testimoni aveva la barba rasa; mentre il Pinelli, raffigurato senza barba sul giornale suddetto con la pubblicazione di una sua vecchia foto, aveva in realtà il mento ornato dal suo caratteristico "pizzo" quando, la sera stessa del 12 dicembre, fu fermato dalla Polizia (2). Null'altro è emerso a carico del Pinelli; ed è interessante ricordare una precisazione resa in dibattimento dal Novali, il quale ha fatto presente che il volto del conducente della Giulietta rossa nella immediatezza gli aveva richiamato quello del calciatore Mila (appartenente, all'epoca, alla squadra del l'Atalanta)!

Un altro preteso riconoscimento proviene da tal Emilio Ponzin, il cui nominativo, emerso da alcuni dei tanti appunti informativi redatti dal S.I.D. circa le varie notizie raccolte (tramite varie fonti) sugli attentati in questione, è rimbalzato in dibattimento attraverso una richiesta di audizione testimoniale avanzata dalla difesa di Franco Freda. Il Ponzin, sentito nell'udienza del 15 aprile 1978, ha riferito, confermando una dichiarazione spontaneamente da lui resa il 26 aprile 1972 ai Carabinieri di Varese, di aver visto, dopo la strage,

---

(2) v. cart.7 istruttoria "Valpreda" (fasc.degli atti relativi al decreto di archiviazione sulla morte di Giuseppe Pinelli - vol.V 1 bis parte III foll.59 e segg.)

in televisione le immagini di Giuseppe Pinelli, della moglie di questi e del Valpreda; ha aggiunto di aver notato, nella occasione, che i suddetti "rassomigliavano molto" ad alcune delle persone (una donna e cinque uomini) da lui sentite parlare, verso le ore 13,30 del 12 dicembre 1969, nel ristorante "Portichetto" di Sesto Calende. Le suddette persone avevano dato ad intendere - a suo dire - di avere delle cassette piene di pesci da commerciare e si erano riferite, parlando tra di loro, a due di tali cassette da depositare a Milano nella zona di piazza Fontana; tre di loro avevano, ciascuna, una borsa nera di similpelle; uno degli uomini, chiamato "Mario" dagli altri, aveva aggiunto che occorreva avvisare tali Maurizio e Fabrizio della buona riuscita dell'operazione ed, allontanandosi insieme ai suoi amici dal locale, aveva in un primo tempo dimenticato nell'interno una delle tre borse, che poi era ritornato a riprendersi (3).

Il cap. dei CC. Pietro Nervi, che ebbe a svolgere le definitive indagini sullo strano racconto del Ponzin, ha precisato, nell'udienza dibattimentale del 1° giugno 1978, che nessun riscontro obiettivo fu acquisito a conforto o a chiarimento del racconto medesimo; tanto che egli non ritenne di dover redigere alcun rapporto per il Magistrato. E' da notare che, secondo il Ponzin, "nessuno dei quattro uomini aveva la barba" (4): il che non si armonizza certo con il "pizzo" dal quale - come si è detto - era ornato il mento di Giuseppe Pinelli.

(3) v. cart.S-4 foll.1040 e segg.
(4) v. verb.ud.15.4.1978 fol.2 r.

Si sono orientate, invece, sulla pista della destra le narrazioni di Francesco Primicino e di Enrico Buono.

Il Primicino, che insistentemente aveva chiesto di essere sentito da questa Corte mentre si trovava detenuto sotto l'accusa di associazione sovversiva ed attività dinamitarda, nell'udienza del 23 giugno 1978 ha fatto presente di essere stato un collaboratore del S.I.D. e di aver raccolto voci secondo le quali il principale organizzatore della strage di Milano sarebbe stato Stefano Delle Chiaie. Si è soffermato, poi, ad esporre suoi personali giudizi e fatti irrilevanti sui movimenti politici di estrema destra, riferendo anche generici discorsi svoltisi fra lui ed il Delle Chiaie; ma nessun elemento specifico ha indicato a sostegno della fondatezza delle suddette voci da lui raccolte.

Il Buono, pregiudicato, tossicomane e più volte ricoverato in ospedale psichiatrico, ha riferito nell'udienza dibattimentale del 2 agosto 1978 di aver sentito dire a Franco Freda, in un periodo di tempo in cui erano stati ristretti nello stesso carcere, che trovavasi in stato di custodia preventiva perchè aveva organizzato una strage. Osserva, al riguardo, la Corte che, pur essendo stata provata la responsabilità del Freda per tale gravissimo delitto, tuttavia non può darsi credito alle dichiarazioni del Buono, essendo assai azzardato ritenere costui destinatario di una vera e propria confessione stragiudiziale. A parte la personalità del Buono e del Freda, il quale ultimo ha sufficientemente dimostrato con il suo comportamento processuale di non essere affatto il tipo dalle facili

ammissioni, è lo stesso contesto del discorso - ricostruito dal primo- a far venir meno ogni valore accusatorio. Il riferimento di Franco Freda alla strage sarebbe avvenuto, infatti, mentre questi si intratteneva a parlare con altri due detenuti sulle cause della loro rispettiva detenzione: in altri termini è chiaro che, secondo la stessa ricostruzione del Buono, ognuno dei tre accennava non a quel che aveva realmente fatto, ma al titolo della propria custodia preventiva. Secondo la testimonianza del giornalista Augusto Caneva (5), che ebbe ad intervistare il Buono ed a corrispondergli un milione di lire come compenso, diverso era stato il contesto riferitogli dall'intervistato: il Freda si era vantato di essere "un personaggio", per avere organizzato una strage, durante un diverbio con altri detenuti che lo prendevano in giro.Non è stato possibile procedere all'ascolto delle bobine magnetofoniche, nelle quali fu riportata l'intervista, perchè la registrazione è risultata non intellegibile (6). Tuttavia neanche il diverso contesto riferito dal giornalista conferisce maggiore serietà alla circostanza; anzi la pluralità delle versioni sull'avvenimento incide in senso nettamente negativo sulla credibilità di Enrico Buono, indubbiamente interessato a rendere una intervista clamorosa per motivi di lucro.

In ordine a due episodi di"preveggenza"degli attentati del 12 dicembre 1969 la Corte ha svolto la sua opera di verifica dibattimentale, senza approdare, tuttavia, a risultati di ri-

---

(5) v. verb. ud. 2.8.1978
(6) v. cart.G fasc.7

lievo.

Il primo episodio (7) si riferisce ad una comunicazione fatta spontaneamente il 7 settembre 1970 al Giudice Istruttore di Roma da tal Silvana Diletti; la quale ha dichiarato di aver saputo dalla sua collega Sonia Arbanasich (entrambe lavoravano presso la C.G.I.L.) che il fidanzato di questa ultima, Paolo Zanetov appartenente al gruppo di destra "Ordine nuovo", verso le ore 18 del 12 dicembre 1969 - dato uno sguardo all'orologio - aveva detto: "A quest'ora quello che doveva accadere è accaduto". Alla richiesta di chiarimento da parte della fidanzata lo Zanetov aveva risposto: "Lo vedrai domani dai giornali". La circostanza, riferita dalla Diletti, è stata confermata in un primo tempo dinanzi al Magistrato da Sonia Arbanasich; la quale, il giorno successivo, ha ritrattato completamente le sue primitive dichiarazioni assumendo di essere stata indotta a renderle da minacce pervenutele da ambienti della sinistra. Paolo Zanetov ha negato quanto attribuitogli dalla Diletti, nonchè di essere stato al corrente anticipatamente degli attentati; ed è rimasto su questa negativa anche nell'udienza del 31 marzo 1978. L'audizione - ripetuta durante la fase dibattimentale - dei testimoni relativi a tale vicenda non ha portato elementi nuovi; sicchè, a parte alcune incertezze rimaste sulla storicità del fatto attribuito allo Zanetov, è stato impossibile risalire ad ulteriori collegamenti sulla base delle presunte conoscenze dello Zanetov medesimo.

---

(7) v. cart.4 vol.III parte IV istruttoria "Valpreda"

Il secondo episodio attiene allo strano comportamento tenuto da tal Carlo Melega la mattina del 12 dicembre 1969 in un bar-ristorante di Grisignano di Zocco (Vicenza). Ivi il Melega, alla presenza di diversi avventori (8), ebbe ad esclamare a voce alta di essere l'autore di un fatto grosso la cui notizia sarebbe apparsa l'indomani sui giornali. Essendosi poi verificati, nel pomeriggio di quello stesso giorno, i tragici fatti di Milano, egli venne identificato e sentito dai Carabinieri; ed ammise sostanzialmente la circostanza, pur precisando che non si era voluto riferire a fatti specifici da lui commessi o comunque di sua conoscenza, ma solo all'eventualità di un colpo di Stato che poteva avvenire durante la notte, come era accaduto in Grecia. Aggiunse di aver un orientamento politico di destra e di essere cognato dell'editore Giangiacomo Feltrinelli. Le indagini dell'Arma consentivano di accertare che lo strano soggetto anche nei giorni successivi era stato notato in altri locali pubblici a parlare, in maniera sconnessa e con un atteggiamento da squilibrato, della strage di Milano e di "colpi di Stato". Carlo Melega, sentito da questa Corte nell'udienza dibattimentale del 2 marzo 1978, ha spiegato la sua condotta facendo presente di aver avuto la preveggenza degli attentati perchè, in quel periodo di tempo, si temeva un colpo di Stato.

La spiegazione data dal Melega non appare gran che convincente e lascia, indubbiamente, una zona di oscurità che, come è avvenuto per il caso "Zanetov", l'indagine dibattimentale

---

(8) v. cart.7 vol.V 1 bis p.I^ foll.125 e segg., 172 e segg. istruttoria "Valpreda"

non è riuscita a chiarire. Trattasi, tuttavia, di fatti collaterali che non si pongono in contrasto con la ricostruzione effettuata da questa Corte in ordine agli episodi delittuosi ascritti agli imputati del presente procedimento.

Con nota del 13 dicembre 1972 la Procura della Repubblica di Trento trasmetteva a quella di Catanzaro:1) un esposto con cui il firmatario, tal Marco Pisetta, confessandosi membro di un'associazione terroristica di estrema sinistra, aveva svelato la organizzazione di attentati dinamitardi;2) due rapporti redatti dalla Questura di Trento, rispettivamente il 19 dicembre 1969 ed il 19 gennaio 1970, nei quali si era fatto riferimento alle dichiarazioni di tal Roberto Fabbi, residente in quella città. Il suddetto Fabbi aveva dichiarato che i primi di novembre del 1969 gli era stato proposto dal Pisetta a Genova di recarsi, insieme ad un certo Sango ed all'editore milanese Giangiacomo Feltrinelli, in Belgio per trattare l'acquisto di armi e poi di portare, al ritorno, delle valigie contenenti esplosivo dentro alcune banche di Milano (9). La difesa di Franco Freda ha depositato, concludendo il suo intervento dibattimentale, copia fotostatica dei suddetti rapporti unitamente alla requisitoria del Pubblico Ministero ed alla sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale (10), emessa il

---

(9) v. cart.31 fasc. F processo "Valpreda"

(10) E' stata affermata contestualmente in tale provvedimento la competenza per territorio, da connessione, del Giudice Istruttore di Milano.

21 settembre 1974 dal Giudice Istruttore di Trento, nel processo che ne era seguìto a carico di Pregnolato Gabrio+23 (11). Sulla base di tali documenti ha prospettato la tesi che le responsabilità per la strage di piazza Fontana dovevano essere ricercate in direzione del gruppo di estrema sinistra facente capo all'editore Feltrinelli e non addebitate a movimenti di destra.

Osserva la Corte che la documentazione sopra indicata non conforta la tesi difensiva del Freda. Invero l'esposto del Pisetta non contiene alcun riferimento diretto nè indiretto alla strage di piazza Fontana. Non molto di più è ricavabile, ai fini che interessano il presente processo, dalle generiche dichiarazioni del Fabbi; il quale, per giunta - secondo quanto leggesi nella requisitoria del Pubblico Ministero su citata - le ha successivamente ritrattate.

---

(11) v. cart. S-A quater

****
*****

CAPITOLO XLVII

I REATI ESTINTI

Si è già detto dell'avvenuta prescrizione del reato di spionaggio indiziario commesso da Enrico Di Cola (1) e di quello di detenzione abusiva di armi contestato, con il capo S, ai fratelli Giovanni, Angelo e Luigi Ventura (2).

Prescritto deve considerarsi, altresì, il delitto di associazione per delinquere contestato ad Emilio Borghese ai sensi dell'art.416 II comma C.P. -Invero, essendo stato riconosciuto al Borghese - con perizia espletata durante la fase istruttoria - il vizio parziale di mente e dovendosi, quindi, tener conto della diminuzione minima di pena ex art. 89 C.P., da operare sul massimo edittale di anni 5 previsto per il reato in questione, ne consegue che il termine utile per la prescrizione (anni 7 e mesi 6, tenuto conto degli atti interruttivi) è ormai decorso.

La morte dell'imputata Olimpia Torri, nonna di Pietro Valpreda, ha provocato l'estinzione, ai sensi dell'art.150 C.P., del delitto di falsa testimonianza alla stessa Torri ascritto.

Di falsa testimonianza sono chiamati a rispondere, in base alla sentenza di rinvio a giudizio emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Roma il 20.3.1971, anche altri familiari di Pietro Valpreda: la prozia Rachele Torri, la madre

---

(1) v. parte V^ cap. XLV
(2) v. parte V^ cap. XXXII

Ele Lovati e la sorella Maddalena Valpreda. Si è già fatto analitico riferimento (3) alle contraddittorietà che lasciano seri dubbi sulla veridicità delle attestazioni testimoniali rese dai congiunti del Valpreda. Le tre testimonianze in questione si sono, comunque, esaurite entro il gennaio 1970. Si è, pertanto, compiuto, nel luglio 1977, il tempo necessario a prescrivere tale reato ai sensi degli artt.157 p.p. n.4 e 160 u.p. C.P.-

Altro delitto di falsa testimonianza la suddetta sentenza istruttoria pone a carico di Stefano Delle Chiaie. Trattasi di illecito penale commesso il 17.7.1970 e pertanto ormai estinto per prescrizione, in virtù delle stesse disposizioni di legge sopra richiamate, sin dal 17.1.1978. L'evidente reticenza del Delle Chiaie, il quale ha taciuto quanto era a sua conoscenza circa l'attività politica di Mario Merlino ed i rapporti da lui avuti con quest'ultimo (4), non consente di far prevalere sulla maturata prescrizione del reato, in accoglimento di quanto chiesto dalla di lui difesa, una pronuncia assolutoria con formula ampia in applicazione dell'art.152 cpv. C.P.P.- Il suo proscioglimento comporta la revoca del mandato di cattura contro di lui emesso per il suddetto reato.

Si è già detto (5) come sia prescritto il reato di cui all'art.270 comma III C.P. ascritto ad Antonio Massari. Estinto

---

(3) v. parte V^ cap.XL
(4) v. parte V^ cap. XLI
(5) v. parte V^ cap. XXI pag.817

per prescrizione deve essere dichiarato anche lo stesso il lecito penale contestato ad Angelo Ventura, Massimiliano Fachini e Pietro Loredan.

Nessun particolare problema sorge, al riguardo, per il Fachini ed il Loredan, giacchè nel loro capo di imputazione è esplicitamente indicato nel 12 dicembre 1969 il termine finale del criminoso vincolo societario agli stessi addebitato. Ne deriva, ovviamente, che da tale data ha avuto inizio il decorso del periodo di tempo necessario per la prescrizione (7 anni e mezzo,temuto conto delle interruzioni, ai sensi dei già citati articoli 157 p.p. n.4 e 160 u.p. C. P.). L'estinzione del reato è, quindi, avvenuta il 12 giugno 1977.

Per quanto concerne Angelo Ventura non vi è alcun esplicito riferimento, nella sua imputazione (v. capo B), alla data di cessazione dell'attività criminosa di cui all'art. 270 comma III C.P.- A lui è stato genericamente contestato di aver partecipato all'associazione sovversiva "compiendo gli atti indicati nei successivi capi di imputazione". Tali "atti" sono quelli da lui compiuti, fino al novembre 1971, per il trasporto e l'occultamento delle armi e dell'esplosivo che facevano parte dei mezzi in dotazione alla delittuosa società. E' facile, tuttavia, ricavare i termini temporali impliciti in tale generica contestazione; ed, a tal fine, basta considerare che l'associazione sovversiva contestata al Ventura è sempre quella di cui sono stati chiamati a rispondere, a vario titolo, il Giannettini, il Fachini, il Loredan ed altri. Ferma restando, quindi, l'unicità dell'asso-

ciazione sovversiva per la quale è stato instaurato il presente procedimento, e poichè la cessazione di tale reato è stata formalmente fissata al 12 dicembre 1969 (cioè al giorno dell'ultima e più grave manifestazione terroristica riferibile al delittuoso sodalizio) nelle imputazioni del Giannettini, del Fachini e del Loredan, non vi è motivo per ritenere che l'attività criminosa contestata al Ventura Angelo si sia protratta oltre tale data. Nè questa ipotetica ultrattività potrebbe trovare base reale negli atti di trasporto e di occultamento di armi ed esplosivo cui sopra si è fatto cenno; giacchè sono di tutta evidenza la diversa natura e finalizzazione degli atti medesimi. Con tale attività, infatti, Angelo Ventura si proponeva di tenere celati quelli che potevano costituire mezzi di prova, in ordine alla cessata associazione sovversiva, a carico suo e del proprio fratello Giovanni; commettendo, così, un favoreggiamento personale non punibile per la discriminante prevista dall'art.384 p.p. C.P.: per avere, cioè, agito costretto dalla necessità di salvare sè medesimo e un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Pertanto anche Angelo Ventura va prosciolto, dal delitto di cui all'art.270 comma III C.P. ascrittogli, essendo esso estinto per prescrizione.

Il Fachini, il Loredan e l'Angelo Ventura non possono godere dell'ampia assoluzione nel merito chiesta dai loro difensori in applicazione dell'art.152 cpv. C.P.P.- Non vi è, infatti, una situazione processuale di evidente innocenza di

costoro, sì da far prevalere sulla causa estintiva del reato una formula liberatoria più soddisfacente.

Massimiliano Fachini, come risulta dalle dichiarazioni rese da Guido Giannettini (6), fu avvicinato dal cap. Labruna per un oscuro contatto proprio nella sua qualità di "superstite del gruppo Freda". Proprio il Freda egli ebbe ad accompagnare ad Ascoli Piceno nel novembre 1971 per indurre l'imputato Ruggero Pan (7) a non disfarsi delle armi affidategli ed a mentire, sulla consegna delle stesse, al Magistrato. In casa sua, inoltre, fu trovato il memoriale dell'allora latitante Marco Pozzan, con il quale egli manteneva stretti rapporti durante la latitanza. In ordine a questi rapporti ha deposto, nell'udienza dibattimentale del 1°.6.1978, il giornalista Beppino Benedetti (8).

Quanto al Loredan, non giovano certo a chiarire in suo favore i finanziamenti da lui effettuati nell'affare "Litopress" (9) ed in genere le sue relazioni con Giovanni Ventura, non

---

(6) v. parte V^ cap.XXVI

(7) v. interrogatorio di quest'ultimo in cart.2 fasc.4 foll. 82 e segg. istruttoria "Freda"

(8) il Benedetti ha dichiarato di essere riuscito ad intervistare a Padova il Pozzan, durante la latitanza di questo ultimo, agli inizi del gennaio 1973, dopo averlo contattato con la mediazione del Fachini. L'incontro fu subordinato a due condizioni: 1) si doveva far figurare che l'intervista veniva rilasciata non a Padova ma in luogo diverso (nell'articolo, infatti, si scrisse che essa era stata rilasciata a Lugano); 2) l'intervista stessa doveva avvenire un giorno prima della partenza di Pozzan per una località che non venne precisata (il Pozzan in effetti nei primi di gennaio raggiunse Roma e da lì dopo qualche giorno, il 15.1.1973, fu fatto espatriare dal S.I.D.).

(9) v. parte V^ cap.IV

limitate alla sfera commerciale ma estese anche alla questione dei "rapporti informativi", che anch'egli collaborò ad infiltrare negli ambienti della sinistra extraparlamentare tramite il marxista-leninista Alberto Sartori (10). Non va trascurato un accenno alla testimonianza di Guido Lorenzon, il quale apprese dal suo amico Giovanni Ventura come anche il Loredan fosse impegnato in attività eversive.

Per quel che concerne la posizione di Angelo Ventura, di indubbio rilievo probatorio è, anche in ordine al reato previsto dall'art.270 comma III C.P., tutta l'attività da lui svolta - successivamente alla consumazione di tale reato - per occultare armi ed esplosivo (11). A parte le dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti rese dai coimputati Ruggero Pan e Franco Comacchio, egli stesso ha ammesso di aver portato, per disposizioni dategli da suo fratello Giovanni, una cassa di armi da Castelfranco Veneto ad un appartamento di Treviso, poi a casa del Pan ed infine a quella del Comacchio. Quest'ultimo ha, in proposito, precisato di aver saputo proprio da Angelo Ventura che quelle armi avevano fatto parte dei mezzi di un'associazione eversiva. Sintomatico è, poi, il fatto che Angelo Ventura, prima del 12 dicembre 1969, sia apparso in diverse occasioni non ignaro degli sviluppi di una certa attività di sovversione a lui vicina. E' sufficiente ricordare qualche episodio a tal riguardo. Guido Lorenzon ha riferito in fase istruttoria (12) che Angelo Ventura si

---

(10) v. part.V^ cap.XVIII pagg.628 e segg.
(11) v. parte V cap. VI
(12) v. dep. 18.8.72 in vol.25 fasc.5 foll.1 e segg. istruttoria "Freda"

trovava nella stessa autovettura, quando il fratello Giovanni gli aveva fatto vedere il temporizzatore, e si era adirato per la mancanza di cautela con la quale il Giovanni aveva tirato fuori quel congegno; inoltre il Comacchio ha dichiarato in dibattimento che, due o tre giorni prima della strage del 12.12.1969, Angelo Ventura gli aveva detto che qualcosa di grosso sarebbe successo nelle banche; la sera della strage, poi, sempre Angelo Ventura si precipitò in casa del Pan per dirgli "E' successa una carneficina, però non c'entra mio fratello" (13).

In definitiva, conforme a giustizia appare il proscioglimento del Fachini, del Loredan e di Angelo Ventura non nel merito, ma per effetto della prescrizione del delitto di cui all'art.270 comma III C.P. loro ascritto.

La stessa causa estintiva del reato opera anche in favore di Marco Pozzan. Quest'ultimo, infatti, dovendosi degradare l'ipotesi grave prevista dalla prima parte dell'art.270 C.P. in quella contemplata dal comma III dello stesso articolo per la mancanza, nel Pozzan medesimo, delle qualità di promotore, organizzatore o dirigente della criminosa attività associativa (14), viene a trovarsi, in ordine a tal figura delittuosa, nella stessa situazione processuale del Fachini, del Loredan e di Angelo Ventura.

---

(13) v. memoriale di Pan in data 8.1.72 (cart.2 fasc.5 foll. 9 e segg. istruttoria "Freda")

(14) v. parte V^ cap.V pagg. 457-458

Si è dimostrata (15) la penale responsabilità di Franco Freda, Giovanni Ventura, Angelo Ventura, Giancarlo Marchesin, Franco Comacchio, Ida Zanon e Ruggero Pan in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di armi e munizioni. Tali reati, limitatamente alle armi e munizioni non da guerra di cui ai capi T-7 e T-8, sono ormai estinti sin dal maggio 1976 essendosi in quest'ultima data compiuto il periodo massimo di anni quattro e mesi sei necessario, ai sensi degli artt.157 p.p. n.5 e 160 u.p. C.P., per il verificarsi della prescrizione. Trattasi, invero, di illeciti penali che, alla epoca della loro commissione, avevano natura contravvenzionale.

Estinti, per effetto dell'amnistia concessa con D.P.R. 22.5.1970 n.283, sono i reati previsti dagli artt.302-270 C. P., ascritti rispettivamente a Giovanni Ventura con il capo L ed a Franco Freda con il capo R. Infatti tutti i requisiti obiettivi e subiettivi, nella specie, ricorrono per l'applicazione del suddetto decreto di clemenza.

Ricorrono, altresì, tutti i requisiti previsti dal D.P.R. 4.8.1978 n.413 per dichiarare l'estinzione, in virtù dell'ultima intervenuta amnistia, dei seguenti reati:

1) il danneggiamento ascritto a Franco Freda, Giovanni Ventura, Marco Pozzan e Guido Giannettini in relazione ai vari luoghi degli attentati dinamitardi: Rettorato dell'Università di Padova, Fiera Campionaria ed Ufficio Cambi della Stazione ferroviaria di Milano, treni, Altare della Patria, Banca Nazionale dell'Agricoltura e Banca Nazionale del Lavoro (per

---

(15) v. parte V^ cap. XXXII

Freda, Ventura e Pozzan: capi C-4, D-4, G-4, I-4; per Giannettini: capi C, F, R);

2) le lesioni personali volontarie ascritte agli stessi Freda, Ventura, Pozzan, Giannettini nonchè al Massari, in relazione alle ferite (con guarigione entro il quarantesimo giorno) riportate da varie persone in seguito alle esplosioni degli ordigni collocati nei locali della Fiera Campionaria di Milano, sui treni e sull'Altare della Patria (per Freda, Ventura e Pozzan: capi D-5 sub.1, G-5, I-5; per Giannettini: capi E-1, O, S; per Massari: capo G-5);

3) l'illecito penale previsto dall'art.171 lett.a) legge 22.4.1941 n.633, relativo alle abusive ristampe anastatiche delle opere di Evola, contestato a Giovanni Ventura (capo O);

4) il tentato favoreggimento personale ascritto a Claudio Mutti con il capo 2 (non può prevalere, sulla causa estintiva del reato, una pronuncia di assoluzione nel merito con formula ampia per i motivi già esposti in parte V cap.XXI pag.670);

5) la falsa testimonianza ascritta a Stefano Serpieri con il capo AA (anche di tale illecito si è già trattato -v. parte V^ cap.XXVII).

^^^^^^^^^^
^^^^^^

CAPITOLO XLVIII

LE RESPONSABILITA' PENALI, CONDANNE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

I singoli attentati commessi da Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini nel corso del 1969 e gli altri reati da loro compiuti, per eseguire gli attentati medesimi o per occultarne le responsabilità, si presentano chiaramente legati da un progetto criminoso unitario con esecuzione ripartita nel tempo. I tre suddetti imputati ebbero, cioè, a delinquere in direzioni di diverso tipo, le quali, però, sono riconducibili tutte allo specifico disegno di fondo su cui si basava l'associazione sovversiva da loro diretta: scardinare con mezzi violenti, tali da turbare profondamente lo ordine pubblico, l'assetto costituzionale dello Stato italiano. Pertanto tutti i reati dei quali essi vanno dichiarati colpevoli e che non sono estinti per amnistia o prescrizione devono essere unificati, ai sensi dell'art.81 C.P., sotto il profilo della continuazione e sulla base del più grave delitto di strage loro ascritto (1).

La pena da irrogare per la strage è quella dell'ergastolo; e non può essere, ovviamente, aumentata per effetto della ritenuta continuazione.

I difensori di Franco Freda e Giovanni Ventura nel corso delle rispettive arringhe finali hanno prospettato, sia pure

---

(1) I reati estinti per amnistia o prescrizione sono stati presi in considerazione nel capitolo precedente.

in linea subordinata ed al fine di evitare in ogni caso l'inflizione dell'ergastolo ai loro assistiti, l'ipotesi che per questi ultimi la strage di Milano possa essere stata un evento più grave di quello voluto; sicchè essi sarebbero meritevoli quanto meno della diminuzione di pena prevista appunto dall'art.116 cpv. C.P. per "chi volle il reato meno grave".

Ritiene a questo proposito la Corte che mancano, nella specie, i presupposti per l'applicazione del citato articolo 116 cpv. C.P.-

L'eloquenza obiettiva dei fatti denuncia, senza ombra di dubbio, come gli autori dei gravissimi attentati del 12 dicembre 1969 fossero animati dal deliberato proposito di uccidere. Si sono descritti in narrativa (2) gli effetti dell'esplosione avvenuta nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, i danni ingenti riportati dalle strutture e dalle attrezzature dell'edificio, l'orrenda carneficina verificatasi fra i molti clienti che sostavano nel salone centrale quando ivi, sotto un tavolo, fu collocato il micidiale ordigno.

Non può affermarsi fondatamente che l'attentato doveva essere solo dimostrativo e che i danni alle persone furono provocati da un errore dei colpevoli; i quali non avrebbero temuto conto, nel predeterminare l'orario dell'esplosione, del lieve ritardo con cui quella banca chiudeva ogni venerdì pomeriggio i suoi locali al pubblico. Invero trattavasi, anzitutto, di un ritardo presumibilmente noto perchè basato su

---

(2) v. parte I^ cap.I

una consuetudine ormai consolidata. Inoltre non va trascurato di considerare che, di fatto, il pubblico si attardava ancora numeroso in quel salone quando vi fu depositata la bomba, onde gli attentatori non poterono non rappresentarsi concretamente le spaventose conseguenze di una esplosione in quelle circostanze. Infine è risaputo che, dopo la chiusura degli istituti bancari agli estranei, resta pur sempre nell'interno il personale degli istituti stessi per il normale disbrigo delle giornaliere operazioni di ufficio. Quindi, anche sotto quest'ultimo profilo, risulta chiaro lo scopo di attentare alla vita delle persone. Numerosi feriti, infatti, vi furono fra i dipendenti della banca, pure fra quelli che si trovavano ai piani superiori. Rimasero, altresì, coinvolte altre persone che si trovavano all'esterno sul marciapiede di piazza Fontana e che riportarono lesioni anche di una certa entità: a Gherardi Enrico occorsero quaranta giorni per la guarigione e gli residuò l'indebolimento permanente dell'udito, Perilli Massimo rimase incapace di attendere alle sue ordinarie occupazioni per tre mesi, Meroni Dino riportò un trauma commotivo al capo con perdita di coscienza e guarì, poi, in venti giorni. Vi furono feriti addirittura fra le persone che si trovavano nel ristorante "L'Angelo", sito dietro l'edificio bancario: Benigni Mario, poi guarito in venti giorni, e Fiocchi Gianfranco, cui derivò un trauma cranico contusivo dal quale guarì in trenta giorni (3).

Analogo discorso va fatto per l'ordigno esploso nel sot-

---

(3) v. perizia su persone offese in cart. 8 istruttoria "Valpreda"

topassaggio della Banca Nazionale del Lavoro a Roma, ove solo fortunate circostanze limitarono il tributo di sangue dei dipendenti della banca stessa; i quali, nondimeno, restarono feriti in notevole numero e riportarono ferite anche con lunghi termini di guarigione (Dioletta Ferdinando rimase infermo per più di cento giorni e Busatta Bartolo per più di duecento con postumi). La buona sorte ebbe un ruolo determinante nella sede della Banca Commerciale di Milano, ma il luogo ove l'ordigno fu rinvenuto inesploso (in prossimità di un ascensore dell'istituto bancario) era certamente idoneo ad esporre a sicura morte un numero indeterminato di persone, che ivi molte probabilità avevano di transitare per ragioni del loro ufficio o dei loro affari. L'esplosione di quest'ultimo ordigno, qualche ora dopo provocata per suggerimento incauto del perito ing. Teonesto Cerri (4) in un cortile interno della banca, ha offerto la dimostrazione della elevata potenza dello stesso, anche se, nel contempo, ha cagionato l'evitabile distruzione di una prova preziosa per le indagini.

E', pertanto, innegabile in coloro che vollero collocare in quelle circostanze di tempo, di luogo e di persona, a Milano ed a Roma quasi contemporaneamente, congegni così potenti ed obiettivamente micidiali, lo scopo preciso di seminare la morte. Dalla natura degli atti compiuti si può, in altri termini, ragionevolmente desumere non solo l'oggettiva ido-

---

(4) l'ing. Cerri se ne è assunta esplicitamente la responsabilità (v. cart.10 vol.VII p.I^ fasc.c fol.13 istruttoria "Valpreda")

neità degli atti stessi a porre in pericolo la vita di più persone - il che costituisce l'elemento materiale del delitto di strage - ma anche il dolo specifico richiesto dal l'art.422 C.P. per la sussistenza di tale delitto. Il fine di uccidere era, d'altronde, un atteggiamento psicologico in perfetta aderenza con quel "crescendo" terroristico di cui si è detto più volte e che esigeva, dagli organizzatori dell'impresa eversiva, nuove e più clamorose manifestazioni dinamitarde dopo lo spargimento di sangue già ottenuto, nell'agosto 1969, con il ferimento di più persone negli attentati ai treni.

Osserva, ancora, la Corte, per completare l'esame della richiesta difensiva di concessione dell'attenuante prevista dall'art.116 cpv. C.P., che essa dovrebbe essere respinta anche nell'ipotesi in cui potesse nutrirsi dubbio sulla sussistenza del dolo specifico del delitto di strage per alcuno degli imputati.

Le considerazioni già ampiamente svolte in ordine al tipo di piano terroristico programmato dal gruppo Freda-Ventura-Giannettini, per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'associazione sovversiva, hanno evidenziato come gli attentati del 12 dicembre 1969 fossero stati progettati quale ulteriore e più grave fase di terrorismo destinata a traumatizzare ancor più intensamente la pubblica opinione. Era stata certamente prevista ed accettata la morte di una o più persone, come risulta anche dalle specifiche confidenze fatte da Giovanni Ventura e Ruggero Pan circa la sua chiara consapevolezza che,usando il nuovo sistema delle cassette

metalliche come contenitori dell'esplosivo, poteva "scapparci il morto" (5). Va pure, a tal riguardo, ricordato quanto il suddetto Ventura ha riferito in istruttoria circa la determinazione del Freda di procedere, dopo gli attentati ai treni, ad atti terroristici di maggiore gravità senza alcuna preoccupazione di salvaguardia della vita umana (6). Sicchè sarebbe, comunque, impossibile nella specie negare che gli imputati abbiano agito almeno con il cosiddetto "dolo eventuale" negli attentati del 12 dicembre 1969. Con questo tipo di dolo il reato da loro voluto sarebbe stato quello di omicidio volontario plurimo, premeditato e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi delittuosi della associazione sovversiva: cioè un delitto per il quale la legge (artt.61 n.2 - 81 - 575 - 576 p.p. n.1 - 577 p.p. n.3 C.P.) prevede ugualmente la pena dell'ergastolo e che, pertanto, non è "meno grave" di quello di strage ai fini di cui all'art. 116 cpv. C.P.-

Non può essere concessa neanche l'attenuante di cui allo art.114 p.p. C.P. chiesta subordinatamente dalla difesa di Giovanni Ventura, giacchè la posizione di preminenza, tenuto da questi - unitamente al Freda ed al Giannettini - nello ambito dell'associazione sovversiva, esclude che la sua opera possa aver avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione dei reati. Tale attenuante è, inoltre, inapplicabile per il divieto posto dal secondo comma del citato articolo 114 C.P., ricorrendo nella specie l'aggravante di cui all'art.112 n.1 dello stesso codice contestata in rela-

---

(5) v. parte V^ cap.XIII pag. 566
(6) v. parte II^ cap.VII pagg. 193-194

zione al delitto di strage.

L'estrema gravità dei fatti, i danni molteplici ed irreparabili cagionati, il vivissimo allarme sociale suscitato, la pericolosità particolare dimostrata da coloro che i fatti stessi hanno commesso sono tutti elementi che sconsigliano la concessione delle attenuanti generiche.

La condanna all'ergastolo di Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini comporta automaticamente nei confronti degli stessi, ai sensi degli artt.29, 32 e 36 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, lo stato di interdizione legale con perdita della patria potestà e della capacità di testare, nonchè la pubblicazione della sentenza. Detta pubblicazione opportunamente avverrà, in applicazione anche dell'art.484 C.P.P., per estratto ed in duplice forma: mediante affissione nei comuni di Catanzaro, Milano, Padova, Castelfranco Veneto, Roma (luoghi rispettivamente della pronuncia della sentenza, della commissione dei reati e di ultima residenza dei condannati), nonchè per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della Sera" di Milano, "Il Gazzettino" di Venezia, "Il Tempo" di Roma e sul periodico "La Toga Calabrese" di Catanzaro a spese dei tre suddetti condannati.

Il Freda, il Ventura ed il Giannettini si trovano in stato di libertà perchè scarcerati per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva, avendo questa superato il periodo di tempo indicato nell'art.272 comma V n.1 C.P.P. (quattro anni in relazione al più grave delitto di strage loro contestato) senza che fosse intervenuta sentenza di condanna di primo grado. Con la pronuncia della presente sentenza la fase

del giudizio di primo grado si è conclusa ed i termini massimi di custodia preventiva vengono automaticamente prolungati di altri due anni, per la fase successiva del procedimento, fino alla data della decisione di secondo grado. Nasce così il potere di questa Corte, in virtù dell'ultima parte del citato articolo 272 C.P.P., di ordinare, entro i limiti complessivi di anni sei della carcerazione preventiva, la cattura dei tre imputati. Trattasi di un potere discrezionale il cui esercizio va correlato, anche quando il titolo del reato comporti - come nella specie - l'obbligatorietà della cattura, ai criteri generali dettati dall'art.254 C.P.P. in materia di cattura facoltativa (7): ossia alle qualità morali della persona ed alle circostanze del fatto. Sono state già considerate, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, l'estrema gravità dei fatti e la particolare pericolosità sociale dimostrata dal Freda, dal Ventura e dal Giannettini. Le stesse considerazioni, unitamente al concreto pericolo di fuga per quanto concerne il Giannettini, dato il fatto nuovo della di lui condanna all'ergastolo ed i conseguenti riflessi psicologici sulla sua condotta (il Freda ed il Ventura alla fuga si sono già dati), valgono anche per indurre questa Corte a disporre la cattura di tutti e tre ex art.272 u.p. C.P.P.-

Per Franco Freda e Giovanni Ventura si aggiunge, quindi, un nuovo titolo coercitivo; oltre al mandato di cattura con-

---

(7) v., in tal senso, Cass.sez.I^ 19.5.1975 Ciminella, sez. I^ 13.4.76 Bonaccorsi e 17.5.1976 Ferraro (in Cass. pen. Mass. ann. 1976 m. 1584; 1977 m. 246; e 1978 m.777)

tro gli stessi già emesso da questa Corte in base all'ottavo comma del medesimo art.272 C.P.P.-

Pietro Valpreda e Mario Michele Merlino sono colpevoli, come si è dimostrato (8), del delitto di associazione per delinquere previsto dall'art.416 p.p. e comma III C.P., con l'aggravante della recidiva reiterata per il primo e la continuazione (episodio del 7.10.1969 contestato al capo 9) per il secondo.

Pena congrua stimasi, per ciascuno dei due, quella di anni quattro e mesi sei di reclusione così calcolata: per Valpreda pena base anni 4 + mesi 6 per art.99 C.P. = anni quattro e mesi sei; per Merlino pena base anni 4 + mesi 6 per art.81 cpv. C.P. = anni quattro e mesi sei (9).

Consegue per entrambi, ai sensi dell'art.29 p.p. C.P., la interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Olivo Della Savia, penalmente responsabile di porto di esplosivo continuato (10), va condannato all'equa pena di anni due e mesi sei di reclusione e £.250.000 di multa con la recidiva infraquinquennale (così modificandosi quella originariamente contestata, per errore, sulla base di una sentenza di condanna emessa da Autorità straniera e non riconosciuta dal nostro Stato): pena base anni 2 e £.200.000 + mesi 1 e £.10.000 per art.99 C.P. = anni due, mesi uno e £.210.000+

(8) v. parte V^ cap. XXXV

(9) Non si ritiene di infliggere un aumento di pena per la recidiva infraquinquennale contestata al Merlino, in quanto l'unico precedente penale di questi consiste in una condanna a £.5.000 di ammenda per affissione di manifesti fuori dei luoghi consentiti.

(10) v. parte V^ cap. XXXVI

+ mesi cinque e £.40.000 per art.81 cpv. C.P. = anni due, mesi sei e £.250.000.-

Emilio Bagnoli, Roberto Gargamelli ed Enrico Di Cola devono essere dichiarati colpevoli dell'ipotesi lieve di associazione per delinquere loro contestata, con la continuazione nei confronti del primo per l'episodio delittuoso specificato al capo 9 dell'epigrafe (11). Pena adeguata stimasi per il Bagnoli quella di anni due di reclusione (pena base anni 1 e mesi 6 + mesi 6 per art. 81 cpv.C.P. = anni due); per il Gargamelli ed il Di Cola quella di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno.

Per quanto riguarda i reati concernenti il porto e la detenzione di armi e di esplosivo, specificati ai capi da T-1 a T-6 dell'epigrafe, si è spiegato (12) come essi debbano essere unificati sotto il profilo della continuazione e come vada diversificata la posizione degli imputati meritevoli delle attenuanti generiche: Giancarlo Marchesin, Franco Comacchio, Ida Zanon e Ruggero Pan. Sicchè pene adeguate, per il delitto di porto abusivo di armi continuato, si ritengono le seguenti: anni tre e mesi sei di reclusione e £.500.000 di multa per Angelo Ventura (p.b. anni 2, mesi 8 e £.300.000 + mesi 10 e £.200.000 per art.81 cpv. C.P. = anni 3, mesi 6 e lire 500.000); anni uno e mesi otto di reclusione e £.200.000 di multa per il Marchesin (p.b. anni 2 e £.210.000 - 1/3 per art. 62 bis C.P. = anni 1 e mesi 4 e £.140.000 + mesi 4 e lire 60.000 per art.81 cpv. C.P. = anni 1, mesi 8 e £.200.000);

---

(11) v. parte V cap.XXXV
(12) v. parte V cap. XXXII

anni uno e mesi dieci di reclusione e £.250.000 di multa ciascuno per il Comacchio e la Zanon (p.b. anni 2 e lire 210.000 - 1/3 per art.62 bis C.P. = anni 1, mesi 4 e lire 140.000 + mesi 6 e £.110.000 per art.81 cpv. C.P. = anni 1, mesi 10 e £.250.000); anni uno e mesi nove di reclusione e £.200.000 di multa per il Pan (p.b. anni 2 e £.210.000 - 1/3 per art.62 bis C.P. = anni 1 mesi 4 e £.140.000 + mesi 5 e £.60.000 per art.81 cpv. C.P. = anni 1, mesi 9 e lire 200.000).

Udo Werner Lemke, ritenuto colpevole di calunnia continuata e previa concessione delle attenuanti generiche considerate prevalenti sull'aggravante prevista dall'art.368 comma II C.P. (13), merita la pena di anni due di reclusione (p.b. anni 2 - 1/3 per art.62 bis C.P. = anni 1 e mesi 4 + mesi 8 per art.81 cpv. C.P. = anni 2).

Delle penali responsabilità assunte dagli ufficiali del S.I.D. si è trattato ampiamente (14). Adeguate conseguenze, sul piano della pena, stimansi le seguenti: anni quattro di reclusione (p.b. anni 3 + mesi 2 per art.61 n.2 C.P. + mesi 10 per art.81 cpv. C.P. = anni 4) per Gian Adelio Maletti responsabile di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici aggravato e continuato; anni due di reclusione (p.b. anni 1 e mesi 2 + mesi 10 per art.81 cpv. C.P. = anni 2), con le concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui agli artt.61 n.2 e 476 u.p.C.P.,

(13) v. parte V cap. XXXIV
(14) v. parte V cap. XXII, XXIII, XXIV e XXV

per Antonio Labruna responsabile di concorso nello stesso reato; anni uno di reclusione per Gaetano Tanzilli responsabile di falsa testimonianza.

Consegue per legge l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque nei confronti del Maletti e per anni due nei confronti del Labruna in base agli artt.29, 31 e 37 C.P.-

Nell'irrogazione di tutte le pene sopra inflitte la Corte ha tenuto presenti i criteri dettati dall'art.133 C.P.-

Emilio Bagnoli, Enrico Di Cola, Giancarlo Marchesin, Franco Comacchio, Ida Zanon, Ruggero Pan, Antonio Labruna e Gaetano Tanzilli, tutti incensurati e raggiunti da condanne a pene detentive non superiori a due anni, appaiono meritevoli, presumendosi che si asterranno dal commettere ulteriori reati, dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito ad istanza di privati. Analogo ragionamento vale per Roberto Gargamelli; al quale, tuttavia, avendo egli riportato una precedente condanna a lire 2.000 di ammenda (senza l'applicazione dell'art.175 C.P.), per la contravvenzione prevista dall'art.712, può accordarsi solo il primo dei due suddetti benefici. La sospensione condizionale della pena concessa al Di Cola comporta, di conseguenza, la revoca del mandato di cattura contro di lui pendente.

Per effetto dei due indulti concessi con i D.P.R. 22 maggio 1970 n.283 e 4.8.1978 n.413 sono condonate, ricorrendo nella specie tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, le seguenti pene: tre anni di reclusione nei confronti

di Merlino, due anni di reclusione e l'intera multa nei confronti di Della Savia, due anni di reclusione nei confronti di Lemke, due anni di reclusione nei confronti di Maletti, le intere pene accessorie inflitte a Valpreda, Merlino, Maletti e Labruna.

Un provvedimento conseguenziale imposto dall'art.480 C. P. è costituito dalla declaratoria di falsità della dichiarazione sostitutiva di certificato datata Roma 13.1.1973 (15), con la quale si ottenne il rilascio del passaporto occorrente per l'espatrio di Marco Pozzan. Tale dichiarazione è inficiata da falsità materiale, per le firme apocrife "Zanella Mario" in essa apposte, nonchè ideologica per la non veritiera attestazione circa l'intervento del firmatario (16). Ne deve essere ordinata, quindi, la totale cancellazione.

Va, infine, disposta la confisca delle cose sequestrate, che servirono a commettere i reati, in applicazione dello art.240 C.P.-

---

(15) v. cart.33 fasc.91 foll.118-120 istruttoria "Giannettini"

(16) v. parte V cap. XXV

^^^^^^^^^^
^^^^^^^

CAPITOLO XLIX

LE RESPONSABILITA' CIVILI

Alle condanne penali consegue automaticamente, in forza dell'art.488 C.P.P., l'obbligo dei condannati al pagamento delle spese processuali cui hanno dato causa. Esso è solidale per coloro la cui responsabilità penale è stata affermata in ordine allo stesso reato o a reati connessi.

I condannati che sono stati sottoposti a custodia preventiva hanno, altresì, l'obbligo, in base allo stesso articolo di legge sopra citato, di pagare le spese del loro mantenimento in carcere durante la suddetta custodia.

Gli imputati Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini vanno condannati, inoltre, al risarcimento dei danni, provocati con i delitti da loro commessi, in favore delle parti civili che, nei confronti dei medesimi, ne hanno fatto domanda (1). Trattasi di una condanna generica, in quanto questa Corte, che non è in grado di decidere allo stato degli atti sull'entità del pregiudizio sofferto dai singoli danneggiati, ritiene, come da questi ultimi espressamente richiesto, di dover rimettere le parti per la liquidazione dei danni al giudice civile a norma dell'art.489 cpv.C.P.P.

I tre suddetti imputati vanno, anche, condannati in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili che contro di loro si sono costituite.

---

(1) dette parti saranno nominativamente specificate quando si indicheranno le spese in loro favore liquidate.

E' da rilevare, al riguardo, che contro il Freda ed il Ventura hanno concluso tutte le parti civili presenti nella fase conclusiva del dibattimento, ma contro il Giannettini solo alcune di esse e cioè: gli avvocati Gaetano Pecorella, Marcello Gentili e Giuseppe Seta (quali procuratori speciali di Ancona Dario, Parachini Roberto e Caldara Luigi), l'avvocato Vincenzo Azzariti Bova (quale procuratore speciale di Pizzamiglio Angelo, Patrizia ed Enrico), l'avvocato Alessandro Garlatti (quale procuratore speciale di Salfa Giulio).

Le spese da rifondere alle parti civili, determinate nel loro preciso ammontare sulla base di un controllo delle tabelle degli onorari di avvocato e delle note specifiche presentate dagli istanti destinatari del rimborso, sono le seguenti: £.4.000.000, di cui £.2.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Gaetano Pecorella; altrettanto per lo avv.Gentili; £.400.000 per onorario di difesa in favore dello avv.Giuseppe Seta che non ha presentato alcuna nota di spese sostenute; £.6.500.000, di cui £.3.500.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Vincenzo Azzariti Bova; £.1.000.000, di cui £.400.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Alessandro Garlatti (tutti nell'anzidetta qualità); lire 41.500.000, di cui £.15.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Odoardo Ascari (quale procuratore speciale di Agnelli Agostino, Arioli Giuseppe, Bellaviti Antonio, Bellaviti Felice, Canepari Egidio, Cantoni Giuseppe, Cella Dalla Negra Maria Luisa, China Silvana in Martelli, China Gabriella in Pesenti, Balossini Annunciata vedova China, Cipolla Domenico, Colombo Carlo, Corbellini Luigina vedova Dendena, De Gu

bernatis Carla vedova Corsini, Ferrara Costantina vedova Arnoldi, Garavaglia Eugenia, Agosteo Angela Maria vedova Gerli, Gerli Carla Maria, Gerli Cleme, Gerli Vittoria, Grioni Francesco, Guida Locatelli vedova Sangalli, Lesmo Agostino, Magenes Primo, Martinetti Luigi, Massa Maria vedova Meloni, Meroni Dino, Migliavacca Battista, Messa Giacomo, Mocchi Raffaele, Mocchi Vittorio, Nava Carlo, Nava Franca, Nava Olga, Negri Giuseppe, Papetti Giocondo, Pirola Giuseppe, Radaelli Giovanni, Rossi Felice, Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli, Garzetti Maddalena vedova Scaglia, Scaglia Rita, Scotti Angelo, Mor Stabilini Giovanni Maria, Taveggia Francesco, Radaelli Rosa vedova Taveggia, Ubertone Angelo, Valè Artura, Valè Lucia, Valtorta Felice, Vaiani Francesco, Villa Serafino); £. 5.000.000, di cui £.2.500.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Luigi Francesco Gigliotti (quale procuratore speciale di Gaiani Virginia e Perego Policarpo);£.51.000.000, di cui lire 15.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Claudio Gargiulo (quale procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura, nonchè di Barater Giuseppe, Bellemo Sergio, Boccola Gianfranco, Bodina Carlo, Buchetti Adino Bruno, Cattaneo Guglielmo, Codecasa Erminio, Del Prino Pietro, De Mauro Corrado, Fornara Attilio, Foti Pasquale, Labombarda Raffaele, Lancellotti Franco, Pinchiroli Egidio, Pozzi Giuseppe, Roffi Arnaldo, Serra Francesco, Torella Osvaldo, Troni Pietro, Volo Pietro); £.1.000.000 per onorario di difesa in favore dell'avv. Luigi Li Gotti (quale procuratore speciale - unitamente allo avv. Rinaldo Taddei - di Gottini Olga vedova Silva) che

non ha presentato alcuna nota delle spese sostenute; lire 15.000.000, di cui L. 5.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Rinaldo Taddei (quale procuratore speciale di Agosteo Angela Maria vedova Gerli, Gerli Vittoria in Valsecchi, Gerli Clementina in Croci, Gerli Carla in Bonelli, Gaiani Giovanni, Villa Anna vedova Perego, Perego Alessandro, Giovesi Nives vedova Pasi, Silva Paolo, Cottini Olga vedova Silva); £.1.000.000, di cui £.400.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Alfredo Biondi (quale procuratore speciale di Papetti Pietro e China Silvana); lire 6.540.000, di cui £.3.600.000 per onorario di difesa,in favore dell'avv.Prospero Morra (quale procuratore speciale di Cunsolo Nicola, Franzin Duilio, Martini Francesco, Conti Luciana, Mazzerioli Maura, Girardi Iseo, Tiberia Giovanni, Misiani Lucia, Busatta Bartolo, Lugnini Umberto, Talone Luisa, Gigli Giovanni, Berarducci Rocco, Dioletta Fernando, Morichelli Elena, Esposito Maria Antonietta); e £.1.000.000, di cui £.700.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Enrico Contieri (in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro).

All'avv.Alessandro Garlatti, che ne ha fatta richiesta nell'interesse del suo rappresentato Salfa Giulio, può essere concessa una provvisionale di £.500.000 - da dichiarare provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art.489 bis C.P.P. - dovendosi ritenere certamente già provata, entro i limiti di tale somma, l'entità del danno patito dal Salfa medesimo; il quale riportò lesioni personali (guarite poi in

sessantacinque giorni) a causa dell'esplosione dell'ordigno collocato il 25 aprile 1969 nello Stand Fiat della Fiera Campionaria di Milano. (2).

In favore dell'avv.Luigi Francesco Gigliotti va disposta la distrazione, a norma dell'art.93 C.P.C., delle spese e dell'onorario come sopra a lui liquidati, avendo egli espressamente dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso il secondo.

Resta da esaminare la richiesta di condanna, avanzata dallo avv.Vincenzo Azzariti Bova nella qualità sopra indicata, del Ministero della Difesa quale responsabile civile per i reati commessi dall'imputato Guido Giannettini.

Ritiene la Corte che la suddetta domanda deve essere rigettata per un duplice ordine di considerazioni.

Il primo e decisivo rilievo muove dal tipo di rapporto che legava il Giannettini al S.I.D. e che non era certamente di pubblico impiego. Risulta ampiamente dagli atti del Servizio acquisiti e dalle testimonianze dei suoi Ufficiali che il suddetto Giannettini fu sempre un collaboratore esterno del Servizio stesso. Si è già detto (3) come egli fu posto finanziariamente a carico del S.I.D. nel quadro di una campagna promossa dal Comando di Stato Maggiore della Difesa e diretta a compensare vari giornalisti per alcuni loro interventi in favore di una parte delle alte sfere militari.

---

(2) v. relazione peritale allegata al verbale di udienza del 23 ottobre 1978

(3) v. parte V cap.XVII

Seguì il suo passaggio dall'Ufficio "R" (Ricerche all'estero), ove era stato inizialmente assegnato, all'Ufficio "D" che si interessava del controspionaggio; ma nessun atto di nomina formale od implicito ne determinò la collocazione fra i pubblici dipendenti. Continuò a svolgere la sua attività professionale di giornalista e le sue prestazioni lavorative non vennero mai da lui effettuate esclusivamente o prevalentemente per lo Stato; al quale ebbe a destinare un certo tipo di "collaborazione informativa" dall'esterno, avvalendosi di una propria organizzazione, con libera scelta di orari e di luoghi di lavoro, al di fuori di ogni controllo di carattere gerarchico. Il compenso corrispostogli dal S.I.D., non sempre periodicamente, fu comunque collegato alla sua concreta produttività: tanto che in alcuni periodi venne sospeso.

Da tutti gli elementi sopra indicati appare evidente che il rapporto intercorso tra Guido Giannettini e l'Amministrazione della Difesa fu di lavoro autonomo. Mancarono i caratteri tipici della subordinazione e non si instaurò alcuna relazione di identità soggettiva fra prestatore di lavoro e Stato. Pertanto la Pubblica Amministrazione, la cui responsabilità per fatto illecito si configura solo direttamente - attraverso gli organi per mezzo dei quali agisce - in base ai principi dettati dall'art.28 della Costituzione e dall'art.22 dello Statuto degli impiegati statali (4), non può essere chiamata a rispondere dei fatti del Giannettini; il quale ebbe ad agire completamente al di fuori di ogni rapporto di immedesimazione organica

---

(4) D.P.R. 10.1.1957 n.3 e succ. modif.

con la stessa.

Un secondo ordine di considerazioni conduce all'esclusione della responsabilità civile del Ministero della Difesa anche nell'ipotesi prospettata dalla parte civile istante:ossia anche qualora Guido Giannettini fosse stato un pubblico dipendente. E' noto che la responsabilità diretta della Pubblica Amministrazione per gli illeciti commessi dai propri organi trova un limite preciso - come costantemente ha insegnato la Corte di Cassazione - quando il funzionario abbia agito per fini di parte ed estranei a quelli istituzionali dell'Ente rappresentato. In questi casi si verifica una frattura del pur esistente rapporto organico, perchè il dipendente agisce arbitrariamente come privato realizzando un'attività non riferibile all'Ente suddetto; il quale, di conseguenza, non può risponderne civilmente (5). Orbene la condotta del Giannettini, se egli fosse stato un pubblico dipendente, avrebbe dato vita proprio ad uno di tali casi. Infatti la sua attività delittuosa, di carattere sovversivo e terroristico, fu certamente non solo estranea, ma addirittura in netto contrasto con le finalità istituzionali del S.I.D.; al quale erano demandati, invece, dall'ordinamento giuridico compiti di tutela della sicurezza dello Stato. Nè può aver valore, per agganciare la responsabi-

---

(5) Fra le tante decisioni conformi, sul punto, è basilare quella n.2980 del 20.12.1967 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: "In tanto l'attività del dipendente può essere riferita all'ente pubblico e costituire fonte di responsabilità diretta, in quanto sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente stesso, cioè sia diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali" (Foro it. 1968, I, 1012)

lità civile del Ministero citato in giudizio, l'obiezione -fatta dal difensore di parte civile - che i propositi eversivi del Giannettini maturarono nell'ambito di segreti accordi con autorevoli personaggi investiti di pubblici poteri nell'ambiente politico-militare. Invero l'enunciato principio della non riferibilità di siffatte delittuose imprese allo Stato, inteso quest'ultimo come entità astratta delineata dalla Costituzione della Repubblica e - come tale - interessato innanzi tutto a perseguire il fine della propria conservazione, vale per la condotta di ogni titolare di pubbliche funzioni a qualsiasi livello.

****
****

D I S P O S I T I V O

P. Q. M.

LA CORTE

Visti gli artt.483-488-489 c.p.p.

Dichiara VALPREDA Pietro, GARGAMELLI Roberto e DI COLA Enrico colpevoli del delitto di associazione per delinquere come loro contestato al capo 1) della rubrica; inoltre MERLINO Mario Michele e BAGNOLI Emilio colpevoli del delitto di associazione per delinquere continuata - così unificati i reati loro ascritti ai capi 1) e 9) dell'epigrafe - ed ancora DELLA SAVIA Olivo colpevole del delitto di porto di esplosivo continuato, così unificati i capi 10 e 11) della rubrica;

dichiara FREDA Franco, VENTURA GIOVANNI e GIANNETTINI Guido colpevoli del delitto di strage continuata, così unificati i delitti rispettivamente ascritti a FREDA e a VENTURA Giovanni ai capi A), C), C-1), C-2), C-3), D), D-1), D-2), D-3), D-5 sub 2), E), E-1), E-2), E-3), F), F-1), F-2), F-3), G), G-1), G-2), G-3), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), G-6), H), I), I-1), I-2), I-3), M), P), T-1), T-2), T-3), T-4), T-5), T-6) ed a GIANNETTINI ai capi A), B), D), E-2), G), H), I), L), M), N),O limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), P), Q), T), U);

dichiara VENTURA Angelo colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i capi T-1), T-2), T-3), T-4), T-5), T-6); MARCHESIN Giancarlo colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i delitti di cui ai capi T-3), T-4); COMACCHIO Franco e ZANON Ida colpevoli del delitto di porto abusivo di armi continua-

to, così unificati i delitti di cui ai capi T-3), T-4), T-5), T-6); PAN Ruggero colpevole del delitto di porto abusivo di armi, continuato, così unificati i delitti ascrittigli ai capi T-3), T-4), T-5); LEMKE Udo Werner colpevole del delitto di calunnia continuato, così unificati gli episodi delittuosi a lui ascritti al capo BB);

dichiara TANZILLI Gaetano colpevole del delitto di falsa testimonianza a lui ascritto al capo BB); MALETTI Gian Adelio e LABRUNA Antonio colpevoli del delitto di concorso in falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici aggravato e continuato, così unificati i delitti loro contestati ai capi DD), EE), FF), GG) - degradata questa ultima ipotesi delittuosa in quella prevista dagli artt. 61 nn.2 e 9 - 485 C.P.).

Condanna FREDA Franco, VENTURA Giovanni e GIANNETTINI Guido alla pena dell'ergastolo e, visti gli artt.29, 32 e 36 c.p. e 484 c.p.p., infligge ai medesimi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, li dichiara in stato di interdizione legale con perdita della patria potestà e della capacità di testare; ordina che estratto della presente sentenza sia pubblicato, mediante affissione, nei comuni di Catanzaro, Milano, Padova, Castelfranco Veneto e Roma, nonchè per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della Sera" di Milano, "Il Gazzettino" di Venezia, "Il Tempo" di Roma e sul periodico "La Toga Calabrese" di Catanzaro, a spese dei tre suddetti condannati;

condanna VALPREDA Pietro - con la contestata recidiva reiterata - e MERLINO Mario Michele alla pena di anni quattro

e mesi sei di reclusione ciascuno ed infligge agli stessi la interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;

condanna, inoltre, DELLA SAVIA Olivo con la recidiva infraquinquennale - così modificata quella contestata - alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e L.250.000 di multa; BAGNOLI Emilio alla pena di anni due di reclusione; GARGAMELLI Roberto e DI COLA Enrico alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno; VENTURA Angelo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L.500.000 di multa; MARCHESIN Carlo - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e L. 200.000 di multa; COMACCHIO Franco e ZANON Ida - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e L.250.000 di multa ciascuno; PAN Ruggero - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione e L.200.000 di multa; LEMKE Udo WERNER - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni due di reclusione; MALETTI Gian Adelio alla pena di anni quattro di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque; LABRUNA Antonio - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni due di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per anni due; e TANZILLI Gaetano alla pena di anni uno di reclusione;

condanna, ancora, tutti i suddetti imputati al pagamento delle spese processuali cui hanno dato causa e di quelle della rispettiva custodia preventiva;

condanna, inoltre, i suddetti FREDA, VENTURA Giovanni e

GIANNETTINI in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonchè alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili avvocati Gaetano Pecorella, Marcello Gentile, Giuseppe Seta (quali procuratori speciali di Ancona Dario, Parachini Roberto e Caldara Luigi); avvocato Vincenzo Azzariti Bova (quale procuratore speciale di Pizzamiglio Dino Angelo, Patrizia ed Enrico); avvocato Alessandro Garlatti (quale procuratore speciale di Salfa Giulio); condanna ancora i suddetti FREDA e VENTURA in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonchè alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili avvocato Odoardo Ascari (in qualità di procuratore speciale di AGNELLI Agostino, ARIOLI Giuseppe, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CELLA DALLA NEGRA Maria Luisa, CHINA Silvana in Martelli, CHINA Gabriella in Pesenti, BALOSSINI Annunciata vedova China, CIPOLLA Domenico, COLOMBO Carlo, CORBELLINI Luigina vedova Dendena, DE GUBERNATIS Carla vedova Corsini, FERRARI Costantina vedova Arnoldi, GARAVAGLIA Eugenia, AGOSTEO Angela M. vedova Gerli, GERLI Carla Maria, GERLI Cleme, GERLI Vittoria, GRIONI Francesco,GUIDA Locatelli vedova Sangalli, LESMO Agostino,MAGENES Primo, MARTINETTI Luigi, MASSA Maria vedova Meloni, MERONI Dino, MIGLIAVACCA Battista, MESSA Giacomo, MOCCHI Raffaele, MOCCHI Vittorio, NAVA Carlo, NAVA Franca, NAVA Olga, NEGRI Giuseppe, PAPETTI Giocondo, PIROLA Giuseppe, RADAELLI Giovanni, ROSSI Felice, SALA Bernardo, SCAGLIA Orsola Emilia in Metelli, GARZETTI Maddalena vedova Scaglia, SCAGLIA Rita, SCOTTI Angelo, MOR STABILINI Giovanni Maria, TAVEGGIA France-

sco, RADAELLI Rosa vedova Taveggia, UBERTONE Angelo, VALE' Artura, VALE' Lucia, VALTORTA Felice, VAIANI Francesco, VILLA Serafino); avvocato Luigi Francesco Gigliotti (in qualità di procuratore speciale di GAIANI VIRGINIA e PEREGO Policarpo); avvocato Claudio Gargiulo (in qualità di procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura, nonchè di BARATER Giuseppe, BELLEMO Sergio, BOCCOLA Gianfranco, BODINA Carlo, BUCHETTI Adino Bruno, CATTANEO Guglielmo, CODECASA Erminio, DEL PRINO Pietro, DE MAURO Corrado, FORNARA Attilio, FOTI Pasquale, LABOMBARDA Raffaele, LANCELLOTTI Franco, PINCHIROLI Egidio, POZZI Giuseppe, ROFFI Arnaldo, SERRA Francesco, TORELLA Osvaldo, TRONI Pietro, VOLO Pietro); avvocato Luigi Li Gotti (in qualità di procuratore speciale, unitamente all'avvocato Rinaldo Taddei, di COTTINI Olga vedova Silva); avvocato Rinaldo Taddei (in qualità di procuratore speciale di AGOSTEO Angela Maria vedova Gerli, GERLI Vittoria in Valsecchi, GERLI Clementina in Croci, GERLI Carla in Bonelli, GAIANI Giovanni, VILLA Anna vedova Perego, PEREGO Alessandro, GIOVESI Nives vedova Pasi, SILVA Paolo, COTTINI Olga vedova Silva); avvocato Alfredo Biondi (in qualità di procuratore speciale di PAPETTI Pietro e CHINA Silvana); avvocato Prospero Morra (in qualità di procuratore speciale di CONSULO Nicola, FRANZIN Duilio, MARTINI Francesco, CONTI Luciana, MAZZERIOLI Maura, GIRARDI Iseo, TIBERIA Giovanni, MISIANI Lucia, BUSATTA Bartolo, LUGNINI Umberto, TALONE Luisa, GIGLI Giovanni, BERARDUCCI Rocco, DIOLETTA Fernando, MO-

RICHELLI Elena, ESPOSITO Maria Antonietta); avvocato Enrico Contieri (in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro).

Liquida le spese, in favore dei suddetti procuratori speciali, nel modo seguente:
L.4.000.000, di cui L.2.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Gaetano Pecorella; L.4.000.000, di cui L. 2.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Marcello Gentile; L.400.000, per onorario di difesa, in favore dello avv. Giuseppe Seta; L.6.500.000, di cui L.3.500.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Vincenzo Azzariti Bova; L.1.000.000, di cui L.400.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Alessandro Garlatti; L.41.500.000, di cui L. 15.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Odoardo Ascari; L.5.000.000, di cui L.2.500.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Luigi Francesco Gigliotti; L.51.000.000, di cui L.15.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Claudio Gargiulo; L.1.000.000 per onorario di difesa in favore dell'avv.Luigi Li Gotti; L.15.000.000, di cui L.5.000.000 per onorario di difesa, in favore dello avv.Rinaldo Taddei; L.1.000.000, di cui L.400.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Alfredo Biondi; L.6.540.000, di cui L.3.600.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Prospero Morra e L.1.000.000, di cui L.700.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Enrico Contieri.

Dispone la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore dell'avv.Luigi Francesco Gigliotti dell'onorario e delle spese, come sopra a lui liquidati. Assegna all'avv.Alessandro

Scarlatti, nell'anzidetta qualità, la somma di L.500.000 a titolo di provvisionale e dichiara questo capo della sentenza provvisoriamente esecutivo, ai sensi dello art.489 bis p.p. C.P.P.

Esclude la responsabilità civile del Ministero della Difesa per i reati commessi da Giannettini Guido.

Visti gli artt.163 e 175 C.P. e 487 C.P.P. ordina che la esecuzione delle pene come sopra inflitte a BAGNOLI Emilio, GARGAMELLI Roberto, DI COLA Enrico, MARCHESIN Giancarlo, COMACCHIO Franco, ZANON Ida, PAN Ruggero, LABRUNA Antonio e TANZILLI Gaetano rimanga sospesa per anni cinque sotto le comminatorie di legge e che della condanna irrogata a BAGNOLI, DI COLA, MARCHESIN, COMACCHIO, ZANON, PAN, LABRUNA e TANZILLI non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati;

Visto l'art.480 C.P.P. dichiara la falsità della dichiarazione sostitutiva di certificati datata Roma 13.1.1973, con le due firme "Zanella Mario", autenticata dal Comandante del Distaccamento del rep. "D" del Servizio Informazioni Difesa e ne ordina la totale cancellazione.

Visti i D.P.R. 22.5.970 n.283 e 4.8.978 n.413 dichiara condonati, delle pene principali come sopra inflitte, anni tre di reclusione nei confronti di VALPREDA, anni tre di reclusione nei confronti di MERLINO, anni due di reclusione e l'intera multa nei confronti di DELLA SAVIA, anni due di reclusione nei confronti di LEMKE ed anni due di reclusione nei confronti di MALETTI. Dichiara inoltre interamente condonate le pene

accessorie inflitte a VALPREDA, MERLINO, MALETTI e LABRUNA.

Visti gli artt.150-151-157 C.P. e 479 C.P.P. dichiara non doversi procedere:

contro TORRI Olimpia, in ordine al reato a lei ascritto, perchè estinto per morte del reo;

contro FREDA Franco, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C-4), D-4), D-5 sub 1), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite nel termine di 40 giorni), I-4),I-5), R), perchè estinti per amnistia, nonchè in ordine ai reati ascrittigli ai capi T-7), T-8), perchè estinti per prescrizione;

contro VENTURA Giovanni, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C-4), D-4), D-5 sub 1), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite nel 40° giorno), I-4), I-5), L),O), perchè estinti per amnistia, nonchè in ordine ai reati ascrittigli ai capi T-7), T-8), S- previa concessione per quest'ultimo reato dell'attenuante di cui all'art.5 L.2.10.1967 n.895), perchè estinti per prescrizione;

contro GIANNETTINI Guido, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C), E-1), F), O- limitatamente alle lesioni personali guarite nel 40° giorno), R), S), perchè estinti per amnistia;

contro BORGHESE Emilio, in ordine al reato ascrittogli al capo 1- previa concessione della diminuente del vizio parziale di mente prevista dall'art.89 C.P. - perchè estinto per prescrizione;

contro DI COLA Enrico, in ordine al reato previsto dallo art.260 p.p. n.3 C.P. - così modificata l'originaria imputa-

contro MUTTI Claudio e SERPIERI Stefano, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe, perchè estinti per amnistia.

Visto l'art.479 C.P.P.

Assolve VALPREDA Pietro e MERLINO Mario Michele dai reati loro ascritti ai capi 2-A), 6), 7); POZZAN Marco dai reati a lui ascritti ai capi C), C-1), C-2), C-3), D, D-1), D-2),D-3), D-5 sub.2), E), E-1, E-2), E-3), F), F-1), F-2), F-3), G), G-1), G-2), G-3), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), G-6), H), I), I-1), I-2), I-3) e MASSARI Antonio dai reati ascrittigli ai capi G), G-1),G-2), G-3), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), G-6), per insufficienza di prove;

assolve GIANNETTINI Guido, MALETTI Gian Adelio e LABRUNA Antonio dal delitto loro ascritto al capo CC), trattandosi di persone non punibili perchè il fatto non costituisce reato;

assolve VALPREDA Pietro e MERLINO Mario Michele dai reati loro ascritti ai capi 2-B), 3), 4), 5); BORGHESE Emilio e GARGAMELLI Roberto dai reati loro ascritti ai capi 2), 3), 4),5), 6), 7); ORSI Claudio, BIONDO Giovanni, BRANCATO Giuseppe dai reati loro rispettivamente ascritti; e PAN Ruggero dal reato ascrittogli al capo T-6), per non aver commesso il fatto.

Revoca i mandati di cattura emessi nel presente procedimento a carico di DI COLA Enrico, DELLE CHIAIE Stefano e BIONDO Giovanni ed ordina la immediata scarcerazione di POZZAN Marco, se non detenuto per altra causa.

Visto l'art.272 u.p.C.P.P. ordina la cattura di FREDA Franco, VENTURA Giovanni e GIANNETTINI Guido.

Visto l'art.240 C.P. ordina la confisca delle cose in sequestro.

Così deciso in Catanzaro il 23 Febbraio 1979

IL GIUDICE ESTENSORE
(Dr.Vittorio Antonini)

IL PRESIDENTE
(Dr. Pietro Scuteri)

Depositata in Cancelleria
il giorno 8 agosto 1979
IL CANCELLIERE
Il PRIMO DIRIGENTE
(dott. Pasquale Lucchese)

CORTE DI ASSISE di Catanzaro

INDICE

IMPUTATI pag. 1

CAPI D'IMPUTAZIONE " 5

PARTE PRIMA

SVOLGIMENTO DEL PRIMO PROCESSO PER LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA ED ALTRO A CARICO DI PIETRO VALPREDA + 11

CAPITOLO I

L'ESPLOSIONE DEGLI ORDIGNI COLLOCATI A ROMA E MILANO IL 12 DICEMBRE 1969 " 43

CAPITOLO II

LE PRIME INDAGINI " 47

CAPITOLO III

I CIRCOLI ROMANI "BAKUNIN" E "22 MARZO" " 51

CAPITOLO IV

I "FERMI" NELL'AMBITO DEL "22 MARZO" " 55

CAPITOLO V

IL RICONOSCIMENTO DEL TASSISTA " 63

CAPITOLO VI

LE DICHIARAZIONI DI UMBERTO MACORATTI " 68

CAPITOLO VII

LE FORMALI IMPUTAZIONI DI STRAGE ED ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE. REATI MINORI CONNESSI. GLI INTERROGATORI DEGLI IMPUTATI " 73

CAPITOLO VIII
I TESTIMONI INCRIMINATI pag. 84

CAPITOLO IX
LE ALTRE IMPUTAZIONI " 92

CAPITOLO X
LE PARTI CIVILI " 94

CAPITOLO XI
LE TESTIMONIANZE ROLANDI-PAOLUCCI " 96

CAPITOLO XII
I TESTI DEL CINEMA-TEATRO "AMBRA IOVINELLI" " 100

CAPITOLO XIII
LE PERIZIE MEDICHE " 103

CAPITOLO XIV
LE PERIZIE BALISTICHE, CHIMICHE, MERCEOLOGICHE E MECCANICHE " 106

CAPITOLO XV
LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA E LA SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI ROMA " 115

CAPITOLO XVI
LA RIMESSIONE DISPOSTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE E GLI ATTI PRELIMINARI AL PRIMO DIBATTIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI CATANZARO " 121

CAPITOLO XVII
IL PRIMO DIBATTIMENTO DI CATANZARO " 123

PARTE SECONDA

SVOLGIMENTO DEL SECONDO PROCESSO PER LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA ED ALTRO A CARICO DI FRANCO FREDA + 12

CAPITOLO I

INDAGINI NEL VENETO E PRIME RIVELAZIONI DI GUIDO LORENZON pag. 128

CAPITOLO II

L'INCRIMINAZIONE DI FRANCO FREDA E DEI FRATELLI VENTURA A TREVISO. IL TRASFERIMENTO DEL PROCESSO A PADOVA " 138

CAPITOLO III

IL DEPOSITO DI ARMI E MUNIZIONI SCOPERTO A CASTELFRANCO VENETO. RESTITUZIONE DEL PROCEDIMENTO A TREVISO. LE LETTERE AGLI UFFICIALI. " 148

CAPITOLO IV

I "RAPPORTI INFORMATIVI" SEQUESTRATI AI VENTURA " 157

CAPITOLO V

IL MEMORIALE DI RUGGERO PAN E LE RIVELAZIONI DI MARCO POZZAN - IL MANDATO DI CATTURA PER PINO RAUTI " 163

CAPITOLO VI

L'ACQUISTO DEI "TIMERS" NELLE TESTIMONIANZE FABRIS-GIANNONE-GAVOTTI. RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO A MILANO PER COMPETENZA TERRITORIALE. LA SCARCERAZIONE DI PINO RAUTI. " 177

CAPITOLO VII

GLI SVILUPPI DELLA LINEA DIFENSIVA DI GIOVANNI VENTURA. IL MANDATO DI CATTURA DI GUIDO GIANNETTINI " 185

CAPITOLO VIII

LE GIUSTIFICAZIONI DI FRANCO FREDA pag. 204

CAPITOLO IX

LE BORSE VENDUTE A PADOVA " 208

CAPITOLO X

IN PARTICOLARE SUGLI ATTENTATI AI TRENI: CLAUDIO ORSI, ANTONIO MASSARI E GIOVANNI BIONDO " 215

CAPITOLO XI

LE PERIZIE IN GENERE E CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI "TIMERS". LE SPECIFICHE INDAGINI DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI MILANO SUI PASSAGGI COMMERCIALI DEI TIMERS IN DEVIAZIONE " 221

CAPITOLO XII

LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA PRINCIPALE. LO "STRALCIO". LE PARTI CIVILI. " 229

PARTE TERZA

SVOLGIMENTO DEL TERZO PROCESSO PER LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA ED ALTRO A CARICO DI GUIDO GIANNETTINI + 7

CAPITOLO I

I "MESSAGGI" DI FREDA E VENTURA.
L'INCRIMINAZIONE EX ART.270 C. III C.P. DI CLAUDIO MUTTI ED ALDO GAIBA " 235

CAPITOLO II

GUIDO GIANNETTINI ED IL S.I.D.- L'INTERVISTA RILASCIATA AL SETTIMANALE "IL MONDO" DAL MINISTRO DELLA DIFESA " 239

CAPITOLO III

L'ESECUZIONE DEL MANDATO DI CATTURA CONTRO GUIDO GIANNETTINI. I "CHIARIMENTI" DEGLI UFFICIALI DEL S.I.D. - L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO RAUTI pag. 249

CAPITOLO IV

IL SECONDO DIBATTIMENTO DI CATANZARO SULLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA " 263

CAPITOLO V

LA RISOLUZIONE DEGLI ULTIMI CONFLITTI DI COMPETENZA: ALLA SEDE GIUDIZIARIA DI CATANZARO TUTTE LE IMPUTAZIONI DI STRAGE E REATI CONNESSI. " 269

CAPITOLO VI

LA PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA A CATANZARO. LA POSIZIONE DI PINO RAUTI. NUOVI INTERROGATORI DI GUIDO GIANNETTINI " 272

CAPITOLO VII

L'INCRIMINAZIONE DEL CONFIDENTE STEFANO SERPIERI E DEL MARESCIALLO DEI CC. GAETANO TANZILLI PER IL DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA. " 277

CAPITOLO VIII

LA MEMORIA DI ANGELO VENTURA SUL SUO CONTATTO COL S.I.D. " 285

CAPITOLO IX

LA MEMORIA DI GIOVANNI VENTURA SULLA PROPOSTA DI EVASIONE FATTAGLI DAL S.I.D.-INDAGINI RELATIVE. LA INCRIMINAZIONE DEL GENERALE GIAN ADELIO MALETTI E DEL CAPITANO ANTONIO LABRUNA PER FAVOREGGIAMENTO DEL GIANNETTINI. LA PERIZIA CHIMICA SULLA BOMBOLETTA " 291

CAPITOLO X

IL MEMORIALE DEL LATITANTE MARCO POZZAN SULLE MODALITA' DEL SUO ESPATRIO. ATTI ISTRUTTORI CONSEGUENZIALI. MANDATO DI CATTURA, CON ULTERIORI IMPUTAZIONI, PER IL GEN. GIAN ADELIO MALETTI ED IL CAP. ANTONIO LABRUNA pag. 305

CAPITOLO XI

LE ULTIME ECCEZIONI DI SEGRETO POLITICO-MILITARE DURANTE LA FASE ISTRUTTORIA " 320

CAPITOLO XII

GLI ALTRI IMPUTATI E GLI INDIZIATI.
LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA DI CATANZARO. " 323

PARTE QUARTA

SVOLGIMENTO DELLA FASE DIBATTIMENTALE UNITARIA DI TUTTI I PROCESSI, RIUNITI DALLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVI ALLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA ED AI REATI CONNESSI.

CAPITOLO I

LO "STATUS LIBERTATIS" DEGLI IMPUTATI.
LE QUESTIONI PRELIMINARI. " 327

CAPITOLO II

GLI INTERROGATORI DEGLI IMPUTATI " 332

CAPITOLO III

LA PARZIALE RIMOZIONE DEL SEGRETO POLITICO MILITARE " 342

CAPITOLO IV

I TESTIMONI DEGLI AMBIENTI POLITICI E MILITARI SULLA "QUESTIONE GIANNETTINI" " 346

CAPITOLO V

LA FALSA TESTIMONIANZA DEL GENERALE SAVERIO MALIZIA pag. 366

CAPITOLO VI

LE ALTRE RISULTANZE TESTIMONIALI E DOCUMENTALI. IN PARTICOLARE LE NUOVE PERIZIE. " 381

CAPITOLO VII

LE CONCLUSIONI DELLE PARTI " 387

PARTE QUINTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPITOLO I

UN UNICO DISEGNO TERRORISTICO IN VENTIDUE ATTENTATI NEL 1969 " 403

CAPITOLO II

I VERI RAPPORTI FRA GIOVANNI VENTURA E FRANCO FREDA. LE PREMESSE IDEOLOGICHE DELLA LORO ATTIVITA' EVERSIVA " 412

CAPITOLO III

LA RILEVANZA E L'ATTENDIBILITA' DEL TESTIMONE GUIDO LORENZON " 425

CAPITOLO IV

GIOVANNI VENTURA NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA " 432

CAPITOLO V

FRANCO FREDA E MARCO POZZAN NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA. LA RIUNIONE DI PADOVA DEL 18 APRILE 1969. LA ISTIGAZIONE DEL FREDA NEI CONFRONTI DI RUGGERO PAN " 441

CAPITOLO VI

LE ARMI E L'ESPLOSIVO OCCULTATI NEL VENETO.LA ISTIGAZIONE DI GIOVANNI VENTURA NEI CONFRONTI DI FRANCO COMACCHIO. LE LETTERE AGLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE pag. 460

CAPITOLO VII

IL RUOLO DI INFORMATORE INDIRETTO DEL S.I.D. RIVENDICATO DA GIOVANNI VENTURA " 472

CAPITOLO VIII

I SINGOLI ATTENTATI DEL 1969 PRIMA DELLA STRAGE DI MILANO

a)L'Attentato del 15 aprile nel Rettorato della Università di Padova " 479

b)Gli attentati del 25 aprile nello Stand "Fiat" della Fiera Campionaria e nell'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni presso la Stazione ferroviaria Centrale di Milano " 481

c)Gli attentati del 12 maggio nei Palazzi di Giustizia di Torino e Roma " 482

d)L'attentato del 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano " 483

e)Gli attentati della notte 8-9 agosto sui treni " 486

f)Considerazioni conclusive " 501

CAPITOLO IX

I "TIMERS" IMPIEGATI PER GRADUARE I TEMPI DELLE ESPLOSIONI NEGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969 " 503

CAPITOLO X

LA DESTINAZIONE DEI TIMERS ACQUISTATI DA FRANCO FREDA " 532

CAPITOLO XI

LE BORSE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI ORDIGNI NEGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969 pag. 544

CAPITOLO XII

L'ACQUISTO DELLE BORSE "MOSBACH-GRUBER" A PADOVA " 555

CAPITOLO XIII

LE CONFIDENZE DI GIOVANNI ED ANGELO VENTURA SUGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969 " 564

CAPITOLO XIV

L'ALIBI DI GIOVANNI VENTURA PER IL 12 DICEMBRE 1969 " 579

CAPITOLO XV

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA COLPEVOLEZZA DI FRANCO FREDA E GIOVANNI VENTURA IN ORDINE ALLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA " 592

CAPITOLO XVI

LE ULTERIORI RICHIESTE DELLA DIFESA DI FRANCO FREDA " 601

CAPITOLO XVII

L'ASSUNZIONE DI GUIDO GIANNETTINI AL S.I.D. ED I COMPITI A LUI ASSEGNATI " 611

CAPITOLO XVIII

I RAPPORTI INFORMATIVI DI GUIDO GIANNETTINI " 624

CAPITOLO XIX

I RAPPORTI N.0281 DEL 4 MAGGIO 1969 E 0282 DEL 16 MAGGIO 1969 " 636

CAPITOLO XX

GUIDO GIANNETTINI NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA E NEGLI ATTENTATI DEL 1969 " 648

CAPITOLO XXI

I RAPPORTI GIANNETTINI-FREDA-VENTURA SUCCESSIVAMENTE AGLI ATTENTATI: - I "MESSAGGI MUTTI" - IL TENTATIVO DI PROCURATA EVASIONE IN FAVORE DI GIOVANNI VENTURA pag. 662

CAPITOLO XXII

L'ATTIVITA' DI FAVOREGGIAMENTO COMPIUTA DAL GEN. GIAN ADELIO MALETTI E DAL CAP. ANTONIO LABRUNA NEI CONFRONTI DI GUIDO GIANNETTINI " 679

CAPITOLO XXIII

LE GIUSTIFICAZIONI DEL GEN. MALETTI E DEL CAP. LABRUNA IN ORDINE AL CONTESTATO FAVOREGGIAMENTO DI GUIDO GIANNETTINI " 700

CAPITOLO XXIV

IL FAVOREGGIAMENTO DI MARCO POZZAN " 720

CAPITOLO XXV

PROFILI GIURIDICI DEGLI ILLECITI PENALI ASCRITTI AL GEN. MALETTI ED AL CAP. LABRUNA. OBIEZIONI DEI DIFENSORI " 735

CAPITOLO XXVI

IL CONTATTO LABRUNA-FACHINI. LO STRANO "AGGANCIO" DI ANGELO VENTURA DA PARTE DEL S.I.D. CONCLUSIONI SUL RUOLO DI GUIDO GIANNETTINI NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA E NEGLI ATTENTATI DEL 1969 " 746

CAPITOLO XXVII

IL DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA ASCRITTO AL MARESCIALLO DEI CC. GAETANO TANZILLI ED AL CONFIDENTE STEFANO SERPIERI " 764

CAPITOLO XXVIII

LA POSIZIONE DI GIUSEPPE BRANCATO CIRCA L'ATTENTATO COMPIUTO IL 15.4.1969 NELL'UNIVERSITA' DI PADOVA " 774

CAPITOLO XXIX

CLAUDIO ORSI IMPUTATO DEL DELITTO PREVISTO DALL'ART. 270 COMMA III C.P.P. pag. 779

CAPITOLO XXX

GIOVANNI BIONDO E GLI ATTENTATI AI TRENI " 785

CAPITOLO XXXI

LA POSIZIONE DI ANTONIO MASSARI " 806

CAPITOLO XXXII

LE RESPONSABILITA' EMERSE IN ORDINE AL PORTO ED ALLA DETENZIONE ABUSIVI DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVO NEL VENETO " 818

CAPITOLO XXXIII

IL DELITTO DI CALUNNIA ASCRITTO A GIOVANNI VENTURA " 825

CAPITOLO XXXIV

IL DELITTO DI CALUNNIA ASCRITTO AD UDO WERNER LEMKE " 830

CAPITOLO XXXV

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE NELL'AMBITO DEL "22 MARZO". L'ESPLOSIONE NELLA SEDE DEL M.S.I. A COLLE OPPIO " 841

CAPITOLO XXXVI

IL DEPOSITO DI ESPLOSIVO AL KM. 8 DELLA VIA TIBURTINA - OLIVO DELLA SAVIA " 862

CAPITOLO XXXVII

GLI ATTENTATI DI MILANO DEL 12 DICEMBRE 1969 E PIETRO VALPREDA. LA TESI DELLE "IMPUTAZIONI ALTERNATIVE" ED I PROBLEMI PRELIMINARI SULL'ATTENDIBILITA' DELLA RICOGNIZIONE PERSONALE EFFETTUATA DA CORNELIO ROLANDI " 869

CAPITOLO XXXVIII

IL VALORE DELLA RICOGNIZIONE DEL TASSISTA pag. 886

CAPITOLO XXXIX

IL VIAGGIO DI PIETRO VALPREDA A MILANO " 913

CAPITOLO XL

L'ALIBI DI PIETRO VALPREDA " 917

a)L'ipotesi accusatoria dell'alibi tardivo artificiosamente concordato " 918

b)I testimoni dell'Ambra-Iovinelli " 926

c)L'alibi per il 12 dicembre " 942

CAPITOLO XLI

LA FIGURA E LA FUNZIONE DI MARIO MICHELE MERLINO IN ORDINE AGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969 " 948

CAPITOLO XLII

GLI ATTENTATI DI ROMA E LA COSIDDETTA CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE DI EMILIO BORGHESE " 969

CAPITOLO XLIII

LA CONFERENZA "TRUCCATA" " 979

CAPITOLO XLIV

LA BOMBA ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E L'ALIBI DI ROBERTO GARGAMELLI " 989

CAPITOLO XLV

LO SPIONAGGIO CONTESTATO AD ENRICO DI COLA " 1000

CAPITOLO XLVI

LE DENUNCIE INFONDATE. I MITOMANI. INDAGINI COLLATERALI " 1004

CAPITOLO XLVII

I REATI ESTINTI pag. 1013

CAPITOLO XLVIII

LE RESPONSABILITA' PENALI. CONDANNE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI " 1022

CAPITOLO XLIX

LE RESPONSABILITA' CIVILI " 1035

DISPOSITIVO " 1044

****
******

Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù